



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

DOTTORATO DI RICERCA
IN STUDI STORICI

CURRICULUM IN SCIENZE DEL LIBRO, ISTITUZIONI E ARCHIVI

CICLO XXIX

COORDINATORE Prof. ANDREA ZORZI

**Politica e documentazione a Trento fra Trecento e Quattrocento.
La biografia professionale di Antonio di Bartolasio da Borgonuovo,
notaio e console (1386-1437)**

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/08

Dottorando

Dott. STEFANO MALFATTI

Tutore

Prof. STEFANO MOSCADELLI

(firma)

(firma)

Coordinatore

Prof. ANDREA ZORZI

(firma)

Anni 2013/2016

SOMMARIO

PREMESSA	7
CAPITOLO 1. LE FONTI	11
1.1. Il notariato in area trentino tirolese. Note storiografiche.....	11
1.2. Le fonti. Archivi e fondi con documentazione del notaio Antonio da Borgonuovo.....	18
1.3. Fra compendi e <i>monumenta</i> . L'attività e le fonti degli eruditi di XVIII secolo.....	39
CAPITOLO 2. VICENDE POLITICHE DI INIZIO QUATTROCENTO E LINEE BIOGRAFICHE DEL NOTAIO ANTONIO DA BORGONUOVO	41
2.1. Società e politica a Trento nella prima metà del XV secolo.....	41
2.1.1. Nuovi documenti per la ricostruzione della vicenda di Negro de Negri ed il castello di Stenico.....	59
2.2. Fra matrimoni ed alleanze politiche: la classe dirigente della Trento di inizio Quattrocento.	66
2.3. La famiglia di Bartolasio: dalla Vallagarina al Borgonuovo.....	79
2.4. Antonio da Borgonuovo: dalla confraternita dei Battuti alle cariche nel comune.....	91
2.4.1. I primi dati biografici; cenni sulle proprietà immobiliari.....	91
2.4.2. La presenza nella confraternita dei Battuti laici.	96
2.4.3. L'impegno politico nelle magistrature comunali e gli ultimi anni.	97
2.5. Frammenti in volgare fra le carte di Antonio da Borgonuovo.....	103
2.6 Tavole.....	112
CAPITOLO 3. LA FORMAZIONE DI ANTONIO DA BORGONUOVO	115
3.1. La formazione dei notai nel Medioevo.....	115
3.2. Appunti sulla formazione dei notai trentini nel Medioevo.....	124
3.3. Tappe formative dei notai trentini attraverso i verbali dell'Almo collegio dei dottori e notai della città (1459-1546).....	132
3.4. La formazione dei notai trentini attraverso le forme dei documenti.....	137
3.4.1 Il metodo.....	137
3.4.2. Le <i>publicationes</i>	139
3.4.3 Il <i>negotii tenor</i>	143
3.4.4. Conclusioni.....	158
CAPITOLO 4. I CLIENTI	161
4.1. Introduzione.....	161
4.1.1. I ritmi di lavoro di Antonio da Borgonuovo.....	161
4.1.2. Il 'tariffario' di Antonio da Borgonuovo.....	169
4.2. I clienti di Antonio da Borgonuovo. Tipologie documentarie richieste e luoghi di rogazione.	176
4.2.1. Documentazione prodotta per il Capitolo della cattedrale.....	176
4.2.2. Documentazione prodotta per il comune di Trento.....	183

4.2.3. Documentazione prodotta per il vescovo.....	187
4.2.4. L'attività al servizio del vicario vescovile.	189
4.2.5. Documentazione prodotta per conventi, monasteri ed enti assistenziali.	192
4.2.6. Documentazione prodotta per i privati.....	199
4.2.7. Antonio da Borgonuovo e la vicenda dell'eredità di Antonio Belenzani.	203
CAPITOLO 5. IL MODUS OPERANDI DEL NOTAIO	217
5.1. Dalla 'scheda' al <i>mundum</i> . Modalità e tempi di redazione dell' <i>instrumentum</i> notarile.....	217
5.2. La descrizione dei manoscritti.....	252
5.2.1. Il registro <i>Instrumenta capitularia</i> 8 (1402-1434).....	252
5.2.2. Il registro <i>Instrumenta capitularia</i> 8bis (1421-1437).	263
5.2.3. La scrittura di Antonio da Borgonuovo.	268
CAPITOLO 6. IL "DESTINO" DELLE CARTE. LA COMISSIO DELLE CARTE NOTARILI A TRENTO FRA TRECENTO E QUATTROCENTO.....	271
6.1. Le prassi di trasmissione documentaria a Trento fra Trecento e Quattrocento. Alcuni esempi di <i>comissio</i> di carte di notai defunti.....	271
6.2. Prassi di trasmissione documentaria del Capitolo della cattedrale di Trento.....	278
6.3. Il "destino" delle carte di Antonio da Borgonuovo. Per una ricostruzione della trasmissione documentaria.....	292
6.3.1. Il registro <i>Instrumenta capitularia</i> 8bis nell'Archivio della Prepositura.....	299
CAPITOLO 7. LE PRASSI DOCUMENTARIE DELLE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE E DELLE CONFRATERNITE CITTADINE	305
7.1. Introduzione.....	305
7.1.1. Politiche documentarie del Capitolo cattedrale fra XIII e XIV secolo.	308
7.1.2. Politiche documentarie dell'episcopato fra XIII e la metà del XIV secolo.....	314
7.1.3. Fra notariato e cancelleria. Note sulla produzione documentaria vescovile fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento.....	320
7.1.4. Produzione e conservazione della documentazione del Capitolo cattedrale nel XIV secolo. La serie degli <i>Instrumenta capitularia</i>	329
7.1.5. Notai al servizio del Capitolo cattedrale fra XIV e XV secolo.	331
7.2. Produzione e conservazione della documentazione nel monastero di San Lorenzo e nella Prepositura fra XIV e XV secolo.	338
7.3. Produzione e organizzazione della documentazione nel convento di San Michele in Trento fra XIV e XV secolo.	342
7.4. Produzione e organizzazione della documentazione nel convento degli Eremitani di San Marco di Trento fra XIV e XV secolo.	345
7.5. Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita dei Battuti laici di Trento fra XIV e XV secolo.....	348
7.6. Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita degli Zappatori alemanni.	350
7.6.1. Dass allt instrument büech. Dall'archivio <i>thesaurus</i> all'archivio di sedimentazione.....	351

CONCLUSIONI	355
APPENDICI DOCUMENTARIE	363
Criteri di edizione	363
APPENDICE DOCUMENTARIA I	365
APPENDICE DOCUMENTARIA II	441
APPENDICE DOCUMENTARIA III	465
SIGLE E BIBLIOGRAFIA	507
Sigle archivistiche e fondi.	507
Opere citate.	509

PREMESSA

Oggetto della presente ricerca è la biografia professionale di Antonio di Bartolasio da Borgonuovo di Trento, notaio attivo a Trento fra il 1386 ed il 1437. La scelta del professionista trentino quale soggetto di questa dissertazione è stata dettata da diverse motivazioni: da un lato, infatti, egli si configura come una delle figure di spicco della società trentina di inizio Quattrocento, dall'altro l'analisi sulla documentazione coeva porta a considerare ser Antonio uno dei notai con il maggior numero di documenti prodotti o, per meglio dire, fino ad oggi conservati. Già in occasione di un precedente studio avevamo posto al centro dell'attenzione la figura di un notaio, Venturino del fu Antonio *de Trechis* da Mantova (1324-1348), il cui *modus operandi* era stato studiato attraverso l'edizione di un registro cartaceo noto come *Instrumenta capitularia* 3 (1324-1347)¹. L'interesse per i notai capitolari ed i sistemi di produzione e conservazione della documentazione del secondo ente dell'episcopio trentino non è nuovo nella storiografia locale², tuttavia quasi del tutto inesplorati sono – sia dal punto di vista della documentazione prodotta sia dal punto di vista delle modalità operative – i notai capitolari di fine Trecento e del primo Quattrocento³. La scelta è caduta quindi proprio su Antonio da Borgonuovo del quale, come ricordato, pur essendo già abbastanza nota la carriera politica⁴, pochissimo si conosceva relativamente alla biografia professionale e alla documentazione prodotta, rimasta quasi del tutto inedita e, dal punto di vista quantitativo – e, potremmo aggiungere, qualitativo – molto superiore rispetto a quella di altri notai coevi. Una mole davvero consistente di documenti scritti, fra pergamene sciolte ed *instrumenta*, veicolati – per la maggior parte – da due voluminosi registri cartacei oggi denominati *Instrumenta capitularia* 8 (1402-1434) e *Instrumenta capitularia* 8bis (1421-1437). Siamo in presenza di poco meno di 2000 *rogationes* prodotte nei circa cinquant'anni compresi fra il 1386 ed il 1437.

L'importanza dei documenti raccolti, come abbiamo già accennato, non sta soltanto nella quantità ma, soprattutto, nella qualità, vuoi per l'estrema varietà dei negozi giuridici trattati vuoi per l'eterogeneità dei clienti che si rivolsero al notaio trentino. Il reperimento della documentazione necessaria allo studio del professionista è avvenuta attraverso la ricognizione di un

¹ S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*.

² Si rinvia agli studi prodotti da Emanuele Curzel sul tema (E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo* e, dello stesso autore, *Per la storia del Capitolo*); più recentemente anche B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo* e M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*.

³³ Qualche dato si ha invece sulla produzione documentaria capitolare di metà Quattrocento, E. CURZEL, *Ricerche sul Capitolo*.

⁴ La storiografia locale che se n'è interessata, incidentalmente, per via dei noti eventi rivoltosi di inizio Quattrocento, non si è concentrata invece quasi per nulla sulla sua biografia professionale, ovvero al suo *modus operandi*. Ciò che finora si conosceva è ricavabile da un numero molto ristretto di studi, fra cui quello di Klaus Brandstätter sulle rivolte cittadine a Trento fra il 1435 ed il 1437 (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*), quello di Emanuele Curzel sul Capitolo della cattedrale (E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*), ai quali recentemente si è aggiunto il contributo di David Ressegotti su una breve nota satirica in volgare trentino, attribuibile proprio alla mano di ser Antonio e riportata in margine ad una carta nel registro *Instrumenta capitularia* 8 (D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*»).

gran numero di archivi e biblioteche che conservano documentazione prodotta fra Trecento e Quattrocento, allargando l'indagine a buona parte di quegli istituti di conservazione trentini (ma anche sudtirolesi e tirolesi) che presentano strumenti di corredo, quali guide, inventari ed elenchi aggiornati, utili a conoscerne la struttura e la consistenza⁵. Contestualmente al censimento dei fondi archivistici ogni documento reperito è stato studiato singolarmente, sia dal punto di vista del contenuto sia – soprattutto – dal punto di vista diplomatico, al fine di ricostruire il *modus operandi* del notaio nonché, ove possibile, i 'sistemi documentari' in uso presso le varie istituzioni trentine⁶. A tal scopo si è proceduto alla registazione completa della produzione documentaria di ser Antonio rinvenuta negli archivi; in ogni scheda-regesto si sono pertanto raccolte informazioni, quali ad esempio la data, topica e cronica, i testimoni presenti, il negozio giuridico trattato, gli attori in causa, ovvero l'*auctor* vero e proprio ed i destinatari, e l'oggetto dell'atto insieme ad altre informazioni o condizioni particolari (quali ad esempio il canone d'affitto annuo per una locazione, il costo di una compravendita etc.). Oltre alle informazioni relative al contenuto del documento, in ogni scheda si sono indicati i dati sulla collocazione archivistica, su eventuali informazioni bibliografiche (regesti o edizioni) e sulla *traditio* del documento, corredati, in ultimo, da un breve regesto inerente al contenuto dell'atto.

La ricerca si articola in sette capitoli focalizzati su due macrotemi principali: la ricostruzione dei dati biografici da un lato e la biografia professionale, ovvero il *modus operandi*, dall'altro. Anzitutto, nel primo capitolo, si pongono le basi per la successiva trattazione; prima attraverso una breve nota relativa ai principali contributi teorici dedicati al notariato in area trentina, il che ci permette di collocare, nell'ambito della letteratura e del dibattito locale sul notariato, il tema scelto per questa ricerca. Di seguito vengono descritte le fonti impiegate, a partire da una descrizione quanto più possibile dettagliata degli archivi e dei fondi in cui si è potuta reperire documentazione rogata da ser Antonio. L'occasione è stata utile anche per concentrarsi sull'analisi delle note tergalì rinvenute sulle pergamene, il che – come noto – consente spesso di ricostruire almeno in parte le vicissitudini archivistiche delle singole unità. Non sono mancate, a conclusione del primo capitolo, alcune informazioni relative alle fonti note attraverso il lavoro degli eruditi trentini di XVIII secolo, Giangrisostomo Tovazzi e Alessandro Guarinoni in prima po-

⁵ Come si avrà modo di sottolineare nel corso del primo capitolo, il censimento degli archivi, soprattutto trentini, per il reperimento della documentazione di Antonio da Borgonuovo non ha certamente la pretesa di rendere noti tutti i documenti prodotti e conservati del professionista. È risaputo che, dopo la secolarizzazione del Principato vescovile di Trento, nel 1803, buona parte degli archivi trentini furono depauperati della documentazione conservata che fu trasferita più volte sia in Austria sia altrove. Un buon numero di documenti ha fatto ritorno negli archivi trentini dopo la prima guerra mondiale ma non sempre negli archivi in cui si trovava, cosicché carte, registri e pergamene si trovano oggi sparsi – per varie ragioni – in fondi diversi, spesso miscellanei. Una porzione, certamente inferiore ma non irrilevante, dei documenti prodotti nei secoli dalle maggiori istituzioni ecclesiastiche dell'episcopio tridentino, inoltre, si trovano ancora oggi sparse in vari archivi europei (Innsbruck, Vienna, Monaco di Baviera e, addirittura, Parigi). Non mancano poi i pezzi d'archivio finiti nei decenni nel circolo del mercato antiquario, facendo così perdere – nella maggior parte dei casi – le loro tracce. Per tale ragione è possibile che singoli documenti prodotti da ser Antonio non siano stati censiti e regestati per questa ricerca; ci sembra, tuttavia, che quanto reperito negli archivi trentini e, in minima parte, negli archivi sudtirolesi, sia sufficiente per costruire un disegno quanto più possibile chiaro e definito del professionista trentino.

⁶ Si sono ovviamente impiegati anche i documenti prodotti, nel corso del Trecento e della prima metà del Quattrocento, da altri notai attivi sulla piazza di Trento.

sizione. Di seguito, il secondo capitolo è stato dedicato alla ricostruzione della biografia del protagonista di questa ricerca, Antonio da Borgonuovo; essa è stata l'occasione per ripercorrere, anche alla luce di documenti in parte inediti reperiti fra le carte del notaio, i maggiori eventi del primo Quattrocento trentino, a partire dalle rivolte contro i vescovi Georg Liechtenstein (1407-1409) e Alessandro di Masovia (1435-1437). Non solo, dunque, dati relativi alla biografia del professionista e della sua famiglia, ma il tentativo di inserire questa figura nel più ampio reticolo di rapporti politici, economici e sociali fra i maggiorenti della Trento di inizio XV secolo.

Un secondo tema di grande rilevanza, relativo sia alla biografia del notaio sia alla sua professione, è la formazione. Poco si conosce, attraverso le fonti, in merito alla formazione dei notai trentini, soprattutto prima della metà del Quattrocento, allorquando iniziarono le verbalizzazioni scritte del Collegio notarile cittadino. Quanto si può dire sulla formazione dei professionisti trentini, dunque, è ricavabile da un numero molto limitato di dati che vanno messi a confronto con quanto è noto per altre città. Un tema finora non affrontato dalla storiografia locale è quello della forma, ovvero del formulario, dei documenti prodotti dai notai operanti a Trento nel basso medioevo. Cosa è possibile ricavare dall'analisi del formulario delle principali tipologie documentarie reperibili negli archivi trentini? E, soprattutto, di quali formulari si servono i notai locali per confezionare i propri *instrumenta*?

Con il quarto capitolo si entra nel pieno della biografia professionale di Antonio da Borgonuovo; l'analisi sulla documentazione del notaio ha infatti portato alla luce un notevole numero di clienti che, fra il 1386 ed il 1437, si rivolsero al professionista; dal Capitolo, al comune, al vicario vescovile, sino al vescovo stesso e a numerosi enti monastici, conventuali ed assistenziali. Ma certamente, fra i clienti più numerosi, troviamo i privati, spesso coincidenti – come si vedrà – con i membri della classe dirigente trentina di inizio Quattrocento.

La quinta parte della ricerca è invece dedicata pienamente al *modus operandi* di Antonio da Borgonuovo, anzitutto attraverso l'analisi delle diverse fasi di redazione dell'*intrumentum* notarile (dalla scheda al *mundum*) che presentano qualche elemento di singolarità rispetto alla tradizionale e nota 'triplice' redazione. In seguito si prenderanno in esame i due registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis così da verificare, attraverso la descrizione diplomatica, il modo di lavorare del professionista.

Al 'destino' delle carte, ovvero alla trasmissione documentaria e alle vicissitudini archivistiche che hanno portato la documentazione prodotta da ser Antonio alle attuali sedi di conservazione, è dedicato il sesto capitolo che costituisce una sorta di 'cerniera' fra la vera e propria biografia professionale del notaio e l'ultimo capitolo, dedicato alla ricostruzione dei sistemi documentari delle maggiori istituzioni trentine. Mentre, per buona parte della ricerca, i limiti cronologici sono stati dettati dall'operatività stessa del notaio, riconducibile al cinquantennio com-

preso fra il 1386 ed il 1437, nel sesto capitolo e, soprattutto, nel settimo, abbiamo ritenuto di dover allargare lo sguardo all'intero XIV secolo (con alcuni rinvii anche al XIII), giungendo, per quanto riguarda il XV, agli ultimi anni di attività di ser Antonio (1437). Pensiamo, infatti, che l'analisi sulle prassi di produzione, trasmissione e conservazione della documentazione degli enti vada svolta su periodi più lunghi, prendendo in esame un numero maggiore di fonti.

In ultimo, dopo una breve conclusione relativa agli elementi più interessanti emersi dalla ricerca, abbiamo corredato la trattazione di alcune appendici documentarie. Si tratta dell'edizione critica di alcuni documenti finora quasi del tutto inediti scelti per la redazione di alcuni capitoli.

CAPITOLO 1. Le fonti

SOMMARIO: 1.1. Il notariato in area trentino-tirolese. Note storiografiche. – 1.2. Le fonti. Archivi e fondi con documentazione del notaio Antonio da Borgonuovo. – 1.3. Fra compendi e *monumenta*. L'attività e le fonti degli eruditi di XVIII secolo.

1.1. *Il notariato in area trentino tirolese. Note storiografiche.*

L'edizione, nel 1899, dei protocolli di imbreviature dei notai Oberto da Piacenza (1235-1236)¹ e Jacob Haas (30 giugno – 24 dicembre 1237²) per mano dello storico e diplomaticista tirolese Hans von Voltelini, fu la prima e, per certi aspetti pionieristica, iniziativa dedicata specificamente ai notai nell'area trentino-tirolese³. All'interno della tradizione storiografica e diplomatica ottocentesca, che si era focalizzata soprattutto nell'edizione dei diplomi regi, imperiali e papali, l'operazione del Voltelini rappresentò un importante elemento di novità⁴, ancor più per il fatto che egli seppe applicare anche a fonti reputate di minor rilevanza, come quelle notarili, lo stesso rigore filologico e critico impiegato per la documentazione prodotta dalle grandi cancellerie medievali.

L'edizione del registro del notaio Oberto da Piacenza, che documenta sia l'attività al servizio dei giudici del vescovo e del podestà sia i contratti negoziali stipulati fra privati cittadini, si inserisce all'interno di uno spiccato interesse del Voltelini nei confronti del «Tirolo di lingua italiana». Fra i numerosi studi prodotti sul tema, ricordiamo anzitutto due contributi usciti nella «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg» fra il 1889 e il 1891, dedicati rispettivamente all'amministrazione ecclesiastica della diocesi tridentina tra XII e XIII secolo e

¹ ASTn, *APV, Codici*, n. 18; edito in H. VON VOLTELINI, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, I; si tratta dell'unico registro di area 'trentina' in un'edizione dedicata, per la maggior parte, a protocolli di notai bolzanini.

² ASTn, *APV, Codici*, n. 19a; edito in H. VON VOLTELINI, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, I, nn. 578-963.

³ L'operazione fu portata a compimento nel 1951 da Franz Huter, il quale proseguì nell'opera di edizione delle imbreviature di Jacob Haas (25 gennaio – 20 aprile 1242) (ASTn, *APV, Codici*, n. 19b; edito in H. VON VOLTELINI, F. HUTER, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, II, nn. 1-483), e dei notai Zaccheo da Trento (8 febbraio – 30 settembre 1272) (ASTn, *APV, Codici*, n. 20; edito in H. VON VOLTELINI, F. HUTER, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, II, nn. 484-584) e Jacob Tugehenn (25 gennaio – 29 settembre 1295) (H. VON VOLTELINI, F. HUTER, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, II, nn. 585-772).

⁴ Per qualche nota biografica su Hans von Voltelini si veda la *Presentazione* a H. VON VOLTELINI, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino* curata da E. CURZEL, pp. 13-22; in particolare, per i numerosi saggi ed articoli dedicati allo storico tirolese, si veda la nota n. 1 a p. 13. Il 20 ed il 21 ottobre 2016 si è svolto a Trento un convegno dal titolo *La storia va alla guerra. Storiografi dell'area trentino – tirolese tra polemiche nazionali e primo conflitto mondiale*. Si segnala, a tal proposito, il contributo di Marco Bellabarba dedicato proprio all'attività e all'opera di Hans von Voltelini (1862-1938).

all'edizione di un elenco di benefici ecclesiastici del 1309⁵. A queste fondamentali ricerche si aggiunse, nel 1899, la succitata edizione delle imbreviature dei notai sudtirolesi di XIII secolo⁶, pubblicata nella collana di fonti «Acta Tirolensia», la stessa serie che, circa un decennio prima, aveva ospitato l'edizione dei *Libri traditionum* dell'episcopio brissinese curati da Oswald Redlich (1858-1944)⁷. È dalla fruttuosa collaborazione fra Redlich e Voltelini, sotto la guida del medievista Theodor von Sickel, direttore dell'*Institut für österreichische Geschichtsforschung* fra il 1869 e il 1891⁸, che nacquero i più importanti, solidi e proficui studi sulle fonti medievali tirolesi, «che in modo significativo comprendevano sia *notitiae* secondo l'uso documentario bavarese, sia atti notarili, secondo l'uso documentario “italiano”»⁹.

Parlando di edizioni di documentazione trentino-tirolese nel corso dell'Ottocento, non si può certamente omettere l'operazione che condusse, nel 1852, per mano del giovane studioso tirolese Rudolf Kink alla pubblicazione, all'interno della collana «Fontes Rerum Austriacarum», del più noto cartulario dell'episcopio tridentino, il *Liber Sancti Vigili*¹⁰, che raccoglie in copia la documentazione attestante gli *inra* del vescovado¹¹. Il Kink pubblicò un buon numero di documenti veicolati nei registri wangiani disponendoli in ordine cronologico, ma senza far distinzione fra atti copiati dal duecentesco *Codex Wangianus minor*, ed atti esemplati dal trecentesco *Codex Wangianus maior*. Nonostante l'indubbia importanza di questa impresa editoriale, che a lungo ha rappresentato per gli studiosi l'unico mezzo per accostarsi alla documentazione vescovile contenuta nel cartulario, essa non può essere considerata propriamente una ricerca sul notariato di XIII e XIV secolo; nel pubblicare i codici, infatti, il Kink non si occupò di quei professionisti che, fra Duecento e Trecento, sulla spinta dei vescovi Federico Wanga e Nicolò da Brno, furono impegnati nel «travaso» della documentazione sciolta presente nell'«archivio» vescovile in fascicoli pergamenei più facilmente consultabili e, perciò, meno soggetti a dispersioni, tanto più che egli rinunciò «quasi sempre a riportare le autenticazioni plurime che scandivano le fasi della redazione»¹².

Con l'eccezione degli studi sul notariato inaugurati a fine Ottocento da Hans von Voltelini, si deve dunque constatare la quasi totale assenza di ricerche sul tema per buona parte del Novecento. All'indomani della prima guerra mondiale, nemmeno la restituzione della documentazione trentina, che si trovava da decenni presso gli archivi di Innsbruck e Vienna, portò gli

⁵ Gli articoli sono citati nella suddetta *Presentazione* a cura di Emanuele Curzel in H. VON VOLTELINI, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino*, p. 14; si tratta di: H. VON VOLTELINI, *Zur geistlichen Verwaltung der Diocese Trient* e, dello stesso autore, *Ein Verzeichnis der Kirchlichen Beneficien*.

⁶ H. VON VOLTELINI, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*.

⁷ *Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen* a cura di O. REDLICH.

⁸ Ricordiamo, anche per quanto concerne l'attività e la biografia di Theodor von Sickel, il convegno (Trento, 20-21 ottobre 2016) dedicato agli storiografi trentino-tirolesi fra Ottocento e Novecento; in particolare il contributo di Giuseppe Albertoni focalizzato proprio sul diplomatista von Sickel (1826-1908).

⁹ G. ALBERTONI, *Il notariato del Tirolo medievale*, p. 279.

¹⁰ Anche noto con il nome di *Codex Wangianus*.

¹¹ *Codex Wangianus* a cura di R. KINK.

¹² E. CURZEL, *La storia e l'immagine*, p. 28.

studiosi a produrre ricerche di spessore, né tantomeno a pubblicare edizioni di fonti che avessero come tema principale il ruolo e le funzioni dei notai di età medievale¹³.

Soltanto in anni recenti, la storiografia locale ha intrapreso nuovi studi focalizzati sul notariato in area trentino-tirolese. La prima ricerca dedicata in modo specifico, oltre che all'edizione di un registro di imbreviature notarili, anche all'organizzazione e alla produzione documentaria nell'episcopio in età medievale, viene infatti pubblicata soltanto nel 1997 da Daniela Rando e Monica Motter¹⁴. Oggetto dello studio è il registro del bolognese Bongiovanni di Bonandrea (1274-1321), notaio attivo a Bologna, Verona e, dal 1301, a Trento. Il protocollo si configura come una fonte di grande rilievo per il primo ventennio del XIV secolo, in parte perché va a colmare un panorama, quello delle fonti medievali trentine, altrimenti piuttosto limitato, in parte perché il suo autore, il notaio Bongiovanni, esercitò per un lungo periodo e durante l'episcopato di ben tre vescovi, la funzione di *scriba episcopi*, attività in gran parte documentata proprio attraverso le sue imbreviature.

Ma lo studio su Bongiovanni di Bonandrea deve essere ricordato in questa sede non soltanto per l'edizione del suo registro di imbreviature e per le innovazioni attuate dal professionista sui sistemi di produzione e conservazione della documentazione; esso infatti rappresenta, in assoluto, la prima biografia professionale di un notaio operante nell'ambito del episcopio trentino. La ricostruzione delle linee biografiche del notaio bolognese, dalla sua formazione nella Bologna in cui ancora «era vivo il contrasto, anche politico, tra Rolandino e Salatiele»¹⁵, sino al suo arrivo a Trento al servizio dei vescovi, nonché le sue parallele attività di canonico del Capitolo cattedrale e l'analisi del suo *modus operandi* come notaio, fanno di questo personaggio una delle figure chiave per cercare di comprendere la storia istituzionale della Trento di inizio Trecento.

In analogo scorcio d'anni rispetto alla pubblicazione del *Quaternus rogacionum*, si devono menzionare tre ulteriori ricerche che, a partire dall'edizione di fonti documentarie, hanno apportato qualche elemento di novità alla riflessione sul notariato trentino basso medievale. Ci riferiamo, in particolare, all'edizione del registro del notaio Pietro Paolo di Ianes (1376)¹⁶, all'edizione del protocollo del notaio anaune Iacopo di Cinto (fine XIV secolo)¹⁷, del protocollo

¹³ Non mancarono certamente le edizioni di fonti, soprattutto quelle inerenti al Capitolo della cattedrale, ma esse non furono concepite per indagare le figure dei notai al servizio delle istituzioni di età medievale. Si ricordano, per la loro importanza fino a tempi relativamente recenti, le ricerche condotte da Vigilio Zanolini, Carlo Ausserer junior e Leo Santifaller che portarono alla pubblicazione o al semplice regesto di ampie, anche se non sistematiche, sezioni dell'archivio capitolare. Si vedano, ad esempio, V. ZANOLINI (a cura di), *Documenti sulle terre dell'Alto Adige*, C. AUSSE-
RER (a cura di), *Regestum ecclesiae Tridentinae* e L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*. Per ulteriori e più approfondite note sulle edizioni di fonti in area trentina e sudtirolese nel corso del Novecento si rimanda a E. CUR-
ZEL, *L'edizione delle fonti documentarie medievali*.

¹⁴ Si tratta in parte della rielaborazione della tesi di laurea di M. MOTTER, *Notariato e scritture vescovili a Trento*, discussa nell'anno accademico 1993-1994. Il volume, uscito nel 2007, è D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*.

¹⁵ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 39.

¹⁶ I. RICCI, *Aspetti della società e della chiesa trentina*.

¹⁷ M. CESTARI, *Un notaio nella Val di Non*.

del notaio Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco (1399-1402)¹⁸ e alla trascrizione dei verbali delle sedute del collegio dei notai trentini (1459-1546)¹⁹. Si tratta di studi rimasti allo stadio di tesi di laurea che, insieme a molti altri prodotti a partire dagli anni Ottanta, anche sulla spinta di un rinnovato interesse del mondo accademico per questi temi, hanno permesso un più accurato censimento della documentazione, soprattutto notarile, conservata negli archivi trentini²⁰.

È proprio all'interno di questo contesto che, a partire dal 1998, fu inaugurato il progetto per la riedizione, «rispondente ad aggiornati criteri scientifici»²¹, del *Liber Sancti Vigili*²². Le pagine dedicate da Emanuele Curzel, Donatella Frioli e Gian Maria Varanini ai professionisti che si avvicendarono nella copia della documentazione vescovile di XIII e XIV secolo, rappresentano senza dubbio «il più importante momento di riflessione sull'attività dei notai gravitanti attorno ai vescovi di Trento»²³. L'analisi svolta sulla documentazione edita ha inoltre permesso di ricostruire qualche nota biografica relativa ad un buon numero di notai impiegati dai vescovi trentini nell'allestimento del *Codex*²⁴. Federico Wanga ricorse alle prestazioni di numerosi notai per la redazione del cartulario vescovile, sebbene alcuni nomi ricorrano più frequentemente fra le sottoscrizioni in calce ai documenti copiati; fra questi ricordiamo il notaio Erceto (1183-1226), senza dubbio fra i più attivi al servizio dell'episcopio fra XII e XIII secolo, Giovanni (1208-1227) e Ribaldo (1208-1226)²⁵.

Oltre un secolo dopo, su iniziativa del vescovo Nicolò da Brno (1338-1347)²⁶, fu completato il *Codex Wangianus Maior*, nuovo cartulario dell'episcopio che non rappresentò, tuttavia, una semplice duplicazione del *Minor*, quanto piuttosto una «testimonianza dotata di individua e specifica fisionomia»²⁷. Mentre infatti non è possibile individuare nel codice duecentesco alcun vincolo fra i notai al servizio di Federico o dell'episcopato, in pieno XIV secolo, la mano prioritaria, anche se non esclusiva, di Corrado Greusser²⁸ è sintomo di una maggior solidità nei rapporti fra l'autorità vescovile ed i notai chiamati a redigere la documentazione episcopale. Indubbiamente, sia l'influenza di vescovi come Enrico di Metz e Nicolò da Brno, entrambi legati alla casa lussemburghese, sia l'arrivo a Trento del notaio bolognese Bongiovanni di Bonandrea, avevano contribuito ad evolvere i sistemi di produzione e conservazione della documentazione

¹⁸ L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*.

¹⁹ M.V. CERAOLO, *Il collegio notarile di Trento*.

²⁰ Per un censimento, piuttosto accurato, delle tesi di laurea «dotate di robuste appendici documentarie» si rinvia a E. CURZEL, *L'edizione delle fonti documentarie medievali*, pp. 315-316.

²¹ *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, I, p. 5.

²² *Ibidem*.

²³ F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, p. 148.

²⁴ *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, I, pp. 169-194.

²⁵ Note biografiche su questi notai si trovano in *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, I, pp. 169-194; in particolare su Erceto alle pp. 169-170, su Giovanni alle pp. 174-175 e su Ribaldo alle pp. 175-176.

²⁶ Per un profilo biografico del vescovo Nicolò da Brno si rinvia a A. COSTA, *I vescovi di Trento*, pp. 101-105; E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 148-159, dello stesso autore, *I vescovi di Trento nel basso medioevo*, pp. 587-589 e, con maggiori dettagli, S. VARESCHI, *Profili biografici*, pp. 257-265.

²⁷ D. FRIOLI, *La "costruzione" di un registro vescovile*, p. 149.

²⁸ Sul notaio *Conradus natus Friderici Greusseri civis de Monte Kuttis* in Boemia si vedano le note biografiche ricostruite in *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, I, pp. 206-208.

dell'episcopato, fino ad allora caratterizzato da una realtà documentaria per quantità e per qualità, sotto il profilo diplomatistico, assai carente.

A partire dall'edizione del *Codex Wangianus* non sono mancate – pur essendo numericamente ancora esigue – nuove ricerche in tema di notariato trentino basso medievale²⁹. Fra queste ricordiamo, nel 2010, il breve saggio dedicato da Emanuele Curzel al notaio trentino Delàito da Noarna († 1323)³⁰. Il professionista proveniente da una piccola località della Vallagarina giunse a Trento sul finire del XIII secolo dove, anche attraverso la professione notarile, poté in breve tempo acquistare la cittadinanza ed intraprendere numerose attività economiche. Tuttavia, se abbastanza numerose per il periodo sono le notizie biografiche su Delàito, quasi nulla si conosce relativamente alla sua biografia professionale nonché al suo *modus operandi*, non essendo conservata praticamente alcuna traccia della sua attività come notaio³¹.

Risale sempre al 2010 l'edizione del registro del notaio Antonio da Pomarolo, *Instrumenta capitularia* 4 (1351-1357)³², con un'ampia sezione introduttiva dedicata al notariato trentino di inizio Trecento; la varietà dei negozi in esso registrati (fra cui locazioni, testamenti e matrimoni) commissionati al notaio da un gran numero di privati, consente di migliorare le conoscenze in tema di struttura sociale e demografica della città atesina a metà del XIV secolo. Il registro è importante per un'altra ragione; esso è infatti, dopo quello di Oberto da Piacenza (1235-1236), il primo a registrare documentazione relativa non soltanto ai grandi enti ecclesiastici dell'episcopio, vescovo e Capitolo, ma anche fra privati cittadini.

Tre anni più tardi, nel 2013, ad essere oggetto di edizione è stato il registro del notaio Venturino *de Trechis* da Mantova (1324-1347)³³. L'introduzione all'edizione è servita soprattutto allo scopo di comprendere i sistemi di produzione e conservazione della documentazione all'interno del Capitolo della cattedrale che, proprio con il registro di Venturino, aveva inaugurato nel 1424 la serie degli *Instrumenta capitularia*. L'analisi codicologica e diplomatistica dei documenti ha consentito inoltre di formulare delle ipotesi in merito al *modus operandi* del notaio al servizio dei canonici per oltre un ventennio³⁴.

²⁹ Si tratta, in molti casi, di tesi di laurea o dottorato.

³⁰ E. CURZEL, *Delàito da Noarna, notaio e "civis Tridentinus"*.

³¹ Emanuele Curzel sottolinea, infatti, che Delàito è sempre ricordato nelle fonti come notaio ma non è rimasto alcun *instrumentum* che testimoni questa sua attività. L'unico documento che potrebbe essere attribuito al professionista di origini lagarine è un elenco, fra l'altro incompleto, relativo alle *confessiones* sugli affitti dovuti all'episcopato. Il testo risulta redatto nel 1314 (cfr. ASTn, *APV*, sezione latina, capsula miscellanea II, n. 1, citato in E. CURZEL, *Delàito da Noarna, notaio e "civis Tridentinus"*, p. 354. Si veda anche E. CURZEL, *Registri vescovili trentini*, p. 193).

³² S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*.

³³ S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*.

³⁴ Non specificamente dedicata a figure di notai basso medievali, ma certamente importante ai fini della riflessione sulle prassi di produzione e conservazione documentaria nel secondo ente del principato, è la tesi di dottorato discussa nel 2013 da Barbara Tomasi (B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*) che, sulla scia di analoghi lavori dedicati da Emanuele Curzel (E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo* e, dello stesso autore, *I documenti del Capitolo*) e Marco Stenico (M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*) ai fondi capitolari, ha ricostruito le vicende documentarie di questo importante ente.

L'ultima ricerca, in ordine di tempo, dedicata a questi temi si è focalizzata su sette registri pergamenacei (1369-1430)³⁵ conservati presso l'archivio della Prepositura e veicolanti prevalentemente locazioni e refute del monastero di San Lorenzo e, dal 1424 in poi, della nuova dignità capitolare della Prepositura. I registri dei 266 documenti redatti per esteso nei registri sono preceduti da un'introduzione che, non solo mette a confronto i sistemi di produzione e conservazione della documentazione di San Lorenzo e della Prepositura con quelli attuati, in analogo scorcio d'anni, dal vescovo e dal Capitolo della cattedrale, ma presenta anche brevi biografie relative ai tredici notai che, fra Trecento e Quattrocento, si alternarono nella confezione dei registri³⁶.

Si sono fin qui presi in esame studi e ricerche dedicate in maniera più o meno specifica ai notai trentini di età medievale; in anni recentissimi non sono mancati ulteriori momenti di riflessione dedicati specificamente al notariato. Ci riferiamo, in particolare, ai contributi emersi in occasione del convegno senese di studi sulla documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna, poi confluiti in due volumi curati da Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli³⁷. I notai, in quanto autenticatori e poi conservatori della documentazione di matrice giudiziaria, rappresentano il filo conduttore di molti saggi. Importante, per quanto riguarda la città di Trento, è l'intervento di Franco Cagol che, attraverso lo studio di un fondo notarile conservato presso l'Archivio storico del Comune di Trento, si è concentrato sulla produzione, trasmissione e conservazione della documentazione di natura giudiziaria nella città vescovile tra XIII e XVI secolo, permettendo così di «accertare il funzionamento dei tribunali cittadini e le problematiche connesse alla produzione e conservazione di registri e fascicoli processuali da parte dei notai»³⁸.

Ancor più specificamente dedicati al tema dei notai medievali sono i contributi sul notariato nell'arco alpino emersi in occasione delle tre giornate di studio sulla produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna promosse dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Filosofia, Storia e Beni culturali nel febbraio del 2011 confluiti, nel 2014, in una ponderosa pubblicazione curata da Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Diego Quaglioni e Gian Maria Varanini³⁹. Pur trattandosi di saggi dedicati ad aree molto diversificate dell'arco alpino e, più in generale, dell'Italia centro-settentrionale, non mancano contributi foca-

³⁵ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

³⁶ *Ibidem*, pp. 55-63; i notai sono: Pietro Paolo di Ianes, Francesco da Volano, Giacomo da Revò, Francesco de Cazuffo, Antonio da Borgonuovo, Martino da Volano, Guglielmo de Balzaninis, Graziadeo da Terlago, Nicolò figlio del fu *magister* Ognibene, Nicolò de Capris e Antonio da Nogaredo.

³⁷ A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari*.

³⁸ F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*. Fra gli altri saggi relativi all'area del principato vescovile di Trento si segnalano il contributo sulle carte del cosiddetto «archivio pretorio» ed il notariato nel principato vescovile di Trento nel Settecento (S. STOFFELLA, *Le carte dell'«archivio pretorio»*, pp. 207-222), sulla composizione della biblioteca del notaio Francesco Scutelli (M. T. LO PREIATO, *La cultura giuridica dei pratici di diritto*, pp. 191-205) ed inerente al caso dei notai roveretani che, dal 1509, ottennero il monopolio sulla produzione e conservazione degli atti giudiziari (M. BONAZZA, *Da un archivio notarile a un «archivio pretorio»*, pp. 427-457).

³⁹ A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G.M. VARANINI, *Il notariato nell'arco alpino*.

lizzati sull'area trentino-tirolese; fra i molti ricordiamo quello inerente ai notai operanti nella città e nel suburbio di Bolzano fra XII e XVI secolo⁴⁰, sui notai di nomina vescovile a Trento fra XII e XIII secolo⁴¹ e le riflessioni sul collegio notarile di Trento tra Quattrocento e Cinquecento⁴². Quest'ultima serie di ricerche si inserisce in un ricchissimo filone di studi sul notariato, ambito che in Italia ha riscosso, soprattutto negli ultimi decenni, un forte interesse da parte di archivisti e diplomatisti ma anche da parte degli studiosi della società e delle istituzioni medievali.

La pubblicazione del *Quaternus rogacionum* e, pochi anni più tardi, la riedizione del *Codex Wangianus*, insieme a tutta una serie di ricerche scaturite, come ricordato, prevalentemente da tesi di laurea, hanno contribuito indubbiamente a colmare il vuoto di conoscenze sul notariato trentino di XII e XIII secolo, con qualche ulteriore riflessione sui primi decenni del Trecento. Per il resto si deve registrare una certa carenza di studi relativamente al pieno XIV secolo, come pure molto deve ancora essere studiato sul Quattrocento. Queste mancanze, d'altra parte, sono imputabili quasi esclusivamente alla scarsità di registri notarili conservati, che perdura almeno fino al XV secolo⁴³. A ciò s'aggiunge il non irrilevante problema che la maggior parte dei registri ancora oggi a disposizione degli studiosi documentano l'attività dei più importanti enti dell'episcopato, il vescovo ed il Capitolo, mentre quasi nulla è rimasto a testimonianza dei negozi fra privati cittadini⁴⁴, il che spesso contribuisce a dare un'immagine 'distorta' della realtà economica e sociale trentina medievale.

All'interno di questo contesto, la ricerca sul notaio Antonio da Borgonuovo non si configura come una sintesi completa ed esaustiva del fenomeno notarile trentino di XIV e XV secolo ma, attraverso lo studio di un singolo personaggio, cerca di aggiungere un tassello alla ricostruzione delle dinamiche politico-istituzionali della città nel periodo di riferimento e, soprattutto, dei sistemi di produzione e conservazione della documentazione di quegli enti che si servirono del professionista. In un panorama documentario come quello trentino, indubbiamente povero di documentazione su registro, la fortunata conservazione di due ponderosi volumi con i rogiti del notaio Antonio, veicolanti l'uno documentazione rogata su richiesta del Capitolo della cattedrale, l'altro da numerosi enti e privati cittadini, rappresentano una fonte quanto mai preziosa. Nel paragrafo che segue si proporrà pertanto un censimento ed una descrizione degli archivi e dei fondi in cui è stato possibile reperire documentazione, in originale o in copia, rogata da Antonio da Borgonuovo.

⁴⁰ H. OBERMAIR, *Il notariato nello sviluppo della città e del suburbio di Bolzano*, pp. 293-322.

⁴¹ E. CURZEL, *Notai di nomina vescovile a Trento*, pp. 461-482.

⁴² G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, pp. 483-514.

⁴³ Per una panoramica dettagliata sui registri notarili conservati negli archivi trentini si veda E. CURZEL, *Trento*, pp. 161-165.

⁴⁴ Fra XIII e XV secolo ricordiamo, oltre al già citato registro di Oberto da Piacenza (1235-1236), il volume del notaio Antonio da Pomarolo, *Instrumenta capitularia* 4 (1351-1357), il registro del notaio Pietro Paolo di Ianes (1376), quello di Alberto del fu *Negratus* da Sacco (1399-1402) e *Instrumenta capitularia* 8bis (1421-1437) di Antonio da Borgonuovo.

1.2. *Le fonti. Archivi e fondi con documentazione del notaio Antonio da Borgonuovo.*

Come noto, la maggior parte della documentazione trentina di età medievale oggi conservata si trova negli archivi delle due maggiori istituzioni ecclesiastiche dell'episcopio: il vescovo ed il Capitolo della cattedrale⁴⁵. Non fanno eccezione i documenti redatti dal notaio Antonio da Borgonuovo che, in gran numero, sono stati reperiti proprio nei fondi capitolari. In questo paragrafo verranno pertanto passati in rassegna i fondi archivistici in cui è stato possibile rinvenire documentazione, in originale o in copia, redatta dal professionista oggetto di questo studio.

La ricerca nei fondi trentini e tirolesi⁴⁶ ha permesso l'individuazione di circa 2000 documenti, in originale ma anche in copia, del notaio Antonio da Borgonuovo, prevalentemente veicolati dai due voluminosi registri cartacei *Instrumenta capitularia* 8⁴⁷ e *Instrumenta capitularia* 8bis⁴⁸ sui quali sono redatti oltre due terzi della documentazione complessivamente reperita.

Per cercare di rendere quanto più possibile chiara e puntuale questa rassegna, suddivideremo i fondi archivistici in tre grandi categorie: gli archivi ecclesiastici, gli archivi di famiglia e gli archivi degli organi comunitari. Nei primi troviamo i fondi dell'archivio principesco vescovile, dell'archivio capitolare, della *Prepositura* e delle *Clarisse di San Michele*. Fra gli archivi di famiglia ricordiamo invece il fondo *Salvadori-Roccabruna* presso l'Archivio di Stato di Trento e i fondi *A Prato*, *Thun* e *Zanardi-Martini* presso l'Archivio provinciale di Trento. In ultimo, fra gli archivi di comunità, includiamo il fondo di antico regime del *Comune di Trento (ACTI)* e pochi altri archivi comunali e parrocchiali dove abbiamo potuto reperire documenti in numero assai contenuto.

La documentazione di mano del notaio Antonio da Borgonuovo ritrovata negli archivi trentini non rappresenta, nella sua complessità, l'elevato numero di enti e privati cui il notaio prestò la propria opera. Difatti, sebbene il registro *Instrumenta capitularia* 8bis sia oggi conservato nel fondo *Capitolo della cattedrale* dell'Archivio diocesano tridentino, esso veicola solo in minima parte documentazione rogata per questo ente, configurandosi piuttosto come il registro perso-

⁴⁵ Per una rassegna delle fonti oggi a disposizione negli archivi trentini si rinvia a G.M. VARANINI, *Le fonti per la storia locale* e, più recentemente, a E. CURZEL, *Trento*, pp. 129-166 che presenta anche una descrizione dei vari istituti di conservazione e dei fondi in essi contenuti.

⁴⁶ Va chiarito che, per la ricerca della documentazione, ci si è dovuti porre dei confini nella scelta degli archivi da esplorare. Tenuto conto del forte radicamento cittadino del personaggio (tutta la documentazione redatta da Antonio da Borgonuovo presenta come data topica Trento), cosa che rende alquanto improbabile la presenza di documentazione significativa altrove, si è deciso di procedere alla ricerca limitatamente a quegli archivi che stanno entro i confini della diocesi di Trento di età medievale, coincidenti con buona parte dell'attuale territorio trentino e con una sezione di quello sudtirolese. Se, in ambito trentino, questa ricerca è stata spesso facilitata dalla disponibilità di inventari, elenchi di consistenza, repertori, *database*, ecc., l'ambito sudtirolese presenta una certa carenza di strumenti di corredo che possano aiutare lo scavo archivistico. Pertanto, con l'eccezione dell'Archivio di Stato, dell'Archivio provinciale e dell'Archivio storico della città di Bolzano, si è deciso di non procedere alla ricerca in altri istituti di conservazione sudtirolesi. Per i numerosi archivi privati e di famiglia, archivi di comunità e parrocchiali sudtirolesi, infatti, gli unici strumenti di ricerca oggi disponibili sono i quattro volumi degli *Archiv-Berichte aus Tirol* curati da Emil von Otenthal ed Oswald Redlich (1888-1912), i quali raccolgono registri di documenti sparsi nel territorio tirolese, specificando tuttavia che, dopo l'anno 1400, vengono presi in considerazione solo i documenti ritenuti più significativi. Fuori da questi confini abbiamo invece ritenuto opportuno controllare la documentazione contenuta in alcuni fondi archivistici del Tiroler Landesarchiv e del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, senza tuttavia riscontrare alcun documento (in originale o in copia) redatto dalla mano di Antonio da Borgonuovo.

⁴⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8.

⁴⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis.

nale del notaio, su cui il professionista, fra il 1421 e il 1437, redasse la documentazione per conto di moltissimi enti e, soprattutto, privati cittadini. Oltre alle istituzioni ecclesiastiche e laiche già citate in precedenza, fra le carte del registro si susseguono numerosi documenti rogati da confraternite, come quella dei Battuti laici, o Ospedali, quali ad esempio San Martino e San Pietro, conventi, fra cui San Francesco, Santa Croce, San Marco, ecc., nonché pievi, vicari vescovili e molti privati appartenenti alle più importanti famiglie cittadine. Non è questa la sede per elencare nel dettaglio tutti i clienti che, fra il 1386 e il 1437, si rivolsero al notaio Antonio da Borgonuovo; questa brevissima rassegna è tuttavia necessaria perché permette di evidenziare la particolarità del registro *Instrumenta capitularia* 8bis il quale, attraverso la documentazione in esso contenuta, 'riflette' l'estrema varietà dei fondi e degli archivi in cui è stato possibile reperire documentazione del notaio Antonio. Questo è vero anche per due ulteriori fondi archivistici finora non menzionati: *Congregazione di Carità (BCT3)* e fondo *Manoscritti (BCT1)* presso la Biblioteca comunale di Trento, che si contraddistinguono per l'eterogeneità degli atti conservati.

L'analisi degli archivi con documentazione del notaio Antonio partirà, giocoforza, dai fondi capitolari, in cui si è conservata la maggior parte delle testimonianze scritte del professionista. L'attività del notaio al servizio dei canonici è documentata a partire dall'anno 1390⁴⁹ e, con una certa continuità, proseguì fino al 1435⁵⁰. La maggior parte della documentazione commissionata dal Capitolo ad Antonio si trova nel registro *Instrumenta capitularia* 8 (1402-1434) oggi conservato presso il fondo *Capitolo della cattedrale* dell'Archivio diocesano tridentino⁵¹. Non ci occuperemo in questa sede delle vicende documentarie ed archivistiche capitolari, cui sarà dedicato un capitolo specifico⁵², sarà tuttavia importante fornire qualche dato relativo all'archivio nella sua complessità.

Istituito nel 1993, l'Archivio diocesano tridentino contiene la documentazione prodotta dalla curia diocesana, dal Capitolo della cattedrale e da tutti gli enti ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana. Non mancano, inoltre, fondi di personalità ed istituzioni che, a titolo di deposito o donazione, vi hanno fatto pervenire i propri archivi⁵³. Fra i fondi archivistici più importanti e più antichi, particolare rilevanza assume quello capitolare che conserva pergamene risalenti all'XI secolo, sebbene la documentazione cominci ad essere quantitativamente rilevante

⁴⁹ Il primo documento 'capitolare' è datato 1390 agosto 13 (ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 44, n. 15); si tratta, nella fattispecie, di un appello redatto dal notaio per i canonici del capitolo da presentarsi al papa Bonifacio IX.

⁵⁰ L'ultimo documento rogato dal notaio per i canonici è una *collatio altaris* registrata in ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 252v, n. 657 e datata 1435 agosto 12.

⁵¹ Sull'Archivio diocesano tridentino si rinvia a quanto si trova in E. CURZEL, *Trento*, p. 132, con la bibliografia ivi citata, in particolare: A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 903-917 e K. PIZZINI, *Archivio Diocesano Tridentino*. La ricerca nel fondo *Capitolo della cattedrale* è stata agevolata dalla disponibilità dei registri di tutte le pergamene capitolari (cfr. J. BOSCHI, E. CURZEL, N. FORNER, M. TAMANINI, B. TOMASI, *Capitolo della cattedrale di Trento. Inventario*), ancora inediti, che ci sono stati messi gentilmente a disposizione da parte dell'Archivio.

⁵² Si veda, *infra*, § 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5.

⁵³ K. PIZZINI, *Archivio Diocesano Tridentino*, p. 198. Ricordo, fra i fondi depositati presso l'Archivio diocesano, l'archivio della famiglia Alberti Poia (sec. XV-XX) (ADTn, *Alberti-Poia*), che contiene 122 pergamene, 40 volumi, 36 registri e 90 buste. Non esistono inventari né elenchi di consistenza relativi a questo fondo; lo spoglio sistematico delle pergamene quattrocentesche non ha portato alla luce alcun documento di Antonio da Borgonuovo.

soltanto a partire dagli anni Ottanta del XII secolo⁵⁴. Tuttavia, almeno fino all'inizio del Duecento, la documentazione conservata si presenta esclusivamente nella forma della pergamena sciolta; i canonici si rivolsero infatti a numerosi notai operanti sulla piazza di Trento per redigere *instrumenta* attestanti locazioni, refute, compravendite, ovvero atti relativi ai contratti negoziali stipulati dal Capitolo con privati ed altri enti dell'episcopato⁵⁵. Attualmente sono 2920 le membrane custodite, di cui circa 150 sono state redatte dal notaio Antonio da Borgonuovo.

La stragrande maggioranza delle pergamene capitolari vergate dal professionista trentino è accomunata da una serie di attergati, che consentono, fra l'altro, di ricostruire le vicissitudini archivistiche e i riordini cui fu sottoposto in varie epoche questo archivio. Oltre ai brevi registri che il notaio stesso apponeva nel *verso* delle pergamene, si rilevano infatti numerose altre note, riconducibili alle mani di canonici e massari capitolari di XV secolo fra cui, ad esempio, Giovanni *de Cavalis*⁵⁶ e Iohannes Zeiss da Bopfingen⁵⁷ i quali, fra gli anni Venti e gli anni Trenta del Quattrocento, furono protagonisti di operazioni di ricognizione e riordino della documentazione attestante gli *iura* del Capitolo⁵⁸. Fra questi attergati, tuttavia, meritano una particolare attenzione quelli che, anche sulla base di un confronto grafico, si possono attribuire al prete Leonardo del fu ser Giovanni *Bruneti*, detto Biscantino, da Trento⁵⁹. Questi, probabilmente in qualità di massaro degli anniversari redasse verso la metà del XV secolo un certo numero di annotazioni dorsali, oggi spesso alquanto sbiadite, su alcune pergamene capitolari, ad aggiornamento dei locatari e dei censi annui da versare al Capitolo. È il caso, ad esempio, della nota apposta nel *verso* di un documento datato 25 febbraio 1428: «[...] solvit nunc per heredes Antonii de Spredo infrascripti [...] pro anniversario domine [...] ser Michaelis dicti Fenutoli de Sporo hosterii in Tridento [...] a]ffictu[.] cum uno ali[...] quatuor grossorum quod solvitur per Ianes condam Michaelis de Monte Vacche pertinentiarum Tridenti de una domo [...] locationibus continetur pro predicto anniversario et hoc ipse Michael mehi presbitero Leonardo mansionario viva voce proprio ore narravit»⁶⁰. Un confronto grafico con analoghe note poste su alcune pergamene capitolari ha permesso l'attribuzione, con un certo grado di certezza, al prete Leonardo da Trento di tali annotazioni massariali; esse risultano interessanti anche per i frequenti rinvii ai relativi do-

⁵⁴ Per una descrizione delle vicende archivistiche dell'archivio capitolare di Trento si rinvia a: E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 34-45 e, dello stesso autore, *I documenti del Capitolo*, pp. 26-39. Per la documentazione capitolare oggi conservata presso l'Archivio di Stato di Trento si rinvia invece a M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*. Si veda anche B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*.

⁵⁵ Le più antiche pergamene dell'archivio capitolare sono edite in B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*.

⁵⁶ Per la scheda biografica su Giovanni *de Cavalis* si rinvia a E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 581-582.

⁵⁷ Per la scheda biografica su Iohannes Zeiss si rinvia a E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 578-579.

⁵⁸ M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, pp. 8-11.

⁵⁹ Si veda, in merito, E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*. Leonardo di Giovanni Biscantino è ricordato come *scolarus* della cattedrale di Trento nel 1437 (p. 336); nel 1448 ricopri la carica di massaro degli anniversari (p. 341, nota n. 411) e, fra il 1441 e il 1465, la carica di mansionario della cattedrale (p. 348).

⁶⁰ ADTn, *ACap*, capsula nuova, rotoli lunghi/a, n. 3. Si veda anche ADT, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/b, n. 17.

cumenti in esteso sul registro redatto da ser Antonio per il Capitolo, l'odierno *Instrumenta capitularia* 8⁶¹.

Ma gli interventi più sistematici sulla documentazione capitolare furono intrapresi soltanto nel pieno XVI secolo, con i canonici Lucio Romolo Pincio e Bartolomeo Bonetti. Si tratta di operazioni svolte, ancora una volta, con intenti «eminentemente massariali, ma con effetti significativi anche sul versante archivistico»⁶². Il Pincio fu infatti l'autore, fra il 1539 e il 1556, di numerose note dorsali, nonché di un indice di registri notarili conservati presso il Capitolo ed oggi noti come *Instrumenta capitularia*. Anche dieci pergamene redatte da Antonio da Borgonuovo, oggi presso l'Archivio diocesano, presentano attergati attribuibili alla mano di Lucio Romolo Pincio⁶³.

Pochi decenni più tardi, il canonico Bartolomeo Bonetti proseguì l'operazione di ricognizione iniziata dal Pincio aggiungendo regesti, solitamente più estesi rispetto a quelli del predecessore, posti nel margine superiore del *verso* delle pergamene⁶⁴. L'impresa del Bonetti fu piuttosto precisa e riguardò buona parte delle membrane fino ad allora conservate presso l'archivio capitolare; non stupisce dunque il fatto che più di due terzi dei documenti sciolti redatti da Antonio da Borgonuovo conservati presso questo archivio presentino le note di contenuto attribuibili a Bartolomeo Bonetti⁶⁵. L'operazione del canonico e massaro capitolare non si esaurì con la redazione degli attergati, ma proseguì con la compilazione di registri cartacei, suddivisi per partizione amministrativa del patrimonio capitolare, sui quali stilò copia dei regesti posti sul-

⁶¹ Si veda, ed esempio, ADTn, *ACap*, capsula anniversari, lunghe/b, n. 17: «In Bertolaso, folio tricentesimo[...]primo [...] affictus sexdecim librarum denariorum [...] bene solvit sed super domo (.....) descripta quo (.....) fuit de illa pecia terre de qua (.....) sit mentio que etiam est obligata pariter cum dicta domo pro dicto affictu quem affictum ego presbiter Leonardus massarius anniversariorum exegi de MCCCCXLVI». E ancora, ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/b, n. 16 che recita: «Nunc solvit Fassinus becarius pro domo sue habitationis ad Macellum Magnum libras V 1/1, que domus est obligata pro anniversariis ex causa permutationis et cambii huius stabuli (.....) de quo solvebantur libras III et etiam ex causa cambii et permutationis unius petie terre aratorie ad Plodam, de qua solvebantur libras tres et hoc fe[c]it magister Anderlinus intrascriptus franchitando se et suos successores a solutione dicti stabuli et pecie terre predicte dedit Hermannus becario ducatos XXI causa emptionis unius affictus V1/1 librarum qui Hermanus obligavit dictam suam et uxoris sue domum ad predictum fictum [...] in qua nunc habitat dictus Fassinus pro anniversario domini Federici de Scharosteten canonici et prioris Sancti Martini ut habet in Bertolaso, folio CCXLII».

⁶² M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, p. 10.

⁶³ Si tratta delle pergamene con le segnature: ADTn, *ACap*, capsula 8, n. 41.1 (a); capsula 32, n. 238; capsula 32, n. 242; capsula 40, n. 11; capsula 37, n. [4]; capsula 42, n. 20; capsula anniversari, rotoli lunghi/d, n. 15; capsula anniversari, rotoli lunghi/e, n. 15; capsula anniversari, rotoli medi/b, n. 13; capsula anniversari, rotoli corti/c, n. 14.

⁶⁴ Molto spesso, infatti, i regesti del Bonetti obliterano in parte o del tutto le precedenti note di contenuto di mano dei notai rogatari del *recto*.

⁶⁵ Si tratta delle pergamene con le segnature: ADTn, *ACap*, capsula 1, nn. 9, 10; capsula 3, n. 10; capsula 5, nn. 9, 10; capsula 7, nn. 136, 137, 138; capsula 8, nn. 39, 40, 41.1, 42, 43, 44, 45; capsula 13, nn. 3, 5, 6; capsula 14, n. 2; capsula 17, n. 1; capsula 22, nn. 1, 2, 3; capsula 28, n. 37; capsula 29, n. 23; capsula 31, n. 25; capsula 32, n. 224; capsula 39, n. 22; capsula 40, n. 10; capsula 41, corte, n. 7; capsula 41, lunghe, nn. 10, 11, 12, 13, 14, 14.1; capsula 41, n. 10/b B (n. 10/b (distese) n.2); capsula 44, nn. 10, 11, 12, 13; capsula anniversari, rotoli lunghi/a, nn. 6, 7, 9, 10; capsula anniversari, rotoli lunghi/b, nn. 1.1, 15, 16, 17; capsula anniversari, rotoli lunghi/c, nn. 14, 15, 16; capsula anniversari, rotoli lunghi/d, nn. 14, 17; capsula anniversari, rotoli lunghi/e, nn. 12, 13, 14, 15; capsula anniversari, rotoli medi/a, nn. 11, 12, 13, 14; capsula anniversari, rotoli medi/b, nn. 12, 13; capsula anniversari, rotoli medi/c, nn. 11, 12, 13, 15; capsula anniversari, rotoli medi/d, nn. 11, 12, 13, 14; capsula anniversari, rotoli medi/e, nn. 15, 16, 17; capsula anniversari, rotoli medi/f, nn. 12, 13, 14, 15; capsula anniversari, rotoli corti/a, nn. 10, 11, 12, 13; capsula anniversari, rotoli corti/b, n. 16; capsula anniversari, rotoli corti/c, nn. 14, 15, 16, 17; capsula anniversari, rotoli corti/d, n. 23; capsula anniversari, rotoli corti/e, nn. 19, 20; capsula anniversari, rotoli corti/f, n. 18; capsula anniversari, restaurate, nn. 8, 9, 10; capsula nuova, rotoli lunghi/a, n. 3; capsula fabbrica, rotoli lunghi, n. 10; capsula testamenti, rotoli corti/a, nn. 16, 17, 18; capsula testamenti, rotoli medi/a, nn. 15, 16, 17; capsula testamenti, rotoli medi/b, nn. 12, 14, 15, 16; capsula testamenti, rotoli lunghi/b, n. 15.

le pergamene di pertinenza⁶⁶. Le note dorsali del Bonetti si caratterizzano per l'estrema costanza del dettato, per cui, a seconda delle diverse tipologie documentarie esemplate nel *recto*, egli predispose regesti standard di cui modificò, di volta in volta, i soli nominativi degli attori in causa e l'oggetto trattato. Così, ad esempio, per le numerose locazioni, la formula usuale, con poche eccezioni, è costituita da un periodo così articolato: «*Locatio facta* [segue il nome del locatario al caso dativo con le eventuali qualifiche] *de* [l'oggetto della locazione e il luogo] *solvendo annuatim* [il censo annuo da pagare ed, eventualmente, il luogo in cui tale censo doveva essere versato] *de anno* [l'anno del documento]». Nel caso, invece, di una refuta il formulario adottato da Bartolomeo Bonetti è pressoché costantemente il seguente: «*Refutatio facta in manibus venerabilis Capituli Tridentini per* [si indica qui, al caso accusativo, il nome, o i nomi, del refutante] *de* [l'oggetto di refuta con eventuali misure e luogo], *de quo investitus fuit* [il nome con le relative qualifiche del nuovo locatario] *solvendo annuatim* [l'affitto annuo] *de anno* [l'anno del documento].

Proseguendo questo censimento delle note dorsali rilevate sulle pergamene capitolari redatte da ser Antonio, riscontriamo frequentemente anche una terza mano attribuibile al canonico Francesco Felice Alberti d'Enno. Questi, alla metà del Settecento, si rese protagonista di una sistematica operazione di riordino dell'archivio capitolare, attuata contestualmente al trasporto di tutta la documentazione fino ad allora conservata dai locali della cattedrale, sottoposta a partire dal 1739 a lavori di restauro, all'adiacente casa Alberti⁶⁷. Quale esito di questo intervento, in cui è possibile individuare per la prima volta anche un interesse di tipo storico-erudito, il canonico predispose un *Repertorium Archivii Capitularis*⁶⁸, organizzato rispettando le *capsae* tematiche suddivise per cespiti d'entrata. Sulla scorta delle operazioni svolte nel Cinquecento da Pincio e Bonetti, il canonico Alberti corredò numerose unità archivistiche di regesti, che si aggiungevano o andavano ad integrare quelli già presenti⁶⁹. Il repertorio settecentesco reca inoltre un elenco completo dei registri notarili redatti per conto del Capitolo e noti con il nome di *Instrumenta capitularia*; riscontriamo così, in ottava posizione, il registro «Instrumenta capitularia Antonii Bertolasii ab anno 1402 usque ad annum 1433»⁷⁰, la stessa denominazione che il canonico Alberti appose, tramite etichetta cartacea, sulla coperta in pelle del registro notarile⁷¹.

⁶⁶ Per l'attuale collocazione di questi fascicoli cartacei si rinvia a E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 36, nota n. 73.

⁶⁷ Si tratta dell'edificio oggi noto come palazzo Calepini, di cui si avrà modo di parlare in maniera più dettagliata, *infra*, al capitolo 2.

⁶⁸ Attualmente conservato in triplice copia presso l'archivio capitolare. Due ulteriori copie, successive in quanto a redazione, si trovano presso il fondo manoscritti della Biblioteca comunale di Trento (BCT, *BCT1*, nn. 1065, 1152).

⁶⁹ ADTn, *ACap*, capsula 30, n. 163; capsula 37, n. [4]; capsula 39, n. 22; capsula 44, n. 10; capsula 51, nn.8, 9; capsula fabbrica, rotoli lunghi, n. 9.

⁷⁰ ADTn, *ACap*, *Repertorium Alberti*, secondo esemplare, anno 1748, c. 82r.

⁷¹ Analoghe etichette di mano del canonico Alberti d'Enno si trovano sulla maggior parte degli *Instrumenta capitularia*.




Fig. 1. ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli corti/c, n. 14 (particolare). Sezione superiore del *verso* di una pergamena di Antonio da Borgonuovo. Pur danneggiata, la membrana mostra le numerose mani che, fra XV e XX secolo, si alternarono nella redazione di annotazioni tergalì. In alto, in prima posizione, la nota di contenuto del massaro capitolare Bartolomeo Bonetti (fine XVI secolo), che oblitera precedenti note, quasi del tutto evanite e non decifrabili forse di mano del *recto*; sotto, altre annotazioni di natura massariale, quasi del tutto sbiadite ed attribuibili, sulla base di un confronto grafico, alla mano del canonico Iohannes Zeiss (prima metà del XV secolo), unitamente alla segnatura numerica 419. Sotto ancora, una ulteriore e lunga nota di aggiornamento attribuibile alla mano del prete Leonardo da Trento (metà del XV secolo). Sotto la nota del Bonetti, a penna nera, la segnatura archivistica moderna di mano dell'archivista Ivo Leonardi. Si veda l'immagine successiva (fig. n. 2) per la descrizione di una ulteriore nota sulla stessa membrana.




Fig. 2. ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli corti/c, n. 14 (particolare). Sezione inferiore del *dorso* della pergamena. In senso opposto al *recto*, la nota di contenuto di Lucio Romolo Pincio (metà del XVI secolo).

A partire dal XIX secolo, con la secolarizzazione del Principato vescovile, le carte dell'archivio capitolare subirono la stessa sorte della documentazione conservata presso il castello del Buonconsiglio; una parte dei documenti fino ad allora custoditi fu infatti trasferita a Innsbruck e a Vienna, ove fu trattenuta per più di un secolo⁷². La documentazione capitolare rimasta a Trento fu invece trasportata dalla cattedrale ai locali del seminario minore dove rimase fino al 1943 quando, in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale, trovò una sistemazione più sicura in una stanza ricavata sotto il coro della cattedrale. A partire dagli anni Cinquanta, per circa trent'anni, l'archivio dei canonici fu posizionato presso il Castelletto dove, in un locale posto sopra la sacrestia del duomo, rimase fino all'inizio degli anni Ottanta. Trasportato in seguito presso una delle case capitolari affacciate su piazza d'Arognò, l'archivio fu sottoposto ad operazioni di riordino da parte del sacerdote Ivo Leonardi e dell'archivista Carla Maturi. Gli interventi attuati negli anni Ottanta sulle unità archivistiche capitolari sono tutt'ora ben individuabili sul dorso delle pergamene che, nella quasi totalità dei casi, recano annotazioni archivistiche a penna o matita con informazioni relative alla data cronica del documento e alla nuova segnatura attribuita durante il riordino⁷³. Nel 1996 l'intero complesso archivistico capitolare fu depositato presso l'Archivio diocesano tridentino che, dal 1993, aveva trovato sede presso palazzo Ceschi in piazza Fiera⁷⁴.

La documentazione sequestrata e trasferita a Vienna ed Innsbruck nel corso dell'Ottocento fu invece restituita soltanto all'indomani della prima guerra mondiale⁷⁵. Il fondo oggi denominato *Capitolo del Duomo*, presso l'Archivio di Stato di Trento, è costituito da 1409 unità e conserva proprio la documentazione restituita dall'Austria nel 1919. Si tratta tuttavia di un fondo miscelaneo, in cui confluirono per la maggior parte pergamene provenienti in origine dall'ex archivio capitolare, ma anche documenti che, come si deduce dalle note dorsali, non si trovavano prima del XIX secolo nell'archivio dei canonici. Il fondo contiene infatti anche documentazione proveniente dal convento degli Eremitani di San Marco di Trento, dall'archivio delle confraternite di Santa Maria e di Santa Maria del Suffragio nella pieve di Riva del Garda e da altre istituzioni⁷⁶.

Fra i documenti del Capitolo conservati presso l'Archivio di Stato di Trento abbiamo potuto reperire 66 unità, fra originali e copie, redatte dal notaio Antonio da Borgonuovo⁷⁷. Si

⁷² E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 37. Si veda, in particolare, quanto riportato alla nota n. 77. Si rinvia anche a I. ROGGER, Recensione a L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen*, pp. 275-280. Molta documentazione conservata presso la cattedrale e presso il castello del Buonconsiglio finì nel circuito antiquario.

⁷³ Non sembra utile, in questa sede, ricordare tutti i documenti con annotazioni archivistiche di mano di Ivo Leonardi e Carla Maturi. Per una trattazione più dettagliata relativa al riordino degli anni Ottanta si veda quanto esposto in E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, pp. 35-39, in particolare le note nn. 69 e 81.

⁷⁴ Questa fu la sede dell'archivio fino al 2015. Da gennaio 2016 l'Archivio diocesano tridentino ha trovato una nuova collocazione nel polo culturale *Vigilium* in via Endrici 14, a Trento.

⁷⁵ Si rinvia, per questi passaggi, a quanto si legge in M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, pp. 13-22 con la bibliografia ivi citata. Si vedano anche i contributi raccolti in *Per una storia degli archivi*, a cura di K. OCCHI.

⁷⁶ Per un censimento completo si veda M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, p. 34.

⁷⁷ Si tratta dei documenti con segnatura: ASTn, ACD, nn. 446, 493, 513, 517, 519, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 548, 551, 553, 554, 558, 559, 560, 561, 565, 567, 568, 569, 570,

tratta, per la stragrande maggioranza, di documenti che si trovavano nell'archivio capitolare all'epoca dei riordini cinquecenteschi e settecenteschi. Esaminando gli attergati delle membrane osserviamo, infatti, come in ben 40 casi siano presenti i registi di Bartolomeo Bonetti⁷⁸, mentre in altre 11 pergamene compaiano le annotazioni del canonico Lucio Romolo Pincio⁷⁹. Come ricordato in precedenza, fra le unità costituenti il fondo *Capitolo del Duomo* si trovano anche documenti relativi ad altri enti, fra cui il convento degli Eremitani di San Marco. Due dei 66 documenti con la sottoscrizione di Antonio da Borgonuovo presentano infatti sul dorso le tipiche annotazioni che riconducono queste unità all'archivio degli Agostiniani⁸⁰.

Soppresso fra il 1809 e il 1810, l'archivio degli Eremitani rimase presso la sede del convento fino al 1902, quando la documentazione fu prelevata e trasferita al K. K. Staatsarchiv für Tirol und Vorarlberg di Innsbruck. Parte delle unità archivistiche che in origine costituivano l'archivio di San Marco furono quindi disciolte nella serie *II Urkundenreihe* dell'Archivio di Stato di Innsbruck, come si deduce dalle segnature ancora oggi visibili sulle camicie in cui vennero posti i documenti. Nel 1919 queste unità furono restituite insieme al resto della documentazione trentina negli archivi austriaci e, come tali, confluirono all'Archivio di Stato di Trento⁸¹; mentre il fondo archivistico degli Eremitani di San Marco è recentemente passato all'Archivio provinciale, 18 pergamene, fra cui le due redatte dal notaio Antonio, si trovano ancora nel fondo *Capitolo del Duomo*.

Un secondo importante fondo ecclesiastico, conservato presso l'Archivio diocesano tridentino, è l'*Archivio della Prepositura*⁸², la dignità capitolare che dal 1425, anno della sua fondazione per volere del vescovo Alessandro di Masovia, incamerò beni e fondi archivistici del monastero benedettino di San Lorenzo. Attualmente il fondo consta di 371 unità, la più antica delle quali risale al 1154⁸³; fra queste sono stati reperiti due soli documenti redatti da Antonio da Borgonuovo⁸⁴, rogati rispettivamente nel 1419 e nel 1430. Oltre al consueto regesto posto sul dorso dal notaio, le pergamene presentano una serie di annotazioni riconducibili alle varie operazioni di riordino cui fu sottoposto l'archivio nel corso dei secoli. In particolare rileviamo una

571, 573, 574.1, 574.2, 575, 577, 578, 582, 583, 586, 588, 590, 1106, 1142, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1155, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1191, 1195, 1395.

⁷⁸ Sono le pergamene con le segnature, ASTn, *ACD*, nn. 513, 517, 523, 525, 533, 534, 535, 540, 541, 544, 548, 551, 553, 554, 565, 567, 568, 570, 571, 574.1, 575, 577, 578, 582, 586, 588, 590, 1142, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1155, 1157, 1158, 1160, 1161, 1163, 1164.

⁷⁹ Sono le pergamene con le segnature, ASTn, *ACD*, nn. 519, 526, 527, 528, 538, 542, 545, 560, 561, 583, 1106. Alcune unità presentano anche le note dorsali di mano dell'Alberti (ASTn, *ACD*, nn. 446, 538, 539, 545, 559, 569).

⁸⁰ Si tratta di ASTn, *ACD*, nn. 1191, 1195.

⁸¹ Per la ricostruzione di queste vicende ci si è serviti di M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, p. 34. Marco Stenico ricorda inoltre come una parte della documentazione mai partita per Innsbruck nel corso dell'Ottocento rimase a Trento e confluì poi parzialmente nel fondo *Congregazione di carità (BCT3)* della Biblioteca comunale di Trento.

⁸² Per la ricostruzione della storia dell'archivio della Prepositura si rimanda a *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI e, più recentemente, a R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

⁸³ L'edizione completa delle pergamene della Prepositura dal 1147 al 1297 si trova in *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI.

⁸⁴ ADTn, *AP*, Tomo III, nn. 4, 10. La ricerca è stata agevolata dalla completa regestazione delle pergamene della Prepositura (cfr. J. BOSCHI, E. CURZEL, N. FORNER, M. TAMANINI, B. TOMASI, *Capitolo della cattedrale di Trento. Inventario*).

segnatura numerica, successivamente cassata, vergata con inchiostro di colore nero. A questa numerazione, una ulteriore mano, forse attribuibile all'erudito francescano Angelo Maria Zatelli (XVIII secolo)⁸⁵, ha aggiunto una nuova segnatura con l'indicazione dell'anno di redazione del documento. Una terza ed ultima annotazione risale, con ogni probabilità, al più recente riordino subito dall'archivio, in occasione del quale tutte le membrane furono suddivise in cinque scatole lignee, denominate tomi, a loro volta ripartite al loro interno in due scomparti. I numeri posti sul dorso della pergamena, rispettivamente in cifre romane (in riferimento alla scatola) ed arabe (per il documento), attribuibili ad una mano di fine Settecento-inizio Ottocento, corrispondono a quelli posti sulla scatola (tomo) e sulla busta contenente l'unità. Tra fine Ottocento ed inizio Novecento la segnatura archivistica in cifre arabe fu obliterata mediante l'applicazione di piccole etichette cartacee simili a francobolli e riportanti analogo cifra.

Ma il più cospicuo numero di documenti redatti dal notaio per il monastero benedettino di San Lorenzo e per la dignità della Prepositura si trova in una serie di sette fascicoli pergamenei che costituiscono, fra l'altro, i più antichi registri nell'archivio oggi noti⁸⁶. Fra gli undici notai impegnati, fra il 1369 e il 1430, nella redazione di *instrumenta locationis* e *refutationes* spicca anche il notaio Antonio da Borgonuovo il quale fu chiamato a redigere quindici documenti negoziali⁸⁷. La documentazione raccolta negli strumentali si caratterizza per l'essere redatta dai notai per esteso, addirittura dotata degli usuali segni convalidatori tipici delle *redactiones in mundum signum* e sottoscrizione.

Il terzo archivio ecclesiastico in cui abbiamo potuto reperire qualche documento rogato dal notaio Antonio è il fondo *Principato vescovile di Trento* conservato presso l'Archivio di Stato di Trento⁸⁸. Il complesso dei documenti oggi custoditi nelle *capsae* lignee dell'archivio costituisce uno spaccato, un frammento dell'intera documentazione prodotta nei secoli dai e per i principi

⁸⁵ *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, p. 64; l'operazione risale dunque al pieno XVIII secolo.

⁸⁶ ADTn, AP, n.1. Studio e regesto dei registri della Prepositura di trovano, come già ricordato, in R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

⁸⁷ ADT, AP, reg. II, cc. 50r-v, n. 90; ADT, AP, reg. II, c. 50v, n. 91; ADT, AP, reg. IV, cc. 115r-v, n. 119; ADT, AP, reg. V, c. 118r, n. 123; ADT, AP, reg. V, cc. 118v-119r, n. 124; ADT, AP, reg. VIII, cc. 178r-v, n. 190; ADT, AP, reg. VIII, cc. 178v-179r, n. 191; ADT, AP, reg. VIII, c. 179v, n. 192; ADT, AP, reg. VIII, cc. 165r-v, n. 175; ADT, AP, reg. VIII, cc. 172v-173r, n. 183; ADT, AP, reg. VIII, cc. 173r-v, n. 184; ADT, AP, reg. VIII, c. 174r, n. 185; ADT, AP, reg. V, c. 121v, n. 128; ADT, AP, reg. V, c. 124v, n. 133; ADT, AP, reg. V, cc. 131r-v, n. 141.

⁸⁸ Sulla nascita dell'Archivio di Stato di Trento si veda G. MARCADELLA, *Alle origini degli archivi di Stato*. Per una descrizione più dettagliata dei fondi archivistici in esso conservati si rinvia alla voce *Archivio di Stato di Trento* contenuta nella *Guida generale degli archivi di stato italiani* e a *Archivio del principato vescovile di Trento. Inventario*; A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 843-864 e G. MARCADELLA, *Archivio di Stato di Trento*. Qualche ulteriore dato anche nella recente pubblicazione *Per una storia degli archivi* a cura di K. OCCHI. Per quanto concerne il fondo del Principato vescovile di Trento, documentazione redatta da Antonio da Borgonuovo è stata ricercata anche nei cosiddetti *Libri feudales* (1307-1796); in particolare per il periodo in cui è attivo il professionista trentino (1386-1437) si è controllato il *Codex clesianus*, costituito da volumi pergamenei in cui il principe vescovo Bernardo Clesio (1514-1539) fece esemplare dai *Libri feudales* conservati nell'archivio vescovile quei documenti che riguardavano i feudi o la concessione dei feudi da parte dell'autorità vescovile. I volumi 1-10 contengono le investiture concesse dai vescovi trentini fra il 1307 ed il 1513. La ricerca fra questa documentazione ha portato a rinvenire una sola notizia relativa ad una donazione redatta da ser Antonio il 3 agosto 1405 per conto del vescovo Georg Liechtenstein (ADTn, *Codex Clesianus*, vol. IV, c. 248r). Cfr., in merito, A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 851-852 e, per un regesto del Codice clesiano, *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH.

vescovi trentini. A reiterate perdite e trasferimenti delle carte⁸⁹ si deve infatti aggiungere, almeno fino all'inizio del XIII secolo, una sostanziale mancanza d'«interesse» da parte dei presuli trentini per la conservazione della documentazione che attestava i propri diritti.

Oltre a ciò, ad inizio Quattrocento, per la precisione nel 1409, al termine delle rivolte cittadine capeggiate da Rodolfo Belenzani contro il vescovo Georg Liechtenstein, l'archivio dell'episcopato fu depauperato di gran parte della documentazione allora conservata. Giunto a Trento con l'obiettivo di sottrarre la città al potere del vescovo, il duca tirolese Federico IV prese possesso del castello del Buonconsiglio, trasferendo una parte dell'archivio prima a Castel Tirolo e poi, dopo il 1420, ad Innsbruck⁹⁰. Soltanto nel 1532, con il vescovo Bernardo Cles, gran parte del materiale archivistico trentino fu restituito a Trento, dove, per più di tre secoli, fu affidato alla cura dei cancellieri vescovili⁹¹.

A partire dalla metà del XVIII secolo registri, carte e pergamene che costituivano l'archivio vescovile furono oggetto di interesse, anche storico-erudito, da parte dei francescani Giuseppe Ippoliti e Angelo Maria Zatelli i quali, per volere del vescovo Francesco Felice Alberti d'Enno, intrapresero un progetto di ricognizione e riordino dei documenti, rispettando la suddivisione in *capsae*⁹².

Nel 1803, la secolarizzazione del Principato vescovile provocò – come già ricordato – massicci spostamenti della documentazione trentina negli archivi di Vienna, Innsbruck e Monaco di Baviera⁹³, dove le carte rimasero fino alla fine della prima guerra mondiale⁹⁴. Le pergamene, le carte ed i registri confluirono dunque nell'Archivio di Stato di Trento che, fra le varie sedi, occupò anche il palazzo dell'ex collegio dei Gesuiti in via Roma; fu con ogni probabilità in questo contesto che alcune pergamene finirono nel fondo *Congregazione di carità* della Biblioteca comunale che, dal 1920, condivideva la stessa sede.

Questo breve *excursus* sulle vicende dell'archivio vescovile ci riporta all'attuale struttura del fondo, che consta di 7361 documenti a partire dal 1027 fino alla secolarizzazione del Principato nel 1803. La ricerca⁹⁵ nelle 85 *capsae* (cui vanno aggiunte le tre miscellanee) della Sezione

⁸⁹ Sui trasferimenti delle carte fra Italia ed Austria si veda W. MALECZEK, *I viaggi delle carte*.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 61 e bibliografia ivi citata. L'inventario, redatto nel 1463, restituisce l'immagine di un archivio fortemente depauperato.

⁹¹ Le vicende archivistiche dell'archivio principesco vescovile di Trento sono state oggetto di alcuni interventi del convegno tenuto a Trento il 13 e il 14 novembre 2014, dal titolo «*Quaero ex tuis litteris*». *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*.

⁹² Le numerazioni apposte sul dorso delle pergamene vescovili da parte degli eruditi francescani sono ben visibili. Si veda in merito G. IPPOLITI, A. M. ZATELLI, *Archivi Principatus Tridentini regesta*.

⁹³ Per una più dettagliata trattazione si rinvia ancora a W. MALECZEK, *I viaggi delle carte*.

⁹⁴ K. SPERL, *Carte e pergamene trentine nella «Allgemeine Urkunderei»*. Molta documentazione riguardante le vicende trentine, portata ad Innsbruck ancora ad inizio XV secolo, si trova ancora oggi nei fondi del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck (si veda in merito il resoconto tracciato in C. BELLONI, E. CURZEL, *L'Archivio dei frammenti*, pp. XIII-LVIII).

⁹⁵ A tutt'oggi strumento imprescindibile per la ricerca e lo studio della documentazione dell'episcopato è costituito dai registri compilati fra il 1759 e il 1762 dai francescani Giuseppe Ippoliti e Angelo Maria Zatelli (poi editi e arricchiti con ulteriori dati da Frumenzio Ghetta e Remo Stenico), attraverso la consultazione dei quali è stato possibile individuare le pergamene del notaio. È in corso l'inventariazione ed il registro di tutta la documentazione contenuta nel fondo *Archivio del Principato vescovile di Trento*. Sono attualmente consultabili online al sito www.archivi-sias.it i registri dei documenti nelle *capsae* 6, 7, 8 e 9 della Sezione Latina, che si aggiungono alle schede, pubblicate fra 2006 e 2010, relative ai documenti dotati di sigillo. Oltre ai registri dei padri Ippoliti e Zatelli si rinvia, almeno per i documenti prodotti fra XI secolo e 1218, all'edizione contenuta in *La documentazione dei vescovi di Trento* a cura di E. CURZEL, G.M.

Latina dell'archivio principesco vescovile ha portato a rinvenire tredici documenti redatti da Antonio da Borgonuovo⁹⁶, il più antico dei quali, datato 1386⁹⁷, è pure il primo e più antico documento finora rinvenuto redatto dalla mano del professionista trentino. Si tratta di poche carte sciolte di argomento vario tra cui riscontriamo atti negoziali, qualche sentenza emessa *in episcopali palatio* e diverse copie di documenti vescovili più antichi. Fra queste tredici pergamene, comprese le copie, soltanto sei sembrano scaturire da una richiesta (*rogatio*) diretta dell'autorità vescovile, mentre tutti gli altri potrebbero essere confluiti nell'archivio del principato per motivazioni diverse. Esaminando l'argomento trattato nei singoli documenti e mettendolo in relazione con la *capsa* in cui attualmente si trova, osserviamo come ciascun atto sia posto esattamente nella *capsa* tematica di pertinenza. Facciamo qualche rapido esempio. La *capsa* 2 è denominata *emptiones, liberationes, locationes temporales, permutationes, pignorationes, cessiones*; infatti, il documento redatto da Antonio da Borgonuovo è una compravendita datata 1427 fra lo *iurisperitus* Antonio da Molveno ed il notaio Gioacchino Mezzasoma⁹⁸. La *capsa* 32 è denominata *de Castrobarco* ed il documento del notaio in essa rinvenuto è la promessa di fedeltà prestata a Guglielmo Matsch, luogotenente del duca Federico IV e capitano all'Adige, da Carlo del fu Giacomo da Castelbarco⁹⁹. E ancora, la *capsa* 53 è detta *Sonnenburg* e la pergamena in essa reperita è una supplica di Ursula, badessa del monastero benedettino di Sonnenburg, al vescovo di Trento¹⁰⁰.

Fra gli archivi ecclesiastici con documentazione redatta dal notaio Antonio, occupa certamente una posizione di rilievo quello delle *Clarisse di San Michele* di Trento, conservato dal 2003 presso l'Archivio provinciale di Trento¹⁰¹. Il fondo consta di 114 documenti (in originale o in copia autentica), di 5 copie semplici, di 28 copie settecentesche e di 47 notizie di documenti oggi deperditi¹⁰². La superstita documentazione di mano di Antonio da Borgonuovo rogata per le suore francescane sembra palesare un minore impegno del notaio per questo ente; tuttavia, se fra le pergamene del fondo *Clarisse di San Michele* sono soltanto quattro i rogiti¹⁰³, tre dei quali datati 1389 e l'ultimo 1412, fra gli *instrumenta* del registro personale del notaio si trovano cinque documenti compresi fra il 1423 e il 1429. Ma l'attività del notaio trentino nei confronti dell'ente conventuale, che pure era apparsa ridotta tenendo conto dei soli documenti nel fondo presso l'Archivio provinciale, si allarga ancor più se consideriamo le notizie di documenti oggi deperdi-

VARANINI, e, per quanto concerne i documenti nei due codici del *Liber Sancti Vigili* a *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI.

⁹⁶ I documenti hanno segnatura: ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* 2, n. 79; *capsa* 3, n. 52; *capsa* 30, n. 60; *capsa* 32, n. 9; *capsa* 44, nn. 15, 126; *capsa* 53, n. 10; *capsa* 59, n. 71; *capsa* 64, nn. 251, 264; *capsa* 66, n. 2; *capsa* Miscellanea I, n. 126 (quest'ultimo edito in APPENDICE I, n. 1).

⁹⁷ APPENDICE I, n. 1 (ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* Miscellanea I, n. 126).

⁹⁸ ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* 2, n. 79.

⁹⁹ ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* 32, n. 9.

¹⁰⁰ ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* 53, n. 10.

¹⁰¹ Si tratta di un fondo archivistico assegnato dall'Archivio di Stato di Trento in «custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento», ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506. Le unità archivistiche conservano ancora la vecchia camicia utilizzata per conservare i documenti mentre si trovavano presso l'Archivio di Stato di Trento.

¹⁰² G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, p. 18.

¹⁰³ APTn, *Clarisse di San Michele*, nn. 59, 60a, 60b, 73 (individuati attraverso l'edizione dei documenti in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*).

ti trascritte nel Settecento dal francescano Giangrisostomo Tovazzi nel suo *Collectio diplomatum*¹⁰⁴. Dal codice settecentesco emergono così nove notizie di documenti rogati da Antonio da Borgonuovo per le Clarisse fra il 1402 e il 1418. Ciò permette di ampliare, da una parte l'impegno del notaio verso l'ente, dall'altra il periodo di attività (1389-1429).

Come nel caso dei documenti capitolari, anche le pergamene provenienti dall'archivio delle Clarisse presentano una serie di attergati utili per ricostruire vicende documentarie ed ordinamenti subiti nel corso dei secoli. Le quattro membrane oggi collocate nel fondo dell'Archivio provinciale mostrano infatti una serie di annotazioni dorsali riconducibili, con ogni probabilità, alla mano del padre francescano Domenico Nicolò Pizzini d'Ala il quale, nel 1740, suddivise la documentazione fino ad allora conservata in «plutei», ossia cassettoni lignei, contraddistinti da lettere dell'alfabeto latino, entro i quali furono ripartiti i documenti contrassegnati da un numero progressivo in cifre arabe¹⁰⁵. Nei quattro documenti da noi presi in esame, inoltre, il francescano aggiunse nel *verso* anche informazioni relative alla data cronica del documento e alla badessa impegnata nel negozio giuridico vergato nel *recto*.

Menzionando la documentazione capitolare, vescovile e monastico-conventuale rinvenuta nei fondi archivistici, abbiamo spesso fatto riferimento ai plurimi episodi di dispersione e frammentazione cui furono sottoposti gli archivi trentini, sia in epoca medievale sia in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile. Non mancano infatti fondi archivistici caratterizzati dall'estrema eterogeneità della documentazione conservata, soprattutto per quanto concerne l'ente produttore; fra questi, ricordiamo il fondo *Manoscritti (BCT1)* ed il fondo impropriamente noto con il nome di *Congregazione di Carità (BCT3)*, presso la Biblioteca comunale di Trento, dove pure abbiamo potuto reperire un buon numero di documenti redatti da Antonio da Borgonuovo.

La disomogeneità che contraddistingue questi importanti fondi archivistici ci obbliga, almeno per il momento, a mettere da parte la suddivisione in categorie (archivi ecclesiastici, di comunità e privati o di famiglia) che abbiamo proposto all'inizio di questo paragrafo. A ben vedere, infatti, i numerosi documenti del notaio Antonio reperiti negli archivi della biblioteca comunale sono riconducibili a diverse istituzioni, e solo in parte agli enti ecclesiastici di cui abbiamo finora parlato.

Il fondo archivistico certamente più ricco di documentazione redatta dal notaio è quello conosciuto con il nome di *Congregazione di carità (BCT3)*, che raccoglie il considerevole nume-

¹⁰⁴ Biblioteca della Fondazione Biblioteca di San Bernardino (FBSB), ms. 6.

¹⁰⁵ Per la ricostruzione delle vicende dell'archivio delle Clarisse di San Michele si rinvia a G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, pp. 18-19. Dalle note dorsali sulle pergamene redatte da Antonio da Borgonuovo deduciamo che il documento n. 59 si trovava in *Cassettoni lettera F n°36*, i documenti nn. 60a e 60b in *Cassettoni lettera F n°37 e 38* ed il documento n. 73 in *G 21 febbraio 1412*.

ro di 5657 pergamene dei secoli XIII-XVIII distribuite in 32 *capsae*¹⁰⁶. Si tratta, nella fattispecie, di materiale archivistico proveniente in parte dall'archivio principesco vescovile, in parte dall'archivio capitolare, in parte dai fondi di alcune confraternite cittadine, quali ad esempio la confraternita degli Zappatori alemanni (1414-1810) e dei Battuti laici (1350-1810); non manca, inoltre, documentazione proveniente in origine da monasteri quali San Marco e San Michele, sottratta in diverse fasi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento e poi confluita presso la Biblioteca comunale tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.

Sono complessivamente 52 le pergamene rinvenute nel fondo *BCT3* redatte dalla mano del notaio Antonio da Borgonuovo¹⁰⁷; fra queste, ben 22 sono relative alla confraternita dei Battuti laici di Trento¹⁰⁸, 11 riguardano il Capitolo della cattedrale¹⁰⁹, 4 gli Eremitani di San Marco¹¹⁰, uno gli Zappatori alemanni, mentre gli 11 rimanenti hanno come protagonisti privati cittadini¹¹¹. Fra le undici pergamene capitolari, almeno quattro recano sul dorso il regesto di mano del canonico e massaro capitolare Bartolomeo Bonetti (fine XVI secolo)¹¹², il che induce a collocare in origine queste unità nell'archivio dei canonici. Ulteriori cinque membrane, pur non presentando né i regesti del Bonetti né quelli del Pincio né dell'Alberti, sono contraddistinte da plurime note massariali (prevalentemente di XV secolo) che riportano anche queste unità all'archivio capitolare¹¹³. Nove documenti¹¹⁴, tutti in copia, sono stati invece reperiti fra le carte di un registro cartaceo, intitolato *Dass allt instrument büech*. Si tratta, per la prima parte (ovvero dalla c. 1r alla 19r) di un libro copiale, in cui diverse mani di notai redassero, su richiesta della confraternita degli Zappatori alemanni, copie semplici di testamenti, donazioni, locazioni e contratti di compravendita dal 1394 al 1509¹¹⁵.

Meno rilevanti, quantitativamente, sono invece i documenti del notaio Antonio rinvenuti nel fondo *Manoscritti (BCT1)*¹¹⁶ della stessa Biblioteca comunale. Il fondo è costituito in buona parte da scritture provenienti dalla raccolta del barone Antonio Mazzetti (1841-1842)¹¹⁷.

¹⁰⁶ Si vedano A. CETTO, *Le pergamene dell'archivio della Congregazione di Carità*; A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 864-893; *Biblioteca comunale e Archivio storico*, pp. 21-75; S. GROFF, *Biblioteca comunale di Trento*; L. BORRELLI, *La Chiesa trentina*, pp. 127-133.

¹⁰⁷ Manca ad oggi un inventario completo di *BCT3*; lo studioso in cerca di specifici documenti fra le pergamene del fondo avrà a disposizione un semplice elenco cronologico che reca la data del documento e la *capsa* di pertinenza. Pertanto la ricerca della documentazione in questo fondo è avvenuta attraverso lo spoglio sistematico delle pergamene.

¹⁰⁸ BCTn, *BCT3*, capsas 4, mazzo 1, nn. 2, 16, 41, 45; capsas 21, mazzo 1, nn. 16, 31, 39; capsas 28, mazzo 1, nn. 3, 12, 13, 24, 34, 36, 40, 51, 52, 54, 65, 72, 73, 74, 79.

¹⁰⁹ BCTn, *BCT3*, capsas 4, mazzo 1, nn. 4, 6, 9, 13, 17, 33, 35, 44, 57; capsas 28, mazzo 1, nn. 7, 61.

¹¹⁰ BCTn, *BCT3*, capsas 3, mazzo 1, n. 53; capsas 4, mazzo 1, nn. 14, 15, 21.

¹¹¹ BCTn, *BCT3*, capsas 4, mazzo 1, nn. 18, 20, 39, 60; capsas 21, mazzo 1, n. 41; capsas 28, mazzo 1, nn. 1, 4, 6, 19, 48, 56; capsas 29, mazzo 1, nn. 19, 24.

¹¹² Si tratta delle pergamene con segnatura: BCTn, *BCT3*, capsas 4, mazzo 1, nn. 6, 9, 35, 44.

¹¹³ Si tratta dei documenti con segnatura BCTn, *BCT3*, capsas 4, mazzo 1, nn. 4, 13, 17, 33; capsas 28, mazzo 1, n. 7; in particolare, un paio di pergamene mostrano alcune note massariali che, sulla base di un confronto grafico, potrebbero essere attribuite alla mano del canonico Giovanni *de Cavalis* (inizio XV secolo) (cfr. capsas 4, mazzo 1, nn. 17, 33).

¹¹⁴ I documenti si trovano in: BCTn, *BCT3*, n. 45, cc. 1v-2v, n. 2; cc. 1v-2v, n. 6; cc. 1v-2v, n. 7; cc. 1v-2v, n. 8; cc. 1v-2v, n. 9; cc. 1v-2v, n. 11; cc. 1v-2v, n. 12; cc. 21v-22r, cc. 22r-23v.

¹¹⁵ Per una più accurata descrizione del codice cartaceo si rinvia, *infra*, al capitolo 7, §. 7.6.1.

¹¹⁶ Per una dettagliata descrizione del fondo si veda A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 864-893; *Biblioteca comunale e Archivio storico*, pp. 21-75; S. GROFF, *Biblioteca comunale di Trento*.

¹¹⁷ Sulla raccolta documentaria di Antonio Mazzetti si veda M. SCANDOLA, *Bibliografia antiquaria e ricerca documentaria*.

Sovente documenti membranacei e cartacei riguardanti oggetti ed epoche diverse sono raggruppati nella stessa busta, talvolta frapposti a scritti di carattere letterario, religioso o scientifico. Si trovano così a convivere carte derivanti da archivi personali, di famiglia e di comunità, cui si aggiungono anche molti documenti provenienti in origine dall'archivio vescovile e capitolare.

La ricerca nel fondo ha condotto a rilevare due documenti in originale di mano del notaio trentino; il primo è datato 17 marzo 1416 e proviene in origine dall'archivio della famiglia Cles¹¹⁸. Una seconda pergamena, di data 15 ottobre 1425, si trova fra le scritture della famiglia Tabarelli *de Fatís*¹¹⁹. Essa è interessante, più che per il contenuto, per gli attergati, tra i quali troviamo, ancora una volta, un regesto del canonico e massaro Bartolomeo Bonetti, il che ci porta a collocare questa membrana nell'archivio capitolare almeno fino alla fine del XVI secolo. Tre copie di documenti di Antonio da Borgonuovo sono state invece rintracciate in una raccolta di scritti del XVIII secolo, di mano del ex gesuita Alessandro Guarinoni e pervenuti alla Biblioteca comunale attraverso il barone Mazzetti¹²⁰.

Conclusa questa prima sezione dedicata agli archivi ecclesiastici cui, per le ragioni sopra ricordate, abbiamo aggiunto alcuni fondi miscellanei con documentazione proveniente anche dagli archivi di importanti confraternite cittadine, proseguiremo ora il nostro 'censimento' menzionando gli archivi privati o di famiglia in cui abbiamo potuto rinvenire documenti redatti dal notaio Antonio; si tratta, nella fattispecie, degli archivi oggi denominati *Salvadori-Roccabruna*¹²¹, *Thun*¹²², a *Prato* e *Zanardi-Martini*.

L'archivio della famiglia Roccabruna fa parte di un fondo denominato *Salvadori-Roccabruna*, acquistato dalla Soprintendenza archivistica del Trentino Alto Adige nel 1981 e depositato presso l'Archivio di Stato di Trento¹²³. La denominazione del fondo deriva dai due nu-

¹¹⁸ BCT, *BCT1*, n. 5280/5; l'archivio della famiglia Cles pervenne alla biblioteca nel 1884 e presenta documentazione databile tra il 1271 e il 1818. Il fondo contiene carte relative a diversi rami della famiglia; i documenti recano le segnature della posizione d'archivio che avevano durante la custodia presso la famiglia Cles. Il documento del notaio Antonio da Borgonuovo è una refuta con nuova locazione da parte dei canonici del Capitolo; relativa redazione *in extenso* si trova sul registro numero 8 della serie *Instrumenta Capitularia* (c. 231r, n. 458).

¹¹⁹ BCT, *BCT1*, n. 4429/01; l'archivio della famiglia Tabarelli *de Fatís* si trova presso la Biblioteca comunale di Trento dal 1936 ed ammonta a 495 pergamene e 782 manoscritti cartacei. La serie in cui è stato reperito il documento del notaio Antonio da Borgonuovo comprende documenti in originale e in copia relativi ad affitti, contratti di compravendita, doti, investiture di decime, lettere, testamenti, sentenze ed atti di processi. Il documento del notaio è una refuta con nuova locazione da parte dei canonici del Capitolo; anche in questo caso la relativa redazione *in extenso* si trova sul registro numero 8 della serie *Instrumenta Capitularia* (cc. 78r-v, n. 171).

¹²⁰ BCT, *BCT1*, nn. 1037/XI, cc. 24-26, 1038/VII, cc. 437-443, 1038/XII, cc. 277-281; si tratta di copie di locazioni perpetue ed un testamento.

¹²¹ Sulla famiglia Roccabruna si veda il lavoro di M. BETTOTTI, *Dal castello al palazzo* e, dello stesso autore, *La nobiltà trentina nel medioevo*, pp. 759 e seguenti.

¹²² L'archivio della famiglia Thun è stato acquisito in anni recenti dalla provincia autonoma di Trento, che ha concluso nel 2000 le operazioni di riordinamento del fondo diplomatico con la pubblicazione dei regesti delle pergamene; si sono da poco conclusi anche i lavori che hanno condotto al riordino «virtuale» dell'archivio Thun e all'inventariazione dell'archivio di famiglia; gli esiti di questo importante progetto sono stati presentati nel corso del convegno *Intorno ai Thun. Archivi di famiglie aristocratiche tra le Alpi e il Po*, svoltosi a Trento il 13 dicembre 2016. Sulla storia della famiglia Thun si veda il saggio di M. BELLABARBA, *La famiglia Thun di Castel Thun*. Sulle carte Thun che, alla fine del secolo scorso, passarono al ramo residente nel castello boemo di Tetschen (Decin) si veda il resoconto in E. LANGER, *Die Anfänge der Geschichte der Familie Thun* e A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 795-799.

¹²³ L'Archivio di Stato di Trento conserva attualmente altri fondi con documentazione risalente alla fine del XIV-inizio XV secolo; fra questi ricordo l'archivio Graf Arz – Conti Arsio (1232-1919) (cfr. A. CASETTI, *Guida storico-*

clei principali di cui è costituito: l'archivio della famiglia Salvadori (secoli XVII-XX), con una prevalenza della documentazione riconducibile all'ambito amministrativo-contabile, e l'archivio Roccabruna (secoli XIII-XVIII). A fine XIX secolo furono introdotti nel fondo anche i documenti provenienti dall'archivio dell'abate Giovanni Battista a Prato (1812-1883), comprendente 20 buste di documenti fra lettere, memorie e stampe del periodo 1835-1882. In seguito all'estinzione della famiglia, l'archivio passò nelle mani di Giuseppe Gaudenti, figlio di Gaudenzio Antonio e di Anna Caterina Roccabruna. Valentino Salvadori ne entrò in possesso ad inizio Ottocento in qualità di erede della famiglia Gaudenti. Attualmente il fondo è costituito da 1254 pergamene ed una serie di atti cartacei relativi ai secoli XIII-XVIII¹²⁴.

Cinque documenti di mano del notaio Antonio da Borgonuovo sono stati reperiti fra le pergamene dell'archivio¹²⁵; fra questi, due sono le *redactiones in mundum* che il professionista trentino aveva rogato per Giacomo del fu Enrico da Roccabruna e per suo figlio Cristoforo, locatori di alcuni terreni posti rispettivamente a Civezzano e a Nogaré di Pergine¹²⁶. Quasi nulla possiamo invece dire relativamente agli attergati di queste membrane che, oltre ad annotazioni di mani eterogenee riconducibili ai secoli XVI-XVIII, sono caratterizzati dal consueto regesto posto nel margine superiore dallo stesso notaio Antonio.

Tre sono i documenti, di mano del notaio protagonista di questa ricerca, reperiti invece fra le pergamene della famiglia a Prato¹²⁷; il fondo, recentemente acquisito dall'Archivio provinciale di Trento¹²⁸, mostra i segni dei ripetuti riordinamenti avvenuti in varie fasi fra il Cinquecento e gli anni Ottanta del XX secolo. Complessivamente sono stati identificati 1121 documenti membranacei, datati a partire dal 1209 (in copia del secolo XIII) fino al 1851. Gli atti rogati dal notaio trentino, datati 1398¹²⁹, 1419¹³⁰ e 1424¹³¹, sono pertinenti all'amministrazione dei beni patrimoniali e, in un caso, si riscontra il relativo *instrumentum* sul registro 8bis¹³².

archivistica, pp. 33-38) e l'Archivio dei Conti Spaur-Unterrichter (1250-sec.XIX) (cfr. A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 730-735; L. SANDRI, *Archivio del Principato Vescovile. Inventario*, p. 102), dove lo spoglio non ha condotto a rilevare alcun documento di Antonio da Borgonuovo.

¹²⁴ Sull'archivio si veda ancora A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 971-972.

¹²⁵ La ricerca è stata attuata mediante lo spoglio delle pergamene rogate nel periodo di riferimento (anni Ottanta del XIV secolo – fine anni Trenta del XV secolo); per quanto riguarda i documenti precedenti all'anno 1400 è stato d'aiuto anche M. BETTOTTI, *Dal castello al palazzo*.

¹²⁶ Mi riferisco alla pergamena in ASTn, *Salvadori-Roccabruna*, caps 2, busta 5, n. 2 di data 16 marzo 1392 e alla pergamena in caps 2, busta 1, n. 9 di data 28 marzo 1416.

¹²⁷ Sull'archivio della famiglia A Prato si vedano G.B. A PRATO, *L'archivio della famiglia a Prato*; A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 705-708; S. FRANZOI, *Una nuova acquisizione per l'Archivio provinciale di Trento*.

¹²⁸ La ricerca dei documenti nei fondi presso l'Archivio provinciale di Trento è stata svolta attraverso il *database* AST (Archivi Storici del Trentino). Fra gli archivi presi in considerazione presso l'Archivio provinciale ricordiamo anche: *Famiglia Spaur-Unterrichter di Fai della Paganella* (sec. XIV-sec. XX), *Ordini e congregazioni religiose* (1378-1852) e *Pergamene e carte trentine* (1331-1782), lo spoglio dei quali non ha tuttavia rilevato alcun documento del notaio Antonio. Fra gli archivi di famiglia che conservano documentazione di XIV e XV secolo ricordiamo anche l'*Archivio d'Arco* presso la Fondazione d'Arco di Mantova, per il quale sono visionabili le immagini delle pergamene all'Archivio provinciale di Trento (cfr. A. TOMASI, *Archivio provinciale di Trento*, p. 188).

¹²⁹ APTn, *Famiglia a Prato*, n. 24, di data 26 novembre 1398.

¹³⁰ APTn, *Famiglia a Prato*, n. 30, di data 5 novembre 1419.

¹³¹ Si tratta di due originali con segnatura APTn, *Famiglia a Prato*, nn. 31, 32.

¹³² Si tratta del documento conservato in due originali in APTn, *Famiglia a Prato*, n. 31 e 32 di data 6 dicembre 1424; su IC8bis alla c. 24v, n. 71.

Un ulteriore fondo archivistico preso in considerazione è quello della famiglia Thun della linea di Castel Thun, oggi diviso fra l'Archivio provinciale di Trento e l'Archivio di Stato di Litomerice – sezione di Decin (Repubblica Ceca). L'archivio *Thun* conservato a Trento conta 1788 pergamene¹³³ relative agli anni 1244-1914 in latino e in tedesco, organizzate in due serie che rispettano l'ordinamento preesistente. Una sola membrana del notaio trentino è stata rinvenuta in questo fondo, ed è datata 6 febbraio 1391¹³⁴; si tratta, nella fattispecie, di una sentenza emessa dal giudice Antonio da Trento per dirimere la controversia fra Andriota moglie del fu Nicolò da Padova ed il cognato Romano. Le cinque pergamene di mano di Antonio da Borgonuovo reperite nel fondo boemo della famiglia Thun sono invece comprese nell'arco temporale fra il 1391 e il 1406¹³⁵.

Un'ultima, breve, annotazione sarà fatta al fondo archivistico oggi noto con il nome *Famiglia Zanardi-Martini*, acquisito recentemente dall'Archivio provinciale di Trento¹³⁶. L'archivio di famiglia¹³⁷, contenente 250 pergamene ed un solo atto cartaceo, presenta documentazione risalente al primo XV secolo fino al 1675. Stando a quanto ricaviamo dalla *Guida* di Albino Casetti, l'archivio della famiglia Martini si trovava a Calliano al tempo della rilevazione (1956) e constava di circa 400 pergamene con numerosi altri «atti sciolti risalenti al medioevo»¹³⁸. La documentazione in esso conservata subì un riordino da parte del sacerdote Virginio Sztaronyi il quale, unitamente ad un fondo cartaceo della famiglia Zanardi di Riva del Garda, utilizzò le carte in esso contenute per realizzare uno studio relativo alla Rocca di Riva¹³⁹. Null'altro è noto relativamente a questo fondo che ci ha trasmesso un solo documento, tra l'altro fortemente danneggiato, con la sottoscrizione del notaio Antonio da Borgonuovo¹⁴⁰.

Dopo aver brevemente accennato alla documentazione reperita negli archivi di famiglia, si apre il discorso su alcuni archivi di comunità, dove si è potuta rilevare la presenza di qualche documento del professionista.

L'archivio storico del Comune di Trento conserva nella sua sezione di *Antico regime* frammenti di documentazione risalente al Duecento¹⁴¹ e pochi altri documenti di XIV secolo, fra cui una nomina di sindaci datata 1340 e poche unità relative all'amministrazione dei beni comuni (1359-1404). Con l'eccezione di queste scarse attestazioni scritte, dobbiamo attendere

¹³³ Le pergamene sono regestate M. FAES *et alii* (a cura di), *Archivio della famiglia Thun di Castel Thun*.

¹³⁴ APTn, *Thun*, n. 1382.

¹³⁵ ASLitomerice, Sezione Decin, *Thun*, III, n. 80; IV, nn. 91, 96, 101, 102. Le riproduzioni fotografiche di questo materiale presso l'Archivio provinciale di Trento hanno permesso di individuare le pergamene di mano del notaio trentino (cfr., sulla fotoreproduzione di questo fondo, A. TOMASI, *Archivio provinciale di Trento*, p. 191).

¹³⁶ Il fondo è stato acquisito dalla Provincia autonoma di Trento dalla ditta Studio bibliografico Adige.

¹³⁷ Si veda l'elenco di consistenza presso l'Archivio provinciale e A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, p. 130.

¹³⁸ A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, p. 130. Il Casetti ci informa inoltre che l'archivio fu trasportato nella residenza estiva del conte Massimo Biandrà di Reagle di Milano, familiare dei conti Martini, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

¹³⁹ V. SZTARONYI, *Vicende della Rocca di Riva*.

¹⁴⁰ APTn, *Famiglia Zanardi-Martini*, n. 28. La mancanza dell'intera parte superiore della membrana, corrispondente al protocollo, non consente di datare il documento.

¹⁴¹ Si tratta di cinque documenti di datazione compresa fra il 1210 e il 1229 ma redatti in copie dell'anno 1295 dalla mano del notaio Pietro Belenzani, su mandato del vicario vescovile Calepino da Fivè.

le rivolte cittadine del 1407-1409 prima che il comune di Trento possa avviare una produzione meno sporadica di documentazione. Soltanto dal 1410, infatti, il numero delle unità conservate in archivio cresce considerevolmente, il che – pur in un contesto documentario che, se paragonato con altri esempi di città dell'Italia centro-settentrionale, appare ancora alquanto 'primitivo' – sembra quanto meno dimostrare i primi labili tentativi da parte delle magistrature cittadine di dotarsi di una qualche struttura organizzativa. Accanto alle usuali pergamene sciolte, conservate unicamente a garanzia degli *iura* del Comune, iniziano ad essere prodotti anche i primi registri cartacei, talvolta dedicati a materie ed ambiti specifici; fra questi ricordiamo il *Liber electionum officialium magnificae communitatis Tridenti* (1415-1462)¹⁴², il *Libro delle locazioni perpetuali* (1458-1517), il *Libro delle locazioni temporali* (1466-1542) e il *Liber actorum* (1469-1478)¹⁴³. È proprio all'interno di questo contesto politico e documentario che si esplica l'attività del notaio Antonio da Borgonuovo.

Fra le pergamene sciolte ed i registri del comune di Trento di inizio Quattrocento abbiamo infatti potuto reperire diversi atti redatti dal professionista¹⁴⁴; si tratta di quattro copie di documenti di XIV secolo, contenute fra le carte del *Libro vecchio de statuti e designationi de beni et confini della Città di Trento*¹⁴⁵ e di sei documenti in originale, di argomento eterogeneo, redatti fra il 1395 e il 1429¹⁴⁶. Il notaio fu inoltre impegnato nella redazione di quattro verbali di elezione delle massime cariche del magistrato consolare negli anni 1423 e 1428, come si deduce dai documenti rilevati fra le carte del *Liber electionum officialium magnificae communitatis Tridenti*¹⁴⁷. Nello stesso registro si trova la copia di una lettera datata 1427 inviata dallo stesso notaio, in qualità di procuratore del comune, al duca d'Austria Federico IV¹⁴⁸. Fra i documenti dell'archivio si trova inoltre una pergamena veicolante la causa per i diritti di pascolo e di malga sul monte Bondone sostenuta dal comune di Trento, dalla comunità di Cadine, di Vigolo Baselga e di Sopramonte¹⁴⁹. Fra i vari inserti in essa esemplati, si trovano anche tre documenti redatti dal notaio Antonio da Borgonuovo fra il febbraio ed il luglio del 1388; essi sono importanti perché sono fra le

¹⁴² Trascritto in E. VALENTI, *Il «Liber electionum officialium»*.

¹⁴³ Oggetto di studio in R. FOSSALI, *Il più antico Liber actorum*.

¹⁴⁴ In mancanza di strumenti inventariali editi, la ricerca all'interno dell'Archivio storico del Comune di Trento è avvenuta attraverso la consultazione dei registri (inediti) della documentazione compresa fra il XIII e il XV secolo a cura di Franco Cagol.

¹⁴⁵ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-2545; fra le copie troviamo anche quella relativa alla proprietà dei mulini posti lungo la Roggia Grande di Trento; il documento originale andò perduto, *propter sachomannum*, durante le rivolte del 1407-1409, pertanto fu necessario far redigere una copia dal notaio Antonio a partire da un esemplare che si trovava presso il notaio stesso.

¹⁴⁶ Si tratta dei documenti con segnatura ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3036 (refuta e nuova locazione con immissione in possesso); ACT1-4, cc. 4r-6r (esame testimoniale); ACT1-3271 (vertenza fra privati e comune di Trento); ACT1-3056 (locazione temporale); APPENDICE II, n. 5 (ACT1-3328 (intimazione; il documento è vergato dalla mano del notaio *Hertwicus* di Enrico chierico di Passau)); ACT1-3002 (refuta e nuova locazione).

¹⁴⁷ Si tratta dei documenti con segnatura ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, cc. 27r-r; cc. 39r-r; la copia della lettera si trova alle cc. 225r-266r. I verbali sono editi in E. VALENTI, *Il «Liber electionum officialium»*.

¹⁴⁸ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, cc. 225r-266r; edizione in E. VALENTI *Il «Liber electionum officialium»*, pp. 713-715.

¹⁴⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3347.

più antiche attestazioni scritte del professionista trentino e documentano la sua attività *apud banchum iuris* nel palazzo vescovile¹⁵⁰.

Pochi altri documenti del notaio trentino sono stati rilevati in diversi archivi di comunità. Due pergamene¹⁵¹ si trovano attualmente presso l'archivio comunale di Vervò¹⁵² e documentano la controversia, risolta con sentenza del vescovo Georg Liechtenstein, fra le comunità di Vervò e Tres per l'uso dei pascoli nella zona denominata *prà Colombai*. L'archivio storico comunale consta di 57 pergamene (1305-1668) conservate, fino ad anni recenti, in una cassa dell'archivio parrocchiale, dove si trovavano probabilmente già dal 1928, anno in cui il comune di Vervò fu soppresso ed annesso a quello di Tres.

Un ulteriore membrana¹⁵³ è stata invece reperita presso l'archivio comunale di Mezzolombardo¹⁵⁴; come nel caso precedente, il documento si trovava probabilmente già in origine presso l'archivio della comunità. Si tratta, infatti, di un accordo stipulato fra la stessa comunità di Mezzolombardo (*Medium Sancti Petri*) ed i commercianti di legname soci in affari Cursio del fu Giovanni da Arsici di Vicenza e Gallenzano del fu Domenico da Firenze al fine di consentire il transito di tronchi di legno dalla val di Sole e dalla val di Non verso l'Adige tramite l'acqua del torrente Noce. Interessante, almeno dal punto di vista diplomatico, è il fatto che lo stesso fondo archivistico conservi una seconda pergamena, di mano della seconda metà del XV secolo, che è copia semplice della *redactio in mundum* di Antonio da Borgonuovo¹⁵⁵; l'interesse di questo secondo documento sta nel fatto che si tratta di una traduzione letterale in lingua tedesca dell'originale latino¹⁵⁶.

Fra gli archivi di comunità che conservano documenti di Antonio da Borgonuovo c'è anche Cloz¹⁵⁷ nel quale, fra le 14 pergamene conservate (1321-1671), abbiamo potuto reperire un solo documento rogato al professionista trentino e datato 1394¹⁵⁸; si tratta di una sentenza emessa a Trento *in episcopali palatio* dai giudici Giovanni Rauter, protonotaio del vescovo Georg

¹⁵⁰ I documenti sono redatti *in episcopali palatio, apud banchum iuris maleficiorum*.

¹⁵¹ AC Vervò, nn. 14 e 15. Le pergamene furono redatte in due esemplari presso il castello del Buonconsiglio; non sappiamo perché entrambi gli originali si trovino presso l'archivio comunale di Vervò considerato che, a rigor di logica, uno dei documenti sarebbe spettato alla comunità di Tres.

¹⁵² Sull'archivio comunale di Vervò si rinvia a D. REICH, *Le pergamene dell'Archivio comunale di Vervò*; A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 993-995; *Comune di Vervò. Inventario dell'archivio storico*.

¹⁵³ AC Mezzolombardo, n. 17.

¹⁵⁴ Sull'archivio comunale di Mezzolombardo si rinvia a A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 464-466.

¹⁵⁵ AC Mezzolombardo, n. 18.1.

¹⁵⁶ Il notaio redattore della copia autentica ha tradotto l'intero documento compresa la sottoscrizione del notaio Antonio: «Ich Anthoni ein sun ser Bartholasy von Burgonof von Trient burger ze Triennt von kayserlich macht offnër Noder pin bey allen vorgeschribnen sachn genesen und nach bete offelich beschriben». La stessa pergamena veicola, dopo la copia in tedesco del documento di ser Antonio, anche un'ulteriore copia semplice di un documento redatto dal notaio Tomasio di Avanzo da Vervò il 3 maggio 1430.

¹⁵⁷ Sull'archivio comunale di Cloz si veda: A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 237-238.

¹⁵⁸ AC Cloz, n. 2.

Liechtenstein, e Nicolò *de Tanucciis* per dirimere una controversia fra gli uomini della villa di Cloz e gli uomini di Lauregno¹⁵⁹.

L'archivio comunale di Rovereto¹⁶⁰, depositato presso la biblioteca civica «G. Tartarotti», conserva, al pari del precedente, una sola pergamena redatta nel 1405 dal notaio trentino¹⁶¹; siamo in presenza di una semplice locazione redatta a Trento presso il convento degli Eremitani di San Marco. Non possiamo spiegare con precisione il motivo per cui questo documento oggi si trovi nei fondi dell'archivio comunale di Rovereto, tuttavia, il *verso* della pergamena presenta una serie di annotazioni e ricognizioni massariali (fra cui una nota in volgare del XVIII secolo), con ulteriori segnature archivistiche attribuibili a mani dei secoli XVI-XVIII, riconducibili al convento degli Agostiniani di San Marco. È dunque verosimile, anche se non possiamo affermarlo con assoluta certezza, che questo documento si trovasse, almeno fino al XVIII secolo, presso l'archivio degli Eremitani.

Il fondo archivistico denominato *Bosentino-Vigolo Vattaro*¹⁶², oggi all'Archivio provinciale di Trento, consta di 32 pergamene (1370-1678); fra esse abbiamo rilevato la presenza di una sola pergamena del notaio Antonio da Borgonuovo, datata 1393¹⁶³. Il documento veicola una semplice compravendita di terreni situati a Bosentino da parte di Francesco del fu Giacomo detto *Schachus*, proveniente da Vigolo Vattaro, a Blasio del fu Martino e a Belino del fu Marco da Bosentino. L'oggetto del documento, come pure le note dorsali, contribuiscono anche in questo caso a spiegare la presenza di questa pergamena nell'archivio di Bosentino. Il Comune di Vigolo Vattaro, cui era stato aggregato nel 1928 l'abitato di Bosentino, aveva depositato nel 1940 la propria documentazione antica presso l'Archivio di Stato di Trento dove, senza alcuna distinzione, erano pervenute contestualmente anche le carte del comune aggregato. L'analisi sugli attergati delle pergamene ha consentito, tuttavia, di distinguere per provenienza la documentazione dei due comuni. In anni recenti, alcuni fondi dell'Archivio di Stato di Trento, fra cui quello di Bosentino-Vigolo Vattaro, sono stati assegnati in «custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento»¹⁶⁴ e sono pertanto confluiti nell'Archivio provinciale dove tutt'ora si trovano.

¹⁵⁹ La controversia riguardava il pagamento, da effettuarsi in comune, delle collette dovute al vescovo di Trento; negli ultimi cinque anni, infatti, gli uomini di Lauregno avevano contribuito in ragione di sette fuochi invece di nove e mezzo com'era sempre avvenuto in passato. Giovanni Rauter e Nicolò *de Tanucciis* stabilirono che gli uomini di Lauregno fossero tenuti a versare le collette insieme con la villa di Cloz in ragione di nove fuochi e mezzo come in passato, versando altresì gli arretrati dei cinque anni alla villa di Cloz e le spese del processo.

¹⁶⁰ Sull'archivio comunale di Rovereto si veda A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 640-648.

¹⁶¹ AC Rovereto, n. 70 (163). Regesto in P. CHIUSOLE, *Regesto delle pergamene della biblioteca civica di Rovereto*, p. 15.

¹⁶² Sul fondo si veda A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 94-96 e l'elenco di consistenza presso l'Archivio provinciale di Trento.

¹⁶³ APTn, *Comuni*, Bosentino-Vigolo Vattaro, n. 3.

¹⁶⁴ Cfr. D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Dedicheremo l'ultima parte di questo paragrafo alla contestualizzazione di due ulteriori documenti del notaio Antonio reperi, questa volta, non in archivi comunali ma parrocchiali. Il primo, redatto nel 1400, è un rinnovo di locazione della metà del monte di Folgàrida concessa dai canonici del Capitolo ad Antonio del fu Pietro da Dimaro¹⁶⁵. Il contenuto del documento è importante per spiegare la presenza di questa pergamena nell'archivio della parrocchia della val di Sole¹⁶⁶, soprattutto alla luce del fatto che Antonio del fu Pietro ricevette l'investitura in qualità di sindaco della comunità di Dimaro¹⁶⁷.

Un secondo documento¹⁶⁸, rogato al notaio dai canonici del Capitolo, si trova oggi presso l'archivio parrocchiale di Pergine¹⁶⁹. Si tratta, nella fattispecie, della locazione perpetua di una casa situata a Trento nella contrada di Santa Maria Maddalena all'orefice Bartolomeo Cevoleta. Quasi nulla possiamo dire sul percorso che ha portato questo documento a Pergine; né il contenuto né le note dorsali, quasi del tutto evanite e indecifrabili, consentono infatti di precisare ulteriormente il contesto che lo ha portato all'attuale collocazione.

In conclusione, una certa rilevanza, almeno per il contesto in cui è stata reperita, ha una pergamena redatta da ser Antonio che oggi trova posto nell'archivio storico del Comune di Bolzano¹⁷⁰. Se le note tergalì, rappresentate da un'unica ed ormai quasi del tutto evanita annotazione di mano dello stesso notaio trentino, nulla ci possono dire relativamente alle vicissitudini archivistiche di questa membrana, oggi conservata nel fondo *Archivio dell'Ospedale di Santo Spirito / Archiv des Heiliggeistspitals* dell'archivio comunale di Bolzano, qualche dato in più si può forse ricavare dal contenuto del documento. Si tratta, infatti, di una locazione perpetua concessa a Iorio del fu Andrea da Meano e a Paolo del fu Concio da Gardolo di Mezzo di un terreno con all'interno un casale posto in località *a Lavis, ale Rodece day Molini*. Locatore del bene è il nobile Osvaldo *Capanus* del fu *Holdricus* da Termeno, ivi residente. Se è possibile ipotizzare che la pergamena in questione fosse stata redatta da ser Antonio per l'*auctor* del documento, ovvero il nobile Osvaldo *Capanus*, che la conservò nel proprio archivio a garanzia e memoria dei propri diritti, null'altro si può dire relativamente ai passaggi che portarono il documento nell'archivio dell'Ospedale di Santo Spirito. L'ente, fondato da una confraternita laica avente sede presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria a Bolzano, accrebbe notevolmente le proprie proprietà, anche terriere, grazie alle numerose donazioni ricevute dai cittadini fra XIII e XIV secolo. È dun-

¹⁶⁵ AP Dimaro, n. 8; regesto in G. CICCOLINI, *Inventari e registi degli archivi parrocchiali della Val di Sole*, p. 125, n. 85 e A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, p. 294.

¹⁶⁶ Sull'archivio parrocchiale di Dimaro si vedano A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 293-295 e *Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Dimaro*.

¹⁶⁷ Parlando dell'archivio parrocchiale della comunità, Giovanni Ciccolini ricorda che, durante il furioso incendio che distrusse quasi per intero l'abitato della val di Sole, «furono preda del fuoco anche numerose pergamene e carte, rinchiusi in una cassa riposta nella stanza al secondo piano della casa comunale, assegnata al curato». Fu grazie al parroco locale Nicolò Gilli se l'archivio parrocchiale poté raccogliere un certo numero di pergamene, «che furono riscattate col contributo della rev. Curia arcivescovile e di mons. Vigilio Zanolini» (cfr. G. CICCOLINI, *Inventari e registi degli archivi parrocchiali della Val di Sole*, p. 109, nota n. 2).

¹⁶⁸ AP Pergine, n. 7; redazione in esteso di questo documento si trova anche in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, c. 323^v, n. 670.

¹⁶⁹ Si rinvia, anche per questo archivio, a A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 536-539.

¹⁷⁰ ACBz, *Archivio dell'Ospedale di Santo Spirito*, doc. 25 aprile 1395. Regesto in H. OBERMAIR, *Bolzano Nord Bozen Süd*, volume 1, n. 890.

que possibile, seppur non accertabile, che anche il terreno di cui il nobile di Termeno deteneva il dominio eminente fosse stato successivamente donato all'Ospedale, insieme alla relativa documentazione. Hannes Obermair, che ha studiato e regestato il fondo del Comune di Bolzano, sottolinea come «già nel XIV secolo il processo di comunalizzazione dell'Ospedale giunse a compimento: i suoi dirigenti, che provenivano – come i prevosti ecclesiastici e i consiglieri comunali – dai tradizionali ceti notabili della città, agivano ormai come veri e propri rappresentanti della cittadinanza»¹⁷¹; ancora oggi buona parte dell'archivio dell'ente assistenziale è conservato presso l'archivio della città di Bolzano, costituendone il fondo numericamente più rilevante¹⁷².

¹⁷¹ H. OBERMAIR, *Bolzano Nord Bozen Süd*, volume 1, p. 28.

¹⁷² Sul fondo *Archivio dell'Ospedale di Santo Spirito* si vedano anche: F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, I/3, XVIII; O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, 3/2, pp. 77-78; L. SANTIFALLER, *Die Archive Deutsch-südtirols*, p. 179; H. OBERMAIR, *Die Bozener Archive*; W. SCHNEIDER, *Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals zu Bozen*.

1.3. *Fra compendi e monumenta. L'attività e le fonti degli eruditi di XVIII secolo.*

Se numerose sono, come è stato messo in evidenza, le fonti documentarie reperite negli archivi redatte dalla mano di Antonio da Borgonuovo, non meno importanti, seppur in numero assai più limitato, sono i documenti traditi in copia o 'regesto' attraverso alcuni manoscritti di eruditi settecenteschi che, nello studio delle vicende istituzionali (e notarili) medioevali, ricoprono un ruolo non marginale.

L'erudizione trentina del XVIII secolo si riflette nell'attività di un gruppo di studiosi, per lo più di estrazione ecclesiastica, quali Benedetto Bonelli (1704-1783)¹⁷³, Giuseppe Ippoliti (1711-1763), Angelo Maria Zatelli e, non ultimo per importanza, Giangrisostomo Tovazzi (1731-1806). Il primo è noto soprattutto per le celebri *Notizie storico-critiche intorno al beato Adelpreto* pubblicate a partire dal 1760-1761 che, attraverso una copiosa edizione di documenti, ampliarono le conoscenze relativamente ai primi secoli della diocesi tridentina. Ippoliti e Zatelli, pure attivi come Bonelli presso il convento di San Bernardino a Trento, si resero protagonisti di un sistematico intervento di ricognizione sull'archivio del Principato vescovile di Trento, producendo una serie di transunti che ancora oggi, pur rivisti ed aggiornati in anni recenti, costituiscono la base di partenza per ogni ricerca nella sezione latina del fondo vescovile¹⁷⁴. In ultimo, permanendo sempre nell'alveo del convento francescano di San Bernardino, non si può dimenticare la straordinaria opera del padre Giangrisostomo Tovazzi¹⁷⁵, il quale nel corso del XVIII secolo, con un'incessante attività di ricerca, regesto ed inventariazione della documentazione prodotta nei secoli dalle più importanti istituzioni ecclesiastiche trentine, produsse una sconfinata serie di studi eruditi. L'attività storico-archivistica del Tovazzi deve molto alla collaborazione del confratello Benedetto Bonelli, con il quale partecipò attivamente, fra il 1760 ed il 1769, alla redazione della già citata opera dedicata alla storia della chiesa tridentina. Fra le opere principali ricordiamo in prima posizione il *Compendium diplomatum*, in cinque volumi, redatti fra il 1787 ed il 1795¹⁷⁶; si tratta, nella fattispecie, di una raccolta di documenti, in forma di regesto ma anche in edizione completa, che vennero sottoposti al padre francescano dai membri di alcune famiglie nobili trentine, così come da enti o persone private che desideravano conoscerne il contenuto. È proprio fra le carte dei volumi della *Collectio diplomatum* che si possono rinvenire un certo numero di documenti, traditi in forma di notizia, tratti da pergamene redatte da Antonio da Borgonuovo per il convento delle Clarisse di San Michele.

¹⁷³ Per una breve traccia biografica si rinvia alla voce curata da G. PIGNATELLI nel *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 11, pp. 747-750 con la bibliografia ivi citata.

¹⁷⁴ G. IPPOLITI, A. M. ZATELLI, *Archivi Principatus Tridentini regesta*.

¹⁷⁵ Per la redazione delle note biografiche su Giangrisostomo Tovazzi si rinvia alla più recente biografia sul francescano tracciata da Italo Franceschini nel *Dizionario biografico degli storici trentini* (<http://www.studitrentini.it/Dbst/tovazzi.html>), con la ricca bibliografia ivi citata.

¹⁷⁶ BFSB, ms. 1.

Non meno importanti sono studi come la *Chronologia Calapina*¹⁷⁷, redatta nel 1795, con una serie di notizie storiche relative alla famiglia dei Calepini fra il 1256 ed il 1606; l'opera risulta di grande importanza nella ricostruzione di alcuni dati biografici relativi alla famiglia di Antonio da Borgonuovo, così come le *Variae inscriptiones Tridentinae*, monumentale catalogo di iscrizioni su lapidi e steli raccolte e trascritte da Tovazzi¹⁷⁸. Tra le opere del frate francescano che, più di altre, sono state utili per ricavare informazioni biografiche, notizie relative all'attività di ser Antonio e dei suoi familiari etc., si ricordano anche lo *Spicilegium archivii orphanotrophi Tridentini*, manoscritto redatto nei suoi ultimi anni di vita (1802-1804); siamo in presenza di una raccolta di documenti relativi alla confraternita di Santa Maria della Misericordia, anche nota come «Compagnia della Fradaia di Santa Maria», fondata a Trento nel 1444¹⁷⁹. Base di partenza per ogni studio che intenda affrontare il tema del notariato a Trento è il *Notariale Tridentinum*¹⁸⁰, repertorio con i nominativi, spesso affiancati da alcuni dati biografici, relativi ai notai che operarono nell'episcopato tridentino a partire dal IX secolo.

Fra gli eruditi trentini di XVIII secolo merita una menzione a parte il gesuita Alessandro Guarinoni (1722-1792), di cui poco o nulla sappiamo relativamente alla biografia, ma che nel corso del Settecento produsse una serie di scritti relativi alla storia del Principato vescovile di Trento¹⁸¹ e ad alcune famiglie trentine. Fra questi ricordiamo le *Notizie intorno alla famiglia Tabarelli, Terlago de Fatis*, compilata nel 1783¹⁸², e una ulteriore raccolta di scritture e documenti inerenti le famiglie Guarinoni ed Alessandrini¹⁸³. È proprio quest'ultima serie di volumi, quindici in tutto, a costituire la fonte più importante, ancorché poco conosciuta, per chi voglia studiare la storia dell'episcopio tridentino fra XIV e XV secolo; essi raccolgono infatti, quasi sempre in edizione completa, copie di documenti pervenuti in vario modo alle famiglie Guarinoni ed Alessandrini, con pergamene risalenti anche al Trecento¹⁸⁴. Il dodicesimo volume della serie raccoglie, a tal proposito, anche tre documenti di Antonio da Borgonuovo¹⁸⁵.

¹⁷⁷ BFSB, ms. 42.

¹⁷⁸ G. TOVAZZI, *Variae inscriptiones Tridentinae*.

¹⁷⁹ BFSB, ms. 12-13.

¹⁸⁰ R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*.

¹⁸¹ BCTn, *BCTI*, ms. 2147.

¹⁸² BCTn, *BCTI*, ms. 971.

¹⁸³ BCTn, *BCTI*, ms. 1407-1061. Sebbene sia meno noto alla storiografia locale, il gesuita intrattenne rapporti epistolari con gli eruditi dell'epoca, fra cui Giangrisostomo Tovazzi; si veda in merito l'epistolario di Tovazzi (lettere nn. 500 e 501).

¹⁸⁴ Non mancano, ad esempio, documenti redatti dal notaio capitolare Pietro *de Stancharis* da Brescia (metà del XIV secolo).

¹⁸⁵ BCTn, *BCTI*, ms. 1057/XI, cc. 24-26 (locazione perpetua di data 1433 ottobre 31); BCTn, *BCTI*, ms. 1057/XII, cc. 277-281 (locazione perpetua da parte del Capitolo della cattedrale di Trento di data 1406 marzo 9); BCTn, *BCTI*, ms. 1057/XII, cc. 437-443 (copia del testamento di Nicolò *a Torcularibus*, di data 1415 gennaio 25, che Guarinoni dichiara di aver avuto da Bortolo Tabarelli).

CAPITOLO 2. Vicende politiche di inizio Quattrocento e linee biografiche del notaio Antonio da Borgonuovo

SOMMARIO: 2.1. Società e politica a Trento nella prima metà del XV secolo. – 2.1.1. Nuovi documenti per la ricostruzione della vicenda di Negro de Negri ed il castello di Stenico. – 2.2. Fra matrimoni ed alleanze politiche: la classe dirigente della Trento di inizio Quattrocento. – 2.3. La famiglia di Bartolasio: dalla Vallagarina al Borgonuovo. – 2.4. Antonio da Borgonuovo: dalla confraternita dei Battuti alle cariche nel comune. – 2.4.1. I primi dati biografici; cenni sulle proprietà immobiliari. – 2.4.2. La presenza nella confraternita dei Battuti laici. – 2.4.3. L'impegno politico nelle magistrature comunali e gli ultimi anni. – 2.5. Frammenti in volgare fra le carte di Antonio da Borgonuovo. – 2.6. Tavole.

2.1. Società e politica a Trento nella prima metà del XV secolo.

Le vicende che coinvolsero la città e l'episcopato nei primi decenni del Quattrocento sono state oggetto di studio da parte di numerosi storici¹ che hanno ricostruito con precisione sia gli eventi connessi con la rivolta capeggiata da Rodolfo Belenzani contro il vescovo Georg Liechtenstein sia le nuove sollevazioni di una parte della cittadinanza contro il presule polacco Alessandro di Masovia. Le prime sono state materia, già nel lontano 1907, di alcune importanti e tutt'ora valide ricerche dello storico ed erudito trentino Desiderio Reich², il quale individuò negli episodi di inizio XV secolo un contributo sostanziale al processo di rafforzamento e di accrescimento dell'autorità del comune di Trento³. Delle rivolte contro il nuovo vescovo polacco si è invece occupato più recentemente lo storico tirolese Klaus Brandstätter, il quale ha illustrato dettagliatamente la situazione politica della città vescovile nel primo Quattrocento con particolare attenzione alle rivolte cittadine del 1435-1437 e ai legami fra una componente della cittadinanza trentina ed il principe territoriale del Tirolo, il duca Federico d'Asburgo⁴.

Nelle pagine che seguono cercheremo pertanto di ripercorrere gli episodi che interessarono la città vescovile nei primi decenni del XV secolo, integrando quanto è già noto alla storiografia trentina con documentazione inedita reperita anche fra le carte del notaio Antonio da Borgonuovo.

¹ Per una trattazione complessiva delle vicende trentine di inizio Quattrocento si rinvia a M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento*, pp. 385-415 e a E. CURZEL, *Trento*, pp. 105-115. Per la ricostruzione degli episodi connessi con le rivolte contro il vescovo Georg Liechtenstein si vedano: D. GIRGENSOHN, *Vom Widerstandrecht gegen den bischöflichen Stadtherrn*, pubblicato anche in lingua italiana con il titolo *La città di Trento in ribellione*. Inoltre, *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, con le indicazioni bibliografiche ivi citate.

² D. REICH, *Rodolfo de' Belenzani e le rivoluzioni trentine* e, dello stesso autore, *Del più antico statuto della città di Trento*, pp. 44-56.

³ D. REICH, *Nuovi contributi per lo statuto di Trento*, pp. 5-6.

⁴ Sulle nuove rivolte cittadine del 1435-1437 rimane fondamentale l'opera di K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori* e, dello stesso autore, *Bürger im mittelalterlichen Trient im Vergleich*, pp. 9-61. Si veda anche G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*, pp. 167-207.

Il 2 o il 3 febbraio del 1407 un drappello di cittadini armati guidati dal nobile Negro de Negri da San Pietro si riunì nella piazza antistante la cattedrale per assalire il *palatium episcopi*, sede del vicario *in temporalibus* Franceschino da Saronico, al grido di «viva el popolo e el signore e mora y traditore». I rivoltosi rimproveravano al vescovo, ma soprattutto ai suoi ufficiali, di aver condotto una politica vessatoria e contraria agli interessi della città «propter multas et indebitas extorsiones, que fiebant per officiales aliquos domini episcopi Tridentini tam in civitate quam in comitatu»⁵. Pochi giorni dopo la ribellione si estese anche ad altri centri abitati dell'episcopato; in modo particolare furono prese d'assalto alcune sedi di rappresentanza del potere vescovile in varie comunità delle Giudicarie, delle valli di Non e di Sole.

Nonostante l'estendersi della rivolta anche alle periferie, il centro dell'insurrezione si mantenne nel capoluogo ove, nel frattempo, fra il 14 e il 28 febbraio, il vescovo concesse agli insorti alcune porte urbane ed alcune torri ed accordò alla città un privilegio con il quale

confirmavit, amologavit et approbavit omnia et singula statuta, edicta, privilegia, decreta, ordinamenta, reformationes, provisiones et antiquas consuetudines et usancias ipsius civitatis Tridenti eiusque districtus et cuiuslibet alterius iurisdictionis ecclesie Tridentine⁶.

Fra le disposizioni vescovili, rilevanti sono quelle concernenti il vicario episcopale, scelto «tam de civibus quam de forensibus» e «cum consilio et deliberatione sapientium et decurionum civitatis Tridenti»⁷. *Sapientes* e *decuriones* della città ottennero inoltre la possibilità di nominare «unus discretus et probus vir civis Tridentinus qui sit magister civium, nominatus in lingua Teutonica *burgermeister* et *referendarius* in lingua Latina, qui in officio preesse debeat uno anno»⁸. Il nobile cittadino Rodolfo Belenzani⁹ fu il primo a ricoprire questa carica con funzioni di mediatore fra i cittadini e il vescovo. I riconoscimenti del presule trentino nei confronti della cittadinanza non furono tuttavia sufficienti ad acquietare le tensioni giacché, nell'aprile del-

⁵ Le citazioni sono tratte dal *Consilium* legale del giurista Francesco Zabarella di Padova, cui si rivolsero i cittadini rivoltosi affinché venisse loro rilasciato un parere giuridico sulla sollevazione. Il testo risulta di capitale importanza nella ricostruzione degli eventi del febbraio 1407 in ragione della dettagliata descrizione che di essi venne fatta dal giurista padovano. Il testo del parere giuridico, in edizione critica, si trova in appendice al saggio di D. GIRGENSOHN, *Vom Widerstandrecht gegen den bischöflichen Stadtherrn*, pp. 74-83. Si vedano anche: D. GIRGENSOHN, *La città di Trento in ribellione contro il principe vescovo*, M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento*, pp. 385-415 e G.M. VARANINI, *Rodolfo Belenzani e il comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, pp. 9-20.

⁶ Si tratta dell'incipit della *Carta edictorum et provisionum factarum et edictarum per reverendissimum in Christo patrem dominum Georgium Dei gratia episcopum Tridentinum et confirmationes facte civibus Tridenti* edita per la prima volta nel 1892 da D. REICH, *Nuovi contributi per lo statuto di Trento*, pp. 33-45 e, più recentemente, in M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, pp. 47-51. Il 31 marzo il vescovo Liechtenstein concesse analoghi privilegi anche alle comunità delle valli di Non e di Sole. Si veda, in merito, T. V. BOTTEA, *Le rivoluzioni delle valli di Nosio negli anni 1407 e 1477*, pp. 26-32.

⁷ M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, p. 48, capitoli 5-9.

⁸ *Ibidem*, p. 49, capitolo 24. Per una dettagliata analisi dei termini utilizzati nel documento si veda il contributo di G.M. VARANINI, *Rodolfo Belenzani e il comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, p. 14. Va sottolineato come, sovente, nella documentazione anche in lingua latina il termine utilizzato in riferimento alla carica ricoperta da Rodolfo Belenzani sia *p u r g e r m a i s t e r* (si veda, a titolo esemplificativo, ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4, cc. 4-6).

⁹ La biografia di Rodolfo Belenzani è tracciata da G. CRACCO in *Dizionario biografico degli italiani*, pp. 561-563. Utili anche le schede nel volume *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* curate da Brunella Brunelli e Franco Cagol. L'1 marzo 1406 Rodolfo Belenzani, «ob reverentiam sancte Trinitatis et beati Antonii et in remedium anime sue et suorum predecessorum» donò al Capitolo della cattedrale e al prete Antonio *a Dominabus*, capellano e rettore degli altari della Santa Trinità e di Sant'Antonio, un appezzamento di terra vignata ed arativa situato nelle pertinenze di Trento, *ala Biuna* (cfr. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 555).

lo stesso anno, il Liechtenstein fu condotto con la forza nella torre Wanga con l'accusa di aver assoldato truppe mercenarie sotto la guida del condottiero Ottobuono Terzi. Il presunto tradimento del presule che, dopo le concessioni alla città, sembrava essere tornato sui propri passi, diede al duca d'Austria e conte del Tirolo Federico IV¹⁰, che probabilmente già da tempo intratteneva relazioni con il Belenzani, il pretesto per entrare a Trento. Il duca, in qualità di avvocato della Chiesa tridentina, giunse nella città vescovile il 16 aprile con le proprie truppe e fece immediatamente liberare il Liechtenstein. Pochi giorni dopo, il 20 aprile, Federico diede alla città nuovi privilegi che confermarono ed ampliarono quanto il vescovo aveva concesso il 28 febbraio: l'elezione del vicario vescovile e del capitano del castello del Buonconsiglio, «pro maiori securitate et tuitione civium», fu ridotta al controllo dei *cives* «cum consilio tamen et voluntate prefati domini ducis»¹¹; ufficiali e massari a capo delle sedi periferiche dell'episcopato furono inoltre sottoposti al controllo dell'amministrazione cittadina. L'avvento del Tascavuota¹² e le successive concessioni alla città furono salutate con favore da parte della cittadinanza¹³, come sembra testimoniare un anonimo graffito in lingua volgare posto al terzo piano della torre Aquila, «1407 die sabati 1[...] / Fedrigo da Ostarich in Trento [...] / [...] me[...] e ave la signoria e l vescovo [...]»¹⁴. Con la consegna delle temporalità da parte del vescovo al duca tirolese, la città fu in grado di esercitare, seppur per breve tempo, funzioni giurisdizionali su tutto il distretto urbano, mentre il Tascavuota poteva accrescere i propri diritti di intervento sull'episcopio.

La situazione politica del vescovado, ora sotto il pieno controllo tirolese, era tuttavia ben lungi dall'essere stabile; già nel luglio del 1407 il vescovo Liechtenstein fu costretto ad allontanarsi dalla città diretto prima a Brunico, in val Pusteria, e poi a Vienna, ove fu trattenuto fino al dicembre del 1409 sotto il controllo del duca Leopoldo IV d'Austria. L'assenza del presule fu l'occasione per Federico di stringere rapporti più stretti con una parte dell'«oligarchia» cittadina. Tuttavia, quelle stesse concessioni fatte alla città dal duca finirono col tempo per collidere con la politica tirolese; l'ingerenza di Federico, prima sporadica poi sempre più accentuata, sui privilegi e sulle magistrature della città finì ben presto con l'incrinare il rapporto di fiducia con una parte dei *cives*; ciò condusse in breve tempo all'arresto di Rodolfo Belenzani e all'abolizione dell'ufficio del *referendarius* che non venne più attribuito.

¹⁰ Sul duca di Tirolo Federico IV (chiamato, a partire dal XVI secolo, «Tascavuota») si veda il contributo datato, ma ancora valido per molti aspetti, di C. W. BRANDIS, *Tirol unter Friedrich von Österreich*. Più recente il volume *Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*.

¹¹ M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, p. 52, capitoli 1-8.

¹² «Tascavuota», in tedesco «mit der leeren Tasche», è l'appellativo che viene sovente attribuito – come soprannome – a Federico IV.

¹³ Come sottolineato da Severino Vareschi «contro il vescovo Giorgio, il duca Federico poteva sfruttare numerosi motivi di malcontento presenti soprattutto nel ceto cittadino, nella nobiltà e nelle comunità rurali di Non e Sole. L'élite borghese della città vedeva minacciati dal governo vescovile i propri tradizionali privilegi e soprattutto ignorate e compresse le proprie aspirazioni e capacità di ascesa economica, sociale e politica. I nobili vescovili si vedevano invece emarginati dal governo del principato a tutto favore dei compatrioti del vescovo» (S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 295).

¹⁴ Si veda in merito quanto detto in E. CASTELNUOVO, *I mesi di Trento*, p. 10; la torre Aquila divenne la residenza del vescovo Georg Liechtenstein negli anni immediatamente precedenti la ribellione; essa è nota per il celeberrimo ciclo pittorico dei Mesi commissionato dallo stesso presule moravo al maestro di origini boeme Venceslao (cfr. anche E. CURZEL, *Venceslao pittore a Trento*).

Fu soltanto grazie al nobile Pietro Spaur, il quale versò la considerevole somma di 25.000 ducati in garanzia¹⁵, che il Belenzani riacquistò temporaneamente la libertà, rendendosi poco dopo latitante. A quel punto, ogni privilegio concesso da Federico alla città e all'episcopato fu revocato e Trento finì sotto il controllo delle milizie tirolesi.

Nel frattempo, il Belenzani ricorse – seppur inutilmente – alla repubblica di Venezia per trovare sostegno contro il duca d'Austria¹⁶. Il 5 luglio il capitano tirolese Heinrich von Rotenburg¹⁷ fece il suo ingresso nel capoluogo saccheggiandolo; fu durante questi scontri armati che il capo della rivolta «l' ghe lassò la vita / per quella gran ferita / che ebbe nelle spalle»¹⁸. La morte del Belenzani portò alla confisca dei suoi beni e delle proprietà di quanti in città si erano opposti al Tascavuota¹⁹. Frattanto, la composizione avvenuta nell'ottobre 1409 a Schwaz fra il vescovo di Trento ed il duca Federico consentì al presule di fare ritorno nel capoluogo. Si trattò tuttavia di una rappacificazione di breve durata poiché, negli anni seguenti, il vescovo poté risiedere a Trento soltanto per brevi periodi, e fu così fino alla sua morte, nel 1419²⁰. Il decennio successivo al 1409 fu contrassegnato infatti da lodi arbitrali, compromessi, composizioni e, più in generale, tentativi di trovare un accordo fra il presule ed il duca Federico senza, tuttavia, che vi fosse per il primo la possibilità di tornare a esercitare un solido controllo sull'episcopato.

Il drammatico epilogo delle rivolte cittadine nel 1409 portò, dunque, nei fatti ad un rafforzamento dell'influenza tirolese sul capoluogo vescovile; tuttavia, la *Carta edictorum et provisionum*²¹, poi corretta nel 1415 dal duca Ernesto d'Asburgo²², aveva profondamente mutato il tessuto istituzionale della città. Anzitutto si confermò il diritto per il comune a scegliere il proprio vicario, previo consenso del vescovo; a tale ufficio, che doveva essere affidato ad un forestiero esperto in diritto, competevano inoltre i casi di diritto civile e criminale²³.

L'assenza del vescovo lasciò però il principato nelle mani del duca Federico il quale, come abbiamo accennato, poté consolidare i propri rapporti con una parte della cittadinanza; i responsabili dei vari uffici comunali vennero lasciati al loro posto, in un quadro che si rivelava complessivamente positivo per l'autorità tirolese. Anche in occasione del conflitto fra Federico

¹⁵ D. REICH, *I castelli di Sporo e Belforte*, p. 107 e *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, p. 28.

¹⁶ Sul tema, G. ORTALLI, *Federico IV Tascavuota, Venezia e il principe vescovo*; il 2 giugno del 1407 Venezia aveva stretto un trattato di alleanza quinquennale con Federico IV.

¹⁷ M. BELLABARBA, *I capitani tirolesi del principato vescovile di Trento*, pp. 45-75.

¹⁸ G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*, p. 186, vv. 187-190. Nell'edizione proposta da Cristina Pegoretti (C. PEGORETTI, *Le rime sulla sollevazione*, p. 62) si legge: «El ge lasò la vita / per quella gratia ferita / che hebbe nelle spale».

¹⁹ ASTn, APV, sezione latina, Codici, n. 16: è il *Quaternus bonorum civium Tridentinorum expulsorum de civitate Tridenti tempore disturbii et qui non composuerunt seu non concordaverunt cum serenissimo principe et domino domino Federico Dei gratia Austrie duce, defensore et advocato ecclesie Tridentine, transumptus et accopiatus ex quodam quaterno scripto manu Antonii notarii condam ser Pauli Peurade de Mediolano civis Tridentini*.

²⁰ S. VARESCHI, *Profili biografici*, pp. 296-301.

²¹ Si tratta dei privilegi concessi alla città dal vescovo Liechtenstein e poi confermati dal duca Federico IV. Se ne veda l'edizione in M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci*, pp. 45-54.

²² Il privilegio di Ernesto si trova in ASCTn, *Comune di Trento*, antico regime, Sezione antica, ACT1-1350.

²³ Il testo è pubblicato parzialmente in H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, p. 114 e in M. BELLABARBA, *Legislazione statutaria*, p. 29.

IV ed il fratello Ernesto (1416) per il riconoscimento del titolo di conte del Tirolo, la città dimostrò la propria buona disposizione nei confronti del Tascavuota, tanto che in più occasioni Trento fu chiamata ad inviare i propri rappresentanti alle diete del governo tirolese. Ciò avvenne la prima volta il 5 gennaio del 1417, quando Ernesto e Federico inviarono al vicario *in temporalibus* e al consiglio cittadino una lettera con la quale due rappresentanti della città vennero invitati a partecipare alla dieta di Bressanone prevista per il 21 gennaio successivo²⁴. Le ulteriori convocazioni inviate dal duca alla città per partecipare alle diete di Merano²⁵ sembrano dimostrare la necessità che Federico aveva di mantenere buoni rapporti con la classe dirigente della città atesina²⁶. Una politica tutto sommato conciliante nei confronti degli interessi e dell'autonomia del capoluogo vescovile da parte del principe tirolese, il riconoscimento ed il peso attribuito al comune con le convocazioni alle varie assemblee della *Landschaff*²⁷, nonché una serie di disposizioni in materia economica contribuirono a far sì che una parte dell'*élite* cittadina guardasse con benevolenza l'*advocatus* tirolese; ciò è vero soprattutto in riferimento ad alcuni membri della classe dirigente trentina quali, ad esempio, l'ufficiale del dazio di origini bavaresi Michael Senftel che, grazie alla fiducia a lui riconosciuta da Federico, ottenne in breve tempo competenze di rilievo.

Questa dunque la situazione nel capoluogo nel 1423 quando, dopo quattro anni di sede vacante, il papa Martino V, in accordo con Federico e con il fratello di costui Ernesto, scelse Alessandro duca di Masovia (1423-1444)²⁸ quale nuova guida dell'episcopio tridentino. Dopo aver ottenuto che Federico si ritirasse, il presule di origini polacche fece il suo ingresso in sede il 26 giugno del 1424, *cum maxima leticia et exultatione civium*, come si legge in un'annotazione del notaio Antonio da Borgonuovo in calce ad un editto datato 5 luglio 1424 copiato nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis²⁹. Tuttavia, come rilevato da Severino Vareschi, non appena insediato in diocesi, e «contrariamente alle aspettative del duca Federico, Alessandro mostrò molto presto di non essere disposto ad accettare limitazioni alla propria autonomia politica e di non concepire affatto il proprio principato come una marca tirolese o asburgica ai confini d'Italia»³⁰. Vanno letti in questa prospettiva sia l'editto del 5 luglio 1424, attraverso il quale il vescovo intimò a nobili e vassalli della Chiesa tridentina di presentarsi presso il castello del Buonconsiglio per ottenere il riconoscimento e la conferma dei feudi, sia le successive plurime investiture con le quali il principe vescovo confermò ai propri vassalli le investiture feudali. A tal riguardo, alcuni pas-

²⁴ Si veda ancora K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 77 e, dello stesso autore, *Die Stadt Trient auf Tiroler Landtagen*. La lettera è conservata in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3144-3.

²⁵ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3144-2-1.

²⁶ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 79.

²⁷ Per un'interpretazione del termine tedesco *Landschaff*, di difficile resa in lingua italiana, si rinvia a quanto detto in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 27, nella nota contrassegnata da asterisco.

²⁸ Su Alessandro di Masovia si veda A. A. STRNAD, «In grossem Irsail und Kumer», pp. 57-78, J. W. WOŚ, *Alessandro di Masovia*, e la biografia tracciata da S. VARESCHI, *Profili biografici*, pp. 306-319. Alessandro, nato probabilmente nell'anno 1400, era il nipote del re di Polonia Ladislao II (1385-1434). La sorella Cymbarka sposò nel 1412 il duca d'Austria Ernesto, fratello di Federico IV.

²⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 17r, n. 48.

³⁰ S. VARESCHI, *Profili biografici*, pp. 309-310.

si dell'editto – redatto da Antonio da Borgonuovo – manifestano la volontà di Alessandro di organizzare e controllare saldamente i vassalli dell'episcopato, anche al fine di recuperare beni e diritti perduti durante gli anni del dominio tirolese.

Quocircha vos omnes et singulos vasallos omagiales et feudales nostros supradictos requirimus et monemus quatenus infra hinc et diem dominicum festum sancti Iacobi proximum venturum inmediate sequentem³¹ coram nobis, Tridenti in castro nostro Boni Consilii, cum vestris iuribus, privilegiis, litteris et investituris compareatis et comparere debeatis ad recipiendum a nobis tamquam vestro vero et ordinario domino in feodum castra, opida, villas et alia bona [...] et ad prestandum nobis omagium et fidelitatem et obedientie solitum et consuetum iuramentum prout nobis et ecclesie nostre prefate obligati estis pariter et astricti. [...] quod si quospiam ex vobis bona que ab ecclesia nostra tenet et habet in feudum, se eadem in eodem feudo habere recognoscere non curaverit, [...] aut sine rationabili causa impediendo neglexerit, ille se noverit ab omni iure feudali cecidisse; et quod de huiusmodi feudo [...] pro honore et utilitate prefate nostre ecclesie personis ydoneis et ecclesie nostre fidelibus parare et deservire volentibus volumus providere³².

Frattanto, la situazione economica del capoluogo, che in seguito ai privilegi dei duchi d'Austria aveva conosciuto un miglioramento, subì una frenata a causa di una serie di congiunture sfavorevoli, fra cui le guerre intraprese dal vescovo contro il vassallo Paride Lodron nel 1423 e l'epidemia di peste dell'anno seguente. Fu forse in ragione di quest'ultimo evento che il vescovo lasciò la città sul finire dell'estate del 1424 per spostarsi a Bolzano, *in domo ducali nostre residentie*³³. Qui, come ricaviamo dalla documentazione di Antonio da Borgonuovo, fra il settembre e l'ottobre di quell'anno, fu raggiunto dai *cives* Guglielmo Facini (noto anche come Saraceno) e Giovanni di Luca³⁴. Costoro presentarono al vescovo, a nome del comune di Trento, quattordici capitoli attraverso i quali intendevano criticare una serie di irregolarità, concernenti soprattutto l'amministrazione della giustizia, emerse durante la sede vacante. Anzitutto si chiedeva al nuovo vescovo di rispettare le leggi imperiali e gli statuti del comune di Trento «quod semper fuit et est consuetudo».

I rappresentanti della comunità si appellarono inoltre al vescovo affinché

non velit exhibere aures suas credulas sinistris informationibus et falsis susurationibus que sibi exhibentur contra suos fideles cives Tridentinos, qui prelibatum dominum et ipsius statum et honorem diligunt ac senper augere et conservare procurant quorum letus animus patuit tempore ingressionis prelibati domini nostri et in futurum melius hostendetur comemorando sibi quod firmitas status et honoris sui pendet et

³¹ Il giorno 25 luglio.

³² APPENDICE I, n. 8 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 17r, n. 48). Nel luglio del 1424 ratificò a Michael Senftel l'inf feudazione del castello di Pietrapiana e di una serie di abitazioni in città che appartennero a Rodolfo Belenzani. Anche Antonio da Molveno ottenne la quarta parte di una decima a Civezzano insieme con una parte del lago e della decima di Terlago; Matteo *de Murlinis* ottenne invece il castello di Vigolo (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 85-86).

³³ Dove è attestato all'inizio di ottobre del 1424 (cfr. ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1664*, in originale e APPENDICE I, n. 10 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 21r n. 62 in copia), ma dove si trovava probabilmente già dall'inizio del mese precedente, come attestato in ADT, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c.24r, n. 69 (11 settembre 1424).

³⁴ Si veda in merito APPENDICE I, n. 9 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc 21r-22r, n. 64). Il notaio Antonio da Borgonuovo copia sul suo registro i capitoli proposti al vescovo Alessandro di Masovia da Guglielmo *de Facinis* (Saraceno) e Giovanni di Luca, *legatos electos per comunitatem Tridenti*. Sul registro si trova anche la copia della lettera inviata dal vescovo alla cittadinanza in risposta alle richieste dei rappresentanti della comunità. La minuta con le istruzioni per i due inviati è conservata invece in ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1233*.

consistit in civitate Tridenti; et ideo dignetur ipsam toto posse habere favorabiliter recomissam et non proponere Bulzanum Tridento ubi antiquissima episcopalis sedes semper viguit.

La reazione del presule alle richieste della comunità non tardò ad arrivare, come si deduce dalla lettera inviata alla città l'11 ottobre del 1424. L'esordio dello scritto chiarisce immediatamente il tenore del testo seguente; basterà riprendere, a tal riguardo, qualche riga dallo scritto vescovile per comprenderne il tono:

credebamus nos fore episcopum tocius diocesis Tridentine sed, ut videmus quod prius nesciebamus, vestra iura nostram pontificalem potestatem restringunt solum ad civitatem Tridentinam, que etiam iura vestra fortasse vobis de ecclesiis et ecclesiasticis personis, capitulo et eorum negociis disponendi, ordinandi, regendi, gubernandi et omnia alia faciendi novam contulerunt potestatem, vos enim de factis et statutis capitularibus, vos de personarum ecclesiasticarum statu, vita, regimine et deffensa, vos de rebus et factis spiritualibus se intromittere et ingerere non cessatis.

Ed ancora:

Et qui propria vix sufficitis disponere, ymo veraciter non sufficitis manus presumptuose extenditis ad aliena disponenda; [...] non est sine culpa qui se intromittit de re aliena, nec est sine culpa qui rei que ad eum non pertinet se immiscet³⁵.

I due brani qui proposti evidenziano la reazione e l'atteggiamento del presule nei confronti delle istanze dei rappresentanti del comune, interpretate piuttosto come 'ingerenze' della città nei riguardi del potere episcopale sull'episcopato. Attraverso un'abile capacità retorica, e senza mai menzionare né i capitoli proposti dalla città né alcun nome, il vescovo replicò alle istanze dei sudditi riversando su di essi quelle stesse critiche. Colpisce, in modo particolare, la dura presa di posizione di Alessandro nei confronti dell'intromissione della città in questioni afferenti esclusivamente la sfera spirituale, quali potevano essere la ricezione dei frutti delle prebende dei canonici defunti Nascimbene Calepini e Balzanino *de Balzaninis*³⁶. A tal proposito, non possono passare inosservati i nomi di questi due canonici; il primo, Balzanino, apparteneva alla famiglia dei *de Balzaninis*, di origini veronesi, ed era il figlio del notaio Guglielmo, fra i personaggi più in vista nel comune di inizio Quattrocento³⁷. Il secondo, Nascimbene Calepini, era il figlio di Marco ed il fratello di quegli Odorico, Bonaventura, Adelperio, Calepino etc. che, come vedremo, ebbero un ruolo tutt'altro che secondario nelle vicende trentine di quegli anni³⁸. L'inserimento, fra i capitoli inviati al vescovo, della questione relativa all'ottenimento di frutti derivanti da prebende canonicali del figlio e del fratello di due membri del comune potrebbe non essere del tutto casuale, soprattutto se consideriamo che proprio il già citato Guglielmo, padre di Balzanino, rico-

³⁵ La copia della lettera del vescovo Masovia si trova in APPENDICE I, n. 11 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 21r, n. 62).

³⁶ Il capitolo in questione recita: «Undecimo quod per inclitum dominum nostrum non fiat in iusticia heredibus condam domini Nascentbeni de Calapinis et domini Balzanini de Balzaninis olim canonicorum Tridenti; et quod promittat, iuxta constitutiones sinodales ecclesie Tridentine semper hactenus observatas, quod heredes canonicorum predictorum fructus prebendarum anno presenti percipiant et quod litere in contrarium emanate revocentur».

³⁷ Si veda, in merito, quanto detto in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 479: in particolare, Guglielmo aveva ricoperto la carica di *magister bullettarum* per conto del duca Federico IV fra il 1412 e il 1413 ed era stato nominato console in ben tre occasioni, nel 1415, nel 1419 e nel 1423.

³⁸ Se ne veda la biografia tracciata da E. CURZEL in *I canonici e il Capitolo*, p. 631.

priva la carica consolare all'atto della stesura di questi capitoli, mentre Adelperio, fratello di Nascimbene, esercitò analogo ufficio dall'8 ottobre dello stesso anno.

Fra i capitoli inviati al vescovo spicca per importanza anche quello relativo al canonico Giovanni da Fondo³⁹; questi, in qualità di amministratore spirituale della chiesa trentina durante la sede vacante, aveva costretto i membri del clero ed i cittadini di Trento ad essere giudicati a Bolzano «contra ius et antiquas consuetudines». L'affermazione è importante perché dimostra un interesse, da parte dei *cives*, anche per affari pertinenti alla sfera spirituale. Anche su questo tema il vescovo non intervenne direttamente; tuttavia non mancò di stigmatizzare l'ingerenza della città «de personarum ecclesiarum statu, vita, regimine et deffensa, [...] de rebus et factis spiritualibus».

Ricevuta la lettera vescovile, i rappresentanti della città affidarono al *magister Hendricus a Scolis* la *responsio*⁴⁰; la lettera, redatta a Trento il 18 ottobre successivo, ci è giunta attraverso una copia del notaio Antonio da Borgonuovo⁴¹ e mostra tutto lo sconcerto ed il rammarico della città che, «molestè», non poté fare altro che accettare «talem tamtamque redargationem» da parte del presule.

Non conosciamo l'esatta evoluzione degli eventi successivi; le circostanze sembrarono tuttavia volgere al meglio per il comune di Trento giacché, da un successivo scritto di denuncia⁴², si ricava che il vescovo, ricevuti dai *cives* 600 ducati d'oro in prestito, «promise di governare secondo giustizia e di garantire ai cittadini i rispettivi diritti e libertà»⁴³. Che il vescovo non avesse ignorato del tutto le istanze dei suoi sudditi è dimostrato, infatti, dalla volontà di trovare – anche se dopo lunghe trattative – un accordo per l'emanazione dei nuovi statuti. La città non sembrava difatti disponibile a perdere diritti e prerogative assunte durante il governo temporale del duca.

La nuova edizione degli statuti, elaborata per conto di Adelperio Calepini⁴⁴ e di Bartolomeo, figlio di Siccone, fu dunque sottoposta all'approvazione del nuovo presule che la convalidò il 2 settembre del 1427⁴⁵. Gli statuti alessandrini confermavano alcune norme già sancite nel 1407 e nel 1415 fra cui, ad esempio, il trasferimento delle competenze in materia di amministrazione cittadina nelle mani dei consoli; tuttavia, rispetto alla precedente versione statutaria, che

³⁹ Su Giovanni da Fondo si veda la scheda biografica in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 569-571; in seguito allo scritto di denuncia il canonico fu privato prima della pieve di Fondo e, successivamente, anche del canonicato e della prebenda.

⁴⁰ Non è indifferente il fatto che la città avesse affidato proprio a questo personaggio la stesura della lettera di risposta ad Alessandro di Masovia (cfr. APPENDICE I, n. 11); visto il tenore pregno di retorica della lettera vescovile, i rappresentanti del comune si affidarono a *Hendricus a Scolis* che esercitava in città la professione di *magister professor* in grammatica, logica e retorica (cfr. ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/e, n. 13).

⁴¹ Il documento si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 21r-v, n. 63.

⁴² Si tratta di una querela scritta contro il vescovo Masovia databile alla primavera del 1435; se ne veda l'edizione in J. W. WOŚ, *Lagnanze dei cittadini di Trento contro il vescovo Alessandro di Masovia*.

⁴³ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 85.

⁴⁴ Console nell'anno 1425 (F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 470).

⁴⁵ Sugli statuti alessandrini si veda quanto detto in H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, p. 114 e ss.; più recentemente, C. BORTOLI, *Per un'edizione dei testi statutari del Comune di Trento*; l'edizione degli statuti si trova anche in M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, p. 55 e ss. Sulla questione statutaria, in particolare sul problema della datazione degli statuti antichi, si rinvia a C. ZENDRI, *I primi statuti di Trento*.

prevedeva un certo margine di controllo da parte del comune nella scelta del vicario vescovile, le norme emanate nel 1427 sancirono il totale controllo da parte del vescovo nell'attribuzione di questo importante ufficio, che ora poteva essere proposto unicamente dai consoli ma doveva essere sempre da lui confermato; allo stesso modo, le cause giudiziarie dovevano essere discusse esclusivamente nel *palatium episcopi*.

Nonostante il tentativo di trovare una posizione di accordo con la cittadinanza per l'emanazione dei nuovi statuti, la politica del Masovia portò nuovamente il malcontento fra i *cives*, soprattutto in ragione dell'istituzione di nuove imposte e dell'aumento del dazio. A ciò si aggiunsero, come abbiamo già ricordato, le conseguenze di guerre, epidemie di peste e cattive annate di raccolto⁴⁶. Una politica tutt'altro che conciliante con il conte del Tirolo danneggiò ben presto anche il commercio di transito, pregiudicando gli interessi di una parte della borghesia cittadina⁴⁷.

Che la situazione economica della città vescovile fosse notevolmente peggiorata dopo il 1424 è provato anche da un documento rogato al notaio Antonio da Borgonuovo e veicolato dal registro *Instrumenta capitularia* 8bis⁴⁸. Nell'ottobre del 1425 ser Vigilio da San Vigilio di Trento, in qualità di procuratore e sindaco del comune, fu costretto a dare in locazione a Nicolò del fu Mercadento *de Merchadentis*⁴⁹ un terreno di grandi dimensioni situato *a la Vis*, di cui la comunità di Trento deteneva il dominio eminente. La *narratio* del documento informa infatti che la città aveva contratto un debito pari a 80 ducati d'oro con un prestatore di denaro, l'ebreo Ganzelo, per pagare un dono fatto al vescovo di Trento; si legge inoltre che

Constat plures colectas hoc presenti anno fuisse impositas tam pro satisfaciendo stipendiariis transmissis et pluribus mensibus tentis ad expugnandum et acquirendum et accipiendum rocham de Bragucio de manibus Parisii de Lodrono, quam pro solvendo heredibus condam domini Herasmi de castro Thoni ducatos trecentos et quinquaginta auri vigore unius sententie late per dictum dominum nostrum contra comunitatem Tridenti, pretextu munitionum castri Stenici per ipsum dominum Herasmi datarum in manibus Nigri de Nigris de Sancto Petro de Tridento. Et considerato quod se de presenti imponeretur una alia colecta ad satisfaciendum dicto Ganzelo iudeo murmur et querela elevarentur in populo propter maxima gravamina hoc anno superventa, habita et passa [...]⁵⁰.

La condizione economica della città non sembrò migliorare negli anni seguenti: nel giugno del 1428 i cittadini di Trento, sollecitati dal vescovo al pagamento di un contributo per finanziare la guerra contro il movimento ussita, inviarono a Bolzano come propri rappresentanti Antonio da Molveno, ser Odorico detto *Stratenperger* e ser Francesco *de Sichis*

⁴⁶ G. TOVAZZI, *Malographia Tridentina*, p. 51. Il Tovazzi ricorda come nel 1427, in particolare, vi fu una grave pestilenza in città, tale da far spopolare il capoluogo vescovile.

⁴⁷ Come sottolinea Klaus Brandstätter, «Sebbene non si possa stimare, ma solo ipotizzare, l'influenza reale di tali fatti sullo stato economico della città, sorprende comunque che tra le lamentele che successivamente i cittadini esportano nei confronti del governo vescovile, siano proprio aspetti di ordine economico ad avere un ruolo determinante; della recessione, così come fu percepita a livello soggettivo dai cittadini, fu ritenuta responsabile la politica di Alessandro, alla quale si contrapponeva il clima di distensione che aveva caratterizzato Trento sotto l'amministrazione di Federico» (*Vescovi, città e signori*, p. 73).

⁴⁸ APPENDICE I, n. 29 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 48v-49r, n. 132).

⁴⁹ Sulla famiglia *de Merchadentis* a Trento si veda il volume di M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*.

⁵⁰ Nel 1425 era scoppiata la faida fra il vescovo e Paride Lodron a ragione delle pretese vescovili sui castelli di Breuzzo e di Romano (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 42).

ad audiendum et intellegendum que ibidem proponuntur contra Ussos seu Usitas (*sic*) ex parte [...] illustrissimorum principum dominorum electorum imperatorie magestatis et illustrissimorum principum dominorum ducum Austrie super taxa imposita et imponenda ad obiurandum et debelandum ipsos Ussos⁵¹.

Ad accentuare l'immagine negativa del Masovia di fronte ad una parte della città si aggiunse la scelta del vescovo di affidare numerosi incarichi di rilievo a propri uomini di fiducia provenienti dalla Polonia⁵²; fra questi si ricordano Nikolaus Kunitzky che, fra il 1431 e il 1435, fu nominato più volte capitano del castello del Buonconsiglio⁵³, il *magister artium* Stanislaw Sobniowski⁵⁴, il quale ricoprì il ruolo di cancelliere vescovile dal 1424 e, dall'anno seguente, quello di preposito del Capitolo, carica creata in seguito alla soppressione del monastero di San Lorenzo⁵⁵. Fra i molti altri polacchi presenti in città vanno annoverati anche Jakub Zaborowski⁵⁶, decano del Capitolo dal 1427, Nicolò da Breslavia⁵⁷, canonico dal 1425, e numerosi altri personaggi che, giunti dalla Polonia al seguito di Alessandro, occuparono gli stalli canonici trentini durante il governo del vescovo Masovia⁵⁸. In questo modo il presule rese il Capitolo un sicuro punto di riferimento a sostegno della propria politica, sebbene non mancassero, al suo interno, voci discordanti⁵⁹.

L'atteggiamento risoluto di Alessandro anche in questioni di politica estera finì ben presto col creare difficoltà al duca Federico, che vide nella partecipazione del vescovo alla guerra contro Venezia un motivo di preoccupazione, vista l'intenzione della *Landschaft* di mantenere una posizione conciliante con la repubblica di San Marco⁶⁰. A ciò si aggiunsero le reiterate violazioni alle compattate su cui il presule aveva giurato prima di prendere possesso della cattedra vescovile, *in primis* con la nomina del polacco Kunitzky a capitano del castello, importante carica

⁵¹ APPENDICE I, n. 234 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 106r-v, n. 294). L'1 settembre successivo i cittadini di Trento, insieme ai rappresentanti delle valli e delle comunità di Riva e Tenno, si rivolsero al principe elettore Federico di Brandeburgo per ottenere l'esonero dal pagamento del contributo. Si veda, sulla questione, l'analoga reazione da parte della città di Toul e dell'arcivescovo di Riga (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 72, alle note 88-91).

⁵² J. W. WOŚ, *Alessandro di Masovia*, p. 36.

⁵³ S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 310.

⁵⁴ Si rinvia alla scheda biografica tracciata da E. CURZEL in *I canonici e il Capitolo*, pp. 671-672.

⁵⁵ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, pp. 23-25; il documento che attesta la soppressione del monastero e la creazione della dignità della prepositura è registrato in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 47v-48r, n. 131 (APPENDICE I, n. 28); il testo è edito in L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, n. 392, pp. 320-322. Si rinvia anche a H. VON VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte Tirols*, I, pp. 48-50 e a J. W. WOŚ, *Alessandro di Masovia*, pp. 53-58. Per una trattazione più analitica della vicenda si vedano S. VARESCHI, *Liquidazione di un abate e di un vescovo*, pp. 287-304; anche S. WEBER, *L'abbazia benedettina di S. Lorenzo*, pp. 114-120; V. COSTA, *Storia della Badia di San Lorenzo*, pp. 112-120; N. RASMO, *S. Apollinare e le origini romane*, pp. 66-69; M. FAES, *La chiesa di S. Apollinare a Trento*, pp. 151-161 e *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, pp. 29-31.

⁵⁶ Si rinvia alla scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 553-554.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 640-641.

⁵⁸ Se ne veda un elenco sintetico in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 39-40 e, più dettagliatamente, in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 198-201.

⁵⁹ Come osserva Emanuele Curzel, il Capitolo sembrava riflettere, in quegli anni, le divisioni fra cittadini che appoggiavano la politica del duca tirolese Federico e cittadini che appoggiavano Alessandro di Masovia; nonostante la presenza fra gli stalli canonici di uomini fedeli al vescovo polacco, non può passare inosservato il fatto che, in quegli anni, incaricato della redazione degli *instrumenta* capitolari fosse proprio il notaio Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo che comparirà in seguito fra i *proditores* del vescovo Masovia. Inoltre, nel 1436, aveva assunto lo stesso compito Luca de Lippi, pure implicato nelle rivolte contro il presule polacco (E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 206).

⁶⁰ Alessandro intratteneva rapporti ed alleanze con Milano in funzione antiveneziana (S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 311).

che fu dunque sottratta al controllo tirolese. Federico dovette così constatare l'allontanamento di propri uomini dai loro uffici, sostituiti da personaggi dell'*entourage* vescovile⁶¹. Tutto ciò portò all'esacerbarsi delle tensioni fra il vescovo ed il duca che, dal canto suo, non poté fare altro che «condurre una sorta di guerra per procura attraverso vassalli episcopali scontenti, in modo da mettere Alessandro in difficoltà e indurlo a ritirarsi»⁶².

Nel 1430 si tennero ad Innsbruck le trattative finalizzate alla ricomposizione dei rapporti fra il vescovo e Federico IV; era infatti intenzione del duca far sì che il presule interrompesse ogni conflitto in atto, restituisse a Paride Lodron tutti i feudi di cui era stato privato e si impegnasse a non stringere più alcuna alleanza senza averne prima ricevuto l'assenso dall'autorità tirolese. Il vescovo non tenne in alcun conto le richieste del Tascavuota e così il conflitto fra le due autorità si inasprì ulteriormente negli anni seguenti, in un contesto generale in cui il vescovo di Trento si trovò ad affrontare i numerosi contrasti sorti non solo con il principe del Tirolo, ma anche con parte dei suoi vassalli e dei cittadini del capoluogo⁶³.

Soltanto nel 1433 fu possibile raggiungere un compromesso fra il vescovo e Federico; il 17 novembre il presule polacco affidò l'episcopato alla sua protezione prima di partire alla volta del concilio di Basilea⁶⁴. Fu proprio durante l'assenza di Alessandro che esplosero divisioni e malcontento in città. Risale infatti a quel periodo la formazione di schieramenti ed alleanze fra alcuni membri della classe dirigente e della borghesia cittadina, con un acceso contrasto fra quanti tendevano ad appoggiare Alessandro di Masovia e quanti, in funzione antivescovile, si posero dalla parte del duca d'Austria. I primi si riunirono attorno alla figura di Antonio da Molveno⁶⁵ che, fino al 1422, aveva ricoperto la carica di massaro vescovile⁶⁶; i secondi si aggregarono invece intorno al daziere Michael Senftel.

Che la situazione in città fosse alquanto tesa lo dimostrano gli eventi occorsi fra l'ottobre del 1433 e lo stesso mese dell'anno seguente. Nel 1433 furono infatti eletti consoli i già citati Michael Senftel e Antonio da Molveno, insieme a Matteo *de Murlinis*, Marco Belenzani, Melchiorre *ab Oleo*, Bonadomano *de Accerbis* e Battista da Bologna⁶⁷. La massima carica comunitaria era dunque rappresentata in parte da membri di quello che sarebbe divenuto di lì a pochi mesi il partito vescovile e in parte da membri del partito filotirolese⁶⁸. Lo stato delle cose era tuttavia destinato a mutare ben presto allorché, nell'aprile del 1434, l'assemblea cittadina decise

⁶¹ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 41 e ss.

⁶² *Ibidem*, p. 43.

⁶³ Per una descrizione analitica delle vicende si rinvia a K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 43-50.

⁶⁴ Per una ricostruzione dell'attività del presule trentino al concilio di Basilea si rinvia A. A. STRNAD, *Alessandro di Masovia e il concilio di Basilea*.

⁶⁵ Per questa sezione dedicata alla formazione degli schieramenti si segue quanto detto in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 90-93.

⁶⁶ TLA, *Urkundenreihe* I, n. 1275.

⁶⁷ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 471.

⁶⁸ Melchiorre *ab Oleo*, Bonadomano *de Accerbis*, Battista da Bologna e Marco Belenzani simpatizzavano per la fazione antivescovile capeggiata da Michael Senftel; Matteo *de Murlinis* appoggiava invece Antonio da Molveno in difesa del vescovo Alessandro di Masovia.

di inviare i giurisperiti Adelperio Calepini e Luca di Giovanni de Lippi⁶⁹ a Basilea affinché esponessero al vescovo Alessandro alcune lagnanze e richieste della cittadinanza. Un'attenta lettura del documento, redatto da Antonio da Borgonuovo, con il quale *consules et provisores* della città nominarono i propri *sindici* e procuratori⁷⁰ sembrerebbe infatti preannunciare, già ad aprile, quella che di lì a pochi mesi sarebbe stata la definitiva rottura fra quanti sostenevano il vescovo e quanti, «pro comuni bono necessaria et opportuna», appoggiavano il principe del Tirolo. Scorrendo i nomi dei *consules* della città presenti all'atto spicca infatti l'assenza dell'ex massaro vescovile Antonio da Molveno, che pure doveva presenziare alla nomina in qualità di console, mentre fra i *cives honorabiliores de savioribus populi* vengono menzionati il già citato *magister* Luca di Giovanni de Lippi, Michael Senftel, Giacomo da Arco, Gianpietro da Feltre, Adelperio Calepini, Giovanni da Como, i notai Antonio *de Castro* e Antonio da Borgonuovo e molti altri *cives* che in seguito si sarebbero apertamente schierati dalla parte del duca d'Austria Federico⁷¹. Nell'ottobre successivo, soltanto quattro mesi prima dello scoppio della rivolta, la massima magistratura della città finì definitivamente nelle mani di personaggi apertamente ostili al presule polacco; furono infatti eletti consoli Michael Senftel, Adelpreto da Povo, Giacomo da Arco, Nicolò *Zilie*⁷², Morzanto *de Morzantis*, lo speciale Cristoforo *a Libeceltis* e l'oste Rigo da Francoforte⁷³. E non fu certamente dovuto al caso il fatto che il capo della rivolta, Michael Senftel, venisse nominato console consecutivamente per due anni, nonostante fosse prevista dalle norme una rotazione almeno triennale delle cariche; evidentemente, come ebbe modo di sottolineare Klaus Brandstätter, «i suoi sostenitori rappresentavano ormai una forza consistente in seno al magistrato consolare»⁷⁴. Nel frattempo, l'evoluzione politica nella città atesina non sembrò sfuggire all'attenzione del duca che, all'epoca dei fatti, si trovava nell'Austria Interiore; lì, nel novembre del 1434, fu raggiunto da una lettera inviategli dal capitano all'Adige Ulrich von Matsch, con la quale egli intendeva informarlo che Michael Senftel si era recato a Bolzano per dar conto di come la situazione in città fosse generalmente favorevole al duca.

Alla vigilia dello scoppio della rivolta nel febbraio del 1435, il governo della città era dunque nelle mani di quanti consideravano il vescovo Alessandro di Masovia la causa della crisi

⁶⁹ Si tratta del giurisperito, canonico del Capitolo fra il 1421 ed il 1424 e, dal 1436, notaio Luca de Lippi, figlio del già più volte citato Giovanni di Luca; entrambi sono fra i più importanti protagonisti delle vicende della Trento di inizio Quattrocento. Per non confonderlo con il padre Giovanni aggiungeremo al nome e al patronimico anche l'appellativo con cui sovente le fonti lo ricordano, 'de Lippi'.

⁷⁰ APPENDICE I, nn. 41, 42 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 230v-231r, nn. 604a-b).

⁷¹ Fra i presenti il notaio ricorda anche: il giurisperito Luca, Francesco di Adelperio *de Sichis*, il notaio Leonardo da Pinè, lo speciale Cristoforo *a Libeceltis*, Nicolò *de Merchadentis*, Giacomo Fancini, Odorico *a Fecibus*, il notaio Pietro da Spor, Franceschino Prandi *de Luero*, lo speciale Antonio da Feltre, Maffeo da Brescia, Odorico Calepini, Odorico Stratenperger, Vricio da Rovereto, Adelperio da Povo, Lorenzo *de Casuffo*, Guglielmo Gallo, Bartolomeo da Arco, Giovanni *Zilie*, il *magister* Antonio *parolarius*, Palamedesio *de Palamedesius*, lo speciale Vigilio *Gardeline*, Biagio da Telve, l'*apothecarius* Stasio, *Tomenus Mezaoveta*, Midana *a Caligis*, il *magister* Zeno *murarius*, *magister* Ceschele, il *cerdo* Giacomo Passera, Leonardo *de Gardulis*, Antonio *ab Ancha stagonerius*, Michael *Fenutoli*, Odorico di Nicolò *Zilie*, Giovanni Percini, Martino *murarius*, Domenico Facini, il *cerdo* Sandrino, il notaio Vigilio da Seregnano e Nicolò *barberius*.

⁷² Per quanto riguarda l'*aurifex* Nicolò *Zilie* (o *Cilie*) è dubbia l'appartenenza al partito ducale (si veda in merito quanto detto in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 233-234).

⁷³ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 471; come si ricava da K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 92 «i primi quattro di quelli nominati saranno poi tra i principali protagonisti della rivolta cittadina e anche Morzanto e Rigo mostreranno una certa simpatia nei loro confronti».

⁷⁴ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 92.

economica in essere e, soprattutto, dell'interruzione di quel processo di rafforzamento dell'autogoverno cittadino che aveva subito una forte accelerazione dopo le rivolte di Rodolfo Belenzani. Come abbiamo osservato, il vescovo polacco non fu quasi mai disposto ad accettare delle limitazioni alle proprie prerogative; fu così che, soltanto poche settimane dopo la partenza per Basilea, Alessandro fu raggiunto dalla notizia della rivolta scoppiata in città. A nulla valsero, a quanto sembra, le rassicurazioni fatte dal presule nell'aprile del 1434 ai *sindici* Adelperio Calepini e Luca de Lippi che, fra l'altro, avevano in quell'occasione giurato fedeltà al proprio vescovo⁷⁵. Ad ottobre, ottenuto il controllo sulle magistrature comunali, il partito antivescovile poté invece avviare le trattative con le autorità tirolesi, nel probabile intento di organizzare la successiva sommossa⁷⁶.

Un'anonima memoria coeva, oggi conservata nella *capsa* 4 dell'*Archivio Principesco Vescovile* di Trento, costituisce una delle poche fonti disponibili per ricostruire la ribellione scoppiata alle prime luci dell'alba del 15 febbraio 1435⁷⁷:

Nota ad memoriam quod anno Domini M° CCCC° XXX° V°, die martis XV° februarii infrascripti proditores reverendissimi domini domini Alexandri episcopi Tridentini et ducis Mazovie etc., proditorio modo, hora V^a noctis acceperunt portam Sancte Crucis de Tridento et eam aperuerunt et intromiserunt Iohannem Chunisperger capitaneum Perzini, detinuerunt quoque Anthonium de Molveno quia fidelis erat domino episcopo et plures alios cives et canonicos [...]⁷⁸.

Dopo aver partecipato ad alcune sessioni del concilio di Basilea, il vescovo Alessandro seguì l'imperatore Sigismondo; mentre si trovava a Bratislava, il capoluogo trentino fu preso d'assalto dalle truppe del capitano tirolese del castello di Pergine, Hans von Königsberg. Canonici e cittadini fedeli ad Alessandro, fra cui il capo del partito filovescovile Antonio da Molveno, furono fatti prigionieri. Come è stato più volte osservato⁷⁹, ne emerge l'immagine di un'operazione pianificata da tempo, con le autorità tirolesi, il capitano all'Adige *in primis*, informate della volontà di cogliere di sorpresa i sostenitori del vescovo. Già il giorno successivo alla rivolta, i ribelli informarono il governo tirolese di aver preso il controllo della città; fra le motivazioni addotte dal partito filoducale per giustificare l'insurrezione vi fu il tradimento del presule polacco, il quale avrebbe avuto l'intenzione di consegnare la città e il vescovado nelle mani di un dominio straniero, sottraendosi in questo modo all'influenza e all'orbita del governo tirolese⁸⁰. I timori sia da parte della città, sia da parte dell'autorità tirolese che l'episcopio potesse in

⁷⁵ APPENDICE I, n. 43 (ASTn, APV, sezione latina, capsula 17, n. 33).

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 103-104.

⁷⁷ APPENDICE I, n. 44 (ASTn, APV, Sezione latina, capsula 4, n. 35). Il documento, di cui tuttavia non viene fornita la collocazione archivistica, è stato edito in G. IPPOLITI, *Dissertazione apologetica in favore di Alessandro di Masovia*, J. LA-DURNER, *Genealogische Nachrichten*, p. 24, D. REICH, *Un nuovo documento*, p. 9 alla nota 2 e, più recentemente, in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 256-257, n. 2. La memoria è oggi conservata insieme al documento che attesta la conferma e la concessione di nuovi privilegi da parte del duca Federico IV alla città di Trento datato 20 aprile 1407.

⁷⁸ Segue una lista, piuttosto dettagliata, con l'elenco dei *proditores* che parteciparono all'operazione consentendo alle truppe tirolesi di entrare in città.

⁷⁹ Si veda la descrizione più dettagliata sugli eventi del 1435-1437 in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 105 e ss. e in J. W. WOŚ, *Alessandro di Masovia*, pp. 142-149.

⁸⁰ Sul tema si vedano le riflessioni di K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 112-119.

qualche modo essere consegnato ad un'autorità straniera non sono nuovi; balzano infatti subito all'occhio i parallelismi con la precedente sollevazione contro il vescovo Georg Liechtenstein il quale, nell'aprile del 1407, venne arrestato con l'accusa di voler assoldare il condottiero parmenese Ottobuono Terzi.

Giunto in città nel marzo del 1435, Ulrich von Matsch emanò una serie di provvedimenti tesi a stabilizzare la situazione politica nel capoluogo; il capitano del Buonconsiglio Nikolaus Kunitzky rimase in carica sotto l'obbligo di non consegnare il castello a *domini* stranieri. Mentre si attendeva l'esito dell'arbitrato che l'imperatore Sigismondo aveva affidato al duca d'Austria Alberto, i cittadini ribelli prepararono una lista di ventitré *gravamina* da presentare al vescovo⁸¹.

Ricorrendo ai più noti *tòpoi* sulla tirannide, il testo disegna Alessandro come un vescovo arrogante, dalle abitudini licenziose, che non tiene nel minimo conto quelle divisioni ed inimicizie interne alla società trentina che, in un progressivo degradarsi dei rapporti fra i cittadini, avevano portato alla formazione di due schieramenti opposti⁸². Con essi si ripresenta, quale tema ricorrente negli scritti di denuncia dei cittadini di Trento, l'intervento indebito del presule nei diritti del capoluogo, tale da impedire l'autonoma elezione dei consoli ed il libero esercizio della giustizia attraverso il controllo della nomina del vicario vescovile. Un secondo tema che riscontriamo nelle querele contro il Masovia è la volontà del presule di favorire uomini fedeli, spesso di origine straniera, al fine di estromettere i cittadini di Trento dagli uffici più importanti. Ma è certamente la politica economica del vescovo a causare le maggiori contestazioni da parte di quanti videro ridursi considerevolmente gli introiti connessi con il commercio di transito. I dazi doganali introdotti dal duca Federico durante il suo governo furono inizialmente soppressi da Alessandro, ma poi nuovamente introdotti determinando, nelle parole di Klaus Brandstätter, «incalcolabili danni per l'economia della città e del principato di Trento, nonché della contea tirolese»⁸³.

Item quod nundine, que fieri solite erant in Tridento, ex quibus civitas Tridenti dives et opulenta fiebat, in tantum annihilate sunt propter extorsiones et quotidianas iniurias illatas mercatoribus per ipsum dominum episcopum, quod vix ex centum unus de consuetis audeat in partibus Tridenti comparare et mercari, ut soliti sunt, ex quibus multa tam in partibus superioribus quam in Tridento et inferioribus, et plura quam excogitari possit, occurrerunt damna et incommoda, occasione ipsius domini episcopi⁸⁴.

Tuttavia, se una porzione della cittadinanza vide ridursi considerevolmente la propria possibilità di intervento e di influenza nella politica cittadina, una parte dei *cives*, legati da rapporti di fiducia con il vescovo, ottenne invece sostegno e favori evidenti. Ed è proprio in ragione di queste circostanze che la cittadinanza si divise portando alla formazione di due fazioni avverse,

⁸¹ J. W. WOŚ, *Lagnanze dei cittadini di Trento contro il vescovo Alessandro di Masovia*.

⁸² M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento*, p. 394.

⁸³ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 146.

⁸⁴ J. W. WOŚ, *Lagnanze dei cittadini di Trento contro il vescovo Alessandro di Masovia*, capitolo 15.

nell'incapacità generale di portare avanti una politica comune che potesse in qualche modo tutelare gli interessi delle istituzioni comunali.

Nel frattempo, il 6 maggio del 1435, mentre Federico ed Alessandro si trovavano a Vienna, Alberto d'Austria comunicò la sentenza che aveva lo scopo di dirimere le loro controversie⁸⁵; il duca dispose che in futuro il vescovo di Trento avrebbe dovuto attenersi strettamente a quanto stabilito nelle compattate trecentesche, mantenendo cioè l'episcopato nell'orbita d'influenza della contea tirolese⁸⁶. Da parte sua, Federico, fu invitato a riconsegnare al vescovo il controllo sulla città, non prima che tutti i diritti di cui frattanto il presule era stato indebitamente privato venissero restituiti. Il duca d'Austria Alberto dispose inoltre che ogni futuro contrasto fra la cittadinanza ed il vescovo fosse affidato al giudizio arbitrale di Federico Tascavuota. Al presule non restò altra soluzione che accettare il compromesso, con l'impegno di acconsentire in futuro ad ogni decisione presa dal duca tirolese.

Ciononostante, fra il settembre del 1435 e i primi mesi del 1436, la situazione nell'episcopato era ben lungi dall'essere tornata alla normalità; se da un lato molti nobili, fra cui Paride Lodron, continuarono a commettere violazioni contro gli ufficiali vescovili, dall'altro i cittadini della fazione antivescovile presentarono nuove lettere di denuncia all'autorità tirolese⁸⁷; insieme alle usuali proteste nei confronti degli abusi compiuti da parte degli ufficiali del vescovo, i *cives* ribadivano la forte contrarietà verso la politica economica del Masovia, denunciando al contempo le reiterate irregolarità nello svolgimento dei processi che, in molti casi, non si svolgevano come previsto nel palazzo sede del vicario, ma nelle stanze del castello del Buonconsiglio, sottoposti così all'arbitrio del vescovo e dei suoi ufficiali. Pressante era poi la richiesta di rispettare le disposizioni statutarie approvate nel 1427.

Sollecitato dagli scritti dei rivoltosi, il duca tirolese emise un primo arbitrato il 20 settembre del 1435, attraverso il quale sancì la riappacificazione fra le parti, invitando i cittadini ostili al vescovo a riconoscere Alessandro come legittimo signore; da parte sua il presule dovette impegnarsi a garantire alla città gli statuti e la libertà⁸⁸.

Giunto a Trento nel corso del mese di ottobre il vescovo applicò le disposizioni di Federico e, il 5 novembre successivo, i cittadini elessero i nuovi consoli ed ufficiali del comune⁸⁹. Oltre a ciò, nel tentativo di riportare all'unità le due fazioni, approntò una cerimonia di riconciliazione presso il castello del Buonconsiglio⁹⁰. Su disposizione del duca, gli ufficiali tirolesi introdussero una serie di misure atte a garantire un saldo controllo sul capoluogo; fu in ragione di

⁸⁵ HHStA, *AUR*, 1435 maggio 6; con copie anche in TLA, *Urk. I/8476*, 1 e 2 e in ASTn, *APV*, Sezione tedesca, caps. 24, lettera u (documenti citati in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*).

⁸⁶ Tutti i castelli nel territorio del vescovado andavano inoltre affidati a uomini scelti fra i «*Landleute* del territorio all'Adige o dell'Austria; questi erano tenuti a loro volta a tenere aperti i castelli al duca e ai suoi successori, per proteggere la contea del Tirolo da possibili guerre e contrasti» (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 125).

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 132-142.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 143.

⁸⁹ ASCIn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, c. 52; furono allora eletti consoli i *cives* Antonio da Terlago, il *magister* Giovanni di Luca, Giovanni *de Comaio*, ser Francesco del fu ser Adelperio, Stasio *apothecarius* da Firenze, Leone de Negri ed il *magister* Michael *piliparius*.

⁹⁰ Se ne veda la descrizione in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 157.

queste scelte che Michael Senftel ottenne, per mano dei rappresentanti ducali Michele da Coredo e Heinrich von Mörsberg, la torre Wanga che era stata occupata dai cittadini ribelli durante la rivolta. L'operazione va ricondotta alla volontà del duca Federico di affidare a uomini di fiducia, quale poteva essere il capo della fazione antivescovile, luoghi fortificati in cui difendersi da eventuali colpi di mano del presule.

Nel mentre, nonostante i tentativi del Masovia di ricomporre le ostilità, la situazione non deve essere mutata in suo favore, dal momento che, poco tempo dopo, Alessandro si spostò a Riva del Garda dove, salvo rari e brevi viaggi⁹¹, fissò la propria residenza fino al 1440, quando il borgo benacense cadde in mano veneziana. Mostrando, ancora una volta, la propria volontà di mantenere salde le leve del potere in città, rimosse dagli incarichi gli ufficiali scelti poco tempo prima dai rappresentanti del duca Federico sostituendoli con propri uomini di fiducia. Odorico da Povo dovette ad esempio cedere l'importante carica di massaro a Matteo *de Murlinis* che parteggiava per il presule⁹². Nell'estremo tentativo di acquietare i nuovi dissidi, il vescovo chiamò a Riva del Garda Adelperio Calepini e Giovanni di Luca in qualità di rappresentanti della cittadinanza; l'intesa sancita con la parte avversa fu però inutile perché le ostilità ripresero immediatamente⁹³.

Il 5 febbraio 1436 il presule inviò una lettera al duca Federico per informarlo della volontà di inviare a Trento dei soldati in difesa del vicario episcopale; con la stessa missiva il Masovia chiedeva inoltre la restituzione della torre Wanga che, fino a quel momento, era rimasta nelle mani di Michael Senftel. Klaus Brandstätter pone in luce la valenza di questa lettera nel rivelare il ruolo autorevole assunto dal principe territoriale del Tirolo, senza il consenso del quale neppure il vescovo di Trento poteva intraprendere alcuna iniziativa⁹⁴. La reazione dei ribelli all'invio delle truppe vescovili non si fece attendere, tanto che alcuni membri dell'*élite* cittadina assoldarono dei mercenari presentandoli come servitori.

Un ulteriore motivo di contrasto si ebbe in occasione dell'arrivo in città di Alessandro il quale, dopo aver trascorso la Pasqua presso la corte del duca Federico ad Innsbruck, tornò a Trento per insediarsi nel castello del Buonconsiglio. Ancora una volta, forse spinto nell'iniziativa proprio da Federico, il presule mostrò la propria volontà di cercare una soluzione ai dissidi fra i cittadini. Ogni tentativo di composizione si interruppe tuttavia a causa dell'evidente incapacità del presule di far valere le proprie posizioni di fronte alla determinatezza della parte avversa. Sul finire del giugno 1436 Alessandro inviò quindi a Federico un lungo scritto di denuncia in cui condannava l'atteggiamento di una parte dei suoi sudditi. La composizione del dissidio fu affidata, ancora una volta, al capitano all'Adige Ulrich von Matsch, il quale,

⁹¹ Si ricorda un nuovo viaggio del vescovo a Basilea per partecipare alla sedute conciliari probabilmente nella seconda metà del 1436 (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 161)

⁹² Come sottolinea Klaus Brandstätter, «il fatto che quest'ultimo rappresentasse inequivocabilmente il partito del vescovo fu la scintilla che fece scoppiare la protesta; Odorico da Povo infatti, uno dei principali ispiratori della rivolta e tra le personalità emergenti in città, non era disposto a rinunciare troppo facilmente a tale ufficio assai remunerativo» (*ibidem*, pp. 161-162).

⁹³ *Ibidem*, p. 163.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 164.

giunto a Trento il 5 agosto successivo, ricevette dai ribelli una lettera in risposta alle accuse del vescovo⁹⁵.

La debolezza del presule contribuì senza dubbio ad aumentare l'autocoscienza dei cittadini, i quali si dimostrarono ancor più determinati nel portare avanti le proprie istanze. Fu così che, ad esempio, il tentativo vescovile di affidare a Matteo *de Murlinis* la prestigiosa carica di massaro si rivelò infruttuoso, tanto che Odorico da Povo, che aveva occupato l'ufficio durante la rivolta, poté continuare ad esercitare la carica. Lo scritto di denuncia del Masovia descrive una città in preda alle intimidazioni e alle rappresaglie contro la 'parte' filo-vescovile e contro i giudici nominati da Alessandro⁹⁶.

Frattanto, le divisioni interne all'*élite* del piccolo centro vescovile si erano diffuse alle classi inferiori della cittadinanza. Alcuni membri della *Hauerbruderschaft*⁹⁷, la confraternita alemana degli Zappatori, appoggiarono infatti il partito del daziere Michael Senftel in funzione antivescovile⁹⁸. Dall'altra parte, i cosiddetti «Ruffianer», parteggiavano per la fazione vescovile, sostenendo l'ex massaro vescovile Antonio da Molveno⁹⁹. Ciò che le fonti disponibili documentano è una massiccia partecipazione dei *cives* alle iniziative del partito antivescovile, mentre probabilmente più limitati furono i 'ranghi' della parte avversa.

Non trascorsero molte settimane prima che il capitano all'Adige emettesse la propria sentenza¹⁰⁰; il 18 agosto Ulrich von Matsch ribadì quanto l'anno precedente avevano disposto i duchi Alberto e Federico, con l'obiettivo di ricomporre le relazioni fra la *pars* ducale e la *pars* vescovile. Particolarmente rilevante fu la norma emanata in tema di amministrazione della giustizia: si introdusse infatti la figura del procuratore che aveva il compito di assistere l'accusato in giudizio. La sentenza si occupò inoltre di Michael Senftel e Odorico da Povo, che avrebbero dovuto rendere conto degli uffici occupati durante la rivolta nel caso il vescovo ne avesse fatto loro richiesta.

Sebbene nel marzo del 1437 sia attestato un successivo scritto di denuncia dei cittadini contro il vescovo¹⁰¹, l'impressione è che l'arbitrato del capitano all'Adige avesse sortito gli effetti voluti; non mancarono certamente altre occasioni di scontro fra le due *partes*, soprattutto in

⁹⁵ La consegna delle denunce da parte dei cittadini avvenne per mano del cittadino Anslbart che Klaus Brandstätter individua nel giurisperito Adelperio Calepini (*ibidem*, p. 175).

⁹⁶ Riportiamo, a tal proposito, un brano, nella traduzione dal tedesco fornita in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 172, dello scritto di denuncia del vescovo Alessandro nei confronti di una parte della cittadinanza: «Il vicario ha denunciato presso i consoli l'uccisione del suo servitore, ma questi hanno dato ad intendere di non saperne nulla e di ritenere cosa buona che il Gerlacher sia stato fatto prigioniero assieme ai suoi compagni; il Gerlacher è riuscito poi peraltro ad evadere con l'aiuto della guarnigione della torre Wanga, a riparare nella casa dell'Ordine Teutonico e quindi a fuggire. Due giorni più tardi il Gerlacher e lo svizzero si sono recati armati al palazzo pretorio dove hanno iniziato a schernire il vicario: "Tu vicario, esci dal palazzo e fatti prigionieri"».

⁹⁷ S. LUZZI, *Stranieri in città*, p. 205. Una certa partecipazione di membri del sodalizio alemanno si ebbe, con ogni probabilità, anche in occasione delle rivolte di Rodolfo Belenzani contro il vescovo Georg Liechtenstein.

⁹⁸ «Non è propriamente chiara la causa dell'insoddisfazione di questi ceti nei confronti di Alessandro, né si comprende fino a che punto essi approfittarono degli eventi. Appare comunque certo che il vescovo agì contro gli interessi di larga parte della popolazione» (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 182).

⁹⁹ *Ibidem*, pp. 235-236.

¹⁰⁰ Il testo della sentenza è edito in C. W. BRANDIS, *Tirol unter Friedrich von Österreich*, n. 159, pp. 569-573.

¹⁰¹ Edito in *Ibidem*, pp. 296-298; l'occasione fu data dall'interdetto imposto da Alessandro, con il sostegno del Capitolo, contro Melchiorre *ab Oleo* che si era opposto al preposito Stanislao.

considerazione del fatto che Alessandro di Masovia vide fortemente limitata la propria possibilità di intervenire in alcune questioni. Ciò nonostante le tensioni che avevano caratterizzato il governo del polacco sin dal suo insediamento in diocesi sembravano essere ormai stemperate dalla volontà del presule di «attenuare il malumore fra i cittadini» e «dissipare i loro timori»¹⁰².

L'11 aprile 1439, il vescovo ricevette a Riva del Garda Calepino Calepini, in qualità di procuratore del cognato Michael Senftel; la volontà di quest'ultimo di obbedire e proteggere il vescovo con il castello di Pietrapiana e con la torre Wanga dimostrerebbe, ancora una volta, il desiderio di Alessandro di abbandonare la politica aggressiva nei confronti della città¹⁰³.

Ego Calpinus filius condam nobilis viri Marci de Calpinis civis et habitator Tridenti, procurator et nuncius specialis viri nobilis Michaelis a Muta de Munich cognati mey civis et habitatoris Tridenti [...] procuratorio nomine dicti Michaelis et eius vice et nomine et vice et nomine filiorum et heredum suorum ex nunc nomine et vice dicti Michaelis do, trado et reassigno in manibus serenissimi principis et reverendissimi patris et domini domini Alexandri Dei gratia episcopi et domini Tridentini ac Mazovie ducis etc., ibidem presentis et recipientis pro se et sua ecclesia Tridentina, turim de Vanga spectantem et pertinentem prelibato domino et dicte sue ecclesie, positam et edificatam in civitate Tridenti iuxta portam pontis Atacis [...] et dicto nomine promitto pro dicto Michaele quod de cetero dictus Michael dictam turim pro prefato domino Tridentino et sua ecclesia fideliter salvabit et custodiet usque ad beneplacitum ipsius domini Tridentini [...]. Insuper dicto nomine et pro dicto Michaele et suis filiis promitto et iuro [...] quod de cetero dictus Michael cum suis filiis aptinentibus amicis et suo castro Preteplane toto posse erit fidelis et obediens dicto domino Tridentino et sue ecclesie et amicorum suorum et quod nunque per se vel alium dicet, faciet, tractabit, ordinabit aut consenciet cognoscerit aliqua tentari, tractari vel ordinari contra ipsum dominum et suam ecclesiam eiusque vassalos et amicos toto posse resistet et impedit.

Il 1439 vide il rinnovarsi degli scontri fra la Milano viscontea e la repubblica veneziana con un coinvolgimento anche dei territori più meridionali dell'episcopato¹⁰⁴. Nell'estremo tentativo di conservare il controllo sui propri possedimenti, il Masovia si alleò con Milano, ma la Serenissima ebbe la meglio strappando al controllo di Trento la podesteria di Rovereto, i Quattro Vicariati di Ala, Avio, Brentonico e Mori nonché la valle di Ledro, Riva del Garda e tutti i territori del Sommolago. La privazione di gran parte dei *domini* meridionali e le ripetute assenze del presule, ancora impegnato nei lavori del concilio di Basilea, condussero il Masovia a cedere la temporalità sull'episcopio, cosa che avvenne in maniera definitiva pochi anni più tardi. Il 13 aprile del 1442 Alessandro rinunciò per due anni all'amministrazione del vescovado in favore del re Federico III¹⁰⁵ il quale, dopo la morte di Federico IV di Tirolo nel 1439, aveva assunto

¹⁰² *Ibidem*, p. 201.

¹⁰³ ASTn, *APV*, Sezione latina, capsula 20, n. 27. Frattanto, anche sul piano della gestione degli uffici cittadini, le nomine alle cariche comunitarie della città seguite alle sentenze arbitrali del 1437 mostravano tiepidi tentativi di ricomposizione fra le due *partes* della cittadinanza; Nel 1440 troviamo, ad esempio, a ricoprire la carica di console il notaio Cristoforo, figlio di Antonio da Molveno. F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 471. Come sottolinea Marco Bellabarba, «il passato delle rivolte, sia quella del 1407 sia quella del 1435, si confuse in un presente di amicizie ritrovate, senza che le poche sentenze di bando inflitte ai colpevoli fossero rispettate: nonostante la confisca dei loro beni decretata nel 1414, i Belenzani ripresero a frequentare normalmente gli uffici del comune e così accadde per i partigiani di Michael Senftel, i Murlini, i da Povo e i Calepini, che nel giro di pochi anni ritornarono in città a ricoprire le stesse posizioni di prima fila nel governo del capoluogo» (M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento*, p. 403); per la composizione della classe dirigente della Trento di metà Quattrocento si rinvia a E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*, pp. 191-192.

¹⁰⁴ Si veda quanto detto in S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 316 e ss. e in M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento*, p. 404 e ss.

¹⁰⁵ ASTn, *APV*, Sezione latina, capsula 49, n. 54 e K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 205; S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 317.

per un periodo di quattro anni la tutela del duca Sigismondo, il figlio dodicenne del Tascavuota. Trascorso il periodo fissato per la tutela, il re cercò di dilazionare i termini della scadenza, trovando tuttavia la ferma opposizione della *Landschaft* che si sottrasse immediatamente al giuramento di fedeltà al sovrano, spingendo anche Trento ad indurre Federico III a mantenere gli impegni. Di fronte al diniego di assecondare la contea tirolese in virtù del giuramento prestato al re¹⁰⁶, la città venne occupata dalle truppe della *Landschaft*. Klaus Brandstätter osserva in merito che

senza dubbio l'argomentazione dei trentini era convincente, ma è comunque interessante notare come il legame con il governo tirolese, tanto propagandato in occasione della rivolta del 1435, sia risultato alla fine meno vincolante del legame al re; questo sta ad indicare il carattere di opportunismo degli appelli lanciati al principe tirolese e alla *Landschaft*, le cui richieste non vennero ora più accettate, rivelandosi più vantaggioso sottostare in maniera diretta ad un re assai lontano e godere quindi di una maggiore indipendenza¹⁰⁷.

La separazione dell'episcopato dalla contea tirolese ebbe tuttavia breve durata¹⁰⁸ e, nell'aprile del 1444, la città si arrese all'assedio. Il conte del Tirolo Sigismondo e il vescovo Alessandro di Masovia stipularono un accordo con il quale venivano confermati i privilegi e gli statuti della città, riaffermando contemporaneamente la sudditanza di Trento e dell'episcopio alla contea tirolese.

2.1.1. Nuovi documenti per la ricostruzione della vicenda di Negro de Negri ed il castello di Stenico.

Nel paragrafo precedente abbiamo esposto le vicende che interessarono la città e l'episcopato di Trento in occasione delle sollevazioni del 1407-1409 e del 1435-1437; due ribellioni che mostrano molteplici punti di contatto, vuoi per le motivazioni che spinsero una parte della cittadinanza a sollevarsi contro il potere vescovile vuoi per i personaggi che vi parteciparono vuoi per gli esiti. Padri e figli, fratelli, membri delle stesse famiglie cittadine furono così accomunati dall'univoca aspirazione e necessità di difendere, da un lato quelle, seppur deboli, prerogative che il comune di Trento da poco aveva iniziato ad esercitare, dall'altro le loro personali posizioni dal punto di vista politico ed economico.

Non ci soffermeremo in questo paragrafo sulle famiglie e sui singoli protagonisti delle rivolte contro i vescovi Georg Liechtenstein e Alessandro di Masovia, ma ci sembra utile indagare e ricostruire più nel dettaglio una singola vicenda che, per i personaggi implicati e per lo spazio temporale in cui si sviluppò, può essere utile per chiarire maggiormente gli eventi di cui ci stiamo occupando. Ancor più questo episodio sembra interessante alla luce di nuovi documenti emersi fra le carte del protagonista di questa ricerca, Antonio da Borgonuovo, che pure

¹⁰⁶ ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1389 e 1853.*

¹⁰⁷ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 206.

¹⁰⁸ ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3260.*

un ruolo non del tutto marginale dovette ricoprire in quelle vicende. Un'ulteriore motivazione ci spinge a soffermarci su questi avvenimenti; essi sono stati trattati, spesso solo incidentalmente, dalla storiografia locale che se ne è interessata soprattutto per via dei ben più importanti eventi di inizio Quattrocento. Si tratta, nella fattispecie, dell'assegnazione, da parte del comune di Trento, al nobile Negro de Negri da San Pietro, del castello di Stenico nelle Giudicarie e degli annosi contrasti giudiziari che portarono a contrapporsi nei decenni successivi gli eredi di Erasmo da Castel Thun, i rappresentanti del comune e lo stesso Negro¹⁰⁹.

La vicenda ha inizio proprio con la sollevazione che, nella notte fra il 2 e il 3 febbraio del 1407¹¹⁰, portò una parte della cittadinanza ad occupare la piazza antistante il palazzo vescovile, sede del vicario, per protestare contro i reiterati abusi commessi dagli ufficiali episcopali. A guidare la folla verso la residenza del vicario Franceschino da Sarnonico non c'era il più noto protagonista della rivolta, Rodolfo Belenzani, ma Negro de Negri da San Pietro, membro di spicco di una famiglia della nobiltà cittadina¹¹¹. Abbiamo visto in precedenza come si svolsero gli eventi all'indomani della sollevazione; è importante mettere in evidenza il fatto che, fra i riconoscimenti che Georg Liechtenstein dovette rilasciare alla cittadinanza il 28 febbraio successivo, vi fu anche la concessione di alcuni castelli vescovili: Selva, Tenno e Stenico. Quest'ultimo fu occupato, su incarico del comune, proprio da Negro de Negri che lo prese in consegna da Erasmo di Thun, capitano di quel castello almeno dal 1406¹¹². Il nobile trentino mantenne il controllo del maniero nelle Giudicarie fino al febbraio del 1408, quando il duca Federico IV, ormai in rotta con il Belenzani, ne ordinò la riconsegna¹¹³. Il documento che attesta questo episodio, datato 23 febbraio, è significativo perché, attraverso esso, si possono conoscere gli antecedenti. Wilhelm von Matsch, luogotenente e capitano di Trento, *Ianesus* di Liechtenstein e Cristoph Fuchs dichiararono infatti che il castello di Stenico, «quod spectat et pertinet ad ipsam ecclesiam Tridentinam», fu affidato alla custodia dei cittadini di Trento e costoro lo consegnarono successivamente nelle mani di Negro de Negri «per eum custodiendum et salvandum tempore novitatum incursarum inter reverendum in Christo patrem et dominum Ieorgium Dei gratia episcopum Tridentinum». Di fronte al rifiuto di Negro di restituire il castello, il duca Federico fece arrestare alcuni cittadini di Trento, prendendo in ostaggio specialmente quanti rico-

¹⁰⁹ Qualche informazione sulla vicenda si trova in J. LADURNER, *Genealogische Nachrichten*, pp. 19-22 e C. AUSSERER, *Il castello di Stenico nelle Giudicarie*, pp. 51-56; più recentemente, nei già citati K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 220-221 e *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI.

¹¹⁰ Si veda in merito la bibliografia citata *infra* § 2.1 sulle rivolte contro il vescovo Liechtenstein.

¹¹¹ Negri da San Pietro e Belenzani erano imparentati fra loro per via del matrimonio (attestato nel 1383) fra Nicolò Belenzani e Beatrice, la figlia di Adelperio da San Pietro (cfr. M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, pp. 169-170).

¹¹² C. AUSSERER, *Il castello di Stenico nelle Giudicarie*, p. 50.

¹¹³ APPENDICE II, n. 1 (ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 8, n. 11). La presa in possesso del castello di Stenico da parte di Negro venne sostenuta dall'intero consiglio dei *sapientes* del comune di Trento. Infatti, nel 1414, gli otto rappresentanti del comune che si erano schierati contro il duca Federico furono puniti attraverso il sequestro dei beni. Si tratta di Odorico *de Rumphalcatis* da Arco, di Marco Calepini, di Francesco da Castel Campo, del notaio Paolo *de Fatris* da Terlago, dello speziale Nicolò di Benvenuto da Coredo, di Odorico *a Fecibus*, di Bartolomeo detto Toscanolo, di Giovanni *Mezaoveta* e di Bonifacio Chiusole (cfr. *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, p. 48).

privano cariche nel consiglio cittadino, e li rinchiuse «in quadam rocha Tirolenssi cum aliquibus aliis civibus». Si tratta, nella fattispecie, del medico Odorico da Arco, di Marco Calepini, di Francesco da Castel Campo, dello speziale ser Giovanni e di Nicolò di Benvenuto da Coredò. Costoro furono inviati a Stenico con il compito di provvedere alla restituzione del castello in modo che, come si deduce dallo stesso documento, «facilius posse recuperari per intercessionem, solertiam et operationes infrascriptorum detentorum». Il capitano Wilhelm von Matsch ed i suoi consiglieri fissarono inoltre il termine della successiva domenica delle Palme (8 aprile) per la consegna del castello da parte di Negro al duca Federico. Nel caso la trattativa avesse avuto esito positivo i cittadini prigionieri sarebbero stati rimessi in libertà, in caso contrario essi avrebbero dovuto riconsegnarsi nelle mani del duca d'Austria. Il prosieguo del documento è forse ancor più interessante ai fini della nostra ricerca. Per ciascuno dei prigionieri si costituirono infatti fideiussori «sponte et precibus amicorum dictorum detentorum» alcuni cittadini di Trento, i cui nomi ritroveremo con frequenza perché più o meno implicati nelle vicende politiche trentine di inizio Quattrocento. Veniamo così a conoscenza che per il medico Odorico da Arco prestarono garanzia il *miles* Giacomo da Roccabruna, il massaro vescovile Antonio da Molveno, il *magister cirycus* Giovanni di Luca, l'*apotecarius* Gabriele del fu *Iuanus*, i fratelli Bonomo e Giacomo da Arco, Franceschino *a Candelis* ed il notaio Antonio di Bartolasio da Borgonuovo. Tralasciando i nomi degli ulteriori cittadini che si costituirono fideiussori per gli altri prigionieri, è importante sottolineare che costoro, in caso di mancata restituzione del castello al duca Federico, avrebbero dovuto presentarsi presso il Buonconsiglio alla scadenza stabilita consegnando al luogotenente la considerevole somma di 4000 ducati d'oro per ciascun ostaggio.

Non sappiamo con precisione come si svolsero i fatti: tuttavia, pochi mesi più tardi, il castello pervenne nelle mani del duca Federico. A tal proposito, un documento redatto dal notaio Giacomo da Madice¹¹⁴ ci informa che

dictus proditor [Paride Lodron] ivit Stenicum, et Niger eius consanguineus sibi claves dicti castris tribuit confidens semper se de ipso proditore, et ille maledictus proditor rapuit castrum et numquam de cetero reddidit consanguineo suo imo tenet ipsum castrum adhuc de presenti.

Questa dichiarazione, contenuta in un elenco di «prodiciones commisse per proditorem et adulterum Pariscium de Lodrono», va con ogni probabilità ridimensionata¹¹⁵, ma certamente corrisponde al vero che il castello passò nelle mani di Paride Lodron, probabilmente in accordo con il duca Federico, il quale lo nominò anche capitano delle Giudicarie affidandogli, oltre al già citato castel Stenico, castel Mani nel Banale e la Rocca di Breguzzo¹¹⁶.

L'annosa *quaestio* che coinvolse la città, Negro de Negri e gli eredi del capitano di castel Stenico Erasmo di Thun ebbe inizio di lì a pochi anni; nel 1414, infatti, il notaio Antonio da Borgonuovo registrò alcune testimonianze in merito alla controversia sorta fra Erasmo ed il

¹¹⁴ Il testo del documento è edito in C. W. BRANDIS, *Tirol unter Friedrich von Österreich*, pp. 454-458, n. 107.

¹¹⁵ C. AUSSERER, *Il castello di Stenico nelle Giudicarie*, pp. 53-54.

¹¹⁶ M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, p. 695.

comune di Trento relativamente a somme che lo stesso Erasmo aveva dovuto sostenere per la fortificazione del castello durante l'occupazione del de Negri, e delle quali non aveva ottenuto rimborso¹¹⁷. Esaminiamo ora nel dettaglio il documento. Erasmo Thun aveva mosso causa contro la città di Trento di fronte a Pietro Spaur, capitano generale all'Adige, chiedendo che il comune venisse condannato a pagare ben 800 ducati d'oro che egli aveva speso per «certa quantitas vini, bladi, feni et quam plurium alie res munitiois quas habebat in dicto castro Stenici date et vendite [...] dicte comunitati». La città si era tuttavia rifiutata di versare quella considerevole somma affermando che le fortificazioni e gli altri beni erano stati dati a Negro de Negri e non al comune e che lo stesso Negro aveva, a tal scopo, prodotto una *littera obbligatoria* datata 24 febbraio 1407 in cui prometteva di pagare ad Erasmo 380 ducati d'oro per tutti quei beni che egli ricevette «in castro Stenici ubi fuit et erat vicarius». Dopo aver dato pubblica lettura della lettera di fronte al *purgermaister* Rodolfo Belenzani, il nobile Erasmo di Thun riconobbe Negro quale proprio debitore chiedendo che venisse condannato a pagare i 380 ducati d'oro. A quel punto, il procuratore della città procedette all'escussione dei testimoni, di cui il notaio Antonio da Borgonuovo verbalizzò la testimonianza¹¹⁸. Si tratta di ser Agostino del fu ser Corradino da Grigno, di Giovanni *Alde*, dell'orafo Bartolomeo Cevoleta e del notaio Gioacchino Mezzasoma. Costoro, uno dopo l'altro, dichiararono che l'onere della restituzione del debito spettava non alla città ma a colui che rivestì, dopo lo stesso Erasmo, la carica di capitano del castello, ovvero Negro de Negri. La testimonianza del notaio Gioacchino Mezzasoma, tradotta e poi registrata in lingua latina dal notaio Antonio, ci pare a tal riguardo importante e chiarificatoria:

Ser Iohachinus notarius de Mezasomis de Tridento testis iuratus suo sacramento requisitus ut supra in aliis dixit quod tempore quo populus Tridentinus fuit comotus cum domino episcopo Tridentino, vicelicet de M^oCCCC^oVII^o de mense februarii vel circa, cives Tridentini fecerunt pactum cum ipso domino episcopo quod ipse dominus episcopus deberet consignare et dare in manibus comunis Tridenti castrum Stenici pro securitate civium, et quod tunc de voluntate ipius domini episcopi iverunt quatuor cives ad recipiendum dictum castrum pro ipsa comunitate Tridenti videlicet ipse Iohachinus testis, Franciscus magistri Iosii, Augustinus de Grigno et Paulus notarius de Tridento, et cum fuissent apud dictum dominum Rasmus et peterent possessionem dicti castrum Stenici, ipse dominus Rasmus habuit dicere et dixit ipsis civibus: «Ego sum contentus vobis consignare castrum, postquam placet domino meo domino episcopo Tridentino; sed ego volo primo quod munitioes, vitualia et alie res que sunt in castro debeant michi extimari»; et sic per dictos quatuor cives cum certis aliis electis fuerunt extimate dicte res et munitioes in III^c et LXXX ducatis; quo facto dictus dominus Rasmus, putans non esse securum de dicto suo debito, voluit omnino quod unus solus civis et singularis persona promitteret sibi et faceret eum securum de solvendo sibi dictum suum debitum. Et quod post hec cives Tridentini eligerunt pro suo capitaneo ad custodiendum dictum castrum Stenici Nigrum de Nigris de Sancto Petro, quod Niger solempniter promisit dicto domino Herasmo de sua propria voluntate dare et solvere dictos denarios infra certos terminos et pro securitate dicti domini Rasmi dictus Niger fecit ipsi domino Rasmo volenti et petenti unam bonam litteram cum suo sigillo sigillatam, que littera data et presentata fuit cuidam Leonardo nuncio et servitori dicti domini Rasmi in palacio Tridenti coram generali consilio in presentia quam plurium nobilium et fide dignorum testium. Et ipse dominus Rasmus voluit primo habere dictam litteram pro sua securitate ante

¹¹⁷ APPENDICE II, n. 2 (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4, cc. 4-6). Su questo documento si veda anche quanto detto in *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, pp. 56-57.

¹¹⁸ I testi delle testimonianze sono preceduti, come detto, da un elenco dei *testes* chiamati a deporre. Molti fra questi nominativi furono tuttavia depennati dalla mano dello stesso Antonio da Borgonuovo. Si tratta di Odorico *phibiscus de Marcho*, ser Filippo di Ottaviano, Antonio *Christofalacii carator*, Giovanni *Mezaoveta* e Bartolomeo *Toscanele*.

quam restitueret et resignaret castrum predictum et vitalia. Et predicta omnia dictus testis vidit et audivit ut asseruit.

Le testimonianze raccolte dal procuratore del comune non furono probabilmente sufficienti a dirimere la controversia se è vero, come testimonia la documentazione successiva, che ancora negli anni Venti del Quattrocento la questione non era chiusa. Nel 1422¹¹⁹, difatti, comparvero davanti al capitano all'Adige Wilhelm von Matsch, da una parte i notai Antonio da Molveno e Antonio di Bartolasio da Borgonuovo, procuratori del comune, e dall'altra Negro de Negri, lì rappresentato dal procuratore Giovanni *de Comayo*. La sentenza emessa in quell'occasione dal capitano tirolese nei confronti della famiglia de Negri obbligò Negro ed il fratello Leone a contribuire alle tassazioni pubbliche «prout alios cives faciunt et subent», dalle quali fino ad allora erano rimasti esclusi. Di contro, il comune di Trento per mezzo dei suoi procuratori, dovette riconsegnare a Negro «parollum suum» insieme a tutte le altre sostanze che gli erano state pignorate.

Tre anni più tardi, per la precisione il 18 aprile 1425¹²⁰, il nuovo vescovo Alessandro di Masovia, su richiesta del nobile *Ianesus* di castel Thun, che agiva quale erede dei beni del padre Erasmo, intimò a Vigilio da San Vigilio, procuratore del comune, e ai consoli Guglielmo Saraceno, Giustiniano *draperius*, Odorico *Stratenberger*, Matteo *de Murlinis*, Adelperio Calepini e Nicolò *Fridèle*, quali rappresentanti della città e dei *districtuales*, di pagare la considerevole somma di 700 ducati d'oro quale rimanenza degli 800 ducati che il comune doveva ancora versare per pagare le spese di fortificazione di castel Stenico. Oltre a ciò, il vescovo stabilì che la somma fosse pagata in parte dalla città, e in parte da Negro de Negri, quale contributo dovuto per le suddette *munitiones* e per il risarcimento dei danni e degli interessi fino a quel momento dovuti agli eredi di Erasmo. In aggiunta essi avrebbero dovuto versare ulteriori 100 ducati entro quindici giorni, pena il pagamento di 1000 ducati d'oro da versare alla camera episcopale in caso di inadempienza. Qualora il nobile de Negri non si fosse accordato con il comune entro quattro giorni, trascorso un ulteriore mese, sarebbe stato nominato uno *specialis nuncius* con il compito di mettere la città in possesso di tutti i beni della famiglia di Negro, applicando così la sentenza emanata in favore della città contro lo stesso Negro, nonostante l'appello che, nel frattempo, costui aveva interposto presso la Sede apostolica e fatti salvi i diritti dotali della moglie. Il documento, conservato nella sua redazione *in mundum* presso l'Archivio comunale di Trento, fu redatto dai notai *Hertwicus* di Enrico chierico di Passau e Antonio da Borgonuovo, e risulta di particolare importanza anche per un'ulteriore informazione che esso trasmette

Et quia aliqui ex civibus ibidem presentibus de predictis querelantibus dicebant et dixerunt domos habitationis dicti Nigri ruinandas esse et ruinari debere ad perpetuam rei memoriam ne aliquis presumetur

¹¹⁹ APPENDICE II, n. 3 (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3263).

¹²⁰ APPENDICE II, n. 5 (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3328). Il *mundum* nell'Archivio storico del comune di Trento è vergato dalla mano del notaio *Hertwicus*. Nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis (c. 37r) del notaio Antonio da Borgonuovo troviamo invece la sola rubrica relativa a questo documento, *Mandatum factum per dominum nostrum procuratori et consilibus civitatis que infra certos terminos solvatur sub certa pena domino Ianeso de Castro Thoni ducatos VII^C auri pro munitionibus dat(is) Nigro etc.* Bianco il resto della carta.

tantum scelus criminis lese maiestatis facere et perpetrare contra dictum suum «dominum», prout ipse Neger fecit, prefatus dominus nunc mandavit nec nullus cuiuscumque condicionis existat, audeat nec presumat sub pena duorum milium ducatorum auri camere episcopalli applicanda aliquas res dicti Nigri destruere nec ruinare sine licencia speciali domini nostri prelibati.

Questo periodo a chiusura del mandato di Alessandro è significativo perché lascia trapelare il clima, non certo favorevole al nobile de Negri, che serpeggiava fra i cittadini presenti.

Nonostante la risolutezza di questa disposizione vescovile, il mandato non servì a concludere l'annosa questione dal momento che, come testimonia un documento reperito fra le carte di Antonio da Borgonuovo, fra l'aprile ed il maggio del 1425¹²¹, trascorsi i quattro giorni concessi a Negro per accordarsi con il comune, il procuratore della città si rivolse a Gioacchino¹²², già capitano del castello del Buonconsiglio mentre il vescovo Alessandro era assente dalla città, affinché per conto della *familia* vescovile entrasse in possesso dei beni di Negro. È a questo punto che entra in scena, quale nuova protagonista della vicenda, Costanza, moglie di Negro de Negri, la quale, alla presenza del capitano del castello, promise al procuratore e ai consoli del comune di pagare la parte dovuta dei 700 ducati d'oro, versandone 100 immediatamente e 250 nel termine stabilito, garantendo altresì che il marito Negro si sarebbe presentato quanto prima per ratificare quanto da lei promesso. Poiché, come deduciamo dalla *narratio* del documento, Negro non si presentò per ratificare la *compositionem* della moglie, il procuratore ed i consoli chiesero più volte al vescovo e alla sua *familia* di prendere possesso dei beni di costui.

È forse proprio in seguito a questi avvenimenti, ovvero nel periodo intercorso fra l'accordo tra Costanza ed il comune e le plurime sollecitazioni dei rappresentanti della città affinché il vescovo procedesse al sequestro dei beni di Negro, che va collocata una minuta di lettera, pure reperita fra i rogiti di Antonio da Borgonuovo¹²³. Trattandosi di un breve appunto privo di datazione non è facilmente individuabile il contesto temporale in cui venne vergato¹²⁴ ma le poche righe di mano del procuratore del comune ci informano che la lettera era sicuramente rivolta al vescovo Alessandro¹²⁵. Il notaio rileva infatti come, nonostante già da lungo tempo, molte cause e *questiones* fossero state presentate da parte della città ai vicari vescovili Conte *de Iulianiis* e Alberto da Marostica contro Negro de Negri, e sebbene anche il commissario vescovile avesse esaminato la questione, non si procedette ulteriormente. I rappresentanti della città furono pertanto costretti a rivolgersi direttamente al vescovo affinché egli rendesse nulla la sentenza e provvedesse alla conclusione della causa entro breve termine.

La situazione non sembrava di certo volgere al meglio per Negro, senonché il 9 maggio si presentò nuovamente presso il castello del Buonconsiglio la moglie Costanza, assicurando di voler

¹²¹ APPENDICE II, n. 6 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio inserito fra le cc. 75 e 76, n. 214). Alla c. 55r del registro *Instrumenta capitularia* 8bis è presente la rubrica relativa al documento: *Conventio et promissio facta per dominam Constanciam de Nigris communitati Tridenti de solvendo ducatos III^c heredibus condam domini Herasmi et absol(uti)o facta communitati per dominum nostrum cum cessione etc. ut infra.*

¹²² Si tratta probabilmente del notaio Gioacchino Mezzasoma.

¹²³ APPENDICE II, n. 4 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio inserito fra le cc. 53 e 54, n. 147c).

¹²⁴ La citazione del vicario vescovile Alberto da Marostica permette di fissare almeno il *terminus post quem* in cui questa breve annotazione venne redatta: siamo nel 1424 o negli anni di poco successivi.

¹²⁵ Il notaio si rivolge al destinatario con le seguenti parole: «Reverendissime pater et princeps illustrissime».

versare i 250 ducati residui ai creditori eredi del fu Erasmo Thun entro il giorno di san Bartolomeo (24 agosto), promettendo «quod dicta comunitas Tridenti nullum pacietur dampnum», pena il pagamento di mille ducati d'oro in caso di inadempienza e la confisca di tutti i beni della stessa Costanza e del marito con la riparazione dei danni e delle spese sostenute per la causa.

L'accordo fra il comune e Costanza de Negri chiuse la disputa per il pagamento del debito agli eredi del nobile Thun, considerato che, quale esito di questo nuovo accordo fra la città e Costanza, il vescovo liberò il comune di Trento ed il suo procuratore dal pagamento di questi ulteriori 350 ducati d'oro. Del resto, la città vescovile aveva già saldato la parte ad essa spettante del risarcimento per le *munitiones* del castello nelle Giudicarie poiché, come deduciamo da un documento pure redatto da Antonio da Borgonuovo e datato all'ottobre del 1425¹²⁶, il comune era stato costretto a rivolgersi al prestatore di denaro ebreo Ganzelo, nei confronti del quale pesava un debito di ben 80 ducati d'oro, per pagare un dono fatto al vescovo Alessandro. Il notaio ci informa inoltre che «ipsa comunitas non habent denarios in comuni sive in scrineo nec in nominibus debitorum unde possit dicto iudeo satisfieri et quod ipse iudeus instat et petit sibi satisfieri». Il comune di Trento aveva infatti dovuto imporre gravose tassazioni alla città, necessarie sia per espugnare la Rocca di Breguzzo, che si trovava nelle mani di Paride Lodron, sia per saldare il suddetto debito di 350 ducati nei confronti degli eredi di Erasmo Thun. Alla luce della scarsa disponibilità finanziaria del comune a metà degli anni Venti, non stupisce l'insistenza, da parte dei rappresentanti della città, nei confronti delle autorità vescovili affinché fosse, una volta per tutte, portata a termine la causa contro Negro de Negri che si protraeva ormai da quasi vent'anni.

L'ultima notizia su Negro risale al 1427¹²⁷. Pochi anni più tardi, precisamente il 9 settembre del 1432¹²⁸, la moglie Costanza fu privata della casa *a turi de Sancto Petro* nella quale abitava, posta accanto all'abitazione del cognato Leone, a causa del mancato pagamento all'episcopato del canone d'affitto per oltre sette anni¹²⁹.

L'influenza della famiglia de Negri sulle vicende e sulla politica della città vescovile non era tuttavia destinata ad esaurirsi con la caduta in disgrazia di Costanza e la morte del marito Negro. Come vedremo, infatti, il fratello di costui, Leone¹³⁰, diverrà uno fra i principali protagonisti delle rivolte antivescovili del 1435-1437.

¹²⁶ APPENDICE I, n. 29 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 48v-49r, n. 132).

¹²⁷ J. LADURNER, *Genealogische Nachrichten*, p. 49.

¹²⁸ APPENDICE II, n. 8 (ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 64, n. 254).

¹²⁹ Si tratta di una casa situata nei pressi della chiesa di San Pietro reclamata in seguito per diversi anni da Pietro Busio (cfr. K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 141); verosimilmente è la casa-torre ancora oggi visibile, seppur 'mimetizzata' nel tessuto urbano, posta sul lato occidentale dell'odierna via San Pietro (cfr. E. CURZEL, *Trento*, p. 182).

¹³⁰ Leone aveva sposato Dorotea, figlia dello *stazonerius* Giustiniano del fu ser Vigilio da Trento (cfr. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 59r-v, n. 160).

2.2. Fra matrimoni ed alleanze politiche: la classe dirigente della Trento di inizio Quattrocento.

Gli eventi che interessarono il capoluogo vescovile nei primi tre decenni del Quattrocento si rivelano di cruciale importanza nella definizione e nel consolidamento delle magistrature comunali, soprattutto per mettere in luce quel reticolo di rapporti che connetteva fra loro notai, ufficiali vescovili, mercanti che contribuirono al «rafforzamento identitario dell'istituzione comunitaria cittadina»¹³¹. Scorrendo la documentazione di inizio Quattrocento non è infatti insolito trovare iterati i nomi di famiglie e personaggi, variamente coinvolti nelle vicende del 1407-1409 e del 1435-1437, che ricoprono con una certa regolarità ruoli di primo piano nelle magistrature urbane.

Pertanto, dopo aver fornito il quadro generale della situazione politica nella Trento di inizio Quattrocento, prenderemo ora in esame alcune di queste figure, evidenziandone i rapporti ed il ruolo esercitato nella politica cittadina; sarà così più agevole trattare nel dettaglio del protagonista di questa ricerca, il notaio Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo.

Fonte imprescindibile per tentare di mettere in luce un profilo quanto più possibile definito della classe dirigente trentina è, per le vicende del primo decennio del XV secolo, il *Quaternus bonorum civium Tridentinorum expulsorum de civitate Tridenti*¹³², che elenca i patrimoni sequestrati da Federico IV a quanti, dopo l'aprile del 1407, aderirono alla fazione capeggiata da Rodolfo Belenzani contro il duca Federico. L'elenco è interessante perché veicola i nomi di ben ventotto cittadini variamente coinvolti negli episodi del 1407-1409. Fra i patrimoni confiscati spicca per consistenza proprio quello del *referendarius* Belenzani, il quale risulta proprietario di numerosi affitti in città e nel territorio dell'episcopato¹³³. Ad integrazione di questa importante fonte, faremo riferimento alla documentazione d'archivio di inizio Quattrocento nonché al registro del notaio Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco¹³⁴ che costituisce, per il periodo compreso fra il 1399 e il 1402, una fonte di grande rilevanza per ricostruire i rapporti fra alcuni esponenti dell'*élite* cittadina. Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo, ossia gli anni compresi tra il 1402 e le rivolte del 1435-1437, saranno di notevole importanza gli atti rogati dal notaio Antonio da Borgonuovo sui registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis¹³⁵, nonché altra documentazione reperita negli archivi trentini. Fonte primaria, accanto a quelle appena menzionate, sarà inoltre una frottola scritta in volgare probabilmente poco dopo gli eventi del 1435¹³⁶. Si tratta di un

¹³¹ F. CAGOL, *Dal palatium episcopatus al palatium comunis*, p. 207.

¹³² ASTn, *APV*, sezione latina, Codici, n. 16.

¹³³ *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, pp. 64-66.

¹³⁴ BCT, *BCTI*, n. 1868. L'edizione del registro si trova in L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*.

¹³⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis; il primo con documentazione compresa fra il 1402 e il 1434, il secondo fra il 1421 e il 1437.

¹³⁶ G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*.

componimento satirico composto da un autore anonimo dell'Italia settentrionale¹³⁷, per il quale l'analisi linguistica rivela l'utilizzo di un volgare caratterizzato «da un ibridismo, proprio peraltro di tutti i componimenti non toscani del Quattrocento, che rende quasi impossibile una collocazione circoscritta del testo»¹³⁸. È pur vero tuttavia che la descrizione, talvolta dettagliata, degli episodi, dei personaggi e delle famiglie coinvolte nelle rivolte fa supporre che l'autore avesse vissuto in prima persona i fatti narrati¹³⁹. In poco meno di novecento versi l'anonimo rimatore elenca infatti tutti i traditori del vescovo, «una enumerazione feroce, nella quale il tradimento, la sollevazione formano come il substrato, e costituiscono la grande colpa, mentre di tutti quegli uomini che diressero il moto antivescovile, si ricercano i difetti, i vizi, spesse volte i delitti e le infamie»¹⁴⁰.

L'erudito giudicariense Giuseppe Papaleoni, che per primo pubblicò le *Rime* nel 1889, ricondusse la composizione del testo agli anni compresi fra il 1435 e il 1438; tutta una serie di dati interni porta tuttavia a precisare ulteriormente il periodo di stesura del componimento satirico. Anzitutto l'anonimo fa riferimento ad Alberto d'Austria con il titolo di «dus» e non di re, il che induce a retrodatare la composizione rispetto alla data di incoronazione il 18 marzo 1438. Un'ulteriore serie di elementi conduce addirittura a ritenere che le *Rime* siano state redatte in due fasi distinte: la prima parte sarebbe stata composta prima dell'arbitrato del duca Alberto d'Austria il 6 maggio del 1435, mentre la seconda potrebbe essere un'aggiunta più tarda¹⁴¹. Un dato, in particolare, permetterebbe di determinare con maggiore precisione la datazione di questa ipotetica seconda aggiunta; il notaio Antonio da Borgonuovo viene menzionato ai versi 723-736 del componimento¹⁴², ovvero nell'ultima parte della frottola. Di lui si dice che, a causa delle trame ordite contro il vescovo trovò la morte durante la ribellione. Poiché l'ultimo documento disponibile redatto dal notaio risale al 24 febbraio 1437¹⁴³, si deve ritenere successiva a questa data la seconda parte della frottola, mantenendo comunque come *terminus ante quem* l'incoronazione di Alberto d'Austria.

I nomi di quanti furono variamente coinvolti nelle rivolte del 1435-1437 si ripresentano inoltre nella breve memoria, probabilmente coeva¹⁴⁴, che costituisce, assieme alle *Rime*, l'unica fonte diretta sulla sollevazione antimasoviana¹⁴⁵. Il documento, già citato in precedenza, descrive gli eventi occorsi il mattino del 15 febbraio del 1435, elencando di seguito i *proditores* del vescovo.

¹³⁷ Sigismondo Antonio Mancini nei suoi *Annali* (BCT, BCT1-1098, cc. 187-188) ipotizza che si possa trattare dello stesso Antonio da Molveno, già massaro vescovile e più tardi 'guida' della fazione filomasoviana. Per una trattazione più dettagliata sulle ipotesi di attribuzione delle rime si rinvia a C. PEGORETTI, "Rime" di anonimo sulla sollevazione del 1435 a Trento, pp. 301-302.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 304.

¹³⁹ G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*, p. 169.

¹⁴⁰ *Ibidem*, pp. 169-170.

¹⁴¹ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 239-240.

¹⁴² G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*, p. 203.

¹⁴³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 255v, nn. 665a-b.

¹⁴⁴ L'analisi paleografica della memoria riconduce la stesura di questo scritto alla prima metà del Quattrocento.

¹⁴⁵ APPENDICE I, n. 44.

Et isti fuerunt illi proditores de quibus ipse dominus episcopus confidebat: primo quidem Michael a Muta, item Odoricus condam Federici de Paho, qui erat masarius et officialis predicti domini episcopi et suus vasalus; item Adelperius de Calapinis etiam vasalus domini predicti, Antoniolus a Turi dictus de Dona Mocina, magister Iohannes Luce et Lucas filius suus falsator monetarum publicus, Iacop de Archo, Melchior ab Oleo, Anthonius Bartolasii, Petrus Brusius de Sporo, Odoricus de Calapinis, Odoricus a Fecibus, alias etiam derobator stratarum, Christoforus Alibeceltis, Franciscus et Iohannes Galli, Iohannes Benedictus de Vesentina, Adelpretus de Paho vasalus prelibati domini, Faustinus filius Mafei de Brixia, Nicolaus de Fundo.

L'elenco dei 'traditori' del presule polacco è inoltre accompagnato da una lista dei cosiddetti *satelites proditorum*, con l'enumerazione di quanti, in vario modo, appoggiarono il partito antivescovile.

Item isti fuerunt satelites proditorum: primo Nicolaus ad Cantonum, Nicolaus Galefi, Iacobus de la Villa, Bonazonta aurifex, Magna carner, filii Odorici de Paho, Iorius magistri Iohanis Luce, filii Christofali ab hospitali, filius Ungari a Balistis et suus cognatus, Iacobus magistri Odorici fisici de Archo, filii Antonioli predicti de Mocina, Leo de Nigris sed fuit de principalibus.

Fra le fonti utilizzate, ricordiamo anche il manoscritto 3547 conservato presso l'Archivio Storico del comune di Trento e noto come *Liber electionum officialium magnifice Communitatis Tridenti*¹⁴⁶. Esso documenta, in massima parte, l'attività deliberativa del comune e le elezioni degli ufficiali dal 1415 al 1443. Non mancano anche documenti di diversa tipologia, quali ad esempio locazioni, inventari etc.¹⁴⁷ Scorrendo le liste degli ufficiali addetti alle massime cariche comunitarie¹⁴⁸ si nota come, per tutto il XV secolo, la gestione degli uffici cittadini fu nelle mani di un modesto gruppo di personaggi appartenenti ad una ristretta e limitata cerchia di famiglie. Si tratta prevalentemente di giuristi e notai, ma non mancano commercianti ed artigiani uniti dalla comune appartenenza ad un'élite capace di esercitare un solido controllo sull'economia cittadina. Molti fra costoro giunsero in città nella seconda metà del Trecento e nei primi anni del Quattrocento, richiamati dall'incremento delle attività commerciali e dalle riforme attuate dai vescovi Alberto di Ortenburg e Georg Liechtenstein: lo *speciarinus* Melchiorre ab Oleo, il *phisicus* ser Bonadomano de Accerbis, il *cirogicus* Giovanni di ser Luca, l'oste Rigo da Francoforte, il daziere di Monaco di Baviera Michael Senftel, Antonio de Ceris, Francesco de Sibis, i notai Guglielmo de Balzanis, Nicolò de Capris, Giovanni Conto de Fatis, Nicolò de Aproinis e molti altri. Costoro poterono in breve tempo guadagnare posizioni di primo piano, assieme ai membri di alcune fra le più importanti famiglie dell'aristocrazia cittadina, i Belenzani, i Calepini, i Mezzasoma, i de Murlinis, i Mercadenti, i da Roccabruna, i da Molveno¹⁴⁹. Un ceto dirigente dalle notevoli possibilità economiche¹⁵⁰ che, in un contesto di grande mobilità sociale, seppe aprirsi an-

¹⁴⁶ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547; edito in E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*. Si veda anche R. FOSSALI, *Il più antico Liber actorum*.

¹⁴⁷ Se ne veda una breve descrizione anche in G.M. VARANINI, *Gli uffici del Comune di Trento nel Quattrocento*.

¹⁴⁸ Si rinvia, per le liste consolari, al sempre utile F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 470 e ss.

¹⁴⁹ M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, pp. 262-263.

¹⁵⁰ Si veda, a titolo esemplificativo, fra i numerosi casi il documento in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 124r-125r.

che agli strati sociali più bassi e a *homines novi*¹⁵¹ ma, al contempo, un'élite urbana che spesso si dimostrò incapace di mantenere la necessaria compattezza di fronte ai tentativi vescovili di erodere quell'autonomia cittadina faticosamente costruita e perciò, «divisa in fazioni», si trovò ad oscillare «fra l'obbedienza al proprio signore ed i contatti con il principe del Tirolo»¹⁵².

Fra i *parvenus* che, giunti a Trento, riuscirono in breve tempo a guadagnare posizioni di spicco nella società e nella politica cittadina, occupa un ruolo di primo piano il daziere Michael Senftel, fra i massimi esponenti del partito antivescovile durante le rivolte contro Alessandro di Masovia¹⁵³. Giunto in città nei primissimi anni del Quattrocento, ricoprì già nel biennio 1412-1413 l'importante e remunerativa carica di *mutarius*, l'ufficiale del dazio, per conto del duca Federico IV di Tirolo. La fiducia che il principe tirolese riponeva in Senftel portò quest'ultimo a ricevere in feudo un largo numero di proprietà che appartennero a Rodolfo Belenzani, fra cui alcuni immobili in città ed il castello di Pietrapiana, nonché a ricoprire cariche di prestigio, non ultima per importanza quella di massaro che, dal maggio del 1422, fu sottratta al notaio Antonio da Molveno¹⁵⁴. Il prestigio economico cui Michael pervenne in breve tempo gli consentì di venire a contatto con una delle famiglie più antiche e rilevanti della città, i Calepini, che da tempo occupavano cariche urbane di rilievo. Certamente prima del 1422¹⁵⁵ egli infatti sposò Onesta, la figlia del nobile ser Marco Calepini e la sorella di Bonaventura, Adelperio, Odorico, Nascimbene e Calepino¹⁵⁶ Calepini. Soltanto pochi anni più tardi, precisamente nel 1428, il Senftel ricoprì per la prima volta la carica di console, ufficio che gli venne affidato consecutivamente anche negli anni 1433 e 1434¹⁵⁷. In seguito alle sollevazioni contro il vescovo Masovia ottenne dal duca la torre Wanga, il possesso della quale gli fu confermato dal presule nel 1439 insieme al castello di Pietrapiana¹⁵⁸. Stante la totale assenza di notizie sul daziere negli anni seguenti si deve far risalire ad un periodo di poco successivo la data della morte¹⁵⁹. La documentazione veicolata dal registro *Instrumenta capitularia* 8bis consente di delineare con una certa precisione le attività economiche praticate dal daziere di Monaco; ne emerge così, negli anni compresi fra il 1423 e il

¹⁵¹ Per un confronto, per certi aspetti molto simile, con la realtà di Trento si rinvia all'esempio descritto da Gian Maria Varanini per l'ambito roveretano: G.M. VARANINI, *La famiglia Del Bene di Rovereto*.

¹⁵² M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, p. 263.

¹⁵³ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 209-213.

¹⁵⁴ TLA, *Urk. I/1275*; citato in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 91.

¹⁵⁵ Nel febbraio del 1422 egli risulta già sposato (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c.28r, n. 81).

¹⁵⁶ L'11 luglio 1439 Calepino Calepini, zio dell'omonimo noto giurisperito, detta testamento al notaio Graziadeo da Terlago. La data topica reca: «extra muros et portam Sancte Crucis de Tridento, in loco cubiculari domus habitacionis infrascripti testatoris, que domus est ser Odorici de Calapinis fratris ipsius testatoris et hedificata in clausura ipsius ser Odorici». Calepino chiede di essere sepolto nel cimitero della chiesa di Santa Maria a Trento, lascia alla confraternita di Santa Maria dieci ducati d'oro *pro anima sua*; per il resto elegge quali suoi eredi universali i figli Marcadanto, Pietro e Thoma (BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, nn. 90, 91).

¹⁵⁷ Nel 1434 e nel 1435 ricopre anche la carica di sindaco e di gastaldo (E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*, pp. 543 e 547). Già nel 1429, egli aveva ricevuto in affitto il lago di Lidorno per un canone annuo di 4 lire di moneta trentina per volontà di Odorico Calepini, suo cognato e procuratore del Comune: «Nota che adi marti XI de zenar 1429 li consuli dela tera e my Odorigo di Chalapini si como procurador del comun cum lor e de so conseio per la utilità comuna a mostrar ch'el lago de Lidorno è del comun, afità lo dito lago in fina a dese agni a me cugnà Michel dala Muda pro affito de quatro livre al'an de moneta trentina e de questo fo rogado ser Antonius nodar quondam de ser Bertolas a farne carta et cetera» (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, *Liber electionum officialium* (ed. E. VALENTI, *Il «Liber electionum officialium»*).

¹⁵⁸ ASTn, *APV*, Sezione latina, capsula 20, n. 27.

¹⁵⁹ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 212.

1437, il profilo di un personaggio con capacità economiche rilevanti, proprietario di numerosi immobili, affitti e terreni sia in città sia nel territorio circostante¹⁶⁰. Nel 1422 egli acquistò, ad esempio, per 167 ducati d'oro dal cognato Adelperio Calepini ben dodici affitti su case e terreni vignati posti a Trento e nelle vicinanze¹⁶¹. Degna di nota è anche la donazione che lo stesso Michael fece nel gennaio del 1429¹⁶² ai frati del convento di San Marco di Trento. Egli cedette infatti un vignale di circa 14 piovì situato a *Preda Streta*, del ragguardevole valore di 80 ducati d'oro, *in remissionem peccatorum suorum*, insieme *cum uno paramento fulcito* da utilizzarsi per la celebrazione delle messe.

Nel tentativo di ricostruire, almeno in parte, la fitta trama dei rapporti fra i membri della classe dirigente trentina, l'aiuto fornito dagli atti matrimoniali è di fondamentale importanza¹⁶³. Ne è un esempio significativo il matrimonio celebrato a Castel Beseno l'11 febbraio dell'anno 1400 fra il notaio e giurisperito Antonio da Molveno¹⁶⁴ e Florida figlia di Tommaso da Folgaria¹⁶⁵. Come è già stato messo in evidenza da Gian Maria Varanini, il documento, redatto dal notaio Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco, è particolarmente interessante per l'elenco dei testimoni presenti¹⁶⁶. Vi figurano infatti numerosi personaggi che, di lì a pochi anni, saranno ricordati fra i protagonisti delle rivolte contro il vescovo Georg Liechtenstein: il *magister* Nicolò *phiscus* da Trento, Marco del fu Bonaventura Calepini, Rodolfo del fu Francesco Belenzani, Bartolomeo detto Cevoleta ed il notaio Gioacchino Mezzasoma. Si tratta di nomi che compaiono, reiterati, in molti documenti rogati al notaio Alberto del fu *Negratus* e che figureranno con grande frequenza anche nei registri del notaio Antonio da Borgonuovo.

È infatti quest'ultimo a registrare, venticinque anni più tardi, il matrimonio fra il notaio Gioacchino Mezzasoma e Speranza, figlia del notaio ser Paolo da Trento¹⁶⁷. Lo sposo ricevette contestualmente 350 ducati «in denariis et rebus mobilibus» dal fratello di costei Giovanni *Rau-*

¹⁶⁰ Non è possibile, in questa sede, citare tutti i documenti attestanti l'attività economica messa in atto da Michael Senftel; fra i molti ci sembra importante ricordare che, il 19 maggio del 1425 (ADT, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 39v-40r, n. 110), egli aveva acquistato per la considerevole cifra di 200 ducati d'oro da Bartolomeo del fu Siccone, canonico di Trento, un appezzamento di terra arativa e vignata situata in località *al Sale* o *ultra l Sale*.

¹⁶¹ APPENDICE I, nn. 112, 113, 113a-g (ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 40v, n. 112); si tratta di una serie di affitti su case e terreni vignati posti a Trento, Martignano, alle Laste e a Cognola.

¹⁶² ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 118r, n. 322.

¹⁶³ Per un'analisi dell'istituto matrimoniale in età medievale con un'edizione di buona parte degli atti matrimoniali contenuti in *Instrumenta capitularia* 8bis si veda la tesi di M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*.

¹⁶⁴ Si veda quanto detto anche in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 228-231 e, sul suo matrimonio, G.M. VARANINI, *Rodolfo Belenzani e il comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, p. 16. Qualche dato anche in R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*, p. 29. Sulla famiglia dei da Molveno cfr. anche D. REICH, *I castelli di Sporo e Belforte*, pp. 122-130. La sorella di Antonio da Molveno era sposata con Giovanni Belenzani, un lontano parente del *referendarius* Rodolfo (D. REICH, *I castelli di Sporo e Belforte*, p. 127 e C. DE FESTI, *Memorie genealogiche*, p. 32).

¹⁶⁵ Il documento è edito in L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*, n. 8.

¹⁶⁶ G.M. VARANINI, *Rodolfo Belenzani e il comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, p. 16.

¹⁶⁷ APPENDICE I, nn. 22, 23, 24 (ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30r, n. 85a-b-c); il notaio ser Paolo da Trento ricoprì l'incarico di massaro della curia. Il matrimonio è datato 27 gennaio 1425. Il notaio Gioacchino Mezzasoma dettò il proprio testamento a Graziadeo da Terlago il 2 agosto 1439 (BCTn, BCT3, capsula 28, mazzo 1, n. 92), «in contrata Sancti Petri, in cubiculari camera domus habitacionis infrascripti testatoris». Chiese di essere sepolto nel cimitero della chiesa di Santa Maria in Trento lasciando 4 ducati alla suddetta chiesa perché vi si celebrasse l'anniversario. Dal testamento deduciamo che egli ebbe una prima moglie di nome Maria. Lascia inoltre 25 lire alla confraternita di Santa Maria. Per il resto nomina propri eredi universali le figlie Giacomina e Agnese. Dona inoltre 10 lire di denari trentini alla fabbrica di San Vigilio.

ter¹⁶⁸. Ancora una volta, come nel caso esaminato in precedenza, la lista dei testimoni presenti risulta di grande interesse. Vengono infatti menzionati ser Pietro Iacob¹⁶⁹, ser Bonadomano *de Accerbis*, ser Gianpietro da Feltre, ser Odorico Stratenperger, Adelpreto del fu ser Federico da Povo, Odorico Calepini, Palamidesio da Trento ed il notaio ser Guglielmo detto Saraceno¹⁷⁰. Anche in quest'occasione, ci troviamo in presenza di cittadini che ricoprirono più volte importanti cariche comunitarie e furono variamente coinvolti nelle rivolte antimasoviane.

Soltanto tre giorni più tardi, il 30 gennaio del 1425, Antonio da Borgonuovo fu chiamato presso l'abitazione di ser Bonadomado *de Accerbis*¹⁷¹ per registrare il matrimonio fra la figlia Andriota, e il già citato Giovanni *Rauter*, fratello di Speranza¹⁷². Il padre della sposa portò a Giovanni la considerevole dote di 400 ducati d'oro¹⁷³. L'alleanza fra famiglie sancita dall'unione matrimoniale fu l'occasione per riunire presso la casa di ser Bonadomano alcuni fra i più illustri membri dell'*élite* cittadina. Fra i testimoni presenti si ricordano infatti il *magister* Odorico *de Rumpalcatis* da Arco, il *magister* Giovanni di Luca, i giurisperiti Antonio da Molveno e Antonio di ser Bonomo da Arco, Gioacchino Mezzasoma e ser Pietro Iacob.

Proseguendo questo 'censimento' delle unioni matrimoniali registrate dal notaio Antonio da Borgonuovo, dobbiamo menzionare, nell'anno 1424¹⁷⁴, l'unione fra Aldrighetto del fu Giovanni *Mezaoveta* con Lucia, figlia del notaio Guglielmo Gallo. L'unione nuziale sanciva dunque, anche in questo caso, l'alleanza fra la famiglia di Aldrighetto, il cui padre ricoprì importanti cariche nel comune di Trento¹⁷⁵ e la famiglia di Lucia, il cui padre Guglielmo era pure un personaggio di spicco della classe dirigente trentina¹⁷⁶. Anche in questo caso si deve constatare la presenza di testimoni di una certa rilevanza: il già più volte citato Antonio da Molveno, il notaio Gioacchino Mezzasoma, ser Gianpietro da Feltre, i fratelli Adelperio ed Odorico Calepini, Nicolò *de Merchadentis*, Antonio *de Castro* e Odorico *a Fecibus*.

Al di là dei rapporti suggellati attraverso le unioni matrimoniali cui abbiamo fatto cenno, il fatto che questi documenti trovino spazio fra le carte del registro di Antonio da Borgo-

¹⁶⁸ Giovanni *Rauter* era il fratello di Giovanni, Buonfine, Speranza e Zambono, canonico del Capitolo della cattedrale di Trento (si veda E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 697-698).

¹⁶⁹ Ricopre la carica di console nel 1418 e nel 1422 (F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 470); è a capo della confraternita dei Battuti laici tra il 1417 e il 1433 (I. DAL PIAZ, *La confraternita dei battuti laici*, p. 81 e ss.).

¹⁷⁰ Noto anche come *de Facinis*.

¹⁷¹ «Ricoprì più volte cariche cittadine, negli anni 1415, 1419, 1423, 1433, 1438 e 1443 nel magistrato consolare, dal giugno e quindi dall'ottobre 1434 come *sindico* e *gastaldo*, dal giugno 1439 nuovamente come *sindaco* e infine dal febbraio 1440 come *gastaldo*» (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 227 e nota n. 109).

¹⁷² APPENDICE I, nn. 25, 26, 27 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30v, n. 86a-b-c).

¹⁷³ Come sottolinea Marco Bettotti, le doti messe in campo dalle famiglie del patriziato urbano non sono neppure minimamente paragonabili a quelle rese disponibili dall'alta nobiltà trentina, che superavano non di rado i 1000 ducati e potevano raggiungere anche i 2000. Tuttavia, osserva lo studioso, cifre di 400-500 ducati erano certamente considerevoli e tali da «mettere in difficoltà le finanze di famiglie del patriziato urbano» (M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, p. 179).

¹⁷⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 16r, n. 47, edito in M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*, n. 5; il matrimonio è datato 18 giugno 1424. La dote consegnata ad Aldrighetto da Guglielmo Gallo è pari a 200 ducati d'oro.

¹⁷⁵ Oltre ad essere implicato nelle vicende del 1407-1409 (*Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, p. 48), Giovanni *Mezaoveta*, fu eletto console per il biennio 1415-1416 (C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 470).

¹⁷⁶ Se ne vedano le cariche ricoperte in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 219, alla nota n. 59.

nuovo non è indifferente e manifesta, probabilmente, il rapporto di fiducia instaurato fra i membri di queste famiglie ed il notaio; fra i matrimoni registrati figurano, inoltre, anche quello di Battista da Bologna¹⁷⁷ e di Giovanni *Alde*¹⁷⁸, nonché le carte dotali di Bartolomea, nipote di ser Pietro Iacob, che aveva sposato Matteo *de Murlinis*¹⁷⁹, e di Clara, figlia di ser Giovanni Lauer da Termeno, che aveva sposato il gestore dell'osteria Alla Corona Rigo da Francoforte¹⁸⁰.

Ma questa intricata rete di alleanze fra le più note ed influenti famiglie della città è nota solo in minima parte grazie ai rogiti del notaio Antonio da Borgonuovo. La documentazione conservata negli archivi trentini consente, infatti, di rilevare ulteriori alleanze ed accordi consolidati attraverso unioni matrimoniali. Si viene, ad esempio, a conoscenza del fatto che nel 1424 Palamidesio *de Palamidesis*¹⁸¹ citò in giudizio il cognato Bonadomano *de Accerbis* per non aver versato i 400 ducati promessi come dote per la sorella Elisabetta¹⁸².

Parlando di alleanze fra famiglie di spicco nella Trento di inizio Quattrocento, dovremo necessariamente anticipare qualche dato sulla biografia del protagonista di questa ricerca, Antonio da Borgonuovo. Risultano infatti di grande rilevanza per chiarire almeno in parte le relazioni politico-sociali fra i membri del ceto dirigente cittadino anche i matrimoni di due figlie del notaio con i fratelli Adelperio e Bonaventura Calepini. Nel 1430¹⁸³ il notaio Antonio registra sul volume *Instrumenta capitularia* 8bis un documento che egli definisce, nella consueta rubrica, *Carta sive littera traditionis*¹⁸⁴. Si tratta, nella fattispecie, di una memoria scritta con cui il professionista ricorda la dote versata per una delle figlie¹⁸⁵, Maddalena, a Bonaventura *gener meus* e al fratello di costui Adelperio, *etiam gener meus*.

Universis et singulis hanc litteram inspecturis facio manifestum ego Antonius notarius condam ser Bartholasiu de Burgono de Tridento civis Tridentinus quod cum Adelperius condam ser Marchi de Calapinis gener meus, una cum Bonaventura de Calapinis eius fratre et etiam genero meo, confessus fuerit habuisse et recepisse a me ducatos quatuorcentum boni auri et iusti ponderis in dotem et nomine dotis Magdalene filie mee et uxoris dicti Bonaventure et ipse se in solidum obligando cum dicto Bonaventura

¹⁷⁷ APPENDICE I, nn. 12, 13 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 27r, nn. 79[a], 79[b]); il matrimonio è datato 8 gennaio 1425. Battista del fu Silvestro da Bologna sposa Francesca del fu Antonio *Zagagnini a Clavis*. La dote ammonta a 210 ducati d'oro. Battista ricoprì più volte la carica di console tra il 1418 e il 1433, nel 1435 fu scelto quale sindaco del comune e, l'anno successivo, quale gastaldo.

¹⁷⁸ APPENDICE I, n. 32 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.88v, n. 250); il documento è datato 22 luglio 1427. Giovanni *Alde* sposa Beatrice *sua concubina*.

¹⁷⁹ APPENDICE I, nn. 39, 40 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.228r, nn. 598a-b), datato 24 febbraio 1434; Matteo *de Murlinis* dichiara di aver ricevuto da ser Iacob, speciale in Trento e figlio di ser Pietro Iacob, una dote di 300 ducati d'oro versati per la nipote Bartolomea.

¹⁸⁰ APPENDICE I, n. 33 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.100r, n. 276), datato 28 gennaio 1428; Rigo da Francoforte, ricordato nel documento come *bosterius a Corona*, ricopre la carica consolare in ben quattro occasioni, nel 1426, nel 1430, nel 1434 e nel 1439; fu inoltre nominato *iudex venditionis* nel 1429 e nel 1436 (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 226-227). Sul matrimonio fra Rigo e Klara Lauer si veda anche S. LUZZI, *Stranieri in città*, p. 68.

¹⁸¹ Console nel 1428 e poi nel 1436; per le altre cariche ricoperte si rinvia a K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 225.

¹⁸² ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 59, n. 154, citato in M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, p. 179.

¹⁸³ Il documento non è datato ma si trova fra due documenti del 1430; tenendo conto che, usualmente, i documenti nel registro sono disposti in ordine cronologico, la scrittura di questa *carta sive littera traditionis* potrebbe essere ricondotta al 1430 o comunque agli anni immediatamente precedenti o successivi.

¹⁸⁴ APPENDICE I, n. 37 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 145v, n. 380).

¹⁸⁵ Non è noto il nome dell'altra figlia di Antonio da Borgonuovo.

solempniter sub obligatione bonorum suorum et refectione dampnorum promisit dictas dotes reddere et restituere in omnem casum et eventum dotis restituende [...]»¹⁸⁶.

I matrimoni cui abbiamo fatto cenno in precedenza, non ultimi per importanza quelli delle figlie del notaio Antonio, possono essere considerati vere e proprie alleanze fra famiglie che condividevano interessi politici ed economici comuni, una delle strategie messe in atto dalla borghesia cittadina per conservare stabilmente la propria presenza ai vertici degli uffici cittadini¹⁸⁷. Non è un caso che i membri di queste famiglie – i Calepini, i Mezzasoma¹⁸⁸, i da Molveno, gli *ab Oleo*, i *de Balzanis*, gli *a Sale*, per citarne solo alcune – ricoprano, almeno fino alla fine Quattrocento, le maggiori cariche in seno al magistrato consolare¹⁸⁹. Lo *status* politico e la condizione economica diventano così i criteri che guidano le famiglie dell'*élite* cittadina nella scelta del coniuge, laddove invece le titolature nobiliari non sembrano costituire un discrimine così forte, tanto da permettere a *homines novi*, si è visto l'esempio di Michael Senftel, di legarsi alle più importanti famiglie della città.

Fra le famiglie cui abbiamo accennato, i Calepini rivestono indubbiamente un ruolo di primo piano. Venuti a Trento nel corso del XIII secolo dal piccolo centro rurale di Fivavé nel Lomaso, essi poterono in breve tempo accumulare case ed affitti in città, terreni e feudi nel circondario, fino ad assurgere alle massime cariche comunali tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento¹⁹⁰. Fra i primi a stabilirsi definitivamente nel capoluogo vescovile c'è Bonaventura di Adelperio il quale, nel 1385, ricoprì anche il ruolo di tutore di Rodolfo Belenzani¹⁹¹. Il figlio di Bonaventura, Marco, risulta già nel 1395 proprietario di un mulino posto in corrispondenza della roggia grande, nella zona immediatamente ad est della cattedrale e, pochi anni più tardi, figurerà fra i cittadini espulsi dal duca tirolese Federico IV nel corso delle rivolte del 1407-1409¹⁹². È proprio con i figli di Marco – Bonaventura, Odorico, Nascimbene, Adelperio e Calepino – che la partecipazione alla vita politica della città si fa più intensa. L'anonimo autore delle *Rime* non risparmiò parole di disprezzo nei confronti della famiglia:

La Ca' de' Calepini
fo boni citadini;

¹⁸⁶ Il notaio ricorda anche l'acquisto, da Adelperio, della metà *pro indiviso* di un affitto per un manso di 20 piovì.

¹⁸⁷ Sulla questione si veda quanto detto anche in L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400*, pp. 195-196.

¹⁸⁸ Si ricorda, a tal proposito, che nell'aprile del 1429 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 124v-125r, nn. 335-336) Gioacchino Mezzasoma investì Adelperio Calepini di un mulino *a duabus rotis molentibus et una sega cum eius molendini et sege fulcimentis et cum aqueductibus et cavallibus suis* situato nelle pertinenze di Trento nel luogo detto *a la Vis*, per il quale si pagava un affitto annuo di 20 ducati d'oro.

¹⁸⁹ C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 470-473.

¹⁹⁰ Sulla famiglia Calepini si rinvia a: G. COSTISELLA, N. RASMO, *Il palazzo Calepini a Trento e Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia*, a cura di L. DE FINIS, L. BORRELLI, M. LUPO. Brevi cenni anche in L. SANTARELLI, *Un giurista nel Quattrocento trentino: Calepino Calepini*.

¹⁹¹ BFSB, ms. 42, n. 18: «Anno 1385. Sapiens vir dominus Bonaventura iuris utriusque peritus filius quondam domini Adelperii iudicis de Calapinis de Tridento, tutor Rodulphi pupilli filii et heredis quondam Francisci ser Balenzani de Balenzanis de Tridento, feudatarii ecclesiae Tridentinae [...]». Cfr. anche *Codex clesianus. Regesta*, a cura di D. REICH, M. MORIZZO, vol. II, p. 169a.

¹⁹² ASTn, *APV*, sezione latina, Codici, n. 16. Nell'elenco delle case confiscate al Belenzani sono presenti anche alcune proprietà poste nel quartiere del Borgonuovo, che vanno segnalate per la vicinanza con immobili di proprietà di Marco Calepini e dei da Molveno (L. DE FINIS, *Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia*, p. 18).

or fatti è robatori,	90
ribaldi e traditori,	
che non teme vergogna.	
Li s'han tirato rogn	
paramixina a dosso,	
e rodasse questo osso;	95
che li sparisse i denti!	
Tutti li soi parenti	
se posson gloriare,	
ancora molto exaltare	
de sì fatte figure,	100
che li usano le usure,	
specialmente Adelpero.	
Credi non digi el vero,	
che io do qual dà moline	
che avete pase e fine ¹⁹³ .	105

E più avanti, continua riferendosi ancora ad Adelperio

Questo fè far el boia	
d'Adelper Calepino	520
a cui piase el quatrino	
vegna donde se vole ¹⁹⁴	

Le accuse più pesanti sembrano essere dunque rivolte proprio ad Adelperio, duramente criticato per l'attività di prestito ad usura¹⁹⁵. L'affermazione dell'anonimo rimatore non sembra essere del tutto infondata, se è vero che, nel luglio del 1429, Antonio *Prevedonus* promise ad Adelperio i 53 ducati d'oro che questi aveva dato in prestito a Domenica, vedova del *magister* Bonomo da Arco. Costei, essendo incapace di restituire il denaro ricevuto, su consiglio dello stesso Adelperio, vendette un suo terreno ad Antonio in modo che questi potesse costituirsi principale debitore nei confronti del Calepini¹⁹⁶. E ancora nel 1435, Adelperio vendette, ricavandone 100 ducati d'oro, un casa con altre proprietà annesse (fra cui un orto, un prato, un mulino ed un terreno arativo), che gli erano state cedute, per ordine del giudice vescovile, da Giovanazzo del fu ser Giacomo da Terlago come pagamento dei debiti che quest'ultimo aveva nei suoi confronti¹⁹⁷.

¹⁹³ G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento*, p. 183. Nell'edizione di Cristina Pegoretti: «La cha di Calapini, / fo boni citadinj, / or fatti è robadori / ribaldi e traditori / che non teme vergogna. / Li fan tirato rogn / paramixina adosso / e rodasse questo osso / chi li spavisse i denti. / Tutti li soi parenti / se posson gloriare / anchora molto exaltare / de sì fatte figure / che li usano le usure, / sp(ecia)lmente Adelpero. / Credi non digi el vero / che io de qual da moline, / che havete pase et fine» (C. PEGORETTI, *Le rime sulla sollevazione*, p. 61).

¹⁹⁴ *Ibidem*, p. 197. Nell'edizione di Pegoretti si legge: «Questo fe' far el boia / d'Adelper Calapino / a chui piase el quatrino / vegna donda se vole» (C. PEGORETTI, *Le rime sulla sollevazione*, p. 69).

¹⁹⁵ Adelperio Calepini non fu certamente l'unico in città a praticare il prestito ad usura; ricordiamo infatti anche il nome di ser Gianpietro da Grigno (pure noto come «da Feltre»: Grigno, in bassa Valsugana, faceva parte della diocesi feltrina). Costui ottenne infatti, per un breve periodo, la croce «argenteam deauratam oblatam in dicta ecclesia per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Georgium Dei gratia olim episcopum Tridentinum» che i canonici, «ex gravi necessitate» avevano dovuto impegnare a ser Corradino (cfr. E. CURZEL, *La croce del vescovo Giorgio Liechtenstein*, p. 58). A testimonianza di analoga attività di prestito praticata da ser Corradino si veda il documento in ADT, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 112v-113r, n. 310.

¹⁹⁶ APPENDICE I, nn. 35, 36 (ADT, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 132v, n. 354, 355).

¹⁹⁷ ADT, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 249r, n. 647.

Già feudatario del vescovo, fu eletto agli uffici comunali negli anni 1419, 1424, 1429, 1433 e 1436¹⁹⁸; nel 1425 fu chiamato in qualità di giurisperito, insieme a Bartolomeo, figlio del canonico Siccone¹⁹⁹, ad avviare l'elaborazione dei nuovi statuti cittadini, poi confermati da Alessandro di Masovia nel 1427²⁰⁰. Nell'aprile del 1434 fu membro, insieme a Luca de Lippi, della delegazione inviata al presule polacco presso il concilio di Basilea²⁰¹. Per quanto riguarda la sua attività di *iurisperitus*, sembra utile citare un documento registrato dal notaio Antonio da Borgonuovo. Nel 1426 Adelperio prestò a Morandino, figlio del *magister* Giovanni Bono da Trento, studente in diritto civile, alcuni libri legali, fra cui «unum pulcrum Digestum novum et unum Digestum vetus, Decretale tres libros codicis et Institutioni sive Institutionis [...] nomine extimationis et pro extimatione ipsorum librorum comuni concordio ibidem facta ducatorum centum et viginti quinque boni auri»²⁰².

Il fratello di costui, Odorico, esercitò le funzioni di *Politmeister*²⁰³ per il duca Federico IV Tascavuota fino al 1424²⁰⁴, mentre nel 1427, nel 1432 e nel 1439 ricoprì la carica di console. Fra i numerosi uffici occupati si ricordano, fra il 1435 e il 1439, quelli di giudice delle tutele, sindaco, gastaldo e giudice delle appellazioni²⁰⁵. Prima del 1424 sposò Sofia, la figlia del notaio Pietro da Isera²⁰⁶.

Fra i figli di Marco Calepini, vanno menzionati anche Nascimbene, canonico del Capitolo della cattedrale di Trento²⁰⁷ e, non ultimo per importanza, Bonaventura. Costui, al pari degli altri fratelli, ricoprì la carica consolare in plurime occasioni: una prima volta nel 1437 e, suc-

¹⁹⁸ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 214.

¹⁹⁹ Il 9 luglio 1433 Adelperio Calepini riceve molti beni in donazione da parte di Bartolomeo *domini Siconis*, fra cui case, mulini e terreni posti in città e nelle vicinanze. Registrano l'atto i notai Antonio da Borgonuovo e Graziadeo da Terlago (APPENDICE I, n. 38 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 218v-219r, n. 579) e ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 3, n. 52).

²⁰⁰ «petitionem et instantiam honorabilis viri Adelpreti de Calapinis de Tridento ad presens sindici una cum Bartholomeo domini Siconis et in dicto officio sindicorum Tridenti presidentis qui ea statuta fieri fecit pro ea communitate et de propriis denaris lucratis ex dicto officio sindicari et in ipso officio ad imperpetuum (sic) mansura» (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-2467).

²⁰¹ APPENDICE I, nn. 41, 42 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 230v-231r, nn. 604a-b).

²⁰² APPENDICE I, n. 31 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 71v, n. 203).

²⁰³ Si tratta, con ogni probabilità, della carica di *magister bullettarum*, l'ufficiale di nomina vescovile che rilasciava ai forestieri in transito per Trento la relativa 'bolletta' dietro pagamento di una proporzionata tariffa (a seconda, ad esempio, che il transito avvenisse a piedi, a cavallo, con merci etc.). La *statio bullettarum* era sita presso il palazzo vescovile e, sebbene essa si trovi spesso indicata come data topica di documenti relativi alle magistrature comunali, non rientrava fra le prerogative del Comune ma vescovili (la carica non è infatti presente fra quelle di spettanza comunale registrate in ACT1-3547). Odorico Calepini rivestì infatti quell'ufficio in nome del duca Federico. A titolo esemplificativo, anche se redatte durante l'episcopato del vescovo Johannes Hinderbach, si veda un frammento di registro del 1474, con l'elenco giornaliero delle 'bollette' rilasciate dal *magister bullettarum* per il transito attraverso la città di Trento (BCTn, BCT1-335). L'unità archivistica proviene in origine dall'archivio vescovile. Il registro *Instrumenta capitularia* 8bis permette di conoscere il nome di alcuni *bullettarii* in servizio fra gli anni Venti e Trenta del Quattrocento; fra il gennaio ed il marzo del 1434 si menziona Cristoforo Capuzio figlio di ser Tommaso Capuzio da Como; fra il 1426 ed il 1427 viene citato il notaio Marco *domine Zinele* figlio di Valentino dal Borgonuovo di Trento; nel febbraio del 1429 è *magister bullettarum* il *nobilis vir* Uborch *familiaris* del vescovo Alessandro di Masovia; nel 1430 il notaio Giacomo del fu Cariolo dalle Giudicarie, nel 1431 e nel 1433 Antonio della Berlino del fu *magister* Giacomo sarto da Volano; dal dicembre del 1433 sembra ricoprire analoga carica il notaio Giovanni Conto del fu ser Paolo *de Fatis* da Terlago; nel luglio del 1434 Bonacordo, probabilmente figlio dello *stagonerius* Maffeo da Brescia.

²⁰⁴ TLA, Cod. 133, c. 82, citato in K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 214.

²⁰⁵ E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*.

²⁰⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 20r, n. 58.

²⁰⁷ Si veda la scheda biografica redatta in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 631.

cessivamente, nel 1442, nel 1445, nel 1450, nel 1454 ed infine nel 1458²⁰⁸. La figura di Bonaventura Calepini è importante, non soltanto nell'ambito degli uffici comunali, ma anche nei sodalizi confraternali²⁰⁹; già nel 1441 poté infatti ricoprire incarichi di dirigenza nella Confraternita di Santa Maria della Misericordia, alla quale aveva donato un calice del valore di un ducato²¹⁰. Fra l'altro, ci pare degno di nota il fatto che quell'anno furono eletti *a rezimento della Compagnia della Fradaia de Santa Maria* i cittadini Bonadomano *de Acerbis* in qualità di ministro, Giovanni Rauter come massaro e, fra i consiglieri, troviamo, oltre al già citato Bonaventura, il padre Marco, il fratello Odorico, nonché Nicolò *de Merchadentis*²¹¹. Fra il 1446 e il 1452 egli ricoprì inoltre la carica di massaro della Confraternita dei Battuti laici nell'ambito della quale, insieme al sindaco *Vricius a Vaginis*, donò ai frati minori di Trento un terreno per l'edificazione di un convento, che sarebbe diventato sede di un convento dell'osservanza francescana, poi dedicato a San Bernardino²¹².

Successivamente al matrimonio con Maddalena, Bonaventura spostò la propria residenza dal quartiere di San Benedetto²¹³ al Borgonuovo, nella casa che appartenne alla famiglia Calepini sino alla fine del XVI secolo²¹⁴. Dall'unione con la figlia del notaio Antonio nacquero quattro figli: Calepino²¹⁵, forse il più noto giureconsulto del Quattrocento trentino, che fu in seguito anche massaro per il vescovo Iohannes Hinderbach²¹⁶; il canonico e giureconsulto Gottardo²¹⁷, decano della cattedrale dal 1465 e poi vicario *in spiritualibus*; Giovanni, che ricoprì più volte la carica consolare fra il 1465 e il 1475²¹⁸; e Donato che, al pari del padre, esercitò dal 1511 la carica di ministro della Confraternita dei Battuti²¹⁹. La moglie Maddalena, che nel frattempo

²⁰⁸ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 471-472. Su Bonaventura Calepini si veda anche I. DAL PIAZ, *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti*, p. 105 e ss.

²⁰⁹ I. DAL PIAZ, *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti*, p. 106.

²¹⁰ BFSB, ms. 14, notizia n. 329. «Anno 1441 miser Bonadoman di Acerbi Ministro della Compagnia. Odorigo, et ser Marcho de Calapini. Bonaventura de Calapini. Il detto Bonaventura ha donato alla Compagnia un caleso pagato un ducato d'oro Zuan Rauter massaro».

²¹¹ BFSB, ms. 14, notizia n. 353: «Anno 1441 misser Bonadiman de Ascerbi Ministro de la Compagnia, mi Zohan Rautter massaro. Odorigo et ser Marco de Calapini, Bonaventura de Calapini, Odorico de le Fesse, Nicolò de Narchadento, Maistro Antonio parolar, Isepo Passera, maistro Biasio fornaser et ser Andrea compagni, honorevoli homeni eleti in rezimento della Compagnia della Fradaia de Santa Maria».

²¹² Edizione in I. DAL PIAZ, *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti*, pp. 115-117. L'atto di donazione avvenne soltanto tredici anni dopo la visita, a Trento, del vicario dei minori Giovanni da Capistrano, che fu in città almeno fino al 1439 (J. HOFER, O. BONMANN, *Johannes Kapistran*, p. 217). Non si conosce nel dettaglio il ruolo rivestito da quest'ultimo nella fondazione del convento intitolato a San Bernardino, ma sembrano degni di nota i contatti avuti con Bonaventura Calepini, ministro della confraternita dei Battuti nel periodo in cui avvenne la donazione del terreno. Bonaventura fu infatti destinatario di una lettera del Capistrano (G. B. ZANELLA, *S. Maria di Trento: cenni storici*, pp. 52-53) con la quale il vicario dei minori concedeva la «partecipazione ai beni spirituali del suo ordine» (in I. DAL PIAZ, *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti*, p. 112). Una lettera analoga fu inviata, nello stesso periodo, anche al massaro dell'ospedale di Santa Maria della Misericordia, Melchiorre *ab Oleo* (BFSB, ms. 12-13, p. 9).

²¹³ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 64, nn. 222 e 223.

²¹⁴ G. COSTISELLA, N. RASMO, *Il palazzo Calepini a Trento*, p. 8.

²¹⁵ L. SANTARELLI, *Un giurista nel Quattrocento Trentino: Calepino Calepini*.

²¹⁶ BCTn, *BCTI*, n. 335; contiene una serie di registri cartacei (in formato 'vacheta') con le rese di conto del massaro vescovile Calepino Calepini, inerenti gli anni fra il 1478 ed il 1483. Interessante l'annotazione relativa all'uscita destinata «pro salario massariatus pro dictis tribus annis cum dimidio» ammontante a «m(archas) 87 libras 5».

²¹⁷ Il testamento è conservato in ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/b, n. 17 ed è datato 4 gennaio 1465. Egli dispone che il suo corpo venga seppellito nel cimitero della cattedrale nel *molumentum* in cui è sepolto il padre Bonaventura; lascia inoltre alla fabbrica della chiesa di San Bernardino, luogo di sepoltura della madre Maddalena, 25 lire da pagare in un'unica soluzione.

²¹⁸ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 473.

²¹⁹ G. COSTISELLA, N. RASMO, *Il palazzo Calepini a Trento*, p. 331.

era divenuta terziaria dell'ordine francescano²²⁰, fu sepolta nella chiesa del convento di San Bernardino come si deduce dalla lastra tombale che il francescano Giangrisostomo Tovazzi trascrisse nel 1795:

Magdalena iacens hic Bartolasia quondam | tertia Francisci castra secuta fidi | quae Bonaventurae Calapini . . . decreti | coniunx pro meritis . . . ministra sui | Donatus filius dilectae matri dicavit MCCCCLXXXVIII | (stemma duplex)²²¹

Le notizie relative alla famiglia Calepini conducono indubitabilmente a collocare questi personaggi nell'alveo del 'partito antivescovile' e, di fatto, essi ricoprirono un ruolo non secondario nelle rivolte del 1435-1437. È tuttavia doveroso precisare che, sia nel caso dei Calepini sia nel caso di altri membri del partito antivescovile, fra cui probabilmente anche lo stesso Antonio da Borgonuovo, non sarebbe corretto attribuire l'etichetta di individui sempre e comunque contrari al vescovo Masovia. L'opposizione di queste famiglie nei confronti della politica del vescovo e dei suoi ufficiali non riguardò, infatti, da quanto deduciamo dalle fonti, i primi anni di governo del presule polacco se è vero che nel 1425, ad esempio, i fratelli Adelperio, Calepino ed Odorico «attendentes eciam sincerum affectum quem predicti fratres ad nos et ecclesiam nostram gerere comprobantur» ottennero dal vescovo numerosi feudi a Terlago²²², il che dimostra, quanto meno, un certo rapporto di fiducia da parte dell'ordinario diocesano nei confronti della famiglia. Allo stesso modo, anche Antonio da Borgonuovo, seppur piuttosto sporadicamente come vedremo, prestò la propria opera di pubblico notaio al vescovo Alessandro e ciò avvenne almeno fino all'anno 1430²²³. Pertanto, pur se la divergenza andò crescendo nel corso degli anni, soltanto nel periodo immediatamente precedente alla rivolta si arrivò all'aperta separazione fra quanti continuarono a sostenere il vescovo e quanti, coagulando attorno a sé il malcontento

²²⁰ BFSB, ms. 30, n. 49: «Donatus Magdalena Bertolasiae quondam Tertiariae sancti Francisci, Bonaventurae Calapini coniugi, ac matri suae dilectae, anno 1499 sepulchrum posuit in ecclesia Sancti Bernardini fratrum Minorum observantium apud Tridentum, cum duplici stemmate, scilicet calapiniano leonato, et bartolasiano. Lapis nunc est in ecclesia nova Sancti Bernardini fratrum Minorum reformatorum apud Tridentum, non longe a porta principe [...]».

²²¹ G. TOVAZZI, *Variae inscriptiones Tridentinae*, pp. 342-343. L'erudito trentino informa inoltre che la lastra tombale presentava, oltre all'iscrizione, anche gli stemmi della famiglia Calepini e dei Bortolasi. L'iscrizione funeraria rimase nella chiesa di San Bernardino fino al 1695, quando fu trasferita nell'odierna chiesa di San Francesco. Lì fu trascritta dal Tovazzi a fine XVIII secolo. Nel 1913 è stata coperta dal nuovo pavimento marmoreo. Sull'identificazione dello stemma della famiglia di Maddalena si veda quanto detto in G. COSTISELLA, N. RASMO, *Il palazzo Calepini a Trento*, p. 12, nella scheda n. 7 (Monumento funebre di Calepino Calepini) curata da Michelangelo Lupo, in E. CASTELNUOVO *et alii*, *Il duomo di Trento*, pp. 100-101 e in L. BORRELLI, *Lo stemma dei Calepini*, p. 65. Nel duomo di Trento si trova il sarcofago del giurisperito Calepino Calepini (†1485), il nipote di Antonio da Borgonuovo; esso presenta, frontalmente, due putti che reggono altrettanti stemmi. A destra lo scudo della famiglia Calepini, a sinistra lo stemma che Nicolò RASMO ha attribuito alla famiglia di Maddalena Bortolasi (o Bartolasi); Luciano Borrelli osserva invece che potrebbe trattarsi dello stemma della moglie di Calepino, il cui nome non è però noto, ma aggiunge che «è consuetudine che lo stemma della moglie sia collocato alla sinistra di quello del marito (la destra per chi guarda) ma nel monumento di Calepino le posizioni sono invertite». Permane dunque l'incertezza dell'attribuzione, stante l'impossibilità di verificare la corrispondenza di questo stemma 'anonimo' con quello visto dal Tovazzi nel 1795 nella chiesa dei francescani. Sulla questione dello stemma di famiglia di Maddalena Bortolasi è importante l'affermazione di Tovazzi che, trascrivendo la lapide funeraria della stessa Maddalena, ricorda: «Donatus Magdalena Bartolasiae quondam Tertiariae sancti Francisci, Bonaventurae Calapini coniugi, ac matri suae dilectae, anno 1499 sepulchrum posuit in ecclesia Sancti Bernardini Fratrum Minorum Observantium apud Tridentum, cum duplici stemmate, scilicet calapiniano leonato, et bartolasiano. Lapis nunc est in ecclesia nova sancti Bernardini Fratrum Minorum Reformatorum apud Tridentum, non longe a porta principe» (cfr. BFSB, ms. 30, p. 138), il che sembra dimostrare, comunque, l'esistenza di uno stemma di famiglia anche per la figlia del notaio Antonio da Borgonuovo.

²²² ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 59, n. 152.

²²³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 153r-v, n. 397.

generale, si ribellarono al potere vescovile cercando l'appoggio del duca d'Austria; fra questi ultimi annoveriamo certamente anche i membri della famiglia Calepini. Non per nulla, sia l'anonimo autore delle *Rime* sia la memoria del 1435 non mancheranno di additare gli artefici della rivolta come *proditores* del vescovo, rimarcando ancor più il tradimento di quel probabile rapporto di fiducia che il presule aveva instaurato con molti di loro dopo il suo arrivo a Trento.

Le informazioni raccolte finora hanno consentito di chiarire, almeno parzialmente, intrecci e rapporti fra alcuni dei più noti protagonisti delle vicende politiche del primo Quattrocento. Non ci è possibile, in questa sede, trattare nel dettaglio ogni singolo personaggio implicato nelle rivolte; abbiamo tuttavia cercato di portare alla luce i rapporti fra alcuni esponenti della politica comunale, in particolare fra quanti erano legati, in vario modo, al protagonista di questa ricerca. È proprio all'interno di questo ambiente che si deve collocare la figura del notaio Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo. Le pagine che seguono saranno pertanto dedicate prima alle sue origini familiari, poi alla ricostruzione della sua carriera entro le maggiori magistrature cittadine.

2.3. La famiglia di Bartolasio: dalla Vallagarina al Borgonuovo.

Si devono a Giangrisostomo Tovazzi e al suo *Compendium diplomatum* le prime notizie sulla famiglia di Antonio da Borgonuovo. Il nonno Cristiano proveniva da Mori, o forse dal vicino abitato di Piazza²²⁴, piccola località nella pieve di Villa Lagarina situata pochi chilometri a sud di Pomarolo²²⁵.

Anno incerto, (saeculo XIV, ante 1367), quia initium membranae avulsum est, pretio et nomine pretii duodecim ducatorum, Anthonius filius ser Bonaventurae de Ravina diocesis Tridentinae vendidit ser Cristiano quondam ser Bertrami de villa Platii petiam unam terrae prativae positam in regula et pertinentiis Romagnani, in loco ubi dicitur ad Gardas, apud heredes Georgii de Romagnano et heredes magistri Gulielmi de Pomarollo, cum omnibus iuribus et actionibus etc. Ego Anthonius filius quondam magistri Nicholai sartoris de Nogaredo vallis Lagarinae diocesis Tridentinae imperiali auctoritate notarius publicus scripsi²²⁶.

La pergamena in questione, oggi deperdita, pervenne all'erudito francescano per mano dell'ex gesuita Alessandro Guarinoni. Il documento testimonia l'acquisto, da parte di ser Cristiano, di un prato situato nelle pertinenze di Romagnano di proprietà di Antonio di ser Bonaventura da Ravina²²⁷. Pochi sono i dati disponibili per permettere una datazione più circoscritta della compravendita. A tal proposito, il Tovazzi ricorda che «anno 1367 vixit quidam Bertholasius filius quondam Cristiani²²⁸ de Plazo plebis Lagari habitator Tridenti. Ergo ante dictum 1367 scripta fuit haec charta»²²⁹. Un'abbreviatura veicolata dal registro del notaio Antonio da Pomarolo consente, tuttavia, di retrodatare di oltre un decennio il *terminus ante quem* fissato da Tovazzi. Si tratta di un atto che documenta l'immissione in possesso di un terreno arativo venduto dai fratelli

²²⁴ La documentazione reperita menziona Bartolasio, talvolta come figlio del fu ser Cristiano da Piazza (pieve di Villa Lagarina), talaltra come figlio del fu ser Cristiano da Mori (nella pieve omonima); pur non potendo essere del tutto certi della corrispondenza, si ritiene, concordando con il Tovazzi, che in entrambi i casi si faccia riferimento allo stesso personaggio, non solo perché Piazza e Mori sono due località poste a breve distanza l'una dall'altra, ma anche perché le fonti documentano un unico ser Bartolasio abitante nel quartiere di Borgonuovo, sempre menzionato come figlio del fu ser Cristiano. Fra le pergamene del convento delle Clarisse di San Michele troviamo, ad esempio, due documenti rogati rispettivamente nel 1356 (cfr. G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 111) e nel 1367 (G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 114). In entrambi i casi si menziona Bartolasio ma, mentre nel documento del 1356, egli è ricordato come *filius condam ser Cristianus de Murio*, nell'atto del 1367 si dice che egli è *filius condam ser Cristianus de Plazo plebis Lagarine*. Lo stesso vale per quello che si suppone essere il fratello di Bartolasio, Gislemberto, che talvolta viene ricordato come figlio del fu ser Cristiano da Mori (si veda ADTn, *ACap, Instrumenta Capitularia* 4, c. 73r, n. 124, regestato in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 133), talaltra come figlio del fu ser Cristiano da Piazza (si veda ADTn, *ACap, Instrumenta Capitularia* 4, c. 40r, n. 77b, regestato in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 143).

²²⁵ Si veda anche quanto detto in BFSB, ms. 26, alla notizia riguardante l'abitato di Piazza (n. 163): «Platium, Piazza, vicus parochiae Villanae inter Villam et Pomarolum (...). In tabula anno 1339 dicitur Plazum sub gastaldia Castelnovi. In alia anno 1367 Plazum Vallis Lagarinae et Plazum plebis Lagari (...). Anno 1367 vixit Bertholasius filius quondam ser Cristianus de Plazo plebis Lagari habitator Tridenti».

²²⁶ BFSB, ms. 1, notizia n. 201.

²²⁷ Si tratta probabilmente dello stesso Antonio, fratello di Giacomo, citato il 18 marzo 1397 in ADTn, *ACap*, capsula 51, n. 8.

²²⁸ Il nome corretto del nonno del notaio è *Cristianus*, come si riscontra anche nella documentazione di mano di Antonio da Borgonuovo. Si vedano, ad esempio, i documenti in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, cc. 47r-v, n. 95: «ser Bartholasius condam ser Cristianus de Murio» e ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, cc. 206v, n. 413: «ser Bartholasius de Burgonovo de Tridento pater mei notarii infrascripti, filius condam ser Cristianus de Murio». La versione *Cristianus* si trova esclusivamente in alcune notizie del Tovazzi; nella citazione tratta dall'erudito francescano si mantiene questa seconda forma.

²²⁹ BFSB, ms. 1, notizia n. 201.

Iosio e Tommaso, figli di Giordano *phiscus* da Trento, ad Antonio del fu *Filiduxius* da Gardumo²³⁰. Il documento, datato 31 maggio 1354, annovera fra i testimoni al negozio giuridico anche *Bertolaxius condam ser Cristiani de Murio*, il che porta a collocare la morte di ser Cristiano entro la fine di maggio del 1354²³¹.




Fig. 3. Peter Anich, Blasius Hueber, *Atlas Tyrolensis*, 1774. I luoghi della famiglia di Antonio da Borgonuovo. In alto il toponimo Piaz (Piazzo) nella pieve di Villa Lagarina; più a sud l'abitato di Mori.

Nei pochi casi in cui le fonti menzionano il padre di Bartolasio è possibile osservare come non si riferiscano a lui in quanto *habitor Tridenti*, né tantomeno come *civis Tridentinus*. Si deve pertanto supporre che soltanto la generazione successiva a Cristiano, ossia quella del figlio Bartolasio, avesse scelto il capoluogo vescovile quale propria nuova residenza.

²³⁰ ADTn, *Acap, Instrumenta capitularia* 4, c. 77v, n. 133; edito in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 143.

²³¹ Due ulteriori documenti consentono di retrodatare la morte di ser Cristiano da Piazzo rispetto al 1367: un'abbreviatura del 24 gennaio 1356, veicolata ancora dal registro *Instrumenta capitularia* 4 del notaio Antonio da Pomarolo (ADTn, *Acap, Instrumenta capitularia* 4, c. 154v, n. 247, edito in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 261) ed una *redactio in mundum* del 20 ottobre 1356, rogata dal notaio Rodolfo del fu ser Basino da Trento (APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 45; edito in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 111). In entrambi i casi Bartolasio da Borgonuovo è citato in quanto figlio del fu Cristiano.

Se più rade, nelle fonti, sono le informazioni su Cristiano, numericamente maggiori sono le notizie sul figlio Bartolasio²³², che la documentazione medievale ricorda come *portitor* dal Borgonuovo di Trento. Il punto di partenza per ricostruire alcune note biografiche è, ancora una volta, il già citato documento del 31 maggio 1354 nel registro *Instrumenta capitularia* 4²³³; l'abbreviatura, che presenta Bartolasio fra i testimoni, costituisce la prima attestazione; da essa deduciamo che nel 1354 il padre del notaio Antonio risiedeva nel capoluogo vescovile. Due anni più tardi, il 20 ottobre 1356, egli ricompare fra gli attori di un negozio giuridico a Trento²³⁴; si tratta della riconsegna da parte del notaio Ognibene figlio del fu *magister* Adelperio da Trento del dominio utile su un appezzamento di terra vignata ed arativa situato *a Man*, località a sud-est della città, alla badessa delle Clarisse di San Michele. Nuovo affittuario del terreno è proprio Bartolasio, il quale aveva acquistato dal notaio Ognibene il dominio utile su questo appezzamento per 36 lire di denari veronesi. Il documento rappresenta la prima traccia di una serie di attività economiche di cui si farà promotore Bartolasio.

Proseguendo nella ricostruzione di questa scheda biografica, un ulteriore tassello è rappresentato dall'identificazione dell'abitazione di ser Bartolasio a Trento. A tal proposito, in due distinti *instrumenta*, rispettivamente del 1367 e del 1389, vengono citate sue abitazioni che hanno come comune denominatore il fatto di trovarsi nel quartiere di Borgonuovo. Il primo documento²³⁵ è la refuta da parte di Marco detto *de la Zinella* del dominio utile di una casa «cui coherent ab una parte versus meridiem et retro versus mane heredes quondam Iohannis quondam Nicolai de Mansatoribus de Tridento dicti Zoanelle, ab alia parte versus setentrionem Bertholadius filius quondam ser Cristiani de Plazo plebis Lagarine, habitator Tridenti, et de ante versus sero via et strata publica»²³⁶. Il documento del 1389²³⁷, redatto proprio dal notaio Antonio da Borgonuovo, è ancora una volta una semplice riconsegna del dominio utile di un edificio da parte di Odorico *a Sale* del fu Nicolò da Ischia di Pergine. La casa, «muris et lignamine edificata cum una canipa intus posita», si trova pure nella contrada del Borgonuovo «apud Franceschinum aurificem quondam ser Pancerie de Levigo ab una parte et de retro apud ser Bartholadium portitorem de Burgonovo patrem mei notarii infrascripti ab alia parte pro utili dominio et iura dicti monasterii pro directo, apud viam comunis de ante»²³⁸.

²³² Presentato spesso nelle fonti edite come Bertolasio dal Borgonuovo; tuttavia, nei rari casi in cui il notaio Antonio scrive per intero il nome del padre, lo cita come Bartolasio, unica dizione del nome che dunque sarà utilizzata in questa ricerca. Si veda, ad esempio, il documento in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, cc. 47r-v, n. 95: «... ser Bartholadius condam ser Cristiani de Murio civis et habitator Tridenti pater mei notarii infrascripti ...». Si noterà che sia Bartolasio sia il padre di costui Cristiano sono menzionati nelle fonti con il titolo di *ser*, che solitamente viene attribuito ai notai; si ricorda, a tal proposito, che le fonti medioevali trentine presentano numerosi casi di personaggi cui viene assegnato il titolo di *ser* pur non esercitando essi la professione notarile.

²³³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 4, c. 77v, n. 133; edito in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 143.

²³⁴ APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 45; edito in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 111.

²³⁵ APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 47; edito in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 114.

²³⁶ G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 114.

²³⁷ APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 60a; edito in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 128.

²³⁸ G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 128.

Il Borgonuovo era il quartiere più meridionale della città sorta, a partire dal XII secolo, fuori dalla cinta muraria romana, nelle vicinanze del torrente Fersina; nella prima metà del Duecento venne incluso entro le nuove mura. Esso era costituito da formazioni edilizie in serie che si diramavano lungo strette vie, denominate androne – ancora oggi ben individuabili – perpendicolari rispetto alla strada che, attraverso la porta di Santa Croce, conduceva a Verona²³⁹. Oltre ad ospitare numerose attività connesse con il commercio di transito, il quartiere costituiva il luogo di residenza di molte famiglie borghesi, nonché dei canonici del Capitolo della cattedrale²⁴⁰.

Finora abbiamo concentrato l'attenzione unicamente su Bartolasio da Borgonuovo; tuttavia, scorrendo le carte del registro *Instrumenta capitularia* 4, fonte preziosa per conoscere, seppur parzialmente, la città atesina negli anni Cinquanta del Trecento, emergono almeno altri tre personaggi verosimilmente legati da rapporti di parentela con ser Cristiano e dunque anche con il figlio Bartolasio.

Fra i testimoni di una *carta solutionis* del 22 novembre 1352 compaiono infatti Francesco e Gislemberto, entrambi menzionati come figli del fu Cristiano detto *Meiatus* da Piazza. Non possiamo essere certi della corrispondenza fra il Cristiano padre di Bartolasio ed il *Meiatus* citato in quest'ultimo documento tuttavia, se così fosse, si dovrebbero considerare ulteriori tre membri nella famiglia del *portitor* dal Borgonuovo. Inoltre, qualora venisse confermata la parentela, il documento del 1352 permetterebbe di retrodatare ulteriormente di un biennio la morte di ser Cristiano il quale, per l'appunto, risulterebbe già morto nel novembre di quell'anno.

Ancora più rilevante nella ricostruzione dei rapporti parentali fra questi personaggi è un testamento redatto da Antonio da Pomarolo il 15 marzo del 1354. Il notaio registra le ultime volontà di Marco del fu ser *Hendricus* da Molina di Mori²⁴¹; nel documento emerge, ancora una volta, la figura di Gislemberto, un tempo *molendinarius* e figlio del fu Cristiano, il quale riceve a titolo di eredità sei lire di denari trentini. Fra i beneficiari del lascito testamentario compare inoltre Antonia, *famulla* del testatore, la quale, al pari di Francesco, Gislemberto e probabilmente Bartolasio, è figlia del defunto Cristiano da Mori. Non si conosce il rapporto che legava Marco ad Antonia, ma ci pare comunque degno di nota il fatto che fra le disposizioni testamentarie fosse previsto per costei un lascito di 50 lire di denari trentini «in remedio anime sue et animarum illarum personarum incertarum a quibus habuisset de bonis suis incertis indebite», mentre per il figlio di lei Giovanni il lascito ammontava alla discreta somma di 60 lire di denari trentini,

²³⁹ Sulla struttura della città di Trento e, in particolare, sul quartiere di Borgonuovo si vedano: R. BOCCHI, *Analisi dell'evoluzione della struttura urbana di Trento*, pp. 209-270; R. BOCCHI, C. ORADINI, *Trento*; R. BOCCHI, C. ORADINI, *Immagine e struttura della città*.

²⁴⁰ Sui luoghi di residenza dei canonici del Capitolo cattedrale di Trento si veda quanto detto in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 310 e ss.; la maggior parte dei canonici aveva la propria residenza nel quartiere di Borgonuovo o nelle aree immediatamente adiacenti alla cattedrale. In particolare, alcune fra queste abitazioni erano collocate parallelamente al lato meridionale della cattedrale (attuale piazza d'Arognò), nella zona attigua al cimitero di San Vigilio.

²⁴¹ AD'Tn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 4, c. 73r, n. 124, edito in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 133. L'1 ottobre 1353 Marco del fu ser Endrico da Mori riconsegna al Capitolo il dominio utile su una casa edificata in muratura e legname, situata a Trento in Borgonuovo ricevendo da Giovanni del fu Viviano da Thiene 150 lire di denari piccoli (AD'Tn, *ACap*, capsula 31, n. 22).

da avere prima che Francesco e Giovanni, eredi e figli naturali e legittimi del testatore, si spartissero i beni. Non possono passare inosservati da un lato il fatto che una *famulla* risultasse beneficiaria di una certa somma di denaro, dall'altro che anche il figlio di costei ricevesse un lascito, tanto più se la disposizione prevedeva di consegnare a madre e figlio l'importo stabilito prima che i figli naturali e legittimi ricevessero il resto. Non si conoscono i reali rapporti intercorrenti fra Giovanni, figlio di Antonia, la stessa Antonia e Marco del fu *Hendricus* da Mori; certo, la particolarità delle disposizioni testamentarie di quest'ultimo, lascerebbero addirittura pensare – pur nell'ambito di un'ipotesi per ora non verificabile – che Giovanni fosse il figlio illegittimo di Marco²⁴².

Un ulteriore dato utile per la ricostruzione della biografia di Bartolasio da Borgonuovo è relativo alla professione esercitata. La prima attestazione di questo personaggio quale *portitor* è datata 24 gennaio 1356²⁴³, quando egli compare, in qualità di testimone, alla compravendita di un terreno arativo acquistato dal *portitor* Bartolomeo del fu Omnebono da Fadano di Brentonico. Ciò che è interessante evidenziare è il fatto che il nome di Bartolasio sia associato a quello di altri sette personaggi²⁴⁴, quattro dei quali vengono qualificati espressamente come *portitores*. Qualche anno più tardi, il 21 luglio 1381, il suo nome si ripresenta fra i testimoni di un testamento²⁴⁵. Anche in questo caso la maggior parte dei personaggi citati sono, al pari di Bartolasio, *portitores* residenti a Trento; fra questi troviamo Bonaverio e Nicolò del fu Antonio da Isera, Bartolomeo del fu Belino da Bosentino e Bonafede del fu Giovanni da Lendinara, abitante a Pergine. La presenza di un nutrito gruppo di *portitores* alla registrazione delle ultime volontà di Nicolò detto *Rubeus*, che il notaio rogante definisce genericamente *laborator*, ma che esercitava al pari dei presenti la professione di *portitor*²⁴⁶, non è certo casuale ed anzi può essere considerata un elemento utile per attestare, a metà del XIV secolo, la presenza di una qualche forma di associazionismo fra quanti praticavano la medesima professione²⁴⁷. Confraternite e corporazioni medievali prevedevano di frequente nei propri statuti la presenza dei *confratres* al capezzale del

²⁴² Si veda il caso, per certi aspetti analogo, descritto da E. CURZEL in *L'altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro*, pp. 261-263.

²⁴³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 4, c. 154v, n. 247, edito in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, n. 261. Bartolomeo *portitor* del fu Omnebono da Fadano di Brentonico acquista da Francesco del fu Marco da Borgonuovo un arativo situato nelle pertinenze di Trento, nella località detta *ad Rovredum*.

²⁴⁴ Si tratta di Trentino notaio detto *a Sale* del fu ser Bonaventura da Mori, *Tura* detto *Turata portitor* del fu Trentino *a Ranto* [?] da Trento, Florio *portitor* del fu Alberto da Pilcante, Bartolomeo del fu Anselmo dal Borgonuovo, Pietro detto *a Caseo* del fu Martino da Campo Lomaso (*Campo Indicarie*), Ognibene *portitor* del fu Pellegrino da Castellano e Bertoldo del fu Bonomo da Dro, tutti abitanti a Trento

²⁴⁵ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/b, n. 10. Si tratta del testamento di Nicolò detto *Rubeus* del fu Giacomo da Folgaria *laborator* abitante a Trento. Se ne veda l'edizione in L. MAINO, *50 testamenti medievali*, n. 35.

²⁴⁶ Da quanto si ricava dalla documentazione, i *portitores* potevano essere talvolta definiti genericamente anche *laboratores* (ciò non significa che tutti i *laboratores* fossero dei portitor). Si veda, ad esempio, il documento in ADTn, *ACap, Instrumenta Capitularia* 6, c. 141r, n. 382; fra i testimoni ancora una volta, Bonaverio del fu Antonio da Isera abitante in Borgonuovo, Berto detto Cadella e Nicolò detto *Rubeus*, definiti *laboratores* dal Borgonuovo. Del primo, Bonaverio, è noto con certezza che esercitò la professione di *portitor*.

²⁴⁷ Non mancano, difatti, altre circostanze in cui un semplice negozio giuridico diviene l'occasione per ritrovare riuniti, in qualità di testimoni, Bartolasio da Borgonuovo ed altri *portitores* della città, ad esempio in occasione della promessa di pagamento datata 10 gennaio 1383 in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 6, c. 194r, n. 517; fra i presenti, oltre a Bartolasio, troviamo Marcabruno del fu Belloto da Sant'Orso (diocesi di Vicenza) e Bonafede del fu Giovanni da Pergine, tutti *portitores* abitanti a Trento

malato²⁴⁸; sono, infatti, proprio i testamenti, la tipologia documentaria privilegiata per riscontrare le labili tracce della presenza in città di questo sodalizio nel corso del Trecento. Il 25 maggio del 1383 Bartolomeo *portitor* del fu Belino da Bosentino, abitante in Borgonuovo, detta le proprie disposizioni testamentarie al notaio Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco²⁴⁹. Fra i vari lasciti, egli dispone che 10 lire di denari trentini siano lasciati al *consortium portitorum* di Trento «ex quibus decem libras ematur cirey pro salute anime sue et suorum mortuorum, secundum eorum consuetudinem»²⁵⁰. Fra i sette testimoni, ben quattro sono *portitores*: Bonaverio del fu Antonio da Isera, Paolo del fu ser Aldrighetto da Brentonico, Michele del fu Andrea da Termeno e Luca del fu Matteo da Bolzano.

Qualche anno più tardi, precisamente nel 1415, il notaio Antonio da Borgonuovo roga le ultime volontà di ser Nicolò *a Torcularibus* dal Borgonuovo di Trento, figlio del fu Antonio da Isera²⁵¹. La presenza, ancora una volta, di un nutrito numero di *portitores* fra i testimoni è giustificata dal lascito di 20 lire alla *fraternalia sive societas portitorum*. Difatti, degli otto personaggi chiamati a presenziare, ben cinque sono *portitores*: il padre ser Bartolasio, Giovanni detto Rancagno del fu Nicolò da Sant'Ilario, Giovanni di Bartolasio del fu Giovanni *de Alemaniam*, Delaito del fu ser Benasuto *a Rotis* da Trento e Matteo del fu Filippo da Sfruz. Anche nel caso di questa corporazione di mestiere, la presenza al capezzale del malato era dunque raccomandata, soprattutto in virtù del lascito che il morituro soleva disporre in favore della *societas*²⁵².

Se, fino alla metà del Trecento, le notizie riguardanti i *portitores*²⁵³ trentini sono limitate a sporadici nomi di personaggi che esercitavano il mestiere, con l'antico statuto dei sindici, databile alla prima metà del XIV secolo²⁵⁴, si fa esplicita menzione della professione. I capitoli statutari consentono infatti di chiarire con maggiore precisione le mansioni riservate ai 'portatori di vino' stabilendo, ad esempio, come sia di spettanza dei *sindici* il compito di sorvegliare *quod vinum mensuretur ad rectam mensuram* (cap. 60) e che, al fine di scongiurare ogni possibile controversia *de falsis ponderibus et mensuris*, questo pubblico ufficio sia sottoposto al rigido controllo del vicario vescovile. Un ulteriore capitolo (cap. 62) precisa inoltre che i *sindici* debbano affidare

²⁴⁸ Si veda, in merito, L. ORIOLI, *Le confraternite medievali*, p. 64 con la bibliografia ivi citata: «la disposizione deve essere intesa non tanto per la entità delle cifre in sé, quanto piuttosto per il valore del lascito come simbolo dell'unione che "doveva collegare anche post mortem i membri della confraternita"»; in particolare si rinvia anche a G. MIRA, *Primi sondaggi su taluni aspetti economico-finanziari delle confraternite*, p. 238, da cui Orioli trae la citazione, e G. DE SANDRE GASPARI, *Statuti di confraternite religiose*, p. CXII.

²⁴⁹ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli corti/a, n. 12; edito in L. MAINO, *50 testamenti medievali*, n. 37, pp. 125-130.

²⁵⁰ Certamente dal XVI secolo, ma forse anche prima, i portatori avevano un proprio altare assegnato dal Capitolo della cattedrale nella chiesa di Santa Maria Maggiore, presso il quale venivano celebrate le funzioni religiose e le messe in suffragio dei defunti.

²⁵¹ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/a, n. 16; edito in L. MAINO, *50 testamenti medievali*, n. 43, pp. 138-139.

²⁵² «Una *societas* era una compagnia o un'associazione di uomini d'affari che investivano per poterne trarre profitto. [...] Un consorzio era anch'esso una compagnia o associazione di questo tipo. L'elemento chiave di questo concetto è il termine *sors*, *sortis* che significa capitale o interesse derivante dal capitale. Il concetto "consorzio" quindi sta a significare una unione per la gestione di capitali o investimenti ed implica anche la ripartizione degli utili» (L. K. LITTLE, *Libertà Carità Fraternità. Confraternite laiche a Bergamo*, pp. 68-69).

²⁵³ Sull'antica corporazione dei *portitores* a Trento si rinvia ai contributi di G. ALBERTI, *L'antica corporazione dei portatori di vino*; S. WEBER, *La corporazione dei portitori*; qualche dato anche in G. B. ZANELLA, *Santa Maria di Trento: cenni storici*, pp. 85-86.

²⁵⁴ M. WELBER, M. STENICO, *Gli antichi statuti dei sindici*, pp. 3-10. Il manoscritto si trova in ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, ACT1-2545 (Libro vecchio de statuti et designationi)*.

questo incarico a persone di fiducia: «item quod debeant constituere portitores, et quod inde recipiant iustum precium».

Un'ulteriore norma relativa ai *portitores* trentini, tuttavia, doveva trovarsi già negli *statuta antiqua* della città se è vero, come leggiamo nella copia esemplata negli statuti roveretani del 1425, che al capitolo 90, intitolato «De portatoribus tenentibus curere cum brentis ad ignem»²⁵⁵, si stabiliva che

Item quod quilibet portator teneatur continuo curere ad ignem cum brentis et aquam portare toto posse; et qui non cureret vel venire tardaret solvat domino C solidos pro quolibet, et si solvere non posset, stet in turrim per mensem, nisi in iusta causa remanserit.

Nessuna traccia, invece, dei portatori nella legislazione degli anni Quaranta del Trecento, ovvero nei cosiddetti *statuta nova*²⁵⁶.

È da ricondurre, verosimilmente, alla seconda metà del Trecento lo sviluppo e la formazione di una vera e propria 'società' dei *portitores* della città di Trento; ne è conferma, nel 1383, il già citato testamento del *portitor* Bartolomeo da Bosentino, laddove si fa esplicita menzione di un *consortium portitorum*. Si deve tuttavia attendere circa un trentennio, con la *Carta edictorum et provisionum* del 1407, prima che la corporazione sia nuovamente citata nelle norme statutarie cittadine. Le rivolte cittadine contro il vescovo Liechtenstein avevano avuto l'esito concreto di veder accordate alla cittadinanza nuove norme statutarie, successivamente confermate anche dal vescovo. La *Carta* sembra, tuttavia, limitare considerevolmente diritti e privilegi di cui da tempo i *portitores* potevano godere. Viene ad esempio stabilito «quod caratores et portitores civitatis Tridenti contribuere teneantur cum civibus Tridenti ad solutionem collectarum et ad contributionem quorumlibet onerarum realium et personalium, preterquam ad custodias portarum et murorum». Non devono trascorrere molti anni prima che, nel 1426, il nuovo vescovo Alessandro di Masovia riconfermi alla *fratralia sive societas portitorum* quegli antichi privilegi che, nel 1407, erano stati parzialmente aboliti. Il documento è di fondamentale importanza nella sanzione, anche legale, di questa corporazione.

Cum igitur portitores civitatis nostrae Tridenti ad portandum totum vinum nostrum pro curia nostra episcopali ad castrum Boni Consili sint astricti et lapides manuales ad proiecendum cum manibus super muros civitatis nostrae Tridenti pro ipsius defensione et aquam cum brentis ad extinguendum ignem quotiescumque aliquam domum in dicta nostra civitate contigit ardere, portare debeant et teneantur, nos, considerantes huiusmodi oneribus et servitiis quibus specialiter sunt obnoxii pariter et obligati, ipsos a publicis functionibus realibus et personalibus, videlicet a collectis, custodiis, datiis et angariis quibuscumque nostrae civitatis praedictae Tridenti exemptos ac liberos et absolutos facimos et esse volumus. [...] Statuentes et volentes quod in societate dictorum portitorum ultra viginti esse non debeant nec plures admittantur [...]»²⁵⁷.

L'esenzione dalle collette, ovvero dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie, e la limitazione a venti unità del numero dei *portitores* procurava a questa categoria un indubitabile van-

²⁵⁵ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO, p. 122. Come noto, gli statuti roveretani del 1425 furono esemplati sul modello di quelli trecenteschi trentini.

²⁵⁶ *Ibidem*, pp. 151-184.

²⁵⁷ G. B. ZANELLA, *S. Maria di Trento: cenni storici*, pp. 85-86.

taggio economico; e ciò fu probabilmente alla base della temporanea e parziale abolizione di questi benefici con la *Carta* del 1407. Un ulteriore privilegio, riconosciuto e confermato anche nella già citata provvisione, consisteva nell'esenzione *ad custodias portarum et murorum*. Si trattava di un beneficio di grande rilievo, tenuto conto dell'importanza allora attribuita alla sorveglianza alle porte e alle mura della città, da cui erano dispensate soltanto limitate categorie di *cives*, quali, ad esempio, i consoli. Questi vantaggi accordati ai *portitores* di vino furono concessi tenendo conto degli obblighi cui gli stessi erano sottoposti; primo fra tutti il recarsi «ad portandum totum vinum nostrum pro curia nostra episcopali ad castrum nostrum Boni Consili», cui si aggiungeva la responsabilità della difesa della città durante gli assedi e le *custodias extraordinarias* nei casi di imminente necessità; non ultimo per importanza, l'obbligo di accorrere portando l'acqua *cum brentis* per estinguere gli incendi divampati entro le mura cittadine. Evidentemente si trattava di persone che avevano la forza fisica e le attrezzature adatte a queste mansioni²⁵⁸.

Le poche informazioni disponibili sui *portitores* trentini nel medioevo sono comunque di grande importanza nell'inquadramento della figura di ser Bartolasio da Borgonuovo. Come per molti altri nuovi *habitatores*, anche per il padre del notaio Antonio la città vescovile divenne luogo privilegiato per reperire i mezzi per una nuova fortuna economica e sociale. Ed è proprio nell'ambito di un progressivo accrescimento dello *status* familiare, economico e sociale di ser Bartolasio che si deve presumibilmente collocare l'assunzione della cittadinanza, attestata, per la prima volta, in un documento del 1413²⁵⁹. Non si conoscono le norme che regolavano l'accesso alla cittadinanza ad inizio Quattrocento; quanto è oggi noto si ricava infatti dagli statuti clesiani (1527-1528), che stabilivano l'esenzione dal pagamento delle imposte per la durata di tre anni per quanti avessero deciso di fissare in città la propria abitazione. L'acquisto di beni immobili nel capoluogo vescovile o nel suo distretto per un valore minimo di 100 ducati d'oro consentiva di conseguenza l'ottenimento del diritto di cittadinanza²⁶⁰.

Le notizie su ser Bartolasio da Borgonuovo, dal 1413 *civis et habitator Tridenti*, si susseguono – seppur frammentarie – nel corso dei primi decenni del Quattrocento. Queste sporadiche attestazioni consentono di ricostruire, anche se in maniera non esaustiva, alcune attività economiche svolte dal *portitor* del Borgonuovo, permettendo di conoscere almeno tre proprietà di cui ser Bartolasio deteneva il dominio utile. La prima era un appezzamento di terra arativa situato nella contrada di Santa Croce, di cui egli vendette, nel 1406, il dominio utile a *Kabriel laborator* per 100 lire di denari trentini²⁶¹. Il documento è importante anche per un altro motivo: il notaio rogante informa, infatti, che una metà del dominio utile pervenne a Bartolasio a titolo di eredità da parte del fu ser Pietro *a Fossis* da Borgonuovo.

²⁵⁸ Riprendiamo qui quanto affermò l'Alberti sui 'privilegiatissimi' portatori di vino: «quando erano liberi od avevano finito il loro compito potevano esercitare altri mestieri, poiché al loro nome si trova spesso aggiunta la privata professione di *sartor*, *farrar*, *tessadro*, alla quale in particolare si erano prima dedicati senza poi trascurarla del tutto, non ostandovi alcuna disposizione speciale» (G. ALBERTI, *L'antica corporazione dei portatori di vino*, p. 60), citato in M. WELBER, M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci*, p. LXXI.

²⁵⁹ ADTn, AP, Tomo III, n. 5.

²⁶⁰ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 60.

²⁶¹ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8, c. 206v, n. 413.

Il *Quaternus bonorum civium Tridenti expulsorum*²⁶² del 1414 rappresenta un'ulteriore fonte di conoscenza delle attività economiche di ser Bartolasio; alla carta 7 di questo *quaternus* figura, proprio fra gli affittuari di Rodolfo Belenzani, *Bertolasius portitor de Burgonovo*, il quale era tenuto a pagare annualmente undici grossi di denari trentini per uno *stabulum* nel quartiere del Borgonuovo²⁶³.

Pochi anni più tardi, nel 1418, ser Bartolasio cedette *titulo donationis inter vivos* alla figlia Domenica²⁶⁴ e al genero Desiderato²⁶⁵ il dominio utile su un appezzamento di terra arativa e vignata situato a San Bartolomeo di Trento. L'atto in questione, rogato proprio da Antonio da Borgonuovo – e non poteva essere altrimenti – è seguito da una nota che specifica come ser Bartolasio avrebbe avuto *donec ipse vixerit* dai suddetti coniugi metà del vino ottenuto da quella vigna, pagando in loro vece al Capitolo la metà dell'affitto²⁶⁶.

Ci sembra importante, a questo punto, aprire una breve parentesi sul cognato di Antonio da Borgonuovo, Desiderato *lanarolus* figlio del fu Francesco da Magré, nel vicentino. Costui, al pari di ser Antonio, a partire dagli anni Venti del Quattrocento, ricoprì una serie di cariche pubbliche negli uffici del comune cittadino: fu *mensurator salis* dal 5 febbraio 1420 al 9 febbraio 1421, *ponderator pesarolli* dal 9 ottobre 1429 al 2 febbraio 1430, console dall'8 ottobre 1440 al 6 novembre 1441, ancora *stimator* dal 6 novembre 1441 al 4 febbraio 1442 e giudice degli appelli dal maggio all'ottobre 1445; ricoprì inoltre un'ultima carica, quella di *extimator possessionum*, dal 12 ottobre 1449 al 8 febbraio 1450. Oltre a ciò, nel 1451, comparve come sindaco della *fratalia sive fraternitas* di Santa Maria di Trento²⁶⁷. Non si può certo fare a meno di immaginare la stretta correlazione fra le attività svolte da questo personaggio, probabilmente giunto a Trento nei primi anni del Quattrocento, e dunque del tutto estraneo alla città, ed il notaio Antonio da Borgonuovo, che ebbe senza dubbio l'occasione di introdurre il cognato fra le fila dell'*establishment* cittadino.

Un'annotazione posta dal notaio Antonio sul dorso di una pergamena capitolare nel 1402²⁶⁸ permette di conoscere un altro membro della famiglia. L'atto registrato sul *recto* della medesima membrana rappresenta la locazione perpetua di una casa posta a Trento nella contra-

²⁶² ASTn, *APV*, Sezione latina, Codici, n. 16.

²⁶³ Alla c. 7v si legge: «Item Bertolasius portitor de Burgonovo tenetur solvere de uno stabulo iacente in civitate Tridenti in contrata Burginovi apud viam publicam, apud heredes condam Gratatulle, apud ipsum Bertolasium et forte sunt confines veriores XI grossos denariorum Tridentinorum».

²⁶⁴ Definita *soror mei* in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 100v, n. 277; viene citata un'abitazione posta nel quartiere del Borgonuovo e vicino alla casa di Domenica. Questa *domus* si trova sulla strada detta *via regalis, per quam itur ad portam Sancte Crucis*.

²⁶⁵ Citati anche in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 86v, n. 245 (3 giugno 1427). *Ysabela* moglie del fu ser Michele *de Aproninis* da Borgonuovo e Nicolò suo figlio vendono a Desiderato *lanarius* del fu ser Francesco da Magré (Schio) dal vicentino un affitto perpetuale di 3 lire di denari trentini che venivano pagati annualmente dallo stesso Desiderato a nome di Domenica sua moglie e figlia del fu Bartolasio dal Borgonuovo per una casa edificata in muratura e legno situata a Trento nel Borgonuovo, al prezzo di 60 lire di denari trentini.

²⁶⁶ Un ulteriore dato ricavabile da questa semplice refuta riguarda le confinazioni del terreno; esso è posto infatti a nord rispetto ad una proprietà del notaio Antonio da Borgonuovo.

²⁶⁷ Per gli uffici ricoperti da Desiderato si rinvia al già citato *Liber electionum officialium*; per quanto riguarda la carica di sindaco della confraternita di Santa Maria si veda BCn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 111 (1451 dicembre 5).

²⁶⁸ ADTn, *ACap*, capsula Fabbrica, rotoli lunghi, n. 8. Editto in B. TOMASI, *Le pergamene della capsula Fabricae*, n. 33. Un esteso del documento si trova anche in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 264r, n. 539.

da detta *Vadum Gislote a Phignonclus piliparius* del fu Pietro *de Rovredo*, che ne aveva ricevuto il dominio utile in eredità dal *magister* Odorico da Pomarolo. Il notaio rogante appose, come di consueto, un breve regesto nel *verso* della pergamena, aggiungendo però un'ulteriore annotazione, «Nota quod simillem dedi Fignoclo cugnato meo gratis», dalla quale si deduce quindi che ser Antonio aveva un'altra sorella, di cui non si conosce il nome, ma che fu sposa del suddetto *Phignonclus*.

Si è potuto fin qui constatare come le informazioni estratte dalla documentazione per ricostruire le linee biografiche di ser Bartolasio da Borgonuovo siano, tutto sommato, abbastanza consistenti. A tutto ciò possiamo aggiungere una ulteriore notizia; il nome di Bartolasio figura, infatti, anche in un lungo elenco di benefattori che lasciarono dei beni alla confraternita dei Battuti; il nome del *portitor* compare fra i nominativi di molti altri personaggi della Trento del XIV e XV secolo, fra cui Giovanni Belenzani, Antonio Belenzani, Guglielmo Belenzani, Giovanni *Malicie*, il canonico Morandino, ser Marco *dela Zinella*, ser Bertoldo *ab Oleo*, il notaio Giacomo da Ravazzone, Lorenzo *a Vaginis*, Pietro Iacob, Guglielmo Gallo, Andrea Gallo e, fra i membri della famiglia Calepini, il canonico Gottardo, Giovanni, Bonaventura, Calepino e Donato, per citare soltanto alcuni dei nomi più noti²⁶⁹.

È invece la documentazione del notaio Antonio, a fornirci gli elementi per circoscrivere la data di morte di ser Bartolasio; i dati ricavabili dalle sottoscrizioni apposte dal professionista in calce alle pergamene *in mundum* o agli estesi sui registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis consentono infatti di collocare questa data fra il 16 gennaio e il 18 febbraio del 1424²⁷⁰.

Un ultimo tema, di grande importanza, che merita una ulteriore considerazione nella ricostruzione della struttura di questo gruppo familiare è quello dell'inurbamento; abbiamo rilevato la presenza in città dei figli di ser Cristiano almeno dai primi anni Cinquanta del Trecento, ma certamente non sono note le motivazioni pratiche che spinsero ser Bartolasio, e con lui probabilmente anche i fratelli Francesco, Gislemberto ed Antonia, a spostarsi dal piccolo centro della Vallagarina al capoluogo vescovile. Possiamo, tuttavia, ipotizzare che lo spostamento di questa famiglia verso il centro politico e spirituale dell'episcopato, così come avvenne per molti altri nuovi *habitatores* in analogo scorcio d'anni, sia da ricondurre ad un generalizzato flusso di inurbamento negli anni immediatamente successivi alla peste del 1348²⁷¹. Ciò che le fonti coeve rivelano, riguardo a Trento, è una città in evidente debolezza strutturale, sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista economico; purtroppo, questa debolezza divenne evidente-

²⁶⁹ BCTn, BCT2, n. 1083 (XV secolo).

²⁷⁰ Il documento del 16 gennaio 1424 è un atto matrimoniale *cum dote* e si trova in ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.6r, n. 16bis. La sottoscrizione del notaio recita: «Ego Antonius filius ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui et rogatus publice scripsi». Il documento datato 18 febbraio 1424 è un atto capitolare e si trova in ADTn, ACap, capsula anniversari, rotoli lunghi/d, n. 15. La sottoscrizione recita: «Ego Antonius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi». Pur non conoscendo la causa della morte di Bartolasio, ricordiamo che anche il 1424 fu un anno caratterizzato dalle epidemie di peste (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 72).

²⁷¹ Si veda, a tal proposito, E. CURZEL, L. PAMATO, G.M. VARANINI, *Giovanni da Parma*.

mente motivo di attrattività per chi, provenendo da zone limitrofe o marginali dell'episcopato, vedeva nel capoluogo vescovile una possibilità per accrescere la propria condizione economico-sociale²⁷². Il capoluogo vescovile poté in questo modo divenire un luogo di «integrazione con le aree circostanti», soprattutto in virtù del flusso continuo di nobili rurali, mercanti, artigiani che seppero costruire e mantenere una trama di «contatti familiari, personali o clientelari»²⁷³ fra il capoluogo ed il territorio da cui provenivano, incentivando, al contempo, l'arrivo di nuovi *habitatores*. Se da una parte la peste del 1348 ebbe probabilmente un ruolo di primo piano nel favorire questi processi, dall'altra la mobilità verso la città sembra essere collegata anche ad alcuni importanti snodi «dell'affermazione del potere vescovile», quali ad esempio «la compilazione degli statuti intorno al 1307, le *Designationes communium civitatis Tridenti* del 1339, la compilazione statutaria del 1340-1343»²⁷⁴ e, più in generale, la successiva riorganizzazione amministrativa della città per mano dei vescovi Alberto di Ortenburg e Georg Liechtenstein. Pur nell'impossibilità di trarre dalle fonti coeve dati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per stimare i valori dell'immigrazione verso il capoluogo atesino nella seconda metà del Trecento, le informazioni ricavabili dai protocolli dei notai Antonio da Pomarolo (1351-1357)²⁷⁵ e Alberto del fu *Negratus* da Sacco (1399-1402)²⁷⁶, consentono di fornire qualche stima approssimativa sui luoghi di provenienza e sulle professioni esercitate dai nuovi inurbati trecenteschi. L'analisi dei dati a disposizione mostra indubbiamente una prevalenza di nuovi *habitatores* provenienti dai territori più prossimi al capoluogo, con un predominio di quanti giungono dalla Vallagarina²⁷⁷. Per quanto concerne invece le professioni svolte, prevalgono nettamente i notai, seguiti dagli artigiani (sarti, calzolai), da quanti vengono genericamente identificati come *laboratores*, dagli *apotecarii* e dai *portitores*.

Pur in un contesto assai fragile, un certo incremento dell'economia cittadina proseguì anche nella seconda metà del Trecento e almeno fino agli anni Venti del Quattrocento, quando, come abbiamo rilevato in precedenza, il mutamento delle politiche economiche da parte del vescovo Alessandro di Masovia, unitamente all'aggravio dell'imposizione fiscale dovuta alle numerose guerre (fra cui quelle contro Paride Lodron) e all'endemica presenza di focolai di peste²⁷⁸, contribuirono probabilmente al rallentamento dello sviluppo che la città aveva conosciuto nei decenni precedenti²⁷⁹.

²⁷² Si questi temi si veda anche M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, pp. 259-263 e M. BELLABARBA, *Tra la città e l'impero*, pp. 147-164.

²⁷³ M. BELLABARBA, *Tra la città e l'impero*, pp. 154-155.

²⁷⁴ M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo*, p. 260.

²⁷⁵ Regestato in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*.

²⁷⁶ Edito in L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*.

²⁷⁷ *Ibidem*, capitolo IV (*Aspetti della società urbana*); Zamboni individua nel protocollo del notaio Alberto da Sacco *habitatores* provenienti da Lizzana, Isera, Sacco, Folàs, Nogaredo, Volano e Calliano.

²⁷⁸ G. TOVAZZI, *Malographia Tridentina*, p. 51, in modo particolare nell'anno 1427.

²⁷⁹ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 71-72.

Queste sono le persone che han lassado di soi beni ala casa de Dio e de misericordia per le anime sue e de li soi morti passadi



Duane di bellizani
 Antonio di bellizani
 Guelfo di bellizani
 Zyane malicia
 frasco d'f dona
 Gili canonico
 Posidino canonico
 Piero da mali d'vale d'bol
 Marco dela zintella
 Elisero da paron
 Zuanino spciale
 Luca hostero
 Beuegna spciale
 Teriso d'f palamucelo
 Antonio d'ito sancto
 Betino da Arecho
 pre Lorenzo dela valle de Non
 Bialio dela preta
 Dozo baratero
 Bertoldo da loto
 Domenego da folio
 Ghualozio del barilata
 Thome del bego
 Jacomo novato da amazon
 Iechele Danel
 Zyane di bellizani
 Antonio da pederlan
 Giorgio da maduzo
 Piero del cistana
 Jacomo barbero
 Christopholo da san martino
 Bertoldo factore de schamide
 Btholado d' borognono
 Citta factore da ponte
 Magnifico ho mistre Baldezar da
 on e per li soi morti passadi
 Zuan de ballacola da pomarolo
 Lorenzo de val ligana
 Antonio d' cristofalzo
 Lorenzo tale giuane
 Piero d'fr. Jacob
 Stephanus dalla tale
 Philippe d'fr. cece lamar
 Guelfo di gallo
 Antonio da quamo
 Zuan dela valle de clafite
 Antonio salamo becharo
 Antonio parolazo
 Antonio calenzo d' gardani
 Lorenzo chazutto
 Jacomo fover
 Giorgio da brosin
 Redolfo d' dona fioreza
 Zyane d' mathe radazol
 Jacomo fozz
 Antonio chalzato d' Arecho
 E bastian factore
 L'una do dalla tale
 Gotthardo di Calapini
 Zyane di Calapini
 Bonaventura di Calapini
 Calapini di Calapini
 Sandrin dal folio
 Christopholo di molini
 Antonio gualzo
 James massonario
 Ruberto da tres bla val donon
 Dozo da gardin
 Domenego suo fiolo
 Andria suo neudo
 Thomas caparato d'la vilj
 Jacomo d' Roelabuzina
 Antica galo
 Nicholo zibichino
 Magro Johanno parolazo
 Magro Bernardo parolazo
 Antonaco da comai
 Amistro Bertolina tale Chazze
 Mife Archagnolo badono za ministro
 Mife Dona di Calapini za ministro
 Mife Boni di cerai za vicari
 Mife San Vela Salur L'reto
 Mife Giovanni d'oro farr
 Mife frauz di andriasi de
 mantria za capellan de la fratria
 Mife Piero Buso C. J. R.
 Mife Domenego Trucationo
 Mife Simon Della Stefana Za vicary

Dona Zueda
 Dona Margaretha sua sorella
 Dona Cathalia
 Dona Bartolomeo d'fr. bonazenti
 Dona Bialia sorella d' S. Zuanino
 Dona Bartholomeo d'fr. Jacomo dalla
 zazon
 Dona Thomasina d' mistre Nicho di
 molina
 Dona che fo d'fr. Balpato da calanin
 Dona Margaretha da po che fo moier
 de Michel de Fenestre
 Dona Verca dal Canton
 Dona Margaretha moier de ma
 stro nicolo medego
 Dona Soz delceta
 Dona Margaretha moier d'fr. de
 Zuanbaldo
 Dona Margareta da noulina
 Dona Estila da vigolo naturo
 Dona Franceschi moier che fo de
 piero dela philippa
 Dona Bertolomeo moier che fo de
 vinolo
 Dona Agnes fiola che fo de fr.
 fonzino
 Dona Adesa moier che fo de Ste
 mozo baratero
 Dona Anna moier che fo de ma
 stro Andria
 Dona Margareta che fo moier de
 fr. baptista
 Dona Otta da pomarolo
 Dona Elonda d'fr. Zyane d'blato
 Dona Sofia zaffara
 Dona Antonia moier che fo d' ma
 stro Luca barbero
 Dona Maria moier che fo d'fr. Al
 drigeto nodaro
 Dona Beuegna moier d' endri
 go da maduzo
 Dona Thomasa moier che fo d' mis
 tre Antonio schichignolo
 Dona Sines moier de Rigotino
 Dona Benalica che fo d'fr. piero d' Jacob
 Dona Vinga de borgo nouo
 Dona Delalaf
 Dona Alta testora
 Dona Fior d'fr. Guelfo d' preto
 Dona Uliana d'fr. Antonio da grumo
 Dona Margareta da Lueden
 Dona Zuanina dal folio
 Dona Margaretha dai cortellini
 Dona Carzia d' Zua d'fr. Stefano
 Dona Fior de dorigo da brosin
 Dona Margalena di Calapini
 Dona Anna d' mistre melchior daloli
 Dona Sines d'fr. cefche
 Dona Domenega formigeta
 Dona Domenega d' dorigo da stingo
 Dona Maria moier d'fr. toni toschari
 Dona Sinesina d'fr. dorigo factore
 Dona Zyana da grum
 Dona Nobilia del fazi
 Dona Antonia bel hosta
 Dona honesta d' mathe radazol
 Dona Racheza bialina
 Dona Adana d'fr. frasco d' gualzo
 Dona Margaretha moier che fo de mis
 tre nicolo cebrun e ministra e factore

Fig. 4. BCTn, BCT2, n. 1083 (particolare). Sezione superiore della pergamena del XV secolo (con aggiornamenti di XVI secolo) con l'elenco delle persone che lasciarono propri beni alla confraternita dei Battuti: «Queste sono le persone che han lassado di soi beni ala casa de Dio de misericordia per le anime sue e de li soi morti passadi». Nella colonna di sinistra, rigo 33: «Ser Bartholaso de Borgonovo», padre del notaio Antonio.

2.4. Antonio da Borgonuovo: dalla confraternita dei Battuti alle cariche nel comune.

I notai costituiscono, senza tema di smentite, la categoria dell'Italia medievale più nota in assoluto. La ragione è semplice: essi si fanno conoscere attraverso la firma (*recte* sottoscrizione) che appongono ai propri documenti; e la stragrande maggioranza dei documenti di età medievale conservati negli archivi sono documenti notarili²⁸⁰.

Così scrive Attilio Bartoli Langeli nell'Introduzione a *Notai*. Tuttavia, osserva lo studioso, la sottoscrizione – e con essa il documento rogato e autenticato – costituiscono di frequente l'unica informazione sul professionista oggetto di studio. È il caso, ad esempio, di molti notai trentini di XIII, XIV e ancora di XV secolo, per i quali – pur essendo al servizio delle maggiori istituzioni del principato vescovile, o addirittura impiegati nella redazione del più famoso cartulario dell'episcopio tridentino, il *Codex Wangianus*²⁸¹ –, gli unici dati a disposizione per la ricostruzione di una pur minima biografia sono i documenti da loro sottoscritti. Continua infatti Bartoli Langeli: «i due soggetti si identificano, il notaio è i suoi documenti»²⁸². Maggiori informazioni si possono tuttavia ottenere su quei notai che affiancarono all'attività di pubblici autenticatori della memoria documentaria di enti e privati anche quella di 'protagonisti' delle vicende politiche del periodo. È il caso del notaio Antonio di Bartolasio da Borgonuovo.

2.4.1. I primi dati biografici; cenni sulle proprietà immobiliari.

Relativamente abbondanti, dato il periodo, sono le informazioni a disposizione per ricostruire la biografia del notaio Antonio da Borgonuovo. La prima notizia sul professionista trentino corrisponde alla sua sottoscrizione in calce ad un documento redatto il 13 febbraio del 1386²⁸³; si tratta, nella fattispecie, di una sentenza arbitrale emessa *in episcopali palatio* dai notai Vigilio da Seregno, figlio del fu Guglielmo da Roccabruna, Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco e Federico figlio di ser Ognibene da Povo, arbitri scelti per dirimere la controversia fra il canonico Morandino e *Loysius* detto *dal Dosso*. Nulla è noto prima del febbraio 1386; il suo nome non compare nelle fonti reperite né in qualità di testimone né tantomeno in qualità di notaio rogatario.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, dunque, e con frequenza sempre maggiore dagli anni Novanta del Trecento, il nome del professionista si presenta nelle sottoscrizioni di un largo

²⁸⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Notai*, p. 9.

²⁸¹ *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI; per le biografie dei notai impegnati nella redazione del *Codex* si vedano in particolare le pp. 169-194.

²⁸² A. BARTOLI LANGELI, *Notai*, p. 9.

²⁸³ APPENDICE I, n. 1 (ASTn, APV, Sezione latina, capsula miscellanea I, n. 126).

numero di documenti, prevalentemente rogati per il Capitolo della cattedrale, ma anche per privati, per il vescovo e per il comune di Trento. Mettendo, per il momento, da parte il tema della clientela del notaio trentino, della quale ci occuperemo in un capitolo specifico²⁸⁴, ci concentreremo ora su alcune fasi nella vita del professionista che possono contribuire a mettere in luce una fitta trama di rapporti politici, economici e sociali fra i membri del ceto dirigente cittadino.

Lasciata la casa paterna, Antonio si stabilì a poca distanza dal padre Bartolasio, nel quartiere del Borgonuovo. Un paio di documenti, in particolare, consentono di individuare con una certa precisione la posizione della casa del professionista. Il primo è la riconsegna del dominio utile di uno *stabulum* da parte del notaio Antonio in favore di Ognibene del fu Azzio da Calliano. Lo *stabulum* è posto nella contrada del Borgonuovo «apud heredes condam Bonifacii de Clusolis ab una parte versus sero, apud me Antonium ab alia parte versus mane, apud patrem meum ser Bartholassium ab alia parte de retro versus septentrionem et apud viam comunis de ante versus meridiem»²⁸⁵. Un ulteriore documento consente di delimitare con precisione ancora maggiore la probabile residenza del notaio Antonio da Borgonuovo. Bella, moglie del fu Pietro da Sant'Orsola, vende al *magister* Giovanni detto Darvino da Como il dominio utile su una casa situata a Trento «in contrata ecclesie cathedralis predicte ex opposito dicte sacrestie medietate via comunis, apud Michaellem Fenutoli de Sporo ab una parte et partim de retro, apud heredes condam Mucii baraterii de Tridento ab alia parte, apud me Antonium notarium infrascriptum partim de retro et apud dictam viam comunis de ante»²⁸⁶. Il massaro del Capitolo Bartolomeo Bonetti (fine XVI secolo) specifica ulteriormente la posizione della casa oggetto di refuta nel breve regesto posto sul *verso* della pergamena, affermando che essa si trova «ex opposito ecclesie Sancti Iohannis et Blasii». Le confinazioni proposte permettono quindi di individuare nel gruppo di case poste ad oriente della cattedrale, nei pressi del cimitero di San Vigilio, l'abitazione del notaio Antonio. La sacrestia del duomo citata nel documento, oggi non più esistente, corrispondeva infatti ad una struttura posta in prossimità dell'abside maggiore della basilica wangiana ed accostata alla cappella dei Santi Giovanni e Biagio, la cui parte superiore è oggi nota con il nome di Castelletto²⁸⁷. Immediatamente a ridosso del complesso trovava posto il cimitero di San Vigilio, che si estendeva lungo le mura meridionali ed orientali della cattedrale²⁸⁸. Si tratta di un gruppo di abitazioni situato nei pressi della Roggia Grande²⁸⁹, le cui evidenze documentarie attestano la presenza di numerose proprietà capitolari e vescovili. Non può inoltre passare inosservato il fatto che l'abitazione del notaio si trovasse a brevissima distanza

²⁸⁴ Si veda, *infra*, capitolo 4.

²⁸⁵ APPENDICE I, n. 4 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 181v, n. 362).

²⁸⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 184v, n. 369a e in ADTn, *ACap*, capsula 1, n. 10.

²⁸⁷ Si veda quanto detto in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 312 e, in particolare, la nota n. 238.

²⁸⁸ Per una descrizione più analitica della struttura della cattedrale di San Vigilio si veda W. LANDI, *Il palatium episcopatus di Trento fra XI e XIII secolo*, pp. 141-203.

²⁸⁹ Corrispondente all'attuale via Carlo Dordi.

da quella della famiglia Calepini e, per la precisione, da quel palazzo in cui, almeno dal 1430²⁹⁰ in poi, trovano stabilmente residenza la figlia Maddalena e Bonaventura Calepini²⁹¹.

Per quanto concerne la struttura dell'abitazione del professionista trentino, le poche informazioni disponibili, ricavabili prevalentemente dalle datazioni topiche dei documenti redatti, attestano la presenza di un *broilo*, ossia un piccolo giardino probabilmente recintato e situato nei pressi dell'abitazione²⁹², e di una scala in pietra che, presumibilmente, poteva condurre dall'ingresso ai piani superiori²⁹³. Molti fra gli atti stesi per i privati risultano inoltre rogati in una *stupa parva* o *vetia*²⁹⁴ da contrapporre, con ogni probabilità, ad una *stupa nova* che fa la sua comparsa nella documentazione del notaio a partire dal novembre del 1427²⁹⁵.




Fig. 5. Incisione su rame di Franz Hogenberg, *Tridentum*, Biblioteca comunale di Trento [1581]-1621 (particolare). Nella cornice rossa l'area a sud-est della cattedrale in cui sorge il quartiere di Borgonuovo. Manca nella pianta un intero isolato del quartiere. L'area immediatamente ad oriente della cattedrale, a nord della Roggia grande viene talvolta identificata nelle fonti come 'contrada di San Vigilio'.

²⁹⁰ Anno dal quale è certamente attestato il matrimonio fra la figlia Maddalena ed il genero Bonaventura Calepini. Cfr., APPENDICE I, n. 37.

²⁹¹ In particolare, si osservi come l'edificio, anche oggi noto come palazzo Calepini, avesse annesso, già in età basso medievale, un orto (*broilo*), un pozzo, magazzini per lo stoccaggio dei rifornimenti agricoli e *stabula*, che si trovano menzionati in molti documenti coevi (si veda, in merito, G. COSTISELLA, N. RASMO, *Il palazzo Calepini a Trento*, p. 329).

²⁹² ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 166.

²⁹³ BCT, BCT3, capsula 4, mazzo 1, p. 2, con data topica «Tridentum, in contrata Sancti Vigili, super via publica, iuxta scalas lapideas domus habitationis mei Antonii notarii infrascripti».

²⁹⁴ Si vedano, fra i molti esempi, ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 71, 102, 241.

²⁹⁵ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 260.

Abbiamo parlato in precedenza delle figlie di Antonio da Borgonuovo ma nulla, o quasi nulla, è noto della moglie di costui; un unico documento, reperito sul registro *Instrumenta capitularia* 8, permette comunque di formulare qualche ipotesi al riguardo. L'atto veicola la locazione di una casa di proprietà del Capitolo al notaio Gioacchino Mezzasoma, che ne aveva ereditato il dominio utile da Francesco di ser Endrico da Albiano²⁹⁶. Nell'usuale rubrica che il notaio Antonio appone in margine all'atto egli ricorda che la casa fu *condam soceri mei*. Non si conosce con certezza chi sia il suocero di Antonio da Borgonuovo, tuttavia il documento informa che sull'abitazione insisteva un affitto di 5 lire di denari trentini da versare annualmente al Capitolo per la celebrazione dell'anniversario della morte di Nicolò Goseto dal Borgonuovo che ne aveva lasciato il dominio eminente ai canonici. Le possibilità sono dunque due: il notaio potrebbe aver sposato la figlia di Francesco di ser Endrico da Albiano, che deteneva il dominio utile sulla casa in Borgonuovo prima di Gioacchino Mezzasoma, oppure la figlia di Nicolò Goseto da Albiano. Si tratta senza dubbio di un'ipotesi, ma non ci sembra del tutto casuale il fatto che fra i testimoni al testamento di quest'ultimo personaggio, il 10 agosto del 1399, figurino in prima posizione proprio il padre del notaio Antonio, Bartolasio del fu Cristiano da Mori²⁹⁷. Questo secondo indizio porterebbe, dunque, ad individuare nella figlia di Nicolò Goseto la sposa di Antonio da Borgonuovo.

Un tema altrettanto importante nella ricostruzione della biografia di ser Antonio, è quello relativo alle sue attività economiche, ricostruibili attraverso esili tracce documentarie che attestano le sue scelte in tema di acquisto e locazione di case e terreni. La prima notizia²⁹⁸ di una sua attività in questo senso risale al 18 marzo 1401²⁹⁹, quando acquistò per 50 ducati d'oro da Giovanni detto Zibechino il dominio utile su una casa posta nella contrada di San Marco a Trento, per la quale si pagava al Capitolo della cattedrale un affitto annuo di 40 denari³⁰⁰; non passarono, tuttavia, molti mesi prima che, il 17 febbraio del 1402³⁰¹, il notaio cedesse, ancora per 50 ducati, a Francesco di Giovanni detto *dela Massa* il dominio utile sulla casa in San Marco. Pochi mesi più tardi, il 5 maggio 1402³⁰² il notaio riconsegnò al Capitolo il dominio utile su una

²⁹⁶ Si tratta di ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 403a.

²⁹⁷ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/a, n. 11.

²⁹⁸ Nel 1396 Antonio da Borgonuovo è citato nelle confinazioni di un terreno vignato ed arativo situato a San Bartolomeo, *ad Planum* (il terreno si trova «apud heredes predicti condam Guilielmi Ropreti versus setentrionem, apud Anthonium Bertholasi versus meridiem, apud viam consortallem de subtus, apud Petrum de Burmo habitatorem in Burgonovo et apud ipsa affictalinam») (*Codex Wangianus* a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, doc. n. 249).

²⁹⁹ APPENDICE I, n. 2 (BCT, *BCT1*, n. 1868, cc. 119-120).

³⁰⁰ Si tratta probabilmente di una cifra puramente simbolica, visto il valore reale del bene.

³⁰¹ BCT, *BCT1*, n. 1868, cc. 173-175; regesto in L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*, n. 96.

³⁰² ADTn, *ACap*, capsula 23, n. 117; il documento è rogato dal notaio Melchiorre figlio del *magister* Leonardo sarto da Trento. Nel *verso* della pergamena si legge: «Nunc magister Iohannes barberius de Arimino habitator Tridenti tenet dictam clausuram | et bene solvit monete Tridentine libras IX, vide in Bertolasio folio CCLXXXXIX° et alibi est in libro dicto Bertholasio folio XXVI°. In carnerio non inveni instrumentum nove locationis facte dicto magistro Iohanni manu ser Antonii Bertholasi de anno Domini M°CCCC°XXXII° quia hec instrumenta insimul colligata diversis temporibus et per diversos notarios scripta idem significant».

clausura vignata situata in località *a Brusca Laste*, per 60 ducati d'oro in favore di Giovanni detto *Feragu*, figlio del *professor gramatice* Stefano da Cles³⁰³.

Nessun altro documento reperito consente di seguire le attività economiche di ser Antonio fino al 1420³⁰⁴, quando egli stesso registra sul volume *Instrumenta capitularia* 8 la già citata refuta, per 18 ducati e mezzo, dello *stabulum* situato in Borgonuovo in favore di Ognibene del fu Azzio da Calliano³⁰⁵.

Il notaio doveva intrattenere dei rapporti economici anche con i membri della famiglia Calepini, come si deduce dal documento che attesta la dote versata per la figlia Maddalena³⁰⁶. Oltre a ricordare i 400 ducati d'oro consegnati ad Adelperio e Bonaventura Calepini a titolo di dote per la figlia, egli annota l'acquisto dal genero Adelperio della metà *pro indiviso* di un affitto perpetuo di 24 staia di cereali che venivano pagate annualmente dai fratelli Antonio *Sumptag* e Federico per un manso di 20 piovì.

Nel 1425 ser Antonio aveva inoltre acquistato per 16 ducati d'oro da Nicolò *de Capris* il dominio utile su un appezzamento di terra coltivata ad orto posta nella contrada del ponte dell'Adige, il cui dominio eminente apparteneva al monastero di San Lorenzo³⁰⁷.

Ciò che si conosce dell'attività economica di Antonio da Borgonuovo è quindi solo un esiguo frammento di un possibile più vasto insieme di proprietà e affitti che il professionista trentino dovette accumulare nell'arco dei circa cinquant'anni di attività. È noto, infatti, che l'acquisto di rendite immobiliari era un mezzo consueto di investimento; le poche tracce dell'attività economica di ser Antonio sembrano confermare questo *modus operandi*³⁰⁸. Le posizioni di prim'ordine che, come vedremo, egli poté ricoprire in città nei primi decenni del Quattrocento, i matrimoni delle figlie con due membri della famiglia Calepini, nonché l'esercizio ininterrotto della professione notarile per privati e per i più importanti enti dell'episcopato, gli consentirono senza dubbio di consolidare nel corso degli anni la propria condizione economica³⁰⁹.

³⁰³ La cifra di 60 ducati d'oro non è irrilevante, soprattutto se teniamo conto che, soltanto cinque anni più tardi, nel 1406, lo stesso Giovanni *Feragu* rivendette al padre Stefano il dominio utile su quel terreno per 'soli' 10 ducati

³⁰⁴ APPENDICE I, n. 3 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 47r-v, n. 95) (1418 dicembre 7); fra le confinazioni di una proprietà a *San Bartolomé* che il padre Bartolasio dona alla figlia Domenica e al genero Desiderato, si annovera anche un bosco (*nemus*) di proprietà del notaio Antonio.

³⁰⁵ Il documento, datato 15 luglio 1420, si trova in APPENDICE I, n. 4 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 181v, n. 362).

³⁰⁶ APPENDICE I, n. 37 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 145v, n. 380).

³⁰⁷ ADTn, *AP*, Tomo II, n. 68.2.

³⁰⁸ In riferimento ad un personaggio attivo circa un secolo prima, si veda quanto detto, su questo tema, in E. CURZEL, *Delaito da Noarna, notaio e "civis Tridentinus"*.

³⁰⁹ Il probabile affidamento della registrazione di molti di questi contratti ad altri notai di cui oggi non si conservano più i rogiti non permette di seguire nel dettaglio le scelte economiche del notaio Antonio da Borgonuovo.

2.4.2. *La presenza nella confraternita dei Battuti laici.*

A partire dalla metà degli anni Ottanta del Trecento, come ricordato, il nome del professionista trentino si presenta in numerosi *instrumenta*; fra il 1387 e il 1393 egli compare, ad esempio, in qualità di testimone in diverse investiture feudali dei vescovi Alberto di Ortenburg, redatte dal notaio e scriba vescovile Marco di ser Odorico da Trento³¹⁰, e Georg Liechtenstein³¹¹.

Il suo *cursus honorum* prende avvio nel 1395 quando, sotto la reggenza di Giovannino Girardi³¹², ricopre il ruolo di massaro della Confraternita dei Battuti laici³¹³ insieme al *magister* Francesco *barberius*.

Die XXV iulii M^oIIIC LXXXXV creavimus masarios domus nostre Antonium notarium Bartolaxii et magistrum Francischum barberium qui receperunt a predecesoribus suis XXXIII^o solidos Veronensium, videlicet ab Antonio notario condam ser Pauli et a magistro Antonio sartore de Pederxano olim massarii domus suprascripte³¹⁴.

A questo punto è necessario aprire una parentesi dedicata ai membri della Confraternita dei Battuti. Un confronto fra i nomi di quanti, a vario titolo, ricoprirono cariche entro il sodalizio e l'elenco di quanti, nella prima metà del Quattrocento, rivestirono cariche pubbliche negli uffici cittadini, sembra infatti portare alla luce una serie di corrispondenze interessanti³¹⁵.

Partiremo proprio dal notaio Antonio da Borgonuovo che, dopo aver ricoperto la carica di massaro della confraternita nel 1395, rivestì il ruolo di console nel 1415, nel 1418, nel 1422 e nel 1427. Giovanni *Alde*, già massaro dei Battuti nel 1404³¹⁶ e in seguito più volte sindaco e procuratore della confraternita, esercitò la carica di console in due occasioni, nel 1423 e nel 1427. Nicolò *a Sale*, massaro dal 1404 e poi nel 1418, nel 1425 e nel 1434, risulta contemporaneamente nella cerchia dei *consules et provisores* del comune di Trento nel 1425. Il ministro ser Pietro Iacob, in carica sicuramente dal 1417 al 1433, esercitò numerosi uffici comunitari, fra cui quello di console nel 1418 e nel 1422 e quello di giudice degli appelli nel 1417. Battista da Bologna, già vicario del ministro dei Battuti nel 1428, fu console in ben cinque occasioni: nel 1418, nel 1422, nel 1427, nel 1430 e nel 1433. Fra i personaggi degni di nota vanno inoltre ricordati Francesco del fu Adelperio *de Sichis*, il quale ricoprì la carica di ministro della confraternita per l'anno 1437, e fu console nel 1417, nel 1430, nel 1435 e nel 1442; il notaio Nicolò *de Capris*, che

³¹⁰ R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*, p. 225, *sub voce*.

³¹¹ Si veda, in merito, *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, pp. 233, 234, 236, 240, 244.

³¹² Costui fu nominato ministro della confraternita il 25 ottobre 1394 e conservò l'incarico almeno fino al marzo del 1414 (I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici*, p. 67).

³¹³ Si rinvia alla tesi di I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici* e, più recentemente, D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, pp. 65-96.

³¹⁴ BCT, BCT1, n. 2387, *Quaderno dei lasciti concessi alla casa della Misericordia*.

³¹⁵ Lorenza Pamato evidenzia una considerevole presenza di gruppi familiari ai vertici delle confraternite laiche italiane; in molti casi queste famiglie esercitarono funzioni di rilievo anche nella vita pubblica della città (cfr. L. PAMATO, *Le confraternite medievali*, p. 27; cit. in D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 70).

³¹⁶ I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici*, p. 66.

nel 1441 prese il posto di Battista da Bologna quale nuovo vicario dei Battuti, esercitò la carica consolare per tre volte, negli anni 1428, 1436 e 1443, mentre fra il 1435 e il 1438 fu massaro dei sindaci, giudice degli appelli, procuratore e giudice delle tutele³¹⁷. Anche il ministro Bonaventura Calepini, attivo nella confraternita laica dal 1446, venne nominato console nel 1454 e nel 1458, mentre Antonio da Molveno, che ricoprì per i Battuti la carica di sindaco in una sola occasione, nel 1433, fu console già nel 1426, nel 1429 e nello stesso 1433. Vi è dunque una corrispondenza certamente non trascurabile fra gli ufficiali del comune e i membri della confraternita, una relazione «fra l'ambiente politico-civile e i gruppi istituzionalizzati di penitenti laici»³¹⁸.

Alla luce delle considerazioni svolte sulle rivolte antimasoviane del 1435, non può passare inosservato il fatto che molti fra i membri del partito filoducale ricoprirono cariche di rilievo nella confraternita dei Battuti. Con l'esclusione del solo Antonio da Molveno, molti dei confratelli risultano infatti fra i *proditores* che, nel febbraio del 1435, occuparono la città. Altrove le confraternite divennero sovente «luoghi di costruzione e di consolidamento degli schieramenti politici»³¹⁹; a Trento non vi sono però prove dirette che consentano di considerare il sodalizio dei Battuti il luogo attorno al quale si coagularono i motivi di scontento di una parte dei *cives* nei confronti del proprio vescovo. Si trattava, piuttosto, dell'immagine riflessa di un ceto cittadino, quello trentino di inizio Quattrocento, che pur manifestando evidenti e precise necessità di rinnovamento e autocoscienza, non si dimostrò sufficientemente coeso ed autonomo per porsi in maniera univoca di fronte al vescovo e ai suoi ufficiali³²⁰.

2.4.3. *L'impegno politico nelle magistrature comunali e gli ultimi anni.*

Come abbiamo osservato nelle pagine dedicate alle vicende trentine di inizio Quattrocento, soltanto all'indomani delle rivolte antivescovili del 1407-1409 il comune di Trento, che per tutto il Trecento aveva vissuto all'ombra del potere episcopale, iniziò lentamente e con gradualità a consolidare le proprie prerogative, non senza entrare in attrito con l'autorità vescovile. Fu, in particolare, a partire dal 1414 che il comune poté fissare una propria struttura organizzativa abbastanza definita e stabile³²¹ che si riflesse, dall'anno seguente, nella prima serie di regi-

³¹⁷ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 225.

³¹⁸ I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici*, p. 111.

³¹⁹ Si veda ad esempio quanto rilevato da M. BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 858-866.

³²⁰ Come sottolineato da Ida Dal Piaz, «Le esigenze 'nuove' tipiche di questo gruppo sono dunque riconducibili non tanto ad un'opposizione di fondo alla struttura politica tradizionale, quanto piuttosto al bisogno di affermazione e di prestigio che solo la partecipazione attiva alla vita civile poteva conferire» (I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici*, p. 123).

³²¹ Sulla questione si vedano gli interessanti saggi di F. CAGOL, *Dal palatium episcopatus al palatium comunis*, pp. 205-223 e G.M. VARANINI, *Gli uffici del Comune di Trento nel Quattrocento*, pp. 225-237.

strazioni degli *officiales* eletti alle massime cariche comunali. Si tratta, nella fattispecie, del manoscritto 3547, anche noto come *Liber electionum officialium magnificae communitatis Tridenti*³²².

La prima carta del codice veicola il verbale di elezione degli addetti alle massime cariche istituzionali per l'anno 1415; fra i nove *sapientes et provisores* eletti «per homines sapientes et communes consilium civitatis Tridenti ad sonum campane more solito in unum congregatos»³²³ figura, in seconda posizione, proprio Antonio da Borgonuovo. Insieme al notaio vengono menzionati Bonadomano *de Accerbis*, Bartolomeo da Roccabruna, Antonio *de Ceris* da Pergine, Bernardo *de Bernardis*, il notaio Guglielmo *de Balzaninis*, l'*apothecarius* Maffeo da Brescia, Giovanni *Mezaoveta* ed il *magister* sarto Ianes. Tre anni più tardi, nell'ottobre del 1418, il notaio Antonio da Borgonuovo sarà nuovamente eletto console, carica che ricoprirà per un anno insieme a ser Pietro Iacob, ser Gianpietro da Feltre, Bartolomeo figlio di Siccone, Battista da Bologna, Bartolomeo *Cevoleta*, Odorico da Povo e Melchiorre *ab Oleo*. Analogo incarico verrà esercitato una terza volta, nel 1422, insieme al *magister* Odorico *pbisicus*, ser Pietro Iacob, Antonio da Roccabruna, Nicolò *de Merchadentis*, Bernardo *de Bernardis*, Melchiorre *ab Oleo* e Battista da Bologna e, nel 1427, insieme ad Antonio da Roccabruna, Battista da Bologna, Odorico Calepini, Giacomo Fanzini, Giovanni *Alde* e al *magister* Michele *piliparius*. È in occasione di quest'ultimo incarico consolare che, il 28 giugno del 1428, il notaio ser Antonio, insieme agli altri consoli in carica e al procuratore Nicolò *de Merchadentis*, nominarono Antonio da Molveno, ser Odorico detto *Stratenperger* e ser Francesco *de Sichis*, ambasciatori e procuratori della città per recarsi a Bolzano a manifestare la ferma opposizione della città alla contribuzione richiesta per la guerra contro gli ussiti³²⁴.

L'elenco dei *cives* chiamati annualmente a ricoprire la massima carica istituzionale del comune consente di riconoscere una parte di quel già citato gruppo di maggiorenti che, nel corso del Quattrocento, si spartì i più importanti uffici cittadini, lasciando invece a «*cives* di estrazione molto varia»³²⁵ le cariche di minore rilevanza. Fra i ruoli assunti dal notaio trentino all'interno del comune devono essere menzionati anche quello di sindaco, l'ufficio giudiziario più antico, ricoperto nel 1418 insieme a Calepino Calepini, nel 1424 insieme a Vigilio *Morzati* da Pergine e nel 1429³²⁶ insieme a Bartolomeo da Bologna. Nello stesso anno il notaio Antonio ricoprì inoltre, con Antonio da Molveno, la carica di *procurator ad causas ad agendum et defendendum*³²⁷. A tal proposito dobbiamo ricordare che, già il 10 ottobre del 1422, tre giorni dopo essere stato eletto console, Antonio da Borgonuovo esercitò, ancora insieme ad Antonio da Molveno, la funzione di sindaco e procuratore della città in occasione della sentenza emanata da Wilhelm von Matsch, capitano generale all'Adige, nell'ambito della vertenza fra il comune di Tren-

³²² ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547; E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*.

³²³ E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*, p. 435.

³²⁴ APPENDICE I, n. 34 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 294).

³²⁵ G.M. VARANINI, *Gli uffici del comune di Trento nel Quattrocento*, p. 228.

³²⁶ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, c. 227v.

³²⁷ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547.

to e ser Negro de Negri da San Pietro³²⁸. Quattro anni più tardi, nel 1426, il notaio Antonio ricoprì analoga funzione, insieme al già citato Antonio da Molveno e ai notai Giacomo da Arco e ser Vigilio Saraceno, ricevendo dal consiglio generale il mandato per agire legalmente nella causa mossa dalla città di Trento contro le comunità delle pievi situate oltre il Bus de Vela e *citra Attacem*, che non avevano corrisposto le dovute contribuzioni ed oneri alla città³²⁹. Meno di un anno dopo, nel marzo del 1427, Antonio appare nuovamente impegnato quale procuratore e *sindicus* della città nella causa mossa contro le comunità «subiecte iurisdictioni et curie Tridenti»³³⁰, affinché queste pagassero le spese occorrenti per la difesa ed il mantenimento della città nei termini di due terzi rispetto al totale.

Nel 1418, nel 1424 e nel 1429, dopo aver ricoperto la carica di *sindicus* del comune, esercitò il ruolo di gastaldo, l'ufficiale chiamato a presenziare alla tortura giudiziaria comminata dal vicario vescovile.

Nel 1421, nel 1426, nel 1432 e nel 1433 svolse l'incarico di giudice degli appelli. Gli ufficiali addetti a questa magistratura restavano in carica per la durata di quattro mesi ed avevano il compito di valutare in appello le cause civili e criminali emesse dai *sindici*. Se la causa non avesse trovato soluzione, i cittadini avrebbero potuto ulteriormente appellarsi ai consoli e ai provveditori della città.

Fra le cariche pubbliche ricoperte da Antonio da Borgonuovo va ricordata anche quella di giudice delle tutele, che egli esercitò in ben cinque occasioni nel 1423, nel 1426, nel 1429, nel 1433 e nel 1434. Analogamente all'ufficio del giudice degli appelli, anche lo *iudex tutellarum* restava in carica per quattro mesi. Esso raccoglieva le notifiche di morte del padre o della madre nelle famiglie di tutta la pretura e successivamente procedeva all'affidamento degli orfani ai tutori scelti³³¹.

Il ruolo esercitato da Antonio da Borgonuovo negli uffici cittadini, tale da renderlo uno fra i più titolati membri della classe dirigente di inizio Quattrocento, l'abile politica matrimoniale messa in atto nei primi decenni del secolo e l'attività di notaio al servizio di molti fra i *cives* che, in vario modo, si assicuravano il controllo sugli uffici comunali, sono dati che consentono senza dubbio l'inclusione del notaio in quella trama di rapporti familiari, politici ed economici, gradualmente intessuta dai membri della classe dirigente trentina³³².

³²⁸ APPENDICE II, n. 3 (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3263).

³²⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3069.

³³⁰ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3359.

³³¹ Statuto clesiano, libro I del Civile, capitolo 10; alcuni casi di affidamento a tutore vengono registrati dal notaio Antonio da Borgonuovo nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Si veda, a titolo esemplificativo, il documento n. 386, c. 147r. Il notaio Martino da Avio, giudice delle tutele del comune di Trento, in seguito alla morte di Gasparino da Meano, già tutore di Guglielma, figlia ed erede universale del fu Nicolò *Sardagnole becarius* in Trento, che era morto nelle Giudicarie durante la guerra fra Paride Lodron ed il vescovo Alessandro di Masovia, nomina Marco da Lusiana cittadino e procuratore in Trento tutore della suddetta Guglielma, non avendo trovato altro parente in Trento se non Bartolomeo del fu *Tura* di Nicolò da San Martino di Trento, il quale però, interrogato, afferma di non essere idoneo. Il nuovo tutore giura quindi dinanzi al giudice e al notaio rogatario, impegnandosi a redigere un inventario dei beni dell'orfana.

³³² Non può, ad esempio, passare inosservato il fatto che la maggior parte dei matrimoni cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente siano stati registrati proprio da Antonio da Borgonuovo.

Alla luce di queste considerazioni, non può essere casuale la presenza del nome del professionista fra i *proditores* che, nel febbraio del 1435, si ribellarono al vescovo Alessandro di Masovia³³³. A tal proposito, è importante soffermarsi brevemente sull'analisi delle parole utilizzate dall'anonimo autore delle *Rime* sulla sollevazione del 1435:

Volite pur che tasa?	
Io ve conterazo,	
ma pur ve contarazo	725
de Antonio Bertolaso,	
lo qual mai n'ebe paso	
se non pensando male;	
el s'asirò le spale	
cum tuta la persona;	730
e certo el se rasona	
che el fo per li conseli	
che el dete ali cativelj	
di zendri e delli Galli	
che intrase in questi ballj,	735
e sì morì con quella ³³⁴ .	

Un'interpretazione del passaggio viene fornita da David Ressegotti: «vi racconterò anche di Antonio Bertolaso, che mai non ebbe pace se non tramando intrighi: gli si piegarono le spalle con tutto il corpo – si dice che ciò avvenne a causa dei cattivi consigli che diede a quei meschini degli zendri e dei Galli, affinché entrassero anche loro nel ballo – e di conseguenza ne morì»³³⁵.

Non si conosce con certezza il contributo ed il livello di partecipazione del notaio alle sollevazioni contro il presule polacco, tuttavia le poche fonti a disposizione per ricostruire gli eventi del biennio 1435-1437, ovverosia le *Rime* e la memoria conservata nell'*Archivio principesco vescovile*, sono concordi nell'attribuire ad Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo un ruolo di primo piano nelle vicende. Oltre a ciò, il fatto che sia la memoria sia le *Rime* si riferiscano a lui come un traditore, «lo qual mai n'ebe paso / se non pensando male», non contrasta con la posizione di fiducia che certamente il professionista si vide accordare sia in qualità di notaio e procuratore del Capitolo³³⁶ sia in qualità di autenticatore di un certo numero di documenti per il vescovo Alessandro di Masovia³³⁷; questo almeno fino agli eventi del 1435.

³³³ APPENDICE I, n. 44.

³³⁴ G. PAPALEONI, «*Rime*» di anonimo, pp. 167-207. Nell'edizione di Pegoretti si legge: «Voliti pur che /tasa? Jo ve contentarazo / ma pur ve contarazo / de Antonio Bertolaso / lo qual mai n'ebe paso / se non pensando male. / El s'asirò le spale / cum tuta la persona, / e certo el se rasona / che el fo per li consili / che el dete ali cativelj / di Zendri e dellj Galli, che intrasse in questi ballj, / e si morì con quella» (C. PEGORETTI, *Le rime sulla sollevazione*, p. 73). In generale, per un'analisi del testo delle *Rime* si veda anche D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*», pp. 191-202.

³³⁵ D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*», p. 196.

³³⁶ In molte occasioni i canonici del Capitolo nominarono Antonio da Borgonuovo proprio *sindico* e procuratore; si veda, fra i numerosi casi, documento in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 675b. Il notaio Antonio di ser Bartolasio, procuratore del Capitolo, agisce contro Bartolomeo del fu Siccone, *olim* canonico di Trento, a motivo di un affitto di 4 ducati d'oro non corrisposto al Capitolo. Si veda anche ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 241.1 (novembre 1412); il canonico di Trento Lazzaro *de Acerbis*, su richiesta del notaio e procuratore del Capitolo Antonio da Borgonuovo, ordina a Lorenzo del fu Bertolucio da Canale di Pergine, a Cristiano suo fratello e agli eredi di Michele *Moier* di pagare entro Natale al suddetto sindaco le 4 staia di miglio quale resto di un affitto di 3 staia di miglio non pagato per due anni, ed un affitto di 1 staia di miglio per un affitto di 2 staia che Concio doveva versare in quanto erede del fu Michele *Moier*.

³³⁷ Meno frequenti, rispetto a quelli del Capitolo, sono i documenti rogati al notaio Antonio da Borgonuovo per il vescovo Alessandro di Masovia, tuttavia, il fatto che, ancora nel 1430 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n.

Null'altro è noto sulla partecipazione di Antonio da Borgonuovo alle rivolte antivescovi, con la sola eccezione dell'aspra critica mossa dall'anonimo rimatore, che gli attribuì il coinvolgimento nelle sollevazioni dei non meglio noti zendri, e dei Galli³³⁸. A tal proposito, mentre dei Galli sappiamo che si trattava di notai attivi in città nel corso del XV secolo, sugli zendri (che scegliamo pertanto di scrivere con la lettera minuscola), nulla è noto, a meno che l'anonimo rimatore non si riferisse, impiegando un termine dialettale ancora in uso³³⁹, ai generi di ser Antonio, ovvero i due Calepini, Bonaventura e Adelperio, che – come noto – dovettero ricoprire un certo ruolo nelle rivolte antimasoviane. Se tale interpretazione si rivelasse corretta, il rimatore attribuirebbe al notaio il ruolo di artefice di primo piano della rivolta, tale da aver coinvolto anche membri della famiglia Gallo e Calepini. Anche i versi 729-730 («el s'asirò le spale / cum tuta la persona») sono interessanti nella definizione delle responsabilità del notaio Antonio nelle vicende degli anni Trenta. In questo senso, si ripropone in questa sede l'interpretazione che recentemente ne ha dato David Ressegotti:

Il particolare delle spalle curve attira l'attenzione: si potrebbe persino intendere il passo immaginando un'effettiva deformità che si acui all'incirca intorno al 1435, portando così il notaio alla morte in quello stesso giro d'anni. Tuttavia, considerato anche il tono molto pungente e canzonatorio dell'intero componimento e gli insulti volti dall'anonimo compositore pressoché a tutti i principali responsabili della sollevazione, la menzione delle spalle curve potrebbe essere piuttosto un riferimento all'umile professione che viene attribuita al padre di Antonio, *ser Bertolasius portitor*; in questo senso l'allusione potrebbe indicare che la persona tutta s'incurvò (sotto il peso di una deformità 'morale') come curve erano già le spalle. Uno scherno, dunque, lanciato alla condizione di *parvenu* di ser Antonio, la cui famiglia aveva nelle passate generazioni svolto un lavoro assai umile³⁴⁰.

Al di là delle ipotetiche letture che si possono fare sui versi che l'anonimo rimatore riservò ad Antonio, le fonti disponibili documentano, proprio per il biennio 1435-1437³⁴¹, un radicale decremento dell'attività scrittoria del notaio, fino ad una totale battuta d'arresto dal febbraio del 1437³⁴². L'assenza di ulteriore documentazione rogata da ser Antonio dopo questa data induce a collocare la morte poco dopo. Due anni prima, il 14 aprile 1435, l'estensore aveva chiuso un rogito con la seguente sottoscrizione:

397) e, appena pochi mesi prima delle rivolte, nel maggio del 1434 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 617) il notaio avesse prestato la propria opera al vescovo Alessandro, induce a ritenere che le massime istituzioni ecclesiastiche del principato avessero riposto una certa fiducia nel notaio dal Borgonuovo; si spiega alla luce di queste considerazioni il fatto che in seguito il notaio sia definito 'traditore'.

³³⁸ Si tratta, con ogni probabilità, di Francesco e Giovanni Gallo, che le *Rime* descrivono in termini negativi a causa delle spregiudicate attività commerciali (G. PAPALEONI, «*Rime*» di anonimo sulla sollevazione di Trento del 1435, p. 192, vv. 344-357). Del primo non si conosce nulla, mentre Giovanni fu nominato *index venditionis* nel 1431, massaro dei Battuti nel 1440 (I. DAL PIAZ, *La confraternita dei Battuti laici*, p. 100) e console nel 1455 (K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, p. 219).

³³⁹ Si veda, a tal proposito, la voce «zendro» in G. AZZOLINI, *Vocabolario vernacolo-italiano*, p. 1131.

³⁴⁰ D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*», p. 196.

³⁴¹ Il 22 agosto del 1432, ad esempio, il notaio si dichiara *infirmatus* (cfr. ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 538).

³⁴² ADT, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c.244v, n. 665; il notaio annota, in corrispondenza del margine sinistro, la consueta rubrica: *Divisio et approbatio divisionis facte inter Caterinam et Cristinam sorores de bonis ad eas peruentis ex hereditate condam Bartholomei Guillelmi Romperti de burgo Sancti Martini earum avi materni etc.* Si noti come, a partire dal documento n. 661 (di data 16 gennaio 1436), la scrittura del rogatario divenga meno posata e non siano presenti registrazioni fra il 22 febbraio (doc. n. 663) ed il 15 dicembre 1436 (doc. n. 664), in coincidenza con gli aspri contrasti che opponevano il vescovo Alessandro di Masovia al gruppo di cittadini che sostenevano il duca tirolese Federico.

Ego Antonius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus, publicus imperiali auctoritate notarius predictis electioni, collationi, promissioni, inductioni in tenutam captioni tenute et protestationi et omnibus aliis et singulis premissis dum sic agerentur et fientur ut premissus est una cum dictis testibus interfui, vidi et sic audivi. Et quia ego rogatus et requisitus infirmitate oppressus predictam in formam publicam ad presens scribere non valui, alteri scribendum comissi et in fidem et verum testimonium premissorum me hic subscripsi et signum mei tabellionatus consuetum hic apposui et signavi³⁴³

dichiarando dunque che, nell'aprile del 1435, la sua condizione fisica era alquanto precaria, tale da impedirgli di estrarre il documento *in publicam formam*.

³⁴³ Il documento in questione si trova in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 248/1, n. 646.

2.5. Frammenti in volgare fra le carte di Antonio da Borgonuovo.

Fra le carte dei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis si trovano alcuni frammenti in volgare, in parte rimasti finora inediti, che rappresentano, per l'area di Trento e dell'omonimo episcopato, fra i più antichi e rari esempi di testi in lingua volgare a nostra disposizione. Parlare di 'storia della lingua' all'interno di una ricerca dedicata ai notai e ai sistemi documentari di età basso medievale non è assolutamente fuori luogo soprattutto se, come nel caso in questione, l'autore di due di questi frammenti è proprio il protagonista di questa ricerca, Antonio da Borgonuovo.

Per comprendere appieno l'importanza di questi testi è utile fare un breve resoconto su quanto, sia per Trento sia per il territorio circostante, è attualmente noto. I maggiori studi sulla documentazione medievale in lingua volgare risalgono, in larga parte, agli inizi del secolo scorso quando, prima e dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, la storiografia locale non fu certamente immune dal clima di esaltazione nazionale³⁴⁴. Fra le tematiche scelte dagli storici ed eruditi trentini di inizio Novecento spicca, infatti, quella dei testi, o frammenti, in volgare reperiti fra la documentazione medievale negli archivi trentini. Fra quanti, periodicamente, aggiornavano il 'campionario' dei nuovi, seppur rari, esempi di lingua italiana nelle carte trentine medievali, troviamo nomi di studiosi come Carlo Battisti, Augusto Panizza, Giuseppe Papaleoni, Carlo Teodoro Postinger; ma certamente colui che seppe raccogliere il più alto numero di «testimonianze della italianità del nostro paese»³⁴⁵ è lo storico trentino Desiderio Reich che, anche grazie ad una profonda conoscenza della documentazione d'archivio, reperì almeno una decina di documenti redatti in volgare³⁴⁶.

Solo in anni recenti, lo spoglio e la ricerca sistematica negli archivi trentini hanno permesso di portare alla luce nuovi esempi di testi, il che ha consentito, anche alla luce di nuove metodologie d'indagine, di intraprendere nuovi studi storici e linguistici su questi frammenti scritti che testimoniano la lingua parlata basso medievale³⁴⁷. Non è questa la sede per una rassegna completa degli scritti in volgare trentino di età medievale ma, ai fini della nostra ricerca, sarà utile prendere in considerazione, oltre ai nuovi frammenti reperiti fra le carte di Antonio da

³⁴⁴ Si rinvia, in merito, a quanto detto in G. ALBERTONI, *Il notariato del Tirolo medievale*, pp. 271-292 con la bibliografia ivi citata. In particolare, si vedano: G. CIAPPELLI (a cura di), *Le riviste di confine prima e dopo la Grande guerra* e G. ALBERTONI, *Le terre del vescovo*, pp. 11-56. Sul contesto trentino, si vedano i contributi dedicati al tema da Maria Garbari, in particolare il volume M. GARBARI, B. PASSAMANI (a cura di), *Simboli e miti nazionali*.

³⁴⁵ D. REICH, *Due documenti in volgare*, p. 81; scriveva in quell'occasione Desiderio Reich: «È obbligo nostro il rintracciare e pubblicare i pochi antichi documenti volgari del nostro paese per confermare quello che dice Dante circa alla nostra lingua». Su Desiderio Reich e la sua attività si vedano gli atti del convegno a lui dedicato: S. GROFF (a cura di), *L'Eredità culturale di Desiderio Reich*.

³⁴⁶ Per un elenco, abbastanza esaustivo, degli articoli sul tema, con particolare attenzione a quelli redatti da Desiderio Reich, si veda A. ZANDONATI, *Bollettino bibliografico trentino*, sotto la voce dedicata a Reich (pp. 471-472).

³⁴⁷ Per una trattazione, piuttosto dettagliata degli esempi in volgare nell'area trentina si vedano V. COLETTI, P. CORDIN, A. ZAMBONI, *Forme e percorsi dell'italiano nel Trentino-Alto Adige* e, degli stessi autori, *Il Trentino e l'Alto Adige*. Recentemente un documento inedito redatto da Ropreto nel 1190 è stato fatto oggetto di studio, anche linguistico, in quanto il notaio redattore ha registrato le deposizioni, evidentemente in lingua volgare, presentate durante il processo, traducendole nello scritto in lingua latina. Il testo latino è caratterizzato dall'emergere, a tutti i livelli, di elementi connotanti il volgare. (cfr. E. CURZEL, I. FRANCESCHINI, M. STENICO, S. BAGGIO, *La vertenza per il monte Oblino*).

Borgonuovo, almeno qualche ulteriore esempio già noto cercando di definirne al meglio il contesto di produzione. Come avremo modo di affermare, infatti, non è certamente irrilevante il fatto che i più antichi esempi scritti della lingua volgare trentina siano databili proprio tra la fine del Trecento ed i primissimi decenni del Quattrocento, ovvero in quel breve, ma importante, spazio temporale di cui ci stiamo occupando.

Per quanto è oggi noto, i più antichi esempi di scrittura volgare circoscrivibili all'ambito della città di Trento sono gli statuti della confraternita dei Battuti laici, databili verosimilmente alla fine del XIV secolo³⁴⁸, ed il registro delle indulgenze dei Crociferi di Santa Croce in Trento, pure collocabile all'ultimo quarto del Trecento³⁴⁹. La confraternita dei Battuti laici rappresentava, per la componente 'italiana' della città, un elemento «catalizzatore» dei ceti alti³⁵⁰, mentre analogo ruolo veniva ricoperto, per i cittadini di lingua tedesca, dalla confraternita degli Zappatori³⁵¹.

È proprio all'interno di questo contesto che, sul finire del XIV secolo, la confraternita dei Battuti predispose una versione volgare dei propri statuti latini. David Ressegotti, che recentemente ha riproposto un'accurata edizione di questo testo³⁵², sottolinea l'importanza assunta dalla versione volgare delle norme statutarie all'interno di un contesto scritto, quello della città di Trento e dell'intero principato, quasi totalmente monopolizzato dalla lingua latina impiegata dall'autorità vescovile³⁵³. Ricorda infatti lo stesso Ressegotti:

L'uso del volgare da parte dei Battuti trentini acquisterebbe inoltre ancora più senso riconoscendone l'intento, per lo meno da parte delle loro guide, di distaccarsi dall'autorità della curia vescovile (di cultura scritta interamente latina). È infatti possibile riconoscere nella compagine trentina anche indizi di un dissenso nei confronti del potere vescovile dell'epoca³⁵⁴.

Non abbiamo infatti mancato di sottolineare, nei paragrafi precedenti, la forte interconnessione tra quanti, fra tardo Trecento ed inizio Quattrocento, ricoprirono cariche nella confraternita dei Battuti e quanti, in analogo scorcio d'anni, esercitarono funzioni di rilievo all'interno delle istituzioni comunitarie. Non dimentichiamo inoltre che, anche altrove, la comparsa di confraternite laiche come quella dei Battuti fu spesso legata all'uso della lingua volgare,

³⁴⁸ D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*.

³⁴⁹ D. REICH, P. ZAMBRA, *Notizie e documenti intorno all'ordine dei Crociferi*. Probabilmente nello stesso periodo in cui fu redatto lo statuto volgare dei Battuti, anche l'Ordine dei Crociferi in Santa Croce scelse di tradurre in volgare le indulgenze papali di cui godeva. Allo stato attuale delle ricerche, non si conoscono le motivazioni che spinsero i Crociferi di Trento a predisporre un versione volgare delle indulgenze papali. A ciò si aggiunge anche una certa carenza di notizie sull'Ordine; ciò che possiamo constatare è che, senza dubbio, il contesto culturale cittadino in cui furono redatti gli statuti dei Battuti dovette esercitare una certa influenza anche sui Crociferi che, al pari della confraternita dei disciplinati, aveva un ospedale destinato ad accogliere poveri infermi e pellegrini (cfr., in merito, D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, pp. 88-89). Fra gli studi più recenti si ricorda anche M. STENICO, *Una carta rinana del primo Trecento in volgare*.

³⁵⁰ D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 69.

³⁵¹ S. LUZZI, *Confraternite ed aristocrazie* e, della stessa autrice, *Stranieri in città*, pp. 195-220.

³⁵² Si vedano: D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, pp. 651-696 e, dello stesso autore, *Gli Statuti della Confraternita dei Battuti di Trento*. Si rinvia anche a quanto detto in V. COLETTI, P. CORDIN, A. ZAMBONI, *Forme e percorsi dell'italiano nel Trentino-Alto Adige*, pp. 118-121. L'edizione più antica degli statuti dei Battuti è quella di C. SCHNELLER, *Statuten einer Geisler-Bruderschaft in Trient*, pp. 3-54.

³⁵³ D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 70.

³⁵⁴ *Ibidem*, p. 70.

come sembrerebbero dimostrare anche per l'area trentina, non solo cittadina, la presenza di ben tre esempi in volgare in tre distinti testi della confraternita: gli statuti cui abbiamo testé accennato, le *Laudi rendenesi* ed un *Inventario* tuttora inedito conservato nel fondo manoscritti della Biblioteca comunale di Trento³⁵⁵. La valorizzazione e l'utilizzo del volgare in plurime manifestazioni scritte della confraternita viene esteso anche a documenti di uso prettamente interno, quali ad esempio l'elenco dei massari. Così, mentre fino all'anno 1414, gli scribi che si alternarono nella registrazione delle cariche del sodalizio utilizzarono la lingua latina, a partire da quell'anno si passò dal «creavimus maxarios» al «si fo fato massari»³⁵⁶. Come sottolinea Serenella Baggio, Trento arrivò tardi, rispetto ad altre città venete e lombarde, all'uso scritto del volgare ed il suo utilizzo derivò non certamente da una «volontà politica dell'episcopato, quanto piuttosto [da] una spinta sociale dal basso, [dal] bisogno identitario di una borghesia urbana italoфона»³⁵⁷.

Alla luce di queste affermazioni, non sembra secondario il fatto che siano state conservate tre lettere redatte in volgare indirizzate, fra il 1419 e il 1435, ai rappresentanti del comune di Trento. La prima è datata 7 giugno 1419 e fu inviata «Ali consoli e proveditori del chomun di Trento»³⁵⁸ da Francesco Zibichino. Costui aveva occupato per conto della città la rocca di Buffalora, posta sull'importante direttrice viaria che dall'abitato di Vezzano conduceva verso l'Alto Garda e verso le Giudicarie. Il capitano Zibichino si rivolse ai consoli ed ai provveditori del comune per informarli della necessità di dotare la fortezza di un maggior numero di uomini armati che potessero difendere in maniera opportuna il bastione e le vie circostanti.

Cinque anni più tardi, siamo nel 1424, il nobile Guglielmo di Starkenberg si rivolse, ancora una volta ai rappresentanti del comune di Trento, con una lettera scritta in volgare attraverso la quale manifestò il proprio dissenso per gli spogli subito da Federico IV, invitando la città ad offrirgli aiuto per opporsi al duca d'Austria³⁵⁹. Lo scritto del nobile tirolese si inserisce nella complicata trama di alleanze e conflitti che contrapponevano il duca Federico IV ad alcuni nobili tirolesi, fra cui lo stesso Starkenberg³⁶⁰. La città di Trento, che appoggiava il principe territoriale, non mostrò alcuna intenzione di voler cambiare il fronte e decise di comunicare a Federico le intenzioni della lega nobiliare.

³⁵⁵ I tre testi sono citati nell'articolo di D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 71. Le *Laudi rendenesi* sono state più volte oggetto di analisi da parte degli studiosi; A. PANIZZA, *Di alcune laude rendenesi del secolo XIV*, commentate anche in M. GOZZI, *I landari trentini* e ripubblicate in F. MAGAGNA, *Laudi trentine antiche*. Si veda anche quanto detto in V. COLETTI, P. CORDIN, A. ZAMBONI, *Forme e percorsi dell'italiano nel Trentino-Alto Adige*, pp. 123-127.

³⁵⁶ D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 86.

³⁵⁷ E. CURZEL, I. FRANCESCHINI, M. STENICO, S. BAGGIO, *La vertenza per il monte Oblino*, p. 133.

³⁵⁸ D. REICH, *Varietà*. Il documento si trova in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1.1990. Zibichino notifica inoltre che il *sindico* e gli anziani della comunità di Vezzano non potevano sottrarsi al pagamento dei loro soldati.

³⁵⁹ D. REICH, *Varietà*. Il documento si trova in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1.1404.

³⁶⁰ Si rimanda, per questi fatti, a K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 79-80.

Un terzo documento, databile 1435, pure redatto in volgare, riporta una serie di gravami prodotti dai comuni esteriori nella vertenza che li opponeva al città di Trento³⁶¹. Le contrapposizioni fra il vescovo Alessandro di Masovia e la città di Trento avevano infatti contribuito all'aumento delle spese straordinarie per la città, la quale dovette in più occasioni inviare propri rappresentanti ad Innsbruck, Vienna e a Basilea. Da quanto deduciamo dalla lettera dei comuni esteriori, le spese ammontavano a ben 800 ducati che dovevano essere pagati per un terzo dalla città e per i rimanenti due terzi dai comuni situati «de ultra Bus de Vellam» e dalle comunità «contra Attacem». Di fronte all'istanza mossa da Melchiorre *ab Oleo* e Adelpreto da Povo, procuratori della città, ad Heinrich von Mörsberg, capitano di castel Ivano, e a Michele da Coredò, capitano della città e del suo distretto per conto di Federico IV, affinché fosse fatto obbligo alle comunità esteriori di pagare quanto dovuto, i delegati delle comunità presentarono una serie di gravami redatti in volgare attraverso i quali pregarono i giudici di tenere nel giusto conto i già numerosi oneri cui furono sottoposti dalla città di Trento. La lettera non sortì tuttavia l'effetto desiderato visto che, il 2 agosto del 1435, le comunità furono condannate a pagare le spese straordinarie nella misura stabilita cosicché, prendendo a prestito le parole di Desiderio Reich, «in complesso si deve dire che i cittadini fecero le spese, e che gli esteriori le pagarono»³⁶².

Introducendo questa lettera del 1435 Desiderio Reich osservava come, forse, non fosse del tutto casuale il coincidere nel tempo di questi documenti in volgare, cui possiamo aggiungere in analogo scorcio d'anni, le già più volte ricordate Rime di anonimo sulla sollevazione del 1435³⁶³. Tuttavia, mentre il Reich interpretava e spiegava questa simultaneità «per constatare e confermare la tinta veneta del volgare trentino»³⁶⁴, ci sembra che essa dipenda piuttosto dal nuovo clima culturale della Trento di inizio Quattrocento in cui al progressivo, seppur lento, distanziarsi del comune dall'autorità vescovile corrispose un maggior utilizzo della lingua volgare da parte dei rappresentanti della città o di quanti con essi avevano rapporti³⁶⁵. Come avvenne, anche se meno tardivamente, in altre città dell'Italia centro-settentrionale, il volgare sembra fare la sua comparsa anzitutto negli statuti delle confraternite laicali e, successivamente, anche in altri documenti, per lo più di natura 'pratica', quali potevano essere le lettere. Ciò non avviene invece ancora in documentazione di natura amministrativa ed avente valore giuridico dove il latino sarà, ancora per lungo tempo, la lingua privilegiata.

Abbiamo finora contestualizzato i rari esempi di documentazione in lingua volgare reperiti negli archivi trentini; segnaliamo ora alcune nuove scritture circoscrivibili all'ambito che abbiamo testé delineato.

³⁶¹ D. REICH, *Un nuovo documento*. Come ricorda Desiderio Reich, i gravami si trovano riprodotti nei *Monumenta ecclesiae ac principatus Tridentini* di Baldassare Ippoliti, vol. III, p. 129, manoscritto conservato presso il Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck.

³⁶² D. REICH, *Un nuovo documento*, p. 13.

³⁶³ G. PAPALEONI, *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento* e C. PEGORETTI, *Le rime sulla sollevazione* e, della stessa autrice, *"Rime" di anonimo sulla sollevazione del 1435 a Trento*, pp. 299-310.

³⁶⁴ D. REICH, *Un nuovo documento*, p. 8.

³⁶⁵ Si concorda in questo con quanto affermato da David Ressegotti (cfr. D. RESSEGOTTI, *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti*, p. 89).

Di poco posteriore agli statuti dei Battuti e alle indulgenze dei Crociferi è una breve nota satirica in volgare di mano del notaio Antonio da Borgonuovo reperita fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8. Essa è stata recentemente studiata da David Ressegotti³⁶⁶ che, sulla base della documentazione presente sul *recto* e sul *verso* della cedula cartacea in cui tale nota fu vergata, ha collocato plausibilmente la sua redazione ai primi anni del Quattrocento³⁶⁷. La carta in questione rappresenta la prima *nota*, o *scheda*, in cui il notaio chiamato a rogare un certo documento si appuntò brevemente gli *essentialia negotii*: la data, i testimoni presenti, i contraenti e qualche dato relativo al negozio giuridico. Nel caso in questione, la scheda presenta sia nel *recto* sia nel *verso* diversi appunti afferenti a svariati atti di cui però non troviamo riscontro fra le carte del registro.

Riproponiamo, in questa sede, la trascrizione della breve nota:

Spala (de) portadoro
~~eolo~~ rechie de
 ma(r)chad(e)nto collo (de)
 grua (et) muso
 (de) porco³⁶⁸

Che corrispondono a «Spalla di portatore [facchino], orecchie di mercante, collo di gru e muso di porco». Poco altro possiamo dire su questi cinque versi usciti dalla penna del professionista trentino. La documentazione presente sulla *scheda* non fornisce ulteriori elementi che consentano di identificare il destinatario di queste poche righe. Al di là delle annotazioni linguistiche, che esulano dalle nostre competenze, e per le quali rinviamo al contributo di David Ressegotti, la rilevanza di questo testo deriva anzitutto dal fatto che si tratta del primo esempio a noi noto, pure databile con una certa precisione, di volgare prodotto da una mano ben identificabile e riconducibile con sicurezza all'ambiente cittadino³⁶⁹. Per quanto concerne invece il contenuto dei versi, spicca per interesse quel «Spala de portadoro», ovvero «spalla di portatore», cioè di facchino o di portatore di vino; non possiamo certo fare a meno di ricordare che il padre del notaio Antonio aveva esercitato a Trento nella seconda metà del Trecento proprio quella professione.

Un secondo ulteriore esempio di frammento 'letterario' in lingua volgare, pure di mano del notaio Antonio da Borgonuovo, è stato reperito ancora nel registro *Instrumenta capitularia* 8 e si trova sul *verso* di un piccolo lacerto cartaceo posto fra le carte 144 e 145. Sul *recto* il notaio ha vergato una breve nota: su mandato di Giovanni Anhang, vicario *in spiritualibus*, e su richiesta dello stesso notaio Antonio, agente quale sindaco del Capitolo, si intimava a Bartolomeo, figlio del canonico Siccone, di comparire personalmente dinanzi al Capitolo per dichiarare se egli fos-

³⁶⁶ D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*», pp. 191-202.

³⁶⁷ La breve nota in cinque versi si trova nel margine superiore sinistro della carta 231/1r, un foglio posto fra le carte 231 e 232 del registro *Instrumenta capitularia* 8.

³⁶⁸ L'edizione e la sua 'traduzione' corrispondono a quelle che si trovano in D. RESSEGOTTI, «*Spala de portadoro*», p. 192.

³⁶⁹ M. STENICO, *Una carta rivana del primo Trecento in volgare*, p. 159.

se l'erede di Siccone suo padre e a quale titolo³⁷⁰. In caso di risposta affermativa, il capitolo avrebbe agito contro gli eredi in merito ad un affitto di 4 ducati d'oro non ancora pagati. La vicenda qui riassunta va collocata, con ogni probabilità, nella seconda decade del Quattrocento, giacché il canonico Siccone da Borgonuovo risulta defunto fra il marzo del 1411 ed il gennaio del 1412, mentre Bartolomeo viene indicato quale suo figlio ed erede dal 1414, essendosi egli impegnato in quella data a pagare un debito insoluto nei confronti del Capitolo³⁷¹. Se qualche informazione è ricavabile dall'annotazione posta nel *recto* del frammento cartaceo, poco o nulla si può dire su quanto si legge nel *verso*. Probabilmente, il notaio utilizzò un precedente foglio sul quale aveva redatto alcuni versi in volgare, strappandone in un secondo tempo un brandello per scriverne sul lato rimasto bianco la nota di cui abbiamo parlato. Quale esito di questo procedimento, oggi ci troviamo di fronte ad una serie di dieci versi di cui, sfortunatamente, si conservano soltanto il primo termine o, tutt'al più, una parte del secondo. Ne proponiamo in questa sede una trascrizione sulla base del testo superstite.

§ Per che [...]	
la ado[...]	
effeto	
Destru[z...]	
La gola	5
Le fem[...]	
Cosum[...]	
per lei[...]	
E indes[...]	
(Gli) nim[...]	10

Come si deduce dalla lettura di questo frammento letterario, forse un serventese, nulla si può dire riguardo al contenuto e all'ambito di composizione, del quale, soltanto la presenza degli articoli ai versi 5 e 6 consente di affermare con certezza che si tratta di un componimento in volgare. Come nel caso della nota satirica, inoltre, esclusivamente il confronto paleografico consente di attribuire con una certa sicurezza alla mano di Antonio da Borgonuovo la redazione di questi dieci versi. La rastrematura e la leggera inclinazione delle aste (si vedano ad esempio, *s* diritta ed *f*), come pure il tratto di attacco della *p* sono caratteristiche e connotanti la scrittura del notaio Antonio.

Mettendo per un momento da parte la documentazione in volgare reperita fra le carte del professionista, ma trattenendoci nel contesto della città e dell'episcopato, si trovano due ulteriori documenti, già noti al Reich, redatti nel 1415 e nel 1417³⁷². Il primo fra questi testi ha come protagonista Simone da Castel Thun, il cugino di quell'Erasmo Thun che abbiamo ricordato nella vicenda relativa al castello di Stenico. Nel 1407 costui venne nominato vicario generale per le

³⁷⁰ La biografia del canonico Siccone da Borgonuovo si trova in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 668-669.

³⁷¹ *Ibidem*, p. 669.

³⁷² Si veda quanto detto in D. REICH, *Due documenti in volgare del 1415 e del 1417*.

valli di Non e di Sole e, negli anni successivi, poté accrescere notevolmente la propria capacità economica grazie ad una serie di operazioni commerciali di cui un documento del 1415 rende testimonianza. Simone si rese protagonista di alcuni prestiti «per far merchanderia» a Nicolò dalla Porta, speziale di Coredò e cittadino di Trento. I contratti sanciti dalle parti per il prestito del denaro, 300 ducati nella prima occasione e 500 nella seconda, furono redatti in volgare. Il primo venne scritto da Nicolò come ricaviamo dall'escatocollo: «E scrissi questa scritta de mia man propria et si la etsiclada del me segno merchandarescho perfet de questo a dì XXIIIⁱ d'aurille de m^o IIIⁱ et XV, presente i sorascritti testimonii in chastel Brager (S.I.)»³⁷³. Il secondo documento, vergato nel gennaio del 1417, è pure una lettera d'obbligo di mano di Nicolò dalla Porta, il quale dichiara a Simone Thun di aver ricevuto i 500 ducati, promettendo altresì di restituirli alle condizioni precisate nell'atto. Questa volta, oltre al «segno merchandarescho», ossia il sigillo di Nicolò, il documento presenta, quali ulteriori elementi convalidatori, le sottoscrizioni di due notai (Tommasino figlio del fu ser Avancio da Vervò ed Odorico del fu ser Francesco da Coredò) e del pievano di Smarano Pietro. Questi documenti sono importanti per contestualizzare un ulteriore esempio di scrittura in volgare reperito ancora fra le carte di Antonio da Borgonuovo.

L'esempio di cui stiamo parlando, datato 19 marzo 1431, è una *scheda* redatta probabilmente dalla mano di Giacomo detto *Fafaros* del fu Giovanni *de Alemania*, cittadino di Trento, ed è conservata fra le carte 180 e 181 del registro *Instrumenta capitularia* 8bis. I fratelli 'uterini' Giacomo e Francesco stabilirono di formare una *societas* unendo tutti i loro beni mobili ed immobili per la durata di dodici anni. Per sancire legalmente questa società pattizia si rese tuttavia necessaria l'intermediazione di un pubblico notaio che desse valore pubblico al loro accordo. Pertanto Giacomo consegnò al notaio Antonio una cedula cartacea con un testo redatto in volgare con una scrittura minuscola corsiva:

Nota che mi Iachomo e me fradel Francesco si se volemo afradelar insembra a destar l'uno cum l'altro al ben e al mal che Dio ne dà a una parte e a l'altra, con tal pati: che quello che è de mi Iachomo si sia de me fradel Francesco e zò che è de Francesco sia meo, e che perfina a XII anni el no se possiamo partire, e che uno paga le debite de l'altro e l'altro del altro³⁷⁴.

Il notaio aggiunse poi a completamento gli ulteriori *essentialia negotii*, fra cui una clausola, necessari alla redazione della forma estesa del documento³⁷⁵.

Queste scritture volgari sono ascrivibili a quel contesto culturale della Trento di inizio Quattrocento in cui tendeva ad aumentare il peso dei ceti medi, dei mercanti o di quanti semplicemente non conoscevano il latino; non dimentichiamo infatti che, anche a Trento, fra quanti esercitavano ruoli di prim'ordine nel comune, oltre a notai e giuristi che certamente vantavano

³⁷³ Edizione del documento che, secondo il Reich proviene dall'archivio di Castel Thun ma, nel 1907, si trovava nell'archivio Thun di Dečín in Repubblica Ceca (cfr. D. REICH, *Due documenti in volgare del 1415 e del 1417*, pp. 85-86).

³⁷⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 180 1/r; il documento è edito in V. ZANOLINI, *Eredità e inventari di due borghesi trentini*, p. 504.

³⁷⁵ L'esteso del suddetto documento, in lingua latina, redatto da Antonio da Borgonuovo si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 179v, n. 471.

una più o meno solida conoscenza del latino, c'erano commercianti ed artigiani che, tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, avevano conquistato posizioni di rilievo.

Chiudiamo questa rassegna sulla documentazione volgare di inizio Quattrocento con gli ultimi due documenti reperiti nei registri di Antonio da Borgonuovo. Il primo è un inserto datato 8 febbraio 1409 e si trova all'interno di una locazione capitolare, ovviamente redatta in latino³⁷⁶. Guglielmo del fu ser Ottolino, notaio di Trento, si presentò dinanzi ai canonici affermando di essere creditore per una certa quantità di denaro nei confronti di Guglielmo del fu *Raffaynus* da Cremona, un tempo cittadino di Trento, ma attualmente assente dalla città. Questi aveva tuttavia consegnato a Guglielmo del fu Ottolino una lettera da presentare ai canonici, attraverso la quale chiese che quest'ultimo fosse investito del prato di cui deteneva da tempo il dominio utile. La lettera viene trascritta per intero dal notaio Antonio, il quale non si premura di tradurla in latino ma la riproduce tale e quale in volgare:

MCCCCVIII, a di XIII de zenaro, a noy nobele miser Lodegano Cialtri signor Calongi fazone a saver che mi Gullino de Cremona sun contento che Gullelmo d'Otolin sia investito d'un pra che i Gardo del qua era investito mi Gullelmino sapianto che fen al di presente l'è pagado lo fito, e questo in presentia de maistro Iacobo dala Piazza e de Barozo e Rolando becaro etc. ancora e così fazo a saver a miser Antoni da Molveno ch'eo sum contento del dito prado secondo che he scrite de sopra.

Merita almeno una segnalazione un ulteriore breve esempio di scrittura volgare rinvenuto parimenti nell'ottavo registro della serie *Instrumenta capitularia*³⁷⁷. Anche in questo caso poco si può dire su questo frammento che è un brevissimo appunto scritto da una mano databile alla seconda metà del XV secolo:

Semenze da orto che mandeno li frati de sa' Bernardi ala seg(no)ria de madona Paula Formiana.

I frati di San Bernardo citati nell'appunto potrebbero essere i francescani del convento di San Bernardino, fondato a Trento proprio a metà del Quattrocento³⁷⁸. Nulla di più, invece, si può dire sulla figura di *madona Paola Formiana*³⁷⁹.

Con questo conciso appunto di mano anonima chiudiamo il 'campionario' delle scritture volgari in area trentina. Quanti in futuro vorranno interrogarsi sulla presenza, o meno, di un modello scrittoriale locale e sulle caratteristiche linguistiche del volgare trentino basso medievale potranno certamente servirsi dei testi che abbiamo in questa sede annoverato. Ma un dato importante ci sembra emergere, soprattutto leggendo i frammenti usciti dalla penna di Antonio da Borgonuovo: siamo lontani dai canoni del notaio italiano tardo medievale, il notaio cronista che, nelle città comunali, vuoi per la sua consuetudine alla scrittura vuoi per una radicata appartenenza alle istituzioni comunali, quale testimone privilegiato dei fatti pubblici, si dedicava alla fissazione per

³⁷⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 213v-214r, n. 427.

³⁷⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 175 1/r, sul verso varie prove di penna.

³⁷⁸ I. DAL PIAZ, *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti*.

³⁷⁹ Potrebbe trattarsi di Paola Cavalli di Verona, vedova di Vittore Thun, moglie di secondo matrimonio di Nicolò I Firmian (1451-1510). Si veda, I. GIORDANI, *Note genealogiche della famiglia Firmian*, pp. 111-112.

iscritto della memoria storica delle città³⁸⁰. Anche in quest'ambito, dunque, Trento ed il suo episcopato mostravano tangibili segni di ritardo rispetto ad altre città.

³⁸⁰ Si rinvia, sull'argomento, ai molteplici articoli dedicati da Marino Zabbia al tema: M. ZABBIA, *Notariato e memoria storica*; M. ZABBIA, *Tra istituzioni di governo ed opinione pubblica*; M. ZABBIA, *Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica*; M. ZABBIA, *Formation et culture des notaires*. Su un notaio di XIII secolo che si dedicò anche all'attività versificatoria: A. BARTOLI LANGELI, *Dettatore e poeta. Bovicello*. Seppur relativo ad un periodo posteriore (XVI secolo), interessante anche il saggio di I. ANGELINI, *Domenico Sacello: notaio e poeta nella Belluno del primo Cinquecento*. Sul tema della storiografia si veda E. CURZEL, L. PAMATO, G.M. VARANINI, *Giovanni da Parma*.

Bertramus da Piazza [?]

Cristiano detto *Meiatus* [?]
da Piazza o da Mori [?]
(*condam* nel 1352)

Bartolasio da Borgonuovo
portitor
(1354 † fra il 16/01/1424
e il 18/02/1424)

Antonia [?] ∞ [***]
familiaris di Marco del fu *Hendricus*
da Molina di Mori ab. in Borgonuovo
(1354)

Francesco [?]
(1352)

Gislemberto [?]
(1352)

Giovanni
(1354)

ANTONIO da Borgonuovo
notaio, massaro dei Battuti, console,
sindico, gastaldo, giudice delle tutele,
giudice delle appellazioni
(1386-1437)

∞ [***]
forse la figlia di Nicolò Goseto
da Borgonuovo del fu Adelpreto da Albiano

Domenica ∞ Desiderato
lanarolus del fu
Francesco da Magrè di
Vicenza (1418)

[***] ∞ *Phignonclus*
piliparius del fu
Pietro *de Rovredo*
(1402)

[***] ∞ Adelperio Calepini
console di Trento
(1419-1436)

Maddalena ∞ Bonaventura Calepini
terziaria francescana
ministro dei Battuti
console di Trento
(1425-1458)


Francesco
console di Trento
(1421-1453)

Giovanni
console di Trento
(1453-1475)

Calepino
massaro vescovile
console di Trento
(1454 † 1485)

Gottardo
canonico e decano
del Capitolo
(1456 † 1467)

Donato
ministro dei Battuti
console di Trento
(1473 † 1521)



CAPITOLO 3. La formazione di Antonio da Borgonuovo

SOMMARIO: 3.1. La formazione dei notai nel Medioevo. – 3.2. Appunti sulla formazione dei notai trentini nel Medioevo. – 3.3. Tappe formative dei notai trentini attraverso i verbali dell'Almo collegio dei dottori e notai della città (1459-1546). – 3.4. La formazione dei notai trentini attraverso le forme dei documenti. 3.4.1 Il metodo. – 3.4.2 Le *publicationes*. – 3.4.3 Il *negotii tenor*. – 3.4.4. Conclusioni.

3.1. *La formazione dei notai nel Medioevo.*

Fra i temi più rilevanti nella ricostruzione della biografia di un notaio c'è quello attinente alla formazione; questione di rilievo, ma quanto mai complessa per l'assenza, nella maggior parte dei casi, di fonti dirette che consentano di ripercorrere le tappe di accesso alla professione per buona parte del medioevo.

Il tema diviene ancor più incerto laddove si tenti di mettere in luce il percorso formativo del protagonista di questa ricerca, il notaio Antonio da Borgonuovo, vuoi per la quasi totale assenza di informazioni nella documentazione coeva vuoi per la quasi parallela carenza di notizie su sistemi e modalità di accesso alla professione nella città di Trento e nel suo episcopato almeno fino alla metà del Quattrocento. È infatti soltanto ad un consolidamento del collegio notarile della città vescovile, fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del XV secolo, che corrispose la parallela redazione di verbalizzazioni scritte relative all'ingresso di nuovi membri nel collegio, con particolare attenzione all'apprendistato e alla formazione dei futuri notai¹.

Prima di addentrarci in maniera più approfondita nel tentativo di ricostruire il percorso formativo dei notai trentini di età basso medievale, sarà tuttavia necessario ampliare l'orizzonte di questa ricerca alle tappe seguite dai notai di altre città dell'Italia centro-settentrionale che, come vedremo, mostrano fra loro importanti elementi di similarità.

Ci serviremo, per questa breve sintesi, di una serie di importanti studi che, avvalendosi delle norme statutarie emanate dai collegi notarili locali e della stessa documentazione redatta dai notai, hanno messo in luce le procedure di formazione e accesso alla professione². Fra i primi ad occuparsi della formazione dei notai medievali vi fu, nel 1970, il paleografo e diplomaticista Giorgio Costamagna il quale, in un importante studio relativo al notariato genovese, ha de-

¹ Si veda, in merito, quanto riassunto in G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, pp. 483-513.

² Ci farà da guida attraverso questo percorso nei notariati di varie città dell'Italia centro-settentrionale il saggio di G. TAMBA, *Formazione professionale del notaio* senza dimenticare i riferimenti contenuti nel 'classico' P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, su cui D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, pp. 383-406.

dicato un capitolo specifico alla preparazione professionale del notaio ligure³. Mettendo in luce la quasi totale assenza di notizie soprattutto fino al XII secolo, Costamagna ricondusse la formazione dei primi notai genovesi redattori di *instrumenta* ad un percorso che prevedeva anzitutto la frequentazione di scuole di grammatica e, successivamente, una più specifica preparazione presso la *statio* di un notaio più anziano⁴. In particolare, anche dopo l'affermarsi dello *Studium* bolognese, l'aspirante notaio genovese si formò nella maggior parte dei casi presso la 'scuola' di un collega, pur non mancando di tenersi aggiornato attraverso le più note opere dei *doctores* bolognesi di XIII secolo, come sembrano attestare sia la presenza di importanti opere giuridiche nelle biblioteche dei notai genovesi di inizio Duecento sia l'analisi dei formulari nei documenti da loro redatti. In particolare, l'esame sui cartulari dei notai dell'epoca ha fatto emergere, a partire dalla metà del Duecento, la presenza di formulari di derivazione probabilmente bolognese, fenomeno che Giorgio Costamagna ha correlato all'arrivo nella città ligure di numerosi giudici e notai che, o per ragioni anagrafiche o per motivi di studio, avevano avuto dei contatti con Bologna ed il suo *Studium*⁵. Tuttavia, soltanto a partire dalla seconda metà del Trecento, la documentazione genovese conservata mostra chiaramente l'adesione, da parte dei notai locali, a nuovi modelli che hanno come base il formulario del bolognese Rolandino Passeggeri, pur mantenendo l'*instrumentum* genovese qualche carattere di tipicità⁶. Sia le clausole che si susseguono nei vari documenti negoziali sia la loro sequenza tradiscono infatti l'impiego, da parte della larga maggioranza dei notai genovesi, di formule di matrice 'rolandiniana'⁷.

Nonostante un'indubbia 'impronta' bolognese nella documentazione di XIV e XV secolo, come sottolinea Giorgio Costamagna, «non risulta [...] che il notaio vada a studiare a Bologna, mentre frequentano lo "studio" quelli che diverranno i "legum doctores"»⁸. Ed è proprio il diverso percorso formativo che distingue, in modo sempre più evidente, lo *index* genovese, per il quale si richiede la frequenza obbligatoria di uno *Studium* per almeno cinque anni, dal notaio al quale null'altro si raccomanda se non una solida conoscenza della lingua latina, il che lo porta ad essere assimilato ad un *magister grammaticae* piuttosto che ad un esperto di diritto.

La situazione non sembra essere mutata nella seconda metà del XV secolo se è vero che, ancora nel 1462, lo Statuto cittadino non fa alcun cenno alla frequentazione di uno Studio da parte dei notai che vogliono esercitare a Genova; ancora una volta, è la conoscenza *in grammaticalibus* l'unico prerequisito per l'aspirante professionista della scrittura; alle commissioni deputate ad esaminare i candidati si richiede piuttosto che «interrogent super grammaticalibus, su-

³ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova*; per la formazione dei notai genovesi si vedano in particolare le pp. 99-121.

⁴ *Ibidem*, p. 101.

⁵ *Ibidem*, p. 104.

⁶ Ad esempio, la data viene posta quasi sempre in escatocollo anziché nel protocollo (cfr. in merito L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 96 e, in particolare, la nota n. 19).

⁷ Non sono ad oggi noti formulari relativi all'area genovese per i secoli XIV e XV (cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, pp. 96-97).

⁸ *Ibidem*, p. 105.

per contractibus et publicis instrumentis, super ultimis voluntatibus et iuditorum actis»⁹. Pochi anni più tardi, nel 1480, il giurista comasco Giovanni Cane, riprendendo Bartolo da Sassoferrato, non mancherà di ricordare come spetti al giurista conoscere le leggi ed i canoni, mentre sia compito del notaio avere pratica di ‘forma’ dei contratti, testamenti ed atti giudiziari:

Bartolus [...] temperat ut non exigatur scientia exquisita qualis esse debet in iureconsulto vel alio doctore sed sufficit si scient tantum quantum de singulis continetur in Summa Rolandini, apparatu notarum et Flore ac aliis libris ipsorum notariorum¹⁰.

Una tale formazione, di natura eminentemente tecnico-pratica, portò in molti casi ad accedere alla professione personaggi quasi del tutto privi della necessaria preparazione giuridica, i quali applicavano meccanicamente le formule imparare presso il ‘notaio-maestro’, ma rivelandosi spesso incapaci di comprendere fino in fondo il significato della terminologia tecnico-giuridica che ad esse stava sottesa¹¹.

Simile al caso genovese è la situazione che Corrado Pecorella delinea per la città di Piacenza¹², laddove un importante documento del 1278 descrive piuttosto dettagliatamente il percorso formativo che l’aspirante notaio era tenuto a seguire. Anzitutto c’era l’investitura da parte dell’autorità, l’imperatore ma più frequentemente un suo delegato. Ricevuta la nomina a pubblico notaio, il candidato doveva presentarsi presso il collegio notarile facendo formale richiesta di ammissione. Dopo aver superato l’esame davanti ai venticinque *sapientes* incaricati di giudicare, il notaio idoneo poteva esercitare la professione, non prima però di aver compiuto un periodo di cinque anni alle dipendenze di un professionista più anziano «ad adiscendum officium sive artem notariorum et facere et complere omnem scripturam et omne instrumentum»¹³. Trascorso il periodo di formazione presso il *magister notarius* il candidato si ripresentava al cospetto del collegio dove veniva sottoposto a nuovo esame. Ancora una volta, come nel caso genovese, sembra essere la grammatica, ossia la conoscenza del latino, la maggiore preoccupazione per gli esaminatori, mentre alla valutazione della tecnica del notariato si prestava un’attenzione più marginale¹⁴. Inoltre, pur essendo presente a Piacenza uno *Studium* almeno dalla seconda metà del Duecento, non sembra che la maggior parte dei notai locali vi abbia frequentato dei corsi; ciò è rilevabile sia dalle loro stesse sottoscrizioni (nessuno fra i circa cento notai duecenteschi

⁹ D. PUNCUH, *Gli statuti del Collegio dei notai genovesi*, p. 27.

¹⁰ ROLANDINI PASSAGGERII, *Summa totius artis notariae*, t. III, c. 100 a. Costamagna ricorda, tuttavia, come non manchino, seppur in numero contenuto, i notai genovesi che si formarono presso gli *Studia* dell’epoca, tanto più che a quel tempo la città era ancora priva di un suo Studio generale (cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova*, p. 110, in particolare la nota n. 44). Risale al 1471 la concessione da parte del papa Sisto IV ai reggitori della città della «*facultas doctorandi*».

¹¹ Ricorda infatti Lorenzo Sinisi: «Un tale sistema, che era poi in definitiva il più diffuso, aveva l’inconveniente di basarsi esclusivamente sulla disponibilità del maestro che, il più delle volte, non aveva né il tempo né la volontà (e spesso neanche la capacità) di insegnare all’allievo quelle poche cognizioni legali di cui si era in qualche modo impadronito» (L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 169).

¹² C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza*.

¹³ Durante questo periodo il giovane notaio, che doveva aver compiuto i 25 anni di età, si impegnava a versare al maestro la metà dei guadagni. C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza*, p. 152.

¹⁴ «Gli statuti avvertono, infatti, espressamente che i candidati dovranno essere esaminati sulla loro conoscenza dell’arte grammatica, cioè sulla loro capacità di stendere atti in un corretto latino» (C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza*, p. 32).

presenta il titolo di *doctor*), sia per la qualità della documentazione rogata, che tradisce una scarsa conoscenza del diritto e del formulario adottato.

Quasi pienamente sovrapponibile all'esempio Piacentino è quello relativo alla città di Bergamo¹⁵; gli statuti compilati fra il 1264 e il 1281 consentono di ricostruire l'*iter* formativo cui erano sottoposti i notai della città. Il giovane professionista, dopo l'usuale rilascio del privilegio da parte del conte palatino, si recava presso il collegio notarile cittadino per sostenere l'esame di lingua latina (in «scriptura et litteratura») che si presumeva acquisita presso le scuole di grammatica presenti in città. Superato l'esame *in grammaticalibus* il candidato pagava la tassa di ammissione al collegio e, dopo aver prestato giuramento e trascritto la propria sottoscrizione ed il proprio *signum* in un apposito registro, poteva iniziare il processo di apprendimento dell'arte presso un notaio di fiducia che fungesse da maestro.

In parte più articolato era invece il sistema adottato dal collegio notarile di Como¹⁶. Gli statuti trecenteschi della città lariana stabilirono con una certa precisione il percorso da seguire per esercitare la professione notarile. Anzitutto si richiedeva il privilegio rilasciato dall'autorità imperiale (spesso per mezzo di un conte palatino) o pontificia. L'iscrizione al collegio notarile di Como avveniva in seguito al superamento di uno specifico esame che andava sostenuto dopo dieci anni dall'ottenimento del privilegio di tabellionato. Durante questo lungo periodo l'aspirante notaio acquisiva una serie di nozioni necessarie per esercitare l'arte; in primo luogo era necessario un insegnamento primario che veniva impartito nelle diverse *scole*, già presenti dal Duecento in numerosi centri della diocesi lariana¹⁷. In assenza di una normativa specifica per l'area concernente il periodo di apprendistato del giovane notaio, ci pare utile richiamare gli statuti del vicino collegio dei notai di Lugano che definiscono in questi termini modalità e tempi del 'praticantato':

Norit (*sic*) is primo gramaticam ita ut scripturas recte percipiat, seligat deinde ex notariis aliquem huiusve artis gravum cuius discipline tres annos nullo temporis intervallo interruptos, sed prorsus continuos, in tabellionatus exercitationem sese tradet. Cum autem in hanc curam incumbere ceperit, suum nomen a cancellario in collegii librum inferri curabit, tum vero transactis duobus primis annis, si libuerit, in collegii conspectum se constituet, sue etatis testimonium secum defferens, quo se vigessimum secundum annum attigisse probet, ac demisse postulans ut trieno elapso notariorum cattalogo adscribatur¹⁸.

La conoscenza della grammatica, ovvero «necessaria pro gramatica ad artem notarie»¹⁹, era infatti condizione imprescindibile per l'accesso alla professione. Successivamente il giovane apprendista continuava la propria formazione presso un notaio più esperto²⁰, il quale spesso predisponeva formulari compilati allo scopo, raccogliendo documentazione rogata dai

¹⁵ G. SCARAZZINI, *Statuti notarili di Bergamo*.

¹⁶ M. L. MANGINI, *Il notariato a Como*.

¹⁷ Dal XIV secolo numerosi comuni si incaricarono di finanziare, almeno in parte, le spese per le scuole cittadine (cfr. M. L. MANGINI, *Il notariato a Como*, pp. 48-49).

¹⁸ E. MANGO TOMEI, *Le fonti del diritto del cantone Ticino*, pp. 402-403.

¹⁹ M. L. MANGINI, *Infrascripta sunt necessaria sciri pro gramatica*.

²⁰ *Ibidem*, p. 47.

notai locali²¹. Anche per la città di Como, dunque, la frequenza di specifici corsi giuridici presso gli *Studia* allora presenti non costituiva condizione imprescindibile per l'accesso alla professione²².

Per molti aspetti simile al caso della città di Como è quello dei notai di Milano²³, dove l'accesso alla professione prevedeva due distinti livelli: *protonotarius* e *notarius laudatus ad omnia*. Soltanto i notai dotati di questa seconda qualifica avevano il permesso di «tradere, rogare et omnia alia quae pertinent ad artem notarie facere»²⁴; i protonotari non avevano invece la responsabilità di rogare documenti, ovvero «possunt interesse pro secundis notariis instrumentorum et ... non possunt rogare nec facere aliqua instrumenta [...] nec recipere testes»²⁵. Ma ciò che in questa breve rassegna interessa maggiormente sono i requisiti richiesti per l'esercizio dell'arte e dunque per l'iscrizione alla matricola cittadina; ebbene, nel caso milanese sia gli statuti notarili del 1396, sia la nuova edizione degli stessi nel 1498, dispongono alla rubrica «De notariis examinandis antequam recipietur»²⁶ che il giovane aspirante debba svolgere un biennio di pratica presso un notaio più anziano («expertus») che in seguito dovrà attestare l'effettiva frequenza del candidato. Fra i requisiti troviamo inoltre quello dell'età, non inferiore ai venti anni²⁷. L'esame consisteva in un tema attraverso il quale il giovane notaio poteva dimostrare di redigere imbreviature e «divulgare vulgariter contractum». In ultimo, la verifica della buona conoscenza «in literatura et in scriptura».

Spostando ora la nostra attenzione verso le città venete, rileviamo come anche a Venezia, è ancora una volta l'apprendistato la prassi formativa più diffusa, tanto più per il fatto che la Repubblica non prevede mai l'istituzione di vere e proprie scuole di *ars notariae*²⁸. Ricorda infatti Maria Pia Pedani Fabris come «in mancanza di una scuola, erano i “cancelli”, i luoghi in cui a Venezia si imparava l'arte notarile. Certo, non tutti i notai in attività erano allievi coadiutori [...] ma a quelli con fama di ottimi insegnanti anche i colleghi inviavano i propri figli perché vi apprendessero l'arte»²⁹. L'assenza a Venezia, come in altre città dell'Italia centro-settentrionale di specifiche scuole per la preparazione dei futuri tabellioni portò al fiorire di formulari ad uso dei notai, che in parte erano improntati sui più famosi trattati bolognesi di XIII secolo, in parte

²¹ Si veda, per la prima metà del XV secolo, il formulario prodotto a Como e oggetto di studio da parte di E. CANOBBIO, «*Quod cartularium mei est*»; verosimilmente l'autore di questo formulario-cartulario utilizzò il deposito documentario della curia vescovile di Como dal quale furono tratti i documenti-*exempla*. L'organizzazione della raccolta tradisce inoltre una probabile consultazione di altri formulari o *artes notarie* che, come dimostrato, non mancavano anche nel contesto lariano (cfr. p. 134 e, in particolare, la nota n. 58).

²² M. L. MANGINI, *Il notariato a Como*, p. 56.

²³ A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano*.

²⁴ *Ibidem*, p. 140.

²⁵ *Ibidem*, p. 141.

²⁶ *Statuti notarili 1396*, ff. 85r-85v; *Statuti notarili 1498*, cap. CCCLIV (cit. in A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano*, p. 146).

²⁷ Per lo statuto del XIV secolo; accresciuti a ventidue nello statuto di fine Quattrocento.

²⁸ G. TAMBÀ, *Formazione professionale del notaio*, p. 1282 e, più specifico su Venezia, M. P. PEDANI FABRIS, «*Veneta auctoritate notarius*». Nel 1538 è attestato a Venezia un insegnamento di *ars notariae* ma è aperto esclusivamente ai membri della cancelleria dogale.

²⁹ M. P. PEDANI FABRIS, «*Veneta auctoritate notarius*», p. 65.

mostravano struttura e contenuto diversificati: siamo in presenza di vere e proprie raccolte di documenti, magari arricchiti da glosse e annotazioni, ad uso dei notai nell'esercizio delle loro funzioni, come nel caso di un formulario fiorentino della metà del Duecento edito e studiato da Silio Scalfati³⁰, che potrebbe essere stato utilizzato dall'autore come strumento di insegnamento a notai-apprendisti³¹.

Non mancano, anche in area veneta, raccolte documentarie ascrivibili alla categoria dei formulari; il primo risale al 1223³² ed è attribuibile alla mano del notaio *magister* Corradino. Costui compilò una raccolta di formule di atti notarili corredandola successivamente di «notulae doctrinales»³³. Un secondo formulario fu redatto a Verona fra il 1246 e il 1253, probabilmente da parte del *magister* Ventura, figlio di Gerardo da San Floriano³⁴. Una terza 'raccolta' di documenti, pure di XIII secolo, proviene invece dalla città di Belluno³⁵ e viene definito dall'autore «breve opusculum [...] super arte tabellionatus ad utilitatem rudium sociorum de scolis venientium»³⁶, indirizzato cioè a giovani apprendisti notai, ancora *rudes*, cioè privi dei necessari rudimenti dell'arte notarile, ed appena usciti dalle locali scuole di grammatica. Parlando dei tre formulari veneti, Girolamo Arnaldi pone in rilievo il fatto che ci si trovi in presenza non tanto di «libri di testo [utilizzati] in una vera e propria scuola di notariato», ma piuttosto di «sussidi di un insegnamento individualizzato, impartito dal padre o da un collega più anziano»³⁷.

Le procedure per l'ammissione al notariato che abbiamo precedentemente delineato per alcune città dell'Italia settentrionale tra XII ed inizio del XV secolo sono quasi parimenti riscontrabili anche nelle città marchigiane laddove, sulla base della documentazione conservata, Giorgio Tamba ha potuto ricostruire un percorso formativo basato sull'iniziale frequentazione di scuole plebane di grammatica, alle quali seguiva un più o meno lungo periodo di apprendimento della scrittura e del formulario presso un notaio già in attività³⁸. Un significativo apporto al sistema formativo dei notai marchigiani si ebbe, tuttavia, nel corso del XIII secolo quando, per iniziativa di Martino del Cassero, nato a Fano nel 1190 e poi studente a Bologna, fu istituita nel 1232, proprio nella città natale, una scuola per la formazione giuridica di giovani *scholares*³⁹. Strumento privilegiato per l'insegnamento fu una corposa (nella versione oggi nota) raccolta di atti di varia natura, ma specialmente giudiziari, nota con il nome di *Formularium super contractibus*

³⁰ S. P. P. SCALFATI, *Un formulario notarile fiorentino*.

³¹ *Ibidem*, pp. 13-14.

³² M. ROBERTI, *Un formulario inedito di un notaio padovano*.

³³ Il formulario oggi conservato è una copia del notaio padovano Ugerio ed è attualmente custodito nella biblioteca del monastero benedettino di Admont in Stiria (cfr. G. ARNALDI, *Scuole nella marca trevigiana e a Venezia*, p. 370).

³⁴ G. ARNALDI, *Scuole nella marca trevigiana e a Venezia*, p. 370; il formulario si conserva in un manoscritto marciano (lat. XI, 92 [3828]) e in un manoscritto della Biblioteca comunale di Verona (n. 1323). Cfr. anche E. BESTA, *Un formulario notarile veronese*.

³⁵ *Summa notariae Belluni composita*, a cura di A. PALMIERI.

³⁶ *Ibidem*, p. 353.

³⁷ G. ARNALDI, *Scuole nella marca trevigiana e a Venezia*, pp. 370-371. Giorgio Tamba pone tuttavia l'accento sulla raccolta bellunese affermando che «il formulario di Belluno [...] ci pone di fronte, se non a una vera e propria scuola, almeno alla esigenza di una vera scuola» (G. TAMBA, *Formazione professionale del notaio*, p. 1279).

³⁸ G. TAMBA, F. GIBBONI, *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche*, p. 2.

³⁹ *Ibidem*, p. 4.

et libellis⁴⁰. Esso manifesta chiaramente la presenza a Fano, nel corso del Duecento, di una scuola di *ars notariae*, simile per certi aspetti a quelle presenti, in analogo scorcio d'anni, a Bologna, sede, almeno dalla metà del XII secolo, di una scuola, come corso all'interno dello *Studium*, per la formazione dei pubblici notai⁴¹.

Dedicheremo l'ultima parte di questo *excursus* proprio alla città di Bologna che, fra XII e XIII secolo, fu – come noto – la sede in cui il diritto romano giustiniano fu applicato alla prassi⁴². Fra i più prolifici interpreti di questo 'incontro' fra *ius commune* e *ius proprium* vi furono proprio i notai, come testimoniano le numerose opere di *ars notariae* redatte fra il 1216 e il 1245: da Ranieri da Perugia⁴³, passando per Salatiere⁴⁴, fino ad approdare, nella seconda metà del Duecento, alla *Summa*⁴⁵ e al *Contractus*⁴⁶ di Rolandino Passeggeri. È proprio in virtù di questo rinnovato interesse per gli studi giuridici applicati al notariato che, dal 1219, tutti i notai operanti a Bologna furono sottoposti ad uno specifico esame da parte di una commissione presieduta da un giudice del podestà. Il percorso di studi si evolse a più riprese fino al 1304, quando furono richiesti ben quattro anni *in gramatica* e due ulteriori anni *in documentis notarie*, mentre il controllo delle conoscenze per l'accesso alla matricola fu affidato agli organi stessi del collegio. Come sottolinea Giorgio Tamba, a Bologna «la frequenza di una scuola di livello superiore, prima dell'ammissione all'esame che abilitava al notariato, fu [...] strumento utilizzato dalla corporazione, con l'avallo del comune, in funzione non solo del buon livello culturale dei nuovi notai, ma soprattutto per contenere entro limiti accettabili la concorrenza interna alla corporazione»⁴⁷.

Oltre al caso specifico, e per certi aspetti unico, di Bologna e della sua scuola di *ars notarie*, non mancarono in altri centri tentativi di istituire scuole specificamente dedicate alla formazione dei notai; ciò avvenne già a partire dal XIII secolo⁴⁸ – come abbiamo rilevato nel caso marchigiano – e continuò poi nel XV e, ancora, nel XVI secolo quando analoghe istituzioni sorsero con l'obiettivo di arginare la dilagante «notariorum imperitia»⁴⁹. Ne abbiamo dei validi esempi a Lucca nel 1434, dove il locale collegio notarile programmò l'elezione di «unum iurisperitum civem vel forensem ad lecturam notariae vel saltem iuris civilis»⁵⁰. Pochi anni più tardi,

⁴⁰ *Das Formularius des Martinus de Fano*, a cura di L. WAHRMUND.

⁴¹ Fra i molti studi dedicati a questo tema, si vedano *Studio bolognese e formazione del notariato* e R. FERRARA, "Licentia exercendi" ed esame di notariato a Bologna. L'attuale testo è stato scritto dal notaio Bartholuitus tra il 6 luglio ed il 21 settembre del 1278 (cfr. G. TAMBA, F. GIBBONI, *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche*, p. 6).

⁴² L. SINISI, *Alle origini del notariato latino*, p. 165.

⁴³ *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus*, a cura di L. WAHRMUND.

⁴⁴ SALATIELE, *Ars notarie*, a cura di G. ORLANDELLI.

⁴⁵ ROLANDINI PASSAGGERII, *Summa totius artis notariae*.

⁴⁶ ROLANDINI PASSAGGERII, *Contractus*, a cura di R. FERRARA.

⁴⁷ G. TAMBA, *Formazione professionale del notaio*, p. 1279.

⁴⁸ Molte di queste scuole non sembra avessero avuto vita lunga, come fu probabilmente il caso di Fano (cfr. G. TAMBA, F. GIBBONI, *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche*, p. 9).

⁴⁹ L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, pp. 168 e ss.

⁵⁰ *Statuta Iudicum et Notariorum Lucensis Civitatis*, cap. VIII - «De legendo notariis», in *Statuti e matricole* a cura di A. ROMITI, G. TORI cit. in L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 170, il quale sottolinea inoltre come «gli stessi sta-

nel 1462, anche il collegio dei notai di Verona istituì una scuola «quia malo modo et contra formam statutorum dicti Collegii in illud sunt recepti iuvenes indocti et inexperti sub quadam eorum promissione quod bene studebunt et audient Notariam, de qua deinceps nihil curaverunt», stabilendo che «non possit nec debeat in Collegium approbari, nec recipi, qui non audiverit Notariam per duos annos»⁵¹. Fu dunque affidato ad un dottore del collegio dei giudici ed avvocati di Verona il compito di leggere pubblicamente e commentare le *Istitutiones* di Giustiniano, la *Summa* di Rolandino e l'*Aurora*. Nel 1494, il Consiglio della città di Udine seguì l'esempio veronese, affidando il corso di «Instituta iuris» e di *ars notariae* a giureconsulti della città, «a conferma della scarsa fiducia che si nutriva nelle conoscenze giuridiche dei membri della classe notarile»⁵². In ultimo, nel 1511, anche il Collegio di Parma assegnò ad un giurista il compito di tenere lezioni quotidiane sul tema dell'arte notarile⁵³.

Si tratta tuttavia di poche eccezioni, poiché furono molto più numerose le città italiane che a lungo non poterono contare sulla presenza di corsi di notariato strutturalmente organizzati⁵⁴, che potessero fornire ai giovani futuri notai una conoscenza giuridica tale da poter consentire un uso più consapevole e corretto dei formulari allora in uso. Anche a Bologna, dove era attivo forse il più importante corso di arte notarile, e dove per statuto fu imposto ai notai di seguirne le lezioni presso lo *Studium*, verso la metà del XVI secolo fu l'apprendistato la più usuale modalità per formare i notai dopo l'esame di abilitazione alla professione⁵⁵. Ne consegue, ha giustamente rilevato Lorenzo Sinisi, che la maggior parte delle raccolte di documenti e dei formulari in uso presso i professionisti di XV-XVI secolo sia di mediocre qualità; essi si configurano, «allo stesso tempo [come] prontuari per la professione e testi di studio per quelli che ad essa aspiravano»⁵⁶.

Al termine di questo *excursus* dedicato alla formazione dei notai nelle città italiane del basso medioevo cercheremo di trarre alcune linee riassuntive. A lungo, nella maggior parte delle città italiane, la formazione dei *notarii* fu demandata all'apprendistato presso un collega più anziano che, attraverso l'ausilio di raccolte più o meno organizzate di documenti o tramite veri e propri formulari (sulla scorta di quelli bolognesi), cercarono – non sempre con successo – di trasmettere alle «nuove leve» i rudimenti dell'arte. Si trattava, per la maggior parte, di giovani studenti, cui mancava sovente la benché minima conoscenza del diritto, e che avevano da poco terminato gli studi di grammatica alla 'scuola' dei locali *professores*. A seconda delle norme stabilite dai collegi notarili i giovani aspiranti al notariato dovevano sottoporsi ad uno o più esami che

tutti richiedessero ai candidati al notariato come unico requisito culturale lo studio per cinque anni della sola grammatica».

⁵¹ G. SANCASSANI, *Documenti sul notariato veronese*, p. 83. Sulla scuola di notariato veronese si veda anche *Il notariato veronese attraverso i secoli*, a cura di G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. MAGAGNATO.

⁵² L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 171.

⁵³ A. ALLANI (a cura di), *Il notariato a Parma*.

⁵⁴ L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 172.

⁵⁵ G. TAMBA, *La società dei notai di Bologna*, pp. 99-100.

⁵⁶ *Ibidem*, p. XXXI.

avevano anzitutto lo scopo di certificare la conoscenza della lingua latina prima dell'accesso alla matricola. Soltanto in seguito iniziava il percorso di apprendistato presso il *banchum* di un altro notaio. Dopo aver, seppur approssimativamente, delineato la situazione al di fuori dall'episcopato trentino, e sulla base di queste riflessioni, cercheremo ora di chiarire, seppur forse in modo non del tutto esaustivo, le modalità di accesso alla professione nella città di Trento.

3.2. *Appunti sulla formazione dei notai trentini nel Medioevo.*

Piuttosto limitate sono le informazioni relative alla formazione dei notai trentini in età medievale; soltanto con gli statuti emanati dal vescovo Alessandro di Masovia nel 1427 e, dal 1459, con l'inizio delle verbalizzazioni delle sedute del collegio dei notai e giudici di Trento⁵⁷ si inizia ad avere qualche dato più preciso in merito alle modalità di accesso alla matricola. Per quanto riguarda i secoli precedenti, dobbiamo basarci essenzialmente sul confronto con quanto avvenuto altrove e sull'esame della documentazione prodotta dagli stessi notai. Se infatti verifico l'esistenza di norme in merito all'accesso alla professione notarile negli statuti roveretani del 1425 che, come noto, furono redatti ricalcando sostanzialmente gli statuti trentini (*antiqua e vetera*) del XIV secolo⁵⁸, anche la redazione normativa del borgo lagarino tace sulla materia, pur dedicando specifici capitoli ai notai.

Inizieremo pertanto questa analisi proprio dagli statuti masoviani del 1425-1427⁵⁹ i quali, al *Liber I, De civilibus*, presentano gli statuti del collegio dei notai di Trento. Ci concentreremo, in particolare, su tre distinte norme che regolavano l'ammissione alla matricola:

nullus advocatus, procurator seu tabellio possit scribere, advocare seu procurare in civitate Tridenti nisi fuerit descriptus in collegio predicto, sub pena decem librarum pro quolibet et qualibet vice.

Item quod nullus qui non sit descriptus in collegio seu matricula collegii predicti possit vel audeat scribere instrumenta vel ultimas voluntates vel acta aliqua iudicialia, vel offi(t)ium notarie aut procuratoris vel advocati exercere aliquo modo in civitate Tridenti et aliis locis pertinentibus ad curiam Tridentinam, sub pena decem librarum denariorum Tridentinorum pro quolibet et qualibet vice. Et nichilominus instrumenta et ultime voluntates et acta scripta et notata per eos vel aliquod eorum careat iuris effectum.

Tali norme, che vietavano ai notai di esercitare l'arte se non precedentemente iscritti al collegio di Trento, sembrano riprendere un precedente capitolo degli statuti trecenteschi, che oggi leggiamo attraverso la redazione roveretana del 1425, pur leggermente modificata rispetto all'originale. In particolare il capitolo 42 degli *Statuta nova*, intitolato «De tabellionibus forensibus instrumenta scribere non debentibus»⁶⁰ prescriveva:

Item statuimus et ordinamus quod aliquis notarius forensis, qui non fuerit nazione vel habitacione terre vel districtu Roveredi, non audeat vel presumat seu debeat scribere in civitate vel districtu Roveredi aliqua instrumenta publica vel ultimas voluntates, nisi illud instrumentum publicum fuerit conceptum in presencia boni et legalis notarii nati et habitacionis in terra et districtu Roveredi et per eum publice subscriptum. Quod si secus factum fuerit per aliquem notarium forensem, illud vel illa quod seu que scripta fuerint sine suprascriptis solemnitatibus in civitate et districtu Roveredi *«corretto su Tridenti parzialmente eraso»* non valeat ipso iure, nisi de commissione et licencia data dicto notario forensi per nos vel successores nostros.

⁵⁷ M.V. CERAOLO, *Il collegio notarile di Trento* e G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento nella seconda metà del Quattrocento*.

⁵⁸ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO. In particolare, sull'aderenza degli statuti roveretani alle redazioni statutarie di Trento del XIV secolo si vedano i saggi di M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarense*, p. 18 e G. ORTALLI, *Percorsi statutarie trentine*, p. 35.

⁵⁹ Si vedano B. CEMOTTI, *La legislazione statutaria*, pp. 192-203 e, più recentemente, C. BORTOLI, *Per un'edizione dei testi statutarie del Comune di Trento*.

⁶⁰ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO, p. 170.

Anzitutto è degno d'interesse la forma *Roveredi* corretta su un precedente *Tridenti*, ulteriore prova del fatto che gli statuti roveretani vennero esemplati, potremmo dire *de verbo ad verbum*, sul modello trecentesco trentino; a parte questa annotazione, ci sembra importante sottolineare il valore di queste disposizioni, assenti negli statuti antichi (di inizio XIV secolo) di Trento, che vietavano ai notai forestieri nati ed abitanti nell'episcopato, di redigere *instrumenta*, a meno che questo non avvenisse in presenza d'altro notaio del luogo. Si specifica, tuttavia, alla fine del capitolo, che tale norma può essere superata attraverso specifica licenza conferita al notaio forestiero, sottointeso, almeno per quanto riguarda Trento, dall'autorità vescovile. E ciò avvenne il 20 aprile 1390 quando il vescovo Georg Liechtenstein concesse al notaio Martino di Giovanni *Ceraduce* dal Tesino la licenza di rogare a Trento «non obstantibus legibus et statuto municipalibus (...) ut valeat in civitate Tridentina et diocesi tabellionatus sive notarie officium publice exercere»⁶¹.

Una seconda norma, inserita negli statuti masoviani, riguardava invece l'ammissione al collegio notarile di Trento; essa è importante per descrivere il procedimento che regolava l'ingresso nella matricola:

Item quod nullus admittatur in matricula et collegio prefato nisi fuerit examinatus et approbatus pro sufficienti per examinatores dicti collegii deputatos.⁶²

Vita onesta e buona fama costituivano poi ulteriori prerequisiti richiesti ai candidati che, superato l'esame dinanzi alla commissione presieduta dal rettore del collegio, procedevano al giuramento e al pagamento della tassa d'ingresso, fissata nel 1425 in dieci lire di denari trentini⁶³. Si tratta di norme che ritroveremo, sostanzialmente immutate, anche nelle successive redazioni statutarie e che, come avremo modo di appurare, saranno messe in pratica dal collegio notarile di Trento come si legge nei verbali della matricola della seconda metà del XV secolo.

Per quanto concerne, invece, le 'tappe' precedenti che l'aspirante notaio trentino doveva affrontare, come per le altre città dell'Italia centro-settentrionale, anche a Trento per esercitare la professione era necessaria anzitutto l'investitura da parte dell'imperatore o di un suo delegato, il conte palatino. Se è vero che, fra XII e XIII secolo, a Trento anche i vescovi si arrogarono la prerogativa di nominare notai⁶⁴ e, due secoli più tardi, precisamente nel 1432 il vescovo Alessandro di Masovia ottenne «ex speciali gratia» dall'imperatore Sigismondo la facoltà di creare venti nuovi tabellioni⁶⁵ «ac ab iis nomine Romano regio recipere fidelitatis iuramentum», si tratta comunque di casi limitati e piuttosto circoscritti considerato che, per gran parte del medioevo, anche nell'episcopato tridentino la via più usuale per diventare notai fu quella della no-

⁶¹ *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, vol. II, c. 227b; documento redatto dal notaio Marco del fu Odorico da Trento.

⁶² Edizione del testo in B. CHEMOTTI, *La legislazione statutaria*, p. 198.

⁶³ L'*intratica* fu successivamente aumentata a 20 lire e, nel XVI secolo, fu portata a 8 fiorini renani.

⁶⁴ Si veda, in merito, quanto detto in E. CURZEL, *Notai di nomina vescovile a Trento*.

⁶⁵ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 39, n. 28.

mina da parte dei conti palatini⁶⁶. Ne danno testimonianza un paio di documenti registrati rispettivamente nel 1426⁶⁷ e nel 1427⁶⁸ da Antonio da Borgonuovo, che consentono di ricostruire l'intero *iter* procedurale.

Il 10 novembre 1426, presso il convento degli Eremitani di San Marco in Trento, fu letto pubblicamente un privilegio, attraverso il quale Antonio da Molveno, e insieme a lui tutti i suoi discendenti maschi, veniva nominato conte palatino dall'imperatore Sigismondo⁶⁹:

Te, filios ac liberos tuos masculos ex te iam natos et in futurum ex te et filiis tuis nascituros in perpetuum ex tunc descendentes, animo deliberato, sano principum, baronum et procerum nostrorum et sacri Romani imperii accedente consilio, de certa nostra scientia et de plenitudine Romane regie potestatis ac motu proprio sacri Lateranensis palatii ac aule nostre et imperialis concistorii comites facimus, citamus, exigimus, nobilitamus, attollimus et gratiosius insignimus cum omnibus honoribus, dignitatibus, iurisdictionibus, iuribus, privilegiis, gratiis, libertatibus, officiis et utilitatibus universis, nec non omnibus emolumentis et comodis que et quas ceteri nostri et sacri Romani imperii comites palatini obtinere, percipere et habere noscuntur quoslibet de consuetudine vel de iure te et heredes tuos predictos ipsorum palatinorum comitum numero et consortio de certa nostra scientia et auguste potestatis plenitudine ac motu proprio aggregantes.

Quale notaio dotato del titolo di conte palatino, Antonio ottenne quindi la facoltà di nominare nuovi notai:

dantes et concedentes tibi et eisdem tuis filiis et heredibus masculini sexus eadem regia auctoritate plenam omnimodam de certa nostra scientia ac motu proprio potestatem creandi tabeliones, notarios publicos et iudices ordinarios ubicumque locorum et per sacrum Romanum imperium qui ydonei sint et in literatura sufficienter experti cum plenitudine potestatis ad tabellionatus et iudicatus officium pertinente.

L'autorità imperiale raccomandava dunque che si investissero all'esercizio dell'ufficio notarile individui ritenuti idonei e sufficientemente preparati in materia. Il che, come vedremo successivamente, non è indifferente ai fini della ricostruzione dell'*iter* formativo dell'aspirante tabellone.

Pochi giorni dopo aver ricevuto pubblicamente l'investitura imperiale e aver prestato giuramento dinanzi ai testimoni e al notaio Antonio da Borgonuovo, il nuovo conte palatino iniziò ad esercitare la facoltà di creare tabellioni. Le prime nomine verbalizzate nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis sono piuttosto significative perché, a nostra conoscenza, rappresentano i primi esempi d'area trentina di investiture da parte di un conte palatino di cui si abbia notizia⁷⁰. Il 19 novembre 1427 si presentò dinanzi ad Antonio da Molveno il giovane Giovanni, figlio di Ermanno da Mori e, inginocchiatosi dinanzi al conte, «nobis humiliter supplicaverit quatenus de

⁶⁶ Nel 1459 il vescovo Iohannes Hinderbach fu creato conte del sacro palazzo lateranense con la facoltà di creare notai *imperiali auctoritate*. Cfr. ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 39, n. 36.

⁶⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 74r, n. 210.

⁶⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 73v, n. 209; prenderemo ad esempio il documento del 1426 poiché la nomina del 1427 è stata registrata solo nella sua forma abbreviata.

⁶⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 72v-73r, n. 208. Sono presenti quali testimoni *magister* Giovanni di Luca *cirogicus* da Trento, *magister Thomeus phisicus* dal Tesino, Gioacchino Mezzasoma, ser Gianpietro e Agostino, fratelli e figli di ser Corradino da Feltre, ser Pietro Iacob, ser Bonadomano *de Averbis*, Adelperio Calepini, Francisco *de Sichis*, ser Bartolomeo da Bologna, Guglielmo notaio detto Saraceno, Martino notaio da Volano, Giacomo figlio del *magister* Maffeo *cirogicus de Metallis de Gargnano*.

⁷⁰ Albino Casetti dà notizia di una nomina a notaio da parte del conte palatino Giovanni Antonio Pona nel 1518 (cfr. ASTn, *Atti dei notai*, Rogiti di Simone Patton di Trento, ff. 33-36). Si veda, in merito, A. CASETTI, *Il notariato trentino*, pp. 245-247.

predictis officiis notariatus et ordinarii iudicatus gratiam sibi faciendo ipsum investire dignaremus». Dopo aver udito tale supplica e dopo aver ricevuto giuramento il conte procedette all'investitura

dantes et largientes eidem Iohanni auctoritate predicta plenam licentiam et liberam potestatem ex nunc in antea ubique locorum et per totum sacrum Romanum imperium prenotata officia in iudicio et extra iudicium, recte, pure, fideliter et legaliter exercendi litteras, instrumenta, acta, prothocola, testes et ultimas voluntates notandi, conficiendi, copiandi, exemplandi, emancipandi, manumittendi et adoptandi tutores et curatores, dandi et constituendi alimenta pupilis, viduis et orffanis decernendi, testes recipiendi, examinandi, scribendi, publicandi confessiones super quibuscumque contractibus audiendi, recipiendi, scribendi et insinuandi, decreta interponendi et omnia alia et singula faciendi que ad publicum imperialem notarium et iudicem ordinarium pertinere noscuntur⁷¹.

L'8 maggio dell'anno seguente fu il turno di Giovanni *de Fraudental*, già scriba presso il castello del Buonconsiglio e cappellano della cattedrale, il quale, come recita la rubrica di Antonio da Borgonuovo, dopo aver prestato giuramento fu creato «notarium publicum et iudicem ordinarium per pennam et calamarium»⁷².

Questa, dunque, doveva essere la prima tappa nell'ideale percorso formativo dell'aspirante notaio trentino. Ma se facciamo un passo indietro all'investitura a conte palatino ad Antonio da Molveno, prerequisite fondamentale per l'accesso alla professione doveva essere la conoscenza «in literatura», ovvero dobbiamo presumere – in mancanza di ulteriori specificazioni – nella grammatica, nella lingua latina, come avveniva un po' ovunque nelle città che testé abbiamo preso in esame.

Dove si formassero con precisione i notai trentini non è dato di saperlo con certezza; si ritiene comunque plausibile, come avveniva anche altrove, che i giovani aspiranti professionisti avessero appreso i primi rudimenti di latino, se non addirittura acquisito una solida conoscenza della materia, presso i numerosi *professores in grammaticalibus* che la città ospitava almeno dal XIII secolo⁷³.

La documentazione trentina di XIV e XV secolo non manca infatti di ricordare fra gli attori di qualche negozio giuridico, ma più spesso fra i testimoni chiamati a presenziare ai rogiti, i nomi di quanti in città esercitavano la professione di *magistri*, *magistri a scolis*, *professores artis grammatice*, *doctores artis grammatice*, *loice ac retorice* o, addirittura, *rectores scollarum in gramaticalibus*⁷⁴. Fra questi, all'inizio del Trecento, si ricordano il *magister* Pace, denominato nelle fonti prima scola-

⁷¹ Il documento (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 74r, n. 210) presenta la nomina a notaio di Giovanni da Mori ma Antonio da Borgonuovo, nella usuale rubrica che affianca l'atto, scrive: «Carta sive privilegium qualiter dominus Antonius de Molveno comes palatinus etc. superius nominatus creavit Iohannem filium Hermani de Murio et Laurencium Antonii notarii de Castro notarios et iudices ordinarios cum pena et calamario eos investiendo de officiis predictis, recepto prius ab eis corporali debito sacramento quod erunt fideles etc. et fideliter scribent etc. ut infra in utriusque eorum privilegio sibi concesso et facto describitur». Di seguito il notaio trascrive il privilegio al nuovo notaio Giovanni da Mori ma manca quello di Lorenzo *de Castro*.

⁷² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 73v, n. 209.

⁷³ Sul tema dei maestri di grammatica a Trento nel medioevo si vedano S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento* e, più recentemente, L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica* e Q. ANTONELLI, *Storia della scuola trentina*, in particolare le pp. 25-32.

⁷⁴ L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, p. 26.

stico nel 1306, successivamente maestro di grammatica nel 1320, poi professore dell'arte grammaticale in plurime occasioni fra il 1326 e il 1333 ed infine con l'appellativo *phisicus* nel 1333. Dei suoi tre figli, Giacomino detto *a Cantono*, Andrea e Bonifacio, i primi due esercitarono l'arte notarile, il terzo è menzionato come *apothecarius*⁷⁵.

Fra le figure di una certa rilevanza nella Trento di metà Trecento, ricordiamo anche il notaio Nicolino da Mechel che le fonti ricordano come *magister olim rector scollarum Tridenti in grammatilibus*⁷⁶; il termine *rector* permettere di ipotizzare la presenza di forme di insegnamento 'primario' più organizzate, con la presenza di una figura, il rettore per l'appunto, che in qualche modo poteva ricoprire una funzione coordinativa, rispetto alle singole figure di maestri che, individualmente, impartivano lezioni di latino ai giovani discenti. Secondo Simone Weber, Nicolino (o Nicolò) da Mechel esercitò contemporaneamente la professione notarile⁷⁷, il che non è inusuale visto lo stretto legame che connetteva la grammatica all'arte notarile⁷⁸.

Dopo circa un decennio compare nella documentazione il nome di un'altra figura di spicco del Trecento trentino; si tratta, nella fattispecie, del *doctor artis grammaticae* Stefano da Cles, figlio del *magister* Trentino. Il personaggio si rivela di una certa importanza nel nostro tentativo di ricostruire le tappe formative dei notai trentini poiché, il 9 gennaio del 1373, costui si era formalmente impegnato a tenere un corso d'istruzione di quattro anni ad un gruppo di diciotto giovani, ricevendo a tal scopo uno stipendio di 18 marche⁷⁹:

magister Stefanus de Clex, artis grammaticae doctor, solemnī stipulatione promisit et convenit cum Henrico quondam domini Petri de castro Clex, Guillelmo et Nicolao fratribus notariis filiis quondam ser Ottonis notarii de Clex, Ropreto quondam Venturini de Clex, Benevenuto quondam Degeleguardi de Dresio et mihi Bartholomeo notario infrascripto dicto Thomeo, bene et legaliter docere decem et octo scolares [...] ad quatuor annos proximos per dictos ser Henricum, Guillelmum, Nicolaum, Ropretum, Benevenutum et me Bartholomeum notarium dictum Thomeum infrascriptum, in scholis dicti magistri Stefani eligendos, si in dictis scholis suis fuerunt ad numerum dictorum XVIII scolarium in predicto numero dictorum XVIII scolarium computandorum filios dictorum ser Henrici, Guillelmi, Nicolai, Ropreti, Benevenuti et mei Bartholomei dicti Thomei notarii infrascripti.

Il documento ci informa, inoltre, che Enrico, Nicolò e Benvenuto si impegnarono a pagare, ciascuno, trenta lire di denari piccoli veronesi, mentre Guglielmo e Roberto avrebbero pagato trentacinque lire ciascuno; venti lire sarebbero inoltre state versate dal notaio rogante Bartolomeo, per un totale di 180 lire veronesi, ossia 18 marche. Oltre al prezzo pattuito per i quattro

⁷⁵ S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento*, p. 199. Nella prima metà del Trecento si annoverano anche il *magister* Rainaldo, citato nel 1339 e, secondo Simone Weber, dovette insegnare a Trento anche Manfredo da Verona (cfr., in merito, S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento*, p. 200).

⁷⁶ Si veda quanto detto in S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento*, p. 200 e in L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, p. 33, in particolare alla nota n. 41. Per l'attestazione di Nicolò da Mechel quale *rector scollarum* si veda il documento in ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/b, n. 10, di data 1362 maggio 13.

⁷⁷ S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento*, p. 200.

⁷⁸ Gherardo Ortalli presenta una serie di esempi di *professores in grammatilibus* contemporaneamente impegnati nel notariato. Si veda G. ORTALLI, *Scuole e maestri fra medioevo e rinascimento*, in particolare le pp. 112-120.

⁷⁹ V. INAMA, *Una scuola di grammatica in Cles*, pp. 231-234. L'Inama dichiara di aver visto una delle due copie (datate rispettivamente 1373 e 1375) di un documento contenuto in un registro di *instrumenta* notarili appartenente all'archivio di Castel Thun e che si trovava presso l'archivio dei conti Thun di Decin in Boemia. Si tratta del registro del notaio Bartolomeo detto Tomeo da Tuenno (*Quaternum imbreviaturarum scripturarum per me Bartholomeum dictum Thomeum de Tuyenno. Anno MCCCLXII, indictione X*).

anni di lezioni *in grammaticalibus* l'istrumento ci dice qualcosa di molto importante sui 'destinatari' di questo corso scolastico: siamo infatti in presenza dei figli di numerosi notai. Dei sei *domini* citati, infatti, tre (i fratelli Guglielmo e Nicolò ed il notaio rogante Bartolomeo) sono espressamente qualificati come notai. Non è inverosimile, dunque, pensare che costoro avessero intenzione di far intraprendere anche ai propri figli la carriera notarile, iniziando proprio dall'insegnamento primario. Come accade altrove⁸⁰, non conosciamo nel dettaglio il programma di queste *scole*; dobbiamo tuttavia ritenere plausibile il fatto che, alla fine del percorso di studi, il candidato avesse acquisito una certa padronanza della lingua latina.

Ritroviamo il nome di Stefano da Cles nella documentazione rogata a Trento a partire dal 1378⁸¹ quando il *magister* presenzia alla tonsura di Francesco figlio di Bartolomeo da Borgo, detto «Polenton» e parente del più noto umanista Sicco, l'autore della *Catimia*. Più tardi, il 22 giugno 1391, dichiarò di dover saldare al Capitolo un debito di 7 lire di denari piccoli veronesi per l'affitto di una casa che egli possedeva nel quartiere del Borgonuovo⁸². Morì prima del 12 ottobre 1406 lasciando un figlio di nome Giovanni, detto Feragu, ed una figlia di nome Gasperina che, nel frattempo, era andata in sposa ad Antonio da Seregno. La moglie Pellegrina è ancora viva nel 1415⁸³. Parlando di Stefano da Cles Simone Weber ricorda che, nello stesso periodo in cui il *professor* di origini anaune teneva scuola in città, erano attestati nel capoluogo anche un certo *magister* Giovanni «repetitor in gramaticalibus puerorum»⁸⁴ e, in precedenza, un *magister* Matteo da Riva, pure *professor artis gramatice* che compare come testimone in un documento del 29 ottobre 1378⁸⁵, il che potrebbe far presagire la necessità di un numero maggiore di maestri di fronte ad un aumentato numero di studenti⁸⁶.

Dopo la morte di Stefano da Cles dobbiamo attendere gli anni Venti del Quattrocento prima di trovare nuovamente nelle fonti un *professor a scolis*; è il caso del *magister Hendricus*, detto per l'appunto *a scolis*, originario di Mori in Vallagarina che, oltre a comparire in un rilevante numero di documenti, spesso in qualità di testimone⁸⁷, viene chiamato il 18 ottobre 1424 dal comune di Trento a redigere la *responsio* alla lettera che il vescovo Alessandro di Masovia aveva spedito ai rappresentanti della città pochi giorni prima⁸⁸. Come già sottolineato, non è irrilevan-

⁸⁰ Si veda, fra i molti esempi, il caso di Como; cfr. M. L. MANGINI, *Il notariato a Como*, p. 48 e ss.

⁸¹ L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, p. 43. Desiderio Reich, ma senza alcun documento che attesti con sicurezza il fatto, ritenne plausibile che Rodolfo Belenzani, formatosi certamente a Trento fra il 1380 e il 1390, fu allievo proprio di Stefano da Cles (cfr. D. REICH, *Rodolfo de' Belenzani e le rivoluzioni trentine*, p. 18). In assenza di prove certe l'affermazione rimane soltanto mera ipotesi.

⁸² S. WEBER, *I maestri di grammatica a Trento*, p. 201.

⁸³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 228r-v, n. 454.

⁸⁴ *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, vol. III, p. 51.

⁸⁵ ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli corti/a, n. 8.

⁸⁶ L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, pp. 43-44.

⁸⁷ Fra i molti: ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/e, n. 13; APPENDICE I, n. 11 (ADT, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.21r-v, n. 63); APPENDICE I, n. 25 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30v, n. 86); APPENDICE I, n. 25 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.30v, n. 86a); ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* bis, c.113v, n. 312; ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 245v-246r, n. 494; ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 301r-v, n. 614.

⁸⁸ APPENDICE I, n. 11.

te il fatto che la città avesse affidato proprio a questo personaggio, esperto in grammatica e retorica, la stesura della lettera di risposta al vescovo, soprattutto considerando il tenore pregno di retorica della missiva vescovile⁸⁹.

Parlando di formazione non si può dimenticare come, almeno fino al XII secolo, essa fu affidata prevalentemente, se non esclusivamente, alle scuole che sorsero presso i monasteri e presso le scuole cattedrali; esse rappresentano, infatti, il luogo privilegiato per la formazione non soltanto dei futuri ecclesiastici, ma anche dei laici che intendevano acquisire un'istruzione di base⁹⁰. Fino al XII secolo, dunque, sono le scuole cattedrali, in ambito italiano, a formare i *tabelliones* e non poteva essere altrimenti, in assenza di strutture formative di stampo laico. Ciò avvenne, con ogni probabilità, anche a Trento ove, tuttavia, pur ritenendo verosimile la presenza di una scuola cattedrale, non si hanno attestazioni certe né di scolastici né di una vera e propria scuola prima della metà del XIII secolo, ovvero prima del IV Concilio lateranense⁹¹, che aveva introdotto due gradi di insegnamento distinti: il primo, elementare e gratuito, era presente in tutte le chiese, anche le cattedrali, e veniva finanziato dal Capitolo; un secondo grado, superiore, era invece riservato ai futuri ecclesiastici e prevedeva insegnamenti di carattere teologico e biblico. Ad impartire le lezioni era chiamato un teologo, spesso scelto fra gli stessi canonici, e denominato nelle fonti *scolasticus*.

L'analisi svolta da Emanuele Curzel sulle fonti capitolari trentine mostra, almeno fino alla metà del XV secolo, un'assoluta carenza di informazioni relativamente a questo secondo grado di istruzione; nessuno fra coloro che ricoprirono la carica di scolastico, infatti, lasciò tracce significative, né dal punto di vista documentario né, tantomeno, dal punto di vista culturale. Mancano, al contempo, anche *scolares* – termine che in area trentina designa quanti hanno a che fare, in vario modo, con la scuola, e dunque sia i *magistri* veri e propri sia gli studenti⁹² – che dichiarino esplicitamente la loro appartenenza alla scuola cattedrale, con la sola eccezione di Giacomo da Cadore⁹³. Nemmeno possiamo verificare in alcun modo l'esistenza di rapporti fra i numerosi *magistri in grammaticalibus* attivi in città nel corso del XIV secolo, e ancor prima, con la *scola cathedralis*, rispetto alla quale essi potevano esercitare l'attività in assoluta autonomia.

In conclusione, se da un lato la basilica di San Vigilio non sembra mostrare, per buona parte del basso medioevo, alcuna significativa traccia di un insegnamento superiore, tale da ren-

⁸⁹ Fra l'altro l'affidamento di questo scritto ad un *professor a scolis* e non ad uno dei notai cui solitamente il comune di Trento si affidava in quegli anni (fra cui lo stesso Antonio da Borgonuovo) potrebbe – ma si tratta di una mera ipotesi – lasciar intravedere una qual certa incapacità di redigere documenti di inconsueta complessità da parte di molti notai trentini di inizio Quattrocento.

⁹⁰ Sul tema generale delle scuole cattedrali in Italia in età precomunale si veda D. A. BULLOUGH, *Le scuole cattedrali*. In merito alla presenza, anche a Trento, di una scuola cattedrale si rinvia a E. CURZEL, *Scolastici e scolares*, che abbiamo ampiamente utilizzato per la redazione di questa parte dedicata alle scuole cattedrali.

⁹¹ E. CURZEL, *Scolastici e scolares*, p. 193.

⁹² *Ibidem*, p. 202.

⁹³ Questi, nel 1377, dichiarò di essere stato pagato dal massaro del Capitolo per il servizio prestato *ut scholaris* presso la cattedrale (*ibidem*, p. 200).

dere a Trento – per usare le parole di Emanuele Curzel – «a dir poco evanescente»⁹⁴ il secondo livello di istruzione previsto dal IV Concilio lateranense, dall'altro non si può negare la presenza in cattedrale di personaggi (canonici, cappellani etc.) che senza dubbio portavano con sé un importante bagaglio culturale, derivante da una formazione che, in molti casi, avvenne presso le maggiori *scuole* europee dell'epoca. Non si può dunque escludere a priori qualsiasi attività di insegnamento e formazione rivolta agli aspiranti tabellioni che, come si deduce dalla documentazione capitolare, affollavano pressoché quotidianamente le navate della basilica wangiana, soprattutto se consideriamo che alcuni fra questi notai, fra cui ad esempio Venturino *de Trechis*, Alberto *de Floriis* e Alberto *de Stanchariis*, erano essi stessi dei canonici oppure ricoprivano cariche all'interno del Capitolo.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 203.

3.3. *Tappe formative dei notai trentini attraverso i verbali dell'Almo collegio dei dottori e notai della città (1459-1546).*

In assenza di ulteriori informazioni che consentano di chiarire il processo formativo dei giovani aspiranti notai trentini, si deve attendere la metà del Quattrocento per avere qualche dato più preciso. Sebbene il Collegio notarile di Trento sia attestato nelle fonti dal 1425⁹⁵ e, in particolare, l'intero capitolo 91 degli statuti masoviani riporti le norme statutarie della matricola⁹⁶, soltanto dalla metà del XV secolo sono a disposizione le verbalizzazioni delle sedute del collegio dei notai e dei giudici di Trento, contenute nel manoscritto 4272 dell'Archivio storico del Comune di Trento⁹⁷. Come sottolinea Gian Maria Varanini, infatti, il collegio dei notai di Trento non produsse un unico registro veicolante sia gli statuti, sia la matricola, cosicché ciò che troviamo fra le carte del manoscritto 4272 è un alternarsi continuo di verbali per l'ammissione al collegio, atti di ordinaria amministrazione e provvedimenti normativi⁹⁸.

Ma ciò che, nella ricostruzione dell'*iter* formativo dei notai trentini, è per noi più interessante è tutta quella serie di norme e verbalizzazioni concernenti le procedure di ammissione al collegio, dalle quali possiamo dedurre le modalità di apprendistato e formazione degli aspiranti tabellioni. Va sottolineato che ci troviamo ormai a quasi un secolo dagli anni in cui, presumibilmente, si formò il notaio Antonio da Borgonuovo; sarebbe dunque scorretto applicare il *modus operandi* in uso nella seconda metà del Quattrocento a quello, oggi sconosciuto, della seconda metà del Trecento. Nonostante ciò, vista la quasi totale assenza di informazioni per il secolo precedente, siamo costretti a 'saltare' direttamente al pieno XV secolo, quando, le fonti disponibili manifestano un percorso che, al di là di specifiche norme, sostanzialmente non si discosta da quelli in uso, già nel secolo precedente, presso altre città.

Il 17 dicembre 1459 Gottardo Calepini, canonico, giurisperito e nipote di Antonio da Borgonuovo, si presentò *in episcopali palacio*, al *banchum* del vice rettore del collegio notarile, Cristoforo da Molveno, chiedendo

a prefato domino Christoforo vice rectore quatenus eum matriculare deberet in collegio notariorum civitatis Tridenti, offerens se stare examini et statuta collegii prefati observare et manutenere et solvere libras viginti bone monete pro intratica dicti collegii [...] et facere omnia que de iure facere tenetur versus dictum collegium⁹⁹.

⁹⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 53r, n. 142.

⁹⁶ Liber I. *De civilibus*, capitolo 91; vi erano riportati gli *Statuta collegii notariorum Tridenti*. Edizione in B. CHEMOTTI, *La legislazione statutaria*, pp. 192-203 e, più recentemente, C. BORTOLI, *Per un'edizione dei testi statuari del Comune di Trento*.

⁹⁷ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, Almo collegio dei dottori e notai della città di Trento, Registri delle immatricolazioni; edito parzialmente e regestato integralmente in M.V. CERAOLO, *Il collegio notarile di Trento*; si veda, più recentemente, lo studio di Gian Maria Varanini basato sul suddetto registro (G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*).

⁹⁸ G.M. VARANINI, *Il collegio notarile di Trento*, p. 504.

⁹⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 4r-v.

Udita la richiesta, il vice rettore affidò, con il consenso dei presenti, a sé stesso o ad altro notaio il compito di sottoporre il candidato ad esame. Due giorni più tardi, il 19 dicembre, gli esaminatori incaricati di interrogare Gottardo, «unanimiter et concorditer», giudicarono il candidato idoneo e dunque sufficientemente preparato per svolgere l'attività di pubblico notaio. Il Calepini procedette dunque al giuramento, promettendo di rispettare gli statuti del collegio, il suo rettore e di pagare la tassa dovuta per l'ingresso nella matricola. Anche il collegio notarile di Trento, dunque, non diversamente dai collegi di molte altre città, ammetteva i nuovi membri soltanto dopo uno specifico esame che era previsto già negli statuti alessandrini del 1425-1427. Su cosa esattamente vertesse questo *examen* lo vedremo a breve.

Il 26 gennaio 1470 ben tre candidati, Antonio da Grigno, Andrea Gallo e Giovanni da Calavino fecero richiesta di ammissione «in cetum notariorum». Di essi il verbale specifica che, dopo aver mostrato i privilegi di notariato – che dunque il candidato alla matricola doveva già possedere al momento della richiesta di ammissione –, furono sottoposti ad esame e pronunciarono il giuramento. La commissione esaminatrice stabilì tuttavia

quod hinc ad unum annum proxime venturum non valeant neque audeant scribere acta iudicialia seu processus a XXV libris superius, neque alia instrumenta nisi instrumenta procurationis et creditus, cum consilio tamen massarii prefati collegii vel alterius notarii intelligentis et pratici sub pena privationis officio.

I tre furono dunque ammessi alla matricola, ma con riserva; non potevano redigere atti giudiziari o processi il cui valore eccedesse le 25 lire, né altre tipologie di *instrumenta*, con l'eccezione delle procure e dei crediti alla presenza, tuttavia, del massaro del collegio o di un altro notaio più esperto, pena la privazione dell'ufficio. Norme così rigorose avevano senza dubbio lo scopo di impedire a notai non sufficientemente pronti di rogare documentazione di una certa complessità, tutelando al contempo la professionalità di quanti già esercitavano l'arte¹⁰⁰ ed evitando in questo modo il progressivo degrado del notariato pubblico. La commissione aggiunse infatti che i candidati avrebbero dovuto «scholas visitare et audire Notariam saltim per annum vel Institutam a domino potestate vel ab alio lectore iuxta posse suum»¹⁰¹. Le *schole* qui menzionate non si riferiscono necessariamente a vere e proprie scuole di notariato, sullo stile di quella istituita presso lo *Studium* bolognese; pur non essendovene certezza, potrebbe trattarsi di quelle già menzionate scuole laiche, a pagamento, in cui *magistri* e *professores* impartivano ai giovani aspiranti notai una conoscenza quanto più possibile solida della lingua latina oppure, più semplicemente, una sorta di «attività di formazione per opera di un notaio nella propria *statio*, nei confronti

¹⁰⁰ G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 506. Alla luce di queste considerazioni va letta la disposizione del 1464 quando, il collegio presieduto dal rettore Calepino Calepini alzò a venticinque anni l'età minima per accedere alla matricola; la seduta fu inoltre l'occasione per ammettere due nuovi membri, i giovani notai Federico figlio del nobile Giovanni di Michele *de Ceris* da Pergine e Graziadeo del fu Nicolò Galego; non prima, tuttavia, di averli esaminati e dopo aver ricordato agli stessi l'importanza di mantenere un comportamento adeguato «ne scandalum eis incurat propter eorum iuventutem» (cfr. ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 14r). Per un confronto con l'età richiesta negli altri collegi notarili, si veda G. TAMBA, E. TAVILLA, *Nella città e per la città*, p. 94, nota n. 60.

¹⁰¹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 15r.

di allievi, suoi coadiutori e futuri colleghi»¹⁰². D'altro canto, non possiamo comunque escludere del tutto la presenza di corsi di *ars notarie* specificamente dedicati ai giovani apprendisti notai considerato che, anche nella vicina città di Verona, come abbiamo testé ricordato, nel 1462 era stato affidato ad un dottore del collegio dei giudici e degli avvocati il compito di leggere pubblicamente e commentare le *Istitutiones* di Giustiniano, che forse corrispondono a quell'*Institutam* cui si riferisce la commissione esaminatrice trentina, la *Summa* di Rolandino e l'*Aurora*, due trattati di arte notarile, ovvero quanto necessario a praticare proprio l'arte notarile¹⁰³. Ciò che qui è interessante notare è che queste 'lezioni' furono affidate al podestà, che era per statuto uno *iurisperitus*, fra l'altro proveniente da località extradiocesane, o ad altro lettore che avesse pari conoscenze («iuxta posse suum») e non ad un semplice notaio¹⁰⁴. Ne consegue, e pure su questo riconosciamo una certa corrispondenza con la situazione di numerosi altri collegi notarili, che anche a Trento il livello qualitativo e le conoscenze giuridiche di gran parte della classe notarile si attestavano su livelli non certo eccelsi, tanto da dover demandare ad esperti in materia la preparazione dei futuri professionisti.

Il 21 gennaio 1459 il celebre notaio trentino Approvino Approvini chiese al collegio di immatricolare il fratello Stefano, il quale aveva ricevuto l'investitura a tabellone dal conte palatino Giacomo Cariolo; avendolo tuttavia giudicato «nimis iuvenis», Antonio *de Fatis*, nuovo rettore del collegio, decise di accogliere il candidato nella propria casa per metterlo alla prova, «quod interim ipse dominus rector vollebat eum examinare utrum esset sufficiens»¹⁰⁵. Dopo un congruo periodo di apprendistato – poco meno di quattro mesi – ad aprile l'Approvini si presentò nuovamente dinanzi alla commissione che, dopo averlo giudicato «idoneum et bonum gramaticum», lo ammise nella matricola seppur con alcuni limiti nella redazione di *instrumenta* e testamenti. Un anno più tardi, il 20 febbraio 1460, dopo aver sostenuto un «examen circa confectionem instrumentorum»¹⁰⁶ ottenne l'autorizzazione a redigere qualsiasi tipologia documentaria pur sotto il controllo, per un ulteriore periodo di dodici mesi, di almeno un membro del collegio:

Item idem dominus rector [...] cui comissum fuit examen infrascripti Stefani notarii [...] dixit et approbavit dictum Stefanum sufficientem et idoneum notarium ad exercendum artem notarie quo ad scribendum acta, sed quo ad instrumenta conficiendum videtur sibi quod non audeat reddigere in formam instrumenta aliqua hinc ad unum annum, nisi prius sint visa et lecta per ser Christoforum notarium de Molveno, ser

¹⁰² G. TAMBA, *Formazione professionale del notaio*, p. 1276.

¹⁰³ *Il notariato veronese attraverso i secoli*, a cura di G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. MAGAGNATO, pp. 16-17. Lorenzo Sinisi (L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 171, nota n. 11) sottolinea «la significativa connessione fra l'insegnamento della «Notaria» e quello relativo alle *Istitutiones* [...] attestata anche nell'ambito degli «studia generalia»

¹⁰⁴ Come sottolinea Marco Bellabarba, infatti, il podestà trentino «era un giurista a tutto tondo, un tecnico del diritto preparatosi negli *studia* universitari e cresciuto nell'applicazione rigorosa della dottrina romano-canonica; per occupare il tribunale vescovile, secondo quanto stabilivano le rubriche statutarie degli *Alessandrini*, il grado dottorale era un requisito indispensabile» (M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarense*, p. 21). Diversamente da Trento, nella Rovereto veneziana del Quattrocento, il tribunale cittadino non era presieduto da un *legum doctor* ma da un semplice funzionario delle magistrature veneziane, sostanzialmente privo di qualsiasi rudimento in materia.

¹⁰⁵ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, cc. 1v-2r.

¹⁰⁶ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 5v.

Leonardum notarium a Sale, ser Antonium notarium de Brezio et ser Iesamantum notarium de Archo vel per unum eorum¹⁰⁷.

L'attenzione, da parte del collegio notarile trentino, per la conoscenza della grammatica, fra i principali temi dell'*examen* cui venivano sottoposti i giovani candidati, si presenta in molteplici occasioni; essa potrebbe nascondere la volontà e l'esigenza di migliorare la qualità di un certo, quello notarile, forse non all'altezza dei gravosi compiti che gli venivano affidati¹⁰⁸. Così troviamo, ad esempio, che Giovanni Battista *de Murlinis* fu «ydoneus et bonus scholaris in gramaticilibus»¹⁰⁹, mentre Francesco del fu ser Vittore da Grigno fu giudicato «unanimiter et concorditer» «sufficientem in gramatich»; sufficiente e dunque, dobbiamo ritenere, non ancora idoneo a redigere «instrumenta [et] ultimas voluntates usque ad dicta festa natalicia», mentre, come al solito, non gli sono preclusi gli atti giudiziari¹¹⁰. Per altri, è il caso del notaio Giovanni *Caligaroti*, l'ammissione alla matricola fu vincolata «sub pactis et conditionibus quod dictus Iohannes debeat perseverare scolam et adissere»¹¹¹. In qualche modo, come rileva anche Gian Maria Varanini, per ogni caso «l'avvio alla professione è guidato in modo personalizzato e attento»¹¹² e, ci sembra di dover aggiungere, non individuiamo un unico *iter* formativo che accomuni tutti i candidati. Se è vero, infatti, che il privilegio rilasciato per conto dell'autorità imperiale ed una solida conoscenza della lingua latina dovevano costituire una base di partenza comune per tutti i giovani candidati alla matricola, poco possiamo dire in merito alla formazione tecnico-pratica, e dunque più propriamente notarile, di questi individui. Certo, non si può fare a meno di soffermarsi su quel «perseverare scolam», che può avere il duplice significato di perseverare nello studio e nell'impegno, ma anche di perseverare nella frequenza di una scuola, o di un corso, per la formazione dei notai. Forse quello stesso 'corso' che sembra essere affidato, come abbiamo testé ricordato, al podestà cittadino, oppure veri e propri 'corsi' attivi presso i notai più esperti.

Da un lato troviamo candidati del calibro di Gottardo Calepini e di suo fratello Calepino, già *doctores iurisperiti*, con in mano un bagaglio culturale nettamente superiore rispetto a quello di un semplice notaio; costoro, infatti, non sembrano mostrare alcuna difficoltà nel superare l'esame del collegio, tanto che gli esaminatori li accolgono immediatamente «unanimiter et concorditer». Si tratta, tuttavia, di casi isolati. Soltanto una minima parte della cittadinanza, spesso i membri delle famiglie più in vista, poté recarsi al di fuori dell'episcopato, presso uno degli *Studia*

¹⁰⁷ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 6r.

¹⁰⁸ Gian Maria Varanini sottolinea come «la definizione e l'applicazione delle regole, nella estenuante ripetitività documentata dal registro, è essa stessa una circostanza rilevante; così come è rilevante la modifica alle procedure d'esame, che a partire dal 1461 avvengono «publice in generali collegio» anziché, come in precedenza, a cura di una commissione ristretta» (G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 508). Non mancano, tuttavia, le contraddizioni di un sistema che a Trento, come altrove, affidava a conti palatini, spesso incapaci di valutare criticamente la qualità dei giovani candidati, le nomine a notaio. Nella seconda metà del Trecento troviamo a Trento, residente nel quartiere di Borgonuovo, il conte palatino Francesco *de Patheris* da Parma (anno 1375) (cfr. ADTn, *ACap, Instrumenta Capitularia* 6, c. 29r, n. 56).

¹⁰⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 6r.

¹¹⁰ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 8r.

¹¹¹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 32v.

¹¹² G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 507.

più noti dell'epoca (Padova e Bologna per ricordarne un paio), per compiere specifici studi in diritto¹¹³. Per tutti gli altri la formazione doveva necessariamente avvenire *in loco*. Tanto più se consideriamo il fatto che la cultura del notaio, sostanzialmente di natura tecnico-pratica, non richiedeva la conoscenza di letteratura giuridica specifica. I formulari più noti, fra cui appunto quello di Rolandino e una conoscenza di massima dei negozi giuridici in essi trattati, unitamente alla conoscenza della grammatica, sembravano infatti sufficienti. In mancanza di uno specifico corso poi, era l'apprendistato presso un notaio più anziano ed esperto, magari parente dello stesso aspirante professionista, a rivestire un ruolo centrale, ma spesso insufficiente, per l'acquisizione delle conoscenze tecniche e pratiche utili all'esercizio della professione. Ed i verbali delle immatricolazioni trentine testimoniano infatti tutta una serie di notai non ancora, o appena sufficientemente, idonei alla professione, i quali talvolta furono invitati a «scholas visitare et audire Notariam» o a «perseverare scolam et adisere», talaltra furono presi in casa dal rettore del collegio per meglio apprendere l'arte e poter essere in seguito messi nuovamente alla prova e, in altri casi ancora, furono sottoposti al controllo temporaneo di alcuni membri esperti.

Non siamo dunque di fronte ad un modello formativo standardizzato, unitario, quanto piuttosto – lo ripetiamo – costruito volta per volta a seconda delle necessità del candidato. Nella varietà delle modalità applicate ci pare comunque di scorgere tutti quegli elementi che, pur variamente disposti, la maggior parte dei collegi notarili basso medievali applicarono. Dalle normative statutarie ai prerequisiti necessari per fare domanda alla matricola, nulla sembra distinguere nettamente il collegio trentino dagli altri collegi notarili di XIV e XV secolo.

Sulla base di queste considerazioni, che certamente non consentono di chiarire nel dettaglio né il luogo né il tempo della formazione di Antonio da Borgonuovo e, come lui, di molti altri notai trentini, procederemo ora alla ricostruzione delle caratteristiche (soprattutto relative al formulario) del documento notarile trentino, mettendo poi gli esiti di questa analisi a confronto la documentazione redatta dal notaio Antonio.

¹¹³ Esiguo è il numero dei trentini attestati presso lo *Studium* bolognese fra Duecento e Quattrocento. Si veda, in merito, *Studenti trentini all'università di Bologna*, a cura di A. BERTOLUZZA. Si veda anche, l'elenco degli studenti trentini elaborato nel 1887 da Cesare Festi e relativo alle università di Bologna, Padova, Ferrara, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Siena e Roma (C. DE FESTI, *Studenti trentini*).

3.4. *La formazione dei notai trentini attraverso le forme dei documenti.*

3.4.1 *Il metodo.*

Come ricordato all'inizio di questo capitolo, non abbiamo a disposizione alcuna testimonianza diretta che ci informi sulle modalità di formazione di Antonio da Borgonuovo; non mancano, tuttavia, – almeno per il periodo in questione – i suoi documenti, redatti sia in esteso su registri cartacei sia *in mundum* su pergamena. Nell'ultima parte di questo capitolo cercheremo quindi di svolgere un'analisi comparativa su un campione di documenti redatti nel corso del XIV e del XV secolo dal professionista trentino e da altri notai più anziani o contemporanei ad Antonio. Questa comparazione, pur permettendo di mettere in rilievo similitudini o difformità fra i documenti dei notai trentini del Trecento, fra cui lo stesso Antonio da Borgonuovo, non si pone l'obiettivo di dirimere la questione su una formazione, trentina o meno, del protagonista di questa ricerca; a tal scopo sarebbe ovviamente necessario accostare i documenti di ser Antonio non soltanto con quelli di altri colleghi trentini, ma anche con le espressioni documentarie di realtà extra-diocesane: Verona, Feltre, Padova, ma anche Mantova, Brescia, Bergamo e poi, naturalmente, Bologna, per citare soltanto alcuni dei centri più noti. Un lavoro di comparazione non praticabile in questa sede per almeno due ragioni: i tempi che richiederebbe e la mancanza, in alcuni contesti, di documentazione tre-quattrocentesca già edita, che naturalmente faciliterebbe l'operazione. Un confronto che si ritiene comunque auspicabile perché consentirebbe di chiarire – per epoche meno risalenti, come quelle basso medievali – la condivisione, o meno, di analoghe modalità di redazione dell'*instrumentum* notarile, in particolare per quanto riguarda le formule adottate.

Esposti i limiti di questa operazione, va detto che la comparazione e l'analisi del 'documento notarile trentino', seppur con un necessario confine cronologico e topografico, sarà comunque interessante per comprendere i modelli formulari adottati e per segnalare eventuali mutazioni nel corso del secolo.

Per quanto concerne i documenti presi in esame, la necessità pratica di basarci su documentazione già edita, ancora piuttosto limitata per i secoli più bassi del medioevo, ha fatto propendere per l'utilizzo della recente edizione delle pergamene del convento di San Michele a Trento curata da Giuliana Polli¹¹⁴, sulla quale un'analisi di tal genere non è stata svolta. Il *corpus* documentario consta di ben 187 documenti, dai quali tuttavia – per lo scopo che ci siamo prefissi – estrapoleremo soltanto gli atti notarili, tralasciando invece la documentazione di cancelleria, le notizie di documenti oggi deperditi redatte nel XVIII secolo dal padre Giangrisostomo Tovazzi e tutta la documentazione rogata prima dell'anno 1300. Restano così da analizzare 34

¹¹⁴ G. POLLI, *Le clarisse di San Michele*. I numeri fra parentesi indicati nel testo a seguire fanno riferimento alla numerazione che il documento assume nell'edizione di Giuliana Polli.

documenti, suddivisi per tipologia nel modo seguente: ventitré riconsegne e nuove locazioni¹¹⁵, nove locazioni¹¹⁶, una procura¹¹⁷, un'affrancazione di censo¹¹⁸ e un'emancipazione¹¹⁹. Prevalgono dunque nettamente refute e locazioni, tipologia documentaria ampiamente rappresentata nei fondi archivistici trentini di età medievale e dunque più facilmente raffrontabile. I 34 documenti su cui cercheremo di svolgere l'analisi diplomatica sono stati redatti complessivamente da 16 notai: Tridentino *notarius sacri palatii*¹²⁰, Martino *notarius Conradi regis*¹²¹, Giovanni *filius quondam Francisci drapatoris imperiali auctoritate notarius*¹²², Giovanni *filius Terlaci de Tridento imperiali auctoritate notarius*¹²³, Nicolò *imperiali auctoritate notarius*¹²⁴, Bonaventura *filius quondam Abriani de Negrano imperiali auctoritate notarius*¹²⁵, Zordanus *filius Ture de Vigulo imperiali auctoritate notarius*¹²⁶, Rodolfo *filius quondam ser Basini de Tridento imperiali auctoritate notarius*¹²⁷, Vallarianus *filius quondam Leonis imperiali auctoritate notarius*¹²⁸, Francesco *filius quondam Martini de Avolano imperiali auctoritate notarius*¹²⁹, Giovanni *filius quondam Henrici notarii de Viarago imperiali auctoritate notarius*¹³⁰, Pietro *filius quondam Iobachini iudicis de Mezasomis de Tridento imperiali auctoritate notarius*¹³¹, Alberto *filius quondam Negrati de Sacho imperiali auctoritate notarius*¹³², Marcabruno *filius Alberti notarii de Sacho imperiali auctoritate notarius*¹³³, Antonio *filius Bartholassii de Burgonovo de Tridento imperiali auctoritate notarius*¹³⁴ e Marco *filius Alberti de Clusolis valis Lagarine imperiali auctoritate notarius*¹³⁵.

Oltre ai documenti prodotti per conto del convento delle Clarisse di San Michele di Trento, ci avvarremo, dove necessario, di ulteriore documentazione che sarà utile ai fini della descrizione dei formulari adottati dai notai trentini.

¹¹⁵ *Ibidem*, documenti nn. 84, 85, 93, 100, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 114, 118, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136.

¹¹⁶ *Ibidem*, documenti nn. 105, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 131, 134.

¹¹⁷ *Ibidem*, documento n. 83.

¹¹⁸ *Ibidem*, documento n. 124.

¹¹⁹ *Ibidem*, documento n. 139.

¹²⁰ Redattore dei documenti nn. 83, 84.

¹²¹ Redattore del documento n. 85.

¹²² Redattore del documento n. 93.

¹²³ Redattore del documento n. 100.

¹²⁴ Redattore del documento n. 102.

¹²⁵ Redattore dei documenti nn. 103, 105, 107.

¹²⁶ Redattore del documento n. 104.

¹²⁷ Redattore del documento n. 111.

¹²⁸ Redattore del documento n. 112.

¹²⁹ Redattore del documento n. 114.

¹³⁰ Redattore del documento n. 115.

¹³¹ Redattore del documento n. 116.

¹³² Redattore dei documenti nn. 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139.

¹³³ Redattore del documento n. 126.

¹³⁴ Redattore dei documenti nn. 127, 128.

¹³⁵ Redattore del documento nn. 134.

3.4.2. *Le publicationes*.

Elementi comuni a tutti i documenti notarili, siano essi di natura negoziale, giudiziaria, o d'altro tipo, sono le cosiddette *publicationes*; si tratta di quegli elementi che, in protocollo e in escatocollo, aprono e chiudono lo scritto, in qualche modo lo «incorniciano»¹³⁶, specificando dati quali il tempo, il luogo di rogazione, i testimoni presenti e, in ultimo, nome ed attributi del redattore; dati sempre presenti, obbligatori e che, in quanto tali, contribuiscono a conferire pubblicità e validità giuridica allo scritto.

L'analisi dei documenti del convento delle Clarisse ha rivelato la presenza delle seguenti *publicationes*: nel protocollo si trovano la datazione, prima cronica e poi topica, e l'indicazione dei testimoni; in escatocollo, la sottoscrizione del notaio. Ad esse si aggiunge un ulteriore elemento che non era obbligatorio e non andrebbe considerato una *publicatio*; si tratta dell'invocazione alla divinità, la quale era tuttavia raccomandata soprattutto in documentazione di una certa solennità¹³⁷.

Il signum. – Fra gli elementi che conferivano validità all'*instrumentum* notarile c'è il *signum tabellionatus* che poteva essere posto nel protocollo, in corrispondenza del margine sinistro, in uno spazio appositamente lasciato libero dal notaio, ma anche in escatocollo a fianco della sottoscrizione. Per quanto riguarda l'ambito di cui ci occupiamo, gran parte dei notai trentini di XIV e XV secolo pongono il proprio *signum* nel protocollo, mentre è meno usuale, trovarlo in corrispondenza della sottoscrizione. Dei 34 documenti che qui abbiamo preso in esame, soltanto uno (n. 112) presenta infatti il *signum* in escatocollo. Ci soffermeremo ora brevemente proprio sul *signum tabellionatus* utilizzato da Antonio da Borgonuovo. Esso è costituito da una serie di figure geometriche fra loro variamente accostate. Anzitutto, nella sezione centrale, due asticelle parallele poste orizzontalmente, quasi a costituire i pioli di una scala. Attorno a tali supporti si intrecciano verticalmente due 'corde' che, nel loro movimento, vanno a formare intrecci a guisa di 8. Nella sezione superiore del *signum* c'è una croce con i bracci potenziati, dalla cui base fuoriescono le due 'corde' precedentemente menzionate. Da evidenziare inoltre, nel punto in cui i nodi si intrecciano, la presenza di due teste, l'una a destra, l'altra a sinistra, zoomorfe, simili a teste d'uccello, nelle quali si distinguono il becco e gli occhi. Al centro del *signum*, la lettera A maiuscola, iniziale del nome del notaio. Meno chiara la sezione inferiore, che sembra essere costituita da un elemento geometrico rettangolare, ma con la parte terminale arrotondata. Ad essa si collega la 'coda' della I-, allungata, raddoppiata e parzialmente inchiostata, incipitaria dell'invocazione *In Christi nomine*. La cura e l'elaboratezza con cui il notaio Antonio disegnò, tratto dopo tratto, gli elementi costitutivi del proprio *signum* lasciano intravedere un certo gusto

¹³⁶ Si veda, sul tema, C. PAOLI, *Programma scolastico di paleografia latina e diplomatica* e A. PRATESI, *Genesi e forme del documento*.

¹³⁷ G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, p. 63.

estetico ed un intento calligrafico da parte del professionista, il quale, fra l'altro, utilizza l'asta prolungata della lettera *I*- per 'incorniciare' il protocollo del documento. L'incipitaria finisce così col diventare, al contempo, elemento grafico particolare (per via della sua accuratezza) e tratto di congiunzione fra il *signum*, di cui è pure parte integrante, e il testo del documento.




Fig. 6. ADTn, ACap, capsula 1, n. 8 (particolare). Dettaglio del *signum* e del protocollo di Antonio da Borgonuovo. Si noti come la lettera *I*- che apre l'*invocatio* sia raddoppiata e fortemente allungata, quasi ad incorniciare, sul lato sinistro, tutti gli elementi costitutivi del protocollo (invocazione, datazioni cronica e topica ed elenco dei testimoni).

L'invocazione. – Assente in tutti i documenti redatti prima della metà del Trecento¹³⁸, che iniziano direttamente con l'indicazione dell'anno, a partire dal 1356 essa è costantemente utilizzata da tutti i notai redattori; l'unica forma attestata è *In Christi nomine*, seguita dall'appreciazione *amen*¹³⁹. Un solo professionista, ancora nel 1370, persevera nel non utilizzarla: Pietro, figlio del fu Gioacchino Mezzasoma (n. 116).

La datazione cronica. – Essa è espressa anzitutto con l'indicazione dell'anno, seguito dall'indizione e dal giorno del mese. La prima posizione è naturalmente riservata al millesimo di Cristo espresso al caso ablativo; esso è introdotto in maniera variabile dalla locuzione *Anno Domini* (nn. 84, 85, 93, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 116, 118, 123) e *Anno eiusdem nativitatibus* (nn. 114, 115, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139), talvolta pure nella forma *Anno a nativitatibus eiusdem* (nn. 117, 119, 120, 122). Rileviamo, in particolare, come la prima forma si riscontri soprattutto nei documenti prodotti nella prima metà del secolo¹⁴⁰, mentre la seconda e la terza espressione siano d'uso quasi esclusivo nella seconda metà del Trecento. Il notaio Pietro Mezzasoma rimane legato alla forma semplificata ancora nel 1370 (n. 116), mentre il suo collega Alberto da Sacco, nei documenti redatti fra il 1379 e il 1382 alterna le forme *Anno Domini* (nn. 118, 123) e *Anno a nativitatibus eiusdem* (nn. 117, 119, 120, 122), attestandosi stabilmente sull'espressione *Anno eiusdem nativitatibus* in tutti i restanti documenti rogati dal 1383 in poi (nn. 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139). Il millesimo è generalmente

¹³⁸ Il primo notaio ad utilizzarla è Rodolfo del fu ser Basino da Trento (doc. n. 111).

¹³⁹ È l'invocazione impiegata anche dal notaio Antonio da Borgonuovo per tutta la sua carriera.

¹⁴⁰ La prima attestazione della forma *Anno eiusdem nativitatibus* è del 1367.

scritto per intero, a tutte lettere, ma non mancano casi in cui l'anno è vergato in cifre romane, del tutto (nn. 85, 100, 111, 112) o solo parzialmente (n. 134)¹⁴¹; si noti tuttavia, come l'uso di indicare l'anno in cifre romane sia piuttosto limitato e circoscritto alla prima metà del secolo. È noto che in area trentina, come in gran parte d'Italia, era in uso il cosiddetto stile della Natività, per cui l'inizio dell'anno coincideva con il 25 dicembre; tutti i documenti redatti fra il 25 ed il 31 di quel mese erano pertanto datati con un'unità in più rispetto al computo annuale che fa principiare l'anno sei giorni più tardi. Secondo elemento della datazione, in tutti i documenti, era l'indizione, il cui giorno di inizio corrispondeva con il Natale. Ulteriore indicazione cronologica era il giorno del mese, indicato in tutte le occasioni secondo l'uso moderno, per cui si contano i giorni dal primo al 30 o 31 di ogni mese; uniche varianti in tre distinti documenti (nn. 83, 123, 131) dove riscontriamo le locuzioni *die ... intrante mense*, *die ... exeunte mense*; si tratta della cosiddetta *consuetudo Bononiensis*, altrimenti poco praticata nella documentazione trentina di XIV e XV secolo seppur prevista dagli statuti alessandrini del 1427¹⁴². Il termine *dies* è sempre declinato al maschile. Ulteriore elemento assai frequente nella data cronica è il giorno della settimana che viene espresso con regolarità dal 1340 (n. 102)¹⁴³; esso è posto sempre in prima posizione, dopo la parola *die* ed è coniugato al caso ablativo, come pure il numerale che lo segue. È importante soffermarsi brevemente sulla questione relativa all'indicazione del giorno della settimana; l'uso, infatti, non è comune a tutte le 'tradizioni' notarili italiane. Va detto, per quanto riguarda il caso trentino, che l'indicazione del giorno della settimana era prevista già negli *Statuta nova*, ripresi nella legislazione roveretana del 1425, risalenti agli anni compresi fra il 1340 ed il 1343¹⁴⁴. In essi, al capitolo 43 («De tabellionibus debentibus in suis instrumentis et subscriptionibus ponere diem, nomen et pronomen et locum unde sint»), si legge:

Item statuimus et ordinamus quod de cetero quilibet notarius qui scripserit acta vel publica instrumenta [...], teneatur et debeat ponere diem expressum et quanto inter mensem quo scriptus fuerit instrumentum sive contractus celebratus, et nomen proprium et pronomen cum nomine patris et civitatis sive locus unde est oriundus [...]¹⁴⁵.

All'indicazione del giorno segue quella del mese, introdotta da *mensis* con il nome del mese declinato pure al genitivo; più rara la forma *mense* all'ablativo che riscontriamo in soli tre documenti (nn. 103, 123, 131).

La datazione topica. – Si tratta «della località ove era avvenuto l'incontro di volontà dei contraenti, manifestato con il conseguente loro ordine impartito al notaio di redigere il documento»¹⁴⁶. Poche le variabili nella documentazione che stiamo prendendo in esame; la stragran-

¹⁴¹ *Millesimo CCC nonagesimo secundo*, del notaio Marco de Clusolis.

¹⁴² A. CASETTI, *Il notariato trentino*, p. 250: «la datazione doveva essere intiera col "nomen diei expressum et quantum intrante mense", il millesimo, il giorno e qualsiasi altra quantità o importo doveva essere indicato per esteso, senza abbreviazioni tanto nell'abbreviatura che negli instrumenti».

¹⁴³ Unica eccezione il doc. n. 104 del notaio *Zordanus*.

¹⁴⁴ M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarensis*, p. 16.

¹⁴⁵ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO, pp. 170-171.

¹⁴⁶ G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, p. 65.

de maggioranza dei documenti è stata rogata in vari luoghi del convento delle clarisse di San Michele, *de prope Tridentum*. In soli due casi (nn. 83, 139) gli atti presentano date topiche diverse (rispettivamente *Tridenti, in contrata Sancti Martini, sub porticu domus mei notarii subscripti* e *Tridenti, super episcopali palacio, in loco iurid[ico]*). La documentazione notarile trentina del Trecento e del primo Quattrocento, fra cui quella redatta da Antonio da Borgonuovo, presenta infatti nella data topica due elementi essenziali: il «luogo generale» (solitamente la città di Trento nella forma del locativo *Tridenti* o, nel caso di monasteri il nome dello stesso) ed il «luogo speciale», più specifico (il quartiere o la zona della città), seguito dal microtoponimo, ovvero il luogo specifico in cui le parti consegnarono la *rogatio* al notaio (*sub porticu, in ecclesia, ante hostium*, ecc.). Questa è la prassi seguita anche da Antonio da Borgonuovo durante tutta la sua carriera.

I testimoni. – Fra gli *essentialia negotii* indispensabile è la presenza di un certo numero, variabile, di individui chiamati a presenziare (o presenti casualmente) al momento della manifestazione di volontà dei contraenti. Ad introdurre i nomi dei testimoni troviamo in un solo caso la forma *in presentia* (n. 84), mentre soluzione condivisa da tutti gli altri professionisti è *presentibus/presentibus*. I nominativi sono sempre accompagnati da un eventuale titolo (ser, *nobilis vir, discretus vir*, ecc.), dall'indicazione della professione esercitata, dal *prenomem* ossia l'eventuale relazione di parentela (*filius, filius condam*, ecc.), o dal *cognomen* cioè il nome gentilizio (*de Mezasomis, de Ceris, de Fatis, de Calapinis*, ecc.). In molti casi è possibile trovare anche la specificazione del luogo d'origine (*de Tridento, de Burgonovo, de Sacho*, ecc.). Il numero dei *testes* elencati nei documenti è piuttosto variabile: si va dai due soli testimoni del documento 83, numero legale minimo per garantire validità giuridica all'azione, ad un numero massimo di sei (n. 128), con una media di quattro-cinque testimoni per ogni atto. A chiudere la lista dei testi si trovano le seguenti formule: *et aliorum testium* (nn. 83, 84), *et aliis testibus* (nn. 85, 102), *testibus rogatis et aliis* (nn. 93, 123, 125, 132, 135, 136), *et aliis testibus rogatis* (n. 100), *testibus et aliis quam pluribus* (nn. 103, 105, 107), *testibus et aliis* (n. 104), *testibus et aliis rogatis* (111), *et aliis testibus ad hoc vocatis* (112), *testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis* (n. 114), *testibus et aliis pluribus* (n. 115), *testibus vocatis et aliis* (n. 116), *et aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis* (n. 117, 120, 122), *et aliis testibus ad hoc vocatis et ad hoc rogatis* (n. 118), *et aliis testibus rogatis et ad hoc convocatis* (n. 119), *testibus ad infrascripta vocatis specialiter et rogatis* (n. 124), *testibus et aliis ad hec rogatis et vocatis* (n. 126), *testibus et aliis vocatis et rogatis* (n. 127), *testibus et aliis multis vocatis et rogatis* (n. 128), *testibus ad infrascripta vocatis et rogatis et aliis* (nn. 129, 130, 133), *testibus ad hec infrascripta vocatis et rogatis et aliis* (nn. 131), *testibus et aliis vocatis* (n. 134), *testibus ad infrascripta vocatis specialiter et rogatis et aliis quam pluribus* (n. 139). Nessuna regola, a prima vista, nemmeno in documenti redatti dallo stesso notaio, se non una lieve preferenza per la formula *testibus rogatis et aliis*. A ben vedere, tuttavia, si tratta sempre degli stessi termini presentati in ordine diverso ed 'arricchiti' con aggettivi quali *multi, plures* o avverbi come *specialiter*.

La sottoscrizione. – A chiudere la cornice delle *publicationes*, in ultima posizione, sta la sottoscrizione del notaio redattore del documento. Per quanto concerne il titolo notarile utilizzato, le soluzioni adottate sono le seguenti: in due documenti del 1305 (nn. 83, 84) i notai si definiscono *sacri palacii notarius* o, in un caso specifico (n. 85), pure dello stesso anno, *domini Conradi regis notarius*. A partire dal documento n. 93 (1325), senza soluzione di continuità, tutti i professionisti utilizzano il titolo *imperiali auctoritate notarius* che, sul finire del secolo, diventerà stabilmente *publicus imperiali auctoritate notarius* o *imperiali auctoritate publicus notarius*. A tal proposito ci sarà permesso uscire dai limiti cronologici posti da questa analisi per osservare come, durante la prima metà del Trecento, le tradizionali titolazioni in uso nel secolo precedente, fra cui l'utilizzatissimo *sacri palacii notarius*¹⁴⁷, lasciarono gradualmente il posto al noto *publicus imperiali auctoritate notarius* che a Trento, come altrove, diverrà usuale proprio fra XIV e XV secolo. Ma prima del titolo notarile era naturalmente posto il nome del notaio, preceduto da *Ego*. Circa la struttura del *nomen*, sono valide le norme citate per i testimoni: nel caso del notaio Antonio, al nome proprio faceva seguito l'indicazione della relazione di parentela (*filius* o *condam*, dopo la morte del padre); in terza posizione il nome del padre al caso genitivo, con la specificazione del luogo di residenza nella città di Trento, e l'indicazione della cittadinanza, proprio come previsto dal capitolo statutario citato in precedenza, che sarà ripreso da analoga norma negli statuti del 1427 emanati dal vescovo Alessandro di Masovia.

3.4.3 *Il negotii tenor.*

Dopo aver preso, per sommi capi, in esame le *publicationes*, passeremo ora in rassegna la parte centrale del documento, il testo, dove la volontà dei contraenti si manifesta nell'azione giuridica espressa dal *verbum* o dai *verba iuris*. Prenderemo in esame a tal scopo le tre tipologie documentarie attestate con maggiore frequenza: anzitutto la locazione, seguita dalla refuta, due tipologie documentarie assai frequenti nella documentazione medievale trentina che mostrano, fra l'altro interessanti particolarità. Seguiranno poi alcune considerazioni in merito al formulario della compravendita (*emptio*) e del testamento, per i quali, tuttavia, dovremo necessariamente utilizzare documentazione non presente nell'edizione delle carte del convento delle clarisse di San Michele vista l'assenza di questa tipologia nel periodo di riferimento.

Prima di procedere con l'esame della documentazione, non è forse superfluo ricordare che tutti i testi sono redatti in forma oggettivo-narrativa con il *verbum iuris* coniugato in terza persona al tempo perfetto.

¹⁴⁷ Ma si trovano anche numerosi riferimenti al nome del re o imperatore che rilasciò il privilegio di notariato.

La locazione. – È indubbiamente il negozio giuridico più rappresentato nella documentazione oggi conservata negli archivi e la ragione è piuttosto semplice: si tratta della forma negoziale più utilizzata dalle autorità pubbliche medievali, ecclesiastiche nella fattispecie, le quali detenendo il dominio eminente (o diretto) di numerose proprietà immobiliari (case e terreni) sia a Trento sia nell'episcopato, facevano fruttare tali possedimenti concedendone in locazione il dominio utile in cambio del pagamento di un censo annuo proporzionato alla grandezza e alla qualità del bene (solitamente in natura nel caso di terreni, in denaro nel caso di abitazioni). Alla scadenza del contratto le parti, di comune accordo, potevano rinnovare il rapporto giuridico previo versamento di una libbra di pepe.

Vediamone ora nel dettaglio le caratteristiche. Ad aprire il testo, dopo l'elenco dei testimoni, troviamo in egual misura gli avverbi *ibidem* ed *ibique*, che si riferiscono al luogo di rogazione; nel caso invece in cui il notaio abbia scelto di aprire il testo con una *narratio*, che ha lo scopo di enunciare le motivazioni reali che portarono le parti a intraprendere l'azione giuridica, essa sarà introdotta da espressioni quali *cum hoc esset ...* (n. 122) oppure *constat enim* (n. 131). Immediatamente dopo gli avverbi *ibidem* o *ibique*, secondo la classica disposizione soggetto – verbo – destinatario – oggetto, viene introdotto il nome (o i nomi) e le qualifiche del primo attore in causa, ovvero, nel caso della locazione, del soggetto da cui promana l'azione dell'investitura. Nel caso della documentazione contenuta nell'archivio delle clarisse di San Michele, soggetti praticamente universali degli atti sono le suore o un loro rappresentante. Vediamone qualche esempio tratto dall'edizione di Giuliana Polli.

Ibique discretus vir ser Nicolaus notarius dictus de Mayeris civis Tridentinus, syndicus et procurator infrascriptarum dominarum et monasterii suprascripti, nec non domina Adeleita abbatissa monasterii Sancte Clare de Sancto Michaeli iuxta Tridentum una cum dicto sindaco, presentibus, volentibus et consentientibus dominabus sorore Anfelice de Castrocornu, Beatrice de Lefenstagno, Diamota de Marano, Cristina de Clexio, Bonaventura de Negrano, Flore de Tridento, Agnete de Heno, Lucia de Brenta, Malgarita de Campotridentino, Beatrice de Castrobarcho, Katarina de Mezio, Beatele de Mezio, Beatrice de Rovredo, Pederzina de Bulzano, Anna de Rovredo, Lisabeta de Bulzano, Mecia de Urcestal, Cecilia eius sorore, Bonafemina de Brixia, Otolina de Bulzano, Clara de Archo, Tomasina de Avio, Antonia de Bulzano, Sophia de Bulzano et Amadea de Bulzano eius sorore, omnes predictae domine sorores et moniales suprascripti monasterii ordinis Sancte Clare ad sonum campane in capitulo more solito congregatae, pro se et nomine et vice dicti monasterii, una cum suprascripta domina Adeleita abbatissa et earum sindaco predicto [...]¹⁴⁸.

Il notaio Nicolò *de Mayeris* agisce dunque come procuratore delle suore di San Michele, le quali – insieme al proprio rappresentante – sono presenti all'atto (*presentibus*), manifestano la propria volontà (*volentibus*) ed il proprio consenso (*consentientibus*). Dopo l'elenco delle sorelle partecipanti all'azione, specificando che *omnes predictae domine sorores et moniales suprascripti monasterii ordinis Sancte Clare ad sonum campane in capitulo more solito congregatae*, il notaio ricorda che la locazione avviene *pro se et nomine et vice dicti monasterii*.

¹⁴⁸ G. POLLI, *Le clarisse di San Michele*, n. 105.

Ibidem honeste et religiose domine soror Thomasina de Avio priorisa et maior loci, monasterii ordinis monialium minorum de iuxta Tridentum, soror Anthonia de Bolzano, soror Clara de Belenzanis de Tridento, soror Francischa de Calapinis de Tridento, soror Flos de Buratinis de Tridento, soror Margarita de Madrucio, soror Clara et soror Iacoba ser Redussii de Perzino, omnes moniales loci et monasterii ordinis monialium minorum de Sancto Michaele de iuxta Tridentum, nec non discretus vir ser Bonaventura notarius quondam domini Abriani de Negrano civis Tridentinus, tamquam syndicus et sindicario nomine dictarum monialium et monasterii ordinis predicti, convenientes in unum ad capitulum et in capitulo ad sonum campane more solito ad infrascripta peragenda, dicta domina priorissa de consensu dictarum suarum monialium et in simul cum eisdem et dicte domine moniales de consensu dicte sue priorisse et in simul cum eadem ac dictus earum syndicus cum eisdem, pro evidenti utilitate et melioramento dicti monasterii, considerantes quod alie antique investiture facte de infrascriptis rebus seu teris, perditae fuerunt vel combusta tempore combustionis dicti monasterii, per se ipsas et vice et nomine dicti sui monasterii et suarum succetricium [...] ¹⁴⁹

Nell'esempio qui riportato aprono invece il testo prima l'elenco delle suore e, immediatamente dopo, il nominativo, con le relative qualifiche, del notaio ser Bonaventura da Negrano che li è presente quale procuratore del convento. Seguono il consueto *convenientes in unum ad capitulum et in capitulo ad sonum campane more solito ad infrascripta peragenda*, le manifestazioni di consenso (*de consensu* nel caso in questione, ma altrove troviamo anche gli avverbi *unanimiter et concorditer* (n. 116)) e le motivazioni che portarono a concedere in locazione i terreni (*pro evidenti utilitate et melioramento dicti monasterii*), più usuale, ma anche motivi pratici, come l'incendio del convento e, dunque, della documentazione attestante le precedenti investiture.

Vediamo, in ultimo, analogo frammento estrapolato da una locazione, rogata dal convento di San Michele al notaio Antonio da Borgonuovo.

Ibidem venerabiles et religiose domine moniales Dalmathia de Padua abbatissa dicti monasterii, Contessa de Feltro, Flordiana de Vale, Caterina et Bartholomea de Matarelo monasterii et ordinis predicti, ibidem capitulariter ut earum moris est pro infrascripta locatione specialiter facienda congregatae, nullis pluribus ad presens in dicto monasterio residentibus, sed totum capitulum ipsius monasterii representantes et attendentes, quod ex clausura et pecia terre infrascripta que olim fuit Brentegane cerdonis de Fossato Tridenti in tantum est destructa et destituta tam propter inundationem Fersine quam guerre contra civitatem Tridenti facte, quod nichil utilitatis exinde percipiebant, pro evidentissimo comodo et utilitate dicti monasterii et conventus ipsius [...] ¹⁵⁰.

La struttura sembra essere grosso modo la medesima: si parte con l'elenco delle suore che in quel luogo si sono radunate, *ut earum moris est*, per dar luogo all'investitura. Il notaio aggiunge qui l'ulteriore specificazione *nullis pluribus ad presens in dicto monasterio residentibus, sed totum capitulum ipsius monasterii representantes et attendentes*. Si passa, a questo punto, alle motivazioni pratiche che hanno condotto all'azione giuridica; nel caso in questione, lo stato d'abbandono in cui versa il terreno oggetto di locazione a causa dell'inondazione del torrente Fersina e per via delle guerre *contra civitatem Tridenti facte* ¹⁵¹; tale stato causava inevitabilmente una mancanza di introiti per il convento. In ultimo, la motivazione 'più ideale' che ritroviamo spesso iterata in molti documenti: *pro evidentissimo comodo et utilitate dicti monasterii et conventus ipsius*.

¹⁴⁹ *Ibidem*, n. 115.

¹⁵⁰ *Ibidem*, n. 150.

¹⁵¹ Il documento è datato 1412 pertanto dobbiamo immaginare che il notaio si riferisca alle sollevazioni della città contro il vescovo Georg Liechtenstein (1407-1409).

Esposto il primo soggetto agente dell'azione vediamo ora la parte centrale del testo, quella che definisce l'azione giuridica. Il contratto di locazione, perpetua o temporale, nella città e nell'episcopato di Trento avviene sempre *secundum usum et consuetudinem domorum mercabati Tridenti* o, *secundum usum et consuetudinem locationum imperpetuum* e ciò viene sempre ricordato in tutti i documenti prodotti per le autorità pubbliche e per i privati. Le formule utilizzate dai professionisti trentini per individuare l'azione giuridica sono piuttosto standardizzate; si hanno *nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem domorum mercatus Tridenti, salvi pactis et condicionibus infrascriptis, investiverunt* (n. 105), *nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum domorum mercabati Tridenti et pacta infrascripta investiverunt* (n.115) o *nomine locationis et conductionis secundum usum et consuetudinem locationum monasterii antedicti ac pacta infrascripta investiverunt* (n. 116). Nel caso di locazioni temporali, la formula utilizzata sarà invece del tipo: *nomine locationis et conductionis hinc ad quinque annos proximos venturos completos, dedit, concessit et locavit* (n. 117) o *nomine locationis et conductionis hinc ad novem annos proximos venturos completos, dedit, concessit et locavit* (n. 119).

Al *verbum iuris* segue, immediatamente, la menzione del destinatario del bene dato in locazione. Esso è espresso, con tutte le qualifiche, al caso accusativo se il verbo è *investivit*, al caso dativo se il verbo è *locavit*. Il locatario riceve solitamente per sé e per i propri eredi, come ricordato dalle varie clausole *ibidem presentem et recipientem pro se et suis heredibus* (n. 120), *volentem et recipientem pro se et suis heredibus* (n. 122), *presentem, pro se et suis heredibus recipientem* (n. 123), *ibidem presentem, hanc locationem sibi fieri petentem et pro se et suis heredibus recipientem* (n. 150).

Del bene dato in locazione si specificano sempre la natura (*de una domo, de duabus peciis terre, de predicta pecia vineata*, ecc.) e la qualità (*de una pecia terre clausuriva vineata ad filarios plantata*), il luogo di pertinenza (*sita de prope, posita et iacente*, ecc.), il nome del luogo (*in loco ubi dicitur, in loco qui dicitur*, ecc.) le coerenze (*videlicet apud, cuius tales sunt confines*, ecc.). In qualche caso, soprattutto quando sono oggetto di locazione le abitazioni, il notaio provvede ad enunciare le confinazioni mediante i punti cardinali:

videlicet apud Nicholaum stazonerium de Coredò versus sero pro utili dominio et dictum monasterium pro directo, apud Bartholomeum Toscanale de Burgonovo predicto mediante aqua molendinorum ab extra discurente in dictum monasterium pro utili dominio et dictum monasterium pro directo versus meridiem, apud Zanotum a Cultelinis de Tridento versus mane et apud glaram comunis versus septentrionem¹⁵².

Fra le coerenze che ricorrono spesso nel formulario dei notai troviamo anche il più generico *cum omnibus suis iuribus, introitibus et exitibus, superioribus et inferioribus* (n. 105).

Definito luogo e qualità del bene si apre una lunga teoria di clausole. Fra quelle maggiormente rappresentate rinveniamo la nota *ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ... per-*

¹⁵² G. POLLI, *Le clarisse di San Michele*, n. 150.

petuo faciendum. Essa individua «le facoltà di godimento del bene concesso»¹⁵³ dando al locatario la possibilità di possederlo e goderne i frutti (talvolta specificando *ad bene colendum*). Questa clausola è valida nell'intera proprietà delimitata dai confini sopra esposti e, precauzionalmente, *vel alios si qui forent*. Si allarga il pieno diritto *ad habendum* agli accessi e sulle uscite (*accessibus et egressibus usque ad viam publicam*) e, a maggior tutela, *cum omnibus et singulis que dicta pecia terre locata habet super se, infra se seu intra se in integrum, omnique iure et actione, usu seu requisitione ad ipsam terram locatam modo aliquo spectante et pertinente* (n. 150). Da notare come queste clausole si facciano sempre più frequenti nel corso del Trecento, sebbene non siano del tutto assenti all'inizio del secolo.

Meno attestata, ma comunque presente (nn. 115, 150) è la clausola dell'autorizzazione rilasciata dal concedente al concessionario, nota come costituito possessorio; essa si esprime con locuzioni del tipo *possessionem acceperit, licentiam dederunt et plenam auctoritatem*.

(n. 115)

notaio Giovanni da Viarago (1368)

Quas res locatas dicte domine locatrices una in simul cum dicto earum sindico se ipsius conductoris nomine constituerunt possidere, donec ipse condutor tenutam et possessionem ipsarum acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam omnimodam contulerunt, promitentes per se et nomine et vice dicti sui monasterii et suarum succetricium, stipulacione solepni, dicto condutori pro se et suis heredibus stipulanti de evictione et deffensione legitima dictarum rerum locatarum, secundum formam iuris et sub eiusdem pena.

(n. 150)

notaio Antonio da Borgonuovo (1412)

Quam peciam terre locatam, ipse locatrices se nomine et vice dicti conductoris et pro eo constituerunt possidere, donec ipsius rei locate dictus conductor possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem condutori presenti, requirenti et recipienti, licentiam dederunt et plenam auctoritatem ac promiserunt ipse domine locatrices solempni stipulacione se et successores suos et bona dicti monasterii obligando dicto condutori presenti, pro se et suis heredibus stipulanti, de evictione dicte rei locate et de eius legitima deffensione, secundum iuris formam et de [...] omnium et singullorum premissorum, sub obligatione omnium bonorum dicti monasterii, presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra.

Fra le clausole troviamo anche quella relativa alla possibilità, per il concessionario, di vendere il dominio utile della proprietà; esso può infatti *quicquid voluerit facere faciat, videlicet vendere, donare, pignori obligare et pro anima iudicare cuicumque voluerit* (n. 105), ma non a *militibus*, uomini potenti, religiosi, *de macinata persones* (n. 120); ancor più specifico: *cui voluerit exceptis servis, iudeis, militibus, viris potentibus, locis seu ad ipsum solvendum sufficiens non essent* (n. 150). Il proprietario del dominio diretto avrà tuttavia diritto a ricevere *libram unam piperis pro qualibet nova locatione in alium novum conductorem facta*.

¹⁵³ G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, p. 103.

Del prezzo viene specificato il valore, che può essere in moneta o in natura (in questo secondo caso il concedente può richiedere, oltre all'affitto annuo, anche la sistemazione e il buon mantenimento del terreno o della casa), il luogo in cui verrà pagato il censo e la scadenza prevista. La dichiarazione del canone può avvenire in svariati modi; in molti casi essa si trova sotto forma di dichiarazione d'obbligo, *dando et solvendo* (n. 105), *Et e converso dictus ... conductor, per se et suos heredes, solepni stipulacione promisit et convenit dictis locatricibus et dicto eorum sindaco pro eis ... dare, solvere et presentare dictis locatricibus in dicto monasterio, omnibus ipsius conductoris periculo et expensis, perpetualiter omni anno annuatim in die festi sancti Michaelis ...* (n. 115); *promisit et convenit dare, solvere et presentare annuatim in festo sancti Michaelis vel eius octava ...* (n. 116); *promittens ... per se et suos heredes ... dare, solvere, conducere, presentare, consignare et mensurare in dicto monasterio, omnibus suis periculis et expensis, omni anno in festo Purificationis beate Marie Virginis de mense februario* (n. 117); *promittit stipulatione solempne ... per se et suos heredes ... dare, solvere, conducere et presentare in dicto monasterio, omni anno in festo sancti Michellis aut in eius VIII ...* (n. 119); si allinea al formulario degli altri notai anche Antonio da Borgonuovo, seppur con maggiori specificazioni relative agli obblighi del concessionario: *promisit ... pro se et successoribus suis ... dictam peciam terre sibi locatam reficere et reparare et suis congruis et debitis temporibus eam laborare et laboratam et cultivatam tenere et de bono in melius ipsam promovere et perpetualiter omni anno tempore vindemie dare, solvere, mensurare et presentare eius conductoris sumptibus et expensis ...* (n. 150). Come si vede, gran parte delle scadenze per il pagamento del canone annuo erano fissate nel giorno di san Michele (29 settembre). La pena stabilita in caso di inadempienza è la medesima in gran parte dei documenti analizzati e viene inserita, solitamente, immediatamente dopo la promessa di pagamento del censo annuo.

(n. 105)

notaio Buonaventura da Negrano

(1342)

Et si dictus conductor et sui heredes dictum fictum in termino primi anni non solverit indupletur, in secundo termino similiter si non solverit indupletur; et si cessaverit per triennium in solutione dicti affictus, tunc cadat et cadere debeat ab omni suo iure dicte rei locate et nichillominus fictum retentum et duplum de speciali pacto solvere teneatur et debeat, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum.

(n. 119)

notaio Alberto da Sacco

(1379)

Et si primo anno, loco et termino suprascriptis dictus conductor non dederit et solverit dictos affictus, ut dictum est, teneatur et debeat ipsos huiusmodi affictus dare et solvere duplicatos et ydem fiat si in secundo anno, loco et termino non solverit dictos affictus; sed si per tres annos continuos cessaverit ydem conductor in solutione dictorum fictuum, tunc cadat ipse conductor ab omni suo iure quod haberet in dictis rebus locatis et qualibet earum et nichillominus fictus retentus cum duplis solvere teneatur et debeat de et super aliis suis bonis mobillibus et immobillibus, presentibus et futuris

(n. 150)

notaio Antonio da Borgonuovo

(1412)

cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solempni stipulatione valatis, videlicet quod primo anno quo ipse conductor dictum affictum non solverit et presentaverit infra terminum predictum, tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et si cessaverit per biennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum, tunc et duplum et reduplum ipsius affictus dare et solvere teneatur et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure et melioramento dicte rei locate, quod ius et melioramentum in dictum monasterium deveniat et devenire debeat ipso facto; et nichillominus affictus retentus et non solutos cum duplis et redu-

plis nomine pene, solemni stipulatione promisse, solvere teneatur super omnibus aliis suis bonis presentibus et futuris, solemni stipulatione obligatis

Fra le clausole finali che rientrano fra gli obblighi del concedente e del concessionario troviamo una serie di impegni che le due parti si assumono, seguiti dalla penale in caso di inadempienza:

(n. 115)

notaio Giovanni da Viarago (1368)

Quam locationem et omnia et singula suprascripta predictae partes con/trahentes vicisim, silicet una pars alteri ad invicem, solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus, promiserunt firma et rata habere, tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios, aliqua ratione vel causa vel ingenio, de iure vel de facto, sub pena dupli dicti affectus et valoris dictarum rerum locatarum, ad invicem inter ipsas partes, stipulatione promissa et refectione dampnorum omnium et expensarum litis et extra ac obligatione omnium suorum, videlicet dictarum locatricium et dicti monasterii, et ipsius conditoris bonorum presentium et futurorum. Qua pena soluta vel non, rata maneat omnia et singula suprascripta.

(n. 120)

notaio Alberto da Sacco (1380)

Et sibi ad invicem refficere et reffazire omnia dampna, expensas et interesse litis et extra fiendas predictorum occasione. Et predictam locationem et omnia allia suprascripta et singulla in omnibus et per omnia promiserunt predicti contrahentes, stipulatione solemne hinc inde intervenientibus, sibi ad invicem firmam et ratam ac firma et rata habere, tenere, attendere et inviolabiliter observare et non contrafacere vel venire per se vel allium seu alios, aliqua racione vel causa, de iure vel de facto. Pro quibus omnibus suprascriptis et singullis sic attendendis et inviolabiliter observandis predicti contrahentes et uterque eorum, pro se et ut supra et suis heredibus, obligaverunt, videlicet ipsa domina locatris dicto conductori presenti et recipienti omnia bona mobillia et immobillia dicti monasterii et ipse conductor prefate domine locatrici presenti et recipienti ut supra omnia sua bona mobillia et immobillia, presentia et futura.

La refuta. – Fra i documenti notarili più facilmente riscontrabili, per la loro frequenza, troviamo – al pari delle locazioni – le refute, o riconsegne, che si caratterizzano per l’averne nel testo due distinte, ma dipendenti l’una dall’altra, azioni giuridiche: la riconsegna del dominio utile di un bene da parte del concessionario ‘uscente’ e la successiva, spesso immediata, reinvestitura da parte del proprietario del dominio eminente ad un nuovo individuo. Tre sono dunque gli attori in causa all’interno di questa particolare tipologia documentaria: colui che vende il dominio utile rinunciando ad ogni diritto sul bene fino ad allora utilizzato, il proprietario del bene stesso, che riceveva dal primo il canone d’affitto annuo e, in ultimo, il nuovo conduttore.

Vediamo ora quali sono le formule impiegate, nel corso del XIV secolo, dai notai trentini per redigere le refute. Tenuto presente che la cornice delle *publicationes* è la medesima in tutte le tipologie documentarie, ci soffermeremo, per quanto riguarda le riconsegne, soltanto sulle espressioni che le connotano, tralasciando invece quelle parti del formulario che esse condividono con le locazioni.

Dopo l'usuale avverbio *ibique*, alternato al suo sinonimo *ibidem*, è posto il nome di colui che rinuncia, *per se suosque heredes*, ai propri diritti di godimento del dominio utile. Il verbo che individua l'azione della riconsegna è nella totalità dei casi *refutavit*, talvolta associato ad altri termini. Possiamo, ad esempio, trovare: *refutavit* (n. 133), *reffutavit et libere resignavit* (nn. 93, 129, 132, 135, 136), *reffutavit et resignavit* (nn. 100, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 114, dove i *verba iuris* sono invece posti dopo l'elenco delle proprietà oggetto di refuta ed il ricordo del censo annuo versato, 118, 123, 125, 126, 128, 130). La riconsegna del dominio utile avviene sempre *in manibus* del proprietario che, nel caso di realtà pubbliche, associative o conventuali, riceve *pro se suisque successoribus*. Segue la menzione dell'oggetto refutato, con la descrizione delle solite caratteristiche individuate per la locazione e che servono a precisare qualità e collocazione del bene. Inoltre si specifica che con tale atto il refutante rinuncia a *omne suum ius omnesque suas rationes et actiones, tam reales quam personales, corporales et incorporales, utiles et directas, tacitas, expressas, consuetudinarias et civiles et omne melioramentum quas et quod habet vel visa est habere seu habere posset vel habere sperabat* (n. 85). Più spesso troviamo espressioni più semplici come: *omne ius, utile dominium et melioramentum quod habet vel habere posset ullo tempore* (n. 93), *omne suum ius et utile dominium et melioramentum quod habet* (n. 102), e forme simili. In qualche caso (n. 100) il notaio non fa riferimento alla riconsegna del dominio utile ma procede immediatamente a menzionare l'oggetto. Da notare come nel documento n. 128, il notaio Antonio da Borgonuovo specificò, dopo l'elenco dei beni riconsegnati: *seu eius utile dominium et melioramentum et omne ius suum quod ipse Odoricus refutator habet seu aliquo modo habere videretur in dicta domo cum omnibus suis iuribus et actionibus, ingressibus et egressibus suis ad ipsam spectantibus et pertinentibus quoquomodo*.

A questo punto si trova, introdotto da locuzioni varie del tipo, *Et ad hoc fecit dictam refutationem ... ut, Quam vero refutationem et resignationem fecit ... ut, Quam vero refutationem et resignationem fecit ... ad hoc ut* (n. 107, 128), un periodo attraverso il quale si specifica che la refuta è avvenuta così da (*ut*) permettere a colui che ha acquistato il dominio utile di esserne reinvestito dal proprietario del dominio eminente. Il formulario varia minimamente; le formule più utilizzate sono: *ad hoc ut in perpetuum investire deberet* (n. 128); *ad hoc ut ... deberet investire* (n. 125); *ad hoc, ut ... de dicto ... cum confinibus et utilli dominio ipsius investire debeat et teneatur* (n. 112).

Prima, o immediatamente dopo, troviamo invece menzione del prezzo d'affitto che il vecchio conduttore pagava annualmente (*solvere consueverat* (n. 93), *solvebatur omni anno* (n. 104), *de qua solvitur et consuetus est solvi ... affictus ...* (nn. 114, 128)).

Il refutante dichiarerà ora l'importo ricevuto per vendere al futuro nuovo conduttore il dominio utile del bene. Il prezzo stabilito varia probabilmente in funzione del valore reale della cosa venduta. Le formule adottate prevedono, nella maggior parte dei casi, la *confessionis*, ovvero la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte dell'acquirente: *Pro qua refutatione et resignatione seu pro precio et finito mercato eiusdem, dictus ... refutator fuit confessus et contentus ibidem habuisse et recepisse a dicto ... conductore ...* (n. 128), *a quo fuit confessa et contenta habuisse et recepisse pro precio et mercato dic-*

ti sui utilis domini et melioramenti ... (n. 118). La dichiarazione di avvenuto pagamento, come visto in forma di quietanza, è sovente seguita dalla rinuncia alle eccezioni: *renunciando exceptioni non dati, non habiti et recepti dictorum denariorum, ex exceptioni doli, mali, pacti conventi et in factum actioni et non intervenientis carte* (n. 100); *renunciando exceptioni non date, tradite, numerate et in se habite dicte quantitatis pecunie et exceptioni doli, mali, pacti conventi et actioni in factum et omni alio legum auxilio sibi competenti vel competituro* (n. 103). Meno frequentemente si trova anche la rinuncia *auxilio senatus consulti Veleiani et iuri ypotecarum* (n. 85).

A tal punto, conclusasi la refuta vera e propria, il proprietario del diritto eminente procede alla nuova locazione, che presenta sostanzialmente il formulario già delineato precedentemente per la locazione semplice. Questa seconda azione giuridica è introdotta da locuzioni del tipo: *Quibus ita peractis ...* (n. 84), *Hoc facto ibidem* (nn. 85, 93, 100, 102, 104, 111), *Quo sic facto* (nn. 103, 107), *Qua refutatione sic facta* (nn. 112, 128). In seguito alla nuova investitura il nuovo conduttore procede alla promessa (*promisit, promisit et convenit*, ecc.) di assolvere annualmente al pagamento del censo specificato.

La compravendita. – Il contratto di compravendita, *emptio* nelle fonti, prevedeva il trasferimento di un diritto da un individuo all'altro attraverso il pagamento di una somma di denaro versata dall'acquirente. Come abbiamo avuto modo di ricordare nella sezione dedicata alle refute, nel diritto medievale la proprietà non presentava quel carattere unitario che in epoca romana, come oggi, presenta; essa era infatti disgiunta fra un dominio eminente, o diretto, ed un dominio utile¹⁵⁴. Questa breve introduzione per ricordare che, nei contratti di compravendita, era il diritto eminente ad essere oggetto di trasferimento, mentre il dominio utile permaneva nelle mani di chi versava l'affitto annuo. Questa è la ragione per cui, in molti casi, l'affittuario doveva nuovamente impegnarsi a pagare il censo dovuto dinanzi al nuovo detentore della proprietà diretta.

Fatta questa breve premessa, procederemo ora all'analisi del formulario delle compravendite. Abbiamo, a tal scopo, individuato una serie di cinque *emptiones* collocate cronologicamente fra il 1346 e il 1425, redatte dai notai Venturino *de Trechis* (1346)¹⁵⁵, Guglielmo del fu ser Antonio *ab Equabus* (1364)¹⁵⁶, Pietro *de Stancharis* (1378)¹⁵⁷, Alberto da Sacco (1394)¹⁵⁸ e, in ultimo, Antonio da Borgonuovo (1425)¹⁵⁹.

Inizieremo col dire che il formulario adottato dai notai trentini nel corso del Trecento per la redazione delle compravendite presenta come elemento comune una sostanziale affinità,

¹⁵⁴ G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, pp. 67-70.

¹⁵⁵ S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*, n. 178.

¹⁵⁶ I. DAL PIAZ, *La confraternita dei battuti laici*, n. 2.

¹⁵⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 6, cc. 71r-v, n. 162.

¹⁵⁸ L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*, n. 40.

¹⁵⁹ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 39v-40r, n. 110.

se non addirittura la quasi completa aderenza, al formulario della *venditio simplex* contenuta nella *Summa* di Rolandino Passeggeri¹⁶⁰, tanto da farci pensare che, nel caso di almeno un paio di notai, fra cui Venturino *de Trebis* e Antonio da Borgonuovo, essi abbiano avuto davanti agli occhi proprio il formulario del notaio bolognese nel momento in cui redassero tali compravendite. Infatti sebbene nel caso del notaio Antonio siano comprese ulteriori clausole che non rinveniamo né nell'*exemplum* di Rolandino né nella compravendita di Venturino, le parti formulari rimanenti corrispondono pienamente, anche per l'ordine con cui sono esposte.

I testi dei documenti sono introdotti, come nei casi esaminati precedentemente, dagli avverbi di luogo *ibique* ed *ibidem*. La composizione è quella solita, soggetto – verbo – destinatario – oggetto, per cui dopo l'indicazione del venditore, con tutte le qualifiche del caso, troviamo i *verba iuris* che sono *dedit, vendidit et tradidit* (Venturino, Pietro e Antonio), *dedit, vendidit, cessit et tradidit* (Guglielmo) e *dedit, cessit, tradidit et vendidit* (Alberto). Poche differenze dunque fra i cinque notai, i quali talvolta aggiungono la specificazione *perpetuo in perpetuum* (Venturino) o *iure proprio in perpetuum* (Guglielmo, Pietro, Alberto e Antonio). In tutte le compravendite redatte da notai trentini è inoltre presente la locuzione *pro libero et expedito alodio*, che continua ad essere conservata nel formulario ancora nel pieno Quattrocento. Segue, al caso dativo, il nome con le relative qualifiche del destinatario il quale, in genere, acquista *nomine et vice* (Venturino), *ut sindaco et procuratori* (Guglielmo), *pro se et suis heredibus* (Pietro, Alberto e Antonio). Di seguito, viene menzionato il bene oggetto del trasferimento di proprietà; anche in questo caso vale sostanzialmente quanto detto per locazione e refuta. Come prevede il formulario di Rolandino, dopo l'oggetto venduto viene introdotta la formula *ad habendum, tenendum, possidendum ... et quicquid placuerit perpetuo faciendum*, che è comune a tutti e cinque i redattori. I notai inseriscono inoltre in questa posizione tutta una serie di clausole che definiscono la proprietà oggetto di vendita (*cum omnibus et singulis que dicta pecia terre locata habet super se, infra se seu intra se in integrum, omnique iure et actione, usu seu requisitione ad ipsam terram locatam modo aliquo spectante et pertinente*) e, a maggior tutela del compratore, *sine contradictione dicti venditoris et suorum heredum omniumque aliarum personarum*. Il prezzo da versare viene enunciato nella forma della quietanza *quod precium dictus venditor confessus et contentus fuit ... habuisse et recepisse* (Venturino) o, più spesso, attraverso le locuzioni *pro precio* (Guglielmo), *et hoc nominatim pro precio* (Pietro e Antonio), *et hoc pro precio* (Alberto). Le clausole successive, come del resto quelle individuate finora, sono piuttosto generiche e sono tipiche anche di locazioni e refute¹⁶¹.

¹⁶⁰ ROLANDINI PASSAGGERI, *Summa totius artis notariae*.

¹⁶¹ Per un'analisi approfondita delle clausole finali della compravendita rinviamo a G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, pp. 70-76.

Venditio simplex – *Summa* di Rolando Passeggeri

Antonius dedit, vendidit et tradidit iure proprio in perpetuum Corrado pro se et suis heredibus recipienti et ementi, petiam unam terrę aratorię positam in pertinentiis Sancti Rophili, in loco qui dicitur riuus, quam esse dixit et conuenit X tor. et eiusdem tales etc. ad habendum, tenendum et possidendum, et quicquid ei et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum, cum omnibus et fin. quę infra prædictos continentur confines, vel alios, si qui forent, accessibus et egressibus suis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis quę habet super se, vel infra se, seu intra se in integrum. Omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi ex ea vel pro ea re, aut ipsi rei modo aliquo pertinente. Pro pretio X lib. bon. pro qualibet tor. quod capit in summa centum lib. bon. quod pretium dictus venditor confessus et contentus fuit se ab ipso emptore habuisse et recepisse, ac sibi integre datum, solutum et numeratum esse exceptioni sibi non dati, non soluti et non numerati pretii et omni alii iur. Auxilio omnino renunciens. Quam rem, idem venditor se dicti emptoris nomine constituit pos. donec ipsius rei pos. acceperit corporalem, quam accipiendi sua auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam omnimodam dedit, promittens per se et suos heredes dicto emptori pro se et suis heredibus stipu. litem vel controversiam ei vel suis heredibus, de dicta re seu parte ipsius aliquo tempore non inferre, nec inferenti consentire, sed ipsam rem venditam, tam in proprietate, quam in pos. ei, et suis heredibus ab omni homine et universitate legitime defendere, autorizare et desbrigare et prædictam vendi. et omnia et singula suprascripta, perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere, vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub pena duplici estimationis dicte rei habita ratione meliorationis quę pro tempore fuerit, stip. præmissa qua soluta vel non prædicta omnia et singula

Emptio – notaio Venturino *de Trechis*

passim Ibi que Adaminus quondam magistri Bonaventure ferrarii de Tridento dedit, vendidit et tradidit iure perpetuo in perpetuum venerabili viro domino Laurentio de Brixia canonico Tridentino, ementi nomine et vice dominorum decani, canonicorum et capitulo ecclesie Tridentine, pro anniversario condam presbiteri Symonis olim capellani altaris Corporis Christi siti in dicta ecclesia Tridentina, unam peciam terre vineate iacentem in pertinentiis Tridenti in contrata ubi dicitur ad Manum cui coherent a duabus partibus sorores de Sorbano de Tridento, ab aliis partibus via communis et si qui alii sunt confines, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid de ipsa re vendita dicto emptori nomine antedicto placuerit perpetuo faciendum sine contradictione dicti venditoris et suorum heredum omniumque aliarum personarum, pro precio quadragintaquinque librarum denariorum monete usualis Tridenti, quod precium dictus venditor confessus et contentus fuit se ab ipso emptore dante et solvente nomine quo supra habuisse et recepisse ac sibi integre datum solutum et numeratum esse, et exceptioni sibi non dati et non soluti precii et omni alii auxilio omnino renunciens. Quam rem venditam idem venditor se dicti emptoris nomine recipienti nomine antedicto constituit possidere donec ipsius rei vendite possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi et retinendi deinceps sua auctoritate ei licentiam omnimodam dedit, promittens per se et suos heredes dicto emptori nomine quo supra stipulanti et recipienti litem vel controversiam ei de dicta re vendita ullo tempore non inferre nec inferenti consentire, sed ipsam rem venditam tam in proprietate quam in possessione dicto emptori nomine antedicto ab omni homine et universitate legitime

Emptio – notaio Antonio da Borgonuovo

passim Ibidem Bartholomeus condam domini Siconis canonici de Tridento civis Tridentinus per se et suos heredes iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio dedit, vendidit et tradidit nobili viro ser Michaeli mutario condam domini Ludovici de Munico civi Tridentino ibidem presenti pro se et suis heredibus ementi et recipienti unam peciam terre aratorię et vineate septem plodiorum vel circha, sitam in pertinentiis Tridenti extra portam Sancte Crucis in contrata ubi dicitur al Sale sive ultral Sale apud dominum Antonium de Molveno iuris peritum ab una parte versus Tridentum, apud viam publicam versus mane, apud viam consortalem versus meridie, apud heredes condam Antonii Peneli de Pomarolo habitatoris Tridenti et dominam Caterinam Robiam de Burgonovo de subtus versus sero et forte alii sunt confines veriores ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi domino Michaeli emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta pecia terre vendita habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi Bartholomeo venditore ex ea pecia terre vendita vel pro ea aut ipsi rei vendite modo aliquo spectante et pertinente. Quam peciam terre venditam ipse Bartholomeus venditor se nomine et vice dicti emptoris et pro eo constituit possidere donec ipsius rei vendite dictus emptor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem ser Michaeli emptori presenti, requirenti et recipienti licentiam dedit et plenam auctoritatem, ita quod ipse emptor dictam rem sibi venditam libere accipiat et sua propria auctoritate nanciscatur et eam teneat et possideat sine con-

firma perdurent. Item reficere et restituere sibi omnia et singula dampna et expensas ac interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis, obligavit omnia sua bona tam habita quam habenda.

defendere, auctorizare et desbrigare; et predictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua de causa vel ingenio de iure vel de facto sub pena dupli extimationis dicte rei vendite habita ratione meliorationis que pro tempore plus fuerit stipulatio promissa, qua soluta vel non rata maneant omnia et singula suprascripta; item reficere et restituere sibi omnia dampna et expensas ac interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis suprascriptis firmiter observandis dictus venditor eidem emptori nomine antedicto stipulanti et recipienti obligavit omnia sua bona tam habita quam habenda et per eum emptorem se possidere vel quasi constituit et manifestavit.

traditione dicti venditoris et eius heredum omnique aliarum personarum. Et hoc nominatim pro precio et nomine precii et fini mercharum inter eos ducentorum ducatorum boni auri et iusti ponderis quod precium sive quos ducetos ducatos auri nomine precii fuit ipse Bartholomeus venditor solepniter confessus et contentus habuisse et recipisse et sibi re vera non sunt aliqua spe future numeratos, datos, solutos, numeratos et traditos esse a dicto emptore ibidem presente, instante et requirente asserens ipse venditor sibi de dicto precio plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictum precium in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se integraliter non recepti precii predicti et exceptioni doli, mali, pacti, conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et promisit etiam ipse venditor solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto emptori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus de dicta pecia terre vendita vel aliqua eius parte litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire sed ipsam peciam terre tam in proprietate, quam in possessione cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime defendere, auctorizare et desbrigare et vacuum et expeditam possessionem eidem emptori tradere et ipsum emptorem in ea possessione facere potioem nec non et dictam venditionem precii solutionem possessionis traditionem et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub pena dupli precii predicti solepni stipulatione et expresse promissa qua soluta vel non nichilo rata maneant omnia et singula suprascripta; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus om-

nibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse venditor expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine et vice dicti emptoris et pro eo constituit possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

Il testamento. – Fra le tipologie documentarie maggiormente rappresentate nei fondi notarili medievali c'è senza dubbio il testamento che sovente ricorre fra le carte di enti monastici e conventuali, regolari o assistenziali (quali ad esempio le confraternite) che li conservavano a garanzia degli *iura* acquisiti. La facoltà di testare era concessa a larga parte della società medievale, comprese le donne, con l'eccezione di casi limitati¹⁶². Esistevano due forme di testamento: quello nuncupativo, ossia espresso in forma orale in presenza di testimoni (almeno sette), e contestualmente registrato in forma scritta da un notaio presente durante l'atto. La seconda forma, che si definisce olografa, prevedeva invece la scrittura delle ultime volontà direttamente per mano del testatore o per mano d'altra persona di fiducia.

Vediamo ora nel dettaglio il formulario in uso, presso i notai trentini, per la redazione del testamento¹⁶³. Prenderemo, a tal scopo, in esame otto testamenti redatti fra la fine del XIII e la metà del XV secolo da altrettanti notai attivi sulla piazza di Trento¹⁶⁴: Giovanni notaio del sacro palazzo (n. V) (1295), Francesco del fu Enrico da Viarago (n. VII) (1306), Alberto *de Floriis* (n. XIV) (1331), Venturino *de Trechis* (n. XXII) (1341), Odorico del fu Bonifacio da Trento (n. XXXI) (1362), Rodolfo del fu ser Basino da Trento (n. XLI) (1386), Antonio da Borgonuovo (n. XLVIII) (1401) e Iesamanto del fu *magister* Antonio *de Pegolotis* da Arco (n. L) (1447).

Tralascieremo, anche in questo caso, le *publicationes* in protocollo ed in escatocollo, avendone già parlato per la locazione e la refuta, mentre, nel caso dei testamenti, sarà necessario prestare la necessaria attenzione al numero dei testimoni indicati, che la norma generale voleva in almeno sette; fra i documenti presi in esame nessuno conta meno *testes* dei sette previsti. In particolare si hanno sette presenti nei documenti nn. XIV e XXII, otto nel documento n. V, nove nel documento n. XXXI, dieci nei documenti nn. XLI e L, e ben dodici nel testamento n. XLVIII redatto da Antonio da Borgonuovo. Dopo l'elenco dei testimoni si apre generalmente il testo vero e proprio; sono tipici gli avverbi di luogo *ibique* (nn. V, VII, XIV, XXII, XXXI, L) e, ma in un solo caso, *ibidem* (XLVIII), impiegato da ser Antonio. In un'unica occasione il notaio

¹⁶² Come sottolinea Giorgio Tamba, ne erano privi «le persone sottoposte a patria potestà, i professi in un ordine religioso, i dementi, i prodighi ai quali fosse stata interdetta l'amministrazione dei propri beni, i sordi e muti, i ciechi a meno che non venissero applicate particolari cautele, i colpevoli di gravi crimini, gli eretici e coloro che erano legati da vincoli di servitù» (G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, pp. 159-160).

¹⁶³ Si impiega, a tal scopo, l'unica edizione disponibile di testamenti conservati presso l'archivio capitolare di Trento (L. MAINO, *50 testamenti medievali*).

¹⁶⁴ I numeri romani fra parentesi tonde si riferiscono al documento nell'edizione di Luciano Maino.

scelse di interrompere il periodo dopo l'elenco dei *testes* con un punto fermo, principiando un nuovo periodo in corrispondenza della nuova partizione (n. XLI).

Il testo si apre, a questo punto, con una frase che ha lo scopo, mediante formule o citazioni bibliche, di esprimere le motivazioni ideali che portarono a testare; si tratta delle cosiddette arenghe, o preamboli, dalle quali sovente si possono trarre informazioni relative allo stato di salute degli *auctores*. Le formule maggiormente rappresentate sono: «iacens infirmo in lecto, bone ac sane mentis existens et recte loquens, timens umane fragilitatis naturam, ab intestato decedere nolens, ne post eius decessum aliqua de suis bonis orriretur contencio, tale in hunc modum per nuncupacionem condidit testamentum suamque ultimam voluntatem declarando sic dixit» (n. V), variamente espresso in altre forme come: «iacens infirmus in lecto, bone ac sane mentis existens et recte loquens, timens humane fragilitatis naturam, ab intestato decedere nolens, ne post eius decessum aliqua de suis bonis contencio oriatur, tale in hunc modum per nuncupationem condidit testamentum suamque ultimam voluntatem declarando sic dicens» (n. VII); e ancora: «licet languens corpore, sed in bona et sana dispositione sue mentis existens et recte loquens, sciens et cognoscens humanam fragilitatem cito labi, presens nuncupativum testamentum in hunc modum facere procuravit» (n. XIV); «sana mente licet egra corpore, timens ab intestato decedere, et ne post eius obitum de suis bonis possit aliqua questio seu contencio suboriri, tale de suis bonis per nuncupationem condidit testamentum» (n. XXII). Non mancano poi proemi più prolissi, quali «sana mente, per gratiam Iesu Christi, et proprio sensu et arbitrio persistens, atendens quod, licet incerta, mortis hora semper in prudentis animo debet esse suspecta, cum nil sit certius morte et nil incertius hora mortis, cum eminente langore ipsius plus racionabiliter formidarii debeat eventus, idcircho ipsa domina Iohana, licet egra corpore sane mente, ut superius est expressum, volens mundi pericullis oviare et saluti sue anime providere, talle suum nuncupativum testamentum sine scriptis facere procuravit» (n. XXXI) del notaio Odorico del fu Bonifacio da Trento; ma anche «egritudinis vehementia corporalis solet plerumque a rationis usu mentem advertere, ut ne dum temporalia verum etiam semetipsum de iudicare non valeat; et ideo, dum in corpore quies est et in mente sobrietas, melius providetur et salubrius disponitur ultime iudicium voluntatis. Qua propter [...] in statu prosperitatis mentis, sensus et intellectus consitutus per Christi gratiam et recte loquens licet corpore languens, bonorum suorum et rerum suarum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis condidit et in hunc modum facere procuravit» (n. XLI) redatto dal notaio Giacomo da Ravazzone. Antonio da Borgonuovo (n. XLVIII) sceglie invece una formula più usuale fra i notai dell'epoca, «sanus mente et corpore, considerans quod “homo natus de muliere brevi vivit tempore et interim multis repletur miseriis”, cum omnis hominis status sub perpetuo motu consistat, et cupiens anime sue salubriter providere, ne post eius decessum de bonis suis contencio aliqua oriatur, bonorum suorum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis, in hunc modum facere procuravit». All'interno, dunque, si trova citato un celebre passo

dell'Antico testamento (Giobbe, 14, 1) che ha lo scopo di sottolineare la caducità e la provvisorietà dell'uomo. In ultimo, (n. L), il notaio Iesamanto impiega la formula «per graciam domini nostri Iesu Christi, sanus mente et intellectus, licet corpore languens, volens sibi et anime sue, sicut cuilibet fideli christiano expedit providere, et ne contingeret ipsum ab intestato decedere, bonorum suorum dispositionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit». In linea generale, le formule qui rilevate hanno lo scopo sostanziale di descrivere lo stato fisico e morale del testatore e le modalità di redazione del testamento; mentre in molti casi gli autori sono in precarie condizioni fisiche (*languens corpore*), in tutte le occasioni – e non può essere altrimenti – viene espressa l'integrità mentale, condizione imprescindibile per la validità dell'atto. Si esprime, inoltre, talvolta, la motivazione che ha portato a dettare le ultime volontà, ovvero la necessità di non morire senza testamento provocando liti e dispute fra gli eredi. In ultimo, prima delle vere e proprie disposizioni legatarie, che possono essere espresse dal notaio in terza persona o mediante il discorso diretto, si chiariscono le modalità di redazione delle ultime volontà; in molti casi, come si è visto, il testamento è nuncupativo, ovvero il notaio registra, verbalizzandole, le disposizioni del testatore.

La partizione del testo dedicata alle disposizioni testamentarie occupa la parte centrale del documento; generalmente in prima posizione si trovano le istruzioni relative al luogo di sepoltura: ad esempio, nei documenti n. V, «in primis eligo sepulturam apud ecclesiam Sancte Marie Magdalene», n. XIV, «elegit sepulturam suam apud ecclesiam Beati Vigili», n. XXII, «primo elegit sibi sepulturam apud ecclesiam Tridentinam», n. XXXI, «In primis elegit sepulturam suam et sepelirii voluit in cimiterio Sancte Marie Maioris de Tridento», n. XLVIII, «In primis quidem altissimo Creatori se expresse recomendavit et corpus suum, si de hac vita migrare contigerit, iussit honorifice in cimiterio Sancti Vigili sepeliri» e n. L «Item elegit sepulturam suam in cimiterio Sancti Vigili de Tridento, et se sepeliri iussit in monumento, ubi ceteri sui maiores sepulti fuerunt, subtus sacrestiam dicte ecclesie honorifice secundum eius possibilitatem», non prima, tuttavia, di aver raccomandato la propria anima a Dio, «In primis quidem animam et corpus eius Deo omnipotenti recomendavit».

Le disposizioni relative alla sepoltura sono seguite dai legati *pro anima*, spesso indirizzati ad enti ecclesiastici o assistenziali, i quali sono quindi assoggettati alla celebrazione di messe d'anniversario o alla visita periodica alla tomba del defunto: «ad faciendum anniversarium meum predictum et quondam uxoris mee predictae» (n. VII), «et quod dicti canonici et capellani debeant et teneantur facere annuatim anniversarium suum, sepulturam suam, visitando cum laudibus, ut moris est, in talibus observari» (n. XIV) etc. Seguono gli altri legati specifici e, in ultimo, l'istituzione «in omnibus aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus, utilitibus et directis» dell'erede universale, «caput et fundamentum testamenti totius»¹⁶⁵.

¹⁶⁵ G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, p. 167. Si veda ROLANDINI PASSAGGERII, *Summa totius artis notarie*, p. 244.

A conclusione del testo i notai appongono la clausola finale; essa ha lo scopo di garantire la validità del testamento anche in caso di difetti formali. Nel qual caso esso avrebbe assunto il valore di codicillo¹⁶⁶: «Et hanc suam ultimam voluntatem et suum ultimum testamentum asseruit esse velle, quam et quod valere voluit iure testamenti; et si iure testamenti valere non posset, voluit et mandavit valere iure codicillorum. Et si iure codicillorum valere non posset, voluit et mandavit valere in omnibus et singulis suprascriptis iure donationis causa mortis seu quocumque alio iure ultime voluntatis, quo melius possit valere et tenere et effectum sortiri». Nel caso, dunque, in cui l'atto non fosse stato valido nemmeno come codicillo, esso avrebbe assunto il valore di donazione *causa mortis*. Si tratta di una formula che, variamente redatta, si trova a chiusura di tutti i testamenti presi in esame, prima delle *publicationes* finali, ovvero dell'eventuale ricordo della *rogatio* e della sottoscrizione notarile.

3.4.4. Conclusioni.

Con il testamento abbiamo esaurito l'analisi sui formulari utilizzati da alcuni notai trentini per la redazione delle quattro più usuali tipologie documentarie. L'esame fin qui condotto, pur con gli evidenti limiti dati dal ridotto arco cronologico considerato e dal numero piuttosto esiguo dei documenti e dei notai analizzati, ha comunque consentito di portare alla luce una serie di elementi utili a comprendere le caratteristiche delle formule impiegate dai notai trentini del Trecento. Abbiamo messo in rilievo le numerosissime, spesso minute, variazioni – attuate anche dallo stesso notaio – nelle formule, così come nelle clausole e nei termini utilizzati¹⁶⁷. Cionondimeno, a ben vedere, siamo in presenza di *instrumenta* che, nelle varie tipologie documentarie, presentano una struttura sostanzialmente uniforme, con un formulario che tende ad evolversi ed arricchirsi scendendo lungo i secoli.

In secondo luogo, e ciò non è secondario, anche il notariato trentino mostrava di conoscere bene le formule raccolte nel XIII secolo dai giuristi e notai bolognesi, *in primis* Rolandino Passeggeri; ne abbiamo riscontrato, talvolta, un impiego letterale nelle forme e nella loro successione. Che le opere del notaio bolognese non fossero sconosciute ai professionisti trentini lo prova, fra l'altro, la presenza nel fondo *Manoscritti* della biblioteca comunale di Trento¹⁶⁸ di una

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 162, nota n. 146: «La clausula, trasformando il testamento in codicillo, traduceva la istituzione d'erede in una sostituzione fideicommissaria a favore dell'estraneo: sostituzione legittimamente apponibile in un codicillo e pertanto tale da obbligare l'erede necessario ad adempiere ad essa, facendo così salva la volontà manifestata dal testatore». Si veda ROLANDINI PASSAGGERII, *Summa totius artis notarie*, p. 260 (cit. in G. TAMBA, *Una corporazione per il potere*, p. 162, nota n. 146).

¹⁶⁷ Cfr., un caso per certi aspetti analogo, *Le carte del monastero femminile* a cura di E. MAFFEI, con un'introduzione di Attilio Bartoli Langeli, p. LX e seguenti. L'analisi condotta sul documento notarile cividalese fra XI e XIII è stata molto utile anche dal punto di vista metodologico per impostare il lavoro attuato sui documenti trentini di XIV secolo.

¹⁶⁸ BCT, BCT1, ms. 2892; cfr. *I manoscritti datati della provincia di Trento*, a cura di M. A. CASAGRANDE MAZZOLI *et alii*, p. 50, n. 46. Ricordiamo come la *Summa* di Rolandino continuò a diffondersi, non solo in Italia, per tutto il medioevo e per buona parte dell'età moderna; la sua fortuna accrebbe ancor più dopo l'introduzione della stampa a fine Quat-

copla manoscritta databile al 1457 del *Flos ultimarum voluntatum* di Rolandino che, fra l'altro, presenta la particolarità di recare, sul primo foglio di guarda, una serie di citazioni tratte dal *De amicitia* di Cicerone, vergate da una mano databile alla metà del Quattrocento¹⁶⁹.

È anche su questi testi che i giovani aspiranti notai trentini si formarono a partire dalla fine del Duecento, è a partire da questi *exempla* che i professionisti improntarono i loro formulari, traendone formule specifiche per ciascuna tipologia documentaria ed adattandole poi alla particolare fisionomia del luogo. Gli esempi raccolti nella *Summa* rolandiniana finirono così, col tempo, per «regionalizzarsi»¹⁷⁰ armonizzandosi con il sistema giuridico locale.

Un'ultima considerazione dovremo svolgere in merito al protagonista di questa ricerca; in mancanza di una matricola dei notai trentini nel periodo che stiamo considerando, non è naturalmente possibile conoscere le modalità ed il tempo in cui ser Antonio divenne notaio a Trento; come abbiamo già avuto modo di dire, infatti, mancano per l'episcopato tridentino quegli elenchi veicolanti i nomi dei tabellioni ammessi al collegio notarile locale (dove il nuovo professionista era invitato a registrare *signum* e sottoscrizione) che altrove risultano fondamentali per ricostruire l'accesso alla professione. Quanto sappiamo sulla formazione di Antonio da Borgonuovo si può dunque ricavare unicamente dall'analisi dei suoi documenti; il suo formulario non sembra sostanzialmente discordarsi da altri esempi coevi. Le piccole difformità, così come l'inserimento di clausole sempre più specifiche rispetto alla tipologia documentaria trattata, rappresentano l'esito di un processo di progressiva specializzazione che investe il notariato trentino (e non solo). Un elemento relativo alla sottoscrizione di ser Antonio ci sembra tuttavia importante: egli non si definisce mai, né in sottoscrizione né altrove, come *doctor* o *iuris peritus*, né lo fanno gli altri notai a lui coevi o successivi, quando si riferiscono al professionista dal Borgonuovo. Egli è semplicemente *publicus imperiali auctoritate notarius*, come molti altri suoi colleghi del tempo. Se è vero che non molti tabellioni dell'epoca ricordano in sottoscrizione il titolo acquisito presso una qualsiasi delle università dell'epoca, va detto comunque che costoro, o i loro colleghi, non scordano di farne menzione altrove, fuori dall'escatocollo. È il caso, ad esempio, del notaio Gioacchino Mezzasoma, che in sottoscrizione si chiama *imperiali auctoritate notarius*¹⁷¹, ma che dalla documentazione coeva sappiamo essere uno *iuris peritus*¹⁷². Queste considerazioni relative alla sottoscrizione e alle definizioni attribuite a ser Antonio contribuiscono a

trocento. *L'editio princeps* della *Rolandina* fu stampata a Modena nel 1476 (cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts*, V, pp. 544-545; II, p. 513 e, più recentemente, sulla diffusione dell'opera di Rolandino: *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. TAMBA). Non mancano, anche nelle biblioteche trentine, copie a stampa della *Rolandina*, la cui edizione più antica è datata 1485.

¹⁶⁹ Il fondo diplomatico (*BCT2*) della biblioteca comunale di Trento conserva inoltre alcuni frammenti di testi scolastici e di diritto con glosse (*BCTn*, *BCT2*, n. 1087, testo di diritto con glossa del XIV-XV secolo, frammento di 2 cc.; *BCTn*, *BCT2*, n. 1088, testo scolastico con glossa del XIV-XV secolo, frammento di 1 c.; *BCTn*, *BCT2*, n. 1085, frammento pergameneo di coperta che reca l'iscrizione, solo parzialmente decifrabile, *Formulare instrumen(torum) (...) Stilus Romane curie. | De arte notariatus (...)*.

¹⁷⁰ L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile*, p. 176.

¹⁷¹ Si veda, ad esempio, *BCTn*, *BCT3*, capsula 29, mazzo 1, n. 26.

¹⁷² Si veda, ad esempio, *ADTn*, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.62r, n. 168.

rendere plausibile, seppur non dimostrabile con certezza, una formazione locale del professionista trentino.

CAPITOLO 4. I clienti

SOMMARIO: 4.1. Introduzione. – 4.1.1. I ritmi di lavoro di Antonio da Borgonuovo. – 4.1.2. Il ‘tariffario’ di Antonio da Borgonuovo. – 4.2. I clienti di Antonio da Borgonuovo. Tipologie documentarie richieste e luoghi di rogazione. – 4.2.1. Documentazione prodotta per il Capitolo della cattedrale. – 4.2.2. Documentazione prodotta per il comune di Trento. – 4.2.3. Documentazione prodotta per il vescovo. – 4.2.4. L’attività al servizio del vicario vescovile. – 4.2.5. Documentazione prodotta per conventi, monasteri ed enti assistenziali. – 4.2.6. Documentazione prodotta per i privati. – 4.2.7. Antonio da Borgonuovo e la vicenda dell’eredità di Antonio Belenzani.

4.1. *Introduzione.*

Dopo aver trattato nel dettaglio della biografia di Antonio da Borgonuovo e della sua formazione, è venuto ora il momento di addentrarci nel merito della sua attività di notaio, attestata, come abbiamo già avuto modo di rilevare, fra la seconda metà degli anni Ottanta del Trecento e la fine degli anni Trenta del Quattrocento. Circa cinquant’anni dunque, durante i quali il professionista prestò la propria opera di ufficiale provvisto di *publica fides* alle più importanti istituzioni della città e dell’episcopato, *in primis* al Capitolo della cattedrale e, seppur in misura meno rilevante, al comune di Trento e al vescovo. Non mancarono anche documenti redatti su richiesta di conventi cittadini, confraternite e, non ultimi per importanza, di un gran numero di privati. Sarà dunque la clientela, quanto mai variegata per quantità e qualità, ad essere al centro di questo quarto capitolo.

4.1.1. *I ritmi di lavoro di Antonio da Borgonuovo.*

Come già evidenziato, sono circa 2000 i documenti redatti da Antonio da Borgonuovo che abbiamo potuto rinvenire fra i fondi archivistici contenenti anche documentazione tre-quattrocentesca. Si tratta di un numero certamente rilevante, soprattutto se messo a confronto con la parallela produzione documentaria di altri notai contemporanei dei quali, ad oggi, spesso non rimane altro che una minima traccia. Ma a ben vedere, di questi circa 2000 documenti, ben più dei due terzi si trovano fra le carte dei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, mentre soltanto una minima parte è veicolata da pergamene sciolte. Se dunque togliamo dal computo gli atti nei registri cartacei, ciò che rimane è un modesto numero di *instrumenta*, per quantità di poco superiore rispetto alla produzione superstita di altri notai coevi. Con ciò non vogliamo certamente sminuire l’importante impegno scrittorio concretizzato nel corso della sua lunga carriera da Antonio, soprattutto per quanto concerne l’attività di notaio, quasi esclusivo, dei canonici del Capi-

tolo per più di trent'anni dall'inizio del Quattrocento. Tuttavia, se andiamo ad analizzare anno per anno la produzione documentaria residua, notiamo come ciò che oggi rimane è probabilmente ben lontano da quella che dovette essere l'attività scrittoria completa del notaio in quel periodo, e ciò è vero soprattutto per i primi anni, quando il numero dei documenti conservati è tale da ritenere che la totalità degli atti in registro sia ormai deperdita. Il numero assolutamente irrilevante dei documenti prodotti tra gli anni Ottanta e Novanta del Trecento, infatti, è solo parzialmente imputabile alla presunta giovane età del professionista.

Anno	N. documenti
1386	1
1387	0
1388	3
1389	4
1390	2
1391	5
1392	2
1393	2
1394	13
1395	5
1396	0
1397	2
1398	5
1399	10
1400	20
1401	6
1402	19
1403	29
1404	53
1405	66
1406	58
1407	57
1408	63
1409	20
1410	10
1411	30
1412	28
1413	26
1414	33
1415	65
1416	42
1417	30
1418	35
1419	23
1420	37
1421	58
1422	66
1423	51
1424	106
1425	146
1426	137
1427	133
1428	88
1429	110

1430	113
1431	139
1432	71
1433	83
1434	72
1435	27
1436	8
1437	2

Tab. 1

Come ben si vede dalla tabella qui allegata (Tab. 1) fino agli anni 1400-1402 sono piuttosto radi i documenti conservati tanto che l'intero periodo 1386-1400 conta pochissimi *instrumenta* superstiti. Di seguito è possibile osservare come, a partire dal 1402 in particolare, il numero dei documenti tenda ad aumentare gradualmente – pur attestandosi su quantità annue ancora poco rilevanti – e ciò è dovuto in larga parte all'inizio delle registrazioni su *Instrumenta capitularia* 8. Il numero massimo di documenti conservati si ha invece nel periodo 1424-1431, che corrisponde agli anni in cui abbiamo a disposizione contemporaneamente le registrazioni su *Instrumenta capitularia* 8 (1402-1434) e *Instrumenta capitularia* 8bis (1421-1437). Ciò che attualmente si conserva, dunque, non è che una minima parte – soprattutto per alcuni periodi – dell'intera produzione documentaria di Antonio da Borgonuovo; dobbiamo infatti considerare persa, o attualmente non reperibile, una buona parte della documentazione prodotta per le istituzioni e, soprattutto, per i privati. Dedicheremo il capitolo successivo all'analisi del *modus operandi* del notaio; qui basterà per il momento accennare al fatto che certamente il professionista produsse più registri, di diverso formato, da utilizzare anche contemporaneamente a quelli oggi noti. Se ciò che rimane non è che un frammento dell'intera attività di Antonio, risulta alquanto complesso, se non addirittura fuorviante, tentare di spiegare diminuzioni o aumenti nella produzione documentaria durante i cinquant'anni di attività. Soltanto in parte, infatti, queste riduzioni possono essere messe in relazione con eventi esterni all'attività notarile di Antonio, quali ad esempio l'impegno politico nel comune di Trento.

Fatte queste dovute premesse, con cautela cercheremo ora di analizzare più nel dettaglio, anno per anno, quanto rimane dell'attività scrittoria del notaio. Divideremo a tal scopo la lunga carriera del professionista in tre fasi; la prima coincide con gli anni compresi fra il 1386 e il 1401, gli esordi della sua attività, per i quali abbiamo a disposizione pochi documenti, vergati interamente su pergamene sciolte. La seconda fase prende avvio nel 1402 con la redazione del registro *Instrumenta capitularia* 8 per il Capitolo della cattedrale e prosegue almeno fino al 1433-1434. Si tratta, come abbiamo già osservato, del periodo nel quale maggiore sembra la produzione del professionista grazie alla duplice presenza dei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis. Per concludere, gli ultimi anni, compresi fra il 1435 e il 1437, in cui la quantità della documentazione conservata si riduce considerevolmente.

Per quanto concerne il primo periodo di attività (1386-1401), abbiamo a disposizione soltanto 80 documenti, concentrati fra l'altro negli anni compresi fra il 1399 e il 1401. Un numero così ridotto di *instrumenta* in uno spazio temporale di quindici anni è spiegabile soltanto in parte; se infatti è probabile che nei primissimi anni di lavoro il notaio Antonio rogasse con meno frequenza, forse in ragione della sua giovane età, per gli anni successivi la carenza di documentazione deve essere ricondotta alla perdita quasi completa di carte e registri. Vediamo ora nel dettaglio chi sono i committenti che si rivolsero al professionista durante questo primo periodo; primeggiano per quantità di documentazione il vicario vescovile, le Clarisse di San Michele, il Capitolo della cattedrale, il comune di Trento e, non ultimi per importanza, un certo numero di privati per i quali il notaio Antonio redasse prevalentemente atti negoziali e testamenti. Già all'inizio della sua carriera, dunque, il professionista trentino sembra vantare una clientela notevole per prestigio e piuttosto diversificata.

Il secondo periodo, compreso fra il 1402 e il 1433/1434, corrisponde agli anni per i quali abbiamo a disposizione la maggior parte dei documenti reperiti. Dal 1402 al 1414 la documentazione conservata è redatta quasi per intero per il Capitolo della cattedrale e ciò è dovuto alle registrazioni su *Instrumenta capitularia* 8 e ad un certo numero di pergamene sciolte conservate presso i fondi capitolari dell'Archivio diocesano tridentino e dell'Archivio di Stato di Trento. Durante questi dodici anni di attività, tuttavia, non mancano anche documenti redatti su richiesta di altri committenti, fra cui un buon numero di privati, la confraternita dei Battuti, il monastero di San Lorenzo, le Clarisse di San Michele ed il vescovo, ad ulteriore dimostrazione che la documentazione conservata per questo periodo manca certamente di buona parte di ciò che il notaio Antonio redasse per piccoli enti e privati e che, con ogni probabilità, trovò forma scritta in registri oggi deperditi. Se, infatti, è vero che il Capitolo della cattedrale rappresentò per il professionista una delle maggiori committenze, se non addirittura la maggiore, la grande quantità di documentazione relativa a questo ente non deve indurci a ritenerlo cliente esclusivo di Antonio. Lo dimostra la documentazione conservata negli anni seguenti, per i quali abbiamo a disposizione il registro *Instrumenta capitularia* 8bis; in esso i rogiti redatti su richiesta del Capitolo sono in numero assai più contenuto rispetto a quelli vergati per una clientela più eterogenea. L'assenza di buona parte della documentazione prodotta per i piccoli enti e, soprattutto, per i privati da parte di molti notai trentini medievali e, in parallelo, una sovrabbondanza di atti rogati dalle maggiori istituzioni ecclesiastiche della diocesi (vescovo e Capitolo in prima posizione), può costituire un'importante 'distorsione' nello studio della società trentina medievale che spesso possiamo conoscere soltanto attraverso i documenti conservati dall'uno o dall'altro ente e dunque mediante i rapporti che con essi intercorsero.

Abbiamo ripartito il lungo periodo 1402-1433/1434 in due sezioni, ponendo quale cesura periodizzante il 1415; a partire da quest'anno, infatti, si presenta fra i clienti con maggiore

frequenza il comune di Trento, istituzione che da allora aveva iniziato a registrare i verbali di elezione dei propri ufficiali. A tal proposito, la documentazione rogata dal professionista trentino mostra in più occasioni la duplice mansione di ufficiale eletto alle massime cariche comunali, proprio a partire dal 1415, e di pubblico autenticatore della memoria documentaria del comune e, come tale, redattore di alcuni verbali. Si deve comunque attendere il 1423-1424 prima di veder annoverati quali committenti del notaio un buon numero di clienti che, in un certo senso, ‘spezzano’ l’apparente esclusività del Capitolo della cattedrale. Con l’inizio delle registrazioni su *Instrumenta capitularia* 8bis, fa la sua comparsa una serie variegata di clienti, spesso membri della classe dirigente trentina, e agli enti poc’anzi citati (comune, Capitolo, vescovo, confraternita dei Battuti, monastero di San Lorenzo, Clarisse di San Michele, etc.) si aggiungono i *fatres* dell’Ordine teutonico, il convento di San Francesco, l’ospedale di San Pietro, il convento di Santa Croce, l’ospedale di San Martino, l’ospedale di Santa Maria Maddalena, la Prepositura, l’ospedale di San Tommaso presso Romeno, la pieve di Santo Stefano a Mori. Insomma, una clientela quanto mai diversificata caratteristica di un notaio certamente di prestigio operante nell’ambito della città di Trento.

Il periodo compreso fra il 1424 e il 1431 è, come ricordato, quello più ricco di documentazione tanto che, per ciascuno degli otto anni, il numero dei documenti conservati supera le cento unità; fa eccezione soltanto il 1428, con 88 rogiti. Come abbiamo anticipato poc’anzi introducendo questo paragrafo, risulta alquanto problematico tentare di spiegare i ritmi di lavoro del notaio, soprattutto a ragione della parzialità del numero delle registrazioni che oggi abbiamo a disposizione. Se infatti volessimo collegare eventuali cali di produzione di Antonio all’assunzione di incarichi in veste ufficiale resteremmo delusi nel verificare che, proprio negli anni in cui il professionista ricoprì cariche pubbliche nel comune di Trento, si registra l’aumento più consistente nei suoi ritmi di lavoro; ma ciò naturalmente non significa che, negli anni immediatamente precedenti e successivi, il notaio avesse redatto meno documentazione.

Forse soltanto il tracollo dell’attività scrittoria dell’ultimo periodo, in particolare dopo il 1435, può essere spiegato adducendo due motivazioni. In primo luogo nel febbraio del 1435 vi fu lo scoppio delle rivolte contro il vescovo Alessandro di Masovia; oltre a ciò, siamo negli ultimi anni di vita di Antonio, il quale – come abbiamo osservato nel secondo capitolo – proprio nel 1435 ricordava di essere *infirmate oppressus*. Un calo del ritmo di lavoro che dipese dunque, con ogni probabilità, da un rallentamento fisiologico della sua attività e da motivazioni ‘esterne’ quali potevano essere le ribellioni cittadine.

Un secondo tentativo per spiegare un leggero calo nella produzione scrittoria del notaio può forse essere azzardato per gli anni 1409 e 1410. Osservando la tabella (*tab.* 1) notiamo infatti come per quel biennio si siano conservati rispettivamente soltanto venti e dieci rogiti, fra l’altro tutti su commissione del Capitolo, mentre nei periodi precedente e successivo il numero

dei documenti sembra essere più elevato. Pur riconoscendo che si tratta comunque di un'ipotesi, non possiamo fare a meno di collegare questa flessione nella produzione documentaria con gli eventi occorsi a Trento proprio in quel torno d'anni; da un lato gli eventi bellici successivi alle rivolte contro il vescovo Georg Liechtenstein, dall'altra il sacco, perpetrato dalle truppe tirolesi proprio nel 1409, che depauperò, fra l'altro, anche gli archivi vescovili e capitolare. Tale decrescita nella documentazione di Antonio potrebbe dunque dipendere in parte da una minore richiesta di documentazione da parte di una città in preda agli eventi rivoltosi, in parte dalla razzia che gli archivi cittadini subirono proprio in quegli anni. A tal scopo, è interessante notare come, proprio nel 1410, il notaio dopo aver elencato i pochi canonici presenti ad un negozio giuridico ricordava: «nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus propter gueram de presenti existentem ad civitatem Tridenti»¹. La guerra citata in questa circostanza da Antonio da Borgonuovo non manca di essere menzionata in molteplici occasioni nella documentazione degli anni successivi. Alcuni privati si rivolgono infatti al notaio per registrare rinnovi di locazione, «quia in gueris proxime elapsis amiserunt omnia sua instrumenta»²; nel 1412 si ricorda come, dopo la morte del prete Antonio del fu Tura da Trento «in guera interfectus et intestatus defunctus a dicta guera sachemani in Tridento facti»³, un terreno vignato che era stato dato al suddetto Antonio in locazione dovette essere riconcesso in affitto dai canonici poiché nel frattempo era divenuto incolto. Ancora nel 1412 si menzionano numerose abitazioni e terreni distrutti «propter combustionem (...) et devastationem (...) propter gueram superventam»⁴.

¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 218r, n. 434 e ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli lunghi/c, n. 15.

² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 235v, n. 468.

³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 284r, n. 578.

⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 284v-285r, n. 579.

Anno	N. documenti	Attività politiche di Antonio da Borgonuovo
1407	57	2-3 febbraio: scoppiano le rivolte contro vescovo Liechtenstein
1408	63	
1409	20	
1410	10	
1411	30	
1412	28	
1413	26	
1414	33	
1415	65	5 ottobre: inizio carica console
1416	42	4 ottobre: fine carica console
1417	30	
1418	35	6 febbraio: inizio carica sindaco 5 giugno, domenica, fine carica sindaco - inizio carica gastaldo 9 ottobre: fine carica gastaldo - inizio carica console
1419	23	8 ottobre: fine carica console
1420	37	
1421	58	5 giugno: inizio carica giudice degli appelli 5 ottobre: fine carica giudice degli appelli
1422	66	7 ottobre: inizio carica console
1423	51	3 ottobre: fine carica console - inizio carica giudice delle tutele
1424	106	6 febbraio: inizio carica sindaco 4 giugno: fine carica sindaco - inizio carica gastaldo 8 ottobre: fine carica gastaldo
1425	146	
1426	137	5 febbraio: inizio carica giudice delle tutele 2 giugno: fine carica giudice delle tutele 13 ottobre: inizio carica giudice degli appelli
1427	133	9 febbraio: fine carica giudice degli appelli 19 ottobre: inizio carica console
1428	88	8 febbraio: inizio carica <i>procurator ad causas</i> 10 ottobre: fine carica console - inizio carica sindaco e <i>procurator ad causas</i>
1429	110	10 febbraio: fine carica sindaco e <i>procurator ad causas</i> - inizio carica sindaco 5 giugno: fine carica sindaco - inizio carica gastaldo 9 ottobre: fine carica gastaldo - inizio carica giudice delle tutele
1430	113	
1431	139	
1432	71	9 giugno: inizio carica giudice degli appelli
1433	83	5 febbraio: fine carica giudice degli appelli - inizio carica giudice delle tutele 7 giugno: fine carica giudice delle tutele - inizio carica giudice degli appelli 25 ottobre: fine carica giudice degli appelli
1434	72	17 febbraio: inizio carica giudice delle tutele. 13 giugno: fine carica giudice delle tutele
1435	27	15 febbraio: iniziano le rivolte contro il vescovo Alessandro di Masovia
1436	8	
1437	2	

Tab. 2

Se le analisi sui ritmi di lavoro del professionista risultano poco praticabili, qualche dato in più – mantenendo sempre una certa cautela – si può ricavare dall’esame sull’attività giornaliera. A tal proposito osserviamo come fra gli oltre 2000 atti reperiti, non manchino quelli rogati di domenica, mentre non si trovano documenti redatti nei giorni di Natale e di Pasqua, festività durante le quali Antonio sembra sospendere la propria attività. Per quanto concerne la festività pasquale, il notaio non pare accogliere rogiti nemmeno nei giorni immediatamente precedenti e

successivi la solennità. Se infatti analizziamo nel dettaglio il periodo in cui abbiamo a disposizione più documenti, ovvero quello compreso fra il 1424 e il 1431, notiamo come nel primo anno del periodo la Pasqua cadde il 23 aprile e non si trovino atti redatti fra l'11⁵ ed il 28⁶ del mese. Nel 1425 la Pasqua cadde l'8 aprile e non riscontriamo rogiti fra il 3⁷ ed il 14⁸; nel 1427 non si trovano documenti fra il 19⁹ ed il 25¹⁰ aprile, con la Pasqua festeggiata il giorno 20; nel 1428 l'attività sembra essere sospesa fra il 28 marzo¹¹ ed il 9 aprile¹², mentre la Pasqua cadde il 4. Questa apparente sospensione nella redazione dei rogiti da parte del notaio in corrispondenza del *dies paschalis* è regola costantemente seguita negli anni in questione. L'unica variabile è rappresentata dal 1426, anno in cui la Pasqua cadde il 31 marzo; in quell'occasione Antonio redasse una compravendita il giorno precedente, ossia nel Sabato Santo¹³, ed una *confessio*, ovvero una dichiarazione fra privati, il primo aprile¹⁴, con una sospensione dell'attività ridotta al solo giorno festivo. Concentrando ora la nostra attenzione alla festività del Natale, il professionista sembra interrompere in genere il proprio lavoro il 23 dicembre, mentre in un solo caso, circoscrivibile all'anno 1415, registra un'immissione in possesso per il Capitolo nel giorno della vigilia¹⁵. Nessun documento rogato, invece, il 26 dicembre, mentre l'attività sembra riprendere spesso già il 27 del mese.

Non avendo a disposizione norme precise sulle giornate in cui era prevista l'astensione dal lavoro da parte dei notai trentini, è difficile individuare altre date durante l'anno in cui probabilmente vigeva l'obbligo o la consuetudine di sospendere l'attività di rogazione. Altrove, ad esempio, gli statuti dell'Arte dei notai e dei giudici stabilivano un'interruzione nel giorno del Corpus Domini¹⁶. Se verificiamo il rispetto di questa norma nella documentazione redatta da Antonio notiamo come, anche a Trento, poteva valere analoga disposizione, considerato che non troviamo alcun rogito redatto nelle date in cui cadde questa festività. Nessuna pausa nell'attività del professionista trentino, invece, nel giorno del patrono della città e della diocesi, san Vigilio, il 26 giugno, data che il notaio Antonio sembra considerare normale giorno lavorativo¹⁷.

⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 37.

⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 40.

⁷ BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, p. 56.

⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 82.

⁹ ASTn, *ACD*, n. 570.

¹⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 240.

¹¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 196 e ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 199.

¹² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 284.

¹³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 173.

¹⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 174.

¹⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 340d.

¹⁶ Si veda, ad esempio, per la città di Firenze, S. CALLERI, *L'Arte dei giudici e notai*, pp. 93.

¹⁷ Si vedano, fra i molti casi, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 188, 213a, 293, 352, 621a-b; ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 66, n. 2. Nel giorno del patrono san Vigilio, così come nella festività dell'Assunzione di Maria, gli statuti del collegio dei notai del 1427 prevedevano la visita alla chiesa cattedrale: «Item in primis statuimus et ordinamus quod unusquisque advocatus et procurator et tabelio societatis et collegii notariorum Tridenti, circha reverentiam sanctissimi nostris patroni nostri beati Vigili in die festivitatis sue, et in die annuntiationis et assu(n)tionis Virginis gloriose et aliis festivitibus sole(m)nibus que indicte fuerint per bidellum collegii de mandato prioris sive rectoris

4.1.2. Il 'tariffario' di Antonio da Borgonuovo.

Un tema d'interesse collegato alla clientela è quello relativo alle tariffe richieste dal professionista per il rilascio degli *instrumenta*. Anche per quanto concerne il costo dei documenti rogati, lo statuto dei notai e dei giudici trentini emanato alla fine degli anni Venti del Quattrocento, sembra tacere; per trovare qualche informazione al riguardo si deve ricorrere agli *statuta nova* del 1340-1343, che aggiornavano gli *antiqua* di inizio Trecento, poi ripresi quasi alla lettera nella normativa roveretana del 1425. In particolare, il capitolo 62 degli *statuta nova*, intitolato «De precii instrumentorum debendis tabellionibus»¹⁸, stabilivano specifiche tariffe per ciascuna tipologia documentaria prodotta dal notaio. Si definivano anzitutto gli emolumenti da versare al tabellone per la redazione degli atti di natura giudiziaria:

Item de contestacione litis XII denarios tantum, et hoc intelligatur de imbreviatura.

Item de terminis post litem contestatam, VI denarios tantum de imbreviatura.

Item de sententia interlocutoria, pro scriptura XXII denarios et non ultra, nisi de licentia et voluntate officialis predicti, et qui contrafecerit solvat X soldos Veronensium pro qualibet vice.

Item de sententia difinitiva a X libris infra V soldi Veronensium; et a X libris supra usque ad L, et a L autem supra usque ad C libras accipiantur soldi XX Veronensium; a C vero supra XL soldi Veronensium parvorum et non plus, nisi de licentia et voluntate officialis predicti. Et si contrafecerit solvat episcopali camere XX soldos Veronensium pro qualibet vice¹⁹; et quilibet sit accusator et habeat terciam partem.

Successivamente gli statuti si premurano di indicare il tariffario dovuto ai notai per la redazione degli altri *instrumenta*; in particolare, 10 soldi veronesi per il contratto di compravendita (*de contractu empcioniis*) se la vendita non eccedeva le 50 lire; in caso contrario il professionista avrebbe avuto 20 soldi veronesi; qualora il contratto avesse superato invece le 100 lire si sarebbero dovuti versare 30 soldi veronesi. Lo stesso vale per i testamenti, per i codicilli e le ultime volontà, così come per i contratti dotali, le locazioni, i compromessi, le *societates*, le permutate e gli *arbitrii*. Per quanto concerne, invece, i mutui andavano pagati 22 denari per contratti fino a 10 lire, 2 grossi per i contratti compresi fra le 10 e le 50 lire, e 4 grossi per quelli superiori le 50 lire.

In mancanza di normative diverse da quelle trecentesche e vista l'assenza di disposizioni in materia negli statuti masoviani, dobbiamo ritenere plausibile che anche Antonio da Borgonuovo si fosse attenuto ai capitoli succitati. Per quanto è oggi noto, infatti, soltanto con gli sta-

ipsius collegii et eius consiliariorum, se presentare et convenire debeant ad requisitionem dicti bidelli in loco deputato et una cum dicto rectore visitare predictam ecclesiam prelibatam patroni nostri predicti secundum quod per dictum dominum rectorem ordinatum et iniunctum fuerit, sub pena decem sol(idorum) denariorum pro quolibet et qualibet vice qua fuerit contrafactum».

¹⁸ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO, pp. 178-179.

¹⁹ Si noti il riferimento alla camera episcopale negli statuti del borgo, veneziano all'epoca, di Rovereto; ulteriore riprova della copiatura *de litera ad literam* del testo statutario trentino da parte del cancelliere Giacomo de Persichello (sulle questioni relative alla genesi degli statuti roveretani si veda *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO).

tuti clesiani del 1528 (capitolo 148) venivano fissati i nuovi compensi per gli *instrumenta* prodotti dai notai trentini²⁰.

Ci sembra importante, prima di verificare per alcune tipologie documentarie quanto veniva richiesto da ser Antonio, soffermarci brevemente su un aspetto sottolineato nella prima parte del capitolo trecentesco relativo agli emolumenti per gli atti giudiziari; la norma, infatti, precisa che il documento relativo alla «contestacione litis» andrà pagato 12 denari, ma subito dopo specifica «et hoc intelligatur de imbreviatura», come dire, si intende per la sola imbreviatura. Lo stesso vale per la redazione «de terminis post litem contestatam». Questa puntualizzazione introduce la possibilità, ovvia si dirà, di prezzi diversificati per la redazione della semplice imbreviatura, priva di elementi di formalità e conservata sui registri del notaio, o della più costosa pergamena *in mundum*. La questione non è secondaria, come vedremo, anche nel tentativo di individuare il tariffario di Antonio da Borgonuovo. Allo stesso tempo, tuttavia, essa palesa l'impossibilità di fare un confronto fra la normativa e quanto si ricava dalla documentazione di ser Antonio, e ciò per due motivi sostanziali: anzitutto non è dato di sapere se i prezzi stabiliti nei capitoli roveretani del 1425 furono tratti, talquali, dagli statuti trentini di XIV secolo. In secondo luogo, mentre per gli atti giudiziari si chiarisce che i prezzi sono relativi alle sole imbreviature, per tutti gli altri *instrumenta* non si fornisce questa informazione. Non rimarrà, dunque, che indicare semplicemente i dati raccolti dalla documentazione del professionista trentino, senza svolgere alcun raffronto.

Per quanto riguarda ser Antonio, ciò che resta per tentare di ricavare qualche informazione sul tema sono le brevi e rade annotazioni che egli – come i colleghi – pose sul *verso* delle pergamene consegnate ai committenti, spesso privati. Ne proporremo in questa sede alcuni esempi, iniziando con una nota posta in attergato ad una sentenza emanata il 6 febbraio 1391, *in episcopali palatio*, da Antonio da Trento, giudice *in civilibus et criminalibus causis* del duca d'Austria Alberto, e relativa alla causa vertente fra Andriota del fu Nicola da Trento e Romano, figlio di Giacomo da Padova. La pergamena, che oggi è conservata presso il fondo *Thun* dell'Archivio provinciale di Trento²¹, presenta un'annotazione di mano del professionista trentino che recita: «Pro instrumento ducat(um) 1 ½», lasciando intendere che il prezzo richiesto per il rilascio della pergamena *in mundum* fu di un ducato e mezzo.

Un'indicazione ancora più precisa in merito al costo per la prestazione effettuata da Antonio, nel caso in questione per la redazione *in publicam formam* di un testamento, la ricaviamo dal testo di un documento sul registro *Instrumenta capitularia* 8²². Il notaio ricorda di aver redatto, il giorno 15 maggio 1400, le ultime volontà del canonico Morandino da Trento. Nel testo del documento il notaio menziona esplicitamente un debito contratto dal canonico, ormai defunto,

²⁰ A. CASETTI, *Il notariato trentino*, p. 252.

²¹ APTn, *Thun*, n. 1382.

²² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 277b.

nei suoi confronti: «Item octo ducatos quos debentur michi Antonio notario infrascripto pro mercede et factura testamenti predicti et quos ipse Guillelmus michi dare, solvere et satisfacere promisit». La testimonianza è di grande rilevanza poiché da essa deduciamo che il prezzo richiesto da Antonio per confezionare e redigere il testamento del canonico Morandino fu di ben otto ducati che Guglielmo del fu ser Delaïto Gallo promise di pagare al professionista, avendo egli ricevuto in cessione dai canonici del Capitolo una serie di affitti del valore di 173 ducati d'oro, che un tempo venivano riscossi dal canonico defunto, in cambio del saldo completo di una serie di debiti insoluti fra cui, appunto, la redazione delle ultime volontà di Morandino. Non abbiamo a disposizione ulteriori testimonianze sul corrispettivo richiesto da Antonio ad altri clienti per la redazione di analoga tipologia documentaria; un confronto è tuttavia possibile con il notaio Antonio del fu Bongiovanni da Fai il quale, nel 1414, redasse il testamento di Francesca, figlia del fu ser Giacomo *Beschapani* da Trento²³. Dopo aver redatto le ultime volontà della donna, il professionista pose sul *verso* della pergamena la seguente annotazione: «Recepi a Iohanne Alde pro presenti legati grossos XXIII^{or} et in amore Dei». Siamo, dunque, di fronte ad una cifra considerevolmente più bassa rispetto agli 8 ducati richiesti da Antonio per la redazione del testamento del canonico Morandino.

Qualche dato ancora in merito al prezzo richiesto dal nostro professionista per confezionare gli *instrumenta* si deduce da una nota posta in margine ad un documento sul registro *Instrumenta capitularia* 8²⁴. Si tratta della locazione da parte del Capitolo in favore di Pasqua del fu Mercadento da Levico, moglie del fu Alberto Bonomo. Nel margine sinistro dell'atto Antonio da Borgonuovo pose l'usuale nota relativa all'estrazione del *mundum*, «Facta extra duplex videlicet locatori et conductori», specificando però ulteriormente «Grossos 36 ex conventione pro locat(ori)». La breve annotazione è importante per due motivi; anzitutto ci informa del costo richiesto al locatore, ovvero al Capitolo della cattedrale, per il rilascio del *mundum*: 36 grossi. Inoltre veniamo a conoscenza del fatto che questo prezzo fu richiesto *ex conventione*; con ogni probabilità, visto il remunerativo e costante impegno del notaio nei confronti dell'ente ecclesiastico ed il grande numero di documenti da quest'ultimo richiesto, è probabile che fosse intercorso una sorta di accordo con il professionista, in ragione del quale Antonio applicò una tariffa meno onerosa.

Ancora relativamente al Capitolo, una nota posta dal notaio sul dorso di una locazione del 1419²⁵ ci informa che «Item pro mercede mea exhibita in processu facto contra dictum Iohannem, ducatum 1». Il notaio Giovanni, insieme al padre Pietro Longino, tenevano in enfiteusi dal Capitolo una casa situata nella contrada della Roggia Grande. Poiché, tuttavia, Giovanni non pagò l'affitto per anni e, dopo la sua morte, la casa venne totalmente abbandonata, tanto da ri-

²³ BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 23.

²⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 619.

²⁵ ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 102.2.

sultare «discoperta et enormiter putrefacta», il Capitolo ne investì Odorico detto Pizolo, il quale si era presentato dinanzi ai canonici affermando di essere creditore del fu Giovanni e di sua madre Maddalena per ben 22 ducati d'oro, come sancito e dimostrato da una sentenza pronunciata da Giovanni da Isnina il 20 dicembre 1415. L'annotazione posta da Antonio sul *verso* della locazione sembrerebbe dunque riguardare il costo richiesto dal notaio per il confezionamento della pergamena che fu presentata *ad banchum iuris* nella causa contro Giovanni.

Poche, dunque, sono le informazioni che ci permettono di ricostruire un ipotetico 'tariffario' del notaio Antonio da Borgonuovo. Non sappiamo, ad esempio, quando avvenisse il pagamento, se all'atto della rogazione o alla consegna dell'*instrumentum*. Le note poste sul *verso* delle pergamene farebbero propendere per questa seconda ipotesi; poteva comunque accadere che il versamento non avvenisse immediatamente e così, come nel caso del canonico Morandino, il notaio risultasse creditore degli eredi del defunto. Troppo scarni, inoltre, i dati relativi agli emolumenti percepiti a seconda della tipologia documentaria; fra l'altro è probabile che le tariffe variassero non soltanto in relazione alla tipologia del negozio trattato, ma anche al diverso grado di complessità nella redazione dello stesso. Il costo piuttosto elevato per la redazione del testamento del canonico Morandino ci porta inoltre a ritenere che la tariffa spettante ad Antonio (ma ciò probabilmente riguardava anche gli altri notai trentini) mutasse non soltanto da negozio a negozio, ma subisse variazioni anche all'interno della stessa tipologia documentaria in proporzione al valore dei beni oggetto di stipula. Del resto, un aumento progressivo del prezzo dell'*instrumentum* in ragione dell'incremento stesso del valore del negozio trattato era stabilito anche negli statuti. Questa ipotesi sembra essere suffragata da un'annotazione che si trova sul *verso* di un testamento redatto dal notaio Nicolò del fu *magister* Ognibene dal Borgonuovo di Trento nel 1414²⁶. Un non meglio identificato Guglielmo annotava infatti:

Ego Guilielmus consultor a superior(ibus) ad videndum, taxandum et limitandum labores factas per notarios in stipulatione et confectione dicti testamenti in [...] veniant, viso dicto testamento, considerato tempore pestis tunc (per)venientis, hereditate transeunte etiam ex(e)unte heredem, ac qualitate et quantitate hereditatis dic(te) tax(..) et limite pre(...) not(ar)ii pro labore et mercede suis ducatos quatuor auri (...) ²⁷.

Guglielmo ci informa dunque che, in qualità di *consultor*, fu chiamato a stimare il prezzo per la confezione del suddetto testamento; a tal fine egli considerò una serie di fattori, quali la peste appena trascorsa, la qualità e la quantità dell'eredità nonché il lavoro del notaio stesso, così da poter stimare in 4 ducati d'oro l'emolumento da richiedere per la redazione dell'*instrumentum*.

Concludiamo queste brevi note relative alle tariffe richieste da Antonio con un'ulteriore, e per certi aspetti ancor più interessante, esempio tratto dai registri del notaio. Il documento, rogato il 28 novembre 1429²⁸ è una locazione a Michael detto *Rauschella* da Appiano di metà *pro*

²⁶ BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 25 (1414 settembre 3).

²⁷ Risultano sbiadite molte parti del testo.

²⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 368.

indiviso di due mansi (*el Mas dala Poza* e *el Mas dal Mont*) da parte del canonico Iohannes Zeiss da Bopfingen, canonico, priore e rettore della chiesa e dell'Ospedale di San Martino di Trento. Ciò che più è interessante ai fini di queste riflessioni non è tanto il contenuto del documento, quanto la nota che il notaio stese in calce all'esteso, la quale recita:

Notetur ad memoriam quod ipse Michael conductor in presentia dictorum testium promisit michi dare grossos XXXVI pro dicto tutore pretextu suorum instrumentorum non exactorum per dictum Iorium Chelum etc. ad festum sancti Michaelis. Item et pro se pro dicta investitura ducatum unum ad dictum terminum ex intercessione dicti domini Iohannis Zeys prioris etc. quia me oportuit facere de necessitate virtutem etc.

La nota è interessante per due motivi: il locatario Michele da Appiano aveva infatti promesso ad Antonio di versare 36 grossi per un primo *instrumentum* che, deduciamo dal testo, era la refuta del dominio utile dei due mansi fatta da Concio *Sorn*, quale tutore di Ulrico e Margherita, figli minorenni ed eredi dei defunti Giorgio *Chelum* e Barbara da Pressano, riconsegna che aveva redatto proprio il notaio Antonio da Borgonuovo. Oltre a ciò, Michele si era impegnato a versare un ducato d'oro al professionista trentino per detta investitura alla scadenza del giorno di san Michele. Ma ancor più interessante è il prosieguo della nota; Antonio specifica, infatti, che ciò avvenne *ex intercessione* del canonico Iohannes Zeiss e, concludendo con una nota citazione da san Girolamo, aggiunge «me oportuit facere de necessitate virtutem», quasi a celare una leggera nota di malcontento, o per un prezzo che, per intervento del canonico, il professionista aveva dovuto calare o per il pagamento che era stato dilazionato al settembre successivo.

L'ultima parte di questo paragrafo sarà dedicata a tutta una serie di annotazioni che Antonio pose in margine ad alcuni documenti sui registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis; si tratta delle usuali note relative all'estrazione del *mundum*. In alcune occasioni, tuttavia, il professionista specificò che trasse quell'*instrumentum* gratuitamente. L'interesse, in questo caso, sta non tanto nel fatto che il notaio non percepì alcun emolumento per la prestazione, ma piuttosto nei clienti cui rilasciò *gratis* la *redactio in publicam formam*. Scorrendo le carte dei due registri abbiamo reperito almeno ventiquattro esempi, suddivisi fra *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, cui si aggiunge un'annotazione dorsale ad una pergamena capitolare. Di questi venticinque documenti ben sedici furono rilasciati a notai colleghi di Antonio: Nicolò *de Capris*²⁹, Antonio da Nogaredo³⁰, Leonardo *de Spredo*³¹, Nicolò *a Sale* e Leonardo suo genero³², Graziadeo da Terlago³³, Giovanni Conto *de Fatris* da Terlago³⁴, Guglielmo Saraceno³⁵ e Giovanni di Luca *cirrogicus*³⁶. I restanti nove *instrumenta* concessi gratuitamente furono invece consegnati al nobile Baldessare Thun³⁷, a Mi-

²⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 82, 537.

³⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 184.

³¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 450.

³² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 464.

³³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 495b, 502, 639a-b.

³⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 525 e ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 161.

³⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 321a.

³⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, nn. 477, 589, 602, 611a, 622.

³⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 101bis.

chael Senftel³⁸, a Giovanni di ser Domenico Tabarini da Brentonico³⁹, al nobile ser Michele da Coredo⁴⁰ e, rispettivamente, ai canonici Prospero *de Thomasiis* da Cremona⁴¹, Giovanni dalla Carinzia⁴², Nicolò da Vladislavia⁴³ ed Ertuico da Passau⁴⁴. Un'ultima nota si trova sul *verso* di una pergamena capitolare rogata nel 1402⁴⁵. Si tratta di una locazione perpetua concessa dal Capitolo a Fignoclo *piliparius*; il notaio ritenne opportuno porre sul *mundum* consegnato ai canonici la seguente annotazione: «Nota quod simille[m] dedi Fignoclo cugnato meo gratis».

I dati sono interessanti poiché si nota anzitutto una preferenza da parte di Antonio a non percepire alcun onorario da specifiche categorie di clienti: i colleghi notai anzitutto, alcuni canonici e personaggi a lui legati da qualche vincolo, quali ad esempio il daziere Michael Senftel o il cognato Fignoclo. È Antonio stesso che, rilasciando l'*instrumentum* ai notai Nicolò e Leonardo, scrisse: «Facta extra distincte ipsis emptoribus gratis propter professionem»⁴⁶, riferendosi probabilmente proprio al fatto che tale gratuità derivava dalla professione che entrambi esercitavano. Non abbiamo a disposizione altre informazioni che possano, in qualche modo, lasciar trapelare rapporti di collaborazione fra Antonio da Borgonuovo ed alcuni di questi notai, con l'eccezione, ma siamo a livello della pura ipotesi, di Graziadeo da Terlago⁴⁷. Non mancano, infatti, in alcune occasioni documenti recanti la doppia sottoscrizione di Antonio e di questo secondo professionista⁴⁸, che, fra l'altro, rogò uno sparuto numero di pergamene per il Capitolo della cattedrale negli anni in cui il nostro notaio sembrò esercitare una sorta di 'monopolio' per questo ente (1400-1434). Non si può inoltre fare a meno di notare che una buona parte dei documenti in cui ser Antonio risulta parte in causa (solitamente come *auctor*), e dunque era prevista dagli statuti la rogazione da parte d'altro professionista, fu redatta proprio da Graziadeo da Terlago, che dunque – se non un vero e proprio rapporto di collaborazione – sembrava quantomeno godere di fiducia da parte di ser Antonio⁴⁹. Sulla questione poco altro si può dire, poiché mentre altrove sono ben attestati per tutto il Medioevo rapporti di collaborazione, spesso in botteghe comuni, fra notai, a Trento, almeno da quanto risulta nella documentazione del XIV e della prima metà del XV secolo che abbiamo preso in esame, non sembrano emergere associazionismi di questo genere. Ciò non significa, naturalmente, che siano esistiti rapporti di siffatta natura, che potevano condurre alla nascita di *statio* specializzate nella redazione di particolari ti-

³⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 110.

³⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 443.

⁴⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 649.

⁴¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 656.

⁴² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 255.

⁴³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 513.

⁴⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 111.

⁴⁵ ADTn, *ACap*, capsula fabbrica, rotoli lunghi, n. 8.

⁴⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 464.

⁴⁷ Il notaio Graziadeo da Terlago era figlio di ser Antonio da Castello di Terlago; aveva una figlia di nome Barbara che aveva sposato il notaio ser Cristoforo da Cadine (cfr., in merito, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 9, cc. 313v-314r).

⁴⁸ Si vedano, in particolare, APPENDICE I, n. 38 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 218v-219r, n. 579) e ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 3, n. 52.

⁴⁹ Si vedano, a titolo esemplificativo, ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 224 e capsula 8, n. 24.

pologie documentarie destinate a specifici enti (ecclesiastici ad esempio)⁵⁰. Su questo tema, tuttavia, si rende necessario lo studio di un numero maggiore di fonti, diversificate sia per committenza sia per redazione; soltanto attraverso uno spoglio sistematico e dilatato negli anni sarà forse possibile trarre qualche maggiore informazione.

⁵⁰ Sul tema si veda, per l'ambito senese G. CHIRONI, *La mitra e il calamo*; per la città di Milano C. BELLONI, *Dove mancano registri vescovili*, pp. 53-56; per Padova, B. PAGNIN, *Note di diplomatica episcopale*, p. 18.

4.2. *I clienti di Antonio da Borgonuovo. Tipologie documentarie richieste e luoghi di rogazione.*

Nel paragrafo introduttivo abbiamo fatto cenno ai principali committenti della documentazione redatta dal notaio Antonio da Borgonuovo. È venuto ora il momento di verificare ed analizzare nel dettaglio in quale misura tali clienti si rivolsero al professionista e per quali tipologie documentarie, a cominciare dall'ente per il quale si è conservato il maggior numero di documenti: il Capitolo della cattedrale.

4.2.1. *Documentazione prodotta per il Capitolo della cattedrale.*

Nonostante, come testé asserito, la documentazione del notaio Antonio oggi disponibile sia soltanto una parte della sua intera produzione, il numero dei documenti redatti per conto del Capitolo della cattedrale è piuttosto elevato, tanto da farne uno fra i più importanti committenti del notaio, se non addirittura il più importante. Fra i circa 2000 rogiti presi in esame, il primo documento prodotto per i canonici dal professionista trentino è datato 13 agosto 1390⁵¹ ed è attualmente conservato presso l'Archivio del principato vescovile di Trento, alla *capsa* 44 (denominata *Capitulum*) della sezione latina. Si tratta, nella fattispecie, di un appello redatto dal notaio su commissione dei canonici da presentarsi presso la curia romana. L'occasione è data dalle lettere contenenti «monitiones et mandata multum gravia» per il Capitolo e il clero diocesano, presentate ai canonici dal cardinale Cosma, legato pontificio *in partibus Lombardie*. L'appello rivolto al pontefice Bonifacio IX ha pertanto lo scopo di esporre le motivazioni che impediscono al Capitolo di pagare quanto richiesto. Anzitutto si fa presente che gli ufficiali del duca d'Austria si impadronirono con violenza di quasi tutto il reddito del clero diocesano, vendendo le decime ed i possedimenti della chiesa, fra cui i redditi solitamente spettanti al Capitolo per un valore di 800 ducati, per recuperare i quali i canonici dovettero spendere ben 1000 ducati non senza impegnare parte delle decime e dei beni *sub usuris*. L'importanza dell'appello è sottolineata dalla presenza, insieme ai canonici, dei rappresentanti dei più importanti ordini monastici e conventuali della città, fra cui fra' Francesco da Ferrara priore del monastero di S. Lorenzo dell'ordine dei Predicatori, fra' Nicolò da Mantova guardiano del convento di S. Francesco dell'ordine dei Minori, fra' Basilio da Treviso priore del convento degli Eremitani di San Marco, il notaio ser Francesco del fu ser Martino da Volano, in qualità di sindaco del Capitolo, il notaio ser Simone del fu Tuino da Campo, pure sindaco del Capitolo e dei frati Alemanni, fra' Bartolomeo da Camerino priore dell'Ospedale di S. Croce in Trento, ed il notaio ser Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco, sindaco del convento delle suore dell'ordine di S. Chiara. Si tratta di un atto di grande rilevanza per i maggiori rappresentanti della chiesa tridentina, a ragione delle im-

⁵¹ ASTn, *APV*, sezione latina, *capsa* 44, n. 15.

plicazioni economiche sottese; non è dunque per nulla indifferente il fatto che la redazione di questo testo sia stata affidata proprio ad Antonio da Borgonuovo che, lo ricordiamo, nel 1390 aveva intrapreso da pochi anni la propria carriera come tabellione.

A partire dal 1390, sempre più frequentemente, i documenti prodotti per il Capitolo della cattedrale si presentano fra le carte di Antonio, con una produzione che si attesta su livelli di una certa importanza a partire dal 1402, anno in cui il professionista dà avvio al registro *Instrumenta capitularia* 8.

Anno	N. documenti prodotti totalmente	N. documenti prodotti per il Capitolo
1386	1	0
1387	0	0
1388	3	0
1389	4	0
1390	2	1
1391	5	2
1392	2	1
1393	2	0
1394	13	0
1395	5	0
1396	0	0
1397	2	1
1398	5	3
1399	10	2
1400	20	15
1401	6	4
1402	19	15
1403	29	27
1404	53	52
1405	66	59
1406	58	53
1407	57	48
1408	63	62
1409	20	20
1410	10	10
1411	30	27
1412	28	26
1413	26	25
1414	33	23
1415	65	46
1416	42	36
1417	30	22
1418	35	24
1419	23	18
1420	37	37
1421	58	57
1422	66	59
1423	51	33
1424	106	22
1425	146	47
1426	137	44
1427	133	55

1428	88	23
1429	110	35
1430	113	28
1431	139	52
1432	71	38
1433	83	35
1434	72	32
1435	27	12
1436	8	0
1437	2	0

Tab. 3

Come si deduce dalla tabella allegata (Tab. 3) la documentazione redatta per il Capitolo della cattedrale è piuttosto esigua, se non addirittura nulla, fino al biennio 1400-1402 quando, con l'avvio del registro *Instrumenta capitularia* 8, tende ad aumentare considerevolmente tanto da costituire per molti anni, e almeno fino al 1424, la fetta più consistente, se non l'unica, di quanto conservato. Soltanto con il 1424, quando prende avvio il registro *Instrumenta capitularia* 8bis, gli atti redatti per i canonici sembrano calare numericamente, costituendo essi una porzione (circa un terzo) di quanto oggi si conserva della produzione annua di Antonio. Anche per quanto concerne i ritmi di lavoro del notaio al servizio del Capitolo valgono le considerazioni fatte sopra; un calo piuttosto evidente nel numero dei documenti conservati si ha per il biennio 1409-1410, con un *trend* che sostanzialmente tende a mantenersi abbastanza stabile almeno fino agli ultimi anni allorquando, in particolare dal 1435 in poi, la documentazione finisce con l'azzerarsi. L'ultimo documento commissionato ad Antonio dai canonici è datato 12 agosto 1435⁵² ed è il conferimento (*collatio*) dell'altare dei Santi Innocenti al prete Bertoldo da Trento ed il successivo giuramento da quest'ultimo prestato nelle mani del canonico *senior* Zambono.

Individuati gli estremi cronologici (1390-1435) dell'impegno di Antonio nei confronti del Capitolo, un secondo aspetto da prendere in considerazione è quello delle tipologie documentarie che i canonici richiedono al professionista. È noto che la base economica degli enti ecclesiastici medievali, fra i quali naturalmente occupa una posizione di assoluto rilievo il Capitolo, era fondata sulla presenza di un ingente patrimonio, per lo più di natura immobiliare, la corretta amministrazione del quale rappresentava per l'ente condizione imprescindibile per la sua esistenza⁵³. Se, infatti, si verifica la produzione documentaria di Antonio su commissione del Capitolo, si nota come la stragrande maggioranza dei documenti rogati siano locazioni, o rinnovi di locazioni, permuta o, con frequenza ancora maggiore, riconsegne del dominio utile da parte di un locatario e successive – spesso immediate – nuove locazioni da parte dei canonici. In misura meno rilevante si trovano invece tutta un'altra serie di tipologie documentarie che riguardano la gestione della cura d'anime. I capitoli cattedrali possedevano infatti un certo nu-

⁵² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 252n, n. 657.

⁵³ Si veda, in merito, quanto detto in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 407 e seguenti.

mero di chiese, pievi, nonché altari per le quali avevano il diritto di amministrare i sacramenti e gestire i beni immobili. L'amministrazione di queste chiese era affidata dal collegio canonico ad un vicario, detto anche rettore, il quale otteneva in cambio una parte dei redditi riscossi, versando al Capitolo un canone annuo. Resasi vacante una pieve, una chiesa o un altare per la resignazione del precedente rettore o per la morte dello stesso, spettava dunque al Capitolo riunito *more solito* nominare il nuovo vicario⁵⁴. Fra i documenti redatti da Antonio si trova infatti una serie piuttosto nutrita di nomine a rettore di pieve o collazioni d'altare. Ne proponiamo, in questa sede, alcuni esempi: nel 1401⁵⁵ il notaio venne chiamato a registrare la nomina di Enrico, figlio del nobile Odorico *de Velden*, canonico di Augusta, a rettore della pieve e della chiesa di San Paolo in Appiano, la cui *ordinatio et plenaria dispositio* spettava proprio al Capitolo in virtù di privilegi apostolici. Qualche anno più tardi, nel 1412, registrò la nomina di Tibaldo dalla Valsugana a rettore della pieve di Meano⁵⁶; il 2 aprile 1424⁵⁷ il conferimento della cappella di Sant'Andrea a Bolzano, che il conte del Tirolo Federico Tascavuota aveva concesso a Bertoldo *Kol*, prete della diocesi di Trento. Tre anni più tardi, il 12 aprile 1427⁵⁸, l'altare dei Santi Pietro e Paolo venne conferito al prete Federico del fu ser Andrea da Ferrara. Quest'ultimo non lo mantenne a lungo, considerato che, il 2 luglio dello stesso anno⁵⁹, rappresentato dal prete Nicolò da Venezia, lo resignò nelle mani dei canonici che lo conferirono pertanto a Tommaso, pievano di Santa Maria in Castelfondo. Il 20 luglio 1430⁶⁰, in seguito alla morte di Nicolò *Saur, heri defunctus et sepultus*, Antonio fu chiamato a registrare la collazione dell'altare di Santa Caterina, al prete Pietro figlio di *Ulmannus de Huleym*. Il 20 marzo 1431⁶¹ l'altare di Santa Dorotea fu invece conferito a Marquardo da Bamberga. Il giorno dopo⁶² i canonici si rivolsero ad Antonio per registrare l'attribuzione a Corrado *Prebemer*, pievano di Flavon e cappellano della cattedrale, del canonicato e della prebenda vacanti per la resignazione di Andrea di Corrado *hospitalarius* da Chiusa, cariche cedute *ex causa permutationis* allo stesso Corrado in cambio del beneficio dell'altare di Santa Masenza, che era stato a sua volta attribuito allo scolastico Giovanni Ottenhein, procuratore di Andrea, come attestato dal documento registrato da Antonio da Borgonuovo il 24 marzo successivo⁶³. Il 9 giugno dello stesso anno⁶⁴, la pieve di Meano, priva di rettore per la morte del vicario Nicolò dalla val di Fassa, fu attribuita ad Ulrico⁶⁵. L'11 dicembre 1431 il Capitolo conferì invece l'altare di Sant'Agostino e la cappella di San Giorgio presso Trento a Iohannes Zeiss *iu-*

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 372 e seguenti.

⁵⁵ ADTn, *ACap*, capsula 27, lunghe/a, n. [4].

⁵⁶ ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 12.

⁵⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 12r, n. 36.

⁵⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 84v, n. 239.

⁵⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 87r-v, n. 246.

⁶⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 153r-v, n. 397.

⁶¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 180r, n. 473.

⁶² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 180n, n. 475.

⁶³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 182r, n. 480.

⁶⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 70v, n. 152.

⁶⁵ Null'altro sappiamo di questo personaggio viste le lacune dovute a guasto meccanico che hanno compromesso la lettura di parte del testo del documento.

venis, procuratore del fratello, il canonico Iohannes Zeiss da Bopfingen. Nel febbraio del 1433⁶⁶ l'altare di Santa Massenza, attribuito a Giovanni Ottenhein nel 1431, fu conferito dal canonico e preposito Stanislao al prete *Bricius*. Il 25 luglio del 1433⁶⁷ Antonio fu invece chiamato a redigere la nomina di Rugerio di Nicolò *de Apulia* a nuovo rettore della pieve di Santa Maria di Baselga di Sopramonte, provvisione che *ab antiquo* spettava all'arcidiacono del Capitolo. Un'ultima serie di quattro collazioni d'altare fu assegnata alla redazione di Antonio da Borgonuovo fra il 1434 e il 1435; si tratta, rispettivamente, della nuova assegnazione dell'altare di Santa Massenza, nella cripta della cattedrale, al prete Antonio da Palermo il 20 luglio 1434⁶⁸, dopo che il prete *Bricius* ne era stato privato vista la prolungata assenza dalla città. L'11 marzo 1435⁶⁹ si dovette provvedere nuovamente all'assegnazione del suddetto altare, resosi vacante *propter recessum et absentiam* dell'organista Antonio da Palermo. Esso venne pertanto concesso dai canonici a Ulrico *Kuker*, chierico della diocesi di Augusta. Il primo maggio del 1435⁷⁰ Antonio fu invece chiamato a registrare la collazione dell'altare di San Pietro e Paolo al prete Ulrico, pievano a Meano. In ultimo, la già citata attribuzione dell'altare dei Santi Innocenti, che costituisce – come già ricordato – anche l'ultimo documento redatto da Antonio per il Capitolo.

Fra le nomine di spettanza capitolare si hanno anche quelle dei nuovi canonici, di cui pure si trovano vari esempi fra i rogiti redatti da Antonio per questo ente: nel 1411⁷¹ registrò l'elezione a canonico di Nicolò *Seldenborn*, chierico della diocesi di Costanza e figlio di Enrico, cancelliere del duca Federico d'Austria. L'11 febbraio del 1425⁷² redasse la nomina ad analoga carica di Gotfrido *Friling*, già canonico di Bressanone; il 26 maggio successivo⁷³ l'elezione di Ertuico da Passau, già arciprete in Rendena, che prese il posto di Florio da Denno, *hodie defunctus*; il 12 ottobre⁷⁴ fu la volta di David Hayminger, prete della diocesi di Varmia. Il primo dicembre 1426⁷⁵ si trova invece l'elezione a canonico di Zenone dalla Polonia, che occupò lo stallo del defunto Giovanni da Isny, già decano del Capitolo. Il 29 aprile 1430⁷⁶ fu la volta di Teobaldo di Michele Wolchestein, già canonico di Bressanone e di Zurigo; il 6 maggio successivo⁷⁷ venne invece eletto Giovanni di Pietro *Glasberger de Comitauu*, nella diocesi di Praga. Un anno più tardi, precisamente l'11 dicembre 1431⁷⁸ Antonio registrò l'elezione di prete Nicolò *Leonis* da Venezia, che con la nomina acquisì anche la prebenda vacante per la morte di Giovanni *de Empach* detto

⁶⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 211r, n. 560.

⁶⁷ ADTn, *ACap*, caps. 3, n. 11; l'arcidiacono è in quest'occasione Antonio *de Tosabechis* da Padova. La pieve era fino ad allora detenuta dal prete Osvaldo, *hodie sepultus in cimiterio ecclesie Tridentine*.

⁶⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 239v, n. 624.

⁶⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 248r, n. 645.

⁷⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 249v, n. 648.

⁷¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 39v, n. 79.

⁷² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 28r, n. 81.

⁷³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 40r, n. 111.

⁷⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 49v, n. 133.

⁷⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 74v-75r, n. 212.

⁷⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 146v, n. 382.

⁷⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 147r, n. 384.

⁷⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 198r, n. 517a.

da *Leumano, hodie in ipsa ecclesia sepultus*. Il 27 febbraio 1432⁷⁹ fu eletto canonico Francesco figlio del nobile Aldrighetto da Castelbarco; il 6 novembre successivo⁸⁰ fu il turno di Nicolò figlio del nobile Bongiacomo da Trissino nel vicentino. Continuano, quasi senza interruzioni, le nomine a canonico affidate alla registrazione di Antonio da Borgonuovo; il 26 marzo 1433⁸¹ fu eletto il nobile Percivalle Weinecker, figlio del fu Ingenuino da Cortaccia, rappresentato presso i canonici dai procuratori fra' Giovanni dell'Ordine dei Minori, vescovo di Tino e Micone e suffraganeo di Trento, e dal cancelliere del castello del Buonconsiglio Giovanni da *Fraudental*. Nel febbraio del 1435, Antonio fu invece chiamato a registrare l'elezione a canonico di Matteo, figlio di Ulrico da Monaco di Baviera, già chierico della diocesi di Frisinga, il quale fu provvisto anche della prebenda canonica che fu del defunto Osvaldo di Giovanni Keller. Il 14 aprile dello stesso anno⁸², quando le condizioni fisiche del nostro professionista cominciavano ad essere precarie⁸³, Antonio fu chiamato a mettere per iscritto la nomina di Giovanni *Octayn*, già scolastico presso la cattedrale; costui fu inoltre provvisto della prebenda canonica vacante per la morte di Iohannes Zeiss da Bopfingen, «nocte proxime precedente defunctus in Tridento et in dicta ecclesia Tridentina hodie sepultus». Il 27 luglio 1435⁸⁴ Antonio da Borgonuovo redasse l'ultima elezione a canonico a noi nota; in quell'occasione fu accolto fra gli stalli della cattedrale Prospero *de Thomasiis* da Cremona, preposito di Santa Maria dell'Arena di Padova, che venne lì rappresentato dal suo procuratore Nicolò da Venezia.

Figurano fra le tipologie documentarie commissionate dal Capitolo anche le rinunce alle prebende canonicali, come quella registrata dal notaio l'11 aprile 1424⁸⁵; il documento attesta la rinuncia da parte del *magister* Giovanni di Luca, in qualità di procuratore del figlio Luca, canonico, della prebenda fino ad allora goduta, e la successiva assegnazione della stessa a Corrado *Czoppot*, chierico della diocesi di Bamberg e notaio di Bertoldo, vescovo di Bressanone, come rappresentante del canonico Giorgio *Hilprandi* che ne era il legittimo detentore.

Abbiamo fatto cenno alle principali tipologie documentarie richieste dai canonici ad Antonio da Borgonuovo. Nell'ordine, la refuta e la locazione, che rappresentano una percentuale compresa fra l'80 ed il 90% dell'intera produzione documentaria del notaio per questo ente. Seguono le nomine a vicario di pieve o a rettore di chiesa, le elezioni a canonico e le collazioni d'altare. Non mancano, seppur in misura piuttosto ridotta, ulteriori tipologie documentarie, quali ad esempio le permutate⁸⁶, le procure⁸⁷ o le nomine a procuratore⁸⁸. Più rari, come è solito

⁷⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 202v, n. 531.

⁸⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 207v, n. 550.

⁸¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 213v, n. 569.

⁸² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. (foglio inserto)248/1r-248/2r, n.646.

⁸³ Nella sottoscrizione si dichiara infatti, *infirmitate oppressus*.

⁸⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 252r, n. 656.

⁸⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 12r, n. 37.

⁸⁶ Si vedano, ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, nn. 340a, 477, 580, 606, 622 e *passim*.

⁸⁷ Si vedano, ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula 22, n. 3.1; *Instrumenta capitularia* 8, n. 104 e *passim*.

⁸⁸ Si veda, ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 628b.

nella documentazione degli enti ecclesiastici, i negozi giuridici che prevedevano l'alienazione dei beni immobiliari, quali ad esempio le compravendite⁸⁹. Non vi sono periodi in cui si riscontrano maggiormente alcune tipologie documentarie rispetto ad altre; refute e locazioni sono infatti frequenti in tutto il periodo in cui Antonio da Borgonuovo roga per il Capitolo. Una maggiore concentrazione delle nomine a canonico, a rettore di chiesa o di pieve e delle collazioni d'altare è invece rilevabile soprattutto fra gli anni Venti e gli anni Trenta del Quattrocento, ma ciò è dovuto in larga misura al fatto che questi documenti trovarono spazio quasi esclusivamente fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis (1421-1437) e ciò, come vedremo nel dettaglio nel capitolo dedicato al *modus operandi* del notaio, non avvenne casualmente. Tali tipologie documentarie, infatti, furono probabilmente commissionate ad Antonio già dall'inizio del XV secolo, o forse anche prima, come sembrano dimostrare alcuni esempi su pergamena⁹⁰.

Un ultimo tema di grande rilevanza che va affrontato analizzando la documentazione capitolare redatta da Antonio riguarda i luoghi di rogazione. Esaminando le date topiche dei documenti registrati dal notaio per il Capitolo ricaviamo infatti come il luogo privilegiato, se non esclusivo, per le riunioni dei canonici⁹¹ e dunque anche per la rogazione, sia rappresentato dalla cattedrale. Salvo rare eccezioni, dunque, i negozi giuridici si svolgono *in ecclesia Tridentina*, altrimenti denominata *ecclesia cathedrali Tridentina*, *ecclesia Sancti* o *Beati Vigilii* o, ancora, *in ecclesia cathedrali Beati patroni Sancti Vigilii*. All'interno dell'edificio sacro i luoghi usualmente utilizzati sono la sacrestia, che sovente viene definita *magna*, il *podiolum* (o *podioletum*) dell'altare del Corpo di Cristo, del quale spesso il notaio specifica anche la posizione, *post chorum posito*⁹². Della sacrestia egli precisa talvolta che si tratta del *loco solito* in cui trovano spazio le riunioni capitolari chiamate, ad esempio, a nominare nuovi canonici, vicari o rettori di pievi e chiese. Più rare sono le attestazioni di un *banchum* dei canonici⁹³, probabilmente adiacente alla *canipa*, dove venivano raccolti gli affitti ed ammassate le derrate alimentari, da distinguere comunque dal *banchum ubi ius spirituale redditur consuete* che aveva sede nella cattedrale e fungeva probabilmente da tribunale per dirimere questioni inerenti la sfera spirituale⁹⁴. Fra i luoghi di rogazione tipici entro la cattedrale troviamo anche le zone circostanti ad alcuni altari, fra i quali: l'altare di Sant'Agata⁹⁵, l'altare del Santo Sepolcro⁹⁶, l'altare delle Sante Gertrude e Dorotea⁹⁷, dei Santi Pietro e Paolo⁹⁸, della Santa Trinità⁹⁹, dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro¹⁰⁰, l'altare maggiore¹⁰¹. Il notaio non manca

⁸⁹ Si veda, ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 508.

⁹⁰ ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 12.

⁹¹ Si rinvia, relativamente ai luoghi di riunione dei canonici, E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 310-316.

⁹² Sulla struttura e sulla posizione del *podiolum* si veda quanto detto in *Ibidem*, p. 313.

⁹³ Cfr., ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 85, 595c.

⁹⁴ ADTn, *ACap*, capsula 41, corte, n. 7.

⁹⁵ ADTn, *ACap*, capsula 45, rotoli, n. 2.

⁹⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 649.

⁹⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 74.

⁹⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 95.

⁹⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 168.

¹⁰⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 200.

¹⁰¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 178.

talvolta di specificare nel dettaglio il luogo in cui, con ogni probabilità, i canonici gli consegnarono la *rogatio*: *in xta lavellum aque sancte de prope altare Sancti Andree*¹⁰².

4.2.2. Documentazione prodotta per il comune di Trento.

Fra le istituzioni che si rivolsero al notaio Antonio da Borgonuovo per la redazione della propria documentazione occupa un ruolo di rilievo, dopo il Capitolo, il comune di Trento, che, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel secondo capitolo, proprio a partire dall'inizio del Quattrocento iniziò ad esercitare una serie di funzioni specifiche, che si riflessero nella periodica nomina di ufficiali. Sebbene la documentazione redatta da Antonio per questo ente fino ad oggi conservata sia numericamente molto più esigua rispetto a quella capitolare, abbiamo scelto di porre il cliente 'comune di Trento' in seconda posizione dopo i canonici del Capitolo; non tanto per la quantità dei rogiti conservati, quanto piuttosto per l'importanza che tali documenti rivestono nella storia delle istituzioni cittadine, nonché per il duplice ruolo esercitato dal nostro professionista in quel contesto; Antonio appare infatti nella documentazione comunale sia in qualità di ufficiale eletto alle massime cariche comunali fra il 1415 ed il 1434, sia come pubblico autenticatore della memoria documentaria dell'ente.

Il documento in originale più antico redatto da Antonio da Borgonuovo su richiesta del comune di Trento è datato 24 ottobre 1395¹⁰³ ed è una semplice refuta con nuova locazione di un appezzamento di terra arativa posta fuori dalla porta di Santa Croce, *in contrata ubi dicitur in Campo Marzìo* (l'attuale piazza Fiera). Rappresentano il comune di Trento i notai ser Pietro del fu Gioacchino Mezzasoma e ser Pietro del fu ser Odorico *de Capris*. Il documento più recente è datato invece 14 marzo 1434 e si trova nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis¹⁰⁴; si tratta, nella fattispecie, della nomina a sindaci e procuratori di Luca di Giovanni e di Adelperio Calepini. Costoro furono infatti inviati, quali rappresentanti del comune, dinanzi al vescovo Alessandro di Masovia che si trovava a Basilea; al sindacato fa seguito poi una *promissio*, attraverso cui il comune di Trento si impegnavo a mantenere la sicurezza dei due procuratori durante il viaggio verso la città conciliare.

I due documenti poc'anzi citati aprono e chiudono un periodo di circa quarant'anni, fra il 1395 ed il 1434, durante il quale Antonio fu chiamato a redigere documentazione per i vari uffici comunali; anche in questo caso, tuttavia, ciò che rimane non è che un frammento di una probabile originaria produzione. Circa 35 documenti su pergamena o in registro piuttosto diver-

¹⁰² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 443.

¹⁰³ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3036. Il documento è seguito dall'immissione in possesso datata 28 ottobre 1395.

¹⁰⁴ APPENDICE I, nn. 41, 42 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 604a-b).

sificati per tipologia del negozio trattato e per argomento. Come nel caso del Capitolo, poniamo in prima posizione fra i negozi giuridici maggiormente rappresentati le locazioni (perpetue o temporali) e le refute, rogate fra il 1395 ed il 1429¹⁰⁵. Nel 1415 Antonio fu chiamato insieme ai notai Marco del fu ser Valentino da Borgonuovo, Giacomo Fanzini figlio del fu ser Bertoldo *a Ture* e Nicolò figlio di ser Ognibene da Borgonuovo, ad autenticare l'unico documento allora esistente relativo alla livellazione dei mulini posti a Trento lungo la Roggia Grande¹⁰⁶. Il documento si rivela di grande importanza per una serie di motivi; da esso ricaviamo infatti che l'unico *instrumentum* in originale sopravvissuto al *sachomannum* del 1410 era conservato proprio presso la *statio* di Antonio da Borgonuovo; il vicario *in temporalibus* Lorenzo *de Gauslinis* da Feltre aveva pertanto concesso al notaio di trarre da quell'originale, oggi deperdito, una nuova redazione da inserire «super libro statutorum et designationum sindicorum et comunitatis Tridenti», dove ancora oggi si trova.

L'11 novembre 1415 il notaio fu invece chiamato a rogare un consulto che aveva lo scopo di dirimere la controversia fra il comune di Trento ed un gruppo di cittadini proprietari di immobili nell'area di Campo Trentino, nelle pertinenze di Gardolo. Il comune aveva a tal scopo istituito una commissione arbitrale con il compito di valutare i danni causati ai beni comunali e alla strada pubblica dalle rogge e dai canali che li scorrevano. L'esame svolto dalla commissione, così come le decisioni da essa assunte, furono registrate da Antonio da Borgonuovo in due esemplari in originale¹⁰⁷.

Fra i documenti redatti dal notaio per il comune cittadino, grande rilevanza ricoprono le verbalizzazioni delle elezioni degli ufficiali chiamati ad esercitare gli uffici comunali, raccolte nel *Liber electionis officialium magnifice communitatis Tridenti*¹⁰⁸. Come abbiamo accennato introducendo questo paragrafo, Antonio vi appare sia come ufficiale eletto in numerose occasioni fra il 1415 ed il 1434 sia come notaio chiamato a redigere alcuni verbali; la mano del nostro professionista si ritrova così una prima volta nel febbraio del 1423¹⁰⁹ e, successivamente, nel febbraio¹¹⁰, nel giugno¹¹¹ e nell'ottobre¹¹² del 1428. Sempre all'interno del codice 3547 troviamo inoltre una copia semplice di mano del notaio Antonio di una lettera inviata dal comune al duca d'Austria Federico IV il 20 novembre 1427¹¹³. Due ulteriori documenti, entrambi raccolti fra le carte di *Instrumenta capitularia* 8bis, furono probabilmente commissionati al notaio dal comune di

¹⁰⁵ Alle segnature: ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3036; ACT1.1-3056; ACT1.1-3002; APPENDICE I, nn. 29, 30 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 132, 132b); APPENDICE II, n. 7 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 253a-b-c); n. 255; n. 298; n. 316; n. 339.

¹⁰⁶ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-2545, cc. 35r-37r. La copia autentica è interamente redatta dalla mano del professionista trentino ed è chiusa dalle sottoscrizioni di tutti e quattro i notai.

¹⁰⁷ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-327.1-2.

¹⁰⁸ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547; se ne veda l'edizione in E. VALENTI, *Il «Liber electionum officialium»*.

¹⁰⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, cc. 27r-v.

¹¹⁰ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, cc. 38r-v.

¹¹¹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, c. 39r.

¹¹² ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, c. 39v.

¹¹³ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3547, cc. 225r-266r.

Trento¹¹⁴; il primo, datato 25 ottobre 1425, è denominato dallo stesso Antonio, nella rubrica posta in margine, «Comissio cride super vino»¹¹⁵. Ser Francesco *de Sichis*, Giacomo *de Ruybalcatis* da Arco, il notaio Iosio *de Iosius*, Antonio *de Castro*, Antonio del fu Bommartino da Trento, Adelperio del fu Federico da Povo e Nicolò del fu ser Odorico *a Sale*, consoli e provvisori del comune, si erano presentati dinanzi al vescovo Alessandro di Masovia insieme a Rigo da Valeggio di Verona, procuratore generale della città, presentando una norma a suo tempo già emanata dal duca Leopoldo d'Austria e dal vescovo Alberto di Ortenburg; con essa si intendeva vietare il commercio e la conduzione in città del vino «natum a Gardulis superius et a lapide stricto ultra Cugnola posito ulterius et a Novalina ulterius et a Matarelo inferius et a Romagnano inferius et a Bocha de Vella superius». Udita la richiesta il vescovo confermò la norma ordinando che il decreto venisse posto nel libro degli editti della città e fosse reso pubblico. Un secondo documento, datato 28 febbraio 1429, è invece denominato «Comissio cride facto statere communitatis Tridenti»¹¹⁶. Il testo ci informa che Odorico Calepini si presentò in qualità di procuratore del comune dinanzi al vicario vescovile Ludovico *de Calvis* per chiedere che venisse aggiunto al libro degli statuti della città l'editto con il quale si vietava a qualunque persona di pesare, vendere o comprare merce con peso superiore alle 100 libbre né altra mercanzia di spettanza dell'ufficio della *stadera* senza la licenza dell'ufficiale addetto. Udita la richiesta, il vicario vescovile ordinò che l'editto fosse reso noto e diede ad Antonio il compito di redigerlo nel libro degli statuti.

È importante inoltre sottolineare che il professionista trentino ritenne opportuno, forse su richiesta dello stesso comune, registrare in forma di copia semplice all'interno del proprio registro (*Instrumenta capitularia* 8bis) una serie di documenti di grande rilevanza per le istituzioni cittadine. Per alcuni di questi atti abbiamo dunque a disposizione sia la redazione presso l'Archivio storico del Comune, sia la copia nel registro di Antonio; ci riferiamo, in particolare, ad una lettera inviata alla città dal vescovo Alessandro di Masovia l'11 ottobre 1424¹¹⁷ in risposta ad una serie di capitoli trasmessi dai rappresentanti della città¹¹⁸. Il notaio registrò inoltre anche la copia della lettera di risposta (*responsio*) inviata dal Comune pochi giorni dopo al vescovo¹¹⁹.

Fra la documentazione commissionata ad Antonio dai rappresentanti del comune di Trento non mancano ulteriori tipologie documentarie di una certa rilevanza; scorrendo le carte del *Libro vecchio de Statuti e designationi de beni et confini della Città di Trento*, troviamo infatti un pri-

¹¹⁴ I due casi qui citati andrebbero, a rigor di logica, inseriti fra la documentazione redatta su commissione del vicario vescovile; li citiamo comunque in questa sede poiché si tratta comunque di documentazione relativa al Comune di Trento.

¹¹⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 49v-50r, n. 134.

¹¹⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 121r, n. 327.

¹¹⁷ L'originale si trova in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1664; la copia di Antonio da Borgonuovo si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c.21r, n. 62.

¹¹⁸ La minuta dei capitoli si trova in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1322.

¹¹⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc.21r-v, n. 63.

mo verbale del consiglio generale della città nel quale il vicario vescovile, i *sapientes* ed i due sindaci deliberano alcuni capitoli atti a regolamentare il mercato del pesce in città; un secondo verbale riguarda invece la delibera dei capitoli inerenti i salari dei lavoratori¹²⁰. Nella sottoscrizione il notaio dichiarò di aver esemplato i due documenti su mandato del vicario del vescovo Alessandro e dei sindaci del comune.

Osservando, complessivamente, i documenti redatti da Antonio per il comune di Trento, notiamo una concentrazione degli atti rogati negli anni compresi fra il 1415 ed il 1434; le ragioni di questa prevalente maggiore densità fra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Quattrocento è spiegabile attraverso due motivazioni: anzitutto, lo abbiamo ricordato all'inizio di questo capitolo, è dopo il 1415 che il comune inizia la registrazione, più o meno seriale, dei verbali di elezione delle proprie cariche ed è negli anni successivi alle rivolte cittadine contro il vescovo Georg Liechtenstein che assistiamo ai primi timidi tentativi, da parte del comune, di «distanziare» le istituzioni cittadine dal potere episcopale; oltre a ciò, non va dimenticato che molti fra questi documenti sono raccolti fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis che, per l'appunto, comprende documentazione rogata dopo il 1423-24.

Di «distanziamento» del comune di Trento dal potere vescovile parla Franco Cagol in un recente saggio dedicato alla definizione degli spazi dell'identità comunale tra il XIII ed il XVI secolo¹²¹. Se, infatti, è riconoscibile un tentativo da parte delle istituzioni cittadine di esercitare prerogative politiche fino ad allora saldamente in mano al potere episcopale, ancora fra gli anni Dieci e gli anni Trenta del XV secolo non è possibile individuare luoghi specificamente dedicati alle riunioni dei consigli cittadini che in qualche modo facciano presagire un allontanamento, anche fisico, dal luogo tradizionalmente deputato alle assemblee del *consilium*: il *palatium episcopi*, sede del vicario episcopale. Analizzando le date topiche dei documenti redatti da Antonio da Borgonuovo, rileviamo infatti come gran parte degli atti sia stato rogato in varie sale all'interno del *palatium episcopi*. Troviamo ad esempio che tutti i verbali di elezione alle cariche comunali redatti da Antonio fra il 1423 ed il 1428, furono rogati *in episcopali palacio, in sala ubi ius civile reditur et fit consilium generale*. Non mancano, tuttavia, alcuni documenti la cui data topica rimanda a luoghi diversi, ma non lontani, dal palazzo episcopale; nel 1430, ad esempio, il vicario *in temporalibus* Gioacchino Mezzasoma, insieme a Giovanni di Luca, Adelperio Calepini e Cristoforo *Alibeceltis*, consoli della città, si riunirono nell'attigua stazione delle bollette¹²², per commis-

¹²⁰ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-2545, cc. 33r-v. I capitoli citati verranno inseriti nello statuto del 4 agosto 1427, ai capitoli 77 e 78 (ACT1-3467) e nello statuto masoviano del 1427 edito verso il 1434 (ASTn, *APV*, *Codici*, ms. 1, libro sindacale, capitoli 79-80).

¹²¹ F. CAGOL, *Dal palatium episcopatus al palatium comunis*, pp. 205-223.

¹²² Le date topiche dei documenti stipulati *ad stationem buletarum*, ci consentono di delimitare e circoscrivere con maggiore precisione la posizione della 'stazione delle bollette'; anzitutto molte delle date riconducono al portico della suddetta stazione. In alcune occasioni si specifica inoltre che essa si trova *iuxta scalas palacii*, con riferimento alle scale che conducevano al palazzo del vicario vescovile. In altri casi ancora si menziona la vicinanza ad una *fons* situata nei pressi del già citato portico nella piazza del comune. Un esempio, in particolare, permette di delimitare con maggiore precisione la *statio*: un documento del 1429 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 331) ha come data topica la

sionare al notaio Antonio la redazione dell'esenzione al *magister* Guglielmo da Roncegno dal pagamento di ogni tassa dovuta al comune per un periodo di tre anni, quale ricompensa per non aver mai abbandonato la città durante l'epidemia di peste allora in corso¹²³. Proprio l'ufficio, o stazione, delle bollette divenne in quegli anni luogo privilegiato, o per lo meno alternativo al palazzo vescovile, per la stipulazione di locazioni, «per la riscossione del dazio, per la misurazione del sale e di altre merci o per concludere i contratti di appalto dei pubblici servizi»¹²⁴; due refute, stipulate nel 1429, presentano infatti quale data topica la stazione *buletarum* posta nella piazza del comune¹²⁵.

4.2.3. Documentazione prodotta per il vescovo.

Fra la documentazione stesa da Antonio da Borgonuovo per le maggiori istituzioni della città e dell'episcopato, troviamo anche atti richiesti dal vescovo di Trento; si tratta, tuttavia, di un numero di documenti piuttosto esiguo, assolutamente non paragonabile all'impegno del professionista per il Capitolo della cattedrale. Abbiamo infatti a disposizione due soli documenti commissionati dal vescovo Georg Liechtenstein ed undici documenti commissionati dal successore Alessandro di Masovia. Vediamo ora nel dettaglio le tipologie documentarie richieste ed i luoghi scelti per la rogazione.

Il primo documento redatto da Antonio per il vescovo Georg Liechtenstein è una donazione datata 3 agosto 1405; essa è nota unicamente grazie ad una notizia sul Codice clesiano¹²⁶ che, come è noto, veicola in larga misura investiture ed atti negoziali promossi dall'autorità vescovile¹²⁷. Null'altro sembra aver steso il professionista trentino su commissione del vescovo o, per meglio dire, null'altro ci è giunto relativamente a quel periodo. Se infatti consideriamo che l'attuale conformazione dell'Archivio principesco vescovile di Trento risulta depauperata di buona parte della documentazione prodotta fra medioevo ed età moderna, oltre al fatto che molti documenti furono trasferiti ad Innsbruck già in occasione del sacco subito dalla città dalle truppe tirolesi nel 1409, e che per gli anni precedenti al 1423-1424 non abbiamo a disposizione i registri su cui il notaio potrebbe aver steso documentazione commissionata dal vescovo, dob-

piazza comune, «sub porticu arengerie, intra stazionem buletarum et puteum». Nel 1430 un'ulteriore data topica ci informa inoltre che, nella piazza del comune, presso il portico della stazione esisteva, oltre alla già nota 'stazione delle bollette', anche un «officium duorum sindicorum» (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 394).

¹²³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 400.

¹²⁴ F. CAGOL, *Dal palatium episcopatus al palatium comunis*, p. 213.

¹²⁵ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 316 e ASCTn, *Comune di Trento, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3002*.

¹²⁶ *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, vol. IV, cc. 247r-248v.

¹²⁷ Il secondo volume contiene i documenti prodotti fra il 1363 e il 1390 su iniziativa del vescovo Alberto di Ortenburg; il terzo volume i documenti prodotti sempre su iniziativa del vescovo Alberto di Ortenburg fra il 1380 ed il 1388; il IV volume i documenti prodotti fra il 1390 e il 1419 dal vescovo Georg Liechtenstein; Il V volume i documenti prodotti su iniziativa del vescovo Alessandro di Masovia fra il 1424 e il 1444.

biamo ipotizzare che, quanto rimasto per gli anni dell'episcopato del presule di origini boeme, non sia che una minima traccia di una attività forse più abbondante. Scorrendo le carte del Codice clesiano, notiamo infatti come Antonio fu presente, in qualità di testimone, alla rogazione di un certo numero di documenti del vescovo Georg Liechtenstein fra il 1388 ed il 1392¹²⁸. Il registro *Instrumenta capitularia* 8 veicola inoltre un ulteriore documento redatto dal professionista trentino per il vescovo il 14 gennaio 1407¹²⁹. Pochi giorni prima infatti, i canonici avevano esaminato i quaderni degli introiti e delle spese della Fabbrica della cattedrale, amministrata per 18 anni dal canonico Rambaldo da Trento. Avendo giudicato buona la sua amministrazione, il Capitolo rilasciò quietanza al canonico¹³⁰, liberandolo da ogni obbligo nei confronti della Fabbrica. L'atto fu ratificato anche dal vescovo Georg Liechtenstein che chiamò presso il castello del Buonconsiglio proprio il notaio Antonio da Borgonuovo, il quale successivamente stese il documento sul registro del Capitolo.

Null'altro abbiamo a disposizione che possa dimostrare una successiva attività del professionista al servizio del vescovo; questo almeno fino al 1425, quando il nuovo presule Alessandro di Masovia incaricò Antonio di redigere una serie di documenti, di cui rimane traccia in un paio di pergamene reperite fra le *capsae* dell'Archivio principesco vescovile e, soprattutto, fra le carte di *Instrumenta capitularia* 8bis.

I primi due rogiti, redatti nell'aprile e nell'ottobre del 1425, sono di grande importanza e li esamineremo pertanto nel dettaglio. Del primo abbiamo già ampiamente parlato nell'*excursus* sulla vicenda di Negro de Negri ed il castello di Stenico; il vescovo Alessandro di Masovia aveva infatti intimato ai rappresentanti del Comune di Trento di pagare la somma di 700 ducati d'oro agli eredi di Erasmo da castel Thun, quale rimanenza della spesa di 800 ducati che costoro avevano dovuto versare per le spese di fortificazione del castello di Stenico, nel periodo in cui Negro era stato inviato dalla città come nuovo capitano del maniero. Il documento è interessante non soltanto per il contenuto ma anche per il fatto che furono chiamati dal vescovo a redigerlo i notai *Hertwicus* di Enrico chierico di Passau ed Antonio da Borgonuovo; la pergamena venne però redatta unicamente dal primo notaio, pur essendo espressamente nominato nella *rogatio* anche il secondo, del quale, tuttavia, mancano sottoscrizione e *signum*. Fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis Antonio predispose una rubrica relativa all'atto in questione, senza però redigere il documento.

Un secondo rogito redatto il 10 ottobre 1425¹³¹, denominato dal notaio «Prepositura et unio facta», veicola l'erezione della Prepositura, dignità capitolare che incamerò i beni ed i red-

¹²⁸ *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, vol. III, c.72, 1388 dicembre 28; c.73, 1387 agosto 4; c.76, 1387 maggio 23; c.80, 1388 gennaio 15; c.86, 1388 febbraio 13; c.94, 1388 maggio 20. Vol. IV, cc. 98r-v; cc. 182r-v; cc. 206r-207v.

¹²⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 268b.

¹³⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 267b.

¹³¹ APPENDICE I, n. 28 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 131).

diti del monastero di San Lorenzo. Con essa il vescovo dispose anche l'elezione di un preposito, nella persona di Stanislao di Giovanni Sobniowski, *artium liberalium magister*, canonico di Trento e suo protocancelliere, che prese immediatamente possesso della carica.

Fra il 1427 ed il 1434 Antonio da Borgonuovo fu chiamato a redigere ulteriori nove documenti, che trovarono concretizzazione scritta soprattutto nel suo registro personale e, in soli due casi, in un paio di pergamene oggi conservate presso l'Archivio vescovile¹³². Si tratta, nella fattispecie, di atti che documentano prevalentemente locazioni, refute e permutate attuate dal vescovo Alessandro di Masovia attraverso suoi procuratori.

Per quanto riguarda i luoghi di rogazione, le date topiche dei documenti vescovili rinviano al castello del Buonconsiglio, in particolare a stanze poste al suo interno: «super sala et ad feratam a capella»¹³³, oppure «in cancelaria de prope capellam sita»¹³⁴. Il documento relativo all'erezione della Prepositura fu invece rogato in cattedrale, all'interno della sacrestia *magna*, probabilmente per il fatto che la nuova dignità dipendeva direttamente dal Capitolo. Da rilevare, invece, come la maggior parte dei documenti attestanti le refute, le locazioni e le permutate furono rogati presso la stazione delle bollette nella *platea comunis*.

4.2.4. L'attività al servizio del vicario vescovile.

Non mancano, fra la documentazione redatta da Antonio da Borgonuovo, sentenze e atti giudiziari rogati prevalentemente presso il *palatium episcopi*, sede del vicario vescovile e dell'amministrazione della giustizia. È noto che a Trento l'attività scrittoria in giudizio era affidata ai notai, tanto più che, con l'emanazione dei nuovi statuti cittadini da parte del vescovo Alessandro di Masovia nel 1427, tale compito divenne prerogativa esclusiva degli iscritti al Collegio dei giudici e notai della città di Trento¹³⁵.

Il primo documento rogato dal notaio che abbiamo potuto reperire è proprio una sentenza arbitrale, emessa *in episcopali palatio* il 13 febbraio 1386¹³⁶ dai notai Vigilio da Seregnano, figlio del fu Guglielmo da Roccabruna, Alberto di *Negratus* da Sacco e Federico figlio di ser Ognibene da Povo, arbitri scelti per dirimere la controversia fra il canonico Morandino¹³⁷ e *Loy-*

¹³² Si tratta dei documenti con segnatura: ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 53, n. 10; capsula 64, n. 264. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 284, 383, 385, 389, 395, 397, 395b, 617.

¹³³ APPENDICE II, n. 5 (ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3328).

¹³⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395.

¹³⁵ Si veda, in merito, E. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, in particolare alle pp. 174-179.

¹³⁶ APPENDICE I, n. 1; ASTn, *APV*, sezione latina, capsula Miscellanea I, n. 126.

¹³⁷ Sul canonico Morandino da Trento si veda la scheda biografica tracciata da E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 629-631.

sins detto *dal Dosso*¹³⁸. Negli anni successivi, pur contenuti numericamente, non mancano gli esempi di sentenze con la sottoscrizione del professionista. Il 13 febbraio 1388, ad esempio, il notaio venne chiamato a registrare una serie di *acta* al palazzo vescovile, «apud banchum iuris maleficiorum», ove il vicario del vescovo Alberto di Ortenburg presiedeva la causa per i diritti di pascolo e di malga sul monte Bondone¹³⁹.

A partire dal 1425, con l'inizio delle registrazioni di *Instrumenta capitularia* 8bis, abbiamo a disposizione un certo numero di scritture, otto per la precisione, inerenti processi e sentenze discusse dinanzi al vicario vescovile¹⁴⁰. Fra queste prenderemo in esame quella rogata fra il 26 e il 28 giugno 1426¹⁴¹, inerente al processo contro i *ferarinos* della val di Sole. L'atto non si svolge presso il palazzo del vicario ma al castello del Buonconsiglio, dove il presule Alessandro di Masovia aveva spostato la discussione di alcune sedute giudiziarie da lui stesso presiedute o affidate a propri delegati¹⁴². Rappresenta il vescovo dinanzi ai giudici Giovanni da Isny e Antonio *de Civolis* da Ledro il giurisperito Antonio da Molveno che presenta istanza per conto del presule contro i minatori della val di Sole, li assistiti dal procuratore Guglielmo Saraceno. Oggetto del contenzioso è il mancato versamento della decima dovuta al vescovo di Trento per l'estrazione del ferro dal tempo della morte del vescovo Georg Liechtenstein (1419). Il notaio rogatario Antonio da Borgonuovo registrò, consecutivamente, tutto il procedimento giudiziario, fino alla sentenza, emessa il 28 giugno, con la quale i minatori furono condannati a pagare la decima per il periodo in cui non avevano versato quanto dovuto, ovvero dal 1419.

Il documento che abbiamo qui brevemente riassunto è importante perché ci aiuta a comprendere, almeno in parte, il funzionamento del tribunale vescovile. Come abbiamo accennato in precedenza, il sistema di produzione e conservazione delle scritture giudiziarie era affidato unicamente ai notai, i quali raccoglievano i verbali delle sedute dinanzi al vicario sui propri protocolli e sui propri registri. Non è dunque casuale il fatto che l'intero procedimento processuale poc'anzi menzionato si trovi, oltre che nella *redactio in mundum* presso l'Archivio vescovile, anche nel registro del notaio Antonio da Borgonuovo; fra l'altro, una nota dello stesso professionista ci informa che il testo del processo fu rilevato «ex quibusdam foliis ubi notatus erat per me». Dobbiamo pertanto immaginare che Antonio avesse inizialmente steso l'intero verbale

¹³⁸ I notai condannano il canonico Morandino «ad dandum et solvendum dicto Aloysio pro resto afflictuum dicti Aloysii per dictos decem annos non exactorum, ut apparet in quaterno rationis receptorum dicti domini Morandini, infrascriptas bladorum quantitates aut sibi Aloysio consignare inquilinos obligatos secundum inventarium datum et consignatum dicto Aloysio per dictum dominum Morandinum, videlicet [...]; item pro resto afflictuum denariorum non exactorum octo ducatos auri aut sibi consignare ut supra; item dictus dominus Morandinus debeat restituere dicto Aloysio omnes suos libros, cartas et instrumenta quelibet spectantia ad dictum Aloysium, cum omnibus rebus mobilibus, [...]».

¹³⁹ ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3347.

¹⁴⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 142, 213, 404a, 404b, 405, 351, 356a, 438. Del n. 213 abbiamo a disposizione anche la *redactio in mundum* in ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 66, n. 2.

¹⁴¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 213 e ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 66, n. 2.

¹⁴² E. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, p. 178.

della causa su fogli sciolti o su piccoli fascicoli per procedere poi in un secondo tempo al travaso dell'intero scritto sul proprio registro degli estesi, ovvero in *Instrumenta capitularia* 8bis.

Analogo procedimento sembrò seguire il notaio quando, nel 1430, registrò la sentenza emessa «in episcopali palacio, ad banchum ubi ius civile redditur consuete» dal giudice arbitro Vigilio *de Trabugis* da Povo. Senza addentrarci nel merito del contenuto della causa, rileviamo come anche in quell'occasione Antonio da Borgonuovo pose in margine al testo steso nel suo registro una nota relativa ad una precedente redazione della sentenza: «Relevata ex foliis ubi primitur fuit notata». L'avverbio *primitur* ci dice che la prima redazione, *ad banchum iuris*, avvenne su fogli, forse sciolti; soltanto successivamente, con ogni probabilità presso il proprio studio, il notaio procedette al passaggio del testo sul registro degli estesi, dove oggi possiamo leggere l'intero processo.

Fra le attività riconducibili al palazzo vescovile c'era anche quella del giudice delle tutele, che, come abbiamo già avuto modo di ricordare¹⁴³, dopo aver ricevuto notifica della morte del padre e della madre, aveva il compito di affidare a tutori scelti gli orfani. Il 7 maggio 1430¹⁴⁴ Antonio da Borgonuovo, che pure ricoprì analoga carica nel 1423 e nel 1426, fu chiamato dal giudice delle tutele, il notaio Martino del fu Francesco da Volano, a registrare la nomina di Marco da Lusiana, quale tutore di Guglielma, figlia del fu Nicolò *Sardagnole* che era morto nelle Giudicarie durante la guerra fra Paride Lodron ed il vescovo Alessandro di Masovia. Marco procedette quindi al giuramento dinanzi al giudice e al notaio impegnandosi anche a redigere un inventario dei beni dell'orfana. Il 18 settembre successivo¹⁴⁵ il tutore presentò l'inventario al vicario vescovile Gioacchino Mezzasoma ed Antonio da Borgonuovo fu chiamato a metterlo per iscritto¹⁴⁶.

Fra gli incarichi svolti dal professionista trentino presso il palazzo vescovile non possiamo dimenticare anche quella di procuratore, che aveva il compito di presentare davanti al giudice le istanze di una delle parti in causa. Tale mansione è documentata in modo preciso e dettagliato anche attraverso un piccolo registro cartaceo, composto da diversi fascicoli di provenienza eterogenea¹⁴⁷; il primo fra questi veicola le più antiche registrazioni di cause in giudizio relative agli anni 1414-1417, con estratti di verbali redatti dalla mano del notaio Nicolò da Arco. Siamo in presenza di un vero e proprio registro di *acta*, dove un unico notaio predispose in ordine cronologico i verbali di più procedimenti. Come abbiamo poc'anzi ricordato, in questo periodo il tribunale cittadino non possiede un proprio archivio ma si serve di diversi professionisti che registrano le cause in propri fascicoli personali; il codice 2544 rappresenta pertanto un *uni-*

¹⁴³ Si veda quanto detto, *supra*, al paragrafo § 2.4.3.

¹⁴⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 386.

¹⁴⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 387.

¹⁴⁶ Il 9 marzo 1431 il notaio fu chiamato inoltre a stendere un'*additio inventarii* (cfr. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 387a).

¹⁴⁷ BCTn, *BCTI*, n. 2544.

cum e costituisce una fonte di grande rilevanza, poiché dalla lettura di questi fascicoli è talvolta possibile ricostruire l'intero procedimento giudiziario, altrimenti frammentato fra le carte – in larga misura oggi disperse – dei notai chiamati di volta in volta a prenderne nota.

Ampiamente attestata dalle fonti è l'attività di ser Antonio come procuratore al servizio del Capitolo della cattedrale¹⁴⁸; è noto che, con le costituzioni sinodali emanate nel 1336 dal vescovo Enrico di Metz, il Capitolo fu invitato a scegliere dei procuratori, salariati, «ad petendum, exigendum et recipiendum et bona possessiones et iura Capituli perdita, alienata illicite et distracta recuperandum cum clausolis opportunis»¹⁴⁹; tale funzione, che veniva affidata a uomini di stretta fiducia, comportava quindi un ulteriore guadagno per il procuratore, che aveva il compito di rappresentare il Capitolo presso il tribunale vescovile.

4.2.5. Documentazione prodotta per conventi, monasteri ed enti assistenziali.

Se piuttosto esigua, come abbiamo potuto verificare, è la documentazione redatta per il vescovo, numerosi sono invece i documenti redatti da Antonio per conventi e monasteri cittadini nonché per il principale ente assistenziale della città: la confraternita dei Battuti laici.

Fra gli enti conventuali più rappresentati occupano sicuramente una posizione di primo piano le Clarisse di San Michele presso Trento, seguite dal monastero di San Lorenzo, incamerato nella dignità capitolare della Prepositura dal 1425, dagli Eremitani di San Marco, dal convento di San Francesco e dal convento di Santa Croce. Inizieremo questa analisi della clientela 'monastico-conventuale' di Antonio da Borgonuovo, dalla documentazione rogata per le *sorores* di San Michele, convento posto a sud di Trento poco fuori dalle mura cittadine¹⁵⁰. Gli atti prodotti su richiesta delle Clarisse ci portano, da una parte all'omonimo fondo oggi conservato presso l'Archivio provinciale di Trento, dall'altra al già più volte menzionato registro *Instrumenta Capitularia* 8bis. La superstite documentazione di mano di Antonio da Borgonuovo stesa per le suore francescane sembra palesare un minore impegno del notaio per questo ente, soprattutto se messo in parallelo con la produzione documentaria capitolare; tuttavia, se fra le pergamene del fondo *Clarisse di San Michele* sono soltanto quattro i rogiti¹⁵¹ redatti da Antonio, tre dei quali

¹⁴⁸ Fra i molti esempi, si vedano, ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 675b (senza data): Di fronte a Giovanni Anhang *in iure canonicus peritus* e canonico e vicario *in spiritualibus* di Alessandro vescovo di Trento e duca di Mazovia, il notaio Antonio di ser Bartolasio procuratore del Capitolo chiede di costringere Bartolomeo del fu Siccone *olim* canonico cittadino di Trento di rispondere se è erede di suo padre e se completamente o in parte, e se in parte per quale parte, e se per testamento o intestato, in quanto intende agire contro gli eredi e i beni del fu Siccone a motivo di un affitto di 4 ducati d'oro non pagato da molti anni. Si vedano anche, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 689b; ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 241.1 (1413 novembre 27); ASTn, *ACD*, n. 546, documento rogato dal notaio Graziadeo del fu ser Antonio fu ser Biagio da Castelstlerlago (1414 aprile 27); ASTn, *ACD*, nn. 564.1 e 564.2 e 751 procuratore del Capitolo e del canonico Giovanni Anhang.

¹⁴⁹ L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, p. 166.

¹⁵⁰ Per questo ente si rimanda alla già più volte menzionata pubblicazione di G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*.

¹⁵¹ APTn, *Clarisse di San Michele*, nn. 59, 60a, 60b, 73.

datati 1389 e l'ultimo 1412, fra gli *instrumenta* del registro personale del notaio si trovano cinque documenti compresi fra il 1423 e il 1429; a questi atti s'aggiungono – come già abbiamo rilevato nel primo capitolo – le notizie di documenti oggi deperditi tradite attraverso la *Collectio diplomatum*¹⁵² di Giangrisostomo Tovazzi. Dal codice settecentesco emergono così dieci notizie di documenti rogati da Antonio per le Clarisse fra il 1402 e il 1422. Ciò permette di ampliare, da una parte l'impegno del notaio verso l'ente, dall'altra il periodo di attività (1389-1429). Si tratta probabilmente, come nel caso degli altri clienti presi in esame, di un frammento dell'intera attività scrittoria del professionista trentino al servizio delle Clarisse, il quale ci consente comunque di affermare che l'impegno di Antonio nei confronti delle suore francescane iniziò piuttosto precocemente, nel 1389, e dovette proseguire a lungo almeno fino alla fine degli anni Venti del Quattrocento.

Per quanto concerne le tipologie documentarie richieste, siamo in presenza di documenti di tipo negoziale, quali le locazioni (perpetue o temporali) e le refute; tali negozi sono poi sovente affiancati da altre tipologie documentarie che avevano lo scopo di concludere o perfezionare il negozio, quali ad esempio le immissioni in possesso di immobili concessi in affitto. Meno rappresentati sono gli atti che attestano negozi come la compravendita¹⁵³, di cui abbiamo rinvenuto un solo esempio, o la permuta, pure rappresentata da un solo esemplare¹⁵⁴. L'attività economica del convento francescano era dunque, in larga misura, basata su un'accorta gestione del patrimonio immobiliare, al fine di garantire – come nel caso del Capitolo e di tutti gli enti ecclesiastici medievali – il necessario sostentamento alle suore che vi risiedevano.

Luogo esclusivo per la rogazione dei documenti è rappresentato dallo stesso convento di San Michele, di cui si specifica anzitutto la posizione rispetto alla città di Trento, attraverso locuzioni del tipo: *in pertinenciis Tridenti, in monasterio Sancti Michaelis seu Sancte Clare de prope Tridentum*¹⁵⁵, oppure *in Burgo Sancte Crucis de prope Tridentum*¹⁵⁶. Segue poi l'indicazione del luogo specifico all'interno (o all'esterno) del convento: *ante portam habitationis infrascripti monasterii, locum solitum ubi consuetum est per dictas dominas capitulum celebrari in suis contractibus et agendis*¹⁵⁷, oppure *ante feratam monasterii monialium Sancti Michaelis ordinis Sancte Clare de prope Tridentum*¹⁵⁸ e ancora *in capella et ante feratam monasterii Sancte Clare sive Sancti Michaelis ordinis minorum de prope Tridentum*¹⁵⁹.

¹⁵² BFSB, ms. 6, cc. 323-324; cc. 341-343; cc. 329-330; c. 328; cc. 320-321; cc. 333-334; cc. 331-332, 403; c. 324; cc. 336-338.

¹⁵³ BFSB, ms. 6, cc. 320-321.

¹⁵⁴ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 4.

¹⁵⁵ Si veda, ad esempio, APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 59.

¹⁵⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 50.

¹⁵⁷ APTn, *Clarisse di San Michele*, n. 59.

¹⁵⁸ BFSB, ms. 6, cc. 341-343.

¹⁵⁹ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 51.

Al pari del convento delle Clarisse di San Michele, importante e probabilmente abbastanza costante lungo la sua carriera dovette essere l'impegno di Antonio nei confronti del monastero di San Lorenzo e, dal 1424, a seguito della sua soppressione, verso la Prepositura.

Abbiamo potuto reperire poco meno di trenta documenti rogati su commissione di questi enti negli anni compresi fra il 1407 ed il 1430. Il primo atto rogato dal notaio per il monastero di San Lorenzo è datato 26 novembre 1407 e veicola una semplice refuta con nuova locazione¹⁶⁰. L'ultimo documento, in ordine di tempo, recante la data del 21 gennaio 1430, si trova fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis, e rappresenta un rinnovo di locazione. Difatti, scorrendo i circa 30 documenti commissionati ad Antonio da questi due enti, siamo unicamente in presenza di documenti negoziali come la locazione (o il suo rinnovo) e la refuta. La documentazione richiesta ad Antonio si concentra dunque nel periodo 1407-1430; essa è in larga parte a noi nota grazie alle registrazioni sui registri pergamenacei della Prepositura¹⁶¹, dove Antonio redasse quindici documenti e, dopo il 1424, nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis; qui, come abbiamo ricordato parlando della documentazione commissionata dal vescovo, trova spazio anche l'atto di erezione della dignità capitolare della Prepositura¹⁶². Un solo documento, datato 27 gennaio 1419, ci è stato trasmesso attraverso *redactio in mundum*¹⁶³.

Fra i luoghi di rogazione privilegiati, se non esclusivi, troviamo l'abbazia di San Lorenzo, della quale talvolta il notaio specifica la posizione rispetto alla città (*de prope Tridentum*). Dell'abbazia Antonio indica anche il luogo preciso dove avvenne la *rogatio*: *super sala de medio*¹⁶⁴, *super sala secunda ipsius abbatie*¹⁶⁵, *in introitu de prope portam dicte abbatie*¹⁶⁶, *in camera cubiculari fratris Odorici de Tridento monachi infrascripti*¹⁶⁷, *in stupa ipsius abbatie*¹⁶⁸. Con la soppressione del monastero nel 1425 su volere del vescovo Alessandro di Masovia¹⁶⁹, sede quasi esclusiva dell'ente e, di riflesso, nuovo luogo scelto per la rogazione ai notai fu il quartiere di Borgonuovo, dove aveva sede la casa abitazione del canonico Stanislao Sobniowski, primo preposito eletto dal vescovo Alessandro. All'indicazione *in contrata Burginovi* seguono pertanto indicazioni del tipo: *in domo Capituli ecclesie Tridentine et habitationis infrascripti domini prepositi locatoris*¹⁷⁰, *in domo olim domini Florii canonici Tridentini et nunc Capituli ecclesie Tridentine et habitatoris infrascripti domini prepositi locatoris*, dal

¹⁶⁰ ADTn, AP, reg. II, n. 90.

¹⁶¹ Sui registri pergamenacei del monastero di San Lorenzo, poi Prepositura, dove abbiamo potuto riscontrare un buon numero di documenti redatti da Antonio in forma di esteso, rinviamo al lavoro di R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

¹⁶² APPENDICE I, n. 28 (ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 131).

¹⁶³ ADTn, AP, Tomo III, n. 10

¹⁶⁴ ADTn, AP, reg. II, nn. 90-91.

¹⁶⁵ ADTn, AP, reg. IV, n. 119.

¹⁶⁶ ADTn, AP, reg. V, n. 123.

¹⁶⁷ ADTn, AP, reg. V, n. 133.

¹⁶⁸ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 2.

¹⁶⁹ APPENDICE I, n. 28 (ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 131).

¹⁷⁰ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 229.

quale deduciamo dunque che l'abitazione del preposito Sobniowki era in precedenza appartenuta al canonico Florio da Denno¹⁷¹.

Un ulteriore ente monastico-conventuale, dopo San Lorenzo-Prepositura e Clarisse di San Michele, è rappresentato dall'ordine degli Eremitani del convento di San Marco in Trento. Per gli Agostiniani abbiamo a disposizione una dozzina di documenti redatti da ser Antonio, compresi fra il 1394 ed il 1429, traditi attraverso alcune pergamene sciolte rinvenute nelle *capsae* del fondo *Congregazione di Carità – BCT3* della Biblioteca comunale di Trento, nel fondo *Capitolo del Duomo di Trento* presso l'Archivio di Stato di Trento e, in misura ancor più rilevante, fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Non ci stupiremo se, anche per questo ente religioso, la documentazione reperita veicola quasi per intero refute e locazioni. È una riconsegna del dominio utile «in una domo cum canipa et uno orteselo de retro (...) muris et lignamine edificata posita et iacente in civitate Tridenti, in contrata Sancti Marchi»¹⁷², il primo documento commissionato dagli Eremitani ad Antonio nel 1394; ed è una riconsegna del dominio utile di un terreno vignato situato a San Bartolomeo l'ultimo documento rogato nel 1429¹⁷³.

Per quanto concerne i luoghi di rogazione, luogo esclusivo scelto dagli Agostiniani di San Marco è il convento stesso; come nei casi citati in precedenza, il notaio indica anzitutto il luogo generale attraverso locuzioni del tipo: *in monasterio Sancti Marchi ordinis Heremitarum*¹⁷⁴ o *in monasterio Sancti Marchi ordinis Heremitarum regule sancti Augustini de Tridento*¹⁷⁵. Al luogo generale fa immediatamente seguito l'indicazione del *loco solito*, all'interno del quale i frati sono soliti riunirsi, ovvero la cappella di Santa Lucia.

Fra le carte redatte da Antonio da Borgonuovo non mancano anche documenti redatti per conto di altri enti conventuali cittadini, sebbene dal punto di vista della quantità della documentazione superstite, ne siano rimaste soltanto poche tracce; si tratta rispettivamente del convento di San Francesco e di Santa Croce. Per il primo abbiamo a disposizione due soli documenti redatti il 28 novembre 1423¹⁷⁶ ed il 17 febbraio 1424¹⁷⁷. Si tratta, nella fattispecie, di una permuta fra il frate Giovanni da Verona, predicatore dell'Ordine dei minori di san Francesco, agente in qualità di rettore del convento, e ser Pietro Jacob, seguito, a distanza di pochi mesi, dalla ratifica dei frati non presenti al momento della stipula. Vista l'esiguità della documentazione conservata, poco possiamo dire sull'impegno di Antonio nei confronti di questo ente. Per quanto riguarda, invece, il luogo scelto per la rogazione, la data topica rinvia – in entrambi i casi

¹⁷¹ Sul canonico Florio da Denno, morto il 26 maggio 1425, cfr. E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 529-531.

¹⁷² BCTn, BCT3, caps 3, mazzo 1, n. 53.

¹⁷³ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 361a-b.

¹⁷⁴ BCTn, BCT3, caps 4, mazzo 1, n. 21.

¹⁷⁵ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 361a.

¹⁷⁶ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 6.

¹⁷⁷ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 7b.

– alla chiesa del convento situato *de prope Tridentum*. In particolare, la *rogatio* della permuta avvenne in un luogo ben specifico della chiesa, il coro.

Ancora meno si ricava dall'unico documento redatto dal professionista trentino per il convento di Santa Croce, situato a sud della città, a poca distanza dalle Clarisse di San Michele. Si tratta di un rinnovo di locazione rogato il 13 dicembre 1424¹⁷⁸. Se il notaio avesse registrato ulteriore documentazione per questo ente in anni precedenti non è dato saperlo; l'archivio dei Crociferi risulta infatti in gran parte disperso. Il convento ed ospedale di Santa Croce furono allora rappresentati dal frate Antonio da Venezia, priore e rettore del convento, il quale – «vestigia predecessorum suorum imitando» – concesse al *magister* Francesco *a Scutelis* da Padova una porzione di terra arativa con vigne e prato situata proprio vicino all'Ospedale. La *rogatio* si svolse in una *stupa* presso lo stesso monastero.

Certamente più consistente è la documentazione redatta da Antonio per la confraternita dei Battuti laici di Trento, per la quale sono stati rinvenuti un buon numero di rogiti compresi fra il 1393¹⁷⁹ ed il 1433¹⁸⁰. L'impegno del professionista per la confraternita sembra dunque iniziare precocemente ed arriva fino agli ultimi anni di attività. Del resto – lo abbiamo evidenziato parlandone nella sua biografia – Antonio da Borgonuovo ricoprì la carica di massaro per i Battuti già nel 1395, ed il padre Bartolasio aveva lasciato un lascito alla *fraternalia* fra le sue disposizioni testamentarie. Gli atti, reperiti in parte nelle *capsae* del fondo *Congregazione di Carità – BCT3*, in parte fra le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis, sono distribuiti piuttosto uniformemente negli anni compresi fra il 1393 ed il 1433, con una media di due-tre documenti ad anno; da rilevare, tuttavia, che una parte della probabile attività del notaio al servizio della confraternita prima del 1424, anno dal quale abbiamo a disposizione il prezioso registro di estesi, deve essere andata perduta; prima di quella data dobbiamo infatti fare affidamento sulle sole *redactiones in mundum*. Dopo il 1423 l'attività del notaio sembra invece infittirsi e ciò è dovuto, in larga misura, alle registrazioni su *Instrumenta capitularia* 8bis.

Per quanto riguarda le tipologie documentarie rogate, anche la confraternita dei Battuti non sembra discostarsi dagli esempi fin qui proposti; locazioni e refute costituiscono infatti la maggioranza dei documenti, sebbene non manchino sporadicamente atti diversi, quali ad esempio le permutate¹⁸¹.

Dal punto di vista dei luoghi di rogazione, l'analisi sulle date topiche rinvenute sui documenti riconduce a spazi piuttosto diversificati nella città; anzitutto notiamo come il primo documento del 1393 sia rogato proprio presso la sede della confraternita, «in contrata Sancte Marie Maioris, in domo fratralie Batutorum laycorum de Tridento, apud banchum magistri dicte

¹⁷⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 72.

¹⁷⁹ BCTn, *BCT3*, capsula 21, mazzo 1, n. 39.

¹⁸⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 590a-b.

¹⁸¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 225.

fratalie»¹⁸²; una «domus Misericordie et hospitalis Batutorum Tridenti» viene citata anche nella datazione di due permutate del 1427¹⁸³. Altrove si menzionano invece luoghi come la casa dell'*apothecarius* Giovannino Girardi, che ricopriva in quell'occasione il ruolo di ministro e rettore della *fratalia*¹⁸⁴. Altri negozi vengono rogati nella piazza del comune, «ad cambium domus stacionis speciarie et habitationis Melchioris condam ser Dominici ab Oleo de Tridento»¹⁸⁵ o, addirittura, presso l'abitazione del notaio Antonio¹⁸⁶.

Se non mancano i documenti prodotti da ser Antonio per i Battuti, del tutto assente sembra essere il suo impegno per la seconda associazione laicale della città, la confraternita alemana degli Zappatori; lo spoglio delle pergamene del fondo *Congregazione di Carità – BCT3*, dove trova spazio la maggior parte della documentazione relativa a questo ente, ha infatti portato alla luce un certo numero di documenti redatti da Antonio; non si tratta tuttavia, in nessun caso, di documentazione commissionata dagli Zappatori. Nemmeno la documentazione in *Instrumenta capitularia* 8bis, sembra palesare rogiti prodotti direttamente su istanza della confraternita, mentre non mancano, rispettivamente per gli anni 1424¹⁸⁷, 1425 e 1426, atti redatti su richiesta dell'Ordine Teutonico, che aveva la propria sede presso la chiesa di Santa Elisabetta. Il primo documento è una refuta con nuova locazione del dominio utile su due appezzamenti di terra situati nelle pertinenze di Roncogno; agisce, quale *provisor* dei frati alemanni di Trento, *Hechardus Mueleych de Alemania*, mentre l'atto si svolge «sub logia de prope scalas campe et curtivi domus ecclesie Sancte Elizabete fratrum Alemanis de Tridento». Il documento del 1425 è invece un rinnovo di locazione¹⁸⁸, pure concesso dal già citato *Hechardus*; l'atto è rogato «in domo et sub logia de prope scalas canipe domus minorum fratrum Alemanorum de Tridento». In ultimo, nel 1426¹⁸⁹, nuovamente una refuta nelle mani del *commendator Hechardus*, del quale si ricorda la provenienza sveva, e del cappellano Giovanni, da parte di Andrea figlio di Rigo da Lana.

Con i *fratres* dell'Ordine teutonico non abbiamo esaurito il lungo elenco degli enti che, fra il 1386 ed il 1437, si rivolsero ad Antonio da Borgonuovo. *Instrumenta capitularia* 8bis veicola infatti un certo numero di rogiti redatti dal notaio per alcuni Ospedali cittadini: l'Ospedale di San Martino, l'Ospedale di San Pietro, l'Ospedale di San Tommaso presso Romeno e l'Ospedale di Santa Maria Maddalena. Siamo in presenza, anche in questo caso, di pochissimi documenti, redatti negli anni Venti del Quattrocento. Vediamone nel dettaglio qualche esempio.

¹⁸² BCTn, *BCT3*, capsula 21, mazzo 1, n. 39.

¹⁸³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 225; BCTn, *BCT3*, capsula 4, mazzo 1, p.45.

¹⁸⁴ BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, nn. 12, 13.

¹⁸⁵ Si veda, ad esempio, BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 40.

¹⁸⁶ Si veda, ad esempio, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 444.

¹⁸⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 44.

¹⁸⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 114.

¹⁸⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 151.

Il primo ente che prendiamo in considerazione è l'Ospedale di San Martino, per il quale abbiamo a disposizione sette rogiti¹⁹⁰ che attestano rispettivamente sei locazioni perpetue ed una refuta con nuova locazione. Agisce, quale rettore e priore dell'Ospedale il canonico, nonché pievano di Cembra, Iohannes Zeiss da Bopfingen; se verificiamo le date topiche di queste locazioni rileviamo infatti come in ben cinque occasioni¹⁹¹ il luogo di rogazione sia rappresentato dall'abitazione del canonico Zeiss nella contrada di San Vigilio: «in introitu sub logia domus solite habitationis infrascripti domini locatoris»¹⁹², «in curtivo domus solite habitationis infrascripti domini prioris locatoris»¹⁹³ o «in domo solite habitationis infrascripti domini vicarii, super sala ubi ius spirituale redditur et consuetus est reddi»¹⁹⁴. I restanti due atti furono invece rogati presso la *stupa parva* nella casa del notaio¹⁹⁵.

Segue San Martino l'Ospedale di San Pietro, nell'omonimo quartiere, di cui abbiamo a disposizione un solo documento rogato da Antonio nel 1424¹⁹⁶. L'occasione è data dalla vendita di un terreno vignato in località Muralta da parte del sindaco e *provisor* dell'Ospedale di San Pietro, Floriano *Malicie*, figlio del fu Francesco da Trento. Luogo scelto per la rogazione ad Antonio è la casa dello stesso notaio, «super podiolo domus viridarii solite habitationis mei Antonii notarü infrascripti».

Un ulteriore documento fu redatto nel 1427 dal nostro professionista per l'Ospedale di Santa Maria Maddalena a Trento¹⁹⁷; Guglielmo del fu ser Delaito Gallo, sindaco e procuratore dell'ospedale della fabbrica di Santa Maria Maddalena investì Brigida del fu Domenico *de Pezola* da Povo di un terreno situato nelle pertinenze di Povo per un canone annuo di 7 soldi trentini da versare al sindaco *pro tempore* dell'Ospedale. Poco o nulla, anche in questo caso, possiamo dire relativamente al rapporto fra il notaio e l'Ospedale; per quanto concerne il luogo di rogazione, come nel caso citato in precedenza, l'atto fu datato presso la casa dello stesso notaio.

Ben poco si ricava da una locazione perpetua redatta da Antonio nel 1428¹⁹⁸ per l'Ospedale di San Tommaso a Romeno; l'atto fu rogato presso l'abitazione del notaio dal presbitero Marco, pievano a Livo e cappellano della cattedrale, che agiva quale priore e rettore *pro tempore* dell'Ospedale; la presenza, fra i committenti di ser Antonio, di un'istituzione ecclesiastica non avente sede a Trento è senza dubbio eccezionale e va probabilmente ricondotta alla residenza in città del suo rettore.

¹⁹⁰ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 193, 223, 223a, 231, 238, 281, 367.

¹⁹¹ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 193, 231, 238, 281.

¹⁹² ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 193.

¹⁹³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 231, 238.

¹⁹⁴ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 367.

¹⁹⁵ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 223, 223a.

¹⁹⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 67.

¹⁹⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 241.

¹⁹⁸ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 279.

Con l'Ospedale di San Tommaso abbiamo esaurito questo censimento delle piccole e grandi istituzioni che si rivolsero al notaio Antonio da Borgonuovo; per alcune di esse, come nel caso del Capitolo della cattedrale, sembra configurarsi un vero e proprio rapporto di fidelizzazione con il professionista, per altre si trattò presumibilmente di una committenza occasionale e meno frequente.

4.2.6. Documentazione prodotta per i privati.

Si sono fin qui menzionati, fra i clienti di Antonio da Borgonuovo, tutta una serie di istituzioni che, più o meno frequentemente, si rivolsero al professionista trentino per dare forma scritta ai propri negozi giuridici. Non è tuttavia possibile mettere in secondo piano la schiera, come vedremo piuttosto nutrita, di clienti privati che scelsero il notaio Antonio per registrare molteplici tipologie documentarie. Per citarne solo alcune, fra le più frequenti: le compravendite, le locazioni e le refute, le immissioni in possesso, i testamenti, i matrimoni e le doti, le carte di debito (o di credito), le quietanze liberatorie, le procure, le permutate, le cancellazioni di debito, le donazioni, le cessioni, le dichiarazioni (*confessiones*), i patti societari, gli scioglimenti di società, le convenzioni, le nomine a notaio e giudice ordinario, le divisioni di beni ed eredità, le rinunce a diritti, gli inventari¹⁹⁹.

Si tratta di documentazione commissionata da un vasto numero di clienti che in questa sede non è opportuno elencare nel dettaglio; menzioneremo pertanto soltanto chi, fra il 1386 ed il 1437, si rivolse ad Antonio con maggiore frequenza. Per costoro, come è stato fatto per enti ed istituzioni, cercheremo di individuare le tipologie documentarie maggiormente richieste, gli estremi cronologici e, non ultimi per importanza, i luoghi scelti per la rogazione.

Fra i clienti privati maggiormente rappresentati fra le carte del notaio Antonio da Borgonuovo, spiccano per quantità di documentazione richiesta i membri della famiglia Calepini: Adelperio, in prima posizione e, con un numero di rogiti nettamente inferiori, i fratelli Odorico e Bonaventura; la frequenza con cui i Calepini si rivolsero al professionista non deve destare meraviglia, considerati gli stretti rapporti di parentela fra le due famiglie.

Si sono potuti individuare circa tredici documenti rogati direttamente per Adelperio fra il 1424 ed il 1435, tutti veicolati dal registro *Instrumenta capitularia* 8bis²⁰⁰; si tratta, in larga misura, di refute, locazioni e compravendite che palesano indubbiamente l'intensa attività speculativa messa in atto dal giurisperito genero del notaio. Non mancano, tuttavia, anche documenti parti-

¹⁹⁹ Si tratta prevalentemente di documentazione tradita attraverso il registro *Instrumenta capitularia* 8bis e, in misura meno rilevante, attraverso *redactiones in mundum* su pergamena reperite in archivi privati e di famiglia.

²⁰⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 32, 80, 195, 196, 203, 256, 260, 336, 508, 512, 568, 639a-b, 647.

colari quali, ad esempio, un prestito di libri legali concesso nel 1426 dal giurisperito Adelperio a Morandino, figlio del *magister* Giovanni *Bonus* da Trento, *iurisperitus* e studente in diritto civile, il quale ricevette un Digesto nuovo ed uno *vetus* e tre codici con le Decretali, stimati di comune accordo ben 125 ducati d'oro. Meno attestata è invece l'attività economica dei fratelli Odorico e Bonaventura, i quali commissionarono complessivamente ad Antonio quattro locazioni fra il 1424 ed il 1430²⁰¹.

Se piuttosto rilevante fu l'attività del notaio nei confronti di alcuni membri della famiglia Calepini, ancor più rappresentata e stabile nel tempo fu la documentazione richiesta dal giurisperito Gioacchino Mezzasoma. Costui ricorre quale cliente di Antonio in ben venticinque occasioni; refute, locazioni e permutate rappresentano le tipologie documentarie commissionate con maggiore frequenza fra il 1424 ed il 1435²⁰²; in particolare, negli anni compresi fra il 1427 ed il 1429, Gioacchino Mezzasoma fece registrare da Antonio una serie di nove vendite di proprietà immobiliari ed affitti²⁰³. Ma certamente, fra tutti i rogiti fin qui elencati, quello che attesta una certa fidelizzazione del giurisperito nei confronti del nostro notaio è il matrimonio, celebrato il 27 gennaio 1425²⁰⁴, con Speranza, la figlia del notaio Paolo da Trento e sorella di Giovanni *Rauter*. Quest'ultimo, non a caso, figura, al pari dei personaggi fin qui citati, fra i clienti più rappresentati nella documentazione di Antonio; fra il 1428 ed il 1433, infatti, si rivolse al professionista trentino in sei occasioni per registrare quattro compravendite²⁰⁵, una quietanza²⁰⁶ ed una promessa di pagamento²⁰⁷. Oltre a ciò, tre giorni dopo la sorella Speranza, precisamente il 30 gennaio del 1425²⁰⁸, Giovanni contrasse matrimonio con Andriota, la figlia di ser Bonadomano *de Accerbis* e, ancora una volta, fu il notaio Antonio da Borgonuovo a registrare il contratto nuziale.

Fra i clienti del notaio che qui vanno menzionati ricordiamo anche il giurisperito e conte palatino Antonio da Molveno, per il quale abbiamo reperito otto documenti rogati fra il 1424 ed il 1431²⁰⁹. Non mancano, anche in questo caso, refute, locazioni e compravendite, che testimoniano l'intensa attività economica messa in atto dai più importanti membri del ceto dirigente cittadino; tuttavia, nel caso di Antonio da Molveno, si devono annoverare nuove tipologie documentarie, altrimenti poco rappresentate negli archivi trentini, quali possono essere le nomine

²⁰¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 58, locazione da parte di Odorico Calepini; ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 167, 321, 377, locazioni da parte di Bonaventura Calepini.

²⁰² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 53, 85, 137, 168, 169, 187, 194, 198, 202c, 233, 252, 295, 296, 304, 305, 306, 308, 329, 331, 335a, 335b, 505, 572b, 621a, 642.

²⁰³ Si tratta dei documenti con segnatura: ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 233, 295, 296, 304, 305, 306, 329, 331.

²⁰⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 85.

²⁰⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 303, 456; inoltre, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 391, definita dal notaio *permutatio, venditio et insolutum traditio* e ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 476, definita in rubrica *venditio et insolutum traditio*.

²⁰⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 303c.

²⁰⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 590b.

²⁰⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 86.

²⁰⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 27, 142, 210, 242, 283, 393, 467, 507.

a notaio. Subito dopo l'elezione a conte palatino da parte dell'imperatore Sigismondo²¹⁰, Antonio da Molveno nominò infatti notai e giudici ordinari Giovanni figlio di Ermanno da Mori e Lorenzo del notaio Antonio *de Castro*²¹¹. Pochi mesi più tardi fu la volta di Giovanni *de Fraudental*, già scriba presso il castello e cappellano in cattedrale²¹², mentre, il 5 marzo 1431, venne scelto quale nuovo notaio e giudice Antonio figlio di Guglielmo Gallo da Trento²¹³.

Fin qui abbiamo citato un contenuto numero di clienti per i quali, negli anni in cui è a disposizione il registro *Instrumenta capitularia* 8bis, si è riscontrato il maggior numero di documenti. Con essi, tuttavia, non si esaurisce l'elenco di quanti fra il 1386 ed il 1437 si rivolsero ad Antonio da Borgonuovo; ricordiamo, infatti, anche Odorico del fu Federico da Povo, Giovanni di ser Luca ed il figlio Luca de Lippi, Melchiorre *ab Oleo*, Bonadomano *de Accerbis*, il notaio Nicolò *de Capris*, ser Pietro Iacob, Gianpietro da Feltre e molti altri. Nomi che ricorrono, iterati, non soltanto come *auctores* di negozi giuridici ma anche fra i testimoni di un largo numero di documenti redatti da Antonio e che, indubbiamente, furono fra loro legati anche da interessi di tipo economico. Una clientela che appare abbastanza stabile nel corso degli anni, anche se – come già evidenziato – mancano, almeno fino al 1423-1424, registrazioni utili a ricostruire la clientela nei primi anni di attività del professionista.

Fra la documentazione redatta da Antonio per alcuni dei clienti citati non mancano, come visto, i matrimoni. Numerosi furono infatti i clienti che, fra il 1423 ed il 1434 stipularono il proprio matrimonio davanti al professionista trentino; molti fra questi sono nomi già noti perché membri della classe dirigente trentina di inizio Quattrocento, altri invece non compaiono così frequentemente fra le carte del notaio. Si tratta, complessivamente, di ventisette contratti matrimoniali con dote²¹⁴ e di tredici doti²¹⁵.

In ultimo fra le tipologie documentarie redatte da Antonio si è riscontrato un certo numero di testamenti, diciannove per la precisione, che rinviano ad altrettanti clienti. Il primo testamento redatto dal notaio è datato 4 settembre 1390²¹⁶ e veicola le disposizioni testamentarie di Lola del fu ser Andrea *a Cantono* da Trento che dettò le proprie ultime volontà al professionista trentino mentre giaceva, malata, nel letto della sua abitazione nella contrada del Mercato. L'ultimo testamento è invece datato 12 ottobre 1422²¹⁷ e fu dettato dal canonico, cappellano e pievano di Fiemme, nonché priore dell'Ospedale di San Martino, Giovanni *de Austria*.

²¹⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 208 (la nomina a conte palatino è datata 10 novembre 1426).

²¹¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 210 (19 novembre 1426).

²¹² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 209 (8 maggio 1427).

²¹³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 467.

²¹⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 16bis, 17, 23, 34, 41, 47, 49, 79, 85, 86, 88, 100, 158, 176, 211, 219, 247, 250, 258, 272, 274, 312, 392, 433, 462, 522, 622a.

²¹⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 321a, 20, 83, 103, 192, 197, 264, 349, 388, 401, 539, 627, 640.

²¹⁶ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli corti/a, n. 14.

²¹⁷ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/b, n. 15

Si tratta di documentazione reperita esclusivamente in fondi pergamenei di enti quali il Capitolo, la confraternita dei Battuti e degli Zappatori, il convento degli Eremitani di San Marco, che conservarono con ottica tesaurizzante le ultime volontà di personaggi che disposero a loro favore dei lasciti, richiedendo spesso la contestuale celebrazione di messe o la sepoltura nel cimitero della chiesa di pertinenza. Per tale ragione, dobbiamo immaginare che la reale produzione di testamenti da parte di Antonio fu, con ogni probabilità, superiore a quella fino ad oggi conservata, tanto più che il notaio scelse di non registrare tale tipologia documentaria su *Instrumenta capitularia* 8bis, cosicché – in assenza di pergamene sciolte – dopo il 1422 non vi sono più testamenti redatti dal nostro notaio.

A conclusione di questa rapida analisi sulla clientela privata di Antonio, dedicheremo un'ultima riflessione ai luoghi scelti per la rogazione. A differenza di quanto riscontrato per le istituzioni, caratterizzate da una certa stabilità in questo senso, le date topiche dei committenti privati si contraddistinguono per una spiccata eterogeneità. Se infatti un buon numero di documenti furono rogati al notaio proprio presso la sua abitazione nella contrada di San Vigilio, molti altri furono commissionati in varie zone della città. In particolare, i matrimoni furono spesso celebrati presso l'abitazione di uno fra gli sposi; nel 1424, ad esempio, il matrimonio fra Aldrighetto del fu Giovanni *Mezaoveta* e Lucia figlia di Guglielmo Gallo fu rogato «in contrata Sancte Marie Magdalene, in curtivo domus solite habitationis Guillelmi condam ser Delaiti Gali de Tridento»²¹⁸. Nel 1430 l'unione nuziale fra Bartolomeo del fu *Blanchus* detto *de Sangue de Can* da Nomi e Giovannina fu invece celebrato «in contrata Merchati veteris, in domo habitationis Dominigacii laboratoris patrigni infrascripte sponse»²¹⁹.

Allo stesso modo, anche la dettatura delle ultime volontà avvenne in luoghi diversificati; oltre che in casa del notaio, essa poteva avvenire nell'abitazione del testatore, soprattutto nei casi in cui quest'ultimo fosse in condizioni fisiche precarie. Così troviamo, ad esempio, che, nel 1397, il testamento di Chiara del fu Zelemia da Castelnuovo, fu registrato dal notaio «in contrata Burginovi, in introytu domus habitationis infrascripte domine Clare testatricis»²²⁰; e, ancora, nel 1415, le ultime volontà di ser Nicolò *a Torcularibus, languens corpore*, furono raccolte presso la sua casa «in contrata Burginovi, in camera cubiculari prope coquina sita domus solite habitationis infrascripti ser Nicholai testatoris»²²¹.

²¹⁸ APPENDICE I, nn. 5, 6, 7 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 47a-b-c).

²¹⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 392.

²²⁰ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/b, n. 12.

²²¹ ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/a, n. 16

4.2.7. Antonio da Borgonuovo e la vicenda dell'eredità di Antonio Belenzani.

A conclusione del capitolo dedicato ai clienti di Antonio da Borgonuovo è utile menzionare un episodio che, sia per i protagonisti sia per l'enorme mole documentaria scaturita rappresenta un importante spaccato dell'attività scrittoria del professionista trentino all'inizio degli anni Trenta del Quattrocento; gli *instrumenta* che in forma di imbreviatura o di esteso sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis o in forma di *redactio in mundum* ser Antonio redasse fra il 1430 ed il 1432, rappresentano infatti una fetta per nulla trascurabile della sua attività in quegli anni. Se consideriamo, ad esempio, l'intera produzione documentaria del notaio relativa al periodo giugno - dicembre 1430 registrata su *Instrumenta capitularia* 8bis, troviamo che dei 56 documenti ivi redatti, ben 30 sono relativi alla vicenda di cui ora tratteremo²²². Per tale ragione si è scelto di inserire questo *excursus* a chiusura del paragrafo inerente i clienti privati del notaio; in realtà i fatti che fra breve inizieremo a descrivere risultano importanti non soltanto per la scelta del professionista trentino quale autenticatore e 'registratore' di negozi giuridici che da quegli stessi eventi scaturirono, ma soprattutto per la portata dei personaggi implicati: alcuni membri della nota famiglia Belenzani, il vescovo Alessandro di Masovia e, non ultimo per importanza, ser Pietro di Nanni da Siena, figura altrimenti poco nota alla storiografia trentina su cui ci soffermeremo fra breve.

I fatti vanno collocati in un periodo piuttosto limitato cronologicamente, compreso fra la fine di giugno del 1430 ed il gennaio del 1432; altrettanto importanti, per la ricostruzione degli eventi, sono tuttavia gli antefatti, riconducibili cronologicamente a quasi cinquant'anni prima, esattamente al 1383. Ciononostante, inizieremo a narrare questi episodi non dal principio, ma dal 23 giugno 1430, allorquando il vescovo Alessandro di Masovia chiese a ser Antonio di registrare una compravendita²²³. Il presule, infatti, vendette a ser Pietro di Nanni da Siena, *civis Tridentinus ac civis et habitator Verone*, lì rappresentato dal procuratore ser Pietro Iacob, una serie di affitti e redditi pagati annualmente al fu Antonio Belenzani e, dopo la morte di questi, ai suoi eredi, il tutto per il considerevole prezzo di 1200 ducati d'oro. Come era entrato in possesso il vescovo di Trento dei beni che facevano parte dell'eredità di Antonio Belenzani?

Membro della nota famiglia Belenzani, Antonio, un lontano parente del più noto Rodolfo, era figlio di Giovanni e Todeschina del fu Guglielmo da Trento²²⁴. L'11 settembre del 1383, *corpore infirmus*, costretto a letto nella sua abitazione della contrada dei Belenzani a Trento, dettò testamento dinanzi ad un nutrito gruppo di testimoni, fra cui la moglie Giacoma. Il giorno

²²² Il campione giugno - dicembre è stato scelto perché è dal giugno del 1430 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395, datato 23 giugno 1430) che iniziano le registrazioni in originale relative alla vicenda.

²²³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395.

²²⁴ Sulla famiglia Belenzani rinviamo a M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo* e, in particolare, all'albero genealogico (tavola n. 1) allegato alla pubblicazione.

successivo alla morte del testatore²²⁵ si presentò dinanzi al vicario vescovile Giovanni *de Pugnisi* da Parma il notaio ser Francesco da Molveno, in rappresentanza di tutti i legatari. Costui dichiarò che Antonio Belenzani aveva espresso le sue ultime volontà in punto di morte dinanzi a testimoni fededegni; si rendeva tuttavia necessaria la redazione in forma pubblica delle disposizioni del defunto. Al contempo ser Francesco chiese al vicario l'assegnazione di un curatore idoneo ai due figli di Antonio, Guglielmo e Giovanni, che erano minori di sette anni. Udite tali richieste, il vicario assegnò i due fanciulli alla cura del notaio Giacomo da Ravazzone, che prestò giuramento; per quest'ultimo si costituì al contempo fideiussore il notaio Marco del fu ser Odorico da Spormaggiore.

Volendo altresì dimostrare la veridicità delle ultime disposizioni del defunto, avvenute – si presume – in sola forma orale e temendo la morte dei testimoni *propter pestem yminentem*, ser Francesco e ser Giacomo chiesero al vicario la convocazione dei *testes* che il giorno precedente avevano presenziato al testamento, affinché potessero essere interrogati su una serie di *capitula*. Fra i convocati figuravano i legatari ser Simone *de Cambo*, sindaco dei Battuti di Trento, Biagio del fu ser Franchetto da Pomarolo, sindaco della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento, Giacoma, moglie del defunto Belenzani, la madre di costui Todeschina, ed Ottolino *sartor* del fu ser Paolo *cursor* abitante a Trento. Il 15 settembre, interrogati uno dopo l'altro, i testimoni confermarono tutti i capitoli stilati da Francesco da Molveno e Giacomo da Ravazzone. Essi dichiararono cioè che Guglielmo e Giovanni, figli di Antonio, furono scelti quali eredi universali; un affitto perpetuo di 10 lire di denari piccoli fu lasciato alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento perché vi si celebrasse il suo anniversario; un affitto perpetuo di 10 lire di denari fu assegnato ai Battuti; a Giacoma sua moglie egli lasciò invece 100 ducati come disposto nell'istrumento dotale; a sua madre Todeschina 300 lire di denari piccoli; al *magister* Ottolino 100 lire di denari piccoli; al notaio Francesco da Molveno, che fu pure scelto quale fideicommissario, assegnò invece 1000 ducati d'oro, che avrebbe ottenuto dopo la morte di Guglielmo e Giovanni. Disposse inoltre che, se i suoi figli fossero morti, l'intera eredità sarebbe andata ai *pauperes Christi egenos*. Dopo aver così espresso le sue ultime volontà ser Antonio morì.

Tralascieremo di descrivere nel dettaglio tutte le testimonianze *super capitulis* espresse dai testimoni; ci sembra, tuttavia, interessante quanto affermò il prete Pietro da Parma, pievano della chiesa di Santa Maria Maggiore il quale, interrogato *super nono capitulo*, affermò:

quod tempore et loco proxime suprascriptis in dicto primo capitulo contentis, dictus Antonius volebat et ordinabat et disponebat si contingeret dictos suos filios mori sine heredibus legitimis, deductis et extractis mille ducatis legatis dicto ser Francisco de Molveno notario, quod reliqua sua bona deberent dari et di-

²²⁵ La morte di Antonio Belenzani avvenne ancora l'11 settembre 1383, alla presenza dei testimoni citati nel testamento (APPENDICE III, nn. 1, 2), come sembrano tra l'altro dichiarare gli stessi presenti quando furono interrogati dal vicario vescovile in merito alle ultime volontà del Belenzani. Come si ricava da G. TOVAZZI, *Malographia Tridentina*, p. 49, nel settembre del 1383 a Trento scoppiò una grave pestilenza (è possibile che il Tovazzi avesse ricavato tale informazione sulla pestilenza proprio dal documento poc'anzi citato).

stribui inter pauperes Christi egenos per dictum ser Franciscum notarium de Molveno et hiis omnibus presens fuit et audivit.

L'affermazione non è irrilevante, soprattutto alla luce degli eventi occorsi pochi anni più tardi. Dopo questi fatti, le fonti disponibili non sembrano fornire ulteriori notizie, fin quando, il 9 giugno 1426, ser Bonadomano *de Accerbis*, ser Marco Belenzani ed il notaio Iosio, in qualità di procuratori di Felicia, moglie del fu Giovanni Belenzani, di ser Michele *a Plata* e dei fratelli Erasmo e Guglielmo da castel Thun, eredi del detto Giovanni, vendettero al notaio Antonio da Nogaredo un affitto perpetuo per il prezzo di 15 ducati d'oro che ad essi servivano per pagare le spese del funerale del defunto Giovanni²²⁶. Meno di un mese dopo, il 3 luglio 1426, la stessa Felicia, insieme con ser Michele *a Plata* ed Erasmo da castel Thun, «causa solvendi et satisfaciendi funeralia et expensas factas ad sepeliendum ipsum Iohannem de Belenzanis», vendettero a Michele, figlio di ser Domenico da Cortesano, un ulteriore affitto perpetuo al prezzo di 36 ducati d'oro²²⁷. Pochi mesi più tardi, precisamente l'11 febbraio 1427, gli stessi Michele ed Erasmo, alla presenza della vedova Felicia, vendettero a Palamidesio, figlio del fu ser Giacomo di Palamidesio da Trento, un affitto perpetuo di 16 grossi carentani, al prezzo di 40 lire di denari trentini²²⁸. Alla morte di Giovanni Belenzani, dunque, gli eredi e la moglie sembravano aver ottenuto piena disponibilità sui suoi averi.

Non trascorse, tuttavia, molto tempo prima che, fra il giugno e l'ottobre del 1427, fosse intrapresa una causa contro gli eredi del defunto, i quali non avevano rispettato le ultime volontà di Antonio Belenzani: in caso di morte senza figli di Giovanni (Guglielmo, infatti era già morto), l'intera eredità doveva essere devoluta ai *pauperes Christi egenos*. E ad intraprendere la causa fu proprio il vescovo Alessandro di Masovia, per mezzo del suo procuratore Gioacchino Mezzasoma. Questi, infatti, si presentò dinanzi a Gotfrido *Friling*, vicario *in spiritualibus*, e ad Antonio *de Zivolis*, vicario *in temporalibus*, giudici delegati per la causa, per agire contro i nobili Michele *a Plata*, Erasmo e Guglielmo da castel Thun, e contro la vedova Felicia. La *narratio* del documento ci informa che Guglielmo, figlio di Antonio Belenzani, era morto, privo di eredi, sedici anni dopo il padre. Nel 1426 anche Giovanni morì senza eredi, pertanto l'intera eredità sarebbe dovuta andare ai *pauperes Christi*. Poiché il vescovo agiva quale rappresentate dei *pauperes Christi, de iure* doveva incamerare l'intera eredità. Il 27 ottobre 1427 fu emessa la sentenza definitiva: i beni del fu Antonio Belenzani furono devoluti ai *pauperes*, ossia al vescovo di Trento; Michele *a Plata*, Erasmo e Guglielmo, eredi del fu Giovanni, dovettero invece restituire al presule trentino due terzi di tutti i beni che Giovanni possedette, trattenendo unicamente la terza parte dell'eredità corrispondente a quanto egli aveva ottenuto mentre era in vita. Gli eredi furono inoltre condannati al risarcimento completo di quanto il defunto Belenzani aveva venduto o

²²⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 184.

²²⁷ APPENDICE III; n. 4 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 190). Lo stesso giorno, essi vendono a *magister* Pietro *a Caminis* un ulteriore affitto perpetuo di 15 soldi di denari trentini al prezzo di 3 ducati d'oro (si veda ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 191).

²²⁸ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 222.

alienato contro le disposizioni paterne, mentre tutti i beni mobili di cui fu depredata *tempore sabomani* non andavano né conteggiati, né risarciti; né tantomeno andavano messi in conto i legati *ad pias causas* lasciati da Giovanni nel suo testamento²²⁹.

Il 4 settembre 1428, circa un anno più tardi, veniva emessa un'ulteriore sentenza; il vicario vescovile Antonio *de Zivollis* aveva incaricato ser Pietro Iacob, Battista da Bologna ed i notai Antonio da Borgonuovo e Antonio *de Castro* di dividere i beni e l'eredità del fu Giovanni Belenzani, assegnandone due parti al vescovo Alessandro di Masovia e la parte rimanente agli eredi legittimi²³⁰. Fra le varie proprietà ed affitti specificati nella sentenza, gli eredi del Belenzani poterono conservare la casa in cui abitavano situata nell'omonima contrada; molto più cospicua fu invece la quantità dei beni che finirono in mano al presule il quale, il 23 giugno 1430, in qualità di *pater pauperum* e legittimo amministratore e difensore dei poveri, «ut comodius dicta bona inter pauperes Christi valeat disponere et dispensare», vendette l'intera eredità a ser Pietro di Nanni da Siena, lì rappresentato – come abbiamo già ricordato – dal procuratore ser Pietro Iacob²³¹. Con la vendita dei due terzi dell'eredità Belenzani, il vescovo otteneva immediatamente una cospicua quantità di denaro, liberandosi al contempo di un'enorme numero di proprietà e beni sul possesso dei quali avrebbero potuto pesare in futuro ulteriori cause da parte degli eredi di Giovanni.

Con l'acquisto dell'eredità Belenzani da parte di ser Pietro di Nanni, riannodiamo le fila del discorso con cui avevamo introdotto la vicenda; è a partire da questo evento, infatti, che subentra la figura di Antonio da Borgonuovo, quale professionista chiamato a rogare tutta una serie di negozi giuridici su richiesta dello stesso ser Pietro. Dopo aver comprato per 1200 ducati l'eredità Belenzani, il 9 settembre 1430, egli prese possesso di una casa situata nella contrada di San Benedetto; l'entrata in possesso della casa sanciva, simbolicamente, l'acquisizione di diritti su tutte le altre proprietà acquistate dal vescovo Alessandro²³². Ma chi era ser Pietro di Nanni da Siena? Le fonti trentine lo presentano come *civis Tridentinus ac civis et habitator Verone*; non era dunque sempre presente nel capoluogo vescovile, tanto da dover nominare, proprio il 9 settembre 1430, un procuratore, nella persona di ser Pietro Iacob, per vendere, alienare e dare in affitto tutti i beni, i terreni e gli affitti acquistati dal vescovo Masovia²³³. Ser Pietro era un com-

²²⁹ APPENDICE III, n. 5 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 404): si tratta di una copia della sentenza redatta da ser Antonio sul suo registro; fra le altre disposizioni della sentenza: si stabiliva che il vescovo Alessandro fosse tenuto, per le altre due parti dell'eredità, al pagamento e all'esecuzione dei legati *ad pias causas* residui; tutti gli altri redditi dell'eredità del fu Antonio goduti da Giovanni durante la sua vita, né i beni tenuti in enfiteusi né quelli derivanti dai frutti dell'eredità del padre, potevano essere in alcun modo computati. Si stabiliva inoltre che i 100 ducati che Antonio lasciò in eredità al fu Giovanni dovessero essere pagati e sottratti dalla somma totale dell'eredità; qualora, invece, fosse stato rinvenuto l'*instrumentum* dotale di Giacomina, già moglie del fu Antonio, la dote sarebbe stata sottratta dal totale dell'eredità, per essere distribuita fra gli eredi del fu Giovanni, figlio legittimo di Giacomina.

²³⁰ APPENDICE III, n. 6 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 405).

²³¹ APPENDICE III, n. 7 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395).

²³² APPENDICE III, n. 8 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395b).

²³³ APPENDICE III, n. 9 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, n. 446).

mercante arricchitosi negli anni grazie a remunerative attività speculative²³⁴. Mentre all'inizio del Quattrocento risulta abitare a Milano²³⁵, in seguito egli sposta la propria residenza a Verona in un'abitazione posta nella contrada di San Matteo Concortine²³⁶, dove risulta sposato con Antonia Teronda, figlia di Leonardo, con la quale ha una figlia di nome Caterina²³⁷. Le attività economiche di ser Pietro a Trento sono attestate dal 1425 circa, allorché, l'11 ottobre di quell'anno, acquistò per ben 1000 ducati d'oro la *muta sive teloneo supra lignaminibus* della porta di San Martino, che fino ad allora era stata concessa in feudo dall'episcopato a Francesco da San Martino e, prima ancora, al padre di costui Adelperio. Il vescovo Alessandro di Masovia ne aveva quindi investito lo stesso ser Pietro²³⁸. Pochi giorni più tardi, il 15 ottobre, lo troviamo ancora a Trento in qualità di procuratore di Giovanni da Fondo, per il quale aveva venduto alla cifra di 70 ducati d'oro al notaio ser Giacomo *a Ture* da Trento il dominio utile su una casa nella contrada di San Benedetto, rimettendone poi ogni diritto nelle mani dei canonici²³⁹. Pochi mesi più tardi, il 28 febbraio 1426, ser Pietro rilasciava quietanza di pagamento per un credito di 360 ducati che vantava nei confronti del decano del Capitolo, Giovanni da Isny, di alcuni canonici e di cittadini fideiussori²⁴⁰. Il 6 febbraio 1431 lo stesso ser Pietro rilasciava una nuova quietanza; Bonadomano *de Accerbis*, infatti, aveva saldato come procuratore del nobile Giacomo *de Federicis de Arbano* in Valcamonica 875 ducati d'oro che quest'ultimo doveva a ser Pietro di Nanni in virtù di un prestito ricevuto per recuperare il castello di Campo nelle Giudicarie²⁴¹. Oltre ad un'intensa attività commerciale, dunque, ser Pietro aveva intrapreso un'altrettanto proficua attività di prestito.

Ma certamente ancor più redditizio si dimostrò l'acquisto dell'eredità Belenzani dal vescovo Alessandro di Masovia. Come ricordato, infatti, il 9 settembre 1430 ser Pietro entrava in possesso dei beni acquistati dal presule; poche settimane più tardi, precisamente dal primo ottobre 1430, egli, spesso per il tramite del suo procuratore ser Pietro Iacob, iniziò a vendere, pezzo per pezzo, tutte le proprietà e gli affitti da poco acquistati, ottenendone cospicui ricavi. Senza entrare nel dettaglio delle singole compravendite, che si svolsero prevalentemente in un limitato periodo compreso fra l'ottobre del 1430 e l'ottobre del 1431, possiamo svolgere un confronto fra l'elenco delle proprietà di cui ser Pietro di Nanni entrò in possesso nel settembre

²³⁴ Fra il 1434 ed il 1446 è attestato a Siena e nei dintorni un notaio di nome Pietro di Nanni di Besso, del quale si conserva un registro di imbreviature (cc. 138) oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Siena (ASSi, *Notarile antecosimiano*, 405). I rogiti, tuttavia, non mettono in luce alcun legame del professionista con l'area milanese, veronese, né tantomeno trentina, oltre al fatto che nelle fonti trentine ser Pietro non viene mai citato come notaio; sulla base di questi elementi non possiamo affermare che vi possa essere una 'coincidenza' fra l'affarista attivo in area trentina e veronese ed il notaio senese. È significativo comunque che le imbreviature inizino proprio quando ser Pietro di Nanni non è più attestato a Trento.

²³⁵ G.M. VARANINI, Richter *tirolese*, p. 217, nota n. 128.

²³⁶ *Ibidem*, p. 201, note n. 49-50.

²³⁷ P. LANARO, P. MARINI, G. M. VARANINI (a cura di), *Edilizia privata*, pp. 74-75, in particolare la nota n. 21. La figlia Caterina andrà in moglie ad Alvise Stoppa.

²³⁸ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 3, n. 48 (si veda anche R. STENICO, *Il dazio di Trento*, pp. 159-161).

²³⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 171a.

²⁴⁰ APPENDICE III, n. 3 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 164).

²⁴¹ APPENDICE III, n. 10 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 458).

del 1430 e l'insieme delle *emptiones* concretizzate nei mesi successivi; ebbene, come dimostra la tabella qui allegata (*tab. 4*), la quasi totalità delle registrazioni furono affidate al notaio Antonio da Borgonuovo, che certamente poté trarne un ottimo profitto sia per quanto concerne la messa per iscritto nel suo registro personale, sia per quanto riguarda l'estrazione dei relativi *munda*. Ser Pietro di Nanni rappresentò senza dubbio un'importante fetta della clientela del professionista trentino nei primissimi anni Trenta del Quattrocento; dal canto suo, ser Antonio aveva esemplato sul suo registro anche le copie di quei documenti che sancivano il passaggio dell'eredità dei Belenzani al vescovo Alessandro di Masovia. A cominciare dal testamento del fu Antonio, «hic per me transcriptus ad avisamentum et deffensionem eorum qui emerunt de bonis suis ab antedicto ser Petro de Senis, qui emit a domino nostro executore dicti testamenti»²⁴², fino ai verbali delle escussioni testimoniali svolte pochi giorni dopo la morte del testatario, alla sentenza con la quale si assegnavano i due terzi dell'eredità al presule trentino e, in ultimo, alla divisione della stessa eredità.

In conclusione, sarà interessante verificare chi furono gli acquirenti di ser Pietro di Nanni. Si tratta di un numero piuttosto consistente di personaggi, prevalentemente riconducibili alla città di Trento o ai suoi dintorni (ma non mancano anche acquirenti provenienti fuori dell'episcopato) fra cui troviamo, ad esempio, ser Marco Belenzani²⁴³, Rambaldo del fu ser Clemente *de Murlinis*²⁴⁴ e suo fratello Matteo²⁴⁵, Adelpreto del fu ser Federico notaio da Povo²⁴⁶, il notaio Gioacchino Mezzasoma²⁴⁷, il notaio Giacomo *a Ture* da Trento²⁴⁸, il notaio Antonio da Fai²⁴⁹, ser Pietro Iacob²⁵⁰, Giovanni del fu *magister* Cristoforo da Bologna²⁵¹, Antonio *a Dominabus* da Trento²⁵², Odorico del fu ser Odorico notaio da Povo²⁵³, Marco da Lusiana²⁵⁴, il notaio Graziadeo da Terlago²⁵⁵, il notaio Giovanni Conto *de Fatis*²⁵⁶, per citare soltanto i nomi più noti. Il 9 ottobre 1430 anche la vedova di Giovanni Belenzani, Felicia, acquistò un terreno *broylivo* e coltivato ad orto nella contrada del Ponte dell'Adige, pagando a ser Pietro di Nanni ben 125 ducati d'oro²⁵⁷; costei era stata successivamente costretta a rivolgersi al notaio Giovanni da

²⁴² ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 498.

²⁴³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 408.

²⁴⁴ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 409.

²⁴⁵ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, nn. 410, 419.

²⁴⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 411.

²⁴⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 413.

²⁴⁸ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 415.

²⁴⁹ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 417.

²⁵⁰ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, nn. 418, 425.

²⁵¹ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 421.

²⁵² ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 422.

²⁵³ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, nn. 424, 449.

²⁵⁴ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 432a.

²⁵⁵ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 502.

²⁵⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 525.

²⁵⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 416.

Giovo per ottenere in prestito 70 ducati d'oro così da pagare il debito contratto per acquistare il *broilo*²⁵⁸.

Una vicenda, quella appena narrata, che senza dubbio mette bene in luce, ancora una volta, la fiducia che Antonio da Borgonuovo poté vantare anche nel campo della clientela privata ed il ruolo chiave da questi ricoperto, anche in vicende meno note della storia della città e dell'episcopato di Trento.

²⁵⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 465.

Proprietà vendute dal vescovo Alessandro di Masovia a ser Pietro di Nanni <i>(Instrumenta capitularia 8bis, n. 395b – 9 settembre 1430)</i>	Proprietà vendute da ser Pietro di Nanni registrate da Antonio da Borgonuovo (si indicano di seguito: la segnatura del documento sul registro <i>Instrumenta capitularia 8bis</i> , la data cronica ed il registro)
1 affitto perpetuo di 8 grossi carentani pagato da Odorico <i>cerdo</i> genero di Zeschele <i>cerdo</i> dal Fossato per un orto a Trento nella contrada della porta di San Francesco	N. 408. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a ser Marco <i>de Belenzanis</i> un affitto perpetuo di 8 grossi carentani che vengono pagati annualmente da Odorico, genero di <i>Ceschelus cerdo</i> dal <i>Fossato Cerdonum</i> di Trento per un orto circondato da mura e situato a Trento nella contrada della porta di San Francesco, al prezzo di 20 lire di denari trentini
1 affitto perpetuo di 40 grossi carentani pagato da Martino <i>tabernarius</i> dalla contrada della fonte di San Martino per una casa ivi situata	N. 406. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ma abitante a Verona, che aveva acquistato il sottoscritto affitto con molti altri beni dal vescovo Alessandro di Masovia, vende a Martino oste e <i>tabernarius</i> a Trento del fu *** <i>de Clusa Seleni</i> un affitto perpetuo di 40 grossi carentani che vengono pagati annualmente da Martino al fu Giovanni del fu ser Antonio Belenzani e, dopo di lui, a detto ser Pietro di Nanni da Siena per una casa edificata in muratura e legno situata a Trento nella contrada della Fonte di San Martino, al prezzo di 16 ducati d'oro.
1 affitto di 11 grossi carentani pagato da <i>magister</i> Federico <i>cerdo</i> da Pergine per una casa situata a Pergine	N. 407. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a <i>magister</i> Michele <i>piliparius</i> del fu Bolfardo <i>de Alemaniam</i> un affitto perpetuo di 11 grossi carentani che vengono pagati annualmente da <i>magister</i> Federico <i>cerdo</i> e suocero del suddetto <i>magister</i> Michele, abitante a Pergine, per una casa situata a Pergine, al prezzo di 4 ducati e mezzo.
1 affitto perpetuo di 1 brenta e mezza di vino bianco pagato da Andrea <i>a Poza</i> da Povo	
1 affitto perpetuo di 15 soldi di denari veronesi	
1 affitto perpetuo di 1 plaustro di vino bianco e 5 lire di denari veronesi pagati da Andrea <i>a Poza</i> da Povo	N. 411. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende ad Adelpreto del fu ser Federico notaio da Povo una serie di affitti che venivano pagati annualmente al fu Giovanni Belenzani, al prezzo di 86 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 1 staio di frumento	
1 affitto perpetuo di 16 grossi carentani pagato da ser Andrea <i>a Poza</i> da Povo per diversi terreni a Povo	N. 411. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende ad Adelpreto del fu ser Federico notaio da Povo una serie di affitti che venivano pagati annualmente al fu Giovanni Belenzani al prezzo di 86 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 1 brenta di vino pagato da Bochino da Povo per un terreno vignato a Povo	N. 411. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende ad Adelpreto del fu ser Federico notaio da Povo una serie di affitti che venivano pagati annualmente al fu Giovanni Belenzani, al prezzo di 86 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 8 grossi carentani pagati da Tonone da Povo per una casa con un casale a Povo	N. 411. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende ad Adelpreto del fu ser Federico notaio da Povo una serie di affitti che venivano pagati annualmente al fu Giovanni Belenzani, al prezzo di 86 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 5 lire di denari veronesi pagato da <i>Stoyle</i> capitano <i>Pradaye</i> per una casa a Trento nella contrada dell'Angolo	N. 409. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende al nobile Rambaldo del fu ser Clemente <i>de Morlinis</i> da Trento una serie di affitti perpetui e di prati elencati nel documento al prezzo di 80 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 1 ducato d'oro	

pagato da <i>magister Pecino cerdo de Poya</i> per una casa a Trento nella contrada di Porta Oriola	
1 affitto perpetuo di 40 grossi carentani pagato da Bono da Sant'Ilario per un prato a Lidorno nel luogo detto al Vignon	
1 affitto perpetuo di 8 staia di siligine pagato da Bartolomeo da Arco per un terreno arativo nelle pertinenze di Trento a Campo Marzio	N. 410. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende al nobile Matteo del fu ser Clemente <i>de Morlinis</i> da Trento una serie di affitti perpetui al prezzo di 37 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 40 soldi di denari veronesi pagato da Bartolomeo da Arco per un terreno vignato nelle pertinenze di Trento in contrada Rovredi al Castelir	
1 affitto di 40 soldi di denari veronesi pagato dagli eredi del fu <i>magister Antonio Gripoldino</i> da Pomarolo per un orto a Trento nella contrada della Piazza comune	
1 affitto perpetuo di 2 brente di vino pagato da Michele Fenutolus per un vigneto nelle pertinenze di Trento sopra San Bartolomeo	N. 412. 1430 ottobre 5. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a Michele del fu ser Bartolomeo <i>Fenutolus</i> da Spor un affitto perpetuo di 2 brente di vino bianco che veniva pagato annualmente dallo stesso Michele a Giovanni del fu Antonio Belenzani per un terreno vignato di circa tre piovì situato nelle pertinenze di Trento, nel luogo detto <i>Sora San Bartholame, al Cernador</i> , al prezzo di 16 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 5 lire di denari veronesi pagato da Leonardo Taxerle laborator per una casa in cui abita a Trento	N. 413. 1430 ottobre 5. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a Gioacchino Mezzasoma da Trento <i>irusperitus</i> e, al presente, vicario <i>in temporalibus</i> in Trento, un affitto perpetuo di 5 lire di denari veronesi che venivano pagati annualmente al fu Antonio Belenzani e, dopo di lui, ai suoi eredi, da parte di Leonardo <i>Tasseole</i> da Egna per una casa edificata in muratura e legno, situata a Trento nella contrada dell'Angolo, al prezzo di 18 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 11 grossi carentani pagato da Giacomo notaio et stazonerius a Ture per un <i>zardinus ad Lastas</i> di Trento	N. 415. 1430 ottobre 9. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a Giacomo notaio e <i>stazonerius</i> del fu ser Bertoldo <i>a Ture</i> da Trento un affitto perpetuo di 11 grossi carentani che venivano pagati annualmente dal suddetto Giacomo al fu Antonio Belenzani per un giardino, ossia un terreno vignato e ad orto, situato nelle pertinenze di Trento, nella contrada delle Laste e, oltre a ciò, un terreno vignato ora totalmente grezzo situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta di Santa Croce, nella località detta <i>al Malgor</i> , al prezzo di 8 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 6 lire di denari veronesi pagati da Flora moglie del fu Antonio <i>Cristofalacius</i> per una casa in cui abita situata a Trento	N. 417. 1430 ottobre 10. Ser Pietro da Siena vende al notaio Antonio da Fai un affitto perpetuo di 6 lire di denari veronesi che viene pagato annualmente da Flora moglie del fu Antonio <i>Christofalacius</i> per una casa in cui abita situata a Trento nella contrada dei Belenzani, al prezzo di 24 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 3 staia di siligine pagate da Concerino da Borgo San Martino per un terreno a Trento nella contrada del ponte del Fossato	N. 418. 1430 ottobre 10. Ser Pietro da Siena vende a ser Pietro Iacob un affitto perpetuo di 3 staia di siligine che vengono pagate annualmente da Concerino da San Martino per un terreno arativo situato in Campotrentino, nel luogo detto <i>a Pont Fossa o a Lades Mort</i> , al prezzo di 9 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 4 lire di denari trentini pagato da Giovanni di Nicolò <i>apothecarius</i> cittadino di Trento per uno <i>stabulum</i> a Trento	N. 419. 1430 ottobre 10. Ser Pietro da Siena vende a Matteo <i>de Morlinis</i> un affitto perpetuo di 4 lire di denari trentini che viene pagato annualmente da Giovanni di Nicolò <i>apothecarius</i> per una stalla situata nella contrada dei Belenzani, al prezzo di 11 ducati d'oro
1 affitto perpetuo di 40 soldi di denari veronesi pagati da <i>Yrmela</i> moglie del	

fu Pietro <i>Boture Radarolus</i> per una casa in cui abita situata a Trento	
1 affitto perpetuo di 4 lire di denari trentini pagati dal <i>presbiter</i> Antonio a <i>Dominabus</i> per una clausura ad <i>Molinariam</i>	N. 422. 1430 ottobre 12. [Ser Pietro da Siena] vende ad Antonio a <i>Dominabus</i> da Trento un affitto perpetuo di 4 lire di denari trentini che viene pagato annualmente dallo stesso Antonio per una cesura di terra arativa e vignata situata nelle pertinenze di Trento, nella contrada di Centa, nel luogo detto <i>ala Molinara</i> , al prezzo di 13 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 3 ducati d'oro pagati da ser Pietro Iacob per uno <i>stabulum</i> a Trento	
1 affitto perpetuo di 1 plaustro di vino e 5 staia di frumento e 5 di siligine pagato dagli eredi del fu Antonio de <i>Fogliana</i> da Povo per un manso di molte terre a Povo	N. 424. 1430 ottobre 16. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino e abitante di Verona vende ad Odorico del fu ser Odorico notaio da Povo un affitto perpetuo di un plaustro di vino bianco e 10 staia di cereali, ossia 5 di frumenti e 5 di siligine, che viene pagato annualmente da Nicolò <i>Ponterinus</i> da Vigolo per un manso del fu Antonio de <i>Fogliana</i> da Povo, situato nelle pertinenze di Povo, nel luogo detto a <i>Fogliana</i> , al prezzo di 75 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 25 soldi di denari veronesi pagati da Paolo da Sardagna per un vigneto nelle pertinenze di Trento nella contrada di san Iorio <i>post castrum Trentum</i>	N. 423. 1430 ottobre 16. Ser Pietro da Siena vende a Paolo del fu ser Iorio del fu ser Graziano da Sardagna un affitto di 25 soldi di denari veronesi che venivano pagati annualmente da Paolo stesso e da ser <i>Cernelus</i> da Sopramonte al fu Antonio e poi ai suoi eredi per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, in località <i>ala Scala post castrum Trentum</i> , nel luogo detto <i>ala Crosara dal Vilman</i> , al prezzo di 5 ducati e 35 grossi carentani.
1 affitto perpetuo di 33 grossi carentani pagato da Guglielmo <i>Carnessarius</i> da Povo per certi terreni situati a Povo	N. 403. 1430 ottobre 1. Ser Pietro Iacob, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento ma abitante a Verona, vende a Bonaverio del fu <i>Vervobus</i> da Panté di Povo due affitti perpetui che devono essere pagati annualmente da Guglielmo <i>Carnessarii</i> da Povo per terreni e possessi descritti nel documento, al prezzo di 16 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 8 grossi carentani pagati dallo stesso Guglielmo <i>Carnessarius</i> per un vineale a <i>Cornichlo</i>	N. 403. 1430 ottobre 1. Ser Pietro Iacob, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento ma abitante a Verona, vende a Bonaverio del fu <i>Vervobus</i> da Panté di Povo due affitti perpetui che devono essere pagati annualmente da Guglielmo <i>Carnessarii</i> da Povo per terreni e possessi descritti nel documento, al prezzo di 16 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 1 brenta e mezza di vino bianco pagato da Antonio del fu Giovanni da Spré di Povo e Pietro di Iorio da Spré per 1 terreno vignato in <i>Ronchaia</i> di Povo	N. 426. 1430 ottobre 22. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore del fu ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Bonaverio del fu <i>Bernobus</i> da Panté di Povo sopra Trento un affitto perpetuo di una brenta di vino bianco che viene pagato annualmente al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi da parte di Pietro del fu <i>Toselus</i> da Vigolo Vattaro, genero del fu Iorio da Spré di Povo e da Antonio del fu Giovanni da Spré per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Povo, nel luogo detto a <i>Ronchaia</i> , al prezzo di 12 ducati d'oro
1 affitto perpetuo di 11 grossi carentani pagato dagli eredi del fu ser Bartolomeo a <i>Rotis</i> dal Borgonuovo per una cesura alla Bolghera	N. 427. 1430 ottobre 22. Ser Pietro Iacob, in qualità di procuratore del fu ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Giovanni <i>portitor</i> genero del fu ser Bartolomeo a <i>Rotis</i> dal Borgonuovo di Trento un affitto perpetuo di 11 grossi carentani che vengono pagati dallo stesso Giovanni per un terreno arativo situato nelle pertinenze di Trento, nella contrada della Bolghera, al prezzo di quattro ducati e 28 grossi carentani
1 affitto perpetuo di 30 soldi di denari veronesi pagati dagli eredi del fu Sepele da Canzolino di Pergine per un vigneto a Canzolino	N. 441. 1430 dicembre 6. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento e procuratore di ser Pietro <i>Nani</i> da Siena vende ad Antonio del fu <i>Sepele</i> da Canzolino di Pergine, lì presente anche a nome di Iorio suo fratello, un affitto perpetuo di 30 soldi di denari veronesi che venivano pagati annualmente dal fu <i>Sepele</i> e poi dai suoi eredi al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Canzolino, sopra al lago, nel

	luogo detto <i>ala Nogara</i> , al prezzo di 6 ducati d'oro.
1 affitto di 5 lire di denari veronesi pagati da molti di Tenna di Pergine per certe case e terreni situati a Tenna	N. 447. 1431 gennaio 16. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento e cittadino ed abitante di Verona, vende a Matteo del fu Tommaso, Domenico figlio di Lorenzo, a Riprando del fu Antonio tutti di Tenna e a Giovanni figlio di Simeone da Caldonazzo un affitto perpetuo di 5 lire di denari veronesi che vengono pagati annualmente dai suddetti compratori per delle case e terreni situate a Tenno e nelle pertinenze, al prezzo di 22 ducato d'oro.
1 affitto perpetuo di 40 soldi di denari trentini pagati da Nicolò di Onesta da Piedicastello per una casa a Piedicastello	N. 449. 1431 gennaio 20. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento e cittadino ed abitante di Verona vende ad Odorico del fu ser Federico notaio da Povo un <i>ysclelum</i> di terra a prato situato nelle pertinenze di Trento, nel luogo detto <i>a Summontan</i> ed un affitto perpetuo di 40 soldi di denari trentini che venivano pagati al fu Antonio Belenzani da Nicolò di Onesta da Piedicastello per una casa edificata in muratura e legno situata a Piedicastello nelle pertinenze di Trento, al prezzo di 13 ducati d'oro e 16 grossi carentani.
1 affitto di mezzo plaustro di vino pagato dagli eredi del fu Turolo <i>Madurenze</i> per un vigneto a Muralta	N. 453. 1431 febbraio 1. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona vende a Pietro del fu Nicolò <i>Camp</i> da Brescia abitante a Trento nella contrada di Port'Aquila un affitto perpetuo di tre brente di vino bianco che venivano pagati annualmente al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi dal fu Turolo <i>Madurenze</i> da Trento e, dopo di lui, da Lucia sua moglie ed erede per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, a Muralta, nel luogo detto <i>in la Val de Sechadinari</i> , al prezzo di 24 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 12 grossi pagati da Antonia tessitrice di tovaglie per un vigneto nel luogo detto <i>al Castegnar</i>	N. 454. 1431 febbraio 1. Ser Pietro di Nanni da Siena vende a <i>Ianus Stanifferine</i> capitano della porta di Santa Croce e figlio del fu Filippo <i>de Alemania</i> un affitto perpetuo di 12 grossi carentani che venivano pagati da Antonia tessitrice <i>a Toalii</i> per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, nel luogo detto <i>al Castegnar</i> , al prezzo di 5 ducati d'oro.
1 affitto di 3 staia di siligine pagato dagli eredi del fu <i>magister</i> Giovanni sarto da Susà di Pergine per un prato situato a Susà	N. 455. 1431 febbraio 3. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona, vende ai fratelli Pietro e Vigilio, figli del <i>magister</i> Giovanni sarto da Susà, anche a nome del padre, un affitto perpetuo di tre staia di siligine che venivano pagati annualmente al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi dai suddetti compratori per un terreno già arativo ed ora a prato situato nelle pertinenze di Susà, nel luogo detto <i>ale Formas</i> , al prezzo di 12 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 12 grossi carentani pagato dal <i>magister</i> Giacomo Guaschetta <i>sartor</i> per uno <i>stabulum</i> nella contrada della porta di San Francesco	N. 463. 1431 febbraio 12. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona, vende a Bartolomeo <i>lanarius</i> figlio del <i>magister</i> Giacomo sarto detto <i>Guascheta</i> da Trento un affitto perpetuo di 12 grossi carentani che solevano essere pagati un tempo al fu Antonio Belenzani e, dopo di lui ai suoi eredi, da parte del detto <i>magister</i> Giacomo, per uno <i>stabulum</i> edificato in muratura e legno situato a Trento nella contrada della porta di San Francesco, al prezzo di 5 ducati d'oro
1 affitto perpetuo di 55 soldi di denari veronesi pagati da detta Antonia tessitrice per una casa situata nella contrada di San Marco	N. 470. 1431 marzo 19. Ser Pietro Iacob del fu ser <i>Rigo</i> da Rovredo, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, vende al <i>magister</i> Pietro <i>ab Urzeis</i> del fu Giovanni <i>Serment</i> dalla diocesi di Costanza un affitto perpetuo di 55 soldi di denari veronesi che venivano pagati un tempo ad Antonio Belenzani e, dopo di lui, ai suoi eredi, da parte di Antonia tessitrice <i>a Toaliis</i> da San Marco per una casa con orto sul retro, edificata in muratura e legno e situata a Trento nella contrada di San Marco, al

	prezzo di 12 ducati e mezzo d'oro
1 affitto perpetuo di 16 grossi carentani pagato dal <i>magister</i> Bartolomeo <i>parolarius et sartor</i> dalla Valsassina, abitante a Trento, per un prato nel luogo detto Cento Chiavi	N. 474. 1431 marzo 21. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona, vende a <i>magister</i> Bartolomeo <i>parolarius</i> e sarto figlio del fu Giovanni dalla Valsassina un affitto perpetuo di 16 grossi carentani che venivano pagati annualmente dallo stesso Bartolomeo a Giovanni del fu Antonio Belenzani per un terreno a prato e grezzo situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta di San Martino, nel luogo detto <i>a Cento Claf</i> , al prezzo di 6 ducati d'oro e 4 lire di denari trentini
1 affitto perpetuo di 4 lire di denari veronesi pagato da Cristele <i>Garber</i> dal <i>Fossatum cordonum</i> di Trento per una casa nel Fossato	N. 482. 1431 aprile 3. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Guglielmo del fu ser Delaito Gallo da Trento, sindaco e procuratore della confraternita della Casa della Misericordia e dell'ospedale dei Battuti di Trento, un affitto perpetuo di quattro lire di denari veronesi che venivano pagati un tempo a Giovanni del fu Antonio Belenzani e, dopo di lui, ai suoi successori, da parte di <i>Cristele Garber</i> per una casa edificata in muratura e legno e posta a Trento nella contrada del Fossato <i>Cordonum</i> , al prezzo di 16 ducati d'oro.
1 affitto perpetuo di 11 grossi carentani pagato dagli eredi del fu Francesco di ser Tranquillino da Mori per un vigneto <i>a Rovredum</i> di Trento	N. 490. 1431 aprile 17. Ser Pietro di Nanni da Siena, cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona, vende al notaio rogatorio Antonio [da Borgonuovo], che riceve a nome di Bartolomeo del fu ser Tranquillino da Mori, un affitto perpetuo di 11 grossi carentani che venivano pagati un tempo al fu Giovanni del fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi dal suddetto Bartolomeo per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, nella località detta <i>Rovredum</i> , nel luogo detto <i>al Olivar</i> , al prezzo di 4 ducati e mezzo d'oro.
1 affitto perpetuo di 3 brente di vino bianco pagato dal suddetto Bartolomeo da Arco per 2 vigneti a Villazzano	N. 497. 1431 maggio 12. Ser Pietro Iacob del fu ser Rigo <i>de Rovredo</i> , in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, investe Bartolomeo lavoratore del fu Pietro da Arco di due terreni vignati situati nelle pertinenze di Trento, a Villazzano, per il canone d'affitto annuo di mezzo plastro di vino bianco.
1 affitto di 4 lire di denari veronesi pagato da Giovanni <i>Beloste</i> per una casa in cui abita situata nella contrada della porta del ponte	N. 502. 1431 agosto 23. Ser Pietro Iacob, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Graziadeo notaio del fu ser Antonio da Castello di Terlago un affitto perpetuo di 4 lire di denari veronesi che veniva versato al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi e successori da parte di Giovanni <i>Beloste</i> facchino da Trento per una casa in cui detto Giovanni abitava, edificata in muratura e legno e situata a Trento nella contrada del ponte dell'Adige, al prezzo di 16 ducati d'oro.
2 affitti perpetui: uno di 5 lire e 18 denari veronesi, 5 staia di castagne ed 1 spalla di maiale e 15 uova di gallina; uno di 3 lire e 18 denari veronesi, di 1 spalla di maiale e 15 uova di gallina pagati dagli eredi del fu Concio <i>Pochius</i> e dagli eredi del fu Federico <i>Blanchus</i> per due mansi a Castagné di Pergine	N. 510. 1431 ottobre 6. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento, in qualità di procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Federico del fu Bono abitante a Castagné nel maso detto <i>el Mas de Malavia</i> , che riceve per se e per il fratello Bartolomeo, metà di un affitto e delle decime; a Giovanni <i>Zaldinus</i> del fu Franceschino <i>de Zoldo</i> abitante a Vigolo Vattaro l'altra metà del suddetto affitto perpetuo di 5 lire e 18 denari veronesi e 5 staia di castagne, una spalla di maiale e 15 uova di gallina che venivano pagate al fu Antonio Belenzani e poi ai suoi eredi e successori dagli eredi del fu Concio <i>Pocherrer</i> da Castagné per un maso posto proprio a Castagné nel luogo detto <i>Poch(e)ner</i> o <i>ad Rivum</i> , insieme con le decime ed il diritto di raccogliere le decime dal suddetto maso; tutto ciò al prezzo di 39 ducati d'oro. [fra i testimoni: Franceschino figlio di ser Marco da Siena e nipote di ser Pietro di Nanni]. N. 510b. 1431 ottobre 6. Ser Pietro Iacob procuratore vende a <i>Ianes</i> del fu Pietro <i>Blanchi</i> da Castagné un affitto perpetuo di 3

	<p>lire e 18 denari veronesi, una spalla di maiale e 15 uova di gallina che venivano pagati annualmente al fu Antonio e, dopo di lui, ai suoi eredi e successori da parte del compratore <i>Ianes</i> per un maso situato a Castagné, nel luogo detto <i>al Rino</i> o <i>Poch(e)ner</i> e chiamato maso <i>Zuenter</i>, insieme con le decime che sono solite essere raccolte nel detto maso e il diritto a raccoglierle; tutto ciò al prezzo di 21 ducati d'oro.</p> <p>N. 511. 1431 ottobre 6. Federico, Giovanni <i>Zaldinus</i> e <i>Ianes</i> compratori promettono al procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena di pagare entro la festa delle Palme 32 ducati d'oro come resto dei prezzi dovuti per i beni acquistati.</p>
<p>1 affitto perpetuo di 1 ducato d'oro pagato da Odorico del fu Nicolò da Brunico, <i>familiaris</i> del fu detto Giovanni Belenzani per un appezzamento di terra vignata nelle pertinenze di Trento nella contrada detta <i>a Preda Mala</i></p>	<p>N. 519. 1432 gennaio 1. Pietro di Nanni da Siena vende a Federico detto Polentone da San Martino di Trento, cittadino di Trento e figlio del fu ser Giovanni <i>Pizolus</i> da Levico, un affitto perpetuo di un ducato d'oro che veniva pagato un tempo al fu Antonio Belenzani e, dopo di lui, ai suoi eredi e successori dal fu Odorico del fu Nicolò da Brunico, ed ora dal suddetto Federico Polentone per un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta di San Martino, in località detta <i>a Preda Mala</i>, per il prezzo di 20 ducati d'oro.</p> <p>N. 519a. 1432 gennaio 1. Federico Polentone promette a ser Pietro di Nanni di pagare entro l'ottava di Pasqua i 20 ducati d'oro dovuti come prezzo per l'affitto acquistato.</p>
<p>1 affitto perpetuo di 3 lire di denari veronesi pagati da Gianpietro del fu Bartolomeo da Brentonico abitante a Sardagna per 1 vigneto nelle pertinenze di Trento nella contrada detta <i>ala Bruna</i></p>	<p>N. 520. 1432 gennaio 5. Biagio del fu Sicherio da Sardagna sopra Trento vende a Gianpietro del fu Bartolomeo da Brentonico, abitante a Sardagna, il dominio utile su un terreno vignato di circa un piovio e mezzo situato nelle pertinenze di Trento, in località detta <i>ala Biuna</i> per 9 lire di denari trentini, rimettendone ogni diritto nelle mani di Francesco del fu ser Marco da Siena, procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena; questi ne investe dunque detto Gianpietro per il canone d'affitto annuo di 3 lire di denari veronesi.</p>
<p>1 affitto perpetuo di 6 grossi carentani pagati da Giovanni <i>Beloste laborator</i> a Trento del fu Simone dal lago di Como per uno stabulum situato a Trento nella contrada di Santa Maria</p>	<p>N. 521. 1432 gennaio 6. Francesco figlio di ser Marco da Siena, nipote e procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena, vende a Giovanni <i>Beloste laborator</i> del fu Simone dal Lago di Como, abitante a Trento, un affitto perpetuo di 6 grossi carentani che viene pagato per una stalla edificata in muratura e legno, situata a Trento nella contrada di Santa Maria Maggiore, al prezzo di 15 lire di denari trentini.</p>
<p>1 affitto perpetuo di 8 grossi pagato da Antonio detto Boriol del fu Bartolomeo detto Toscanolo <i>stazonerius</i> a Trento per uno <i>stabulum</i> situato a Trento in Borgonuovo</p>	<p>N. 524. 1432 gennaio 10. Antonio <i>Boriolus Toschaeli</i> dichiara a Francesco da Siena, nipote e procuratore di ser Pietro di Nanni, di essere tenuto a versare al suddetto ser Pietro un affitto perpetuo di 8 grossi carentani per una stalla situata a Borgonuovo, affitto che egli promette di versare annualmente al notaio rogante, agente a nome di ser Pietro.</p>
<p>1 affitto di 1 ducato d'oro pagato dal <i>magister</i> Rigo fabbro maniscalco della contrada dei Belenzani per un appezzamento di terra vignata nella contrada detta <i>Rovredum</i></p>	
<p>1 affitto perpetuo di 15 lire di denari trentini pagato da Antonio detto <i>Prevedonus</i> per un terreno a prato, arativo e vignato nelle pertinenze di Trento, a Campo Trentino, nel luogo detto <i>ala Via de Mezz</i></p>	<p>N. 528. 1432 gennaio 21. Antonio <i>Prevedonus</i> del fu <i>magister</i> Giacomo <i>a Rotis</i> da Arco e Benassuto del fu Bongiovanni <i>cerdo</i> da Avio dichiarano al notaio rogatario, a nome di ser Pietro di Nanni da Siena, di essere tenuti a pagare degli affitti perpetui per dei terreni che tengono in affitto dal suddetto Pietro: <i>Prevedonus</i> un affitto di 15 lire di denari trentini per un terreno arativo, prato e vignato situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta di San Martino, a Campo Trentino nel luogo detto <i>ala Via de Mezz</i>; Benassuto un affitto di 11 grossi carentani che</p>
<p>1 affitto perpetuo di 11 grossi carentani pagato da Benassuto <i>cerdo</i> del fu Bongiovanni da Volano abitante a</p>	

Trento per un terreno arativo situato nella contrada di Centa	paga per un terreno arativo situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta del Ponte, in località Centa.
1 casa edificata in muratura e legno a Trento in contrada di San Benedetto	
1 terreno <i>broylinus</i> e ad orto con molti alberi da frutto a Trento nella contrada del Ponte	N. 416. 1430 ottobre 9. Ser Pietro di Nanni da Siena vende alla vedova Felicia, moglie del fu Giovanni del fu ser Antonio Belenzani, un terreno <i>broylino</i> e ortalivo con alberi da frutto, situato a Trento nella contrada del Ponte sull'Adige nei pressi delle ragioni del monastero di Santa Margherita <i>de Sorbano</i> , al prezzo di 125 ducati d'oro. N. 416b. 1430 ottobre 9. Felicia promette al venditore ser Pietro <i>Nani</i> da Siena di pagargli i 125 ducati come prezzo per il <i>broilo</i> da lui venduto. N. 416c. 1431 aprile 12. Ser Pietro di Nanni da Siena dichiara al notaio rogatario in quanto pubblica persona rappresentante la debitrice Felicia di essere interamente soddisfatto del pagamento del debito di 125 ducati d'oro e da mandato al notaio stesso di cancellare l' <i>instrumentum</i> attestante il suddetto debito.
1 prato situato nelle pertinenze di Trento fuori della porta di San Martino a Campo Trentino	N. 446b. 1430 settembre 9. Ser Pietro di Nanni da Siena vende ad Antonio notaio <i>de Castro</i> un prato situato nelle pertinenze di Trento, in Campo Trentino, fuori della porta di San Martino, nel luogo detto <i>***</i> , al prezzo di 10 ducati d'oro.
1 terreno vignato di 3 piovì circa nelle pertinenze di Trento <i>in Plazina</i>	N. 432a. 1430 novembre 13. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento e cittadino ed abitante a Verona vende a Marco del fu ser Bonifacio da Lusiana cittadino ed abitante a Trento un terreno vignato di circa tre piovì, situato nelle pertinenze di Trento, fuori della porta di San Martino nella contrada detta <i>in Placina</i> , al prezzo di 60 ducati d'oro. N. 432b. 1430 novembre 13. Marco [da Lusiana] promette a ser Pietro da Siena di pagargli entro la prossima festa di san Giovanni Battista i 60 ducati d'oro dovuti come prezzo per il terreno acquistato. N. 432c. 1431 giugno 29. Il debitore Marco paga a Benedetto del fu Giacomo <i>de Veritate</i> da Verona e a Francesco figlio di Marco da Siena, in qualità di procuratori di ser Pietro <i>Nani</i> da Siena, 60 ducati d'oro come pagamento del debito; costoro danno inoltre mandato al notaio rogatario di cancellare il documento attestante il debito.
1 prato e <i>yshivus</i> nelle pertinenze di Trento nel luogo detto <i>a Sommontan</i>	
2 prati nelle pertinenze di Trento nella contrada dei Prati di Lidorno <i>al Vignon et soto el Coval del Vignon</i>	N. 409. 1430 ottobre 4. Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento ed abitante a Verona vende al nobile Rambaldo del fu ser Clemente <i>de Morlinis</i> da Trento una serie di affitti perpetui e di prati elencati nel documento al prezzo di 80 ducati d'oro
1 <i>formax</i> murata <i>cum uno pradestelo et palude</i> fuori della porta del Ponte a Centa	N. 525. 1432 gennaio 19. Ser Pietro Iacob cittadino di Trento e procuratore di ser Pietro di Nanni da Siena vende a Giovanni Conto notaio del fu ser Paolo notaio <i>de Fatis</i> da Terlago una fornace in muratura, con un prato vicino, situata nelle pertinenze di Trento fuori della porta del Ponte, in località Centa, dopo <i>Castrum Trentum</i> , nel luogo detto <i>ala Molinara</i> , al prezzo di 24 ducati d'oro. N. 526. 1432 gennaio 19. Giovanni Conto promette a ser Pietro di Nanni di pagare entro le calende di aprile i 24 ducati d'oro dovuti come prezzo della fornace acquistata N. 526b. 1432 luglio 4. Francesco di ser Marco da Siena, abitante a Trento, nipote e procuratore di ser Pietro da Siena, dichiara di aver ricevuto da Giovanni Conto notaio i 24 ducati, dichiarandosi interamente soddisfatto e dando al notaio il mandato di cancellare il documento attestante il debito

Tab. 4

CAPITOLO 5. Il *modus operandi* del notaio

SOMMARIO: 5.1. Dalla 'scheda' al *mundum*. Modalità e tempi di redazione dell'*instrumentum* notarile. – 5.2. La descrizione dei manoscritti. – 5.2.1 Il registro *Instrumenta capitularia* 8 (1402-1434). – 5.2.2. Il registro *Instrumenta capitularia* 8bis (1421-1437). – 5.2.3. La scrittura di Antonio da Borgonuovo.

5.1. Dalla 'scheda' al *mundum*. Modalità e tempi di redazione dell'*instrumentum* notarile.

Nel 1961 Giorgio Costamagna pubblicava un saggio relativo alla redazione dell'*instrumentum* genovese che rappresenta ancora oggi un caposaldo della diplomatica del documento notarile¹. Lo studio di alcuni cartolari e manuali di XIII e XIV secolo condusse infatti lo studioso a ricostruire l'*iter* redazionale dell'*instrumentum publicum* a partire dalla *rogatio* fino alla stesura del relativo *mundum*. In particolare, Costamagna individuò tre distinte fasi, la prima delle quali era rappresentata dalle note, spesso concise e prive di qualunque elemento formulare, prese all'atto della *rogatio* su registri di piccolo formato, probabilmente tascabili e dall'aspetto formale alquanto trascurato. Le numerose annotazioni sparse in modo disordinato fra le carte di questi manuali, le correzioni, l'alto numero di documenti solo parzialmente abbozzati e mai portati a compimento e, in ultima analisi, la natura 'provvisoria' di queste registrazioni, hanno condotto a considerare questi appunti la prima fase di stesura del documento². Qualora invece il professionista non avesse avuto a disposizione il proprio manuale, egli provvedeva a prendere nota degli elementi indispensabili per la successiva comprensione e validità del negozio giuridico su lacerti pergamenacei o cartacei che, ancora oggi, seppur in numero non consistente, si trovano sparsi fra le carte dei registri notarili. Nemmeno le *publicationes*, per nulla accessorie alla validità del negozio, vengono sempre ricordate, laddove invece nella fase successiva, rappresentata dal cartolare, esse compaiono nella loro interezza. Per quanto concerne la seconda 'tappa' nella redazione dell'*instrumentum*, il cartolare presenta un documento quasi completo ove le *publicationes*, pur diversamente disposte a seconda del periodo e del notaio, sono registrate con grande cura. Giorgio Costamagna osservava, tuttavia, come non tutti gli istrumenti registrati sul manuale trovassero poi concretizzazione scritta nel cartolario e, viceversa, non tutti i documenti rilevati sul cartolario fossero abbozzati nei manuali; ciò sarebbe dipeso dal fatto che, in molti casi, gli atti soltanto annotati in prima stesura e poi mai completati non passavano in seguito alla seconda fase della redazione. In altri casi ancora, si trovano negozi registrati sul cartolario ma

¹ G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*.

² *Ibidem*, pp. 16-17.

assenti nel manuale; tale *modus operandi* può invece essere ricondotto ad una prima stesura dei dati essenziali sui già citati frammenti cartacei o pergamenei, avvenuta – si presume – qualora il notaio non avesse avuto a disposizione il proprio ‘registro da tasca’. Ultima tappa era quella della redazione della *charta*, ossia del documento *in publicam formam* su supporto membranaceo; in questo caso l’atto scritto doveva necessariamente presentare tutti quegli elementi formali indispensabili per la sua validità, comprese le formule fino ad allora rimaste ceterate e mai del tutto sciolte.

Come ricordato all’inizio di questo paragrafo, l’*iter* redazionale dell’*instrumentum* messo in luce da Giorgio Costamagna per il notariato genovese bassomedievale, ha trovato in seguito riscontro e conferma anche altrove, e ciò è vero in particolare fino a tutto il XIII secolo. Successivamente, anche se non ovunque e con sistematicità, la diminuita necessità di redigere il documento *in mundum* ed il parallelo accrescimento del valore attribuito al documento su registro hanno condotto ad una semplificazione (o ad un accrescimento) dello schema valido per il documento genovese. In molti casi, ad esempio, la redazione sui protocolli, o su registri di formato ancora maggiore, ha finito con il divenire la stesura finale e definitiva dell’*instrumentum*, senza che vi fosse necessità di passare ad un’ulteriore redazione su pergamena. Ciò è quanto, ad esempio, è stato rilevato studiando due distinte serie di registri, denominate *Bastardelli* e *Protocolli*, conservati presso l’Archivio di Stato di Perugia³. Si tratta, in entrambi i casi, di volumi che vanno distinti anzitutto per il loro diverso formato: i primi più piccoli, i secondi di dimensioni visibilmente più importanti. Prendendo a prestito le parole di Attilio Bartoli Langeli, «gli uni sembrano essere una sorta di libro mastro del notaio, che vi annota in maniera immediata e improvvisata tutti i rogiti che gli vengono commissionati; gli altri costituirebbero uno stadio più avanzato e ragionato, non solo e non tanto nella stesura dei singoli testi quanto nella loro cernita, organizzazione e sistemazione in libro»⁴. Rispetto allo schema proposto da Costamagna siamo qui in presenza di un sistema che sembra essersi evoluto; l’analisi dei *marginalia* di questi registri ha infatti rivelato una scarsa presenza di annotazioni relative all’estrazione del *mundum*, che sembrano in molti casi essere stati ‘rimpiazzati’ da una registrazione più o meno accurata in registro comunque valida giuridicamente.

L’analisi fin qui svolta ci ha permesso di introdurre il tema centrale di questo capitolo, il *modus operandi* di Antonio da Borgonuovo nella redazione dell’*instrumentum* notarile. Ma forse, sarebbe più corretto parlare dei *modus operandi* di Antonio da Borgonuovo, considerato che l’esame sull’abbondante documentazione del professionista trentino ha fatto emergere uno schema operativo alquanto diversificato e stratificato che, soltanto in parte, coincide con quello delineato da Giorgio Costamagna. Il confronto e la collazione fra le diverse forme redazionali di

³ Si veda, in merito, *Chiese e conventi degli ordini mendicanti* a cura di M. I. BOSSA, in particolare, *Nota introduttiva*, a cura di A. BARTOLI LANGELI.

⁴ *Ibidem*, p. XIX.

uno stesso documento, nonché le numerose annotazioni marginali del notaio che si riferiscono a precedenti stesure dell'atto, contribuiscono, come si vedrà, a portare alla luce modalità di lavoro semplificate o ancor più complesse rispetto a quelle praticate dai notai genovesi.

Partiremo, nell'analisi dei *modus operandi* di ser Antonio, dalla prima tappa, ossia dalla *rogatio*, atto attraverso il quale le parti in causa si rivolgevano al professionista per richiedere la messa per iscritto delle proprie volontà. Era questa l'occasione, per il notaio, di prendere nota, in maniera concisa, dei dati essenziali relativi al negozio giuridico: la data, i nomi dei testimoni e dei contraenti e gli estremi contrattuali utili, in un secondo momento, all'intelligibilità e alla validità del documento stesso; in ultima analisi, un promemoria. Non mancano esempi, fra le carte dei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis di lacerti cartacei, diversi per formato, in cui Antonio prese nota degli *essentialia negotii*, da cui successivamente avrebbe tratto il documento in forma di imbreviatura o esteso. Ne prenderemo ora in esame alcuni casi.

Il 13 gennaio 1435 Giovanni di ser Bartolasio da Borgonuovo⁵ chiese a ser Antonio di registrare la dote ricevuta dalla moglie Onesta, pari a 150 lire di denari trentini. Non sappiamo con certezza se la *rogatio* avvenne esattamente nella *stupa* dell'abitazione del notaio, come ricaviamo dalla data topica, oppure in altri luoghi della città; ciò che tuttavia conosciamo con certezza è quanto il professionista fece in quell'occasione. Egli aveva a disposizione un foglio di carta di modeste dimensioni sul quale, probabilmente, si trovavano già scritti degli appunti, fra cui una lista di beni affiancata dal valore in ducati e in lire, ed una serie di conteggi sparsi nel margine inferiore⁶. Riutilizzando quindi un piccolo foglio che egli aveva a disposizione in quel momento, prese immediatamente nota di alcuni dati essenziali, dai quali poté in seguito redigere il documento in forma più completa. Anzitutto, incolonnati a sinistra, i testimoni presenti: «Maffeus, Florianus, Faytelus, Concerinus, d(ominus) Antonius archidiaconus etc.» Immediatamente a destra di una grande parentesi, che aveva lo scopo di riunire i nomi dei presenti, il notaio pose le date cronica e topica, «die iovis XIII ianuarii in mea stupa». Sotto, disposto su quattro righe, un testo conciso necessario ad inquadrare e descrivere l'azione giuridica compiuta.

⁵ Non si tratta di un figlio di Bartolasio padre del notaio Antonio; Giovanni, qui nominato, è figlio di Bartolasio, pure *portitor* dal Borgonuovo, ma proveniente *de Alemania* (cfr., in merito, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 225r, n. 446).

⁶ La mano che redasse la lista e i conteggi non è certamente quella di Antonio da Borgonuovo; pure l'inchiostro impiegato è visibilmente di tonalità più chiara rispetto a quello utilizzato dal notaio. Non possiamo affermare con certezza che questi appunti, fra l'altro vergati in lingua volgare, fossero già presenti sul foglio prima che Antonio vi redigesse la sua 'scheda', sebbene il fatto che il professionista abbia occupato con le sue annotazioni la sezione inferiore della carta ci faccia propendere per questa ipotesi. La mano anonima che redasse la lista è comunque databile alla prima metà del XV secolo.




Fig. 7. ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio singolo fra le cc. 244-245 (ora posto nella tasca dei frammenti del registro). In basso, con inchiostro di tonalità più scura, la 'scheda' redatta da Antonio da Borgonuovo relativa al documento n. 640 in *Instrumenta capitularia* 8bis.

Siamo in presenza di una vera e propria 'scheda', prima tappa nell'*iter* redazionale dell'*instrumentum* notarile, in cui – va ricordato – manca ancora quel valore giuridico che connoterà la redazione in registro e in pergamena sciolta. La seconda fase di questo 'processo' è rappresentata, verosimilmente, dalla redazione per esteso dello stesso documento, di cui infatti si

trova riscontro proprio alla carta 245 del registro *Instrumenta capitularia* 8bis⁷. Il testo, affiancato dall'usuale rubrica, che ha lo scopo di esporre brevemente il contenuto del documento, presenta tutti i dati necessari a conferire un pieno valore giuridico al negozio trattato, sebbene – per motivazioni a noi sconosciute – sia interrotto nella parte finale.

‘SCHEDA’

Maffeus
Florianus die iovis XIII ianuarii in mea stupa
Faytelus
Concerinus
dominus Antonius archidiaconus etc.

Dos de centum et quinquaginta libris denariorum Tridentinorum in dictis rebus extimatis per testes suprascriptos, excepto domino archidiacono computatis in ipsa dote libr(is) XXV denariorum per eum Iohannem ser Bartholasiū eidem domine Honestē donatis.

REDAZIONE ‘IN ESTESO’

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatē millesimo quatercentesimo trigesimo quinto, indicione terciadecima, die iovis terciodecimo mensis ianuarii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, in stupa nova domus solite mei Antonii notarii infrascripti, presentibus venerabili in Christo viro domino Antonio de Tossabechis de Papia decretorum doctore et archidiacono et canonico Tridentino, Maffeo stazonerio condā ser Nigri de Brixia, Floriano Malicie condā Francisci de Tridento, Concerino laboratore de burgo Sancti Martini, Marcho dicto Faytelo caratore de Burgonovo de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Iohannes ser Bartholasiū de Burgonovo de Tridento, portitor in Tridento, solempniter fuit confessus et stetit contentus habuisse et recepisse a domina Honesta filia condā magistri Odorici cerdonis de Tridento eius uxore matrimonialiter copulata, ibidem presente et instante, et a domino presbitero Bertholdo eius domine Honestē fratre ibidem presente et dante et solvente in dote et nomine dotis dicte domine Honestē eius sororis et pro ea libras centum et quinquaginta denariorum Tridentinorum in rebus mobilibus extimatis per dictos testes excepto dicto domino archidiacono ut ipsi testes ibidem asserverunt, computatis tunc in dictis centum et quinquaginta libris denariorum, libr(as) viginti quinque denariorum Tridentinorum qu(a)s ipse Iohannes de suo donavit eidem sponse et uxori sue renunciāns . . .

Nel caso suesposto, dunque, due soltanto sembrano essere le tappe seguite dal notaio Antonio per la redazione dell'*instrumentum*: la ‘scheda’ e la redazione ‘in esteso’ sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Non sembra infatti essere stata tratta da questo documento alcuna redazione *in mundum*, vista l’assenza della nota relativa all’estrazione dell’atto *in publicam formam*, che solitamente il notaio appone in caso di successiva stesura su pergamena.

⁷ La cedula cartacea con la ‘scheda’ del documento si trovava, fino al restauro del volume nel 1981, proprio fra le carte 244 e 245 del registro *Instrumenta capitularia* 8bis.

La maggior parte delle note su frammenti cartacei reperite nei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis appartengono alla mano di Antonio da Borgonuovo, il quale talvolta utilizzò uno stesso foglio per annotare diversi negozi giuridici⁸; tuttavia, non mancano i casi in cui gli estremi contrattuali, o l'elenco dei terreni oggetto di un determinato negozio, vennero già predisposti su foglietti cartacei da una delle parti, mentre il notaio vi appose a completamento la sola registrazione della data (topica e cronica), dei nomi dei contraenti e dei testimoni. Ne è un caso esemplare la cedula oggi posta fra le carte 180 e 181 del registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Il 19 marzo 1431 Giacomo detto *Fafaros*, figlio di Giovanni *de Alemania*, contrasse una *societas* con il fratello uterino Francesco del fu Nicolino da Arco. Costoro si rivolsero pertanto al notaio Antonio affinché questi fissasse per iscritto il loro patto societario⁹. La *rogatio*, come si ricava dalla data topica, avvenne nella piazza antistante il palazzo vescovile, «ad cambium domus stacionis appoetece speciarie Melchioris ab Oleo». I fratelli, che probabilmente avevano già convenuto sui termini e sulle modalità della *societas*, predisposero a tal fine un piccolo foglio cartaceo sul quale il fratello Giacomo redasse in volgare le modalità e le tempistiche dell'accordo. Al notaio Antonio non rimase quindi che completare questo abbozzo di 'scheda' aggiungendo un'ulteriore specificazione relativa al patto, la lista dei testimoni presenti e le date topica e cronica.




Fig. 8. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio singolo fra le cc. 180 e 181. 'Scheda' relativa al documento n. 471 in *Instrumenta capitularia* 8bis. L'intervento di Antonio da Borgonuovo inizia dalla terza parola del sesto rigo.

⁸ Si veda, ad esempio, la carta 231/1, un foglio oggi posto fra le carte 231 e 232 del registro *Instrumenta capitularia* 8.

⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio singolo fra le cc. 180 e 181.

Ricevuta la ‘scheda’ e completata con gli *essentialia negotii* ed un’importante clausola, al notaio non rimase che recarsi presso la propria abitazione per estrarre da questi appunti il documento in forma di ‘esteso’; l’atto in questione è infatti oggi veicolato dal registro *Instrumenta capitularia* 8bis¹⁰.

SCHEDA

Nota che mi Iachomo e me fradel Francesco si se volemo afradelar insembra a destar l’uno cum l’altro al ben e al mal che Dio ne dà a una parte e a l’altra, con tal pati: che quello che è de mi Iachomo si sia de me fradel Francesco e zò che è de Francesco sia meo, e che perfina a XII anni el no se possiamo partire l’un da l’altro, e che zo che guadagna l’uno sia de l’altro e l’altro de l’altro e che uno paga le debite de l’altro e l’altro del altro *«di mano del notaio»* durat(ura) sub pena privationis partis sue.

Item quod unus non faciat debitum aliquod nec contrahat sine consensu alterius et si contrahet sine consensu reficiat de suo proprio.

d(ominus) Iohannes de Comayo
Adelperius de Calapinis
Antonius notarius de Castro
Palamidesius
Antonius a Berlina

die lune XVIII marcii ad cambium Melchioris *«a destra della lista dei testimoni»*.

REDAZIONE ‘IN ESTESO’

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo tricesimo primo, indictione nona, die lune decimonono mensis marcii, Tridenti, ad plateam comunis, ad cambium domus stazionis appotece speciarie Melchioris ab Oleo, presentibus domino Iohanne de Comayo iurisperito, Adelperio condam ser Marchi de Calapinis de Tridento, Antonio notario condam ser Henrici de Castro, Palamidesio condam ser Iacobi de Tridento, Antonio a Berlina condam magistri Iacobi de Avolano, omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Iacobus cerdo dictus del Fafaros condam Iohannis de Alemania et Franciscus piliparius condam Nicholini de Archo fratres uteri, volentes fraternaliter et bono amore insimul ad locum focum et in familia vivere et cohabitare, unionem et societatem de omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus, fecerunt et contraxerunt duratam hinc ad duodecim annos proxime futuros et completos. Et promiserunt ipsi fratres sibi invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus fideliter, solícite et sudiose et fraternaliter in dicta societate inter eos contracta se exercitare et ex licitis et honestis lucrari et de bono in melius se promovere et quicquid ad manus ipsorum pervenerit in ipsa societate et comodo ipsorum proponere et convertere et debita non contrahere, nec credentias facere unus sine scitu et consensu alterius. Et si alter ipsorum aliquod debitum vel credentiam faceret sine scitu et consensu alterius quod sic contrahens, de suo proprio resarcire et solvere teneatur et quod neutro ipsorum liceat nec requirat a dicta societate discedere usque ad dictum terminum duodecim annorum sub pena privationis partis sue applicande parti attendenti et ipsam societatem observare volenti. Et in fine dicti termini duodecim annorum omnia bona sua tam posita in dicta societate quam tunc reperta, acquisita et super lucrata per eos inter se fideliter dividere et partire et sibi invicem obedire et fraternaliter tractare. Que omnia et singula promiserunt ipsi fratres sibi invicem solemnibus stipulationibus

¹⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 179v, n. 471.

hinc inde intervenientibus firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena refectionis omnium dampnorum expensas et interesse litis et extra, qua pena solepni stipulatione et expresse promissa soluta vel non nichilo rata maneant omnia et singula suprascripta, pro quibus omnibus et singulis suprascriptis firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ipsi fratres sibi invicem omnia sua bona presentia et futura. Renunciantes exceptioni non facte et contracte dicte societatis et unionis fraternali amore et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio.

Il documento ‘in esteso’ presenta dunque tutti gli elementi formali e formulari necessari a conferire piena validità giuridica al negozio; a partire dalle *publicationes* fino alle clausole finali, nonché alle clausole di rinuncia alle eccezioni di legge che, come si deduce dalla diversa tonalità dell’inchiostro, il notaio aggiunse in calce al documento in un secondo momento rispetto alla prima stesura del testo. Il patto societario fra i fratelli Giacomo e Francesco ebbe tuttavia durata ben più breve rispetto ai dodici anni sanciti nell’atto se è vero che, già il 28 ottobre successivo, i due si recarono presso l’abitazione del notaio, in Borgonuovo, per rescindere il contratto, chiedendo contestualmente la cancellazione dell’*instrumentum* che lo attestava. Per tale ragione il professionista redasse l’atto relativo alla «Canzelatio et discessio a dicto contractu dicte societatis»¹¹, ponendolo immediatamente sotto a quello della *societas*, nello spazio rimasto bianco in corrispondenza del margine inferiore della carta. Contemporaneamente il notaio provvide a cancellare il documento precedente annullandone così ogni valore giuridico. Anche in questo caso, dunque, due sembrano essere – almeno apparentemente – le tappe redazionali praticate da Antonio da Borgonuovo: anzitutto la minuta e, successivamente, la redazione per esteso su registro. L’assenza di qualunque riferimento all’estrazione del *mundum* ci porta a ritenere che, anche in questo caso, i due fratelli si ritennero sufficientemente tutelati dal fatto che il documento fosse posto sul registro del professionista, pienamente valido sotto il profilo giuridico.

Ancora un esempio. Il 9 maggio 1427 il giurisperito Gioacchino Mezzasoma, fra i più importanti clienti privati di ser Antonio, consegnò al notaio una cedula cartacea manoscritta sulla quale, in forma oggettiva, dichiarava che Antonio da Molveno gli aveva venduto un affitto pagato annualmente per alcuni prati situati a Trento, fuori della porta di San Martino, al prezzo di 28 ducati d’oro¹². Il foglietto, di dimensioni piuttosto ridotte, ancora oggi trova spazio vicino

¹¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 179v, n. 472.

¹² La cedula cartacea si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio singolo fra le cc. 85 e 86; il documento in esteso si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 85v, n. 242.

all'esteso sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Rispetto agli esempi finora esaminati, in questo caso ser Antonio non provvede a completare in alcun modo la 'scheda' con i dati mancanti. Il caso è interessante perché consente di ricostruire, ancor più nel dettaglio, le modalità di 'costruzione' dell'*instrumentum* notarile.




Fig. 9. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio singolo fra le cc. 85 e 86. 'Scheda' relativa al documento n. 471 in *Instrumenta capitularia* 8bis.

Dal piccolo foglio cartaceo, infatti, ricaviamo che la compravendita, così come il pagamento, erano già avvenuti; in un secondo momento, uno dei contraenti – in questo caso l'acquirente – si era recato dal notaio per la stesura del documento. Ricevuta la 'scheda' dalle mani di Gioacchino Mezzasoma, ser Antonio provvide quindi a stendere il documento per esteso sul proprio registro. Rispetto agli esempi sopra citati, tuttavia, in questo caso l'acquirente richiese anche l'estrazione del *mundum* come si ricava dalla nota posta dal notaio in corrispondenza del margine sinistro del registro: «Facta extra distincte dicto emptori etc.». È interessante, anche in questo caso, porre a confronto le due fasi redazionali, scheda ed esteso, per poterne valutare l'evoluzione.

'SCHEDA'

In Christi nomine.

Dominus Antonius de Molveno dedit, vendidit et tradidit michi Iohachino de Mezassomis pro pretio XXVIII ducatis unum affictum perpetuallem de septem stariis siliginis qui vero affictus sibi domino Antonio annuatim in festo sancti Michaelis vel eius octava solvebatur et consuetus erat solvi per condam dominam Pasqualinam amitam mei Iohachini de certis pratis iacentibus in pertinentiis Tridenti, extra portam Sancti Martini ubi dicitur ad Pontem Fosatum, apud stratam comunem de ante. Et apud viam comunem que dicitur via de medio per quam itur ad comunia et que via ex versus Bolzanum. Et apud viam comunem de subtus versus Tridentum per quam itur ad Desmortam et apud Concerinum de Sancto Martino pro utili dominio et Iohannem de Belenzanis pro directo a capite de supra et apud heredes condam Antonii Panizoli de Sancto Martino a capite de supra et apud pratum fratrum Allemanorum a dicto capite de supra et forte apud alios veriores confines etc.

REDAZIONE 'IN ESTESO'

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatatis millesimo quatercentesimo vigesimo septimo, indictione quinta, die veneris nono mensis madii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, in camino inferiori domus solite habitationis mei Antonii notarii infrascripti, presentibus Gratiadeo notario condam ser Antoni de Castello de Terlaco, Michaele condam ser Bartholomei Fenuoli de Sporo, Federico Polentono de burgo Sancti Martini de Tridento, Iohanne Rauter condam ser Pauli notarii de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis et prudens vir dominus Antonius de Molveno iuris peritus filius condam ser Francisci notarii de Molveno civis Tridentinus, per se et suos heredes, iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio, dedit, vendidit, cessit et tradidit honorabili viro domino Iohachino condam ser Petri notarii de Mezasomis de Tridento iurisperito civi Tridento ibidem presenti pro se et suis heredibus ementi et recipienti unum affictum perpetuaem septem stariorum siliginis ad mensuram Tridenti, cum directo dominio et proprietate unde solvitur ipse affictus, qui affictus solvitur solvi debet et consuetus est solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octava secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchatu Tridenti et pro causa in eis consueta per heredes condam domine Pasqualine uxoris condam domini Marchi de Castro Campi et amitte olim dicti domini Iohachini emptoris de certis peciis terre prative sitis in pertinentiis Tridenti, extra portam Sancti Martini, in loco ubi dicitur ad Pontem Fosatum, apud stratam comunem de ante, apud viam comunem que dicitur via de medio per quam itur ad comunia et que via est versus Bulzanum et apud viam comunem de subtus versus Tri-

dentum per qua itur ad Desmortam apud Concerinum de Sancto Martino pro utili dominio et Iohannem de Belenzanis pro directo, a capite de supra apud heredes condam Antonii Panizoli de dicto burgo Sancti Martini, a capite etiam de supra et apud iura fratrum Alemanorum a dicto capite etiam de supra, et forte alii sunt confines veriores, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi domino Iohachino emptori et suis heredibus deinceps placuerit faciendum cum omnibus et singulis que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta res vendita habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi venditori ex ea re vendita vel pro ipsa re aut ipsi rei vendite modo aliquo spectante dans, cedens et concedens ipsi venditor dicto emptori presenti, requirenti et recipienti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas ipse venditor habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur contra dictos heredes condam dicte domine Pasqualine affictaline perpetue de dicto affictu et contra quascumque alias personas et rem quacumque ratione vel causa et constituit eum dominum Iohachinum emptorem procuratorem ut in rem suam et posuit eum in locum suum, ita quod a modo ipse dominus Iohachinus emptor possit agere, petere, exigere, recipere, placitare, experiri, excipere et replicare, consequi et se tueri et omnia et singula facere et exercere quemadmodum et ipse venditor an(te) presens contractum facere poterat. Et hoc nominatim pro precio et nomine precii et finiti merchatu viginti octo ducatorum boni auri et iusti ponderis quod precium sive quos viginti octo ducatos auri nomine precii fuit ipse dominus Antonius venditor solemniter confessus et contentus habuisse et recipisse et sibi re vera et non sunt aliqua spem future numerationis dat(am) etc; renuncians exceptioni sibi non dati, non soluti etc. Et ipse venditor solemniter mandavit dictis heredibus condam dicte domine Pasqualine licet absent(ibus) quatenus de dicto affictu septem steriorum siliginis de cetero eidem domino Iohachino tamquam vero domino et proprietario dicti affictus respondere debeant et teneantur facere in omnibus et per omnia ut ipsi domino Antonio venditori ante presentem contractum facere tenebantur. Quam rem venditam ipse dominus venditor se nomine et vice dicti emptori et pro eo constituit possidere etc. Nec non et ipse venditor solemniter stipulatione promisit dicto emptori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus de evictione dicte rei vendite et de eius le-

gitima deffensione et de ratificathione omnium et singulorum premissorum sub pena dupli precii predicti et refectionis dampnorum expensarum et interesse litis et extra et sub obligatione omnium suorum bonorum qua pena solepni stipulatione promissa etc ut in comuni forma.

Come si deduce dal confronto fra i due testi, nel secondo caso il notaio ha scelto di redigere il documento per esteso, sciogliendo quasi tutte le formule, quasi come se fossimo in presenza di una *redactio in mundum*. Soltanto poche clausole, infatti, fra cui quelle finali risultano ceterate; in quest'ultimo caso, il notaio scelse di interrompere la formula con la locuzione *et cetera*, richiamando, per il prosiegua, alla forma comune utilizzata per le compravendite, «ut in comuni forma». Per il resto, ciò che eventualmente distingue questo esteso da una redazione su pergamena è la sola mancanza del *signum* e della sottoscrizione di ser Antonio. Un'ultima considerazione va fatta sulla data di questo documento. Come abbiamo testé ricordato, la nota di Gioacchino Mezzasoma non menziona né il tempo, né il luogo della compravendita; sappiamo, tuttavia, che l'azione giuridica, al momento della *rogatio* al notaio, era del tutto compiuta, come sembrerebbero del resto indicare i verbi al perfetto. La data ed il luogo indicati da ser Antonio si riferirebbero dunque, ma si tratta di un'ipotesi, non al momento della compravendita, ma all'atto della *rogatio* (coincidente con la consegna della 'scheda' da parte di Gioacchino) che avvenne, per l'appunto, il 9 maggio «in camino inferiori» della casa del professionista trentino.

Finora abbiamo fatto cenno soltanto a 'schede' redatte dal notaio, o da questi semplicemente completate, poste su foglietti volanti sparsi fra le carte dei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis. È noto, tuttavia, che i professionisti impiegavano abitualmente anche registri di piccolo formato, tascabili, più comodi rispetto ai protocolli e ai volumi *in folio* che essi tenevano invece presso il proprio studio. Costamagna li definisce 'manuali', perché il notaio li portava sempre con sé, per registrare in qualunque momento i negozi giuridici che i privati o le istituzioni gli chiedevano di mettere per iscritto. Anche lo statuto dei notai e giudici di Trento, compreso negli statuti masoviani del 1427, ricorda l'obbligatorietà per i tabellioni trentini di avere sempre con sé il necessario per imbreviare e per annotare:

Item quod quilibet tabellio de collegio predicto ad officium suum necessaria ad i(m)breviandum seu notandum, videlicet quaternelum, penarolum cum attramento et calamo ad minus, continuo secum portet et portare debeat, sub pena viginti sol(idorum) pro quolibet et qualibet vice.

Piuttosto importante è la terminologia adottata. Il capitolo in questione parla infatti degli strumenti di lavoro che il notaio è tenuto a portare sempre (*continuo*) con sé, anche quando non si trova presso il proprio studio; si menzionano un *quaternelus* ed un *penarolus cum attramento et calamo*. Nessun problema relativamente alla penna, al calamo e all'inchiostro necessari per scrivere; qualche incertezza in più, invece, sorge in merito al *quaternelus* che dobbiamo, probabilmente,

associare ad un registro di formato ridotto, simile ai ‘manuali’ di cui parla Costamagna, in formato in ottavo o, addirittura, in sedicesimo. Il termine, dunque, non farebbe riferimento alla quantità delle carte che componevano il manufatto, ma piuttosto alle sue dimensioni¹³.

Rare sono le testimonianze relative a *quaterneli* di notai trentini medievali; fra questi ricordiamo ciò che rimane di un piccolo ‘manuale’ del notaio Antonio della Berlina (1484-1527) oggi conservato presso il fondo *Manoscritti (BCT1)* della Biblioteca comunale di Trento¹⁴, più tardo rispetto al periodo di cui ci occupiamo, ma per formato e modalità di gestione del tutto simile a quelli descritti da Costamagna per l’area genovese. Per quanto concerne Antonio da Borgonuovo, invece, ciò che rimane – oltre ai lacerti cartacei sopra menzionati – sono le sole annotazioni poste dal professionista in margine ai documenti sui registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis. Se infatti il formato spesso eterogeneo delle cedule contenenti le annotazioni di ser Antonio ci porta ad escludere che queste provenissero in origine da manuali, i frequenti riferimenti del professionista ad un *quaternelus* da cui avrebbe *relevato* i documenti¹⁵, fa ipotizzare l’utilizzo, anche da parte sua, di piccoli *quaterni* da tasca per la prima registrazione dei negozi.

Dopo aver redatto in forma estesa una locazione perpetua concessa dai canonici a Giacomo, preposito del monastero di San Michele all’Adige¹⁶, ser Antonio pone in corrispondenza del margine sinistro della carta la nota *Relevata ex quaternelo*; in altra occasione, un’ulteriore locazione concessa sempre dal Capitolo al canonico Erardo da Eger¹⁷ è affiancata da analoga annotazione, *Relevata ex quaternelo*. Ma il lessico di Antonio da Borgonuovo varia notevolmente e il termine *quaternelus*, che – pur mantenendo una certa cautela – associamo al ‘manuale’, viene talvolta sostituito da locuzioni quale *quaternelus prothocollis*. In assenza di riscontro materiale che permetta di verificare la consistenza ed il contenuto del *quaternelus prothocollis*¹⁸, quanto possiamo dire rimane al livello di ipotesi. Potrebbe, infatti, trattarsi di un piccolo registro tascabile, ovvero un manuale, per la registrazione dei primi dati raccolti all’atto della *rogatio*, come è probabile nel caso del semplice *quaternelus* citato dagli statuti e dallo stesso ser Antonio ma, al contempo, potremmo essere in presenza di una fattispecie documentaria più ‘evoluta’ rispetto a quella del ‘manuale da tasca’. Balza infatti all’occhio l’utilizzo, insieme al termine *quaternelus*, dell’espressione *prothocollus*, in genere impiegato dai notai per indicare un registro di formato in quarto (le cui misure medie sono solitamente di 300 mm in altezza e 220-225 mm in larghezza), su cui venivano posti i rogiti imbreviati o in esteso. Se questa seconda ipotesi si rivelasse concreta, ci troveremmo di fronte ad una ulteriore forma redazionale, quella in *prothocollo*, parallela o

¹³ Si vedano analoghe considerazioni svolte da A. ROMITI, *L’Armarium comunis della Camara actorum*, p. CXXI relativamente al termine *quaternellus*.

¹⁴ BCTn, *BCT1*, n. 1939/1-2-3.

¹⁵ Si veda, ad esempio, il riferimento posto in margine a ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, n. 89, «Relevata ex quaternelo».

¹⁶ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, cc. 37v-38r, n. 75.

¹⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, cc. 44r-v, n. 89.

¹⁸ Se ne veda l’utilizzo quale nota in margine al documento in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 132r, n. 353.

alternativa alla stesura su registri di formato ancora maggiore, quali ad esempio *Instrumenta capitularia* 8 (le cui carte misurano mediamente 417 mm in altezza e 337 mm in larghezza) e *Instrumenta capitularia* 8bis (che misura 440 mm in altezza e 345 mm in larghezza). Molto più numerosi, infatti, sono i riferimenti di ser Antonio a documenti rilevati *ex prothocollo*¹⁹ o *ex uno folio existenti in prothocollo meo*²⁰. Sulla natura dei *prothocolli* citati dal notaio torneremo a breve. Sarà a questo punto importante svolgere qualche ulteriore riflessione in merito alle modalità operative seguite dal notaio per la redazione dell'*instrumentum*, e ciò andrà fatto prendendo in considerazione tutte le fattispecie documentarie fin qui menzionate: a partire dalla 'scheda', passando per i *prothocolli*, fino a giungere ai registri di grande formato, oggi conservati nella serie degli *Instrumenta capitularia*. Oltre a ciò, si devono ricordare tutta una serie di fogli cartacei o *bifolia* che hanno la misura media di 305-310 mm in altezza per 210-215 mm in larghezza, oggi disseminati fra le carte dei registri di ser Antonio.

Partiremo con la nostra analisi proprio da questi fogli; essi veicolano documentazione, inerente a diversi negozi giuridici, redatta in forma abbreviata, ma più frequentemente per esteso. Il professionista, secondo modalità che troviamo iterate anche nei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, redigeva l'usuale rubrica nel margine in alto a sinistra e, di seguito, il documento in forma quasi completa, tralasciando solo in alcuni casi le formule ceterate. Tutt'al più si rilevano lievi differenze rispetto alla redazione sui registri di formato maggiore per una minor cura redazionale – la scrittura diviene talvolta più fitta e più disordinata – o per una maggior presenza di correzioni; ma ciò è vero soltanto in alcuni casi, nel senso che l'aspetto generale della pagina scritta per alcuni di questi fogli e *bifolia* appare del tutto simile a quello che riscontriamo nei registri. Non si rilevano, ad esempio, sostanziali differenze nella preparazione della pagina e nella successiva *mise en page*, ove, in entrambi i casi, il notaio sembra utilizzare analogo sistema: egli prevede cioè la piegatura del foglio in quattro sezioni parallele al lato lungo. Le pieghe che si vengono così a formare costituiscono le direttrici di giustificazione. Il margine sinistro è riservato all'usuale rubrica, alle eventuali note e alle integrazioni, la sezione centrale viene occupata dal testo del documento, mentre il margine destro, solitamente lasciato libero nei fogli e nei *bifolia*, viene invece sempre occupato dallo scritto nei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis. L'unica sostanziale differenza, dunque, sembra essere quella del formato, praticamente quasi la metà rispetto a quella dei registri.

¹⁹ Per alcuni esempi si rinvia a ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 115, 638.

²⁰ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 626.



Fig. 10. ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, bifolio fra le cc. 78 e 79.

Tornando alla natura dei fogli singoli o *bifolia*, come già ricordato, essi trovano attualmente spazio fra le carte dei registri o, in forma sciolta, nelle tasche dei frammenti poste nei volumi. Non ne conosciamo l'esatta provenienza poiché essi potrebbero essere stati concepiti direttamente come singole unità su cui redigere i documenti, oppure provenire da veri e propri

prothocolli, fatto tuttavia non dimostrabile per almeno un paio di motivi. Le nuove legature cui furono sottoposti questi *bifolia* in anni recenti hanno rimosso del tutto eventuali segni di fori lasciati da legature coeve in fascicoli e dunque in *prothocolli*. Oltre a ciò, si deve constatare l'assenza di qualsiasi traccia di cartulazione (sia coeva, sia moderna) sulle carte in questione, fatto alquanto inusuale se si trattasse veramente di carte estratte da qualche registro. Non si può inoltre fare a meno di notare che se detti *bifolia* fossero stati tratti da un fascicolo o da un registro legato, l'ordine progressivo ed originario dei documenti sarebbe andato completamente perso, essendo venuta meno la consequenzialità delle carte in seguito alla sfascicolazione. L'ipotesi, dunque, che si tratti di fogli provenienti in origine da registri oggi deperditi appare alquanto debole, tanto più se consideriamo il fatto che sarebbe piuttosto inconsueto, da parte di un notaio, estrapolare parti di registro per allegarle ad altri volumi. Tutt'al più dovremmo considerarli provenienti da 'aggregati' di carte fra loro non soggette a legatura ma, per quanto è oggi noto, non si trovano, per il periodo e per l'area in questione, esempi di organizzazione delle carte secondo questa modalità.

Fatte le dovute considerazioni, sarà ora importante esaminare le modalità con cui ser Antonio menziona questi fogli all'interno dei propri registri. Egli infatti, in più occasioni, si riferisce distintamente ai suoi *prothocolli* – oggi evidentemente non più conservati – dai quali avrebbe trascritto su registri come *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis alcuni documenti, mentre in altri casi dichiara esplicitamente una diversa origine dell'atto appena trasferito, e lo fa mediante locuzioni del tipo: *relevata ex uno folio* o *ex uno folio ubi erat notata* e ancora, *relevata ex foliis ubi primitur fuit notata*. Da un lato, dunque, abbiamo veri e propri registri, organizzati probabilmente come gli attuali *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis ma di formato più ridotto, presumibilmente in quarto, che il professionista chiama *prothocolli* e che certamente avevano già pieno valore giuridico, dall'altra fogli o *bifolia* sciolti su cui, con le stesse modalità utilizzate per i registri, ser Antonio metteva per iscritto i documenti.

Per quanto concerne le diverse fasi di redazione, dobbiamo supporre che il notaio operasse secondo due diverse modalità. Anzitutto, in prima fase, egli redigeva la 'scheda' in fase di *rogatio*, tappa probabile ma forse non sempre praticata. Successivamente, da questa prima redazione nella forma di appunti, egli poteva passare ad una forma redazionale ormai quasi completa, talvolta addirittura munita di sottoscrizione, che poteva concretizzarsi su fogli singoli o *bifolia*, oppure in quelli che egli definisce *prothocolli*. Si trattava, tuttavia, di una fase, quella appena ricordata, non obbligata e non sempre praticata dal professionista, il quale, come sembra, poteva scegliere di passare direttamente o alla redazione su registri come *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, o alla redazione di una forma abbreviata dell'atto – assimilabile ad una vera e propria imbreviatura – sempre sulle carte dei suddetti volumi.

Pare utile, a questo punto, svolgere un rapido esame sulla terminologia adottata da ser Antonio per definire i registri che oggi chiamiamo *Instrumenta capitularia*. Il termine impiegato dal notaio con maggiore frequenza è *quaternus*²¹, talvolta sostituito da *liber*²². Così, ad esempio, nell'intestazione posta nella prima carta del registro *Instrumenta capitularia* 8bis²³, dopo l'usuale invocazione alla divinità, *In Christi nomine, amen*, il notaio esordisce con le parole: «Quaternus instrumentorum notatorum et continuatorum per me Antonium notarium ser Bartholasii de Burgonovo de Tridento etc.». I termini utilizzati da ser Antonio non sono casuali. Il registro 8bis, ma lo stesso vale anche per il volume del Capitolo, raccoglie *instrumenta* secondo due modalità: per annotazione (*notatorum*) e per esteso (*continuatorum*). Scorrendo le carte dei due volumi, infatti, si distinguono chiaramente documenti redatti in forma estesa, molto simili alle eventuali *redactiones in mundum*, e talvolta addirittura muniti di *signum* e sottoscrizione del notaio, da atti invece privi di qualunque elemento formulare, sostanzialmente abbreviati. Definire *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis due registri di estesi sarebbe pertanto fuorviante, vista la duplice modalità di presentazione dei documenti. Non mancano, inoltre, riferimenti da parte di ser Antonio a volumi, definiti *libri* o *quaterni*, oggi deperditi, probabilmente simili nella loro *facies* ai registri 8 e 8bis. Ci sembra, a tal proposito, importante riportare un'annotazione che il professionista pose in corrispondenza di un'*emptio* su *Instrumenta capitularia* 8bis²⁴. Facendo riferimento ad un atto dotale menzionato nella compravendita lì redatta, Antonio ricorda: «Nota ad memoriam quod instrumentum huius dotis notatum est per me et continuatum super altero precedenti libro a carta 91», e certamente non può trattarsi di *Instrumenta capitularia* 8 che veicola esclusivamente documenti capitolari. Ancor più esplicita della precedente è una nota posta in calce ad una refuta del 1416 sul registro del Capitolo della cattedrale²⁵: «Et nota ad memoriam quod dicta Beatrix ratificavit eadem die omnia suprascripta et aliam refutationem factam per dictum eius maritum de uno alio vineto continuatam per me super alio meo quaterno magno ut notavi in fine dicte refutationis, quam ratificationem debeo scribere in fine ambarum refutationum quas intendo facere super uno rodulo et in fine ipsius roduli postea eam ratificationem ponere etc.».

²¹ Per l'uso del termine *quaternus*, che nel lessico medievale viene utilizzato per definire genericamente il fascicolo, senza tenere conto della sua reale consistenza (ossia se sia un ternione, un quaternone, ecc.), si vedano: S. RIZZO, *Il lessico filologico*, p. 45; già nella tarda antichità il termine indica anche soltanto l'unione di più fogli, senza riferimento specifico al loro numero; nel medioevo, in particolare, ci sono esempi di *quaternio* per indicare un intero manoscritto o per un solo foglio; si veda anche il *Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen âge*, vol. II, pp. 208-211. Ulteriore conferma a quanto detto sulla diversa consistenza del *quaternus*, ma applicata all'ambito archivistico, si riscontra in A. ROMITI, *L'armarium comunis della Camara actorum*, pp. CLXXXV-CXC; come è noto il *quaternus* dovrebbe consistere in otto carte, ma alla luce delle registrazioni in inventario questa affermazione non trova più riscontro materiale poiché talora il numero delle carte assegnate a questa unità archivistica è più basso di otto, talora è leggermente più elevato, talaltra si riferisce addirittura a numeri molto più alti. Secondo Romiti questa 'incoerenza' è dettata da una certa incertezza metodologica alla base dell'operare dei notai-archivisti della *Camara Actorum* di Bologna.

²² Secondo quanto afferma Antonio Romiti (cfr. A. ROMITI, *L'armarium comunis della Camara actorum*, pp. CLXXXI-CLXXXV) il *liber* rappresentava un'entità già predisposta in tale forma prima del suo impiego, «per le quali non esistono tuttavia definite delimitazioni di consistenza». Ciò che emerge dall'analisi della terminologia impiegata da Antonio da Borgonuovo è che il termine *quaternus* e il termine *liber* per riferirsi a registri del tipo di *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis siano fra loro intercambiabili.

²³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 117r; la carta in questione, fortemente danneggiata, è stata posta per errore a c. 117 anziché a c. 1 durante il restauro compiuto nel 1981.

²⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 57.

²⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 463.

L'annotazione rivela dunque l'esistenza di un altro *quaternus magnus*, che dobbiamo supporre essere stato simile, quantomeno nelle dimensioni, ad *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis; il documento menzionato da ser Antonio venne redatto prima del 1416, dunque, in forma 'continuata' e non si trattava certo né dello stesso registro n. 8, che inizia sì nel 1402 ma non contiene questo atto, né tanto meno del n. 8bis che principia soltanto nel 1423. Difatti, che il notaio possedesse almeno un altro registro, per committenza forse simile al n. 8bis, pare verosimile, tenuto conto della totale assenza di registrazioni su carta per il periodo precedente al 1423.

Quanto abbiamo fin qui delineato è utile per dimostrare un utilizzo parallelo, da parte del professionista trentino, di più registri di formato diverso, *prothocolli* e *quaterni instrumentorum*; in alcuni casi ser Antonio scelse di redigere i documenti soltanto sui primi, in altri casi direttamente sui secondi, in altri ancora la scelta fu di dare concretizzazione scritta agli atti sia negli uni sia negli altri. Negli esempi che di seguito verranno esposti, cercheremo – laddove possibile – di capire quali scelte furono sottese alle diverse modalità operative del notaio.

Partiremo dal già citato documento n. 353 su *Instrumenta capitularia* 8bis²⁶; si tratta di una semplice compravendita dove l'usuale rubrica è preceduta dalla nota relativa all'estrazione del *mundum*: «Facta extra distincte in uno rodulo cum solutione et cessione infrascriptis». L'annotazione marginale ci informa dunque che di tale documento il notaio estrasse la *redactio in publicam formam*, che ser Antonio definisce solitamente *rodulus*. Tale nota fu tuttavia affiancata da una ulteriore specificazione: «Relevata ex quaternelo prothocolli»; dobbiamo dunque supporre che questo *instrumentum* rappresentasse una seconda forma redazionale rispetto a quella precedentemente approntata sul *quaternelus prothocolli*.

Le modalità redazionali di ser Antonio non si esauriscono con l'esempio appena citato; se infatti prendiamo il caso del documento n. 350 su *Instrumenta capitularia* 8²⁷, lo schema suesposto sembra complicarsi. L'atto veicola una locazione perpetua in forma di esteso la cui rubrica recita: «Locatio perpetualis Floris de Barbarola de domo sua de Burgonovo cum renovatione cuiusdam locationis de dicta domo facte magistro Zampetro sartori». La nota relativa all'estrazione del *mundum*, «Facta extra duplex ipsi Saraceno», ci informa inoltre che di tale rogito vennero estratte ben due pergamene *in mundum*. L'interesse di questo documento deriva dal fatto che, dello stesso, abbiamo a disposizione anche un'ulteriore forma redazionale su bifolio cartaceo che misura 300 mm in altezza e 220 mm in larghezza, oggi ospitato in appendice al registro *Instrumenta capitularia* 3 del notaio Venturino *de Trechis*²⁸. La rubrica ivi redatta da ser Antonio reci-

²⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 353.

²⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 350.

²⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 3, n. 115; sulla presenza di questo bifolio di mano di ser Antonio fra le carte di Venturino *de Trechis* possiamo abbozzare soltanto qualche ipotesi; esso può infatti esservi finito casualmente nel corso dei secoli o in seguito al restauro del volume nel 1981, insieme ad altri fogli e *bifolia* di mani eterogenee; può altresì essere possibile che esso vi sia finito ancora all'epoca di Antonio da Borgonuovo considerato che, come avremo modo di dire dettagliatamente nel capitolo dedicato a questo tema (cfr., *infra*, § 6.2), nel 1430 il nostro professionista ot-

ta, diversamente dalla precedente, «Revocatio cuiusdam locationis perpetualis facte per dominos canonicos male informatos magistro Zampetro sartori et renovatio facta in Florem cuius primo erat domus etc.». Quali dunque le differenze fra i due documenti? La collazione fra gli esemplari ci aiuterà a rispondere a questo quesito.

REDAZIONE SU BIFOLIO

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo decimo octavo, indictione undecima, die lune vigesimo primo mensis februarii, Tridenti, in contrata Burginovi, in stupa domus solite habitationis venerabilis viri domini Iohannis de Isnina bakalarii in decretis «bakalarii in decretis *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante*», decani et canonici infrascripti, presentibus honestis viris «honestis viris *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante*» magistro Hulrico de Isnina plebano plebis de Paho de supra Tridentum, Martino Denklinger de Augusta plebano plebis Sancti Sisini vallis Ananie diocesis Tridentine, Narcischo Taymel de Nurlinga familiare dicti domini decani, Hulrico de Isna familiare domini Iohannis de Flemis infrascripti testibus et aliis multis vocatis et rogatis.

Ibidem expressum fuit et dictum cum venerabilis vir dominus Henricus Milauner de Merano archidiaconus et canonicus Tridentinus de voluntate et consensu venerabilium virorum dominorum Iohannis de Isnina decani et canonici Tridentini, Vigili de Tridento, Florii de Eno, Zamboni de Tridento et Iohannis de Karinthia «Iohannis de Karinthia et *fuori dallo specchio di scrittura*» Iohannis Zeis de Bopfingen «Bopfingen *corretto su termine precedente non decifrabile*» canonicorum ecclesie Tridentine et ipsi domini canonici cum eo domino archidiacono in preiudicium Floris filie condam «*segue Peti depennato*» Dominici filii condam Petri filii condam ser Ordani de Barbarola habitatoris Tridenti in contrata Burginovi in domo infrascripta, minoris et in legitima etate non existentis et «*segue habitantis tamquam depennato*» orphane et private parentibus habitantis in vale Flemarum «habitantis in vale Flemarum *nel margine destro con segno di richiamo*» cum provido viro Guillelmo notario dicto Saraceno de Tridento qui tenebat et possidebat unam domum muris et lignamine edificatam sitam in civitate Tridenti in contrata Burginovi apud Nicholaum notarium condam ser Michaelis de

REDAZIONE SU INSTRUMENTA CAPITULARIA 8

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo decimo octavo, indictione undecima, die lune vigesimo primo mensis februarii, Tridenti, in contrata Burginovi, in stupa domus solite habitationis venerabilis viri domini Iohannis de Isnina bakalarii in decretis, decani et canonici Tridentini inferius nominati, presentibus honestis viris magistro Hulrico de Isnina plebano plebis de Paho de supra Tridentum, Martino Denklinger de Augusta plebano plebis Sancti Sisini de vale Anania diocesis Tridentine, Narcischo Thymel de Nurlinga familiare dicti domini decani, Hulrico de Isna familiare domini Iohannis de Flemis infrascripti testibus et aliis multis vocatis et rogatis.

Ibidem expressum fuit et dictum cum venerabilis vir dominus Henricus Milauner de Merano archidiaconus et canonicus Tridentinus de voluntate et consensu venerabilium virorum dominorum Iohannis de Isnina decani et canonici Tridentini, Vigili de Tridento, Florii de Enno, Zamboni de Tridento, Iohannis de Carinthia et Iohannis Zeis de Bophingen canonicorum dicte ecclesie Tridentine et ipsi domini canonici cum eo domino archidiacono in preiudicium Floris filie condam Dominici filii condam Petri filii condam ser Ordani de Barbarola habitatoris Tridenti in contrata Burginovi in domo infrascripta, minoris et in legitima etate non existentis et orphane et private parentibus habitatis in vale Flemarum cum provido viro Guillelmo notario dicto Saraceno de Tridento que tenebat et possidebat unam domum muris et lignamine edificatam sitam in civitate Tridenti in contrata Burginovi apud Nicholaum notarium condam ser Michaelis de Aproinis de Tridento ab una parte et de retro, apud dominum Petrum de Matarelo ab alia parte et apud viam comunis de ante et forte apud alios confines veriores, de qua domo solvitur, solvi debet et consuetum est solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octa-

tenne l'autorizzazione ad estrarre documenti in originale dai rogiti di Venturino (cfr., in merito, ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 5).

Apronyis de Tridento ab una parte et de retro, apud dominum Petrum de Matarelo ab alia parte et apud viam comunis de ante et forte apud alios, de qua domo solvitur, solvi debet et consuetum est solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam archidiaconatus ecclesie Tridentine affictus perpetualis vigintiquinque solidorum denariorum Tridentinorum ob dictum affictum retentum et non solum per triennium et ultra per eam in pupulari <p- *corretta su precedente* -l-> etate relictam et privatam patre suo et ignorantem se teneri dictum affictum de dicta domo tamquam male informati a magistro Zampetro infrascripto «a *segue dicto depennato* Zampetro infrascripto *aggiunto nel margine destro con inchiostro di tonalità più chiara* de conditione et qualitate dicte Floris, eam Florem minorem et non requisitam inconsulte *inconsulte nel margine sinistro, preceduto da nullo actu iudiciali de contra eam facto depennato*, privando de dicta domo tenuta et possessa per eius Floris patrem *Floris nell'interlinea superiore con patrem aggiunto in seguito con inchiostro di tonalità più chiara*, avum et bisavum predictos pluribus treginta annis continuis nulla actu iudiciali nec *actu iudiciali nec in interlinea superiore con inchiostro di tonalità più chiara* processu facto nec agitato contra eam Florem minorem *segue et depennato* absentem et indefensam *et indefensam aggiunto in seguito con inchiostro di tonalità più chiara* iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine de dicta domo investiverunt magistrum Zampetrum de Papia sartorem in Tridento cum certis pactis et conditionibus in ipsa locatione nominata per dominum presbiterum Perhengerium de Melango capelanum et sacristam in dicta ecclesia Tridentina descriptis.

Et cum post hec venerabiles viri dicti domini Iohannes de Isnina decanus, Vigilius, Florius, Iohannes de Karinthia et Iohannes capelanus plebanus in dicta vale Flemarum omnes canonici dicte ecclesie Tridentine ibidem capitulariter pro presenti actu et contractu fiendo eligentes sibi l[...]. ibidem nullis pluribus de canonicis dicte ecclesie in civitate existentibus qui hinc actui et contractui comode interesse possint sed totum capitulum ipsius ecclesie representantes *venerabiles ... representantes nel margine sinistro con segno di richiamo* audita querela et iusta *et iusta nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* excusatione et supplicatione *excusatione et supplicatione nel margine destro* ipsius Floris mi-

vam beneficio archidiaconatus ecclesie Tridentine predictae affictus perpetualis vigintiquinque solidorum denariorum Tridentinorum ob dictum affictum retentum et non solum per triennium et ultra per eam in pupulari || etate relictam, patre suo *(suo in interlinea superiore)* privata et ignorante se teneri dictum affictum de dicta domo tamquam male et sinistre *et sinistre in interlinea superiore* informati a magistro Zampetro infrascripto de conditione et qualitate dicte Floris, eam Florem minorem et non requisitam inconsulte, privando de dicta domo tenta et possessa per eius Floris patrem, avum et bisavum predictos pluribus treginta annis continuis *continuis in interlinea superiore* nulla actu iudiciali nec processu facto nec agitato contra eam Florem minorem absentem et indefensam iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine de dicta domo *segue segno di richiamo che rimanda a integrazione marginale depennata, di cui si legge: [...]*ale et pessime informati investiverunt magistrum Zampetrum de Papia sartorem in Tridento cum certis pactis et conditionibus in ipsa locatione nominata per dominum presbiterum Perhengerium de Melango capelanum et sacristam in dicta ecclesia Tridentina descriptis.

Et cum post hec venerabiles viri dicti domini Iohannes de Isnina decanus, Vigilius, Florius, Iohannes de Karinthia et Iohannes capelanus plebanus in dicta vale Flemarum omnes canonici dicte ecclesie Tridentine ibidem pro presenti actu et contractu fiendo locum eligentes capitulariter congregati nullis pluribus de canonicis dicte ecclesie in civitate existentibus qui huic actui et contractui comode *segue comode iterato* interesse possint sed totum capitulum ipsius ecclesie representantes, audita querela et iusta excusatione et supplicatione ipsius Floris minoris seu dicti Guillelmi Saraceni notarii pro ea et eius nomine et vice exponentis, quod ipsa Flos in pupulari etate relictam, patre privata et a matre maritata in Vesentina de-

noris seu dicti Guillelmi notarii Saraceni pro ea et eius vice et nomine exponentis quod ipsa Flos in pupulari etate relicta patre privata et a matre derelicta et nullum attinentem habens «habens *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante*» nec ex parte patris nec ex parte matris in Tridento et male tractata a dicto magistro Zampetro cum quo olim steterat se ab ipso separavit et ad habitandum ivit cum ipso Guillelmo notario et ignorabat se teneri aliquem affictum de domo sua prelibata, omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt || accasaverunt et irritaverunt dictam locationem factam per eos de dicta domo magistro Zampetro prelibato et eam cassam et nullam et nullius valoris esse voluerunt et mandaverunt attendentes quod falsus falsus prelator deb(et) carere impetratis tamquam male informati ab ipso magistro Zampetro «attendentes ... Zampetro *nel margine sinistro con inchiostro di tonalità più chiara*» et ipsam Florem minorem et dictum «d- *corretto su lettera precedente*» Guillelmum notarium Saracenum eius procuratorem et procuratorio nomine pro ea et vice et nomine ipsius Floris petentem et supplican-tem in integrum restituerunt et ad pristinum statum tenute «tenute *nel margine destro con segno di richiamo e con inchiostro di tonalità più chiara; segue, nel rigo successivo, restituerunt depennato*» reducerunt et locationem perpetualem de dicta domo in personam ipsius Floris renovando, iure et nomine renovationis «renovationis *nell'interlinea superiore con segno di inserzione sottostante*» locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine et pro causa infrascripta pro uno ducato auri ibidem et in presenti per dictum Guillelmum notarium dato et soluto dicto domino Iohanni de Karinthia ut factori et «factori et *nell'interlinea superiore*, procuratori et procuratorio dicti domini archidiaconi ibidem presenti et recipienti in solutionem et pro solutione affictuum retentorum de dicta domo usque ad presentem diem, et asserenti habere in mandatis a dicto domino archidiacono faciendi revocari dictam locationem factam dicto magistro Zampetro et faciendi investiri ipsam Florem de domo sua predicta omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt nunc plene de bona fama et honestate dicte Floris et de veritate informati «*segue segno di richiamo a integrazione in margine depennata e di inchiostro di tonalità più chiara che recita: pietate moti et faventes minoribus taliter visis ut de supra tenentur*» investiverunt dictam Florem absentem et dictum Guillelmum

relicta et nullius attinente habens nec ex parte patris nec ex parte matris in Tridento et male tractata a dicto magistro Zampetro cum quo olim steterat decepta «decepta *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante*» se ab ipso magistro Zampetro separavit et ad habitandum ivit cum ipso Guillelmo et ignorabat se teneri aliquem affictum de dicta domo, omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt accasaverunt et irritaverunt dictam locationem factam per eos de dicta domo ipsi magistro Zampetro et eam cassam et nullam et nullius valoris esse voluerunt et mandaverunt cum deliberatione prehabita et considerato quod falsus prelator carere debet impetratis; et ipsam Florem minorem et dictum Guillelmum notarium Saracenum eius procuratorem et procuratorio nomine pro ea et vice et nomine ipsius Floris facientem, petentem et supplican-tem integrum restituerunt et ad ipsum statum tenute dicte domus reducerunt et restituerunt et locationem perpetualem de dicta domo in persona ipsius Floris renovando iure et nomine renovationis locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine et pacta infrascripta pro uno ducato auri ibidem et in presenti per dictum Guillelmum notarium dato et soluto dicto domino Iohanni de Carinthia ut factori et procuratori et procuratorio nomine dicti domini archidiaconi ibidem presenti et recipienti in solutionem et pro solutione affictuum de dicta domo retentorum usque ad presentem diem et asserenti se habere in mandatis a dicto domino archidiacono faciendi revocari dictam locationem factam dicto magistro Zampetro et faciendi investiri ipsam Florem de domo sua predicta, et ipsi Flori minori taliter «*segue lese espunto*» inopinate providere volentes omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt nunc de veritate, fama et honestate dicte Floris plene informati investiverunt ipsam Florem absentem et dictum Guillelmum notarium Saracenum eius Floris procuratorem et procuratorio nomine pro ea et vice et nomine ipse petentem et recipientem de dicta domo superius confinata sive de eius utili dominio, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Flori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum salvo iure directi domini et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta domus locata habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione,

notarium Saracenum eius Floris procuratorem et procuratorio nomine pro ea et vice et nomine ipsius petentem et recipientem de dicta domo superius confinata sive de eius utili dominio, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Flori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum, salvo iure directi domini et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta domus habent supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione *«segue sibi depennato»* ad ipsam domum locatam modo aliquo spectante et pertinente, cuius domus possessionem quam ipsa Flos et condam eius pater, avis et bisavis predicti *«predicti nel margine superiore con segno di inserzione sottostante»* habebant eidem Flori et dicto eius procuratori pro ea recipienti confirmaverunt ac dederunt licentiam et plenam auctoritatem eidem Flori et dicto eius procuratori pro ea intrandi de novo in tenutam et corporalem possessionem dicte domus et eam domus tenendi et pacifice possidendi, ut ante locationem factam dicto magistro Zampetro solita erat tenere et possidere; et promiserunt ipsi domini locatores solemni stipulatione dicto Guillelmo Saraceno notario dicto nomine stipulanti et michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti dicte Floris minoris et pro ea de evictione *«segue de depennato»* dicte domus locate et de eius legitima deffensione secundum formam iuris et de ratificatione omnium et singulorum premissorum sub obligatione omnium bonorum dicti archidiaconatus presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum expensarum et interesse litis et extra.

Et predicta fecerunt dicti domini locatores nominatim ex eo quia dictus Guillelmus Saracenus notarius dicto procuratorio habens plenum et specialem mandatum ad infrascripta et ad alia plura peragenda ut ibidem asseruit solemni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti dictam Florem et eius heredes et bona obligando promisit dictis dominis canonicis presentibus pro se et suis successoribus pro archidiaconatu predicto stipulantibus dictam domum reparare et de bono in melius ipsam promovere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dare, solvere, numerare et presentare || domino archidiacono dicte ecclesie Tridentine qui nunc est et pro tempore fuerit

usu seu requisitione ad ipsam domum locatam modo aliquo spectante et pertinente, cuius domus possessionem quam ipsa Flos et condam eius pater, avis et bisavis predicti habebant eidem Flori et dicto eius procuratori pro ea presenti et requirenti confirmaverunt ac dederunt *«de- in interlinea superiore»* licentiam et plenam auctoritatem eidem Flori et dicto eius procuratori pro ea intrandi de novo in tenutam et corporalem possessionem dicte domus et eam domum tenendi et pacifice possidendi ut ante locationem factam dicto magistro solita erat tenere et possidere; et promiserunt ipsi domini locatores solemni stipulatione dicto Guillelmo notario Saraceno dicto nomine stipulante et michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine dicte Floris minoris et pro ea *«segue stip(u)l(anti) depennato»* de evictione dicte domus locate et de eius legitima deffensione secundum formam iuris et de ratificatione omnium et singulorum premissorum sub obligatione omnium bonorum beneficii dicti archidiaconatus presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra.

Et predicta fecerunt dicti domini locatori nominatim ex eo quia dictus Guillelmus Saracenus notario dicto procuratorio nomine habens plenum et specialem mandatum ad infrascripta et ad alia plura peragenda ut ibidem asseruit solemni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti dictam Florem et eius heredes et bona obligando promisit dictis dominis canonicis presentibus et pro se et successoribus suis quod beneficio archidiaconatus predicti stipulant(ibus) dictam domum reparare et de bono in melius ipsam promovere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dare, solvere, numerare et presentare domino archidiacono dicte ecclesie Tridentine qui nunc est vel pro tempore fuerit ad domum sue

ad domum sue solite habitationis in Tridento soldos viginti quinque denariorum Tridentinorum nomine affictus et census perpetuus dicte domus locate cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis videlicet quod primo anno quo ipsa Flos dictum affictum non solverit et presentaverit infra terminum predictum tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et si cessaverit per biennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum, tunc etiam duplum et reduplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure et melioramento dicte domus locate quod ius et melioramentum in dictum capitulum ad beneficium dicti archidiaconatus deveniant et devenire debeat ipso facto et nichilominus affictos retentos et non solutos cum duplis et reduplis nomine pene solepni stipulatione promisse solvere teneantur super omnibus aliis suis bonis presentibus et futuris solepni stipulatione obligatis; et quod non liceat dicte Flori nec eius heredibus ius suum et melioramentum dicte domus locate vendere nec alienare nisi primo requirat dominos locatores prefatos vel eorum successores et eisdem denunciaret et notificet et ipsis emere volentibus pro viginti solidis minus quam alicui alteri persone de ea quod re vera haberi poterit dare et vendere teneatur. Et si emere noluerit tardaverit vel neglexerit infra quindem dies a denunciatione et requisitione factis tunc ipse Flos *«corretto su conductor depennato»* ius suum et melioramentum dicte rei locate vendat et aliter alienet cui volet exceptis servis, iudeis, militibus, viris potentibus, locis seu personis ecclesiasticis vel religiosis et talibus personis qu(e) ipsius affictus solutionem impedire possent seu ad ipsum solvendum sufficientes non essent dummodo *«segue dummodo iterato»* dominus archidiaconus dicte ecclesie qui pro tempore fuerit habeat unam libram piperis pro qualibus nova locatione seu investitura in alium conductorem fienda et nulla alia super imposita fieri debeat inter eos

solite habitationis in Tridento soldos viginti quinque denariorum Tridentinorum nomine affictus et census perpetui dicte domus locate, cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis videlicet quod primo anno quo ipsa Flos dictum affictum integraliter non solverint et presentaverint infra terminum predictum tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et si cessaverit per biennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum tunc etiam duplum et reduplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure et melioramento dicte domus locate quod ius et melioramentum in dictum capitulum ad dictum beneficium dicti archidiaconatus deveniant et devenire debeat ipso facto et nichilominus affictos retentos et non solutos cum duplis et reduplis nomine pene solepni stipulatione promisse solvere teneatur super omnibus aliis suis bonis presentibus et futuris solepni stipulatione obligatis; et quod non liceat dicte Flori nec eius heredibus ius suum et melioramentum dicte domus locate vendere nec alienare nisi primo requirat dominos locatores prefatos vel eorum successores et eisdem denunciaret et notificet et ipsis emere volentibus pro viginti solidis minus quam alicui alteri persone de eo quod re vera haberi poterit, dare et vedere teneatur et si emere noluerit tardaverit vel neglexerit infra quindem dies a denunciatione et requisitione factis, tunc ipsa Flos ius suum et melioramentum dicte domus locate vendat et aliter alienet cui volet exceptis servis, iudeis, militibus, viris potentibus, locis seu personis ecclesiasticis vel religiosis et talibus personis qu(e) ipsius affictus solutionem impedire possent seu ad ipsum solvendum sufficientes non essent dummodo dominus archidiaconus dicte ecclesie qui pro tempore fuerit habeat unam libram piperis pro qualibet nova locatione facta seu investitura in alium conductorem fienda et nulla alia super imposita fieri debeat inter eos.

Il confronto fra i due esemplari palesa immediatamente affinità e divergenze; anzitutto si nota che il documento in bifolio (nella colonna di sinistra) rappresenta una fase redazionale precedente a quello in *Instrumenta capitularia* 8 (nella colonna di destra); sono infatti ben visibili

nel primo le numerose integrazioni e aggiunte²⁹ che, dopo aver redatto il testo in prima stesura, il notaio redasse in interlinea e nei margini delle carte; in seconda stesura, invece, tali aggiunte furono completamente integrate nel testo. Siamo pertanto in presenza di due distinti livelli redazionali dello stesso atto, per cui il confronto fra i due scritti evidenzia la perfetta corrispondenza fra i testi, salvo rarissime e circoscritte difformità, tali comunque da non mettere in dubbio l'ipotesi che, nel caso del documento redatto in *Instrumenta capitularia* 8, ci troviamo di fronte alla messa per iscritto 'in bella copia' del documento precedentemente steso su bifoglio sciolto. Ulteriore motivo d'interesse di questo documento è dato dal fatto che in margine al testo sul registro capitolare si trova una nota relativa all'estrazione del *mundum*, o, per meglio dire, dei *munda*: «Facta extra duplex videlicet locatori et conductori». Da ciò deduciamo che di tale documento il notaio estrasse due *redactiones* su pergamena, una per il locatore, l'altra per il conduttore. Sebbene non si sia conservata alcuna scheda né minuta preparatoria, risulta alquanto improbabile che ser Antonio non abbia redatto, al momento della *rogatio*, i consueti appunti da cui avrebbe poi tratto la stesura più completa, magari con accanto un formulario³⁰, rappresentata dalla redazione su bifoglio. Nel qual caso, egli avrebbe 'percorso' ben tre tappe redazionali prima di arrivare alle due pergamene *in mundum*: la scheda o minuta, il documento su bifoglio, la redazione sul registro del Capitolo.

A questo punto dobbiamo necessariamente chiederci quali furono le motivazioni che spinsero il notaio Antonio, in talune occasioni e non in altre, a redigere l'*instrumentum* sia sui *prothocolli* (o, come nel caso appena citato, su *bifolia*), sia sui *quaterni instrumentorum*. A tal proposito è interessante notare come praticamente tutti i documenti registrati *in libro* e dichiarati dal notaio come *relevati ex prothocollis* o *ex foliis* vadano ad interrompere la successione cronologica dei documenti; sembrerebbe, dunque, che questi atti siano stati inseriti nel registro sebbene, in un primo tempo, non ne fosse prevista una loro registrazione in quella sede. Sorge quindi un ulteriore interrogativo; per quale ragione soltanto alcuni documenti trovarono concretizzazione scritta, o in esteso o in forma abbreviata, direttamente nei *quaterni* mentre altri si fermarono alla redazione nei *prothocolli* e, soltanto in casi limitati, furono successivamente trascritti anche nei registri di formato maggiore? La risposta non è univoca, pertanto proveremo ad elaborare una serie di ipotesi. Se verificiamo, in un registro come *Instrumenta capitularia* 8bis, quali tipologie documentarie sono presenti, noteremo l'assenza dei testamenti per i quali, tuttavia, non mancano nel periodo di riferimento gli esempi su pergamena sciolta³¹. Per altre tipologie, come le procure, si

²⁹ Abbiamo scelto di conservare, entro parentesi uncinata, nel testo le integrazioni e le correzioni che il notaio attuò sul documento, così da rendere palesi, anche nell'edizione, le difformità rispetto all'atto in *Instrumenta capitularia* 8.

³⁰ Alcune ripetizioni nel formulario ed alcune sviste del documento su bifoglio lascerebbero intravedere la possibilità che ser Antonio avesse redatto il documento tenendo accanto un formulario; portiamo all'attenzione, ad esempio, quel «tunc ipse Flos», dove il nome proprio è stato corretto, in fase di revisione, su un precedente «conductor»; poche righe più sotto il notaio itera l'avverbio *dummodo*, il che talvolta accade nella copiatura, disattenta, da un formulario o da un testo.

³¹ Si veda in merito, P. CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 274, dove si ricorda come i testamenti trovano sovente spazio in registri *ad hoc*.

rilevano pochissimi esempi e, ove esse sono presenti, sono sovente associate a determinati documenti, oppure – per citare le note del notaio – sono state «relevate ex prothocollo» o «ex uno folio ubi erant notate». In alcuni casi, dunque, è possibile che l'assenza di specifiche tipologie documentarie dai *quaterni* dipenda dall'oggetto trattato nei documenti stessi; tale spiegazione è tuttavia insufficiente poiché nei registri troviamo anche alcune compravendite, almeno una donazione ed una locazione che ser Antonio dichiara di aver estratto *ex prothocollo*. Un'ulteriore motivazione che può in qualche modo giustificare la presenza di questi rogiti nei *quaterni*, fuori dal normale ordine cronologico, può essere ricondotta alla necessità da parte del notaio di redigerne la pergamena *in mundum*; la discordanza nell'ordine cronologico deriverebbe dunque dal fatto che ser Antonio vi trascrisse l'atto soltanto nel momento in cui redasse la pergamena su richiesta dei committenti; ciò potrebbe essere avvenuto qualche giorno dopo o, addirittura, qualche mese o anno più tardi. Pure questa spiegazione, tuttavia, non chiarisce del tutto il problema, poiché in alcuni, limitati casi non c'è alcuna annotazione relativa all'estrazione del *mundum* sebbene il documento fosse posto sia sul *prothocollo* o sui *bifolia*, sia sul *quaternus instrumentorum*. In altri casi, inoltre, le note relative all'estrazione del *mundum* poste a margine dei documenti sui *bifolia* mostrano indubbiamente che ser Antonio, se necessario, trasse la *redactio in publicam formam* direttamente da essi. A tal proposito è interessante verificare quanto affermano le norme statutarie relative ai notai nel periodo in questione. Vista l'assenza di capitoli specificamente dedicati al tema della redazione dell'*instrumentum* notarile negli statuti masoviani del 1425-1427 dobbiamo verificarne la presenza nelle norme emanate nel 1425 nell'abitato di Rovereto che, come noto, furono in larga parte modellati sulle redazioni statutarie trentine del secolo precedente³²; il capitolo 61, intitolato «De tabellionibus debentibus scribere imbreviaturas suas in libro», ricorda a tal proposito:

Item statuimus et ordinamus quod quilibet tabellio debeat et teneatur in libris et non in cetulis suis ponere imbreviaturas suas; et si contrafecerint pro qualibet vice solvant XX solidos Veronensium ducali camere, et sub dicta pena et damnum et interesse partibus reficienda scribere debeant in libris imbreviaturarum actorum et contractuum antequam dent partibus instrumenta, et ponatur imbreviature instrumentorum in quaternis sub dicta pena³³.

La disposizione è molto chiara sulle modalità operative richieste ai notai; anzitutto veniva prescritta, a tutela delle parti, la conservazione dei documenti *in libris* e non *in cetulis*, ossia in fogli sciolti, al fine di evitare facili dispersioni dei rogiti; era inoltre prevista la registrazione degli atti *in libris imbreviaturarum, actorum et contractuum* prima della consegna alle parti dell'*instrumentum*, ovvero – dobbiamo intendere – della *redactio in mundum*. Tale norma, dunque, sembrerebbe deporre a favore dell'ipotesi che l'inserimento dei documenti nei *quaterni instrumentorum* avvenne soltanto nel momento in cui ser Antonio estrasse la pergamena *in mundum*, portando così ad un'interruzione dell'ordine cronologico dei documenti.

³² *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO.

³³ *Ibidem*, p. 178.

Alle modalità operative fin qui descritte, tuttavia, dobbiamo aggiungere un ulteriore *modus operandi* di ser Antonio; scorrendo le carte dei due registri, infatti, si notano intere pagine rimaste bianche in cui il notaio scelse di redigere la sola rubrica relativa al documento, rinviando per quanto concerne l'atto vero e proprio, a fogli o *bifolia* allegati al volume; si trovano così annotazioni quali «ut in folio hic posito» o «ut in folio hic inserto». È il caso della rubrica posta alla carta 241r del registro *Instrumenta capitularia* 8bis, la quale recita: «Conventio cum procura facta in Dominicum et Iohannem Zeschi Floris de Voltolina continuata hic in folio inserto»³⁴. La pagina è lasciata completamente bianca mentre il foglio inserto di cui parla Antonio è un bifolio e si trova attualmente fra le carte 240 e 241 dello stesso registro.

Alla carta 55r del registro *Instrumenta capitularia* 8bis si trova una ulteriore pagina bianca in cui il professionista si è premunito di redigere la rubrica e, con inchiostro di analoga tonalità, ulteriori due annotazioni³⁵; si tratta di una «Conventio et promissio facta per dominam Constaniam de Nigris comunitati Tridenti de solvendo ducatos III^c heredibus condam domini Herasmi et absolutio facta comunitati per dominum nostrum cum cessione etc ut infra». Ser Antonio ricorda poi che questo documento, del quale tuttavia non procede alla trascrizione, fu «Relevata ex uno folio ubi erat notata», foglio che ancora oggi troviamo fra le carte 75 e 76 del registro. Il professionista non manca poi di aggiungere, sotto la rubrica, la nota relativa all'estrazione del *mundum* che venne «Facta extra ex ipso folio», ossia direttamente dal bifolio sciolto.

Un ulteriore esempio, che sembra ancor più esplicativo del *modus operandi* del notaio, è quello del documento n. 646 del registro n. 8bis. Come nel caso precedente, ser Antonio appose sul *quaternus instrumentorum* la sola rubrica relativa all'atto – nel caso in questione una elezione a canonico – senza redigerne la forma *continuata* ma apponendo la sola nota relativa all'estrazione del *mundum*, che recita: «Facta extra ut hic in folio inserto etc.». Il *folius insertus* di cui parla il notaio è pure un bifolio cartaceo che veicola il documento in forma pressoché completa, dotato addirittura di un 'abbozzo' di sottoscrizione, «Ego Antonius etc.». Ma rilevante, in questo caso, è una seconda sottoscrizione, completa rispetto alla prima, che Antonio aggiunse all'inizio della carta successiva:

«Ego Antonius condam ser Bartholassii de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus, publicus imperiali auctoritate notarius predictis electioni, collationi, promissioni, inductioni in tenutam captioni tenute et protestationi et omnibus aliis et singulis premissis dum sic agerentur et fierent ut premissus est, una cum dictis testibus interfui, vidi et sic audivi. Et quia ego rogatus et requisitus infirmitate oppressus predictam in formam publicam ad presens scribere non valui, alteri scribendum comissi et in fidem et verum testimonium premissorum me hic subscripsi et signum mei tabellionatus consuetum hic apposui et signavi».

³⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 241r.

³⁵ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 55r.




Fig. 11. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 248^v (particolare).
 Rubrica e, sotto, la nota relativa all'estrazione del mundum. Bianco il resto della carta.




Fig. 12. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, bifolio fra le carte 248 e 249, c. 248/1r.
 Documento in esteso cui fa riferimento la rubrica alla Fig. 11.

Da quanto deduciamo, dunque, essendogli stata richiesta la redazione *in mundum* di questo documento e non essendo stato in grado di farlo perché *infirmirate oppressus*, egli appose sul *quaternus instrumentorum* la sola rubrica, tralasciando di copiarvi l'intero documento in esteso e dando ad altri il compito di redigerne il *mundum*. Questa modalità operativa di Antonio attesterebbe, in questo caso, la necessità da parte del notaio di redigere, o almeno annotare, sul registro i documenti di cui dovette trarre la pergamena, così come previsto dal capitolo statutario cui abbiamo fatto cenno sopra.

In ultimo, ci pare importante illustrare un'altra serie di documenti posti sui registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis; si tratta, come abbiamo già ricordato in più occasioni, di *quaterni instrumentorum notatorum et continuatorum*. In molti casi, infatti, siamo in presenza di vere e proprie abbreviature in cui il notaio, nella forma di una rubrica più ricca di dati rispetto alle usuali, e predisponendo una diversa *mise en page* (il testo è addossato al margine sinistro, mentre viene lasciato completamente libero il destro), redige un documento che – pur contenendo i dati essenziali alla sua validità giuridica – è presentato in forma sostanzialmente ridotta, abbreviata. Ciò è vero soprattutto per determinate tipologie documentarie, quali ad esempio le attestazioni di debito, le quietanze, le *carte finis*, ecc., ovvero atti generalmente connessi per datazione e per altri elementi ad un documento precedente (una compravendita, una locazione, un matrimonio, ecc.). In talune occasioni, tuttavia, ser Antonio scelse di redigere in forma abbreviata anche documenti quali le stesse compravendite, locazioni, ecc., soprattutto nel caso in cui queste fossero poste consecutivamente dopo negozi dello stesso tipo, richiesti dagli stessi clienti e, talvolta, rogati nella stessa giornata; si tratta di casi in cui, vista la brevità del testo, è lecito supporre che il notaio avesse redatto i documenti prendendo i dati direttamente dalla 'scheda' o, addirittura, se la *rogatio* avvenne nella sua abitazione, senza alcun passaggio intermedio.

Un ulteriore esempio sarà dedicato ai documenti 86 e 87 nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis³⁶; si tratta, rispettivamente, del matrimonio fra *Giovanni Rauter* e *Andriota* figlia di *Bonadomano de Accerbis*. Esso è redatto per esteso e nelle forme consuete ed è fatto seguire dalla *carta finis* attraverso la quale *Andriota* dichiarò al padre, lì presente anche in rappresentanza della moglie *Antonia*, di non richiedere più nulla di quanto le sarebbe spettato dell'eredità, in ragione della dote ricevuta. Questo secondo documento sembra essere stato steso contestualmente a quello attestante il matrimonio, come dimostra la medesima tonalità dell'inchiostro; mentre, tuttavia, il primo venne redatto per esteso, il secondo è presentato in forma abbreviata, pur con un numero maggiore di dati rispetto alle solite rubriche. In un secondo momento, probabilmente su richiesta di *Bonadomano de Accerbis*, ser Antonio dovette estrarre per entrambi gli atti il documento *in publicam formam*; tuttavia, mentre nel caso del matrimonio con ogni probabilità egli non dovette fare altro che copiare quanto già c'era sul registro, eventualmente aggiungendo po-

³⁶ Si vedano, a tal proposito, i documenti posti in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 86 e 87.

che formule ceterate, nel caso della *carta finis* egli dovette, sullo stesso foglio, redigere analogo documento ma in forma estesa, ossia con l'aggiunta del formulario richiesto. Da questa seconda forma redazionale estrasse poi il relativo *mundum*. Che ciò fosse avvenuto nel momento in cui ser Bonadomano richiese ad Antonio la pergamena, lo dimostrerebbe la diversa tonalità dell'inchiostro con cui il professionista redasse la forma 'continuata' della *carta finis* e le relative note di estrazione del *mundum*. Abbiamo dunque, fortunatamente riprodotti sulla stessa carta, due diverse forme redazionali dello stesso documento. Dobbiamo quindi immaginare che il notaio avesse anzitutto approntato una 'scheda' – oggi perduta – al momento del matrimonio, presso l'abitazione di ser Bonadomano, con tutti i dati relativi al contratto matrimoniale e alla *carta finis*; in un secondo tempo, presso la sua abitazione in Borgonuovo, dove egli conservava probabilmente il *quaternus* di grandi dimensioni, redasse il documento che attestava il matrimonio in forma estesa, seguito da una forma abbreviata del secondo atto. È infatti improbabile che egli portasse con sé, fuori dal proprio studio, un registro di tale peso e grandezza.




Fig. 13. ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 30v, docc. nn. 86 e 87.

Come abbiamo fatto per alcuni esempi suesposti, sarà interessante, anche in questo caso, mettere a confronto il testo della *carta finis* in forma abbreviata, con il relativo documento in esteso, in modo da evidenziarne gli elementi distintivi.

REDAZIONE IN FORMA ABBREVIATA

Carta finis facte dicto ser Bonadomano etc. videlicet qualiter eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis pluribus vocatis et rogatis dicta domina Andriota requisita a dicto patre suo, de voluntate, consilio et consensu et licentia dicti Iohannis Rauter eius sponssi et mariti ibidem presentis pro dictis quatuor centum ducatis auri in et pro dote sua per dictum eius patrem de eius domine voluntate et mandato datis et solutis dict(o) Iohanni Rauter eius marito, sponte et libere fecit dicto suo *«segue suo iterato»* patri presenti, requirenti et recipienti pro se et suis heredibus et nomine et vice honorabilis domine domine Antonie eius uxoris et matris ipsius domine Andriote etiam ibidem presentis et consentientis pacem, finem, remissionem, transactionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omni eo et toto quod ad ipsam Andriotam spectabat et pertinebat et quoslibet spectare et pertinere videbatur et poterat in de et hereditate paterna et materna, pretextu alicuius institutionis vel successionis ex testamento vel ab intestato sive iure nature bonorum subsidii, sive aliqua alia ratione vel causa. Et liberavit et absolvit dictum eius patrem et matrem et eius heredes et bona per aliquam stipulationem precedentem etc et solempniter promisit et ipsa minor viginti quinque annis maior tamen duodecim requisita et certificata de vi sa(cri) iuravit corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia dicto eius patri presenti pro se et suis heredibus stipulantibus ab eo vel eius heredibus nichil petere ulterius de bonis et rebus paterne et materne substantie et litem non inferre sed predicta omnia et singula firma et rata habere et non contravenire ratione minoris etatis vel minoris quantitatis sibi date etc. sub obligatione bonorum suorum et sub refectione dampnorum, expensarum et interesse etc., renuncians exceptioni non datarum dictarum dotium de eius mandato etc.

REDAZIONE 'IN ESTESO'

In Christi nomine, amen. Anno, indictione, die, loco et testibus suprascriptis et aliis pluribus specialiter vocatis et rogatis, ibidem dicta *«segue dicta iterato»* domina Andriota requisita a dicto eius *«segue eius iterato»* et de voluntate, consilio, consensu et licentia dicti sui mariti ibidem presentis et omnibus et singulis in hoc contractu consentientis et parabolam dantis pro quatuorcentum ducatis boni auri et iusti ponderis per dictum ser Bonadomanum eius patrem in dotem et pro dote sua ipsi domine Andriote et de eius voluntate, consensu et mandato datis et solutis dicto Iohanni Rauter eius marito ut de dicta dote data et soluta patet et patere potest publico documento notato et scripto sub signo et nomine ac manu mei Antonii notarii infrascripti sub anno, indictione, die, loco et testibus suprascriptis, omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuit, sponte, libere et ex certa scientia fecit dicto ser Bonadomano eius patri et domine Antonie eius matri et filie condam domini Marcholini de Castro Arsi, presentibus et pro se et suis heredibus recipientibus pacem, finem, remissionem, transactionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omni eo et toto quod ad ipsam dominam Andriotam spectabat et pertinebat et quoslibet spectare et pertinere videbatur et poterat et posset in futurum in et de bonis et hereditate paterna et materna pretextu alicuius institutionis vel successionis ex testamento vel ab intestato sive iure nature falcidie *«falcidie nel margine sinistro con segno di richiamo»* vel bonorum subsidii sive aliqua alia ratione vel causa. Et liberavit expresse et absolvit dictos suos patrem et matrem et eorum heredes et bona per aliquam stipulationem precedentem animo novandi factam et acceptilationem subsequentem legitime interpositas ab omnibus et singulis, que occasione predictorum sive aliqua alia ratione vel causa de bonis et hereditatibus predictis *«de bonis ... predictis nel margine sinistro con segno di richiamo»* petere posset. Et ipsa domina Andriota requisita solemni stipulatione et sine aliqua exceptione iure vel facti se et suos heredes et bona sua obligando de consilio, consensu et licentia premissis promisit et ipsa minor viginti quinque annis maior tamen duodecim certificata prius de vi sa(cri) iuravit solempniter et corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia

dictis suis parentibus presentibus pro se et suis heredibus stipulantibus ab eis vel altero eorum de bonis hereditariis paterne vel materne substantie aliquod non petere de cetero de cetero *in interlinea superiore* nec requirere et litem et questionem aliquam non inferre nec inferrenti consentire sed predicta omnia et singula firma et rata habere et tenere, observare et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub virtute dicti prestiti iuramenti. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipsa domina Andriota expresse omnia sua bona presentia et futura et renunciavit etiam exceptioni non date, non solute dicte dotis de eius consensu et mandato dicto eius marito et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum conditioni indebiti et sine causa vel met(...) causa et omni alio suo iuri et legum auxilio.

La collazione dei due testi mostra chiaramente le differenze fra la *redactio* in forma abbreviata, a sinistra, e l'esteso a destra. Anzitutto, nel primo documento il notaio elimina del tutto l'invocazione, esordendo immediatamente con l'oggetto del negozio, *Carta finis*, quasi come se si trattasse di una rubrica. Per le date topica e cronica e per l'elenco dei testimoni rinvia poi al documento precedente. Per quanto concerne il testo vero e proprio, le formule e le clausole vengono ridotte al minimo e spesso troncate dalla locuzione *et cetera*. L'esteso presenta invece quasi tutti gli elementi tipici di una *redactio in mundum*, a partire dall'invocazione a Cristo. Ser Antonio tralascia, tuttavia, anche in questo caso, l'elenco preciso dei testimoni nonché la datazione, per le quali rinvia pure al documento precedente. L'avverbio *ibidem* introduce di seguito il testo dell'atto, redatto per intero, senza mai ceterare alcuna parte del formulario. Ci pare inoltre interessante notare come, in corrispondenza delle prime righe del testo, il notaio abbia per errore trascritto due volte lo stesso termine, il che potrebbe essere indizio della copiatura, magari disattenta, dal testo abbreviato posto a fianco³⁷.

Il caso suesportato non è il solo fra le carte dei registri di Antonio da Borgonuovo; alla carta 167r di *Instrumenta capitularia* 8³⁸ il notaio redasse un documento in forma abbreviata (si tratta di una *promissio*), aggiungendo successivamente, come si deduce dall'inchiostro di tonalità

³⁷ In ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 85, si riscontra un caso per certi aspetti analogo. Il notaio ha redatto in prima battuta l'atto relativo ad un matrimonio in forma pressoché completa. Subito dopo si trova, con inchiostro della medesima tonalità, un *creditum* vergato in forma abbreviata poi depennato da ser Antonio nel momento in cui, come si legge nel documento successivo, fu rilasciata relativa quietanza. Relativamente alla quietanza, pure redatta in forma abbreviata, il professionista scrisse: «Posita continua in hoc folio hic inserto et facta extra ipsi Iohanni Rauter etc». Il foglio veicolante l'esteso della quietanza è oggi deperdito, tuttavia l'annotazione dimostra che, prima di procedere alla redazione del *mundum*, venne stesa una redazione *continuata*, quale tappa intermedia fra l'abbreviatura e la bella copia in pergamena.

³⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 322b.

più chiara, la seguente annotazione: «Continuata supra I foleo causa faciendi eam in publicam formam petitam a massaro Capituli». Essendogli, dunque, stata richiesta la redazione della relativa pergamena *in mundum*, il notaio dovette preventivamente redigere una forma *continuata* dello stesso documento su fogli sciolti. Evidentemente, come nel caso della *carta finis* poc'anzi esaminata, egli aveva bisogno di redigere il documento in forma pressoché completa prima di stendere la pergamena in bella copia, dove errori, omissioni ed integrazioni andavano evitate. L'esteso di cui ci parla ser Antonio è ancora oggi presente fra le carte del registro³⁹ ed è veicolato da un foglio sciolto ove la rubrica recita: «Promissio facta Capitulo ecclesie Tridentine per dominum Hulricum Kessler etc». Il testo è vergato con un inchiostro di tonalità molto chiara, del tutto simile a quello impiegato per redigere la nota alla c. 167r⁴⁰; probabilmente, mentre nel caso precedente egli ebbe a disposizione uno spazio sufficiente sul registro per redigere la forma 'continuata' dello stesso documento, in questo secondo esempio egli non poté stendere l'atto con tutte le formule al completo, se non impiegando un foglio sciolto.

Ci sembra esplicativo di questo *modus operandi* anche l'esempio tratto dalle cc. 323v-324r di *Instrumenta capitularia* 8⁴¹; in prima battuta il notaio redasse una locazione perpetua in forma abbreviata, ovvero scegliendo di ricordare solo gli elementi essenziali del documento, senza alcuna formula. Scrisse infatti: «[Loca]tio perpetualis Iohannis condam Bertholini de Edolo de Valecamonica habitatoris super mansso [in]ferius nominato videlicet qualiter dicti domini prepositus et canonici eidem die, hora, loco [et presen]tibus testibus dictis Bartholomeo Cevoleta et Iohannes notario de Legatis nomine locationis perpetue [...]ade etc investiverunt dictum Iohannem presentem etc de uno mansso terre casalive, [vi]neate, prative etc quem tenebat a dicta ecclesia Leonardus Trivisanus nuperrime [defunctu]s pro affictu unius plaustri vini albi buliti debendi infrascriptis prebendis [...] de Tayo, trium brentarum prebende de Pinedo, unius brente cum dimidia [prebend]e prime de Sancto Petro, unius brente cum dimidia etc». Il professionista allegò contestualmente al registro un bifolio cartaceo che recava l'elenco di tutte le proprietà oggetto di locazione, redatte con un inchiostro che per tonalità è simile, se non del tutto corrispondente, a quello con cui redasse il documento abbreviato. Successivamente, forse in vista di una redazione *in mundum* di cui però non abbiamo riscontro, egli predispose subito sotto all'imbreviatura, ma con inchiostro di tonalità più scura, lo stesso documento ma in forma completa, con tutte le formule previste dalla locazione e con l'elenco di tutte le proprietà del manso in oggetto.

Le molteplici tappe redazionali praticate da ser Antonio per la stesura di alcuni documenti sono rilevabili anche in alcuni rogiti redatti per la dignità capitolare della Prepositura; il

³⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 117/3, n. 248c.

⁴⁰ Non mancano casi analoghi; in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 551 ser Antonio redasse la forma abbreviata di una opzione di prebenda. In un secondo momento, egli appose in margine la seguente annotazione: «Posita continua super folio hic inserto et facta extra ipsi domino Hertzico». In questo secondo caso, tuttavia, il foglio sciolto non si è conservato.

⁴¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 671.

registro *Instrumenta capitularia* 8bis, come noto, veicola infatti anche alcuni documenti redatti dal professionista per questo ente. Si tratta, per la maggior parte, di locazioni o rinnovi di locazioni registrate in forma pressoché completa; due particolari esempi sembrano esplicitivi del *modus operandi* del notaio. Il documento n. 374 a c. 143v è una refuta redatta per esteso⁴²; il professionista ha infatti tralasciato le sole clausole finali del documento richiamando, come di consueto, alla forma comune («etc ut in comuni forma»). In margine, sotto la rubrica, leggiamo inoltre una sua annotazione che recita: «Continuata super quaterno instrumentorum dicte prepositure sub signo et nomine meis et etiam facta extra conductori». La nota, redatta con inchiostro di tonalità più chiara rispetto al testo del documento, ci informa dunque che di quella refuta ser Antonio trasse successivamente anche una ulteriore forma ‘continuata’, completa di ogni elemento formulare e, addirittura, munita del suo *signum* e della sua sottoscrizione. Questa ulteriore redazione trova infatti posto fra le carte dell’ottavo registro della Prepositura ed è redatta, come nelle parole del notaio, in forma pressoché corrispondente a quella di un *mundum*⁴³. Non solo, ma la stessa annotazione in *Instrumenta capitularia* 8bis ricorda che dello stesso atto venne anche stesa una *redactio in mundum*, oggi tuttavia deperdita, che fu consegnata al conduttore. Tre sono dunque le fasi redazionali percorse certamente da Antonio da Borgonuovo per la redazione di questo *instrumentum*; a queste dovremmo forse aggiungere una ulteriore tappa, allo stato attuale non disponibile, cioè quella della *scheda* o minuta. È infatti alquanto probabile che, in fase di *rogatio*, il notaio avesse appuntato i principali dati del negozio giuridico così da poterne poi trarre una stesura in forma più completa. Se tale ipotesi si rivelasse concreta, salirebbero a quattro le fasi compositive dell’*instrumentum* compiute dal rogatario. Un’analisi di siffatta natura è applicabile ad un ulteriore documento in *Instrumenta capitularia* 8bis; si tratta di un rinnovo di locazione redatto, al pari del rogito precedente, in forma quasi completa cui, in un secondo momento, il notaio affiancò una nota del tutto corrispondente a quella poc’anzi citata⁴⁴. Essa rimanda, infatti, ad una altra redazione dell’atto sui registri pergamenei della Prepositura⁴⁵ e ad un *mundum* consegnato al conduttore che, diversamente dal caso precedente, ancora oggi è conservato nell’archivio dell’ente⁴⁶. La pergamena presenta inoltre una nota del notaio che ricorda come «... simillem posui et continuavi super quaterno instrumentorum dicte [prepositure]»; il confronto fra la *redactio in publicam formam* sulla pergamena ed il rogito sul registro membranaceo della Prepositura rivela infatti, salvo lievissime difformità, una corrispondenza quasi perfetta fra i due dettati. Anche in questo caso, pur non avendo a disposizione la prova materiale che in prima stesura ser Antonio appuntò i dati essenziali del negozio, è possibile ipotizzare che egli avesse redatto almeno una ‘scheda’; nel qual caso sarebbero parimenti quattro le tappe redazionali percorse dal professionista trentino.

⁴² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 143v, n. 374.


⁴³ ADTn, *AP*, reg. VIII, cc. 178r-v, n. 190.

⁴⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 143v-144r, n. 375.

⁴⁵ ADTn, *AP*, reg. VIII, cc. 178v-179r, n. 191.

⁴⁶ ADTn, *AP*, Tomo III, n. 4

I numerosi esempi che abbiamo fin qui esposto manifestano le diverse modalità di lavoro di Antonio da Borgonuovo; come ricordato all'inizio di questo paragrafo, infatti, pur rimanendo sostanzialmente valido lo schema della 'triplice redazione' proposto da Costamagna, emergono, per il professionista trentino, anche ulteriori *modus operandi*. Abbiamo infatti potuto constatare come nei registri siano presenti diverse 'schede', testimonianza della prima fase di redazione dell'*instrumentum* notarile, quella che scaturisce dalla *rogatio* del cliente al notaio. Da essa il professionista può aver tratto un documento in forma di imbreviatura o di esteso da porre sui *prothocollis* o sui *quaterni instrumentorum* o, come rilevato, su entrambe le tipologie di registro. L'ultima tappa di questo processo era rappresentata dalla *redactio in rodulo*, per utilizzare il lessico di ser Antonio. Si tratta, tuttavia, di una fase redazionale che, a seconda delle necessità e delle richieste dei clienti, egli poteva scegliere di non realizzare, cosicché il documento in registro rappresenta in certi casi l'ultimo *step* di questo processo. Rispetto allo schema tradizionale in tre fasi, dunque, abbiamo talvolta notato un infittirsi delle fasi redazionali, dimodoché qualora ser Antonio fosse passato dalla 'scheda', al protocollo, al *quaternus instrumentorum* e, infine, al *mundum* le tappe sarebbero salite a quattro. Altrove, di contro, abbiamo invece riscontrato una semplificazione delle modalità operative del notaio, in particolare laddove egli scelse di redigere il documento, in forma abbreviata o per esteso, direttamente sul protocollo o sul *quaternus* dalla 'scheda' iniziale, senza procedere ad una ulteriore redazione *in mundum*.



TAV. 3

Come abbiamo potuto appurare, probabilmente non c'è un'unica motivazione sottesa alle diverse modalità operative di ser Antonio; ciò che ci pare però degno di interesse è il fatto che l'inserimento di un certo numero di documenti nei registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, dopo che questi erano già passati per una redazione su protocollo o su *bifolia* sciolti, non rappresenta la norma. Siamo piuttosto in presenza di eccezioni all'interno di registri in cui il notaio redige solitamente la documentazione in ordine cronologico, probabilmente poco tempo dopo la *rogatio*, se non addirittura contestualmente alla *rogatio*. Non può, infatti, passare inosservato il fatto che il professionista annotò, in margine a questi specifici rogiti, l'avvenuta *relevatio* da un precedente supporto, quasi a voler sottolineare e giustificare l'interruzione dell'usuale ordine cronologico e, allo stesso tempo, del suo tradizionale *modus operandi*.

Un tema cui finora non abbiamo fatto cenno è quello relativo alle tempistiche della rogazione; in mancanza di dati precisi nelle fonti di Antonio da Borgonuovo, sono fondamentali le norme inserite negli statuti dei notai. Nulla ci dicono, in merito, i capitoli emanati dal vescovo Alessandro di Masovia nel 1427, pertanto, anche in questo caso, dovremo rivolgere la nostra attenzione agli statuti roveretani del 1425⁴⁷. Il capitolo 63 degli statuti di Rovereto, intitolato «De tabellionibus facere et scribere debentibus instrumenta de quibus fuerint rogati infra certum tempus» è specificamente dedicato alle tempistiche:

Item statuimus et ordinamus quod tabelliones infra tres dies postquam fuerint requisiti, nisi infirmitate vel iusta absentia, debeant facere et scribere acta iudicii de quibus sunt rogati; alia vero instrumenta sive contractus infra octo dies postquam fuerint requisiti, nisi infirmitate vel iusta absentia fuerint impediti. Et si contrafecerint solvant XX solidos parvorum ducali camere, et damnum et interesse ei cui acta vel instrumenta fuerint teneantur solvere.

La norma è quanto mai chiara sulle tempistiche; gli *acta iudicii* andavano scritti entro tre giorni dal momento della *rogatio*, mentre per tutte le altre tipologie di *instrumenta* il tempo a disposizione saliva ad otto giorni.

⁴⁷ *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO, pp. 179.

5.2. *La descrizione dei manoscritti.*

Nel paragrafo precedente abbiamo cercato di mettere in luce le diverse modalità di lavoro di Antonio da Borgonuovo nella redazione dell'*instrumentum* notarile; il tema ci ha portato ad introdurre alcune rilevanti caratteristiche dei due registri *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis, i quali costituiscono un'importante tappa negli 'schemi' redazionali praticati dal notaio trentino. Quanto abbiamo fin qui esaminato, tuttavia, rappresenta solo una parte delle modalità di lavoro di ser Antonio, che ritroviamo pure nella gestione dei due *libri* o *quaterni instrumentorum*, nonché in aspetti estrinseci quali la scrittura. Sarà pertanto nostro obiettivo nei due paragrafi che seguiranno far emergere, anche attraverso l'analisi codicologica dei due volumi⁴⁸, ulteriori *modus operandi* del professionista trentino e partiremo, a tal scopo, dal più antico fra i due registri, *Instrumenta capitularia* 8.

5.2.1. *Il registro Instrumenta capitularia 8 (1402-1434).*

Instrumenta capitularia 8 è un codice costituito da 332 carte, della misura media di 417 mm in altezza per 337 mm in larghezza, distribuite in venti fascicoli⁴⁹. Dopo i due fogli di guardia applicati nel corso dell'ultimo restauro⁵⁰ ed un ulteriore bifolio cartaceo coevo⁵¹, ha inizio il primo fascicolo (A) che comprende le cc. 1-14; esso era in origine un ottonione completo cui però oggi mancano le prime due carte. Il primo fascicolo, così come i successivi, sono caratterizzati dalla presenza di danni da bruciatura che interessano soprattutto i margini esterni delle carte; non mancano inoltre macchie e gore sparse che hanno indebolito il supporto. Per tale ragione si è persa quasi del tutto la cartulazione coeva del registro posta in corrispondenza del margine superiore destro del *recto* d'ogni carta, che è stata rimpiazzata da una nuova numerazione, realizzata con inchiostro di colore marrone scuro ed attribuibile ad una mano più tardiva (forse del XV *exeunte* – XVI secolo *ineunte*); nei casi in cui questa seconda cartulazione non fosse

⁴⁸ Per la descrizione dei manoscritti si è tenuto conto delle norme proposte da A. PETRUCCI, *La descrizione del manoscritto*, E. CASAMASSIMA, *Sulla descrizione dei codici*, pp. 197-205 e da V. JEMOLO, M. MORELLI, *Guida a una descrizione*. Per quanto concerne la terminologia da impiegarsi nella descrizione dei codici si rinvia a M. MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto* e M. MANIACI, *Archeologia del manoscritto*.

⁴⁹ Si è scelto, per praticità, di distinguere ogni fascicolo mediante lettere dell'alfabeto maiuscolo; essi infatti non sembrano avere alcuna numerazione coeva.

⁵⁰ Il restauro del codice risale al 1981 ed è stato eseguito presso il laboratorio di restauro del libro di Santa Maria di Rosano. Sul *recto* del primo foglio di guardia è redatta a matita la dicitura «Instrumenta capitularia 8 1402-1434»; sul *recto* del secondo foglio si legge invece: «Notaio Antonio di Borgonuovo (SN). Vedi questo segno ai fogli: 1, 62, 99^v, 110, 111^v, 261, 315, 320, 322^v, 324^v, 325^v, 329». Entrambe le note sono di mano dell'archivista Ivo Leonardi. Al primo foglio di guardia è stata allegata una cedula cartacea dattiloscritta che recita: «MICROFILMATO nel 1986 da Giuliano Baroni Tel 0464/35750 MICROFILM SYSTEM STUDIO BI QUATTRO Snc Via Tartarotti 18 38068 Rovereto Tn a cura della Provincia Autonoma di Trento Assessorato ai Beni culturali».

⁵¹ Sul *recto* della prima carta si legge: «INDICI Vedere a fogli 77bis | 112bis | 192bis | 193 ... Anniversariorum | 263 ... Capellanorum et Fabrice | 216/1 | 279/1», di mano dell'archivista Ivo Leonardi.

più visibile, una mano moderna, attribuibile all'archivista Ivo Leonardi, ha integrato a matita i numeri mancanti. La numerazione applicata fra XV e XVI secolo è sostanzialmente corretta fino a c. 86; in seguito viene saltata una carta (oggi numerata 87a) perdendo così un'unità. Dopo c. 93, si passa direttamente a c. 97, saltando così ben tre unità; la c. 142 è immediatamente seguita da c. 145. La numerazione prosegue regolare fino a c. 304, numero che viene iterato anche nella carta successiva (oggi chiamata 304bis). Il secondo (B) (cc. 16-29), il terzo (C) (cc. 31-46), il quarto (D) (cc. 47-62) ed il sesto (F) (cc. 78-96) fascicolo sono costituiti da ottonioni completi. Il quinto (E) consta pure di otto *bifolia* cui è stata allegata una carta (c. 77bis) che rappresenta una *tabula instrumentorum* di mano del professionista trentino. Il settimo fascicolo (G) (cc. 97-112) è un ottonione regolare, mentre il seguente (H) è costituito da soli sette *bifolia*; la mancanza di un bifolio che serviva a completare il fascicolo va forse fatta risalire al confezionamento originario: l'ultimo documento posto a c. 125^v, infatti, prosegue nella prima carta (126^r) del fascicolo successivo. Verificando la consistenza del nono fascicolo (I), si nota come esso sia costituito da un ottonione cui manca l'ultima carta. Sostanzialmente regolare è invece la struttura dei fascicoli dal 10 al 15 (J-O), con la sola eccezione del tredicesimo (M) cui è stata allegata una *tabula instrumentorum* di mano del notaio. Il fascicolo 16 (P) ha una struttura diversificata rispetto ai precedenti: esso è infatti attualmente costituito da 22 carte; sono ottonioni regolari i fascicoli 17-19 (Q-S). L'ultimo (T) presenta 24 carte cui è stato allegato un frammento cartaceo. A chiusura del codice è presente un ulteriore bifolio cui è stata annessa una «tasca dei frammenti»; in essa sono stati posti diversi lacerti cartacei reperiti probabilmente fra le carte del registro⁵². Un ultimo bifolio di guardia è stato posto a protezione delle carte interne in occasione del restauro del 1981⁵³.

Per quanto concerne la legatura, essa è realizzata in piena pelle di colore marrone chiaro, liscia al tatto, su cartoncino semifloscio⁵⁴; il piatto posteriore della coperta presenta un prolungamento, denominato ribalta, che ha lo scopo di proteggere il taglio laterale delle carte; esso si ripiega sul piatto superiore coprendolo per la misura di circa 70 mm. Il dorso mostra tre serie di cuciture in pelle allumata realizzate su altrettanti nervi doppi; esse hanno lo scopo di assicurare la coperta ai fascicoli. La chiusura del registro è caratterizzata da una stringa in cuoio allumata, solo parzialmente conservata, cucita direttamente sulla coperta; essa presenta, nella parte superiore, un fermaglio metallico che serviva al bloccaggio della cinghia. Sebbene non si possa datare con certezza, la legatura non sembra essere coeva e va ricondotta con ogni probabilità alla

⁵² Si tratta in parte di lacerti cartacei veicolanti testi di mano del notaio Antonio, estremamente danneggiati e combusti in corrispondenza dei margini; in parte siamo invece in presenza di fogli attribuibili alle mani di notai capitolari del XV secolo o ad altre mani anonime ancor più tarde.

⁵³ L'ultimo foglio di guardia presenta un'etichetta cartacea del laboratorio di restauro di S. Maria di Rosano (1981). Furono contestualmente inviati a restauro i registri *Instrumenta capitularia* 3, 5, 6 e l'attuale 8bis (allora denominato *Registrum Prepositurae* 91).

⁵⁴ Il contropiatto anteriore del codice presenta annotazioni di mano del tardo XV inerenti investiture da ricercare fra le carte del registro. Esse sono vergate direttamente sul cartoncino che, nei due contropiatti, è libero dal rivestimento in pelle.

seconda metà del XVI secolo⁵⁵. In precedenza si è evidenziato il precario stato di conservazione di molte carte, spesso combuste in corrispondenza dei margini esterni, tali da renderne necessario, forse già all'epoca, la rifilatura; in fase di restauro, inoltre, le singole carte sono state rinforzate mediante carta di fattura moderna. Tali danni non sono altrimenti rintracciabili sulla coperta esterna che attualmente risulta in discreto stato di conservazione. Evidentemente la coperta originaria venne rimpiazzata con quella attuale oppure, al tempo in cui il registro fu danneggiato, i fascicoli non presentavano ancora una legatura; a tal proposito si deve rilevare la presenza di consistenti danni, quali ad esempio lacerazioni e perdite di supporto, alle prime carte di taluni fascicoli, il che farebbe presupporre una loro conservazione sciolta almeno in una prima fase⁵⁶. Sul piatto anteriore della coperta sono visibili due distinte etichette cartacee; la prima, più in alto, di forma rettangolare, è la più antica e veicola un breve testo non decifrabile. La seconda, al centro, venne presumibilmente applicata nel XVIII secolo, in occasione del riordino dell'archivio capitolare da parte del canonico Francesco Felice Alberti d'Enno; essa presenta la dicitura: «Instrumenta capitularia Antonii | Bertolasi ab anno 1402 usque ad | annum 1433. | N. 8». Più in basso, una mano recente, forse attribuibile all'archivista Ivo Leonardi ha scritto a matita «C. 53», in riferimento alla *capsa* in cui era collocato il registro. Per quanto concerne la coperta inferiore, essa presenta al centro la dicitura «Bartolas», che una mano anonima databile alla seconda metà del XV ha redatto direttamente sulla pelle con inchiostro di tonalità molto scura. Sul dorso si trovano invece ulteriori tre etichette; la prima, in alto, è databile al XIX secolo e recita: «INSTRUMENTA | CAPITULARIA | ex notario | Antonio Bertolasio | ab anno 1402 ad annum 1433». La seconda appartiene alla mano dell'archivista Ivo Leonardi ed è stata con ogni probabilità applicata dopo il restauro del 1981: «INSTRUMENTA | CAPITULARIA | notaio | ANTONIO FU BERTOLASIO | 1402-1434». In ultimo, più in basso, si trova un'etichetta di forma circolare, pure applicata nel corso degli anni Ottanta, con la segnatura «8».

La carta impiegata per comporre i fascicoli del registro è piuttosto uniforme per qualità, tuttavia si possono individuare due diverse tipologie di filigrana. La prima, riscontrabile su tutti i primi 19 fascicoli⁵⁷, misura 91 mm in altezza x 45 mm in larghezza. Essa rappresenta una testa di cervo, privo di occhi, sormontato da un tratto 'stellato', ovvero una sorta di croce. Il disegno è una variante molto simile al n° 15505 del repertorio di Charles Moïse Briquet⁵⁸, dalla quale, tuttavia, si distingue per una leggera differenza nella forma delle corna. Il disegno è molto simile anche a quello che si riscontra al n. 230 del repertorio di Gerhard Piccard, il quale riporta alla

⁵⁵ In particolare, una serie di annotazioni massariali poste da una mano anonima sul contropiatto anteriore della coperta, debordanti parzialmente anche sulla stessa pelle ribattuta, possono essere ricondotte alla seconda metà del Cinquecento.

⁵⁶ Questo dato è interessante alla luce di quanto si dirà, più avanti, in merito alla suddivisione in *volumina* (cioè gruppi di fascicoli), ciascuno dedicato ad un particolare cespite d'entrata, e preceduto da relative *tabule istrumentorum*, per mano del notaio Antonio da Borgonuovo.

⁵⁷ Ben visibile ad esempio al centro della c. 334

⁵⁸ C.M. BRIQUET, *Les Filigranes*, IV, n. 15505, p. 777 (Verona, 1422-38).

città di Vicenza e all'anno 1403⁵⁹, e al n. 2224 del repertorio di Mošin e Traljič, dal quale si ricava come questo tipo di raffigurazione sia riconducibile a produzioni italiane comprese fra il 1360 ed il 1437⁶⁰. La seconda filigrana (93 mm in altezza x 45 mm in larghezza) veicolata dalle sole carte impiegate per confezionare il ventesimo fascicolo (I), rappresenta una testa di cervo con occhi sormontata da un tratto che termina con un fiore a cinque petali. Il disegno è una variante simile al n. 15507 del repertorio di Charles Moïse Briquet⁶¹, dalla quale tuttavia si distingue per la posizione degli occhi che, nell'esempio di Briquet, toccano la circonferenza del muso, appena sotto le orecchie, mentre nelle carte del registro sono al centro del muso stesso, con l'occhio destro leggermente più in alto rispetto al sinistro. Il disegno è molto simile anche a quello che si riscontra al n. 385 della raccolta di Gerhard Piccard⁶². È importante ricordare che questa tipologia di filigrana è quella che si ritrova nelle carte di tutti i fascicoli del registro *Instrumenta capitularia* 8bis.

Veniamo ora all'impostazione della pagina scritta. Non sono rilevabili segni di marginalura o di rigatura, tuttavia il professionista – come già rilevato – predispose la *mise en page* attraverso una preventiva piegatura di ciascuna carta in quattro sezioni parallele al lato lungo. Le pieghe che si venivano così a formare costituivano le direttrici di giustificazione. Nei documenti redatti per esteso egli solitamente principia il testo del documento (a partire dall'invocazione alla divinità) in corrispondenza della prima piega; lascia cioè in bianco l'intero margine sinistro cui è riservata la rubrica, delimitata a sua volta da un tratto di penna che la incornicia, e da eventuali annotazioni, quali ad esempio le note relative all'estrazione del *mundum* o eventuali integrazioni al testo. Le rubriche, come in passato è già stato più volte messo in luce, non avevano probabilmente alcun scopo giuridico; esse servivano piuttosto a reperire più facilmente i documenti all'interno dei registri⁶³. Non è un caso, infatti, che il notaio utilizzasse per la loro redazione forme-tipo che egli ripeteva costantemente; così, ad esempio, nel caso delle refute il formulario di ser Antonio prevedeva un periodo così articolato: «Refutatio facta per [...] de [...] sito/a ad [...] pro [...] de qua investitus fuit [...] etc», con minime modifiche.

Il documento vero e proprio, come anticipato, viene solitamente introdotto dall'invocazione divina *In Christi nomine, amen*, ove *I-*incipitaria è realizzata in dimensioni notevolmente potenziate e sovente con i tratti raddoppiati. Il testo del rogito occupa quindi le ulteriori tre sezioni della pagina sino a toccare il margine destro. Per quanto riguarda i documenti

⁵⁹ G. PICCARD, *Wasserzeichen Hirsch*, XV, 1, n. 230.

⁶⁰ V.A. MOŠIN, S.M. TRALJIČ, *Vodeni Znakovi*, I, n. 2224.

⁶¹ C.M. BRIQUET, *Les Filigranes*, IV, n. 15507, p. 777.

⁶² G. PICCARD, *Wasserzeichen Hirsch*, XV, 1, n. 385 (Colonia, 1406, 1407). Simile, ma non del tutto corrispondente, soprattutto nella forma delle corna, è anche l'esempio di testa di cervo riportato in V.A. MOŠIN, S.M. TRALJIČ, *Vodeni Znakovi*, I, n. 2234 (Monaco di Baviera, 1397).

⁶³ Si veda, ad esempio, G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, p. 33.

che ser Antonio scelse di redigere sul registro in forma abbreviata⁶⁴, essi presentano – come abbiamo del resto già avuto modo di ricordare – le caratteristiche di una rubrica più ricca di informazioni; il testo viene addossato direttamente al margine sinistro della carta e parzialmente incorniciato (sui margini destro e inferiore) da un tratto di penna. Da notare come, analogamente alle rubriche, nei casi di rogiti così presentati, il notaio scelse di far principiare il testo con termini o locuzioni che ne definivano immediatamente il contenuto: *carta finis, creditum, carta resignationis* etc. Qualora il professionista avesse dovuto aggiungere, anche a distanza di tempo, un documento che modificava quello redatto in prima battuta⁶⁵, egli affiancava o faceva seguire il nuovo rogito a quello precedente, procedendo, se richiesto, anche alla cancellatura o alla semplice depennatura del vecchio documento. Fra le annotazioni di ser Antonio che maggiormente si riscontrano sulle carte del registro⁶⁶ troviamo, come detto, quelle relative all'estrazione del o dei *mundi*; esse si risolvono in locuzioni del tipo: «Facta extra», oppure, «Facta extra duplex locatori et conductori», nel caso di rilascio del *mundum* sia al locatore sia al conduttore, «Facta extra in publicam formam», «Facta extra in publicam formam ut moris est» etc. Scorrendo le carte del registro si nota come in alcuni casi il notaio abbia scelto di redigere i documenti in forma pressoché completa, tanto da aggiungervi anche il proprio *signum* e la propria sottoscrizione; sebbene non esista una motivazione univoca per spiegare questo *modus operandi*, in molti casi i segni convalidatori individuavano la presenza di un rogito cui il notaio voleva conferire maggiore solennità, vuoi per il contenuto dello stesso vuoi per i personaggi implicati. In altri casi ancora, *signum* e sottoscrizione, seppur non con costanza, venivano posti dal professionista in calce al primo documento di ciascun anno.

Un ulteriore aspetto su cui è importante riflettere è quello relativo alla progressione cronologica dei documenti. Come noto, infatti, i rogiti raccolti in *Instrumenta capitularia* 8 attestano l'attività di ser Antonio per un periodo di oltre trent'anni, che va dal settembre del 1402⁶⁷ al gennaio del 1434⁶⁸. Il registro non presenta, diversamente dal n. 8bis, alcuna intestazione di mano del notaio, sebbene diverse indicazioni ricavabili dai documenti in esso redatti definiscano il volume come *liber* o *quaternus*. Mentre solitamente con il primo termine si indica l'unità perfettamente compiuta, spesso destinata a raccogliere i rogiti nella loro stesura definitiva e più com-

⁶⁴ Si tratta, in molti casi, di documenti il cui contenuto si riallaccia dal punto di vista giuridico o contrattuale al testo del rogito precedente; nel tal caso il notaio scelse dunque di non ripetere alcune informazioni (come la data o i testimoni presenti) che si possono facilmente ricavare dal primo documento.

⁶⁵ È il caso, ad esempio, delle quietanze che annullavano precedenti attestazioni di debito.

⁶⁶ Abbiamo scelto di non menzionare le numerose altre mani che dal XV secolo in poi si alternarono nella redazione di annotazioni, appunti etc, a margine dei documenti su *Instrumenta capitularia* 8. Si tratta, in larga misura, di note di tipo massariale redatte probabilmente da canonici o massari capitolari con finalità ricognitive. Ricordiamo, invece, le segnature numeriche attribuite ai documenti redatte a matita da Vigilio Zanolini sul finire degli anni Trenta del secolo scorso. Ogni documento è inoltre preceduto dall'indicazione del millesimo in cui il rogito fu redatto; queste note sono attribuibili alla mano dell'archivista Ivo Leonardi.

⁶⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 1.

⁶⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 695b. In realtà esiste un ulteriore documento, per la precisione una *solutio debiti*, datata al 18 gennaio 1435 che è stata aggiunta successivamente. Abbiamo tuttavia scelto di considerare concluso il registro nel 1434, allorché il notaio registrò in esso l'ultimo documento su richiesta dei canonici.

pleta, si è soliti chiamare *quaternus* i singoli fascicoli costituenti il registro⁶⁹. L'analisi sulla terminologia adottata da ser Antonio, tuttavia, porta a far corrispondere *liber* e *quaternus*; in molti casi, infatti, il notaio chiama il registro del Capitolo *quaternus Capituli*⁷⁰, mentre altrove la locuzione è sostituita da *liber*⁷¹. Non possiamo sapere con certezza se i venti fascicoli costituenti il volume fossero già rilegati all'epoca in cui vi lavorava Antonio da Borgonuovo; tuttavia, se osserviamo la scansione temporale dei rogiti, immediatamente ci si rende conto che essi non sono disposti in semplice ordine cronologico; la datazione, infatti, sembra tornare indietro per ben cinque volte. Si hanno così, per le cc. 1r-72v, i documenti relativi agli anni 1402-1431, per le cc. 73r-112/3r i documenti relativi agli anni 1423-1432, per le cc. 112/3v-193v quelli relativi al periodo 1402-1423, per le cc. 194r-263v quelli inerenti gli anni 1402-1430 e, in ultimo, per le cc. 264r-335r i rogiti inerenti gli anni 1402-1434. Cinque distinti gruppi di fascicoli veicolano, dunque, documentazione disposta secondo blocchi cronologici non consecutivi così che ogni gruppo sembra principiare ogni volta dal 1402 (con la sola eccezione del secondo che presenta documenti redatti dal 1423). Un'analisi più dettagliata del registro ha portato ad una spiegazione del *modus operandi* del notaio. Egli infatti, sin dall'inizio, concepì blocchi di fascicoli differenziati; su ciascuno di questi blocchi, che egli definisce *volumina*, redasse gli *instrumenta* i cui censi spettavano rispettivamente o all'intero Capitolo, ossia alla mensa (*universitas*) comune, o alle prebende individuali, o agli anniversari, o alle cappellanie e alla fabbrica della cattedrale. Ciascun *volumen* veniva poi fatto precedere da un apposito indice, denominato *tabula instrumentorum*, su cui il professionista redigeva i titoli dei documenti, corrispondenti alle relative rubriche, con il numero della carta su cui erano posti. Ciò avrebbe facilitato, in un secondo momento, il reperimento dei rogiti nel *volumen*. Mentre in alcuni casi ser Antonio provvide a lasciare un numero sufficiente di carte bianche all'inizio del fascicolo con cui principiò il *volumen*, così da redigervi a mano a mano l'elenco dei documenti cronologicamente disposti, in altri casi queste carte non furono sufficienti, tanto da obbligare il professionista ad allegare un certo numero di fogli sciolti o *bifolia*, spesso di dimensioni ridotte rispetto a quelle delle carte del registro, su cui proseguì le *tabulae* degli *instrumenta*.

L'analisi sulla scrittura e sull'inchiostro con cui furono vergati i testi dei documenti in *Instrumenta capitularia* 8 ha confermato questa modalità operativa; la documentazione relativa ai primi anni di attività (ad esempio quella redatta nel 1402) presenta, in ogni *volumen*, una tonalità

⁶⁹ Si veda, ad esempio, *Imbreviature. I registri* a cura di M. SOFFICI, F. SZNURA, p. XX.

⁷⁰ Si rinvia, ad esempio, a ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 93 ove, riferendosi all'odierno *Instrumenta capitularia* 8, ser Antonio afferma: «Nota ad memoriam quod infrascriptum instrumentum supra quaterno Capituli continuare non potui quia dominus Iohannes Zeiss ipsum habuit et dimisit in castro». Il termine *liber* è impiegato dal notaio anche in riferimento ai registri pergamenei della Prepositura, come si ricava da ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n.230, dove nella nota relativa all'estrazione del *mundum* si legge: «Facta extra distincte ipsi conductori et posita continua cum (ipse) signo et subscriptione super libro autentico instrumentorum continuo dicte prepositure etc» (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 230).

⁷¹ Allo stesso modo il notaio chiama i registri redatti per il Capitolo dai notai attivi per l'ente nel corso del XIV secolo: l'attuale *Instrumenta capitularia* 7 (ASTn, *ACD*, n. 1398-01) è ad esempio definito «Quaternus instrumentorum dicti Capituli».

d'inchiostro piuttosto chiara, mentre scrittura e *mise en page* risultano alquanto accurati, essendo quasi del tutto assenti correzioni ed integrazioni. Con il procedere degli anni, l'inchiostro tese a divenire più scuro, la scrittura si fece più trasandata, ed aumentarono visibilmente correzioni ed integrazioni. Sebbene non sia altrimenti dimostrabile, sembra quasi che per i primi anni il notaio abbia riversato nei vari *volumina* tematici gruppi di documenti già pronti, frutto di un'attività di cernita e messa a libro già impostata e precostituita; col tempo, invece, il registro sembra essere divenuto sede di registrazione progressiva dei documenti che i canonici, di volta in volta, chiedevano al notaio di rogare. Per tale ragione, ad atti in esteso, perfettamente compiuti dal punto di vista formulare, si affiancano rogiti solo parzialmente conclusi o, addirittura, soltanto abbozzati; allo stesso tempo, come già evidenziato, aumentano il numero delle correzioni e degli interventi sui testi già scritti, quale frutto di una successiva attività di revisione.

Vediamo ora nel dettaglio come ser Antonio organizzò il registro. La c. 1r si apre con un documento in esteso redatto nel settembre del 1402 che, dal punto di vista contenutistico è una locazione perpetua il cui censo annuo si deve versare alla *comunitas Capituli*, ovvero alla mensa comune. Salvo qualche eccezione la documentazione redatta sull'intero fascicolo A (cc. 1-14, con i rogiti dal n. 1 al n. 26), e sui fascicoli B (cc. 16-29, con i rogiti dal n. 27 al n. 60), C (cc. 31-46, con i rogiti dal n. 61 al n. 94) e D (cc. 47-62, con i rogiti dal n. 95 al n. 133) riguarda dal punto di vista contenutistico la mensa comune; si tratta inoltre di documentazione redatta sostanzialmente, fatte salve alcune limitate eccezioni, in ordine cronologico e riguardanti l'arco temporale compreso fra il 1402 ed il 1429. Il successivo fascicolo E (a c. 63) viene inaugurato con un documento di data 7 aprile 1429, ancora relativo alla *comunitas Capituli* (doc. n. 134); evidentemente il notaio non aveva potuto inserirlo nel fascicolo precedente, che era uniformemente dedicato a questo cespite d'entrata. Con l'atto successivo (n. 135), cronologicamente consecutivo rispetto al n. 134, si apre una serie di rogiti riguardanti redditi diversi; i censi annui delle locazioni ivi redatte, infatti, spettavano agli anniversari. Lo stesso vale per i documenti nn. 136-139 pure riguardanti gli anniversari e datati fra l'aprile 1430 e l'ottobre 1431. Ancora nel fascicolo che abbiamo denominato E si trovano, consecutivamente, tre atti relativi alla *comunitas* del Capitolo (datati al febbraio del 1431) e una serie di documenti inerenti le prebende canonicali (docc. n. 140, che data al dicembre del 1430, e nn. 144-148 del maggio 1431). Fin qui il notaio, sebbene abbia mescolato, all'interno dello stesso fascicolo, una serie di *instrumenta* relativi a diversi cespiti d'entrata ha, tuttavia, mantenuto un sostanziale ordine cronologico, che prosegue inalterato fino al documento n. 157 a c. 72, inerente gli anniversari. A partire dal rogito successivo (n. 158) a c. 73 l'ordine cronologico si perde, ritornando al febbraio del 1423. Con esso, tuttavia, si inaugura una serie continua di *instrumenta* le cui rendite spettano alle prebende individuali. Il notaio, infatti, non manca di aggiungere in corrispondenza del margine superiore della c. 73 l'annotazione «Instrumenta prebendarum». Sul perché egli abbia redatto questi documenti (fra l'altro principiandoli soltanto dal 1423) partendo a metà d'un fascicolo già avviato, anziché

inaugurarne uno nuovo torneremo più avanti. A questo punto egli prosegue la registrazione degli *instrumenta prebendarum* rispettando un ordine sostanzialmente cronologico fino alla fine del fascicolo E (c. 78, documento n. 172a), continuando lo stesso rogito sulla carta successiva (c. 79r) ed inaugurando così il nuovo fascicolo F. Nei fascicoli F (cc. 79-96, con i docc. nn. 172b-205) e G (cc. 97-112, con la continuazione del doc. n. 205 fino al doc. n. 237) non si rilevano particolari problemi: in essi continua infatti senza rilevanti anomalie la registrazione degli *instrumenta* relativi alle prebende individuali, con l'ultimo documento che data al maggio del 1432. Il fascicolo H (cc. 112/3-125, con i documenti nn. 238-262) è aperto da una *tabula instrumentorum* e prosegue dal punto di vista contenutistico con i rogiti delle prebende individuali, tuttavia la data fa un salto indietro al dicembre 1402 (doc. n. 238). Di seguito, l'ordine cronologico e l'argomento trattato continuano inalterati per l'intero fascicolo, proseguendo poi nei successivi I (cc. 126-143, con i documenti nn. 263-289), J (cc. 145-161, con i documenti nn. 290-315), K (cc. 161-176, con i documenti nn. 315-350) e L (cc. 177-192, con i documenti nn. 351-388). L'ultimo documento ivi redatto è datato al gennaio 1423. In corrispondenza della c. 192v del fascicolo L, in parte rimasta bianca, il notaio pose un'annotazione interessante: «Continuando ad scribendum instrumenta locationum prebendarum require ad cartam 75 in precedenti etc». Questa nota ci permette di comprendere le modalità operative di ser Antonio. Evidentemente egli aveva esaurito lo spazio da dedicare agli *instrumenta prebendarum* nel *volumen* (che iniziava col fascicolo H), ovvero nel gruppo di fascicoli, predisposto per questi documenti. Fu dunque costretto a continuare la redazione dei rogiti successivi, quelli inerenti al periodo seguente al gennaio 1423, in altra sede, cioè nel *volumen* precedente, quello altrimenti dedicato alla *communitas Capituli*, dove evidentemente erano rimaste bianche molte carte. La carta 75 citata da ser Antonio corrisponde, nella nuova cartulazione, alla c. 73 del fascicolo che abbiamo chiamato E, dove infatti troviamo gli *instrumenta* relativi alle prebende, così come specificato dallo stesso notaio in principio alla carta. La datazione prosegue quella dell'ultimo documento nel fascicolo L che, ricordiamo, era del gennaio 1423, continuando con un rogito del febbraio dello stesso anno. Il documento n. 389 all'inizio del fascicolo M (cc. 193-208) si trova dopo una nuova *tabula instrumentorum* che ricorda come quel *volumen* sia dedicato agli «instrumenta anniversariorum ecclesie Tridentine». Anche in questo caso, i documenti iniziano regolarmente con l'anno 1402 e proseguono rispettando l'ordine cronologico fino alla fine del fascicolo P, dove l'ultimo rogito (n. 538) è datato 28 aprile 1430. Tuttavia ser Antonio non lasciò, all'inizio del primo fascicolo di questo *volumen*, un numero sufficiente di carte per accogliere, a mano a mano, l'elenco degli *instrumenta* ivi redatti, cosicché fu costretto in corso d'opera ad allegare un bifolio di medie dimensioni, sul quale redasse l'indice relativo ai documenti posti attualmente fra le cc. 251 e 262 (ovvero i docc. nn. 507-538). A c. 262v, in calce al documento n. 538, datato all'aprile del 1430, il notaio pose un'annotazione che recita: «Require superius in capitulo locationum comunitatis cont[inuand]m locationum dictorum anniversariorum incipiendo 65 carta». Si spiega così la presenza nel fascicolo E (per la precisione dal doc. n. 135) di un certo numero di *instrumenta* re-

lativi agli anniversari che proseguono, infatti, la cronologia interrotta alla fine del fascicolo P, dove l'ultimo documento (n. 538) è datato 28 aprile 1430; il primo rogito relativo agli anniversari posto da ser Antonio nelle carte rimaste bianche del fascicolo E è infatti datato 29 aprile 1430 (doc. n. 135).

L'ultimo blocco di fascicoli (Q-T) è più uniforme sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista cronologico: esso veicola infatti, come ricordato nelle due carte dedicate alla *tabula* (cc. 263r-v) gli «instrumenta capellanorum et fabrice antedictae ecclesie Tridentine». Scorrendo l'indice redatto dal notaio ci rendiamo tuttavia conto che esso si ferma ben prima della conclusione effettiva del *volumen*; l'ultimo documento registrato nella *tabula*, infatti, è una refuta (doc. n. 647) che, secondo l'attuale cartulazione del registro, si trova a c. 314r. Ne rimangono dunque esclusi un buon numero di documenti posti attualmente fra le cc. 314-335. Anche in questo caso il professionista proseguì con la redazione della *tabula* su un foglio allegato che oggi si trova fra le cc. 279 e 280. Si tratta, come nel caso precedente, di un bifoglio di medie dimensioni in cui ser Antonio registrò consecutivamente l'elenco degli *instrumenta* oggi posti dalla c. 314 (doc. n. 648) alla c. 335 (doc. n. 695). L'ultimo rogito è redatto su un foglio fortemente danneggiato e corrisponde all'ultima 'rubrica' posta da ser Antonio in calce alla *tabula*; citando la carta in cui si trovava l'atto il notaio ricordava, infatti, come si trattasse dell'ultima dell'intero *volumen*; questa informazione ci conferma che l'attuale conformazione del registro corrisponde a quella che all'epoca predispose il professionista; non sembrano dunque mancare carte alla fine del codice.

Un'analisi precisa su tutti i documenti veicolati dall'ultimo fascicolo del registro *Instrumenta capitularia* 8 permette di svolgere un'ulteriore considerazione. Se infatti le prime carte del fascicolo T sono occupate, come nei precedenti, da rogiti relativi all'amministrazione dei censi dovuti alle cappellanie e alla fabbrica, da c. 318», in particolare con il documento n. 658 datato 21 dicembre 1431, il notaio iniziò a registrare tutta una serie di *instrumenta* relativi sia agli anniversari sia alle prebende individuali; e così fino alla fine del registro a c. 335, ove il documento n. 695 riguarda infatti la prebenda canonica di Meano. Evidentemente egli non aveva più spazio a disposizione per completare la messa a libro di quei rogiti nei *volumina* che aveva specificamente dedicato a quei cespiti d'entrata; e ciò sembra essere confermato da una ulteriore annotazione che ser Antonio pose in calce alla c. 112», alla fine del fascicolo G, ove si legge: «Require in parte capellanorum instrumenta de cetero notanda ubi sunt adhuc plura folia vacua, cum pluries et pluries et centies petiveram alium quaternum per capitulum emi et non fui exauditus etc».

Prima di concludere sarà necessario soffermarsi ancora sulle *tabule instrumentorum* che si trovano sparse, talvolta in posizioni non adeguate, fra le carte del registro. Ne seguiremo l'organizzazione e la struttura per comprendere il *modus operandi* di ser Antonio. Tornando alla documentazione redatta nei primi fascicoli del registro, quelli dedicati alla mensa comune, rile-

viamo l'assenza, all'inizio del fascicolo A, di una *tabula* dedicata ai rogiti seguenti. A c. 77bis si trova il primo indice del volume, mutilo e gravemente danneggiato. Esso veicola nel *recto* l'elenco dei documenti che attualmente occupano le cc. 47-71 del registro (corrispondenti ai documenti nn. 96-154), mentre sul *verso* appaiono gli atti stesi alle cc. 71-84 (corrispondenti ai documenti nn. 155-186). Si tratta, con ogni probabilità, di quanto rimane dell'indice iniziale di *Instrumenta capitularia* 8, la cui prima carta è andata, come ricordato, deperdita e doveva veicolare la *tabula* per le cc. 1-46 (docc. nn. 1-94)⁷². Evidentemente questo lacerto, che avrebbe dovuto trovarsi all'inizio del registro, è stato erroneamente posto nel corso dell'ultimo restauro dopo la c. 77. Se verificiamo l'argomento trattato negli *instrumenta* elencati in questo frammento di indice, notiamo come i documenti nn. 96-154 siano relativi alla mensa comune; ad essi furono poi aggiunti, come sopra ricordato, alcuni rogiti inerenti gli anniversari e le prebende. I documenti nn. 155-186 riguardano invece interamente le prebende individuali. Tuttavia, come abbiamo poc'anzi rilevato, gli *instrumenta* concernenti le prebende proseguono ancora; il notaio, infatti, aggiunge opportunamente in calce alla *tabula* di c. 77bis la seguente nota: «Require de subsequentis cartis in tabula subsequenti de prebendis». Questo indice è attualmente posto a c. 112/1 in posizione che, parimenti al caso precedente, sembra errata. Si tratta di un bifoglio cartaceo di medie dimensioni su cui ser Antonio registrò l'elenco dei documenti 187-237 (relativi alle prebende), oggi posti alle cc. 85-112. Manca, a questo punto, l'ultima parte della *tabula* relativa alle prebende, che si trova a c.192bis; si tratta di un frammento gravemente danneggiato, pure posto in posizione errata, costituendo esso la prosecuzione dell'indice che oggi è a c. 77bis. Questo lacerto cartaceo veicola l'elenco degli *instrumenta* nn. 238-354 alle cc. 112-178 del registro e probabilmente era posto in origine prima dell'attuale c. 112/3, ovvero all'inizio del fascicolo H. In effetti, all'inizio di codesto fascicolo, si trova la prosecuzione della *tabula* oggi a c. 192bis; qui il notaio ha continuato l'elenco dei documenti relativi alle prebende che oggi ritroviamo alle cc. 178-192 (docc. nn. 355-388) e, sempre sulla stessa carta, dopo aver tracciato una linea divisoria, ha posposto un'aggiunta di indice relativo ai documenti nn. 158-186, posti alle cc. 73-84; si tratta, nella fattispecie, di quella documentazione relativa alle prebende, redatta dopo l'anno 1423, che ser Antonio dovette aggiungere dopo gli *instrumenta* della mensa comune e che in modo pressoché completo si trovano anche nella *tabula* oggi a c. 77bis. Fra l'altro, redigendo questa aggiunta all'indice di c. 112/3, ser Antonio aggiunse una nota che recita «Quere retro» ovvero 'cerca indietro', riferendosi con essa ai documenti che si trovavano nelle carte anteriori e non, come nell'elenco posto sopra, nei fogli successivi.

⁷² Descrivendo l'attuale struttura dei fascicoli di *Instrumenta capitularia* 8 abbiamo in precedenza rilevato come al fascicolo A, in origine un *quaterno* completo, manchino proprio le prime due carte. Mentre la prima, veicolante la prima parte della *tabula instrumentorum* della *comunitas Capituli*, è andata come detto perduta, la seconda è oggi posta erroneamente a c. 77bis.




Fig. 14. ADIn, ACap, Instrumenta capitularia 8, c. 263r. Tabula instrumentorum relativa alle cappellanie e alla fabbrica della cattedrale. Si noti come, in corrispondenza del margine sinistro, a fianco di ogni rubrica, il notaio abbia redatto la sigla *f* o *ff*. Un confronto con le note relative all'estrazione dei *munda* poste dallo stesso ser Antonio in margine a ciascun rogito porta a ricondurre la semplice *f* alla redazione di una sola pergamena *in mundum* (o per il locatore o per il conduttore), la *ff* con la redazione di due distinti *munda* (*Facta extra duplex locatori et conductori*).

5.2.2. Il registro *Instrumenta capitularia 8bis (1421-1437)*.

Molte delle considerazioni finora svolte per il registro del Capitolo in relazione al *modus operandi* del notaio sono valide anche per *Instrumenta capitularia 8bis*, su cui ser Antonio redasse quasi 700 documenti in un arco temporale compreso fra il 1421⁷³ ed il 1437⁷⁴. Il codice che andremo ora a descrivere consta di 266 carte, della misura media di 440 mm in altezza per 345 mm in larghezza, distribuite in sedici fascicoli che non presentano numerazioni o segnature atte ad identificarne l'inizio⁷⁵. Il margine superiore-destro del *recto* di ogni carta, comprese quelle bianche, presenta una cartulazione realizzata con inchiostro di colore marrone chiaro attribuibile, ma si tratta di un'ipotesi, alla mano di ser Antonio. La stessa numerazione si trova infatti anche nella *tabula instrumentorum* che il notaio pose all'inizio del registro; diversamente da *Instrumenta capitularia 8*, infatti, egli prevede per questo codice un solo 'indice', predisponendo a tal scopo un certo numero di carte nel primo fascicolo del volume. A mano a mano che, con sequenza prevalentemente cronologica, inserì i documenti nel registro, egli aggiornò anche la *tabula instrumentorum*, aggiungendovi i nuovi rogiti con il numero della carta in cui furono redatti⁷⁶. La numerazione delle carte appare sostanzialmente corretta, con la sola eccezione della c. 46, la cui cartulazione viene iterata anche nel foglio successivo; una mano anonima databile al XVII-XVIII secolo ha pertanto provveduto ad aggiungere la specificazione «primo» e «secundo» così da distinguere le due carte. Per il resto soltanto laddove, a causa di cadute parziali del supporto, i numeri originari sono andati perduti, due diverse mani hanno provveduto ad integrarle. Si tratta della già citata mano di età moderna (XVII-XVIII secolo), riscontrabile anche sui registri pergamenacei della Prepositura, e – in anni recenti – degli interventi dell'archivista Ivo Leonardi.

Il registro presenta inizialmente due carte di guardia moderne, applicate in occasione del restauro del 1981⁷⁷; fa seguito il primo fascicolo (A) (cc. 1-17) che consta di otto *bifolia* da cui, tuttavia, manca l'ultima carta. Il fascicolo seguente (B) è attualmente formato da sette *bifolia* e comprende le cc. 18-31. Analoga consistenza ha il quarto fascicolo (D) (cc. 51-64), mentre il precedente (C) consta di ben venti carte (cc. 32-50). Da c. 65 a c. 82 si ha il quinto fascicolo (E) che presenta nove *bifolia*, analogamente al settimo (G), che va da c. 99 a c. 116. Più regolare in

⁷³ Si hanno due documenti datati rispettivamente 1421 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia 8bis*, n. 9) e 1422 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia 8bis*, n. 38) che il notaio dichiara di aver rilevato *ex quaternelo* e *ex uno folio*; per il resto la registrazione progressiva dei rogiti sembra aver inizio dall'anno 1423 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia 8bis*, n. 321a).

⁷⁴ L'ultimo documento in *Instrumenta capitularia 8bis* corrisponde all'ultimo documento redatto da ser Antonio di cui siamo a conoscenza (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia 8bis*, nn. 665a-665b).

⁷⁵ Come per *Instrumenta capitularia 8* attribuiamo per praticità ad ogni fascicolo una lettera dell'alfabeto maiuscola.

⁷⁶ Probabilmente egli procedette a periodici aggiornamenti della *tabula instrumentorum* come si ricava dalle diverse tonalità dell'inchiostro impiegato.

⁷⁷ Sul primo foglio di guardia l'archivista Ivo Leonardi ha scritto: «ARCHIVIO DELLA PREPOSITURA | Vol 91 | collocato per praticità | fra gli | "Instrumenta capitularia" | col n° 8bis | 1423-1437». Nel secondo foglio di guardia, la stessa mano ha scritto: «Notaio | Antonio da Borgonuovo | (SN) | Vedi questo segno ai fogli: 119v, 129v, 150v, 170r, 199r, 210v, | 214r, 218v, 245r, 245v, 249r, 253v, 255v».

quanto a conformazione il sesto fascicolo (F) che presenta sedici carte distribuite da c. 83 a c. 98. L'ottavo fascicolo presenta una prima carta (c. 117) rilegata per errore in questa posizione in occasione dell'ultimo restauro; essa, sia per datazione sia per altri elementi su cui ci soffermeremo fra breve, andrebbe infatti posta all'inizio del primo fascicolo, probabilmente dopo le *tabulae instrumentorum*. In seguito si ha un ottonione completo che occupa le cc. 118-132. Il nono fascicolo (I) è pure un ottonione, così come i successivi M (cc. 149-163), N (cc. 164-180) e P (cc. 249-264), dove sono rimaste bianche, seppur cartulate, le cc. 256-264. Il decimo fascicolo (J) presenta la seguente struttura: 4 *bifolia* completi + 1 carta aggiunta + ulteriori tre *bifolia*. Tale doveva essere, già al momento della cartulazione, la conformazione di questo fascicolo visto che non si rinvergono salti nella numerazione né sono riscontrabili mancanze o lacune. In analogia a quanto abbiamo poc'anzi rilevato per il decimo fascicolo, il seguente (K) presenta una organizzazione particolare. Anzitutto si hanno tre *bifolia*, cui segue una carta ed ulteriori cinque *bifolia* completi. Come nel caso precedente non si riscontrano salti nella numerazione. Il dodicesimo fascicolo (L), da c. 181 a c. 198 ed il quindicesimo (O), da c. 231 a c. 248, presentano 18 carte ciascuno. Il registro è chiuso da due ulteriori fogli di guardia in carta moderna, cui è stata allegata una tasca con i frammenti cartacei reperiti, in fase di restauro, fra le carte del codice⁷⁸. Non si può sapere con certezza se il notaio conservò, già in origine, i vari fascicoli rilegati oppure li mantenne in forma sciolta, tuttavia i frequenti rimandi a documenti redatti in precedenza con l'indicazione dell'esatto numero di carta ci fa ritenere che egli considerasse i fascicoli come parte di un intero ben definito. Basterà un solo esempio; a c. 81r (documento n. 229) il professionista registrò la refuta di una proprietà della Prepositura; nel margine sinistro, oltre alla consueta rubrica, si leggono tre ulteriori annotazioni: la nota relativa all'estrazione del *mundum*, la registrazione del documento «in quaterno continuatorum» della Prepositura e, in riferimento ad un mandato citato nel testo del rogito, «Nota ad memoriam quod ipsum mandatum notavi super presenti libro in carta decima». Se verificiamo la c. 10 di *Instrumenta capitularia* 8bis, posto fra i documenti 30 e 31, si legge proprio la procura citata da ser Antonio, che egli aggiunse probabilmente in un secondo momento nello stretto spazio che separava i due rogiti⁷⁹.

L'esempio suesposto ci permette di svolgere una considerazione relativamente ai termini impiegati da ser Antonio per definire questo registro. In analogia a quanto abbiamo appurato per il volume del Capitolo, egli sembra, anche in questo caso, attribuire lo stesso significato ai termini *quaternus* e *liber*; se infatti, come nell'esempio a c. 81r, egli definisce *Instrumenta capitularia* 8 un *liber*, altrove impiega *quaternus*. Parlando del *modus operandi* del professionista abbiamo verificato la definizione che egli stesso pone a principio del volume ove, lo ricordiamo nuova-

⁷⁸ A carta 264r del fascicolo P si trova una data («15.VIII.1939») vergata a matita probabilmente dalla mano di Vigilio Zanolini, il quale – come in *Instrumenta capitularia* 8 – ha numerato progressivamente i documenti del registro.

⁷⁹ Leggermente più tenue è la tonalità dell'inchiostro e visibilmente più piccolo il corpo delle lettere.

mente, formula la seguente intestazione: «Quaternus instrumentorum notatorum et continuatorum»⁸⁰.

Nulla diremo in merito all'impostazione della pagina scritta, vista la corrispondenza con quanto abbiamo già rilevato per *Instrumenta capitularia* 8. Sarà invece necessario, dopo aver parlato della consistenza dei fascicoli, soffermarsi brevemente su alcuni aspetti estrinseci del registro, a partire dalla coperta. Essa è realizzata in cuoio di colore marrone scuro, liscio ed uniforme al tatto; il piatto superiore presenta un prolungamento, detto ribalta, che sormonta il taglio laterale delle carte e copre per la misura di circa un terzo il piatto posteriore. In corrispondenza del dorso si notano quattro contrafforti, di materiale analogo alla coperta, che sono stati applicati mediante cuciture a vista; essi presentano una serie di intrecci a disegni geometrizzanti, realizzati mediante sottili strisce di pelle. La chiusura del registro avveniva, con ogni probabilità, mediante una stringa in cuoio cucita direttamente sulla coperta, come si deduce dai frammenti ancora rinvenibili⁸¹. La legatura così descritta è caratterizzata anche dalla presenza di due controguardie di forma rettangolare in pergamena, entrambe assicurate alla coperta mediante cuciture realizzate con stringhe di pelle allumata. La controguardia anteriore misura 470 mm in altezza per 410 mm in larghezza e ricalca, almeno nella forma la coperta di cuoio esterna. Si nota infatti la presenza di una ribalta applicata attraverso cuciture di colore azzurro al lato più lungo del foglio di pergamena, mentre sul lato carne si possono leggere alcune annotazioni riconducibili alla seconda metà del XV secolo⁸². In generale la coperta si presenta in buono stato di conservazione; più diversificata, invece, la condizione delle carte interne, ove in un contesto generale abbastanza buono, si devono tuttavia evidenziare consistenti perdite nel supporto, soprattutto in corrispondenza delle prime carte⁸³, nonché gore, frequenti strappi e lacerazioni. Tralascieremo, invece, in questa fase di menzionare le etichette, ovvero le segnature, poste sulla coperta del registro; ad esse dedicheremo infatti specifica attenzione parlando della trasmissione documentaria di questo volume⁸⁴.

La carta impiegata per confezionare il registro è uniforme per qualità; si individua infatti una sola tipologia di filigrana, ovvero la testa di cervo sormontata da un tratto con in apice un fiore a cinque petali che abbiamo già riscontrato e descritto nell'ultimo fascicolo di *Instrumenta*

⁸⁰ Anche in margine al documento n. 582 a c. 221» egli scrive: «Quere venditionem factam de predictis factam ipsi Francisco in hoc quaterno in carta 97^a»; per *quaternus* egli intende quindi l'intero registro. Se verifichiamo a c. 97, sul *recto* si trova proprio la compravendita citata, molti fascicoli più avanti, da ser Antonio.

⁸¹ Si trattava probabilmente di una cintura in cuoio dipinta di colore rosso vivo, come sembra dimostrare un piccolo frammento della stessa in corrispondenza della sezione centrale della coperta.

⁸² Al centro si legge: «Nota ad memoriam quod hic in ista coperta est quedam scripture | ut ad predictum devenire non possint et ad melius cognoscendum et | memoria adducendum in coperta exteriori suprascripti etc». Più in basso, un'altra mano anonima della metà del XV secolo, scrisse: «Desiderat(us)». La controguardia posteriore presenta invece una sola annotazione, pure attribuibile ad una mano anonima del XV secolo: «Iacob(us)».

⁸³ Fortemente danneggiata risulta anche l'attuale c. 117 che, come abbiamo poc'anzi ipotizzato, doveva trovarsi in origine all'inizio del registro. I tagli sulla carta e le cadute del supporto corrispondono infatti ai danni che si rilevano sulle prime carte del codice.

⁸⁴ Cfr., *infra*, capitolo 6.

capitularia 8. Essa è posta all'incirca al centro della carta ed è compresa esattamente fra due filoni distanti 43 mm.

Proporremo ora, come abbiamo fatto con il registro del Capitolo, una riflessione sull'organizzazione del registro e sulla progressione cronologica dei documenti da parte di ser Antonio. Il primo fascicolo del codice, come ricordato, inizia con una *tabula instrumentorum*⁸⁵ ove il notaio registrò progressivamente le rubriche dei documenti stesi. Essa, tuttavia, si presenta allo stato attuale mutila di almeno una carta, cosicché vi risultano registrati soltanto i documenti vergati dalla c. 183 compresa in poi. La struttura dell'indice non si discosta sostanzialmente da quella descritta per *Instrumenta capitularia* 8; in questo caso, tuttavia, ser Antonio non provvede a segnalare mediante le usuali sigle *f* e *ff*, all'inizio di ciascuna rubrica, l'avvenuta estrazione della pergamena (o delle pergamene) *in mundum*.

Per quanto concerne invece la progressione cronologica dei documenti raccolti nel registro, l'analisi sulle date croniche dei rogiti mostra in sostanza il rispetto dell'ordine cronologico, con alcune eccezioni che ora andremo ad elencare. Anzitutto, abbiamo già avuto modo di sottolinearlo parlandone nel primo paragrafo di questo capitolo, interrompono il consueto ordine cronologico della documentazione quei rogiti che ser Antonio dichiara di aver «relevato» dai suoi protocolli, da fogli sciolti o da *bifolia*. Sul motivo di questo *modus operandi* abbiamo già ampiamente discusso e dunque non ci soffermeremo oltre. Non mancano poi i documenti nella forma della copia semplice; si tratta di documentazione che, in larga misura, il professionista ritenne doveroso esemplare sul proprio registro in quanto utile a suffragare altri rogiti lì registrati. Sarà utile proporre almeno un esempio. Nel 1430 il vescovo Alessandro di Masovia vendette l'intera eredità del fu Antonio Belenzani a ser Pietro di Nanni da Siena⁸⁶, il quale nei mesi immediatamente successivi procedette alla vendita dell'intero patrimonio a vari cittadini di Trento e dintorni. È interessante notare in proposito che ser Antonio ritenne opportuno copiare anche il testamento di Antonio Belenzani e ciò avvenne, per sua stessa ammissione, «ad avisamentum et deffensionem eorum qui emerunt de bonis suis ab antedicto ser Petro de Senis qui emit a domino nostro executore dicti testamenti»⁸⁷. Un'altra serie di rogiti sembra interrompere il normale ordine cronologico; si tratta solitamente di quelle tipologie documentarie (quali, ad esempio, le quietanze (*solutio debiti*) o quelle che egli definisce «mandatum ad cancelandum»), che andavano a modificare o annullare il dispositivo di un documento precedente. A c. 161^v il professionista registrò il 9 ottobre 1430⁸⁸ un *creditum*, ovvero la promessa da parte di Felicia, vedova di Giovanni Belenzani, di versare nei termini stabiliti (entro il Natale successivo) 125 ducati d'oro a ser Pietro di Nanni da Siena, come prezzo dovuto per l'acquisto di un *broilo*. Il rogito in questione è posto immediatamente dopo la relativa compravendita e rispetta la progressione crono-

⁸⁵ Rispetto alle altre carte del registro la *tabula* non presenta cartulazione.

⁸⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 395. Si veda, *supra*, § 4.2.7.

⁸⁷ APPENDICE III, nn. 1, 2 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 498).

⁸⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 416b.

logica. Il documento seguente, infatti, è datato 10 ottobre 1430⁸⁹. Ma in margine al *credutum* il notaio aggiunse il 12 aprile 1431 un ulteriore rogito denominato «Canzelatio huius instrumenti debiti». Esso rappresentava da un lato la quietanza di pagamento per il debito di 125 ducati rilasciata a Felicia da ser Pietro, dall'altro conferiva al notaio il compito di cancellare l'atto che attestava il debito. Il professionista non mancò infatti di cancellare quel documento annullandone così l'efficacia giuridica; in seguito egli rilasciò il relativo *mundum* a Felicia la quale poteva così dimostrare in futuro di essere libera da qualunque debito nei confronti di ser Pietro.




Fig. 15. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, sezione superiore della c. 161v (particolare). In alto, l'ultima parte del documento attestante la compravendita (n. 416). Segue il *credutum* cancellato (n. 416b) e, sulla destra nello spazio fra i due rogiti, con inchiostro di tonalità più chiara, la *canzelatio huius instrumenti debiti*. In basso nuova compravendita redatta in forma abbreviata (n. 417) cui il notaio ha affiancato alcuni dati relativi alla data topica e ai testimoni presenti.

Si tratta, dunque, di anomalie cronologiche perfettamente giustificabili derivanti in parte anche dal continuo aggiornamento del registro da parte del professionista⁹⁰. A conclusione di questo capitolo rimane un ulteriore aspetto da chiarire relativo al *modus operandi* di ser Antonio: la sua scrittura. Si tratta di una componente che travalica le caratteristiche proprie di ogni singolo registro e che, per tale ragione, tratteremo singolarmente.

⁸⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 417.

⁹⁰ Ai casi suesposti aggiungiamo i documenti nn. 321, 321a-b-c-d che datano al novembre del 1423 e si trovano fra rogiti del 1429. Essi infatti sono veicolati da un foglio (c. 117) che, come abbiamo già avuto modo di ricordare, è stato erroneamente rilegato in questa posizione, avendo invece dovuto trovare posizione all'inizio del registro, subito dopo la *tabula instrumentorum*.

5.2.3. *La scrittura di Antonio da Borgonuovo.*

L'analisi degli esiti grafici di ser Antonio mette in rilievo l'utilizzo di una scrittura minuscola corsiva, comunemente impiegata dai notai fra XIV e XV secolo, dalla quale tuttavia si discosta per alcuni elementi morfologici. Anzitutto l'impiego di *s* diritta ed *f* con aste fortemente rastremate ed inclinate ottenute mediante un doppio tratteggio dall'alto verso il basso e viceversa. Si ottengono così due lettere dalla morfologia particolare, tipica di scritture transalpine più che cisalpine; ciò non è secondario ed aggiunge senza dubbio nuovi elementi a quanto abbiamo già evidenziato sulla formazione del notaio. Fra le lettere caratteristiche si notano anche una *a* in forma corsiva, *d* in forma onciale con l'occhiello superiore molto sviluppato, *g* con l'occhiello superiore chiuso da un trattino orizzontale che talvolta lega con il primo tratto della lettera seguente, *i* presenta solo raramente gli apici, *r* è bimorfa, solitamente diritta in inizio o in corpo di parola, tonda in fine oppure dopo lettera con convessità a destra (ad esempio, *-or-*). Particolare pure la morfologia di *u/v* dal primo tratto molto alto sul rigo che tende poi a ripiegarsi verso il basso conferendo alla lettera una tipica forma 'a cuore'. Più semplice ed usuale la *u* in corpo o in fine di parola.

Numerose sono le legature, sebbene, rispetto agli esiti documentari d'altri notai del periodo, sia qui riscontrabile una minore corsività; ciò è dovuto anche all'utilizzo di uno strumento scrittoria dalla punta temperata obliquamente, come si deduce dalla presenza di leggeri chiaroscuri determinati dal contrasto fra tratti pieni e filetti sottili, ad esempio, nella realizzazione della nota tironiana *et* a forma di sette, con il tratto discendente visibilmente più sottile rispetto a quello orizzontale che lo sormonta. Allo stesso modo sembrano essere stati realizzati di frego i numerosi segni abbreviati che, nella usuale forma del *titulus* ricurvo, risultano tanto sottili dall'essere talvolta appena percettibili. Una menzione a parte meritano le lettere maiuscole che ser Antonio impiega con una certa frequenza ma senza rispettare alcun criterio; per quanto riguarda, anzitutto, la forma delle singole lettere, esse presentano spesso i tratti raddoppiati, come è tipico della gotica. Particolare è la morfologia di *A* maiuscola che il notaio riprende al centro del proprio segno tabellionale, come pure di *R* maiuscola che assume la forma di una *V* alta sul rigo tagliata da un trattino trasversale che le permette di legare con la lettera seguente. Come poc'anzi ricordato, non è possibile individuare alcun criterio nell'utilizzo della lettera maiuscola; talvolta essa trova infatti impiego nei nomi propri, talaltra nei nomi comuni o, addirittura, negli attributi, mentre lemmi che ne richiederebbero l'uso vengono scritti con la lettera minuscola.

Se negli esiti grafici su pergamena sciolta e in buona parte della documentazione in esteso su registro ser Antonio tende a mantenere un modulo di scrittura piuttosto uniforme,

con una tendenza tuttavia ad inclinare le lettere verso destra procedendo negli anni⁹¹, l'esecuzione dei testi redatti su brogliacci o negli spazi rimasti bianchi fra le carte dei registri tende ad essere mediamente meno controllata; il *ductus* assume gradazioni diversificate, il modulo tende a rimpicciolirsi o ad ingrandirsi. Sono molti i casi in cui, non avendo lasciato uno spazio sufficiente per accogliere, prima di un nuovo rogito, un ulteriore documento, egli fu costretto a scrivere il testo con un modulo di scrittura visibilmente più ridotto.

Come è tipico delle scritture documentarie, molto numerose sono le abbreviazioni; il generico *titulus* di forma più o meno arcuata o ripiegata viene utilizzato per segnalare la caduta delle desinenze in -m ed -n, anche laddove le nasali siano in corpo di parola, oppure per indicare generiche abbreviazioni per contrazione. Un segno a forma di fiocco che si ripiega verso il basso individua invece, in fine di parola, alcune abbreviazioni per troncamento. Ser Antonio predilige poi l'uso di *et* tachigrafico a guisa di 7 in luogo di *et* e del *c* converso per *con/cum*, anche in corpo di parola. Si tratta, nella fattispecie, di modalità operative tipiche delle scritture documentarie, impiegate comunemente anche fra i notai trentini dell'epoca.

Praticamente sconosciuto al notaio sembra invece essere un qualsiasi sistema di punteggiatura; l'esame sia sui registri sia sulle pergamene sciolte non rivela l'impiego d'alcun particolare segno di interpunzione; non sono separati da punti fermi nemmeno i diversi periodi che, all'interno del dettato, rappresentano le diverse partizioni del documento. Un solo segno compare nei rogiti di ser Antonio: si tratta di due punti affiancati da una sorta di doppia s allungata che ha probabilmente lo scopo, posta a chiusura del testo e della sottoscrizione, di non permettere alcuna aggiunta al dettato.

L'analisi sulla pagina scritta di Antonio da Borgonuovo non può dirsi esaurita se non consideriamo tutta un'altra serie di aspetti che, al pari degli altri fin qui citati, costituiscono un aspetto dei suoi *modus operandi*. Se piuttosto 'pulito' è l'aspetto dei testi redatti su pergamena sciolta, maggiormente diversificata è la situazione riscontrabile nei documenti in registro; più vicini ai *munda*, per qualità del lavoro sono, ad esempio, una parte dei rogiti redatti per esteso in *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis. Una porzione di questi, tuttavia, mostra evidenti interventi di correzione ed integrazione attuati in seconda battuta dal notaio; probabilmente in fase di rilettura (come spesso si ricava dall'utilizzo di un inchiostro di diversa tonalità), ma talvolta anche in corso di stesura. Ser Antonio provvede infatti a depennare parti del testo o singoli lemmi integrandoli con i termini corretti in interlinea o in margine. Qualora le parti di testo da emendare fossero state tali da obbligare il notaio ad aggiungerle nel margine o in calce al documento, egli utilizzò coppie di segni di richiamo, mentre per la semplice inserzione di termini posti in interlinea impiegò l'usuale V capovolta. Numerose sono le occasioni in cui, forse a causa di una copiatura

⁹¹ Soprattutto negli ultimi anni di attività, corrispondenti al periodo 1435-1437, la scrittura di ser Antonio tende a slargarsi e diviene meno 'controllata'. Ciò è rilevabile in larga misura soprattutto nella documentazione su registro ed è meno visibile negli esiti scrittori delle pergamene in *mundum*.

disattenta da precedenti stesure o da specifici formulari, egli iterò lo stesso termine. Meno praticata, quale tecnica di correzione, l'espunzione o, nel caso delle pergamene, la raschiatura mediante apposito strumento del lemma errato e la sua sostituzione. Non mancano, infine, i casi in cui, non avendo a disposizione tutti i dati necessari a completare il rogito, il professionista trentino lasciò intenzionalmente in bianco alcuni brevi spazi nel testo. Taluni di quegli spazi, che avrebbero dovuto essere completati, ad esempio, con informazioni relative al patronimico o al luogo di provenienza, non furono però colmati dal notaio il quale, non avendo ricevuto in seguito le informazioni necessarie, fu costretto a lasciare in bianco.

CAPITOLO 6. Il “destino” delle carte. La *comissio* delle carte notarili a Trento fra Trecento e Quattrocento.

SOMMARIO: 6.1. Le prassi di trasmissione documentaria a Trento fra Trecento e Quattrocento. Alcuni esempi di *comissio* di carte di notai defunti. – 6.2. Prassi di trasmissione documentaria del Capitolo della cattedrale di Trento. – 6.3. Il “destino” delle carte di Antonio da Borgonuovo. Per una ricostruzione della trasmissione documentaria. – 6.3.1. Il registro *Instrumenta capitularia* 8bis nell'Archivio della Prepositura.

6.1. *Le prassi di trasmissione documentaria a Trento fra Trecento e Quattrocento. Alcuni esempi di comissio di carte di notai defunti.*

Carte, protocolli e registri prodotti dai notai nel corso della loro carriera rappresentavano, come noto, non soltanto gli strumenti per la garanzia degli interessi di enti o privati che si erano rivolti ai professionisti per la registrazione dei propri negozi giuridici, ma anche un importante fonte di reddito per quanti avevano redatto e conservato quelle registrazioni; ciò è vero, dunque, sia per il notaio che aveva originariamente registrato le volontà dei contraenti, sia per quanti – anche a distanza d'anni – furono autorizzati a trarre da quelle carte e registri documenti *in mundum* pienamente validi sotto il profilo giuridico.

Anche a Trento, come altrove nell'Italia medievale, i volumi di imbreviature e di estesi erano affidati alla gestione e alla cura dei notai che li avevano prodotti; dopo la morte essi passavano quindi agli eredi, qualora questi avessero esercitato la professione paterna, o ad altri colleghi. Poiché, tuttavia, l'importanza e l'interesse della documentazione redatta da un notaio andava diminuendo col tempo, calava progressivamente anche il vantaggio, per gli eredi o per altri notai, di conservare per più di un paio di generazioni gli atti del professionista defunto; accadde così, con una certa frequenza, che molti registri – prevalentemente veicolanti documentazione redatta per privati – andarono inesorabilmente persi, perché scartati dopo pochi decenni per volontà degli stessi notai che li avevano ereditati. Furono sottratti a questo destino soltanto quei registri e quelle carte che, in larga misura per via del contenuto, furono ritenuti d'interesse da parte di enti laici e religiosi, tanto da essere ricondotti ai loro rispettivi archivi. Tali modalità operative si riflettono, oggi, nella scarsità – se non quasi totale assenza in alcuni periodi – di registri notarili almeno fino al Quattrocento avanzato¹.

¹ Sul tema della trasmissione delle scritture dei notai trentini attivi nei secoli XII e XIII si vedano *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, in particolare le pp. 78-79 e F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, pp. 148-153. Come osserva Franco Cagol, «se oggi abbiamo a disposizione documentazione prodotta per committenti privati, lo dobbiamo spesso a operazioni di recupero messe in atto da alcuni notai attivi al servizio di episcopati e comuni al fine di avere a

Il tema della *comissio*, ovvero la cessione di imbreviature, *quaterni, libri*, ecc. di notai defunti, o non più operativi, ai propri colleghi (spesso legati da rapporti di parentela), costituisce il *focus* di questo capitolo. A tal proposito, indagheremo anzitutto le modalità della trasmissione documentaria a Trento fra Trecento e Quattrocento, prendendo ad esempio due documenti reperiti fra le carte di Antonio da Borgonuovo. Il professionista trentino sarà invece al centro dell'analisi nella seconda e nella terza parte del capitolo; egli sarà infatti trattato sia in qualità di *relevator* delle carte di notai defunti, sia in qualità di notaio le cui carte furono affidate a professionisti attivi nel corso del XV secolo.

La fortunata conservazione di due documenti relativi alla trasmissione di atti di notai sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis ci consente di ricostruire i procedimenti attuati ad inizio Quattrocento per l'affidamento delle carte ad un nuovo professionista. Il 10 dicembre 1425² Cristina, moglie del defunto notaio Giacomino da Posina³, fu chiamata *in episcopali palatio, ad banchum iuris civilis*, alla presenza del vicario per le cause civili e criminali Antonio *de Zivolis* da Ledro e dei notai Antonio *de Castro*, Antonio da Nogaredo, Antonio da Fai, Guglielmo Saraceno, Nicolò *de Capris* e Vito da Dambel. Costei, lì rappresentata dal notaio Antonio da Molveno, giurisperito e, soprattutto, priore e rettore del collegio notarile di Trento, fu invitata ad esibire ad un membro del collegio «imbreviaturas et prothocola relictas» del marito defunto, affinché queste potessero essere rilevate da un professionista ritenuto «ydoneum et sufficientem».

Mettendo, solo per un momento, da parte i procedimenti attuati per conferire le imbreviature ed i protocolli del defunto Giacomino, è interessante soffermarsi sui presenti al palazzo vescovile; oltre al rogatario Antonio da Borgonuovo, figuravano infatti sei notai citati fra i testimoni. Ad essi si aggiungeva inoltre il giurisperito Antonio da Molveno che, in quella sede rappresentava la moglie del notaio defunto ed il collegio notarile di Trento. Per quanto ci è noto, la prima attestazione del collegio dei giudici e dei notai si trova negli statuti masoviani emanati proprio fra il 1425 e il 1427. Esercitava funzioni di rappresentanza dinanzi ad autorità esterne e coordinava le attività del collegio un notaio facente funzioni di rettore o priore; esso veniva eletto dalla maggioranza dei votanti e restava in carica per un anno. Coadiuvavano il rettore quattro consiglieri, eletti secondo analoghe modalità, un massaro, che amministrava il pa-

disposizione documentazione prodotta in ambito pubblico dai loro colleghi defunti» (p. 152). Per quanto riguarda il XIII secolo si deve ricordare che il notaio Rolando, forse per intervento del podestà Sodegerio da Tito, aveva acquisito i registri di imbreviature dei notai defunti Erceto, Corradino e Nicolò da Costanza, che era stata rispettivamente la moglie di Corradino e di Nicolò; quest'ultimo era stato a sua volta il padre di Erceto. Tutti i volumi finirono in un secondo tempo nelle mani di Zaccheo, notaio attivo per i vescovi Egnone ed Enrico II. Il notaio Zaccheo ottenne, nel 1272, anche le carte del defunto Matteo da Piacenza (1217-1252), il quale aveva ereditato documentazione da altri notai. Su queste vicende si veda F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*.

² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 142.

³ Cfr. R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*, p. 170 *sub voce* Giacomino da Posina. Il notaio Giacomino era figlio di Albertino, un *tabernarius* proveniente da Posina, nel vicentino, e fu attivo a Trento fra la fine del Trecento e la metà degli anni Venti del Quattrocento. All'inizio del XV secolo fu in più occasioni attivo come procuratore con il compito di refutare proprietà immobiliari al Capitolo della cattedrale di Trento (cfr., in merito, ADTn, *ACap*, capsula 22, n. 2; capsula 22, nn. 3 e 3.1; capsula anniversari, rotoli lunghi/b, n. 15); di mano di Giacomino si conservano due pergamene presso l'archivio della Prepositura (cfr. ADTn, *AP*, Tomo III, nn. 5 e 9).

trimonio, un notaio e due bidelli che mantenevano la carica per la durata di quattro mesi. Poco altro si conosce, ad inizio XV secolo, relativamente al collegio e alla sua struttura. Il documento del dicembre 1425 che in questa sede stiamo prendendo in esame, rappresenta dunque una fonte di grande rilevanza per conoscere, almeno in parte, la struttura e le funzioni della *societas*; anzitutto veniamo a sapere che, in quel periodo, la carica di rettore era nelle mani di Antonio da Molveno, il quale – come si deduce dallo stesso atto – aveva il compito di scegliere e presentare al vicario vescovile il notaio *de collegio notariorum* più idoneo a rilevare le carte del professionista defunto. Interessante è inoltre l'elenco dei sei notai, cui possiamo aggiungere il rogatario Antonio da Borgonuovo, citati fra i testimoni presso il palazzo vescovile. Di essi, come di norma, non si ricordano le eventuali cariche, ma soltanto la professione esercitata; tuttavia, non possiamo fare a meno di immaginare che, con ogni probabilità, costoro furono chiamati a presenziare alla *comissio* in qualità di membri dello stesso collegio notarile; nei nomi dei sei professionisti citati, dunque, possiamo forse ritrovare i quattro consiglieri allora in carica.

I procedimenti descritti da Antonio da Borgonuovo nel 1425 risultano particolarmente interessanti perché portano alla luce quella funzione di controllo esercitata dalla matricola dei notai di Trento sulle carte, sui protocolli e sui registri dei notai attivi in città. Alla morte di un professionista il collegio poteva così rivolgersi agli eredi del defunto per rilevare la documentazione superstite ed affidarla ad un membro della matricola. Poteva altresì accadere che il notaio avesse scelto tramite testamento a chi affidare le proprie carte: spesso si trattava dei propri figli⁴. Nel caso in questione, dunque, non era probabilmente necessario un intervento diretto da parte del collegio, la cui azione era forse limitata al solo controllo sulla *comissio*.

Ricevuta, dunque, «ad instantiam et petitionem quam plurium» la disponibilità di «rogationes et imbreviaturas» del defunto Giacomino, il rettore della matricola scelse quale notaio *relevator* Nicolò del fu ser Pietro Baldovini *de Capris*, il quale – ritenuto idoneo e sufficiente – ricevette dal vicario vescovile

licentiam [...] et plenam auctoritatem relevandi, transcribendi et in publicam formam reddigendi rogationes, imbreviaturas et prothocola dicti condam Iacobini notarii [...] mandans et decernes ipse dominus vicarius rogationes et imbreviaturas quas ipse Nicholaus relevabit ex imbreviaturis et rogationibus ipsius condam Iacobini notarii illam vim habere et obtinere qua(s) habuissent si ipse Iacobinus notarius dum viveret perficisset.

Nicolò giurò quindi dinanzi all'autorità vescovile promettendo, come nella norma, di estrarre soltanto «eas rogationes que canzelate non erunt», senza aggiungere né togliere nulla dalle 'matrici' redatte a suo tempo da Giacomino. Conclusasi questa fase, dobbiamo immaginare che ser Nicolò avesse preso con sé tutte le carte del notaio defunto per trarne in futuro *redactiones in mundum* su richiesta di eventuali committenti. Il documento che attestava la *comissio* fu

⁴ Abbiamo potuto reperire il testamento di Gioacchino Mezzasoma, notaio attivo a Trento fra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento (cfr. BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 92), il quale, tuttavia, non fa cenno fra le sue disposizioni a carte, rogiti, protocolli e registri.

invece registrato da ser Antonio sul proprio registro personale; l'assenza della nota relativa all'estrazione del *mundum* ci fa ritenere probabile che non fu tratto dall'esteso sul volume alcuna pergamena. Evidentemente Nicolò *de Capris* si considerava sufficientemente cautelato dall'atto in *Instrumenta capitularia* 8bis; producendo documenti in *mundum* che noi consideriamo degli originali, ovvero dal punto di vista diplomatico di pari livello rispetto alle 'matrici' sui registri o sui protocolli di ser Giacomino, Nicolò avrebbe ricordato nella sottoscrizione l'autorizzazione rilasciata il 10 dicembre 1425 dal vicario vescovile Antonio *de Zivolis* e, con ogni probabilità, anche il nome del notaio, ser Antonio, che in quell'occasione fu chiamato a darne forma scritta⁵.

Mentre, nell'esempio fin qui analizzato, abbiamo messo in luce uno dei casi forse più usuali, ovvero la *comissio* delle carte di un notaio defunto, il documento che andremo ora ad esaminare, cronologicamente di poco successivo, ci mostra una circostanza meno attestata nelle fonti; siamo infatti in presenza di un notaio, Vigilio del fu ser Enrico *Rigaie* da Trento, ancora vivente ma, «gravi infirmitate oppressus», e dunque inabile a proseguire la sua attività di professionista della scrittura⁶.

Il 29 aprile 1426 ser Vigilio si presenta infatti dinanzi al già citato vicario vescovile Antonio *de Zivolis* da Ledro. Sede dell'atto, in quest'occasione, non è il più usuale palazzo vescovile adiacente alla cattedrale, ma la stazione delle bollette, poco distante; presenziano in qualità di testimoni i notai Antonio *de Castro*, Iosio del fu ser Francesco da Trento e Marco *domine Zinele* dal Borgonuovo. Ci pare interessante, in questo caso, riprendere per intero il testo redatto nell'occasione da Antonio da Borgonuovo, il quale sembra rendere in lingua latina le parole del notaio Vigilio, che:

ibidem asseruit et proposuit et dixit quod plurima et plurima instrumenta diversarum manierarum et rogationes notavit et scripsit in suis prothocolis, que et quas tamen in publicam formam non redegit nec redigere potet propter eius gravem infirmitatem, ex quo supplicavit et petivit ab ipso domino vicario ut dignaretur concedere licentiam et plenam auctoritatem Gasparino notario filio Antonii notarii de Nogarredo civi Tridentino relevandi et in publicam formam redigendi eius Vigilii notas et rogationes et imbreviaturas.

Anzitutto veniamo a conoscenza del fatto che ser Vigilio era allora oppresso da una grave malattia che lo rese incapace di redigere in *publicam formam* i molti *instrumenta* vergati nei suoi protocolli. Particolare ci sembra la locuzione impiegata dal notaio per descrivere e qualificare le modalità di registrazione dei numerosi documenti sui suoi protocolli: «instrumenta diversarum manierarum [...] notavit et scripsit»; pur non potendolo affermare con estrema certezza, è facile ricondurre queste 'diverse maniere', alle plurime modalità di redazione dell'*instrumentum* notarile; in alcuni casi si sarà forse trattato di vere e proprie imbreviature, in altri di estesi molto simili ad eventuali redazioni in *mundum*. Di fronte alla necessità di estrarre da questi protocolli numerosi

⁵ La ricerca nei fondi principesco vescovile (sezione latina), capitolari e nei miscellanei *BCT2* e *BCT3* non ha portato alla luce alcun documento estratto da ser Nicolò *de Capris* dagli atti di Giacomino da Posina.

⁶ Cfr. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 179.

documenti su pergamena, vista la grave infermità, ser Vigilio fu dunque costretto ad affidare le proprie carte al notaio Gasparino, figlio del notaio Antonio da Nogaredo. La petizione fu rivolta direttamente al vicario vescovile, senza alcuna apparente ‘mediazione’ da parte del collegio notarile, se non la presenza di alcuni notai. Udita la richiesta e ritenuto Gasparino adeguato al compito, il vicario concesse a quest’ultimo la licenza e la piena autorità di rilevare, trascrivere e redigere in forma pubblica «rogationes et imbreuiaturas». L’atto si concluse con l’usuale giuramento prestato dal notaio *relevator* dinanzi al vicario, al notaio rogante e a ser Vigilio.

L’autorizzazione concessa a Gasparino diede a quest’ultimo la possibilità di rilevare le carte del notaio Vigilio, dalle quali – su richiesta dei committenti – poté trascrivere pergamene *in mundum*. È il caso del testamento, oggi conservato presso il fondo capitolare dell’Archivio diocesano tridentino, della *domina* Elica del fu ser Gabriele dal Borgonuovo di Trento, redatto il 25 agosto 1407 da ser Vigilio⁷. Ci sembra utile, anche in questo caso, riprodurre per intero la sottoscrizione del notaio *relevator*.

Ego Gasparinus filius ser Antonii notarii de Nogaredo vallis Lagarine diocesis Tridentine, publicus imperiali auctoritate notarius, ex licencia et auctoritate michi datis et attributis per honorabilem legum doctorem dominum Antonium de Civolis de Leudro de Iudicariis Tridentine diocesis, vicarium et ius publice reddentem in civilibus et criminalibus causis in civitate et curia Tridentina pro reverendissimo in Christo patre et domino domino Alexandro Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino duceque Mazovie etc. relevandi, conscribendi, exemplandi et in publicam formam reddigendi rogationes, protocola et imbreuiaturas scriptas et anotas per condam ser Vigilium condam ser Henrici dicti Rigaie de Tridento publicum imperiali auctoritate notarium prout de huiusmodi licentia et auctoritate michi datis et concessis constat publico documento scripto et notato per ser Antonium notarium condam ser Bartolasii de Tridento, hoc suprascriptum testamentum per me transscriptum ex imbreuiaturis vivis et non cancelatis condam ser Vigili condam ser Henrici dicti Rogaie de Tridento publici imperiali auctoritate notarii prout in ipsis imbreuiaturis reperii scriptum et notatum in quodam folio bambacino, nil in eo addendo vel minuendo quod sensum seu sententiam variet atque mutet, propter forte punctum vel sillabam, litteram vel virgulam, fideliter et bona fide et sine fraude transcripsi et in hanc publicam formam reddegi et ad omnium premissorum fidem plenior me subscripsi et signum mei tabelionatus offitii consuetum apposui.

La sottoscrizione presenta qualche elemento su cui è utile soffermarsi; anzitutto ser Gasparino fa riferimento al notaio Vigilio come *condam*; dobbiamo dunque immaginare che l’estrazione di questo testamento avvenne dopo la morte del professionista di cui aveva ‘ereditato’ le carte. In secondo luogo, dopo aver ricordato che la licenza venne registrata da Antonio da Borgonuovo, Gasparino cita la fonte materiale da cui ha tratto il testamento; si tratta, per la precisione, di un’imbreviatura scritta su un foglio *bombacino*, espressione piuttosto usuale per indicare il generico foglio cartaceo. In ultimo, a conclusione della sottoscrizione, il notaio ricorda che il documento fu trascritto tale e quale, senza aggiungere o togliere nulla che ne potesse in qualche modo variarne il senso (questo vale anche per i segni di punteggiatura).

Come abbiamo potuto rilevare dai due documenti qui analizzati, l’autorità preposta a conferire la licenza di *relevare* i documenti dei notai defunti o inabili era, per la città di Trento, il vicario vescovile, ovvero la massima autorità giudiziaria, che all’incirca dalla metà del Quattro-

⁷ Cfr. ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/a, n. 14.

cento, prese il nome di podestà⁸. L'esame di tutta una serie di sottoscrizioni notarili veicolanti le autorizzazioni ad estrarre documentazione di altri professionisti portano alla luce alcuni elementi sempre presenti: anzitutto il nome del notaio *relevator*, seguito dall'enunciazione del nominativo del vicario (o podestà) che ha concesso la *licentia relevandi*. Segue immediatamente la descrizione materiale delle fattispecie documentarie (*prothocollo, abbreviaturas, notas, libros, cedulas*, ecc.) e, anche se non con costanza, del nome del notaio che fu incaricato di redigere il relativo documento probatorio. In taluni casi, ma con minor frequenza scendendo lungo i decenni, viene riportata anche la data in cui la licenza fu conferita, il che ci consente – laddove sia presente – di fissare un *terminus post quem* per la *redactio in mundum*. In ultimo, ma pure in questo caso non in tutte le occasioni, il notaio poteva descrivere nel dettaglio il registro o il protocollo da cui aveva tratto il *mundum*; di questo si riferisce talvolta la materia, che può essere membranacea o, molto più spesso, *in carta bombacina*. In casi piuttosto limitati il professionista fornisce anche indicazioni aggiuntive, quali il colore della coperta esterna o le dimensioni del supporto, «ex libro uno magno cum copertis rubeis», come nel caso del registro del notaio e giurisperito Cristoforo da Molveno, figlio di Antonio, la cui documentazione fu rilevata dal genero Bartolomeo, figlio del *nobilis vir* ser Francesco Valdecher da Tavon⁹. Talvolta il notaio estensore del *mundum* si preoccupa di specificare la 'qualità' degli *instrumenta* sul registro dal quale ha estratto la pergamena; come nel caso di Tommaso del fu ser Paolo *de Fatris* da Terlago che, avendo ricevuto da Paolo *de Oriano* da Brescia¹⁰, podestà di Trento per il vescovo Iohannes Hinderbach, la licenza per rilevare i rogiti di Odorico da Brez¹¹, richiamò in sottoscrizione il *liber extensionum* da cui aveva tratto il *mundum*. Pur essendo numericamente più limitati, inoltre, non mancano anche i casi in cui il notaio *relevator* ritenne opportuno indicare anche titoli o intestazioni dei *quaterni* o dei protocolli da cui estrassero l'atto; ne è un caso esemplificativo quello della refuta con nuova locazione del 1461, ricavata da Odorico del fu Guglielmo «ex imbreviaturis vivis et non cancelatis» del notaio Antonio da Brez, «ex libro uno bambacino in cuius principio scripti erant anni Domini hoc in videlicet “Anno Domini millesimo CCCC° quinquagesimo nono, indicione septima etc”»¹². L'attenzione posta dai notai nell'indicare con chiarezza sia la fonte da cui avevano tratto il *mundum*, sia l'autorità che ne aveva concesso la *comissio* non è indifferente e va ricondotta all'importanza che avevano, anche a grande distanza di tempo, queste *redactiones in mundum*; in molti casi, infatti, questi documenti servirono agli enti o ai privati per essere presentati *ad bancum iuris* e dovevano pertanto essere pienamente validi sotto il profilo giuridico. A tal proposito, i notai *relevatores* non mancarono anche di annotare in margine ai documenti in registro

⁸ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*; la serie cronologica dei vicari e dei podestà di Trento di Francesco Ambrosi riporta, quale ultimo vicario, Giacomo *de Gazjo* nel 1453; nel 1455 viene ricordato Lanfranco *de Oriano* di Brescia vicario e podestà; nel 1457 si menziona invece il noto giurisperito Melchiorre Facini da Padova, primo podestà.

⁹ Cfr. BCTn, BCT3, capsula 28, mazzo 1, n. 105.

¹⁰ Non conosciamo la data esatta in cui fu concessa la licenza; Paolo de Oriano da Brescia fu podestà di Trento nel 1484 (cfr. F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 492).

¹¹ Si vedano, ad esempio, BCTn, BCT3, capsula 4, mazzo 2, nn. 43, 45 e 46.

¹² ADTn, ACap, capsula 16, n. 8.

l'avvenuta estrazione (*Facta extra*), cosicché in futuro fosse noto che di quel rogito era già stato tratto un *mundum*¹³.

Se per la città di Trento l'autorità competente per il rilascio delle *licentie relevandi* era il vicario / podestà vescovile, per i restanti territori della diocesi tale funzione fu attribuita all'autorità giudiziaria del relativo comitato o giurisdizione; ciò avvenne, ad esempio, quando ser Osvaldo detto *Sengel* da San Michele all'Adige, vicario generale e *ius publice redens in civilibus et criminalibus causis in toto comitatu Cunespergi nec non in Cimbrie iurisdictionis* per il conte del Tirolo, concesse a Nicolò, figlio di ser Giovanni *de Ligatis* da Serso, cittadino di Trento ma residente a Cembra, di rilevare i rogiti del fu ser Giovanni da Giovo¹⁴.

Viste le considerazioni suesposte, sarebbe a questo punto interessante verificare come avveniva l'estrazione dei documenti *in mundum* dai registri e dalle carte dei notai defunti da parte dei professionisti cui erano state commissionate. Le sottoscrizioni da questi ultimi poste in calce ai documenti su pergamena non mancano di ricordare come il testo dell'*instrumentum* fu copiato, tale e quale, *fideliter et sine fraude*, così come si leggeva sulle carte del professionista defunto; non ci sono infatti noti casi di *redactiones in publicam formam* in cui il professionista *relevator* dichiarò di essere stato autorizzato a sciogliere eventuali formule ceterate rinvenute nell'abbreviatura. Alcune pergamene *in mundum* tratte da abbreviature che troviamo negli archivi trentini rappresentano, infatti, una sorta di 'fotografia' dell'atto in registro, tanto che in alcuni casi il notaio *relevator* si premunì addirittura di trascrivere le usuali rubriche relative al contenuto del documento che si trovavano nel margine superiore sinistro della carta, ponendole entro riquadro¹⁵.

¹³ Non riportiamo, al momento, esempi specifici; su queste note marginali rimandiamo al paragrafo dedicato alla trasmissione della documentazione di Antonio da Borgonuovo.

¹⁴ BCTn, BCT3, capsula 32, mazzo 1, n. 1.

¹⁵ Si veda, ad esempio, BCTn, BCT3, capsula 4, mazzo 2, nn. 57 e 64; originali da abbreviatura estratti da Giovannino notaio figlio del fu ser Bartolomeo *de Zotis* da Lasino dai rogiti del fu Iesamanto *de Pegolotis* da Arco.

6.2. Prassi di trasmissione documentaria del Capitolo della cattedrale di Trento.

Dopo aver trattato il tema della *comissio* delle carte dei notai defunti a Trento fra Trecento e Quattrocento, è venuto ora il momento di concentrare l'attenzione sulla documentazione redatta da un certo numero di notai su richiesta del Capitolo della cattedrale. Sarà interessante verificare, a tal proposito, le dinamiche di conservazione e trasmissione della documentazione all'interno del Capitolo, a partire proprio dalla documentazione per cui Antonio da Borgonuovo ottenne la *licentia relevandi*.

Lo spoglio sistematico dei fondi pergamenei¹⁶ e l'analisi sulle note relative all'estrazione di *redactiones in mundum* sui registri notarili del Trecento hanno condotto all'individuazione di alcuni notai di cui ser Antonio rilevò la documentazione. Siamo in presenza, in larga parte, di professionisti attivi nel corso del XIV secolo per il Capitolo della cattedrale: Venturino *de Trechis*, Pietro *de Stanchariis* e Federico di Enrico da Albiano. Carte e registri su cui Antonio da Borgonuovo fu autorizzato a lavorare sono dunque pienamente riconducibili all'archivio del Capitolo.

Il tema è certamente più complesso di quanto possa apparire, perché i casi che abbiamo testé ricordato e che andremo fra breve ad esaminare nel dettaglio, non costituiscono, a ben vedere, quelle forme di trasmissione documentaria di notaio in notaio cui è stato fatto cenno nel paragrafo precedente; essi sottendono infatti un'organizzazione della produzione e della trasmissione della documentazione da parte del Capitolo tale da consentire ai canonici il pieno controllo, se non la proprietà, su buona parte delle carte e dei registri prodotti per l'ente da notai fidelizzati.

Vista la quasi totale corrispondenza fra la documentazione rilevata da ser Antonio e gli esiti documentari dell'attività di gran parte dei notai capitolari attivi nel corso del Trecento, questa analisi sulle *comissiones* del professionista trentino non potrà che intrecciarsi con analoghe *licentie relevandi* concesse nei decenni precedenti, per le stesse carte, agli altri notai dell'ente. Inizieremo con l'autorizzazione ad estrarre dalle «rogationes, prothocola, instrumenta et imbreuiaturas» redatte fra il 1354 ed il 1392 dal canonico e notaio Pietro del fu Stefano *de Stanchariis* da Teglie di Brescia¹⁷, ottenuta da ser Antonio il 14 luglio 1411¹⁸ per concessione del vicario vescovile Antonio *Schichigoli* da Trento. Ciò che distingue nella sostanza le licenze che abbiamo esaminato in precedenza, da quelle relative a documentazione capitolare è il fatto che queste ultime avven-

¹⁶ Per una trattazione dei fondi presi in considerazione per questa ricerca rimandiamo, *supra*, al capitolo 1 di questo lavoro.

¹⁷ Sul canonico Pietro *de Stanchariis* rinviamo alla scheda biografia tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 657-658; era il figlio di Stefano da Teglie, nella diocesi di Brescia. Emerge nella documentazione trentina con il titolo di canonico per la prima volta nel 1354 e, dal 1367, appare impegnato quale notaio del Capitolo. L'ultima sottoscrizione è in un documento rogato il 24 maggio 1392.

¹⁸ Cfr. ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 224 e ASTn, *ACD*, n. 1398-01, c. 306r (ex *Instrumenta capitularia* 7).

nero, praticamente sempre, su richiesta, ovvero «ab instanciam et petitionem», degli stessi canonici. Così vediamo, ad esempio, che l'estrazione di *redactiones in mundum* dalle rogazioni, dai protocolli, dagli *instrumenta* e dalle imbreviature di Pietro *de Stanchariis* fu concessa ad Antonio da Borgonuovo per istanza e su richiesta di Florio da Denno, sindaco e massaro del Capitolo della cattedrale¹⁹. La licenza conferita al professionista trentino è oggi leggibile sia in calce ad una locazione su pergamena posta presso il fondo capitolare dell'Archivio diocesano tridentino, sia alla c. 606r del volume *Instrumenta capitularia* 7, rogato per intero da Pietro *de Stanchariis* ed oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Trento. Il registro in questione è interessante per diversi motivi; anzitutto veicola interamente documentazione prodotta su richiesta del Capitolo. Numerosi rogiti in esso contenuti recano inoltre plurime annotazioni relative all'estrazione di *munda* da parte dei notai che, in epoche diverse, furono autorizzati a lavorarvi: in *primis* Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco²⁰, notaio capitolare dopo la morte del canonico Pietro, del quale troviamo ben trentadue annotazioni in margine a rogiti estratti²¹; in seconda posizione, il professionista che sostituì Alberto da Sacco quale nuovo notaio al servizio dei canonici, Antonio da Borgonuovo, del quale troviamo dodici note²² del tipo *Relevata est*, oltre ad un intero documento rogato da ser Antonio l'11 maggio 1412 in uno spazio rimasto bianco della c. 31v²³. Il professionista trentino si premurò, in talune occasioni, di specificare per quale ragione, oppure su istanza di quale autorità, dovette estrarre il *mundum*: troviamo così annotazioni del tipo, «Relevata per me Antonium notarium ser Bartholasii pro Capitulo etc.»²⁴, «Relevata per me Antonium notarium ser Bartolasii ad instanciam Otolini conductoris infrascripti et sibi data»²⁵ oppure «Relevata per me Antonium notarium ser Bartholasii ex licentia michi data et data ipsi Bartolo ex eo quia in sachemano amisit sibi factam et datam etc.»²⁶ e ancora «Relevata per me Antonium ser Bartholasii ad petitionem domini Marquardi in causa quam movit contra heredes condam ser Federici de Gardulis pretextu affectus non soluti etc.»²⁷. In ultimo, fra i notai che lasciarono traccia del loro lavoro sul registro di Pietro *de Stanchariis* troviamo, seppur in misura meno rilevante, Odorico del fu Guglielmo da Brez²⁸, pure al servizio del Capitolo verso la metà del Quat-

¹⁹ Su Florio da Denno si veda la scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 529-531.

²⁰ Cfr. le sottoscrizioni con la *licentia relevandi* di Alberto da Sacco in calce ai documenti in ADTn, *ACap*, caps 3, n. 8 e BCTn, *BCT3*, caps 3, mazzo 1, n. 22. L'autorizzazione fu concessa da Bartolomeo da Bologna, *decretorum doctor* e abate di San Lorenzo, vicario generale *in spiritualibus* per il vescovo di Trento Georg Liechtenstein e da Nicolò *de Tamucis* da Levico *legum doctor*, come attestato dal documento rogato da Antonio di ser Paolo Pevrada notaio cittadino di Trento.

²¹ Le note relative all'estrazione di *munda* di Alberto da Sacco si trovano in margine ai documenti posti alle carte: 50r-v, 51r, 67v-68r, 89r-v, 89v-90r, 90r-v, 93v, 98v-99r, 108r-v, 133v-134v, 148v-149r, 153r-v, 167r-v, 169v-170r, 171v-172r, 177v-178r, 206v-207v, 209v-210r, 210r-v, 220r-221r, 243r-v, 245v-246r, 265r-v, 273r-274r, 283r-v, 292v-293v, 295v, 298r-v, 300v-301r, 301r-v, 304v, 305r-v. I documenti sul registro non sono numerati.

²² Le note relative all'estrazione di *munda* di Antonio da Borgonuovo si trovano in margine ai documenti posti alle carte: 12r-v, 30v-31v, 34v-35v, 35v-36r, 48r-v, 57r, 102r, 142r-v, 204r-205r, 240r-v, 257v, 281r-v.

²³ ASTn, ACD, n. 1398-01, c. 31v; si tratta di una dichiarazione collegata al documento posto immediatamente sopra e rogato da Pietro *de Stanchariis* il 3 dicembre 1380.

²⁴ ASTn, ACD, n. 1398-01, cc. 12r-v.

²⁵ ASTn, ACD, n. 1398-01, cc. 30v-31v.

²⁶ ASTn, ACD, n. 1398-01, cc. 34v-35v.

²⁷ ASTn, ACD, n. 1398-01, c. 57r.

²⁸ L'unica nota relativa all'estrazione di un documento *in mundum* del notaio Odorico da Brez si trova in margine al documento alle cc- 216r-v (*Item ego Odoricus de Brezio relevavi in publicam formam*).

trocento²⁹. Siamo dunque in presenza di tre notai operanti, fra XIV e XV secolo, per il Capitolo della cattedrale, i quali ottennero, uno dopo l'altro, la licenza ad estrarre documenti dai registri prodotti da loro colleghi più anziani. L'analisi sui *Relevata* e sulle sottoscrizioni di Antonio da Borgonuovo e di Alberto da Sacco ci forniscono ulteriori informazioni. Anzitutto notiamo come gli interventi dei notai sul registro di Pietro *de Stanchariis* siano piuttosto frequenti negli anni immediatamente successivi alla sua morte, mentre si facciano sempre più radi con la progressione degli anni, fino a divenire quasi del tutto assenti alla metà del Quattrocento, ovvero quando può lavorare su quel volume il notaio Odorico da Brez. Ciò è assolutamente naturale poiché, come osservava Marino Berengo relativamente alle fonti notarili piemontesi e nel Ducato di Milano fra Trecento e Quattrocento,

il valore venale degli atti diminuiva in proporzione diretta col loro grado d'inecchiamento poiché l'unico utile che potevano offrire, quello delle copie, scemava progressivamente col trascorrere degli anni. A distanza di una generazione, o al massimo di due, dal decesso del notaio che li aveva rogati, veniva a mancare ogni convenienza non solo al loro acquisto, ma anche alla loro ingombrante conservazione³⁰.

La conservazione di registri notarili come quelli di Pietro *de Stanchariis* all'interno dell'archivio capitolare ha impedito che questi volumi subissero la sorte di molte altre carte che, fuori da logiche di conservazione come quelle del Capitolo, sarebbero stati dispersi nel giro di poche generazioni. Tornando invece alle note relative all'estrazione di *munda* fra le carte dell'ex *Instrumenta capitularia* 7, esse palesano senza dubbio questa evidente flessione d'interesse per i rogiti in esso accolti nel giro di pochi decenni dopo la morte del notaio che li aveva concretizzati.

Un secondo tema degno di rilievo che ricaviamo dalla sottoscrizione di ser Antonio riguarda la presunta proprietà di questi registri veicolanti unicamente documentazione capitolare. Sarà utile allo scopo fornire, almeno in parte, la trascrizione delle parole del notaio, il quale – riferendosi ai registri di Pietro *de Stanchariis* da cui fu autorizzato ad estrarre *munda* – afferma:

[...] ad instanciam et petitionem venerabilis viri domini Florii de Enno canonici Tridentini, tamquam syndici et massarii venerabilis Capituli ecclesie Tridentine, relevandi et in publicam formam rogationes, prothocola, instrumenta et imbreviaturas Petri nati condam Stephani de Stanchariis de Telliis Brixienis diocesis habitatoris Tridenti publici imperiali auctoritate notarii ex quaterno autentico instrumentorum dicti Capituli scripto sub signo et nomine et manu dicti Petri notarii ut de dicta licentia et commissione michi datis et concessis patet publico documento scripto sub signo et nomine Gratiadei filii ser Antonii de Castello publici imperiali auctoritate notarii die martis quartodecimo mensis iullii M^oCCCC^oXI^o, indictione quarta, suprascriptam rogationem sive instrumentum ex dicto quaterno instrumentorum dicti Capituli scripto sub signo et nomine et manu dicti Petri notarii [...].

Abbiamo riportato, quasi per intero, la sottoscrizione recante la *licentia relevandi* concessa a ser Antonio perché contiene due dati che riteniamo essenziali nella definizione della proprietà di registri notarili quali *Instrumenta capitularia* 7; come noto, infatti, i volumi redatti dai notai nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici autenticatori della memoria documentaria di enti e

²⁹ Odorico da Brez è notaio rogatario di una parte del registro *Instrumenta capitularia* 10 (da c. 89ⁿ, ovvero dal documento datato 1 luglio 1461) e, per intero, in *Instrumenta capitularia* 11 (1463-1474).

³⁰ M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*.

privati erano di piena proprietà del professionista che li aveva posti in essere, il quale – come spesso veniva ribadito negli statuti delle matricole – avevano l’obbligo di conservarli con cura affinché in futuro fosse possibile reperire un documento su richiesta di qualche cliente. Ma nel caso che qui stiamo esaminando, il notaio parla esplicitamente di «quaternus auctenticus instrumentorum dicti Capituli», ribadendolo poi poche righe più sotto, «ex dicto quaterno instrumentorum dicti Capituli». L’affermazione di ser Antonio, dunque, sembrerebbe attribuire la proprietà del registro, scritto «sub signo et nomine» da Pietro *de Stanchariis*, allo stesso Capitolo che, in quanto proprietario, poteva disporne pienamente, affidandone la gestione, dopo la morte del rogatario, ad altri notai di propria fiducia. In questo caso, come abbiamo rilevato, fu il canonico Florio da Denno, sindaco e massaro del Capitolo fra il 1411 e il 1420, a richiedere al vicario vescovile la licenza per Antonio da Borgonuovo. Sulla proprietà dei registri notarili veicolanti documentazione capitolare torneremo a breve.

Proseguiremo ora con il censimento degli atti notarili di cui Antonio da Borgonuovo ebbe la *comissio*. Il 30 giugno 1430, infatti, ser Antonio ottenne la *licentia* per rilevare le carte di Venturino del fu Antonio *de Trechis* da Mantova, notaio attivo per il Capitolo fra il 1324 ed il 1348³¹. Di costui si conservano ancora oggi una serie di fascicoli, di formato in ottavo, che probabilmente fra gli anni Venti e Trenta del Quattrocento furono rilegati a formare quel registro che oggi si conserva nella serie *Instrumenta capitularia* con il numero 3³². Se non è dimostrabile la presenza presso l’archivio capitolare dei rogiti di Venturino, che nella cattedrale di Trento ricopriva anche la carica di mansionario, sin dall’epoca in cui tali documenti trovarono concretizzazione scritta, pare invece certa una loro collocazione in quella sede a breve distanza temporale dalla sua morte nel 1348. Sia la cartulazione, sia una serie di annotazioni poste in margine ai documenti nei fascicoli, così come lacerti cartacei e *bifolia* sciolti fra le carte del registro, dimostrano infatti che tale manufatto trovò posto, forse ancora nel corso del Trecento, fra le carte dell’archivio capitolare. Fu inoltre, con ogni probabilità, all’inizio del Quattrocento, probabilmente su iniziativa del canonico Iohannes Zeiss da Bopfingen³³ che i fascicoli, rimasti presumibilmente fino ad allora in forma sciolta, vennero rilegati a formare un registro unitario³⁴.

Se, nel caso della *licentia relevandi* concessa ad Antonio per le carte di Pietro *de Stanchariis*, abbiamo rilevato l’attribuzione della proprietà del registro al Capitolo della cattedrale (*registrum Capituli*), nel caso della documentazione di Venturino manca questo riferimento; la sottoscrizione di ser Antonio in calce ad una *redactio in mundum* nell’archivio dei canonici è tuttavia altresì

³¹ Su Venturino *de Trechis* si veda S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*.

³² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 3.

³³ Giovanni Zeiss da Bopfingen fa la sua comparsa tra i canonici trentini per la prima volta il 3 maggio del 1415. Operò più volte come procuratore del Capitolo, non solo a Trento ma anche a Caldaro, Appiano e Lavis, tra il 1423 e il 1433; nel 1431 fu massaro degli anniversari. L’ultima sua attestazione risale all’11 marzo 1435; morì nella notte fra il 13 ed il 14 aprile di quell’anno e fu sepolto nella cattedrale (informazioni tratte dalla scheda biografica relativa al canonico in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 578-579).

³⁴ Sulla questione rinviamo al capitolo successivo dedicato, nel primo paragrafo, alle vicende archivistiche e all’organizzazione documentaria del Capitolo fra Trecento e Quattrocento, con la bibliografia ivi citata.

interessante per tentare di chiarire il rapporto fra i notai, il Capitolo e la documentazione redatta per questo ente.

(SN) In Christi nomine, amen. Ego Antonius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius, ex commissione, licentia et auctoritate michi datis et concessis per venerabilem in Christo virum dominum Iohannem Anhang de Boffingen canonicum Tridentinum, tamquam commissarium et vices gerentem reverendi in Christo patris domini Gotfridi Friling bakalarii in decretis et canonici Tridentini ac vicarii in spiritualibus generalis reverendissimi in Christo patris et principis serenissimi et domini domini Alexandri Dei gratia episcopi et domini Tridentini dignissimi ducisque Mazovie etc. ut de dictis commissione et licentia michi datis patet publico documento subscripto et roborato nomine et signo Eberhardi Burkart clerici Eystetensis diocesis publici imperiali auctoritate notarii et intitolato sub anno nativitatis Domini millesimo quatercentesimo tricesimo, indictione octava, die veneris ultimo mensis iunii, relevandi et in publicam redigendi rogationes et imbreviaturas condam Venturini condam domini Antonii de Trechis de Mantua publici imperiali auctoritate notarii ac scribe et notarii publici Capituli ecclesie Tridentine [...]³⁵.

Anzitutto rileviamo l'assenza, in questo caso, della «petitio et instantia» del Capitolo al vicario vescovile, che invece avevamo riscontrato nella licenza per le carte di Pietro *de Stanchariis*; tuttavia, l'autorità che qui concede la *comissio* è rappresentata dal canonico Iohannes Anhang da Bopffingen³⁶ che, in quell'occasione, fa le veci del vicario generale *in spiritualibus* Goffredo Friling³⁷, pure canonico di Trento. Un ulteriore dato che ci sembra meritevole di menzione è la qualifica attribuita da ser Antonio a Venturino *de Trechis*, chiamato «scriba ac notarius publicus Capituli ecclesie Tridentine», a testimoniare certamente la stretta fidelizzazione fra il prete e mansionario di origini mantovane ed il Capitolo fra gli anni Venti e Quaranta del Trecento³⁸. Non meno interessante è il fatto che tale sottoscrizione fu posta in calce ad un documento originale estratto proprio dal registro *Instrumenta capitularia* 3³⁹, ove si trova l'atto redatto da Venturino *de Trechis*. La collazione fra i testi dei due esemplari ha permesso di constatare l'assoluta corrispondenza fra il documento in registro e la *redactio in mundum*, che ser Antonio esemplò copiando, pari pari, la stesura del prete-notaio di inizio Trecento. Questo documento ed un bifolio cartaceo veicolante due atti di mano di ser Antonio posto fra le carte di *Instrumenta capitularia* 3, sarebbero un'ulteriore conferma del fatto che quel volume fu in mano al professionista all'inizio degli anni Trenta del Quattrocento⁴⁰.

Al pari di Pietro *de Stanchariis*, anche per Venturino *de Trechis* non mancarono altre *comissiones* che, su volere dei canonici, furono concesse – prima di ser Antonio – ad almeno altri due notai: Alberto del fu Martino *de Floriis* da Mantova e, pochi anni più tardi, al già citato Pietro *de Stanchariis*. Il primo fu notaio attivo per il Capitolo della cattedrale negli anni successivi alla morte di Venturino; di lui si conservano un buon numero di pergamene sottoscritte fra il 1331 ed il

³⁵ ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 5.

³⁶ Su Iohannes Anhang da Bopffingen rinviamo alla scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 579-580.

³⁷ Su Goffredo Friling si veda la scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 597-598.

³⁸ Rinviamo, *infra*, al capitolo n. 7 ulteriori considerazioni sul rapporto fra notai e Capitolo della cattedrale fra Trecento e Quattrocento.

³⁹ Il documento su registro è posto in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 3, n. 177; la *redactio in mundum* di Antonio da Borgonuovo si trova in ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 5. La collazione dei due testi si trova in S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*, doc. n. VII.

⁴⁰ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 3, nn. 115-116.

1356, oltre a pochi altri atti redatti su un fascicolo che oggi si trova in *Instrumenta capitularia* 5⁴¹. Ciò è comunque sufficiente per dimostrare l'esistenza, nei decenni centrali del Trecento, di un qualche rapporto di fiducia fra il Capitolo e Alberto *de Floriis* che, come Pietro *de Stanchariis*, ricoprì, in analogo scorcio d'anni, anche la carica di canonico⁴². Il notaio e canonico di origini mantovane ottenne la licenza ad estrarre *redactiones in mundum* «ex imbreuiaturis» del defunto Venturino *de Trechis* già il 2 maggio 1349, dunque a meno di un anno dalla morte del mansionario⁴³, su autorizzazione concessa da Giacomo Bonsenni, canonico di Padova e vicario generale per il vescovo di Trento⁴⁴. Dopo Alberto da Mantova fu il già noto Pietro *de Stanchariis* a ottenere tale facoltà, come sembra dimostrare un lacerto cartaceo che, sulla base di un confronto grafico, possiamo attribuire proprio alla mano del canonico e notaio Pietro⁴⁵. Non si tratta di un atto rogato su pergamena, ma certamente l'affermazione del notaio *de Stanchariis* secondo cui il documento fu estratto «de quodam quaterno pergameni instrumentorum Venturini» ci porta a ritenere che egli poté prendere visione e lavorare sui rogiti del mansionario della cattedrale. Oltre a ciò è importante osservare come la matrice di questo documento si trovi proprio nell'odierno *Instrumenta capitularia* 3⁴⁶.

Il terzo notaio di cui Antonio da Borgonuovo poté ottenere la licenza ad estrarre *redactiones in mundum* è Federico di Enrico da Albiano, professionista attivo a Trento fra gli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Settanta del Trecento. Poche sono le notizie relative a questo personaggio. Tuttavia, uno spoglio sistematico della documentazione capitolare trecentesca lo vede impegnato a rogare un buon numero di pergamene per i canonici del Capitolo⁴⁷, oltre a pochi altri rogiti veicolati da un foglio oggi posto a c. 2 del registro *Instrumenta capitularia* 6, volume altrimenti redatto per intero da Pietro *de Stanchariis*⁴⁸. Ci sembra interessante, anche in questo caso, riportare un frammento del documento attestante la licenza concessa il 4 dicembre 1431 a ser Antonio⁴⁹:

(SN) In Christi nomine, amen. Ego Antonius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius, ex licentia michi data et auctoritate michi concessa per reverendum patrem dominum Iohannem Anhang canonicum Tridentinum in iure canonico peritum, vicarium in spiritualibus generalem reverendissimi in Christo patris et principis serenissimi et domini domini Alexandri Dei gratia episcopi et domini Tridentini dignissimi ducisque Mazovie etc., ad petitionem et instanciam et petitionem venerabilis viri domini Hertuici de Pathavia canonici Tridentini, tamquam syndici et massarii venerabilis capituli ecclesie Tridentine, relevandi et in publicam formam redigendi rogationes, prothocolla et imbreuiaturas Federici Henrici de Albiano publici imperiali auctoritate notarii, ut de dictis licentia et auctoritate sic michi datis patet publico instrumento notato et scripto die martis quar-

⁴¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 5, cc. 1-16.

⁴² Per la biografia di Alberto da Mantova, rinviamo alla scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 459-460.

⁴³ Avvenuta, probabilmente, nella seconda metà del 1348 (cfr. S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*).

⁴⁴ ADTn, *ACap*, capsula 30, n. 147.

⁴⁵ ADTn, *ACap*, capsula 39, n. 173; il documento è datato 28 marzo 1340. Il notaio Pietro afferma: «extraxi de quodam quaterno pergameni instrumentorum Venturini...». cfr.

⁴⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 3, n. 178.

⁴⁷ Si tratta di circa settanta *redactiones* su pergamena.

⁴⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 6, cc. 2r-v, che veicola quattro locazioni.

⁴⁹ ADTn, *ACap*, capsula 8, n. 24.

to mensis decembris millesimo quatercentesimo tricesimo primo, indictione nona, sub signo et nomine Gratiadei condam ser Antonii de Castello de Terlaco civis et habitatoris Tridenti publici imperiali auctoritate notarii dictam rogationem sive notam dicti instrumenti ex quodam quaternelo prothocollorum sive rogationum scripto manu dicti Federici notarii [...].

La sottoscrizione del notaio ci informa anzitutto che la *comissio* avvenne su petizione ed istanza del canonico Artuico da Passau⁵⁰ che, al pari di Florio da Denno, ricopriva in quell'occasione la carica di massaro e sindaco del Capitolo. Della *redactio in mundum* esemplata da ser Antonio si ricorda poi che fu tratta «ex quodam quaternelo prothocollorum sive rogationum», probabilmente un registro di piccolo formato su cui Federico da Albiano predispose una forma abbreviata dei rogiti; Antonio da Borgonuovo ricopiò infatti il documento tale e quale, «nil addens vel minuens», tanto che l'atto così riprodotto sulla pergamena, una refuta nella fattispecie, risulta fortemente compendiato nelle forme⁵¹.

Come abbiamo fatto per gli altri due notai di cui Antonio da Borgonuovo rilevò gli atti, anche per Federico di Enrico da Albiano risulta interessante verificare se altri professionisti, prima di Antonio, poterono trarne *redactiones in mundum*. Non rimaniamo dunque sorpresi nel constatare che, al pari dei precedenti, anche per costui la documentazione redatta per il Capitolo passò prima nelle mani di Pietro *de Stanchariis* e, immediatamente dopo, in quelle di Alberto da Sacco. Il primo ottenne la licenza fra il 9 ed il 29 settembre 1390⁵² dal dottore in decreti Bartolomeo da Bologna, vicario generale *in spiritualibus* per il Capitolo, mentre Alberto da Sacco, pochi anni più tardi⁵³, considerato che l'autorizzazione venne concessa dallo stesso Bartolomeo da Bologna, insieme a Nicolò *de Tanuziis* da Levico, vicario *in temporalibus* per il neo vescovo Georg Liechtenstein.

Fra i notai che, secondo le fonti reperite, furono certamente oggetto di licenza per Antonio da Borgonuovo, annoveriamo anche Giacomo del fu ser Bartolomeo da Ravazzone⁵⁴. Questi, a differenza dei professionisti citati finora, non sembra aver esercitato per il Capitolo alcuna mansione notarile; egli figura, infatti, in alcune occasioni, quale testimone a negozi giuridici stipulati fra i canonici e privati cittadini⁵⁵ e, altrove, quale notaio rogatario di testamenti⁵⁶. Eppure, non possiamo escludere del tutto qualche rapporto di fiducia fra Giacomo da Ravazzone ed il Capitolo della cattedrale di Trento, se è vero che egli ricoprì per i canonici il ruolo di

⁵⁰ Su Ertuico da Passau rinviamo alla scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 477-478.

⁵¹ Il testo inizia direttamente con «Item die decimo mensis ianuarii, in ecclesia Tridentina, ...», secondo la forma solita degli atti, con data cronica analoga, posti consecutivamente in un registro di imbreviature.

⁵² ADTn, *ACap*, capsula 30, n. 152; la data manca ma è deducibile dal fatto che si ricorda la sede vacante. Il notaio Pietro *de Stanchariis* dichiara di aver estratto l'imbreviatura dalle *rogationes* non cancellate del fu Federico notaio, tratte da un *quaternum bambasinum*. All'inizio del volume c'era la data 1371 dicembre 31 (secondo lo stile della natività e dunque 1370) e l'atto esemplato si trovava alla carta 42.

⁵³ La licenza si trova in ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli medi/b, n. 8; non conosciamo la data esatta; tuttavia, in questo caso, sappiamo che il vicario *in spiritualibus* era Bartolomeo da Bologna, mentre il vicario *in temporalibus* per il neo vescovo Georg Liechtenstein era Nicolò *de Tanuziis* da Levico.

⁵⁴ Ravazzone è una piccola frazione della pieve di Mori.

⁵⁵ Cfr., ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula 20, n. 8; capsula 23, nn. 103.1.1 e 113.

⁵⁶ Cfr., ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli medi/b, n. 10; rotoli medi/a, n. 10.

sindaco e procuratore⁵⁷. Tuttavia, mentre negli esempi che abbiamo testé menzionato, sembra che le licenze siano state rilasciate relativamente alla sola documentazione prodotta per il Capitolo, trattandosi con ogni probabilità di carte e registri in buona parte posti da tempo nell'archivio capitolare, se non addirittura *ab origine* di proprietà capitolare, nel caso degli atti di Giacomo da Ravazzone, l'autorizzazione riguardò «rogationes et imbreuiaturas» prodotte dal notaio defunto durante la sua carriera, senza alcun specifico legame con il Capitolo⁵⁸. Lo dimostra, fra il resto, anche il fatto che la sottoscrizione di ser Antonio recante la *licentia relevandi* è posta in calce al testamento del *magister* Antonio detto *a Zopellis* di Trento; si tratta di un *instrumentum* di carattere pienamente privato, che il notaio trascrisse, talquale, «ex quodam quaterno bonbacino instrumentorum continuatorum per ipsum ser Iacobum, qui quaternus est quinquaginta cartarum [...]», copiandone addirittura la rubrica posta nel margine superiore sinistro.

Giacomo del fu Bartolomeo da Ravazzone è l'ultimo notaio di cui abbiamo notizia dalle cui matrici ser Antonio fu autorizzato ad estrarre documentazione *in mundum*; forse, l'unico, fra quelli finora citati, senza alcun legame apparente con registri e carte del Capitolo della cattedrale. Con esso non si esauriscono, tuttavia, le considerazioni da svolgere sulle dinamiche relative alla trasmissione documentaria all'interno del Capitolo, perché le fonti oggi disponibili ci mostrano, anche per Antonio da Borgonuovo e per i professionisti al servizio dei canonici nel corso del Quattrocento, analoghe modalità operative.

Finora abbiamo preso in considerazione i notai capitolari attivi nel Trecento; essi, come ricordato, ottennero – spesso su richiesta degli stessi canonici – l'autorizzazione ad estrarre *redactiones in mundum* dalle carte dei propri colleghi defunti in precedenza al servizio del Capitolo; da Venturino *de Trechis*, passando per Alberto *de Floriis*, Federico da Albiano, Pietro *de Stanchariis*, Alberto da Sacco, fino ad Antonio da Borgonuovo. Sul finire degli anni Trenta del Quattrocento, con l'esaurirsi dell'attività di ser Antonio, il Capitolo affidò la registrazione della propria memoria documentaria a tre notai che, uno dopo l'altro, furono impegnati nella redazione di pergamene sciolte e di un registro di *instrumenta*, oggi noto con il nome di *Instrumenta capitularia* 9⁵⁹. Si tratta, rispettivamente, di Nicolò *de Capris*, Luca de Lippi e Antonio da Brez; il primo no-

⁵⁷ Cfr., ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula 23, n. 54 (1390 dicembre 28). Il *decretorum doctor* Bartolomeo da Bologna, abate trentino e vicario *in spiritualibus* generale del Capitolo, su richiesta di Giacomo da Ravazzone, agente in qualità di sindaco del Capitolo, aveva ordinato al prete Perengerio da Castelfondo, pievano di Malé, di ammonire *bonos homines antiquos* che avevano occupato certi beni posti in val di Sole per i quali si doveva invece pagare un affitto annuo al Capitolo.

⁵⁸ La *licentia relevandi* si trova in calce ad un testamento in BCTn, *BCT3*, capsula 21, mazzo 1, n. 16 ed in calce alla sentenza arbitramentale in ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 30, n. 60 (la sentenza fu tratta «ex quodam quaterno vivo et non cancelato processus dicte questionis mote inter dictas comunitates ut supra scriptus manu dicti ser Iacobi notarii de Ravazoni sumpsi et fideliter prout in dicto quaterno dicti processus in tribus ultimis cartis scriptis inveni, transcripsi nichil addens vel minuens quod sensum vel formam [variet] et in hanc publicam formam redegei et me in fidem et verum testimonium premissorum subscripsi et signum mei tabelionatus apposui consuetum»).

⁵⁹ Su *Instrumenta capitularia* 9 si vedano storia e caratteristiche tracciate in E. CURZEL, *Ricerche sul Capitolo*, in particolare le pp. 7-21. Si veda anche E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, pp. 242-245.

taio in ordine di tempo a redigere documentazione per i canonici fu Luca de Lippi⁶⁰. Egli è noto per l'essere stato eletto canonico del Capitolo di Trento nel 1421; tre anni più tardi, tuttavia, fu dichiarato *intrusus*, cosicché, nel 1436, quando intraprese l'attività di notaio al servizio dell'ente (iniziando la redazione del registro *Instrumenta capitularia* 9), non ricopriva ormai più la carica canonica. Una seconda sezione del nono volume capitolare è invece occupata dalla documentazione redatta da Antonio, figlio del fu Gotmanino da Brez. Questi proseguì l'opera di Luca de Lippi con documentazione datata fra il 1455 ed il 1458, continuando con le registrazioni fino al 1461 ma in un nuovo volume, oggi denominato *Instrumenta capitularia* 10⁶¹. Una terza partizione del registro n. 9 è invece occupata dai documenti capitolari redatti da Nicolò *de Capris* fra il 1451 e il 1454. Non ci soffermeremo ulteriormente sulle caratteristiche di questi volumi; ciò che qui è importante sottolineare è il rapporto di fidelizzazione instauratosi fra il Capitolo e i tre notai che proseguirono l'opera di Antonio da Borgonuovo. Come era avvenuto per i notai trecenteschi, anche per costoro furono messe in atto dai canonici analoghe modalità operative. Il notaio scelto dal Capitolo per sostituire il collega da poco defunto riceveva l'autorizzazione a lavorare, e dunque ad estrarre documentazione, dalle carte redatte per l'ente dal professionista o dai professionisti che lo avevano preceduto. Ciò significa che, conclusasi alla metà degli anni Trenta l'opera di ser Antonio per i canonici, i nuovi notai ottennero la *licentia relevandi* dalle carte rogate per il Capitolo dal professionista trentino. È tuttavia importante sottolineare che tale autorizzazione riguardava probabilmente soltanto la documentazione redatta per i canonici, il che comprendeva certamente anche il registro *Instrumenta capitularia* 8, ovvero un volume che, come avremo modo di dimostrare, era di proprietà dell'ente.

Viste le considerazioni suesposte, dunque, non desta meraviglia il fatto che, nel 1450, Antonio da Brez abbia ottenuto dal vicario vescovile Bonamente Aliprandi da Mantova la licenza a trarre *redactiones in mundum* da «protocola et imbreuiaturas scriptas et notatas» di Luca de Lippi⁶²; analoga autorizzazione ottenne, nella seconda metà del Quattrocento, Odorico del fu Guglielmo da Brez, che era subentrato ad Antonio da Brez quale nuovo notaio del Capitolo nel 1461⁶³. Lo stesso Odorico, poi, aveva ottenuto, in analogo scorcio d'anni, la *licentia relevandi* dalle carte capitolari di Antonio da Borgonuovo⁶⁴ e, su concessione di Girolamo Mussato da Padova,

⁶⁰ Su Luca de Lippi si veda la scheda biografica tracciata in E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 617. Figura per la prima volta fra i canonici nel 1421; il padre Giovanni di Luca presentò a nome del figlio la rinuncia al canonicato il 30 marzo del 1424. Fu escluso dal Capitolo l'11 aprile successivo. La morte avvenne nel 1451.

⁶¹ Su *Instrumenta capitularia* 10 rinviamo a E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, pp. 243-245 e 248-251.

⁶² Cfr. BCTn, *BCT3*, capsula 4, mazzo 1, n. 76 e capsula 28, mazzo 1, n. 102. Il documento attestante la licenza venne registrato dal notaio ser Francesco da Fondo.

⁶³ Odorico del fu Guglielmo da Brez roga il suo primo documento nel 1461 in *Instrumenta capitularia* 10, per poi proseguire la sua attività di registrazione in *Instrumenta capitularia* 11, con rogiti compresi fra il 29 gennaio 1463 ed il 5 aprile 1474 (cfr., in merito, E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, pp. 248-250). L'autorizzazione ad estrarre dalle carte capitolari di Luca de Lippi fu ottenuta da Odorico da Brez direttamente per mandato dei canonici (ADTn, *ACap*, capsula 38, n. 4.9): «(SN) Et ego Odoricus condam Guillelmi de Brezio civis et habitator Tridenti publicus imperiales auctoritate notarius, de mandato et commissione et ex licentia et auctoritate michi facte et concessae per reverendos dominos canonicos et venerabilem capitulum ecclesie Tridentine relevandi, conscribendi et in publicam formam reddigendi [...]».

⁶⁴ Cfr. ADTn, *ACap*, capsula 38, n. 4.4.

podestà di Trento nel 1462, l'autorizzazione a rilevare ed esemplare *in publicam formam* «rogationes et imbreuiaturas» del suo predecessore Antonio del fu Gotmanino da Brez⁶⁵. Ancora sul finire del XV secolo, anche il notaio capitolare Balzano de Balzani poté servirsi del registro del Capitolo redatto da ser Antonio, come sembra dimostrare il *Facta extra* in margine ad una investitura di feudo; scriveva infatti Balzano: «[Fact]a extra per me Balzanum de [Balza]ninis notarium Capituli venerabilis de iussu dominorum et mandato [et] instantia Udalrici Hamer [...]h de Alia Saline vigesimo [...]no mensis iulii 1488 indictione [...] et data Adam monetario [...]o suo, presentibus Iohanne [...]etio curie Tridentine et domini [Vig]ililio ser Iohannis Laurentii de [...]reto ac Alexandro Copa[...]si de Tueno valis Ananie [d]iocesis Tridentine et etiam scit [...]domin]us Albertus Confeller canonicus Tridentinus qui hoc supra [...]ollicitavit»⁶⁶. Qualche anno più tardi, precisamente nel 1511, una mano anonima aggiunse: «Factum extra iterum anni 1511».

I dati raccolti sui notai attivi fra Trecento e Quattrocento per il Capitolo della cattedrale consentono di svolgere una serie di considerazioni sul tema della produzione documentaria dell'ente, in particolare in relazione ai suoi registri, e al controllo esercitato dagli stessi canonici sui rogiti per essi prodotti. Ciò che emerge dall'analisi della documentazione capitolare tre-quattrocentesca è l'immagine di un'istituzione capace di esercitare una forte azione di tutela dei propri diritti patrimoniali, il che avviene anche attraverso il recupero di documentazione d'interesse capitolare, ma in mano ai notai (o ai loro eredi) che l'avevano posta in essere. Può essere il caso, ad esempio, del registro, fin qui non menzionato, del notaio Antonio da Pomarolo, oggi noto come *Instrumenta capitularia* 4⁶⁷ che, pur veicolando solo in minima parte documentazione d'interesse capitolare, forse già nella seconda metà del Trecento, entrò a far parte dell'archivio dell'ente. Tale azione di controllo esercitato dal Capitolo è osservabile anche nella tendenza a scegliere, quali notai di fiducia, uomini già strettamente legati all'istituzione; ci riferiamo, in particolare, a Venturino *de Trechis*, prete e mansionario della cattedrale. Ma anche Alberto *de Floriis*, Pietro *de Stanchariis*, al contempo canonici e notai.

Ma certamente ciò che rappresentava per l'ente il maggior elemento di tutela dei propri diritti era la possibilità di mantenere il controllo su protocolli e registri espressamente posti in essere su richiesta dell'ente; può essere il caso dei volumi di imbreviature ed estesi di Pietro *de Stanchariis*, oggi noti come *Instrumenta capitularia* 5, 6 e 7, come pure del grosso registro di Antonio da Borgonuovo, che veicolano esclusivamente documentazione capitolare e vengono spesso menzionati sia dai professionisti che li posero in essere sia da quanti, successivamente, ne poterono trarre *redactiones in mundum*. È il caso, ad esempio, di una particolare affermazione di ser Antonio che, riferendosi ad una locazione posta su uno dei volumi di Pietro *de Stanchariis*, di-

⁶⁵ Cfr. BCTn, BCT3, capsula 4, mazzo 2, n. 7.

⁶⁶ ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8, n. 205.

⁶⁷ Il registro è oggetto di studio in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, pp. 295-321.

chiarò: «ut de locatione perpetuali facta de dicto orto ipso domino Iohachim pro dicto affictu ... solvendo patet publico documento scripto super quaterno instrumentorum dicti capituli sub signo et nomine Petri nati condam Stephani de Stanchariis de Teliis Brixien- sis diocesis»⁶⁸. E ancora, riferendosi sempre ad un documento su uno dei volumi di ser Pietro, Antonio da Borgonuovo ricorda: «ut patet in quodam publico instrumento scripto sub signo et nomine Petri nati condam Stephani de Stanchariis de Teliis Brixien- sis diocesis publici imperiali auctoritate notarii et intitulado sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo indictione decima, die lune septimo mensis ianuarii concepto in personam et contra personam magistri Aldrigeti cerdonis condam Ognabeni de Brentonico civis et habitatoris Tridenti per me Antonium notarium infrascriptum viso et lecto super quaterno dicti Capituli instrumentorum continuatorum et scriptorum per dictum Petrum notarium»⁶⁹. Mentre, riferendosi probabilmente al registro capitolare redatto da Antonio da Borgonuovo, Odorico da Brez afferma: «ex libro uno magno bambacino instrumentorum prefati venerabilis Capituli circha principium dicti librei in cuius librei scripti erant [...]»⁷⁰.

Due ulteriori indizi portano a ritenere che i registri di *instrumenta* redatti dai notai a partire almeno dalla metà del Trecento fossero di piena proprietà capitolare. Ricorderemo, anzitutto, una nota di Antonio da Borgonuovo posta in calce ad un documento sul suo registro personale, *Instrumenta capitularia* 8bis. L'atto, una semplice refuta con nuova locazione datata 1 marzo 1425, è di pertinenza capitolare ma si trova su un registro in cui la documentazione redatta per i canonici è presente in numero assai ridotto. Il notaio si sente pertanto in dovere di avvertire che quel documento, come pochi altri redatti in quei giorni, furono rogati su quel registro anziché sul volume del Capitolo: «Nota ad memoriam quod infrascriptum instrumentum supra quaterno Capituli continuare non potui quia dominus Iohannes Zeiss ipsum habuit et dimisit in castro»⁷¹. Nella fattispecie, ser Antonio dichiara di non avere a disposizione il registro del Capitolo, l'odierno *Instrumenta capitularia* 8, perché in quel periodo si trovava nelle mani del canonico Iohannes Zeiss, che lo aveva lasciato *in castro*⁷². Evidentemente i registri redatti dai notai capitolari erano nella disponibilità dei canonici anche mentre i professionisti vi lavoravano. Pur non potendolo dimostrare con assoluta certezza, si potrebbe addirittura pensare che questi volumi fossero *ab origine* presso la cattedrale, luogo in cui i notai erano chiamati a redigervi gli *instrumenta*.

⁶⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 257. Il documento in questione, datato 1 aprile 1377, si trova in ASTn, *ACD*, n. 1398-01, c. 24r, n. 33 (ex *Instrumenta capitularia* 7).

⁶⁹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, n. 652. Il documento in questione, datato 7 gennaio 1387, si trova in ASTn, *ACD*, n. 1398-01, cc. 287v-288r, n. 426.

⁷⁰ La citazione è tratta dalla sottoscrizione di Odorico da Brez con la *licentia relevandi* della documentazione capitolare di Antonio da Borgonuovo; cfr. ADTn, *ACap*, capsula 38, n. 4.4.

⁷¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 32v-33v, nn. 92-93.

⁷² Il registro *Instrumenta capitularia* 8 si trova probabilmente nelle mani di Iohannes Zeiss per alcuni mesi all'inizio del 1425; osserviamo infatti come sul registro n. 8 vi sia un ultimo documento datato 21 gennaio, con un salto poi al giorno 28 aprile. Dal 26 febbraio 1425 al 18 marzo successivo, infatti, alcuni documenti di pertinenza capitolare trovano posto nel registro personale del notaio, l'attuale *Instrumenta capitularia* 8bis.

Ancor più esplicita e chiarificatrice sembra una seconda annotazione di mano dello stesso ser Antonio, posta questa volta nel registro n. 8: «Require in parte capellanorum instrumenta de cetero notanda ubi sunt adhuc plura folia vacua cum pluries et pluries et centies petiveram quaternum per Capitulum emi et non fui exauditus etc.»⁷³. Come noto, il registro *Instrumenta capitularia* 8 è suddiviso in quattro sezioni, denominate dal notaio *volumina*, dedicate rispettivamente a documenti di tipo negoziale legati da un unico filo conduttore. Nel primo blocco si trovano infatti rogiti le cui rendite spettavano alla *communitas Capituli*, ossia alla mensa comune; nel secondo quelli le cui rendite spettavano alle prebende individuali, nel terzo quelli le cui rendite spettavano agli anniversari da celebrarsi nella cattedrale e, nel quarto, la documentazione relativa ai cappellani e alla fabbrica. Ad ogni gruppo di fascicoli, inoltre, il notaio aveva anteposto una *tabula instrumentorum* che serviva da indice dei documenti raccolti. L'annotazione che abbiamo testé menzionato si trova alla fine del gruppo di fascicoli, *volumen*, che il notaio aveva predisposto per redigere gli *instrumenta* relativi alle prebende individuali. Evidentemente egli aveva esaurito lo spazio a disposizione per continuare l'inserimento dei rogiti relativi alle prebende e pertanto fu costretto a rinviare, per la prosecuzione, alla *pars capellanorum*, dove erano rimaste molte carte bianche. Ma ciò che, ai fini di questo discorso, è per noi più interessante è il prosieguo dell'affermazione di ser Antonio; egli aveva infatti chiesto ai canonici «pluries et pluries et centies» che venisse acquistato un *quaternus* ma non venne esaudito. La nota ci informa dunque che l'acquisto dei *quaterni* su cui redigere gli *instrumenta* per il Capitolo non spettava al notaio, come nel caso in cui il volume fosse stato di sua proprietà, ma all'ente stesso, che sembra dunque avesse avuto piena proprietà di questi registri e protocolli⁷⁴.

Del resto, già negli statuti sinodali emanati nel 1336 dal vescovo Enrico di Metz⁷⁵ un capitolo denominato «De advocatis, sindicis et tabellionibus Capituli», era specificamente dedicato ai notai al servizio dell'ente e alla tenuta di *libri* e *quaterni* su cui registrare tutte le locazioni e le investiture fatte. Ne riportiamo, a tal proposito, qualche brano:

Grandem contumeliam et verius damnum evidens per subtractionem iurium Capituli hactenus ne dicamus cum grandi amaritudine degustati, statuimus ut quatuor vel plures si Capitulo videbitur expedire fideles et cirmuspecti viri per ipsum Capitulum eligantur, inter quos saltem duo unus omnio de Capitulo et alter extrinsecus procuratores sint generales et sindici, tercius tabellio ad causas et quartus prolocutor seu advocatus Capituli prelibati, salariati per illud annuo salario competenti [...]. Addentes racionabili causa moti, ut omnes de suo colonello canonici ressidentes habere teneantur et de cetero sint astricti librum unum sive quaternum, in quo omnes locationes et investiture iam facte et saltem que fient imposterum inmediate cum stipulate fuerint per notarium sive notarios Capituli redigantur in scriptis. Alium eciam quaternum haberi volumus in quo omnia iura ipsius Capituli antiqua, presencia et futura cum auctoritate iudicis et sub manu publica registrentur [...]⁷⁶.

⁷³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, c. 112v, n. 237b.

⁷⁴ Su registri e protocolli di proprietà ecclesiastica si veda quanto detto in G. CHIRONI, *La mitra e il calamo*, p. 66 e seguenti.

⁷⁵ L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, pp. 155-182.

⁷⁶ Il testo qui presentato riproduce, talquale, l'edizione in L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, pp. 166-167.

Gli statuti, dunque, stabilivano per i canonici residenti la tenuta di un *liber* o *quaternus* – di proprietà capitolare – in cui uno o più notai del Capitolo avrebbero registrato i negozi giuridici.

A conclusione di questo ragionamento sarà importante riflettere ulteriormente sulle *licentie relevandi* concesse ai notai capitolari nel corso del Trecento e del Quattrocento. Mentre, come abbiamo appurato all'inizio di questo capitolo, la *comissio* concessa dai vicari e dai podestà ai professionisti implicava probabilmente un passaggio materiale di carte e registri dal notaio non più attivo al collega più giovane, il quale contestualmente acquisiva oltre alla facoltà di estrarre *instrumenta* anche la proprietà materiale dei rogiti, la *licentia* concessa ai notai capitolari non comportava il trasferimento della proprietà di *prothocolla*, *imbreviaturus* ecc. dal predecessore (o dai predecessori) al nuovo professionista. Si trattava infatti, come più volte ribadito, di documentazione di piena proprietà capitolare, su cui potevano lavorare contemporaneamente i nuovi notai, altri canonici, massari, ecc., come sembrano dimostrare le plurime annotazioni marginali da questi ultimi vergate, a testimonianza dell'attività di ricognizione sui documenti veicolati da questi registri.

Ne consegue la distinzione fra la documentazione che notai come Antonio da Borgonuovo redassero su richiesta del Capitolo, su registri di proprietà capitolare, e la documentazione che – in analogo scorcio d'anni – essi produssero su richiesta d'altri enti e privati; quest'ultima, fosse essa in registro o su fogli sciolti, subì una sorte diversa alla morte dei notai; fu cioè ereditata dai figli o da parenti che esercitavano analoga professione, oppure per il tramite del vicario vescovile o, dal 1425 in poi, del Collegio notarile cittadino, fu attribuita ad altri colleghi iscritti alla matricola. Per tale ragione non è infrequente trovare attestazione di *licentie relevandi* di notai capitolari (ne sono un esempio Antonio da Borgonuovo ma anche Odorico da Brez), la cui documentazione non capitolare seguì vie diverse da quelle sopra citate.

Porteremo ad esempio Odorico da Brez, notaio capitolare fra gli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento. Sappiamo che i registri *Instrumenta capitularia* 10 e 11 sono in gran parte attribuibili al professionista d'origine anaune; per essi ottenne licenza di estrarre *redactiones in publicam formam* Francesco figlio di ser Domenico Gelfo⁷⁷, pure al servizio del Capitolo per il quale redasse una porzione rilevante del registro *Instrumenta capitularia* 13 (1484-1500)⁷⁸. Tuttavia, il 3 ottobre 1485, il podestà di Trento Giampietro Gandini da Brescia, aveva concesso al figlio di Odorico, Giovanni, la licenza «relevandi, conscribendi, exemplandi ac in publicam formam red-

⁷⁷ La licenza è concessa da Lodovico *Pavesum* da Mantova, podestà di Trento nel 1492, come appare dall'*instrumentum* redatto da Antonio del fu Bartolomeo della Berlina. Di Odorico da Brez si ricorda che fu notaio per autorità imperiale, sindaco e notaio del Capitolo (cfr. ADTn, *ACap*, capsula 3, n. 15).

⁷⁸ Il volume contiene documentazione redatta dalle mani di più notai fra il 1484 ed il 1500. Da c. 1r a c. 18r si trovano documenti datati fra il 28 novembre 1484 e l'1 febbraio 1488 dalla mano del notaio Balzano *de Balzanis*; da c. 18v a c. 19r (un solo documento datato 2 gennaio 1487) redatto da una mano anonima. I rogiti da c. 20r a c. 21v (1488 agosto 11) sono attribuibili alla mano del notaio Balzano *de Balzanis*. La parte più consistente del registro, corrispondente alle cc. 24r-189v (con documentazione compresa fra il 2 gennaio 1492 ed il 28 marzo 1500) comprende rogiti del notaio Francesco di Domenico Gelfo, trascritti tuttavia dal fratello Bernardino Gelfo.

digendi scripturas, abreviaturas et instrumenta scripta et relictata et rogata» del padre⁷⁹. È dunque lecito pensare che tale autorizzazione riguardò tutta la documentazione che Odorico produsse per i privati e per gli altri enti della città al di fuori del Capitolo.

Quanto abbiamo rilevato per Odorico da Brez è applicabile anche ad Antonio da Borgonuovo, del quale – come già ricordato – il *quaternus Capituli*, di proprietà capitolare permase sempre nella disponibilità dei canonici, mentre tutte le altre carte, protocolli, e registri (fra cui, come vedremo, l'odierno *Instrumenta capitularia* 8bis) subirono un percorso differente.

⁷⁹ Cfr. BCTn, *BCT3*, capsula 4, mazzo 2, nn. 53, 58, 61; capsula 5, mazzo 1, nn. 14, 18; capsula 28, mazzo 1, n. 163.

6.3. Il “destino” delle carte di Antonio da Borgonuovo. Per una ricostruzione della trasmissione documentaria.

Le note relative all'estrazione di documenti in *publicam formam*, le formule di autenticazione in calce a documenti estratti dai registri e dai protocolli di Antonio da Borgonuovo ed altri elementi formali, nonché considerazioni di natura archivistica e codicologica, consentono di ricostruire, almeno in parte, i passaggi che le carte del professionista trentino hanno subito dopo la sua morte.




Fig. 16. ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/b, n. 15 (particolare). Sottoscrizione del notaio Iohannes Staufer in calce al testamento estratto da un *liber continuatorum* del defunto Antonio da Borgonuovo.

La prima testimonianza in questo senso proviene da una pergamena *in mundum* veicolante un testamento che il notaio Iohannes Staufer⁸⁰ estrasse da un «liber continuatorum dicti condam ser Antonii notarii»⁸¹. Fra il 1437, presunto anno della morte di Antonio da Borgonuovo, ed il 1441, il notaio di origini transalpine aveva infatti ottenuto dal vicario vescovile Ludovico *de Calvis* da Bologna, la licenza «relevandi, autenticandi et in formam publicam redigendi notas, abbreviaturas, rogationes et prothocolla condam circumspecti viri ser Antonii notarii condam ser Bartholasiai de Tridento». Pur non potendolo affermare con assoluta certezza, dunque, è probabile che Iohannes Staufer sia stato il primo, dopo la morte di ser Antonio, a ottenere la licenza di rilevare ed estrarre documenti dalle carte del collega defunto⁸². Ma chi era Iohannes

⁸⁰ Talvolta trascritto come *Stanfar* o *Stanfer* o *Stamfar*.

⁸¹ Cfr. ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/b, n. 15.

⁸² Sulla *comissio* delle carte di ser Antonio al notaio Iohannes Staufer si veda anche Giangrisostomo Tovazzi il quale, sotto la voce *Feldener Giovanni* scrisse: «Iohannes Feldener alias dictus Staufer filius quondam ser Philippi de Limpurg civis et habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius, qui de licentia et auctoritate sibi datis per eximium legum doctorem dominum Ludovicum de Calvis de Bononia honorabilem Vicarium in temporalibus Tridenti pro Rmo in Christo patre et domino domino Alexandro Dei et apostolicae Sedis gratia episcopo Tridentino, duce Mazoviae etc. de qua licentia et auctoritate illi datis et concessis constat publico instrumento scripto manu providi viri ser Nicolai notarii de Capris civis Tridentini, relevavit, autenticavit etc. notas abbreviaturas, rogationes et prothocolla quondam circumspecti viri ser Antonii notarii quondam ser Bertholasiai de Tridento, qui scripsit etiam anno 1431 et vixit sanus etiam anno 1435. Ioannes scripsit ut supra ante octobrem anni 1440, quo Alexander creatus fuit cardinalis, licet schismaticus. - Iohannes Feldener alias dictus Staufer filius quondam ser Philippi de Limpurg civis et habitator Tridenti, publicus imperiali auctoritate notarius, releator rogationum quondam circumspecti viri ser Antonii notarii quondam ser Bertholasiai de Tridento, de licentia data per eximium legum doctorem dominum Ludovicum de

Staufer? Si tratta di un notaio poco conosciuto per la sua produzione documentaria. Si conserva infatti un limitato numero di documenti da lui redatti: un testamento nel fondo capitolare dell'Archivio diocesano e due ulteriori pergamene veicolanti disposizioni testamentarie nel miscelaneo *BCT*⁸³. Poco altro emerge, nelle fonti d'archivio, relativamente a questa figura che, in poche altre occasioni, compare quale testimone di negozi giuridici⁸⁴. Se scarse, come visto, sono le attestazioni scritte di mano di Iohannes, molto più numerose sono le notizie relative alla sua biografia; egli, infatti, ricoprì nella città di Trento una serie di ruoli di grande rilevanza, quasi al pari di colui di cui aveva ereditato le carte, Antonio da Borgonuovo. Il codice n. 3547 dell'Archivio storico del Comune di Trento, noto come *Liber electionum officialium magnificae Communitatis Tridenti*, ci rivela infatti un personaggio attivamente impegnato nell'esercizio di plurime cariche pubbliche fra il 1434 ed il 1455⁸⁵. Nel febbraio del 1437 fu eletto una prima volta insieme al notaio Pietro da Sporo alla carica di giudice delle tutele, ruolo che ricoprì una seconda occasione nel febbraio del 1441, insieme a un certo Sandrino *chaliar*. Nel 1434, nell'ottobre del 1437, nel febbraio ed ancora nell'ottobre del 1440, nel novembre del 1441, nel 1447, nel giugno del 1449, nel novembre del 1452, nello stesso mese dell'anno 1454 ed un'ultima volta nel giugno del 1455, Staufer fu eletto alla carica di notaio dei sindici. Nel 1443, nel 1446, nel 1447 e nel 1454 ricoprì poi l'incarico di massaro dei sindici. Nel 1443 e nel 1450 fu scelto quale giudice delle appellazioni. In ultimo, fra le maggiori cariche ricoperte da Iohannes Staufer, ricordiamo quella di console nel 1453, insieme a Giacomo Fanzini, Matteo *a Vaginis*, ser Giovanni *de Maleferatis*, ser Giacomo da Roccabruna, ser Giacomo Perozo e ser Luchino *de Gragnano*. Nel 1446 viene inoltre menzionato un certo Ianes *laborator* definito «olim famulus Stanfer notarii», eletto alla carica di *mensurator salis*.

Come abbiamo potuto constatare si tratta di un *cursus honorum* di tutto rispetto; sebbene Iohannes Staufer ricopra la carica consolare una sola volta nel 1453, ne emerge l'immagine di un notaio ben inserito nella classe dirigente del comune di Trento di metà Quattrocento; in secondo luogo, non è indifferente il fatto che egli venga scelto in ben dieci occasioni fra il 1434 ed il 1455 come notaio dei sindici. Certamente egli doveva godere, in quanto notaio, di una buona considerazione da parte dell'*establishment* cittadino di quegli anni. Ne abbiamo conferma sul finire del XV secolo, allorché, nel 1489, la componente tedesca della città presentò ai consoli

Calvis de Bononia honorabilem Vicarium in temporalibus Tridenti pro rev.mo in Christo patre et domino, domino Alexandro Dei et apostolicae Sedis gratia episcopo Tridentino, duce Mazoviae etc. scripta manu providi viri ser Nicolai notarii de Capris civis Tridentini. Calvus fuit Vicarius Tridenti anno 1428. Antonius filius quondam Bertholasii fuit notarius vivens etiam anno 1431. Alexander fuit episcopus tantum Tridenti ab anno 1424 usque ad annum 1440, dein autem cardinalis et patriarcha aquileiensis, administrator Tridentinus, legatus, praepositus etc. Ergo Staufero data fuit licentia praedicta post annum 1430 et ante 1441 ex quo infero quod Calvus fuerit iterato Vicarius Tridenti» (cfr. R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino, sub voce* Feldener Giovanni).

⁸³ Cfr. *BCTn*, *BCT3*, capsula 4, mazzo 1, n. 79 e capsula 4, mazzo 2, n. 10. In *BCTn*, *BCT3*, capsula 4, mazzo 1, n. 76 compare quale autore di una compravendita.

⁸⁴ Si veda, ad esempio, *ADTn*, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 9, n. 539 e *ADTn*, *ACap*, capsula 39, n. 91 (pergamena coeva non autenticata) di data 5 luglio 1447; ancora in *ADTn*, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 9, n. 117 di data 1 aprile 1441. Inoltre in *ASTn*, *APV*, sezione latina, capsula 44, n. 83.

⁸⁵ Se ne veda l'edizione in E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*.

un elenco di «Articuli seu gravamina Alemanorum in civitate Tridentina vel extra in districtu existentium contra consules seu regentes Italos predictae civitatis»⁸⁶. In sostanza gli ‘alemanni’ protestavano per l’assenza di una componente ‘tedesca’ nel collegio notarile cittadino, costituito – secondo le lamentele – dagli stessi consoli e dai propri parenti. Gian Maria Varanini, osserva, a tal proposito, come «rivendicazioni della componente tedesca si configuravano non tanto come “un contrasto su base etnica”, quanto come una “protesta contro l’oligarchia piuttosto chiusa che aveva governato la città nei decenni precedenti, durante i quali erano frequenti le presenze nell’organismo consolare dei membri di famiglie quali i Calepini, i Negri, i *de Fatis*, i Facini»⁸⁷. Questa, fu in proposito, la risposta dei consoli:

Nono capitulo de notariis dicunt, quod nemo vigore statutorum admittitur ad scribendum instrumenta publica, nisi in Collegio descriptus sit, in quo Collegio non admittuntur nisi sufficientes, idonei et approbati, quod collegium fuit a tanto tempore citra quod non est memoria in contrarium; dictumque Collegium fuit confirmatum ab illustrissimis dominis ducibus Austrie sede vacante et a reverendissimis dominis episcopis, et dictum Collegium est descriptum in volumine civitatis. In quo Collegio non admittuntur omnes, sed solum nati in episcopatu Tridenti, tam Alemanni quam Itali, dummodo sint sufficientes et habiles et habeant in bonis iuxta formam statutorum, ad hoc ut si aliquem damnificarunt possent damna passis (*sic*) resarcire; et in quo Collegio adscripti et admissi fuerunt plures Alemanni nati ut supra, eo quia docti reperti fuerunt per examen et habentes in bonis iuxta statutum; inter quos Alemanos fuit quidam Ioannes Stamfer olim civis Tridenti, natus Tridenti, repertus sufficiens et hodie etiam admitterentur tales, ut supra dictum est. Et oportet notarios esse peritos, cum instrumenta fiant in litterali sermone et non vulgari: alioquin, si omnes admitterentur, esset confusio et scandala emergerent et posset imputari cunitas⁸⁸.

Come è stato giustamente rilevato, il passo è importante perché vi vengono menzionate, quali discriminanti per l’accesso al Collegio, la nascita, la conoscenza della lingua latina e, in ultimo, la solidità del patrimonio. Ma ciò che più è interessante, ai fini del tema che stiamo trattando, è la menzione del notaio Iohannes Staufer, del quale si ricorda la nascita trentina e la competenza nella lingua latina. Altrove, citando una serie di ‘alemanni’ «habiles in civitate Tridenti ad gubernandum et administrandum talia officia», i consoli ricordano insieme al noto Michael da Pietraplana, ovvero Michael Senftel, anche Iohannes Stanfer ‘Alemanus’, «qui fuit notarius doctus et practicus, qui ad omnia officia admittebatur»⁸⁹.

Ne emerge, dunque, l’immagine di un personaggio dal peso politico rilevante e di grande abilità professionale; il paragone potrebbe sembrare fuori luogo, ma di certo non mancano le affinità con il protagonista di questa ricerca, il notaio Antonio da Borgonuovo. Il padre, ser Filippo *de Feldeninis*, proveniva da *Limporb*, probabilmente l’attuale Limburg ad der Lahn, in Assia, ma non sappiamo con precisione quando si trasferì a Trento, forse all’inizio del Quattrocento. Iohannes Staufer ricoprì certamente qualche ruolo anche all’interno della confraternita ale-

⁸⁶ J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen zu Trient*. Si vedano anche M. WELBER, *Norme sindacali trentine. Introduzione*, pp. LXX-LXXI e G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, pp. 497-501.

⁸⁷ G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, pp. 498-499; le citazioni di Varanini sono tratte invece da E. CURZEL, *Trento*, pp. 117-118.

⁸⁸ J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen zu Trient*, pp. 91-92 (si propone in questa sede l’edizione fattane da G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 499).

⁸⁹ J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen zu Trient*, p. 89, citato anche in G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 499.

manca degli Zappatori, come si deduce da un documento del 1446⁹⁰; egli vi appare, infatti, quale acquirente di un immobile, insieme a Nicolò *cimator*, Leonardo *Crevinus* e Lorenzo *ad Angulum*, rappresentanti della confraternita.

Considerata la biografia di Iohannes Staufer, è lecito supporre che egli acquisì «notas, abbreviaturas, rogationes et prothocolla» di ser Antonio in virtù della sua posizione politica e delle sue qualità come notaio; la *comissio* fu concessa, come ricordato dal vicario vescovile Ludovico *de Calvis*, mentre fu Nicolò *de Capris* a registrare il relativo *instrumentum*. È lecito ipotizzare che la scelta di affidare le carte del professionista defunto a Iohannes fosse avvenuta nell'ambito del collegio notarile, dove documentazione di siffatta importanza, come quella redatta in oltre cinquant'anni da Antonio da Borgonuovo, fu assegnata ad un notaio degno di fiducia e sufficientemente preparato.

L'ultima notizia a noi nota su Iohannes Staufer risale al 1455, quando venne eletto per la decima volta «nodar dy sindicy». Con la sua morte la documentazione da lui prodotta, e probabilmente anche quella di ser Antonio, furono rilevate da un collega più giovane, forse un'altra figura di spicco della Trento di metà Quattrocento, come il notaio e giurisperito Antonio Facini.

Più labili sono le notizie in merito alla presunta *comissio* delle carte di ser Antonio concessa al giurisperito di origini padovane; abbiamo infatti a disposizione un'unica nota relativa all'estrazione del *mundum* posta nel margine superiore del matrimonio, registrato il 24 novembre 1428, fra Melchiorre figlio del notaio Nicolò Rizato da Trento e Margherita figlia del fu Giovanni *Brasadole* da Pomarolo⁹¹. L'annotazione recita: «Facta extra per me Antonium notarium de Facinis». Si tratta, come ricordato, dell'unica prova che Antonio Facini lavorò su questo registro. Vista l'esiguità dei dati a disposizione, è importante, anche in questo caso, ricostruire almeno in parte la biografia professionale di questo personaggio. Antonio era il figlio del noto giureconsulto padovano Melchiorre; questi aveva ricoperto importanti cariche pubbliche in seno al Magistrato consolare, fra cui il ruolo di console nel 1450, nel 1454, nel 1457, nel 1462, nel 1463, nel 1469 ed un'ultima volta nel 1475; nel 1457 fu inoltre scelto quale podestà di Trento⁹². Nel 1461 Melchiorre aveva assunto la carica di rettore del Collegio notarile di Trento, scegliendo quali propri consiglieri i *legum doctores* Calepino Calepini e Giovanni Antonio Guaschetta⁹³. Si trattava dunque di un altro personaggio di primo piano della Trento di metà Quattrocento. Il figlio di costui, Antonio, era – al pari del padre – un noto *iurisperitus* che analogamente a Melchiorre poté esercitare ruoli di rilievo nel Comune: fu infatti eletto console per due volte nel 1494 e nel 1498⁹⁴. Nel 1462 egli ricoprì la duplice mansione di notaio dei sindici e massaro del

⁹⁰ BCTn, *BCT3*, capsula 4, mazzo 1, n. 79; cfr. anche BCTn, *BCT3*, n. 45, c. 61r.

⁹¹ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 312.

⁹² F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*.

⁹³ Cfr. G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*, p. 510.

⁹⁴ *Ibidem*.

comune⁹⁵. Nel 1477 era stato eletto amministratore dei beni vescovili insieme ad Antonio Migazzi. Tuttavia, i gravami prodotti dai rappresentanti delle valli in un documento del febbraio 1477 accusarono i due amministratori di appropriazione indebita, blasfemia ed azioni fraudolente tali da far scoppiare, di lì a pochi mesi, una vera e propria insurrezione contadina⁹⁶. Il vescovo mise in piedi un processo nei loro confronti, affidandone l'istruttoria a Calepino Calepini e Antonio Schrattenberg. Il Facini, sovente accusato di collericità, fu così ben presto allontanato dalla carica, ma la sua carriera non subì battute d'arresto, considerato che, nel 1482, ricoprì l'ufficio di *notarius maleficiorum* insieme a Battista da Campo detto *Gratiadeo*⁹⁷. Nel 1497 Antonio fu invece scelto quale nuovo massaro dei canonici del Capitolo della cattedrale nonché amministratore della fabbrica di San Vigilio⁹⁸. Oltre a ciò si deve menzionare l'ufficio di notaio del comune, che il Facini ricoprì ininterrottamente fra il 1495 ed il 1497.




Fig. 17. ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, n. 312 (particolare). *Facta extra* di Antonio Facini.

Per quanto concerne l'attività del Facini come notaio, egli operò a Trento fra gli anni Sessanta e la fine degli anni Novanta del Quattrocento⁹⁹. Da quanto ci è noto, oltre alle carte di Antonio da Borgonuovo, il giurisperito rilevò sul finire del XV secolo anche «rogationes, instrumenta, imbreuiaturas, scriptas et scripta» del fu Balzano *de Balzaniis*¹⁰⁰. I suoi rogiti furono invece *relevati* ad inizio Cinquecento dal notaio Giovanni Giacomo, figlio di ser Giovanni *de Gaisis* da Calavino, che era stato autorizzato ad estrarre dalle carte di Antonio Facini dal podestà Ercole Tassoni da Modena¹⁰¹.

⁹⁵ Cfr. E. VALENTI, *Il «liber electionum officialium»*.

⁹⁶ Si veda, sulla vicenda, F. CHIAROTTI, *L'insurrezione contadina* e M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, p. 331.

⁹⁷ M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, p. 298, in particolare la nota n. 93 (cfr. ASTn, APV, sezione latina, capsula 85, n. 6, c. 99r; noto come *Liber denunciatorum et querelarum coram domino potestate*).

⁹⁸ ASTn, APV, sezione latina, capsula 74, n. 3, c. 23r; cfr. per queste informazioni, M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, p. 332.

⁹⁹ La scheda biografica dedicata a questo personaggio dal Tovazzi recita: «1464 Antonius filius spectabilis doctoris domini Melchioris de Facinis de Padua, civis et habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius. Et anno 1463, 1465, 1469, 1470, 1471, 1473. Anno 1476 die 18 iunii egregius Antonius de Facinis notarius palatii episcopalis ac civis Tridentinus, ab episcopo Ioanne creatus fuit procurator et fiscalis unaque simul egregius Calapinus de Calapinis massarius eiusdem episcopi ac civis Tridenti. Iudex et commissarius pro causis colonorum et affictalinarum episcopaliū pro faciendis locationibus et huiusmodi rebus. Anno 1486 Antonius filius quondam spectabilis doctoris domini Melchioris de Facinis de Padua, civis et habitator Tridenti, publicus notarius. [...] Antonius notarius etiam anno 1470, 1480» (cfr. R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino, sub voce Facini Antonio*).

¹⁰⁰ Cfr. BCTn, BCT3, capsula 29, mazzo 2, nn. 8, 14. La licenza fu concessa da Giambattista Lambertini da Bologna, podestà di Trento nel 1490.

¹⁰¹ Cfr. ASTn, APV, sezione latina, capsula 64, n. 321; BCTn, BCT3, capsula 4, mazzo 2, n. 65 e BCTn, BCT1, n. 1057, cc. 52-54, n. 19. Ercole Tassoni è podestà di Trento nel 1501. L'*instrumentum* attestante la *comissio* fu redatto dal notaio Antonio da Vigolo. Giovanni Giacomo da Calavino aveva ottenuto la *licentia relevandi* anche delle carte del padre Gio-

Non sappiamo come la documentazione di ser Antonio, il registro *Instrumenta capitularia* 8bis in particolare, passarono nella seconda metà del Quattrocento dalle mani del notaio di origini tedesche Iohannes Stauffer, al giurisperito Antonio Facini; l'annotazione marginale di quest'ultimo non fornisce infatti informazioni in merito. È possibile che, vista la morte senza eredi del primo, il 'passaggio' delle carte di Antonio fosse avvenuto nell'ambito del collegio notarile, il quale scelse di volta in volta i membri più adatti a conservare tale documentazione. Se è vero che Antonio Facini fu autorizzato ad estrarre dal registro di Antonio da Borgonuovo un matrimonio *in publicam formam* è altrettanto vero che, in analogo scorcio d'anni, un altro importante notaio trentino, Andrea Gallo, poté lavorare sui rogiti del nostro professionista.




Fig. 18. ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 79 (particolare). *Facta extra* di Andrea Gallo

Andrea, figlio di ser Giovanni Gallo da Trento, era un notaio e giureconsulto¹⁰² attivo a Trento nella seconda metà del Quattrocento. Come si ricava dai verbali di ammissione al Collegio notarile di Trento, Andrea, insieme ad Antonio da Grigno e Giovanni da Calavino, fecero domanda di ammissione alla matricola il 26 gennaio 1470 ma furono in prima battuta respinti; per un anno vennero infatti invitati a «scholas visitare et audire Notariam saltim per annum vel Institutam a domino potestate vel ab alio lectore iuxta posse suum»¹⁰³. L'attività di Andrea quale notaio proseguì almeno fino alla fine del Quattrocento, la morte è infatti attestata il 5 dicembre dell'anno 1500¹⁰⁴. Di lui si conserva un registro di *instrumenta* contenente documentazione in esteso redatta fra il 1495 ed il 1500 insieme al figlio Guglielmo¹⁰⁵.

vanni (cfr. BCTn, BCT3, capsula 29, mazzo 2, nn. 2, 57; capsula 31, mazzo 1, n. 13; capsula 29, mazzo 2, nn. 10, 17; capsula 5, mazzo 1, n. 43; capsula 29, mazzo 2, n. 29), come consta dal documento redatto da Antonio da Vigolo. L'autorizzazione fu concessa da Nicolò Basileus da Trieste, podestà di Trento nel 1506.

¹⁰² Cfr. BCTn, BCT2, n. 2478 (1500 gennaio 25) dove è attestato come giureconsulto. Andrea Gallo abitava nella contrada di Santa Maria Maggiore (si veda la scheda biografica tracciata in R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*, sub voce Gallo Andrea).

¹⁰³ Cfr. ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4272, c. 15r, edito in M.V. CERAIOLO, *Il collegio notarile di Trento* e, più recentemente, G.M. VARANINI, *Il Collegio notarile di Trento*. Cfr., in proposito, quanto detto, *supra*, al capitolo 3.

¹⁰⁴ R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino*, sub voce Gallo Andrea.

¹⁰⁵ ASTn, *Atti dei notai*, Giudizio di Trento, Gallo Andrea e Guglielmo.

Mentre, come abbiamo appurato, sono piuttosto esigue le informazioni relative all'attività di Antonio Facini sulle carte del notaio dal Borgonuovo, ben attestato è l'impegno di Andrea Gallo nell'estrazione di documenti *in publicam formam* dal registro *Instrumenta capitularia* 8bis. Scorrendo le carte di cui si compone il registro, infatti, troviamo ben diciannove note relative all'estrazione di *munda*¹⁰⁶. In particolare, fra queste annotazioni, merita speciale attenzione quella posta in margine ad una compravendita rogata da ser Antonio il 14 novembre 1427; 'copiando' l'*instrumentum* Andrea annotò: «Nota qualiter ego Andreas Galli, de mandato domini Iohannis Victoris de Feltro pot(estatis) Tridenti, aliud instrumentum in publicam formam etc. exemplavi et dedi Bartolameo et Nicholao de Margono»¹⁰⁷. La nota ci informa dunque che Andrea Gallo ottenne la licenza per estrarre documenti dal registro di ser Antonio da Gianvittore di Burgasio da Feltre, il quale fu podestà di Trento sotto il vescovo Iohannes Hinderbach nell'anno 1481¹⁰⁸; da ciò deduciamo che, certamente prima dell'anno 1500, ovvero prima della sua morte, Andrea Gallo fu autorizzato a lavorare su questo registro e, con ogni probabilità, anche sulle altre carte di Antonio da Borgonuovo. La nota che abbiamo riportato, inoltre, si riferisce all'estrazione da lui effettuata di un 'altro' *instrumentum* a partire dalla stessa matrice, ovvero la registrazione originale nel registro di Antonio.

Null'altro possiamo dire relativamente a questo notaio, se non che la sua documentazione finì in seguito nelle mani del figlio Guglielmo. Questi, infatti, ottenne dal podestà di Trento Ercole Tassoni da Modena la licenza «relevandi, conscribendi et exemplandi scripturas, abbreviaturas, notas et continuas» di suo padre Andrea¹⁰⁹. Guglielmo, notaio e giurisperito, rivestì importanti cariche pubbliche nel comune di Trento, fra cui, nel 1506, nel 1521 e nel 1526, quella di console¹¹⁰. Ricoprì inoltre l'ufficio di procuratore della città il 5 dicembre del 1521¹¹¹. Per quanto concerne la sua attività come notaio, egli fu al servizio della Prepositura, per la quale, fra il 1500 ed il 1514, produsse un registro di estesi¹¹². La c. 1r del volume reca infatti la seguente annotazione: «Hic est liber instrumentorum Prepositurae ecclesiae Tridentine continuatum et rogatum per me Guglielmum Gallum notarium, civem et habitatorem Tridenti inceptus a me notaio infrascripto [...]»¹¹³. Il registro di *instrumenta* è seguito da un ulteriore volume, pure di mano di Guglielmo Gallo, che riporta sulla coperta la seguente dicitura: «Investiture libro C

¹⁰⁶ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, docc. nn. 29, 41, 79, 115b, 116, 158, 256, 305, 321, 453, 462, 469, 516, 540, 607, 620a, 625, 626b, 651.

¹⁰⁷ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 256; Adelperio del fu ser Marco Calepini da Trento, in qualità di procuratore di Calapino suo fratello, vende ad Andriota del fu Francesco detto *Tibay* da Terlago un affitto perpetuo di 2 staia e mezzo di frumento secondo la misura di Trento che venivano pagati annualmente prima da Terlago *Marele* da Terlago, dopo di lui da Flordela sua moglie e in seguito da Andriota per alcuni terreni situati nelle vicinanze di Terlago, al prezzo di 15 ducati d'oro che Andriota paga immediatamente al venditore.

¹⁰⁸ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 492. Non sappiamo se Gianvittore da Feltre ricoprì la carica podestare in altre occasioni.

¹⁰⁹ Cfr. BCTn, *BCT3*, capsula 5, mazzo 1, n. 72; capsula 29, mazzo 2, nn. 20, 31, 53, 69, 70, 74. Ercole Tassoni fu podestà a Trento nell'anno 1501; l'*instrumentum* attestante la licenza fu redatto da Bonaventura da Povo.

¹¹⁰ F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 474.

¹¹¹ R. STENICO, *Notai che operarono nel Trentino, sub voce* Gallo Guglielmo.

¹¹² ADTn, *AP*, *Registri*, n. 18. Il registro reca sulla coperta la segnatura *A*.

¹¹³ Cfr. anche R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 63 e seguenti.

dall'anno 1522 fino all'anno 1542»¹¹⁴. I documenti in esso veicolati sono tuttavia datati fra il 1521 ed il 1549, con una lacuna relativa agli anni Trenta.

Sul finire del Quattrocento, dunque, la documentazione di ser Antonio sembra essere a disposizione di Andrea e, dopo la morte di questi, del figlio Guglielmo¹¹⁵. È con ogni probabilità in questa fase che il registro oggi noto come *Instrumenta capitularia* 8bis subì una sorte diversa rispetto al resto delle carte di ser Antonio, entrando a far parte dell'archivio della Prepositura.

6.3.1. *Il registro Instrumenta capitularia 8bis nell'Archivio della Prepositura.*

Come abbiamo anticipato all'inizio di questo paragrafo, alcune considerazioni di natura archivistica e codicologica ci permettono di collocare il registro *Instrumenta capitularia* 8bis nell'archivio della Prepositura¹¹⁶. Il volume, che abbiamo già avuto modo di descrivere nella sua *facies* esterna, presenta infatti una legatura e una serie di segnature progressive che ne testimoniano le vicissitudini archivistiche di età moderna e contemporanea. Inizieremo con l'illustrare le segnature rilevabili sull'etichetta posta sulla coperta anteriore del volume. L'etichetta mostra chiaramente la stratificazione delle segnature prepositurali; rinveniamo infatti cinque numerazioni riconducibili ad altrettanti inventari. La prima, e più antica, è quella indicata con il «N. 37» ed è ricollegabile all'inventario prodotto nel 1794. L'inventario in questione venne redatto alla morte del preposito Carlo Giuseppe Sebastiano conte Trapp, in funzione del suo successore, Giovanni Giacomo Pizzini de Thürberg¹¹⁷. Fra la documentazione più antica in esso descritta si trova anche un «Libro vecchio in folio grande segnato n. 37», che coincide con il registro di Antonio da Borgonuovo.

Il «N. 37» dell'inventario del 1794 è stato successivamente ripassato da una mano posteriore che vi ha redatto, con inchiostro di tonalità più scura, il «N. 32», numerazione che cor-

¹¹⁴ ADTn, *AP*, *Registri*, n. 19.

¹¹⁵ La documentazione di Andrea, alla morte di Guglielmo, viene ereditata da Gerolamo Gallo, nipote del primo e figlio del secondo, che ottiene da Giovanni Francesco Bebio da Reggio, pretore per il vescovo Bernardo Clesio, la licenza «conscribendi et in publicam formam redigendi abbreviaturas, scripturas et instrumenta rogatas et scriptas» del nonno Andrea (cfr. BCTn, *BCT3*, capsula 29, mazzo 2, n. 41). Giovanni Francesco da Reggio è pretore di Trento nel 1525. Il notaio che redige relativo *instrumentum* è Francesco da Calavino. La documentazione di Gerolamo Gallo viene invece rilevata da Leonardo del fu Giovanni Antonio Colombini da Terlago, su licenza di Giovanni Battista *Moragium* da Piazenza, *doctor* e pretore di Trento nel 1565 (cfr. ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli medi/f, n. 21). La documentazione prodotta da Guglielmo Gallo per la Prepositura viene invece rilevata da Giovanni del fu Antonio Malfer su licenza di Giulio *Locholom* (o *Tocolum*) da Parma, pretore di Trento nel 1577 (cfr. ADTn, *AP*, Tomo III, n. 30).

¹¹⁶ Le considerazioni che qui esporremo sono già state in gran parte svolte in R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

¹¹⁷ Si tratta dell'«Inventario delle scritture e documenti esistenti nell'Archivio della reverendissima Prepositura di Trento [...]», di cui si conserva un esemplare di mano di Pietro Carlo Ducati. Cfr. R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, pp. 72-73.

risponde all'inventario redatto dopo la morte del preposito Giovanni Giacomo Pizzini, precisamente nel 1820¹¹⁸.



Fig. 19. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis.
Particolare delle segnature poste sull'etichetta della coperta del volume.

Nell'angolo inferiore, a sinistra, è posta invece una numerazione, «N. 14», vergata con penna di colore rosso scuro; essa corrisponde alla segnatura posta nell'inventario prodotto dopo la nomina del nuovo preposito Giuseppe Urbano Buffa l'8 ottobre 1826. Il nuovo ordinamento cui fu sottoposto l'archivio prepositurale modificò sostanzialmente le segnature pregresse, tanto da rendere necessaria una sorta di «tavola di raffronto»¹¹⁹ fra la vecchia numerazione dell'inventario Pizzini e la nuova numerazione adottata. Fra la documentazione più antica spiccano due registri del monastero di San Lorenzo, il volume di Antonio da Borgonuovo ed i registri di investiture della Prepositura dall'anno 1472.

Proseguendo diacronicamente nel censimento delle segnature archivistiche del registro di ser Antonio, rileviamo il «Numero nuovo 11», redatto in occasione dell'inventario del 1833, steso in seguito alla morte del preposito Tomaso Giuseppe Powondra per il subentrante Luigi dal Piaz¹²⁰.

¹¹⁸ Si tratta dell'«Elenco di tutte le carte e documenti del vacante beneficio di questa Prepositura». Cfr. ADTn, *AP*, *Amministrazione*, Capitolo 30 (R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 76)

¹¹⁹ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 76.

¹²⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 76; il riordinamento e la nuova descrizione del fondo avvenne per opera del segretario magistraturale Sardagna.

Un'ultima segnatura numerica, «91», vergata a matita da una mano moderna¹²¹ si riferisce all'inventario fatto stendere, nel 1897, dal preposito Giovanni Battista Zambelli¹²². La numerazione 91, che il registro assunse in occasione del riordino fatto eseguire dal preposito monsignor de Zambelli nel 1897, lo pone come ultima unità della *Sezione Prima* dell'inventario, quella contenente i volumi legati e le pergamene della Prepositura. Sul Catalogo del 1897 il volume di Antonio da Borgonuovo è menzionato infatti con il nome «Rogiti di Antonio fu ser Bartolasio notaio di Borgonuovo di Trento. Contiene 665 documenti del 1423 al 1437 codice cartaceo di centimetri 47 x 37».

Dalla fine dell'Ottocento fino al 1980 l'archivio prepositurale non sembrò subire variazioni di rilievo; all'inizio degli anni Ottanta la documentazione capitolare, e con essa quella della Prepositura, fu affidata all'archivista don Ivo Leonardi, il quale scelse di spostare il registro di Antonio da Borgonuovo nella serie *Instrumenta capitularia* del fondo capitolare dove, posto dopo il registro n. 8, assunse la nuova segnatura n. 8bis¹²³.

Valutando le segnature d'archivio del registro di ser Antonio siamo risaliti fino al XVIII secolo; manca, tuttavia, qualsiasi notizia relativamente a questo volume per i secoli precedenti. Come ricordato in precedenza, almeno fino alla fine del Quattrocento – inizi del Cinquecento, carte e registri di Antonio da Borgonuovo furono nelle mani del notaio Andrea Gallo, prima, e del figlio di costui Guglielmo poi. Quale dunque il passaggio da questi notai all'archivio della Prepositura? E, soprattutto, per quale ragione? Un'ipotesi certamente plausibile per tentare di spiegare l'ingresso del registro nell'archivio dell'ente è la presenza in esso dell'atto fondativo, avvenuto il 10 ottobre 1425, della dignità capitolare della Prepositura¹²⁴. Del resto, abbiamo potuto constatare l'estrema varietà degli atti veicolati da *Instrumenta capitularia* 8bis, eterogenei sia per committenza sia per argomento trattato. La documentazione redatta da ser Antonio per il monastero di San Lorenzo prima, e per la Prepositura poi è numericamente esigua, pertanto è la sola presenza di quell'atto, d'importanza capitale per l'ente, che potrebbe giustificare per quest'ultimo l'acquisizione. Del resto, come si deduce dalla nota relativa all'estrazione del relativo *mundum* redatta dallo stesso Antonio, di quel documento fu estratta una sola pergamena: «Facta extra per manum Marchi Zinele et per me et Antonium notarium de Castro et Nicholaum de Capris subscriptam et ad curiam Romanam per dominum Stanslaum portatam etc.». Un'unica *redactio in mundum* e, per giunta, consegnata al nuovo preposito Stanislao Sobnowski perché la portasse «ad curiam Romanam».

¹²¹ Potrebbe trattarsi della mano di Vigilio Zanolini che numerò anche i documenti all'interno del volume negli anni Trenta del Novecento, ma, più probabilmente, dell'archivista Ivo Leonardi (anni Ottanta del Novecento).

¹²² *Ibidem*, p. 77.

¹²³ Lo spostamento dall'archivio della Prepositura all'archivio capitolare avvenne, con ogni probabilità, nel corso del 1981, anno in cui venne fatto eseguire il restauro del volume che, in precedenza presentava ancora la segnatura «91». L'archivista don Ivo Leonardi, ricevuto il volume dopo il restauro, pose a matita sulla prima carta di guardia la seguente nota: «Archivio della Prepositura vol. 91 collocato per praticità fra gli "Instrumenta capitularia" col n° 8bis 1423-1437»

¹²⁴ APPENDICE I, n. 28 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 131).

Se non è accertabile un ingresso del volume di ser Antonio nell'archivio della Prepositura nel corso del Quattrocento, durante il quale, come abbiamo appurato, diversi notai poterono estrarvi documenti, tale 'passaggio' potrebbe essere avvenuto sul finire del secolo o, tutt'al più, all'inizio del Cinquecento, grazie al notaio Guglielmo Gallo, erede della documentazione del padre Andrea (e dunque, presumibilmente, anche delle carte di ser Antonio), il quale, come ricordato, fu al servizio della Prepositura fra il 1500 ed il 1549¹²⁵. Non mancano, fra l'altro, elementi di somiglianza fra la legatura e la coperta attuale di *Instrumenta capitularia* 8bis, databile proprio alla fine del XV – inizio del XVI secolo, ed il volume notarile dell'archivio prepositurale n. 17¹²⁶.




Fig. 20. ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis.



Fig. 21. ADTn, AP, *Registri*, n. 17.

Il registro di ser Antonio presenta una coperta ed una legatura molto simile a quella del registro n. 17 della Prepositura, attribuibile ad una mano anonima che li trascrisse per Bernardino Gelfo e veicolante documenti redatti fra il 1472 ed il 1500. Si tratta, invero, di documentazione rogata in origine da Francesco Gelfo, fratello di Bernardino; quest'ultimo aveva poi ricevuto la licenza di estrarre ed esemplare la documentazione del fratello da parte del podestà Ercole Tassoni da

¹²⁵ ADTn, AP, *Registri*, nn. 18 e 19.

¹²⁶ ADTn, AP, *Registri*, n. 17; si tratta di un registro di estesi veicolante rogiti del notaio Francesco del fu Domenico Gelfo. Il fratello di questi, Bernardino, che ne aveva ricevuto relativa *licentia relevandi* dal podestà, incaricò uno *scriptor* di trascrivere i rogiti di Francesco.

Modena¹²⁷. Si tratta, nella fattispecie, di una coperta in cuoio marrone scuro, che riveste piatti in cartone floscio. Il piatto superiore presenta, analogamente ad *Instrumenta capitularia* 8bis, una ribalta che ha lo scopo di proteggere il taglio anteriore del registro. Il dorso e parte dei piatti sono fasciati da contrafforti in cuoio dello stesso colore, che hanno la caratteristica di essere abbelliti da cuciture intrecciate in pelle allumata. Chiudeva in origine il volume una cinghia, probabilmente del tipo di quella che stava sul registro di ser Antonio, cucita direttamente sulla coperta¹²⁸. Si tratta di una legatura forse coeva alla stesura del registro e dunque, al pari di quella di *Instrumenta capitularia* 8bis, databile fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Queste considerazioni di natura codicologica confermerebbero l'ipotesi secondo cui il registro di Antonio da Borgonuovo entrò a far parte dell'archivio prepositurale negli anni in cui Guglielmo Gallo operò quale notaio dell'ente. Nessuna somiglianza mostrano invece, rispetto alle legature di questi due codici cartacei, i volumi prodotti dal XVI secolo in poi¹²⁹. Come ha evidenziato Rossella Ioppi studiando la storia dell'archivio prepositurale, pare che «anche nella fattura materiale dei volumi sia riconoscibile una cesura tra quanto prodotto sino al XV secolo e la documentazione di epoca posteriore. Se un primo intervento di revisione del materiale monastico/prepositurale pervenuto all'archivio del nuovo ente nella seconda metà del secolo XV è ravvisabile a cavallo dei secoli XV-XVI, un cambiamento sembra essersi verificato nel trattamento e gestione di quanto, pertinente alla Prepositura, fu prodotto dopo il 1500»¹³⁰.

¹²⁷ BCTn, *BCT3*, capsula 4, mazzo 2, n. 28; capsula 5, mazzo 1, nn. 8, 24, 25, 41; capsula 29, mazzo 1, n. 34; ADTn, *ACap*, capsula anniversari, rotoli corti/a, n. 16.1.

¹²⁸ Cfr. R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, pp. 93-94.

¹²⁹ Il volume notarile contrassegnato con la segnatura n. 18, ovvero il già citato registro di Guglielmo Gallo (Libro A), contenente documentazione rogata fra il 1500 ed il 1514, presenta una legatura completamente diversa databile al secolo XVIII (cfr. R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 96).

¹³⁰ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 96.

CAPITOLO 7. Le prassi documentarie delle istituzioni ecclesiastiche e delle confraternite cittadine

SOMMARIO: 7.1. Introduzione. – 7.1.1. Politiche documentarie del Capitolo cattedrale fra XIII e XIV secolo. – 7.1.2. Politiche documentarie dell'episcopato fra XIII e la metà del XIV secolo. – 7.1.3. Fra notariato e cancelleria. Note sulla produzione documentaria vescovile fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento. – 7.1.4. Produzione e conservazione della documentazione del Capitolo cattedrale nel XIV secolo. La serie degli *Instrumenta capitularia*. – 7.1.5. Notai al servizio del Capitolo cattedrale fra XIV e XV secolo. – 7.2. Produzione e conservazione della documentazione nel monastero di San Lorenzo e nella Prepositura fra XIV e XV secolo. – 7.3. Produzione e organizzazione della documentazione nel convento di San Michele in Trento fra XIV e XV secolo. – 7.4. Produzione e organizzazione della documentazione nel convento degli Eremitani di San Marco di Trento fra XIV e XV secolo. – 7.5. Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita dei Battuti laici di Trento fra XIV e XV secolo. – 7.6. Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita degli Zappatori alemanni. – 7.6.1. Dass allt instrument büech. Dall'archivio *thesaurus* all'archivio di sedimentazione.

7.1. Introduzione.

La transizione dall'archivio *thesaurus*¹, cioè da un archivio veicolante documentazione attestante gli *iura* dell'ente, spesso nella forma delle carte sciolte, delle pergamene o, tutt'al più, di libri copiali, cartulari o *libri iurium*, verso forme organizzative che prevedevano la produzione e la successiva conservazione della documentazione in registri, magari strutturati in serie organiche, costituisce uno dei più importanti campi di interesse della diplomatica medievale. Anche gli enti e le istituzioni ecclesiastiche e laiche della diocesi trentina, il vescovo, il Capitolo della cattedrale, il comune di Trento, per citare solo i maggiori, poterono evolvere – prevalentemente nel corso del XIV secolo² – le proprie strutture burocratiche; ciò consentì da un lato il graduale passaggio dalla mera produzione e conservazione di documenti in forma sciolta che, spesso ancora oggi a nostra disposizione, vanno a costituire quelli che nella moderna scienza archivistica vengono definiti diplomatici, verso forme di produzione e conservazione della documentazione meglio organizzate seppur, almeno inizialmente, come vedremo, diplomaticamente ancora non

¹ Per una qualifica della locuzione 'archivio *thesaurus*' si rinvia a A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur*, p. 32; si tratta di «un deposito generalmente avulso dal contesto amministrativo corrente, costituito di documenti per lo più in pergamena sciolta, ma anche [...] di statuti o *libri iurium*, pervenuti o fatti produrre da notai collegati a vario titolo al comune: documenti conservati gelosamente in archivio a memoria di diritti patrimoniali e giurisdizionali, raccolti in casse o armadi». In questo senso, il *thesaurus*, come rileva Attilio Bartoli Langeli, rappresenta il senso più etimologico del lemma 'archivio', inteso come 'arca', 'arcano', ovvero il luogo deputato alla conservazione degli oggetti più preziosi (cfr. A. BARTOLI LANGELI, E. TRACE, *Gli archivi*, p. 402.)

² Un caso a parte è rappresentato dal comune di Trento, di cui non ci occupiamo in modo specifico in questa ricerca; ricordiamo, tuttavia, come l'ente inizi ad avere una propria struttura burocraticamente organizzata soltanto dai primi decenni del XV secolo (in particolare dopo le rivolte contro il vescovo Georg Liechtenstein, 1407-1409), con evidenti riflessi anche sulla produzione documentaria.

all'altezza di analoghi esempi dell'Italia centro-settentrionale. Protagonisti di questo passaggio verso la forma-libro sono, ancora una volta, i notai che, mentre in una prima fase non sembrano aver instaurato alcun rapporto di fiducia con gli enti che di volta in volta li chiamavano a rogare documentazione, con lo sviluppo di strutture burocratiche meglio organizzate poterono intraprendere con quegli stessi enti forme di collaborazione meno occasionali, se non addirittura – almeno in alcuni casi – esclusive.

Le ricerche svolte per tracciare la biografia professionale di Antonio da Borgonuovo hanno portato alla luce, come abbiamo rilevato nei capitoli precedenti, le innumerevoli attività svolte dal notaio trentino, sia in seno alle magistrature cittadine – con una frequenza tale da renderlo fra i membri più 'titolati' della classe dirigente trentina di inizio Quattrocento – sia nell'ambito della sua attività di pubblico autenticatore della memoria documentaria di enti e privati³. È proprio il considerevole numero di istituzioni per cui ser Antonio rogò nel corso dei cinquant'anni della sua attività, che ci spinge a entrare nel merito dei sistemi di produzione e conservazione di alcuni fra questi enti; primo fra tutti il Capitolo della cattedrale, per il quale – come già ricordato – il professionista trentino fu notaio di fiducia per oltre quarant'anni. Seguiranno al Capitolo le considerazioni relative al monastero di San Lorenzo, poi Prepositura, e di due ulteriori enti convenuali della città, il convento delle Clarisse di San Michele e il convento degli Eremitani di San Marco. *Trait d'union* fra il mondo della documentazione ecclesiastica ed il mondo della documentazione 'laica' è rappresentato dalle due maggiori confraternite cittadine, i Battuti laici e gli Zappatori alemanni.

Le considerazioni svolte sulla produzione e sulla conservazione della documentazione andranno a completare quanto, soprattutto in anni recenti, è già stato trattato relativamente a questi argomenti. A partire dagli anni Novanta, infatti, il tema è stato sovente al centro di studi storico-archivistici dedicati dalla storiografia trentina all'organizzazione burocratica e archivistica dei maggiori enti dell'episcopato; ci riferiamo, in particolare, alle ricerche di Emanuele Curzel sul Capitolo della cattedrale, dal punto di vista dell'istituzione⁴ e dal punto di vista documentario⁵. Recentemente anche il monastero di San Lorenzo, divenuto Prepositura nel 1425, è stato oggetto di studi specifici: anzitutto con un'edizione, curata da Emanuele Curzel, Sonia Gentilini e Gian Maria Varanini, delle più antiche pergamene del monastero (1154-1297), ovvero di quella sezione d'archivio che rappresenta la parte più consistente dell'archivio *thesaurus* dell'ente⁶.

³ Sui clienti di Antonio da Borgonuovo si rinvia, *supra*, al capitolo 4.

⁴ E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*.

⁵ E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, relativa alla serie nota come *Instrumenta capitularia* e, per quanto concerne la fase 'thesaurus' dell'archivio capitolare, E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*. Più recentemente sono ritornati sull'argomento anche M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento*, nell'introduzione all'inventario del fondo *Capitolo del Duomo di Trento* conservato presso l'Archivio di Stato di Trento, e B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo* la cui tesi di dottorato è precipuamente dedicata alla produzione e conservazione documentaria del secondo ente della diocesi medievale. Sull'inizio della serie *Instrumenta capitularia* si vedano anche le considerazioni svolte in S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*.

⁶ *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI.

Ancor più recente è lo studio condotto da Rossella Ioppi su una serie di sette registri pergamenei, veicolo di documenti rogati per l'ente da notai diversificati fra il 1369 ed il 1430⁷. L'interessante ricerca contribuisce a gettare nuova luce sul passaggio da mere forme di conservazione dei diritti dell'ente monastico mediante carte sciolte, alla produzione di registri in forma seriale. Oltre al monastero di San Lorenzo / Prepositura, fra gli enti conventuali di un certo rilievo per la città, per i quali si è conservata una quantità di documentazione sufficiente a svolgere considerazioni di questo tipo, possiamo annoverare il convento degli Eremitani di San Marco e le Clarisse di San Michele. Sul primo esistono monografie e saggi dedicati alla storia dell'ente, i quali presentano anche regesti della documentazione 'patrimoniale' dei frati⁸; sulle suore francescane è imprescindibile il lavoro di edizione del fondo diplomatico (1193-1500) curato da Giuliana Polli.

Anche il comune di Trento e la sua organizzazione documentaria sono stati spesso oggetto di ricerche specifiche; ricordiamo, in particolare, i numerosi articoli dedicati al tema da Franco Cagol e, più recentemente, da Roberta Fossali che hanno valutato sia dal punto di vista diplomatistico sia dal punto di vista delle strutture burocratiche sottese, la produzione documentaria del comune cittadino⁹. Per tale ragione, all'interno di questa trattazione, non discorreremo ulteriormente sulle dinamiche documentarie del Magistrato consolare.

A conclusione di questa introduzione è importante delimitare cronologicamente il tema che andremo a trattare nel presente capitolo; il XIV e la prima metà del XV secolo saranno al centro dell'indagine, ponendo dunque come termine più alto l'inizio del Trecento quando, sia in ambito vescovile sia in ambito capitolare si ebbero le prime trasformazioni, preludio della successiva «rivoluzione documentaria»¹⁰. Cionondimeno, tali mutamenti presero il via in archi temporali diversi a seconda dell'istituzione; porremo dunque come termine più basso di questa trattazione la metà del XV secolo, nel periodo che all'incirca coincide con la morte del vescovo Alessandro di Masovia (1444). Ciò consentirà di svolgere alcune considerazioni anche in merito ai notai impiegati dalle varie istituzioni nel corso della prima metà del Quattrocento. Posti i dovuti limiti cronologici, è importante dire che per molti di questi enti (Capitolo, San Lorenzo, San Michele *in primis*) sarà ovviamente necessario fare qualche passo indietro nel XIII secolo, ovvero all'età delle pergamene sciolte, così da poter descrivere con maggior precisione l'intero *iter* organizzativo percorso da queste istituzioni.

⁷ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

⁸ Si rinvia a D. GOBBI, *Gli Agostiniani a Trento*. Si veda anche, per il regesto delle più antiche pergamene dell'ente presso l'ex fondo *Co.Ca.* (ora *BCT3*) della Biblioteca Comunale di Trento la tesi di S. ROATTI, *Istituzioni ecclesiastiche*.

⁹ Fra la vasta produzione dedicata all'argomento da Franco Cagol ricordiamo: F. CAGOL, A. MURA, *Trento e Bolzano: due città a confronto*; F. CAGOL, *L'Archivio del comune di Trento di antico regime*; F. CAGOL, *Il Comune di Trento in antico regime*. Sull'argomento si vedano anche: F. CAGOL, *Dal palatium episcopatus al palatium comunis*; G.M. VARANINI, *Gli uffici del Comune di Trento nel Quattrocento*. Sui notai al servizio del Comune di Trento ad inizio Quattrocento si veda R. FOSSALI, *Il più antico Liber actorum*.

¹⁰ Con cautela mutuo la locuzione «rivoluzione documentaria» da Attilio Bartoli Langeli (cfr. A. BARTOLI LANGELI, *Strategie documentarie. La documentazione in registro*, p. 95).

In ultimo, al lettore attento non sarà sfuggita l'assenza di specifica menzione relativamente ai sistemi di produzione e conservazione della documentazione dei vescovi di Trento. L'ente è stato oggetto di una ricerca di Daniela Rando e Monica Motter, la quali hanno indagato lo sviluppo di una embrionale 'cancellaria' vescovile al tempo del vescovo Enrico di Metz e del notaio Bongiovanni di Bonandrea da Bologna¹¹. Sostanzialmente priva di studi rimane invece gran parte del XIV secolo che è stato trattato solo liminarmente da ricerche dedicate ad altri aspetti della storia delle istituzioni medievali trentine. Nel presente capitolo affronteremo il tema della produzione e conservazione documentaria dei vescovi di Trento fra Trecento e Quattrocento senza entrare troppo nel dettaglio; cionondimeno, lo spoglio attuato su un buon numero di pergamene vescovili dal XIV alla metà del XV secolo, ci consentirà di esporre i primi dati sull'argomento. L'inventario ed il regesto completo delle pergamene del fondo *Principato vescovile* presso l'Archivio di Stato di Trento, attualmente in corso, consentirà indubbiamente in futuro di arricchire, completare ed eventualmente rettificare quanto emerso finora. Sarà a quel punto più agevole mettere in luce eventuali corrispondenze fra i notai fidelizzati dei più importanti enti della città; quanto emerge dalle ricerche fin qui condotte, infatti, sembra rivelare l'impiego da parte di istituzioni diverse di gruppi di notai, dalla provata abilità tecnica, che si ritrovano sovente a sottoscrivere la documentazione sciolta o a redigere interi registri per conto degli enti stessi.

7.1.1. Politiche documentarie del Capitolo cattedrale fra XIII e XIV secolo.

Se osserviamo l'attuale conformazione dell'archivio del Capitolo della cattedrale di Trento nella virtuale ricostruzione che si ottiene riunendo i fondi conservati rispettivamente presso l'Archivio diocesano tridentino e presso l'Archivio di Stato di Trento, nonché un certo numero di documenti oggi reperibili presso il fondo *BCT3* della Biblioteca comunale del capoluogo, si ottiene un archivio che, almeno fino alla fine del XIII secolo, ma forse – come vedremo – sarebbe meglio dire fino agli inizi del XIV secolo, è rappresentato sostanzialmente da pergamene in forma sciolta; l'aspetto esteriore, dunque, sembra essere quello di un archivio *thesaurus*, in cui i canonici si premuravano di conservare unicamente documentazione attestante i propri diritti; la tipica conformazione di questi fondi duecenteschi è dunque rappresentata da diplomi emanati da autorità superiori, quali ad esempio l'imperatore o il papa, cui si affiancano i documenti attestanti le ultime volontà di quanti disposero lasciti all'ente; accanto a queste tipologie documentarie si può inoltre reperire un buon numero di pergamene fatte redigere dai notai attivi in città per tenere memoria e dare forza di prova agli atti giuridici intrapresi (si trovano infatti *instrumenta* attestanti locazioni, refute, ecc.). Tutto quello che era necessario alla difesa del

¹¹¹¹ D. RANDO, M. MOTTER, *Il Quaternus rogacionum*.

proprio patrimonio e dei propri diritti veniva gelosamente custodito dai canonici, rappresentando la documentazione stessa una parte integrante del patrimonio¹². Non stupisce pertanto che, nel momento in cui, nel 1284, fu redatto una sorta di elenco dei documenti conservati nell'archivio capitolare¹³, sembrano essere attestati unicamente atti relativi a beni immobili concessi in feudo o in locazione, accompagnati dal relativo affitto annuo, insieme ad un certo numero di testamenti, oppure, in misura meno rilevante, accordi stipulati con autorità esterne¹⁴ o conferme papali¹⁵. L'elenco è importante per un'ulteriore ragione; la registrazione dei diritti patrimoniali del Capitolo è veicolata da una pergamena che presenta la seguente intestazione: «Anno Domini MCCLXXXIII, indictione XII. Ista instrumenta inventa sunt in saculis apud dominum scolasticum». Si trattava dunque di carte sciolte, prive almeno apparentemente di un qualsiasi ordinamento, raggruppate *in saculis* affidati allo scolastico, *ad servandum*¹⁶, cioè per garantirne una sicura conservazione a tutela dei diritti dei canonici.

Nell'archivio capitolare non mancano, tuttavia, esempi di fogli singoli e *bifolia*, oggi dispersi in varie *capsae*, veicolanti le *confessiones* di affitti da versare annualmente ai canonici di Trento¹⁷; tali dichiarazioni sarebbero state rese negli ultimi mesi del 1220. Dal punto di vista della *facies* esterna questi fascicoli pergamenei presentano delle similarità; il testo, disposto su due colonne, è vergato con una scrittura minuscola gotica molto posata, con rubriche ad inchiostro rosso e lettere incipitarie che riconducono alla scrittura di un manufatto librario piuttosto che ad un documento. Tali caratteristiche hanno fatto ipotizzare che questi fogli e *bifolia* fossero originariamente parte di un registro o un codice unitario, smembrato in un secondo momento ed arrivato sino a noi in forma sciolta e frammentaria¹⁸. È importante inoltre notare come le *confessiones* furono interamente sottoscritte dal notaio Oberto da Piacenza. Ogni foglio, o insieme di fogli, veicola dichiarazioni relative ad una specifica area geografica (val di Fiemme, area di Caldaro, Civezzano e Pergine, bassa Valsugana). Un secondo codice pergameneo, oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Trento¹⁹, e noto con il nome di *Liber compositum ad recuperandum ficta dominorum canonicorum sub anno Domini 1220, indictione octava*, consta di 98 fogli in pergamena; in esso una mano anonima di inizio XIII secolo registrò le dichiarazioni d'affitto tralasciando tuttavia molti degli *essentialia negotii* dell'*instrumentum* notarile tipico, fra cui la stessa sottoscrizione tabellionare. Il codice, che dal punto di vista dei caratteri estrinseci, si presenta

¹² E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 26.

¹³ Conservato presso l'Archivio di Stato di Trento nel fondo del Capitolo, l'inventario è edito in E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, pp. 435-444. Sull'inventario del 1284 si veda anche B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, pp. 3-5.

¹⁴ Si veda, ad esempio, la *Carta concordii inter episcopum Curiensem et capitulum Tridentinum de ecclesiis de Tirol [et] Passira* che Emanuele Curzel (*I documenti del Capitolo*, p. 443) individua in un accordo del 1185, deperdito oppure conservato soltanto tramite una notizia, o in altro analogo accordo del 16 gennaio 1226.

¹⁵ E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 443.

¹⁶ Una mano anonima di fine Duecento - inizio Trecento redasse sul *verso* del supporto la seguente annotazione: «annotacio instrumentorum Capituli que habet dominus Ulricus scolasticus | ad servandum» (cfr. E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 435, appendice II).

¹⁷ ADTn, *ACap*, capsula 5, n. 1; capsula 32, n. 1; capsula 40, n. 1.

¹⁸ Cfr. B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 39.

¹⁹ ASTn, *APV*, *Codici*, n. 11, edito in C. SCHNELLER, *Tridentinische Urbare*.

abbastanza simile al primo (la scrittura è una libreria molto posata e sono presenti le usuali rubriche in rosso), pare essere stato redatto in diretta dipendenza dal primo, come sembrano attestare dei riferimenti agli *instrumenta* del notaio Oberto²⁰. La ‘qualità’ diplomatistica di questi due *libri* di cui, lo ricordiamo, soltanto il secondo presenta una struttura unitaria, è piuttosto incerta. La disposizione dei documenti per aree geografiche farebbe pensare ad una sorta di cartolario sulla scorta di quelli adottati dagli enti ecclesiastici e dai monasteri medievali per serbare memoria dei propri diritti. Pure le sottoscrizioni del notaio Oberto da Piacenza sui fogli membranacei oggi disciolti fra le *capsae* capitolari farebbe propendere per questa ipotesi, sostenuta, fra l’altro, anche dall’editore del *Liber compositum*, Carl Schneller. Dopotutto, non si può dimenticare che il periodo in cui furono confezionati questi manufatti corrisponde agli anni in cui il vescovo Federico Vanga diede inizio all’opera di travaso di un gran numero di documenti sciolti nel cosiddetto *Codex Wangianus minor*²¹. Ma, se nel caso dei lacerti pergamenei ogni documento sembra essere sostanzialmente completo, ovvero non mancano gli *essentialia negotii* ed è presente anche la sottoscrizione di un notaio, il che avvicina certamente questa fattispecie ad analoghi esempi su cartolari monastici o vescovili, il codice veicolante il *Liber compositum* manca di molti elementi sopra citati, tanto da farlo apparire piuttosto come un mero elenco, «compilato come se la mediazione notarile fosse ritenuta superflua»²²; non sembra dunque fuori luogo l’ipotesi che associa questo codice alla categoria dei cosiddetti *Libri traditionum*, veicolo di notizie di documentazione già conservata sotto forma di originale, la cui caratteristica principale è l’assenza di qualsiasi formalità convalidatoria; nemmeno la data sembra essere indispensabile per attestare i diritti ed il patrimonio di un ente. Dal punto di vista dei caratteri estrinseci, questi *libri* sono caratterizzati da una *mise en page* e dall’utilizzo di una scrittura tipici del manufatto letterario: scrittura posata, libreria, su due colonne o a piena pagina con rubriche e lettere incipitarie spesso di modulo potenziato e vergate con inchiostro rosso²³.

Nel corso del XIII secolo, sia il Capitolo sia l’episcopato, non produssero esempi documentari che lascino in qualche modo intravedere cambi di rotta rispetto a quanto rilevato nei decenni precedenti. Continua la produzione e la conservazione di documentazione sciolta e,

²⁰ Cfr. E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 29. Tutti i documenti veicolati dai fogli e *bifolia* sciolti dell’archivio capitolare si trovano anche nel codice membranaceo dell’Archivio di Stato di Trento (cfr. B. TOMASI, *L’archivio del Capitolo*, p. 39).

²¹ Per una descrizione precisa e dettagliata del *Codex Wangianus Minor* rimandiamo a *Codex Wangianus*, a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI.

²² E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 30.

²³ Si tratta di caratteristiche osservabili anche sui *libri traditionum* della vicina diocesi di Sabiona-Bressanone, dove tale tipologia documentaria era già in uso da secoli. Sul tema delle *notitiae traditionum* in area bavarese e tirolese si rinvia a: D. FRIOLI, *Tra Italia e Baviera: un’esperienza di frontiera*, pp. 537-600, in particolare alle pp. 542-545 per una accurata descrizione della tipologia documentaria (con bibliografia ivi citata) e a G. ALBERTONI, *I «libri traditionum» dei vescovi di Sabiona-Bressanone*, pp. 251-268. Ulteriori informazioni sui *libri traditionum* si riscontrano in: P. JOHANEK, *Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz*, pp. 131-162; M. BORGOLTE, *Stiftergedenken in Kloster Dießen*, pp. 235-289; S. MOLITOR, *Das Traditionsbuch*, pp. 61-92; H. WANDERWITZ, *Traditionsbücher bayerischer Klöster und Stifte*, pp. 359-380. Utili spunti, anche bibliografici, in merito alla penetrazione di forme diplomatistiche transalpine in Friuli si leggono in R. HÄRTEL, *Diplomatica transalpina in Friuli*, pp. 57-81: il saggio di Reinhard Härtel prende in considerazione prevalentemente il XII secolo, aggiungendo utili confronti con altre aree dell’arco alpino.

laddove si riscontri la presenza di forme di registrazione, quali ad esempio alcuni urbari²⁴, essi non possono che essere ricondotti alla categoria dei cartulari e, più genericamente, dell'archivio *thesaurus*. Ci riferiamo, in particolare, ad un certo numero di urbari relativi all'episcopato²⁵, una serie di elenchi di beni relativi alla pieve di Appiano per l'anno 1244²⁶ ed un elenco di proprietà nella zona di Pergine²⁷.

Fra gli anni Ottanta e Novanta del Duecento vennero prodotti fascicoli pergamenei che dal punto di vista diplomatico e contenutistico lasciano intravedere nuove modalità operative da parte del Capitolo della cattedrale; essi «potrebbero aver costituito una sorta di sperimentazione di nuove formule di utilizzazione della forma-libro»²⁸. Fra il 1286 e il 1297 la produzione di pergamene sciolte, che era stata prevalente nei decenni precedenti, fu quantitativamente inferiore rispetto alle *redactiones in mundum* contenute invece in questi *quaterni*, tornando tuttavia nuovamente maggioritaria nel decennio successivo. I primi due fascicoli contengono prevalentemente documentazione risalente al 1286-1287 e rogata da Giovanni da Levico e da Zaccheo, notai del sacro palazzo, cui venne aggiunta in seguito ulteriore documentazione scritta per il Capitolo da parte di altri notai²⁹.

Si tratta, in particolare, del *Quaternus colonelli Piani factorum dominorum canonicorum Tridentinorum*; esso riporta nei due diversi lati della pergamena documenti di diversa natura, ossia copie autentiche ed originali sul lato carne ed imbreviature sul lato pelo. Il notaio Odorico *de Marianis* appose un breve riassunto di trentanove documenti risalenti agli anni che andavano dal 1185 al 1287, specificando che gli atti a seguire erano registi fortemente ridotti di alcuni *instrumenta* dei canonici del colonello di Appiano³⁰. In seguito il notaio precisò di aver preso diretta visione degli atti da cui aveva ricavato le imbreviature, riportando scrupolosamente il nome del notaio rogatario dell'originale o di colui che aveva esemplato la copia, l'anno di rogazione ed ulteriori informazioni quali il nome del titolare del bene o di colui che compì l'investitura, l'entità del canone di affitto e del bene dato in locazione. Alle imbreviature venne anteposta una rubrica esplicativa del contenuto dell'atto.

Il secondo registro fu compilato negli anni 1286-1294 e contiene originali preceduti da una *constitutio procuratoris* del 1286. Si tratta dell'*Affictum quorundam confessiones et locationes pro colonel-*

²⁴ Si veda in merito E. CURZEL, *Registri vescovili trentini*, p. 194 e ss.

²⁵ Cfr., per un elenco, R. CESSI, *L'urbario trentino*, citato in B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 43.

²⁶ ADTn, *ACap*, capsula 27, nn. 10.1 e 10.3.

²⁷ ADTn, *ACap*, capsula 32, n. 78, editi in C. ZANELLA, "Quaterni" pergamenei.

²⁸ B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, pp. 43-44; in particolare, si tratta di due fascicoli conservati entro la *capsa* del colonello di Appiano e di altri due fascicoli, di dimensioni analoghe, all'interno della *capsa* relativa alla prebenda di Fiemme. Commento approfondito ed edizione di questi *quaterni* si trovano in C. ZANELLA, "Quaterni" pergamenei.

²⁹ Si tratta dei notai Odorico *de Marianis*, Giordano da Campo, Ventura, notaio del conte di Lomello, ed Enrico da Viarago.

³⁰ Afferma lo stesso Odorico alla c. 4r: «Ego Odoricus de Marianis hec infrascripta instrumenta vidi et legi et infrascriptas intentiones scripsi quam brevis potui».

lo *Eppian*³¹; anche in questo caso non c'è un notaio che prevale sugli altri. Ci sono documenti rogati da Zaccheo, Enrico da Viarago, Terlago di Enrico da Sopramonte, Giovanni, Odorico *de Marianis*, Leone e Giordano da Campo. Ogni notaio appone il proprio *signum* sottoscrivendo gli atti, ad eccezione di Odorico che, occupando un'intera carta con cinque *instrumenta* cui antepone il proprio *signum*, sottoscrive soltanto gli ultimi tre. Secondo Emanuele Curzel questo secondo registro si avvicina molto alla tipologia del quaderno precedente, costituendone quasi la naturale prosecuzione³².

Il terzo registro pergameneo compilato in quegli anni è il *Quaternus sine nomine factorum dominorum canonicorum Tridentinorum*³³ (fine XIII- inizi del XIV secolo). Contiene quarantasette copie semplici, stese dalla stessa mano non identificata, in cui il protocollo è sempre assente; inoltre non è costantemente riportato il nome del notaio che aveva rogato la *carta* che, secondo le parole dello scrivano, «domini canonici habent». L'assenza di autenticazioni e l'omissione delle date non consente di definire propriamente *chartularium* questo registro; inoltre la lunghezza di alcuni sunti e la cura con cui furono redatti non lo rendono nemmeno simile ad un inventario per uso interno³⁴.

Probabilmente i canonici fecero compilare anche altri registri negli stessi anni; fra questi va ricordato un frammento rappresentato da una pergamena di grande formato contenente quattro originali degli anni 1292-1294 e tre sunti di mano del notaio Odorico *de Marianis* degli anni 1289-1292³⁵.

Tra il 1293 e il 1297 il notaio Giacomo detto Squalo compilò un registro contenente *instrumenta* relativi a beni del Capitolo situati in val di Fiemme³⁶, le cui rendite spettavano al colonello di Pergine. In questo caso sembra di poter riconoscere una certa volontà di specializzazione del fascicolo notarile, destinato ad accogliere documentazione relativa ad un solo colonello o, quantomeno, ad una sola area geografica³⁷.

Gli anni fra il 1284 e il 1288 inaugurano un periodo di maggiore stabilità per il Capitolo di Trento; il conte del Tirolo Mainardo II, avvocato della Chiesa di Trento, aveva infatti iniziato a governare sull'episcopato «in forza delle clausole della pace di Bolzano»³⁸. Il maggior equili-

³¹ Maggiori approfondimenti si trovano in C. ZANELLA, "Quaterni" pergamenei, pp. L-LI.

³² E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, pp. 32-33.

³³ Anche per questo registro, utili sono le informazioni in C. ZANELLA, "Quaterni" pergamenei, pp. LI-LII.

³⁴ Emanuele Curzel afferma che «l'assenza di 'puntualità' delle registrazioni e la mancanza di una mediazione notarile esplicita sono tali da evocare persino la tipologia del *liber traditionum*, sia pure in un contesto cronologico eccezionalmente tardivo» (E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 33).

³⁵ In merito si veda E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 34 ed i registri in esso contenuti; ADT, *ACap*, caps. 32, n. 52.

³⁶ Una descrizione dettagliata si trova in C. ZANELLA, "Quaterni" pergamenei, pp. LIII-LIV.

³⁷ Un'organizzazione per materia dei registri si riscontra, un secolo più tardi, nei volumi di Pietro *de Stancharis*.

³⁸ E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 31. Nel marzo del 1284, in seguito alla sconfitta militare dei suoi sostenitori, Enrico II fu incarcerato e dovette stipulare una pace con il conte di Tirolo Mainardo II, cui veniva ceduta l'amministrazione del Principato vescovile per quattro anni; questo patto venne ratificato anche dai canonici (H. WIESFLECKER, *Meinhard*, pp. 85-87; J. KÖGL, *La sovranità*, p. 61).

brio politico nella regione concesse così ai canonici la possibilità di intraprendere «un'efficace opera di difesa dei propri beni e diritti»³⁹, con la produzione dei fascicoli sopra descritti. Fra le varie iniziative intraprese, va ricordato anche l'inventario dei 110 *instrumenta* che, nel 1284, si trovavano *in saculis* presso lo scolastico; attraverso questo inventario è possibile calcolare approssimativamente la quantità della documentazione duecentesca che non si è conservata fino ad oggi, valutando anche la qualità ed il contenuto di queste carte; si tratta per lo più di documenti di tipo economico-amministrativo e di testamenti⁴⁰.

A partire dalla fine del XIII secolo, dunque, «l'esempio della cancelleria tirolese, che in quegli anni aveva prodotto urbari e registri contabili⁴¹, sembra aver spinto i canonici più verso la forma-libro in quanto tale che verso una modalità specifica di registrazione e di conservazione della documentazione»⁴². Pertanto, non sembra sia stata una spinta esterna, proveniente dallo stesso Mainardo II, ad indurre i canonici a questa opera di revisione. Tuttavia è interessante notare come molte persone, attive per l'episcopato ed il Capitolo di Trento in questi anni, avessero precedentemente ricoperto incarichi anche nella cancelleria dei conti del Tirolo; fra questi si ricordano Rodolfo di Isny⁴³ ed Enrico da Chiusa⁴⁴, entrambi canonici, che erano stati i redattori dei primi due libri di conti della cancelleria tirolese tra gli anni Ottanta e Novanta del Duecento.

I registri compilati alla fine del XIII secolo furono utilizzati anche negli anni successivi, mentre nei primi due decenni del Trecento, nell'ambito del Capitolo, i numerosi *instrumenta* su pergamena sciolta non furono affiancati probabilmente da nuovi registri. Soltanto il notaio Bongiovanni da Bologna, insieme a notai e funzionari di solida preparazione, porrà le prime basi per favorire un'evoluzione più organica e stabile, meno episodica, della produzione documentaria.

³⁹ *Ibidem*, p. 31.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 435-444; l'inventario dice: «Ista instrumenta inventa sunt in saculis apud dominum scolasticum».

⁴¹ Sul tema si veda: C. HAIDACHER, *L'organizzazione amministrativa di Mainardo II*, pp. 113-118; l'edizione di alcuni fra i registri più antichi si trova in: C. HAIDACHER, *Die älteren tiroler Rechnungsbücher* (cit. in B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 45, nota n. 210). In particolare Haidacher rileva come nella cancelleria di Mainardo II operasse un numero piuttosto esiguo di notai (sette per la precisione); questi, insieme ad alcuni scrivani con incarichi particolari, alcuni notai pubblici impiegati saltuariamente e ai giudici, costituivano i pilastri su cui si fondava l'intera amministrazione tirolese nel tardo XIII secolo. Camera e cancelleria erano rette da esponenti del clero (C. HAIDACHER, *L'organizzazione amministrativa di Mainardo II*, pp. 114 - 115).

⁴² E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, p. 34.

⁴³ Fu notaio e capellano di corte prima di Mainardo II e poi dei suoi figli dal 1271; a partire dal 1292 ricoprì la carica di protonotario (il massimo responsabile della cancelleria); secondo il Köfler (W. KÖFLER, *Beiträge*, p. 62) e l'Haidacher (C. HAIDACHER, *Die älteren tiroler Rechnungsbücher*) sarebbe stato canonico di Trento dal 1304 al 1306, anno della sua morte; Secondo Emanuele Curzel, invece, Rodolfo di Isny non viene mai citato nelle fonti locali; (le informazioni sono tratte da E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 713).

⁴⁴ È nominato come canonico e procuratore del Capitolo dal 22 febbraio del 1282; dal 1289 al 1293 operò come notaio del conte Mainardo II. Muore tra il 5 maggio ed il 12 agosto del 1318 (le informazioni sono tratte da E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 511).

7.1.2. Politiche documentarie dell'episcopato fra XIII e la metà del XIV secolo.

Anche in ambito vescovile si deve attendere la fine del Duecento prima di veder attuata, pur in modalità ancora limitate, la consuetudine di redigere documentazione in registri; fu in particolare dopo l'episcopato del vescovo Enrico II (1274-1289)⁴⁵ e, ancor più, con i suoi successori Filippo Bonacolsi (1289-1303), Bartolomeo Querini (1304-1307)⁴⁶ ed Enrico di Metz (1310-1336) che furono realizzati documenti 'in-libro' diplomatisticamente differenti rispetto ai pochi esemplari dei decenni precedenti. Tale 'svolta' in campo documentario da parte dell'episcopato sarà, come vedremo, destinata ad avere importanti ripercussioni anche nelle modalità di produzione e conservazione della documentazione in seno al Capitolo della cattedrale, almeno a partire dagli anni Venti-Trenta del Trecento.

L'arrivo in diocesi del notaio Bongiovanni da Bologna⁴⁷, trasferitosi a Trento probabilmente su richiesta del vescovo Filippo Bonacolsi nei primi anni del Trecento, e la nomina a vescovo di Enrico di Metz⁴⁸, portarono all'episcopio una «rinnovata attività di produzione scritta»⁴⁹, che coinvolse anche il Capitolo della cattedrale. Peraltro il notaio di origini bolognesi, nel momento in cui si trasferì a Trento per lavorare per il vescovo Enrico III, «seppe farsi promotore ed interprete di un fruttuoso incontro fra la cultura diplomatica italiana e quella di area tirolese»⁵⁰. Va infatti ricordato come, fra il 1308 e il 1315, venne realizzato il più antico registro della cancelleria tirolese⁵¹; sono proprio questi gli anni in cui a Trento iniziava la produzione di registri riconducibili all'ambito vescovile⁵².

⁴⁵ Durante l'episcopato di Enrico II fu ad esempio prodotto un registro pergameneo rogato dalla mano del notaio Valeriano contenente le dichiarazioni dei feudi vescovili a Terlago e Sopramonte fatte in presenza del giudice vescovile Bonagiunta (1281). Il repertorio dell'Ippoliti dà notizia di due ulteriori registri simili al precedente ma relativi agli anni 1276 e 1280, oggi deperditi. Cfr. E. CURZEL, *Registri vescovili trentini*, p. 193.

⁴⁶ È il *Liber feudorum* di Bartolomeo Querini (1307) oggi in ASTn, APV, sezione latina, capsula 22, n.4; regesto della copia di XVI fatta esemplare dal vescovo Bernardo Clesio in *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, pp. 35-79.

⁴⁷ Si veda in merito: D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*; utili notizie biografiche sul notaio di origini bolognesi si ricavano, in modo particolare, dal saggio di Monica Motter riguardante la famiglia, la formazione e la prima attività di Bongiovanni (cfr. pp. 29-38).

⁴⁸ Come ricordato, Enrico di Metz fu cancelliere di Enrico VII di Lussemburgo; al riguardo non va dimenticato che il fratello di Enrico VII è quel Baldovino vescovo di Trier cui si deve una ricca produzione di registri di carattere amministrativo ed un decisivo impulso a quelle trasformazioni che porteranno allo sviluppo delle strutture cancelleresche (si veda soprattutto F. BURGARD, *Beamte und Verwaltung*, pp. 223-249).

⁴⁹ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 21. Secondo Daniela Rando, «l'usuale scambio di personale fra le due istituzioni, episcopato e Capitolo, rende opportuno uno studio attento e contemporaneo della produzione documentaria vescovile e delle scritture prodotte per il Capitolo».

⁵⁰ B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 45. Secondo Daniela Rando (D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, pp. 21-22) in modo particolare si promosse lo scambio fra il personale e le esperienze delle due aree, processo già iniziato da qualche decennio: ad esempio, il pievano di Marlenigo, *scriptor* del vescovo Egnone, nel 1267 era passato al servizio del conte tirolese Mainardo II; Rodolfo di Isny, detentore di un canonicato a Trento e attivissimo protonotaio tirolese, fu l'iniziatore del più antico libro di conti tirolese, iniziato nel 1288.

⁵¹ Editto in *Das älteste Tiroler Kanzleiregister* a cura di A. ZAUNER (cit. in D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 22).

⁵² Come sottolinea G. CHIRONI, *Tra notariato e cancelleria*, p. 934, sarebbe «generico» definire vescovile qualsiasi registro contenente documentazione in cui il vescovo o il vicario compaiono come autori o destinatari; il registro vescovile infatti è unicamente quello redatto «da notai su richiesta o comunque in funzione delle esigenze dell'autorità ecclesiastica, escludendo quindi da tale novero i protocolli notarili che, pur contenendo documentazione prodotta su

È interessante notare come, pochi decenni prima, alla fine degli anni settanta del XIII secolo, lo stesso Bongiovanni di Bonandrea era giunto a Verona dopo essere stato espulso dalla sua città natale, Bologna. Durante la prima fase dell'episcopato di Bartolomeo Querini, egli ebbe modo di apporre la sua sottoscrizione ed il suo *signum* a numerose scritture notarili aggiungendo, a partire dagli anni Ottanta, la qualifica di «scriba della curia» a quella usuale di *imperiali auctoritate notarius*⁵³; nello stesso periodo, all'interno della curia veronese, anche altri notai si sottoscrivevano utilizzando analoga qualifica. Secondo Maria Clara Rossi, tale novità potrebbe essere associata «all'esistenza di un organismo formalmente strutturato ed autonomo, anche se non totalmente indipendente dall'ordinario diocesano»⁵⁴. Questo mutamento può essere inserito nel contesto del processo riorganizzativo delle strutture di governo della Chiesa veronese dopo la morte di Ezzelino da Romano (1259); al vertice della diocesi veronese venne così a trovarsi, insieme all'ordinario, anche la curia episcopale. La guida di questo organismo fu affidata al vicario, il quale, dagli anni Ottanta, fu a capo di una struttura maggiormente stabile e definita, con dimensioni di una certa rilevanza, potendosi anche servire di almeno otto notai⁵⁵, destinati ad aumentare nel corso del secolo successivo. La curia veronese si avviava così verso una maggiore diversificazione delle proprie attività con «spazi fisici» ben definiti in cui i notai potevano svolgere le numerose funzioni loro attribuite da parte degli ordinari diocesani⁵⁶; una siffatta evoluzione rese necessaria, all'inizio del XIV secolo, l'emanazione da parte del nuovo vescovo Tebaldo (1298-1331) di norme (nel contesto degli statuti sinodali) che regolassero l'attività dei notai di curia, dei *viatores* e dei *procuratores*⁵⁷ all'interno del tribunale ecclesiastico e dello *scriptorium* vescovile⁵⁸.

Per quanto concerne invece l'attività scrittoria dell'episcopio trentino, gli atti contenuti nel *Quaternus rogacionum* del notaio Bongiovanni, risalenti al periodo compreso fra il 1308 e il 1320, furono rogati quasi esclusivamente per il vescovo; si tratta di un registro notarile piuttosto unitario dal punto di vista dell'autore e della documentazione ivi contenuta, ma che non mostra

mandato del vescovo o dei suoi funzionari, proprio perché notarili sono estranei al sistema di produzione e conservazione ecclesiastico. Il fatto che un notaio, nell'ambito della propria attività produca documentazione nelle forme tipiche del notariato, sia pure nel palazzo vescovile e di fronte a vescovi e vicari, compresa quella su richiesta di privati, per quanto più o meno collegata con l'attività istituzionale delle strutture ecclesiastiche, non qualifica il registro d'abbreviature come 'vescovile'. Così anche il «*Quaternus rogacionum*» del notaio Bongiovanni, presentando scritte non soltanto relative all'attività di organi istituzionali vescovili, ma anche di enti ecclesiastici estranei a tale ambito, di privati e dello stesso notaio rogatario non può essere definito propriamente un registro 'vescovile'».

⁵³ «Bonusiohannes Bonandree de Bononia notarius et scriba episcopalis curie» (ASV, *Nunziatura veneta, San Giorgio in Braida*, perg. 11185, 1280 giugno 26) cit. in M.C. ROSSI, *I notai di curia*, p. 78.

⁵⁴ M.C. ROSSI, *I notai di curia*, p. 80.

⁵⁵ Come ricorda Maria Clara Rossi, si trattava di due esponenti della famiglia dei Bonandrea, ossia Ubaldo e Bongiovanni *de Diverso*; cui si aggiungevano Antonio *de Costregnano*, Gerardo del fu Bonaventura, Quintano *quondam Ubertini* e Negro (M.C. ROSSI, *I notai di curia*, p. 81).

⁵⁶ M.C. ROSSI, *I notai di curia*, p. 82.

⁵⁷ C. ADAMI, *Le costituzioni del Capitolo*.

⁵⁸ M.C. ROSSI, *Linee dell'episcopato di Tebaldo*, p. 299: «Quod quilibet notarius debeat scribere in quaterno eo die vel sequenti omnia dicta que notaverit. Item statuimus et ordinamus quod tabelliones nostrae curiae prosas et scripturas et omnia acta quae fuerint in causis coram nobis vel vicario nostro eadem die vel sequenti in quaterno scribere teneantur, sub poena XL soldorum denariorum Veronensium parvorum».

ancora alcuna impronta cancelleresca. Come osserva Franco Cagol⁵⁹, infatti, il *quaternus* costituisce «un primo tentativo da parte dell'episcopato trentino di stringere un rapporto più stretto con il notariato della propria curia, ma il passaggio verso forme cancelleresche di produzione documentaria non può dirsi ancora realmente realizzato». «La *fides* esplicita del notaio non sembra essere ancora stata soppiantata dalla *fides* implicita dell'ente, passaggio che segnala la consapevolezza del soggetto emanante e la sua capacità di organizzare una cancelleria efficacemente strutturata»⁶⁰. È pur vero che l'attività di Bongiovanni, all'interno della curia episcopale tridentina, risulta comunque caratterizzata da sostanziale continuità, tenendo conto che egli poté operare ininterrottamente quale notaio dall'episcopato di Filippo Bonacolsi all'episcopato di Enrico III di Metz. A tal proposito, non fu probabilmente indifferente il fatto che, nel 1303, fu eletto vicario generale Gualengo da Mantova⁶¹, il quale poté ricoprire tale incarico pressoché continuamente fino al 1323, consentendo così lo sviluppo di un'embrionale nucleo di burocrazia; è all'interno di questo contesto che assume rilievo la figura di Bongiovanni, «stretto collaboratore del vicario, dallo stesso Gualengo qualificato quale “domini episcopi seu episcopalis curie Tridentine scriba”».⁶²

La regolarità della sua presenza quale 'notaio di curia' garantì stabilità allo *scriptorium* vescovile, il cui personale, anche con la successione dei vescovi, non era soggetto all'inserimento di «protetti» o persone di fiducia⁶³; mancavano però ancora diversi passaggi prima che il processo verso modelli documentari propriamente cancellereschi potesse dirsi compiuto⁶⁴; come sottolinea Giuseppe Chironi, infatti, l'attività di Bongiovanni da Bologna non può in alcun modo essere collegata con la strutturazione di una cancelleria, per il fatto che al suo registro di imbreviature notarili non può essere attribuito il valore di «registrum curie»⁶⁵, pur contenendo esso documentazione rogata su mandato del vescovo o dei suoi funzionari. La sua 'natura' di protocollo notarile, infatti, lo rende avulso al sistema di produzione e conservazione ecclesiastico⁶⁶.

Alcuni anni dopo il registro di Bongiovanni, si assiste alla redazione di registri simili, come quelli di investiture del notaio Trentino di Zuccolino da Tuenno⁶⁷, l'urbario del 1335⁶⁸ e il

⁵⁹ F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, p. 178.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Cfr. E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 601.

⁶² R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 35. ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 39, n. 9.

⁶³ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 23.

⁶⁴ Affinchè ciò avvenga si dovrà attendere il tardo Quattrocento e, soltanto all'interno degli statuti clesiani del 1528, l'attività dei notai nelle loro funzioni pubbliche troverà ridimensionamenti e una maggiore disciplina (cfr. in merito, F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, pp. 189 e ss.).

⁶⁵ G. CHIRONI, *La mitra e il calamo*, p. 52. Si veda, invece, quanto detto in merito da D. RANDO, *Fonti trentine*, p. 17 e M. MOTTER, *Il notaio Bongiovanni*, p. 67.

⁶⁶ Si veda, in merito, quanto già detto in nota precedente da G. CHIRONI, *Tra notariato e cancelleria*, p. 934.

⁶⁷ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 61; le notizie che si ricavano indirettamente su questo registro (1314-1315) permettono di dedurre che contenesse investiture feudali, al pari del più tardo protocollo di Trentino da Tuenno, compilato negli anni 1319-1329.

⁶⁸ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 28, n. 15; contiene l'elenco dei censi e dei redditi dell'episcopato.

Liber inquisitionum del 1313⁶⁹. Nell'arco di tempo che abbiamo preso in considerazione, i notai che occasionalmente prestarono la loro opera al vescovo Enrico di Metz furono numerosi; se tuttavia si cercano rapporti duraturi e continuativi con l'autorità vescovile, tali da far presagire l'esistenza di una qualche opera di fidelizzazione di questi professionisti al servizio dell'episcopato, il loro numero sembra diminuire considerevolmente. Infatti, rispetto al numero elevato di notai che operano all'interno del territorio della diocesi, le scritture vescovili presentano, più o meno, sempre gli stessi professionisti, che, a quanto sembra, furono anche organizzati gerarchicamente⁷⁰. Come abbiamo poc'anzi ricordato, a partire dall'episcopato di Bartolomeo Querini, la qualifica di *scriba episcopi* attribuita al notaio Bongiovanni da Bologna, rappresentò un caso unico fra i notai vescovili;⁷¹ proprio in virtù di tale funzione, è possibile che il professionista avesse il compito di supervisionare l'opera degli altri notai. Si tratta, per l'appunto, di un caso eccezionale e, per gli anni considerati, sembra che nessun altro notaio occupasse una posizione equiparabile a quella esercitata da Bongiovanni⁷². Alla sua morte questo incarico fu affidato al nipote Rolandino e quindi a Trentino di Zuccolino da Tuenno, unici a qualificarsi, fra i notai vescovili, con il titolo di *scriba episcopi*⁷³. Ai fini del presente contributo è interessante evidenziare come anche Bongiovanni, che certamente dal 1303 occupava un posto fra gli scanni canonicali in cattedrale⁷⁴, aveva iniziato a scrivere un registro per il Capitolo. Si trattava dell'*incipit*, oggi cassato, di un *liber expensarum* relativo al colonello di Pergine, che si trova sul registro che successivamente il notaio utilizzò per il proprio *Quaternus imbreiaturarum*⁷⁵.

Analogamente a quanto abbiamo rilevato per la documentazione fatta redigere su richiesta dei canonici del Capitolo, anche all'interno dell'archivio vescovile è possibile individuare un certo numero di protocolli notarili vergati da notai attivi per l'episcopio; si tratta, come nel caso delle imbreiature di Bongiovanni, di registri veicolanti in larga parte – anche se non esclusivamente – documentazione vescovile; oltre ai già citati volumi di imbreiature del professionista di origini bolognesi, ricordiamo infatti il protocollo del notaio Trentino di Zuccolino da

⁶⁹ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, pp. 61-62. Limitatamente all'area delle valli Giudicarie; ad esso è allegato un quaderno che raccoglie atti riguardanti l'esercizio della medesima giurisdizione nel territorio di Vigolo Baselga e di Terlago.

⁷⁰ B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 45 e ss. Il numero dei notai *episcopales* resta senza dubbio ridotto rispetto alla fitta produzione documentaria che, a partire da Bongiovanni di Bonandrea, muove dallo *scriptorium* vescovile. Si ritiene comunque possibile che, a monte delle ridotte attestazioni, si collochi ancora un'importante opera di selezione che, nel corso dei secoli, ridusse drasticamente la produzione documentaria trentina; come sottolinea D. FRIOLI, *La «costruzione» di un registro vescovile*, p. 221, tale ipotesi sembrerebbe avvalorata dal fatto che nello stesso *Codex Wangianus Maior* restano tracce di ulteriori atti rogati da Bongiovanni di Bonandrea quale *scriba* di cui altrimenti non si avrebbe notizia.

⁷¹ Si veda, *supra*, come la medesima situazione sembra essersi presentata, sempre sotto l'episcopato del Querini, anche a Verona; in quel caso siamo nel 1280 (M.C. ROSSI, *I notai di curia*).

⁷² D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 64.

⁷³ Probabilmente questi notai furono ricompensati mediante la concessione di un beneficio; Bongiovanni fu, ad esempio, eletto canonico del Capitolo cattedrale di Trento a partire dal 1303 (cfr. E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*). B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 45.

⁷⁴ E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 488-489.

⁷⁵ D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 21; si veda, in merito, *supra*, la nota sulla necessità di studiare i rapporti fra il personale vescovile e capitolare e le reciproche influenze; B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 45.

Tuenno (1319-1329)⁷⁶, nonché il registro di imbreviature di Pietro Paolo di *Ianes* da Trento (1376)⁷⁷. Non mancano inoltre attestazioni di ulteriori registri trecenteschi oggi deperditi⁷⁸. La presenza di questi volumi nelle *capsae* dell'archivio vescovile potrebbe essere ricondotta ad una sorta di controllo da parte dell'autorità episcopale sui protocolli notarili veicolo di documentazione episcopale; in tal caso la presenza di questi manufatti presso il vescovo andrebbe riportata già alle fasi della loro confezione. È altresì possibile che i registri in questione siano giunti presso l'archivio vescovile in un secondo momento, anche a breve distanza temporale, «nell'ottica – per lo meno presunta – di un pianificato progetto di politica documentaria e di attenzione da parte dei poteri ecclesiastici al problema della gestione della propria documentazione per il controllo e la salvaguardia degli interessi e degli *inra* della Chiesa trentina»⁷⁹. Come altrove in Italia centro-settentrionale, anche l'episcopio trentino si era probabilmente dotato di un proprio archivio in cui conservare non soltanto la documentazione sciolta (*instrumenta*), ma anche i registri notarili. È dunque probabile che, alla morte del notaio, i volumi di imbreviature non entrassero come al solito nella disponibilità degli eredi, ma restassero in mano all'episcopio con il suo 'apparato' burocratico⁸⁰.

A metà del Trecento, dunque a più di un secolo dalla redazione, su richiesta del vescovo Federico Vanga, del *Liber Sancti Vigilii* (o *Codex Wangianus Minor*), tra il 12 agosto 1344 e il 19 aprile 1345⁸¹, venne portato a compimento il *Codex Wangianus Maior*. Con esso furono riproposti, senza mutazioni di rilievo, gli atti contenuti nel codice duecentesco cui, tuttavia, fu aggiunta una ulteriore serie di documenti, di tipologia eterogenea, legati prevalentemente al periodo in cui il nuovo presule boemo Nicolò da Brno promosse quest'iniziativa⁸². Siamo dunque in un contesto politico-sociale totalmente mutato rispetto a quello che, diversi decenni prima, aveva portato il vescovo Federico Vanga a dare avvio alla compilazione del *Liber Sancti Vigilii*⁸³. Un'attenta analisi codicologica e testuale del *Codex Maior* permette di rilevare come questo secondo cartulario della Chiesa tridentina non si qualifichi come «mera duplicazione del primo», ma piuttosto si configuri come «testimonianza dotata di individua e specifica fisionomia»⁸⁴; mentre infatti il cartolare di XIII secolo si caratterizza per la presenza di numerose mani di no-

⁷⁶ ASTn, APV, sezione latina, capsae 29, n. 6.

⁷⁷ ASTn, APV, sezione latina, capsae 29, n. 8.

⁷⁸ Cfr., R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 36, nota n. 166.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 36. Come rileva Rossella Ioppi, una parte di questi registri si trovava sicuramente nell'archivio episcopale nel 1407, al momento della requisizione della documentazione vescovile da parte del conte tirolese Federico IV Tascavuota.

⁸⁰ Sul tema della conservazione di registri notarili veicolanti documentazione vescovile esiste ormai una ricca bibliografia; mi limito, in questa sede, a ricordare il contributo di A. OLIVIERI, 'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo', relativo all'area di Vercelli; nonché la ricca casistica in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. RIGON, ad esempio: per l'area piemontese, A. OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale*, pp. 1-42; per Milano, C. BELLONI, *Dove mancano registri vescovili*, pp. 43-84; per Mantova, G. GARDONI, *I registri della Chiesa vescovile di Mantova*, pp. 141-188; per Aquileia G. BRUNETTIN, M. ZABBIA, *Cancellieri e documentazione in registro*, pp. 327-372; per Asti, G.G. FISSORE, *Tessere di un mosaico*, pp. 25-59.

⁸¹ D. FRIOLI, *La "costruzione" di un registro vescovile*, p. 208; le datazioni esplicite riportate nel *Codex* non si riferiscono all'esemplazione del *corpus* documentario, ma alla sola prassi di autenticazione del materiale stesso.

⁸² *Ibidem*, p. 209.

⁸³ *Ibidem*, p. 209 e bibliografia citata alla nota n. 8.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 210.

tai chiamati dal presule a copiare gli *instrumenta*, il codice trecentesco fu redatto quasi per intero dalla mano del notaio transalpino «Conradus natus Friderici Greusseri civis de monte Kuctis imperiali auctoritate notarius»⁸⁵; nella sottoscrizione di ogni documento da lui esemplato, Corrado elenca dettagliatamente i propri dati 'biografici' e l'*auctoritas* imperiale che l'ha investito di *publica fides*, chiarendo inoltre quale sia il suo *status* professionale nella confezione del *Codex*, ovvero qualificandosi quale *scriba [prefati] domini episcopi*⁸⁶.

Ed è proprio la diversa *facies* che caratterizza i due cartulari, quello duecentesco dalla struttura grafica e codicologica più variegata, e quello trecentesco più unitario, a rendere palesi le tracce di un'evoluzione documentaria legata alla progressiva specializzazione e fidelizzazione dei notai attivi per l'episcopio⁸⁷. Tuttavia, non va dimenticato che si tratta pur sempre di un cartulario, *Liber iurium* dell'episcopato, in cui sembra essere assente qualsiasi caratteristica di sedimentazione. In esso la presenza di svariate tipologie documentarie è frutto di selezione consapevole e come tale non scaturisce dalla quotidiana produzione documentaria.

Federico Vanga ricorse alle prestazioni di vari notai, i cui nomi ricorrono numerose volte, replicati, fra i fascicoli del *Codex Minor*, tuttavia nessun vincolo sembrava legare quei notai a Federico o all'episcopato. Un secolo più tardi, la prestazione prioritaria di Corrado Greusser nel *Codex Maior* è indice di maggiore stabilità nei rapporti tra i notai di curia ed il vescovo di Trento. Ciò rappresenta indubbiamente un primo tentativo da parte dell'episcopato di stringere un legame più saldo con i notai attivi nella propria curia; un gruppo di notai che, tuttavia, risulta ancora scarsamente articolato⁸⁸.

Come ha opportunamente osservato Gian Giacomo Fissore studiando il rapporto fra la documentazione di natura cancelleresca e la prassi notarile negli episcopati subalpini, «il rapporto costante» della figura notarile all'interno dello *scriptorium* vescovile «ha reso superflua l'elaborazione di strutture organiche di personale tecnico e di regole di emissione documentaria tali da consentirci senza problemi l'uso del termine di cancelleria vescovile in senso proprio»⁸⁹. Ciò è quanto si verificò per le scritture vescovili di area trentino-veronese convalidate da notai pubblici, non di rado appartenenti alla «familia» vescovile, professionisti della scrittura che in-

⁸⁵ Precedenti al suo arrivo in area trentina sono i rapporti fra Corrado ed il vescovo Nicolò; Corrado infatti è attestato quale notaio di Giovanni Volek, vescovo di Olmütz e, negli stessi anni, decano del Capitolo cattedrale è Nicolò da Brno. Corrado appare al fianco di Carlo, il futuro imperatore Carlo IV, e dunque dello stesso Nicolò, in occasione del viaggio che, nel 1336, vide il marchese in Tirolo per difendere gli interessi del fratello Giovanni Enrico. Sulla base dei rapporti già esistenti, il notaio transalpino può dunque ricondursi a quella *familia* episcopale che, abbandonati i luoghi di origine, si ricostituì nell'episcopio tridentino.

⁸⁶ Sulla qualifica di *scribae episcopalis curiae* si vedano le importanti considerazioni di G. CHITTOLINI, "Episcopalis curiae notarius", pp. 221 - 232.

⁸⁷ Nel *Codex Wangianus Minor* «un'équipe di notai si ripartisce il compito di "travasare" su registro la documentazione» giudicata più importante nella difesa degli *iura* della Chiesa tridentina; all'interno di questa équipe il notaio Erceto svolge indubbiamente il ruolo da protagonista, ma i notai che collaborano alla stesura del *Codex* appaiono come figure del tutto indipendenti da lui, non legate da alcun rapporto gerarchico. Nel *Codex Wangianus Maior*, invece, l'attività prioritaria, se non esclusiva, di Corrado viene affiancata da una équipe notarile più fissa, che funge da "spalla" dello *scriba episcopalis*» (cfr. D. FRIOLI, *La "costruzione" di un registro vescovile*, p. 219).

⁸⁸ F. CAGOL, *Il ruolo dei notai*, p. 178.

⁸⁹ G.G. FISSORE, *I documenti cancellereschi*, p. 281.

trattenevano un rapporto di fiducia con la curia episcopale⁹⁰. Si è dunque constatata la tendenza a impiegare uno o pochi notai come «esperti di fiducia» degli episcopati; questo rapporto privilegiato contribuì probabilmente a ritardare il processo di sviluppo di una tradizione cancelleresca che, in area transalpina, vantava un'origine certamente più antica⁹¹.

7.1.3. Fra notariato e cancelleria. Note sulla produzione documentaria vescovile fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento.

Fra i notai al servizio del vescovo che si qualificano come *scriba episcopi*, dopo Trentino da Tuenno e Bongiovanni da Bologna, ricordiamo Enrico *de Landesperch*, «imperiali auctoritate notarius et prefati domini episcopi scriba»⁹², attivo almeno dal 1333. Questi roga per il vescovo anche fuori della città di Trento; lo si ritrova, ad esempio, in molte occasioni a sottoscrivere documentazione datata a Bolzano fra il gennaio ed il febbraio del 1339⁹³ e, nel dicembre dello stesso anno, al seguito del vescovo Nicolò da Brno presso il castello di Tenno, ove redige l'investitura feudale di Riprando da Campo⁹⁴. L'attività di Enrico *de Landesperch*, che dal 1336 è citato anche quale canonico della cattedrale⁹⁵, prosegue almeno fino al 1343⁹⁶.

Come ricordato all'inizio di questo capitolo, le dinamiche connesse con la produzione e la conservazione delle carte vescovili fra Tre e Quattrocento necessitano di ricerche più approfondite, che possono essere svolte soltanto attraverso lo spoglio e lo studio sistematico della documentazione relativa a quegli anni. Tuttavia, pur senza trarre conclusioni affrettate, è possibile individuare alcune linee di tendenza per il periodo che intercorre fra gli episcopati di Alberto di Ortenburg (1360-1390) e di Alessandro di Masovia (1423-1444).

Parleremo di linee di tendenza, ed il plurale non è casuale viste le plurime modalità operative adottate negli ultimi decenni del XIV e nei primi decenni del XV secolo, segnali di trasformazioni in atto all'interno delle strutture di produzione documentaria dell'episcopio. Proprio a partire dall'episcopato di Alberto di Ortenburg, fanno la comparsa documenti che, sotto

⁹⁰ Si sono elencati gli esempi dei notai operanti nella curia veronese nel tardo XIII secolo (cfr. M.C. ROSSI, *I notai di curia*), ma anche il gruppo dei notai vescovili attivi a Trento durante l'episcopato di Enrico di Metz, e guidati da Bongiovanni di Bonandrea (cfr. D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*). Negli anni Quaranta del XIV secolo, è Corrado Greusser, impegnato nella confezione del *Codex Wangianus Maior*, ad intrattenere un rapporto privilegiato con l'episcopato (cfr. D. FRIOLI, *La "costruzione" di un registro vescovile*).

⁹¹ *Ibidem*, p. 296, si veda la nota n. 6. Sulla nascita e sullo sviluppo delle cancellerie in area transalpina si veda la ricca casistica descritta in H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*.

⁹² ASTn, APV, sezione latina, capsula 61, n. 65 (si veda anche D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum»*, p. 65).

⁹³ Si vedano, ad esempio, ASTn, APV, sezione latina, capsula 57, nn. 3, 72, 73; capsula 61, nn. 67, 68; capsula 59, n. 118; capsula 57, nn. 44, 75.

⁹⁴ ASTn, APV, sezione latina, capsula 68, n. 149.

⁹⁵ E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 514.

⁹⁶ Lo si ritrova, in *episcopali castro Boni Consilii*, a sottoscrivere un documento insieme ai notai Bonaventura del fu Pellegrino da Riva, Nicolò da Trento e Nicolò del fu Bonaventura da Volano (1343 gennaio 22). È definito *olim scriba* il 14 gennaio 1344 (E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 514).

il profilo diplomatico, sono pienamente ascrivibili alla categoria del documento notarile, redatto *transversa charta*, con la datazione topica e cronica in protocollo, il *signum* e la sottoscrizione del notaio rogante. Tuttavia, queste pergamene presentano la particolare caratteristica di essere dotate di sigillo cereo pendente. Si tratta di documentazione rogata prevalentemente presso il Buonconsiglio, spesso «in stupa parva superiori», ove il vescovo agisce quale *actor* dell'azione giuridica. Il 2 febbraio 1368 il vescovo Alberto fa redigere una investitura di alcune decime esatte presso la villa di Stenico; roga il documento il notaio Gioacchino Mezzasoma, «imperiali auctoritate notarius» il quale, tuttavia, prima di sottoscrivere il rogito scrive: «in quorum omnium testimonium et ad maius robur presentes fieri fecit et sui sigilli appensione muniri mandavit», annunciando così il sigillo vescovile che troviamo infatti appeso alla plica⁹⁷. In altri casi, pure caratterizzati dalla presenza del presule quale *actor*, si hanno invece semplici documenti notarili, privi di sigillo e di relativa corroborazione⁹⁸. Una terza tipologia che, in analogo scorcio d'anni, viene prodotta per conto del vescovo Alberto di Ortenburg è quella del documento redatto *recta charta*, privo in apertura della invocazione tipica del rogito notarile e con il *datum* in escatocollo. Apre il protocollo l'*intitulatio* «Nos Albertus de Ortenburg electus et confirmatus», *actor* dell'azione giuridica, cui fa seguito un dettato redatto in forma soggettiva, senza l'intermediazione della mano di un pubblico notaio. L'investitura veicolata dal documento è valida in quanto emessa dall'autorità vescovile, lì rappresentata dal sigillo cereo pendente⁹⁹. Tipologie documentarie eterogenee, analoghe a quelle che abbiamo fin qui descritto proseguono durante l'episcopato di Alberto di Ortenburg il quale, pur privilegiando il documento sigillato, con o senza l'intermediazione notarile, fa anche sporadico utilizzo del tradizionale documento redatto da pubblici professionisti¹⁰⁰. Esclusivamente notarile è invece la documentazione redatta su commissione dei procuratori del vescovo, i quali si servono di un ristretto gruppo di notai, probabilmente legati da un qualche rapporto di fiducia con l'autorità vescovile, per rogare i propri documenti. Così, ad esempio, il procuratore vescovile Francesco da Molveno, egli stesso un notaio, che agì in rappresentanza di Alberto di Ortenburg dal 1367¹⁰¹ al 1383¹⁰², si servì nel tempo di un certo numero di notai, fra cui Guglielmo *ab Equabus*, Rodolfo del fu ser Basino da Trento, Antonio del fu Michele da Ranzo, Antonio da Pomarolo, Giacomo del fu Bartolomeo da Ravazzone, Giovanni del fu Enrico da Viarago, Pietro Mezzasoma, Francesco del fu Pietro da Iserra, Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco, Marco del fu Odorico del fu Giacomo da Spormaggio-

⁹⁷ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 62, n. 98. Per un caso analogo si veda ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 59, n. 132: si tratta di un documento notarile redatto da Sicherio del fu Michele da Vezzano, vergato tuttavia *transversa charta*, ove però manca il sigillo sebbene prima della sottoscrizione si legga: «In cuius rey testimonium hec publicum instrumentum quod fieri et conscribi fecit per me Sicherium notarium infrascriptum sigili hereditatis sue quo utitur de presenti idem dominus episcopus appensione muniri mandavit et absque ipsius sigili appensione nulam roboris firmitatem habere voluit imo nulius fore momenti et eficacie».

⁹⁸ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 59, n. 131 (1364 gennaio 7).

⁹⁹ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 58, n. 50 (1364 gennaio 26). Per un caso analogo si veda, ad esempio, ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 10, n. 41 (1364 febbraio 2).

¹⁰⁰ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 37, n. 41 (1364 febbraio 4), redatto dal notaio Antonio del fu Filippo da Mori.

¹⁰¹ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 64, n. 190 (1367 ottobre 31).

¹⁰² ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 64, n. 228 (1383 dicembre 6).

re. Costoro non sembrano tuttavia esplicitare, attraverso la sottoscrizione, alcun particolare rapporto con il procuratore vescovile, dichiarandosi costantemente e semplicemente notai d'autorità imperiale. Per quanto concerne, invece, la documentazione in cui il vescovo figura come *auctor*, nei casi in cui tali documenti furono redatti dalla mano di professionisti, si rileva la presenza di un ristretto gruppo di tabellioni che, in alcuni casi, esplicitano la loro qualifica di «notarius et domini episcopi scriba». È il caso, per fare almeno un paio di esempi, di Giacomo del fu Federico *de Rupprechtstorff* «clericus Pataviensis diocesis et scriba episcopi Tridentini», attivo per Alberto di Ortenburg sul finire degli anni Sessanta del Trecento¹⁰³; analoga qualifica viene richiamata in sottoscrizione dal notaio Marco del fu Odorico da Trento del fu Giacomo da Spormaggiore, che roga per il vescovo fra il 1383 ed il 1388, sottoscrivendosi «notarius et officialis domini episcopi»¹⁰⁴ o «notarius atque scriba et officialis domini episcopi»¹⁰⁵. Questi, nel 1383, fu anche il redattore di un «Liber instrumentorum spectantium ad dominum episcopum Tridentinum et ad episcopatum et ecclesiam Tridentinam»¹⁰⁶, veicolante negozi quali locazioni, refute, rinnovi di locazione ed immissioni in possesso¹⁰⁷, stesi secondo modalità che avvicinano questo registro ad analoghi esempi di ambito capitolare¹⁰⁸. Nel 1368, anche Francesco del fu *magister* Martino sarto da Volano si qualifica in sottoscrizione come «publicus imperiali auctoritate notarius et officialis curie Tridentine»¹⁰⁹ sottolineando un rapporto di tipo burocratico-funzionariale con la curia vescovile. Come del resto è già stato ben messo in rilievo da Daniela Rando per la prima parte del Trecento, anche con l'episcopato di Alberto di Ortenburg la figura dello *scriba episcopi* si configura come preminente rispetto ad un gruppo più ampio di notai che, più o meno saltuariamente, prestano servizio per l'episcopato. Fra i notai che possono vantare il titolo di *scriba* e *officialis* di curia annoveriamo anche Pietro Paolo figlio di ser Giovanni detto *Iannes* che, fra l'altro, ricoprirà analoga carica anche per l'abate di San Lorenzo a partire dal 1374¹¹⁰. Di costui si conserva attualmente presso l'archivio vescovile un registro di imbreviature che veicola documentazione rogata per un buon numero di enti, prevalentemente ecclesiastici¹¹¹. In analogo scorcio d'anni, precisamente sul finire degli anni Settanta del Trecento, la qualifica di *scriba* compare anche nella sottoscrizione di Giovanni del fu Corrado da Novacella che, in una serie di investiture redatte per conto del vescovo Ortenburg, si definisce «imperiali auctoritate notarius et scriba publicus prelibati domini episcopi»¹¹².

¹⁰³ Si veda, ad esempio, *Codex Clesianus*, vol. II, ff. 29b-30b.

¹⁰⁴ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 62, n. 103 (1386 maggio 27).

¹⁰⁵ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 59, n. 139 (1383 gennaio 23).

¹⁰⁶ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 22, n. 2.

¹⁰⁷ Per una descrizione del registro si rinvia a R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 40.

¹⁰⁸ Si rinvia, per il Capitolo, a quanto riportato, *infra*, al paragrafo 7.1.4.

¹⁰⁹ *Codex Clesianus*, vol. II, ff. 36-37.

¹¹⁰ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 44.

¹¹¹ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 29, n. 8. L'intestazione recita: «Quaternus instrumentorum sub breviante notatorum per me Petrum Paulum notarium infrascriptum[...]». Il protocollo è stato studiato in I. RICCI, *Aspetti della società e della chiesa trentina*.

¹¹² Si vedano i molti esempi in *Codex Clesianus*, vol. II, ad esempio ai ff. 128-129.

Fra i notai che, a partire dagli ultimi anni Settanta del Trecento, produssero documentazione per conto del vescovo figura Alberto di ser *Negratus* da Sacco; questi stese un buon numero di investiture senza tuttavia esplicitare particolari relazioni con l'autorità vescovile, ma dichiarandosi semplicemente «*imperiali auctoritate notarius*». Molti fra questi rogiti si presentano nella forma del consueto documento notarile, tuttavia, in alcuni casi, la sottoscrizione viene fatta precedere da formule del tipo «*in quorum fidem et maius robur predictorum predictus dominus fieri mandavit hoc publicum instrumentum et sigilli sui consueti appensione muniri*, preannunciando dunque l'apposizione del sigillo vescovile. Fra l'altro, nel febbraio 1387¹¹³, il vescovo aveva nominato Alberto da Sacco proprio procuratore, cosicché, a partire da quella data, il notaio figura quale *auctor* di numerose investiture, vedendosi riconfermare nella carica anche dal nuovo presule Georg Liechtenstein. Analogamente a chi, nei decenni precedenti, lo aveva preceduto nella carica, nella fattispecie il già citato notaio Francesco da Molveno, Alberto poté servirsi di un ristretto numero di notai attivi sulla piazza di Trento; fra questi ricordiamo, ad esempio, il figlio Marcabruno, Antonio di ser Paolo Peverada da Milano, Giacomino di ser Albertino da Posena.

Tornando ancora ai notai chiamati a stendere documentazione per conto del vescovo Liechtenstein, ricordiamo, oltre a quelli già citati, Paolo del fu ser Martino da Trento. Sebbene costui rediga un buon numero di investiture per conto del presule di origini boeme, non menziona mai, in sottoscrizione, eventuali rapporti di tipo funzionale con la curia o il vescovo, dichiarandosi pressoché costantemente come «*imperiali auctoritate notarius*». Le pergamene redatte da ser Paolo da Trento per conto dello stesso vescovo, tuttavia, presentano sovente il sigillo vescovile e recano, in escatocollo la seguente *corroboratio*: «*Ut autem predictis omnibus maioris robor firmitatis accedat prefatus dominus episcopus voluit et mandavit fieri hoc presens publicum instrumentum per me Paulum notarium infrascriptum et sigilli sui appensione muniri*»¹¹⁴. Analoga considerazione vale, in analogo scorcio d'anni, per il notaio Thomas *de Frisaco* detto *Vasthel*, e per Paolo del fu Giovanni del fu Fato da Terlago i quali, «*de mandato domini episcopi*», rogano un buon numero di investiture all'inizio degli anni Novanta. Mentre rimane sostanzialmente invariato il *modus operandi* dei procuratori vescovili che, anche nei primi anni del Quattrocento, continuano ad utilizzare i notai attivi sulla piazza di Trento per redigere la propria documentazione, sembrano invece aumentare numericamente i documenti con sigillo redatti presso il Buonconsiglio senza alcuna intermediazione notarile. In essi il nome del vescovo campeggia in prima posizione nel protocollo («*Georgius Dei gratia episcopus Tridentinus*»), seguito dalla *inscriptio* e, in escatocollo, dalla data topica e cronica con l'elenco dei testimoni. La plica nel margine inferiore regge inoltre il sigillo vescovile poco prima annunciato nella *corroboratio*.

¹¹³ *Codex Clesianus*, vol. II, f. 57.

¹¹⁴ Si veda, ad esempio, ASTn, APV, sezione latina, capsula 64, n. 243.

tio. Ma, come più volte ricordato, si tratta di esempi che non sembrano ancora prevalere su sistemi più tradizionali, quali gli *instrumenta* notarili.

Una maggior discontinuità, rispetto a quanto descritto finora, sembra affiorare soltanto all'indomani dell'arrivo a Trento del nuovo vescovo Alessandro di Masovia (1424-1444), allorché diventano prevalenti i documenti sigillati redatti in forma di *littera*. È interessante esaminare nel dettaglio almeno un esempio. Il primo agosto 1424 il presule rinnova l'investitura di alcuni feudi a Giacomo da Rumo; la pergamena, redatta *transversa charta*, presenta anzitutto il nome del vescovo in *intitulatio*, cui fa seguito il nome dei destinatari al caso dativo, seguito dal dispositivo in forma soggettiva. In ultimo dopo le varie clausole, il *datum* che recita: «Datum Tridenti, in castro nostro Boniconsili [...] per manus venerabilis Stanislay de Sobnaw artium liberalium magistri Magne Polonie et nostri cancellarii»¹¹⁵. Responsabile, anche se probabilmente non personalmente attivo nella redazione dei documenti, dell'emanazione della documentazione vescovile dal 1424 è dunque il canonico, poi preposito dal 1425, Stanislao Sobniowski. La struttura deputata alla produzione della documentazione episcopale mostrava dunque, in età masoviana, un'organizzazione maggiormente articolata, con a capo anche un personaggio di rilievo. La mano esclusiva dei pubblici notai continuò, tuttavia, ad essere impiegata nella documentazione prodotta su mandato dei procuratori vescovili. Graziadeo da Terlago diviene così notaio quasi esclusivo, allorché il procuratore episcopale Matteo *de Murlinis*¹¹⁶ lo chiamò a rogare una serie di negozi giuridici (per la maggior parte locazioni o rinnovi) fra gli anni Trenta e Quaranta del Quattrocento.

Pur minoritari non mancano, inoltre, anche durante l'episcopato di Alessandro di Masovia, documenti notarili che presentano come *auctor* il vescovo; il percorso verso forme di produzione della documentazione pienamente cancelleresche non sembrava dunque ancora pienamente compiuto.

Molto rimane ancora da indagare, sia relativamente ai notai impiegati dal vescovo e dalla sua curia, sia relativamente alle modalità di produzione e conservazione della documentazione in seno all'episcopato; quanto sembra emergere da questa superficiale ricognizione fa emergere tuttavia un *iter* che, soprattutto a partire dall'episcopato di Alessandro di Masovia, pare essere ben indirizzato verso la strutturazione di una cancelleria vescovile maggiormente consolidata.

¹¹⁵ ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 60, n. 52.

¹¹⁶ Si vedano, fra i molti esempi, ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 64, nn. 256-262.




Fig. 22. ASTn, APV, sezione latina, capsula 58, n. 40 (1365 dicembre 4). Il vescovo Alberto di Ortenburg rinnova l'investitura a Lianardo e Antonio figli del fu ser Bertoldo da Sant'Ippolito. Documento notarile sottoscritto da Pietro del fu Alessandro da Nanno, notaio per autorità imperiale, ulteriormente convalidato da sigillo cereo del presule trentino, annunciato in escatocollo dalla formula: «in quorum fidem omnium premissorum sigillum prefati domini electi et confirmati, quo huc usque usus est et ad presens utitur publice huic in instrumento est apensum». La data topica, in protocollo, recita: «Tridenti, in castro Boni Consilii, in stupa a fornello parva superiori».




Fig. 23. ASTn, APV, sezione latina, capsula 58, n. 50 (1364 gennaio 26). Il vescovo Alberto di Ortenburg investe il nobile Ramperto *de Heithelbe* da Scenna dei feudi che già anticamente la sua famiglia teneva dall'episcopato. In escatocollo, dopo l'annuncio del sigillo, l'*actum* e il *datum* («in castro nostro Boniconscillii, in stupa superiori», seguiti dall'elenco dei testimoni. Sigillo cereo del vescovo Alberto.



Fig. 24. ASTn, APV, sezione latina, capsula 58, n. 50 (particolare).




Fig. 25. ASTn, APV, sezione latina, capsula 3, n. 44 (1390 aprile 28). Guglielma, figlia del fu ser Giovanni Belenzani, refuta nelle mani del vescovo Alberto di Ortenburg una *muta parva* in favore di Adelperio del fu Delaito da Trento che ne viene investito. Documento notarile sottoscritto da Alberto del fu ser Negratus da Sacco, notaio per autorità imperiale, ulteriormente convalidato da sigillo cereo del presule trentino, annunciato in escatocollo dalla formula: «omnibus suprascriptis maioris firmitatis robur accedat prefatus dominus episcopus hoc presens publicum documentum fieri mandavit et sui sigilli quo ad presens utitur appensione muniri». La data topica, in protocollo, recita: «super castro Boniconsilii de Tridento, super sala magna dicti castri, ante feriatam magnam».



Fig. 26. ASTn, APV, sezione latina, capsula 58, n. 30 (1424 luglio 20). Il vescovo Alessandro di Masovia investe *Sweicherium* da Mezzocorona, procuratore di Margherita sua moglie e di Vigilio suo cognato, di parte del castello *seu Dossus* di Merlino nella pieve di Bono, di parte di castel Toblino e di altre decime situate a Riva del Garda, nelle pievi di Tione, Breguzzo, Bono e Banale nelle Giudicarie. In escatocollo, l'annuncio del sigillo «in quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum». Segue il *datum*, «Datum Tridenti, in castro nostro Boniconsilii [...] per manus venerabilis Stanislai de Sobnow magistri artium Magne Polonie ac nostri cancellarii».

7.1.4. *Produzione e conservazione della documentazione del Capitolo cattedrale nel XIV secolo. La serie degli Instrumenta capitularia.*

I primi decenni del XIV secolo, sia per l'episcopato sia per il Capitolo della cattedrale, costituiscono una fase di transizione verso nuove forme documentarie che prevedono, come rilevato, non più soltanto la mera conservazione di *instrumenta* in forma sciolta o la copiatura di una selezione degli stessi in appositi cartolari, ma anche una stabile e continuativa registrazione della documentazione in specifici volumi che, attraverso la normale sedimentazione archivistica, porteranno alla nascita di vere e proprie serie; si passa cioè da quello che in precedenza abbiamo definito archivio *thesaurus*, a quello che la moderna teoria archivistica chiama archivio sedimentato.

Certamente anche il Capitolo della cattedrale non fu estraneo alla rinnovata attività scrittoria e alle novità in campo documentario in seno all'episcopio; anche il secondo ente della diocesi, infatti, iniziò a conservare in maniera abbastanza stabile dal secondo decennio del XIV secolo una serie di registri veicolanti prevalentemente, anche se non esclusivamente, documentazione di natura patrimoniale rogata da professionisti attivi nell'ambito del capoluogo vescovile. Si tratta della serie oggi nota con il nome di *Instrumenta capitularia*¹¹⁷. Il primo e più antico registro oggi conservato è quello attribuibile alla mano del notaio Venturino del fu Antonio *de Trechis* da Mantova, con documentazione – in larga maggioranza locazioni e refute – rogata per i canonici fra il 1324 ed il 1347¹¹⁸. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si tratta di un volume, di cui non è possibile attestare *ab origine* la presenza nell'archivio capitolare, frutto dell'assemblaggio di più fascicoli cartacei di dimensioni simili ma non identiche. L'analisi codicologica del volume ha infatti portato a ritenere che, almeno in una prima fase, esso non presentasse quella struttura unitaria che oggi lo contraddistingue; per un certo periodo, infatti, i fascicoli furono probabilmente conservati in forma sciolta per essere riuniti soltanto in una seconda fase, forse soltanto nel momento in cui entrarono nella disponibilità del Capitolo.

Sulle origini della serie *Instrumenta capitularia* è già stato in precedenza ricordato¹¹⁹ come esse dipendano probabilmente dalle disposizioni normative del vescovo Enrico di Metz, contenute negli statuti sinodali del 1336¹²⁰. Con esse i canonici erano tenuti a far redigere in un *liber sive quaternus*, da un notaio di fiducia, i negozi giuridici trattati, quale memoria presente e futura degli affari. Ogni volume risulta infatti vergato quasi esclusivamente da un'unica mano che vi

¹¹⁷ Per una descrizione completa dei volumi del XIV fino alla metà del XV secolo si rinvia a E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*; più recentemente, si veda anche l'approfondimento tracciato in B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, pp. 45-55.

¹¹⁸ Si tratta del registro *Instrumenta capitularia* 3; edizione in S. MALFATTI, *Il registro del notaio Venturino de Trechis*.

¹¹⁹ Cfr., *supra*, al paragrafo 6.2.

¹²⁰ L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, pp. 155-182.

esemplava, per lo più in ordine cronologico, documenti in forma di imbreviatura ma, più frequentemente, di esteso.

Più unitario dal punto di vista codicologico, ma variegato dal punto di vista della committenza, è il secondo volume della serie, il registro del notaio Antonio da Pomarolo, noto con il nome di *Instrumenta capitularia* 4 (1351-1357)¹²¹; esso veicola 372 documenti *in extenso* rogati per enti e privati della città fra cui, pur in minima parte, anche per il Capitolo. L'analisi codicologica e l'esame delle note marginali dimostrerebbe, anche per questo volume di metà Trecento, una presenza nell'archivio capitolare soltanto in una seconda fase. Come del resto abbiamo già evidenziato per alcuni registri nell'archivio vescovile, quale ad esempio il registro di imbreviature di Pietro Paolo di *Ianes*, anche per il Capitolo dobbiamo ipotizzare come fosse nel pieno interesse dei canonici avere a completa disposizione la documentazione attestante il proprio patrimonio; essi potrebbero pertanto aver acquisito il registro dagli eredi o dai successori del notaio Antonio nel corso della seconda metà del Trecento o in epoca ancora più tarda¹²².

Il volume successivo della serie, identificato dalla segnatura n. 5, è caratterizzato da una serie di fascicoli di natura composita; esso risulta infatti vergato, per la maggior parte, dalla mano del notaio (e canonico) Pietro *de Stanchariis* da Teglie di Brescia. La prima sezione del registro potrebbe essere ricondotta ad un secondo professionista attivo per il Capitolo; si tratta di Alberto *de Floriis* da Mantova, canonico e notaio negli anni centrali del Trecento¹²³. Ma i registri che segnano il vero mutamento nella politica documentaria e conservativa del Capitolo della cattedrale sono quelli oggi noti come *Instrumenta capitularia* 6 e 7¹²⁴. Essi risultano redatti per intero dal già citato Pietro *de Stanchariis*, nella sua funzione di notaio capitolare, fra il 1370 ed il 1390-1391. *Instrumenta capitularia* 6 veicola prevalentemente «quietanze e promesse di pagamento, nomine di canonici e collazioni di prebende, procure, collazioni di altari e chiese, promozioni agli ordini sacri»¹²⁵ disposte in ordine cronologico. Il registro successivo della serie, presenta invece una scansione che, in certo senso, potrebbe qualificarlo ulteriormente rispetto ai volumi precedenti; siamo infatti in presenza di un codice cartaceo che, al pari di *Instrumenta capitularia* 8, è suddiviso in quattro sezioni: la prima è riservata prevalentemente alle locazioni per le prebende individuali, la seconda alle *locationes altarium*, la terza alle *locationes comunitas Capituli*, e la quarta

¹²¹ S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*. Sono soltanto diciotto i documenti rogati su committenza dei canonici del Capitolo.

¹²² Sappiamo che fu il notaio Pietro Mezzasoma, nel 1376, ad ereditare le carte di Antonio da Pomarolo (cfr. ADTn, *ACap*, capsula testamenti, rotoli lunghi/a, n. 7); ciò, tuttavia, non chiarisce né il modo né il tempo in cui il registro entrò a far parte dell'archivio capitolare.

¹²³ L'ipotesi è di Emanuele Curzel (cfr. E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, p. 234.); il confronto grafico fra i documenti in *Instrumenta capitularia* 5 e alcuni *munda* sottoscritti da Alberto da Mantova 5 sembrerebbero confermare questa ipotesi. Barbara Tomasi evidenzia, tuttavia, come non sia del tutto escluso che si possa trattare dello stesso Pietro *de Stanchariis*, il quale avrebbe compiuto operazioni di riordino, recupero e censimento della documentazione capitolare (cfr. B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 50).

¹²⁴ Il primo si trova in ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 6; il secondo in ASTn, *ACD*, n. 1398 (ex *Instrumenta capitularia* 7).

¹²⁵ B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 50.

alle *locationes anniversariorum*. Ognuna di esse presenta atti ordinati cronologicamente dall'anno 1370.

Abbiamo già parlato diffusamente dei successivi due registri della serie, quelli redatti dal notaio Antonio da Borgonuovo, tratteremo quindi ora brevemente dei due volumi noti come *Instrumenta capitularia* 9 e 10. Il primo rivela immediatamente la sua natura composita, almeno per quanto concerne le mani dei notai che furono impegnati nella compilazione. I primi fascicoli, infatti, contengono gli *instrumenta* del notaio (e canonico) Luca de Lippi il quale, tuttavia, non si dimostrò attento e 'diligente' quanto il suo predecessore Antonio da Borgonuovo; ai rari documenti redatti secondo le modalità che abbiamo già descritto per il volume n. 8 (rubrica nel margine in alto a sinistra seguita dal documento in forma di esteso), si affiancano infatti rogiti incompleti, pagine lasciate in bianco o recanti la sola rubrica. L'attività redazionale di Luca de Lippi, iniziata nel 1436, si interrompe nel 1450. Fu probabilmente chiamato a completare ed integrare le «negligenze»¹²⁶ del collega il notaio Antonio da Brez il quale, oltre a registrare documentazione notarile nello stesso *Instrumenta capitularia* 9 fra il 1455 ed il 1458, proseguì la sua attività al servizio dell'ente nel volume successivo, n. 10, contenente rogiti compresi fra il 1459 ed il 1463. Il volume n. 9 degli *Instrumenta capitularia*, tuttavia, comprende tutta un'altra serie di fascicoli che veicolano la documentazione rogata dal notaio Nicolò *de Capris* fra il 1451 ed il 1454.

7.1.5. *Notai al servizio del Capitolo cattedrale fra XIV e XV secolo.*

L'evoluzione nei sistemi di produzione e conservazione della documentazione fin qui delineata per il Capitolo della cattedrale di Trento si manifesta non soltanto nella progressiva adozione della forma-libro, ma anche nella graduale fidelizzazione di un sempre più ristretto numero di professionisti chiamati a dare concretizzazione scritta, e dunque a conferire pieno valore pubblico, ai negozi giuridici dell'istituzione. Se, infatti, fino agli inizi del Trecento, la documentazione capitolare – come visto in prevalente forma sciolta – non mostra alcun tentativo di fidelizzazione dei notai estensori da parte del Capitolo, a partire dall'inizio del XIV secolo, si assiste al progressivo affidamento a professionisti di fiducia, in alcuni casi scelti fra i canonici stessi, la redazione di *instrumenta* e registri. Un censimento della documentazione oggi conservata relativa al XII e, soprattutto, al XIII secolo, non sembra infatti rivelare alcun rapporto di fiducia fra l'ente ed i numerosi notai; i canonici scelgono cioè di volta in volta i professionisti cui affidare la redazione dei propri documenti, senza stabilire con essi alcun legame specifico¹²⁷,

¹²⁶ E. CURZEL, *Per la storia del Capitolo*, p. 242.

¹²⁷ Si veda, a titolo esemplificativo, l'indice dei notai rogatari degli *instrumenta* capitolari in E. CURZEL, *I documenti del Capitolo*, pp. 531-535. Barbara Tomasi curando l'edizione delle più antiche pergamene del Capitolo, comprese nell'arco temporale 1147-1250 (si tratta di poco più di cento documenti), ha rilevato l'impiego di ben quarantacinque

come sembrano dimostrare le varieghe sottoscrizioni poste in calce ai documenti dagli stessi rogatari. Nessuno fra essi dichiara rapporti di collaborazione con l'autorità capitolare, che rappresenta uno fra i molti clienti (fra enti e privati) cui essi prestavano la propria opera.

Il processo di fidelizzazione intrapreso dall'episcopato ad inizio Trecento con la figura del notaio, e canonico, Bongiovanni di Bonandrea è riscontrabile, in analogo scorcio d'anni, anche per il Capitolo. Il primo notaio impiegato stabilmente dai canonici fra il 1324 ed il 1348 per la redazione della propria documentazione è il già più volte citato Venturino del fu Antonio *de Trechis*. Il professionista, che ricopriva negli stessi anni anche la carica di mansionario della cattedrale¹²⁸, risulta impegnato per oltre vent'anni al servizio dei canonici, per i quali redasse i fascicoli oggi costituenti il registro *Instrumenta capitularia* 3, nonché un gran numero di pergamene sciolte; in nessuna sottoscrizione egli pone in risalto il rapporto fiduciario instaurato con l'ente capitolare, continuando a definirsi semplicemente *imperiali auctoritate notarius*. È interessante tuttavia notare come, circa un secolo più tardi, ser Antonio da Borgonuovo, ricevendo l'autorizzazione ad estrarre dai rogiti di Venturino, qualificasse il notaio defunto come «publicus imperiali auctoritate notarius ac scriba et notarius publicus capituli ecclesie Tridentine»¹²⁹, facendo probabilmente riferimento al particolare rapporto di fiducia instaurato fra il prete-notaio di origini mantovane ed i canonici del primo Trecento.

All'inizio degli anni Trenta del Trecento Venturino fu affiancato nella redazione della documentazione capitolare dal notaio Alberto *de Floriis*, pure di origini mantovane (si definisce in sottoscrizione *civis Mantuanus*), già cappellano della cattedrale di Trento dal 1327 e poi canonico dal 1354¹³⁰. Costui redasse decine di *instrumenta* per il Capitolo, cui prestò la propria opera almeno fino al 1356; parallelamente dovette redigere un certo numero di *instrumenta* anche per privati cittadini, come sembrano attestare alcuni testamenti ancora oggi conservati. Non mancano, anche per questo professionista, gli esempi di documentazione in registro recante atti di interesse capitolare, segno che, al pari di Venturino, anche Alberto predispose appositi fascicoli su cui registrare su richiesta dei canonici i vari negozi giuridici. Ciò che oggi rimane di questi 'registri' è un fascicolo cartaceo allegato al volume *Instrumenta capitularia* 5 di Pietro *de Stanchariis* nonché in un bifolio cartaceo intruso nel corso dei secoli fra le carte del registro di Venturino *de Trechis*.

A metà del XIV secolo fa la sua comparsa come notaio capitolare Antonio da Pomarolo, professionista attivo a Trento per diversi enti e privati; la sua attività al servizio dei canonici

notai diversi (cfr. B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 56). Si tratta, in molti casi, di professionisti attivi, in analogo scorcio d'anni, anche per l'episcopato.

¹²⁸ Compito precipuo del mansionario era, secondo quanto stabilito dallo Statuto del 1336, quello di amministrare i sacramenti ed occuparsi della cura delle anime (cfr. L. SANTIFALLER, *Urkunden*, n. 143 al capitolo V (*De officio mansionariorum*)). Venturino ricoprì tale carica insieme a Martino da Novara ed appare in coppia con quest'ultimo nell'elenco dei presenti al Sinodo del 1336 (L. SANTIFALLER, *Urkunden*, n. 143, pp. 156 e 179).

¹²⁹ ADTn, *ACap*, capsula 44, n. 5.

¹³⁰ Per la scheda biografica di Martino da Mantova rinviamo a E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 459-460.

è testimoniata in larga misura dai documenti veicolati dal suo protocollo personale, l'odierno *Instrumenta capitularia* 4; pochi altri documenti in forma sciolta attestano il servizio di ser Antonio per il Capitolo.

Con gli anni Settanta del Trecento il Capitolo della cattedrale si affida stabilmente, e quasi esclusivamente, al notaio-canonico Pietro *de Stanchariis*; suoi, come ricordato, sono ben tre registri della serie *Instrumenta capitularia*, nonché un notevole numero di pergamene sciolte di interesse capitolare. Nonostante egli non dichiarò mai nelle sottoscrizioni il suo rapporto con l'istituzione, l'assenza di qualsiasi altro documento, per quanto è oggi noto, da lui rogato per altri committenti, fa di costui un notaio esclusivo dei canonici del Capitolo. Oltre a ciò, si devono ricordare una serie di annotazioni di mano dello stesso Pietro, poste alla carta 1r del registro *Instrumenta capitularia* 7¹³¹; anzitutto egli ricorda che, nell'anno 1375, fu designato dal Capitolo della cattedrale di Trento quale «scriba et notarius» al servizio dell'ente, ricevendo «in conficiendo instrumenta Capituli et alia undecumque» la somma di 100 lire di moneta di Merano; in seguito, per il periodo compreso fra il 1376 ed il 1391, ser Pietro annotò con precisione l'emolumento percepito annualmente dai canonici, ottenendo complessivamente per i quindici anni di servizio una somma superiore a 615 ducati d'oro¹³². La fortunata conservazione di questi 'appunti' di mano del notaio Pietro *de Stanchariis* palesa il particolare rapporto di fiducia fra l'istituzione ed il notaio; ciò non significa naturalmente che negli anni Settanta del Trecento il Capitolo si fosse dotato di una vera e propria cancelleria. Non dimentichiamo infatti che questi notai, Pietro *de Stanchariis* compreso, si qualificavano in calce ai documenti rogati come «imperiali auctoritate notarii», ovvero notai per autorità imperiale; ciò significa che il Capitolo non possedeva ancora quella capacità autenticatoria derivante dalla propria autorità (*fides implicita*) che è condizione imprescindibile per l'esistenza di una cancelleria propriamente detta. I canonici, allo stesso modo dei vescovi e, come vedremo, del comune di Trento, dovevano ancora affidarsi alla *publica fides* dei notai per garantire l'autenticità e conferire pubblicità ai propri negozi. Pur tuttavia non

¹³¹ ASTn, ACD, n. 1398-01 (ex *Instrumenta capitularia* 7).

¹³² L'annotazione recita: «Noverint universi presentem pagenda inspecturi pro millesimo CCC° LXXV quo anno fui electus per capitulum Tridentinum scriba et notarius ipsius capituli lucratus fui illo anno centum libras bone monete in conficiendo instrumenta capituli et alia undecumque et aliis singulis annis infrascriptis infra lucratus fui infrascriptam pecunie quantitatem scripsi.

Item millesimo CCC° LXXVI lucratus fui circa XL ducatos auri.

Item millesimo CCC° LXXVII lucratus fui XLV ducatos.

Item millesimo CCC° LXXVIII lucratus fui XXXVIII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXVIII lucratus fui circa LX ducatos.

Item millesimo CCC° LXXX lucratus fui XXII ducatos (..).

Item millesimo CCC° LXXXI lucratus fui LII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXII lucratus fui XXXIII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXIII fui lucratus circa XXX ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXIII lucratus fui XVIII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXV lucratus fui XVIII^{or} ducatos vel paulo plus.

Item millesimo CCC° LXXXVI lucratus fui XXXIII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXVII lucratus fui XXIII ducatos.

Item millesimo CCC° LXXXVIII lucratus fui XLI ducatos prout in zedula continetur.

Item millesimo CCC° LXXXVIII lucratus fui XXXII ducatos et III^{or} grossos prout in zedula iacet.

Item millesimo CCC° LXXXX lucratus fui XXXVI ducatos et I grossus prout patet in zedula.

Item millesimo CCC° LXXXXI lucratus fui XXXIII ducatos prout in zedula appareb.

si può negare, come abbiamo già più volte evidenziato, lo stretto rapporto di fiducia instauratosi fra l'istituzione ed un ristretto drappello di notai dalla comprovata abilità tecnica che si avvicendarono al servizio del Capitolo¹³³.

Alla morte di Pietro *de Stanchariis*, nel 1392¹³⁴, per alcuni anni le funzioni rivestite dal professionista defunto furono affidate a Giacomo del fu Pietro da Revò che, in analogo scorcio d'anni, redasse un certo numero di documenti anche per il monastero di San Lorenzo¹³⁵. Di costui abbiamo attualmente a disposizione poche decine di *instrumenta* redatti su commissione dei canonici fra il 1390¹³⁶ ed il 1398¹³⁷, mentre non sembrano essere sopravvissute registrazioni in fascicoli o volumi. Tuttavia, pochi anni più tardi, precisamente nel 1413, il notaio Antonio da Borgonuovo, riferendosi al notaio Giacomo da Revò, lo qualificò come «tunc scriba et notarius Capituli»¹³⁸, mettendo dunque in rilievo il particolare rapporto del professionista con l'ente capitolare.

Un secondo notaio attivo per il Capitolo della cattedrale sul finire del Trecento, precisamente fra gli anni Ottanta ed i primissimi anni del XV secolo, è il notaio Alberto figlio del fu ser *Negratus* da Sacco. Costui rogò per l'ente un buon numero di *instrumenta*, registrando una parte degli atti anche su suoi protocolli personali. Nessun registro di mano di questo professionista sembra essere stato conservato nell'archivio capitolare, dove si trovano soltanto *redactiones in mundum*. Alberto da Sacco fu attivo, al pari di altri notai impegnati per il Capitolo, per un gran numero di istituzioni cittadine: dall'episcopato, al convento delle Clarisse, nonché per numerosi privati. Per il vescovo Alberto di Ortenburg, in particolare, egli ricoprì la carica di procuratore «pro investituris faciendis»¹³⁹. La sua eterogenea attività di registrazione è oggi documentata anche attraverso un protocollo di esigue dimensioni, attualmente conservato presso il fondo *Manoscritti* della Biblioteca Comunale di Trento¹⁴⁰. Il registro veicola 109 documenti, fra imbreviature ed estesi, redatti fra il 1399 ed il 1402: locazioni, compravendite, testamenti e prestiti rappresentano le tipologie documentarie prevalenti, anche se non mancano atti diversi come quello, già citato¹⁴¹, attestante il matrimonio fra il notaio e giurisperito Antonio da Molveno e Flori-

¹³³ Al contempo non si può non notare una preferenza, da parte del Capitolo, per notai già fortemente legati all'ente, o perché si trattava di personaggi che già ricoprivano cariche nella cattedrale (Venturino *de Trechis* era mansionario), o perché gli stessi professionisti erano canonici (come nel caso di Alberto *de Floriis* e di Pietro *de Stanchariis*). Su questo tema si rinvia alle considerazioni finali di questo paragrafo, con la bibliografia citata.

¹³⁴ Cfr. E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, pp. 657-658.

¹³⁵ ADTn, *AP*, *Registri*, reg. n. 2, doc. n. 6 (in quest'occasione Giacomo si sottoscrive come «apostolica et imperiali auctoritate notarius et scriba domini abbatis») e ADTn, *AP*, Tomo II, n. 78.

¹³⁶ ADTn, *ACap*, capsula 39, n. 23.

¹³⁷ ASTn, *ACD*, n. 1140.

¹³⁸ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8, cc. 160r-161r, n. 315.

¹³⁹ ASTn, *APV*, *sezione latina*, capsula 22, n. 2, cc. 57v-57r (1387 febbraio 4): *Liber feudorum seu investiturarum domini Alberti episcopi Tridenti, ab anno 1383 ad annum 1388*, rogato dal notaio Marco figlio di Odorico di Trento del fu ser Giacomo di Spormaggiore. Cfr. anche *Codex Clesianus. Regesta* a cura di M. MORIZZO, D. REICH, vol. III.

¹⁴⁰ BCTn, *BCTI*, n. 1868; edizione in L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*. Il protocollo presenta un titolo vergato da mano settecentesca: *Matrici dei rogiti del notaio Alberto quondam Negrati di Sacco. Diversae investiturae et locationes de anno 1400 circiter*.

¹⁴¹ Si veda, *supra*, § 2.2.

dia figlia di Tommaso da Folgaria¹⁴². Fra i circa 100 rogiti raccolti nel protocollo di Alberto da Sacco si trovano, seppur in misura meno rilevante, 32 documenti capitolari. La produzione documentaria del professionista trentino risulta pertanto quanto mai varia per la qualità dei committenti e per la quantità degli atti prodotti; tutto ciò rende senza dubbio ser Alberto fra i notai più prolifici della fine del XIV secolo.

Alla morte di costui, probabilmente non molto tempo dopo il 1403¹⁴³, il notaio Antonio da Borgonuovo era già attivo per il Capitolo da qualche anno¹⁴⁴, precisamente dal 1390. Sono gli anni in cui è ancora in attività Pietro *de Stanchariis* e, dopo di lui Giacomo da Revò. Se verificiamo infatti la produzione documentaria capitolare sul finire del Trecento, notiamo come i documenti redatti da ser Antonio siano ancora sporadici, mentre tendono ad aumentare numericamente soltanto all'inizio del 1400, in concomitanza con il calo d'attività (si presume dovuto all'età avanzata) del collega Alberto da Sacco. Non desta meraviglia, dunque, che proprio a partire dal 1403 quando, come testé ricordato, l'attività di ser Alberto sembra interrompersi del tutto, il numero di *instrumenta* prodotti da Antonio da Borgonuovo aumenti considerevolmente, tanto da farne, almeno fino all'inizio degli anni Trenta del Quattrocento, notaio quasi esclusivo del Capitolo. Non dimentichiamo, inoltre, che proprio dal 1402 ser Antonio diede inizio, con ogni probabilità proprio su impulso dei canonici, alla redazione del registro *Instrumenta capitularia* 8, il quale attesta l'attività continuativa e fidelizzata del professionista per l'ente. Abbiamo ricordato più volte le molteplici attività svolte da Antonio da Borgonuovo, nonché il suo impegno come notaio per istituzioni e privati della città; è lecito supporre che i canonici lo avessero scelto sulla base della sua preparazione tecnica, riponendo in lui un rapporto di fiducia che non derivava, come nel caso di Venturino *de Trechis*, Alberto *de Floriis* o Pietro *de Stanchariis*, dall'essere mansionario o, addirittura, canonico del Capitolo. Nel caso di Alberto da Sacco e Antonio da Borgonuovo furono dunque altri parametri ad entrare in gioco. Altrove, ad esempio, questo processo di fidelizzazione dell'ente per gruppi ristretti di notai è stato messo in relazione con l'organizzazione di «botteghe sempre più specializzate nella gestione di particolari percorsi documentari»¹⁴⁵.

Col progressivo diminuire dell'attività scrittoria di Antonio da Borgonuovo, fra il 1434 ed il 1437, il Capitolo scelse un nuovo notaio 'di fiducia', nella persona di Luca de Lippi, cui venne affidata la redazione di un nuovo registro di *instrumenta*¹⁴⁶. Il *modus operandi* del Capitolo, in questo senso, proseguì senza grandi variazioni almeno fino al XVI secolo; fino ad allora i ca-

¹⁴² Cfr. L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*, doc. n. 8.

¹⁴³ L'ultimo documento redatto da Alberto da Sacco è datato 1403 marzo 30 (cfr. L. ZAMBONI, *Economia e società in una piccola città alpina*, p. 27, in particolare la nota n. 24)

¹⁴⁴ Il primo documento rogato da ser Antonio per i canonici è datato 1390 agosto 13 (cfr. ASTn, *APV*, sezione latina, capsula 44, n. 15).

¹⁴⁵ G. CHIRONI, *La mitra e il calamo*, p. 27.

¹⁴⁶ Il primo documento redatto da Luca de Lippi per il Capitolo è datato 1436 luglio 25 (ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 9, cc. 45r-v, n. 1).

nonici continuarono a servirsi di notai di fiducia che spesso lavoravano contemporaneamente anche per altri enti e privati della città e dell'episcopio i quali, per mezzo della loro sottoscrizione, convalidavano la documentazione capitolare. Si deve dunque attendere la fine Cinquecento, prima di imbattersi in sottoscrizioni che fanno diretto riferimento all'autorità capitolare; Pietro Iob, fra fine XVI ed inizio XVII secolo, fu infatti il primo a definirsi 'cancelliere del Capitolo'¹⁴⁷. Precedentemente, nel corso del Quattrocento, notai come Odorico del fu Guglielmo da Brez si era definito saltuariamente «imperiali auctoritate notarius ... venerabilis Capituli scriba»¹⁴⁸; circa un secolo dopo, a metà del Cinquecento, un altro professionista al servizio del Capitolo, Girolamo del fu Guglielmo Gallo, aveva impiegato in una sottoscrizione analogua qualifica¹⁴⁹. Si tratta, tuttavia, di casi ancora isolati che non sembrano esprimere ancora alcun rapporto di tipo funzionale con l'ente.

Ciò nonostante, nel corso del Trecento e, di seguito, nel Quattrocento, il Capitolo aveva messo in atto tutta una serie di misure che consentivano un saldo controllo sulla documentazione prodotta, se non addirittura – come già rilevato – la proprietà stessa dei volumi di *instrumenta*. Tale controllo fu esercitato, come abbiamo visto, anche mediante la concessione, sempre per il tramite dell'autorità giudiziaria, ai nuovi notai dell'ente di trarre *redactiones in mundum* dalle matrici dei notai defunti¹⁵⁰. Non siamo in presenza di una vera e propria cancelleria, ma la strada sembra dunque essere tracciata.

Un tema cui sembra importante, a conclusione di questa trattazione, dedicare la giusta attenzione è quello dei chierici-notai¹⁵¹ al servizio dell'ente capitolare; se, come è già stato messo in rilievo, nel corso del XIII e nei primi due decenni del XIV secolo buona parte dei professionisti impiegati dal Capitolo fu sostanzialmente di estrazione laica¹⁵², a partire dagli anni Venti del Trecento, i canonici si affidarono con grande frequenza a notai-chierici spesso già legati alla cattedrale o per il ruolo che vi esercitavano (Venturino *de Trechis* ne era mansionario) o, addirittura, per l'essere essi stessi dei canonici (nel caso, ad esempio di Alberto *de Floriis* o di Pietro *de Stanchariis*). Soltanto con la morte di quest'ultimo, al chiudersi del XIV secolo, il Capitolo tornò a commissionare la propria produzione documentaria a notai d'estrazione laica; Giacomo da Revò, *in primis*, Alberto da Sacco e poi, per un lungo periodo, Antonio da Borgonuovo. È inte-

¹⁴⁷ Cfr., ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula 3, n. 87.2.1 e 87.2.2 (relativi agli anni 1586 e 1589), cit. in B. TOMASI, *L'archivio del Capitolo*, p. 62.

¹⁴⁸ Si veda, ad esempio, ADTn, *ACap*, capsula 26, n. 43.2 (1467 aprile 5).

¹⁴⁹ ADTn, *ACap*, capsula 50, n. 20.1 (1550); egli si definisce precisamente «publicus imperiali auctoritate ac ipsius venerabilis Capituli Tridentini notarius».

¹⁵⁰ Si veda, *supra*, capitolo 6.

¹⁵¹ Si tratta di un tema cui, in anni recenti, è stata dedicata dagli studiosi la giusta attenzione. Anzitutto ricordiamo il primo, pionieristico, studio dedicato nel 1961 all'argomento: G. CRACCO, *Relinquere laicis que laicorum sunt*. Si vedano anche: M.-T. LORCIN, *Notaires et prêtres notaires* e, dello stesso autore, *Les prêtres notaires du comté de Forez*. Più recentemente, A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici* e G.G. FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie*.

¹⁵² Si veda, in merito, E. CURZEL, *Cappellani e altari*, p. 230; si ricordano specialmente i notai Oberto da Piacenza, Rolandino detto Zaccarano, Bonafortuna detto Zampogna, Zaccheo, Ulrico e Piramo *de Marianis*, Leone, Corrado di Brazalbeno, Giacomo detto Squalo, Azzone da Campo, Enrico di Federico Sostarina, Enrico da Viarago (cfr. E. CURZEL, *Cappellani e altari*, p. 230, nota n. 114).

ressante inoltre notare come, nel caso dei notai-preti del Trecento, in nessun caso la sottoscrizione posta in calce agli *instrumenta* rogati per l'ente faccia trapelare il ruolo di chierico e, in particolare, di canonico. Analogamente ai colleghi laici, essi dichiarano infatti di essere semplicemente notai di nomina imperiale, cosicché qualsiasi ulteriore informazione 'biografica' sul professionista deve essere giocoforza ricavata dall'incrocio con altri dati¹⁵³. Nemmeno dalle annotazioni sull'emolumento annuale percepito dal Capitolo da Pietro *de Stanchariis* quale notaio redattore di *instrumenta* per l'ente ricaviamo informazioni sul suo *status* di canonico; il ruolo di professionista che in quella circostanza gli compete finisce infatti per 'celare' le sue vesti di membro del Capitolo¹⁵⁴.

¹⁵³ È quanto ricava Antonio Olivieri, per la documentazione piemontese del Duecento: «a differenza di quanto accadrà poi talvolta a partire dal Trecento [...], nelle sottoscrizioni notarili di costoro non compare mai la qualifica chiericale, ma la si evince sempre da attestazioni casuali, per esempio in elenchi testimoniali o comunque quando l'individuo in questione è documentato nello svolgimento di funzioni diverse da quelle notarili, oppure quando l'attività notarile del soggetto è considerata dall'esterno [...]. Lo stato chiericale del notaio emerge insomma non dall'autorappresentazione notarile ma da testimonianze di terzi» (A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici*, pp. 735-736).

¹⁵⁴ Ricordiamo che la prima notizia di Pietro *de Stanchariis* come canonico del Capitolo risale al 25 gennaio 1354, mentre il primo documento che reca la sua sottoscrizione in calce è del 1367 (cfr. E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo*, p. 657).

7.2. *Produzione e conservazione della documentazione nel monastero di San Lorenzo e nella Prepositura fra XIV e XV secolo.*

L'intera produzione documentaria del monastero di San Lorenzo relativa ai secoli XII e XIII oggi conservata è rappresentata da un numero molto ridotto di *instrumenta*: 122 pergamene in tutto¹⁵⁵ che rappresentano, con buona probabilità, una porzione del fondo archivistico dell'epoca. Le modalità di produzione e conservazione della documentazione in seno al monastero benedettino, dunque, non sembrano discostarsi da quelle già rilevate per i maggiori enti ecclesiastici dell'episcopato tridentino, il vescovo ed il Capitolo della cattedrale. I monaci che, almeno a partire dalla metà del XII secolo avevano trovato sede sulla sponda destra del fiume Adige, si rivolgevano ai numerosi professionisti attivi sulla piazza di Trento per dare forma scritta ai propri negozi giuridici. È stato proficuamente messo in rilievo come, «su 62 notai che rogarono o autenticarono i 122 documenti del monastero di San Lorenzo che ci sono rimasti risalenti al XII e al XIII secolo, solo 12 sono impegnati in più di due di essi, e solo due superano la decina»¹⁵⁶; fra questi sembrano aver instaurato con l'abbazia un rapporto meno occasionale soltanto Erceto e Ropreto, due nomi non certo nuovi per chi si occupa di documentazione di XIII secolo in ambito trentino; costoro sono infatti fra i notai maggiormente rappresentati nella documentazione vescovile di fine XII – inizio XIII secolo, e furono impegnati in diverse occasioni nella copia di documenti nel *Liber sancti Vigili*. Ad essi si aggiunge il notaio Oberto da Piacenza, pure attivo, in analogo scorcio d'anni, per l'episcopato e per il Capitolo della cattedrale. Per quanto concerne la seconda metà del Duecento, i notai Valeriano, Zaccheo e Enrico da Sopramonte sembrano sottoscrivere un numero maggiore di *instrumenta* per i benedettini rispetto ai colleghi. Si tratta, anche in questo caso, di nomi noti del Duecento trentino perché chiamati a rogare per le più importanti istituzioni. In nessun caso, tuttavia, possiamo intravedere rapporti di fidelizzazione, né con l'episcopio né con il Capitolo, né tantomeno con il monastero di San Lorenzo. Si tratta di professionisti che potevano vantare una committenza alquanto diversificata e, potremmo aggiungere, di qualità che, per tale ragione, pretendeva – si può supporre – notai all'altezza del compito.

Per quanto concerne più propriamente la documentazione conservata di XII e XIII secolo, siamo in presenza per la maggior parte di locazioni, refute, donazioni, permutate, sentenze, ecc.; non mancano anche le conferme di possessi per mezzo di diplomi di cancelleria pontificia¹⁵⁷. Quanto oggi si conserva della porzione più antica dell'archivio di San Lorenzo è dunque l'archivio dei diritti, l'archivio *thesaurus* dell'ente; probabilmente già in origine una selezione, di

¹⁵⁵ *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, p. 53. L'intero paragrafo sulla produzione e conservazione della documentazione del monastero di San Lorenzo e della Prepositura è redatto sulla base dello studio succitato nonché della recente ricerca di Rossella Ioppi incentrata sui registri pergamenei di fine XIV – inizio XV secolo (R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*).

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 45.

¹⁵⁷ Si veda, ad esempio, *Ibidem*, doc. n. 7.

seguito ulteriormente depauperata, degli *instrumenta* più utili a garantire gli *iura* e la gestione del patrimonio dell'abbazia.

Poche variazioni si hanno nel corso del XIV secolo, quando le prassi di produzione e conservazione della documentazione sembrano proseguire nella linea tracciata durante il secolo precedente. I monaci continuano infatti a rivolgersi ai notai già attivi in città per l'episcopio ed il Capitolo, quali Leone e Riprando; ad essi si aggiunsero «Giovanni Pietro “filius magistri Alexandri barbitonsoris”, Guglielmo *a Stagnatis*, Giacomo del fu Bertoldo, Bartolomeo di Biagio, Melchiorre del fu Bartolomeo, Giorgio del fu Bonifacio da Pissavacca»¹⁵⁸. Verso la metà del secolo, invece, iniziarono a sottoscrivere gli *instrumenta* di San Lorenzo un certo numero di professionisti attivi presso la curia vescovile; fra questi si ricordano Francesco del fu Martino *magister sartor* da Volano, Valeriano del fu ser Leone e Aldrighetto del fu Antonio da Ciago, menzionati come «notarii et officiales in curia Tridentina»¹⁵⁹. Ad essi si aggiunge Francesco del fu ser Bonaventura da Molveno, attivo in qualità di massaro e procuratore del vescovo Alberto di Ortenburg¹⁶⁰.

La fase più antica dell'ente, dunque, sembra essere attestata soltanto attraverso *redactiones in mundum*, nemmeno numericamente molto consistenti e redatte da un buon numero di notai non fidelizzati. Per trovare forme di registrazione diverse dalla pergamena sciolta si deve attendere la seconda metà del XIV secolo, in particolare il 1369, quando inizia la compilazione di una serie di registri pergamenei veicolanti prevalentemente documentazione di natura patrimoniale¹⁶¹. La redazione di questi fascicoli fu affidata ad un gruppo piuttosto ristretto di notai che si alternarono nella messa a libro di una serie di negozi, prevalentemente locazioni, rinnovi o refute. I documenti, vergati unicamente sul lato carne del foglio membranaceo, sono caratterizzati dall'estrema cura redazionale, nonché dal fatto che ognuno di essi è dotato di *signum* notarile e relativa sottoscrizione. Siamo cioè in presenza di redazioni *in extensum*, simili in tutto e per tutto ad un documento *in publicam formam*. La trascrizione dei documenti, secondo un criterio non del tutto chiaro, nei fascicoli pergamenei iniziò, come ricordato, nel 1369 e proseguì senza interruzioni fino al 1430¹⁶². Se verificiamo, per gli stessi anni, la consistenza del 'diplomatico' del monastero e della Prepositura vi troviamo circa trenta documenti in forma sciolta; ciò dimostra che continuava, seppur forse in misura meno rilevante, una parallela produzione di *munda* accanto alla registrazione nei fascicoli pergamenei. Inoltre, sette di questi *instrumenta*

¹⁵⁸ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 28.

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 28 (ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 4).

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 28.

¹⁶¹ Prima di questa data abbiamo a disposizione un solo frammento (si tratta di un bifoglio pergameneo) che una mano non identificabile del secolo XIV ha definito «Quaternus iurium ecclesie Sancti Nicolay» (cfr. *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, p. 56). Esso è conservato fra le carte dell'ospedale di San Nicolò, poi confluite nell'archivio di San Lorenzo e della Prepositura; esso attesterebbe la presenza di forme di registrazione altre rispetto alle pergamene sciolte in un periodo molto risalente.

¹⁶² Per una descrizione analitica dei registri e della loro struttura si rinvia a R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*.

presentano anche la relativa redazione in registro e, almeno in un caso documentato, si ha a disposizione anche un'ulteriore fase redazionale, sempre in esteso, sul registro personale del notaio rogatario, Antonio da Borgonuovo¹⁶³.

Prima di soffermarci sulla natura diplomatica di questi registri, è importante vedere chi sono i notai impegnati nella loro confezione; rispetto a quanto è stato rilevato fino alla metà del XIV secolo, il monastero di San Lorenzo sembra ora essersi allineato ai due maggiori enti dell'episcopio, il vescovo ed il Capitolo. Come è stato osservato, infatti, la documentazione abbaziale del secondo Trecento, in particolare quella rogata dopo il 1385, venne affidata alle mani di un ristretto numero di professionisti «coeso in relazione all'ambito di provenienza ascrivibile perlopiù a quello della curia vescovile»¹⁶⁴. Come sembra attestare il *modus operandi* di Antonio da Borgonuovo in relazione al monastero e alla Prepositura, i notai redattori dei registri abbaziali predisposero anzitutto una prima redazione del documento richiesto sui propri registri (anche in forma di esteso), procedendo in un secondo momento alla trascrizione dello stesso, ma in forma completa, cioè con *signum* e sottoscrizione, sui registri membranacei dell'ente. Nel caso fosse richiesto, essi potevano inoltre predisporre una ulteriore redazione su pergamena sciolta. Fra i tredici notai¹⁶⁵ chiamati dall'ente a dare forma pubblica ai propri negozi è importante notare come, in alcuni casi circoscritti, vi furono quanti in sottoscrizione qualificarono il proprio rapporto con l'autorità; fra questi si può ricordare Pietro Paolo da Trento, già attivo in qualità di scriba della curia vescovile¹⁶⁶ e come ufficiale dei sindici del Comune cittadino, il quale dal 1374 si sottoscrive «scriba dicti domini abbatis»¹⁶⁷.

Veniamo ora alla natura diplomatica di questi registri; anzitutto spicca la materia scelta per il supporto; non la carta, già in uso da decenni presso l'episcopato ed il Capitolo della cattedrale, ma la pergamena. Sebbene non si possa stabilire con certezza il motivo di tale scelta, è stato osservato come non sia infrequente, soprattutto nella documentazione archivistica degli ordini mendicanti, l'impiego di questo supporto scrittorio, a ragione della maggiore resistenza nel tempo della pergamena rispetto alla carta¹⁶⁸. Per quanto concerne la prassi documentaria adottata, i registri abbaziali mostrano senza dubbio qualche analogia con i volumi di imbreviatu-

¹⁶³ Si tratta di ADTn, AP, reg. VIII, n. 191, cc. 178v-179r; *mundum* in ADTn, AP, Tomo III, n.4; *redactio* in esteso sul registro di Antonio da Borgonuovo in ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 143v-144r, n. 375.

¹⁶⁴ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 30. Regge l'abbazia di San Lorenzo in questo periodo l'abate vicario Bartolomeo da Bologna.

¹⁶⁵ Si tratta di: Pietro Paolo di ser Giovanni detto *Ianes becarius* da Trento, Francesco di ser Tomeo *de Cazuffo*, Giacomo di Pietro da Revò, Francesco del fu Martino da Volano, Martino di ser Francesco notaio da Volano, Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo, Giovanni del fu ser Guglielmo *ab Equabus*, Guglielmo del fu ser Guglielmo *de Balzani* da Verona, Graziadeo del fu ser Antonio del fu ser Biagio da Castel Terlago, Antonio del fu ser Giovanni da Fai, Nicolò del fu Ognibene da Trento, Nicolò del fu Pietro Baldovino *de Capris* da Maderno e Antonio del fu ser Bonifacio da Nogaredo (cfr. R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 54). Per brevi biografie relative a questi professionisti si rinvia a *Ibidem*, pp. 55-63.

¹⁶⁶ Come già ricordato, di lui si conserva presso la sezione latina dell'*Archivio del Principato vescovile* un registro di imbreviature con committenza quasi esclusivamente clericale relativo all'anno 1376 (cfr. I. RICCI, *Aspetti della società e della chiesa trentina*).

¹⁶⁷ ADTn, AP, Reg. 1, doc. n. 22 (1374 febbraio 26).

¹⁶⁸ R. IOPPI, *I registri del monastero di San Lorenzo*, p. 46 con la bibliografia ivi citata alla nota n. 209.

re ed estesi prodotti e conservati, in analogo scorcio d'anni, presso gli archivi vescovile e capitolare; anzitutto si tratta di originali disposti in linea di massima secondo un ordine cronologico. Non mancano poi annotazioni marginali e le rubriche tipiche già riscontrate in molti *Instrumenta capitularia*. D'altro canto sia la *facies* esterna, ovvero la presenza di *signa* e sottoscrizioni, sia la probabile scelta di mettere a libro soltanto un limitato numero di *instrumenta*, ci porta ad allontanare questa fattispecie dagli esempi capitolari; essi non sembrano configurarsi come il frutto della sedimentazione dell'attività negoziale dell'abbazia e della Prepositura, vuoi per il numero tutto sommato contenuto di rogiti in essi contenuti vuoi per il ricorso alle mani di diversi notai per trascriverne i documenti. Essi, per certi aspetti, sono dunque più simili ai cartolari vescovili o monastici¹⁶⁹, preziose 'raccolte' di *iura* che, a seconda dei casi, potevano essere vergati in originale o in copia.

Il percorso evolutivo verso forme documentarie simili, se non analoghe, a quelle descritte ad esempio per il Capitolo, si compirà per la Prepositura soltanto nella seconda metà del XV secolo con la compilazione di registri di investiture notarili¹⁷⁰ «contenenti documentazione notarile relativa all'amministrazione dei beni e delle rendite»¹⁷¹ disposta generalmente in ordine cronologico e diplomaticamente affine agli *Instrumenta capitularia*.

¹⁶⁹ Per una trattazione dettagliata sui cartolari monastici e conventuali rinviamo a D. PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali*, pp. 341-342. Dino Puncuh afferma che con il termine ci si riferisce generalmente a «contenitori di documenti, non necessariamente in copia», specificando che «accanto a documenti di cui l'ente è destinatario, se ne trovano anche altri di cui è l'autore».

¹⁷⁰ *Ibidem*, pp. 63-64.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 63. L'archivio prepositurale ospita in tutto diciannove registri per il periodo che copre gli anni fra il 1472 ed il 1818.

7.3. Produzione e organizzazione della documentazione nel convento di San Michele in Trento fra XIV e XV secolo.

Nel panorama monastico-conventuale trentino occupano un posto di rilievo le Clarisse di San Michele, il cui primo insediamento in città risale al XIII secolo; la prima notizia relativa alla loro presenza a Trento risale infatti al 1227, allorché il canonico Enrico *de Clombach*, dettando testamento, dispose un lascito in denaro sia per i «fratres minores» sia per le «sorores minores»¹⁷².

L'archivio dell'ordine mendicante, così come appare oggi, non risulta particolarmente rilevante in quanto a dimensioni. Se consideriamo la documentazione compresa fra il XIII e l'intero XV secolo, ciò che rimane sono 114 documenti in originale o in copia autentica, fra cui una sorta di 'libro di conti', impropriamente definito urbario, ed ulteriori due *redactiones in mundum*. A ciò si aggiungono 5 copie semplici coeve, 28 copie di XVIII secolo e 47 notizie di documenti oggi deperditi, realizzate per la maggior parte dal padre francescano Giancrisostomo Tovazzi del corso del Settecento¹⁷³. Siamo dunque in presenza di un archivio diplomatico, ovvero un insieme di pergamene sciolte, senza alcuna apparente attestazione di forme di registrazione in cartulari, né tantomeno sono visibili processi di evoluzione che prevedano l'impiego di registri seriali. Attilio Bartoli Langeli sottolinea, a proposito degli archivi conventuali, come essi siano sostanzialmente costituiti da due componenti: le *bullae*, ovvero i privilegi di emanazione papale, e gli *instrumenta*¹⁷⁴.

Anche tenendo conto dei depauperamenti subiti nel corso dei secoli, quanto abbiamo attualmente a disposizione dell'archivio delle Clarisse è dunque da ascrivere alla categoria dell'archivio *thesaurus*. Se verifichiamo le tipologie documentarie presenti, ci troviamo di fronte, almeno fino a tutto il Duecento, ad una teoria di concessioni d'indulgenza, locazioni, donazioni, compravendite, concessioni di privilegi, testamenti, sentenze, ovvero quella documentazione che poteva in qualche modo garantire diritti acquisiti e proprietà immobiliari¹⁷⁵.

Pur continuando, seppur in misura meno rilevante, ad essere conservati privilegi ed indulgenze, si avverte un probabile cambio di rotta dai primi anni del Trecento allorché, fra le tipologie documentarie conservate, iniziano a prevalere nettamente le locazioni e le refute. Ora, in mancanza di *libri* o *quaterni* su cui collocare serialmente la documentazione patrimoniale dell'ente, si deve ritenere plausibile la registrazione sui protocolli e sui registri dei notai chiamati

¹⁷² Cfr. G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, p. 12. Il testamento è *in* edito in appendice, doc. n. 1.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 18.

¹⁷⁴ A. BARTOLI LANGELI, N. D'ACUNTO, *I documenti degli Ordini mendicanti*, p. 384. A tal proposito Bartoli Langeli fa l'esempio dei domenicani della Provincia romana i quali, fin dal 1251, individuarono le due distinte componenti dell'archivio: «da un lato i "privilegia ordinis", dall'altro gli "instrumenta de contractibus domorum", prescrivendo per entrambi "in certo loco sub debita custodia serventur"».

¹⁷⁵ Si veda, in merito, l'indice analitico dei documenti con il relativo contenuto in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, pp. 295 e ss.

di volta in volta a rogare per l'ente. Sarà dunque interessante verificare quali furono, fra XIII e XV secolo, i notai estensori della documentazione per conto delle suore francescane. Se andiamo ad esaminare la documentazione più antica, ovvero quella prodotta fra il XIII ed il primo quarto del XIV secolo, osserviamo come su 16 documenti conservati, nemmeno uno sia stato vergato dalla mano dello stesso professionista; si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di notai che in sottoscrizione si dichiarano *sacri palatii notarius*. Certo, si dirà, le pergamene superstiti non sono numericamente rilevanti per trarne dati certi e questo è pur vero, ma se scendiamo nei decenni, quando la documentazione conservata aumenta progressivamente, pur rimanendo tutto sommato su livelli piuttosto bassi, notiamo una maggiore fidelizzazione da parte di alcuni professionisti che fanno la loro comparsa con maggiore frequenza. Il primo fra questi, negli anni Quaranta del Trecento, è Bonaventura figlio del fu Abriano da Negrano, notaio per autorità imperiale, rogatario di tre pergamene fra il 1341 ed il 1343. La figura è interessante perché ricoprì, ancora negli anni Sessanta, il ruolo di procuratore per le suore di San Michele, il che mette in luce un probabile rapporto di fiducia con il professionista¹⁷⁶.

Come ricordato in precedenza, quanto rimane dell'archivio dell'ordine mendicante non è che una piccola parte di quello che fu probabilmente in origine; molte pergamene andarono perse nei secoli e, soprattutto dal Trecento, è facile ipotizzare che per molti negozi le suore non chiesero relativo *mundum*, ritenendosi sufficientemente tutelate dalla registrazione sui protocolli dei notai. Ciò è rilevabile almeno in un caso; il composito registro di Antonio da Pomarolo, oggi nell'archivio del Capitolo, veicola infatti due documenti commissionati dalle Clarisse nel 1352¹⁷⁷. A questi due rogiti si aggiunge, inoltre, una ulteriore notizia tradita da Giangrisostomo Tovazzi relativa ad un atto del 1350¹⁷⁸.

La vera 'svolta' in tema di fidelizzazione dei professionisti si ha sul finire degli anni Settanta del XIV secolo quando il già più volte citato notaio Alberto figlio del fu ser *Negratus* da Sacco divenne redattore quasi esclusivo del convento delle Clarisse. Per il periodo compreso fra il 1379 ed il 1394¹⁷⁹ abbiamo a disposizione 21 *redactiones in mundum* e ben 18 presentano in escatocollo la sottoscrizione di Alberto da Sacco. L'attività del notaio proseguì con ogni probabilità fino alla fine del secolo, così come era avvenuto per il Capitolo della cattedrale, tuttavia, già sul finire degli anni Ottanta, le suore cominciarono a servirsi anche di Antonio da Borgonuovo che, fra il 1388 ed il 1389, redasse due *instrumenta*. Questi, a partire dal 1402 divenne, al pari di ser Alberto, notaio di fiducia del convento di San Michele, come sembrano attestare sia le *redactiones in mundum* redatte per questo ente fra il 1402 ed il 1422 sia la presenza di ulteriori redazioni in

¹⁷⁶ Cfr. G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, nn. 115 e 116.

¹⁷⁷ ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 4, nn. 67, 69; regesti in S. MATTIVI, *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo*, nn. 71, 73. Edizione in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, appendice, nn. 11 e 12.

¹⁷⁸ G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, n. 110.

¹⁷⁹ Fra il 1394 ed il 1400 si assiste ad un calo considerevole della documentazione conservata.

esteso sul registro personale di ser Antonio¹⁸⁰. L'attività di notaio per le suore francescane sembra protrarsi fin verso gli anni Venti del Quattrocento; a partire dal 1431, invece, fa la sua comparsa Graziadeo figlio del fu ser Antonio da Castel Terlago, il quale redige un buon numero di *instrumenta* fra il 1431 ed il 1452. Questi sarà prima 'coadiuvato', poi definitivamente sostituito dal notaio e conte palatino Cristoforo da Molveno, figlio del noto giusperito Antonio, che verrà chiamato a rogare dalle Clarisse almeno fino agli anni Sessanta del Quattrocento.

Nessun cartulario, dunque, né tantomeno alcun registro sembra emergere dall'archivio di San Michele; ciò non significa, ovviamente, che non possano essere esistite forme di registrazione differenti rispetto alle pergamene sciolte. La Biblioteca di San Bernardino conserva infatti una sorta di 'libro di conti' cartaceo del convento relativo agli anni 1476-1477, inerente i beni e gli affitti di beni situati fra Trento, Civezzano e Piné¹⁸¹. Si tratta, nella fattispecie, di cinque fogli cartacei, appartenenti con ogni probabilità ad un originario fascicolo unitario, su cui due mani diverse, una anonima, l'altra attribuibile alla badessa suor Fina da Folgaria, vergarono in lingua volgare due distinti elenchi: la colonna sinistra contiene gli affitti dovuti al convento, la colonna destra i pagamenti effettuati.

L'assenza di un sistema documentario organizzato non deve tuttavia stupire se è vero che, come evidenzia Attilio Bartoli Langeli, «i mendicanti in quanto tali non potevano sviluppare una organica strategia documentaria. Lo fanno intravedere quelle fondazioni che, essendo proprietarie, "usarono" la documentazione in funzione della salvaguardia e dello sviluppo delle proprie risorse patrimoniali. [...] Il documento è strumento e fonte di *iura*, perciò esso pretende un uso elementare e minimale, ossia di esser conservato»¹⁸².

¹⁸⁰ Cfr. ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, nn. 4, 50, 51, 52, 300b, 338.

¹⁸¹ FSBN, ms. 324, in originale. Edito in G. POLLI, *Le Clarisse di San Michele*, appendice, n. 15.

¹⁸² A. BARTOLI LANGELI, N. D'ACUNTO, *I documenti degli Ordini mendicanti*, p. 390.

7.4. *Produzione e organizzazione della documentazione nel convento degli Eremitani di San Marco di Trento fra XIV e XV secolo.*

Fra gli ordini mendicanti cittadini che ricoprirono un ruolo non marginale nella città e nell'episcopato in età basso medievale, occupa una posizione di rilievo il convento degli Agostiniani o Eremitani di San Marco¹⁸³. Risale al 1271 l'insediamento in città di un ristretto gruppo di frati appartenenti all'Ordine e provenienti dal vicino eremo di Barbaniga, presso Civezzano. Giunti a Trento fondarono un convento nella zona orientale della città¹⁸⁴ intitolandolo a San Marco. La nuova sede, che nel corso del Trecento diede il nome all'intero quartiere, divenne così luogo di impegno per la cura d'anime in città; ciò permise all'Ordine di rimanere vitale e radicato nella società dell'epoca, come sembrano attestare i numerosi lasciti testamentari in favore dei frati, nonché le sepolture, anche illustri, nell'adiacente cimitero. L'attività degli Agostiniani a Trento proseguì lungo i secoli fino all'inizio dell'Ottocento quando, con la secolarizzazione del Principato vescovile, il convento fu soppresso e tutti i suoi beni furono incamerati¹⁸⁵. Alla chiusura del convento, l'edificio che aveva ospitato per secoli l'Ordine divenne sede dell'Intendenza di Finanza, mentre la documentazione prodotta e conservata dai frati sin dal XIII secolo non fu trasferita ma permase a San Marco almeno fino ad inizio Novecento¹⁸⁶.

Quanto oggi rimane dell'antico archivio degli Eremitani di San Marco è ricostruibile virtualmente assemblando la documentazione conservata presso il fondo *BCT3* della Biblioteca comunale di Trento e presso il fondo *Capitolo del Duomo* dell'Archivio di Stato. Si hanno così a disposizione poco meno di 60 documenti, tutti in forma sciolta, redatti fra il 1275¹⁸⁷ ed il 1498¹⁸⁸. Analogamente a quanto abbiamo rilevato per l'archivio delle Clarisse di San Michele, dunque, quanto rimane probabilmente non è che una minima parte del fondo originario; la documentazione oggi superstita, infatti, risulta alquanto lacunosa soprattutto per quanto riguarda il XIII secolo, di cui rimangono soltanto tre pergamene¹⁸⁹; soltanto a partire dagli anni Quaranta del Trecento si assiste ad un progressivo aumento degli *instrumenta*, sebbene sempre su livelli assolutamente non consistenti. Oltre a ciò va ricordato che la conformazione dell'archivio degli Eremitani, così come oggi si presenta ai nostri occhi, deriva solo in parte dalla conservazione di carte prodotte su richiesta dei frati Agostiniani; in molti casi, infatti, siamo in presenza di pergamene da essi conservate per dimostrare e tenere memoria dei diritti acquisiti. Abbiamo dun-

¹⁸³ Sugli Eremitani di San Marco a Trento si veda soprattutto D. GOBBI, *Gli Agostiniani a Trento* e S. ROATTI, *Istituzioni ecclesiastiche*. Qualche nota anche in E. CURZEL, *Le istituzioni ecclesiastiche*, p. 563.

¹⁸⁴ Si veda S. ROATTI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cap. III e B. BONELLI, *Notizie storico-critiche*, II, p. 603; F.F. DEGLI ALBERTI, *Annali del Principato ecclesiastico di Trento*, p. 150.

¹⁸⁵ S. ROATTI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cap. III. La soppressione avvenne il 25 gennaio 1809.

¹⁸⁶ Sulle vicende archivistiche del convento di San Marco nel XX secolo si rinvia a quanto già detto, *supra*, al paragrafo § 1.2; si veda anche M. STENICO, *Archivio di Stato di Trento* e C. BELLONI, E. CURZEL, *L'archivio dei frammenti*, in particolare p. LI.

¹⁸⁷ BCTn, *BCT3*, capsula 1, mazzo 1, n. 63.

¹⁸⁸ ASTn, *ACD*, n. 1211.

¹⁸⁹ BCTn, *BCT3*, capsula 1, mazzo 1, nn. 63, 69, 90.

que un buon numero di testamenti (ben 14), seguiti dalle donazioni e dalle compravendite. Si tratta pertanto, anche in questo caso, di un archivio *thesaurus*, molto simile per conformazione a quello delle Clarisse.

Lo scarso numero di documenti conservati fino al Trecento inoltrato rende difficoltoso qualsiasi tentativo di ricostruzione di eventuali processi di fidelizzazione con notai della città da parte dell'ente conventuale. Con molta cautela possiamo tuttalpiù rilevare qualche elemento di novità soltanto dalla metà del XIV secolo, quando iniziano a comparire, quali sottoscrittori delle pergamene degli Agostiniani, alcuni notai impiegati in più di un'occasione. Fra questi ricordiamo Dionisio del fu Pietro *becarius* da Trento ed il più noto Guglielmo del fu Antonio *ab Equibus*, quest'ultimo attivo per il convento fra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo¹⁹⁰. Negli anni Novanta del Trecento fa invece la sua comparsa quale professionista al servizio dell'ente Antonio da Borgonuovo. L'attività del professionista trentino è attestata sia attraverso alcune pergamene sciolte sia attraverso un certo numero di documenti registrati su *Instrumenta capitularia* 8bis¹⁹¹. È proprio attraverso la documentazione tradita nel registro di ser Antonio che veniamo a conoscenza di un'informazione significativa per la ricostruzione dei sistemi documentari dell'ente. Alcuni atti in *Instrumenta capitularia* 8bis fatti redigere al notaio trentino dai frati del convento di San Marco recano marginalmente delle note di mano dello stesso ser Antonio; si tratta, nella fattispecie, di annotazioni relative all'estrazione di un'ulteriore redazione dello stesso documento, che oltre ad essere esemplato sul registro personale del notaio, ed eventualmente anche *in publicam formam* su pergamena sciolta, venne pure redatto su un non meglio noto registro di proprietà dello stesso convento. Si trovano così note del tipo, «Posita continua super libro auctentico instrumentorum infrascripti monasterii cum meis signo et subscriptione»¹⁹², «Posita continua cum meis signo et subscriptione super libro instrumentorum dicti monasterii»¹⁹³, «Posita continua super libro auctentico dicti monasterii cum signo et subscriptione meis; item etiam facta extra distincte dicto conductori»¹⁹⁴, in margine a documenti datati alla fine degli anni Venti del Quattrocento. Siamo dunque in presenza di *quaterni* contententi *instrumenta* dotati, come afferma ser Antonio, di ogni elemento di convalida, *signum* e sottoscrizione compresi. Il documento è inoltre redatto per esteso (*continua*). Un archivio, quello degli Eremitani, che nella sua conformazione attuale, lacunosa e quanto mai depauperata, non mostra alcun segno di forme di registrazione diverse dalla pergamena sciolta, ma che nella realtà doveva apparire simile a quello dei benedettini di San Lorenzo, almeno per quanto concerne l'impiego di registri che, per funzione e aspetto estrinseco, si presume fossero molto simili.

¹⁹⁰ Si vedano, ad esempio, BCTn, *BCT3*, caps 2, mazzo 2, nn. 16, 25; caps 2, mazzo 1, n. 83.

¹⁹¹ Si veda, *supra*, al capitolo 4.

¹⁹² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 105r, n. 290.

¹⁹³ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 120r, n. 324.

¹⁹⁴ ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 128r-v, n. 345.

Nel corso del XV secolo, il 'diplomatico' dell'archivio agostiniano continua ad ospitare documentazione conservata in funzione tesaurizzante¹⁹⁵; tuttavia, pur nel limitato numero di *instrumenta* a disposizione è possibile individuare alcuni notai che, più di altri, furono chiamati a prestare la loro opera al convento. Ci riferiamo, in particolare, a Guglielmo del fu Guglielmo *de Balzaninis* da Verona, figura già nota per la sua attività di rogatario del monastero benedettino di San Lorenzo / Prepositura, Giovanni Ancio figlio del fu ser Giorgio Merzadro da Trento e, sul finire del XV secolo, Francesco del fu ser Domenico Gelfo.

¹⁹⁵ Abbondano i testamenti; si vedano, a titolo esemplificativo, ASTn, *ACD*, nn. 1194, 1195, 1201, 1205, 1206.

7.5. *Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita dei Battuti laici di Trento fra XIV e XV secolo.*

Con il convento degli Eremitani di San Marco abbiamo esaurito la trattazione relativa agli enti ecclesiastici e monastico-conventuali della città; s'intende, quelli con una documentazione sufficiente a valutarne le prassi scritte. Il presente paragrafo e quello che seguirà saranno invece dedicati alle due confraternite laiche del capoluogo vescovile, quella dei Battuti laici e quella degli Zappatori alemanni che, dal punto di vista dei dati a disposizione, offrono importanti spunti. Partiremo in questa analisi dalla confraternita dei Battuti laici¹⁹⁶, della quale – per quanto concerne attività e personaggi coinvolti – abbiamo già parzialmente parlato nei capitoli precedenti. Basterà qui ricordare che i Battuti sono attestati con sicurezza a Trento dal XIV secolo. Nel 1340 acquisirono infatti una *domus*, poi denominata 'casa della disciplina', situata presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, che divenne la sede stabile del sodalizio. Risalgono con ogni probabilità a questo periodo, o a pochi anni dopo, gli statuti in latino, veicolati attraverso una pergamena «destinata alla pubblica affissione»¹⁹⁷. Sul finire del XIV secolo, o forse all'inizio del XV, fu redatta una seconda versione degli statuti della confraternita, ma in lingua volgare; il testo, pur passando attraverso numerosi adattamenti ed integrazioni, appare, come il precedente, piuttosto stratificato, segno dei continui interventi cui fu sottoposto¹⁹⁸, come era tipico, d'altro canto, anche nelle redazioni statutarie dei grandi comuni medievali.

Per quanto concerne la produzione documentaria dell'ente che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, vantava fra i suoi affiliati numerosi membri della classe dirigente cittadina, il documento più antico riconducibile con sicurezza all'archivio dei Battuti risale al 1350¹⁹⁹ ma non si tratta di un atto frutto dell'attività negoziale dell'ente, quanto di documentazione attestante diritti acquisiti. Dobbiamo infatti attendere gli anni Settanta del Trecento per trovare tracce di documentazione espressione diretta della volontà dei Battuti²⁰⁰. A partire da questa data, fino alla fine del XV secolo, abbiamo rinvenuto circa 70 *instrumenta* riconducibili all'archivio dei Battuti, oggi per intero conservati presso il fondo *BCT3* della Biblioteca comunale di Trento²⁰¹. Non diversamente dagli altri enti che abbiamo fin qui preso in esame, anche i disciplinati affidarono la redazione dei propri documenti a notai attivi a Trento come 'liberi professionisti'; costoro registravano i negozi giuridici sui propri protocolli personali rilasciando, su richiesta

¹⁹⁶ Sulla confraternita dei Battuti laici si rinvia a G.B. MENAPACE, *Notizie storiche intorno ai Battuti del Trentino*; I. DAL PIAZ, *La Confraternita dei Battuti*; D. RESSEGOTTI, *Gli statuti della confraternita dei Battuti* con la bibliografia *ivi* contenuta sull'argomento; si veda anche il più recente E. CURZEL, *In cerca della salvezza*.

¹⁹⁷ E. CURZEL, *In cerca della salvezza*. Gli statuti sono stati editi da C. SCHNELLER, *Statuten einer Geiszler-Bruderschaft in Trient*.

¹⁹⁸ E. CURZEL, *In cerca della salvezza*.

¹⁹⁹ BCTn, *BCT3*, capsula 21, mazzo 1, n. 5. Editto in I. DAL PIAZ, *La Confraternita dei Battuti*, doc. n. 1. Benegonda vedova di Nicolò detto Caco vende al notaio Valeriano, agente in qualità di sindaco dei Battuti, una casa situata nella contrada del Fossato *cerdonum* al prezzo di 100 lire veronesi.

²⁰⁰ BCTn, *BCT3*, capsula 21, mazzo 1, nn. 11 e 14.

²⁰¹ Sull'analisi del fondo si rinvia a quando detto, *supra*, capitolo 1.

delle parti, anche l'eventuale *redactio in mundum*. Fra i notai che, più di altri, furono chiamati a rogare per i Battuti, ricordiamo Giovannino figlio del fu Marchetto detto *de la Porta* da Trento, attivo negli anni Settanta del XIV secolo, Pietro figlio del fu Gioacchino Mezzasoma negli anni Ottanta, mentre, a partire dagli anni Novanta del secolo, fa la sua comparsa Antonio di Bartolasio da Borgonuovo, il quale poté redigere un buon numero di documenti per la confraternita come dimostrano sia gli *instrumenta* in archivio, sia gli atti nel registro *Instrumenta capitularia* 8bis. L'attività di ser Antonio al servizio dell'ente proseguì almeno fino al 1433²⁰² ma non mancano, nello stesso periodo, documenti fatti redigere da altri notai cittadini; 'collaborano' infatti con i disciplinati anche Nicolò figlio del fu *magister* Ognibene sarto dal Borgonuovo di Trento, Martino figlio del fu ser Francesco da Volano, Antonio del fu ser Bonifacio da Nogaredo e, soprattutto dagli anni Trenta del Quattrocento, Graziadeo da Terlago, Nicolò *de Capris*, Antonio del fu Guglielmo Gallo e Cristoforo da Molveno. La Casa della Misericordia sembra dunque aver fatto affidamento su un ristretto numero di professionisti, seguendo modalità operative già in uso presso le principali istituzioni dell'episcopato; fra l'altro non si può fare a meno di notare il ripetersi di nomi più volte menzionati quali 'redattori di fiducia' per il vescovo, per il Capitolo, per la Prepositura. Si tratta, è bene ribadirlo, di professionisti di primo livello nel panorama del notariato cittadino che, probabilmente in virtù delle capacità tecniche, ma anche grazie alle posizioni di rilievo che occuparono in quella società, furono oggetto di preferenza da parte delle varie istituzioni.

²⁰² ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, n. 590a-b.

7.6. Produzione e conservazione della documentazione nella Confraternita degli Zappatori alemanni.

Scarse sono le notizie relative alla fondazione della confraternita di carattere nazionale degli Zappatori alemanni²⁰³; lo statuto del 1452 faceva addirittura risalire la nascita del sodalizio al 1279, quando i membri della *Hauerbruderschaft* si fecero carico dell'ospedale annesso alla chiesa parrocchiale di San Pietro. Se tuttavia si vogliono cercare tracce documentarie dell'attività della confraternita negli archivi trentini, si dovrà constatare l'assenza di fonti almeno fino alla fine del XIV secolo quando, nel 1396, due rappresentanti della *fratalia* si rivolsero al Capitolo della cattedrale di Trento per ottenere una casa situata nella contrada di San Martino, loro lasciata in eredità da Rainele *de Castro*, figlio del fu Dietrich da Hall²⁰⁴. Si tratta di una testimonianza indiretta dell'esistenza e dell'operatività della confraternita nazionale tedesca; si deve infatti attendere l'inizio del XV secolo per trovare documentazione sciolta, comunque piuttosto scarsa numericamente, testimonianza dell'attività negoziale dell'ente. D'altra parte gli studi relativi alla *Hauerbruderschaft* hanno messo in luce un patrimonio piuttosto rilevante che, per utilizzare le parole di Emanuele Curzel, «non appare solo composto da beni immobili frutto di lasciti e donazioni, ma è anche il risultato di una vivace attività di compravendita immobiliare, tutta riferita al quartiere di San Pietro: come di consueto si puntava all'acquisto del “dominio eminente” su edifici che poi venivano concessi con locazioni a lunghissima scadenza. In questo modo si poteva non solo convertire il denaro contante in una rendita, ma anche favorire locatari di origine tedesca»²⁰⁵.

Leggendo l'introduzione al libro dei massari della confraternita, un registro veicolante l'elenco degli 'amministratori' della *Hauerbruderschaft* prodotto a partire dal 1452, si ricava come nel 1411 il sodalizio rischiò di terminare la sua attività assistenziale; fu grazie al «pio ed intraprendente» Otel Hauer che le sorti della *fratalia* furono risollevate:

Ano 1411. Da hat die gemelte Bruederschaft fast abgenomben. Da ist ein fromber Man Otel Hauer ganant, ein Pauman der Weinreben, zambt andern Pauleiten gewest: haben sich der Bruederschaft understanden und erhalten, und Otel Hauer zum Mässär erwöllt worden.

[Poi la confraternita si è quasi dissolta. Poi un pio uomo chiamato Otel Hauer, un contadino delle vigne, si è trovato con altri contadini delle vigne, e hanno dato appoggio (?) e tenuto in vita la confraternita, e Otel Hauer venne eletto]²⁰⁶.

Serena Luzzi osserva, tuttavia, come la documentazione della prima parte del XV secolo non attesti alcun periodo di decadenza; se è vero, infatti, che per la prima metà del Quattrocento

²⁰³ Sulla confraternita degli Zappatori alemanni esiste una ricca bibliografia: S. LUZZI, *La confraternita alemanna degli Zappatori*; M. GARBELLOTTI, *L'ospedale alemanno*; S. LUZZI, *Confraternite e aristocrazie*; S. LUZZI, *Stranieri in città*. Più recentemente E. CURZEL, *In cerca della salvezza*.

²⁰⁴ ADTn, *ACap*, capsula 41, n. 22.

²⁰⁵ E. CURZEL, *In cerca della salvezza*.

²⁰⁶ Traduzione del passo ed edizione in S. LUZZI, «*Eine lobliche Hauerbruderschaft zu Trient*», p. 2.

non sono numerose le pergamene sciolte che testimoniano l'intensa attività di compravendita, dal 1414 in poi – proprio a partire dagli anni in cui Otth Hauer ricopriva la carica di massaro²⁰⁷ – la produzione di un corposo registro cartaceo veicolante un gran numero di documenti, contraddice pienamente l'ipotesi di una crisi interna al sodalizio.

Scarsi dati, dunque, si possono ricavare dalle pochissime pergamene sciolte prodotte fra il 1414 ed il 1446 per iniziativa degli Zappatori alemanni. Si tratta, per la maggior parte, di testamenti, compravendite e, in unico caso, di donazioni. Ma la svolta nella produzione documentaria dell'ente si ha alla metà del XV secolo, con la redazione del già citato registro cartaceo che prende il nome di «Dass allt instrument büech»²⁰⁸.

7.6.1. *Dass allt instrument büech. Dall'archivio thesaurus all'archivio di sedimentazione.*

«Dass allt instrument büech» è un codice cartaceo di medie dimensioni (le carte misurano 298 x 212 mm) che presenta esteriormente una coperta in pergamena su cartoncino rigido; il titolo del volume è vergato, con grandi lettere in scrittura gotica bastarda di tipo librario, sulla coperta superiore, ed è presumibilmente opera da una mano del XV secolo avanzato.

Si tratta, almeno per la prima parte, ovvero dalla c. 1r alla c. 27v di un libro copiale²⁰⁹, una sorta di *liber iurium* della confraternita in cui più mani si alternarono nell'opera di copiatura della documentazione²¹⁰. In calce alla c. 1r del volume, inoltre, la stessa mano che esemplò i documenti 2-15 annotò: «Notandum est quod suprascriptum instrumentum reperietur cum aliis infrascriptis instrumentis in sacristia ecclesie Sancti Petri, in schrino fratralie laboratorum hospitalis prefate ecclesie Sancti Petri». Siamo dunque in presenza della descrizione di un archivio *thesaurus* propriamente detto. Le pergamene testimonianze degli *iura* della confraternita erano gelosamente custodite *in schrino*, un forziere si deve presumere, posto nella sacrestia di San Pietro, la chiesa del sodalizio. A metà del Quattrocento, dunque, fu dato inizio ad un'operazione di copiatura delle pergamene, o di una selezione di esse, fino ad allora conservate in forma sciolta con funzione esclusivamente tesaurizzante.

Se volessimo valutare quali tipologie documentarie si trovano esemplate sul codice cartaceo mettendole a confronto con quanto rimane, in forma sciolta, degli *instrumenta* trascritti troveremmo che si tratta esclusivamente di compravendite, testamenti e locazioni; in alcuni casi,

²⁰⁷ Otth Hauer fu massaro degli Zappatori fra il 1448 ed il 1452 (S. LUZZI, «Eine lobliche Hauerbruderschaft zu Trient», p. 2).

²⁰⁸ BCTn, BCT3, n. 45.

²⁰⁹ Cfr. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 226. La documentazione in questa prima sezione del registro è redatta per intero in copia semplice.

²¹⁰ I documenti numerati da 1 a 16 si trovano alle cc. 1r-XIXr; appartengono ad un'unica mano, forse notarile, i documenti 1-15 (alle cc. 1r-XVIIIr). Appartiene ad una seconda mano il documento n. 16 alle cc. XVIIIv.-XIXr. I documenti esemplati alle cc. 19v-27v sono di mano del notaio Cristoforo di Marco Marchetti da Cadine.

inoltre, alcune delle pergamene da cui presumibilmente furono tratte queste copie, si trovano ancora oggi nel miscelaneo *BCT3*²¹¹ che raccoglie la documentazione superstite della *Hauerbruderschaft*. Fra le pergamene si trovano, tuttavia, anche documenti inerenti la *fratelia* che, pur essendo stati redatti prima della metà del XV secolo, non furono trascritti in copia nel codice; evidentemente quanto si trova esemplato fra le carte *dell'instrument büech* è frutto di un processo di selezione consapevole, per cui si scelse di far copiare soltanto una parte di quanto era fino ad allora conservato²¹².

«Dass allt instrument büech» costituisce una fonte essenziale per valutare i mutamenti occorsi, alla metà del XV secolo, nella gestione della documentazione della confraternita alemana. Se fino ad allora, per quanto ci è noto, si conservavano in ottica tesaurizzante soltanto pergamene sciolte, con gli anni Cinquanta, come testimonia la prima parte del codice, fu dato incarico di copiare una parte degli *instrumenta* conservati. Dalla metà del secolo si affidò stabilmente al notaio Cristoforo Marchetti da Cadine il compito di redigere la documentazione dell'ente, come sembra dimostrare la seconda parte del volume (cc. 19^v-27^v), contenente ancora copie di documenti coevi e più antichi, in alcuni casi già esemplati nelle prime carte del registro²¹³. Non si conosce il motivo di questa seconda trascrizione di documenti, all'interno dello stesso codice, già presenti nelle carte precedenti; è interessante però notare che, da questo punto in avanti, il registro si trasforma da libro copiale in registro di *instrumenta* redatti in originale, disposti rispettando un ordine cronologico e, soprattutto, affidati per un periodo di ben

²¹¹ Ad esempio, la compravendita (1418 luglio 10) in BCTn, *BCT3*, n. 45, cc. VI^r-^v, n. 6 si trova anche nell'originale redatto da Antonio da Borgonuovo in BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 37. Il testamento (1418 agosto 5) in BCTn, *BCT3*, n. 45, cc. VII^r-^v, n. 7 e cc. 21^v-22^r dello stesso volume si trova anche in BCTn, *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 38.

²¹² Si propone di seguito una breve descrizione della prima sezione (cc. I^r-XIX^r) del volume: c. I^r, copia di testamento di data 1414 settembre 3 redatto dal notaio Nicolò figlio del fu *magister* Ognibene sarto dal Borgonuovo di Trento (originale in *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 25); cc. I^v-II^v, copia di locazione perpetua di data 1407 novembre 24, redatta da Antonio di ser Bartolasio dal Borgonuovo di Trento; cc. III^r-III^v, copia di documento redatto da Floriano figlio del fu ser Nicolò notaio detto Tamburlino *de Moradinis* da Trento; cc. III^r-V^r, copia di compravendita di data 1406 novembre 26 redatta dal notaio Antonio del fu ser Paolo da Milano (originale in *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 8); cc. V^v-VI^r, copia locazione perpetua di data 1417 gennaio 1, redatta da Bonaventura del fu *magister* Nicolò da Trento; cc. VI^r-VI^v, copia di permuta redatta il 1418 luglio 10 da Antonio di ser Bartolasio da Borgonuovo (originale in *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 37); cc. VII^r-VII^v, copia di testamento redatto il 1418 agosto 5 da Antonio da Borgonuovo (originale in *BCT3*, capsula 28, mazzo 1, n. 38); cc. VIII^r-VIII^v, copia di compravendita redatta in data 1422 giugno 24 dal notaio Antonio da Borgonuovo; cc. VIII^r-VIII^v, copia di locazione perpetua redatta il 1422 giugno 24 da Antonio da Borgonuovo; cc. X^r-X^v, copia di testamento redatto il 1425 maggio 26 da Graziadeo da Terlagio; cc. XI^r-XI^v, copia di locazione perpetua redatta il 1427 febbraio 6 da Antonio da Borgonuovo; cc. XII^r-XII^v, copia di compravendita redatta il 1431 marzo 19 da Antonio da Borgonuovo; c. XIII^r, copia di testamento redatto il 1435 febbraio 13 da Nicolò figlio del fu Ognibene sarto dal Borgonuovo di Trento; cc. XIII^r-XIII^v, copia di codicillo redatto il 1439 novembre 6 da Nicolò *de Capris*; cc. XV^r-XV^v, copia di donazione (depennata) redatta il 1441 ottobre 2 da Floriano figlio del fu ser Giacomino *de Rujalx* (forse *Rumphalatis*?) da Arco; cc. XVI^r-XVI^v, copia di testamento redatto il 1446 giugno 16 da Iohannes detto Stauffer; cc. XVII^r-XVII^v, copia di compravendita redatta il 1448 giugno 10 da Nicolò *de Capris*; c. XVIII^r copia di testamento redatto il 1451 marzo 2 da Iesamanto del fu ser *magister* Antonio notaio *de Pegolotis* da Arco. Una mano diversa ha redatto alle cc. XVIII^r-XIX^r una compravendita rogata da Antonio del fu ser Bonifacio da Nogaredo.

²¹³ Cc. 19^v-20^r, copia semplice imitativa (viene esemplato anche il *signum*) di locazione perpetua rogata il 1456 ottobre 14 dal notaio Graziadeo da Terlagio; cc. 20^v-21^r, copia di locazione perpetua rogata il 1453 giugno 15 dallo stesso Cristoforo Marchetti; cc. 21^v-22^r, copia di testamento (già presente nel registro alle cc. 7^r-7^v) rogato il 1418 agosto 5 da Antonio da Borgonuovo; cc. 22^r-23^v, copia di locazione perpetua (già presente nel registro alle cc. 1^v-2^v) rogata il 1407 novembre 24 da Antonio da Borgonuovo; cc. 24^r-25^r, copia di compravendita rogata il 1451 aprile 28 da Iesamanto *de Pegolotis* da Arco; cc. 25^r-25^v, compravendita rogata il 1446 gennaio 17.

trent'anni alla mano del notaio Cristoforo Marchetti da Cadine, il quale registrò i negozi giuridici della confraternita dal 1457 fino al 1486²¹⁴. Evidentemente si era instaurato un rapporto di fiducia con l'importante notaio trentino, già attivo per numerosi altri enti, *in primis* per il comune di Trento. Con la fine degli anni Ottanta del XV secolo si interruppe l'attività di Cristoforo Marchetti per la confraternita; il suo posto venne preso da Antonio della Berlina che proseguì l'opera del predecessore registrando la documentazione relativa agli anni 1489-1508²¹⁵.



Fig. 27. BCTn, BCT3, n. 45. «Dass allt instrument büech».

²¹⁴ Alle cc. 30r-31v c'è un documento in originale, di data 1457 gennaio 25, redatto da Graziadeo da Terlagio; seguono gli originali di Cristoforo Marchetti: cc. 28r-86r, documenti compresi fra il 1457 gennaio 25 ed il 1473 giugno 11; cc. 95r-102v, documenti compresi fra il 1475 marzo 30 ed il 1476 gennaio 22; cc. 108v-135r, documenti compresi fra il 1480 gennaio 5 ed il 1486 giugno 6.

²¹⁵ Cc. 135v-167r; sono bianche le successive cc. 168r-183.

Il rispetto di un ordine cronologico per la messa a libro degli *instrumenta* (fra l'altro redatti per esteso), la redazione di rubriche in apertura al testo, nonché le note marginali che Andrea Gab²¹⁶, figlio del fu Udalrico dalla Baviera e massaro della confraternita alla fine del XV secolo, pose in margine ad alcuni documenti, ci portano ad assimilare questa seconda parte del volume ai già noti registri degli *Instrumenta capitularia* del Capitolo della cattedrale di Trento. Molti fra i documenti redatti da Cristoforo Marchetti prima, e da Antonio della Berlina poi, presentano inoltre a margine le note relative all'estrazione del *mundum*²¹⁷, il che avvicina ancor più questa fattispecie documentaria ai registri capitolari. La *fratelia* si era dunque avviata, probabilmente sull'esempio di analoghi registri posti in essere, in analogo scorcio d'anni, da altri enti quali il Capitolo o il comune, anche per il tramite di notai quali Cristoforo Marchetti, verso un processo che dalla semplice archivio *thesaurus* era approdato all'archivio di sedimentazione. D'altro canto la confraternita degli Zappatori aveva dato inizio, più o meno negli stessi anni, ad altri registri con finalità diverse; risale, ad esempio, al 1452 un codice cartaceo denominato «Pruder vnd swestern in der pruderschaft det teuschen hauer zu sant Petter zu Trient», veicolante un calendario ed un elenco, munito di stemmi, dei massari della confraternita (1452-1553)²¹⁸.

²¹⁶ Su Andrea Gab, massaro della *Hauerbruderschaft*, capitano di Port'Aquila e notaio cfr. S. LUZZI, *La confraternita alemanna degli Zappatori*, pp. 340 e ss.

²¹⁷ Cfr., ad esempio, il documento alle cc. 28r-v.

²¹⁸ BCTn, *BCT3*, n. 49.

CONCLUSIONI

Nella premessa a questa ricerca abbiamo messo in risalto le motivazioni che hanno condotto alla scelta di Antonio da Borgonuovo quale protagonista di questa indagine. Le ricordiamo brevemente. Egli si configura come una delle figure chiave del primo Quattrocento trentino, dal *cursus honorum* invidiabile, tale da farne uno dei più titolati, se non il più titolato, membro della classe dirigente trentina. Egli infatti seppe unire alla remunerativa attività di pubblico notaio per enti e privati cittadini anche una contestuale partecipazione alla vita politica del comune di Trento che, dopo le rivolte del 1407-1409 contro il vescovo Georg Liechtenstein, ottenne le prime competenze di rilievo; proprio negli anni immediatamente successivi alla ribellione si venivano organizzando uffici cittadini dotati di funzioni specifiche affidati ad *officiales* scelti periodicamente fra un gruppo di maggiorenti della città. I membri fra le più importanti famiglie di Trento, i Calepini, i da Molveno, i Mezzasoma, i Belenzani, i *de Murlinis*, i Mercadenti, gli *ab Oleo* per citare soltanto alcune fra le più note, si spartirono il potere per buona parte del Quattrocento, spesso imparentandosi fra loro e garantendo in tal modo un saldo controllo sugli uffici del comune. All'interno di questo contesto vanno collocate alcune figure che emergono, come *parvenu*, nella società trentina fra Trecento e Quattrocento; ne abbiamo incontrato almeno un paio. Certamente, in prima posizione, il *mutarius* di origini bavaresi Michael Senftel che, oltre ad aver sposato la giovane figlia di ser Marco Calepini, Onesta, sorella dei più noti Adelperio, Odorico, Bonaventura, Nascimbene e Calepino, riuscì nel giro di pochi anni a mettere da parte un considerevole numero di beni e proprietà, nonché a rivestire in plurime occasioni alcune fra le più importanti cariche in seno al magistrato consolare. La seconda figura da ricordare è proprio il protagonista di questa ricerca, il notaio Antonio che, nel giro di pochi decenni, fra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, acquistò a Trento un ruolo parimenti di primo livello. Figlio d'un *portitor* originario della Vallagarina che aveva fissato, verso la metà del XIV secolo, la propria residenza nel quartiere meridionale del Borgonuovo, Antonio riuscì, probabilmente grazie alla sua proficua attività di notaio e ad una altrettanto redditizia attività speculativa, a migliorare la propria posizione sociale. Quale esito di questo processo egli poté dare in sposo due sue figlie ad altrettanti membri della prestigiosa famiglia Calepini, Adelperio e Bonaventura, elargendo per la seconda, Maddalena, la considerevole dote di 400 ducati d'oro. L'alleanza fra le due famiglie, sancita anche dal contratto matrimoniale, era tuttavia già da lungo tempo sanzionata dai numerosi documenti che i vari fratelli Calepini avevano commissionato al professionista trentino. Scorrendo le carte del registro *Instrumenta capitularia* 8bis, infatti, emergono tutta una serie di contratti (locazioni, compravendite, mutui, *societates*, matrimoni) fra i più noti membri della classe dirigente trentina, che avevano scelto Antonio da Borgonuovo per dare forma scritta – almeno in parte, si presume – ai propri negozi giuridici. Non si resta dunque sorpresi

nel constatare che, nel 1415, quando il comune di Trento iniziò a registrare le verbalizzazioni delle elezioni alle nuove cariche del magistrato consolare, fra i primi a ricoprire la carica consolare c'è proprio Antonio da Borgonuovo, il quale ricoprirà analogo ufficio ancora tre volte, nel 1418, nel 1422 e nel 1427. Nella ricostruzione dei rapporti fra le più note famiglie del primo Quattrocento trentino non si può fare a meno di menzionare un ulteriore elemento di coesione, oltre al comune; si tratta della confraternita dei Battuti laici che, già sul finire del Trecento, come si è visto, raccolse fra i propri affiliati molti fra i membri delle famiglie che in seguito si spartirono gli uffici del comune cittadino. Fra questi, quale massaro della *fratelia* nel 1395, anche ser Antonio; ma basterà dare un'occhiata all'elenco di quanti, nel corso del XV secolo, lasciarono parte dei propri beni alla confraternita¹, probabilmente per una certa vicinanza, se non appartenenza alla stessa, per constatare come una buona fetta della classe dirigente del capoluogo vescovile avesse con essa dei rapporti. Un ulteriore aspetto su cui si è riflettuto a lungo è quello delle rivolte cittadine di inizio Trecento; in particolar modo un'attenzione particolare è stata dedicata alla ribellione scoppiata nel febbraio del 1435 contro il vescovo Alessandro di Masovia. La vicenda, già ampiamente nota grazie agli studi del compianto storico tirolese Klaus Brandstätter, è importante ai fini di questa ricerca per via dei protagonisti che la animarono: la città vide probabilmente contrapporsi su due fronti opposti da una parte un buon numero di famiglie che abbiamo già ampiamente citato guidate dal capo della rivolta Michael Senftel, dall'altra un certo numero di cittadini, forse numericamente ridotti, guidati dall'ex massaro vescovile Antonio da Molveno. I primi sostenevano il duca d'Austria Federico IV Tascavuota, i secondi il vescovo di origini polacche Alessandro di Masovia. Ed è probabilmente al primo gruppo, anche visti i rapporti con altre famiglie del fronte antivescovile, che dobbiamo associare il notaio Antonio da Borgonuovo, il quale – insieme alla gran parte del partito anti-masoviano – finì infatti nel novero dei cittadini *proditores* oggetto di un anonimo componimento satirico filo-vescovile composto, con ogni probabilità, poco dopo gli eventi rivoltosi del 1435-1437. Un ulteriore aspetto connotante la figura del professionista trentino è la presenza, fra le carte dei suoi due registri di *instrumenta*, di brevissimi componimenti in versi che hanno la caratteristica di essere stati redatti in lingua volgare. Più che l'aspetto letterario dei frammenti, ciò che emerge dall'analisi di questi ed altri scritti volgari coevi – fra cui le già citate *Rime* di anonimo – sono la coincidenza temporale nella produzione – e conservazione – di queste scritture; in un panorama, quello del volgare trentino, altrimenti poverissimo d'esempi, esse fanno la loro comparsa in un periodo in cui sembra emergere nella città vescovile un nuovo clima culturale. Da un lato pare avviarsi un lento e progressivo processo di «distanziamento» fra l'autorità comunale e l'autorità vescovile, con il conseguimento di maggiori competenze da parte della prima, dall'altro si assiste ad un maggior (seppur ancora molto limitato rispetto ad altre realtà) uso della

¹ BCTn, BCT2, n. 1083. Ricordiamo, fra i molti elencati (fra cui anche delle donne): Giovanni Belenzani, Antonio Belenzani, Guglielmo Belenzani, Giovanni *Malicie*, il canonico Morandino, ser Marco *della Zinella*, ser Bertoldo *ab Oleo*, il notaio Giacomo da Ravazzone, Lorenzo *a Vaginis*, Pietro Iacob, Guglielmo Gallo, Andrea Gallo e, fra i membri della famiglia Calepini, il canonico Gottardo, Giovanni, Bonaventura, Calepino e Donato (si rinvia, *supra*, capitolo 2).

lingua volgare da parte di chi ricopriva un qualche potere in seno alle magistrature comunali o di quanti con costoro intratteneva dei rapporti.

L'analisi svolta sulla biografia di Antonio da Borgonuovo ha dunque portato alla luce una serie di dati, per certi aspetti inaspettati rispetto alle motivazioni che avevano condotto alla scelta di questa figura. Nel contesto della ricostruzione dei rapporti familiari, economici, politici e sociali fra i membri della classe dirigente trentina di inizio Quattrocento abbiamo, tuttavia, potuto dedicare una certa attenzione soltanto ad alcune figure, prevalentemente legate da qualche rapporto con il notaio Antonio; continua a permanere la necessità di indagare più nel dettaglio, anche attraverso una seria indagine prosopografica, gli ulteriori protagonisti della politica e della società trentina di inizio XV secolo, senza prescindere dalla documentazione registrata dal professionista trentino. Gli *instrumenta* raccolti in *Instrumenta capitularia* 8bis, in particolare, rappresentano una fonte di primaria importanza, soprattutto vista la pluralità di clienti che, fra il 1421 ed il 1437, si rivolsero a ser Antonio per registrare i propri negozi.

La seconda motivazione che, come abbiamo ricordato nella premessa, ha portato alla scelta di Antonio da Borgonuovo come tema di questa ricerca è la sua documentazione. Si tratta di un considerevole numero di documenti, sia in forma sciolta sia in registro, redatti per le maggiori istituzioni della città: il Capitolo, il comune, il vicario episcopale, il vescovo, nonché numerosi monasteri ed enti assistenziali, fra cui la confraternita dei Battuti laici e, non ultimi per importanza, i privati. Ai clienti in quanto tali è stato dedicato un capitolo specifico (il quarto); il tema, tuttavia, è divenuto punto di partenza per tutta un'altra serie di riflessioni, fra cui, ad esempio, la materia delle tariffe richieste dai notai trentini, ser Antonio in particolare, per il rilascio degli *instrumenta*. Dopo l'analisi svolta sulla legislazione del XIV secolo relativa al prezzo dei documenti notarili (*De precijs instrumentorum debentis tabellionibus*), e valutata l'impossibilità di attuare un confronto puntuale con le rare attestazioni dell'emolumento richiesto dal notaio per il rilascio degli *instrumenta*, abbiamo constatato l'esistenza di mutazioni significative nel prezzo dei documenti in relazione a diversi fattori, quali ad esempio il negozio trattato ed il valore dei beni oggetto di stipula. Su un aspetto ulteriore pare utile soffermarsi; l'approfondimento sulle date topiche dei rogiti del notaio, al di là dell'eventuale microtoponimo che variava a seconda del cliente interessato, conferma l'immagine di un professionista dal profondo radicamento nella città; l'intera produzione documentaria di ser Antonio presenta infatti come data topica il capoluogo vescovile, dal quale – ma solo apparentemente – egli non sembra mai muoversi.

L'analisi svolta sulla documentazione di Antonio da Borgonuovo è servita a svolgere tutta un'altra serie di osservazioni che rappresentano, complessivamente, il secondo grande tema di questa ricerca: il *modus operandi* del notaio. Anzitutto, volendo partire dagli esordi della sua attività, un capitolo specifico è stato dedicato alla formazione. Un tema, questo, che come abbiamo avuto modo di sottolineare nel terzo capitolo, presenta una serie di problematiche. Rare,

infatti, se non quasi nulle, sono le notizie relative al sistema formativo dei notai trentini per buona parte del medioevo e ciò deriva in larga misura dall'assenza di notizie in merito almeno fino alla metà del Quattrocento, quando si hanno a disposizione le prime verbalizzazioni scritte del collegio dei notai trentini, in cui si trovano anche i verbali per l'ammissione alla matricola dei giovani aspiranti tabellioni. Per il periodo precedente dobbiamo basarci su tutta una serie di dati che possono comunque essere efficacemente messi a confronto con la coeva situazione d'altre città. In particolare, anche per Trento, sembra che la formazione dei notai locali avvenisse in larga misura presso il 'banco' di colleghi più esperti che, anche attraverso l'impiego di formulari e raccolte di documenti-tipo, impartivano ai giovani aspiranti i primi rudimenti. Importante prerequisite era una solida conoscenza della lingua latina che i giovani allievi potevano apprendere o presso i *magistri artis grammaticae* attivi anche a Trento, o presso la *scola cathedralis*, sulla cui attività, tuttavia, poco o nulla è noto. La fortunata conservazione, fra le carte di *Instrumenta capitularia* 8bis, di un paio di nomine a notaio da parte del conte palatino Antonio da Molveno, risalenti agli anni Venti del Quattrocento, ha inoltre consentito di conoscere questa ulteriore tappa della creazione dei tabellioni trentini. Per la seconda metà del Quattrocento, come ricordato, abbiamo invece a disposizione alcuni verbali di ingresso nella matricola del collegio notarile (attestato con certezza soltanto dal 1425); essi non sembrano far emergere un modello formativo univoco, standardizzato, quanto piuttosto modalità di preparazione indicate per ogni singolo caso. Si passa così da esempi in cui la conoscenza della lingua latina viene ritenuta sufficiente per ammettere il notaio nel collegio, a casi in cui i giovani candidati, non ancora sufficientemente idonei alla professione, vengono invitati a «scholas visitare et audire Notariam» o a «perseverare scolam et adissere», oppure ad apprendere i rudimenti della disciplina presso la casa del rettore del collegio, per essere poi nuovamente sottoposti alla prova. Come abbiamo messo in rilievo nella ricerca, tuttavia, pur nella varietà delle modalità applicate, ci sembra di individuare tutti quegli elementi che, variamente, i diversi collegi notarili dell'epoca applicarono. Anche a Trento, come altrove del resto, non dovettero mancare quanti furono inviati a studiare presso i più noti *studia* universitari; per molti, tuttavia, la preparazione e l'accesso alla professione dovette avvenire *in loco*, prima attraverso una solida conoscenza del latino, poi mediante specifici percorsi presso colleghi più esperti o, almeno dal Quattrocento in poi, per il mezzo di apposite lezioni di *Notariam* impartite da esperti in diritto.

Il tema della formazione dei notai trentini è divenuto il pretesto per trattare un ulteriore argomento, pur senza la pretesa di essere stati esaustivi vista la vastità della materia, ovvero il formulario adottato per la redazione degli *instrumenta*. Si sono presi, a tal proposito, in esame quattro principali tipologie documentarie: la locazione, la refuta, la compravendita ed il testamento. Per ciascuna di esse si sono analizzate, scomponendo partizione per partizione, le varie formule impiegate, scegliendo allo scopo un certo numero di documenti prodotti da notai trentini fra XIV e XV secolo, Antonio da Borgonuovo compreso. In particolare sono risultati degni

d'interesse soprattutto la locazione e la refuta che, rispetto a compravendita e testamento, il cui formulario non si discosta molto da quello in uso presso altre aree notarili italiane, presentano caratteristiche connotanti. In particolare abbiamo potuto rilevare, per quanto riguarda il Trecento ed il primo Quattrocento, l'impiego da parte dei diversi notai di un formulario simile nella forme e nella loro disposizione, pur con piccole variazioni, e che tende ad arricchirsi di ulteriori e specifiche clausole scendendo nei secoli. Più in generale, anche l'area dell'episcopato trentino sembrava conoscere formulari e raccolte elaborati già nel corso del Duecento dai giuristi e notai bolognesi, Rolandino Passeggeri *in primis*. È probabilmente da formulari e raccolte esemplate sulla base dei modelli bolognesi, se non proprio direttamente sui formulari di Rolandino (come sembrano dimostrare alcune corrispondenze dirette), che i notai trentini improntarono i loro *instrumenta*, adattandoli ovviamente alle necessità richieste dalle particolari tipologie documentarie in uso localmente.

Con il quinto capitolo siamo entrati nel cuore della ricerca dedicata ad Antonio da Borgonuovo. Il *modus operandi* del notaio è stato infatti al centro della riflessione, con particolare attenzione alle varie tappe seguite dal professionista nella redazione dell'*instrumentum*, dalla *rogatio*, in cui il notaio appuntava in maniera concisa i dati essenziali del negozio giuridico su un piccolo foglio di carta ('scheda') o su un piccolo registro di dimensioni tascabili. Seconda tappa di questo processo, al pari della precedente attestata fra le carte di ser Antonio, è la redazione di una forma più completa del documento su registri di medie dimensioni che solitamente egli definisce *prothocolli* oppure su fogli o *bifolia* sciolti. Mentre in alcuni casi egli scelse di non procedere ulteriormente, cosicché la redazione su protocollo sembra essere seconda ed ultima tappa di questo processo, in altre occasioni ser Antonio trasse da quei registri una versione completa e definitiva del documento, quella cioè che si è soliti definire *mundum*, la bella copia, redatta su pergamena sciolta. In questo caso sono dunque tre le tappe di redazione dell'*instrumentum publicum* attuate dal professionista trentino; è il sistema, già ampiamente noto ai diplomatisti, efficacemente descritto, per la prima volta, da Giorgio Costamagna nel 1961 e noto come la «triplice redazione dell'*instrumentum* notarile». Interviene a questo punto un ulteriore tassello del *modus operandi* (o per meglio dire, dei *modus operandi*) di Antonio da Borgonuovo; egli infatti, in alcune occasioni, redasse oltre alla scheda (o minuta) e al documento in protocollo (o su fogli sciolti) una terza redazione, spesso in forma pressoché completa e munita addirittura di *signum* e sottoscrizione, su registri di più grande formato (come *Instrumenta capitularia* 8 e 8bis) che egli definisce *quaterni* o *libri*. Da essi egli poté trarre una quarta redazione, definitiva, su pergamena, oppure non procedere oltre, cosicché il documento in esteso *in libro* o *in quaterno* diviene definitivo. Abbiamo così a disposizione, a seconda dei casi, diverse modalità operative, con redazione degli *instrumenta* in due, tre o quattro tempi.

Un ulteriore tema su cui ci sembra importante puntare l'attenzione è quello della trasmissione documentaria all'interno del Capitolo della cattedrale di Trento. Nella sezione che abbiamo dedicato al 'destino' delle carte di Antonio da Borgonuovo, è stata svolta una riflessione relativa, in modo particolare, alla documentazione in registro prodotta dai notai capitolari nel corso del Trecento e del Quattrocento. È noto che la proprietà dei registri redatti dai notai nell'esercizio delle loro funzioni di pubblici autenticatori della memoria documentaria di enti o privati era degli stessi professionisti, ragione per cui, dopo la morte del proprietario, quei volumi passavano ai notai eredi o a quanti ne erano stati autorizzati, per il tramite dell'autorità giudiziaria, a estrarne documentazione. L'analisi sui registri capitolari della serie *Instrumenta capitularia*, in modo particolare su quelli prodotti dalla seconda metà del Trecento in poi, pur in un contesto che non permette ancora di parlare di cancelleria capitolare propriamente detta, ci ha permesso di ipotizzare che i volumi specificatamente prodotti dai notai per il Capitolo, veicolanti esclusivamente documentazione capitolare, furono di proprietà stessa dell'ente che ne conservava il controllo non soltanto mentre il professionista li redigeva, ma soprattutto dopo la morte di questi, tramite la conservazione dei registri in Capitolo e la possibilità (previo rilascio della *licentia relevandi* da parte dell'autorità giudiziaria della città) di farvi estrarre ulteriori documenti *in mundum* dai notai attivi presso la cattedrale. Per tale ragione, il registro *Instrumenta capitularia* 8 non uscì mai dall'ambito del Capitolo (tanto che, come abbiamo appurato, i canonici poterono lavorarvi anche mentre ser Antonio vi registrava nuova documentazione) e non va per tale ragione inserito fra le carte ed i registri che, dopo la morte del professionista, furono destinati ad altro notaio.

Già nel titolo di questa dissertazione si pone in evidenza un importante elemento, tema delle considerazioni finali della tesi: «Politica e documentazione». L'ultimo capitolo è stato infatti dedicato ai sistemi documentari delle principali istituzioni trentine fra il Duecento e la metà del Quattrocento: vescovo e Capitolo in prima posizione, ma anche enti 'minori' come le Clarisse di San Michele, il convento degli Eremitani di San Marco, nonché le due confraternite dei Battuti e degli Zappatori alemanni. Quali gli elementi comuni emersi dall'analisi sulla documentazione prodotta da questi enti nel corso del XIII, del XIV, fino alla metà del XV secolo? Anzitutto, almeno per i due enti maggiori, vescovo e Capitolo, la compresenza a Trento del notaio bolognese Bongiovanni di Bonandrea e del vescovo Enrico di Metz ad inizio Trecento rappresentano un importante elemento di 'discrimine'. Ma questo dato venne messo in rilievo già un paio di decenni or sono da Daniela Rando e Monica Motter. È infatti dai primi decenni del XIV secolo che inizia la produzione seriale di registri che, se non vanno a sostituire pienamente le pergamene sciolte, per lo meno ad esse si affiancano, quali strumenti per la registrazione progressiva della documentazione dell'ente. Oltre a ciò, mentre per tutto il Trecento – come era del resto già stato ben messo in luce dagli studi dedicati al *Codex Wangianus minor* – vescovo e Capitolo (ma lo stesso vale per gli altri enti dell'episcopato) non sembravano aver intrapreso alcun

particolare rapporto di fidelizzazione con i notai chiamati di volta in volta a redigere la documentazione, a partire dal Trecento – e ciò è ben visibile soprattutto nella documentazione capitolare – scelsero di volta in volta un limitato numero di professionisti di fiducia (spesso essi stessi canonici nel caso del Capitolo) cui affidare la redazione *in publicam formam* dei propri negozi. Così, ad esempio, fra gli anni Novanta del Trecento e gli anni Trenta del Quattrocento Antonio da Borgonuovo fu mano prevalente, se non affatto esclusiva per alcuni periodi, nella documentazione capitolare.

Se allarghiamo lo sguardo ai principali enti ecclesiastici e laici della città noteremo, inoltre, una preferenza per un ristretto numero di notai che, vuoi per l'abilità tecnica loro riconosciuta vuoi per il ruolo che esercitavano nei pubblici uffici, compaiono spesso come sottoscrittori delle carte; fra questi ricordiamo, oltre ad Antonio da Borgonuovo, Alberto del fu *Negratus* da Sacco, Graziadeo da Terlago, Antonio del fu ser Giovanni da Fai, Nicolò del fu *magister* Ognibene dal Borgonuovo di Trento, Nicolò *de Capris*, Cristoforo Marchetti da Cadine etc., per citare soltanto alcuni fra i più noti. Questi, insieme ad altri colleghi di XIV- XV secolo, sembrano esercitare una sorta di “monopolio” sulla piazza notarile di Trento, proprio a ragione del loro contestuale impegno per più istituzioni cittadine.

APPENDICI DOCUMENTARIE

Criteri di edizione.

Si presentano di seguito tre appendici dedicate, rispettivamente, ai documenti citati ed impiegati per la redazione del secondo capitolo, paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (appendice I), del paragrafo 2.1.1, dedicato alla vicenda del castello di Stenico e di Negro de Negri da San Pietro (appendice II) e al paragrafo 4.2.7, inerente la vicenda dell'eredità Belenzani (appendice III). I documenti così organizzati e numerati progressivamente vengono citati in nota nei relativi capitoli, accompagnati comunque dalla relativa segnatura d'archivio. In ciascuna delle tre appendici i documenti sono presentati in ordine cronologico, fatta eccezione per quei gruppi di rogiti che risultano fra loro connessi (ad esempio per argomento¹).

Per l'edizione dei documenti che presentiamo in appendice si sono adottati i criteri ormai condivisi² per la pubblicazione delle fonti documentarie medievali, con gli adattamenti resi necessari per le caratteristiche specifiche delle fonti, per una migliore presentazione del testo o per renderne più semplice la fruizione.

Ogni documento è preceduto da un numero d'ordine progressivo in cifre arabiche che riparte da 1 in ciascuna delle tre appendici. Le date cronica e topica sono espresse secondo lo stile moderno, ponendo eventualmente fra parentesi quadre «gli elementi ricostruiti dall'editore»³. Alla data segue, in carattere tondo, un regesto in lingua italiana, nel quale si indicano le denominazioni e le qualifiche degli attori e l'oggetto dell'atto giuridico. «Le forme onomastiche o microtoponomastiche desuete, le forme cognominali, i termini per i quali la traduzione è apparsa difficile o inopportuna si lasciano come si trovano nel documento»⁴, evidenziandoli nel regesto tramite caratteri spaziati. Nell'elencazione di edifici e di appezzamenti di terra si riferisce la collocazione con toponimo e microtoponimo, indicando anche il tipo di coltura e, se possibile, la relativa estensione. Per quanto riguarda i pagamenti in denaro, si riferiscono tutti i dati forniti dal testo.

In corpo minore si presentano quindi le indicazioni riguardanti la tradizione del documento. Per ciascun atto vengono dichiarati nell'ordine: i dati relativi alla *traditio*, ovvero se siamo in

¹ Si veda ad esempio, APPENDICE I, nn. 14-21.

² In particolare, il *Progetto di norme*, pp. 491-503, e i successivi *Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires*, pp. 21-93, che integrano le *Norme per le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano*, pp. VII-XXIV. Si è tenuto conto anche dei criteri sinteticamente enunciati da Pratesi nel suo manuale di diplomatica (A. PRATESI, *Genesi e forme del documento*, pp. 111-121) e da lui formulati in modo più dettagliato in alcuni saggi (A. PRATESI, *Fonti narrative e documentarie*, pp. 33-44; A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, pp. 7-32. Molto utili anche: G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali* e, di recente pubblicazione, P. CAMMAROSANO, *L'edizione dei documenti medievali*.

³ *Progetto di norme*, p. 492.

⁴ Cfr. i criteri di edizione in *La documentazione dei vescovi* a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, p. 279 e nelle altre edizioni di fonti di ambito locale.

presenza di un originale o di una copia; segue immediatamente la segnatura archivistica e, tra parentesi quadre, la sigle [A] per gli originali e [B] per le copie. In seguito si forniscono informazioni relative alle note marginali, per i registri, e dorsali, per le pergamene. Si segnalano inoltre eventuali segnature antiche e notazioni archivistiche recenti. In ultimo, le indicazioni bibliografiche relative alle edizioni complete o parziali e ai regesti.

Per quanto riguarda le modalità di trascrizione, ci si è attenuti alle indicazioni del *Progetto di norme*⁵, con interventi limitati allo stretto necessario, pur adeguando all'uso moderno la punteggiatura. L'iniziale maiuscola è stata utilizzata solo ad inizio paragrafo, per i nomi propri di persona e di luogo e per gli aggettivi da essi derivanti, e per le denominazioni di monete ed unità di misura. Gli aggettivi *sanctus* e *beatus*, ed i relativi femminili e plurali, presentano l'iniziale maiuscola solo nei casi in cui si riferiscano a toponimi o microtoponimi (ad esempio per i nomi di chiese). Tutte le abbreviazioni sono state sciolte, lasciando le parentesi tonde per i casi di forte incertezza. Pur limitatissimi, gli interventi attuati per integrare parole, sillabe o lettere omesse dal notaio per evidente *lapsus* vengono segnalati attraverso le parentesi uncinate. Gli errori non pregiudicanti la lettura non sono stati invece corretti ma evidenziati in nota. La *j* è stata trascritta sempre con *i*, mentre la *y* è rimasta tale. Si è rispettato l'uso della *ç*.

Gli spazi lasciati in bianco dallo scriba sono indicati con tanti asterischi quante sono presumibilmente le lettere mancanti; qualora, tuttavia, essi eccedano la lunghezza di un rigo, si è scelto di riportare nel testo soltanto tre asterischi indicando poi in nota l'estensione in millimetri. I puntini entro parentesi quadre segnalano invece le lacune provocate da guasto meccanico (caduta del supporto o sbiadimento dell'inchiostro). Anche in questo caso si è scelto di quantificare la dimensione della lacuna in nota.

Le note dell'edizione sono in due serie distinte: quelle dell'apparato critico, contraddistinte da lettere dell'alfabeto minuscolo e le poche, scarse note di commento, contraddistinte da numeri arabi.

⁵ *Progetto di norme*, pp. 495 – 499.

APPENDICE DOCUMENTARIA I

1.

1386 febbraio 13, Trento

Vigilio notaio da Seregnano del fu Guglielmo da Roccabruna, Alberto notaio del fu ser Negratu s da Sacco e Federico notaio figlio di ser Ognibene notaio da Povo cittadini trentini, arbitri scelti in comune tra Morandino da Trento canonico da una parte e Aloisio del fu ser Cristoforo notaio detto dal Dosso da Trento dall'altra, per esaminare e calcolare l'amministrazione fatta da Morandino come tutore di Aloisio in 10 anni, tanto per quanto riguarda le entrate quanto per le uscite, visti tutti i libri, i quaderni e gli scritti, condannano Morandino a pagare del suo ad Aloisio le quantità di cereali non esatte per 10 anni, come appare nel *quaternus receptorum* di Morandino, cioè 116 staia di frumento, 30 di siligine, 85 di miglio, panico e spelta secondo la misura posta nell'inventario, entro la prossima Pasqua, in quanto Morandino non le aveva riscosse; nello stesso modo, come resto degli affitti non esatti, Morandino deve pagare ad Aloisio 8 ducati d'oro, restituendogli tutti i libri, le carte, gli *instrumenta*; per il resto le parti dovranno fare reciproca quietanza. Il prete Morandino dichiara di non acconsentire alla sentenza, in quanto essa è a lui *preiudicialis*.

Originale, ASTn, APV, sezione latina, capsula miscellanea I, n. 126 [A]; mm 598 x 153-157; pergamena in buono stato di conservazione, nonostante qualche macchia in corrispondenza del margine sinistro e inferiore, tale comunque da non compromettere la lettura del testo; ben visibile la marginatura. Nel *verso*, in alto, nota di contenuto in tedesco di mano del XV secolo di cui si legge: *urlt Morandin contra Lud noder* e la nota *vacat* di mano del XV secolo; con il millesimo 1386 a sinistra di mano del XVI secolo.

Registro: G. IPPOLITI, A.M. ZATELLI, *Archivio del Principato vescovile di Trento*, vol. Misc. I e II, pp. 76-77.

(SN) In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, indicatione nona, die martis terciodecimo mensis februarii, infrascripti electi et arbitri, arbitratore et amica-biles compositores ac amici co(m)u(n)ales electi inter partes infrascriptas, videlicet inter venerabilem virum dominum presbiterum Morandinum^{a)} canonicum Tridentinum et Loysium filium condam ser Christofori notarii dicti dal^{b)} Dosso ut ibi assertum fuit ad infrascriptam sententiam proferendam eligerunt sibi locum in episcopali palatio, in sala ubi ius consuete redditur, ac monuerunt et requisiverunt partes predictas ibi presentes et audientes audire sententiam infrascriptam per eos ibidem proferendam in hunc modum dicentes: In Christi nomine, amen. Nos Vigilius notarius de Seregnano condam domini Guillelmi

de Rochabruna, Albertus notarius condam ser Negrati de Sacho et Federicus notarius filius ser Ognabeni notarii de Paho notarii et cives Tridentini, tamquam amici comuniter electi inter venerabilem virum dominum Morandinum de Tridento canonicum Tridentinum ex parte et pro parte una et Aloysium filium condam ser Christofori notarii dicti a Dosso de Tridento ex parte altera, videlicet ad videndum, cognoscendum, examinandum, calculandum et sine debito terminandum rationem administrationis facte per ipsum dominum Morandinum seu geste tamquam tutorem et tutorio nomine dicti Aloysii et tam de introytibus quam de expensibus habitis et factis per ipsum dominum Morandinum tempore dicte geste tutele^e) per decem annos^d) continuos et plus, nobis etiam comissam per honorabilem et sapientem virum dominum Iohannem de Pugnis de Parma legum doctorem in temporalibus vicarium Tridentinum ac curie Tridentine pro reverendissimo in Christo patre et domino domino Alberto inclito comite de Ortenburg(is) Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino ac etiam vissa comisione nobis suprascriptis Vigilio, Alberto et Federico facta per ipsum dominum vicarium ad instanciam dictarum partium et mandato sub certa pena nobis facto per eundem dominum vicarium, visis, inspectis, examinatis diligenter et calculatis omnibus libris et quaternis ac scripturis dicte rationis administrationis predicte tam de introytibus quam de expensibus quibuscumque et super ipsis deliberatione matura prehabita et participato consilio, cum quam pluribus bonis viris in talibus ex partis Christi nomine iterum reasumpto de cuius vultu cuncta iudicia recta procedunt pro tribunali sedentes ad locum nobis deputatum pro hac sententia ferenda presentibus partibus predictis diffinimus, dicimus, sententiamus, declaramus, arbitramur et finaliter condempnamus prefatum dominum Morandinum presentem et audientem ad dandum et solvendum dicto Aloysio presenti et audienti pro resto afflictuum dicti Aloysii per dictos decem annos non exactorum ut apparet in quaterno rationis receptorum dicti domini Morandini infrascriptas bladorum quantitates aut sibi Aloysio consignare inquilinos obligatos secundum inventarium datum et consignatum dicto Aloysio per dictum dominum Morandinum videlicet, primo centum et sexdecim staria frumenti, item treginta staria siliginis, item octuaginta quinque staria milei, panigii et spelte ad mensuram positam et descriptam in dicto inventario hinc ad festum Pascatis^e) resurrectionis domini nostri Iesu Christi proximum venturum simul apparent quod culpa, negligentia seu defectu dicti domini Morandini predicti afflictus vel eorum presentis non essent exacti tempore debito et modo exigi non possent quod dictus dominus Morandinus teneatur et debeat de suo suplere et solvere. Item eodem modo pro resto afflictuum denariorum non exactorum ut dictum est dare debeat eidem Aloysio octo ducatos auri aut sibi consignare ut supra dictum est ad terminum suprascriptum; item quod dictus dominus Morandinus teneatur et debeat per sacramentum suum sibi deferendum dare et restituere dicto Aloysio omnes suos libros, cartas et instrumenta quelibet spectancia et pertinencia ad dictum Aloysium cum omnibus rebus et bonis mobilibus perventis ad manus dicti domini Morandini quocumque modo et causa que, quos et quas res non dedisset et restituisset sibi Aloysio hinc ad terminum antedictum et in hoc honoramus conscienciam ipsius domini Morandini; de reliquis vero que una pars alteri et altera alteri ratione vel causa dicte administrationis petere posset sibi in vicem facere debeant et teneantur partes ipse perpetuam pacem, finem, remissionem, quietationem et absolutionem cum pacto de ulterius non petendo cum omnibus clausulis, debitis et necessariis ad sensum sapientis, salvo semper quod si aliqua instrumenta invenirentur que spectarent ad dictum Aloysium sibi debeant reddi et exhiberi; et si reperirentur quod ipse dominus presbiter Morandinus recipisset aliquem creditum quod debuisset evenire dicto Aloysio et non esset positum in ratione suprascripta quod sibi Aloysio dare teneatur illud quod apparet habuisse et recipisse. Et sic dicimus, sententiamus, pronunciamus et declaramus in omnibus et per omnia ut supra dictum est, vigore electionis in nos facte et statutorum civitatis Tridenti et omnibus iure, via, modo et forma quibus melius possumus de iure valere et tenere.

Lata, lecta et publicata fuit hec suprascripta sententia sive laudum per suprascritos dominos electos ser Vigilium, Albertum et Federicum, Tridenti in episcopali palacio Tridentino pro tribunali sedentes, ad locum sibi ellectum in sala ubi ius consuete redditur predictis partibus presentibus et audientibus ad ipsam sententiam audiendam, monitis et citatis sub anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, indictione nona, die martis terciodecimo mensis februarii, hora vesperarum, presentibus discretis viris ser Simone notario condam domini Tuyni de Campo, ser Merchadento^{f)} condam ser Francisci de Lost de Marchadentis de Tridento, ser Iacobo filio domini Henrici de Rochabruna, Vigilio notario condam ser Henrici dicti Rigaie de Tridento, Iorio notario condam ser Desiderati notarii de Alla, Bonaventura dicto Turolo condam Trentini dicte^{e)} Madurence de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti, Donato condam Delaiti de Civezano testibus et aliis quam pluribus vocatis et rogatis.

Qua quidem sententia sic lata ut supra incontinenti oretenus et viva voce dictus dominus presbiter Morandinus ibi presens dixit et protestatus fuit quod non consentiebat dicte sententie in quem esset sibi preiudicialis cum vellit stare et adimplere voluntatem ser Christofori superius nominati testatoris et non consensit nec vult teneri nisi in quem de iure tenetur et non ultra vel aliter.

Ego Antonius filius ser Bartholassii de Burgonovo civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius hiis omnibus suprascriptis preceptis lationi, lectioni, publicationi, protestationi et omnibus aliis dum sic agerentur ut premititur interfui et rogatus scribere publice subscripsi.

^{a)} -n- *aggiunta in interlinea superiore* ^{b)} *segue da depennato* ^{c)} -le *in apice* ^{d)} *segue annos depennato* ^{e)} *così nel testo* ^{f)} *segue de Lost depennato*

1401 marzo 18, Trento

Giovanni cerdo detto Zibechino del fu ser Riprando a Navibus, abitante a Trento, in quanto erede di Giacomo cerdo suo nipote, vende per 50 ducati d'oro ad Antonio notaio figlio di ser Bartolasio dal Borgonuovo l'utile dominio su una casa situata nella contrada di San Marco a Trento, rimettendone ogni diritto nelle mani del decano e dei canonici del Capitolo; questi ne investono quindi detto Antonio per il canone d'affitto annuo di 40 denari.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Alberto del fu ser *Negratus* da Sacco; BCTn, BCTI, n. 1868, cc. 119-120 [A]; in corrispondenza del margine sinistro della c. 119, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Carta investiture facte Antonio notario filio ser Bartholasi de Burgo Novo de Tridento unius domus muris et lignamine constructe, tegulis coperte, posite in contrata Sancti Marchi de Tridento apud heredes condam magistri Iohannis ferarii de Ronzegno ab I latere, apud Anzolinum sartore ab eius latere, apud magistrum Stefanum a Scolis de retro et apud viam comunis de ante de qua solvitur afictus perpetuallis capitulo Tridentino omni anno in festo sancti Michaelis aut eius VIII^a XL denarios ***; quam refutavit Iohannes cerdo dictus Zibechinus condam ser Riprandi a Navibus de Tridento pro se et tamquam heres et hereditario nomine condam Iacobi cerdonis eius nepotis pro se et tamquam ... nepotis in calce alla rubrica con segno di richiamo in manibus domini decani, presentibus allis dominis canonicis pro CL ducatos auri quos fuit confessus habuisse et recepisse a dicto Antonio notario presente et recipiente et sibi Antonio notario fecit donationem inter vivos de omni et toto quod plus valeret dictum fi(ctu)m sive utile dominium.*

Registro: L. ZAMBONI, *Economia e società*, n. 66.

Item die veneris decimo octavo mensis marcii, Tridenti, in sacristia nova cathedrali ecclesie Tridentine, presentibus venerabilibus viris dominis presbiteris Gerardo de Verona plebano in Flaono, Donato de Verona sacrista in eadem ecclesia et Iohanne condam Antonii de Belenzanis de Tridento testibus vocatis et rogatis et alliis. Ibiq[ue] Iohannes cerdo condam ser Riprandi a Navibus habitator Tridenti pro se et tamquam heres et hereditario nomine condam Iacobi cerdonis eius nepotis refutavit et libere resignavit in manibus venerabilium virorum dominorum canonicorum Rambaldi de Tridento decani, Morandini, Xiconis et Vigilli de Tridento, Hertuici de Carinthia, Antonii et Iacobi de Novara, Antonii de Archo, Florii de Enno et Nicolay de Tridento omnium canonicorum Tridentinorum ibidem presentium et recipientium pro se successoribusque suis et capitulo Tridentino ac ibidem in capitulo et ad capitulum more solito campane sonitu congregatorum omne suum ius utile dominium et melioramentum ac omne aliud suum ius quod ipse Iohannes pro se^{a)} et dicto hereditario nomine habet et modo aliquo habere posset in una domo muris et lignamine constructa, tegullis coperta, posita et iacente in contrata Sancti Marchi de Tridento apud heredes condam magistri Iohannis fabri de Ronzegno, apud Anzelinum sartorem, apud magistrum Stefanum a Scholis et apud viam comunis de antea et forte apud alios confines veriores. Et dictam refutationem fecit dictus Iohannes ad hoc ut ipsi domini decanus, canonici et capitulus ad imperpetuum debent investire Antonium notarium filium ser Bartolasii de Burgonovo de Tridento a quo ipse Iohannes confessus, contentus et manifestus fuit se re vera habuisse et recepisse pro precio et mercato dicti suy utillis domini et melioramenti ducatos auri quinquaginta, renunciens dictus Iohannes exceptarum non sibi datorum, non habitorum et non integre receptorum dictorum ducatorum auri quinquaginta et exceptioni doli, mali, conditioni in factum ac toti indebiti sine causa et non sine causa et non interve-

nientis cause omnique alii suo iuris et legum auxilio. Et dicta refutatio sic ut premittitur facta prefati domini decanus, canonici et capitulum nomine locationis et conductionis perpetualiter investiverunt dictum Antonium notarium, presentem, petentem et volentem pro se et suis heredibus de dicta domo superius refutata et confinata sive de ipsius utilli dominio, ad habendum, tenendum et possidendum cum omnibus suis iuribus et actionibus, accessibus et egressibus suis et cum allis omnibus iuris suis que contra predictos continetur confines vel alios si qui forent || ad^{b)} meliorandum et non peiorandum, dantes et concedentes prefati domini locatores et refutator pro se et ut supra dicto conductori presenti et stipulanti pro se et suis heredibus verbum et licenciam intrandi tenutam et possessionem corporallem dicte domus locate quancumque voluerit, sua auctoritate propria nec non, promitentes prefati domini locatores et refutator pro se et ut supra dicto conductori presenti et stipulanti pro se et suis heredibus dictam domum cum suis iuribus eidem conductori et suis heredibus perpetuo ab omni persona, comuni et colegio deffendere, guarentare et perpetuo disbrigare sub pena dupli omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra dicti conductoris heredumque suorum habita racione melioracionis que pro evictionis tempore fuerit, videlicet domini locatores quantum est pro directo dominio sub obligacione bonorum omnium dicti capituli et refutator quantum est pro utilli dominio sub obligacione omnium suorum bonorum mobillium et inbillium presentium et futurorum, versaque vice dictus Antonius conductor per se et suos heredes stipulatione solemnni se obligandi promisit prefatis dictis locatoribus presentibus et stipulantibus pro se et successoribus suis dare, solvere, presentare, numerare et consignare masario dicti capituli presenti et futuris, omni anno in Tridento predicto in festo sancti Michaelis aut eius VIII^a nomine afictus perpetui dicte domus locate denarios quadraginta. Et si primo anno conductor ipse non solverit dictum afictum dicto masaro capituli, loco et termino suprascriptis quod dictus afictus debeat induplari; et illud idem fiat si in secundo anno non solverit dictum afictum modo et forma predictis, et cadat ac cadere debeat ipse conductor per se et suos heredes ab omni suo iure quod habet et habere posset in dicta domo locata et afictus retentos cum duplis solvere teneatur conductori ipse per se et suos heredes de et super aliis suis bonis mobilibus et inbillibus, presentis et futuris; et cum aliis suis omnibus clausullis secundum stillum et modum aliarum locationum dicti capituli antescrptarum.

^{a)} *segue d depennato* ^{b)} *segue habendum, tenendum et po depennato*

1418 dicembre 7, Trento

Ser Bartolasio del fu ser Cristiano da Mori cittadino e abitante a Trento, padre del notaio sottoscritto, cede titolo donationis inter vivos a Domenica sua figlia e a Desiderato lanarolus del fu ser Francesco da Magrè dal Vicentino, suo genero, il dominio utile su un appezzamento di terra arativa e vignata, in parte piantata a filari, di circa 3 piovì, situato nelle pertinenze di Trento a San Bartolomeo, presso il cimitero dell'omonima chiesa, rimettendone nelle mani dei canonici ogni diritto; questi ne investono dunque Domenica e Desiderato per il canone d'affitto annuo di 1 plaustro di vino bianco per l'universitas del Capitolo, da portare a Trento alla canipa dell'ente. Nonostante quanto stabilito, Bartolasio dovrà avere finché vivrà la metà del vino e pagare la metà dell'affitto.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8, c. 47r-v, n. 95 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Refutatio facta per ser Bartholasiū patrem mei Antonii notarii infrascripti de eius vineali de Sancto Bartholomeo de quo investiti fuerunt Desideratus et Dominica eius filia per dominos canonicos etc*; sotto, in corrispondenza del censo annuo, la nota di mano del XVI secolo: *Capitulum*, che integra una precedente nota di mano del tardo XV secolo: *vini brentas 6 ad Sanctum Bartholameum*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatricentesimo decimo octavo, indictione undecima, die mercuri septimo mensis decembris^{a)}, Tridenti, in ecclesia Tridentina, super podiolo altaris Corporis Christi post chorum posito, presentibus honestis viris domino presbitero Antonio de Buratinis de Tridento mansionario in dicta ecclesia, domino presbitero Marcho plebano in Livo et capelano in dicta ecclesia, clarissimo legum doctore domino Laurencio de Gauslinis de Feltro, Bartholomeo Toschanelo stazionario in Tridento condam Alberti de Avolano testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem ser Bartholasius condam ser Cristiani de Murio civis et habitator Tridenti pater mei notarii infrascripti, titulo donationis inter vivos que amplius revocari non potest aliqua ingratitude vel offensa magna vel parva per ipsum ser Bartholasiū de eius utili dominio et melioramento vinealis infrascripti facte Dominice eius filie e Desiderato eius genero infrascriptis, per se et suos heredes refutavit et resignavit in manibus venerabilium virorum dominorum Iohannis capelani de Austria, Florii de Enno, Iohannis de Fundo, Iohannis de Carinthia, magistri Odolrici de Isnina et Gaspari de Murlinis de Tridento omnium canonicorum dicte ecclesie Tridentine ibidem presentium et capitulariter ut eorum moris est pro infrascriptis specialiter peragendis congregatorum nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus sed totum capitulum ipsius ecclesie representantium et acceptantium omne suum ipsius ser Bartholasiū ius utilis dominiū et melioramenti quod ipse habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur in una pecia terre aratorie, vineate partim ad filarios plantate^{b)} trium plodiorum vel circha, sita in pertinenciis Tridenti ubi dicitur a San Bartholome apud cimiterium ecclesie Sancti Bartholomei predicti et viam comunis ab una parte versus mane, apud iura dicti Capituli versus meridie et partim versus sero, apud me Antonium notarium infrascriptum pretextu nemoris clausure mei ibidem de subtus site et apud Marchum condam^{c)} Nicholay condam ser Guillelmi Rompreti etiam de subtus et forte alii sunt confines veriores de qua tota pecia terre vineata et aratoria solvitur, solvi debet et consuetum est solvi affictus perpetualis unius plaustri vini albi buliti perpetualiter omni anno universitati Capituli prelibati ut ipse partes ibidem asserverunt. Et hanc

refutationem fecit dictus ser Bartholasius de dicta pecia terre in manibus dictorum dominorum canonicorum ad hoc ut ipsi domini canonici de dicta pecia terre, debito modo, investire debeant dictos Desideratum et Dominicam iugales pro dicto affectu perpetualiter omni anno solvendo, dans, cedens et transfferens ipse ser Bartholasius titulo donationis predictae et presentis contractus eisdem genero et filie suis presentibus et recipientibus omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas ipse ser Bartholasius habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur in dicta pecia terre et contra quascumque personas et rem quacumque ratione vel causa et constituit eos iugales procuratores ut in rem suam et posuit eos in locum suum, ita quod a modo ipsi iugales possint dicta pecia terre uti et frui et eam tenere et pacifice possidere sine contradictione dicti^{d)} ser Bartholasi refutatoris et eius heredum omniumque aliarum personarum; qui domini canonici sic ut premissus est capitulariter congregati dicta refutatione facta et per eos acceptata per se et successores suos pro universitate dicti capituli, iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine et pro^{e)} causa infrascripta pro una libra piperis ibidem et in presenti accordata pro intratica et nomine intratice dicte rei locate investiverunt dictos Desideratum lanarolum condam ser Francisci de Magredo de Vesentina et Dominicam eius uxorem et filiam ipsius ser Bartolasi iugales presentes hanc locationem sibi fieri petentes et pro se et suis heredibus recipientes de dicta pecia terre superius confinata sive de eius utili dominio ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi iugalibus^{f)} conductoribus et eorum heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum salvo iure directi domini etc cum omnibus iuribus suis etc. Quam peciam terre locatam ipsi domini locatores et refutator se nomine et vice dictorum iugalium conductorum et pro eis constituerunt possidere donec ipsius rei locate dicti iugales conductores possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eisdem iugalibus conductoribus presentibus et recipientibus licentiam dederunt et plenam auctoritatem ac promiserunt solempni stipulatione dictis iugalibus presentibus, pro se et suis heredibus stipulantibus, de evictione dicte rei locate et de eius legitima deffensione secundum formam iuris et de ratificatione omnium et singulorum premissorum sub obligatione omnium bonorum suorum ipsius refutatoris et universitatis dicti capituli presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra. Et predictam fecerunt dicti domini locatoris nominatim ex eo quia dicti iugales conductores et uterque eorum principaliter et in solidum ad quem dictum capitulum se tenere voverit in totum vel in parte uno tunc solvente, alter liberetur solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona obligando promiserunt dictis dominis canonicis presentibus pro se et successoribus suis pro universitate dicti capituli stipulantibus dictam peciam terre locatam suis congruis et de litis temporibus laborare et cultivare et laboratam et cultivatam tenere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dare, solvere, mensurare et presentare ad canipam dicti capituli in Tridento eorum conductorum sumptibus et expensis unum plaustrum vini albi buliti de prima vasa de eo quod nascetur in dicta pecia terre locata vel de eque bono nomine affectus et census perpetui dicte pecie terre locate, cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis videlicet quod primo anno quo ipsi conductores dictum affectum integraliter non solverint et presentaverint infra terminum predictum tunc duplum ipsius affectus dare et solvere teneantur; et si cesaverint per biennium in non solvendo et presentando ipsum affectum infra terminum predictum || tunc etiam duplum et reduplum ipsius affectus dare et solvere teneatur et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure et melioramento dicte rei locate quod ius et melioramentum in dictum capitulum deveniat et devenire debeat ipso facto. Et nichilominus affectus retentos etc ut in forma comuni et in aliis supra sit mencio etc.

Et nota tunc ad memoriam quod in presentia omnium suprascriptorum conventum fuit expresse inter dictas partes quod ipsi iugales det et dare debeant et teneantur dare dicti patri meo omni anno in vindemia donec ipse vixerit medietatem vini quod coligetur ex dicto vineali solvendo etiam dictum afflictum de comuni ipsarum precium, non obstante dicta donatione et refutatione factis ut supra cum ipsam donationem et t(ra)do(fa)ttionem^{g)} fecerit ad dictum finem ut detur sibi medietas vini pro se et familia sua substandando.

^{a)} dece- *corretto su lettere non decifrabili* ^{b)} partim ad filarios plantate *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{c)} Marchum condam *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{d)} -i *corretta su precedente -o* ^{e)} ma *nel testo per* ^{f)} iugalibus *in interlinea superiore* ^{g)} *termine di lettura incerta*

1420 luglio 15, Trento

Antonio notaio di ser Bartolasio da Borgonuovo di Trento vende per 18 ducati d'oro e ½ a Ognibene del fu Azzio da Calliano abitante in Borgonuovo il dominio utile su uno s t a b u l u m edificato in muratura e legno, posto in contrada di Borgonuovo, rimettendone ogni diritto nelle mani dei canonici; questi ne investono quindi detto Ognibene per il canone d'affitto annuo di 40 soldi di denari trentini – ossia 16 grossi carentani – per la prebenda canonica di Brentonico, attualmente a Giovanni de M u t a da Carinzia, n u n c i n f i r m a t u s .

Original e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8, c. 181v, n. 362 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Refutatio facta per me Antonium notarium infrascriptum de uno stabulo de quo feci investiri Ognabenum Azzii de Caliano pro affictu perpetuali consueto sexdecim grossorum carentanorum canonicali prebende de segue de iterato Brentonico*, sotto, della stessa mano la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra duplex videlicet locatori et conductori*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo vigesimo, indictione tercia-decima, die lune quintodecimo mensis iulii, Tridenti, in ecclesia katedrali Tridentina, super podiolo altaris Corporis Christi post chorum posito, presentibus domino presbitero Antonio de Buratinis de Tridento manssionario in dicta ecclesia, domino presbitero Petro de Drageto de Terra Laboris vicario in plebe de Enno, Iohanne Comitte notario condam ser Pauli notarii de Fatis de Terlaco testibus et aliis multis vocatis et rogatis. Ibidem ego Antonius notarius ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento pro precio et nomine precii decem octo ducatorum cum dimidio boni auri et iusti ponderis quos confessus fuit et contentus^{a)} habuisse et recepisse et per presentes confiteor habuisse et recepisse ab Ognabeno condam Azzii de^{b)} Caliano habitatore in Burgonovo predicto ibidem presente, instante et requirente, asserendo^{c)} tempore huius contractus dictum precium in me habere et etiam ad cautelam renunciavi et de presenti renuncio exceptioni michi non dati, non soluti, non habiti et in me^{d)} non recepti precii predicti et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio meo iuri et legum auxilio per me et heredes meos refutavit et in presenti refuto et resigno in manibus venerabilium virorum dominorum Odalrici de Isnina archidiaconi in dicta ecclesia, Iohannis de Fundo, Zamboni de Tridento^{e)}, Florii de Enno, Iohannis^{f)} Zeiss et Iohannis Anhang de Boffingen, Coradi de Tridento et Gaspari de Murlinis de Tridento omnium canonicorum dicte ecclesie Tridentine ibidem presentium et capitulariter ut eorum moris est pro infrascripta locatione specialiter facienda congregatorum nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus sed totum capitulum ipsius ecclesie representantium et acceptancium omne meum^{g)} ius utilis dominii et melioramenti quod ego habebam, habeo et quoslibet habere poteram seu habere videbatur in uno stabulo muris et lignamine edificato, sito in contrada Burginovi predicti apud heredes condam Bonifacii de Clusolis ab una parte versus sero, apud me Antonium ab alia parte versus mane, apud patrem meum ser Bartholasium ab alia parte de retro versus septentrionem et apud viam comunis de ante versus meridiem et forte alii sunt confines veriores^{h)}, de quo stabulo solvitur, solvi debet et consuetum solvi per me et predecessores meos perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra

eius octavam^j) prebendato canonicalis prebende de Brentonico affictus perpetualis quadraginta solidorum denariorum Tridentinorum sive sexdecim grossorum carentanorum ut ibidem per partes assertum fuit. Et hanc refutationem et resignationem feci in manibus dictorum dominorum canonicorum ut de^j) dicto stabulo ad hoc ut ipsi domini canonici de eo stabulo debito modo investire debeant Ognabenum predictum pro dicto affictu perpetualiter omni anno solvendo, dans, cedens et transferens ego Antonius notarius eidem Ognabeno presenti et requirenti et recipienti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas habebam et quoslibet habere poteram seu habere videbatur in dicto stabulo et contra quascumque personas et rem quacumque ratione vel causa et constitui et de presenti constituo eum Ognabenum procuratorem ut in rem suam et posui et pono eum in locum meum. Ita quod amodo ipse Ognabenus possit dicto stabulo uti et fruy et ipsum tenere et pacifice possidere sine contradictione mei et heredum meorum et cuiuscumque alterius persone. Qui domini canonici sic capitulariter ut premissum est congregati dictam refutationem per me factam et per eos acceptata per se et successores suos pro dicta canonicali prebenda de Brentonico, que de presenti possidetur per dominum Iohannem de Muta de Carinthia nunc infirmatum, pro una libra piperis ibidem et in presenti data et soluta per ipsum Ognabenum conductorem pro intratica et nomine intratice dicte rei locate, iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum dicte ecclesie Tridentine et pro causa infrascripta investiverunt dictum Ognabenum Azii de Caliano ibidem presentem hanc locationem sibi fieri petentem et pro se et suis heredibus recipientem de dicto stabulo superius confinato sive de eius utili dominio, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Ognabeno conductori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum salvo iure directi domini et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis^k) que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dictum stabulum habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione ad ipsum stabulum locatum modo aliquo spectante et pertinente. Quod stabulum locatum ipsi domini locatores et ego refutator nomine et vice dicti Ognabeni conductoris et pro eo constituimus possidere donec ipsius stabuli locati dictus conductor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem conductori presenti et recipienti licentiam dedimus et plenam auctoritatem ac promissimus solepni stipulatione eidem conductori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus de evictione dicti stabuli locati et de eius legitima deffensione secundum formam iuris et de ratificatione omnium et singulorum premissorum, videlicet ipse^j) domini locatores quam est pro directo dominio sub obligatione omnium bonorum dicte canonicalis prebende cui solvitur dictus affictus presentium et futurorum et ego Antonius notarius quam est pro utili dominio sub obligatione omnium bonorum meorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra. Et predicta fecerunt dicti domini locatores nominatim ex eo quia dictus Ognabenus conductor solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredem et bona sua obligando promisit ipsis dominis locatoribus presentibus pro se et successoribus suis pro dicta canonicali prebenda de Brentonico stipulantibus dictum stabulum meliorare et non peiorare et in bono statu ipsum tenere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dare, solvere, numerare et presentare in Tridento prebendato dicte canonicali prebende qui pro tempore fuerit seldos quadraginta denariorum Tridentinorum nomine affictus et census perpetui dicti stabuli locati, cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis, videlicet quod primo anno quo ipse conductor dictum affictum integraliter non solverit et presentaverit infra terminum predictum, tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et si cessaverit per biennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum tunc etiam duplum et reduplum

ipsius affictus dare et solvere teneatur et etiam cadat etc ut in forma comuni et supra in aliis integre continuatis sit mentio.

a) et contentus *in interlinea superiore* b) *segue Burgon depennato* c) *segue ipsum precium depennato* d) *segue se depennato e me soprascritto*
e) *segue domini depennato* f) *segue de Boffingen depennato* g) *meum in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* h) *veriores in interlinea superiore* i) *segue canonicali depennato* j) *segue de iterato* k) *segue et singulis iterato* l) *così nel testo*

1424 giugno 18, Trento

Aldrigetto del fu Giovanni Mezaoveta da Pomarolo contrae matrimonio con Lucia, figlia di Guglielmo Gallo da Trento; subito dopo Aldrigetto riceve dal suddetto Guglielmo Gallo 200 ducati d'oro come dote per la figlia Lucia, insieme ad altri beni mobili. Lo stesso Aldrigetto promette anche solennemente che, nel caso di morte di Lucia senza figli legittimi e naturali, restituirà tutto l'ammontare della dote ricevuta.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 16r, n. 47a [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Matrimonium cum dote de ducentis ducatis contractum inter Aldrigetum Mezuoveta ex una et dominam Luciam filiam Guillelmi Gali ex alia et cetera cum sine etiam facta etc.* Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extrum in publicam formam.*

Edizione: M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*, n. 5.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo vigesimo quarto, indictione secunda, die dominico decimo octavo mensis iunii, Tridenti, in contrata Sancte Marie Magdalene, in curtivo domus solite habitationis Guillelmi condam ser Delaiti Gali de Tridento, presentibus honorabilibus viris domino Antonio de Molveno, domino Antonio ser Bonomi de Archo^{a)} iurisperitis, domino Iohachino notario de Mezasomis de Tridento, ser Zampetro condam ser Coradini de Feltro, ser Andrea apothecario condam Bernardi de Florentia, Adelperio et Odorico fratribus et filiis condam ser Marchi de Calapinis, Nicholao condam ser Merchadenti de Merchadentis, Antonio notario de Castro, Odorico a Fecibus omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dum ad Deum eiusque matrem Virginem gloriosam et ad totam celestem curiam triumphantem porectis precibus^{b)} et eorum nominibus et suffragiis humiliter imploratis in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti et alii quam plurium utriusque sexus ut est^{c)} moris in honorabilibus nuptiis fieri^{d)} astantium constituti forent Aldrigetus condam ser Iohannis Mezaoveta de Pomarolo civis Tridentinus et domina Lucia filia Guillelmi Gali de Tridento causa huiusmodi matrimonium per verba legitima de presenti contrahendi et dotem infrascriptam constituendi; et interrogati fuissent per dominum Antonium de Molveno antedictum, primo ipsa domina Lucia si volebat et consentiebat in dictum Aldrigetum ibidem presentem tamquam in suum verum, legitimum proprium sponsum et maritum per verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eum voluit et in eum consensit. Ego similli modo interrogatus dictus Aldrigetus si volebat et consentiebat in dictam dominam Luciam ibidem presentem tamquam in suam veram, legitimam, propria sponsam et uxorem per verba legitima de presenti per eodem verba legitima de presenti respondit quod sic et sic eam voluit et in eam consensit. Et hiis sic hinc inde mutuo consensu dictis dictusque Aldrigetus eam dominam Luciam per dictum Guillelmum Gali eius patrem per manum porectam cum duobus anullis aureis digito anulari in signum veri et contracti matrimonii inter eos sponsavit et affectione maritali causa subaravit. Et hiis peractis illico sine aliquo intervallo, eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis multis vocatis et rogatis, dictus Aldrigetus solempniter confessus fuit et contentus stetit habuisse et recepisse et sibi re vera et non sunt aliqua spe future

numeratos, datos, solutos, numeratos et traditos esse a dicto Guillelmo Gali ibidem presente et dante et solvente in dotem et nomine dotis dicte domine Lucie eius filie et pro ea ducatos ducentos boni auri et iusti ponderis in denariis et rebus mobilibus extimatis, asserens ipse Aldrighetus sibi de dictis dotibus plenarie fore solutum et integraliter satisfactum et tempore huius contractus dictas dotes in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni non date, non solute, non habite et in se integraliter non recepte dicte dotis ducentorum ducatorum auri et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et investivit eam dominam Luciam super tot et tantis suis ipsius Aldrigheti bonis ad quos ipsa domina Lucia se tenere voluerit in totam vel in parte^{e)} que bene valeant dictam dotem ducentorum ducatorum, salvo precio infrascripto. Et promisit ipse Aldrighetus solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto Guillelmo Gali g[ene]ri pro se et suis heredibus et vice et nomine dicte domine Lucie eius filie et pro ea stipulant(e) eidem Guillelmo vel dicte domine Lucie eius filie sive eius domine Luc[ie aut eius here]dibus sive cui ius et casus dicte dotis exigende dederit dare, solvere et reddere et restituere dictas dotes ducentorum ducatorum [auri in omnem] casum et eventum dotis restituende, salvo et reservato hoc pacto inter dictas partes facto et solepni stipulatione affirmato vi[...]^{d)} qu[od ...] Lucia decederet sine filiis legitimis ex se descendentibus antedictum Aldrighetum quod tunc ipse Aldrighetus non teneatur [...] centum et septuaginta quinque ducatorum auri, promisit etiam ipse Aldrighetus solepni stipulatione dicto Guillelmo Gali presenti et stipulanti ut s[upra ...] restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendend[is obligavit ipse dominus] Aldrighetus expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine et vice eius sponse et uxoris et pro ea constituit possidere usque ad [integrale]m observationem] et satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} domino Antonio ser Bonomi de Archo *in interlinea superiore* ^{b)} precibus *in interlinea superiore* ^{c)} est *in interlinea superiore* ^{d)} fieri *in interlinea superiore* ^{e)} in totam vel in parte *in interlinea superiore con segno di inserzione; parte così nel testo* ^{f)} vi[...] *in interlinea superiore*

6.

1424 giugno 18, Trento

Lucia, per volontà del marito Aldrighetto, dichiara a Guglielmo Gallo suo padre di essere interamente soddisfatta della dote per lei versata e di non richiedere altro di quanto le spetterà dell'eredità paterna e materna.

Original e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 16r, n. 47b [A]. Il testo occupa il margine sinistro della carta.

[Ca]rta finis et liberationis facte, videlicet eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis vocatis et rogatis qualiter^{a)} ipsa domina Lucia, de voluntate et consilio dicti Aldrigheti [eius] mariti ibidem presentis pro dictis ducentis ducatis auri in dotem suam de eius consensu et mandato [... dict]um

eius patrem datis et solutis dicto eius sponso et marito fecit dicto suo patri presenti, requirenti et recipienti pacem, finem, liberationem et pactum de ulterius non petendo de omni hereditate paterna et materna [et] de omni eo quod ad ipsam spectabat et quoslibet spectare poterat in hereditatibus paterne et materne substancie [...] sive ratione alicuius successoris vel institutionis legitime etc et liberavit et absolvit ipsum etc et promisit solepniter et corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia ipsa minor viginti quinque annis, maior tamen quindecim iuravit dicto patri suo de ratificatione omnium et singulorum premisorum sub virtute dicti prestiti iuramenti et refectione dampnorum et obligatione bonorum suorum renuncians etc.

^{a)} eisdem die ... rogatis *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante*

7.

1424 luglio 2, Trento

Guglielmo Gallo promette al genero Aldrighetto di versare 105 ducati d'oro come saldo e completo pagamento della dote per la figlia secondo i termini prescritti, ossia 50 ducati entro la festa di san Michele e, successivamente, secondo le richieste di detto Aldrighetto.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 16r, n. 47c [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Creditum dicti Aldrigheti contra dictum Guillelmum Gali de centum et quinque ducatis auri pro resto et completa solutione dicte dotis etc.*

Item millesimo et indictione predictis, die dominico secundo mensis iulii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, sub paveiono broyli domus solite habitationis mei Antonii notarii infrascripti, presentibus Calapino et Nascimbeno fratribus et filiis condam ser Marchi de Calapinis, Philipo condam Bonaventure condam ser Antonii de Avolano, Vigilio dicto Barbustelo becario in Tridento, Francisco Pona murario in Tridento testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dictus Guillelmus Gali solepniter promisit dicto Aldrigheto eius genero presenti et stipulanti eidem vel eius certo nuncio dare et solvere per terminos infrascriptos ducatos centum et quinque boni auri et iusti ponderis cum omni dampno, interesse et expensis sub obligatione bonorum suorum. Et hoc nominatim pro resto et completa solutione dicte dotis, non obstante dictam confessionem factam per eum Aldrighetum ut supra, cum causa confessionem fecerit sub spe future numerationis sibi fiende in hiis terminis videlicet ducatos quinquaginta hinc ad festum sancti Michaelis proximum futurum et reliquos deinde ad omnem voluntatem et requisitionem dicti Aldrigheti ut ipse Guillelmus^{a)} ibidem confessus fuit sic esse in rei veritate et se teneri etc renunciavit etc.

^{a)} *corretto su Aldrig*

1424 luglio 5, Trento

Alessandro di Masovia, vescovo di Trento, intima a tutti i nobili e vassalli di presentarsi nei termini stabiliti presso il castello del Buonconsiglio per farsi riconoscere e confermare i feudi, dichiarando inoltre che quanti non avranno in cura i loro feudi ne saranno privati per dotarne persone più idonee, pronte a servire la Chiesa tridentina.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 17r, n. 48 [B]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Copia edicti emanati a domino episcopo hic nominati quod feudatarii et vassali compareant ad recognoscendum feuda.*

Alexander^{a)} Dei gratia ecclesie Tridentine electus, confirmatus et dux Mazovie etc, universis et singulis baronis, nobilibus, militibus, militaribus ceterisque vassalis, omagialibus feudalibus subditis fidelibus nostris dilectis, qui ab ecclesia nostra predicta Tridentina feuda habent et possident ubilibet constitutis, salutem in Domino et omne bonum; non ambigimus ad uniuscuiusque ex vobis iam dudum noticiam pervenisse quomodo divina vocatione licet inmeriti pernarrate Tridentine ecclesie electi sumus in episcopum et pastorem ad quam nuper cum comitatu non nullorum baronum, militum et nobilium ecclesie eidem subiectorum ingredientibus cum ea qua decuit reverentia per venerabilem capitulum et comunitatem civium civitatis nostre Tridentine suscepti et conducti possessionem eius forma et modo solitis et consuetis recepimus pacifice et quiete et tam a civibus dicte civitatis, quam a sindicis diversarum comunitatum ad nos et ecclesiam nostram pertinentem, nobis fidelitatis et obedientie solita et debita sunt prestita iuramenta ut igitur per nos qui reformationi et augmento ipsius ecclesie nostre cui divino nutu prefecti sumus, ex debito intendimus defectus et negligentie varie quibus ipsa ecclesia heu dolor subiecta est evelli, subtractaque et ablata reduci et non^{b)} valeant plantari profectus disposuimus quoslibet nostros subditos et fideles de innata nobis benignitate iuxta eorum merita gratis prosequi maioribus et favore ac eis libertates et honores quos a nostris predecessibus hactenus habuerunt non minuere quoniam potius ad augere, ut sic eorum assistentia et auxilio fidelibus atque nobis et ecclesie nostre obligantur ipsa ecclesia in statum pristinum redigi, pacisque et tranquillitatis dulcedine gaudere et perfrui ac in honoribus et libertatibus valeat copiosius ampliari; que omnia ut debitum et congruum effectum sorciantur, vestigia predecessorum nostrorum imitantes, secundum iura et consuetudinem prefate ecclesie Tridentine hactenus a predecessoribus nostris episcopis Tridentinis observatis, decrevimus quoslibet vassalos omagiales et feudales ecclesie nostre prefate de feudis eorum investire et ab eisdem omagium fidelitatis et obedientie recipere ut est moris. Quocirca vos omnes et singulos vasallos omagiales et feudales nostros supradictos requirimus et monemus quatenus infra hinc et diem dominicum festum sancti Iacobi proximum venturum inmediate sequentem coram nobis, Tridenti, in castro nostro Boni Consilii, cum vestris iuribus, privilegiis, litteris et investituris compareatis et comparere debeatis ad recipiendum a nobis tamquam vestro vero et ordinario domino in feodum castra, opida, villas et alia bona que vos et progenitores vestri hactenus a nostris predecessoribus episcopis Tridentinis in feodum habuistis et habuerunt et ad prestandum nobis omagium et fidelitate et obedientie solitum et consuetum iuramentum prout nobis et ecclesie nostre prefate obligati estis pariter et astricti. Terminum autem et locum predictos per nos electos et perhemptorie deputatos et

constitutos vobis omnibus et singulis supradictis declaramus, notificamus, intimamus et ad cuiuslibet vestrum noticiam deducimus tenore presentium mediante, vos omnes et singulos avisantes et certificantes per expressum[...]^{c)} quod si quospiam ex vobis bona que ab ecclesia nostra tenet et habet in feudum, se eadem in eodem feudo habere recognoscere non curaverit contemp[...]^{c)} aut sine rationabili causa impediende neglexerit, ille se noverit ab omni iure feudali cecidisse; et quod de huiusmodi feudo iuxta arbitramentum nostrum pro honore et utilitate prefate nostre ecclesie personis ydoneis et ecclesie nostre fidelibus parare et deservire volentibus volumus in dilate providere. Datum Tridenti in castro nostro Boni Consilii, die mercurii quinta mensis iulii, anno Domini millesimo quatercentesimo vigesimo quarto, nostro sub sigillo.

Nota ad memoriam quod die dominico nono iulii predicti dominus presbiter Antonius a Dominabus de Tridento pro diacono apparatus, ad missam maiorem intra solempn[...]^{b)} dicte misse, coram populi multitudine copiosa ac presente dicto domino episcopo cum eius comittiva in effectum publicavit alta voce intelligibili litteras [...]^{b)}.

Nota etiam quod ipse dominus episcopus, die lune vigesimo sexto mensis iunii proxime elapsi festi sancti Vigili, intravit civitatem Tridenti et adept[...]^{b)} et ascent(um)^{e)} possessionem sedis episcopalis cum maxima leticia et exultatione civium etc.

^{a)} A- di dimensioni potenziate ^{b)} scritto noni nel testo ^{c)} testo non decifrabile per evanimento dell'inchiostro e parziale caduta del supporto ^{e)} termine di lettura incerta

[1424 agosto-settembre]

Elenco dei quattordici capitoli da proporre al vescovo eletto Alessandro di Masovia da parte dei rappresentanti del Comune di Trento.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 21r-22r, n. 64 [B]; nel margine sinistro, la rubrica di mano del notaio rogatario del testo: *Copia capitulorum transmissorum domino nostro prelibato de quibus supra sit mentio est talis videlicet*. Minuta in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1233. Si fornisce in questa sede l'edizione della copia redatta dal notaio Antonio da Borgonuovo sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis.

Capitula proponenda coram reverendissimo in Christo patre ac illustrissimo principe et domino, domino Alexandro Dei gratia electo, confirmato ecclesie Tridentine ac duce Mazovie, domino Tridentino gratiosissimo per nobiles et sapientes viros magistrum Iohanem Luce medicum, ser Guillelmum Saracenum legatos electos per comunitatem Tridenti.

Primo cum debita reverentia recomittere cives Tridentinos ac totam civitatem Tridenti prelibato domino gratioso.

Secundo eidem narrare quod civitas Tridentina semper gubernata fuit secundum leges imperiales et statuta comunis Tridenti, et quod semper fuit et est consuetudo quod iura administrentur civibus et districtualibus Tridenti in civitate Tridentina tam eis quam aliis contra eas, et quod extra suum forum non trahantur.

Tertio quod eidem domino placeat et dignetur ipse dominus non gravare cives et districtuales ac habitatores Tridenti quod vadant ad Bulzanum ad iudicium sed differre et iubere quod Tridenti fiat ius ubi est honorabilis sedes cathedralis prefati domini, cum non possent agitari iudicia in Bulzano nisi cum maximo dispendio civium et habitantium Tridenti et maxime nunc propter vindemias quibus debent strepitus iudiciorum tam in spiritualibus quam in temporalibus causis et propter pestem que viget.

Quarto quod pro bono et pacifico statu ac honore prelibati domini nostri cives et habitatores Tridenti non molestentur contra ius et antiquas eorum consuetudines approbatas cum ex hoc non consequi possit prefatus dominus noster nisi favorem et benivolentiam civium et fidelium suorum.

Quinto quod prelibatus dominus noster non velit exhibere aures suas credulas sinistris informationibus et falsis susurationibus que sibi exhibentur contra suos fideles cives Tridentinos, qui prelibatum dominum et ipsius statum et honorem diligunt ac semper augere et conservare procurant quorum letus animus patuit tempore ingressionis prelibati domini nostri et in futurum melius hostendetur comemorando sibi quod firmitas status et honoris sui pendet et consistit in civitate Tridenti; et ideo dignetur ipsam toto pos-

se habere favorabiliter recommissam et non proponere Bulzanum Tridento ubi antiquissima episcopalis sedes semper viguit. | |

Sexto specialiter eidem domino nostro comemorare quod venerabilis vir dominus Iohannes de Fundo sacerdos secundus canonicus antiquior ecclesie Tridentine utilis et quodammodo necessarius pro gubernatione divinorum ecclesie Tridentine citatus fuit ut Bulzanum iret quod quidem est valde molestum tam clericis quam civibus Tridentinis ut contra ius et antiquas consuetudines iudicia trahantur de Tridento ad Bulzanum; et licet nunc sit aliqualis pestis Tridenti non tamen altissimo concedente erit duratura. Et hoc etiam deberet prelibato domino nostro displicere quod daretur occaxio habitantibus in locis morboris eundi ad loca ubi residet prefatus dominus noster et dantes eidem domino consilium quod talia iudicia ibi procedant potius vellent videre perniciem domini quam salutem ipsius. Et si bene advertere vult hoc firmiter credere potest.

Septimo quod serenitas prefati domini hoc pro constanti fixum in corde teneat quod amor civium suorum erga ipsum est purus et verus amor, et quod cives sui sunt illi qui principaliter semper ipsum dominum habent tueri et eius statum et honorem conservare, et quod omnes illi qui aliquod malum vel sinistrum opus proponunt contra cives suos in universo vel particulari sunt latentes inimici prefati domini nostri gratiosi et querunt destructionem suam; et quod omnes antiqui predecesores sui semper statum solidum et vitam quietam duxerunt quo usque ius rediderunt et faventem dilectionem civium habuerunt.

Octavo quod pro honore prelibati domini nostri ac civitatis Tridentine prelibatus dominus non permittat quod dominus vicarius in temporalibus Tridenti trahatur ad Bulzanum ad iudicium quia civitas non potest stare sine vicario qui dictum ius reddit et quod provideat quod aliquod dampnum non patiat in quadam lite unius equi Sigismondi de Bulzano super quo dictus dominus vicarius tulit sententiam secundum leges et statuta Tridenti iuxta formam iuramenti tunc sibi prestiti per commissarios illustrissimi domini ducis Federici Austrie etc; et cum hoc sit quod alias in castro Consilii Boni coram domino comite Guiljelmo cum consilio provisorum et multorum civium Tridenti cognitum fuerit quod dictus vicarius bene fecerit et quod Sigismodus nichil poterat sibi obicere; et quia daretur occaxio quod pro temporibus futuris alii valentes viri non velent venire Tridentum pro vicariis quando viderent se male tractari quod cederet in maximum dedecus et detrimentum civitatis Tridenti et domini prelibati.

Nono quod per prelibatum dominum mandetur specialiter suo massario Tridenti quod debitam solutionem salarii dicti domini vicarii eidem faciat ad hoc ut possit se cum sua familia sustentare et ut possit solvere officialibus deputatis ad exequendum pignorationes et capiendum malefactores et debitam iusticiam ministrare prout hactenus bene et laudabiliter fecit et quod causam habeat se laudandi de debita solutione sibi facta ut sic detur materia quod alii valentes et boni viri ad vicariatum Tridentinum accedant qui bene sciant et velint iusticiam ministrare cum etiam hoc cedat ad honorem prefati domini nostri et civitatis Tridenti.

Decimo quod prefatus dominus noster specialiter mandet^o suo vicario in temporalibus Tridenti quod secundum ius puniat quendam Rizium de Bosentino publicum latronem nunc carceratum in Tridento et quod nullo modo transeat impunitus quia maxima infamia esset dicto domino nostro et civitati quod malefactores tales non punirentur. Et preterea esset magnum scandalum multarum villarum Tridenti timen-

tium dictum Rizium gubernatorem aliorum latronum et assassinorum per plurima loca et presertim diocesis Tridentine. Et timentium quod domorum combureret et congregatis sociis multos interficeret causa se vindicandi contra illos qui ipsum captivum in Tridento duxerunt.

Undecimo quod per inclitum dominum nostrum non fiat in iusticia heredibus condam domini Nascenbeni de Calapinis et domini Balzanini de Balzaninis olim canonicorum Tridenti; et quod promitat iuxta constitutiones sinodales ecclesie Tridentine semper hactenus observatas quod heredes canonicorum predictorum fructus prebendarum anno presenti percipiant et quod litere in contrarium emanate revocentur. Et cives iusticiam debitam consequantur, et quod contra iusticiam forenses non proponantur civibus.

Duodecimo quod mandet malefactores teneantur in carceribus palacii Tridentini et ibi secundum ius eos puniri et non in castro Boni Consili et quod Georgius in castro carceratus ad carceres comunis remittatur et ibi si deliquit puniatur secundum antiquas consuetudines iuxta promissiones per dictum dominum factas in Ispruga in capitulis tunc sibi exhibitis.

Terciodecimo quod dictus dominus noster velit conservare statuta antiqua ecclesie Tridentine non violando iura capituli Tridentini consueti semper constitui in cathedrali ecclesia Tridentina ubi divina officia sunt consueta celebrari et distributiones cotidiane residentibus assignari; et quod hic iura canonicorum et capituli conserventur in civitate Tridentina, ita et taliter quod redditus de Tremeno inter residentes distribuantur secundum ius et constitutiones et consuetudines ecclesie Tridentine.

Quartodecimo et ultimo quod prefatus dominus noster hoc in animo suo semper conservet quod suos cives Tridenti semper diligat et bene tractet quoniam parati sunt ipsi cives vitam suam semper exponere pro honore et conservacione statuti domini prelibati.

^{a)} madet *nel testo*

1424 ottobre 11 , Bolzano

Alessandro, vescovo eletto di Trento, risponde ad alcuni capitoli inviati dalla comunità di Trento attraverso il *magister Giovanni cirogicus* e Guglielmo Saraceno notaio.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 21r n. 62 [B]; nel margine superiore, al centro, di mano del notaio estensore del documento, *Iesus; originale* in ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-1664 [A]. Si fornisce in questa sede l'edizione della copia redatta dal notaio Antonio da Borgonuovo sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis.

Copia littere transmissae ex Bulzano populo Tridentino per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Alexandrum Dei et apostolice sedis gratia in episcopum Tridentinum electum et confirmatum ac duces Mazovie illustrissimos etc pretextu quorundam capitulorum sibi transmissorum et legationis et ambaxiate facte per magistrum Iohannem cirogicum et Guillelmum Saracenum notarium transmissorum ad ipsum etc.

Alexander Dei et apostolice sedis gratia electus et confirmatus Tridentinus, dux Mazovie etc. Prudentes fideles dilecti, in amaritudine spiritus cogimur vobis contra vos metipsos proponere cum querela quomodolibet vos in visceribus caritatis gerentes ad vestri votivum profectum augmentum et honorem totius nostri conatus aspirabat intentio, dispositique eramus pro vestris comodis, nec cum nostro parcere nec persone quim ymo nostri semper erat propositi vos et vestra modis omnibus in pacis et quietis dulcedine fovere et conservare ac pro vestris iniuriis propulsandis et iuribus conservandis si opporeret etiam periculis nos et nostra exponere prout hoc facti evidentia pluribus non ygnota claruit evidenter, ratione quorum credebamus et presumebamus quod vicissitudine reciproca bonum a vobis pro bono et dilectionem pro dilectione debuissimus reportasse, sed heu dolor dulcedinem nostram vobis ostensam amaritudine et dilectionem odio cernimus compensari et quos pro honore nostro iuxta pollicitationes iuramento firmatas pugnuros, ymo morti se exposituros sperabamus, hos nostrum honorem videmus impugnare, quamvis et enim non sit et quispiam inter vos qui a veritate non declinatus possit dicere quod sibi a nobis aliqua fuisset illata iniuria, vos nichilominus omnibus vobis eam a nobis illatam fuisse licet false non pudet tam implicite quam explicite asserere, prout tam ex vestrorum nunciorum peroratione, quam ex articulorum vestrorum, qui vestre prudentie subtilitatem resonant et ad nos habitum amorem declarant serie claret luculenter, nescimusque quomodo docere poteritis quod nos latrones et personas villes nullius honoris vel valoris toti vestre comunitati proponamus et eis contra eandem assistamus, dubitamus etiam quomodo id probare valueritis, quod vilium personarum et malorum sequamur consilia quodque tales audiamus, qui in nostram et vestram destructionem machinantur, nec videmus quomodo ostendetis quod fractores iurium et privilegiorum vestrorum ac bonarum consuetudinum existamus, que et plura alia que scilicet pertransimus non veriti estis per vestros sapientissimos nuncios, de quorum sapientiam bene gloriari potestis in nostri et nostrorum consiliariorum confusionem et dedecus voce clamorosa, rancoro-

sa et rixosa in preclari principis domini Federici ducis Austrie etc sorori nostri^{a)} carissimi nec non consiliarorum nostrorum ac multarum aliarum personarum astantium presentia satis ignominose allegare; en ista est reverentia, en ista est obedientia, en iste est honor, en is est amor ad que nobis ex iuramento obligamini si hec et similia nostri favores et^{b)} precordialis quam ad vos assidue gerebamus dilectio meruerunt. Nos ipsi iudicate certe propter talem nobis et honori nostro illatam iniuriam nisi amor et favor quos ad vestram comunitatem gerimus nos vicissent in uno saltim ex vestris nunciis qui elata cervice et proterva mente nobis loquebatur convicia condignam recipissemus ultionem, sed propter plurium ex vobis de quorum voluntate id non reputamus processisse merita iniurias nostras substituimus ac substinemus patienter sperantes in Deo patientie conservatore et custode qui sibi vindictam reservari iussit quod nobis insciis iniurias nostras ulciscetur optamus tamen et volumus quod nuncios vestros ut honestius se regant et modestius sua negocia exponant informetis quia fortasse posset contingere quod hoc una dies faceret quod plures anni denegarunt, nec sufficit vobis nos in nostro et nostrorum consiliariorum honore deturpare sed etiam attemptatis potestatem et auctoritatem a cuncti patente sacris canonibus ac sede apostolica nobis collatas nedum restringere verum etiam ferre totaliter et auferre vultis enim iuxta iura nova fortasse per vos noviter condita potestatem et auctoritatem murorum civitatis nostre Tridentine terminis claudi et non ultra extendi, quod re vera si facietis auctoritas vestra nedum apostolicam verum etiam divinam potestatem excedit et eas habebit moderari; credebamus nos fore episcopum tocius diocesis Tridentine sed, ut videmus, quod prius nesciebamus vestra iura nostram pontificalem potestatem restringunt solum ad civitatem Tridentinam, que etiam iura vestra fortasse vobis de ecclesiis et ecclesiasticis personis, capitulo et eorum negociis disponendi, ordinandi, regendi, gubernandi et omnia alia faciendi novam contulerunt potestatem, vos enim de factis et statutis capitularibus, vos de personarum ecclesiasticarum statu, vita, regimine et deffensa, vos de rebus et factis spiritualibus se intromittere et ingerere non cessatis. Et nedum personis^{c)} spiritualibus nobis subiectis verum etiam et nobismet legem imponere nitimini quam vos in scripturis auctenticis non credimus reperisse, que nedum divine legi verum et humane tam videlicet iuri canonico quam civili obviare videntur prout hoc si opus exigent possemus ratione et scripturarum auctoritate clarius declarare, que tamen vestra prudentia non advertens nititur falcem in alienam messem mittere. Et qui propria vix sufficitis disponere, ymo veraciter non sufficitis manus presumptuose extenditis ad aliena disponenda; et licet magistri in Ysr(ae)^{d)} sitis hoc tamen ignoratis quod propriis agris sicientibus fatuum *****)^{e)} alienos irrigare quoque non est sine culpa qui se intromittit de re aliena, nec est sine culpa qui rei que ad eum non pertinet se immiscet nec forte^{f)} hoc ad vertitis quod phebes a phebo et non phebus a phebe capit claritatem et non subditi dominos sed domini subditos, nec layci clericos sed clerici laycos, pontifices hos utrosque regere et gubernare deberit ipso iure; quibus quilibet subditus salvari cupiens humilia colla debet summittere et non proterviendo contra stimulum calcitrare, quibus pensatis et etiam attentis, quod omnis potestas a domino Deo est, cui qui resistet ordinationi divine resistit, doctrinam apostolicam sequentem obedite propositis vestris et eos non regere sed ab eis regi satagatis, vide-teque de vobis et vestris subditis de alienis qui de vestra iurisdictione et potestate non sunt vos non intromittendo cuique vobis iusticiam fieri postulatis eandem aliis fieri non impediatis. Nam si vestra scripta clara mentis acie fueritis intuiti eadem videlicet quo ad iusticiam faciendam contradictione implicare petitis enim cuilibet iusticiam fieri et tamen eam fieri certis hominibus nitimini impedire, nec solliciti sitis malum pro bono reddere quia qui reddit malum pro bono numquam malum exit de domo eius sapientia attestante noliteque fieri prudentes apud vos metipsos, nec plus sapiatis quam oportet libenterque sufferatis

vos insipientes cum sitis ipsi sapientes recogitetisque quod nobis actenus nimis nocuit et ut in Deum speramus minus nocebit nostra et nostrorum consiliarios recta simplicitas quam vobis profuit vestra presumpta prudentia vellemusque quod doctrinam propheticam sapientes saperetis et inteligeretis ac novissima provideretis quodque preteritorum reminescentia et provisio futurorum vobis prudentiam tribuerent presentia aliter quam facitis ordinandi hec tamquam pater, pastor et dominus vobis damus paterna consilia que si alicieritis non nos doctorem sed vos negligetur ipsos ymo audemus dicere quod vobis non minus utile esset ista monita in armario pectoris vestri reponere quam nos materiam articulorum vestrorum nobis directorum iuxta vestram orationem nobis factam in corde nostro baiulare super articulis autem vestris quia aliqualem responsionem merebantur nunciis vestris nostra offensa non obstante pia verbotenus dedimus responsa qui si recte vobis exposita fuerint inteligetis ea nec a ratione, nec a iure deviare. Datum Bulzani, in domo ducali nostre residentie, die mercuri undecima mensis octubris, anno Domini etc vigesimo quarto.

A tergo: sapientibus circumspectis et providis viris fidelibus nostris dilectis consulibus totique comunitati civitatis nostre Tridenti.

^{a)} così nel testo ^{b)} et nel margine sinistro ^{c)} segue personis iterato e cassato ^{d)} termine di lettura incerta ^{e)} spazio bianco di mm 12, pari a circa 5 lettere ^{f)} nec forte nell'interlinea superiore con segno di inserzione

1424 ottobre 18, Trento

I consoli del Comune di Trento rispondono alla lettera del vescovo eletto Alessandro di Masovia.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 21r-v, n. 63 [B]; nel margine superiore, di mano del notaio rogatario del testo: Iesus. Nel margine sinistro, della stessa mano, la rubrica: *Responsio facta per consules scripta per magistrum Hendricum a Scolis etc.* In calce al testo: *Reverendissimo in Christo patri ac illustrissimo principi et domino domino Alexandro Dei gratia electo et confirmato Tridentino nec non excelso duci Mazonie emeritissimo domino nostro gratiosissimo.* Ancora sotto: *Consilarii, provisores vestre civitatis Tridentine se plurimum vobis.*

Vestras serenissime et excelse pater et domine noster gratiosissime pridie difficulter legebamur litteras perturbationum adversus nos^{a)} plenas, non quod assistente frequenti populo ad eas audiendas convocato non libenter huiusmodi audiente, hanc vestram talem tamtamque redargationem moleste feremus; nosque quod illorum obluccionem mortalium si qui vi sunt aut obtrectationem qui propter inveteratas inimicicias numquam nos discunt amare, quibus tamen pepercimus et parcimus egre pateremur, patimur autem graviter penitusque || dolemus vestri dulcissimi gratiosissimique domini nostri animum adversus nos motum ira incanduisse summeque displicet hac ei serenitatem tantam laborare molestia omnem mentis pacem et tranquillitatem emeritam quam etiam benignissimam et felici pede et gratia domini nostri Iesu Christi favente crebris ac infessis orationibus in vestram Tridentum introduximus civitatem qualem ab altissimo exposcebamus, obsecrabamus talem misericorditer dando, erogando, quorum omnium is presertim animus in gratia vestram excelsam dominationem diligendi, amandi atque extollendi integer persistat qui primo hac quidem res faciebat ut scribendi locus relictus quasi videretur esse nullus verum tamen quia officii nostri esse non autumabamus^{b)} non omnino respondere ad vestram paternitatem omnes filii vestri conscribendo confugimus, quod maxime enim verebamus si tacuissemus aut superbie morsum nostre taciturnitati impropere aut fortasse quod procul dubio advertat Deus concitacius odium aggregari potuisse quamquam ea nulla prorsus fuisset qua pudor aut timor secum abstulisset et hoc tale extitisset quod vestra clementia numquam sinit neque sinet esse maius, si nobis iratus estis speramus obedientia fidelitateque nostra iram vestre dominationis deleri quod si firmioribus pedibus heserit scitis quid denique cum patrocinium subsidiumque imploratum diu ullum aliud non invenerimus faciemus scilicet se ea maxime ira ita penetralibus^{c)} cordis illapsa sit uti se palam ostendit in facie. Ad vos metipsum recurremus Alexander enim estis non solum vocabulo sed etiam re et clipeo Alexandritatis vestre tute secureque nos deffensabimus sed ad capitula nostra omni qua possumus reverentia veniendum est; si in ea conficiendo, componendoque ita deliratum sit ut nec legem divinam, nec humanam sciipiant vestra clementia summo-pere deprecamur aliquid huic nostre puritati conferat adiumenti nos enim arbitrabamur et ex hoc argumentum nostrum ducebamus decus stabilimentum ampliamentumque vestri regiminis querere civitatis vestre Tridentine utilitatem et honorem subodorando sciebamus neque hoc ignorat vestra alta mentis sapientia neque alter facit omnium oculis late videntibus in policitis esse notatum bonos reges tria principa-

liter et summatim officia habere convenire curandi videlicet ut sapiant, concredat atque sapientie potentes fiant, nec minus nos quam regem bonum ita excolimus ut si possemus vix tritum proverbium insinu nostro gestarem adeo nobis carus existitis pro quo ut vivimus sic nec mori dubitarem non ea mens est nobis ulla legum plebiscitorumque nostrorum coordinatione aut certa quadam veluti regula vestram cohortare dominationem cuius bonus animus longe amplior opulentiorque protenditur quam quodvis regnum latissimum quin ymo si fortuna ita nostram rem, ita nostras facultates secundaret quemadmodum alt(er)onans^{b)} ipse nostros animos in vestre dilectionis gratiam in dies magis ac magis prosperare facit illud certe moliremur ac satageremus ut forte numquam auditum sit ab ullo alio populo quemquam dominum ita in regna sublimem factum veluti vestram excelsam dominationem celsius substulisset et elevaremus modo ea sors opulenta non est nobis sed gratias infinitas Deo agere possumus a quo tanto divitiarum munere donati sumus, potentes enim sumus ac erimus quamdiu sunt vestra celsitudine nostra frui decebit vita credite firmiter nullum in hac re malum versatum est, cum puri omnium animi sibi bonam spem atque bonum finem polliceretur omnes in caritate vobiscum^{d)} sumus; que quidem caritas et summe dilectionis fidentia facit ut fari coram libere audacisculaque possumus et in huius sane vestri cultus gratia extat de super testis qui nichil non videt omnium conditor quem non latent pensata ne dum ore dedita manuque factitata^{e)}, omnia igitur capitula illustrissime princeps heros et patrone noster gratiosissime cum bonum sibi finem sponderent eaque in pleno populo perlecta tamquam honesta perlacerent cum ea vestre auctoritatis amplitudinem rogitemus cum in eis nichil superbius nichil scelestius fecissemus quam ipsa fieri madarem ad eam que nata vobiscum esse videtur modestiam atque clementiam quas redire dignemini. Et hoc nubilum longe a serenitate vestra summpere deprecamur propellatis si erratum est in quoque eorum que sacerdotalia contingebant negocia si eis nobis non liceat immiscere manus in aliena iura tendentes retrahere atque animos nostros magis proserpinam quam apolinem consulentes apolinis regionem *****^{e)} iuris partes apolinei fovere atque clementiam vestram placet convocare omnia in hiis ipsis rebus ecclesiasticis que serenitatis vestre ledant auditum denegaturis omnia autem facturis que vestra grandis virtus suadebit et simus rogamus vobis sicut agitis omnes dominationi vestre recomisse, Tridento XVIII octubris 1424.

^{a)} segue nos iterato e depennato ^{b)} termine di lettura incerta ^{c)} così nel testo ^{d)} segue que depennato ^{e)} spazio bianco di mm 12 pari a circa 5 lettere

1425 gennaio 8, Trento

Battista stazonerius del fu Silvestro da Bologna contrae matrimonio con Francesca del fu Antonio Zagagnini; subito dopo, il suddetto Battista dichiara di ricevere da Maria, moglie del fu Antonio e madre di detta Francesca, 210 ducati d'oro a titolo di dote, insieme ad alcuni beni mobili.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 27r, n. 79[a] [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica *Matrimonium cum dote de II^c et X ducatis contractum inter Baptistam de Bononia et dominam Franciscam de Zagagninis cum debito infrascripto etc.* Sotto di mano del notaio Andrea Gallo (fine XV secolo), la nota *Facta extra per me Andream Galli.*

Edizione: M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*, n. 7.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die lune octavo mensis ianuarii, Tridenti, in contrata Belenzanorum, in domo solite habitationis infrascripte domine Marie, in funico dicte domus, presentibus Maffeo apothecario condam ser Nigri de Brixia, Negrelo notario condam ser Alberti notarii de Sacho, Nicholao a Sale condam ser Odorici a Sale de Perzino, magistro Laurencio a Vaginis condam magistri Iohannis de Feltro *****a) eius magistri Laurencii filio, Iohanne domine Alde condam ser Thomei de Barbarano, magistro Petro a Caminis stazonerio condam Iohannis de Trivisana, Iacobo notario condam ser Bertoldi a Ture de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dum prius ad Deum eiusque matrem Virginem gloriosam et ad totam celestem curiam triumphantem porectis precibus et eorum nominibus et suffragiis humiliter imploratis in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti et alii aliorum quam plurium constituti forent providus vir Baptista stazonerius condam ser Silvestri de Bononia civis Tridentinus parte ex una et domina Francisca filia condam magistri Antonii Zagagnini fabri a clavis de Vesentina civis et habitator Tridenti ex parte altera causa huiusmodi matrimonium contrahendi per verba legitimam de presenti et dotem infrascriptam constituendi et ut moris est interrogati fuissent per me Antonium notarium infrascriptum videlicet primo ipsa domina Francisca si volebat et consentiebat in dictum Baptistam ibidem presentem tamquam in suum verum, legitimum sponssum et maritum per verba legitima de presenti que per eodem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic esse voluit et in eum consensit. Ego similli modo interrogatus dictus Baptista si volebat et consentiebat in dictam dominam Franciscam ibidem presentem tamquam in suam veram, legitimum, propriam sponsam et uxorem per verba legitima de presenti qui per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eam voluit et in eam consensit. Et hiis hinc inde mutuo consensu dictis dictus Baptista eam dominam Franciscam cum duobus anullis aureis digito anullari in signum veri et legitimi matrimonii contracti inter eos disponssavit et eam affectione maritali sub arravit. Et hiis peractis illico sine aliquo intervallo eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis pluribus vocatis et rogatis dictus

Baptista solemniter fuit confessus et stetit contentus habuisse et recepisse a domina Maria uxore condam dicti magistri Antonii fabri et matre dicte domine Francisce dante et solvente in dotem et nomine dotis dicte domine Francisce eius filie et ab ipsamet dicta domina Francisca ducatos ducentos et decem boni auri et iusti ponderis in denariis et rebus mobilibus comuni consensu et concordio inter eos extimatis, asserens tempore huius contractus dictas dotes ducentorum et decem^{b)} ducatorum auri in se habere et expresse renunciavit exceptioni sibi non date, non solute, non habite et in se integraliter non recepte dicte dotis ducentorum et decem ducatorum auri et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et investivit ipse Baptista dictam dominam Franciscam eius sponsam super tot et tantis ipsius Baptiste bonis et rebus ad quos ipsa^{c)} se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant dictam dotem. Et promisit etiam ipse Baptista solemniter stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicte domine Francisce eius sponsse presenti pro se et suis heredibus stipulanti eidem vel eius heredibus aut cui ius vel casus dicte dotis exigende dederit dare, solvere, numerare, reddere et restituere dictas dotes ducentorum et decem ducatorum in omnem casum et eventum dotis restituende. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse Baptista expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine et vice dicte eius sponse et pro ea constituit precario possidere usque ad integram observationem et solutionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} spazio bianco di mm 24 pari a circa 7 lettere ^{b)} et decem in margine sinistro con segno di richiamo ^{c)} ipsa in margine sinistro con segno di richiamo

13.

1425 gennaio 8, Trento

Maria, col consenso del marito Ilario, promette al genero Battista, figlio del fu ser Silvestro da Bologna, di versargli entro quattro anni 200 ducati d'oro a titolo di dote per la figlia Francesca, nonostante la dichiarazione di pagamento effettuato che risulta dall'istrumento rogato dal notaio Antonio da Borgonuovo, ipotecando allo scopo un mulino con una casa edificata in muratura e legno de cupis coperta et cum scalis et ortis, canalibus, rotis, molis, aqueductibus et aliis fulcimentis ad ipsum molendinum et folognum spectantibus, situata nelle vicinanze di Trento, nella località dei Molini di San Francesco, fuori dalla città.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 27r-v, n. 79[b] [A]. Nel margine sinistro, in corrispondenza dei primi due righi, nota di contenuto di mano del notaio rogatario del testo: *Creditum dicti Baptiste de dictis denariis contra dictam dominam Mariam.*

Item die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis multis vocatis et rogatis. Ibidem dicta domina Maria, de voluntate, consilio, consensu et licentia providi viri Illarii eius mariti ibidem presentis et omnibus et singulis infrascriptis consentientis et parabolam dantis, solempni stipulatione || et sine aliqua exceptione iuris vel facti, se et suos heredes et bona sua obligando, promisit provido viro Baptiste stazonerio eius genero et filio condam ser Silvestri de Bononia civi Tridentino ibidem presenti pro se et suis heredibus stipulanti eidem vel eius certo nuncio hoc instrumentum presentati dare, solvere, numerare et presentare in Tridento hinc ad quatuor annos proximos futuros ducatos ducentos et decem boni auri et iusti ponderis, et hoc nominatim pro dote et nomine dotis domine Francisce eius domine Marie filie per ipsam dominam Mariam eidem domine Francisce eius filie constitute et promisse et non solute licet ipse Baptista in instrumento matrimonii et dicte dotis confessus fuerit eas dotes habuisse et recipisse cum eas re vera non habuit ut ibidem per eas partes^{a)} fuit assertum^{b)} et non obstante confessione solutionis dicte dotis dictorum ducentorum et decem ducatorum auri per eum Baptistam facta in instrumento dicte dotis per me Antonium notarium infrascriptum notato et scripto sub anno, indictione, die, loco et testibus suprascriptis cum eam confessionem ipse Baptista re vera^{c)} fecerit sub spe future numerationis sibi fiende in termino predicto ut ipsa domina Maria ibidem requisita confessa fuit et contenta stetit predicta omnia et singula vera esse et se teneri et obligata esse et dare debere et dare velle hinc ad terminum quatuor annorum predictum eidem Baptiste eius genero dictos ducentum et decem ducatos auri ex causa dicte^{d)} dotis per ipsam dicte eius filie constitute et dicto Baptiste promisse et non solute. Item etiam promisit per solempnem stipulationem dicto Baptiste presenti et stipulanti eidem reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis nomine pigneris conventionalis et specialis ypothece obligavit expresse et obligatum esse voluit eidem Baptiste unum molendinum cum domo et cum fologno^{e)} muris et lignamine hedificata, de cupis coperta et cum scalis et ortis, canalibus, rotis, molis, aqueductibus et aliis fulcimentis ad ipsum molendinum et folognum spectantibus, situm in pertinentiis Tridenti in contrata molendinorum Sancti Francisci extra civitatem Tridenti, apud Bertoldum molinarium et apud comunem et viam comunis ab aliis partibus et forte alii sunt confines veriores et generaliter obligavit omnia alia sua bona presentia et futura. Ita quod specialis obligatio non deroget generali nec eg(.o)^{f)}, quod molendinum ipsa domina Maria asseruit esse liberum et expeditum et nemini obligatum et emptum fuisse de bonis hereditariis patris ipsius domine Francisce et quod molendinum cum dictis domo, fologno et aliis rebus ad ipsum spectantibus promisit ipsa domina Maria per solempnem stipulationem non vendere nec alienare sed pro eo^{g)} et eius vice et nomine constituit precario possidere usque ad plenam observationem et integram solutionem dicti debiti cum dampnis, expensis et interesse suis, renuncians expresse et ex certa sciencia, exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa iuri ypothecarum dotis et donationis sue beneficio Veleiani senatus consulti et omni alio suo iuri et legum auxilio de predictis iuribus clare per me Antonium notarium infrascriptum certificata.

^{a)} segue confessus *depennato* ^{b)} cum eas ... assertum *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{c)} re vera *in interlinea superiore* ^{d)} dicte *in margine sinistro con segno di inserzione* ^{e)} et cum fologno *in margine sinistro con segno di richiamo* ^{f)} termine di lettura incerta ^{g)} segue termine *depennato non decifrabile*

1425 gennaio 8, Trento

Adelperio del fu nobile ser Marco Calepini da Trento vende a ser Michael m u t a r i u s , cognato del suddetto Adelperio e figlio del fu Ludovico da Monaco di Baviera, una serie di affitti perpetuali elencati nel documento, al prezzo di 167 ducati d'oro che il venditore dichiara di ricevere subito.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 40v, n. 112 [A]. In corrispondenza del margine sinistro note di mano del notaio rogatario del testo: in alto, la nota *Relevata ex nota in uno folio posita etc.* Sotto, la nota di contenuto, *Emptio ser Michaelis mutarii de afflictibus infrascriptis Odorici de Calapinis sibi venditis per Adelperium eius fratrem etc.* Sotto ancora, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra cum confessionibus afflictalinarum usque ad afflictum XVIII 1/1 librarum denariorum Tridentinorum inclusive in uno rodulo etc.* Sotto ancora, della stessa mano, la nota *Nota ad memoriam quod Odoricus de Calapinis bos afflictus in partem suam perventos vendidit ser Zampetro et ser Zampetrus vendidit dicto Adelperio ut de ipsis duabus venditionibus notavit instrumenta dominus Iobachinus de Mezasomis etc.* I documenti segnati sul registro come 113 a-g sono le *confessiones* [dichiarazioni] degli affittuari relative alle proprietà oggetto della vendita di cui al doc. n. 112.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitate millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die lune octavo mensis ianuarii, Tridenti, in contrata Burginovi in stupa magna domus solite habitationis infrascripti ser Michaelis emptoris, presentibus Nicholao condam domini Marchadenti de Merchadentis, Nicholao condam ser Michaelis de Aproninis, magistro Laurencio a Vaginis condam magistri Iohannis de Feltro, Iacobo Batedelo condam Nicholai Batedeli de Terlaco omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis vir Adelperius condam nobilis viri ser Marchi de Calapinis de Tridento, per se et suos heredes iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio, dedit, vendidit, cessit et tradidit nobili viro ser Michaeli mutario eius Adelperii cognato et filio condam domini Ludovici de Monacho de Babaria, civi et habitatori Tridenti ibidem presenti pro se et suis heredibus ementi et recipienti, afflictus inferius nominatos cum directis dominiis et proprietatibus unde solvuntur dicti afflictus, qui afflictus solvitur, solvi debet et consueti sunt solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam olim dicto ser Marcho de Calapinis et post eum eius heredibus per afflictalinos inferius nominatos de terris et possessionibus contentis et descriptis in eorum locationibus perpetualibus, cum pactis et conditionibus in ipsis instrumentis locationum^{a)} contentis, videlicet primo unum afflictum perpetualem decemnovem librarum cum dimi(dio) denariorum Tridentinorum qui solvitur, solvi debet et consuetus et solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et pacta in eis consueta per Pelegrinum condam Bertoldi dicti Scherp(er)i, Antonium condam Beloti et Iohannem Chelote de [...] ^{b)} de Paho tamquam heredes Iohanneti et Iohannini fratrum et filiorum condam Pamusii de Paho de quam pluribus terris in eorum locatoribus descriptis; item unum afflictum perpetualem trium librarum denariorum Tridentinorum qui solvitur ut supra per dominam Malgaritam Stafferinam de domo sue habitationis sita in civitate Tridenti in contrata Sancti Marchi infra suos confines; item unum afflictum perpetualem treginta grossorum carentanorum qui solvitur ut supra per Federicum Polentonum de burgo Sancti Martini de uno suo vineali sito in pertinenciis Tridenti in contrata Martigna-

ni infra suos confines; item unum affictum perpetualem sexdecim grossorum carentanorum qui solvitur ut supra per magistrum Stephanum pictorem de uno zardino sito ad Lastas infra suos confines; item unum affictum perpetualem unius ducati auri qui solvitur ut supra per dominam (L)uciam Belle Calçe de uno vineali sito in pertinenciis Tridenti in contrata ubi dicitur a Corniclo infra suos confines; item unum affictum perpetualem quatuor librarum denariorum Tridentinorum qui^o solvitur ut supra per Franchele laboratorem de burgo Sancti Martini de uno vineali sito in dicta contrata Martignani et de uno prato sito in contrata ubi dicitur a l'Ades Morta infra suos confines; item unum affictum perpetualem decem solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per Iohaninum Iacobi Bruni a porta Sancti Martini de Tridento de una domo sita in dicto burgo Sancti Martini infra suos confines; item unum affictum perpetualem duorum stariorum frumenti qui solvitur ut supra per Blasium de Cugnola de una pecia terre aratorie sita in loco ubi dicitur ala Strada infra suos confines; item unum affictum perpetualem duorum stariorum frumenti qui solvitur ut supra per *****^d filium condam Todaldi de Vigo Meani de una domo cum una pecia terre eidem domui contigua, sita in Vigo Meani infra suos confines; item unum affictum perpetualem unius starii frumenti et sexdecim grossorum carentanorum qui solvitur ut supra per Franciscum Vincencii de Vigulo Supramontis de una domo et uno vineali et I pecia terre sitis in villa Viguli predicti et in eius pertinenciis et infra suos confines; item unum affictum perpetualem sexdecim grossorum carentanorum qui solvitur ut supra per Michaellem de Zello de Montagna de una pecia terre aratorie sita in pertinenciis Montagne in contrata Maderni, in loco ubi dicitur ala Brayda infra suos confines; item unum affictum perpetualem unius starii frumenti qui solvitur per Iohannem Stephani Olive de Stravino Cavedeni de una pecia terre sita in loco ubi dicitur a Recil infra suos confines, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi ser Michaeli emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que infra suos continentur confines vel alii si qui forent ulterios veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicte res vendite et quelibet earum habent supra se, infra se, intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi venditori ex eis rebus venditis vel pro ipsis rebus aut ipsis rebus modo aliquo spectante, dans etiam cedens et transfferes ipse venditor dicto emptori presenti, requirenti et recipienti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas ipse venditor et dictus condam eius pater habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur in dictis affictibus et^o contra dictos affictalinos et in eorum bonis et contra quascumque alias personas et rem, quacumque ratione vel causa et constituit eum procuratorem ut in rem suam et posuit eum in locum suum; ita quod a modo ipse ser Michael emptor possit agere, petere, exigere, recipere, causari, placitare, consequi et se tueri et omnia et singula facere et exercere quemadmodum et ipse venditor ante presentem contractum facere poterat. Et hoc nominatim pro precio et nomine precii et finiti merchati inter eos centum et sexaginta septem ducatorum boni auri et iusti ponderis, quod precium sive quos centum et sexaginta septem ducatos auri fuit ipse Adelperius venditor^o solempniter confessus et contentus habuisse et recepisse et sibi re vera et non sunt aliqua spe future numeratos, datos, solutos, numeratos et traditos esse a dicto emptore presente, instante et requirente asserens ipse venditor sibi de dicto precio plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictum precium in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se integraliter non recepti precii predicti et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iure et legum auxilio; quas res venditas dictus venditor se nomine et vice dicti emptoris et pro eo constituit possidere^o donec ipsarum rerum venditarum et cuiuslibet earum dictus emptor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem emptori presenti, requirenti et recipienti licentiam dedit et plenam auctoritatem ac mandavit per presens publicum instrumentum dictis affictalinis licet abs(erens) quatenus

de cetero de dictis affictibus eidem ser Michaeli emptori tamquam vero domino proprietario eorum r(espo)ndere debeant et facere teneantur in omnibus et per omnia ut dicto condam ser Marcho de Calapinis et post eum eius heredibus facere tenebantur et soliti erant facere nec non et promisit ipse Adelpearius venditor solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto emptori presenti pro et suis heredibus stipulantibus eidem vel eius heredibus de dictis rebus venditis vel aliqua earum litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire sed ipsas res venditas et quaslibet earum tam in proprietate quam in possessione cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime deffendere, auctorizare et disbrigare et dictam^{h)} venditionem, precii solutionem, possessionis traditionem, cessionem et omnia et singula superscripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua rationem vel causa de iure vel de facto, sub pena dupli precii predicti solempni stipulatione et expresse promissa qua soluta vel non nichilo rata maneant omnia et singula superscripta; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse venditor omnia sua bona presentia et futura renunciando ut supra.

^{a)} locationum *in interlinea superiore* ^{b)} de [...] *in interlinea superiore* ^{c)} qui *in interlinea superiore* ^{d)} spazio bianco di 23 mm, pari a circa 10 lettere ^{e)} in dictis affictibus et *in margine sinistro con segno di richiamo* ^{f)} nel testo vendiptor con -p- depennata ^{g)} segue termine non decifrabile depennato ^{h)} -m corretta su -s

15.

1425 gennaio 10, Trento

Michele de Zello da Montagna sopra Trento, in quanto erede del fu suo genero Giovanni Briche, dichiara di tenere in enfiteusi da ser Michael mutarius un appezzamento di terra aratoria e vignata, di circa mezzo piovo, situata nelle vicinanze di Montagna, nella località Madero, nel luogo detto in Brayda, per un affitto perpetuo di 16 grossi carentani che promette di versare annualmente al suddetto ser Michele.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 40r-41r, nn. 113-113a [A]. In corrispondenza del margine sinistro del documento n. 113, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Confessiones affictalinorum infrascriptorum*. In margine al documento n. 113a, della stessa mano, la rubrica: *Confessio facta per Michaellem de Zello*.

Infrascripti sunt affictalini qui, requisiti ad petitionem dicti ser Michaelis a Muta, confessi fuerunt michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dicti ser Michaelis et pro eo se affictalinos perpetuos esse et in emphiteosim tenere et recognoscere terras et possessiones

infrascriptas pro afflictibus infrascriptis, quos afflictus^{a)} solepni stipulatione^{b)} promiserunt michi Antonio notario infrascripto ut publice persone^{c)} stipulante vice et nomine quo supra eidem ser Michaeli et eius heredibus ad domum sue solite habitationis in Tridento, dare, solvere et presentare^{d)} perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam secundum formam et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et sub pactis et conditionibus in ipsis locationis contentis sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expens(arum) et interesse litis et extra.

In Christi nomine, amen. Anno et indictione predictis, die mercuri decimo dicti mensis ianuarii, Tridenti, in stazione buletarum, presentibus Antonio notario condam ser Henrici de Castro de Tridento, Francisco condam ser Adelperii de Sichis de Tridento civibus Tridentinis testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Michael de Zello de Montagna de supra Tridento, tamquam heres condam Iohannis Briche generi sui, requisitus solempniter confessus fuit michi Antonio notario infrascripto ut publice persone requirenti, vice et nomine quo supra, se in emphiteosim tenere et recognoscere a dicto ser Michaele mutario unam peciam terre aratorie et vineate ad filarios plantatam mediū plodii vel circha, sitam in pertinenciis Montagne predictae in contrata Maderni, in loco ubi dicitur in Brayda, apud Hendricium de Madrucio versus mane, apud Martinum Marquardi de Trahingis de Paho de subtus, apud dominam || Dolzanam de Tridento et apud viam comunis et forte alii sunt confines veriores pro afflictu perpetuali sexdecim grossorum Carentanorum quem afflictum ipse Michael solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando expresse promisit michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti vice et nomine dicti ser Michaelis et pro eo eidem ser Michaeli et eius heredibus ad domum sue solite habitationis in Tridento dare et solvere, numerare et presentare perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam iuxta formam et secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati et sub pactis et conditionibus in ipsis locationibus descriptis sub obligatione bonorum suorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra.

^{a)} afflictus *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{b)} segue solvere *depennato* ^{c)} Antonio notario infrascripto ut publice persone *in interlinea superiore* ^{d)} dare, solvere et presentare *in margine sinistro*

16.

1425 gennaio 13, Trento

Federico P o l e n t o n u s da Borgo San Martino del fu Giovanni P a z o l u s da Levico dichiara di tenere in enfiteusi da ser Michael m u t a r i u s un appezzamento di terra vignata di circa 2 piovì, situata nelle vicinanze di Trento, nella località detta Martignano, per un affitto perpetuo di 30 grossi carentani che il suddetto Federico promette di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 41r, n. 113b [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Confessio Federici Polentoni*.

Item millesimo et indictione predictis, die sabati terciodecimo mensis ianuarii predicti, Tridenti, ad stationem dominorum sindicorum, presentibus Bonaventura notario sociorum, Antonio notario de Castro, ser Francisco condam Mathei de Clusolis civibus Tridentinis testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dictus Federicus Polentonus de burgo Sancti Martini condam Iohannis Pizoli de Levigo, requisitus solempniter fuit^{a)} confessus michi Antonio notario infrascripto ut publice persone requirenti vice et nomine quo supra, se tenere et in emphiteosim recognoscere a dicto ser Michaele a mutario unam peciam terre vineatam duorum plodiorum vel circa, sitam in pertinenciis Tridenti in contrata ubi dicitur a Martignan apud sed Bonadomanum de Accerbis de Tridento versus Gardulum, apud ser Andream apothecarium de Florentia civem Tridentinum versus Tridentum, apud Anderlinum a Leone de subtus et apud viam comunis et comunem de supra et forte apud alium pro affectu perpetuali treginta grossorum carentanorum, quem affectum perpetuum dictus Federicus etc ut supra in primo.

^{a)} fuit *in interlinea superiore*

17.

1425 gennaio 18, Trento

Giovannino del fu Giacomo Bruno dalla porta di San Martino di Trento dichiara di tenere in enfiteusi da ser Michael mutarius una casa edificata in muratura e legno, situata a Trento a Borgo San Martino, per un affitto perpetuo di 10 soldi di denari trentini che il suddetto Giovannino promette di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 41r, n. 113c [A]. In corrispondenza del margine sinistro, la rubrica: *Confessio Iohanini Bruni*.

Item millesimo et indictione predictis, die iovis decimo octavo dicti mensis ianuarii, Tridenti, ad plateam comunis, ad cambium domus apothece Melchioris ab Oleo, presentibus Rigo apothecario in dicta apothea, Antonio Gans condam ser Iohannis Gans de Tridento, Serafino condam Antonii Secadinan de Mecio Sancti Petri testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Iohaninus condam Iacobi Bruni a porta Sancti Martini de Tridento solempniter requisitus confessus fuit michi Antonio etc stipulanti et requirenti vice et nomine quo supra se tenere et in emphiteosim recognoscere a dicto ser Michaele mutario unam domum muris et lignamine hedificatam, sitam in civitate Tridenti in burgo Sancti Martini apud Franci-

scum ser Adelperii de Sichis ab una parte versus ecclesiam Sancti Martini et de retro versus saxum apud ipsum Iohaninum pro utili et capitulum ecclesie Tridentine pro directo versus castrum et apud viam comunis de ante et forte apud alios confines veriores pro affictu perpetuali decem solidorum denariorum Veronensium, quem affictum dictus Iohaninus solempniter promisit etc ut supra in primo.

18.

1425 gennaio 13, Trento

Francesco del fu ser Vincenzo da Gabbiolo da Vigolo Baselga dichiara di tenere in enfiteusi da ser Michael mutarius una serie di proprietà elencate nel documento, per un affitto perpetuo di 16 grossi carentani ed 1 staio di frumento che il suddetto Francesco promette di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 41r, n. 113d [A]. In corrispondenza del margine sinistro, la rubrica: *Confessio Francisci Vincencii de Vigulo Supramontis*.

Item millesimo et indictione predictis, die sabati predicto, Tridenti, ad plateam comunis, ad cambium stationis apothecae Melchioris ab Oleo, presentibus Rigo apothecario in dicta apotheca condam Dominici de Valegio de Verona, Vito notario ser Petri de Ambulo, Iohanne Chelote de Gabiolo testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Franciscus condam ser Vincencii de Vigulo Supramontis requisitus solempniter confessus fuit michi stipulanti et requirenti vice et nomine quo supra se tenere et in emphiteosim sive locationem perpetuam recognoscere a dicto ser Michaele mutario unam domum cum uno orto de retro in uno tenere, muris et lignamine edificatam, sita in dicta villa Viguli in loco ubi dicitur ala Fontana, apud heredes condam Pauli a Caseo de supra, apud heredes condam Rigati de subtus et apud viam comunis a capite. Item unam peciam terre aratorie trium quartarum plodii vel circha, sita in pertinenciis Viguli predicti in loco ubi dicitur ala Madom apud Coradinum de Vigulo de subtus, apud Iohannem Martini de Saxo a capite, apud heredes condam Iacomacii et plures alios de supra et forte apud alios pro affictu perpetuali sexdecim grossorum Carentanorum; item unam peciam terre vineate unius tercii plodii vel circha sitam in regula Terlaccii in loco ubi dicitur al Cere apud heredes condam Iohannis Ragacii de Terlaco de subtus et a capitibus et apud . . et forte apud alios pro affictu perpetuali unius starii frumenti, quos affictus sexdecim grossorum Carentanorum et unius starii frumenti dictus Franciscus solempniter promisit michi etc ut supra in primo.

1425 febbraio 12, Trento

Di fronte al vicario Alberto da Marostica, Giovanni del fu Stefano marito di Oliva del fu Benvenuto, del fu Pellegrino, del fu Gilberto da Stravino di Cavedine dichiara di tenere in enfiteusi da ser Michael mutarius un appezzamento di terra aratoria di circa 1 pivo, situato nelle vicinanze di Cavedine, nel luogo detto in Arzill, per un affitto perpetuo di 1 staio di frumento che il suddetto Giovanni promette di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 41r, n. 113e [A]. In corrispondenza del margine sinistro, la rubrica: *Confessio Iohannis Olive de Stravino etc.*

Item millesimo et indictione predictis, die lune duodecimo mensis februarii, Tridenti, in episcopali palatio, ad banchum ubi ius civile redditur consuete, in pleno iudicio, presentibus dicto Antonio notario de Castro, Antonio notario de Fayo, Gratiadeo notario de Terlaco qui scripsit condemnationem testibus et aliis pluribus. Ibidem coram honorabili et egregio legum doctore domino Alberto de Marostica vicario Tridentino pro tribunali sedente ad ius redendum constitutus Iohannes condam Stephani mariti Olive condam Benevenuti condam Pelegrini condam Zulberti de Stravino Cavedeni et requisitus solempniter confessus fuit michi requirenti ut supra se tenere et in emphiteosim sive locationem perpetuam recognoscere a dicto ser Michael mutario unam peciam terre aratorie unius plodii vel circha, sitam in pertinenciis ville Lagune³⁾ Cavedeni predicti in loco ubi dicitur in Arzill apud Iohannem Bertolini de Stravino ab una parte, apud Petrum Macheti de Laguna predicta ab alia parte, apud comunem ab uno capite et viam communis ab alio capite et forte apud alios pro affictu perpetuali unius starii frumenti, quem affictum perpetuum dicti starii frumenti promisit solepniter ipse Iohannes Olive michi Antonio etc stipulante ut supra etc ut in primo.

³⁾ ville Lagune nel margine sinistro con segno di richiamo

1425 maggio 6, Trento

Pellegrino del fu Bertoldo detto Scherp, Antonio del fu ser Beloto e Giovanni Chilotus da Povo, sopra Trento, in quanto eredi del fu Iothus e Giovannino, fratelli e figli del fu Paramusius da Povo dichiarano di tenere in enfiteusi dal detto Michael mutarius una serie

di proprietà elencate nel documento, per un affitto perpetuo di 19 lire e mezzo di denari trentini che promettono di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 41r, n. 113f [A]. In corrispondenza del margine sinistro, la rubrica: *Confessio Pelegrini Antonii Beloti et Iohannis Chelote heredes ut infra.*

Item millesimo et indictione predictis, die dominico sexto mensis madii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, in stupa parva domus solite habitationis mei Antonii notarii infrascripti, presentibus Iohanino condam Choi, Bartholomeo dicto Sachart condam Rolandi, Iohanne ser Bartholomei Bayli et Nichele Bragalda omnibus de Paho testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem Pelegrinus condam Bertoldi dicti Scherp, Antonius condam ser Beloti et Iohannes Chelote condam Cheloti de Paho de supra, tunc requisiti per me Antonium notarium infrascriptum facientem vice et nomine quo supra, dixerunt et solempniter confessi fuerunt se ut heredes condam Iohaneti et Iohanini fratrum et filiorum condam Paramusii de Paho predicto se tenere et in emphiteosim sive in locationem perpetuam recognoscere a dicto ser Michaeli mutario terras et possessiones infrascriptas pro affictu perpetuali infrascripto, videlicet primo unam peciam terre vineate unius plodii vel circha sitam in pertinentiis Graffiani, in loco ubi dicitur al Dosso di Calonegi apud ipsos conductores ab uno capite, apud iura dictorum dominorum canonicorum et apud viam consortalem; item unam peciam terre vineate medii plodii vel circha sitam in pertinentiis Graffiani in loco ubi dicitur al Rivozzo apud Massentiam condam Vigili de Graffiano de subtus et de supra, apud heredes condam domini Antonii de Castro Campi de subtus et apud viam comunis de supra; item unam peciam terre prative cum antanis et uno casali sitam in dicta villa Graffiani apud dictam Massentiam, apud viam comunis, apud Lunardum Trivisanum et Antonium Furlanetum de Paho; item unam peciam terre aratorie unius tercii plodii vel circha sitam in dictis pertinentiis Graffiani in loco ubi dicitur in Clesura apud dictam Massentiam a parte una, apud Nicholaum de Cavada pro utili dominio et capitulum ecclesie Tridentine pro directo ab alia parte, apud dictos conductores de subtus et apud viam comunis de supra; item unam clausuram terre aratorie et vineate cum uno perario intus, sitam in dictis pertinentiis Pahi in loco ubi dicitur a Fontana, apud dictos conductores pro utili dominio et fratres Alemanos de Tridento pro directo de subtus, apud Bonaventuram Vertor de Paho ab uno capite et apud heredes condam Alberti a Fontana a parte; item unam peciam terre prative sitam in pertinentiis Pahi predicti in contrata Gabioli in loco ubi dicitur a Pra Mazor, apud dominam Caterinam Raunam de supra, apud ipsum Antonium Beloti ab uno capite, apud Dominicum Passagramadega de subtus, apud Dominicum Tonii de Gabiolo ab uno capite; item unam peciam terre aratorie unius plodii vel circha sitam in loco ubi dicitur in Gabium sive Agilon apud Iacobum Ture de supra, apud Antonium dictum Burlo de Cugnola de subtus et apud viam comunis a capitibus; item unum casalem fractum cum uno orto situm in dictis pertinentiis in loco ubi dicitur a Fulan, apud ser Perocium apothecarium de Florentia de supra, apud Tononum Pestapenus a capite et apud viam comunis ab alia parte et alio capite; item unam peciam terre unius plodii vel circha sitam in loco ubi dicitur a Redundol, apud dictum Tononum de subtus, apud ipsum Pelegrinum et Nicholaum de Cavada a capite et apud viam comunis ab alio capite et forte dictis terris et cuilibet earum alios sunt confines veriores pro affictu perpetuali decem novem librarum cum dimidia denariorum Tridentinorum, quem affictum ipsi affictalini heredes predicti solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando promiserunt michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine dicti^{a)} ser Michaelis et pro eo eidem ser Michaeli^{b)} et eius

heredibus ad domum sue solite habitationis in Tridento dare, solvere, numerare et presentare perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam iuxta formam et secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et sub pactis et conditionibus in ipsis locationibus perpetualibus contentis, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra etc.

^{a)} dicti *in interlinea superiore* ^{b)} Michaeli *nell'interlinea superiore*

21.

1425 giugno 16, Trento

Margherita detta Stanfferina, figlia ed erede del fu Nichele a Labro Scisso dalla contrada di San Marco, dichiara di tenere in enfiteusi dal detto Michael mutarius una casa edificata in muratura e legno, con un orto nel retro, situata nella contrada di San Marco, per un affitto perpetuo di 3 lire di denari trentini che la suddetta promette di versare annualmente.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 41r, n. 113g [A]. In corrispondenza del margine sinistro, la rubrica: *Confessio domine Malgarite Stanfferine etc.*

Item millesimo et indictione predictis, die sabati sextodecimo mensis iunii, Tridenti, in contrata Sancti Marchi, sub porticu domus heredum condam ser Gualimberti a Libeceltis, presentibus Iacobo condam Nichele a Silva, Abriano condam Nicholai Nichi mulaterii, Petro condam Guillelmi Merini omnibus de Levigo et Iohanne condam ser Adelpreti de Covalo de Pedegaza testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem domina Malgarita dicta Stanfferina filia et heres condam Nichele a Labro Scisso de dicta contrata Sancti Marchi per me Antonium notarium infrascriptum facientem vice et nomine dicti ser Michaelis mutarii, requisita solempniter confessa fuit et contenta stetit se tenere et im^{a)} emphiteosim seu in locationem perpetuam recognovisse a dicto condam ser Marcho de Calapinis et post eum ab eius heredibus et de presenti recognoscere a dicto ser Michaele mutario causam habentem ab eis unam domum muris et lignamine hedificatam cum uno orto de retro sitam in dicta contrata Sancti Marchi apud Antonium porcarium de dicta contrata ab una parte, apud heredes condam Iohannis Iglestayn ab alia parte, apud plateam castri Boni Consilii de retro et apud viam comunis de ante et forte alii sunt confines veriores pro affictu perpetuali^{b)} trium librarum denariorum Tridentinorum, quem affictum perpetuum ipsa domina Malgarita requisita solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando promisit michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine dicti ser Michaelis mutarii et pro eo eidem et eius heredibus ad domum sue solite habitationis in Tridento dare, solvere, numerare et presentare perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam iuxta formam et secundum consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et sub pactis et conditionibus in eis locationibus perpetualibus contentis et sub obligatione omnium suo-

rum bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra etc.

^{a)} *così nel testo* ^{b)} *perpetuali in interlinea superiore*

1425 gennaio 30, Trento

Gioacchino del fu ser Pietro Mezzasoma notaio da Trento contrae matrimonio con Speranza, figlia del fu ser Paolo notaio da Trento, già massaro della curia tridentina; subito dopo, il suddetto Gioacchino dichiara di ricevere da Giovanni R a u t e r del fu detto ser Paolo massaro, fratello di Speranza, 350 ducati d'oro e beni mobili a titolo di dote per la sorella.

O r i g i n a l e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30r, n. 85a [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Matrimonium cum dote de trecentis et quinquaginta ducatis contractum inter dominum Iohachinum de Mezasomis et dominam Speranzam condam ser Pauli massari etc.* Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ipsi Rauter(i) et ei data in questione quam habebat cum domino Zalono eius fratre de 1429 ad monstrandum quod ipse solus solvit dotes ipsas.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tercia, die sabati vigesimo septimo mensis ianuarii, Tridenti, in contrata Vadi Gislotte, in camino inferiori introitus domus solite habitationis infrascripte domine Speranze, presentibus honorabilibus viris ser Petro Iacob condam ser Rigi de Rovredo, ser Bonadomano condam magistri Nicholai phisici de Accerbis de Tridento, ser Zampetro condam ser Coradini de Feltro, ser Odorico Stratenperger condam domini Ottonis de Austria, ser Guillelmo dicto Saraceno notario condam ser Pauli de Tridento, Adelpreto condam ser Federici de Paho, Odorico condam ser Marchi de Calapinis, Palamidesio condam ser Iacobi de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dum prius ad dictum eiusque matrem Virginem gloriosam et ad totam celestem curiam triumphantem poretis precibus et eorum nominibus et suffragiis humiliter imploratis, in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti et aliorum quam plurium utriusque sexus in publico ut moris est in nuptiis astantium constituti forent honorabilis vir dominus Iohachinus condam ser Petri notarii de Mezasomis de Tridento ex parte una et honesta iuvenis domina Speranza filia condam honorabilis viri ser Pauli notarii de Tridento olim massarii curie Tridentine parte ex altera causa huiusmodi matrimonium per verba legitima de presenti contrahendi et dotem infrascriptam constituendi et ut moris est interrogati fuissent per me Antonium notarium infrascriptum, videlicet primo dicta domina Speranza si volebat et consentiebat in dictum dominum Iohachinum ibidem presentem tamquam in suum verum, proprium sponssum et maritum per verba legitima de presenti que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eum voluit et in eum consensit. Ego similli modo interrogatus dictus dominus Iohachinus si volebat et consentiebat in dictam dominam Speranzam tamquam in suam veram, legitimam, propriam sponssam et uxorem pro verba legitima de presenti que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eam voluit et in eam consensit et hiis hinc inde mutuo consensu dictis dictus dominus Iohachinus eam dominam Speranzam in signum veri et legitimi matrimonii contracti inter eos cum duobus annulis aureis preciosis digito anulari disponssavit et eam affectione maritali subarravit. Et hiis peractis illico sine aliquo intervallo eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis vocatis et rogatis, ibidem dictus dominus Iohachinus solempniter fuit confessus et stetit contentus habuisse et recepisse et sibi datos, solutos, numeratos et traditos esse a Iohanne Rauter condam dicti ser Pauli massari et fratre dicte domine Speranze ibidem presente, instante et requirente et dante et solvente in dotem et nomine dotis dicte eius

sororis et pro ea et ab ipsa domina Speranza ducatos trecentos et quinquaginta boni auri et iusti ponderis in denariis et rebus mobilibus comuni concordio inter eos extimatis et appreciatis, asserens ipse dominus Iohachinus requisitus sibi de dictis dotibus trecentorum et^{a)} quinquaginta ducatorum auri^{b)} plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictas dotes in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni sibi non datarum, non solutarum, non habitarum et in se non receptorum dictarum dotium trecentum et quinquaginta ducatorum auri et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et investivit ipse dominus Iohachinus eam dominam Speranzam eius sponsam super tot et tantis suis ipsius domini Iohachini bonis ad quos ipsa domina Speranza se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant dictam dotem trecentorum^{c)} quinquaginta ducatorum auri. Et promisit etiam ipse dominus Iohachinus solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicte domine Speranze et dicto Iohanni Rauter eius fratri presentibus pro se et suis heredibus stipulantibus eidem domine Speranze aut eius heredibus sive dicto eius fratri sive cui ius et casus dicte dotis exigende dederit dare, solvere, reddere et restituere dictas dotes trecentorum et quinquaginta ducatorum auri in omnem casum et eventum dotis restituende. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse dominus Iohachinus expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine et vice dicte domine Speranze eius sponsse et pro ea constituit precario possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} nota tironiana in interlinea superiore ^{b)} auri in interlinea superiore ^{c)} segue dx depennato

23.

1425 gennaio 30, Trento

Giovanni R a u t e r promette a Gioacchino di versare i 350 ducati d'oro a lui dovuti come dote per la sorella Speranza.

O r i g i n a l e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30r, n. 85b [A]. Il documento, posto in corrispondenza del margine sinistro della carta, è depennato con inchiostro di colore più scuro, probabilmente in occasione del saldo del debito da parte dello stesso Gioacchino nei confronti di Giovanni. Sopra, nota di mano del notaio rogatario e con inchiostro di tonalità più scura: *Facta extra in publicam formam distincte et data ipsi domino Iohachino etc.*

Creditum dicti domini Iohachini contra dictum Iohannem Rauter videlicet qualiter eisdem loco, hora et presentibus testibus suprascriptis et aliis, dictus Iohannes Rauter requisitus solepniter promisit dicto domino Iohachino presenti et stipulanti eidem vel eius nuncio ad omnem eius domini Iohachini voluntatem et requisitionem dare et solvere in Tridento ducatos trecentos et quinquaginta boni auri et iusti ponderis cum omni dampno, interesse et expensis, litis et extra sub obligatione bonorum suorum presentium et

futurorum. Et hoc nominatim pro dotibus et nomine dotium domine Speranze eius Iohannis Rauter sororis eidem domino Iohachino hodie in uxorem tradite, eidem domine Speranze per ipsum Iohannem Rauter constitutarum et promissarum sed non solutarum licet ipse dominus Iohachinus in instrumento dotis dicte domine Speranze eius sponsse confessus fuerit dictas dotes habuisse eam confess(us) fecerit sub spe future numerat(ionis) sibi fiende ad omnem eius voluntatem et requisitus ut ipse Rauter ibidem requisitus confessus fuit predicta vera esse et se teneri et obligatum esse et dare debere eidem domino Iohachino in dictis trecentis et quinquaginta auri ex causa predicta, renuncians exceptioni doli, mali etc et obligavit expresse bona su(a) que nomine dicti creditus constituit possidere usque ad integram solutionem etc.^{a)}

^{a)} et obligavit ... solutionem etc. *aggiunto in seguito con inchiostro di tonalità più scura*

24.

1425 gennaio 30, Trento

Speranza, col consenso del marito Gioacchino, dichiara a Giovanni Rauter e a Zambono suoi fratelli di non chiedere ulteriormente di quanto le sarebbe spettato dell'eredità.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30r, n. 85c [A]. Il documento, posto in corrispondenza del margine sinistro della carta, è preceduto dalla nota di mano del notaio rogatario relativa all'estrazione del mundum, vergata con inchiostro di tonalità più scura: *Posita continua in hoc folio hic inserto et facta extra ipsi Iohanni Rauter etc.*

Carta finis facte etc, videlicet qualiter eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis vocatis et rogatis dicta domina Speranza, sponte et libere, de consensu, consilio et licentia dicti domini Iohachini eius sponsi et mariti, pro dictis trecentis et quinquaginta ducatis auri, de eius consensu et mandato datis et solutis in dotem et pro dote sua dicto domino Iohachino eius sponso et marito per Iohannem Rauter eius fratrem predictum, fecit eidem Iohanni Rauter et venerabili viro domino Zambono fratri suo presentibus pro se et suis heredibus et vice et nomine aliorum fratrum suorum et pro eis recipientibus pacem, finem, remissionem, transactionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de hereditatibus paterne et materne substantie et de omni iure et actione et de omni et toto eo quod ad eam spectabat et petere poterat de hereditate paterna, materna, fraterna et sororina, pretextu alicuius institutionis vel successoris ex testamento vel ab intestato seu legitima vel falcidie aut bono et subsidii sive aliqua alia ratione vel causa et liberavit et absolvit eos etc. Et promisit solemniter et ipsa minor viginti quinque annis maior tamquam decem octo et certificata de vi sacri iuravit tactis ibidem scripturis ad sancta Dei evangelia dictis fratribus suis presentibus et stipulantibus nomine quo supra de ratificatione omnium et singulorum premissorum sub virtute prestiti sacri et refectionis dampnorum etc et sub obligatione bonorum suorum renuncians etc.

1425 gennaio 30, Trento

Giovanni detto Rauter contrae matrimonio con Andriota, figlia di ser Bonadomano del fu magister Nicolò phisicus de Accerbis da Trento; subito dopo, il suddetto Giovanni dichiara di ricevere da ser Bonadomano 400 ducati d'oro ed altri oggetti a titolo di dote per la figlia.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30v, n. 86a, [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Matrimonium cum dote de IIII ducatis auri contractum inter Iohannem Rauter et dominam Andriotam de Accerbis etc*; sotto, della stessa mano ma con inchiostro di tonalità più chiara, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ipsi Bonadomano*.

Edizione: M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*, n. 7.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die martis penultimo ianuarii, Tridenti, in contrata Vadi Gislote, super sala magna domus solite habitationis ser Bonadomani de Accerbis infrascripti, presentibus honorabilibus et prudentibus viris magistro Odorico phisico de Ruphalchatis de Archo, magistro Iohanne Luce cirogico in Tridento, domino Antonio de Molveno iurisperito, domino Antonio ser Bonomi de Archo iurisperito, domino Iohachino de Mezasomis^a), magistro Hendrico gramatice professore in Tridento, ser Petro Iacob, ser Perocio apothecario de Florentia omnibus civibus Tridentinis testibus et aliis pluribus honorabilibus civibus vocatis et rogatis. Ibidem dum prius ad Deum eiusque matrem Virginem gloriosam et ad totam celestem curiam triumphantem poretis precibus et eorum nominibus et suffragiis humiliter imploratis, in presentia mei Antonii notarii infrascripti et dictorum testium et aliorum quam plurium honorabilium civium utriusque sexus in publico ut moris est astantium in nuptiis honorabilibus, constituti forent Iohannes dictus Rauter condam honorabilis viri ser Pauli notarii de Tridento olim massarii curie Tridentine ex parte una, et honesta iuvenis domina Andriota filia honorabilis viri ser Bonadomani condam prudentis viri magistri Nicholai phisici de Accerbis de Tridento ex parte altera causa huiusmodi matrimonium contrahendi per verba legitima de presenti et dotem infrascriptam constituendi et ut moris est interrogati fuissent per me Antonium notarium infrascriptum, videlicet primo ipsa domina Andriota si volebat et consentiebat in dictum Iohannem Rauter ibidem presentem tamquam in suum verum, legitimum, proprium sponssum et maritum per verba legitima de presenti que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eum voluit et in eum consensit. Ego similli modo interrogatus dictus Iohannes Rauter si volebat et consentiebat in dictam dominam Andriotam ibidem presentem tamquam in suam veram, legitimam, propriam sponssam et uxorem per verba legitima de presenti que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eam voluit et in eam consensit. Et hiis hinc inde mutuo consensu dictis dictus Iohannes Rauter eam dominam Andriotam per dictum suum patrem per manum eidem poretam in signum veri et legitimi matrimonii contracti inter eos cum duobus anullis aureis digito anulari disponssavit et eam affectione maritali subarravit. Et hiis peractis illico sine aliquo intervallo eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis pluribus vocatis et rogatis, dictus Iohannes Rauter requisitus a dicto ser Bonadomano confessus fuit et contentus stetit habuisse et recepisse et sibi re vera et non

sub aliqua spe future numerationis, datos, solutos, numeratos, traditos et satisfactos esse a dicto ser Bonadomano ibidem presente, instante et requirente et dante et solvente in dotem et nomine dotis dicte eius filie et pro ea ducatos quatuorcentum boni auri et iusti ponderis in denariis et aliis rebus comuni concordio inter eos extimatis, asserens ipse Iohannes Rauter requisitus sibi de dictis dotibus plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictas dotes quatuorcentum ducatos auri integraliter in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni sibi non datarum, non solutarum, non habitarum et in se non habitarum dictarum dotium et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa speique future, numerationis et traditionis et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et investivit ipse Rauter dictam eius sponsam super tot et tantis de suis ipsius Iohannis Rauter boni ad quem ipsa domina se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant dictam dotem. Et promisit ipse Iohannes Rauter solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando. Et quia ibidem deductum fuit in dubium an esset etatis viginti quinque annorum ipse ad maioris roboris firmitatem ipse asserens se maiorem viginti quinque annis certificatus etiam de vi sacramenti iuravit corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia dicto ser Bonadomano presenti pro se et suis heredibus et vice et nomine dicte domine Andriote eius filie et pro ea stipulanti ac ipsi domine Andriote etiam pro se et suis heredibus stipulanti eidem domine Andriote vel dicto eius patri aut eius heredibus sive cui ius et causa dicte dotis exigende dederint dare, solvere et reddere et restituere dictas dotes quatuorcentum ducatos auri in omnem casum et eventum dotis restituende; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligavit ipse Iohannes Rauter expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine et vice dicte eius sponsse et pro ea se constituit precario possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} domino Iohachino de Mezasomis *in margine sinistro con segno di richiamo*

26.

1425 gennaio 30, Trento

Andriota, col consenso del marito Giovanni Rauter, dichiara al padre Bonadomano, li presente anche in rappresentanza della moglie Antonia, di non chiedere ulteriormente di quanto le spetterà dell'eredità paterna e materna e dei fratelli, giurando di fronte al notaio in ragione della sua minore età.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30v, n. 86b [A]. Il documento, in forma abbreviata, è posto in corrispondenza del margine sinistro ed è redatto con inchiostro di tonalità scura.

Carta finis facte dicto ser Bonadomano etc, videlicet qualiter eisdem die, hora, loco et presentibus testibus suprascriptis et aliis pluribus vocatis et rogatis dicta domina Andriota requisita a dicto patre suo, de

voluntate, consilio et consensu et licentia dicti Iohannis Rauter eius sponssi et mariti ibidem presentis pro dictis quatuorcentum ducatis auri in et pro dote sua per dictum eius patrem de eius domine voluntate et mandato datis et solutis dicto Iohanni Rauter eius marito sponte et libere fecit dicto suo^{a)} patri presenti, requirenti et recipienti pro se et suis heredibus et nomine et vice honorabilis domine domine Antonie eius uxoris et matris ipsius domine Andriote etiam ibidem presentis et consentientis pacem, finem, remissionem, transactionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omni eo et toto quod ad ipsam Andriotam spectabat et pertinebat et quoslibet spectare et pertinere videbatur et poterat in et de hereditate paterna et materna pretextu alicuius institutionis vel successionis ex testamento vel ab intestato sive iuris nature bonorum subsidii sive aliqua alia ratione vel causa. Et liberavit et absolvit dictum eius patrem et matrem et eius heredes et bona per aliquam stipulationem precedentem etc et solempniter promisit et ipsa minor viginti quinque annis maior tunc duodecim requisita et certificata de vi sacramenti iuravit corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia dicto eius patri presenti et suis heredibus stipulantibus ab eo vel eius heredibus nichil petere ulterius de bonis et rebus paterne et materne substantie et litem non inferre sed predicta omnia et singula firma et rata habere et non contravenire ratione minori etatis vel minoris quantitatis sibi date etc sub obligatione bonorum suorum et sub refectione dampnorum, expensis et interesse etc, renuncians exceptioni non datarum dictarum dotium de eius mandato etc.

^{a)} *segue suo iterato*

27.

1425 gennaio 30, Trento

Andriota, col consenso del marito Giovanni Rauter, dichiara al padre Bonadomano, li presente anche in rappresentanza della moglie Antonia, di non chiedere ulteriormente di quanto le spetterà dell'eredità paterna e materna e dei fratelli, giurando di fronte al notaio in ragione della sua minore età.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 30v, n. 86c [A]. Il documento, in forma di esteso, corrisponde al n. 86b che affianca ed è redatto con inchiostro di tonalità più chiara, così come la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ipsi Bonadomano*.

In Christi nomine, amen. Anno, indictione, die, loco et testibus superscriptis et aliis pluribus specialiter vocatis et rogatis. Ibidem dicta^{a)} domina Andriota, requisita a dicto eius^{b)} patre et de voluntate, consilio, consensu et licentia dicti sui mariti ibidem presentis, et omnibus et singulis in hoc contractu consentientis et parabollam dantis pro quatuorcentum ducatis boni auri et iusti ponderis per dictum ser Bonadomanum eius patrem in dotem et pro dote sua ipsius domine Andriote et de eius voluntate, consensu et mandato datis et solutis dicto Iohanne Rauter eius marito ut de dicta dote data et soluta patet et patere potet publi-

co documento notato et scripto sub signo et nomine ac manu mei Antonii notarii infrascripti sub anno infradicto, die, loco et testibus suprascriptis omnibus iuris, via, modo et forma quibus melius potuit sponte, libere et certa sciencia fecit dicto ser Bonadomano eius patri et domine Antonie eius matri et filie condam domini Marcholini de castro Arsi presentibus et pro se et suis heredibus recipientibus pacem, finem, remissionem, transactionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omni eo et toto quod ad ipsam dominam Andriotam spectabat et pertinebat et quoslibet spectare et pertinere videbatur et poterat et posset in futurum in et de bonis et hereditate paterna et materna pretextu alicuius institutionis vel successionis ex testamento vel ab intestato sive iuris naturalis falcidie^{c)} vel bonorum subsidii sive aliqua alia ratione vel causa. Et liberavit expresse et absolvit dictos suos^{d)} patrem et matrem et eorum heredes et bona per aliquam stipulationem precedentem animo novandi factam et acceptationem subsequentem legitime interpositas ab omnibus et singulis que occasione predictorum sive aliqua alia ratione vel causa de bonis et hereditatibus predictis^{e)} petere posset. Et ipsa domina Andriota requisita solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando de consilio, consensu et licentia premissis, promisit et ipsa minor viginti quinque annis, maior tamen duodecim certificata prius de vi sacramenti iuravit solempniter et corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia dictis suis parentibus presentibus pro se et suis heredibus stipulantibus ab eis vel altero eorum de bonis hereditariis paterne vel materne substantie aliquid non petere de cetero^{f)} nec requirere et litem et questionem aliquam non inferre nec inferrenti consentire sed predicta omnia et singula firma et rata habere et tenere, observare et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub virtute dicti prestiti iuramenti. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipsa domina Andriota expresse omnia sua bona presentia et futura et renunciavit etiam exceptioni non date, non solute dicte dotis de eius consensu et mandato dicto eius marito et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum conditioni indebiti et sine causa vel met[...]^{g)} causa^{h)} et omni alio suo iuri et legum auxilio.

^{a)} segue dicta iterato ^{b)} segue eius iterato ^{c)} falcidie in margine sinistro con segno di richiamo ^{d)} suos in interlinea superiore ^{e)} de bonis ... predictis in margine sinistro con segno di richiamo ^{f)} de cetero in interlinea superiore ^{g)} termine di lettura incerta ^{h)} segue siv(e) al(...) depennato

1425 ottobre 10, Trento

Essendo morto Bartolomeo da Bologna, ultimo abate di San Lorenzo, che per più di quarant'anni ha governato l'abbazia con non più di uno o due monaci, celebrando raramente la messa nella cappella di Sant'Apollinare, Alessandro vescovo e principe, con il consenso del Capitolo, erigge nella Chiesa trentina una nuova prelatura, detta dignità della Prepositura, disponendo che sia la seconda in ordine d'importanza dopo quella pontificale, ossia il decanato; vi assegna tutti i redditi dell'abbazia, con le chiese parrocchiali di Sant'Apollinare e di San Pietro in Ora, volendo che il nome stesso dell'abbazia sia soppresso. Inoltre, affinché il culto divino non diminuisca, istituisce nella Prepositura due capellani presbiterali perchè celebrino la messa in Sant'Apollinare; istituisce inoltre nella cattedrale due diaconi, uno dei quali legga il vangelo e l'altro l'epistola, che tutti i giorni devono essere presenti alla *missa regis*, la cui istituzione e ordinazione spetta al Capitolo con il consenso del vescovo; il preposito dovrà dare ad essi 15 ducati il giorno di Pasqua e 15 a san Michele e, nelle distribuzioni, a ciascuno di loro spetterà quanto un capellano. Il preposito dovrà inoltre giurare di osservare gli statuti, sarà eletto dal vescovo e dovrà essere scelto fra i canonici del Capitolo. Essendo dunque vacante tale dignità, il vescovo elegge preposito Stanislao di Giovanni de Sobnow artium liberalium magister, canonico di Trento e suo protocancelliere che prende subito possesso della carica.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 47v-48r, n. 131 [A]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Prepositura et unio facta per dominum nostrum de abbatia Tridentina etc ut infra*. Sotto, della stessa mano, ma con inchiostro più chiaro, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra per manum Marchi Zinele et per me et Antonium notarium de Castro et Nicholaum de Capris subscriptum et ad curiam Romanam per dominum Stanslaum portatam etc.*

Ed. parziale: L. SANTIFALLER (a cura di), *Urkunden und Forschungen*, n. 392, pp. 320-322.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, die mercuri decimo mensis octubris pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti anno octavo, Tridenti, in ecclesia cathedrali Tridentina, in sacristia magna, loco solito ubi consuetum est per dominos decanum et canonicos dicte ecclesie in suis contractibus et agendis capitulum celebrari, presentibus nobilibus viris dominis Riprando de Castro Clexi, Baldessario de castro Thoni, magistro Iacobo phisico de castro Romano, honestis viris dominis presbiteris Antonio a Dominabus de Tridento, archipresbitero in Banalo, Nicolao de Veneciis plebano in Sancto Sisino, Nicholao de Tridento archipresbitero in Tegnalo, Iohane Bruneti cantore de Tervisio sacrista in dicta ecclesia et capellanus in dicta ecclesia Tridentina nec non et providis et circumspectis viris Bonadomano de Accerbis de Tridento, Antonio notario condam ser Henrici de Castro, Iosio notario condam ser Francisci notarii magistri Iosii phisici de Tridento, Nicholao notario condam ser Petri Balduini de Capris de Materno, Bartholomeo notario filio Iacobini de Torculo civibus Tridentinis, Iohanne

notario de Bondo, Paulo notario de Levi notariis de Iudicariis testibus et aliis pluribus tam de civibus quam de aliis in multitudine copiosa vocatis et rogatis. Ibidem ad capitulum et in capitulo ad sonum campanae more solito ter et longe pulsate convenientibus et congregatis venerabilibus in Christo viris dominis Iohanne de Isnina bakalario in decretis decano dicte ecclesie, Stanslao de Sobnouu artium liberalium magistro ac prothocanzelario reverendissimi in Christo patris et principis illustrissimi et domini domini nostri domini Alexandri Dei gratia episcopi Tridentini ducisque Mazovie, Gotfrido Friling de Prixina in decretis bakalario, Guillelmo Gabler de Tithna in artibus magistro, Zambono de Tridento, Iohanne de Carinthia, Corado de Tridento, Iohanne Zeiss de Boffingen, Hertzico de Patavia et Ysidoro de Mediolano omnibus canonicis dicte ecclesie Tridentine et nullis pluribus residentibus in dicta ecclesia Tridentina sed totum capitulum ipsius ecclesie representantibus. Reverendissimus in Christo pater et dominus noster gratiosissimus dominus Alexander episcopus et princeps antedictus, vigilantia cura et solitudine studens ecclesiam suam honorare et in eadem personas per quas divinus cultus et laus divina magis quam ante fuerat perageretur augmentare, et considerans mente^a devota quod olim extra muros sue civitatis Tridentine constructa fuit quedam abbatia Sancti Laurentii ordinis sancti Benedicti, quam abbatiam quidam abbas dicte abbacie cum suis structuris et hedificiis nec non quibusdam pratis, vineis, clausuris et non nullis aliis bonis et possessionibus dedit fratribus predicatoribus, qui hodierno die degunt in monasterio Sancti Laurentii predicti, et circha ecclesiam Sancti Apollinaris similiter extra muros Tridenti, fecit construy habitationem satis pulchram non tamen dispositam pro monasterio cum in ea non sit aliquis ambitus nec dormitorium comune, nec ibi unquam regula fuit servata ymo nec divinum officium diurnum vel nocturnum peragebatur, hore canonicæ non cantabantur nec legebantur in publico in capella predicta, demum mortuo reverendo in Christo patre Bartholomeo de Bononia ultimo et immediato abbate dicte abbacie, qui pluribus quadraginta annis continuis dictam abbatiam rexit et gubernavit et in ea moram traxit cum uno aut duobus monachis ad plus circha dictam capellam Sancti Apollinaris et in ea raro missam celebrando, unde ipse dominus episcopus predicta in animo revolvens et studens dictam abbatiam in melius comutare et de redditibus et proventibus ipsius abbacie divinum cultum et honorem et utilitatem ecclesie sue Tridentine predictæ augmentare et^b animadvertens quod in omnibus ecclesiis circumvicinis inter alias dignitates et prelaturas est dignitas preposituræ, qua sua carebat ecclesia; idcirco ad honorem omnipotentis Dei et beatissime ac gloriosissime eiusdem genitricis virginis Marie, nec non invictissimi et preciosissimi martiris ac pontificis sancti Vigili, ecclesie Tridentine patroni sanctissimi, de ipsorum dominorum decani et canonicorum totiusque capituli ecclesie Tridentine predictæ comuni consilio et consensu, in dicta sua ecclesia cathedrali, cui speciali vinculo caritatis est astrictus, erexit et pro erecta habere voluit novam prelaturam sive dignitatem Preposituram vulgariter nuncupatam decrevitque, mandavit et voluit eandem preposituram fore et esse dignitatem secundam post pontificalem ut videlicet post pontificalem dignitatem immediate maior sit decanatus post decanatum dicta prepositura, deinde archidiaconatus tamquam tertia et infima in ordine. Item prelibatus dominus episcopus de comuni consensu et consilio ipsorum dominorum decani et canonicorum omnes et singulos fructus, redditus et proventus in quibuscumque rebus consistant, una cum Sancti Appollinaris et Sancti Petri in Aura ecclesiis parochialibus ad ipsam abbatiam Sancti Laurentii extra muros dicte sue civitatis Tridentine quomodocumque et qualitercumque spectantes et ipsi abbacie seu monasterio Sancti Laurentii anexis et incorporatis ac ipsius monasterii domum et habitationem, una cum suis clausuris, pratis, agris, pomeriis, piscinis infra dicti monasterii septa aut extra constitutis, dicte preposituræ sic ut premittitur noviter erecte in nomine patris et filii et Spiritus sancti univit, anexuit et incorporavit et pro unitis, anexis et incorporatis perpetuis temporibus habere effectualiter intendit, decrevit et ordinavit volens et mandans ut ipsius abbacie nomen sit penitus extinctum, sopressum et deletum. Item prelibatus dominus episcopus, de comuni consensu et

consilio premissis, ne cultus divinus, quem suis temporibus potius augmentari quam minui desiderat et intendit, diminuatur, loco fratrum religiosorum in dicto monasterio professorum ac etiam in futurum forsitan profitendorum et recipiendorum in dicta nova Prepositura duos capellanos presbiterales et seculares perpetuos instituit et ordinavit, ita et per talem modum quod plena institutio et destitutio ipsorum capellanorum ad prepositum qui pro tempore fuerit, pleno iure pertinere dinoscatur. Qui capellani in dicta Prepositura mansiones suas honestas habeant, quibus etiam in victu et vestitu honeste per prepositum pro tempore existentem provideatur. Et ipsi capellani singulis diebus feriatis duas missas ad minus et singulis aliis diebus non festivis unam missam ad minus in dicta ecclesia Sancti Apolinaris celebrare debeant et teneantur. Item de comuni consensu et consilio premissis, instituit et decrevit in dicta sua ecclesia cathedrali duos levitas manuales, quorum unus singulis diebus festivis ac feriatis legat evangelium et alter episcopalem, qui etiam singulis diebus suprascriptis debeant interesse misse regis quorum institutio et ordinatio ad dictum capitulum de consensu et consilio domini episcopi Tridentini requirendi pleno iure dinoscatur pertinere; quibus coniunctim in festo Resurrectionis prepositum antedictum indilate et effectualiter tradi debeant atque solvi ducatos quindecim auri et in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam similiter quindecim ducatos auri. Ipsi etiam levite ex eo quod sint in missa regis continui, coniunctim habere debeant in distributionibus aniversariorum tantum quantum unus capellanorum chori et sic quilibet ipsorum habebit mediam distributionem sicut alii clerici chori. Insuper quod prepositus novus eligendus et successores eiusdem iurent et solepniter promittant servare et manutenere constitutiones, statuta et ordinamenta rationabilia edita et edenda. Et quod ex nunc et in antea electio, receptio sive provisio ipsius prepositi ad dominum episcopum Tridentinum spectet et pertineat; et eligatur in prepositum unus dum taxat de canonicis dicte ecclesie Tridentine et qui fuerit de gremio ipsius ecclesie. Et quod ipse prepositus teneat solempnem statum, ita quod si opus || esset ire pro ipso Capitulo in ambaxiatorem ad principem vel episcopum vel ad alium dominum terrestrem, ire teneatur et debeat cum requisitus fuerit, comunibus expensis capituli prelibati. Demum prelibatus dominus episcopus auctoritate episcopali considerans et attendens vacationes prelaturarum fore multum nocivas et dapnosas omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuit, in prepositum dicte prepositure noviter^{c)} erreecte et ordinate venerabilem in Christo virum dominum Stanslaum Iohannis de Sobnouu, artium liberalium magistrum et canonicum Tridentinum et prothocanzelarium suum ibidem presentem per birecti impositionem^{d)} capiti suo factam ibidem elegit, constituit et ordinavit et de ea prepositura sibi providit eamque sibi contulit et eum de eadem investivit administrationem eiusdem tam in spiritualibus quam in temporalibus eidem totaliter in nomine patris et filii et Spiritus sancti ac comisit et mandavit^{e)} domino decano prelibato ut ipsum dominum Stanslaum sic in prepositum dicte Prepositure electum et constitutum ad tenutam et corporalem possessionem dicte prepositure et rerum et iurium ipsius ponat et inducat et inductum deffendat, amoto exinde quolibet illicito detentore et de fructibus, redditibus, proventibus et obventionibus universis dicte prepositure faciat eidem tamquam vero preposito integraliter re(spo)nderi contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam compescendo. Qua comissione sic facta et audita prefatus dominus decanus, ut obedientie filius, dictum dominum Stanslaum sic in prepositum electum possessionem dicte prepositure actualiter tradendo, in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti et aliorum superius nominatorum assignavit sibi stallum in choro et locum in Capitulo et cornua altaris maioris dicte ecclesie, hostium chori et funes campanarum in eius manibus tradidit in signum tradite possessionis. Qui dominus Stanslaus sic in prepositum electus et provisus et inductus cornua dicti altaris cum manibus capiendo et super eo deosculando dictum hostium chori apperiendo et claudendo et campanas pulsando in signum apte possessionis dicte prepositure protestatus fuit et dixit eam preposituram sibi collatam non solum corpore sed etiam animo possidere et possidere velle. Mandans etiam ipse dominus episcopus in fidem et

testimonium premissorum hoc presens publicum instrumentum sigilli sui appensione muniri et a notariis infrascriptis subscribi.

^{a)} *nel testo mete* ^{b)} *segue ad depennato* ^{c)} *segue electo depennato* ^{d)} *segue impositionem iterato* ^{e)} *segue dominus depennato*

1425 ottobre 11, Trento

Gli uomini e la Comunità di Trento hanno un debito nei confronti del prestatore di denaro G a n z e l u s , ebreo, pari a 80 ducati d'oro, chiesti per pagare un dono fatto dalla comunità al vescovo di Trento Alessandro di Masovia; numerose tassazioni furono imposte alla città, sia *pro satisfaciendo stipendiariis transmissis*, sia per espugnare e prendere il castello di Breguzzo dalle mani di Paride Lodron, ma anche per saldare il debito di 350 ducati d'oro nei confronti degli eredi di Erasmo di Thun in seguito ad una sentenza emanata dal vescovo per risarcire le munizioni di Castel Stenico date in mano a Negro de Nigris da San Pietro dallo stesso Erasmo. Considerando che un'ulteriore tassazione avrebbe causato dei moti in città a causa del già pesante carico di tasse gravante sulla città stessa, considerando inoltre che la comunità di Trento possiede un terreno grezzo, spinoso e boschivo di circa 300 piovì, situato nelle vicinanze di Trento nella località detta a L a v i s vicino al fiume Avisio, e che la stessa Comunità non possiede più denari nei suoi scrigni per soddisfare detto prestatore, Vigilio c e r - d o dalla contrada di San Vigilio di Trento, in qualità di procuratore e sindaco della Comunità di Trento, investe Nicolò del fu Mercadento de M e r c h a d e n t i s da Trento per la somma di 40 ducati che riceve a titolo di *intratica* di una parte del suddetto appezzamento, ossia di 60 piovì, per 12 denari trentini e mezzo *ad computum octo grossorum carentanorum* da versare a Trento al procuratore della comunità a titolo di affitto e censo annuo.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 48r-49r, n. 132 [A]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Locatio perpetua Nicolai de Merhadentis sibi factum per procuratorem comunitatis de plodiis LX terreni buschivi et spinosi siti ad Avisium pro intratica XL ducatorum auri et affectum perpetua XII 1/1 librarum denariorum Tridentinorum et cum pactis ut infra*. Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra conductori*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo quinto indictione tertia, die iovis undecimo mensis octubris, Tridenti, in episcopali palatio, in sala et ad banchum ubi ius civile redditur consuete, presentibus Iacobo notario et stazonerio condam ser Bertoldi a Turi de Tridento, Antonio Abriano hosterio in Tridento condam Benevenuti de Tierno, Aldrigeto condam ser Iohannis Mezaoveta de Pomarolo, Dominico domini archidiaconi olim speciario, magistro Bernabone murario condam Alberti de Cumis^{a)}, Iacobo murario eius Bernabonis nepote, Marcho dicto Barocio Radarolo condam Ursi de Lizana omnibus civibus et habitatoribus Tridenti, Perisono condam ser Francisci Pisoni de terra Rippe Tridenti, Luterio condam ser Bonaventure Zanzareli de Supramonte testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem prius narrato quod constat et est manifestum comunitatem Tridenti et homines ipsius comunitatis teneri et obligatos esse Ganzele iudeo prestatori in Tridento in ducatos octuaginta auri sub usuris acceptis ad solvendum et satisfaciendum pro husenio¹⁾ sive dono facto per ipsam comunitatem reverendissimo in Christo patri et principi serenissimo et domino domino nostro domino Alexandro Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino, duce Mazovie et principi Russie etc in in-

troitu suo; et constat plures colectas hoc presenti anno fuisse impositas tam pro satisfaciendo stipendiaris transmissis et pluribus mensibus tentis ad expugnandum et acquirendum et accipiendum rocham de Bragucio de manibus Parisii de Lodrono, quam pro solvendo heredibus condam domini Herasmi de castro Thoni ducatos trecentos et quinquaginta auri vigore unius sententie late per dictum dominum nostrum contra comunitatem Tridenti pretextu munitionum castris Stenici per ipsum dominum Herasmm datarum in manibus Nigri de Nigris de Sancto Petro de Tridento. Et considerato quod si de presenti imponeretur una alia colecta ad satisfaciendum dicto Ganzele iudeo murmur et querela elevaretur in populo propter maxima gravamina hoc anno superventa, habita et passa; et considerato quod ipsa comunitas Tridenti habet unum terrenum grezivum, spinosum et buschivum trecentorum plodiorum et ultra^{b)} situm in pertinentiis Tridenti, in contrata ubi dicitur a Lavis apud flumen Avisii inde discurrentem, apud heredes condam ser Marchi de Calapinis de Tridento, apud ipsam comunitatem Tridenti, apud viam publicam et forte alii sunt confines veriores de quo tereno nichil utilitas unque fuit perceptum in comune predicto^{c)} nec precipitur de presenti, et attento quod si dictum terrenum in totum vel in parte daretur alicui diligenti persone vel pluribus modus induceretur quod possent fieri exinde prata magne utilitatis. Et attento quod ipsa comunitas non habet denarios in comuni sive in scrineo nec in nominibus debitorum unde possit dicto iudeo satisfieri et quod ipse iudeus instat^{d)} et petit sibi satisfieri et super premissis pluribus septimanis, matura prehabita deliberatione pro evidentissima utilitate dicte comunitatis ut inducatur et modus adhibeatur ut ex dicto tereno non fructifero fructifer efficiatur et ex inde in perpetuum utilitas et redditus percipiatur et habeatur, providus vir Vigilus cerdo de contrata Sancti Vigili de Tridento, tamquam procurator et syndicus et factor generalis dicte comunitatis Tridenti, per comunem consilium, provisores, consules et sapientes decuriones dicte civitatis Tridenti in publico et generali consilio, ad sonum campane magne ut moris est pulsate ad creandos et constituendos officiales in ipsa civitate congregatos, constitutos, creatos et deputatos dicto procuratorio nomine, de voluntate, consensu, consilio, licentia et mandato honorabilium virorum ser Odorici Stratenperger, Iustiniani stazonerii, Guillelmi notarii Saraceni, Adelperii de Calapinis, Franceschini de Girardis, Nicholai ser Fridelini civium Tridenti, de presenti^{e)} consulum, provisorum et sapientium decurionum ipsius civitatis Tridenti ibidem presentium et consentientium, absente Matheo de Murlinis de Tridento eorum consulum collega a civitate, ac de voluntate, consilio, consensu et licentia egregii legum doctoris domini Antonii de Zivolis de Leudro honorabilis vicarii Tridentini pro domino episcopo prelibato ibidem presentis et hanc locationem coram se fieri promittentis et auctorizantis ex causis premissis ad talem conventionem, concordium et pactum solempni stipulatione valatum pervenit cum honorabili viro Nicholao condam domini Marchadenti de Merchadentis de Tridento, videlicet quia ipse Vigilus dicto procuratorio nomine per se et successores suos et vice et nomine dicte comunitatis et pro ea, iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchatu Tridenti et pro causa infrascripta pro quadraginta ducatis boni auri et iusti ponderis quos ibidem et in presentia dictorum testium, dictorum consulum et domini vicarii et mei Antonii notarii infrascripti presentium et videntium, dictus Nicholaus de Merchadentis dedit, solvit, numeravit et manualiter ibidem tradidit in puro auro dicto Vigilio procuratori presenti et recipienti pro intratica et nomine intratice infrascripti tereni locati ad satisfaciendum et pro satisfaciendo iudeo antedicto et omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuit dicto procuratorio nomine investivit dictum Nicholaum de Merchadentis ibidem presentem hanc locationem sibi fieri petentem et pro se et suis heredibus recipientem de una pecia terre greziva, spinosa et buschiva non fructifera^{f)} sexaginta plodiorum ad mensuram Tridenti, extrahenda de tereno antedicto a quo latere sive parte dictus Nicholaus conductor eligere et habere voluerit d(o)n(ec) t(ame)n ipse Nicholaus contiguet et agregature in uno tenore accipiat mensuranda et terminanda per bonos homines eligendos per procurato-

rem et consules dicte comunitatis ex una et ipsum Nicholaum ex altera, ad habendum, tenendum, gaudendum, utfruendum et possidendum et quicquid sibi Nicholao conductori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum, salvo iure directi domini et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis que dicta pecia terre locata infra suos continetur confines, accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta pecia terre locata habent supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione ad ipsam terram locatam modo aliquo spectante et pertinente. Quam peciam terre locatam ipse locator dicto procuratorio nomine, se nomine et vice dicti Nicholai conductoris et pro eo, constituit possidere donec ipsius terre locate dictus conductor possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem conductori presenti, requirenti et recipienti, de voluntate, consilio, consensu et licentia premissis licentiam dedit et plenam auctoritatem, ita quod ipse Nicholaus conductor dictam rem^{a)} sibi locatam libere accipiat et sua propria auctoritate nanciscatur et eam teneat et pacifice possideat tamquam rem suam pro utili dominio, salvo iure directi sine contradictione dicti procuratoris et suorum successorum omniumque aliarum personarum. Et promisit ipse locator dicto procuratorio nomine de voluntate, consilio, consensu et licentia premissis, solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et su(os)^{b)} successores et dictam comunitatem et bona ipsius obligando dicto Nicholao conductori presenti pro se et suis heredibus stipulanti de evictione dicte rei locate et de eius legitima deffensione et de ratificatione omnium et singulorum premissorum sub pena centum librarum denariorum Tridentinorum et refectionis omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra et sub obligatione omnium bonorum dicte comunitatis presentium et futurorum, que pena solepni stipulatione et expresse promissa^{c)} tocians comittatur et exigi possit quociens contrafactum fuerit cuius pene medietas applicetur dominio Tridentino et alia medietas conductori predicto, qua pena solepni stipulatione et expresse promissa, || soluta vel non nichilominus rata maneant omnia et singula suprascripta. Et predicta fecit dictus locator dicto procuratorio nomine, nominatim ex eo quia dictus Nicholaus conductor, solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti, se et suos heredes et bona sua obligando promisit dicto locatori dicto procuratorio nomine et vice et nomine dicte comunitatis Tridenti et pro ea stipulatione dictam terram sibi locatam ad pratum iuxta posse suam reducere et de bono in melius ipsam promovere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dare, solvere, numerare et presentare in Tridento procuratori dicte comunitatis qui pro tempore fuerit libras duodecim cum dimidia denariorum Tridentinorum ad computum octo grossorum carentanorum pro qualibet libra nomine affictus et census perpetui dicte pecie terre locate in tantum conventi et super ea pecia terre in perpetuum constituti, exceptis primis octo annis continuis in quibus nichil de dicto affictu convento dare tenentur ipse conductor nec sui heredes de pacto speciali et expresse habito inter eos ut habeant causam purgandi et ad pratum reducendi dictum terenum sibi locatum cum hiis pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis videlicet quod primo anno quo ultra dictos octo exceptatos ipse conductor dictum affictum integraliter non solverit et presentaverit infra terminum predictum, tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et similliter fiat in secundo anno si non solverit et presentaverit ipsum affictum infra terminum predictum. Et si cessaverit per triennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum tunc etiam in duplum et reduplum ipsius affictus dare et solvere teneatur et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure et melioramento dicte rei locate quod ius et melioramentum in dictam comunitatem Tridenti deveniat et devenire debeat ipso facto, et nichilominus affictus retentos et non solutos cum duplis et reduplis nomine penne^{d)} solepni stipulatione promisse solvere teneatur super omnibus aliis suis bonis presentis et futuris solepni stipulatione obligatis. Et quod non liceat dicto conductori nec eius heredibus ius suum et melioramentum dicte rei locate vendere nec alienare nisi primo

requirat procuratorem dicte comunitatis qui pro tempore fuerit et eidem denunciaret et notificet et ipsi emere volenti pro dicta comunitate et nomine ipsius comunitatis pro viginti solidis minus quam alicui alteri persone de eo quod re vera haberi poterit dare et vendere teneatur. Et si emere noluerit tardaverit vel neglexerit infra quindecim dies a denunciatione et requisitione factis, tunc ipse conductor ius suum et melioramentum dicte rei locate vendat et aliter alienet cui volet exceptis servis, iudeis, militibus, viris potentibus, locis seu personis ecclesiasticis vel religiosis et talibus personis que ipsius affectus solutionem impedire possent seu ad ipsum solvendum sufficientes non essent; dum modo procurator dicte comunitatis qui pro tempore fuerit habeat unam libram piperis pro qualibet nova locatione seu investitura in alium conductorem fienda et nulla alia super imposta fieri debeat inter eos. Quibus omnibus et singulis prefatus dominus vicarius suam comunis Tridenti et prelibati domini episcopi auctoritatem interposuit et iudiciale decretum in quantum sit et redundet ad utilitatem comunis Tridenti ut supra assertum est et aliter non^{k)} ut ibidem expresse pronunciavit et declaravit.

^{a)} segue de Cumis iterato ^{b)} trecentorum plodiorum et ultra in margine sinistro con segno di richiamo ^{c)} in comune predicto in margine sinistro con segno di richiamo ^{d)} con titulus soprascritto a -t poi depennato ^{e)} segue de presenti iterato ^{f)} nel margine sinistro; segue xasegita depennato ^{g)} segue rem iterato ^{h)} segue heredes et bona sua depennato ⁱ⁾ segue s depennata ^{j)} così nel testo ^{k)} nel margine inferiore

¹⁾ husenium: forma latinizzata di husen, termine del medio-alto tedesco usato nel significato generico di "accoglienza, ospitalità"; corrisponde al tedesco moderno "Beberbergung", da "beberbergen", accogliere, ospitare. (Wörterbuch der Mittelhochdeutschen Urkundensprache, II, p. 906). Si veda anche ensenium: munus, donum, oblatio (DU CANGE, Glossarium, III, p. 269, sub voce ensenium).

30.

1425 ottobre 17, Trento

Matteo del fu ser Clemente de Murlinis da Trento, uno fra i consoli e provvisori di Trento, acconsente e ratifica la suddetta locazione.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 49r, n. 132b [A]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Consensus et ratificatio facta per Matheum de Murlinis.*

Item die mercuri decimo septimo dicti mensis octubris, Tridenti, ad plateam comunis, in stazione buletarum, presentibus Martino notario condam Francisci notarii de Avolano, Iacobo notario ser Fancini condam ser Bertoldi a Ture de Tridento, Marcho notario domine Zinele filio Valentini de Burgonovo, Adelperio et Odorico fratribus de Calapinis, Guillelmo notario Saraceno omnibus^{a)} civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem Matheus condam ser Clementis de Murlinis de Tridento unus ex consulibus et provisoribus Tridenti antedictis, qui propter eius absentationem a civitate^{b)} non potuit interesse contractui locationis antedictae et requisitus a dicto Nicholao de Merchadentis ibidem presente et instante dicto et effectualiter explicato sibi tenore dicte locationis facte ut supra, dixit et asseruit predictam omnia et singula prius fuisse in consilio inter eos consules^{c)} discussa, ruminata et deliberata fieri debere ut supra, facta sunt ex causis predictis et omnia cedere ad utilitatem comunitatis predictae; ideo ibidem eisdem consensit et ea ratificavit et aprobavit et sibi placere dixit etc.

^{a)} o- corretta su ter- ^{b)} a civitate in interlinea superiore ^{c)} segue fuisse depennato

1426 ottobre 16, Trento

Adelperio del fu ser Marco Calepini da Trento presta a Morandino figlio del m a g i s t e r Giovanni Bono da Trento, i u r i s p e r i t u s e studente in diritto civile, che gliene aveva fatto richiesta, alcuni libri legali, fra cui un Digesto nuovo ed uno vecchio e tre codici con le Decretali; Morandino promette inoltre ad Adelperio di conservare al meglio i suddetti libri che vengono stimati di comune accordo 125 ducati d'oro.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 71v, n. 203 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Carta accomodati facta domino Morandino de infrascriptis libris per Adelperium de Calapinis etc*, che risulta anche depennata; sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ut subscribatur a Iosio*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatríngentesimo vigésimo sexto, indictione quarta, die mercuri sextodecimo mensis octubris, Tridenti, in contrata Macelli magni, in stazione domus apothecae Christofori speciaríi, presentibus honorabilis viris ser Petro Iacob, ser Zampetro de Feltro, Bartholomeo domini Sichonis, magistro Thomeo fisico de Tesino, Adelpreto de Paho, Christoforo Capuzio, magistro Petro a Caminis omnibus civibus et habitatoribus Tridenti nec non et Iosio notario de Iosíis cive Tridentino pro secundo notario ad infrascripta specialiter rogato testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem Adelperius condam ser Marchi de Calapinis de Tridento ad preces sapienti viri domini Morandi filii magistri Iohannis Bonii sartoris de Tridento iurisperiti^{a)} in iure civili studentis et rogatu amicorum ipsius domini Morandini ut in arte sua legali proficiat et se bene regat, in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii paratum^{b)} accomodavit ipsi domino Morandino presenti et recipienti libros legales infra^{c)} nominatos, videlicet unum pulcrum Digestum Novum et unum Digestum Vetus, Decretale tres libros codicis et Institutioni sive Institutionis; item requisitus asseruit hinc domi habitationis sue summam azionis mei Antonii notarii infrascripti ex accomodato^{d)} omnes dictos libros in membrane^{e)} cartis^{f)} scriptos ad usum legendi et super eis studendi. Et promisit ipse dominus Morandinus solepni stipulatione dicto Adelperio presenti et stipulanti dictos libros sic accomodatos omni dolo et culpa remotis solícite et fideliter in servando et custodiendo eos summa diligentia adhibere et ipsos libros eius bonitatis ut nunc sunt eidem Adelperio aut eius certo nuncio restituere et consignare aut dare et solvere eidem nomine extimationis et pro extimatione ipsorum librorum, comuni concordia ibidem facta, ducatos centum et viginti quinque boni auri et ponderis infra octo dies a notificatione et requisitione factis, suscipiens expresse in se et super se omnem casum fortuitum et eventum incendií, rapine, ruyne, naufragii, furti, violentie et cuiuslibet alterius supervenientis periculi et quemcumque alium casum tam divino quam humano iudicio, quem ex quolibet genere, culpe vel alias proveniente, et promisit etiam eidem Adelperio nulla contrariam exceptione iuris vel facti specialem vel generalem occaxionem predictorum casuum et eventuum aut quorumcumque aliorum sive quacumque alia ratione vel causa in aliquo facere vel venire sue opponere, quominus ad ipsorum librorum et cuiuslibet eorum restitutionem aut predictae extimationis solutionem ut dictum est faciendam efficaciter teneatur sed predictam omnia et singula firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel ali(o)s aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refectione

omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra, renuncians expresse et ex certa sciencia ad cautelam exceptioni non habitorum, non accomodatorum et in se non receptorum dictorum librorum extimationis predicte et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Insuper eius domini Morandini precibus rogatu et mandato et pro eo^{g)} magister Iohannes sartor pater ipsius domini Morandini ibidem presens, videns et audens^{h)} de predictis omnibus et singulis observandis et plenius attendendis penes ipsum Adelperium stipulantem et requirentem se constituit ex inde fideiussorem et principalem debitorem, promittens solempni stipulatione facere et curare et se factum et curatum cum effectu quod ipse dominus Morandinus eius filius observabit et manutenebit omnia et singula quo supra promisit et totaliter ipsum Adelperium conservabit indempnem de predictis sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refec-tione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra, renuncians novis et veteribus con(stitutionibus) de fideiuss(ionis) et legi dicenti quod prius conveniatur debitor principalis quod fi-deiussor et omni alio suo iuri et legum auxilio.

^{a)} segue Paduani depennato ^{b)} termine di lettura incerta ^{c)} segue scriptos depennato ^{d)} ex accomodato nel margine sinistro con segno di richiamo ^{e)} membrane in interlinea superiore ^{f)} segue termine non decifrabile depennato ^{g)} et pro eo in interlinea superiore ^{h)} ibidem presens, videns et audens nel margine sinistro e nell'interlinea superiore

1427 luglio 22, Trento

Giovanni di Alda figlio del fu ser Tommaso da Barbarano contrae matrimonio con Beatrice figlia del fu ***, che conviveva con lui senza essere sua sposa, ricevendo 200 lire di denari trentini a titolo di dote.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 88r, n. 250 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Matrimonium cum dote II^r libris denariorum Tridentinorum contractum inter Iohannem domine Alde et Beatricem suam concubinam etc.* Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ipsi domine.*

Edizione: M. BERLANDA, *Il matrimonio nel tardo medioevo*, n. 15.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitat^{is} millesimo quatercentesimo vigesimo septimo, indictione quinta, die martis vigesimo secundo mensis iulii, Tridenti, in contrata ubi dicitur in Dom, subtus ecclesiam Sancti Vigili, in domo solite habitationis infrascripti Iohannis domine Alde, presentibus magistro Laurencio a Vaginis condam magistri Iohannis de Feltro, magistro Zeschele cerdone de fossato Cerdonum Tridenti condam Federici de Rovredo valis Lagarine, magistro Petro murario a Caminis stazenerio in Tridento condam Iohannis de Trivisana civibus et habitatoribus Tridenti, Symeone de Ravina condam Federici de Terregnolo valis Lagarine predicte, Odorico condam Bartholomei Gatabrige de Vigulo Vatario testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem prius dicto cum divina testentur eloquia, «humanum fore peccatum comittere, angelicum emendare et diabolicum perseverare», hinc est cum Iohannes domine Alde et filius condam ser Thomei de Barbarano civis Tridentinus^{a)} tenuisset et habuisset dominam Beatricem filiam condam *****^{b)} in sua famulam^{c)} et concubinam ipsi, divina inspiratione promoti et corda et consciensas suas se reducentes et illud directum ore divino promulgatum, videlicet «durum est contra stimulum calcitrare»^{1)d)}, timentes Deum et gloriosam matrem eius Mariam et totam celestem curiam triumphantem offendere et diabolicos laqueos exire et evitare^{e)} cupientes et summo omnium Creatori sacro matrimoniali complacere volentes, convenerunt ipsi vinculo matrimoniali copulari. Nam prius tamen ad Deum eius matrem Virginem gloriosam et totam celestem curiam poretis precibus et eorum nominibus et suffragiis humiliter imploratis, requisiti per me Antonium notarium infrascriptum, videlicet primo ipsa domina Beatrix si volebat et consentiebat in dictum Iohannem domine Alde ibidem presentem tamquam in suum verum, legitimum, proprium maritum per verba legitima de presenti que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eum voluit et in eum consensit. Ego, similli modo, interrogatus ipse Iohannes si volebat et consentiebat in dictam dominam Beatricem ibidem presentem tamquam in suam veram, legitimam, propriam uxorem que per eadem verba legitima de presenti respondit et dixit quod sic et sic eam in uxorem suam legitimam habere voluit et in eam consensit. Et sic hiis hinc inde mutuo consensu dictis ipse Iohannes eam dominam Beatricem in signum veri et legitimi matrimonii contracti inter eos cum duobus anulis aureis digito anulari disposavit et eam affectione maritali subarravit ac constituit de suo proprio ipso Iohannis^{f)} et superius Iohannis bonis eidem domine Beatrici presenti et acceptanti dotes de ducentis libris denariorum Tridentinorum et eam investivit de eisdem dotibus ducentarum librarum denariorum Tridentinorum super eius Iohannis bonis

ad^{b)} qu(as) ipsa se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant ipsas ducentas libras denariorum Tridentinorum. Quas dotes ducentarum librarum denariorum Tridentinorum sic constitutas promisit ipse Iohannes solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando eidem domine Beatrici eius uxori presenti pro se et suis heredibus stipulanti eidem vel eius heredibus aut cui ius et casus dicte dotis exigende dederit dare, solvere et presentare et consignare in omnem casum et eventum dotis restituende. Item reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse Iohannes expresse omnia sua bona presentia et futura que nomine dicte eius uxoris constituit possidere usque ad integram satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} segue hactenus *depennato* ^{b)} *spazio bianco di mm 52 pari a circa 24 lettere* ^{c)} *famulam in interlinea superiore* ^{d)} *segue et ipsi in tali peccato existentes depennato* ^{e)} *et evitare in interlinea superiore* ^{f)} *ipso Iohannis in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{g)} *segue ad interato*

¹⁾ Act. Ap. 9,5 e 26, 14.

1428 gennaio 28, Trento

Rigo da Francoforte, oste dell'osteria alla Corona a Trento riceve da ser Giovanni *Layner* del fu Ulrico da Termeno 100 marche di buona moneta di Merano a titolo di dote per la figlia Clara, sposa e moglie di detto Rigo.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 100r, n. 276 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Dos domine Clare filie ser Iohannis Layner de Tremeno et uxoris Rigi de Franchfort hosterii a Corona in Tridento de centum marchis denariorum bone monete de Merano etc.* Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra de 1436 de mensis ianuario et data dicto ser Iohanni Layner.* In calce al testo la seguente nota del notaio rogatario: *Et nota tamen ad memoriam quod non debeo dare dictum instrumentum extra dicto ser Iohanni Layner [si]ne licentia dicti Rigi et quod ipse ser Iohannes Layner non dedit nisi sexaginta marchas et ipse Rigus de suo proprio donavit quadraginta.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo octavo, indictione sexta, die mercuri vigesimo octavo mensis ianuarii, Tridenti, in contrata Vadi Atacis, in hostaria a Corona infrascripti Rigi hosterii in dicta hostaria a Corona, in camera posteriori^{a)}, presentibus honorabilibus viris Osbaldo Gerart, Achazio Margarayder, Hulrico Truus, Bartholomeo lanaro, Hulrico Sbarzpniger et Iacobo notario hiis omnibus civibus et habitatoribus in terra Trameni diocesis Tridentine, Iohanne notario de Novo Foro, Iohanino condam Iacobi Bruni a Porta de Tridento, Hostasio apothecario filio ser Andree apothecarii de Florentia, magistro Petro sartore condam Ambrosii de Mediolano, Ianeso capitaneo Turis Vange et porte Pontis Atacis in Tridento hiis quatuor civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis vir Rigus de Franchfort hosterius a Corona in Tridento et civis Tridentinus requisitus solemniter fuit confessus et stetit contentus habuisse et recepisse ab honorabili viro ser Iohanne Layner condam Hulrici Layner de Tramenno predicto ibidem presente, instante et requirente et dante et solvente in dotem et nomine dotis domine Clare eius filie et sponse et uxoris dicti Rigi hosterii de presenti ducte in domum hostarie dicti Rigi^{b)} marchas centum denariorum bone monete de Merano in prompta peccunia, asserens sibi de dictis dotibus centum marcharum plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictas dotes in se habere et renunciavit exceptioni sibi non date, non solute, non habite et in se integraliter non recepte dicte dotis centum marcharum denariorum bone monete de Merano et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et investivit eam dominam Claram eius sponsam sive dictum eius patrem nomine et vice ipsius domine Clare et pro ea recipientem super tot et tantis suis ipsius Rigi bonis mobilibus et immobilibus ad quos ipsa domina Clara se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant ipsam dotem centum marcharum denariorum bone monete de Merano ac promisit ipse Rigus solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto ser Iohanni Layner eius socero presenti pro se et suis heredibus et vice et nomine dicte domine Clare eius filie et pro ea stipulanti eisdem ser Iohanni et domine Clare sive alteri eorum sive cui ius et casus dicte dotis exigende dederit dare, solvere, redere et restituere dictas dotes centum marcharum denariorum in omnem casum et eventum dicte dotis restituende, secundum formam statutorum et ordinamentorum Tridenti. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse que et quas dictus ser Iohannes Layner sive dicta domina Clara eius filia fecerit vel substinuerit.

rit in iudicio vel extra pro dictis dotibus exigendis in totum vel in parte, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse Rigus expresse omnia sua bona presentia et futura ad quas ipsa domina Clara eius sponsa se tenere voluerit que bona sic obligata ipse Rigus se nomine et vice dicte domine Clare et pro ea constituit precario possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum premissorum.

^{a)} in camera posteriori *in corrispondenza del margine superiore con segno di richiamo* ^{b)} de presenti ... Rigi *in margine sinistro con segno di richiamo*

1428 giugno 28, Trento

Battista da Bologna, Giovanni di Alda, magister Michele pipilarius e il notaio Antonio di ser Bartolasio, in qualità di consoli della città, insieme a Nicolò de Merchadentis come procuratore della città stessa, nominano Antonio da Molveno, ser Odorico detto Stratenperger e ser Francesco del fu ser Adelperio de Sichis ambasciatori, sindaci e procuratori per comparire dinanzi al consilio generale a Bolzano al fine di ascoltare ed udire quanto verrà deciso per parte dell'imperatore e dei duchi d'Austria in merito alle tasse da imporre per debellare l'eresia ussita.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 106r-v, n. 294 [A]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Sindicatus comunitatis Tridenti in dominos Antonium de Molveno, Franciscum de Sichis et Stratenperger ad comparendum ad consilium in Bolzano fiendum contra Usos etc.*, preceduta dalla nota, della stessa mano, relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra statim etc.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo vigesimo octavo, indictione sexta, die lune vigesimo octavo mensis iunii, Tridenti, in episcopali palatio, in sala ubi ius civile redditur consuete, loco solito ubi consuetum est ab antiquo consilia ipsius civitatis Tridenti in suis agendis fieri, tractari et celebrari, presentibus Iohanne filio magistri Bartholomei de Lucha, Meo condam Iohannis de Pistorio familiaribus infrascripti domini vicarii, Baldessario dicto Bruschino cerdone de Vigulo Vatario habitatori Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem ad consilium convocatis ad sonum campane et ad vocem et citationem Melchioris de Sculanis de Vicentia viatoris et nuncii publici iurati curie Tridentine et congregatis hominibus et personis ipsius civitatis pro suprascriptis^{a)} ambaxiatoribus et sindicis et procuratoribus specialiter^{b)} constituendis, in quo consilio interfuerunt plures et maxime infrascripti de savioribus populi ipsius civitatis^{c)}, videlicet dominus Antonius de Molveno, dominus Iohachinus de Mezasomis iurisperiti, ser Petrus Iacob, Guillelmus notarius Saracenus, Michael Fenutoli, Nicholaus a Tashis, Anderle piliparius, Odoricus a Fecibus, ser Andreas de Florentia apothecarius, Rigus de Franchfort, Florianus Malicie, Federicus Polentonus, Adelpretus de Paho, Iacob de Archo, Marchus de Belenzanis, magister Lucas barberius, Thomeus de Penelis, Bartholomeus de Archo, Nicholaus notarius de Capris, Christoforus a Libeceltis, Palamidesius, Iohannes Rauter, Matheus de Murlinis, Odoricus de Paho, Christoforus Capucius, Antonius notarius de Castro, Melchior ab Oleo, Nicholaus a Sale, Bartholomeus domini Siconis, Leonardus Perocii, ser Odoricus Stratenperger, Nicholaus ser Fridele, qui omnes sunt de saviori parte populi ipsius civitatis citati et adunati nec non Baptista de Bononia, Iohannes domine Alde et magister Michael piliparius et ego Antonius notarius ser Bartholasii ut consules, provisores et decuriones ipsius civitatis, nec non et Nicholaus de Merchadentis ut procurator^{d)} comunitatis predicte ad negociam, de voluntate, consilio, consensu et licentia ac permissione egregii legum doctoris domini Ludovici de Calvis de Bononia, vicarii et ius publice reddentis in civilibus et criminalibus causis in civitate et curia Tridentina pro reverendissimo in Christo || patre et principe serenissimo et domino domino Alexandro Dei et apostolice sedis gratia episcopo et domino Tridentino dignissimo ducesque Mazovie etc ibidem pro tribunali sedentis et omnibus et singulis infrascriptis consentientis, auctorizantis et parabolam dantis

omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt non revocando propter ea aliquos alios suos dicte civitatis^{e)} syndicos sed potius confirmando, unanimiter et concorditer^{f)} fecerunt, constituerunt, elegerunt et ordinaverunt honorabiles et circumspectos viros dominum Antonium de Molveno iuris peritum presentem et recusantem^{g)}, ser Odoricum dictum Strantenperger etiam ibidem presentem et consentientem^{h)} et ser Franciscum condam ser Adelperii de Sichis absentem tamquam presentem, honorabiles cives Tridentinos et quemlibet eorum in solidum. Ita quod occupantis conditio potior non existat sed quod unus eorum inceperit, alter valeat proseguire et finire suos et dicte comunitatis Tridenti certos nuncios, ambaxiatores, missos, syndicos, factoresⁱ⁾ et procuratores legitimos specialiter et expresse ad comparendum et se cum debita reverentia presentandum^{j)} ad consilium et in consilio generali quod fieri debet ut dicetur in terra Bulzani diocesis Tridentine in septimana proxima futura et ad audiendum et intelligendum que ibidem proponuntur contra Ussos seu Usitas^{k)} ex parte et ad r(eper)ta^{l)} illustrissimorum principum dominorum electorum imperatorie magestatis et illustrissimorum principum dominorum ducum Austrie super taxa imposita et imponenda ad obiurandum et debelandum ipsos Ussos et ad deliberandum super propositis et proponendis in dicto consilio^{m)} etiam deliberate respondendum, ad componendum, concordandum, transigendum et paciscendum et promittendum et compositiones, concordia, conventiones, transactiones et pacta et promissionesⁿ⁾ faciendum et contrahendum^{o)} et ad omnia alia et singula que in premissis et circha et in eis conexas et dependentibus fuerint utilia, necessaria et opportuna pro ipsa civitate^{p)} faciendum et procurandum et etiam que ipsimet de constituentis^{q)} dictis nominibus facere possent ac in ipsis^{r)} si tota universitas regulariter interesset etiam si mandatum exigeretur speciale dantes et concedentes dicti domini constituentes dictis nominibus eisdem ambaxiatoribus et sindicis plenum, liberum, generale et speciale mandatum cum plena, libera, generali et speciali administratione. Et promiserunt ipsi domini constituentes dictis nominibus solempni stipulatione^{s)} dictis suis ambaxiatoribus et sindicis et michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine omnium quorum interest vel interesse poterit se firmum, ratum et gratum perpetuo habere et tenere et non contrafacere vel venire quicquid per dictos suos syndicos et ambaxiatores vel alterum eorum actum fuerit et procuratum in premissis et circha sub obligatione omnium suorum et dicte comunitatis Tridenti bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum expensarum et interesse litis et extra.

^{a)} corretto su lettere non decifrabili ^{b)} in interlinea superiore ^{c)} nel margine sinistro con segno di richiamo ^{d)} segue pro depennato ^{e)} dicte civitatis in interlinea superiore ^{f)} segue et nemine discrepante depennato ^{g)} presentem et recusantem in margine sinistro con segno di richiamo ^{h)} et consentientem in margine sinistro con segno di richiamo ⁱ⁾ in interlinea superiore ^{j)} in margine sinistro; segue comparendum depennato ^{k)} così nel testo ^{l)} termine di lettura incerta ^{m)} super propositis et proponendis in dicto consilio in margine sinistro con segno di richiamo ⁿ⁾ et promissiones in interlinea superiore ^{o)} et contrahendum in interlinea superiore ^{p)} pro ipsa civitate in interlinea superiore ^{q)} de constituentis in interlinea superiore ^{r)} in ipsis in interlinea superiore ^{s)} solempni stipulatione nel margine sinistro con segno di richiamo

1429 luglio 25, Trento

Domenica, vedova del fu magister Bonomo da Arco, vende ad Antonio detto Prevedonus figlio del fu magister Giacomo a Rotis da Arco, fratello del fu magister Bonomo, un terreno vignato situato nelle pertinenze di Trento, a Mesiano, nel luogo detto a Gozador, al prezzo di 53 ducati d'oro.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, cc. 132 r-v, n. 354 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Emptio Antonii dicti Prevedoni de uno vineali a domina Dominica pro precio quinquaginta trium ducatorum auri*, preceduto da una nota, della stessa mano, relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ipsi emptori*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo nono, indictione septima, die lune vigesimo qu[into] mensis iulii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, in stupa nova domus solite habitationis mei Antonii notarii infrascripti, presentibus A[delperio] et Bonaventura fratribus et filiis condam ser Marchi de Calapinis, Georio condam Guillelmi condam ser Iorii notarii de Vigulo Vatario, Bartholomeo cerdone condam magistri [...] Thomasii cerdonis de Fossato cerdonum Tridenti, Baldessario laboratore de Burgonovo condam Guillelmi de Mura de Pinedo omnibus civibus et hab[itatoribus] Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem honesta vidua domina Dominica uxor condam magistri Bonomi de Archo civis et habitatrix Tridenti per [se] et suos heredes iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio dedit, vendidit et tradidit Antonio dicto Prevedono^{a)} filio condam magistri Iacobi a Rotis de Archo fratris olim dicti magistri Bonomi civis et habitatoris Tridenti^{b)} ibidem presenti pro se et suis heredibus ementi et recipienti unam peciam terre vineate sitam in pertinenciis Tridenti in contrata Mesiani, in loco ubi dicitur a Gozador, apud dominum Iohanem de Comaio iuris peritum civem Tridentinum ab u[na] parte versus sero, apud heredes condam Pelegrini Scherpi de Paho, apud aqua Saledi et forte alii sunt confines veriores, quam terram etiam dixit esse exemptam a prestatione decime, excepta quarta parte decime que debetur plebi de Paho, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Antonio emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum^{c)} cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta pecia terre vendita habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi venditrici ex ea re vendita vel pro ipsa re aut ipsi rei vendit[er] modo aliquo spectante et pertinente; et hoc nominatim pro precio et nomine precii et finiti merchatu inter eos quinquaginta trium ducatorum boni auri et iusti ponderis, quod precium sive quos quinquaginta tres ducatos auri nomine precii fuit ipsa domina venditrix solempniter confessa et contenta habuisse et recepisse et sibi re vera non sunt aliqua spe future numerationis datos, solutos, numeratos et traditos a dicto emptore ibidem presente, instante et requirente, asserens ipsa venditrix sibi de dicto precio plenarie fore solutum et integre satisfactum et tempore huius contractus dictum in se habere dixit et expresse renunciavit exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se non recepti dicti precii et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Quam rem venditam ipsa venditrix se no-

mine et vice dicti emptoris et pro eo constituit possidere donec ipsius rei vendite dictus emptor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et || retinendi deinceps eidem emptori presenti, requirenti et recipienti licentiam dedit et plenam auctoritatem, ita quod ipse Antonius emptor dictam peciam terre sibi venditam libere accipiat et sua propria auctoritate nanciscatur et eam teneat et pacifice possideat tamquam rem suam propriam, liberam et expeditam sine contradictione dicte venditricis et eius heredum omniumque aliarum personarum, ac promisit ipsa domina venditrix solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto emptori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus eidem vel eius heredibus de dicta re vendita litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire sed ipsam terram venditam tam in proprietate quam in possessione cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime deffendere, auctorizare et disbrigare et vacuum et expeditam possessionem eidem emptori tradere et ipsum emptorem in ea possessione facere potioem, nec non et dictam venditionem precii solutionem, possessionis traditionem et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub pena dupli precii predicti solepni stipulatione et expresse promissa qua soluta vel non nichilominus rata maneat omnia et singula suprascripta; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit expresse ipsa venditrix omnia sua bona presentia et futura.

^{a)} segue q(ui) depennato ^{b)} civis et habitatoris Tridenti in margine sinistro con segno di richiamo ^{c)} segue salvo iure depennato

36.

1429 luglio 25, Trento

Antonio Prevedonus promette ad Adelperio Calepini di versargli entro i termini previsti 53 ducati d'oro, poiché Domenica, vedova del fu magister Bonomo da Arco, in qualità di madre ed erede di Antonio da Arco, era tenuta a pagare al suddetto Adelperio 53 ducati per restituirgli l'aiuto che ella aveva ricevuto; per tale motivo aveva venduto, su consiglio dello stesso Adelperio, il terreno in modo che Antonio si costuisse principale debitore nei confronti di Adelperio.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 132v, n. 355 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Creditum dicti Adelperii de Calapinis contra dictum Antonium Prevedonum de dictis quinquaginta tribus ducatis [...] quos principaliter constituit ad solvendum pro ea domina Dominica que ipsa tamquam mater et heres condam domini Antonii legum doctoris de Angulo tenebatur ex causa mutui facti ipsi domino Antonio per ip[su]m Adelperium ut ipsa domina Dominica ibidem asseruit etc.*

Item millesimo, indictione, die, mense et loco proxime suprascriptis et presentibus dictis Georgio, Bartholomeo cerdone et Baldessario superius nominatis et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dictus Antonius Prevedonus solempniter promisit dicto Adelperio presenti et stipulanti eidem vel eius nuncio dare et solvere in Tridento ad domum habitationis ipsius Adelperii per terminos infrascriptos dictos quinquaginta tres^{a)} ducatos auri, videlicet medietatem eorum hinc ad festum sancti Michaelis proximum futurum et reliquam^{b)} medietatem deinde ad festum purificationis Virginis gloriose cum pacto expresso quod si in primo termino non solverit ipsam medietatem quod tunc inpune petere possit et exigere totum debitum dictorum quinquaginta trium ducatorum, et hoc nominatim quia d(o)n(ec) honesta vidua domina Dominica uxor condam magistri Bonomi de Archo, tamquam mater et heres condam egregii legum doctoris domini Antonii de Archo, teneretur et obligata esset eidem Adelperio in quinquaginta tribus ducatis auri ex causa mutui sibi facti et nomine pigneris conventionalis designasset et obligasset expresse dictam peciam terre ut ipsa domina Dominica ibidem etiam presens confessa fuit et dictam peciam terre de consilio et consensu dicti Adelperii vendidisset ad hunc finem ut ipse Antonius eidem Adelperio de predictis satisfacere deberet dictus Antonius se principalem debitorem constituit ad solvendum ipsos denarios eidem Adelperio ad terminos predictos ut ipse Antonius debitor requisitus confessus fuit predictam omnia et singula vera esse et fuisse et se teneri et dare debere et dare velle dictos denarios eidem Adelperio ad dictos terminos ex causa predicta, quod si dictis loco et termino non solverit promisit solepniter et expresse facere solutionem ubique locorum et terrarum et fori et quorum quocumque iudice tam ecclesiastico quam seculari etc et reficere dampna etc et obligavit expresse dictam peciam terre superius confinatam et omnia alia sua bona etc renunciavit etc.

^{a)} -s su -ginta depennato ^{b)} a- corretta su lettere non decifrabili

[1430]

Il notaio Antonio da Borgonuovo attesta che Adelperio del fu ser Marco Calepini suo genero, insieme con Bonaventura Calepini suo fratello, pure suo genero, hanno ricevuto dal notaio stesso 400 ducati d'oro come dote per la figlia Maddalena, moglie di detto Bonaventura; Adelperio, insieme a Bonaventura, hanno inoltre promesso di restituire la suddetta dote nei casi previsti. Attesta inoltre che Adelperio aveva venduto al notaio metà *pro indiviso* di un affitto perpetuo di 24 staia di cereali, ossia 12 di frumento e 6 di siligine, che veniva pagato da Antonio Sumptag e Federico, fratelli e figli del fu Sumptag da Gardolo di Mezzo per un manso di 20 piovì.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 145v, n. 380 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Carta sive littera traditionis facte per me Antonium notarium ser Bartholasi Adelperio de Calapinis generi meo de rebus infrascriptis ex causis infrascriptis etc.*

Universis et singulis hanc litteram inspecturis, facio manifestum ego Antonius notarius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus, quod cum Adelperius condam ser Marchi de Calapinis gener meus, una cum Bonaventura de Calapinis eius fratre et etiam genero meo, confessus fuerit habuisse et recepisse a me ducatos quatuorcentum boni auri et iusti ponderis in dotem et nomine dotis Magdalene filie mee et uxoris dicti Bonaventure et ipse se in solidum obligando cum dicto Bonaventura solemniter sub obligatione bonorum suorum et refectione dampnorum promisit dictas dotes reddere et restituere in omnem casum et eventum dotis restituende. Item et ipse Adelperius michi vendiderit medietatem pro indiviso mecum^{a)} unius affectus perpetualis XXIII^{b)} stariorum bladi videlicet XII^{c)} frumenti et XII^{d)} siliginis cum directo dominio et proprietate unde solvebatur et nunc de decemocto stariis videlicet duodecim frumenti et sex siliginis solvuntur per Antonium Sumptag et^{e)} Federicum fratres et filios condam Sumptag de Gardulis de Medio de uno mansso terre casalive, aratorie, vineate, arborive et buschive et multis arboribus fructiferis intus viginti plodiorum.

^{a)} medietatem pro indiviso mecum *in margine sinistro con segno di richiamo* ^{b)} -ius corretto su -um; -us corretto su -um; -is corretto su -em
^{b)} corretto su duodeci ^{c)} corretto su sex depennato ^{d)} corretto su sex depennato ^{e)} e- corretta su precedente lettera non decifrabile

1433 luglio 9, Trento

Dinanzi al vicario Giacomo de Urssulinis da Tossignano di Bologna, Bartolomeo del fu Siccone da Trento dona ad Adelperio del fu ser Marco Calepini da Trento una serie di proprietà sottoposte ad affitto perpetuo e non, con il patto che il donatore potrà godere di tutti i beni donati, con l'eccezione della casa con cantina. Inoltre Adelperio sarà tenuto a versare ad Elena e Francesca, figlie di Bartolomeo, 100 ducati d'oro, 50 a ciascuna, quando esse si sposeranno, e a Giovanni Sich e a Maria sua nipote 100 ducati, sempre 50 ciascuno, da versare al primo quando raggiungerà la maggiore età e alla seconda all'atto del matrimonio.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 218r-219r, n. 579 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Donatio Adelperii de Calapinis sibi facta per Bartholomeum domini Siconis de infrascriptis bonis et cum pactis infrascriptis*; sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra dicto Adelperio cum subscriptione Gratiadei*; il notaio appone anche il suo signum e la sua sottoscrizione. Originale su pergamena in ASTn, APV, sezione latina, capsula 3, n. 52 [A]. Si fornisce in questa sede la trascrizione del documento sul registro *Instrumenta capitularia* 8bis.

(SN) In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo trigesimo tercio, indictione undecima, die iovis nono mensis iulli, Tridenti, in episcopali palatio in sala ubi ius civile redditur consuete, presentibus venerabili et egregio decretorum doctore domino Antonio de Tosabech de Papia archidiacono et canonico Tridentino et providis viris Melchior condam ser Dominici ab Oleo de Tridento, Benedicto condam ser Pauli Peurade de Tridento, Petro stazonerio in Tridento condam Paulini de Archo, Odorico condam Iacobi de Ambulo valis Ananie ac Gratiadeo notario infrascripto rogato una mecum ad scribendum et se subscribendum huic instrumento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis specialiter^{a)} et rogatis. Ibidem coram egregio legum doctore domino Iacobo de Urssulinis de Tussignano de Bononia vicario et ius publice reddente in civilibus et criminalibus causis in civitate et curia Tridentina pro reverendissimo in Christo patre et principe serenissimo et domino domino nostro domino Alexandro Dei gratia episcopo et domino Tridentino dignissimo duceque Mazovie etc pro tribunali sedente, constitutus Bartholomeus condam domini Sichonis de Tridento ipsi domino vicario insinuavit ac voluntatem suam declaravit quod volebat donare infrascripta bona Adelperio condam ser Marchi de Calapinis de Tridento^{b)} attinenti suo quantum est ratione utilis domini salvo semper et reservato iure directi et renovationis et investiture et omni iure infrascriptorum locorum habentium directum quibus nullum intendit facere preiudicium; que donatio bonorum infrascriptorum excedit quingentos aureos etiam expressit quod super inde fiat publica scriptura. Qua insinuatione ac mentis declaratione sic factis incontinenti ipse Bartholomeus in presentia dicti domini vicarii ac testium suprascriptorum et mei ac mei Antonii notarii infrascripti^{c)} Gratiadei notarii infrascripti, titulo simplicis pure et perfecte donationis inter vivos que amplius revocari non possit aliqua ingratitude vel offensa magna vel parva et propter multa grata servicia per ipsum habita et recepta a dicto Adelperio, vicium ingratitude evitare volens, per se et suos heredes sponte expresse deliberate, pure, ex certa sciencia, nullo iuris aut facti errore ductus neque verbis seductus dedit, cessit, tradidit, transtulit et donavit dicto Adelperio presenti pro se et suis heredibus recipienti quantum est pro iure utilis domini tantum ut supra et non intendens preiudicare

dominis habentibus directum ut supra res infrascriptas, videlicet primo videlicet^{d)} unam domum muris et lignamine hedificata cum domo et canipa a taberna eidem contigua, sitam in civitate Tridenti in contrata Porte Auriolae sive Gardelorum apud Nicholaum a Sale versus sero et apud vias comunes ab omnibus aliis partibus iure locationis et conductionis perpetue et penssionis quatuor ducatorum^{e)} boni auri et iusti ponderis perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam debende anniversariis ecclesie Tridentine; item unam peciam terre vineate sitam in pertinentiis Tridenti in contrata Mesiani in loco ubi dicitur a Gozador apud Christoforum stazonerium Alibeceltis, apud Calapinum de Calapinis predictis, apud ser Michaellem a Muta et apud viam consortalem iure perpetue locationis et conductionis de quatuor brentis minus viginti quinque metretis vini albi dulcis perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octava debende episcopatu Tridentino; item unam peciam terre vineatam sitam in dicta^{f)} contrata Mesiani de suptus in loco ubi dicitur al Senter apud Bonaventuram de Calapinis predictis, apud Marchum de Lusiana, apud *****g) et forte apud alios confines veriores iure perpetue locationis et conductionis et penssionis de tribus brentis vini albi dulcis debende perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam dicto episcopatu Tridentino; item unam peciam terre broylivam sitam in dictis pertinentiis Tridenti in loco ubi dicitur in Borgaro apud Antonium notarium de Castro, apud Franciscum Coradine mediante rugia Molendinorum ab extra et apud viam comunis et forte apud alios iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio; item unam postam mole ad accuendum feramente^{h)} sitam in dicta contrata in Borgaroⁱ⁾ cum aqueductu et canali suo sitam apud dictam peciam terre broylivam et apud dictum Franciscum Coradine iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio; item unum affictum unius plaustris vini ad tempus que solvitur de uno vineali sito in dictis pertinentiis et in dicta contrata Mesiani in loco ubi dicitur al Bulfre apud ser Michaellem a Muta predictum, apud *****j) cum omni onere et honore dicti vinealis de quo vineali solvitur affictus perpetualis octo librarum denariorum hospitali Batutorum Tridenti et forte dictis terris et cuilibet earum alii sunt confines veriores, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Adelperio donatario et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum salvo iure directi domini dicti episcopatus et dicte ecclesie Tridentine et dicti hospitalis quibus locis per presentem donationem nullum intendit facere preiudicium ut supra et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicte res donate habent supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione usu seu requisitione sibi Bartholomeo donatori ex eis rebus donatis vel pro ipsis rebus aut ipsis rebus donatis modo aliquo spectante et pertinente, dans, cedens et transferens ipse Bartholomeus donator titulo donationis predictae dicto Adelperio donatario presenti et acceptanti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas ipse donator habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur in dictis rebus donatis et contra quascumque personam et rem, quacumque ratione vel causa. Et constituit cum Adelperio procuratorem ut in rem suam et posuit eum in locum suum, ita quod ipse Adelperius donatarius a modo possit dictas res donatas tenere et pacifice possidere sine contradictione dicti donatoris et eius heredum omniumque aliarum personarum, quas res donatas ipse donator se nomine et vice dicti donatarii et pro eo constituit possidere donec ipsarum rerum donatarum et cuiuslibet dictus donatarius possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem donatario presenti et recipienti licentiam dedit et plenam auctoritatem ac promisit ipse donator solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicto donatario presenti pro se et suis heredibus stipulantibus eidem vel eius heredibus de dictis rebus donatis vel aliqua earum litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire in iudicio vel extra iudicium sed

ipsas res donatas cum suis conexas et dependentibus ab omni homine et universitate legitime defendere auctorizare et disbrigare; et predictas donationem, cessionem possessionis, traditionem et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire || per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse donator expresse omnia sua bona presentia et futura. Et hanc donationem fecit ipse donator de dictis rebus hoc pacto adiecto et concordio solepni stipulatione inter eos ibidem valato et expresso quod dictus donator non obstante hac simplici, pura ac perfecta et irrevocabili donatione facta in vita sua dum taxat gaudere possit uti et frui dictis rebus donatis, excepta domo cum canipa a taberna quam ipse Adelperius donatarius tenere debeat^{b)} et possit possidere et reficere et uti et frui perpetuo et gaudere ad suum libitum voluntatis. Et statim ipso donatore mortuo dictus donatarius et eius heredes sine licentia alicuius iudicis seu vicarii sive pretoris possit dictas res sibi donatas in se recipere et habere et tenere cum omni onere et honore suo solvendi dictos affictus de eis debendos ut supra, cum hoc tamen pacto et conditione ibidem expressis et solepni stipulatione valatis inter ipsas partes et me Antonio et^{d)} Gratiadeo notariis infrascriptis ut publicis personis stipulante et recipiente nomine et vice dicte ecclesie Tridentine et episcopatus et hospitalis sive dictorum locorum et cuiuslibet eorum et vice et nomine cuiuscumque cuius interest vel interesse possit quoquomodo quod dictus Adelperius incontinenti teneatur et debeat dictas res et bona recognoscere a dictis locis pro quantitativibus et pensionibus suprascriptis quemadmodum et ipse donator ante presentem contractum recognoscebat affictus et pensiones debitas solvere temporibus debitis ac omnia alia dicere et facere ad qu(em) dictis locis dictus donator tenebatur seu ipse donatarius nunc tenetur; item quod ipse Adelperius teneatur et debeat dare et solvere Elene et Francisce filiabus suis ipsius Bartholomei donatoris notis sive bastardis tempore quo nubent seu erunt in actum^{m)} nubendi ducatos centum boni auri et iusti ponderis, videlicet quinquaginta pro qualibet et Iohanni Sich et Marie eius nepoti et nepti filiis bastardis condam Francisci filii sui ipsius Bartholomei ducatos centum boni auri et ponderis, videlicet quinquaginta pro quolibet dandos ipsi Marie quando nubet vel erit in actum nubendi et ipsi Iohanni Sich quando erit legitime etatis hoc ibidem per ipsum donatorem expressoⁿ⁾ quod si aliqua dictarum filiarum suarum^{o)} et neptis sua et ipse nepos suus Iohannes Sich decederent ante quam nuberent vel ipse Iohannes Sichi ante quam^{p)} esset legitime etatis tunc ipse Adelperius nulli de dictis denariis dare et solvere teneatur. Et expresse mandavit ipse donator hoc instrumentum fieri debere ad consilium sapientis. Ita et per talem modum quod aliquo modo vel ingenio infringi non possit sed suum debitum sortiatur effectum ut supra fecit. Et ipsi donator et donatarius se in vicem requirentes bono amore ad maius robur omnium et singulorum in hoc contractu contentorum iuraverunt ibidem coram ipso domino vicario corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia predicta omnia et singula suprascripta et infrascripta vera fuisse et esse et ea predicta omnia et singula firmam et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub virtute dicti prestiti iuramenti et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra, renunciantes exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et maxime omnibus legibus et canonibus loquentibus de donationibus perfectis revocandis et omni alii suo iuri et legum auxilio. Et quia clare et expresse insinuatum et assertum fuit ipsi domino vicario quod dicte res donate excedebat sumam quingentorum aureorum ipse dominus vicarius sedens ibidem pro tribunali et requisitus a dictis partibus predictis insinuationi et donationi factis ut supra suam comunis Tridenti et prelibati domini episcopi auctoritatem interposuit et iudiciale decretum.

Ego Antonius condam ser Bartholassii de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis insinuationi, donationi, cessioni et omnibus aliis et singulis suprascriptis dum sic agerentur et fierent ut premissum est^{a)}, una cum dictis testibus et Gratiadeo notario de Terlaco cive Tridentino rogato una mecum ad scribendum dictum instrumentum et se subscribendum interfui et rogatus publice scripsi.

^{a)} in interlinea superiore con inchiostro di tonalità più chiara ^{b)} de Tridento in interlinea superiore con inchiostro di tonalità più chiara ^{c)} così nel testo; ac mei ... ac nel margine sinistro con segno di richiamo ^{d)} così nel testo ^{e)} la seconda -u- corretta su lettera non decifrabile ^{f)} dicta in interlinea superiore con inchiostro di tonalità più chiara ^{g)} spazio bianco di mm 63 pari a circa 23 lettere ^{h)} feramente in interlinea superiore con inchiostro di tonalità più chiara ⁱ⁾ segue in Borgaro iterato ^{j)} spazio bianco di mm 63 pari a circa 29 lettere ^{k)} debeat in margine sinistro con segno di richiamo ^{l)} Antonium et in interlinea superiore ^{m)} in actu in interlinea superiore ⁿ⁾ donatorem expresso in interlinea superiore ^{o)} -r(um) aggiunto in seguito con inchiostro di tonalità più scura ^{p)} ante quam nel margine sinistro con segno di richiamo ^{q)} ut premissum est in interlinea superiore

1434 febbraio 24, Trento

Adelpreto da Povo dichiara di ricevere dalla moglie Antonia, figlia del fu ser Pietro Jacob s t a - z o n e r i u s in Trento, 127 ducati d'oro come aumento della dote, ricavati dalla vendita di beni elencati nel documento.

O r i g i n a l e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 227r-228r, n. 598a [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Augmentum dotis dicte domine Antonie de centum et XXVII <V- corretto su precedente -X-> ducatis auri perventis ex precio infrascriptarum rerum etc ultra dotes suas de III^C ducatis constitutis.*

In Christi nomine, amen. Anno, indictione, die et loco predictis et presentibus testibus suprascriptis ac dicto ser Petro Jacob^o) et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dictus Adelpretus de Paho, presente, instante et requirente dicta domina Antonia eius uxore et filia condam ser Jacob stazonerii in Tridento, requisitus solempniter confessus fuit et contentus stetit habuisse et recepisse ab ipsa domina Antonia eius uxore in augmentum et nomine augmenti sue dotis ipsius domine Antonie denarios infrascriptos sibi Adelpreto perventos et per ipsum exactos et habitos de rebus infrascriptis dicte domine Antonie post contractum matrimonium inter eos et constitutionem dotis ipsius domine Antonie, videlicet primo ducatos quadraginta quinque boni auri et ponderis ex precio unius stabuli dicti condam ser Iacobi siti in civitate Tridenti in contrata Vadi Athesis, apud heredes condam ser Perocii de Florentia et apud viam comunis et forte apud alios ad ipsam dominam Antoniam perventi ex hereditate condam Bartholomei sui fratris et venditi Iacobo Gobo domine Gratie de Verona civi Tridentino. Item et ducatos octuaginta duos boni auri et iusti ponderis ex precio medietatis pro indiviso cum domino Iohachino de Mezassomis de Tridento unius stabuli cum duobus torcularibus intus, muris et lignamine hedificati, siti in civitate Tridenti in contrata Porte Auriole sive Gardelorum intra duabus andronas nominatas unam Schiva Briga, alteram la Pissina, apud Melchiorem ab Oleo ab una parte, apud heredes condam Iosii notarii de Iosiis ab alia parte et apud vias comunem de ante et retro et forte apud alios ad dominam Benasutam uxorem condam dicti ser Petri Iacob ex hereditate condam domine Benedicte uxoris condam ser Michaelis Gazine pervente et postea per ipsam dominam Benasutam donate dicte domine Antonie eius nepti, et postea per ipsum Adelpretum vendite Adelperio de Calapinis de Tridento vendite ut ipse Adelpretus ibidem requisitus asseruit et confessus fuit predicta omnia et singula vera esse et fuisse et dictos centum et viginti septem ducatos auri habuisse et recepisse in augmentum et nomine augmenti dotis ipsius domine Antonie ex rebus predictis venditis ut premissum est, renuncians expresse et ex certa sciencia exceptioni sibi non habitorum et in se non receptorum dictorum centum et viginti septem ducatorum auri ex causa predicta et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et promisit ipse Adelpretus solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicte domine Antonie eius uxori presenti pro se et suis heredibus stipulanti eidem vel eius heredibus aut cui ius et casus exigendi dictum augmentum dederunt dare, solvere et restituere in omnem casum et eventum || dotis restituende. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et

plenius attendendis obligavit ipse Adelpretus expresse omnia sua bona presentia et futura renuncians ut supra.

^{a)} ac dicto ser Petro Iacob *in interlinea superiore con segno di inserzione*

40.

1434 febbraio 24, Trento

Matteo de Murlinis, alla presenza del figlio Cristoforo e della moglie Bartolomea, figlia del fu ser Iacob speciale in Trento, dichiara di aver ricevuto in occasione del contratto di matrimonio da ser Pietro Iacob 300 ducati d'oro come dote per la nipote.

O r i g i n a l e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 228r, n. 598b [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Carta dotis domine Bartholomee filie condam dicti ser Iacob et uxoris Mathei de Murlinis contra ipsum Matheum de trecentis ducatis auri.*

In Christi nomine, amen. Anno, indictione, die et loco predictis, presentibus dictis Odorico et Adelpreto fratribus de Paho, Desiderato lanarolo predicto civibus Tridentinis, Leonardo condam Hendrici de Ronchogno de Perzino, Nicholino condam Morzanti de Supramonte testibus et aliis pluribus specialiter vocatis. Ibidem dictus de Morlinis presente et audiente Christoforo eius filio ac presente, instante et requirente domina Bartholomea eius uxore et filia^{a)} condam ser Iacob speciarum in Tridento solempniter confessus et contentus stetit, asseruit et dixit habuisse et recipisse tempore contracti matrimonii inter ipsum Matheum et ipsam dominam Bartholomeam ab honorabili viro ser Petro Iacob cive Tridentino ibidem presente et instante qui dedit et solvit tunc temporis ipsi Matheo in dotem et nomine dotis et pro dote ipsius domine Bartholomee eius neptis et pro ea et ab ipsa domina Bartholomea ducatos trecentos boni auri et iusti ponderis in puro auro, asserens sibi re vera de dictis dotibus trecentorum ducatorum auri plenarie fore solutum et plenarie satisfactum a ser Petro Iacob^{b)} et domina Bartholomea predictis et renunciavit expresse et ex certa sciencia exceptioni sibi non date, non solute, non habite et in se integraliter non recepte dicte dotis trecentorum ducatorum auri et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alii suo iuri et legum auxilio. Et investivit eam dominam Bartholomeam super tot et tantis suis ipsius Mathei bonis ad quos ipsa domina Bartholomea se tenere voluerit in totum vel in parte que bene valeant dictam dotem trecentorum ducatorum auri nec non et promisit ipse Matheus solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando dicte domine Bartholomee eius uxori presenti pro se et suis heredibus stipulanti eidem domine Bartholomee vel eius heredibus aut cui ius et casus dicte dotis restitue dederit dare, solvere, reddere et restituere dictas dotes trecentorum ducatorum auri in omnem casum et eventum dotis restituende. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit expresse ipse Matheus omnia sua bona presentia et futura renuncians ut supra.

^{a)} -a corretta su precedente -i ^{b)} Iacob *in interlinea superiore*

1434 marzo 14, Trento

I consoli ed i *provisores* del Comune di Trento, insieme con i più saggi fra i cittadini della città elencati nel documento, nominano Luca *iuris peritus* figlio di magister Giovanni di Luca e Adelperio Calepini propri sindaci e procuratori, specialmente per presentarsi dinanzi al vescovo trentino a Basilea, dinanzi al sacro concilio di Basilea, all'imperatore e a qualunque altro delegato o subdelegato, in modo tale da presentare ed esporre le volontà del Comune di Trento rispetto a quanto concerne l'utilità della città e l'onore del vescovo per chiedere il rilascio di grazie, lettere, privilegi ed immunità che possono essere utili al Comune.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 230v, n. 604a [A]; in corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Sindicatus factus per cives Tridenti in dominum Lucam et Adelperium de Calapinis ad eundum ad consilium Basilee pro tota comunitate Tridenti.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo trigesimo quarto, indictio-
ne duodecima, die dominico quartodecimo mensis marci, Tridenti, in episcopali palatio, super sala ubi
ius redditur, presentibus Trentino Nicholai Chechi sindaco de Meano, Baldino ser Andree a Poza de Paho
sindaco de Paho, Bartholomeo Carnessarii sindaco de Vigulo, Michaele de Orzano sindaco de Civezano,
Symeone Guillelmi sindaco de Vatario, Dominico Frascete sindaco de Cadeno, Iohannino Rizio sindaco
de Calavino testibus et allis multis ad hoc vocatis et rogatis. Ibidem in consilio congregatis hominibus et
civibus Tridentinis generaliter ad sonum campane magne et voce preconia ut moris est, ad conferendum
simul et tractandum que sint utilia et proficua rei publice et pro comuni bono et ad honorem et statum
reverendissimi domini nostri domini episcopi Tridentini, convocato etiam ad dictum consilium egregio
legum doctore domino Iacobo de Ursulinis de Tossignano in temporalibus vicario Tridentino, ubi asfuit
maior pars savioribus populi civitatis Tridenti et specialiter infrascripti consules et provisos ad utilia ci-
vitatibus Tridenti deputati, videlicet Bonadomanus de Accerbis, Marchus de Belenzanis, Baptista de Bono-
nia, Melchior ab Oleo, Matheus de Morlinis, Christoforus Capuzius, Rambaldus de Morlinis et Iohannes
Rauter procuratores comunis Tridenti, cum quibus asfuerunt etiam convocati infrascripti cives honorabi-
liores de savioribus populi, videlicet magister Iohannes Luce, Michael a Muta, Iacob de Archo, Zampe-
trus de Feltro, Adelperius de Calapinis, dominus Iohannes de Comayo, Antonius notarius de Castro, do-
minus Lucas *iuris peritus*, Franciscus Adelperii de Sichis, ser Antonius notarius ser Bartolasii, Leonardus
notarius de Pinedo, Christoforus speciarius a Libeceltis, Nicholaus de Merchadentis, Iacobus Fancini,
Odoricus a Fecibus, Petrus notarius de Sporo, Franceschinus Prandi de Luero, Antonius speciarius de
Feltro, Maffeus de Brixia, Odoricus de Calapinis, Odoricus Stratenperger, Fricus de Rovredo, Adelpretus
de Paho, Laurencius de Cazuffo, Guillelmus Gali, Bartholomeus de Archo, Iohannes Zilie, magister An-
tonius parolarius, Palamidesius de Palamidesiis, Vigilius speciarius Gardeline, Blasius de Telvis, Stasius
apothecarius, Tomen(o) Mezaoveta, Midana a Caliginis, magister Zeno murarius, magister Ceschele cer-
do, Iacobus Passera, Leonardus de Gardulis, Antonius de Ancha stazonerius, Michael Fenutoli, Odoricus
Nicholai Zilie, Iohannes Pecini, Martinus murarius, Dominicus Facini, Sandrinus cerdo, Vigilius notarius
de Seregnano et Nicholaus barberius, qui omnes presentes, comuni consensu et voluntate respicientes

comodum et utilitatem comunitatis civitatis Tridenti et tocius iurisdictionis eiusdem pro honesto bono et pacifico statu illustrissimi principis et reverendissimi domini nostri domino Alexandri Dei gratia episcopi Tridentini etc, et volentes executioni mandare que in consilio exornata et deliberata fuerunt pro comuni bono ut supra, unanimiter et concorditer, nemine eorum discrepante, per se et nomine et vice aliorum absentium et tocius comunis Tridenti, percipato^{a)} etiam in consilio dicti domini vicarii fecerunt, constituerunt et ordinaverunt prefatos dominum Lucham iurisperitum filium magistri Iohannis Luce et honorabilem virum Adelperium de Calapinis presentes et volentes et plene informatos de intentione tocius comunitatis et utrumque earum in solidum. Ita tamen quod preoccupantis conductio potior non existat sed quicquid unus eorum inceperit alter possit proseguire mediare et finire super agitandis, conferendis et petendis in Basilea et alibi predicta comunitate Tridenti suos et dicti comunis Tridenti syndicos, actores, factores, oratores et certos nuncios et procuratores ad agendum et deffendendum etc, specialiter et expresse ad comparendum et se presentandum coram prelibato domino nostro episcopo Tridentino in Basilea nec non coram sacrosancto concilio Basiliense et sacrosancto Romano imperio et coram quocumque alio iudice delegato vel subdelegato, dando per ipsum concilium vel serenissimum Romanum imperatorem ad conferendum, exponendum et intimandum voluntatem hominum comunitatis Tridenti circha ea que respiciunt comodum et utilitatem publicam civitatis et patrie Tridentine et honorem et statum prefati domini nostri Tridentini et ab eis et quolibet eorum petendum, impetrandum et obtinendum gratias, litteras, privilegia et immunitates quascumque pro comuni bono necessaria et opportuna. Item et specialiter ad h[.]rendum^{a)} dicto sancosancto concilio et se cum eo uniendum et incorporandum et iuramentum fidelitatis prestandum si opus fuerit et eis videbitur opportunum et necessarium; item ad demonstrandum quecumque gravamina dicte comunitati illata per quoscumque principes et dominos tam ecclesiasticos quam seculares et ipsa removeri petendum, et generaliter ad omnia alia et singula facienda et exercenda et procuranda que fuerit proficua et utilia pro utilitate publica ipsius civitatis Tridentine eius iurisdictionis. Et qu(e) ipsimet cives facere possent si personaliter et totus populus interessent etiam si talia forent que speciale exigent mandatum dantes et concedentes dictis suis sindicis et procuratoribus presentibus et utrique eorum in solidum plenum, liberum, speciale et generale mandatum, cum plena, libera, speciali et generali administratione in premissis et circha premissa et quodlibet premissorum promittentes se firmum et ratum habituros quicquid predictos suos syndicos et procuratores seu alterum eorum actum, gestum, factum et procuratum fuerit sub obligatione omnium bonorum dicte comunitatis Tridenti et sub refectione dampnorum etc.

^{a)} *termine di lettura incerta*

42.

1434 marzo 14, Trento

I consoli ed i p r o v i s o r e s , insieme con i procuratori del Comune, a nome della Comunità, per consenso e volontà di tutti gli uomini presenti, promettono ai suddetti sindaci e procuratori di mantenerli in sicurezza da ogni ostacolo in cui potrebbero incappare mentre stanno trattando i negoziati per l'utilità del Comune, in qualunque luogo: mentre vanno a Basilea, mentre sono lì

presenti e mentre fanno ritorno; promettono inoltre di difenderli anche nel caso, al loro arrivo, il vescovo li trattasse male.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 230r-231r, n. 604b [A]; in corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Promissio facta dictis sindicis de conservando eos indemnes etc.*

Anno Domini, indictione, die, loco et presentibus testibus suprascriptis, prelibati consules et provisores ac procuratores dicte comunitatis, nomine et vice dicte comunitatis, de consensu et voluntate omnium predictorum bonorum virorum dictis consulibus adiunctorum et tocius populi Tridentini, obligando bona dicte comunitatis Tridenti, unanimiter et concorditer et solempni interveniente, promiserunt prefatis sindicis et procuratoribus ibidem presentibus et instantibus eos indemnes conservare ab omni impedimento reali et personali quod eis accideret dum essent in negociis dicte comunitatis eius utilitatem et commodum tractantes ubique locorum presertim presentis itineris ad Basileam eundo, stando et redeundo per molestiam alicuius dominationis et alterius cuiuscumque infortunii etiam divino iudicio pervenientis sub obligatione bonorum omnium dicte comunitatis Tridenti vel etiam si cau(sa) quod dominus noster in adventu suo ipsos vel eorum aliquem vellet male tractare propter quod non auderent ipsi vel alteri eorum stare in civitate Tridenti occasione predicta quod teneantur ipsos deffendere et tueri, et reficere eis et cui-libet || eorum omnia sua dampna, expensas et interesse que passi essent vel paterentur, et in casu in quo predicta non facerent, dicta comunitas sive dicti homines facientes nomine dicte comunitatis quod tunc ipsi syndici et qu(i)libet eorum possint dictam comunitatem convenire coram imperatore, concilio et alio quocumque iudice ecclesiastico et seculari delegato et subdelegato etc. Ego, predicti syndici et procuratores et uterque eorum promiserunt et iuraverunt ad sancta Dei evangelia manu tactis scripturis utilia facere in utilia pretermittere et omne commodum et utilitatem dicte comunitatis diligenter perquirere et de bono in melius promovere toto eorum posse et sine fraude et se fideliter et solícite exercere ad negocia dicte comunitatis super agendis per eos et tam in expensis fiendis quam in aliis rebus necessariis et opportunis rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

1434 aprile 23, Basilea

Adelperio Calepini e Luca figlio del m a g i s t e r Giovanni di Luca de Lippi da Trento, procuratori e sindici della città di Trento, considerando i molteplici favori e le grazie concesse a loro e alla città dal vescovo Alessandro di Masovia, specialmente per la concessione di alcuni privilegi, prestano giuramento di fedeltà, promettendo altresì di aiutare e difendere la Chiesa trentina.

O r i g i n a l e , ASTn, APV, sezione latina, capsula 17, n. 33 [A]; pergamena piegata (mm 505 x 286-292), in ottimo stato di conservazione; nel *verso*, in basso e nel senso nella lunghezza, la nota di contenuto *ribbuldingung ratt Trien[d] | 1434*, di probabile mano del XVI secolo; cui segue, d'altra mano successiva, la nota *Trient* e, forse della stessa mano che ha redatto la prima nota, un segno di croce con i bracci potenziati. Nota archivistica di mano del XVIII secolo: C. 17 N 33.

E d . p a r z i a l e : C. W. BRANDIS, *Tirol unter Friedrich*, n. 152.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quadringentesimo trigesimo quarto, indictione duodecima, die veneris vigesimo octavo mensis aprilis pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia pape quarti anno quarto, hora terciarum vel quasi, in civitate Basilee, in domo habitationis illustrissimi principis et reverendissimi in Christo patris et domini domini Alexandri Dei gratia episcopi et domini Tridenti ducisque Mazovie etc in nostrorum notariorum publicorum infrascriptorum ad hec vocatorum specialiter et rogatorum presentia. Ibiq; personaliter constituti providi et circumspetti viri Adelperius de Calapinis et Lucas filius magistri Iohannis Luce de Lippis de Tridento procuratores ac sindici ac procuratorio et sindicario nomine civitatis Tridenti, de quorum syndicato constabat publico instrumento manu circumspetti viri Guillelmi notarii de Saracenis de Tridento publici imperiali auctoritate notarii scripto et subscripto et^{a)} in publicam formam redacto, considerates prout asserverunt multiplicibus favoribus ac gratis eis ac comunitati civitatis predictae Tridentine per reverendissimum patrem ac illustrissimum principem et dominum dominum Alexandrum episcopum Tridentinum ac ducem Mazovie etc ipsorum dominum graciousum et presertim attentis et pensatis pia ac benigna admissione ac exaudicione petitionum seu precum per eosdem procuratores et syndicos pro parte dicte comunitatis civitatis Tridenti pro non nullis libertatibus, statutibus, iuribus et consuetudinibus eidem reverendissimo patri porectarum et privilegii de super concessione liberali volentesque dictis gratis dicte sue comunitati factis cum debita gratitudine occurrere et ampliores in antea pro m(ei)^{b)} seque pro eisdem suscipiendis reddere aptiores tam suo quam dicti procuratoribus et sindicatus nominibus pro se et dicta comunitate civitatis Tridenti iuraverunt et uterque eorum manutactis sacrosanctis scripturis evangelicis iuravit quod volunt et debent esse dicto reverendissimo [patri] et domino domino Alexandro episcopo et domino prefato Tridenti et ecclesie Tridentine prompti fidelesque servitores suumque et sue ecclesie honores et comoda iuxta eorum posse semper et ubique promovere pudoremque, dampna et incommoda seu nociva silicet iuxta posse eorum impedire et amovere sibi que contra quascumque personas sibi aut sue ecclesie inimicas et inimicantes seu inimicari volentes fideliter assistere, consulere et eum iuvare nec tenere, nec habere consilium publicum aut privatum contra statum persone ipsius aut ecclesie sue. Et etiam de tractatibus et machinationibus qui seu que essent contra suum aut ecclesie sue statum cum ad eorum aut alicuius ex eis noticiam pervenirent quam tocuis poterint avisare nullique suo adversario aut

inimico contra ipsum aut suam ecclesiam assistere aut prebere auxilia, consilia aut favores quin imo cuilibet tali pro eorum resistere et obiurare promiserunt, etiam quod facient et curabunt quod dicta comunitas civitatis Tridenti dicta promissa et iurata per eos nomine suo et nomine civium dicte comunitatis civitatis Tridenti per eos facta et prestita ratificabit et aprobabit per litteras sigillo comunitatis civitatis que omnia et singula pro se et dicta comunitate nominibus quibus supra promiserunt rata et grata tenere et inviolabiliter observare sub omnium dicte comunitatis civitatis Tridenti bonorum tam presentium quam futurorum obligatione pariter et ipotheca; super quibus omnibus et singulis premissis tam dictus reverendissimus pater et dominus dominus Alexander episcopus prefatus quam dicti Adelperius et Lucas cives, procuratores et syndici dicte civitatis Tridenti a nobis notariis infrascriptis divisim et coniunctim sibi peterunt confici tot quot sufficiant et placuerint publica instrumenta. Acta dicta gesta et publicata fuerunt omnia et singula suprascripta anno, die, dicatione, pontificatus, hora et loco premissis et suprascriptis presentibus reverendis patribus domino Stanslao de Polonia Sancti Apolinaris extra muros Tridenti preposito canonico Tridentino, domino Iohanne de Comittaw de^e Boemia canonico Tridentino, spectabilibus et generosis militibus dominis Iohanne de Sporo diocesis Tridentine, Petro de Clopocino et aliis testibus vocatis ad hec specialiter et rogatis.

(SN) Ego Lucas filius magistri Iohannis Luce de Tridento confiteor et recognosco me hoc suprascriptum instrumentum iuramenti fidelitatis et omnium et singulorum in ipso contentorum scripsisse et talem contractum fecisse tamquam syndicus et procurator comunitatis civitatis Tridenti, in quorum omnium fidem et robur maius etiam hic in fine me subscripsi et signum meum tabelionatus officii apposui consuetum una cum Adelperio de Calapinis sindico et procuratori mecum in solidum constituto de quorum voluntate hoc presens instrumentum factum et ordinatum fuit.

(SN) Et ego Fridericus Hakh clericus Ratisponensis diocesis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius quia predicto fidelitatis iuramento per dictos Adelperium et Lucam prestito omnibusque aliis et singulis premissis dum sic ut premittitur agerentur et fierent una cum infrascripto notario publico et testibus supra nominatis testibus presens fui eaque sic fieri, vidi et audivi; ideoque hoc presens publicum instrumentum per antedictum Lucam me aliis occupato negociis fideliter scriptum publicavi meque subscripsi et in hanc publicam formam redegi signaque meo solito et consueto sigavi per dictum dominum episcopum Tridentinum ac Adelperium et Lucam memoratos rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.

(SN) Et ego Iohannes Andree de Moschin ecclesie Poznaniensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius quia predicto fidelitatis iuramento per dictos Adelperium et Lucam prestito omnibusque aliis et singulis premissis dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum suprascripto notario publico et supra nominatis testibus presens fui eaque sic fieri, vidi et audivi fecique hoc presens publicum instrumentum per antedictum Lucam me aliis occupatis negociis fideliter scriptum publicavi meque subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis consignando roboravi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

^{a)} segue sub *de pennato* ^{b)} *termine di lettura incerta* ^{c)} segue po *de pennato*

[secondo quarto del XV secolo]

I *proditores ed isatelites proditorum* citati nel documento, dopo aver aperto la porta di Santa Croce alle truppe di Johannes Chunisperger, capitano del castello di Pergine, rapirono Antonio da Molveno, persona vicina al vescovo Alessandro di Masovia, ed altri cittadini e canonici.

Originale, ASTn, *Archivio Principesco Vescovile*, sezione latina, capsula 4, n. 35 (mm 169 x 140) [A]; memoria su pergamena di piccole dimensioni, di mano anonima, conservata nella capsula 4 al numero 35 insieme alla pergamena di data 1407 aprile 20 che attesta la conferma degli antichi privilegi da parte del duca d'Austria Federico IV ai cittadini di Trento che, durante la sollevazione del 2-3 aprile precedente, avevano imprigionato il vescovo Georg von Liechtenstein accusandolo *de infandis criminibus uniuersissime*.

Edizione: G. IPPOLITI, *Dissertazione apologetica in favore di Alessandro di Mazovia*, fol. 18^r (Museum Ferdinandeum, *Dip.* 834; edito in J. LADURNER, *Genealogische Nachrichten*, p. 24 e in D. REICH, *Un nuovo documento*, p. 9, nota n. 2); K. BRANSTÄTTER, *Vescovi, città e signori*, pp. 256-257, n. 2.

Nota ad perpetuam rei memoriam quod anno Domini M^o CCCC^o XXX^o V^o, die martis XV^o februarii, infrascripti proditores reverendissimi domini domini Alexandri episcopi Tridentini et ducis Mazovie etc, proditorio nomine, hora V^a noctis acceperunt portam Sancte Cruci[s] de Tridento et eam aperuerunt et intromiserunt Iohannem Chunisperger capitaneus Perzini de[ti]nuerunt quoque dominum Anthonium de Molveno quia fidelis erat ipsi domino episcopo et plures alios cives et canonicos. Et isti fuerunt illi proditores de quibus ipse dominus plenissime confidebat, primo quidam Michael a Muta, item Odoricus condam Federici de Paho qui erat masarius et officialis predicti domini episcopi et suus vasalus; item Adelperius de Calapinis etiam vasalus domini predicti, Antoniulus a Turi dictus de Dona Mocina, magister Iohannes Luce et Lucas filius suus falsator monetarum publicus, Iacop de Archo, Melchior ab Oleo, Anthonius Bartolasii, Petrus Busius de Sporo, Odoricus de Calapinis, Odoricus a Fecibus alias etiam derobator stratarum, Christoforus Alibeceltis, Franciscus et Iohannes Galli, Iohannes Benedictus de Vesentina, Adelpretus de Paho vasalus prelibati domini, Faustinus filius Mafei de Brixia, Nicolaus de Fundo. Item isti fuerunt satelites proditorum: primo Nicolaus ad Cantonum, Nicolaus Galefi, Iacobus de la Villa, Bonazonta aurifex, Magna carner filii Odorici de Paho, Iorius magistri Iohannis Luce filii Christofali ab Hospitali filius Ungari a Balistis et suus cugnatus, Iacobus magistri Odorici fisici de Archo, filii Antonioli predicti de Mocina, Leo de Nigris sed fuit de principalibus.

APPENDICE DOCUMENTARIA II

1.

1408 febbraio 23, Trento

Wilhelm conte di Matsch, luogotenente e capitano di Trento per il duca d'Austria Federico conte del Tirolo e avvocato della Chiesa di Trento, Ianesus di Liechtenstein e Christoph Fuchs consiglieri del duca, dichiarano che il castello di Stenico appartenente all'episcopato di Trento fu consegnato in custodia dai cittadini di Trento nelle mani di Negro da San Pietro di Trento durante la recente rivolta che vide coinvolto il vescovo di Trento. Poiché Negro e i suoi seguaci si rifiutano di riconsegnare il castello al duca, questi ha inviato a Stenico alcuni cittadini di Trento imprigionati in qualche rocca di dominio tirolese, con il mandato di provvedere al recupero del castello tramite trattative: il capitano e i consiglieri del duca fissano agli inviati il termine della prossima domenica delle Palme per portare a compimento il mandato; in caso di esito positivo, saranno posti in libertà, nel caso di fallimento, dovranno riconsegnarsi prigionieri nelle forze del duca. A favore di ciascuno dei cinque cittadini di Trento, prigionieri del duca e destinatari del mandato di trattativa per il recupero del castello di Stenico, si costituiscono fideiussori diverse persone.

Originale, ASTn, APV, sezione latina, capsula 8, n. 11 [A]; nel verso in alto stemma *Unitas* del principe vescovo Bernardo Clesio (XVI sec.) e, sulla destra nota in lingua tedesca 1408. Sotto, sempre sulla destra, croce greca inchiostata.

Registro: scheda SIAS (a cura di M. STENICO).

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quadringentesimo octavo, indictione prima, die iovis vigesimo tercio mensis februarii, Tridenti in contrata Sancti Martini in domo hospicii a Cavaleto^a), presentibus venerabilibus viris domino Iohanne de Fundo, domino Iohanne de Lenano, domino Michaelae de Paho canonicis ecclesie Sancti Vigili de Tridento, magistro Nicolao phisico de Acerbis de Tridento, Bonadomano eius filio, ser Paulo notario condam ser Martini de Tridento, Buratino notario filio ser Iohannis de Buratinis de Tridento, Marcho condam Francischini notarii de Sichis de Tridento et aliis testibus vocatis et rogatis. Ibi cum expositum naratumque fuisset per nobiles egregios ac potentes milites dominum Guilielmum comitem de Amacia locumtenentem et capitaneum Tridenti pro illustri principe et excelso domino domino Friderico Dei gratia duce Austrie, Styrie, Karinthie, Carniole Tiroleque

comite ac ecclesie Tridentine advocato et defensore^{a)} dominum Ianesum^{b)} Lietenstainer et dominum Christoforum Vux consiliarios prefati domini ducis castrum Stenici, quod spectat et pertinet ad ipsam ecclesiam Tridentinam, datum, traditum et consignatum fuisse per cives Tridentinos in manibus Nigri de Nigris de Sancto Petro civis Tridentini per eum custodiendum et salvandum tempore novitatum incur-sarum inter reverendum in Christo patrem et dominum Ieorgium Dei gratia episcopum Tridentinum et eius officiales et populum Tridentinum certis occurrentibus de causis. Et cum post hec assumpto in se dominio dicte ecclesie Tridentine a prelibato domino duce tamquam defensore et advocato ipsius eccle-sie, ipse dominus dux volens fortiticia ad ipsam ecclesiam spectantia simul unire et in eius potestate reha-bere, ut est conveniens et r(ati)onabile, pluries postulaverit sibi dictum castrum Stenici restitui debere per ipsos cives Tridentinos qui illud in manibus dicti Nigri consignaverant. Et demum ipsis civibus se excu-santibus et asserentibus dictum castrum Stenici minime posse restituere obstante maxime negocia et in-hobedientia dicti Nigri et suorum sequacium, penitus recusantium dictum castrum restituere et relaxare, prelibatus dominus dux, solum ob hoc ut reheat dictum castrum in potestate sua, detineri mandavit certos cives Tridentinos et specialiter qui erant de consilio civium ipsius civitatis Tridenti et maxime in-frascriptos magistrum Odoricum medicum de Archo, ser Iohaninum apotecarium, Marchum de Calapi-nis, Franciscum de Campo et Nicolaum magistri Benevenuti et eos detentos retinet in quadam rocha Ti-rolensi cum aliquibus aliis civibus ut propter eorum detentionem et captionem facilius possit dictum ca-strum Stenici recuperare. Idcirco prefati spectabiles et egregii millites dominus comes Guilelmus de Ama-cia, dominus Ianes^{c)} Lietenstainer et dominus Christoforus Vux consilarii antedicti, facientes et gerentes nomine et vice prefati domini ducis ut asserverunt, pensantes et cogitantes dictum castrum Stenici facilius posse recuperari per intercessionem, solertiam et operationes infrascriptorum detentorum, obtulerunt se paratos amicis ipsorum detentorum ipsos facere relaxari et securiter duci ad civitatem Tridenti et ibidem eos in sua libertate dimittere cum hac conditione ut ipsi fideliter et solícite et omnibus modis possibilibus iux(ta) suum posse tractent et perquirant usque ad festum Olivarum proximum futurum cum ipso Nigro et sequacibus suis quod dictum castrum Stenici libere restituatur in potestate prefati domini ducis et si hoc efficere possunt usque ad dictum terminum, tunc ipsi principales et infrascripti eorum fideiussores penitus sint absoluti et liberati a promissionibus et obligationibus suis et in sua libertate remaneant cassa-ta eorum detentione et fideiussione, quod si adimplere non possent facta omni eorum diligentia iux(ta) suum posse usque ad dictum festum Olivarum tunc in dicto termino vel ante prelibati magister Odoricus ser Iohanin(i), Marcus de Calapinis, Franciscus de Campo et Nicolaus magistri Benevenuti et quilibet eo-rum se presentare teneantur et debeant ad castrum Boniconsilii civitatis Tridenti prefato domino Guilel-mo comiti de Amacia locumtenenti vel alteri qui pro tempore fuerit, ita tamen quod dictus dominus Guilel-mus vel alter qui poterit eos recipere et acceptare in dicto castro Boni Consilii cum presentati fuerint vel aliquis eorum hora tamen debita et congrua, sine dampno locumtenentis sub pena quatuor millium ducatorum auri pro quolibet contrafaciente et se non presentante, quia sic deliberatum esse asserverunt in consilio prefati domini ducis, petentes insuper fideiussores ydoneos qui se obligent et promittant pro ip-sis principalibus de eos presentando ut supra dictum est et sub pena predicta. Quibus sic expositis et nar-ratis infrascripti cives sponte et precibus amicorum dictorum detentorum se fideiussores constituerunt pro ipsis magistro Odorico, ser Iohanino apotecario, Marcho de Calapinis, Francisco de Campo et Ni-colaus magistri Benevenuti de presentando eos per modum infrascriptum sub pena predicta, videlicet § pro magistro Odorico de Archo fideiusserunt et se obligaverunt dominus Iacobus egregius milles de Ro-chabrana, dominus Antonius de Molveno massarius Tridentinus, magister Iohannes ciroycus condam Luce de Tridento, Antonius notarius Bartolaxii, Cabriel apotecarius condam magistri Iuani, Bonomus et Iacobus fratres de Archo habitatores Tridentini et Francischinus a Candelis et eorum quilibet in solidum

et in totum ad quem se tenere voluerit prefatus dominus dux. § Item pro se Iohanino apotecario fideiusserunt et se obligaverunt ser Petrus de Çamboninis de Matarello et Iustinianus gener ipsius ser Iohanini et uterque in solidum et in totum. § Item pro Marcho de Calapinis se obligaverunt Çampetrus condam ser Coradini de Grigno, Antonius condam Bonimartini, Bonaventura condam ser Iohannis Muse et Vigilius notarius Rigaye et eorum quilibet in solidum ut supra et ultra predictos pro ipso Marcho etiam fideiusserunt Iohannes magistri Iosii pro quingentis ducatis et Hermanus becharius pro aliis quingentis ducatis. § Item pro Francisco de Campo fideiusserunt et se obligaverunt ser Vux de Madrucio, Ieorgius eius filius, Iacobus barberius gener condam magistri Francisci barberii, Herasmus olim caniparius domini episcopi Tridentini et domina Irmella eius uxor^{d)} et quilibet eorum in solidum ut supra et ultra predictos fideiusserunt etiam pro dicto Francisco Gulielmus notarius de Balzaninis pro ducentis ducatis et Cursatus de Vesentina pro C ducatis super una sua domo posita ad Cantonum. § Item pro Nicolao magistri Benevenuti fideiusserunt et se obligaverunt magister Ieorgius de Feltro apotecarius in Tridento, Iacobus condam Bruneli becarii et Petrus notarius de Iseria et quilibet eorum in solidum ut supra et ultra predictos etiam pro ipso Nicolao fideiusserunt dominus Antonius de Molveno pro quingentis ducatis, Perocius condam Angeli de Florentia apotecarius in Tridento pro ducentis ducatis, Tomasius Capucius de Cumis habitator Tridenti pro ducentis ducatis, Nicolaus a Sale pro centum ducatis et Pizolus becharius pro centum ducatis. Qui fideiussores se obligantes ut dictum est promiserunt prelibatis dominis consiliariis et michi Guilelmo notario infrascripto ut publice persone stipulantibus nomine et vice prelibati domini ducis, in ca(s)u quod dictum castrum Stenici non fuerit restitutum in potestate prefati domini ducis infra dictum terminum ut dictum est, presentare dictos suos principales ad dictum castrum Boniconsilii prefato domino locumtenenti vel alteri qui pro tempore erit in infrascripto termino Olivarum et quod in potestate dictorum fideiussorum sit etiam eos presentare ante dictum terminum quociescumque ipsis fideiussoribus videbitur expedire ex causis ocurentibus et dictus locumtenens eos recipere et acceptare teneatur in dicto castro cum presentati fuerint simul vel separatim ad dictum castrum hora tamen congrua et debita, sine dampno locumtenentis et hoc sub pena quatuor milium ducatorum auri pro quolibet suo principali qui contrafaceret et eius fideiussores dictam penam solvere teneantur camere prefati domini ducis secundum promissiones et obligationes suprascriptas hoc tamen adito quod si dicti principales vel alteri eorum interim durante fideiussiones decederet et ab hoc seculo emigraret quod dicti fideiussores defuncti ad dictam penam non teneantur ymo penitus sint liberati ab omni promissione. Item cum presentati fuerint dicti principales vel aliquis eorum et acceptati per dictum locumtenentem vocantem se habere eos in potestate sua tunc dicti fideiussores similiter sint absoluti et liberati a fideiussione sua. Item etiam si contingerit predictum castrum Stenici infra dictum terminum restitui in manibus prefati domini ducis, similiter ipsi fideiussores et principales totaliter sint absoluti et liberati ab omni pena et promissione facta per eos. Insuper voluerunt et mandaverunt ac contenti steterunt quod quociescumque contingeret dictos principales vel aliquem eorum contrafacere promissionibus suis et ob hoc fideiussores eorum penam predictam incurrerent quod ipsi fideiussores contrafacientis possint et valeant habere recursum ad bona ipsius contrafacientis sine impedimento et molestia domini et eius officialium et quod per ipsum dominum non impediantur nec per aliquos eius officiales quin in bonis ipsius contrafacientis sibi valeant satisfieri usque ad concurrentem quantitatem dictorum IIIIM ducatorum et tocuis sui dampni, interesse et expensarum in extimatione bonorum virorum civium Tridentinorum. Quas quidem promissiones et obligationes promiserunt predicti fideiussores firmas et ratas habere et tenere et non contrafacere vel venire per se vel alios modo aliquo rationem vel causa de iure vel de facto sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum michi Guilelmo notario stipulante nomine et vice camere prefati domini ducis, renunciantes expresse beneficiis novarum et veterum constitutionis de fideiussoris epistole divi Adriani et de

pluribus reis debendi et specialiter ipsa domina Irmela beneficio Veleyani senatus consultus certificata prius de ipso beneficio per me notarium infrascriptum et omni alio suo iuri et legum auxilio.

(SN) Ego Guilielmus natus ser Pauli civis et habitator Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus publice scripsi.

^{a)} segue segno depennato ^{b)} Ianesum su rasura ^{c)} Ianes su rasura ^{d)} uxor in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante

1414 giugno 28, Trento

Esami testimoniali nella causa tra la città e Erasmo Thun capitano di castel Stenico al tempo della sommossa della città contro il vescovo del febbraio 1407, relativamente a somme insolute.

Originale, ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-4, cc. 4-6 [A].

(SN) In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo quarto decimo, indictione septima, die iovis vigesimo octavo mensis iunii, Tridenti, in episcopali palacio in sala ubi ius consue-
te redditur, presentibus honorabilibus viris ser Rigo Grando de Alemania cive Tridentino, magistro Ram-
baldo cirogico de Tridento, ser Petro Iacob et ser Zampetro de Feltro civibus Tridentinis testibus et aliis
multis. Ibidem coram egregio legum doctore domino Laurencio de Gauslinis de Feltro vicario et ius pu-
blice reddente in civilibus et criminalibus causis in civitate et curia Tridentina pro serenissimo principie et
excelso domino domino Federico Dei gratia duce Austrie, Stirie, Karinthie, Carniole comitteque Tirolis et
ecclesie Tridentine advocato et deffensore et in temporalibus gubernatore et domino dignissimo compa-
ruerunt honorabiles viri Guillelmus dictus Saracenus notarius de Tridento et Batista stazonerius de Bo-
nonia cives et habitatores Tridenti ut syndici et procuratores et sindicario et procuratorio nomine comuni-
tatis universitatis Tridenti, dicentes et proponentes cum nobilis vir ser Herasmus de Thono de vale Ana-
nia olim capitaneus in castro Stenici moverit litem et questionem contra ipsam comunitatem Tridenti co-
ram spectabili et potente milite domino Petro de Sporo capitaneo generali in longum Atesim pro domino
nostro principe prelibato, petendo ipsam comunitatem condempnari et condempnatam conpelli ad sibi
domino Rasmu dundum et solvendum ducatos octingentos *****) boni auri et ponderis nominatim pro
precio et nomine precii, certe quantitatis vini, bladi, feni et quam plurium aliarum rerum munitionis quas
habebat in dicto castro Stenici datarum et venditarum, ut asserit et asseruit dicte comunitati, sive quibu-
sdam civibus recipientibus nomine dicte comunitatis, et ipsa comunitas nichil eidem ser Rasmu teneatur
cum ipsa comunitas nichil receperit ab ipso de dicta munitione sed eam munitionem dederit ser Nigro de
Nigris de Tridento et ab ipso ser Nigro receperit litteram obligatoriam de dicta munitione infrascripti
tenoris producens ibidem copiam unius littere obligatorie infrascripti tenoris videlicet: «Universis et sin-
gulis presentes litteras inspecturis, facio manifesto ego Nigro de Nigris de Sancto Petro de Tridento qui
promisi et per presens promitto dare et solvere nobili et spectabili viro domino Erasmo de castro Toni
vallis Ananie diocesis Tridentine trecentos et octuaginta ducatos^{b)} auri^{c)} vel tantam equivalentem mone-
tam, videlicet centum et octuaginta ducatos boni auri et ponderis ut supra hinc ad festum Palmarum sive
Olivarum proximum futurum et reliquos ducentos ducatos auri hinc ad festum Sancti Georgii de mense
aprilis proximum futurum et hoc nominatim pro precio et merchato certe quantitatis vini, circa XII plau-
stra, et certe quantitatis bladi et feni et aliarum rerum et massariciarum ab eo emptarum et receptorum in
castro Stenici ubi fuit et erat vicarius, iuxta extimum factum per aliquos cives et amicos ab utraque parte
electos et deputatos, renuncians exceptioni non habitarum et in se seu nomine ipius habitarum et recepta-
rum predictarum rerum et ad quantitatem suprascriptam astendentium et exceptioni doli, mali et omni alii

modo iuri et legum auxilio pro quibus omnibus sic inviolabiliter attendendis promitto reficere omnia et singula dampna et expensas et obligo eidem omnia mea bona presentia et futura. Ita tamen et tali modo quod de cetero omnis promissio et obligatio premissarum rerum occasione facta prefato domino Erasmo de dicta summa pecunie per providos viros ser Paulum de Tridento, Franciscum olim magistri Iosii et Iohachinum notarium de Mezasomis || ac Augustinum de Grigno cives Tridentini sit cassa et vana et nullius valoris vel efficacie. Actum et datum Tridenti, in palatio episcopali, presentibus nobilibus et discretis viris Rodulfo de Belenzanis, ser Paulo et Iohachino predictis, sapiente viro domino Antonio Schichigoli de Tridento legum doctore, magistris Nicholao de Accerbis et Odorico de Archo phisicis, ser Bacheso de Madrucio, Adelperio, Antonio Christofalacii et Ognabeno ac Paulo notario de Fatis de Terlaco et aliis pluribus, die iovis vigesimo quarto februarii M^oCCCC^o septimo in cuius rei fidem presentes fieri feci et sigilli paterni quo de presenti utor inpressione muniri». Et post dictam letteram obligatoriam et obligationem factam per dictum ser Nigrum eidem ser Rasm^o^d), dictus dominus Erasmus, recognoscendo ipsum ser Nigrum in debitorem suum de predictis, coram dicto ser Rodulfo pro tunc in civitate Tridenti purgermaister constituto, per se seu et alium eius nomine comparendo in presentia plurium personarum fidedignarum^e) petiverit ipsum ser Nigrum de Nigris condempari et condempnatum compelli ad sibi ser Rasm^o), dandum et solvendum dictos trecentos et octuaginta ducatos auri vigore dicte littere obligatorie eidem ser Rodulfo presentate de comunitate Tridenti in dicta sua petitione nullam mentionem faciendo. Quapropter ipsi procurator dicte communitatis intendentes fidem facere de predictis coram spectabili et potente milite^f) domino Petro de Sporo capitaneo generali prelibato^g) et eius consilio et audientie sue cum instantia petivit ab ipso domino vicario ut constringere et compellere deberet iur(i) remediis opportunis testes inferius nominatos iurare perhibere testimonium veritatis, remotis a se omni odio, amore, timore, prece, precio et omni mala voluntate. Quibus auditis, prefatus dominus vicarius instantibus et petentibus dictis procuratoribus omnibus iure, via, modo et forma quibus melius poterunt^h) et potuit valere et de iure tenere mandavit infrascriptis testibus ibidem requisitis et presentibus ut sub pena X librarum denariorum pro quolibet iurare debeant et testificari veritatem de hiis que scient et interrogabuntur super propositis et productis proⁱ) dictos procuratores, remotis odio, amore, timore, prece, precio et omni mala voluntate; qui sic moniti et requisiti et astricti, delato sibi sacramento per ipsum dominum vicarium^j), iuraverunt corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia dicere et testificari puram veritatem de hiis que scient et interrogabuntur tam pro una parte quam pro alia remotis omni odio, amore, timore, prece, precio et omni mala voluntate. Quo iuramento sit facto et prestito ... Nomina testium monitorum et requisitorum sunt hec videlicet:

Magister Odoricus phisicus de Archo^k)
dominus Iohachinus de Mezasomis de Tridento
ser Augustrinus de Grigno
ser Philipus Otaviani^k)
Bartholomeus Cevoleta aurifex
Antonius Christofalacii caratoris^k)
Iohannes Mezaoveta^k)
Bartholomeus Toscane^k) ||

Item die sabati ultimo mensis iunii, Tridenti super episcopali palatio, hora terciarum, presentibus Antonio notario de Faio, Nicholao notario Rizate testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem coram domino Laurentio vicario antedicto constituto et requisito, Iohannes Alde civis Tridentinus et instante et petente Batista de Bononia stazonerio in Tridento ut procuratori et procuratorio nomine dicte comunitatis Tridenti iuravit corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia puram et meram fateri veritatem et perhibere testimonium veritatis ipsius de hiis de quibus interrogabitur et sciet tam pro una parte quam pro altera remotis odio, amore, timore, prece, precio et omni mala voluntate et instante et petente dicto Batista procuratori eos testes iuratos examinari per ipsum dominum vicarium^o super propositis et petitis per^m ipsum et eius colegam ut supra, ipse dominus vicarius asserens de presenti in multis ardius ex eius officio occupat(o) et non valens examinationi testium iuratorum super esse ut ibidem asseruit, comisit mihi Antonio notario infrascripto ut testes iuratos super propositis examinare debeam et eorum dicta in scriptis redigere de qua comissione rogatus fuit Guillelmus notarius de Balzaninis ex inde notare instrumentum.

Die sabati predicto.

Ser Augustinus condam ser Coradini de Grigno dictus de Feltro civis et habitator Tridenti, testis iuratus ut supra et super propositis et petitis ut supra, requisitus suo sacramento, requisitus dixit in effectum quod ipse missus per comunitatem Tridenti, una cum certis aliis civibus ad recipiendum possessionem castrum Stenici, ipse remansit ad custodiendum ipsum castrum Stenici et quod comunitas Tridenti sive regentes in ea scripserunt sibi Augustino ut possessionem dicti castrum et ipsum castrum dare deberet in manibus Nigri de Nigris qui electus fuerat in capitaneum^o dicti castrum ex eo, quia ipse Niger se constituerat se principalem debitorem ad solvendum eidem ser Rasmio munitiones dicti castrum extimatas et quod visa dictam litteram sibi transmissa dictum castrum Stenici in manibus dicti Nigri dedit et remisit et Tridentum venit.

Iohannes Alde civis Tridentinus suo sacramento requisitus super premissis dixit se scire de cont(e)ntis in premissis quod recordatus quod unius familiaris dicti domini Rasmi de Thono venit Tridentum ad Rodulfum de Belenzanis qui erat tunc purgermaister dicte civitatis cum una littera obligatoria contra dictum Nigrum de Nigris et petivit ab ipso purgermaister(o) ut faceret sibi iusticiam contra dictum Nigrum de denariis primi termini in dictam litteram obligatoriam contenti non sibi solutis in termino statuto ut sibi fuit promissum per ipsum Nigrum pro munitione castrum Stenici sibi Nigro data et consignata et quod responsum fuit dicto familiari ut deberet ire ad castrum Stenici ad dictum Nigrum ad petendum ab eo ipsos denarios et hoc scit quia predictis interfuit quia tunc ipse Iohannes Alde erat procurator dicte comunitatis Tridenti. ||

Die sabati antescipto.

§ Bartholomeus aurifex dictus Cevoleta civis Tridentinus testis iuratus suo sacramento requisitus supra predictis et propositis per dictos procuratores ut supra dixit se scire et recordari quod interfuit in consilio Tridenti convocato ubi Niger de Nigris electus per ipsum consilium in capitaneum castrum Stenici^o per litteram suam sigillo suo vel patris sui roboratam promisit et se obligavit ad dandum et solvendum eidem ser Rasmio certam quantitatem ducatorum pro munitione dicti castrum Stenici et recordat(us) quod semel

unus familiaris dicti ser Rasmi nomine Leonardus cum dicta littera^{p)} venit ad Rodulfum qui erat tunc purgermaister civitatis Tridenti ad petendum iusticiam ab eo sibi fieri contra dictum Nigrum de denariis sibi promissis et non solutis in primo termino sibi statuto et quod responsum fuit dicto nuncio ser Rasmi quod deberet ire ad castrum Stenici ad dictum Nigrum ad petendum ipsos denarios.

§ Ser Iohachinus notarius de Mezasomis de Tridento testis iuratus suo sacramento requisitus ut supra in aliis dixit quod tempore quo populus Tridentinus fuit comotus cum domino episcopo Tridentino, vicelicet de M^oCCCC^oVII^o de mense februarii vel circa, cives Tridentini fecerunt pactum cum ipso domino episcopo quod ipse dominus episcopus deberet consignare et dare in manibus comunis Tridenti castrum Stenici pro securitate civium, et quod tunc de voluntate ipsius domini episcopi inerunt quatuor cives ad recipiendum dictum castrum inter pro ipsa comunitate Tridenti videlicet ipse Iohachinus testis, Franciscus magistri Iosii, Augustinus de Grigno et Paulus notarius de Tridento et cum fuissent apud dictum dominum Rasmum et peterent possessionem dicti castri Stenici, ipse dominus Rasmus habuit dicere et dixit ipsis civibus: «Ego sum contentus vobis consignare castrum, postquam placet domino meo domino episcopo Tridentino; sed ego volo primo quod munitiones, virtualia et alie res que sunt in castro debeant michi extimari et sic per dictos quatuor cives cum certis aliis electis fuerunt extimate dicte res et munitiones in III^c et LXXX ducatis; quo facto dictus dominus Rasmus, putans non esse securum de dicto suo debito, voluit omnino quod unus solus civis et singularis persona promitteret sibi et faceret eum securum de solvendo sibi dictum suum debitum. Et quod post hec cives Tridentini eligerunt pro suo capitaneo ad custodiendum dictum castrum Stenici Nigrum de Nigris de Sancto Petro quod Niger^{q)} solemniter promisit dicto domino Herasmo de sua propria voluntate dare et solvere dictos denarios infra certos terminos et pro securitate dicti domini Rasmi dictus Niger fecit ipsi domino Rasmo volenti et petenti unam bonam litteram cum suo sigillo sigillatam, que littera data et presentata fuit cuidam Leonardo nuncio et servitori dicti domini Rasmi in palacio Tridenti coram generali consilio in presentia quam plurium nobilium et fide dignorum testium. Et ipse dominus Rasmus voluit primo habere dictam litteram pro sua securitate ante quam restitueret et resignaret castrum predictum et virtualia predictam et predicta omnia dictus testis vidit et audivit ut asseruit. | |

Ego Antonius filius ser Bartholasi de Burgonovo civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis depositionibus et attestationibus et omnibus et singulis premissis dum sic agerentur et fierent interfui et rogatus scripsi.

^{a)} spazio bianco di mm 10 pari a circa 5 lettere ^{b)} segue boni depennato ^{c)} segue et ponderis ut supra depennato ^{d)} eidem ser Rasmo fuori dall'usuale specchio di scrittura, forse aggiunto in seguito ^{e)} in presentia ... fidedignarum nel margine destro con segno di inserzione ^{f)} spectabile et potente milite nel margine destro con inchiostro di tonalità più chiara ^{g)} segue vel depennato ^{h)} poterunt in interlinea superiore ⁱ⁾ così nel testo, ma probabilmente per ^{j)} delato ... vicario nel margine destro con segno di inserzione ^{k)} nominativo depennato ^{l)} per ipsum ... vicarium nel margine destro ^{m)} per nell'interlinea superiore ⁿ⁾ segue lettera non decifrabile depennata ^{o)} segue se depennato ^{p)} cum dicta littera nel margine destro con segno di richiamo ed inserzione ^{q)} segue accepta possessionem dicti castri Stenici et datis et consignatis sibi munitionibus et virtualibus extimatis in III^c LXXX ducatis depennato

1422 ottobre 10, Trento

Wilhelm Matsch, capitano generale all'Adige e della città di Trento, nella vertenza tra il comune di Trento, rappresentato dai sindici e procuratori Antonio da Molveno e dal notaio Antonio di Bartolasio da una parte, e ser Negro de Nigris da San Pietro di Trento, rappresentato dal suo procuratore Giovanni de Comaio dall'altra, sentenza che Negro de Nigris e il fratello Leone contribuiscano alle pubbliche fazioni come tutti gli altri cittadini, intimando ai sindici e procuratori del comune di Trento di restituire loro il paiolo e le altre sostanze pignorate.

Originale, ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3263 [A]; nel verso, a destra in senso opposto al recto, la nota di contenuto di mano del XVI secolo: *Instrumentum sententie familia illorum de Nigris contribuat cum [al]iis*; a destra, nel senso del recto, la segnatura archivistica della pergamena: *N 3263*.

In Christi nomine, amen. Anno nativitatibus eiusdem millesimo quadringentesimo vicesimo secundo, indictione quinta decima, die sabati decimo mensis octubris, Tridenti, in castro Boni Consilii in sala magna de supra, inter nonas et vespere, presentibus reverendo viro domino Bartholomeo decretorum doctore de Bononia abbatie Sancti Laurentii extra muros Tridentinos ac egregio iuris utriusque doctore domino Petro de la Ture de Pergamo honorabili vicario in temporalibus Tridentino etc testibus allis quam pluribus. Ibidem coram nobili ac generoso milite domino comite Guillelmo de Amacia honorabili capitaneo generali per Longum Attassim et civitatem Tridentinam et eisdem episcopatus pro illustrissimo principe et excelso domino domino Federico Dei gratia duce Austrie etc comiteque Tirollis ac Tridenti et eius episcopatus domino in temporalibus dignissimo etc; et coram ipso domino comite Guillelmo delegato in hac parte et commissario etc comparerunt dominus Antonius de Molveno et ser Antonius notarius ser Bertolassii cives Tridentini tamquam sindici et procuratores hominum et personarum comunitatis Tridentine, presente ser Nigro de Nigris de Sancto Petro de Tridento et domino Iohanne de Comaio cive Tridentino procuratore suo; et facto eisdem primo hoc interrogatorio per prefatum dominum comitem Guillelmum si volebant agere et petere coram eo tamquam commissario et delegato specialiter in hac parte tamquam capitaneo et commissario generali civitatis Tridentine et eius episcopatus ad audiendum quascumque causas, questiones et iura tam inter nobiles personas quam cives et populares et tam inter cives quam populares et tam inter divites quam pauperes, et eas questiones ad diffiniendum et terminandum quia dictus Niger continuo petebat fieri fides de dellegatione et commissione si de aliqua constabat ipsi procuratores et sindici pro comunitate responderunt quod volebant comparere et petere coram eodem domino comite tamquam capitaneo et commissario generali a domino nostro prelibato etc ad audiendum quascumque questiones et causas et diffiniendum et terminandum. Et continuo ipse dominus comes ad faciendum fidem qualiter est capitul(i) generalis per totum Attassim et civitatem Tridentinam et eius episcopatus et quod habet plenam commissionem a domino nostro prelibato ad audiendum quascumque questiones et causas et eas diffiniendum et terminandum de iure produxit ibidem privilegium suum cum sigillo pendente prelibati domini nostri; et ibidem lecto et vulgarizato omnibus audientibus iterato vigore dicti privilegii pronunciavit se iudicem competentem in presenti causa et in quascumque alia spectantia

ad eum vigore dicti privilegii. Quo sic facto, ipsi dominus Antonius de Molveno et ser Antonius notarius ser Bertolassi procuratores et syndici predicti petiverunt cum instantia ipsum ser Nigrum debere cogi et artari ad respondendum pe[titioni]bus^{a)} suis allis factis etc alioquin ipsi negligenter respondere petiverunt sibi dari tenet(us) de petitis ut alli(i). Et ad hoc respondendo dictus ser Niger sive dictus suus procurator pro eo petivit quod primitus fiat fides de mandatis suis unde locat(us) fuit termin(us) eiusdem ser Nigro et dicto suo procuratori pro eo ad diem mercurii proxime inter nonas et vespas ad videndum fier(i) de mandatis suis et ad procedendum in causa quibus sic factis ipse ser Niger et dictus suus procurator pro eo non consensit protestando ut alli(is), et dicti syndici et procuratores comunitatis etiam protestati fuerunt ne(c) eum vel all(ios). Item super facto quarumcumque factionum occasione privilegii allii superius producti, instante et requirente dicto ser Antonio dicto nomine, ipse Niger dixit quod visso et audito dicto privilegio vult subire et facere factiones quascumque prout allii cives faciunt et subeunt de cetero, et quod de preteritis vult esse excussatus et vult libere rehabere parollum suum et res suas super quibus fuit pigneratus; et sic de predictis partes steterunt contente et sic dominus comes commissarius antedictus ac capitaneus generalis ut supra mandavit fieri, et quod eidem Nigro restituatur parolus suus et quod ipse Niger et frater suus Leo de cetero faciant et subeant quascumque factiones prout allios cives faciunt et subent etc. Et sic ego Antonius notarius infrascriptus rogatus fuy per dictum ser Antonium notarium procuratorem et syndicum predictum ut de predictis conficere debeam publicum instrumentum.

Ego Antonius natus condam ser Iohannis de Fayo diocesis Tridentine civis et habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius hiis premissis dum sic agerentur et fierent ut premissum est interfuy et rogatus publice scripsi.

(SN) Et signumque meum tabellionatus officii apposui consuetus etc.

^{a)} *inchiostro evanito in corrispondenza della plicatura*

[post 1424]

Già da lungo tempo molte cause e questioni vengono mosse dai sindaci della comunità di Trento contro Negro de Nigris per molti motivi e ragioni, portate avanti dai legum doctores Conte de Iulianis ed Alberto da Marostica, vicario in temporalibus; i sindaci supplicano dunque il vescovo affinché egli provveda a ciò in maniera più degna, rendendo nulla la sentenza, in modo che il commissario si occupi di tale causa in maniera seria e la porti a conclusione entro breve termine.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, foglio inserito fra le cc. 53-54, n. 147c; la datazione è supposta sulla base dell'anno in cui il vicario in temporalibus Alberto da Marostica ricoprì tale carica; la minuta di lettera è seguita da *In Christi nomine, amen. Anno* di mano del XV secolo. Sotto, ma in senso opposto, di mano del notaio Antonio da Borgonuovo, la nota *Littera contra Antonium Farinam de vale Sugana*.

Reverendissime pater et princeps illustrissime, cum causas^{a)} iam de longo ventilatas^{b)} et motas^{c)} per sindicum vestre comunitatis Tridenti contra Nigrum de Nigris pluribus de causis et rationibus comiseritis prudentibus legum doctoribus dominis Comitti de Iulianis et Alberto de Marostica vestro in temporalibus vicario summarie audiendas et decedendas et ipsi comissarii se intromiserunt et examinaverunt certos testes et ad ulteriora non procedatur nisi aliter provideatur^{d)}, sindic(i) dicte vestre comunitatis ne de negligentia reprehendatur humilime supplicat ut super hiis providere^{e)} dignemi(ni)^{f)} alteram de duobus fieri attento quod ipse dominus vicarius dicit et^{g)} dixit nullam v(e)lle dare sententiam nisi sibi caveatur de indemnitatem etc^{h)} vel quod ipsi comissarii in simul processusⁱ⁾ cum agitatis examinent et referant vel ipsi^{j)} ad finem perducant et terminent infra brevem terminum^{k)} per vestram gratiosissimam donationem eisdem^{l)} assignandam.

^{a)} corretto su lettere precedenti non decifrabili ^{b)} con titulus sopra l'ultima -a- poi cassato ^{c)} con titulus sopra -a- poi cassato ^{d)} nisi aliter provideatur in margine sinistro con segno di richiamo ^{e)} super hiis providere nel margine sinistro ^{f)} segue eisdem comissariis mandare depennato
^{g)} segue in presentia magestatis vestre depennato ^{h)} etc in interlinea superiore con segno di inserzione ⁱ⁾ -us corretto su lettere non decifrabili e con titulus depennato ^{j)} ipsi in interlinea superiore ^{k)} segue tempus depennato ^{l)} eisdem in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante

1425 aprile 18, Trento

Alessandro di Masovia, vescovo di Trento, su richiesta del nobile Ianesio di Castel Thun, il quale agiva quale erede dei beni di Erasmo di Thun anche a nome dei fratelli, intima a Vigilio da San Vigilio, procuratore del comune di Trento, e ai consoli Guglielmo notaio detto Saraceno, Giustiniano, Odorico Schratemperger, Matteo de Murlinis, Adelperio Calepini e Nicolò Friddle che la città di Trento e i suoi districtuales paghino a Ianesio 700 ducati d'oro, quale rimanenza degli 800 ducati che il comune doveva ancora sborsare per le spese di fortificazione di Castel Stenico sostenute da suo padre Erasmo. La somma dovrà essere pagata dalla città e da Negro de Nigris, a suo tempo capitano di Castel Stenico, sia per le spese di fortificazione, sia per risarcimento del danno e degli interessi fin lì sopportati, ovvero ulteriori cento ducati d'oro da pagare entro quindici giorni, pena il pagamento di mille ducati d'oro da versare alla camera episcopale in caso di inadempienza. Con l'avvertenza che se il detto Negro de Nigris non si accorderà con il comune entro quattro giorni, passato un mese da questi, sarà nominato un nunzio che metterà il comune in possesso dei beni del de Nigris, reclamando la somma pagata dal comune nonostante l'appellazione interposta dal de Nigris presso la Sede apostolica e fatti salvi i diritti dotali della moglie. Infine, poiché alcuni cittadini chiedevano che tutte le abitazioni del de Nigris fossero distrutte ad perpetuam rei memoriam quale azione dimostrativa per il reato di lesa maestà contro il vescovo, stabili tuttavia, su richiesta dello stesso de Nigris, che nessuno osasse distruggerle senza il suo permesso.

Originale, ASCTn, *Comune di Trento*, Antico regime, Sezione antica, ACT1-3328 [A]; pergamena di mano del notaio [H]ertwicus Hainrici clericus Pataviensis, manca il *signum* e la sottoscrizione del notaio Antonio da Borgonuovo; sul verso, in alto, nota di contenuto di mano del XVI secolo: *Insturmentum absol(vendo) ducatos 700 de munitionibus castris Stenici*. Sotto, la segnatura n.73. Al centro, nel senso della lunghezza, la segnatura di dimensioni potenziate, di mano della metà del XVII secolo: n. 3328. Rubrica relativa a questo documento in ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 37r: *Mandatum factum per dominum nostrum procuratori et consulibus civitatis que infra certos terminos solvatur sub certa pena domino Ianesio de Castro Thoni ducatos VII^C auri pro munitionibus dat(is) Nigro etc.* Il notaio Antonio da Borgonuovo non ha però trascritto il documento lasciando in bianco il resto della carta.

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo quinto, indicione tercia, die mercurii decimo octavo mensis aprilis, Tridenti in castro Boniconsilii, super sala et ad ferratam a cappella, presentibus nobilibus viris domino Iohachino a Mami, ser Vivamento de Caldesio, ser Michaelae a Muta, ser Michaelae de Coredo testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem reverendissimus in Christo pater et illustrissimus princeps et dominus dominus Alexander Dei gracia electus et confirmatus Tridentinus et dux Mazovie et cetera de sue plenitudine pietatis et ad petitionem nobilis viri domini Ianesi de castro Thoni facientis pro se et vice et nomine fratrum suorum filiorum heredum quondam domini Erasmi de Tono precepit et mandavit Vigilio de Sancto Vigilio de Tridento ut procuratori comunitatis Tridenti, Guilhelmo notario Saraceno, Iustiniano *****a), Odorico Schratemperger, Matheo

de Murlinis, Adalperio de Calapinis et Nicholao Fridele civibus Tridentinis consulibus et provisoribus pro presenti anno electis ad providendum civibus et comunitati ibidem vocatis, requisitis audientibus et intelligentibus quod talem modum adhibeant et adhibere debeant et procurent quod comunitas ipsa Tridenti et eius districtuales solvant et solvere debeant eidem domino Ianeso dictis novembris per terminos infrascriptos septingentos ducatos boni auri et iusti ponderis, pro resto octingentorum ducatorum auri quod dicebat et dixit ipse dominus Ianes habere debere vigore i(urium)^{b)} suorum ab ipsa comunitate tam pro munitionibus castri Stenici per dictum patrem suum ipsi comunitati sive Nigro de Nigris de Tridento electo in capitaneum dicti castri per ipsam comunitatem recipienti ipsas munitiones, quam pro dampno et interesse suis per ipsum hucusque passis, videlicet ducatos centum habere ad quindecim dies proximos futuros et hoc in pena et sub pena mille ducatorum auri camere episcopali applicanda si contrafactum fuerit; hoc addito quod in casu in quo dictus Nigro non erit in concordio cum dicta comunitate seu dictis procuratore et consulibus hinc ad quatuor dies proximos venturos de predictis, tunc ipse dominus nunc elapsis dictis quatuor diebus, dabit et obtulit dare velle suum specialem nuncium qui ponat ipsam comunitatem seu dictum eius procuratorem pro ea in et ad tenutam et corporalem possessionem omnium bonorum et rerum dicti Nigri pro conservacione indempniter dicte comunitatis, exequendo sententiam latam in favorem dicte comunitatis contra dictum Nigrum, non obstante appellatione per ipsum Nigrum interposita ad sedem apostolicam, salvo tamen iure dotium uxoris dicti Nigri si quod habet et habere ostendet de iure. Et quia aliqui ex civibus ibidem presentibus de predictis querelantibus dicebant et dixerunt domos habitacionis dicti Nigri ruinades esse et ruinari debere ad perpetuam rei memoriam ne aliquis presumetur tantum scelus criminis lese maiestatis facere et perpetrare contra dominum suum prout ipse Nigro fecit prefatus dominus nunc mandavit nec nullus cuiuscumque condicionis existat audeat nec presumat sub pena duorum milium ducatorum auri camere episcopali applicanda aliquas res dicti Nigri destruere nec ruinare sine licencia speciali domini nostri prelibati.

(SN) Et ego Hertwicus Hainrici clericus Pataviensis publicus imperiali auctoritate notarius (quia) predictis omnibus et singulis dum sic ut premititur agerentur et fierent una cum^{c)} prenomminatis testibus et Anthonio Bartholasii notario publico infrascripto presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum ex inde confeci et cum prefato Anthonio Bartholasii notario subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum.

^{a)} spazio bianco di mm 19 pari a circa 6 lettere ^{b)} termine di lettura incerta ^{c)} segue una cum iterato

1425 maggio 9, Trento

Costanza moglie di Negro de Nigris da San Pietro promette, anche a nome del vescovo e del comune, di pagare 250 ducati d'oro ai creditori eredi del fu Erasmo entro il termine stabilito, in modo tale da non causare alcun danno alla città per via di questo debito; tutto ciò sotto pena di 1000 ducati e la confisca di tutti i beni tanto suoi che del marito con la riparazione di tutti i danni e le spese sostenute per la causa. Il vescovo, su richiesta del procuratore del comune, accetta detta promessa e assolve e libera il comune di Trento e il suo procuratore dal pagamento di detti 350 ducati d'oro.

Originale, ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, foglio inserito fra le cc. 75r e 76r, n. 214 [A]; il documento, su bifoglio cartaceo che misura 225 x 311 mm, è privo del signum notarile. Alla c. 55r del registro *Instrumenta capitularia* 8bis è presente la rubrica relativa al medesimo documento: *Conventio et promissio facta per dominam Constanciam de Nigris comunitati Tridenti de solvendo ducatos III^c heredibus condam domini Herasmi et absol(uti)o facta comunitati per dominum nostrum cum cessione etc ut infra*. Sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra ex ipso folio etc*. Della stessa mano, la nota: *Relevata ex uno folio ubi erat notata*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tertia die mercuri nono mensis madii, Tridenti, in castro Boni Consilii, in stupa parva de supra, presentibus nobilibus viris dominis Iohachino a Manu de Montagna | Baldessario de Castro Thoni, ser Michael mutario de Municho, ser Michael de Castro Coreddi, domino Antonio de Molveno iurisperito, Bonadomano de Accerbis testibus et aliis multis vocatis et rogatis. Ibidem prius exposito^{a)} cum in causa et questione mota per comunitatem et sindicum comunitatis Tridenti contra Nigrum^{b)} de Nigris de Tridento pretextu Castri Stenici in custodiam sibi dati ex eius negligentia amissi et munitationum eius sibi datarum etc condemnatus fuisset ipse Niger^{c)} per sententiam diffinitivam latam per dominum vicarium Tridentinum^{d)} ad dandum et solvendum dicte comunitati duomilia et octocentum ducatos auri ut in dicta sententia scripta per Antonium notarium de Fayo civem Tridentinum^{e)} largius denotatur; et reverendissimus in Christo pater et princeps serenissimus et dominus noster^{f)} dominus Alexander Dei gratia electus et confirmatus Tridentinus duxque Mazovie gratiosissimus etc, ad petitionem nobilis viri domini Ianesi de Castro Thoni, facientis pro se et vice et nomine fratrum, filiorum et suorum^{g)} heredum condam domini Herasmi de Thono predicto^{h)} comisisset et sub pena mille ducatorum auri camere episcopali mandasset ap(p)licandaⁱ⁾ dicte comunitati et Vigilio de Sancto Vigilio ut procuratori dicte comunitatis ac consulibus et provisoribus dicte comunitatis tunc presentibus et audientibus videlicet Guillelmo notario Saraceno, Iustiniano stazonerio, Odorico Stratenperg, Adelperio de Calapinis et Nicholao ser Fridele, ut talem modum adhibere deberent in comunitate quod sat(is) fieri deberet dictis heredibus condam domini Herasmi de septingentis ducatis auri infra certos terminos, vigore cuiusdam sententie late per dominum Leonardum Bamberg(em) tunc capitaneum generalem in Longum Athesim, offerens tunc ipse dominus noster dare velle familiam suam ad ponendum ipsam comunitatem et dictum procuratorem ipsius comunitatis in tenutam et corporalem possessionem omnium bonorum dicti Nigri exequendo sententiam contra ipsum Nigrum latam non obstante appellatione per ipsum Nigrum interposita, si ipse Niger infra certum terminum statutum non se concordaret cum ipsa comunitate seu procuratore et provisoribus ipsius comunitatis ut de predicto mandato largius et plenius patere potest^{j)} publico documento manu venerabilis viri do-

mini Hertuici de Patavia archipresbiteri in Randena et scribe aule Tridentine^{k)} notato. || Et dum ipse procurator comunitatis cum consulibus attento quod ipse Niger non se concordaverat nec conpererat^{l)} ad se concordandum cum ipsa comunitate petivisset a^{m)} dicto domino Iohachino tunc capitaneo dicti Castris Boni Consilii, absentato domino nostro prelibato a dicta sua civitate, familiam ad intrandum tenutam et corporalem possessionem dictorum bonorum Nigri predicti comparuit tunc domina Constancia uxor dicti Nigri et in presentia dicti domini capitanei composuit et compositionem fecit cum dictis procuratore et consulibus in effe(ctum) auctorizante dicto domino Iohachinoⁿ⁾ capitaneo videlicet^{o)} quod obtulit et promisit solvere medietatem dictorum septingentorum ducatorum auri, videlicet centum incontitenti et reliquis ducentos et quinquaginta ad certum terminum stabilitum ac promisit facere et curare quod dictus Niger eius maritus veniret infra certum terminum stabilitum et ratificaret qu(em) dicta eius uxor promiserat et se principaliter obligaret et faceret quod^{p)} eius mater^{q)} et uxor consentirent et renunciarent iuribus suis dotium suarum^{r)} et ususfructus ut de predictis et largius patere | potet^{s)} publico documento^{t)} notato manu dicti Antonii notarii de Fayo. Et cum ipse Niger non venerit ad ratificandum nec ad faciendum^{u)} qu(em) dicta eius uxor promiserat iterato et cum instancia dictus procurator cum dictis consulibus petivit ab ipso domino nostro gratiosissimo familiam suam ad accipiendum tenutam et corporalem possessionem omnium bonorum dicti Nigri; ex tunc etiam comparuit dicta domina Constancia et dixit cum dictis trecentis et quinquaginta ducatis per ipsam promissis vigore compositionis facte inter ipsas partes^{v)} satisfecerit centum, reliquos ducentos et quinquaginta obtulerit et promisit dare velle usque ad terminum statutum dicte comunitati, videlicet ad festum sancti Bartholomei proximum futurum. Et ex tunc instante et petente dicto | procuratori dicte comunitatis iterato a^{w)} dicto domino nostro^{x)} familiam suam concedi ad intrandum tenutam et corporalem possessionem omnium bonorum dicti Nigri quia non ven(er)at ad adimplendum q(uem) dicta eius uxor promiserat finaliter de gratia speciali facta per dictum dominum nostrum ad talem compositionem iterato pervenerunt quia^{y)} ipsa domina Constantia ibidem constituta^{z)} solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando promisit presente, permitente^{aa)} et auctorizante dicto domino nostro^{bb)} dictis procuratori et consulibus dicte comunitatis, presentibus et stipulantibus pro se et successoribus suis^{cc)} et vice et nomine dicte comunitatis eisdem heredibus condam dicti domini Herasmi creditoribus predictis, dare, solvere, numerare et presentare dictos ducentos et quinquaginta ducatos boni || auri et iusti ponderis hinc ad dictum terminum sancti Bartholomei proximum futurum et talem modum adhibere quod dicta comunitas Tridenti nullum pacietur dampnum pretextu dictorum ducentorum et quinquaginta ducatorum auri per ipsam promissorum et hoc in pena et sub pena predicta dictorum mille ducatorum et confiscationis omnium bonorum tam suorum quam dicti sui^{dd)} mariti et refectionis omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum, qua pena solempni stipulatione et expresse^{ee)} promissa, soluta vel non, nichilominus rata maneant omnia et singula suprascripta, renuncians ipsa domina Constantia clare certificata beneficio Veleiani senatus consulti succurenti mulieribus in fideiussoriis et in obligationibus factis per eas pro aliis iuri ypothecarum dotis et donationis sue omnique fraudi et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Et hiis pactis dictus dominus noster gratiosissimus^{ff)}, instante et petente et requirente^{gg)} dicto procuratori comunitatis dictam promissionem et obligationem factam per dictam dominam Constanciam acceptavit et de sue solite^{hh)} gratiosissime potestatis plenitudine absolvit etⁱⁱ⁾ liberavit dictam suam comunitatem Tridenti et dictum eius procuratorem et consules pro ea a solutione et prestatione dictorum trecentorum et quinquaginta ducatorum auri et ab omni pena et dampno interesse quod posset obici et opponi si ipsa domina Constantia non satisfaceret ut supra promisit, salvo et reservato t(ame)n iure quod si dicta comunitas non solverit et satisfecerit de aliis trecentis et quinquaginta

ginta ducatisⁱⁱ⁾ ad terminum predictum sancti Bartholomei sibi stabilitam, accipiendi sibi penam mille ducatorum predictam. Et dicta absolutione sic per dictum dominum nostrum facta, dictus procurator et consules, auctorizante dicto domino nostro, dederunt, cesserunt, mandaverunt et transtulerunt dicte domine Constantie presenti, requirenti et recipienti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas dicta comunitas Tridenti habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur contra dictum Nigrum et eius heredes et bona vigore dicte sententie late contra ipsum^{kk)} Nigrum ut supra, salvo et reservato etiam^{ll)} quod ipse Niger facere debeat et teneatur facere custodias civitatis, solvere colectas et alias angarias subire et substinere ut faciunt alii cives ut in dicta sententia describitur et ibidem predictum procuratorem et consules fuit protestatus. Et constituerunt ipsam dominam Constantiam procuratorem ut in rem suam et posuerunt eam in locum suum dicte comunitatis. Ita quod dicta domina Constancia possit suo nomine agere, petere, exigere, causari, placitare, experiri, excipere, replicare, consequi et se tueri et omnia et singula facere et exercere^{mmm)} quemadmodum etⁿⁿ⁾ ipsa comunitas Tridenti et eius syndicus et procurator pro ea^{oo)} ante presentem contractum facere poterat et predicta omnia et singula firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel || de facto, sub pena refectionis omnium dampnorum, expensarum et interesse litis et extra et sub obligatione omnium bonorum dicte comunitatis presentium et futurorum qua pecia solepni stipulatione promissa, soluta vel non nichilominus rata maneat omnia et singula suprascripta. Et predicta fecerunt dicti procurator et consules nominatim pro dictis trecentis et quinquaginta ducatis auri quos ipsa domina Constancia pro parte satisfecit et^{pp)} residuum satisfacere promisit et omnis in se ad solvendum recepit^{qq)} ut premissum est etc.

Ego Antonius condam ser Bartholasi de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus et singulis dum sic agerentur et fierent ut premissum est interfui una cum testis suprascriptis et rogatus et requisitus a dicto procuratore et consulibus^{rr)}, una cum domino Hertuico de Patavia superius nominato, predictam publice scripsi et signum mei tabelionatus consuetum in principio huius instrumenti apposui in fidem premissorum.

a) prius exposito *nel margine sinistro con segno di richiamo* b) *segue pretext depennato* c) ipse Niger *nel margine sinistro* d) *latam per dominum vicarium Tridentinum nel margine destro con segno di richiamo* e) de Fayò civem Tridentinum *in interlinea superiore* f) *noster in interlinea superiore* g) *filiorum et suorum nel margine sinistro con segno di richiamo* h) *predicto in interlinea superiore* i) *ap(p)licanda nel margine destro ma senza segno di richiamo; si suppone pertanto che il termine vada posto in questa posizione* j) *potet aggiunto in seguito con p- sovrascritta a precedente -t* k) *venerabilis ... Tridentine aggiunto in seguito nel margine inferiore destro; mei notarii infrascripti depennato* l) *così nel testo* m) *corretta da lettera precedente non decifrabile* n) *Iohachino nel margine destro* o) *videlicet in interlinea superiore* p) *quod in interlinea superiore* q) *-er corretto su -re(m) con titulus depennato* r) *suarum in interlinea superiore* s) *-t corretta su precedente lettera non decifrabile* t) *segue scripto et depennato* u) *nec ad faciendum nel margine sinistro* v) *inter ipsas partes nel margine sinistro con segno di richiamo* w) *segue eorum depennato* x) *segue com[...]te et constituta depennato* y) *ex tunc instante ... quia aggiunto nel margine destro ma senza segno di richiamo* z) *ibidem constituta nel margine sinistro con segno di richiamo* aa) *promittente nel margine sinistro con segno di richiamo; segue consentiente depennato* bb) *segue prelibato depennato* cc) *suis nell'interlinea superiore* dd) *sui in interlinea superiore* ee) *et expresse in interlinea superiore* ff) *-ss- aggiunto in seguito* gg) *et requirente nel margine superiore, aggiunto in seguito* hh) *solite in interlinea superiore* ii) *istante et petente absolvit et nel margine destro* jj) *segue infra sui depennato* kk) *segue ipsum depennato* ll) *etiam in interlinea superiore* mmm) *segue q(ue) depennato* nnn) *segue auctoritate presentem contractum depennato; quemadmodum et nel margine destro* oo) *segue facere posset si personaliter interesset depennato* pp) *segue pro parte depennato* qq) *et omnis ... recepit nel margine inferiore con segno di inserzione* rr) *a dicto ... consulibus nel margine destro*

1427 luglio 16, 21 e agosto 2, Trento

Vigilio cerdo da San Vigilio, in qualità di procuratore del comune di Trento aveva investito Nicolò de Merchadentis del fu Mercadento de Merchadentis da Trento di un terreno spinoso, sterile e boschivo di 60 piovì per un certo affitto perpetuo, ottenendo 40 ducati d'oro come intratica che servivano al comune per pagare Ganzele, ebreo prestatore di denaro in Trento, creditore del comune per molti ducati; non essendo detto Nicolò stato in grado di riportare allo stato di prato detto terreno, chiese di riavere i 40 ducati che aveva versato; pertanto i consoli ed i procuratori del comune diedero a Nicolò la licenza di vendere l'utile dominio del terreno di 60 piovì. Michele Fenitoli hospes a Trento e Federico Polentone da Borgo San Martino in qualità di procuratori del comune, su licenza dei consoli e provvisori del comune elencati nel documento, investono Adelperio del fu ser Marco Calepini da Trento del terreno spinoso, boschivo, grezzo e sterile di 20 piovì situato nelle vicinanze di Trento, ubi dicitur a La Vis con l'impegno che costui versi l'ammontare dell'intratica dovuta al comune, ossia 20 ducati d'oro, al suddetto prestatore di denaro Ganzele, e versi ai procuratori del comune a titolo di canone annuo 10 lire di denari trentini. Pochi giorni più tardi, Antonio da Molveno, uno fra i consoli e decurioni sopra mezionati, approva il contratto di locazione perpetua; in seguito, anche Ser Francesco Leonardo da Mattarello approva.

Originale, ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, cc. 89r-90r, nn. 253a-b-c [A]. Nel margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Locatio perpetualis Adelperii de Calapinis sibi facta procuratores et consules civitatis Tridenti de quadam pecia terre sterili et spinosa viginti plodiorum terreni pro affictu perpetuali decem librarum denariorum Tridentinorum*, preceduta da una nota della stessa mano: *Relevata ex quodam folio.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo vigesimo septimo, indicatione quinta, die mercuri sextodecimo mensis iulii, Tridenti, in episcopali palacio ad banchum ubi ius civile redditur consuete, presentibus ser Francisco condam ser Adelperii de Sichis de Tridento, Christofo Capuzio condam ser Thomasii Capuzii de Cumis, Aldrigo condam Iohannis Mezaoveta de Pomarolo, Antonio Abriano hosterio a Falcone condam Benevenuti de Tierno, Iacobo de Gardumo stazonerio in Tridento ac Antonio notario condam ser Henrici de Castro rogato una mecum ad scribendum hoc instrumentum omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem prius narrato et expresso quo(d) Vigilius cerdo de Sancto Vigilio civis Tridentinus tamquam procurator et procuratorio nomine hominum et personarum comunitatis, universitatis de voluntate, consilio, consensu et licentia consulum, provisorum et sapientium decurionum civitatis Tridenti tunc presidentium in ipsa civitate pro quadraginta ducatis auri quos providus vir Nicholaus de Merchadentis condam domini Merchadenti de Merchadentis de Tridento pro intratica et nomine intratice sexaginta plodiorum terreni spinosi, sterili et buschivi sibi Nicholao ad imperpetuum pro certo affictu perpetuali constituto locati dedit, solvit, numeravit et manualiter in puro auro tradidit dicto Vigilio procuratori ad solvendum et pro solvendo Ganzzele iudeo prestatore in Tridento creditori contra ipsam comunitatem in pluribus ducatis in

presentia egregii legum doctoris domini Antonii de Zevolis de Leudro vicarii in temporalibus in Tridento pro reverendissimo in Christo patre et principe serenissimo et domino domino Alexandro Dei gratia episcopo Tridentino ducesque Mazovie etc, presentis et auctorizantis pro evidentissimo comodo et utilitate ipsius civitatis iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et pacta in eis consueta apponi investiverit dictum Nicholaum de Merchadentis de una pecia terre sterili, spinosa et buschiva sexaginta plodiorum, extrahenda et mensuranda per bonos homines eligendos ab utraque parte ex tereno comunitatis Tridenti, sito in pertinentiis Tridenti in contrata ubi dicitur a La Vis, apud heredes condam ser Marchi de Calapinis de Tridento, apud heredes condam Iacobi Bruneli becarii de Tridento, apud rugiam Avisii, apud ipsam comunitatem Tridenti et viam comunis et forte apud alios pro affectu perpetuali duodecim librarum cum dimidia denariorum Tridentinorum cum una prerogativa temporis non solvendi ipsum affectum ut de predictis largius et plenius dictum fuit ibidem patere posse et debere publico documento scripto sub signo et nomine mei Antonii notarii infrascripti, die iovis undecimo octobris millesimo quatercentesimo vigesimo quinto, indictione tertia. Et cum ipse Nicholaus de Merchadentis non valens dictum terrenum sibi locatum ut ibidem asseruit disgrezare et ad pratum reducere ut promisit et affectans dictos quadraginta ducatos per ipsum exbursatos rehabere requisiverit pluries consules et procuratores dicte comunitatis Tridenti infrascriptos ut vel pro ipsa comunitate emere deberent vel darent eidem Nicholao licentiam vendendi ius suum utilis domini quod habet in ipso terreno sexaginta plodiorum sibi locato super quibus requisitis dixerunt ipsi procuratores velle deliberare et transmittere bonos homines ad videndum et examinandum dictum terrenum ipsi Nicholao de Merchadentis locatum. Item et cum ipsa comunitas ad huc teneatur predicto Ganzele iudeo in ducatis viginti auri pro usuris incursis contra ipsam comunitatem providi viri Michael Fenutoli hospitis in Tridento et Federicus Polentonus de burgo Sancti Martini cives Tridentini, tamquam procuratores dicte comunitatis Tridenti, de verbo, licentia, consilio et consensu honorabilium virorum domini Iohachini de Mezasomis de Tridento, ser Zampetri condam ser Coradini de Felto, ser Andree apothecarii condam Bernardi de Florentia et dicti Nicholai de Merchadentis consulum, provisorum et sapientium decurionum dicte civitatis Tridenti, cum alii tres sapientes decuriones sint a civitate Tridenti absentati, videlicet dominus Antonius de Molveno qui ivit Prixinam in servicium domini nostri episcopi Tridentini, Franciscus Leonardus de Matarelo qui est ad villam suam Matareli predicti et Rigus de Franchfort hosterius a Corona in Tridento qui etiam ivit ad partes suas et promitentium et dicentium quod ipsi tres consules absentati cum venerint ratificabunt omnia et singula in hoc contractu contenta et etiam ipsi domini consules et decuriones cum ipsis procuratoribus unanimiter et concorditer nemine eorum discrepante deliberatione prehabita cum hominibus transmissis ad videndum et examinandum ipsum terrenum et ab ipsis et a pluribus aliis consultatione prehabita omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt per se et successores suos et nomine et vice ipsius comunitatis Tridenti et pro ea pro evidentissima utilitate dicte comunitatis ad talem conventionem, pactum et concordium solemni stipulatione valatum cum honorabili viro Adelperio condam ser Marchi de Calapinis de Tridento pervenerunt, videlicet quia ipsi procuratores et consules pro viginti ducatis auri quos sunt sub usuris et satisfieri debent Ganzele iudeo predicto et quos ipse Adelperius promisit ibidem solempniter solvere et satisfacere velle iudeo predicto et conservare ipsam comunitatem Tridenti a iudeo predicto de ipso debito viginti ducatorum promisso pro intratica et nomine intratice infrascripte pecie terre locate iure et nomine locationis et conductionis in perpetuum secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et pacta infrascripta per se et successores suos et vice et nomine dicte comunitatis et pro ea investiverunt dictum Adelperium de Calapinis ibidem presentem hanc locationem sibi fieri petentem et pro se et suis heredibus recipientem de una pecia terre spinosa, buschiva, greziva et ste-

rili viginti plodiorum posita et iacente in pertinenciis Tridenti in dicta contrata ubi dicitur a La Vis, apud heredes condam dicti ser Marchi de Calapinis, apud rugiam fluminis Avisii predicti inde discurentem, apud heredes condam Iacobi Bruneli becanii de Tridento omnes versus septentrionem, apud ipsum comunem Tridenti et viam comunis ab aliis partibus et forte alii sunt confines veriores ex dicta pecia terre sexaginta dicti Nicho||lai de Merchadentis excepta et cavata et per ipsum Nicholaum de Merchadentis ibidem refutata pro dictis quadraginta ducatis per ipsum exbursatis ut premissum est et per dictos procuratores sibi ibidem promissis solvere et satisfacere ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi Adelperio conductori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum salvo iure directi domini et salvis pactis et conditionibus infrascriptis cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines vel alios si qui forent ulterios veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis, que dicta pecia terre locata habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione ad ipsam peciam terre locatam modo aliquo spectante et pertinente; quam peciam terre locatam ipsi domini locatores dictis nominibus se nomine et vice dicti Adelperii conductoris et pro eo constituerunt possidere donec ipsius rei locate dictus conductor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem Adelperio conductori presenti, requirenti et recipienti licentiam dederunt et plenam auctoritatem ac promiserunt ipsi locatores dictis nominibus solempni stipulatione eidem conductori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus eidem vel eius heredibus de dicta pecia terre locata vel aliqua eius parte litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferrenti consentire sed ipsam peciam terre locatam cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime deffendere, auctorizare et disbrigare et dictam investituram sive locationem perpetuam et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena dupli valoris dicte rei locate habita ratione meliorationis dicte rei locate in laudo et extimatione cuiuslibet boni viri solepni stipulatione et expresse promissa qua soluta vel non nichilominus rata maneant omnia et singula suprascripta; item reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ipsi locatores dictis nominibus expresse omnia bona dicte comunitatis Tridenti presentia et futura, que nomine et vice dicti Adelperii conductoris et pro eo constituerunt possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum omnium et singulorum premissorum. Et predicta fecerunt dicti locatores dictis nominibus nominatim ex eo quia dictus Adelperius conductor solepni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua obligando promisit dictis dominis locatoribus presentibus pro se et successoribus suis et vice et nomine dicte comunitatis Tridenti et pro ea stipulanti dictam peciam terre locatam sterilem facere fructiferam, disgrezare et ad pratum reducere et de bono in melius eam promovere et perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam, excepto anno presenti in quo nichil solvere teneatur, dare, solvere, numerare et presentare in Tridento procuratoribus sive procuratori dicte comunitatis Tridenti qui pro tempore fuerit libras decem denariorum Tridentinorum ad computum decem solidorum denariorum Tridentinorum pro quolibet plodio nomine affictus et census perpetui dicte pecie terre locate sic conventi et super dicta pecia terre positi et constituti, cum hiis etiam pactis et conditionibus ibidem expressis et solepni stipulatione valatis videlicet quod primo anno quo ipse conductor dictum affictum integraliter non solverit et presentaverit infra terminum predictum tunc duplum ipsius affictus dare et solvere teneatur; et similliter fiat in secundo anno si non solverit et presentaverit ipsum affictum infra terminum predictum; et si cessaverit per triennium in non solvendo et presentando ipsum affictum infra terminum predictum tunc etiam duplum et reduplum ipsius affictus dare et solvere teneatur et etiam cadat et cadere debeat ab omni suo iure

et melioramento dicte rei locate quod ius et melioramentum in dictam comunitatem Tridenti deveniat et devenire debeat ipso facto. Et nichilominus affictus retentos et non solutos cum duplis et reduplis nomine pene solepni stipulatione promisse solvere teneatur super omnibus aliis suis bonis presentis et futuris solepni stipulatione obligatis. Et quod non liceat dicto conductori nec eius heredibus ius suum et melioramentum dicte pecie terre locate vendere nec alienare nisi primo requirat procuratores sive procuratorem dicte comunitatis Tridenti qui pro tempore fuerit sive fuerint et eisdem sive eidem denunciaret et notificet et eisdem sive eidem emere volenti pro ipsa comunitate pro viginti solidis minus quam alicui alteri persone de eo quod re vera haberi poterit dare et vendere teneatur; et si emere noluerit tardaverit vel neglexerit infra quindecim dies a denunciatione et requisitione factis tunc ipse conductor ius suum et melioramentum dicte pecie terre locate vendat et aliter alienet cui volet exceptis servis, iudeis, militibus, viris potentibus, locis seu personis ecclesiasticis vel religiosis et talibus personis que ipsius affictus solutionem impedire possent sive ad ipsum solvendum sufficientes non essent dummodo procurator dicte comunitatis qui pro tempore fuerit habeat unam libram piperis pro qualibet nova locatione sive investitura in alium conductorem fienda et nulla alia super imposita fieri debeat inter eos.

Item die lune vigesimo primo dicti mensis iulii, Tridenti, ad plateam comunis in stazione buletarum, presentibus Maffeo condam Nigri de Brixia apothecario in Tridento, Marcho domine Zinele notario et buletario in Tridento civibus Tridentinis testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis vir dominus Antonius de Molveno iurisperitus, unus de consulibus et decurionibus antedictis, narrato sibi facto dicte investiture sive locationis perpetualis facte dicto Adelperio de Calapinis de dicto terreno pro dicto affictu perpetuali, presente, instante et requirente dicto Adelperio, predicte investiture consensit et eam locationem et omnia et singula in ea contenta ratificavit et approbavit et sibi placere dixit, dicens quod dictum terrenum locatum occultate et ipsa locatio ad utilitatem dicte comunitatis redundat.

Item millesimo et indictione predictis, die sabati secundo mensis augusti in dicta stazione buletarum, presentibus Francisco condam ser Adelperii de Sichis, Iohanne Luca de Fanzinis civibus Tridentinis testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem in presentia dictorum domini Antonii de Molveno, ser Andree apothecarii, ser Zampetri de Feltro, Nicholai de Merchadentis consulum predictorum, Michaelis Fenutoli et Federici Polentoni procuratorum predictorum, constitutus dictus^{a)} ser Franciscus Leonardus de Matarelo narrato sibi facto dicte investiture perpetualis dicte^{b)} Adelperio facte ut supra ipsi investiture consensit et eam et omnia et singula in eo contenta ratificavit et approbavit et sibi placere dixit, presente, instante et requirente Adelperio predicto.

Ego Antonius filius^{c)} condam ser Bartholassii de Burgonovo de Tridento civis Tridentinus publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui et rogatus et requisitus una cum Antonio notario condam ser Henrici de Castro cive Tridentino predicta publice scripsi.

^{a)} segue dictus iterato ^{b)} così nel testo ^{c)} -ius corretto su lettere non decifrabili

1432 settembre 9 e 20, Trento

Antonio de Tosabecis da Pavia, decretorum doctor e professore in diritto civile, vicario in temporalibus per il vescovo Alessandro di Masovia, su istanza di Luca causidico da Trento, procuratore del vescovo, emette sentenza contro Costanza de Nigris; poiché non versa l'affitto annuo da oltre sette anni per una domus a turi, essa decade da ogni suo diritto sulla suddetta casa che viene pertanto devoluta nelle mani dell'episcopato. In seguito Luca, procuratore del vescovo, prende possesso della casa.

Originale, ASTn, APV, sezione latina, capsula 64, n. 254 [A]. Nel verso, in basso ed in senso opposto al recto, la nota di contenuto di probabile mano del recto: *Sententia contra dominam Constanciam de Nigris de Sancto Petro | de Tridento in causa domus a turi*. In alto, di mani eterogenee (fine XV e XVI secolo) ulteriori note di contenuto. In alto a sinistra la segnatura archivistica C. 64 N. 254 (XVIII sec.); a destra il millesimo 1432.

In Christi nomine, amen. Nos Antonius de Tosabecis de Papia decretorum doctor et in iure civili professor pro serenissimo principe et domino reverendissimo domino Allexandro Dei gratia episcopo Tridentino duceque Mazovie etc vicarius generalis in temporalibus nec non in hac parte iudex dellegatus et commissarius specialiter deputatus inter infrascriptas partes, vollentesque omnes lites, questiones et causas coram nobis ex officio nostro cognitatas, ventilatas, auditas et intellectas non indecissas remanere sed finire, terminare et finem debitum imponere, idcircho vissa quadam comissione emanata de cancelleria prefati domini et nobis presentata per egregium virum dominum Luca causidicum Tridentinum nomine procuratorio prefati domini nostri etc vissa etiam citationem ad instanciam dicti domini Luce causidici a nobis emanata honeste domine Constancie de Nigris parti adversse ad videndum produci petitionem suam, vissa etiam relatione facta per nuncium curie nostre, vissa etiam petitione et confessione propria in iudicio coram nobis ex officio nostro facta et emanata per dictam dominam Constantiam, vissis denique omnibus et singulis informationibus per nos et officium nostrum receptis, Christi nomine repetito eius matris Marie virginis suffragio invocato, nos Antonius sedentes pro tribunali in episcopali palatio Tridentino, in sala de supra super quodam bancho, quem locum presenti sententia ferenda ellegimus pro tribunali nostro in hiis scriptis et per hec scripta sententiamus, declaramus et precipiendo mandamus in hac forma et per hunc modum sententiando declaramus videlicet domum quam inhabitat et tenet ipsa domina Constancia de Nigris, propter canonem non solum per septem annos continuos, devolluta esse et fuisse dicto domino prefato se et dicto domino Luce procuratori prefati domini, et dicto procuratorio nomine, declaramus etiam ipsam dominam Constanciam cecidisse a iure suo pro eo quod cessavit per dictum septenium a fictu et canonem persolvendo, mandantes ipsi domine Constancie ut dictam domum liberam, vacuum et expeditam relaxet ad omnem requisitionem dicti domini Luce dicto procuratorio nomine, seu ad requisitionem alterius cuiuscumque persone dictam dominam Constantiam super requisitam pro parte dicti domini nostri et reservato tamen et protestato et salvo iure ipsi domino nostro et dicto domino Luce procuratori predicti petendi quecumque in iudicio et extra pro tempore pretherito censum, afictum et canonem debitum pro tempore pro quo et in quo cessatum fuit a solutione (et) absolventes ipsam dominam Constanciam ab expensis etc. Et sic dicimus, sententiamus, condemnamus et absolvimus in omnibus et per omnia ut supra dictum est. Tenor autem comissionis de qua supra sit mentio tallis est et sequi-

tur et incipit: «Alexander Dey gratia episcopus Tridentinus et dux Mazovie etc egregio nobis sincere dilecto Antonio de Tosabecis de Papia decretorum doctori ac iure civilis professori, vicario nostro in temporalibus Tridentino, gratiam nostram et omne bonum. Quem plerumque contingit nos sive procuratores nostros quam plures habere causas et actiones multifarias contra subditos nostros, et quia nos in causis nostris sive nobis spectantibus sine aliqualem suspicionem iudex esse non possumus, nec nobis metipsius dicere intendamus, sed ut iustitia volluerit intendamus argere; ideo ut omnis suspitio tollatur et in posterum aliqua non oriatur, tibi prefato nostro vicario in temporalibus omnes causas tam civiles quam criminalles meras et mixtas, feudales, fiscales et alias cuiuscumque generis sint seu quomodolibet erunt, quas nos seu procuratores nostri contra quicumque habebimus sive habebunt comittimus visendas, audiendas, cognoscendam et sine debito terminandas cum omnibus conexiis et dependentibus ab eisdem sive ipsarum aliqua mota vel movenda iustitia mediante faciens quod decreveris auctoritate nostra firmiter observare. Testeque nostro qui moniti fuerint si se gratia, odio, amore vel timore, prece vel precio subtraxerint auctoritate nostra veritati cogas testimonium perhibere, salvis semper iuribus episcopatus et ecclesie nostre Tridentine. Datum ibidem in castro nostro Boni Consilii, die XV mensis augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo trigessimo secundo».

Lata, lecta et publicata fuit et est hec suprascripta sententia per suprascriptum dominum vicarium sedentem pro tribunalli super quodam banco^{a)} situato in sala de supra episcopalis palaci Tridentini, quem locum pro tribunalli suo de presenti sententia ferenda ellegit, die martis nono septembris millesimo quattrescentesimo trigessimo secundo, indictione decima, circha tercias, presentibus nobilli viro ac comitte palatino domino Antonio de Molveno, Graciadeo notaio de Terlaco, Iohanino condam Iacobi Bruni, ser Antonio de Cornedo familiari prefati domini Antonii de Molveno testibus et aliis et presente domino Luca procuratore prefati domini antedicti, absente dicta domina Constantia et domino Iohachino procuratore suo pro ea citatis et monitis perhemptorie in presente die, hora et loco ad hanc presentem sententiam proferri audiendum.

(SN) Ego Antonius de Fayo civis antedictus publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, predictis lationi lectioni suprascripte sententie et omnibus et singulis premissis dum sic ageretur et fierent ut premissum est, interfuy et rogatus publice scripsi et signumque meum tabellionatus officii apposui consueto etc.

Item die sabati vicessimo mensis septembris, Tridenti, in contrata Sancti Petri, presentibus Marcho de Buss(i)am^{b)}, Zampetro condam Boniohannis cerdonis, Bartholomeo Broaneza molinario omnibus habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem dominus Lucas de Tridento in iure civile peritus, procurator et procuratorio nomine prefati illustrissimi principis ac domini reverendissimi domini Alexandri episcopi Tridentini ducisque Mazovie etc., vigore suprascripte sententie, presente continuo Melchiore viatore curie Tridentine et ipsum dominum Lucam procuratorem predictum introducentem, intra vit tenutam et possessionis corporallem domus a turi de Sancto Petro penes via, rationem de ipsam, penes Iohannes condam Gresseli becarium, penes Leonem de Nigris, penes aquam Fossati cerdonum de retro eundo et reddeundo pede calcato per ipsam domum a turi et hostia ipsius domus apperiendo et claudendo protestando quantum solum corpore sed etiam non tenere vult et possidere ipsam domum a turi tamquam rem suam propriam devolutam ad episcopatum propter afflictum non solutum per septennium continuum et ultra etc.

(SN) Ego Antonius de Fayo civis Tridentinus publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius predictis introductioni et apprehensioni suprascripte tenute possessionis corporallis suprascripte domus et omnibus in premissis interfuy et rogatus publice scripsi.

^{a)} *bancho in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{b)} *termine di lettura incerta*

APPENDICE DOCUMENTARIA III

1.

1383 settembre 12, Trento

Il notaio ser Francesco del fu ser Bonaventura da Molveno, a titolo personale e a nome di tutti gli eredi del fu Antonio del fu Giovanni Belenzani da Trento, chiede al vicario vescovile Giovanni de Pugnīs da Parma che le ultime volontà del defunto Antonio vengano considerate fidedegne, che venga redatta una prova scritta e che venga scelto un curatore idoneo per i figli del fu Antonio, Guglielmo e Giovanni. Il vicario vescovile stabilisce che ser Giacomo notaio da Ravazzone, cittadino ed abitante a Trento, è idoneo come curatore dei suddetti orfani Guglielmo e Giovanni; lo nomina quindi tutore e costui presta giuramento. Ser Francesco notaio da Molveno e ser Giacomo notaio da Ravazzone curatore, volendo conoscere la buona fede e provare le ultime volontà del fu defunto Antonio, chiedono al vicario che i capitoli del testamento vengano sottoposti all'esame dei testimoni sotto citati; chiedono inoltre al suddetto vicario che i legatari si presentino nel termine stabilito per visionare i capitoli, i testimoni e per assistere alla pubblicazione del testamento; udito ciò, il vicario stabilisce che i legatari del fu Antonio compaiano dinanzi al vicario stesso per vedere e giurare sui sottoscritti capitoli.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 186r-187r, n. 498 [B]. Nel margine superiore, di mano del notaio rogatario del testo: *Copia testamenti condam Antonii de Belenzanis de Tridento hic per me transcripti ad avisamentum et deffensionem eorum qui emerunt de bonis suis ab antedicto ser Petro de Senis qui emit a domino nostro executore dicti testamenti etc.* Sotto, al centro e della stessa mano: *Iesus*. Nel margine sinistro, della stessa mano, la rubrica: *Actus et processus factus in causa reductionis ad perpetuam rei memoriam dispositionem et voluntatem olim Antonii condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento prout infra sequitur.* Nel margine sinistro della c. 187r, in corrispondenza dell'elenco dei legatari, la rubrica: *legatarii*. Più in basso, in corrispondenza dell'elenco dei testimoni da citare: *Testes citandi*. Ancora sotto, in corrispondenza dei capitoli: *Tenor positionum et capitulorum productorum*. In basso, in corrispondenza dei legatari citati: *Nomina legatariorum citatorum*. In corrispondenza dell'elenco dei testimoni citati: *Nomina testium citatorum*. Nel margine sinistro della c. 187r la nota: *Hii sunt testes qui comparerunt et iuraverunt.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo octuagesimo tercio, indictione sexta, die sabati duodecimo mensis septembris, hora terciarum, Tridenti super episcopali palatio, presentibus providis viris ser Iacobo notario de Ravazono condam ser Bartholomei, Marcho notario condam ser Odorici de Sporo valis Ananie, Otolino notario condam ser Trentini de Tridento, Vigilio notario condam ser Henrici Rigaye, magistro Nicholao Schichignolo condam ser Alberti de Tridento et ser Guglielmo notario dicto ab Equabus et aliis. Ibidem in iudicio coram honorabili et sapienti viro domino Iohanne de Pugnīs de Parma legum doctore vicario in temporalibus in Tridento et curia Tridento^{a)} et curia Tridentina pro reverendo in Christo patre et domino domino Alberto comite in Ortenburg, Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino, costituito discreto viro ser Francisco notario de Molveno con-

dam ser Bonaventure cive et habitatore Tridentino cuius interest pro se et suo principaliter nomine et vice et nomine omnium legatariorum suprascripti ser Antonii condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento et omnium aliorum quorum interest vel interesse poterit respondit, proponit et protestatus fuit ac peciit^{b)} per modum infrascriptum coram prefato domino vicario et testibus suprascriptis ac me notario infrascripto, quod cum Antonio condam domini Iohannis de Tridento suam ultimam condiderit voluntatem coram testibus pluribus fidedignis rogatis et ne probationis copia valeat deperire et format(o) ca(us)ib(us) s(ub)tilibus^{c)} necessarie sit quod testes qui interfuerunt dicte dispositioni recipiantur super hoc et in publicam formam redigantur ad perpetuam rei memoriam, quare petit cum instancia prefatus ser Franciscus pro se et dicto nomine suprascripto a prefato domino vicario, quatenus ipse dominus vicarius dare debeat et decernere Guillelmo et Iohanni fratribus et filiis legitimis et naturalibus condam dicti Antonii pupillis et minoribus septem annis curatorem ydoneum qui hoc petat, instet, deffendat, faciat et ad effectum perducatur prout iur(is) fuerit ad hunc solomodo actum. Qui dominus vicarius hiis auditis et intellectis dixit et respondit dicto ser Francisco notario presenti ibidem et audienti quod volebat ipse dominus vicarius deliberare super petitis per eum ser Franciscum notarium pro se et dicto nomine, statuens sibi ser Francisco idem dominus vicarius terminum ad comparandum hodie hora vesperarum loco suprascripto coram eo domino vicario auditus deliberationem et responsionem ipsius domini vicari super petitis et protestatis pro^{a)} eum ser Franciscum notarium pro se et dicto nomine.

Item eodem loco et presentibus testibus suprascriptis, hora vesperarum, ibidem in iudicio coram prefato domino vicario constituto dicto ser Francisco notario de Molveno pro se et dicto nomine et iterum cum instancia postulavit prout hodie super petivit et postulavit hora terciarum a prefato domino vicario et deliberationem ipsius domini vicari super petitis per eum ser Franciscum notarium pro se et dicto nomine qui dominus vicarius audita petitione suprascripta habita plena et matura deliberatione inspecto iur(e) quod dicta petitio recte procedit et ne probationum defectu pereat veritas in hac parte sed omni tempore valeat apparere, favere et ultime voluntati omnibus iur(is), via, modo et forma quibus possit melius valere et tenere, cognito quod ser Iacobus notarius de Ravazono civis et habitator Tridenti est ydoneus et sufficiens curator dandus suprascriptis Guillelmo et Iohanni pupillis suprascriptis ad petita per dictum ser Franciscum notarium pro se et dicto nomine. Ibidem prefatus dominus vicarius instante dicto ser Francisco notario pro se et dicto nomine eisdem Guillelmo et Iohanni pupillis et minoribus septem annis abs(entibus) ad suprascripta tantum petita per dictum ser Franciscum notarium de Molveno pro se et nominibus quibus supra specialiter ad hunc actum curatorem dedit, constituit et decrevit dictum ser Iacobum notarium de Ravazono civem et habitatorem Tridenti ibidem presentem et recipientem specialiter ad hunc actum, qui ser Iacobus curator datus per ipsum dominum vicarium sic decretus promisit ibidem michi Alberto notario infrascripto tamquam publice persone ibidem presenti et legitime stipulanti et recipienti vice et nomine dictorum pupulorum et utriusque eorum et corporaliter ad sancta Dei evangelia iuravit sibi prestituto sacramento utilia dictorum pupulorum et utriusque eorum et utriusque eorum facere et in utilia pretermittere circha hunc actum solummodo, ita tamen ut semper uti valeat veritate. Ibidem^{d)} precibus amore et instancia dicti ser Iacobi curatorum michi notario predicto et infrascripto ibidem presenti et stipulanti pro ipsis pupillis et utroque eorum de predictis omnibus suprascriptis et singulis observandis se constituit fideiussor et esse voluit Marchus notarius civis et habitator Tridenti condam ser Odorici de Spauro cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum cui actui legitimo prefatus dominus vicarius suam auctoritatem interposuit et iudiciale decretum.

Quibus sic peractis dictus ser Franciscus notarius de Molveno pro se et quibus supra nominibus et ser Iacobus notarius de Ravazono curator sic datus et per eum dominum vicarium sic decretus, volens agnoscere bonam fidem ut teneatur ad probandum ultimam voluntatem dicti condam Antonii deffuncti, ibi-

dem coram prefato domino vicario produxerunt petitionem et capitula infrascripta et tenoris sequentis post presentem actum sive terminum super quibus testes infrascripti examinetur. Et ipsis capitulis sic productis cum instantia postulaverunt dicti ser Franciscus de Molveno pro se et dictis nominibus quibus supra et ser Iacobus notarius de Ravazono curatorio nomine premissis quatenus ipse dominus vicarius statuatur et statuere debeat terminum peremptorium legatariis infrascriptis condam dicti Antonii et omnibus aliis et singulis sua putantibus interesse, quatenus die martis proxima secunda super episcopali palatio, hora vesperarum compareat et comparere debeat coram ipso domino vicario ad iurare videndum^o testes infrascriptos et assistendum dicto negotio publicat(o) et capitulorum productioni vel ad contradicendum si voluerunt. Et predicta etiam cridentur super scalas palatii episcopalis more solito, quare prefatus dominus vicarius ad instantiam dictorum ser Francisci notarii pro se et dictis nominibus et Iacobi predicti curatoris terminum statuit et locavit infrascriptis legatariis condam dicti Antonii et aliis omnibus quibuscum(que) sua putantibus interesse quatenus die martis proxima futura, hora vesperarum, legitime et peremptorie compareant et comparere debeant coram eo domino vicario super episcopali palatio Tridentino ad videndum et audiendum iurare testes super capitulis infrascriptis et omnes infrascriptos testes quos dicti ser Franciscus notarius pro se et nominibus suprascriptis et ser Iacobus notarius de Ravazono curator predictus ex tunc nominaverunt et assistendum dicto negotio publicationis fiende et ad perpetuam rei memoriam et aliis dum taxat hoc negotium tangentibus vel ad contradicendum si contradicere voluerint committentes idem dominus vicarius cuilibet viatori curie Tridentine qui vadat et predictam cridet super scalas episcopalis palatii more solito curie Tridentine et precipiat omnibus infrascriptis legatariis et eis et cuilibet eorum denunciatur suprascriptum terminum et contenta in eo. Et nichilo omnibus et singulis testibus infrascriptis et cuilibet eorum quatenus dictis die, hora et loco in pena centum solidorum pro quolibet compareant et comparere debeant coram eo domino vicario ad videndum et veritatem testimonium perhibendum super dictis capitulis infrascriptis. | |

Legatarii:

Primo ser Symon de Cambo sindaco Batutorum de Tridento

§ Blasius condam ser Francheti de Pomarolo sindaco ecclesie Sancte Marie maioris de Tridento

§ domine Iacobe uxori condam dicti Antonii

§ domine Todeschine uxori condam ser Iohannis patris dicti Antonii

§ Otolino sartori condam ser Pauli cursori habitatori Tridenti

Testes citandi:

Primo venerabilis vir dominus Petrus de Parma vicarius in ecclesia seu plebe Sancte Marie maioris de Tridento

§ Bonaventura monachus in dicta plebe Sancte Marie condam Pasqualini de Verona

§ Odoricus notarius condam Rubei becharii

§ Andreas aurifex condam ser Otolini de Burgonovo Tridenti

§ Otolinus sartor condam ser Pauli cursoris

§ Iohannes dictus Mosca a Balistis condam Bartholomei Masteli de Fayo

§ Odoricus cerdo condam ser Sicherii de Molveno

§ magister Antonius tornerius condam magistri Petri de Verona habitator Tridenti

§ domina Lena condam Boni de villa Nomi uxor Pancere de Sardagna

§ domina Flora eius filia et filia magistri Ture a Porta

§ domina Sibilina filia condam Clerici de Monticulo Precalcini Vicentine diocesis

§ domina Uliana condam ser Adelperii de Enno valis Ananie

Tenor positionum et capitulorum productorum:

In Christi nomine, amen. Coram vobis sapienti viro domino Iohanne de Parma legum doctore vicario et ius publice reddente in civitate et curia Tridentina pro reverendo in Christo patre et domino domino Alberto Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino proponit et dicit Iacobus notarius de Ravazono civis Tridentinus, tamquam curator et curatorio nomine Guillelmi et Iohannis pupilorum filiorum condam Antonii condam domini Iohannis de Belenzanis ad infrascriptum actum constitutum et Franciscus notarius de Molveno omnes Tridentini cuius interest et vice et nomine omnium legatariorum infrascriptorum et omnium aliorum quorum interest vel interesse poterit quod cum hoc sit quod dictus Antonius suam ultimam condiderit voluntatem ante eius mortem et timeatur testes mori propter pestem yminentem et probationum copia posse deperire, quare petivit pro se et dictis nominibus testes recipi et examinari super infrascriptis capitulis et eorum attestaciones et dicta in publica redigi monumenta et ad publicam formam et ad perpetuam rei memoriam.

In primis quod de anno presenti die veneris undecimo mensis septembris presentis dictus Antonius constitutus^{a)} in civitate Tridenti in contrata Belenzanorum in domo habitationis sue, in camera dicti testatoris sita super salam posteriorem dicte domus, sanus mente et sensu licet corpore infirmus suam ultimam voluntatem disposuit et fecit per modum infrascriptum.

In primis quod dictos Guillelmum et Iohannem filios suos sibi heredes universales instituit et esse voluit. Item legavit unum afflictum perpetualem decem librarum denariorum parvulorum de bonis suis pro anniversario suo semper fiendo in ecclesia Sancte Marie maioris de Tridento.

Item legavit domui Batutorum de Tridento unum afflictum perpetualem decem librarum denariorum de bonis suis.

Item legavit domine Iacobe uxori sue centum ducatos quos sibi promisit in instrumento dotis si ante ipsam contingeret eum mori.

Item legavit domine Todeschine uxori condam patris sui trecentas libras denariorum parvulorum de bonis suis.

Item legavit magistro Otolino sartori centum libras denariorum parvulorum.

Item legavit ser Francisco notario de Molveno mille ducatos auri de bonis suis quos eum habere vult post mortem filiorum suorum predictorum.

Item legavit et disposuit quod si contingeret dictos suos filios mori, quod bona sua dentur et distribuuntur inter pauperes Christi egenos.

Item fidei commissarium ad predicta exequenda atque tutorem dictis filiis suis constituit et ordinavit dictum ser Franciscum notarium de Molveno.

Item quod infrascripti testes fuerunt presentes dicte ultime voluntati et rogati per dictum Antonium ut testes essent, videlicet dominus presbiter Petrus de Sancta Bonaventura monachus, Odoricus notarius, Andreas aurifex, Otolinus sartor, Iohannes dictus Musca, Odoricus cerdo de Molveno, magister Antonius tornerius, domina Todeschina, Lena et Flora, dona Sibilia, Uliana et aliis pluribus.

Item quod post hoc dictus Antonius decessit et mortuus est.

Item quod de predictis est publica vox et fama.

Et dictis positionibus et capitulis sic productis dictus ser Iacobus curator suprascriptus peciit^{b)} copiam fieri dictarum positionum et capitulorum ut valeat sua interrogatoria facere.

Item die martis quintodecimo mensis septembris, Tridenti, in loco iuridico suprascripto, presentibus testibus suprascriptis et aliis, ibidem Benasutus viator curie Tridentine talem michi notario retulit ambax(iatam), dicens se de mandato domini vicarii prefati et ad instanciam et requisitionem providorum virorum ser Francisci notarii de Molveno pro se et nominibus quibus supra et ser Iacobi curatoris suprascripti bene denunciasset die sabati nuper preterita suprascriptis et infrascriptis legatariis condam dicti Antonii personaliter inventis^g et cuilibet eorum suprascriptum terminum et contenta in eo more solito curie Tridentine nec non precipisse infrascriptis testibus et cuilibet eorum quod in pena centum solidorum denariorum pro quolibet hodie hora vesperarum compareant coram prefato domino vicario suprascripto ad iurandum et veritatis testimonium perhibendum super positionibus et capitulis productis remotis odio, amore, timore, prece, precio, lucro vel dampno suo vel alieno et omnia predicta retulit se fecisse cum cedula seriem tocius terminum continente videlicet:

Nomina legatorum citatorum:

Primo ser Symoni de Campo sindaco Batutorum sive domus Batutorum.

§ Blasio de Pomarolo sindaco ecclesie seu plebis Sancte Marie maioris de Tridento.

§ domine Iacobe uxori condam dicti Antonii

§ domine Todeschine uxori condam Iohannis de Belenzanis

§ Ottolino sartori condam Pauli cursoris

Nomina testium citatorum:

Primo dominus Petrus de Parma vicarius in dicta ecclesia seu plebe Sancte Marie maioris de Tridento

§ Bonaventura monachus condam Pasquali de Verona

§ Odoricus notarius condam Rubei becarii de Tridento

§ Andreas aurifex condam ser Otolini de Burgonovo de Tridento

§ Otolinus sartor condam ser Pauli cursoris | |

§ magister Iohannes dictus Moscha a Balistis condam Bartholomei Masteli de Fayò

§ Odoricus cerdo de Molveno condam ser Sicherii habitatoris Tridenti

§ magister Antonius tornerius condam ser Petri de Verona

§ domina Huliana condam ser Adelperii de Enno valis Ananie

§ domina Sibilia condam Clerici de Monticelo Precalcini Vicentine diocesis

§ domina Lena condam Boni de villa Nomi uxor Pancere de Sardagna

§ domina Todeschina condam ser Guillelmi domini Iustiniani

§ Flora magistri Ture a Porta.

Hii sunt testes citati qui comparuerunt et iuraverunt:

Item eodem die, hora vesperarum loco et presentibus suprascriptis Vigilio Rigaie et Ottolino notario de Lucha ^{***f} de Florentia hosterio in Tridento et aliis ibidem in iudicio coram prefato domino vicario constitutis, dicto ser Francisco notario de Molveno pro se et quibus supra nominibus et in quantum sua interest et presente suprascripto ser Iacobo notario de Ravazono curatore suprascripto nec non dicto ser Simone de Campo, Blasio de Pomarolo sindicis antedictis et Otolino sartore legatariis condam dicti Antonii nullis aliis comparentibus q(ui) sua dicerent interesse comparuerunt omnes suprascripti et infrascripti testes citati et corporaliter ibidem iuraverunt videlicet infrascripti corporaliter ad sancta Dei evangelia tactis scripturis ei et cuilibet eorum prestito iuramento de mandato domini vicarii dicere veritatem et testimonium perhibere veritati de omni et toto eo quod sciunt et scire poterunt et possint super dictis posi-

tionibus et capitulis productis in presenti actu remotis odio, amore, timore, prece, precio, lucro vel dampno suo vel alieno. Primo dominus presbiter Petrus capelanus suprascriptus coram honesto viro domino presbitero Iohanne^{g)} condam domini Petri de Bononia monacho professo in abbatia Sancti Laurentii prope Tridentum locum tenentem pro nunc reverendi patris domini Bartholomei de Bononia Dei gratia abbatis eidem abbacie in spiritualibus vicarii generalis reverendi patris et domini domini Alberti eadem gratia episcopi Tridentini et monitus per eundem dominum presbiterum Iohannem iuravit corporaliter ad sancta Dei evangelia sibi domino Petro per eum iuramento prestito perhibere testimonium veritatis super dictis positionibus seu capitulis productis.

Ser Bonaventura monachus condam ser Pasqualis de Verona

Odoricus notarius ser Rubei becarii

Andreas aurifex condam ser Otolini de Burgonovo de Tridento

Otolinus sartor condam Pauli Cursoris

magister Iohannes Moscha condam magistri Bartholomei Masteli de Fayo

Odoricus cerdo condam Sicherii de Molveno

magister Antonius tornerius condam ser Petri de Verona

domina Lena condam Boni de villa Nani uxor Pancere

domina Uliana condam ser Adelperii de Enno

domina Sibilia condam Clerici de Monticulo Precalcini Vicentine diocesis

omnes habitatores Tridenti coram prefato domino vicario in temporalibus et presentibus dicto ser Francisco notario pro se et quibus supra nominibus; et ser Iacobo notario curatore predicto et ser Simonem^{a)} de Campo, Blasio de Pomarolo predictis sindicis nullis aliis^{b)} comparentibus sua presentantibus^{a)}, videlicet interesse et iuraverunt ut supra et ibidem non comparente dicta domina Todeschina condam ser Guillelmi domini Iustiniani et Flora filia magistri Ture a Porta de Tridento et ex causa legitima excusate videlicet dicta domina Todeschina propter honestatem et dicta domina Flora propter infirmitatem prefatus dominus vicarius instante dicto ser Francisco pro se et dictis nominibus et ser Iacobo notario suprascripto curatore comisit Marcho notario suprascripto presenti vices suas in hac parte, videlicet quod ipsis dominabus et utraque earum prestare deberet sacramentum de veritate dicenda super petitionibus et capitulis productis etc.

Item eodem die et immediate post dictam horam vesperarum, Tridenti, in contrata Belenzanorum intra portam^{d)} habitationis condam Antonii superius in positionibus seu capitulis confinatis, presentibus ser Francisco notario de Molveno suprascripto pro se et ut supra et instante etiam dicto Marcho notario representante in hac parte personam suprascripti domini vicarii et eius domini vicarii vice et nomine comparuerunt dicte domine, videlicet dicta domina Todeschina olim domini Guillelmi de Gardulis de Tridento et domina Flora filia magistri Ture dicti a Porta de Tridento et utraque earum et corporaliter ad sancta Dei evangelia tactis scripturis iuraverunt eis et utrique earum per me notarium infrascriptum presente et instante dicto ser Francisco notario de Molveno pro se et dictis quibus supra nominibus prestito corporali iuramento nullis aliis comparentibus coram dicto Marcho notario commissario dicere et deponere testimonium veritati super positionibus et capitulis productis et quolibet eorum remotis odio, amore, timore, prece, precio, lucro vel damno suo vel alieno.

Ego Albertus condam ser Negrati de Sacho diocesis Tridentine habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius hiis omnibus suprascriptis petitioni, curationis, creationi, termini locationi iuramentorum prestationi et aliis omnibus et singulis dum sic ut premitur agerentur et fierent una cum suprascriptis testibus interfui et rogatus scripsi.

Ego Negrelus filius condam ser Alberti notarii condam ser Negrati de Sacho valis Lagarine diocesis Tridentine civis et habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius ex auctoritate et licentia michi datis et concessis et attribuitis per egregium legum doctorem dominum Antonium Schichignolum civem Tridentinum vicarium et ius publice redentem in civilibus et criminalibus causis in civitate et curia Tridentina pro inclito et serenissimo principe et domino domino Federico Dei gratia duce Austrie, Stirie, Carithie, Carniole comitteque Tyrolis et ecclesie Tridentine advocato et deffensore exemplandi et in publicam formam redigendi notas, imbreuiaturas et prothocolla condam suprascripti ser Alberti notarii patris mei prout de licentia michi data, concessa et attribuita constat publico documento scripto manu ser Pauli notarii condam ser Iohannis Fati de Terlaco civis Tridentini, ita fideliter sumpsit, transcripsi et in publicam formam redege hoc suprascriptum processum seu testamentum condam Antonii condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento ex imbreuiaturis vivis et non canzelatis relevatum condam suprascripti ser Alberti notarii nil in eo addens vel minuens quod sensum variet vel sententiam mutet nisi forte punctum, literam, virgulam vel silabam et ad maius robur omnium premissorum evidensque testimonium signumque meum tabelionatus officii apposui consuetum.

^{a)} così nel testo ^{b)} così nel testo, probabilmente per petiit ^{c)} termine di lettura incerta ^{d)} segue ibidem iterato ^{e)} segue videndum iterato ^{f)} segue spazio bianco di mm 50 pari a circa 22 lettere ^{g)} Iohanne aggiunto in seguito in interlinea superiore ^{h)} segue aliis iterato ⁱ⁾ segue portam iterato

1383 settembre 16-17, Trento

Verbali delle deposizioni dei testimoni in merito ai capitoli proposti dai notai Francesco da Molveno e Giacomo da Ravazzone.

C o p i a s e m p l i c e in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 188r-190r, n. 498 [B].

In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio, indictione sexta, die mercuri sextodecimo mensis septembris, Tridenti, in contrata Belenanzorum, sub porticu domus infrascripti condam Antonii condam domini Iohannis de Belenanzis. Depositiones testium predictorum et examinatorum ad instanciam antedictorum ser Francisci notarii de Molveno pro se et nominibus suprascriptis et ser Iacobi notarii de Ravazono curatoris predicti etc.

Primo^a) domina Flora filia magistri Ture sartoris dicti a Porta de Tridento testis iurata et producta eius sacramento requisita d[ic]ere^b) et deponere veritatem super capitulis infrascriptis sibi et ad eius intelligentiam de verbo ad verbum lectis et vulgarizatis. Et primo super primo capitulo interrogata quod incipit in primis quod de anno presenti et finit per modum infrascriptum dixit et respondit vera esse omnia contenta in dicto capitulo interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que respondit et dixit quod interfuit et audivit loco in capitulo specificato ac die et tempore in dicto capitulo declaratis. Super secundo capitulo ad eius intelligentiam lecto et vulgarizato requisita dixit vera esse contenta in dicto capitulo, interrogata quomodo et qualiter scit que dicit, respondit quia interfuit et audivit ut supra. Super III, IIII^o, V, VI^o, VII^o, VIII, VIII^o, X, XI et XII^o capitulis sibi etiam ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis singulariter dixit et testificata fuit vera esse omnia contenta in dictis capitulis et quolibet eorum; interrogata quomodo et qualiter scit omnia^c) que dicit vera esse que respondit et dixit quia interfuit et audivit; interrogata quibus verbis usus fuit dictus Antonius in dicta sua ultima voluntate que respondit et dixit quod omnibus verbis in capitulis omnibus contentis interfuit; interrogata quo anno, mensis, die, loco que respondit quod de anno presenti die veneris nuper preterita in Tridento in contrata Belenanzorum in domo habitationis condam dicti Antonii et in camera domus habitationis ipsius Antonii in primo capitulo specificata et confinata; interrogata quibus presentibus que respondit quod ipsa testis et omnes illi et ille que sunt in XI capitulo nominati et declarati; interrogata si est precio apreciata, docta, rogata et si odio dicit et testificata ea que dicit et ad eam spectat comodum vel in comodum dicere ea que dicit que respondit quod non.

Die proxime suprascripta et loco etiam proxime suprascripto.

§ Domina Uliana condam ser Adelpereii notarii de Enno vallis Ananie habitatrix Tridenti testis producta et iurata suo sacramento requisita dicere veritatem super capitulis suprascriptis predictis et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis de verbo ad verbum et primo super primo capitulo requisita dixit et respondit vera esse in dicto capitulo contenta; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que respondit quod interfuit et audivit omnia in dicto capitulo descripta ex ore proprio dicti Antonii. Super II^o, III^o, IIII^o, V, VI, VII, VIII, VIII^o, X^o, XI, XII et terciodecimo capitulis eidem domine singulariter et ad eius intelligentiam etiam de verbo ad verbum lectis et vulgarizatis interrogata respondit et dixit vera esse

omnia contenta in dictis capitulis; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera et que in dictis capitulis et quolibet eorum continetur que respondit et dixit quod presens fuit et omnia audient ex ore proprio dicti Antonii loco et tempore in dicto primo capitulo appositis et descriptis in dicto XI capitulo; interrogata que verba dixit et quibus verbis fuit usus dictus Antonius in dicta sua ultima voluntate disponendo legando que respondit et dixit quod omnibus verbis illis in suprascriptis omnibus capitulis appositis et descriptis et quolibet eorum usus fuit dictus Antonius.

Item die eodem mercuri sub porticu domus habitationis olim suprascripti Antonii.

Domina Lena condam ser Boni olim habitatrix in villa Nomi et nunc habitatrix Tridenti testis producta iurata et suo sacramento requisita dicere et deponere veritatem super capitulis productis et quolibet eorum ad eius intelligentiam et industriam lectis et sibi vulgarizatis de verbo ad verbum que respondit et dixit et primo super primo capitulo requisita respondit et dixit vera esse contenta in capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que dixit et respondit quia presens fuit et audivit; interrogata quo loco et tempore que respondit quod loco et tempore in dicto capitulo contentis et descriptis; interrogata a quo audivit contenta in capitulo ut dicit, respondit quod a dicto Antonio ore proprio dicente in dicto capitulo contenta. Super secundo capitulo interrogata respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que respondit quia presens fuit et audivit loco et tempore in proximo capitulo precedente contenta et descriptis. Super III^o, IIII^o, V, VI, VII, VIII, VIII, X, XI, XII et XIII^o capitulis sibi testi et ad eius intelligentiam bene et diligenter lectis et sibi vulgarizatis de verbo ad verbum interrogata dixit et respondit vera esse contenta in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum; interrogata quomodo et qualiter scit omnia que dicit vera esse que respondit et dixit quia presens fuit et audivit; interrogata a quo audivit et quo tempore, loco et quibus presentibus que respondit quod predicta omnia audivit a dicto Antonio et ex ore proprio suo omnia in capitulis omnibus suprascriptis dicente^d loco et tempore in primo capitulo contentis et descriptis et presentibus omnibus testibus in XI capitulo nominatis et descriptis et eius morti interfuerunt ac sepulture; interrogata quibus verbis usus fuit dictus Antonius in dicta sua ultima voluntate que respondit quod omnibus verbis in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum contentis et descriptis usus fuit et dixit dictus Antonius; interrogata si est docta rogata aut precio appreciata et si odio, timore vel amore dicit et testificatur ea que dicit et testificata est et si ad eam spectat comodum vel in comodum que respondit quod non. ||

Item die eodem XVI mensis septembris suprascripti, Tridenti, in domo habitationis ser Pauli Peurade stazonerii in Tridento.

§ Domina Sibilia condam Clerici de Monticulo appella Precalcin Vicentine diocesis, nunc habitatrix Tridenti, testis producta et eius sacramento requisita dicere veritatem super capitulis suprascriptis productis et quolibet eorum sibi testi antedicti intelligentiam lectis et vulgarizatis singulariter et de verbo ad verbum respondit et dixit et primo super primo capitulo interrogata respondit vera esse contenta in dicto capitulo prout etiam inferius declarabitur; interrogata quomodo et qualiter scit vera esse que dicit, que respondit quia presens fuit et audivit; interrogata a quo audivit et que verba, item quo loco et quo tempore que respondit quod a dicto Antonio suo proprio ore dicente que in capitulo continetur et prout dictam testis inferius testificabitur loco et tempore in capitulo contentis. Super II^o, III et IIII capitulis dixit vera esse omnia contenta in eis et quolibet eorum interrogata quomodo et qualiter ea que dicit esse vera que respondit et dixit quia presens fuit et audivit a dicto Antonio et ex ore proprio dicti Antonii loco et tempore infrascripto capitulo. Super quinto capitulo interrogata dixit se nichil scire et eo quia ipso Antonio di-

sponente interdum exhibat cameram et statim revertebatur. Super VI^o capitulo interrogata dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera que respondit et dixit quod presens fuit et audivit loco et tempore in primo capitulo contentis et declaratis. Super VII^o capitulo dixit ut supra in quinto. Super VIII, VIII, X, XI, XII et XIII^o capitulis eidem testi singulariter lectis et vulgarizatis ad eius intelligentiam^m et de verbo ad verbum interrogata dixit et respondit vera esse contenta in dictis capitulis et quolibet eorum et in omnibus et per omnia ut in ipsis omnibus capitulis continetur; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera que respondit et dixit quod presens fuit et audivit. Interrogata a quo audivit et que verba ac quibus loco et tempore et quibus presentibus que dixit et respondit quod a dicto Antonio dicente et disponente ut supra dixit et testificata fuit loco et tempore in dicto primo capitulo contentis, appositis et descriptis et presentibus ipsa teste et omnibus aliis nominatis et in suprascripto XI capitulo descriptis.

Item die eodem mercuri XVI mensis septembris suprascripti, in maiori ecclesia cathedrali Tridentina.

§ Magister Iohannes dictus Moscha a Balistis condam Bartholomei dicti Masteli de Fayo testis iuratus et productus suo sacramento requisitus veritatis testimonium perhibere super capitulis productis in hoc presenti negocio et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis de verbo ad verbum singulariter que respondit et dixit et primo ^{***e}). Super primo capitulo ad eius intelligentiam lecto interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in dicto^f capitulo. Interrogatus quomodo et qualiter scit vera esse que dicit qui respondit et dixit quod interfuit et audivit. Interrogatus a quo audivit et quod etiam audivit ac quibus loco et tempore que respondit et dixit quod a dicto Antonio et verba in capitulo omnia contenta loco et tempore in capitulo contentis. Super secundo capitulo interrogatus dixit vera esse in dicto secundo capitulo. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse, respondit et dixit quod presens fuit et audivit loco et tempore suprascriptis a dicto Antonio disponente. Super III, III, V, VI, VII, VIII^o, VIII, X^o et XI capitulis interrogatus et super quolibet eorum ad eius intelligentiam bene, clare et diligenter lectis et vulgarizatis de verbum^g ad verbum respondit et dixit omnia contenta in dictis capitulis vera esse et quolibet eorum. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui respondit et dixit quod presens fuit et audivit et quibus verbis usus fuit dictus Antonius; interrogatus a quo audivit quibus loco et tempore ac quibus presentibus qui respondit et dixit quod a dicto Antonio disponente loco et tempore in primo capitulo descriptis et contentis et presentibus ipso teste et omnibus testibus tam masculis quam feminis in suprascripto XI^o capitulo nominatis et descriptis. Interrogatus quibus verbis usus fuit dictus Antonius in dicta sua dispositione et ultima voluntate qui respondit et dixit quod omnibus verbis in dictis capitulis et quolibet eorum singulariter descriptis. Super XII^o interrogatus dixit vera esse contenta in dicto capitulo. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse, respondit quia interfuit et morti et sepulture dicti Antonii. Super XIII^o capitulo de voce et fama interrogatus respondit et dixit quod de omnibus que supra dixit et testificatus est publica vox et fama; interrogatus est doctus etc.

Die, loco proxime suprascriptis.

§ Magister Andreas aurifex condam ser Otolini de Tridento testis iuratus suo sacramento requisitus dicere veritatem super capitulis predictis eidem testi et ad eius intelligentiam bene et diligenter lectis et vulgarizatis respondit et dixit et primo. Super primo capitulo interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse qui respondit quod presens fuit et audivit. Interrogatus a quo audivit et que verba et quibus loco et tempore qui respondit quod a dicto Antonio disponente et dicente ore suo proprio verba contenta in dictis infrascriptis capitulis loco et tempore in capitulo contentis. Super secundo capitulo interrogatus sibi ut supra lecto et vulgarizato ad eius

intelligentiam respondit et dixit vera esse contenta in capitulo predicto. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse respondit et dixit quia presens fuit et audivit ut in capitulo continetur loco et tempore in proximo capitulo precedente appositis et descriptis. Super III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIII, X et XI^o capitulis interrogatus ad eius intelligentiam lectis et singulariter vulgarizatis de verbo ad verbum respondit et dixit vera esse contenta in dictis capitulis et quolibet eorum. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit quod presens fuit, audivit et vidit. Interrogatus a quo audivit qui respondit quod a dicto Antonio disponente. Interrogatus quibus verbis usus fuit dictus Antonius in dicta sua dispositione qui respondit et dixit quod omnibus verbis in dictis capitulis et quolibet eorum descriptis et contentis fuit usus. Interrogatus quibus loco et tempore respondit et dixit quod loco et tempore superius in primo capitulo descriptis et deputatis. Interrogatus quibus presentibus respondit quod ipse testis et cum omnibus aliis masculis et femis in dicto XI^o capitulo descriptis et nominatis. || Super XII capitulo requisitus dixit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit vera esse que dicit qui respondit quod interfuit morti dicti Antonii et vidit eum mortuum et interfuit sepulture. Super XIII et ultimo capitulo interrogatus de voce et fama dixit et respondit quod in omnibus que supra dixit et testificatus est^{h)} publica vox et fama. Interrogatus si est doctus rogatus aut precio appreciatus est dicere ea que respondit quod non; interrogatus si odio amore, timore et precibus aliquibus dicit et testificatus est ea que dicit, respondit quod non. Interrogatus si ad eum spectat comodum vel incomodum dicere ea que dicit et testificatus est qui respondit quod non.

Die eodem mercuri et loco proxime suprascriptis.

§ Ser Bonaventura condam ser Pasqualini de Verona de burgo Sancti Nazarii, monachus ecclesie Sancte Marie maioris de Tridento testis iuratus productus eius sacramento, requisitus dicere et deponere veritatem super capitulis productis sibi testi et ad eius intelligentiam lectis et singulariter de verbo ad verbum vulgarizatis dixit et respondit et primo. Super primo capitulo sibi lecto ut supra vera esse contenta in dicto capitulo interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse qui dixit quod presens fuit et audivit. Interrogatus a quo audivit respondit quod a dicto Antonio disponente; interrogatus quo loco et tempore qui respondit quod loco et tempore in capitulo specificatis et confinatis. Super secundo capitulo interrogatus sibi ut supra lecto dixit et respondit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse qui respondit quod presens fuit et audivit loco et tempore in precedenti capitulo descriptis. Super III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIII, VIII, X^o et XI capitulis et quolibet eorum sibi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis singulariter et de verbo ad verbum interrogatus respondit et dixit vera esse omnia contenta in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum; interrogatus quomodo et qualiter sciti ea que dicit vera esse, qui respondit quod presens fuit, audivit et vidit; interrogatus a quo audivit respondit quod a dicto Antonio disponente; interrogatus per que verba fecit dictus Antonius et disposuit dictam suam ultimam voluntatem, respondit quod per illa verba que descripta in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum; interrogatus quibus loco et tempore et quibus presentibus predicta fuere, qui dixit quod loco et tempore superius in primo capitulo descriptis et presente ipso teste et omnibus aliis^{o)} in presenti XI^o capitulo descriptis et nominatis et ab eodem Antonio rogatus ut in capitulo continetur. Super XII^o capitulo interrogatus respondit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit qui respondit quod vidit dictum Antonium mortuum et eius morti et sepulture interfuit. Super XIII^o capitulo de voce et fama interrogatus respondit quod de omnibus que supra dixit et testificatus est publica vox et fama; interrogatus si est doctus rogatus aut precio appreciatus et si ad eum spectat vel comodum dicere ea que dicit qui dixit quod non.

Item die eodem mercuri in suprascripta cathedrali ecclesia.

§ Odoricus cerdo de Molveno³⁾ condam Sicherii habitator Tridenti in contrata Belenzanorum testis iuratus suo sacramento requisitus dicere veritatem super capitulis suprascriptis productis et quolibet eorum sibi testi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis de verbo ad verbum et primo super primo capitulo; interrogatus dixit et respondit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse qui dixit et respondit quod fuit et audivit loco et tempore in capitulo contentis. Super secundo capitulo interrogatus dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse qui dixit quod presens fuit et audivit; interrogatus a quo audivit et que verba respondit quod a dicto Antonio et omnia verba in capitulo descripta; interrogatus quo loco et tempore, respondit quod loco et tempore in precedenti capitulo contentis et descriptis. Super III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIII et X^o capitulis sibi testi singulariter lectis et ad eius intelligentiam vulgarizatis de verbo ad verbum interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum. Interrogatus quomodo et qualiter scit que dicit et ea esse vera respondit quod interfuit et audivit; interrogatus a quo audivit et qualia verba dixit et respondit quod a suprascripto Antonio disponente et omnia verba descripta et contenta in suprascriptis capitulis et quolibet eorum; interrogatus quibus loco et tempore, respondit quod loco et tempore superius in primo capitulo declaratis et descriptis. Super XI^o capitulo interrogatus sibi testi et ad eius intelligentiam bene et clare lecto et vulgarizato de verbo ad verbum dixit et respondit vera esse contenta in capitulo predicto XI^o; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui respondit et dixit quod presens fuit, audivit et vidit; interrogatus quo audivit que verba et quod vidit qui dixit et respondit quod a dicto Antonio disponente et verba in capitulo contenta et rogante ipsum testem et omnes alios qui sunt in dicto XI^o capitulo nominati quod debent esse testes ut in capitulo continetur et eos omnes t(estes)¹⁾ vidit et congovit; interrogatus quo loco et tempore, dixit quod loco et tempore superius in primo capitulo contentis. Super XII capitulo interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera, respondit quia vidit eum Antonium mortuum et interfuit sepulture. Super XIII^o et ultimo capitulo de voce et fama interrogatus dixit quod de hiis omnibus que supra dixit et testificatus est publica vox et fama; interrogatus si est doctus, rogatus aut precio appreciatus et si ad eum spectat comodum vel incomodum dicere ea que dicit respondit quod non.

Item die et loco proxime suprascriptis.

§ Magister Antonius tornerius habitator Tridenti in contrata Sancte Marie condam ser Petri de Bononia testis iuratus suo sacramento requisitus dicere et veritatem testimonium perhibere super capitulis suprascriptis productis sibi testi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis de verbo ad verbo²⁾ singulariter bene et clare et primo. Super primo capitulo interrogatus sibi lecto et ad eius intelligentiam respondit et dixit vera esse contenta in eo³⁾ capitulo; interrogatus quomodo et scit ea que dicit esse vera qui dixit et respondit quod presens fuit et audivit; interrogatus a quo audivit et quod qui dixit quod a dicto Antonio et verba in capitulo contenta et prout infra dicetur loco et tempore in capitulo contentis. || Super secundo capitulo sibi lecto ut supra interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in capitulo predicto; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit quod interfuit et audivit; interrogatus a quo audivit et quod dixit quod a dicto Antonio et verba omnia in capitulo contenta ore suo proprio dicente et disponente loco et tempore superius in precedenti capitulo contentis et declaratis. Super III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIII et X^o capitulis et quolibet eorum interrogatus sibi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis dixit et respondit vera esse in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum; interrogatus quomodo et qualiter scit omnia que dicit esse vera, qui dixit quod presens fuit et audivit; interrogatus a quo audivit et

quod audivit ac quibus loco et tempore qui dixit quod a dicto Antonio dicente et disponente ore suo proprio per modum in capitulis descriptum loco et tempore in primo capitulo descriptis et declaratis. Super XI^o capitulo sibi et ad eius testis intelligentiam de verbo ad verbum bene et diligenter lecto et vulgarizato respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo XI^o; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit et respondit quod presens fuit, audivit atque vidit, respondit et dixit quod verba contenta in dicto presenti capitulo per dictum Antonium dici et proferri ore suo proprio audivit et rogantes omnes alios testes et illas quas et que sunt in eodem capitulo nominati et eum testem pariter cum eis ut dicte sue dispositioni et ultime voluntati deberent esse testes prout in capitulo continetur et omnes eos testes et masculos et feminas in capitulo descriptos et descriptas ac nominatos et nominatas vidit et cognovit; interrogatus quo loco et tempore qui dixit quod loco et tempore sepe dictis. Super XII^o capitulo interrogatus dixit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit que dicit esse vera qui respondit et dixit quod presens fuit et audivit ipsum Antonium mortuum et interfuit eius sepulture. Super XIII^o et ultimo capitulo de voce et fama requisitus dixit quod de hiis que supra testificatus est^{l)} publica vox et fama; interrogatus si est doctus rogatus aut precio appreciatus si odio, timore, amore dicit ea que dicit et si ad eum spectat comodum vel incomodum respondit quod non.

Item eodem die et loco proxime suprascriptis.

§ Magister Otolinus sartor condam ser Pauli cursoris habitator Tridenti testis iuratus suo sacramento requisitus dicere veritatem super capitulis productis et quolibet eorum eidem testi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis de verbo ad verbum et primo. Super primo capitulo interrogatus dixit et respondit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera respondit quia interfuit et vidit ut infra testificabitur a dicto condam Antonio loco et tempore in capitulo declaratis^{m)}. Super secundo capitulo interrogatus dixit et respondit vera esse contenta in eo capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit et respondit quod presens fuit et audivit; interrogatus quod audivit et a quo respondit et dixit quod a dicto Antonio verba prout in capitulo continetur loco et tempore in precedenti capitulo contentis et declaratis. Super III, IIII, V, VI et VII^o capitulis eidem testi et ad eius intelligentiam lectis et vulgarizatis bene et clare de verbo ad verbum singulariter interrogatus dixit et respondit vera esse contenta in dictis capitulis et quolibet eorum; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit quod presens fuit et audivit; interrogatus a quo et que verba audivit qui dixit quod a predicto Antonio disponente et ore suo proprio et dicente de verbo ad verbum contenta et descripta in dictis omnibus capitulis et quolibet eorum. Interrogatus quo loco et tempore qui respondit quod loco et tempore in suprascripto primo capitulo descriptis et confinatis. Super VIII et nono capitulis dixit se nichil scire eo quia exhibat cameram pro aliquo servicio. Super X capitulo requisitus dixit et respondit vera esse contenta in eo, interrogatus quo et qualiter scit ea que dicit vera esse, qui respondit quod interfuit et audivit ut supra in secundo capitulo. Super XI^o capitulo interrogatus dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera, qui dixit quod presens fuit et audivit et vidit; interrogatus a quo audivit et quibus verbis usus fuit et quod vidit respondit et dixit quod a dicto Antonio disponente et illa verba que in presenti XI^o capitulo continetur rogando suo proprio ore predictum testem et omnes alios nominatos et descriptos in proximo capitulo ut in capitulo continetur et eos testes vidit et cognovit omnes; interrogatus quo loco et tempore qui dixit et respondit quod loco et tempore sepe dictis et in primo capitulo specificatis. Super XII^o capitulo interrogatus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui dixit quod presens fuit morti dicti Antonii et eius sepulture. Super XIII^o et ultimo capitulo de voce et fama interrogatus dixit et respondit quod de omnibus que testificatus est est publica vox et fama; interrogatus si est doc-

tus rogatus aut precio appreciatus et si dolo, fraude aut odio dicit ea que dicit qui respondit quod non; interrogatus si ad eum spectat comodum vel incomodum dicere ea que dicit, qui dixit et respondit quod excepto suo legato ad eum de reliquis non spectat comodum neque incomodum.

§ Domina Todeschina filia condam domini Guillelmi domini Iustiniani de Tridento et uxor condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento testis producta et suo sacramento iurata et requisita dicere et respondere veritatem super omnibus capitulis predictis in presenti actu et quolibet eorum sibi testi et ad eius intelligentiam de verbo ad verbum lectis diligenter et vulgarizatis que dixit et respondit et primo. Super primo capitulo requisita sibi lecto ut supra dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que dixit quod presens fuit et audivit ut infra testificabitur ex ore proprio dicti Antonii loco et tempore in capitulo contentis. Super secundo capitulo requisita dixit et respondit vera esse contenta in capitulo predicto; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera que dixit quod presens fuit et audivit; interrogata a quo et que verba que dixit quod a dicto Antonio et illa eadem verba que in capitulo continentur et loco et tempore in capitulo contentis. Super III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIII et decimo capitulis et quolibet eorum requisita sibi domine et ad eius intelligentiam singulariter de verbo ad verbum lectis et vulgarizatis ad eiusdem domine intelligentiam bene et clare respondit et dixit vera esse omnia contenta in dictis capitulis et quolibet eorum; interrogata quomodo et qualiter scint⁹ ea que dicitur esse vera que dixit quod in omnibus interfuit et audivit; interrogata a quo audivit et que verba que dixit quod a dicto Antonio et verba omnia prout in dictis capitulis omnibus continentur et suo proprio ore et loco et tempore superius in primo capitulo descriptis. || Super XI capitulo sibi domine et ad eius intelligentiam lecto de verbo ad verbum requisita dixit et respondit vera esse contenta in eo capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit que dixit quod presens fuit et audivit, vidit et cognovit; interrogata a quo audivit et que verba ac quod vidit et cognovit que dixit quod a dicto Antonio disponente verba omnia in capitulo contenta et rogate eam testes et omnes alios in ipso capitulo XI^o nominatos prout in capitulo continentur; interrogata quibus loco et tempore que dixit quod loco et tempore superius sepe dictis quos vero testes omnes pro tunc vidit et cognovit. Super XII^o capitulo interrogata dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogata quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse que dixit quod presens fuit et eius Antonius morti et eius sepulture. Super tercio decimo capitulo de voce et fama requisita dixit et respondit quod de omnibus que supra testificata est, est publica vox et fama; interrogata si est docta, rogata aut precio appreciata si odio, amore vel timore dicit et testificatur ea que dicit que dixit quod non; interrogata si ad ea spectat comodum vel incomodum dicere ea que dicit que respondit quod non, salvo iure sui dicti legati. Deposuit dicta domina Todeschina die iovis decimo septimo mensis septembris, in domo et sub porticu domus habitationis condam suprascripti Antonii.

§ Venerabilis vir dominus presbiter Petrus de Parma plebanus in ecclesia seu plebe Sancte Marie Maioris de Tridento testis iuratus et productus suo sacramento, requisitus dicere veritatem super capitulis productis ad eius intelligentiam lectis, dixit et respondit et primo. Super primo capitulo respondit et dixit vera esse contenta in capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit respondit quod interfuit et audivit in capitulo contenta et prout inferius declarabit. Super secundo capitulo requisitus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit vera esse respondit quia interfuit et audivit prout in dicto capitulo continentur tempore et loco in proximo precedenti capitulo contentis. Super tercio capitulo requisitus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit vera esse que dicit respondit quia presens fuit et audivit prout in capitulo continentur loco et tempore in primo capitulo descriptis. Super IIII^o capitulo requisitus respondit et dixit

vera esse contenta in eo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui respondit quia presens fuit et audivit ut supra. Super quinto capitulo interrogatus respondit vera esse contenta in eo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera respondit et dixit quia presens fuit et audivit ut supra testificatus est et ut in capitulo continetur. Super VI^o capitulo requisitus dixit et respondit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera, respondit quia interfuit et audivit ut supra testificatus est et ut in capitulo continetur. Super VII^o capitulo requisitus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera qui respondit et dixit quia presens fuit et audivit prout in capitulo continetur. Super VIII capitulo interrogatus dixit et respondit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera, qui respondit quod presens fuit contentis in capitulo et ea omnia audivit ore proprio dicti Antonii et intellexit ut in capitulo continetur loco et tempore in primo capitulo descriptis. Super nono capitulo interrogatus respondit et dixit se tantum scire de contentis in dicto capitulo, videlicet quod tempore et loco proxime superscriptis in dicto primo capitulo contentis, dictus Antonius volebat et ordinabat et disponebat si contingeret dictos suos filios mori sine heredibusⁿ⁾ legitimis, deductis et extractis mille ducatis legatis dicto ser Francisco de Molveno notario, quod reliqua sua bona deberent dari et distribui inter pauperes Christi egenos per dictum ser Franciscum notarium de Molveno et hiis omnibus presens fuit et audivit. Super decimo capitulo requisitus respondit et dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dicit esse vera respondit quia presens fuit et audivit prout in capitulo continetur loco et tempore superius descriptis in primo capitulo. Super XI^o capitulo requisitus dixit vera esse contenta in dicto capitulo; interrogatus quomodo et qualiter scit vera esse que dicit respondit quia presens fuit et audivit prout in capitulo continetur ore proprio dicti Antonii unita cum personis in presenti XI^o capitulo descriptis et nominatis loco et tempore sepe dictis; interrogatus quibus verbis usus fuit dictus Antonius testator in dicta sua ultima voluntate respondit et dixit quod usus fuit verbis in capitulis contentis.

Ego Negrelus filius condam ser Alberti notari condam ser Negrati de Sacho valis Lagarine diocesis Tridentine civis et habitator Tridenti publicus imperiali auctoritate notarius ex auctoritate michi data et concessa et attribuita per egregium legum doctorem dominum Antonium Schichignolum vicarium in temporalibus Tridenti pro inclito et serenissimo principe et domino domino Federico duce Austrie, Stirie, Carinthie et Carniole comiteque Tirollis et ecclesie Tridentine advocato et deffensore ac domino in temporalibus dignissimo et gubernatore relevandi et in publicam formam redigendi notas, imbreviaturas et prothocola condam ser Alberti notarii patris mei prout de licentia michi data constat publico documento scripto manu ser Pauli notarii condam ser Iohannis Fati de Terlaco civis Tridentini hoc superscriptum testamentum cum omnibus capitulis et testibus et omnibus in eo contentis vivum et non cancelatum prout in quodam quaterno imbreviaturarum prefati patris mei scripti eius propria manu inveni, transcripsi et in hanc publicam formam redegi; et quia ipsum instrumentum in uno solo rotulo scribere non potui propter prolixitatem, ideo ipsum testamentum in octo rotulis carte membrane contiguas et conglutinatis scripsi nil in eo addens vel minues quod sensum variet vel sententiam mutet nisi forte punctum, literam, virgulam vel silabam et ad maius robur premissorum omnium et evidens testimonium hic me scripsi signumque mei tabelionatus officium apposui consuetum.

^{a)} a sinistra, fuori dall'usuale specchio di scrittura ^{b)} macchia di inchiostro che impedisce la lettura ^{c)} omnia aggiunto nel margine sinistro con segno di richiamo ^{d)} nel testo dicete ^{e)} bianco il resto della riga ^{f)} dicto nel margine superiore con segno di inserzione sottostante ^{g)} così nel testo ^{h)} segue est iterato ⁱ⁾ nel testo Molvelno ^{j)} termine di lettura incerta ^{k)} eo in interlinea superiore ^{l)} segue est iterato ^{m)} nel testo decaratis
ⁿ⁾ seguono due lettere depennate non decifrabili

1426 febbraio 28, Trento

Il decano, al tempo in cui era stato eletto vescovo di Trento, mancava del denaro necessario per farsi rilasciare dalla cancelleria apostolica le bolle papali per la conferma a vescovo; ser Perocio apothecarius del fu Agnolo da Firenze cittadino di Trento, su richiesta dell'eletto e di molti canonici allora residenti e dei cittadini stessi, aveva destinato le sue lettere di cambio alla curia romana per avere 3000 ducati d'oro ad extrahendum le suddette bolle; il decano, i canonici e i cittadini avevano promesso a Perocio di conservarlo in dempne. Ser Perocio, in forza di un accordo arbitrato fatto da Alessandro vescovo di Trento e duca di Mazovia, deve avere dal decano, dai canonici e dai cittadini fideiussori 360 ducati. Perocio ha ceduto a Pietro di Nanni da Siena suo creditore tutti i diritti in merito; il decano, i canonici e i cittadini hanno pagato tutto quanto dovevano a Pietro di ser Nanni, come egli stesso riconosce, riconsegnando i due instrumenta debiti.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 60r, n. 164 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Finis facta per ser Petrum de Senis dominis canonicis et civibus ifrascriptis etc ut infra.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo vigesimo sexto, indictione quarta, die iovis ultimo mensis februarii, Tridenti, in ecclesia cathedrali Tridentina, super podiolo altaris Corporis Christi post chorum posito, presentibus honestis viris dominis presbitero Thoma^{a)} plebano in Thaurno Prixinensis diocesis, presbitero Nicholao de Tridento plebano in Tegnalo et capelano in ipsa ecclesia Tridentina, domino presbitero Vigilio Turcheti de Tridento vicecapelano in dicta ecclesia Tridentina^{b)}, domino presbitero Corado de Alemania plebano in Civezano et vicario in Cimbria testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem constitutis partibus infrascriptis, videlicet venerabilibus viris dominis Iohanne de Isnina bakalario in decretis, decano et canonico dicte ecclesie, Iohanne de Cavalis de Veneciis, Iohanne de Carinthia, Corado de Tridento, Iohanne Hangant^{c)} et Iohanne Zeiss de Bomphingen, Gotfrido Friling de Prixina et Ysidoro de Mediolano omnibus canonicis dicte ecclesie Tridentine ibidem capitulariter congregatis pro infrascriptis specialiter peragendis et facientibus pro se ipsis et nomine et vice aliorum dominorum canonicorum absentium et tocuis capituli ecclesie Tridentine nullis pluribus ad presens in dicta ecclesia residentibus^{d)} qui huic contractui comode interesse possint^{e)} ex parte una, honorabilibus ser Petro Iacob, Bonadomano de Accerbis, Matheo de Murlinis et Odorico de Paho civibus Tridentinis facientibus pro se ipsis et vice et nomine domini Antonii de Molveno iurisperiti et Melchioris ab Oleo de Tridento civium Tridentinorum absentium et pro eis ex parte altera et honorabili viro ser Petro Nani de Senis cive et habitatori Tridenti ex altera, et prius narrato succinte et in effectum quod ipse dominus decanus tempore quo fuit electus in episcopum Tridentinum indigebat peccuniis pro bullis papalibus confirmationis sue in episcopum de canzelaria apostolica extrahendis et quod ser Perocius apothecarius condam Agnoli de Florentia civis Tridentinus, ad preces et instanciam dicti domini electi et quam plurium canonicorum tunc residentium in ipsa ecclesia Tridentina et ipsorum civium, suas litteras cambii destinasset ad curiam Romanam pro habendo tria milia ducatos auri ad extrahendum dictas bullas,

et ipsi domini decanus et canonici et cives solempniter promiserunt eidem ser Perocio conservare indem-
pnem cum certis pactis et conventionibus ut in quodam instrumento publico scripto sub signo et nomine
Guillelmi nati condam ser Guillelmi de Balzanis de Verona civis et habitatoris Tridenti publici imperiali
auctoritate notarii et intitulado sub anno nativitatís Domini millesimo III^c vigesimo, indictione tertia de-
cima, die dominico decimo septimo novembris et in quodam alio instrumento publico^f) scripto sub signo
et nomine Iohachini condam ser Petri notarii de Mezasomis de Tridento imperiali auctoritate notarii, inti-
tulato sub anno nativitatís Domini millesimo quatercentesimo vigesimo primo, indictione quarta decima,
die sabati undecimo iuanuarii largius et plenius denotatur et continetur^g) et ipse ser Perocius occaxione
premissorum et pro una compositione facta et vigore dictorum instrumentorum^h) laudi et arbitramenti
lati per reverendissimum in Christo patrem et principem serenissimum et dominum nostrum dominum
Alexandrum Dei gratia episcopum Tridentinum ducemque Mazovie deberet habere a dictis dominis de-
cano et canonicisⁱ) civibus fideiussoribus eorum certam quantitatem ducat(or)um) et maxime ducat(os)
trecentum et sexaginta^j) ut ibidem dictum fuit; et ipse ser Perocius dederit et cesserit dicto ser Petro Nani
de Senis creditori suo omnia iura et actiones que et quas habebat ipse ser Perocius^k) tam contra dictos
dominos decanum et canonicos et capitulum, quam contra dictos cives, pretextu et occaxione premissis
et ipsi domini decanus, canonici et cives dederint, solverint et integraliter satisfecerint eidem ser Petro
Nani de omnibus et singulis ad qu(e) ipsi domini canonici et cives tenebantur, tam ipsi ser Perocio quam
dicto ser Petro Nani, occaxione premissorum ut ipse ser Petrus, ibidem presens et requisitus, confessus
fuit et contentus stetit sibi plenarie fore solutum et integraliter satisfactum^l) ab ipsis dominis canonicis et
civibus ibidem presentibus, instantibus et requirentibus, vice et nomine quo supra, de omni iure et actio-
ne et de omni et toto eo ad quod sibi ser Petro dicto nomine tenebatur tam vigore dictorum instrumento-
rum, quam laudi et compositionis ex inde emanati et emanate. Quapropter dictus ser Petrus Nani requisi-
tus fecit dictis dominis canonicis et civibus presentibus pro se et vice et nomine quo supra requirentibus
et acceptantibus pacem, finem, remissionem, absolutionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo
de omni iure et actione et de omnibus et singulis ad qu(e) tam^m) dicti domini decanus, canonici et capitu-
lum quam dicti cives tamⁿ) eidem ser Perocio quam dicto ser Petro Nani dicto nomine aliquid usque
ad presentem diem tenebantur et teneri videbantur occaxionibus premissis sive aliqua alia ratione vel cau-
sa dependente a predictis^o) et vigore instrumentorum predictorum et liberavit et absolvit eos et quemlibet
eorum de per se et aliquam stipulationem precedentem animo novandi factam acceptilationem subse-
quentem legitime interposit(am) ab omnibus et singulis quam tam ipse ser Perocius quam ipse ser Petrus
Nani tam ab ipsis dominis decano, canonicis et capitulo, quam ab ipsis civibus superius nominatis et a
quolibet predictorum de per se petere posset et poterat usque ad presentem diem vigore et occaxione
premissis et in signum dicte solutionis et integralis satisfactionis facte dictus ser Petrus Nani in presentia
dictorum testium et mei notarii et aliorum quam plurium dedit et tradidit dicta duo instrumenta dicti de-
biti trium mille ducatorum et conventionum factarum inter eos dominos decanum, canonicos et cives et
ser Perocium superius nominata incisa. Et mandavit etiam dictus ser Petrus Nani non solum dicta duo
instrumenta ibidem incisa, sed omne aliud instrumentum et scripturam^p) tam publicam quam privata, per
quod et quam apparet dictos dominos decanum, canonicos et capitulum et dictos cives et quemlibet eo-
rum in solidum fore obligatos tam dicto ser Perocio quam dicto ser Petro Nani ratione et occaxione
premissis sive a dependentibus ab eisdem sint vana, cassa, irrita et inania et nullius valoris et efficacie. Et
promisit ipse ser Petrus Nani solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos he-
redes et bona sua obligando dictis dominis decano, canonicis et civibus superius nominatis, stipulantibus
vice et nomine quo supra, et michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti
vice et nomine quorum interest vel interesse poterit dictam^q) solutionem, finem, remissionem et omnia et

singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto; item reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse ser Petrus Nani omnia sua bona presentia et futura qu(e) nomine dictorum dominorum canonicorum et decanum^{d)} et pro eis constituerunt precario possidere usque ad integram observationem omnium et singulorum premissorum et renunciavit expresse et ex certa sciencia ipse ser Petrus Nani^{s)} exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se non recepti tocius eius ad quod tam dicti domini canonici quam cives, tam dicto ser Perocio quam ipsi ser Petro Nani dare et solvere tenebantur usque ad presentem diem causis et rationibus predictis sive aliqua alia ratione vel causa a predictis dependente et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iure et legum auxilio. Et simili modo dicti cives superius nominati facientes vice et nomine quo supra et promittentes de rato fecerunt dictis dominis decano, canonicis et capitulo presentibus, requirentibus et pro se et vice et nomine quo supra recipientibus pacem, finem, remissionem, absolutionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omni et toto eo ad quod dicti domini decanus, canonici et capitulum et quemlibet eorum de per se eisdem civibus superius nominatis dare et solvere tenebantur et teneri videbantur ex causis superius nominatis et contentis in dictis instrumentis superius nominatis et incisis sive aliqua alia ratione vel causa dependente a predictis. Et liberaverunt et absolverunt ipsos dominos decanum, canonicos et capitulum per aliquam stipulationem precedentem animo novandi factam et acceptilationem subsequentem legitime interpositas ab omnibus et singulis qu(e) ipsi cives superius nominati et qu(em)libet eorum de per se ab ipsis dominis decano et canonicis et capitulo^{d)} et a quolibet eorum de per se petere possent et potuissent usque ad presentem diem, causis et occasionibus predictis sive aliqua alia ratione vel causa dependente a predictis. Et mandaverunt etiam quod omne instrumentum et scripturam tam publicam quam privatam per quod et quam apparet ipsos dominos decanum^{d)}, canonicos et capitulum eisdem civibus et causis predictis fore obligatus esse vana, cassa et nullius valoris et efficacie; et promiserunt ipsi cives dictis nominibus eisdem dominis decano et canonicis et michi Antonio notario infrascripto stipulantibus vice et nomine quo supra dictas finem et liberationem et omnia et singula supradicta firma et rata habere et tenere, observare et non contrafacere vel venire per se vel per alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto; item reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ipsis civibus expresse omnia sua bona presentia et futura qu(e) nomine et vice dictorum dominorum canonicorum et capituli constituerunt precario possidere usque ad integram observationem omnium et singulorum premissorum, renunciantes ipsi cives^{v)} expresse exceptioni dati, non soluti et non traditi tocius eius ad quod tenebatur ipsi domini canonici eisdem^{w)} usque ad presentem diem ex causis predictis et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio.

^{a)} nel testo scritto Tthoma ^{b)} segue Guillelmo notario Saraceno de Tridento *espunto* ^{c)} così nel testo ^{d)} segue sed totum capitulum ipsius ecclesie representantibus *espunto* ^{e)} nullis pluribus ... possint *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{f)} segue instrumento iterato ^{g)} largius ... continetur *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{h)} ditorum instrumentorum *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ⁱ⁾ dominis ... canonicis *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{j)} scritto su altro termine eraso; segue et ipse depennato ^{k)} ipse ser Perocius *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{l)} segue de depennato ^{m)} tam *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ⁿ⁾ tam *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{o)} sive aliqua ... a predictis *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{p)} et scripturam *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{q)} -m corretta su precedente -s ^{r)} nel testo canum ^{s)} sciencia ... Nani *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{t)} et capitulo *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{u)} decanum *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{v)} ipsi cives *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{w)} eisdem *nel margine sinistro con segno di richiamo*

1426 luglio 3, Trento

Felicia, figlia del fu Francesco notaio da Trento e moglie del fu Giovanni Belenzani, ser Michele del fu ser *Huele a Plata* ed Erasmo del fu ser Vigilio da Ton, per sè e a nome di suo fratello Guglielmo, in quanto eredi del fu Giovanni, al fine di poter pagare i funerali e le spese fatte per seppellire il suddetto Giovanni Belenzani, vendono a Michele figlio di ser Domenico da Cortesano un affitto perpetuo di 10 lire di denari trentini che lo stesso Michele soleva pagare annualmente al fu Giovanni per una casa, terreni e possessi descritti nel documento, al prezzo di 36 ducati d'oro che il compratore versa subito in presenza dei testimoni.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 68r, n. 190 [A]. In corrispondenza del margine superiore, a sinistra, di mano del notaio rogatario del testo, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra in publicam formam*. Sotto, della stessa mano, la rubrica: *Emptio Michaelis filii ser Dominici de Cortesano de uno affectu perpetuali decem librarum denariorum Tridentinorum ab heredibus condam Iohannis de Belenzanis pro precio XXXVI ducatorum auri*.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo vigesimo sexto, indictione quarta, die mercuri tercio mensis iulii, Tridenti, in contrata Belenzanorum super sala domus solite habitationis condam Iohannis de Belenzanis, presentibus ser Bonadomano condam magistri Nicholai phisici de Accerbis de Tridento, Iosio notario condam ser Francisci notarii magistri Iosii phisici de Tridento, Antonio notario condam ser Bonifacii de Nogaredo, magistro Petro a Caminis stazonerio condam Iohannis de Trivisana^{a)} omnibus civibus et habitatoribus Tridenti, Symeono condam Thomasini de Vervoho testibus et aliis pluribus vocatis et rogatis. Ibidem venerabilis et honesta vidua domina Henfelisa filia condam ser^{b)} Francisci notarii magistri Iosii phisici de Tridento et uxor condam Iohannis de Belenzanis de Tridento, ser Michael condam ser Huele a Plata et Herasmus condam ser Vigili de Castro Thoni, faciens pro se et vice et nomine Guillelmi eius fratris et filii condam dicti ser Vigili et promitens solempniter sub obligatione bonorum suorum quod dictus eius frater habebit rata et grata omnia et singula infrascripta pro se principaliter et tamquam heredes ut ibidem asserverunt condam dicti Iohannis de Belenzanis, causa solvendi et satisfaciendi funeralia et expensas factas ad sepeliendum ipsum Iohannem de Belenzanis, per se et suos heredes, iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio dederunt et vendiderunt, cessaverunt^{c)} et tradiderunt^{d)} Michaeli filio ser Dominici de villa Cortesani plebis Meani diocesis et districtus Tridenti ibidem presenti pro se et suis heredibus ementi et recipienti unum affectum perpetualem decem librarum denariorum Tridentinorum cum directo dominio et proprietate unde solvebatur dictus affectus, qui affectus solvebatur, solvi debebat et consuetus erat solvi perpetualiter omni anno in festo sancti Michaelis vel infra eius octavam secundum usum et consuetudinem locationum in perpetuum domorum merchatu Tridenti et pacta in eis consueta per ipsum Michaellem emptorem et per dictum eius patrem et per eorum antecessores dicto condam Iohanni de Belenzanis et eius antecessoribus de domo, terris et possessionibus descriptis in eorum locationum et maxime de infrascriptis per ipsum emptorem michi notario infrascripto nominatis et datis sitis in dicta villa Cortesani et in eius pertinenciis et in locis et infra hos ut michi asseruit confines, primo de una domo muris et lignamine hedificata de paleis coperta cum

una pecia terre broylive de retro sita in dicta vila Cortesani apud ipsum emptorem de subtus, apud iura ecclesie^{e)} Sancti Petri de Tridento pro directo et ipsum emptorem pro utili de supra, apud viam comunis de ante et a capite; item de una pecia terre aratorie et prative in uno tenere sita in loco ubi dicitur ala Coltura apud viam comunis de supra et a capite, apud dominum Iohachinum de Mezassomis de suptus et ipsum emptorem etiam de suptus apud iura ecclesie^{f)} Sancte Marie Magdalene de Tridento de supra et ipsum dominum Iohachinum; item de una pecia terre vineate sita in loco ubi dicitur ala Mota apud ipsum emptorem a capite, apud dictum dominum Iohachinum de supra et a parte versus meridie et apud heredes condam Iohannis Rubei de Cortesano; item de una pecia terre prativa et buschiva sita in loco ubi dicitur ai Ronchi apud ipsum dominum Iohachinum a parte versus meridie, apud comunem de subtus apud ipsum emptorem ab alia parte, apud dictos heredes condam Iohannis Rubei de supra cum via eundi et redeundi per terram dicti domini Iohachini; item de una pecia terre prativa et castegniva sita in loco ubi dicitur in Val, apud iura castri de Segonzano de subtus et apud comunem ab alia parte; item de una pecia terre prativa sita in dicto loco ubi dicitur in Val apud dictum dominum Iohachinum de supra et apud ipsum emptorem ab aliis partibus; item de una pecia terre prative sita in dicto loco valis ubi dicitur ala Gardesana apud viam comunis a parte una et apud ipsum dominum Iohachinum ab alia parte de subtus; item de una pecia terre aratoria sita in loco ubi dicitur al Lavagel apud viam comunis de supra, apud Antonium Pasque de subtus; item de una pecia terre aratoria sita in dicto loco Lavagli apud viam comunis de subtus predictam, apud Odoricum Zenarii de Vigo a capite et apud viam comunis de supra; item de una pecia terre prativa sita in loco ubi dicitur ala Saltaria apud Odoricum condam Bonaventure de Cortesano pro utili et dictum dominum Iohachinum pro directo et apud dictum dominum Iohachinum ab aliis partibus; item de una pecia terre greziva sita in loco ubi dicitur ai Campi dal Ungla, apud dictum dominum Iohachinum ab uno capite et comunem et viam comunis ab aliis partibus et forte alii sunt confines veriores, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que infra predictos continetur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et cum omnibus et singulis que dicta res vendita habet supra se, infra se seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi venditoribus cuilibet eorum ex ea re vendita vel pro ipsa re aut ipsi rei vendite modo aliquo spectante et pertinente. Et hoc nominatim pro precio et nomine precii et finiti merchatu inter eos treginta sex ducatorum boni auri et iusti ponderis quod precium sive quos treginta sex ducatos auri nomine precii dictus Michael emptor in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti presentium et videndum ibidem super uno disco dedit, solvit, numeravit et manualiter in puro auro^{g)} tradidit dicto Iosio notario, recipienti nomine et vice dictorum venditorum pro eis et^{h)} de eorum mandato ad solvendum et satisfaciendum expensas funeris predicti ut ipsi venditores ibidem asserverunt. Quam rem venditam ipsi venditores se nomineⁱ⁾ et vice dicti emptoris et pro eo constituerunt possidere donec dicte rei vendite dictus emptor possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem emptori presenti et requirenti et recipienti licentiam dederunt et plenam auctoritatem ac liberaverunt, franchitaverunt et absolverunt ipsum emptorem et dictum eius p(at)rem et eorum heredes et bona et specialiter domos, terras et possessiones de quibus solvebatur dictus affictus per stipulationem precedentem animo novandi factam et acceptilationem subsequentem legitime interpositas a solutione et prestatione dicti affictus de cetero alicui fienda^{j)} nec non promiserunt solempni stipulatione dicto emptori presenti pro se et suis heredibus stipulantibus eidem vel eius heredibus de dicta re vendita vel aliqua alia parte litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferrenti consentire sed ipsam rem venditam tam in proprietate quam in possessione cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime deffendere, auctorizare et disbrigare et predictam venditionem, precii solutionem,

possessionis traditionem, liberationem, absolutionem et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena dupli precii predicti solempni stipulatione promissa qua soluta vel non nichilominus rata maneant omnia et singula suprascripta. Item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ipsa venditrix et venditores omnia bona dicte hereditatis condam dicti Iohannis de Belenzanis presentia et futura qu(e) nomine et vice dicti emptoris et pro eo constituerunt possidere usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum premissorum renunciantes exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio.

^{a)} magistro Petro ... Trivisana *aggiunto in margine sinistro con segno di richiamo* ^{b)} ser *in interlinea superiore* ^{c)} segue termine non decifrabile ^{d)} cesserunt ... tradiderunt *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{e)} ecclesie *in interlinea superiore* ^{f)} ecclesie *in interlinea superiore* ^{g)} manualiter ... auro *in interlinea superiore* ^{h)} pro eis et *in interlinea superiore con et iterato* ⁱ⁾ segue se nomine *iterato*
^{j)} ac liberaverunt ... fienda *nel margine sinistro con segno di richiamo*

1427 giugno 11 – ottobre 7, Trento

Goffredo, perito in diritto canonico e canonico trentino, e Antonio de Zevolis dottore in legge da Ledro, emanano la sentenza per la causa che intercorre fra il vescovo Alessandro di Masovia, ovvero Nicolò Saur beneficiato nella cattedrale e Gioacchino Mezzasoma da Trento, procuratori del vescovo, e, dall'altra parte, i nobili Michele a Plata da Cortaccia ed Erasmo del fu Vigilio da Castel Thun, presente ed agente per sè e per il fratello Guglielmo, assente, in merito all'eredità del fu Giovanni Belenzani da Trento. I beni del fu Antonio Belenzani saranno devoluti ai *pauperes Christi*, ossia al vescovo di Trento; condannano Michele a Plata, Erasmo e Guglielmo fratelli ed eredi del fu Giovanni Belenzani a restituire al vescovo Alessandro due parti delle tre di tutti i beni che il fu Giovanni possedette e dell'eredità del fu Antonio Belenzani, trattenendo invece la terza parte dei beni cui il suddetto fu Giovanni pervenne *de iure* e di cui legittimamente potè disporre durante la sua vita; condannano altresì i suddetti Michele, Erasmo e Guglielmo al pagamento di tutti quei beni e diritti che il fu Giovanni in vita vendette ed alienò contro le disposizioni del testamento del padre Antonio; tutti i beni mobili che furono depredati al fu Giovanni *tempore sachomani* non devono essere conteggiati e risarciti, nè debbano essere conteggiati i legati ad *pias causas* lasciati dal fu Giovanni nel suo testamento; stabiliscono inoltre che il vescovo Alessandro sia tenuto per le altre due parti di eredità al pagamento e all'esecuzione dei legati ad *pias [causas]* rimanenti. Tutti gli altri redditi dell'eredità del fu Antonio goduti da Giovanni durante la sua vita, nè i beni tenuti in enfiteusi, nè quelli derivanti dai frutti dell'eredità del padre, non possono in alcun modo essere computati; inoltre stabiliscono che i 100 ducati che Antonio lasciò in eredità al fu Giovanni debbano essere pagati e sottratti dalla somma totale dell'eredità; qualora, inoltre, venga trovato l'*instrumentum* dotale di Giacoma, già moglie del fu Antonio, questa dote dovrà essere sottratta dal totale dell'eredità e dovrà essere data agli eredi del fu Giovanni, figlio legittimo della suddetta fu Giacoma.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo, dall'originale del notaio Antonio nato dal fu ser Giovanni da Fai *publicus et apostolica et imperiali auctoritate notarius*, ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 146r-147r, n. 404 [B]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Copia sententie late inter dominum nostrum dominum Alexandrum etc et heredes condam Iobannis de Belenzanis de bonis et hereditate condam Antonii de Belenzanis olim patris dicti Iobannis vigore test(ament)i per ipsum Antonium facti ad pauperes Christi etc.*

In Christi nomine, amen. Nos Gotfridus in iure canonico peritus, canonicus Tridentinus et Antonius legum doctor de Zevolis de Leudro auditores delegati ac commissarii in hac parte prout in dicta delegatione plene apparet cuius quidem delegationis tenor talis est et sequitur et incipit: «Alexander Dei gratia episcopus Tridentinus et dux Mazovie etc venerabilibus et egregiis fidelibus nostris magistro Gotfrido canonico ecclesie nostre Tridentine, vicario nostro in spiritualibus generali, et Antonio de Leudro legum doctori

vicario nostro in temporalibus Tridentino gratiam nostram et omne bonum. Causam et questionem verentem inter nos ex una et dominam Felicem relictam condam Iohannis de Belenzanis civis Tridentini et ipsius consanguineos et heredes de et supra bonis relictis per ipsum Iohannem et eorum occasione partibus ex altera vobis et cuilibet vestrum in solidum cum omnibus suis emergentibus et dependentibus et conexis ab eadem comittimus audiendum, cognoscendum^{a)} sine debito, decernentes quicquid per nos ambos simul vel alterum vestrum alio absente decretum, actum et iudicatum fuerit in causa huiusmodi iur(is) obtinere vigore, sententiam vero diffinitivam in dicta causa per vos ambos commissarios supradictos nobis presente parte etiam adversa ad hoc legitime vocata volumus promulgari facientes quod decreveritis auctoritate nostra executioni debite demandari. Testes vero qui nominati fuerunt si se gratia, amore, odio vel timore subtraxerint, auctoritate prefata compellatis veritati testimonium perhibere remediis iuris opportunis. Datum Tridenti in castro nostro Boni Consilii undecima die mensis iunii anno Domini etc vigesimo septimo».

Cognoscentes de causa versa et qui de presenti vertitur inter serenissimum principem et reverendissimum dominum dominum Alexandrum Dei et apostolice sedis gratia episcopum et dominum Tridentinum ac duce Mazovie etc sive venerabilem virum dominum Nicholaum Saur beneficiatum in ecclesia cathedrali Tridentina et prudentem virum dominum Iohachinum de Mezasomis de Tridento, procuratores prelibati domini episcopi et procuratoris nominibus pro eo ex una parte agentes et petentes, et nobiles viros Michaellem a Plata de Cortacio et Herasmmum condam domini Vigili de Thono comparente pro se principaliter et facientem et onus in se suscipientem pro Guillelmo eius fratre absente ex altera se deffendentes hereditariis nominibus asserentis condam Iohannis de Belenzanis de Tridento. Que quidem causa talis est prout ipsi domini Nicholaus Saur et dominus Iohachinus procuratores predicti in scriptis produxerunt et incipit: coram vobis venerabilis et egregiis viris domino Gotfrido vicario in spiritualibus et domino Antonio de Leudro vicario in temporalibus Tridentino iudicibus delegatis et auditoribus cause infrascripte deputatis et electis etc comparet Iohachinus de Mezasomis de Tridento, tamquam procurator et procuratorio nomine reverendissimi in Christo patris et illustrissimi principis et domini domini Alexandri Dei gratia episcopi Tridentini ac ducis Mazovie etc, contra nobiles viros Michaellem condam domini Huele a Plata de Curtacio et Herasmmum et Guillelmum fratres et filios condam domini Vigili de Thono et contra honestam viduam dominam Felicem uxorem condam Iohannis de Belenzanis et contra quascumque personas alias presumentes et reputantes aliquod ius habere in bonis et hereditate condam nobilis viri Antonii filii condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento et in iure agit, asserit et proponit et non tamen per modum solempnis libelli sed per modum simplicis petitionis et facti narrationis quod dictus condam Antonius de Belenzanis in ultimis contitutus sive ultimum condidit testamentum sine scriptis, in quo quidem testamento suos heredes universales instituit et esse voluit Guillelmum et Iohannes eius testatoris filios legitimos et naturales substituendo unum alteri in quantum aliquos eorum sine filliis. Et si vero ambo predicti filii sui decederent sine filii legitimis et naturalibus tunc ibidem Antonius testator substituit dictis filiis suis pauperes Christi volens et mandans omnia et quacumque bona ipsius testatoris dicto casu adveniente distribui et dispensari debere inter ipsos pauperes Christi pro anima ipsius testatoris. Et quod post hoc possunt esse sexdecim anni vel circha Guillelmus filius dicti testatoris decessit absque aliquibus filiis ex eo descendentibus relicto post se dicto Iohane eius fratre. Et quod post hoc de anno proximo preterito videlicet de millesimo quatercentesimo vigesimo sexto dictus etiam Iohannes filius dicti Antonii testatoris decessit et mortuus est absque aliquibus filiis ex eo descendentibus. Et quod per mortem subsequentam dictorum Guillelmi et Iohannis fratrum decessorum absque liberis extat de presenti casus dicte substitutionis dictorum pauperum Christi et bona quecumque dicti testatoris distribui et dispensari debent inter pauperes, et voluntas quoque dicti testatoris de iure est ad implenda et executioni mandanda.

Et quod prelibatus dominus episcopus tamquam pater pauperum in legatis et in institutionibus per dictum testatorem pauperis Christi relictis de iure succedit in locum ipsorum pauperum Christi, ac ad ipsum dominum episcopum pertinet et spectat exequi ipsa legata et institutiones ad pias causas facta(s) per superscriptum testatorem. Unde dictus Iohachinus de Mezzasomis procurator et procuratorio nomine prelibati domini episcopi petit a vobis dominis delegatis et auditoribus antedictis pronunciari debere dictum cassum substitutionis pauperum Christi de presenti extare propter mortem subsequentem dictorum filiorum dicti testatoris decessorum absque filiis legitimis aliquibus. Et insuper prelibatum dominum episcopum tamquam patrem pauperum succedere debere in locum pauperum Christi et executores legatorum et institutorum^{b)} ad pias causas factarum per dictum testatorem spectare et pertinere debere ad prelibatum dominum episcopum propter superscriptum casum substitutionis ad inventum, salvo iure addendi, minuendi et alterius petitionis et declarationis de novo fiende si erit necessarie. Et de ipsa petitione data copia ipsis reis dictis nominibus comparentibus locatus fuit eisdem terminus certus ad r(espon)dendum^{c)} in quo termino ipsi rei nec aliquis pro eis comparuerunt ad r(espon)dendum^{c)} et sic pronunciati fuerunt contumaces et condepnati in expensis contumacie et lis etiam pronunciata fuit et contestata et locatus fuit terminus partibus ad probandum et ad producendum iura sua ad certum terminum. Et sic etiam monuimus, requisimus et citavimus eos reos per litteras nostras quatenus comparere debuissent coram nobis ad probandum de iure suo infra dictum terminum probationis eisdem statutum et ad iurandum de calumpniam et ad videndum produci iura prelibati domini episcopi et ad videndum iurare testes suos et ad dandum suspectos et confidentes in ipsa causa et videndum et audiendum comitti examinationem testis et ad videndum produci positiones et capitula. Et transactis octo diebus statutis pro termino probationis, monuimus eos quatenus quinta die post dictum terminum || probationis transactum nulla alia monitione precedente, comparent in dicta ecclesia cathedrali hora vesperorum ad videndum publicari processum et statui eis terminum ad opponendum si eum terminum requisiverint et ad videndum conce(rne)ndi^{c)} in eam et procedi etiam ad diffinitivam sententiam in dicta causa et etiam ad procedendum ad omnes et singulos actus necessarios et consuetos in causis, alioquin vestra contumacia non obstante procedemus ad productionem iurium et testium prelibati domini episcopi et ad receptionem iurium et testium et comissionem testium et ad publicationem processus et ad conclusionem in causa fiendam et ad sententiam diffinitivam etiam inclusive et ad omnes et singulos actus in causis necessarios et consuetos ut hec omnia per litteras nostras sigillis nostris sigillatas et per nuncium iuratum^{d)} curie notificata et nunciata fuerunt. Et in quo quidem termino probationis per procuratores prelibati domini episcopi producti sacramentati, iurati et examinati fuerunt certi testes et qu(i)ddam testimonium condam domini Antonii de Belenzanis productus fuit. Et lapso termino probationis publicatus fuit processus et locatus fuit terminus peremptorius partibus ad audiendum sententiam nostram diffinitivam et ad allegandum quicquid allegare vellet in causa premissa ut hec omnia etiam notificata et nunciata fuerunt vobis per litteras nostras sigillis nostris sigillatas et per nuncium iuratum et de ipsis habita legitima relatione ut hec omnia lacius^{b)} constant in actis et scriptis Antonii notarii de Fayo notarii ipsius cause in spiritualibus^{e)}. Unde visis petitione litis contestatione cum omnibus actis factis et actiratis in causa attestationibus testium et testo producto pro parte prelibati domini episcopi cum toto processu et super premissis omnibus et singulis solempni, prehabita deliberatione, ipsis partibus dictis nominibus citatis et peremptorie requisitis ut supra ad hanc nostram sententiam diffinitivam proferri audiendum in presentes diem, horam et locum.

Christi nomine repetito, in prepositura Sancti Vigili, in camera quadam de supra versus Attacem pro tribunali sedentes, quem locum ad presentem sententiam proferendum specialiter pro nostro tribunali elle-

gimus et deputavimus talem in hiis inter suprascriptas partes sententiam damus atque proferimus videlicet quia dicimus, pronunciamus et declaramus casum substitutionis pauperum fact(um) per suprascriptum Antonium de Belenzanis suprascriptis condam filiis suis evenisse et de presenti extare. Et per conseques bona ipsius condam Antonii de Belenzanis ad pauperes Christi devoluta fore seu ad prelibatum illustrissimum principem et dominum dominum Allexandrum Dei et apostolice sedis gratia episcopum et dominum Tridentinum, tamquam ad patrem et legitimum administratorem et deffensorem bonorum sive legatorum ad pias causas factorum et relictorum de iure spectare et pertinere debere.

Idcircho suprascriptos Michaellem a Plata, Herasmmum et Guillelmum fratres et heredes suprascripti condam Iohannis de Belenzanis presenti nostra sententia condemnamus ad dimittendum, relaxandum et restituendum suprascripto illustrissimo domino domino Alexandro episcopo Tridentino sive suprascriptis eius procuratoribus duas partes de tribus partibus omnium et singulorum bonorum mobilium et immobilium, iurium et actionum quorumcumque que et quas prefatus condam Iohannes de Belenzanis tempore vite sue et mortis sue tenebat et possidebat de bonis et hereditate condam Antonii de Belenzanis olim ipsius Iohannis patris legitimi et naturalis, retenta sibi ipsis heredibus antedictis tercia parte dictorum omnium bonorum pro legitima qu(e) ad predictum condam Iohannem ultimo sine filiis legitimis et naturalibus suis defunctum de iure pervenit et de qua sua legitima potuit in vita sua testari et disponere pro libito^{b)} voluntatis sue, in qua qu(i)dem legitima post tempus pupillaris etatis prefatus condam Antonius suprascriptus Iohannem filium legitimum et naturalem absque legitima et rationabili causa non potuit exh(o)rdare^{c)} vel per fideicommissum aut alio onere aliquo aggrare.

Item dicimus, pronunciamus et condemnamus suprascriptos Michaellem, Herasmmum et Guillelmum heredes superius nominatos ad computandum et compensandum sibi in legitima suprascripta omnia et singula bona mobilia et immobilia, iura et actiones que et quas prefatus condam Iohannes de Belenzanis tempore vite sue contra dispositionem et testamentum predicti Antonii eius patris vendidit et alienavit, in qua quidem legitima declaramus non venire de iure feudum seu feuda per predictum condam Iohannem tempore vite sue vendita et alienata; nec etiam alia que ipse Iohannes vendidit et alienavit eam redimendi se a captivitate et detentione sive carceribus quibus fuit detentus sive captus tempore sachomani sive spoli civitatis Tridentine.

Item dicimus et per hanc nostram sententiam diffinitivam pronunciamus et declaramus quod illa bona mobilia de bonis et hereditate prefati condam Antonii qui tempore sachomani et spoli dicte civitatis Tridentine fuerunt ipsi Iohanne derobata et ablata non debent neque de iure possint in dicta legitima aliquo modo computari, cum de casibus fortuitis ipse Iohannes nullatenus teneatur cum nobis et omnibus ad presens viventibus sit notum et plusque manifestum predictum Iohannem prout alii cives Tridentini fuisse spoliatum tempore sachomani predicti omnibus suis bonis mobilibus et maxime in civitate Tridentine existentibus.

Item dicimus, sententiamus et declaramus quod in suprascripta legitima nullatenus debeant computari legata ad pias causas per suprascriptum Iohannem in suo testamento relicta. Et quod dicimus de dictis legatis ad pias causas factis idem dicimus, sententiamus atque mandamus de funeris impensa facta pro obitu et sepultura dicti condam Iohannis de Belenzanis.

Item dicimus, pronunciamus et sententiamus quod prelibatus illustrissimus princeps dominus Alexander episcopus Tridentinus et pater pauperum antedictus teneatur et debeat et sit obligatus pro illis duabus partibus qu(e) pervenire debent ad eum tamquam ad executores ad pias causas factorum ad solutionem et executionem legatorum relictorum ad pias per suprascriptum Iohannem de Belenzanis. | |

Item dicimus et declaramus quod omnes alii fructus hereditatis condam dicti Antonii de Belenzanis qui reperti sunt apud dictum Iohannem tempore vite et mortis sue nullatenus computetur in suprascripta legitima cum ipse Iohannes tempore vite sue tales fructus lucratus fuerit nec ei debent aliquo modo in legitima computari.

Item dicimus et sententiamus quod in dicta legitima nullatenus computetur bona que ipse Iohannes vel dictus condam eius pater tenuissent ab ecclesia vel ab aliqua alia persona mundi in emphiteosim.

Item dicimus et sententiamus quod si que bona dictus Iohannes tempore vite sue ex fructibus hereditatis condam dicti patris sui vel quocumque alia ratione vel causa lucrativa vel non lucrativa acquisivisset non veniunt nec aliquo modo debent in dicta legitima computari.

Item dicimus, sententiamus et declaramus quod illi centum ducati quos dictus Antonius de Belenzanis iure legati reliquit matri dicti condam Iohanni debent solvi et detrahi de toto cumulo hereditatis cum dictus Iohannes de Belenzanis debeat habere dictam legitimam puram absque alicuius oneris impositione.

Et quia in dicto testamento suprascripti condam Antonii de Belenzanis reperitur legatum hiis verbis descriptum videlicet, item legavit domine Iacobe uxori sue centum ducatos quos sibi promisit in instrumento dotis si ante ipsam contingerit eum mori; et quia constat maxime ex verbis ipsius legati dictum Antonium (pre)mortuum esse ante dictam dominam Iacobam uxorem predictam. Idcirco dicimus, pronunciamus et sententiamus quod si quo tempore apparet aliquod instrumentum dotale de dotibus prefate domine Iacobe mentionem faciens quod tunc et eo cau(sa) adventiente tales dotes debeant detrahi et deduci de toto cumulo hereditatis et dari atque integraliter solvi heredibus suprascriptis condam Iohannis de Belenzanis qui fuit filius legitimus et naturalis predictae domine Iacobe.

Lata, lecta et publicata fuit et est hec suprascripta sententia per suprascriptos dominos commissarios sedentes pro tribunali ad quedam banchum in prepositura ecclesie Tridentine de prope Tridentum sita, in camera cubiculari quadam versus Attacem, quem locum elegerunt pro suo tribunali pro presenti sententia fienda die martis septimo octobris millesimo quatercentesimo vigesimo septimo, indictione quinta, presentibus domino fratre Odorico monacho in dicta prepositura, Iohanne condam Iohannis de Alemania capitaneo ad portam pontis, Iohanne filio condam ser Antonii notarii de Piperatis de Tridento, Pederzolo et Andrea familiaribus suprascripti in temporalibus testibus et aliis vocatis et rogatis et presente domino Iohachino de Mezassomis de Tridento procuratore prelibati serenissimi principis et domini domini Alexandri episcopi et domini Tridentini, et absentibus dictis Michaele a Plata, Herasmo et Guillelmo fratribus de Thono heredibus antedictis citatis et perhemptorie monitis et requisitis ad hanc sententiam diffinitivam proferri audiendum in presentes die, hora et locum.

Ego Antonius natus condam ser Iohannis de Fayto diocesis Tridentine civis et habitator Tridenti publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius predictis latoni, lectioni et publicationi suprascripte sententiae

et omnibus et singulis premissis dum sic agerentur et fierent ut premissus est interfui et rogatus publice scripsi signumque mei tabelionatus officii apposui consuetum.

^{a)} *segue terminandum espunto* ^{b)} *così nel testo* ^{c)} *termine di lettura incerta* ^{d)} *segue in spiritualibus espunto* ^{e)} *segno di richiamo che rimanda a qualche riga sopra*

1428 settembre 4, Trento

Pietro Iacob, il notaio Antonio di ser Bartolasio, il notaio Antonio de Castro e Battista da Bologna, in qualità di eletti da Antonio de Zivollis da Ledro già vicario di Trento, incaricati per dividere i beni e l'eredità del fu Giovanni figlio del fu ser Antonio Belenzani da Trento fra il vescovo e Michele del fu Huele a Plata da Cortaccia, Erasmo e Guglielmo fratelli e figli del fu Vigilio da Ton in qualità di eredi del fu detto Giovanni, secondo la forma della sentenza emanata da Goffredo canonico e vicario in spiritualibus e da Antonio de Zivollis già vicario in temporalibus, assegnano i beni elencati nel documento agli eredi del fu Giovanni Belenzani, alla vedova Felicia e al vescovo.

Copia semplice in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo, dall'originale del notaio Antonio nato dal fu ser Giovanni da Fai *publicus et apostolica et imperiali auctoritate notarius*, ADTn, *ACap*, *Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 147r-148r, n. 405 [B]. In corrispondenza del margine sinistro della c.157r, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Copia sententie divisionis sive assignationis de bonis et hereditate condam Antonii de Belenzanis facte per infrascriptos electos domino nostro domino episcopo Tridentino et heredibus condam Iohannis de Belenzanis et eius uxori domine Felici etc.*

In Christi nomine, amen. Nos Petrus Iacob, Antonius notarius ser Bartholasi, Antonius notarius de Castro et Baptista de Bononia tamquam electi per sapientem virum dominum Antonium de Zivollis de Leudro olim vicarium Tridentinum pro illustri et excelso principe et domino domino Alexandro Dei gratia episcopo Tridentino ac duce Mazovie etc ad faciendum divisionem bonorum et hereditatis condam Iohannis filii condam ser Antonii de Belenzanis de Tridento inter prelibatum dominum nostrum Tridentinum et Michaellem condam domini Huele a Plata de Cortacio et Herrasmum et Guillelmum fratres et filios condam domini Vigili de Thono valis Ananie, tamquam heredes testamentarios condam dicti Iohannis de Belenzanis iuxta formam et tenorem cuiusdam sententie diffinitive late per venerabiles viros dominum Gotfridum canonicum Tridentinum ac vicarium in spiritualibus prelibati domini Tridentini et dominum Antonium de Zivollis de Leudro olim vicarium in temporalibus prelibati domini nostri, tamquam iudices delegatos a prelibato domino nostro ad cognoscendum et sine debito terminandum causam, litem et questionem vertentem inter prelibatum dominum nostrum ex una agentem et petentem et dictos heredes condam dicti Iohannis de Belenzanis ex altera se deffendentes, quam hereditatem prelibatus dominus noster tamquam advocatus pauperum asseruit sibi fore devolutam iuxta formam et tenorem testamenti olim condam Antonii patris dicti Iohannis de Belenzanis prout de dicta electione in nos facta^a) ac de dicta sententia supra lata per dictos dominos delegatos patet publicis instrumentis scriptis manu Antonii notarii de Faio civis Tridentini. Visa igitur dicta sententia per prefatos dominos delegatos lata ac sequentes formam et tenorem dicte sententie et pro executione eiusdem § Christi nomine prius invocato ex comissione supra concessa, primo iuxta formam dicte sententie late ante omnem partem fienda, damus et assignamus heredibus premissis omnia infrascripta bona quod dictus condam Iohannes in emphiteosim tenebat et recognoscebat ab ecclesia Tridentina et ab aliis personis; et primo videlicet medietatem pro indiviso domus de Cadeno que olim possidebatur per dictum Iohannem de Belenzanis de qua medietate solverint abbatie Tridentine quolibet anno grossos octo; item unum ortum iacentem in

burgo Sancti Martini apud viam comunem de ante et flumen Atacis de retro et Antonium Patuzelum caratorem et Franciscum speciotum de Sancto Martino de quo annuatim solvuntur abbacie predictae grossos sex; item domum iacentem intra domum magnam habitationis olim dicti Iohannis et intra alias domos olim emptas a condama domina Pasqualina uxor(i) condama domini Nicholai de Castro Campi de qua quedam domo annuatim solvuntur capitulo Tridentino libras quatuor denariorum Tridentinorum; et quam vero domum de presenti habitat Petrus a Cepis; item unum vinealem iacens^{b)} in Messiano apud Simeonem Tomaseli et apud heredes condama domini Petri de Matarelo, de quo solvitur annuatim episcopatu Tridentini una brenta vini. Item iuxta formam et tenorem dicte sententie damus et assignamus heredibus dicti Iohannis ante omnem partem et divisionem fienda infrascripta bona et affectus perpetuales quod dictus condama Iohannes acquisivit tempore vite sue: item unam peciam terre paludive iacentem ad Fornacem; item unum vinealem iacens^{b)} in Placina apud dictum Iohannem de Belenzanis et apud olim Blasium a Stabulis et nunc apud Hugarum a Balistis et apud heredes Piperate de supra olim emptum ab heredibus condama ser Michaelis de Aproynis; item unum affectum decemseptem stariorum frumenti qui solvitur per magistrum David de Cadeno et per Pederzolum eius nepotem; item unum affectum unius starii frumenti qui solvitur per Palatronum de Cadeno emptum a condama ser Iohanne Bragalda; item unam clausuram iacentem in pertinentiis Tridenti ubi dicitur a Costa apud ^{***c)} emptam a Iacobino de Belenzanis de qua solvitur annuatim abbacie denarios novem; item medietatem domus de Cadeno emptam post mortem patris dicti Iohannis; item unum affectum trium librarum denariorum qu(em) solvitur per Iohannem Rauter de Terlaco de una pecia terre aratoria iacente in pertinentiis Terlaci, ubi dicitur a Guadol apud comunem ab una parte et apud ser Andream Boni; item de uno prato iacente ubi dicitur a Palesoi apud comunem et pro(...)^{d)} et apud heredes Delaiti de Terlaco; item affectus infrascriptos datos sibi Iohanni in solutum pro dotibus eius uxoris per socerum suum Franciscum magistrum Iosii. Et primo videlicet Concius filius condama Odorici de Susado staria tria siliginis et duo staria milei et quartas tres pro decima, Henricus de Costa Savina pro domo a Dosso starium unum siliginis mesure Perzini, Zermanus in burgo Perzini staria duo siliginis mesure Perzini, Bonus in burgo Perzini starium unum siliginis mesure Perzini, domina Mina de Zivignago starium 1 siliginis mesure Perzini, Nicholaus a Costa staria tria siliginis mesure Perzini; item Andreas condama Hendrici de Casalino starium unum milei mesure Perzini, Nicholaus condama Mucii de Canzolino staria duo milei mesure Perzini, domina Mi[[]iana uxor condama Ancii de Portulo staria duo fabarum et staria tria siliginis. Item iuxta formam et tenorem dicte sententie continentis legitimam detrahi de bonis condama Antonii patris dicti Iohannis et assignari heredibus dicti Iohannis defalcando et detrahendo de dicta legitima bona que dictus condama Iohannes de hereditate predicta alia distraxit et alienavit. Et visis quoque alienationibus factis per dictum Iohannem de pluribus bonis mobilibus et immobilibus dicte hereditatis ac extimatis infrascriptis bonis alienatis et computatis hiis in dicta legitima et ad supplementum dicte legitime ultra dicta bona alienata per dictum Iohannem et pro legato centum ducat(is) relicto matri dicti Iohannis per eius patrem, damus et assignamus heredibus antedictis dicti Iohannis domum habitationis dicti Iohannis cum omnibus aliis domibus ibidem circumstantibus et quas domos condama Iohannis solitus erat tenere et possidere; et qua vero domus iacet in civitate Tridenti, in contrata Belenzanorum apud heredes condama magistrum Odorici phisici de Archo, apud Franciscum Marosii de Tridento et apud heredes condama magistrum Otolini sartoris de Tridento et apud heredes condama ser Marchi de Calapinis de Tridento; insuper iuxta formam et tenorem dicte sententie late per dictos dominos delegatos reservamos heredibus predictis omne ius quod habent in bonis condama dicti Iohannis de Belenzanis preterito dotium matris dicti Iohannis, qui asserunt fuisse ducatorum sexcentum quandocumque possint docere et fidem facere de instrumento dotium predictarum. § Insuper damus et assignamus honeste vidue domine Felici uxori condama || dicti Iohannis de Belenzanis bona affectus et

redditus infrascriptos qu(os) dictus condam Iohannes in eius ultimo testamento legavit sibi domine Felici; et primo videlicet unum affictum perpetuaem sex ducatorum auri et quatuor steriorum siliginis et duorum steriorum frumenti qui olim solvebantur dicto condam Iohanni de Belenzanis per Bartholomeum Iane habitatorem extra Portam Sancte Crucis de una clausura aratoria cum antanis et filariis iacente in Bulgaro apud heredes condam ser Pauli notarii de Terlaco, apud iura capituli de supra et apud Antonium notarium de Fayō et viam comunis a capitibus; item unam peciam terre vineate iacentem in Muralta quatuor plodiorum apud Palamidesium, apud dominam Florem uxorem condam Antonii Christofalacii et apud Stanffer de subtus; item vigore legati facti per Iohannem predictum domine Felici predictae eius uxori damus et assignamus eidem omnia bona mobilia et suppelletilia ipsius condam Iohannis; insuper mandamus quod ipsa domina Felix pro dotibus suis possit habere regressum super predictis bonis perventis in partem heredibus antedictis in eius domine abritrio electione et voluntate. § Insuper omnia alia bona immobilia iura et actiones, redditus et affictus dicte hereditates condam dicti ser Antonii patris dicti Iohannis damus et assignamus prelibato domino nostro in locum pauperum Christi succedenti iuxta tenorem dicte sententiae late per dictos dominos delegatos.

Lata, lecta et publicata fuit et est hec suprascripta sententia divisionis per prefatos dominos electos sub anno Domini millesimo quatercentesimo vigesimo octavo, sexta indictione, die sabati quarto mensis septembris, hora vesperorum, in episcopali palacio Tridentino, in loco iuridico et consueto, presente et instante domino Iohachino procuratori et procuratorio nomine prelibati domini Alexandri episcopi Tridentini et absentibus heredibus antedictis dicti Iohannis de Belenzanis legitime tamen monitis et citatis ad hanc sententiam divisionis audiendam nec non presentibus testibus infrascriptis, videlicet Leonardo filio ser Perocii apothecarii de Florentia cive Tridentino, Marcho de Lusiana et Nicholao notario Rizato civibus Tridentinis et aliis et coram egregio legum doctore domino Ludovico de Calvis de Bononia vicario in temporalibus Tridentino interponente suam auctoritatem et iudiciale decretum omnibus et singulis suprascriptis.

Ego Antonius filius condam magistri Iohannis de Fayō civis et habitator Tridenti publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius hiis lationi, lectioni et publicationi suprascripte sententiae divisionis et omnibus et singulis premissis dum sic agerentur et fierent ut premissus est interfui et rogatus publice scripsi signumque mei tabelionatus officii apposui consuetum.

^{a)} segue add depennato ^{b)} così nel testo ^{c)} lacuna di mm 58 pari a circa 21 lettere ^{d)} termine di lettura incerta

1430 giugno 23, Trento

Antonio del fu Giovanni Belenzani da Trento aveva nominato nel suo testamento quali eredi universali i figli legittimi Guglielmo e Giovanni, stabilendo altresì che se costoro fossero morti senza figli, eredi sarebbero stati i *pauperes Christi*; e così i beni del fu Antonio pervennero ai *pauperes Christi* ovvero al vescovo Alessandro di Masovia, in qualità di *pater pauperum* e legittimo amministratore e difensore dei poveri; essendo sorta una lite fra il vescovo ed il nobile Michele a Plata da Cortaccia e i fratelli Erasmo e Guglielmo, figli del fu Vigilio da castel Thun, in quanto eredi del fu Giovanni Belenzani, per un'altra parte dei detti beni del fu Antonio Belenzani, fu emessa una sentenza per cui due parti delle tre di cui erano costituiti i beni del fu Antonio dovevano andare ai *pauperes Christi* ossia al vescovo in qualità di loro rappresentante. In seguito furono eletti dei *boni homines* per dividere questi beni ereditari in tre parti. Dopo ciò il vescovo, volendo distribuire detti beni fra i *pauperes* più agevolmente, vende a ser Pietro Nano da Siena, cittadino di Trento ed abitante a Verona assente, e a ser Pietro Jacob procuratore di detto Pietro di Nanni, lì presente, gli affitti, i redditi e tutti i beni ereditati dal vescovo per i *pauperes*, e ciò al prezzo di 1200 ducati d'oro.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, *Instrumenta capitularia* 8bis, c. 151v, n. 395 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Emptio ser Petri Nani de Senis a domino nostro executore ut infra de infrascriptis rebus et bonis pro precio mille et ducentorum segue decentorum iterato auri etc ut hic in folio instrumento notatum est postea distinuenda quando res vendite michi erunt date etc*; sotto, della stessa mano, la nota relativa all'estrazione del mundum: *Facta extra domino nostro de commissione et mandato mihi factis per dominum Antonium de Tosabech de Papia vicarium Tridentinum ex parte domini nostri, ex relatione sibi facta per dominum Ysidorum etc ut mihi retulit*. In calce al documento, la nota della stessa mano: *Et nota ad memoriam quod ego rogatus notavi instrumentum procure facte per suprascriptum de Senis in personam dicti ser Petri Iacob ad emendum dicta bona a domino nostro super prothocollo die mercuri vigesimo primo supascripti mensis iunii 1430 etc*. In corrispondenza del margine sinistro della c.152v il notaio rogatario annota: *Et nota quod istos tres ultimos affictus non posui in instrumento quia non fuerunt venditi sed tamen confessati 201, 201, 201 quia ser Petrus Iacob dixit mihi quod facta sint (ideo) de venditis non computatis ipsis tribus in ea ratione. Et dimisi bene spacium possendi scribere in eo si michi mandabitur per dominum.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quatercentesimo tricesimo, indictione octava, die veneris vigesimo tercio mensis iunii, Tridenti, in castro Boni Consilii, in cancelaria de prope capellam sita, presentibus venerabilibus in Christo viris domino Ysidoro de Mediolano canonico Tridentino, domino presbitero Federico Halr cancelario in dicto castro, domino Iohanne de Alemania capellano in ecclesia Tridentina ac notario et scriba in dicto castro testibus predictis specialiter vocatis et rogatis. Ibidem prius exposito et narrato quod Antonius condam domini Iohannis de Belenzanis de Tridento in ultimis constitutum sive ultimum condidit testamentum in quo inter alia que fecit et ordinavit in effectum Guillelmum et Iohannem eius filios legitimos et naturales sibi heredes universales instituit hoc addito per eum in effectum quod si dicti filii sui decederent sine legitimis heredibus ex se descendentibus eisdem sic morientibus pro anima sua et in remissionem peccatorum suorum substituit pauperes Christi. Et quod dicti filii sui mortui sunt sine legitimis heredibus ex se descendentibus, ex quo casus substitutionis facte

pauperibus Christi evenit; et sic bona condam dicti Antonii de Belenzanis ad pauperes Christi devoluta sunt seu ad reverendum in Christo patrem et principem serenissimum et dominum dominum Alexandrum Dei gratia episcopum et dominum Tridentinum dignissimum ducemque Mazovie etc, tamquam ad patrem pauperum et dicti testamenti executorem et legitimum administratorem et deffensorem pauperum et dispensatorem^{a)} bonorum ad pias causas legatorum et relictorum. Et quod orta lite et questione inter ipsum dominum episcopum ut dicti testamenti executorem, administratorem et dispensatorem dictorum bonorum ad pias causas relictorum ex una et nobiles viros Michaellem a Plata de Cortacio et Herasmmum et Guillelmum fratres et filios condam domini Vigilii de Castro Thoni tamquam heredes et faventes se heredes condam dicti Iohannis de Belenzanis ultimate defuncti sine heredibus ex se descendentibus ex parte altera, de dictis bonis condam dicti Antonii de Belenzanis finaliter viso processu et actis et agitatis in causa et iuribus, rationibus et allegationibus factis et productis in causa lata fuit sententiam et pronunciatum in effectum duas partes de tribus partibus bonorum condam dicti Antonii de Belenzanis ad pauperes Christi sive ad ipsum dominum nostrum dominum episcopum prelibatum tamquam ad patrem pauperum dicti testamenti executorem et dispensatorem devolutas esse et adiudicatas ut de predictis large patet et patere potet publicis scriptis^{b)} per Antonium notarium de Fayo civem Tridentinum, deinde electi fuerunt boni homines ad dividendum ipsa bona hereditaria condam dicti Antonii de Belenzanis in tres partes et dividentes adiudicaverunt eidem domino nostro domino episcopo predicto ut executori et dispensatori predicto bona infrascripta cum certis aliis bonis^{c)} per eum inter pauperes Christi dispensanda. Unde ipse dominus episcopus ut comodius dicta bona inter pauperes Christi valeat disponere et dispensare per se vel successores suos, iure proprio in perpetuum pro libero et expedito alodio et omnibus iuris, via, modo et forma quibus melius potuit dedit, vendidit, cessit et tradidit honorabili viro ser Petro Nani de Senis civi Tridentino et habitatori in Verona absentem ut presenti et honorabili viro ser Petro Iacob civi et habitatori Tridenti eius ser Petri de Senis procuratore^{d)} et procuratorio nomine pro eo presenti et procuratorio nomine ipsius ser Petri de Senis ementi et recipienti affictus, redditus perpetuales infrascriptos cum directis dominiis et proprietatibus^{e)} unde solvuntur ipsi affictus^{f)} qui affictus inferius nominati solvitur, solvi debent et consueti sunt solvi perpetualiter secundum usum et consuetudinem et formam locationum in perpetuum domorum merchatu et p(ro) ca(usa) in eis consueta apponi perpetualiter omni anno olim dicto condam Antonio de Belenzanis et post eum eius heredibus et successoribus per infrascriptos affictalinos et eorum auctores de rebus inferius nominatis. Item et terras, dom(os) inferius descript(as)^{g)}, res et bona infrascripta ad ipsum dominum venditorem ut executorem et dispensatorem predictum perventa et adiudicata ut^{h)} ibidem assertu(s) fuit et ad habendum, tenendum et possidendum, exigendum et percipiendum et quicquid sibi ser Petro Nani de Senis et eius heredibus et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que in suos continentur confines vel alios si qui forent ulterius veriores accessibus et egressibus suis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis que ipse res vendite et quaslibet earum habent supra se se, infra se, seu intra in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione sibi domino venditori ex eis rebus venditis vel pro ipsis rebus aut ipsis rebus modo aliquo spectante et pertinente; et etiam dedit, cessit, transtulit et mandavit ex causa venditionis predictae dicto ser Petro Nani de Senis absentem et dicto eius procuratori presenti, requirenti et acceptanti omnia iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas que et quas ipse dominus venditor habebat et quoslibet habere poterat seu habere videbatur in dictis rebus et bonis venditis et contra quamcumque personam et rem, quacumque ratione vel causa. Et constituit eum ser Petrum Nani de Senis procuratorem ut in rem suam et posuit eum in locum suum, ita quod a modo ipse ser Petrus Nani de Senis possit suo nomine agere, petere, exigere, levare, percipere, causari, experiri, excipere, replicare, consequi et se tueri et omnia et singula facere et exercere quemadmodum et ipse dominus ven-

ditor ante presentem contractum facere poterat. Et hoc nominatim pro precio et nomine precii et finiti merchati mille et ducentorum ducatorum boni auri et iusti ponderis, quod precium sive quos mille et ducentos ducatos auri nomine precii fuit ipse dominus venditor solempniter confessus et contentus habuisse et recipisse et sibi re vera et non sunt aliqua spe future numerationis datos, solutos, numeratos et traditos esse a dicto ser Petro Nani de Senis licet abstente, asserens ipse dominus venditor expresse sibi de dicto precio plenarie fore solutum et intregre satisfactum et tempore huius contractus dictum precium in se habere dixit et expresse et ex certa sciencia renunciavit exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se non recepti precii predicti et exceptioni doli, mali, pacti, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio. Quas res venditas ipse dominus venditor se nomine et vice dicti ser Petri Nani emptoris et pro eo constituit possidere donec ipsarum rerum venditarum et cuiuslibet earum dictus ser Petrus Nani emptor et dictus eius procurator pro eo possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps eidem ser Petro Nani absentem et dicto eius procuratori presenti, requirenti et recipienti licentiam dedit et plenam auctoritatem, ita quod dictus ser Petrus Nani et dictus eius procurator pro eo dictas res sibi venditas libere accipiat et sua propria auctoritate nanciscatur et eas teneat et pacifice possideant et quicquid de eis facere voluerit faciat ad suum beneplacitum¹⁾, tamquam res suas proprias liberas et expeditas sine contradictione dicti domini venditoris et successorum suorum et ditorum heredum condam dicti Iohannis de Belenzanis omniumque aliarum personarum. Ac comisit et mandavit dictus dominus venditor per presentem publicum instrumentum affictalinis, colonis et per trariis²⁾ infrascriptis licet absent(ibus) quatenus de redditibus et affictis infrascriptis venditis eidem ser Petro Nani de Senis ut vero domino et proprietario ipsorum³⁾ et eius procuratori pro eo solvant et respondeant et solvere et respondere debeant et facere in omnibus et per omnia ut ipsi domino venditori ante presentem contractum facere tenebantur. Et promisit ipse dominus venditor solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et successores suos et bona sua et sui episcopatus obligando dicto emptori dicto procuratorio nomine stipulanti ac michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti vice et nomine dicti ser Petri Nani de Senis et pro eo eidem ser Petro Nani et eius heredibus de dictis rebus venditis vel aliqua earum litem, questionem vel controversiam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire sed ipsas res venditas et quaslibet earum tam in proprietate quam in possessione cum suis conexis et dependentibus ab omni homine et universitate legitime deffendere, auctorizare et disbrigare et vacuum et expeditam possessionem eidem emptori tradere et ipsum || emptorem dicto nomine in ea possessione facere potioem, nec non et dictam venditionem, precii solutionem, possessionis traditionem, comissionem et mandatum et omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sub pena dupli precii predicti solempni stipulatione et expresse promissa qua soluta vel non nicholominus rata maneant omnia et singula suprascripta; item etiam reficere et restituere omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligavit ipse dominus venditor expresse omnia sua et dicti sui episcopatus bona presentia et futura.

¹⁾ dispensatorem *nel margine sinistro con segno di richiamo* ²⁾ segue scriptis iterato ³⁾ cum certis aliis bonis *nel margine sinistro con segno di richiamo* ⁴⁾ procuratore *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ⁵⁾ segue et p(ro)pt(er) depennato ⁶⁾ segue nota tironiana depennata ⁷⁾ perpetuales ... descript(as) *nel margine sinistro con segno di richiamo* ⁸⁾ segue primo depennato ⁹⁾ et quicquid ... beneplacitum *nel margine sinistro con segno di richiamo* ¹⁰⁾ così nel testo ¹¹⁾ i- corretta su lettera precedente non decifrabile

1430 settembre 9, Trento

Ser Pietro di Nanni da Siena prende possesso della casa edificata in muratura e legno situata nella contrada di San Benedetto.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, cc. 152r-v, n. 395b [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: *Intratio possessionis facta per ipsomet ser Petrum Nani*. Il notaio aggiunge, in margine, anche la seguente nota: *Ponatur in fine post descriptionem rerum venditarum*.

Item millesimo et indictione predictis, die sabati nono mensis septembris, Tridenti, in contrata Sancti Benedicti, sub porticu dicte et infrascripte domus, presentibus antedicto domino Ysidoro, ser Zampetro condam ser Coradini de Feltro, Antonio notario condam ser Henrici de Castro de Tridento, Rigo eius Antonii filio Odorico condam ser Federici notarii de Paho omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem antedictus ser Petri Nani^{a)} de Senis, ratificando et approbando dictam venditionem factam dicto ser Petro Iacob procuratori suo et omnia et singula in ea venditione contenta vigore dicte venditionis sibi et dicto eius procuratori pro eo ementi facte et licentie et auctoritatis sibi date ut supra, intravit et apprehendit tenentam et corporalem possessionem unius domus muris et lignamine hedificate, site in dicta contrata Sancti Benedicti apud Adelperium de Calapinis de Tridento ab una parte versus septentrionem, apud Antonium a Sale de retro versus mane et apud viam comunis ab alia parte versus meridiem et de ante versus sero et forte alii sunt confines pro dicta domo et nomine et vice omnium aliarum rerum venditarum ut supra^{b)}, hostium introitus dicte domus apperiendo et claudendo in signum vere tenute et corporalis possessionis tam dicte domus quam omnium aliarum rerum^{c)} superius nominatarum adepte et capte nemine contradicente persona et protestatus fuit expresse et dixit dictam domum et omnes alias res sibi venditas ut supra non solum corpore sed etiam animo possidere et possidere velle tamquam res suas proprias liberas et expeditas. Et hoc presente et in dictam possessionem eum ser Petrum Nani introducente dicto ser Petro Iacob dicti domini nostri domini episcopi Tridentini antedicti procuratore^{d)} ex commissione sibi ser Petro Iacob per dictum dominum nostrum facta ut ipsi dominus Ysidorus et Antonius notarius de Castro ibidem retulerunt.

Affictus, reddit(a), domus et terre et res^{e)} vendite ut supra sit mentio sunt hii et^{f)} hec et primo de affictibus qui solvitur et solvi debent perpetualiter omni anno secundum usum, consuetudinem et formam locationum in perpetuum domorum merchati Tridenti et pro causa consueta apponi in eis per infrascriptos affictalinos de infrascriptis rebus. Primo unus affictus^{g)} perpetualis octo grossorum carentanorum qui solvitur per Odoricum cerdonem generum Zeschele cerdonis de Fossato cerdonum Tridenti de uno orto sito in civitate Tridenti in contrata porte Sancti Francisci infra suos confines; item unus affictus perpetualis de quadraginta grossis carentanorum qui solvitur per Martinum tabernarium de contrata fontis Sancti Martini de una domo sita in dicta contrata infra suos confines; item unus affictus undecim grossorum carentanorum qui solvitur per magistrum Federicum cerdonem de burgo Perzini de una domo sita in dicto burgo Perzini infra suos confines; item unus affictus perpetualis unius brente cum dimidia vini albi buliti qui solvitur per ser Andream^{h)} a Poza de Paho; item unus affictus perpetualis quindecim solidorum dena-

riorum Veronensium in una parte; item unus affictus perpetualis unius plaustrum vini albi buliti et quinque librarum denariorum Veronensium in alia parte; item unus affictus perpetualis unius starii frumenti in alia parte; item unus affictus perpetualis sexdecim grossorum carentanorum in alia parte, qui affictus perpetuales solvunt et solvi debent per ipsum ser Andream a Poza de Paho de diversis terris sitis in Paho predicto infra suos confines; item unus affictus perpetualis unius brente vini qui solvitur per Bochinum de Paho de una pecia terre vineate sita in Paho predicto infra suos confines; item unus affictus perpetualis octo grossorum carentanorum qui solvitur per Ton(i)num de Paho predicto de una domo cum uno casali sita in Paho predicto infra suos confines; item unus affictus perpetualis quinque librarum denariorum Veronensium qui solvitur per Stoyle capitaneum Pradaye de una domo sita in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis unius ducati auri qui solvitur per magistrum Pecinum cerdonem de Poya de una domo sita in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis quadraginta grossorum carentanorum qui solvitur per Bonum de Sancto Ylario de uno prato sito in Lidorno infra suos confines; item unus affictus perpetualis octo stariarum siliginis qui solvitur per Bartholomeum de Archo civem Tridentinum de una pecia terre aratorie sita in pertinentiis Tridenti in contrata Campi Marci infra suos confines; item unus affictus perpetualis quadraginta solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per dictum Bartholomeum de Archo de una pecia terre vineata sita in pertinentiis Tridenti in contrata Rovredi infra suos confines; item unus affictus quadraginta solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per heredes condam magistri Antonii Gripoldini de Pomarolo de uno orto sito in civitate Tridenti infra suos confines; item unus affictus perpetualis duarum brentarum vini qui solvitur per Michaellem Fenutoli civem Tridentinum de uno vineali sito in pertinentiis Tridenti supra Sanctum Bartholomeum infra suos confines; item unus affictus perpetualis quinque librarum denariorum Veronensium qui solvitur per Leonardum Taxerle laboratorem de una domo in qua habitat, sita in civitate Tridenti infra suos confines; item unus affictus perpetualis undecim grossorum carentanorum qui solvitur per Iacobum notarium et stazonerium a Ture de uno zardino sito ad Lastas Tridenti infra suos confines; item unus affictus perpetualis sex librarum denariorum Veronensium qui solvitur per dominam Florem uxorem condam Antonii Christofalacii de una domo in qua habitat sita in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis trium stariarum siliginis qui solvitur per Concerinum de burgo Sancti Martini de una pecia terre sita in pertinentiis Tridenti in contrata pontis Fossati infra suos confines; item unus affictus perpetualis quatuor librarum denariorum Tridentinorum qui solvitur per Iohannem Nichole apothecarium civem Tridentinum de uno stabulo sito in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis quadraginta solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per dominam Yrmelam uxorem condam Petri Boture Radaroli de una domo in qua habitat sita in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis quatuor librarum denariorum Tridentinorum qui solvitur per dominum presbiterum Antonium a Dominabus de una clausura sita ad Molinaram infra suos confines; item unus affictus perpetualis trium ducatorum auri qui solvitur per dictum ser Petrum Iacob de uno stabulo sito in Tridento infra suos confines; item unus affictus perpetualis unius plaustrum vini et quinque stariarum frumenti et quinque siliginis qui solvitur per heredes condam Antonii de Foglina de Paho de uno mansso quam plurimum terrarum sito in Paho predicto infra suos confines; item unus affictus perpetualis viginti quinque solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per Paulum de Sardagna de uno vineto sito in pertinentiis Tridenti in contrata Sancti Iorii post Castrum Trentum infra suos confines; item unus affictus perpetualis tregintatium grossorum carentanorum qui solvitur per Guillelmum carnessarii de Paho de certis terris sitis in Paho infra suos confines; item unus affictus perpetualis octo grossorum carentanorum qui solvitur per dictum Guillelmum carnessarii de uno vineali sito in Cornichlo infra suos confines; item unus affictus perpetualis unius brente cum dimidia vini albi buliti qui solvitur per Antonium condam Iohannis de Spredo de Paho

et Petrum⁹⁾ Iorii de Spredo predicto de una pecia terre vineate sita in Ronchaia Pahi predicti infra suos confines⁹⁾; item unus affictus perpetualis undecim grossorum carentanorum qui solvitur per heredes condam ser Bartholomei a Rotis de Burgonovo de una clausura sita in Bulgaro infra suos confines; item unus affictus perpetualis treginta solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per heredes condam Sepele de Canzolino de Perzino de uno vineto sito in Canzolino predicto infra suos confines; item unus affictus^{k)} quinque librarum denariorum Veronensium qui solvitur per quam plures de Thena de Perzino de certis domibus et terris sitis in Thena predicta infra suos confines; item unum affictum perpetualem quadraginta solidorum denariorum Tridentinorum qui solvitur per Nicholaum Honesti de Pedecastelo de una domo sita in Pedecastelo infra suos confines; item unus affictus medii plaustris vini qui solvitur per heredes condam Turolis Madurenze de uno vin(eto) sito in Muralta infra suos confines; item unus affictus perpetualis duodecim grossorum qui solvitur per dominam Antoniam textricem a toaliis de uno vineto sito in loco ubi dicitur al Castegnar infra suos confines; item unus affictus trium stariarum siliginis qui solvitur per heredes condam magistri Iohannis sartoris de Susado Perzini^{l)} de uno prato sito in Susado predicto. Item unus affictus perpetualis de duodecim grossis carentanis qui solvitur per magistrum Iacobum Guaschete sartore de uno stabulo sito in contrata porte Sancti Francisci infra suos confines; item unus affictus perpetualis quinquaginta quinque solidorum denariorum Veronensium qui solvitur per dictam dominam Antoniam || textricem a toaliis de una domo sita in contrata Sancti Marchi infra suos confines; item unus affictus perpetualis de sexdecim grossis carentanis qui solvitur per magistrum Bartholomeum parolarium et sartorem de Valsasna habitorem Tridenti de uno prato sito in loco ubi dicitur a Cento Claf infra suos confines; item unus affictus perpetualis quatuor librarum denariorum Veronensium qui solvitur per Cristelem Garler de Fossato^{m)} cerdonum Tridenti de una domo sita in fossato predicto infra suos confines; item unus affictus perpetualis undecim grossorum carentanorum qui solvuntur per heredes condam Francisci ser Tranquilini de Murio de uno vineto sito in Rovredo Tridenti infra suos confines; item unus affictus perpetualis trium brentarum vini albi buliti qui solvitur per antedictum Bartholomeum de Archo de duobus vinetis sitis in Vilazano infra suos confines; item unus affictus quatuor librarum denariorum Veronensium qui solvitur per Iohannem Beloste de domo in qua habitat sita in contrata Porte pontis infra suos confines; item duo affictus perpetuales, unus de quinque libris et XVIII denariorumⁿ⁾ Veronensium, quinque stariarum castanearum, unius spale de porco et quindecim ovorum de galina, alius de tribus et XVIII denariorum Veronensium, unius spale de porco et quindecim ovorum de galina qui solvuntur per heredes condam Concii Pochum et heredes condam Federici Bianchi de duobus massibus sitis in Castagnedo de Perzino infra suos confines cum decima etiam ipsorum massorum; item unus affictus perpetualis unius ducati boni auri et iusti ponderis qui solvit et solvi debet per Odoricum condam Nicholai de Brunecho familiarem condam dicti Iohannis de Belenzanis de una pecia terre vineata sita in pertinentiis Tridenti in contrata ubi dicitur a Preda Mala infra suos confines; item unus affictus perpetualis trium librarum denariorum Veronensium qui solvitur et solvi debet per Zampetrum condam Bartholomei de Brentonico habitorem in Sardagna de uno vineali sito in pertinentiis Tridenti in contrata ubi dicitur ala Buina infra suos confines; item unum affictum perpetualem^{a)} sex grossorum carentanorum qui solvitur et solvi debet per Iohannem Beloste laboratorem in Tridento condam Simonis de lacu de Cumis de uno stabulo sito in Tridento in contrata Sancte Marie infra suos confines; item unus affictus perpetualis de octo grossis qui solvitur et solvi debet per Antonium dictum Boriol condam Bartholomei dicti Toschaneli stazonerii in Tridento de uno stabulo sito in Tridento in contrata Burgi Novi infra suos confines; item unus affictus unius ducati boni auri et ponderis qui solvitur et solvi debet per magistrum Rigum fabrum mareschalchum de contrata Belenzano^{a)} de una pecia terre vineata sita in contrata Rovredi infra suos confines; item unus affictus perpetualis quindecim librarum denariorum Tridentinorum qui

solvitur et solvi debet per Antonium dictum Prevedonum de una pecia terre prative, aratorie et vineate sita in pertinentiis Tridenti in contrata Campi Trentini, in loco ubi dicitur ala Via de Mezz infra suos confines; item unus affictus perpetualis de undecim grossis carentanis qui solvitur et solvi debet per Benasutum cerdonem condam Boni Iohannis de Avolano habitatorem Tridenti de una pecia terre aratorie sita in contrata Cente infra suos confines^{o)}. Item^{p)} una domus muris et lignamine hedificata sita in civitate, in contrata Sancti Benedicti apud Adelperium de Calapinis ab una parte, apud Antonium a Sale de retro versus mane et apud viam comunis ab aliis duabus partibus versus sero et versus meridie; item una pecia terre broyliva et ortaliva cum pluribus arboribus fructiferis intus sita in civitate Tridenti in contrata Porte pontis apud iura monasterii de Sorbano versus meridie et ab aliis versus sero et versus septentrionem est viam^{a)} comunis et versus mane via consortalis; item una pecia terre prative sita in pertinentiis Tridenti extra portam Sancti Martini in contrata Campi Trentini apud Antonium notarium de Castro, apud Federicum Polentonum et apud viam comunis; item una pecia terre vineata trium plodiorum vel circha sita in pertinentiis Tridenti in contrata ubi dicitur in Plazina apud heredes condam dicti^{q)} Iohannis de Belenzanis versus meridie, apud Franciscum Zibichinum cerdonem versus septentrionem, apud heredes condam Antonii Peurade notarii versus mane et apud heredes condam Tuoli Madurenze de subtus versus sero; item una pecia terre prativa et yscliva sita in dictis pertinentiis Tridenti in loco ubi dicitur a Sommontan apud flumen Atacis versus mane, versus meridie et versus septentrionem et apud viam comunis medietate uno ramono^{a)} dicti fluminis; item due pecie terre prative site in dictis pertinentiis Tridenti in contrata pratorum de Lidorno, in loco ubi dicitur al Vignon et soto al Coval del Vignon apud heredes condam domini Petri de Matarelo, apud flumen Atacis, apud aquam Vignoni, apud Bochinum de Paho, apud Caterinam de Pezola; item una fornax murata cum uno pradestelo et palude de prope sita in dictis pertinentiis extra portam pontis in contrata Cente apud Leonem de Nigris, apud magistrum Iohannem Luce^{v)} cirrogicum, apud Negrelum notarium, apud Grigonum de Pedecastelo et forte dictis terris et cuil(ibet) earum alios sunt confines veriores.

^{a)} così nel testo ^{b)} ut supra aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante ^{c)} rerum aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante ^{d)} procuratore aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante ^{e)} et res nell'interlinea superiore con segno di inserzione sottostante ^{f)} hii et aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante ^{g)} omesso nel testo ^{h)} segue Bochedolze depennato ⁱ⁾ corretto su termine precedente non decifrabile ^{j)} segue confines depennato ^{k)} unus affictus aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante ^{l)} Perzini aggiunto in interlinea superiore ^{m)} segue predict depennato ⁿ⁾ segue denariorum iterato ^{o)} et solvi debet ... suos confines il notaio ha racchiuso questa parte del testo entro parentesi nel margine sinistro annotando: Et nota quod istos tres ultimos affictus non posui in instrumento quia non fuerunt venditi sed tamen confessati 201, 201, 201 <così nel testo> quia ser Petrus Iacob dixit michi quod facta sint (ideo) <termine di lettura incerta> ^{p)} segue de depennato ^{q)} dicti in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante ^{v)} Luce aggiunto in seguito in interlinea con inchiostro di tonalità più chiara e con segno di richiamo sottostante

1430 settembre 9, Trento

Ser Pietro di Nanni da Siena cittadino di Trento e cittadino e abitante a Verona nomina ser Pietro Iacob del fu ser Rigo da Rovereto proprio procuratore per vendere, alienare e dare in affitto tutti i beni, le terre e gli affitti che erano stati acquistati dal suddetto ser Pietro dal vescovo Alessandro di Masovia, il quale li aveva ricevuti come eredità del fu Giovanni del fu Antonio Belenzani da Trento in quanto *pater pauperum* ed esecutore del testamento del fu detto Antonio.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, *ACap, Instrumenta capitularia* 8bis, c. 171r, n. 446 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario, la rubrica: *Procuratorium factum per ser Petrum Nani de Senis in ser Petrum Iacob ad vendendum omni bona sibi vendita per dominum nostrum de bonis condam Iohannis de Belenzanis*; il documento è preceduto dalla nota, della stessa mano, *Relevata ex uno folio super quo notata fuit vendicio sibi ser Petro Nani facta per dominum nostrum.*

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo quatercentesimo tricesimo, indictione octava, die sabati nono mensis septembris, Tridenti, ad plateam comunis super via publica, iuxta cambium domus apothecae speciarie Melchioris ab Oleo, presentibus venerabili viro domino Ysidoro de Mediolano canonico Tridentino, ser Zampetro condam ser Coradini de Feltro, Odorico condam ser Federici notari de Paho, Antonio notario condam ser Henrici de Castro, Rigo eius Antonii filio omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis vir ser Petrus Nani de Senis civis Tridentinus ac civis et habitator Verone omnibus iure, via, modo et forma quibus melius potuit fecit, constituit, elegit et ordinavit honorabilem virum ser Petrum Iacob condam ser Rigi de Rovredo civem Tridentinum ibidem presentem et hoc mandatum sponte suscipientem sive certum nuncium, missum, actorem, factorem, negociorum gestorem et procuratorem legitimum specialiter et expresse ad vendendum et alienandum et transsferendum, locandum et affictandum ad tempus et in perpetuum^{a)} omnia bona res, domos, terras, affictus, census et redditus sibi ser Petro Nani constituenti vendita et venditas et traditas et traditos per reverendissimum in Christo in patrem et principem serenissimum et dominum dominum Alexandrum Dei gratia episcopum et dominum Tridentinum dignissimum ducemque Mazovie de bonis et rebus condam Iohannis condam Antonii de Belenzanis de Tridento ad ipsum dominum episcopum tamquam ad patrem pauperum et executorem testamenti condam dicti Antonii de Belenzanis ac dispensatorem bonorum ad pias causas relictorum perventis illis personis et pro illis preciis et affictibus^{b)} ut sibi procuratori constituto videbitur et placuerit et ad cedendum^{c)} iura et actiones et ad recipiendum precia et affictus^{d)} et ad confitendum de preciis conventis et conveniendis sibi plenarie fore solutum et integrum satisfactum et ad renunciandum exceptioni sibi non dati, non soluti et non habiti precii et exceptioni doli, mali et ad constituendum se nomine et vice emptorum et conductorum^{e)} pro eis res venditas et locatas^{f)} possidere et ad dandum licentiam emptoribus et conductoribus^{g)} intrandi tenutam et corporalem possessionem rerum venditarum et conductarum ad liberandum et absolvendum emptores a solutione et prestatione affictuum quos ement et ad mandandum et comittendum affictualinis quod solvant et respondeant emptoribus de^{h)} affictis et redditibus quos ementⁱ⁾ et ad promittendum de evictione re-

rum venditarum et locatarum^{j)} possidere, et ad dandum licentiam emptoribus et conductoribus^{k)} intrandi tenutam et corporalem possessionem rerum venditarum cum debitis promissionibus, obligationibus, peniis et renunciis solitis apponi per contrahentes in venditionibus et alienationibus, locationibus et conductionibus perpetualibus et temporalibus^{l)} et ad obligandum bona ipsius ser Petri constituentis presentia et futura et ad promittendum per solempnem promissionem^{m)} reficere et restituereⁿ⁾ omnia singula dampna, expensas et interesse litis vel extra et ad faciendum, procurandum et exercendum omnia et singula qu(e) in premissis et circha et in eis conexas^{o)} et dependentibus fuerint utilia, necessaria et opportuna et qu(e) ipsemet donec^{p)} constituens facere posset si personaliter interesset etiam si mandatum exigeretur speciale, dans et concedens ipse dominus constituens dicto procuratori suo presenti et acceptanti plenum, liberum, generale et speciale mandatum cum plena, libera, generali et speciali administratione vendendi, locandi^{q)} et alienandi dicta bona et res illis personis et pro illis preciiis et redditibus^{r)} ut sibi procuratori videbitur et placuerit. Et promisit ipse ser Petrus Nani constituens per solempnem stipulationem dicto ser Petro Iacob constituto presente et stipulante ac michi Antonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine quorum interest vel interesse poterit se firmum, ratum et gratum perpetuo habere et tenere, observare et adimplere et non contrafacere, venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto quicquid per dictum eius procuratorem^{s)} actum, gestum et procuratum fuerit in premissis et circha sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et sub refectione omnium dampnorum, expensis et interesse litis et extra.

^{a)} locandum ... in perpetuum *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{b)} et afflictibus *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante*
^{c)} nel testo cendendum *con prima -n- depennata* ^{d)} et afflictus *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{e)} et conductorum *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{f)} et locatas *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{g)} et conductoribus *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{h)} segue de iterato ⁱ⁾ et conductarum ... quos ement *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{j)} et locatarum *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{k)} et conductoribus *nel margine superiore con segno di inserzione sottostante* ^{l)} cum debitis ... et temporalibus *nel margine sinistro con segno di richiamo* ^{m)} segno abbreviativo per -m corretto su precedente -s
ⁿ⁾ segue restituere iterato ^{o)} segue et necessariis *depennato* ^{p)} donec *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{q)} locandi *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{r)} et redditibus *in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante* ^{s)} eius procuratorem *nel margine sinistro*

1431 febbraio 6, Trento

Ser Pietro di Nanni da Siena dichiara di aver ricevuto da ser Bonadomano del fu magister Nicolò phisicus de Accerbis da Trento, in qualità di procuratore del nobile Giacomino de Federicis de Arbanò in val Camonica nella diocesi di Brescia, suocero del suddetto ser Bonadomano, 875 ducati d'oro che detto Giacomino era tenuto a restituire a ser Pietro in virtù di un prestito da lui ricevuto per recuperare Castel Campo nelle Giudicarie.

Originale in registro cartaceo di mano del notaio Antonio da Borgonuovo; ADTn, ACap, Instrumenta capitularia 8bis, c. 175r, n. 458 [A]. In corrispondenza del margine sinistro, di mano del notaio rogatario del testo, la rubrica: Confessio solutionis facte per ser Petro Nani de Senis de ducatis octingentis et septuaginta quinque per dominum Iacobinum de Fedricis et finis et absolutionis hinc inde generaliter facte de omnibus qui sibi invicem petere possent usque ad presentem diem etc ut infra.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatibus millesimo quatercentesimo tricesimo primo, indictione nona, die martis sexto mensis februarii, Tridenti, in contrata Sancti Vigili, in stupa nova domus solite habitationis mei Antonii notarii infrascripti, presentibus honorabilibus viris domino Ysidoro de Mediolano canonico Tridentino, Odorico et Bonaventura fratribus et filiis condam ser Marchi de Calapinis de Tridento, Rodolfo filio ser Zampetri de Feltro, Iohanne condam Antonii Bonmartini de Tridento omnibus civibus et habitatoribus Tridenti testibus et aliis specialiter vocatis et rogatis. Ibidem honorabilis vir ser Petrus Nani de Senis civis Tridentinus ac civis et habitator Verone, presente, instante et requirente honorabili viro ser Bonadomano condam magistri Nicholai phisici de Accerbis de Tridento, tamquam procuratore et procuratorio nomine nobilis viri domini Iacobini de Federicis de Arbanò valis Camonice diocesis Brixie, eius Bonadomani soceri, ut de eius mandato ibidem fidem fecit per publicum instrumentum scriptum sub signo et nomine Iohannis condam ser Hengelfredi de Zatanis de Lamonio Feltrensis diocesis imperiali auctoritate notarii et intitulatum sub anno nativitatibus Domini millesimo quatercentesimo vicesimo nono, indictione septima, die iovis decimo septimo mensis novembri, per me Antonium notarium infrascriptum visum ibidem et lectum, solemniter confessus fuit et contentus stetit habuisse et recipisse a dicto domino Iacobino de Federicis ducatos octingentos et septuaginta quinque boni auri et iusti ponderis, in quibus ipse dominus Iacobinus eidem ser Petro Nani tenebatur ex causa puri, veri et gratuiti mutui sibi domino Iacobino facti ad recuperandum et redonendum castrum Campi de Iudicariis et vigore publici instrumenti dicti mutui scripti sub signo et nomine Antonii condam ser Francisci notarii de Molveno civis Tridentini publici imperiali et apostolica auctoritate notarii et intitulati sub anno Domini millesimo quatercentesimo vicesimo quinto, indictione tertia, die iovis quarto mensis octobris, asserens ipse ser Petrus Nani de dictis octingentis et septuaginta quinque ducatis plenarie fore solutum et integraliter satisfactum. Et in signum solutionis dicti debiti dicti mutui sibi facte ipse ser Petrus Nani in presentia dictorum testium et mei Antonii notarii infrascripti dedit et tradidit eidem ser Bonadomano presenti et recipienti dictum instrumentum dicti debiti incisum; et eq(u)o ipse ser Bonadomanus dicto procuratorio nomine presente, instante et requirente dicto ser Petro Nani asseruit et confessus fuit eidem domino Iacobino socero suo plenarie fore solutum et integre de omni eo et toto ad quod ipse ser Petrus Nani eidem domino Iacobino tenebatur usque ad presentem ex quacumque ratione vel causa. Et ad hoc ipse partes videli-

cet dictus ser Petrus Nani et ipse ser Bonadomanus dicto procuratorio nomine fecerunt sibi invicem finem, pacem, remissionem, absolutionem et liberationem et pactum perpetuum de ulterius non petendo de omni iure et actione et de omnibus et singulis ad qu(e)m una pars alteri et altera alteri sibi invicem aliquantulum tenebatur seu teneri poterat nomine seu occasione alicuius debiti sive rei vel occasione alicuius promissionis vel obligationis sibi invicem actenus facte aut occasione alicuius instrumenti vel scripture sive alia quacumque ratione vel causa. Et hoc ideo quia ipse partes dictis nominibus confesse fuerunt et contente steterunt sibi invicem dictis nominibus plenarie fore solutum et integraliter satisfactum de omni et toto eo ad quod sibi invicem hactenus tenebatur quacumque ratione vel causa. Et liberaverunt et absoluerunt se invicem per aliquam stipulationem precedentem animo novandi factam et acceptilationem subsequentem legitime interpositas ab omnibus et singulis qu(e) sibi invicem usque ad presentem die petere possent quacumque ratione vel causa ac mandaverunt quod omne instrumentum et quamlibet scripturam tam publicam quam privatam per quod et quam apparet unam partem alteri fore obligat[am]^{a)} quacumque ratione vel causa sint vana, cassa et nullius valoris atque momenti; et quia revocatus fuit in dubium dictum ser Bonadomanum non habere sufficiens mandatum ad faciendum predictam ipse ser Bonadomanus solempni stipulatione et sine aliqua exceptione iuris vel facti se et suos heredes et bona sua expresse obligando promisit dicto ser Petro Nani presenti et stipulanti facere et curare et se facturum et curaturum cum effectum quod dictus dominus Iacobinus eius socer laudabit et ratificabit omnia et singula gesta per ipsum ser Bonadomanum in hoc instrumento contenta et promittet solempniter de rathificatione omnium et singulorum premissorum et obligavit bona sua et totaliter eum ser Petrum Nani conservare indemnum de predictis, que omnia et singula promiserunt ipse partes sibi invicem solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere et tenere, observare et non contrafacere vel venire per se vel aliqua ratione vel causa de iure vel de facto; item reficere et restituere sibi invicem omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenius attendendis obligaverunt ipse partes dictis nominibus sibi invicem videlicet dictus ser Petrus Nani omnia bona sua et dictus ser Bonadomanus omnia bona sua et dicti sui soceri presentia et futura et renunciaverunt expresse et ex certa sciencia exceptioni sibi non dati, non soluti, non habiti et in se non recepti totius eius ad quod una pars alteri dictis nominibus et sibi invicem hactenus tenebatur quacumque ratione vel causa et exceptioni doli, mali, pacti conventi, actioni in factum, conditioni indebiti et sine causa et omni alio suo iuri et legum auxilio.

^{a)} *parziale caduta del supporto*

SIGLE E BIBLIOGRAFIA

Sigle archivistiche e fondi.

ACCloz	Archivio comunale di Cloz
ACMezzolombardo	Archivio comunale di Mezzolombardo
ACRovereto	Archivio comunale di Rovereto
ACVervò	Archivio comunale di Vervò
ACBz	Archivio comunale di Bolzano <i>Archivio dell'Ospedale di Santo Spirito</i>
ADTn	Archivio diocesano tridentino
	<i>ACap</i> <i>Archivio del Capitolo della cattedrale</i>
	<i>AP</i> <i>Archivio della Prepositura</i> <i>Alberti-Poia</i>
APDimaro	Archivio parrocchiale di Dimaro
APPergine	Archivio parrocchiale di Pergine
APTn	Archivio provinciale di Trento <i>Clarisse di San Michele</i> <i>Comuni, Bosentino-Vigolo Vattaro</i> <i>Famiglia a Prato</i> <i>Famiglia Zanardi-Martini</i> <i>Thun</i>
ASCTn	Archivio storico del Comune di Trento <i>Comune di Trento, antico regime, sezione antica, ACTI</i>
ASLitomerice, Decin	Archivio di Stato di Litomerice, Sezione di Decin <i>Thun</i>
ASSi	Archivio di Stato di Siena <i>Notarile antecosimiano</i>
ASTn	Archivio di Stato di Trento <i>ACD</i> <i>Archivio del Capitolo del Duomo</i> <i>APV</i> <i>Archivio del Principato vescovile</i> <i>Salvadori-Roccabruna</i>

BCTn Biblioteca comunale di Trento

BCT1 (ex fondo *Manoscritti*)

BCT2 (ex fondo *Diplomatico*)

BCT3 (ex fondo *Congregazione di Carità*)

FBSB Fondazione Biblioteca San Bernardino

Fondo manoscritti

Ms. 1 = TOVAZZI G., *Compendium diplomatum sive tabularum veterum loci, temporis, et argumenti multiplicis servata earundem primigenia sbrasi, et orthographia diphthongis tantum exceptis digestum a frate Iohanne Chrysostomo de Avolano ss. Domini Iesu Christi Crucifixi Servo ac Minorita Reformato Provinciae Vigilanae*, Trento 1787. Disponibile online la trascrizione del manoscritto all'indirizzo <http://www.fondazionebibliotecasanbernardino.it/index.php/it/strumenti-e-testi/category/4-giangrisostomo-tovazzi#>

Ms. 6 = TOVAZZI G., *Collectio diplomatum, aliorumque monumentorum veterum, quae vel ex Codice Wangiano Ecclesiae tridentinae, vel ex originalibus, aut authenticis tabulis fideliter descripsi Ego Frater Iohannes Chrysostomus de Avolano Ordinis Minorum Reformatorum*, Trento.

Ms. 12-13 = TOVAZZI G., *Monumenta orphanotrophii Tridentini sive hospitalis et fraternitatis sanctae Mariae de Misericordia descripta*, 2 voll., Trento 1802. Disponibile online la trascrizione del manoscritto all'indirizzo <http://www.fondazionebibliotecasanbernardino.it/index.php/it/strumenti-e-testi/category/4-giangrisostomo-tovazzi?start=20>

Ms. 14 = TOVAZZI G., *Spicilegium archivii orphanotrophii Tridentini Sanctae Mariae de Misericordia scriptum anno 1802*, Trento 1802. Disponibile online la trascrizione del manoscritto all'indirizzo <http://www.db.ofmtn.pcn.net/ofmtn/files/biblioteca/Spicilegium%20Archivi%20Orphanotrophii%20Tridentini.pdf>

Ms. 26 = TOVAZZI G., *Topographia Lagarina seu brevis notitia oppidorum, terrarum, pagorum, vicorum, montium, silvarum, fluviorum, rivorum, lacuum, locorumque omnium totius Vallis Lagarinae, hitoricodiplomatico-literario-sacro-profanis monumentis instructa et illustrata. Abbozzo primo*, Trento 1776. Disponibile online la trascrizione del manoscritto all'indirizzo <http://www.fondazionebibliotecasanbernardino.it/index.php/it/strumenti-e-testi/category/4-giangrisostomo-tovazzi?limitstart=0>

Ms. 30 = TOVAZZI G., *Familiarium Tridentinum*, Trento 1790-1805. Disponibile online la trascrizione del manoscritto all'indirizzo <http://www.fondazionebibliotecasanbernardino.it/index.php/it/strumenti-e-testi/category/4-giangrisostomo-tovazzi?limitstart=0>

Ms. 42 = TOVAZZI G., *Chronologia Calapina seu nobilium Calapinorum Tridenti ab anno 1256 usque ad annum 1606, deducta et ab ipsismet veterum monumentorum verbis contexta*, Trento 1795.

HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien

AUR *Allgemeine Urkundenreihe*

TLA Tiroler Landesarchiv Innsbruck

Urkundenreihe I

Opere citate.

A PRATO G.B., *L'archivio della famiglia a Prato e i registri delle sue pergamene dei secoli XIV e XV*, «Studi trentini di scienze storiche», 60 (1981), pp. [259]-303; 61 (1982), pp. [115]-180; 65 (1986), pp. [121]-168.

ADAMI C., *Le costituzioni del Capitolo della cattedrale di Verona nel secolo XIV*, in P. SAMBIN (a cura di), *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XIV secolo* (Miscellanea di studi e memorie, 24), Venezia 1987, pp. 221-287.

DEGLI ALBERTI F.F., *Annali del Principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540. Reintegrati e annotati da Tommaso Gar*, Trento 1860.

ALBERTI G., *L'antica corporazione dei portatori di vino*, Trento 1899.

ALBERTONI G., *I «libri traditionum» dei vescovi di Sabiona-Bressanone. Alcune riflessioni su una fonte particolare*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003, pp. 251-268.

ALBERTONI G., *Il notariato del Tirolo medievale nella storiografia in lingua tedesca tra le due guerre* in A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino: produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), Milano 2014, pp. 271-292.

ALBERTONI G., *Le terre del vescovo: potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI)*, (Gli alambicchi), Torino 1996.

ALIANI A. (a cura di), *Il notariato a Parma: la Matricula collegii notariorum Parmae (1406-1805)*, (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 7), Milano 1995.

Das älteste Tiroler Kanzleiregister (1308-1315), a cura di A. ZAUNER (Fontes rerum Austriacarum II, 78), Graz, Wien, Köln 1967.

AMBROSI F., *Commentari della storia trentina*, Trento 1985 (prima ed. 1887).

ANGELINI I., *Domenico Sacello: notaio e poeta nella Belluno del primo Cinquecento*, tesi di laurea (rel. S. Baggio), Università degli Studi di Trento, a.a. 2010/2011.

ANTONELLI Q., *Storia della scuola trentina, dall'umanesimo al fascismo*, (I larici), Trento 2013.

Archiv-Berichte aus Tirol, a cura di E. VON OTTENTHAL, OSWALD REDLICH, (Mitteilungen der dritten (Archiv) Section der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 1,3,5,7), Wien 1888-1912.

Archivio del principato vescovile di Trento. Inventario, (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 4), Roma 1951.

ARNALDI G., *Scuole nella marca trevigiana e a Venezia nel secolo XIII*, in *Storia della cultura veneta dalle origini al Trecento*, Vicenza 1976, pp. 350-386.

Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus, a cura di L. WAHRMUND in *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, vol. III, 2, Innsbruck 1917.

AUSSERER C., *Il castello di Stenico nelle Giudicarie coi suoi signori e capitani*, versione italiana per cura di Giulia Mondini ved. Martinelli, Trento 1911. Ed. originale in tedesco *Schloss Stenico in Judicarien (Süd Tirol), seine Herren und seine Hauptleute*, «Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft 'Adler' in Wien», 18 (1908), pp. 1-96.

- AUSSERER C. (a cura di), *Regestum ecclesiae Tridentinae, I: Regesto dei documenti dell'Archivio Capitolare di Trento dal 1182 al 1350 conservati nel Regio Archivio di Stato di Trento* (Regesta Chartarum Italiae, 27), Roma 1939.
- G. AZZOLINI, *Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti roveretano e trentino*, Trento 1976 (edizione del manoscritto, Lizzana 1836).
- BARTOLI LANGELI A., *Dettatore e poeta. Bovicello (Perugia, 1250-1304)* in A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, pp. 211-236.
- BARTOLI LANGELI A., *Nota introduttiva*, in *Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV. Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie. La serie Protocolli dell'Archivio notarile di Perugia*, a cura di M. I. BOSSA, Perugia 1987, pp. IX-XXV.
- BARTOLI LANGELI A., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006.
- BARTOLI LANGELI A., *Strategie documentarie. La documentazione in registro come strumento di governo in Il governo della città. Modelli e pratiche (secoli XIII-XVIII) – Le gouvernement de la cité. Modèles et pratiques (XIIIe-XVIIIe siècles)*. Atti del colloquio di Perugia (15-17 settembre 1997), a cura di A. BARTOLI LANGELI, V. I. COMPARATO e R. SAUZET, (Dipartimento di Scienze storiche, «Pubblicazioni», 14), Perugia 2004, pp. 93-102.
- BARTOLI LANGELI A., D'ACUNTO N., *I documenti degli Ordini mendicanti in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo*. Atti del convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e dei Diplomatisti (Fermo, settembre 1997) a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACCINI VERDUCCI e G. BORRI, (Studi e ricerche. Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1) Spoleto, 1999, pp. 381-415.
- BARTOLI LANGELI A., IRACE E., *Gli archivi*, in *La città e la parola scritta*, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, («Civitas europaea») Milano 1997, pp. 401-428.
- BELLABARBA M., *I capitani tirolesi del principato vescovile di Trento: regole d'ufficio e di nobiltà (XV-XVI sec.)*, «Geschichte und Region / Storia e regione», 4 (1995), pp. 45-75.
- BELLABARBA M., *La famiglia Thun di Castel Thun: note storiche in Arte e potere dinastico: le raccolte di Castel Thun dal XVI al XIX secolo*, Trento 2007, p. 41-59.
- BELLABARBA M., *La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento nella prima età moderna*, (Monografie dell'Istituto Storico Italo Germanico in Trento), Bologna 1996.
- BELLABARBA M., *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel Principato vescovile di Trento (sec. XV)*, in *1948-1988. L'autonomia trentina. Origini ed evoluzioni fra storia e diritto*, Rovereto (Tn) 1988, pp. 17-38.
- BELLABARBA M., *Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili*, in *Storia del Trentino*, a cura di A. CASTAGNETTI, G. M. VARANINI, volume III (L'età medievale), Bologna 2004, pp. 385-415.
- BELLABARBA M., *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte del 1434 e del 1538*, a cura di F. PARCIANELLO, introduzione di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, (Corpus statutario delle Veneziae, 9), Venezia 1991, pp. 9-29.
- BELLABARBA M., *Tra la città e l'impero. Il principato vescovile di Trento nella prima età moderna*, in *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, a cura di G. COPPOLA e P. SCHIERA, (Europa Mediterranea, Quaderni, 5), Napoli 1991, pp. 147-164.
- BELLONI C., CURZEL E., *L'archivio dei frammenti. Appunti sulla documentazione trentina ad Innsbruck (1145-1284)* in *Documenti trentini negli archivi di Innsbruck*, (Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi) Trento 2004, pp. XIII-LVIII.

- BELLONI C., *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano tra Tre e Quattrocento* in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003.
- BERENGO M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, (Biblioteca di cultura storica, 224), Torino 1999, pp. 647-674.
- BERENGO M., *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo* in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, I, Atti del congresso internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 22-27 ottobre 1973, Roma 1976-1977, pp. 149-172.
- BERLANDA M., *Il matrimonio nel tardo medioevo: studio preliminare ed edizione di documentazione notarile trentina (1424-1428)*, tesi di laurea (rel. E. Curzel), Università degli studi di Trento, a.a. 2012/2013.
- BESTA E., *Un formulario notarile veronese del secolo decimoterzo*, «Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 64 (1904-1905), pp. 1162-1178.
- BETTOTTI M., *Dal castello al palazzo: la famiglia Roccabruna di Trento nei secoli XII e XIV. Con appendice di 449 documenti pubblicati e regestati*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 1989-1990.
- BETTOTTI M., *La nobiltà trentina nel Medioevo (metà XII-metà XV secolo)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografie, 36) Bologna 2002.
- Biblioteca comunale e Archivio storico del Comune di Trento: guida alle sedi, alle sezioni e ai servizi in occasione dell'inaugurazione della rinnovata sede centrale nel palazzo dell'ex Collegio dei Gesuiti di Trento*, Trento 2002.
- BOCCHI R., *Analisi dell'evoluzione della struttura urbana di Trento fino al secolo XVI*, «Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione seconda», 58 (1979), pp. 209-270.
- BOCCHI R., ORADINI C., *Immagine e struttura della città. Materiali per la storia urbana di Trento*, Roma-Bari 1983.
- BOCCHI R., ORADINI C., *Trento*, (Le città nella storia d'Italia), Roma-Bari 1983.
- BONAZZA M., *Da un archivio notarile a un "archivio pretorio": la documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012, vol. I, pp. 427-457.
- BONELLI B., *Notizie storico-critiche intorno al B. M. Adelpreto vescovo*, I-III, Trento 1760-1762.
- BORGOLTE M., *Stiftergedenken in Kloster Dießen. Ein Beitrag zur Kritik bayerischer Traditionsbücher*, «Frühmittelalterliche Studien», 24 (1990), pp. 235-289.
- BORRELLI L., *La Chiesa tridentina nei documenti della Biblioteca comunale di Trento* in *Fonti per la storia del Principato e della Chiesa tridentina*. Atti del convegno (Trento, 17-18 maggio 1991), Trento 1995, pp. 127-133.
- BORRELLI L., *Lo stemma dei Calepini*, in *Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia*, a cura di L. DE FINIS, L. BORRELLI, M. LUPO, Trento 2010, pp. 63-69.
- BORTOLI C., *Per un'edizione dei testi statutari del Comune di Trento dei secoli XIV-XV*, tesi di laurea (rel. A. Giorgi), Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010.
- BOSCHI J., CURZEL E., FORNER N., TAMANINI M., TOMASI B., *Capitolo della cattedrale di Trento. Inventario* (consultabile presso la sala studio dell'Archivio diocesano tridentino).

- BOTTEA T. V., *Le rivoluzioni delle valli di Nosio negli anni 1407 e 1477*, Trento 1883.
- BRANDIS C. W., *Tirol unter Friedrich von Österreich*, Wien 1823.
- BRANDSTÄTTER K., *Bürger im mittelalterlichen Trient im Vergleich: 1407-1435-1463*, «Geschichte und Region / Storia e regione», 2 (1993), n. 2, pp. 9-61.
- BRANDSTÄTTER K., *Die Stadt Trient auf Tiroler Landtagen im 15. Jahrhundert*, «Tiroler Heimat», 57 (1992), pp. 13-25.
- BRANDSTÄTTER K., *Vescovi, città e signori. Rivolte cittadine a Trento 1435-1437*, (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie, 51), Trento 1995.
- BRESSLAU H., *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, traduzione di A. M. Voci Roth, sotto gli auspici della Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, (Ministero per i Beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10), Roma 1998.
- BRIQUET C.M., *Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, Leipzig 1923.
- BRUNETTIN G., ZABBIA M., *Cancellieri e documentazione in registro nel Patriarcato di Aquileia. Prime ricerche (secoli XIII-XIV) in I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003, pp. 327-372.
- BULLOUGH D. A., *Le scuole cattedrali e la cultura dell'Italia settentrionale prima dei comuni in Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)*. Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5-9 settembre 1961), Padova 1964, pp. 111-143.
- BURGARD F., *Beamte und Verwaltung Balduins von Luxemburg*, in J. MOTSCH, F.J. HEYEN (a cura di), *Baldwin von Luxemburg. 1285-1354. Festschrift*, Mainz 1985, pp. 223-249.
- CAGOL F., *L'Archivio del comune di Trento di antico regime: ordinamenti e strumenti repertoriali*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» 79 (2000), pp. 749-827.
- CAGOL F., *Il Comune di Trento in antico regime in "Volendo questo illustrissimo magistrato consolare": trecento anni di editoria pubblica a Trento*, a cura di M. HAUSBERGER, (Quaderni, 6), Trento 2005, pp. IX-XLVII.
- CAGOL F., *Dal palatium episcopatus al palatium comunis. Spazi dell'identità comunale tra XIII e XVI secolo*, in *La torre di piazza nella storia di Trento*, Atti della giornata di studio (Trento, 27 febbraio 2012), a cura di F. CAGOL, S. GROFF, S. LUZZI, (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie. Nuova serie, 3), Trento 2014, pp. 205-223.
- CAGOL F., *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione degli atti delle cancellerie giudiziarie della città di Trento (secoli XIII-XVI)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012, vol. I, pp. 139-190.
- CAGOL F., MURA A., *Trento e Bolzano: due città a confronto. Modi e forme di produzione documentaria nei due Comuni tra Quattro e Cinquecento*, in *La proclamazione imperiale di Massimiliano I d'Asburgo (4 febbraio 1508)*, atti del convegno (Trento, 9 maggio 2008) a cura di L. DE FINIS, «Studi Trentini di Scienze Storiche», 87 (2008), supplemento, pp. 855-886.
- CALLERI S., *L'Arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano 1966.
- CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- CAMMAROSANO P., *L'edizione dei documenti medievali: una guida pratica*, Trieste 2011.

- CANOBBIO E., «*Quod cartularium mei est*». *Ipotesi per una ricomposizione del sistema documentario della Chiesa di Como (prima metà del XV secolo)* in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M.N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA, A. GAMBERINI, F. SOMAINI, Roma 2012, pp. 119-148.
- Le carte del monastero femminile di S. Maria in Valle di Cividale (secoli XI-XIII)*, a cura di E. MAFFEI, con A. BARTOLI LANGELI e D. MASCHIO (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli, 9), (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum, 56), Roma-Udine, 2006.
- CASAMASSIMA E., *Sulla descrizione dei codici*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 23 (1963), pp. 181-205.
- CASETTI A., *Guida storico-archivistica del Trentino* (Società di Studi per la Venezia Tridentina. Monografie, 14), Trento 1961.
- CASETTI A., *Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento: l'archivio (vecchio) dei morti e l'archivio (nuovo) dei vivi (1595-1607)*, «Studi trentini di scienze storiche», 31 (1952), pp. 242-286.
- CASTELNUOVO E. et alii, *Il duomo di Trento*, Trento 1992.
- CASTELNUOVO E., *I mesi di Trento. Gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale*, Trento 1986¹.
- CERAOLO M.V., *Il collegio notarile di Trento nella seconda metà del Quattrocento*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 2001/2002.
- CESSI R., *L'urbano trentino del 1387* in *Studi e ricerche storiche sulla regione trentina*, Padova 1957, pp. 5-164.
- CESTARI M., *Un notaio nella Val di Non alla fine del Trecento: le abbreviature di Iacopo di Cinto. Edizione e studio introduttivo*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 1993/1994.
- CETTO A., *Le pergamene dell'archivio della Congregazione di Carità depositate presso la Biblioteca comunale*, «Studi trentini di scienze storiche», 39 (1960), pp. 109-113.
- CHEMOTTI B., *La legislazione statutaria nel Principato vescovile di Trento: gli Statuti alessandrini (1425)*, tesi di laurea (rel. D. Quagliani), Università degli Studi di Trento, a.a. 1989/1990.
- CHIAROTTI F., *L'insurrezione contadina del 1525 nell'analisi degli avvenimenti dell'Anagnina* in *Storia del Trentino*, a cura di M. BELLABARBA, G. OLMI, volume IV (L'età moderna), Bologna 2000, pp. 157-192.
- Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV. Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie. La serie Protocolli dell'Archivio notarile di Perugia*, a cura di M. I. BOSSA, (Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 12), Perugia 1987.
- CHIRONI G., *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XV)*, (Ministero per i Beni culturali e ambientali. Saggi, 85), Roma 2005.
- CHIRONI G., *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei «libri curie» in area centro-settentrionale: prime indagini* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012, vol. II, pp. 933-948.
- CHITTOLINI G., «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 221-232.
- CHIUSOLE P., *Regesto delle pergamene della biblioteca civica di Rovereto. Presentazione del prof. Ferruccio Trentini*, Rovereto (Tn) 1972.
- CIAPPELLI G. (a cura di), *Le riviste di confine prima e dopo la Grande guerra: politica e cultura*. Atti del convegno di studi (Bolzano-Trento, 6-7 novembre 2006), a cura di G. CIAPPELLI, Firenze 2007.

CICCOLINI G., *Inventari e registi degli archivi parrocchiali della Val di Sole*, (Rerum Tridentinarum fontes. Inventari e registi delle pergamene e carte degli archivi parrocchiali dell'Arcidiocesi di Trento), Trento 1939-1965.

Codex Clesianus. Regesta a cura di M. MORIZZO, D. REICH «Rivista Trentina», 7 (1907), pp. 193-226; 8 (1908), pp. 97-128, 185-199, 249-280, 345-360; 9 (1909), pp. 49-64, 113-128, 193-208, 269-288; 10 (1910), pp. 49-64, 129-144, 191-207, 261-276; 11 (1911), pp. 49-64, 113-128, 177-192, 257-288; 12 (1912), pp. 49-78, 127-158, 199-222, 271-318; 13 (1913), pp. 183-198, 271-286, 343-358; 14 (1914), pp. 359-454. Anche in estratto con numerazione delle pagine propria.

Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV), a cura di E. CURZEL, G. M. VARANINI, con la collaborazione di D. FRIOLI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 5), Bologna 2007.

Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstifts Trient, begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischöfe von Trient und Kaiser Friedrich's Reichsvicar für Italien, fortgesetzt von seinen Nachfolgern, a cura di R. KINK (Fontes rerum austriacarum. Diplomata et acta, V. Band), Wien 1852.

COLETTI V., CORDIN P., ZAMBONI A., *Forme e percorsi dell'italiano nel Trentino-Alto Adige*, Firenze 1995.

COLETTI V., CORDIN P., ZAMBONI A., *Il Trentino e l'Alto Adige in L'italiano delle regioni*, a cura di F. Bruni, Torino 1992, pp. 178-219.

Comune di Vervò. Inventario dell'archivio storico (1305-1928) e degli archivi aggregati, Trento 1993 (consultabile all'indirizzo www.cultura.trentino.it/archivistorici/inventari/1484438;jsessionid=D5C5850FEEC0289D183E689435849E67)

COSTA A., *I vescovi di Trento. Notizie – profili*, Trento 1977.

COSTA V., *Storia della Badia di San Lorenzo (con un ampio regesto e 23 documenti vaticani inediti) (1146-1426-1468). Saggio storico per tesi di laurea in lettere*, tesi di laurea (rel. V. Scardovi), Università Cattolica di Milano, 1934.

COSTAMAGNA G., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, (Studi storici sul notariato italiano, 1), Roma 1970.

COSTAMAGNA G., *La triplice redazione dell'instrumentum genovese. Con appendice di documenti*, Genova 1961.

COSTISELLA G., RASMO N., *Il palazzo Calepini a Trento*, Trento 1996.

CRACCO G., *Relinquere laicis que laicorum sunt. Un intervento di Eugenio IV contro i preti-notai di Venezia*, «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», 3 (1961), pp. 179-189.

CURZEL E., *L'altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro nella cattedrale di Trento*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 76 (1997), pp. 369-391.

CURZEL E., *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, (Istituto per le Scienze Religiose in Trento. Series maior, 8), Bologna 2001.

CURZEL E., *Cappellani e altari nella cattedrale di Trento nel XIV secolo in Chiese trentine. Ricerche storiche su territori, persone e istituzioni* (Biblioteca dei quaderni di storia religiosa, IV), Sommacampagna (Vr) 2005, pp. 215-252.

CURZEL E., *La croce del vescovo Giorgio Liechtenstein in In factis mysterium legere: miscellanea di studi in onore di Iginio Rogger in occasione del suo ottantesimo compleanno*, Bologna 1999, pp. 57-61.

CURZEL E., *Delaito da Noarna, notaio e "civis Tridentinus" (+1323) in Officina humanitatis. Studi in onore di Lia de Finis*, a cura di F. LEONARDELLI, G. ROSSI, Trento 2010, pp. 345-356.

- CURZEL E., *I documenti del capitolo della cattedrale di Trento. Regesti 1147-1303*, (Rerum Tridentinarum Fontes, 6), Trento 2000.
- CURZEL E., *L'edizione delle fonti documentarie medievali nella storiografia trentina*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002), pp. 307-319.
- CURZEL E., *In cerca della salvezza. Impegno religioso dei laici e confraternite in area trentina tra basso medioevo e prima età moderna*, di prossima pubblicazione.
- CURZEL E., *Le istituzioni ecclesiastiche della "societas christiana" trentina* in *Storia del Trentino*, a cura di A. CASTAGNETTI, G. M. VARANINI, volume III (L'età medievale), Bologna 2004, pp. 539-577.
- CURZEL E., *Notai di nomina vescovile a Trento tra XII e XIII secolo* in A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino: produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), Milano 2014, pp. 461-482.
- CURZEL E., *Per la storia del Capitolo della Cattedrale di Trento nel Trecento e nel Quattrocento: la serie degli Instrumenta Capitularia*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 71 (1992), pp. 223-260.
- CURZEL E., *Registri vescovili trentini (fino al 1360)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003, pp. 189-198.
- CURZEL E., *Ricerche sul Capitolo della cattedrale di Trento alla metà del Quattrocento*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 1989-1990.
- CURZEL E., *Scolastici e scolares nella cattedrale di Trento (secoli XII-XV)*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», 9 (2002), pp. 191-204.
- CURZEL E., *La storia e l'immagine in Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di E. CURZEL, G. M. VARANINI, con la collaborazione di D. FRIOLI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 5), Bologna 2007, pp. 11-32.
- CURZEL E., *Trento*, (Il medioevo nelle città italiane, 5), Spoleto 2013.
- CURZEL E., *Venceslao pittore a Trento. Un nuovo documento per l'attribuzione dei "Mesi" di Torre Aquila?*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione seconda», 79 (2000), pp. 5-8, ripubblicato in *Il Gotico nelle Alpi*, pp. 339-341.
- CURZEL E., *I vescovi di Trento nel basso medioevo: profili personali, scelte di governo temporale e spirituale* in *Storia del Trentino*, a cura di A. CASTAGNETTI, G. M. VARANINI, volume III (L'età medievale), Bologna 2004, pp. 579-610.
- CURZEL E., FRANCESCHINI I., STENICO M., BAGGIO S., *La vertenza per il monte Oblino tra Arco e Drena in un documento inedito del 1190*, «Studi trentini. Storia», 94 (2015), pp. 105-158.
- CURZEL E., PAMATO L., VARANINI G.M., *Giovanni da Parma, canonico della cattedrale di Trento, e la sua cronaca (1348-1377)*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 80 (2001), pp. 211-239.
- DAL PIAZ I., *La confraternita dei battuti laici nella città di Trento fra il 1340 e il 1450*, tesi di laurea (rel. G. de Sandre Gasparini), Università degli Studi di Verona, a.a. 1985-1986.
- DAL PIAZ I., *Il movimento francescano e la confraternita trentina dei Battuti in un documento del 1452*, «Le Venezie francescane», 4 (1987), n.1, pp. 105-117.
- DE FESTI C., *Memorie genealogiche sulla nobil famiglia de' Belenzani*, Verona 1896.

- DE FESTI C., *Studenti trentini alle università italiane*, «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», 4 (1885).
- DE FINIS L., *Dai maestri di grammatica al liceo di via S. Trinità in Trento*, (Società di studi trentini di scienze storiche. Monografie, 44). Già pubblicato in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 62-65 (1983-1986).
- DE FINIS L., *Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia in Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia* a cura di L. DE FINIS, L. BORRELLI, M. LUPO, Trento 2010, pp. 9-31.
- DE SANDRE GASPARINI G., *Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medioevo. Testi, studio introduttivo e cenni storici*, Padova 1974.
- Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigillographie*, «Folia Caesaraugustana», 1 (1984).
- La documentazione dei vescovi di Trento (XI secolo-1218)* a cura di E. CURZEL, G.M. VARANINI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 11) Bologna 2011.
- DU CANGE *et alii*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, III, Niort, 1883-1887.
- FABBRI L., *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400: studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze 1991.
- FAES M., *La chiesa di S. Apollinare a Trento*, tesi di laurea (rel. F. Zuliani), Università degli Studi di Udine, a.a. 1993-1994.
- FAES M. *et alii* (a cura di), *Archivio della famiglia Thun di Castel Thun: registi delle pergamene (1244-1914)*, Trento 2000.
- FERRARA R., "Licentia exercendi" ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII, in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno* (Studi storici sul notariato italiano, III), Roma 1977, pp. 44-120.
- FISSORE G.G., *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *La Diplomatique épiscopale avant 1250*, Referate zum VIII. Internationalen Kongress für Diplomatiek (Innsbruck, 27 Sept. - 3 Oct. 1993), a cura di C. HAIDACHER, W. KÖFLER, Innsbruck 1995, pp. 281-304.
- FISSORE G.G., *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 365-414.
- FISSORE G.G., *Tessere di un mosaico. Il notariato ecclesiastico in Asti a partire dall'edizione di un frammento di manuale notarile dell'Archivio capitolare della Cattedrale*, in «Con l'augurio che il mestiere di studioso sia causa di gioia». Atti della Giornata di Studi in memoria di Renato Bordone, (Asti, 7 maggio 2011), a cura di G.G. FISSORE, B. MOLINA, E.C. PIA, Asti 2013, pp. 25-59.
- Das Formularium des Martinus de Fano*, a cura di L. WAHRMUD, (*Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*. I/8), Innsbruck 1907, riedito in *Medioevo Notarile: Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*. Atti del convegno internazionale di studi (Imperia-Taggia, 30 settembre - 1 ottobre 2005), a cura di V. PIERGIOVANNI, *Appendice*, pp. I-XV, pp. 1-136.
- FOSSALI R., *Il più antico Liber actorum del Comune di Trento. Prime considerazioni per l'edizione*, «Studi Trentini. storia», 91 (2012), pp. 323-364.
- FRANZOI S., *Una nuova acquisizione per l'Archivio provinciale di Trento: il fondo dei baroni a Prato di Segonzano*, «Studi trentini. Storia» 90 (2011), pp. 497-508.

- FRIOLI D., *La "costruzione" di un registro vescovile: Nicolò da Brno, vescovo di Trento (1338-1347) e il Codex Wanganus Maior*, in *Vescovi Medievali*, a cura di G.G. MERLO, Milano 2003, pp. 207-266.
- FRIOLI D., *Tra Italia e Baviera: un'esperienza di frontiera per gli episcopati di Bressanone e Trento dall'alto al pieno medioevo*, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, (Cividale del Friuli 5-7 ottobre 2006), a cura di L. PANI - C. SCALON, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2009.
- GARBARI M., B. PASSAMANI (a cura di), *Simboli e miti nazionali tra '800 e '900. Atti del convegno di studi internazionale* (Trento, 18-19 aprile 1997), (Società di studi trentini di scienze storiche, Monografie. Sezione atti di congressi e convegni, 10), Trento 1998.
- GARBELLOTTI M., *L'ospedale alemanno: un esempio di assistenza ospedaliera nella Trento dei secoli XIV-XVIII*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 74 (1995), pp. 259-323.
- GARDONI G., *I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003, pp. 141-188.
- GIORDANI I., *Note genealogiche della famiglia Firmian per gli anni 1448-1612 tratte dal ms 1804 della Biblioteca comunale di Trento*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 81 (2002), pp. 101-112.
- GIORGI A., MOSCADELLI S., *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 92; anche in Università degli Studi Trento. Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali), Roma-Trento 2009, pp. 1-110
- GIORGI A., MOSCADELLI S., QUAGLIONI D., VARANINI G.M. (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino: produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna. Atti del convegno di studi* (Trento, 24-26 febbraio 2011), (Studi storici sul notariato italiano, 16), Milano 2014.
- GIORGI A., MOSCADELLI S., ZARRILLI C. (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012.
- GIRGENSOHN D., *La città di Trento in ribellione contro il principe vescovo: un consilium legale di Francesco Zabarella sul diritto di resistenza dei cittadini (1407)*, «Studi Trentini di Scienze Storiche», 80 (2001), pp. 745-762.
- GIRGENSOHN D., *Ein Consilium Francesco Zabarellas für die Bürger von Trient (1407)*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 118 (2001), pp. 306-385.
- GIRGENSOHN D., *Vom Widerstandsrecht gegen den bischöflichen Stadtherrn. Ein Consilium Francesco Zabarellas für die Bürger von Trient (1407)*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 87 (2001), pp. 306-385.
- GOBBI D., *Gli Agostiniani a Trento: il convento di San Marco (secoli XIII-XIX)* (Biblioteca Civis, 20), Trento 2008.
- GOZZI M., *I laudari trentini in Musica e società nella storia trentina*, a cura di R. DALMONTE, Trento 1994.
- GROFF S., *Biblioteca comunale di Trento*, «Studi trentini di scienze storiche», in *Archivi del Trentino Alto Adige* (supplemento a «Studi trentini di scienze storiche») Trento 2009, pp. 759-776.
- GROFF S. (a cura di), *L'Eredità culturale di Desiderio Reich (1849-1913)*, atti degli incontri di studio (Trento, Taio, Mezzocorona, 5, 7, 12 maggio 1999), Trento 2000.

- Guida generale degli archivi di stato italiani, IV, Roma 1994, pp. 667-677.
- Haidacher C., *Die älteren tiroler Rechnungsbücher (IC. 277, MC. 8). Analyse und Edition* (Tiroler Geschichtsquellen), Innsbruck 1993.
- Haidacher C., *L'organizzazione amministrativa di Mainardo II e dei suoi successori*, in *Il sogno di un principe. Mainardo II e la nascita del Tirolo*. Mostra storica del Tirolo - Castel Tirolo, Stift Stams, 1995, pp. 113-118.
- Härteel R., *Diplomatica transalpina in Friuli: un caso particolare?* In *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano a Barbarossa*. Atti del convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 2006), a cura di L. PANI, C. SCALON, Spoleto 2009, pp. 57-82.
- Hofer J., Bonmann O., *Johannes Kapistran. Ein Leben in Kampf um die Reform der Kirche*, Roma 1966.
- Huter F., *Tiroler Urkundenbuch*, I, Abteilung: *Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus*, I: *Bis zum Jahre 1200*, Innsbruck 1937.
- Imbreviature. I registro (1294-1296). Ser Matteo di Biliotto notaio*, a cura di M. SOFFICI M., F. SZNURA (Memoria scripturarum, 1), Firenze 2002.
- Inama V., *Una scuola di grammatica in Cles nel secolo XIV*, «Archivio trentino», 13, pp. 231-234.
- Ioppi R., *I registri del monastero di San Lorenzo di Trento. Regesto degli atti (1369-1430)*, tesi di laurea (rel. A. Giorgi), Università degli Studi di Trento, a.a. 2013-2014.
- Ippoliti G., *Dissertazione apologetica in favore di Alessandro di Mazovia vescovo e principe di Trento*, in BALTHASARE DE HIPPOLITIS, *Monumenta ecclesiae ac principatus Tridentini* (Dip. 834), fol. 13-18^o
- Ippoliti G., Zatelli A. M., *Archivi Principatus Tridentini regesta. Sectio latina (1027-1777)*, a cura di F. GHETTA, R. STENICO, 2 voll., Trento 2001.
- Jemolo V., Morelli M., *Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento*, Roma 1990.
- Johaneček P., *Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen (Vorträge und Forschungen, 23), Sigmaringen 1977, pp. 131-162.
- Köfler W., *Beiträge zum Urkundenwesen Meinbards II. in den Jahren 1271 bis 1295*, «Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs», 26 (1973), pp. 67-68.
- Ladurner J., *Genealogische Nachrichten über die Edlen von Negri di S. Pietro*, Innsbruck 1874.
- Lanaro P., Marini P., Varanini G.M. (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*. Convegno di studi (Verona, 24-26 settembre 1998), Milano 2000.
- Landi W., *Il palatium episcopatus di Trento fra XI e XIII secolo. Dato documentario ed evidenze architettoniche*, in *La torre di piazza nella storia di Trento*, Atti della giornata di studio (Trento, 27 febbraio 2012), a cura di F. CAGOL, S. GROFF, S. LUZZI, Trento 2014, pp. 141-203.
- LANGER E., *Die Anfänge der Geschichte der Familie Thun*, (Mitteralterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, 1), Wien 1904, pp. 93-147; già pubblicato in *Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler zu Wien*, Wien, 1904.
- LITTLE L. K., *Libertà Carità Fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell'età del Comune*, Bergamo 1988.
- LIVA A., *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, (Studi storici sul notariato italiano, 4), Roma 1979.

- LO PREIATO M. T., *La cultura giuridica dei pratici di diritto: la biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012, vol. I, pp. 191-205.
- LORCIN M.-T., *Notaires et prêtres notaires: concurrence ou partage d'influence? Une enquête à poursuivre*, «Revue historique», 286 (1991), pp. 265-282.
- LORCIN M.-T., *Les prêtres notaires du comté de Forez (1300-1450)*, in *Maisons de Dieu et hommes d'Église. Florilège en l'honneur de Pierre-Roger Gausin*, Saint-Etienne 1992, pp. 347-355.
- LUZZI S., *La confraternita alemanna degli Zappatori lineamenti per una storia della comunità tedesca a Trento fra tardo medioevo e prima età moderna*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» 73 (1994), pp. 231-275; 73 (1994), pp. 331-363; 74 (1995), pp. 47-92.
- LUZZI S., *Confraternite e aristocrazie Vélite tirolese e tedesca nella Hauerbruderschaft di Trento (secc. XV-inizi XVII)*, «Geschichte und Region / Storia e Regione», Wien – Bolzano, 5 (1996), pp. 317-343.
- LUZZI S., «*Eine lobliche Hauerbruderschaft zu Trient: la confraternita alemanna degli zappatori in Trento fra tardo medioevo e prima età moderna*», tesi di laurea (rel. S. Seidel Menchi), Università degli Studi di Trento, a.a. 1992-1993.
- LUZZI S., *Stranieri in città. Presenza tedesca e società urbana a Trento (secoli XV-XVIII)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografie, 38), Bologna 2003.
- MAGAGNA F., *Laudi trentine antiche*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 70 (1991), pp. 1-34.
- MAINO L., *50 testamenti medievali nell'Archivio Capitolare di Trento*, Ferrara 2001 (in precedenza *I testamenti dell'archivio capitolare di Trento (1229-1460)*), tesi di laurea (rel. A. Rigon), Università di Padova, a.a. 1984-1985).
- MALECZEK W., *I viaggi delle carte fra Italia ed Austria e viceversa*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 32 (2006), pp. 449-469.
- MALFATTI S., *Il registro del notaio Venturino de Trechis nell'archivio del Capitolo della cattedrale di Trento - Instrumenta capitularia 3 (1324-1347). Edizione e commento*, tesi di laurea (rel. A. Giorgi), Università degli Studi di Trento, a.a. 2011/2012.
- MANGINI M. L., «*Infrascripta sunt necessaria sciri pro gramatica ad artem notarie'. Un formulario notarile valtellinese della fine del secolo XIV*», «Archivio storico lombardo», CXXX (2004), pp. 305-350.
- MANGINI M. L., *Il notariato a Como: «Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum» (1427-1605)*, Varese 2007.
- MANGO TOMEI E., *Le fonti del diritto del cantone Ticino. Formulari notarili*, Aarau 1991.
- MANIACI M., *Archeologia del manoscritto: metodi, problemi, bibliografia recente*, con contributi di Carlo Federici e di Ezio Ornato (I libri di Viella, 34), Roma 2002.
- MANIACI M., *Terminologia del libro manoscritto*, préface di Denis Mazurelle (Addenda, 3), Roma-Milano 1998.
- I manoscritti datati della provincia di Trento*, a cura di M. A. CASAGRANDE MAZZOLI *et alii*, (Manoscritti datati d'Italia, 1), Firenze 1996.

- MARCADELLA G., *Alle origini degli archivi di Stato del Trentino Alto Adige ed un po' di storia dell'Archivio di Stato di Trento* in *Archivi del Trentino Alto Adige* (supplemento a «Studi trentini di scienze storiche») Trento 2009, pp. 453-466.
- MARCADELLA G., *Archivio di Stato di Trento* in *Archivi del Trentino Alto Adige* (supplemento a «Studi trentini di scienze storiche») Trento 2009, pp. 499-530.
- MATTIVI S., *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo (1351-1357)*, «Studi trentini. Storia», 91 (2012), pp. 295-321.
- MATTIVI S., *Il registro del notaio Antonio da Pomarolo (1351-1357). Economia e società a Trento alla metà del Trecento*, tesi di laurea (rel. E. Curzel), Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010.
- MENAPACE G.B., *Notizie storiche intorno ai Battuti del Trentino*, Trento 1891.
- MIRA G., *Primi sondaggi su taluni aspetti economico-finanziari delle confraternite dei disciplinati*, in *Risultati e prospettive della ricerca sul Movimento dei Disciplinati*, Perugia 1972.
- MOLITOR S., *Das Traditionsbuch. Zur Forschungsgeschichte einer Quellengattung und zu einem Beispiel aus Südwestdeutschland*, «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», 36 (1990), pp. 61-92.
- MOŠIN V.A., TRALJIĆ S.M., *Vodeni Znakovi XIII i XIV vijeka; Filigranes des XIII et XIV ss., Zagreb 1957*.
- MOTTER M., *Il notaio Bongiovanni di Bonandrea e il suo protocollo*, in D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, (Storia del Trentino. Serie II. Fonti e testi, 1), Bologna 1997, pp. 29-67.
- MOTTER M., *Notariato e scritture vescovili a Trento: il 'quaternus rogacionum' del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1316-1320)*, tesi di laurea (rel. D. Rando), Università degli Studi di Trento, a.a. 1993-1994.
- Norme per le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 28 (1906), pp. XI-XXI.
- Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio*, a cura di G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. MAGAGNATO con un'introduzione di Giorgio Cencetti, Verona 1966.
- OBERMAIR H., *Bolzano Nord Bozen Süd. Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500. Scritturalità e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500*, 2 voll., Bolzano 2005-2008.
- OBERMAIR H., *Die Bozner Archive des Mittelalters bis zum Jahr 1500. Grundlegung zu ihrer mediävistischen Aufarbeitung. Regesten der Urkunden*, tesi di laurea (rel. A. Masser, J. Riedmann), Università di Innsbruck, a.a. 1986.
- OBERMAIR H., *Il notariato nello sviluppo della città e del suburbio di Bolzano nei secoli XII-XVI* in A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino: produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), Milano 2014, pp. 293-322.
- OLIVIERI A., *'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalco*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 477-502.
- OLIVIERI A., *Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte* in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, (Atti della società ligure di storia patria, n.s., XLIII (CXVII)/I), Genova 2003, pp. 701-738. In formato digitale da «Scrineum»: <http://scrineum.unipv.it/scrineum/biblioteca/Olivieri-Costamagna.zip>.

- OLIVIERI A., *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XV). Tipologia e confronto in I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monseice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003, pp. 1-42.
- ORIOLO L., *Le confraternite medievali e il problema della povertà: lo statuto della Compagnia di Santa Maria Vergine e di San Zenobio di Firenze*, Roma 1985.
- ORTALLI G., *Federico IV Tascavuota, Venezia e il principe vescovo. Alleanze, sospetti e prestiti nel Quattrocento trentino*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 102 (1999), pp. 141-166.
- ORTALLI G., *Percorsi statutari trentini in Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte del 1434 e del 1538*, a cura di F. PARCIANELLO, introduzione di M. BELLARBARA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, (Corpus statutario delle Venezie, 9), Venezia 1991, pp. 31-52.
- ORTALLI G., *Scuole e maestri fra medioevo e rinascimento: il caso veneziano* (Ricerca, Il Mulino), Bologna 1996.
- PAGNIN B., *Note di diplomatica episcopale padovana in La memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)* a cura di P. CANCIAN, (I florilegi, 4), Torino 1995, pp. 17-40
- Palazzo Calepini a Trento in cinque secoli di storia*, a cura di L. DE FINIS, L. BORRELLI, M. LUPO, Trento 2010.
- PAMATO L., *Le confraternite medievali. Studi e tendenze storiografiche*, in *Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna*, «Quaderni di storia religiosa», V (1998), pp. 9-51.
- PANIZZA A., *Di alcune laude rendenesi del secolo XIV*, «Archivio trentino», 2 (1883), pp. 75-99.
- PAOLI C., *Programma scolastico di paleografia latina e diplomatica*, Firenze 1901.
- PAPALEONI G., *Rime di anonimo sulla sollevazione di Trento nel 1435*, «Archivio Trentino», 8 (1889), pp. 167-207.
- PATIGLER J., *Beschwerdeschriften der Deutschen zu Trient und der Gemeinden im Stadtbezirk wider die italienischen Consuln: mit einigen Beiträgen zur Geschichte des deutschen Volkstums in Italienisch-Tirol als Einleitung*, «Zeitschrift des Ferdinands für Tirol und Vorarlberg» 28 (1884), pp. 55-103.
- PECORELLA C., *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII* (Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, 26), Milano 1968.
- PEDANI FABRIS M. P., *«Veneta auctoritate notarius». Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, (Studi storici sul notariato italiano, 10), Milano 1996.
- PEGORETTI C., *“Rime” di anonimo sulla sollevazione del 1435 a Trento*, in *Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi*, atti del convegno internazionale di studi (Trento, 21-23 ottobre 1993), a cura di E. BANFI, G. BONFADINI, P. CORDIN, M. ILIESCU, Tübingen 1995, pp. 299-310.
- PEGORETTI C., *Le rime sulla sollevazione di Trento del 1435. Esame linguistico del manoscritto della biblioteca di San Bernardino in Trento*, tesi di laurea (rel. P. Cordin), Università degli Studi di Trento, a.a. 1992-1993.
- Le pergamene dell'archivio della Prepositura di Trento (1154-1297)*, a cura di E. CURZEL, S. GENTILINI, G.M. VARANINI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Fonti, 2), Bologna 2004.
- Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck. Ricerche e fonti (secoli XIV-XIX)* a cura di K. OCCHI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 12), Bologna 2015.
- PETRUCCI A., *La descrizione del manoscritto: storia, problemi, modelli*, Roma 2008.
- PICCARD G., *Wasserzeichen Hirsch*, Stuttgart 1961.

- PIZZINI K., *Archivio Diocesano Tridentino in Archivi del Trentino Alto Adige* (supplemento a «Studi trentini di scienze storiche») Trento 2009, pp. 623-640.
- POLLI G., *Le Clarisse di San Michele a Trento. Ricostruzione dell'archivio ed edizione dei documenti (1193-1500)*, (Monografie. Nuova serie, 4), Trento 2014.
- PRATESI A., *Fonti narrative e documentarie, problemi e metodi di edizione*, «Actum Luce», VI (1977), pp. 25-37; anche in A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, (Miscellanea della Società romana di Storia Patria, XXXV), Roma 1992, pp. 33-44.
- PRATESI A., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.
- PRATESI A., *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, «Rassegna degli archivi di stato», XVII (1957), pp. 312-333.
- Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, «Bullettino dell'Istituto Storico per il Medioevo», 91 (1984), pp. 491-503.
- PUNCUH D., *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XIV)*, a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACINI VERDUCCI, G. BORRI, Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), Spoleto 1999, pp. 341-380.
- PUNCUH D., *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni* in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie (Gand, 25-29 août 1998), a cura di W. PREVENIER et TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 383-406; anche in «Scrineum», <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/puncuh.html>.
- PUNCUH D., *Gli statuti del Collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 267-310; ora anche in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna: cinquant'anni tra archivi e biblioteche (1956-2006)*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLVI/1 (2006).
- RANDO D., *Fonti trentine per Enrico di Metz fra Italia comunale e Mitteleuropa*, in D. RANDO, M. MOTTER, *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, (Storia del Trentino. Serie II. Fonti e testi, 1), Bologna 1997, pp. 7-27.
- RANDO D., MOTTER M., *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, (Storia del Trentino. Serie II. Fonti e testi, 1), Bologna 1997.
- RASMO N., *S. Apollinare e le origini romane*, Trento 1966.
- I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII – XV)*, Atti del convegno (Monselice 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. RIGON, (Italia Sacra, 72), Roma 2003.
- REICH D., *I castelli di Sporo e Belforte*, Trento 1901.
- REICH D., *Del più antico statuto della città di Trento* in «Programma dell'I.R. Ginnasio superiore di Trento», 1888-1889, pp. 44-56.
- REICH D., *Due documenti in volgare del 1415 e del 1417*, «Rivista Tridentina», 7 (1907), pp. 81-87.
- REICH D., *Nuovi contributi per lo statuto di Trento*, Trento 1892; anche in *Nozze Casagrande-Simonini*, Vienna 1892.
- REICH D., *Le pergamene dell'Archivio comunale di Verò*, «Tridentum», 5 (1902), pp. 193-204.

- REICH D., *Rodolfo de' Belenzani e le rivoluzioni trentine (1407-1409). Tradizione e storia*, «Tridentum», 10, Trento 1907, pp. 1-38.
- REICH D., *Un nuovo documento volgare trentino (1435)*, «Archivio Trentino», 27 (1912), pp. 5-19.
- REICH D., *Varietà*, «Archivio trentino», XI (1893), pp. 113-122.
- REICH D., ZAMBRA P., *Notizie e documenti intorno all'ordine dei Crociferi (1183-1592)*, «Programma dell'I.R. Ginnasio superiore di Trento», 1882.
- RESSEGOTTI D., *Gli antichi statuti della confraternita dei Battuti di Trento*, «Studi trentini. Storia», 92 (2013), pp. 65-96.
- RESSEGOTTI D., *«Spala de portadoro»: una nota quattrocentesca in volgare trentino*, «Studi trentini. Storia», 91 (2012), pp. 191-202.
- RESSEGOTTI D., *Gli statuti della confraternita dei Battuti di Trento: nuova edizione e commento linguistico*, tesi di laurea (rel. S. Baggio), Università degli Studi di Trento, a.a. 2010/2011.
- RICCI I., *Aspetti della società e della chiesa trentina nella seconda metà del Trecento, dal protocollo del notaio Pietro Paolo (1376)*, tesi di laurea (rel. G. M. Varanini), Università di Trento, a.a. 1991-92.
- RIZZO S., *Il lessico filologico degli umanisti*, Roma 1984
- ROATTI S., *Istituzioni ecclesiastiche e società a Trento nel Trecento. Dalle pergamene della Congregazione di Carità (con un'appendice di 234 registi di documenti inediti) (1300-1380)*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 1991/92.
- ROBERTI M., *Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223: dissertazione preliminare che precede l'integrale pubblicazione del codice*, Venezia 1906.
- Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, (Quaderni per la storia di Trento, 1), Trento 2009.
- ROGGER I., Recensione a L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen [...]*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 3 (1949), pp. 273-281.
- ROGGER I., *Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis* (Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, 1), Trento 1983.
- ROLANDINI PASSAGGERII, *Contractus*, a cura di R. FERRARA (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 5), Roma 1983.
- ROLANDINI PASSAGGERII, *Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis*, Ristampa anastatica a cura del Consiglio nazionale del notariato, Sala Bolognese (Bo) 1977.
- Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino* (Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000) a cura di G. TAMBA, (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5), Milano 2002.
- ROMITI A., *L'armarium comunis della Camara Actorum di Bologna: l'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 19), Roma 1994.
- ROSSI M.C., *Linee dell'episcopato di Tebaldo vescovo di Verona (1298-1331)*, tesi di laurea (rel. G. De Sandre Gasparini), Università degli Studi di Verona, a.a. 1985-1986
- ROSSI M.C., *I notai di curia e la nascita di una «burocrazia» vescovile: il caso veronese in Vescovi Medievali*, a cura di G.G. MERLO, Milano 2003, pp. 73-164.

- SALATIELE, *Ars notarie*, a cura di G. ORLANDELLI, (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, 2), 2 voll., Milano 1961.
- SANCASSANI G., *Documenti sul notariato veronese durante il dominio veneto*, (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 6), Milano 1987.
- SANDRI L., *Archivio del Principato Vescovile. Inventario*, (Ministero dell'Interno. Pubblicazione degli archivi di Stato, 4), Roma 1951.
- SANTARELLI L., *Un giurista nel Quattrocento trentino: Calepino de Calepini*, «Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima», 75 (1996), pp. 245-265.
- SANTIFALLER L., *Die Archive Deutsch-südtirols. Eine Übersicht mit einem Urkunden-Anhang*, «Tiroler Heimat», 3 (1930), pp. 149-200.
- SANTIFALLER L., *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter, I (1147-1500)*, (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichischer Geschichtsforschung, 6), Wien 1948.
- SAVIGNY F.C. VON, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Aalen 1986.
- SCALFATI S. P. P., *Un formulario notarile fiorentino della metà del Duecento*, (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di archivistica paleografia e diplomatica, 5), Firenze 1997.
- SCANDOLA M., *Bibliografia antiquaria e ricerca documentaria in Antonio Mazzei* in *Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck. Ricerche e fonti (secoli XIV-XIX)* a cura di K. OCCHI, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 12), Bologna 2015, pp. 87-102.
- SCARAZZINI G., *Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 2), Roma 1977.
- SCHNEIDER W., *Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals zu Bozen von 1420* (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubblicazioni dell'Archivio Provinciale di Bolzano, 17), Innsbruck 2003.
- SCHNELLER C., *Statuten einer Geisler-Bruderschaft in Trient aus dem XIV. Jahrhundert*, «Zeitschrift des Ferdinandeums», III. Folge, 25 (1881), pp. 4-54.
- SCHNELLER C., *Tridentinische Urbare aus dem dreizehnten Jahrhundert. Mit einer Urkunde aus Judicarien von 1244-1247*, Innsbruck 1898.
- SINISI L., *Alle origini del notariato latino: la «Summa Rolandina» come modello di formulario notarile* in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino* (Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000) a cura di G. TAMBA, (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5), Milano 2002, pp. 163-220.
- SINISI L., *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna: l'esperienza genovese*, (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 8), Milano 1997.
- SPEL K., *Carte e pergamene trentine nella «Allgemeine Urkunderei» dello Haus-, Hof- und Staatsarchiv*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 32 (2006), pp. 525-536.
- Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte del 1434 e del 1538*, a cura di F. PARCIANELLO, introduzione di M. BELLABARBA, G. ORTALLI, D. QUAGLIONI, (Corpus statutario delle Venezie, 9), Venezia 1991.
- Statuti e matricole del Collegio dei giudici e notai della città di Lucca: 1434, 1483, 1541* a cura di A. ROMITI, G. TORI (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum. Nuova serie. Fonti, 4), Roma 1978.
- STENICO M., *Archivio di Stato di Trento, fondo "Capitolo del Duomo di Trento" 1182 - 1808. Introduzione all'Inventario analitico*, Archivio di Stato di Trento, giugno 2010.

http://www.archivi.beniculturali.it/ASTN/pdf/INTRO_SCHEDE_CAPITOLO_DUOMO_TRENT_O.pdf.

STENICO M., *Una carta rivana del primo Trecento in volgare*, «Studi trentini. Storia», 92 (2013), pp. 157-172.

STENICO R., *Il dazio di Trento. Alcuni documenti dei secoli XII-XV*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 66 (1987), pp. 129-164.

STENICO R., *Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845 ricavati soprattutto dal Notariale Tridentinum del P. Giangrisostomo Tovazzi*, Trento 1999 (<http://www.db.ofmtn.pcn.net/ofmtn/files/biblioteca/Notai.pdf>).

STOFFELLA S., *Le carte dell'“archivio pretorio” e il notariato nel Principato vescovile di Trento nel Settecento* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno (Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), Roma 2012, vol. I, pp. 207-222.

STOLZ O., *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden. Die Ausbreitung des Deutschtums im Gebiete von Bozen und Meran. Urkundenbeilagen und Nachtraege*, vol. 3/2, München 1932.

STRNAD A. A., *Alessandro di Masovia e il concilio di Basilea: contributi per la ricostruzione dell'attività di un prelado conciliare polacco*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 71 (1992), pp. 3-45.

STRNAD A. A., *«In grossem Irsail und Kumer». Zum Streit um das Bistum Trient (1419-1423)*, «Tiroler Heimat», 57 (1993), pp. 57-78.

Studenti trentini all'università di Bologna (dal 1200 al 1700), a cura di A. BERTOLUZZA, Trento 1989.

Summa notariae Belluni composita, a cura di A. PALMIERI in *Biblioteca Iuridica Medii Aevii. Scripta, Adecodota, Glosatorum*, III, Bologna 1901.

SZTARONYI V., *Vicende della Rocca di Riva nelle relazioni tra i principi vescovi di Trento e i conti del Tirolo (1597-1655)*, Riva del Garda (Tn) 1954.

TAMBA G., *Formazione professionale del notaio*, relazione tenuta presso il Centro G. Costamagna (Genova, 18 aprile 2007) (<http://www.centrostudicostamagna.it/testi/GiorgioTAMBAGenova163KB.pdf>).

TAMBA G., *La società dei notai di Bologna. Archivio di Stato di Bologna: saggio storico e inventario*, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, 103), Roma 1988.

TAMBA G., *Una corporazione per il potere: il notariato a Bologna in età comunale*, (Biblioteca di storia urbana medievale, 11), Bologna 1998.

TAMBA G., GIBBONI F., *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche tra XI e XVI secolo*, «Studi e materiali» 1 (2009) (<http://docplayer.it/15434625-La-formazione-e-la-lingua-dei-notai-nelle-marche-tra-xi-e-xvi-secolo.html>).

TAMBA G., TAVILLA E., *Nella città e per la città. I notai a Modena dal IX al XX secolo*. Atti del convegno di studi (Modena, 16 ottobre 2010), (Collana del dipartimento di scienze giuridiche e della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Nuova serie, 89), Milano 2013.

TOGNETTI G., *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma 1982.

TOMASI A., *Archivio provinciale di Trento in Archivi del Trentino Alto Adige* (supplemento a «Studi trentini di scienze storiche») Trento 2009, pp. 593-617.

TOMASI B., *L'archivio del Capitolo della Cattedrale di Trento: produzione e conservazione documentaria (secoli XIII-XX). Con un'edizione delle più antiche pergamene (1147-1250)*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Trento, XXV ciclo, anno accademico 2011/2012.

- TOMASI B., *Le pergamene della capsula Fabricae dell'Archivio del Capitolo della cattedrale di Trento (1267-1674): edizione e commento*, tesi di laurea (rel. A. Giorgi), Università degli Studi di Trento, a.a. 2008-2009.
- TORELLI P., *Studi e Ricerche di Diplomatica Comunale (Studi storici sul notariato italiano, 5)*, Roma 1980.
- TOVAZZI G., *Malographia Tridentina. Cronaca dei fatti calamitosi avvenuti nel Trentino e regioni adiacenti dai primi anni d.C. al 1803*, Trento 1986.
- TOVAZZI G., *Variae inscriptiones Tridentinae*, ed. a cura di R. STENICO, con saggi di L. BORRELLI e F. LEONARDELLI, Trento 1994.
- Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen vom zehnten bis in das vierzehnte Jahrhundert* a cura di O. REDLICH, Innsbruck 1886.
- VALENTI E., *Il «liber electionum officialium magnificae communitatis Tridenti» (1415-1462): edizione e studio introduttivo*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 2003-2004.
- VARANINI G.M., *Il Collegio notarile di Trento nella seconda metà del Quattrocento* in A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino: produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), Milano 2014, pp. 483-513.
- VARANINI G.M., *La famiglia Del Bene di Rovereto nel Quattrocento: l'affermazione sociale e le attività economiche*, in *Atti della giornata di studio. La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa Del Bene di Volargne* (Rovereto – Volargne 30 settembre 1995), Rovereto (Tn) 1996, pp. 9-34.
- VARANINI G.M., *Le fonti per la storia locale in età medievale e moderna: omogeneità e scarti fra il caso trentino ed altri contesti*, in *Le vesti del ricordo*. Atti del convegno (Trento, Palazzo Geremia 3-4 dicembre 1996), a cura di R. TAIANI, Trento 1998, pp. 29-46.
- VARANINI G.M., *Richter tirolese mercante di legname, patrizio veronese. L'affermazione socio-economica di Nicola Saibante da Egna (secolo XV)* in *Adel und Territorium – Nobiltà e territorio*, a cura di M. BELLABARBA e G.M. VARANINI, numero monografico di «Geschichte und Region / Storia e regione», 4 (1995), pp. 191-219.
- VARANINI G.M., *Rodolfo Belenzani e il comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, in *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407* a cura di F. CAGOL e B. BRUNELLI, (Quaderni per la storia di Trento, 1), Trento 2009, pp. 9-20.
- VARANINI G.M., *Gli uffici del Comune di Trento nel Quattrocento: spunti comparativi*, in *La torre di piazza nella storia di Trento*, Atti della giornata di studio (Trento, 27 febbraio 2012), a cura di F. CAGOL, S. GROFF, S. LUZZI, (Società di studi trentini di scienze storiche, Monografie. Nuova serie, 3), Trento 2014, pp. 225-237.
- VARESCHI S., *Liquidazione di un abate e di un vescovo: Benedetto da Trento OSB, già vescovo eugeniano*, in *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*, Atti del convegno (Trento, 2-6 ottobre 1989), a cura di I. ROGGER, M. BELLABARBA, Bologna 1992, pp. 287-304.
- VARESCHI S., *Profili biografici dei principi vescovi di Trento dal 1338 al 1444*, «Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima», 76 (1997), pp. 257-326.
- Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen âge. Etudes sur le vocabulaire intellectuel du Moyen âge*. Actes de la table ronde (Paris 24-26 septembre 1987), a cura di O. WEIJERS, vol. II, Turnhout 1989.
- VOLTELINI H. VON, *Gli antichi statuti di Trento*, Rovereto 1989; ed. originale *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung*, Wien 1902.

- VOLTELINI H. VON, *Beiträge zur Geschichte Tirols, I: Zur geistlichen Verwaltung der Diözese Trient im 12. Und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift des Ferdinandeums», III. Folge, 33 (1889), pp. 1-188.
- VOLTELINI H. VON, *Ein Verzeichnis der Kirchlichen Beneficien der Diözese Trient vom Jahre 1309*, «Zeitschrift des Ferdinandeums», III. Folge, 33 (1891), pp. 135-189.
- VOLTELINI H. VON, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts, I.* (Acta Tirolensia, 2), Innsbruck 1899.
- VOLTELINI H. VON, HUTER F., *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts, II.* (Acta Tirolensia, 4), Innsbruck 1951.
- VOLTELINI H. VON, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento 1999; ed. originale *Das Welsche Südtirol* (Sonderabdruck aus den Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, I. Abteilung, 3. Teil, 2. Heft), Wien 1918.
- WANDERWITZ H., *Traditionsbücher bayerischer Klöster und Stifte*, «Archiv für Diplomatik» 24 (1978), pp. 359-380.
- WEBER S., *L'abazia benedettina di S. Lorenzo a Trento*, «Bollettino del Clero», 12 (1935), pp. 390-400, 456-466; 13 (1936), pp. 1-7, 49-58, 75-85, 107-120.
- WEBER S., *La corporazione dei portitori*, «L'Amico delle Famiglie», 22 (1914), pp. 110, 122-123.
- WEBER S., *I maestri di grammatica a Trento fino alla venuta dei pp. Gesuiti*, «Studi trentini di scienze storiche», 1 (1920).
- WELBER M., *Norme sindacali trentine. Introduzione* in WELBER M., STENICO M., *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, (Collana di Storia), Trento 1997, pp. III-CXXXIX.
- WELBER M., STENICO M., *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, (Collana di Storia), Trento 1997.
- WIESFLECKER H., *Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und ihre Nachbarländer am Ende des 13. Jahrhunderts*, (Schlern-Schriften 124), Innsbruck 1955.
- Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des Corpus der altdutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300* a cura di S. OHLY, P. SCHMITT, (Veröffentlichungen der Kommission für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften), Berlin 1991-2010.
- WOŚ J.W., *Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423-1444). Un profilo introduttivo*, («Civis». Supplemento, 6), Trento 1990.
- WOŚ J.W., *Lagnanze dei cittadini di Trento contro il vescovo Alessandro di Masovia*, «Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima», 61 (1987), pp. 253-264.
- ZABBIA M., *Formation et culture des notaires in Éducation et cultures en Italie (XII^e-XV^e siècles)*, a cura di I. HEULLANT-DONAT, Paris 2000, pp. 297-324.
- ZABBIA M., *Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica nelle città italiane (secoli XII-XIV)*, «Nuova rivista storica», 82 (1998), pp. 1-16.
- ZABBIA M., *Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle città dell'Italia settentrionale (secc. XII-XIV)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», XCVII (1991), pp. 75-122.
- ZABBIA M., *Tra istituzioni di governo ed opinione pubblica. Forme ed echi di comunicazione politica nella cronachistica notarile italiana (secc. XII-XIV)*, in «Rivista storica italiana», CX/1 (1998), pp. 100-118.

ZAMBONI L., *Economia e società in una piccola città alpina: Trento negli atti del notaio Alberto Negrati da Sacco (1399-1402). Con l'edizione o il regesto di 109 documenti*, tesi di laurea (rel. G. M. Varanini), Università degli Studi di Trento a.a. 1995-1996.

ZANDONATI A., *Bollettino bibliografico trentino*, «Atti dell'I.R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati di Rovereto», s. III, vol. XVIII, fasc. II (1912).

ZANELLA C., «*Quaterni*» *pergamenei dell'archivio del Capitolo di Trento nell'ultimo ventennio del sec. XIII: edizione e studio introduttivo*, tesi di laurea (rel. G.M. Varanini), Università degli Studi di Trento, a.a. 1997-1998.

ZANELLA G.B., *S. Maria di Trento: cenni storici*, Trento 1879.

ZANOLINI V. (a cura di), *Documenti sulle terre dell'Alto Adige dell'Archivio Capitolare di Trento fino al 1400*, «Archivio per l'Alto Adige», 25 (1930), pp. 135-226 e 467-557.

ZANOLINI V., *Eredità e inventari di due borghesi trentini al principio del Quattrocento*, in «Atti della Società Italiana per il progresso delle scienze», 19 (1930), II, pp. 499-551.

ZENDRI C., *I primi statuti di Trento fra tradizione manoscritta e problemi di datazione*, in «Studi Trentini. Storia», 95 (2016), pp. 315-324.